

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 755

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

28/04/2024 - 05:18

Indice

1. DDL S. 755 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 755	4
1.2.2. Testo correlato 755 (SUPPLEMENTO)	97
1.2.3. Relazione 755-A	168
1.2.4. Testo approvato 755 (Bozza provvisoria)	257
1.2.5. Testo 1	278
1.2.6. Testo 1 (ANNESSO)	346
1.3. Trattazione in Commissione	350
1.3.1. Sedute	351
1.3.2. Resoconti sommari	352
1.3.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	353
1.3.2.1.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 59 (ant.) del 15/06/2023	354
1.3.2.1.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 60 (pom.) del 19/06/2023	364
1.3.2.1.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 61 (pom.) del 20/06/2023	371
1.3.2.1.4. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 62 (ant.) del 21/06/2023	381
1.3.2.1.5. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 63 (ant.) del 22/06/2023	388
1.3.2.1.6. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 20 (ant.) del 26/06/2023	392
1.3.2.1.7. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 64 (pom.) del 26/06/2023	393
1.3.2.1.8. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 21 (pom.) del 26/06/2023	394
1.3.2.1.9. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 65 (ant.) del 28/06/2023	395
1.3.2.1.10. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 66 (pom.) del 04/07/2023	400
1.3.2.1.11. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 67 (ant.) del 05/07/2023	459
1.3.2.1.12. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 68 (ant.) del 06/07/2023	468
1.3.2.1.13. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 69 (pom.) dell'11/07/2023	473
1.3.2.1.14. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 70 (ant.) del 12/07/2023	477
1.3.2.1.15. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 71 (pom.) del 12/07/2023	484
1.3.2.1.16. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 72 (ant.) del 13/07/2023	488
1.3.2.1.17. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 73 (pom.) del 13/07/2023	494

1.3.2.1.18. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 74 (ant.) del 14/07/2023	496
1.3.2.1.19. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 75 (ant.) del 17/07/2023	498
1.3.2.1.20. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 76 (pom.) del 17/07/2023	521
1.3.2.1.21. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 77 (ant.) del 18/07/2023	537
1.3.2.1.22. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 78 (pom.) del 18/07/2023	560
1.4. Trattazione in consultiva	561
1.4.1. Sedute	562
1.4.2. Resoconti sommari	563
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	564
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 23 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/06/2023	565
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/07/2023	567
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia)	569
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 27/06/2023	570
1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 64 (pom.) dell'11/07/2023	585
1.4.2.3. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	592
1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 35 (pom.) del 27/06/2023	593
1.4.2.3.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 36 (pom.) del 04/07/2023	600
1.4.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	605
1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 92 (pom.) del 27/06/2023	606
1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 94 (ant.) del 05/07/2023	613
1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 95 (pom.) dell'11/07/2023	618
1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 98 (pom.) del 18/07/2023	624
1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 99 (ant.) del 19/07/2023	634
1.4.2.4.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 100 (pom.) del 19/07/2023	649
1.4.2.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	653
1.4.2.5.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 52 (pom.) del 27/06/2023	654
1.4.2.5.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 53 (ant.) del 28/06/2023	656
1.4.2.5.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 54 (ant.) del 05/07/2023	657
1.4.2.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	661
1.4.2.6.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 43 (pom.) del 20/06/2023	662
1.4.2.6.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 45 (pom.) del 27/06/2023	664
1.4.2.7. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	668

1.4.2.7.1. 8ªCommissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 45 (pom.) del 20/06/2023	669
1.4.2.7.2. 8ªCommissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 46 (pom.) del 27/06/2023	673
1.4.2.8. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) .	676
1.4.2.8.1. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 47 (pom.) del 20/06/2023	677
1.4.2.8.2. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 48 (pom.) del 27/06/2023	681
1.4.2.8.3. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 49 (pom.) del 28/06/2023	686
1.4.2.9. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	694
1.4.2.9.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 85 (pom.) del 21/06/2023	695
1.4.2.9.2. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 86 (pom.) del 27/06/2023	697
1.4.2.10. Comitato per la legislazione	708
1.4.2.10.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 17 (pom.) del 27/06/2023	709
1.5. Trattazione in Assemblea	720
1.5.1. Sedute	721
1.5.2. Resoconti stenografici	722
1.5.2.1. Seduta n. 88 del 18/07/2023	723
1.5.2.2. Seduta n. 89 del 19/07/2023	778

1. DDL S. 755 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 755

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 755

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)** di concerto con il **Ministro della giustizia (NORDIO)** con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** con il **Ministro della salute (SCHILLACI)** con il **Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)** con il **Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)** con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)** con il **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)** con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)** con il **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)** con il **Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)** e con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2023

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Onorevoli Senatori. - Il presente decreto-legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, come di seguito si illustra.

Con il presente decreto-legge, il Governo, in attuazione dell'articolo 37 (*Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea*) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, reca disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari derivanti da atti normativi dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

In sintesi, con il presente provvedimento il Governo intende:

- agevolare la chiusura di n. 8 procedure d'infrazione di seguito elencate:
 - 1) la n. 2014/4075, in materia di aliquota agevolata dell'imposta di registro analoga a quella prevista per l'acquisto prima casa, senza obbligo di stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato (articolo 2);
 - 2) la n. 2021/2170 in materia di revisioni legali (articolo 3);
 - 3) la n. 2021/2075, per l'incompleto recepimento della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 4);
 - 4) la n. 2014/4231, per non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in materia di computo del pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente delle scuole (articoli 11, 12, 13 e 14);
 - 5) la n. 2018/2044, per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (articoli 7 e 8);
 - 6) la n. 2014/2147, in materia di superamento dei valori limite fissati per il PM10 (articolo 9);
 - 7) la n. 2015/2043 in materia di superamento dei valori di biossido di azoto (articolo 9);
 - 8) la n. 2020/2299 relativa alla qualità dell'aria per quanto concerne i valori limite per il PM2,5 (articolo 9).
- agevolare la chiusura di n. 8 casi di pre-infrazione di seguito elencati:



- 1) caso EU Pilot 2021/10083/FISMA, sui sistemi di garanzia dei depositi bancari (articolo 1);
 - 2) caso EU Pilot (2021) 10047-Empl., in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali (articolo 5);
 - 3) caso ARES (2021)5623843, in materia di attribuzione della Carta del docente anche ai docenti con contratto a tempo determinato (articolo 15);
 - 4) caso NIF 2020/4008, in materia di pubblicità nel settore sanitario (articolo 6);
 - 5) caso ARES (2022)1775812, in materia di istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie e istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere **compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor** (articoli 7 e 8);
 - 6) Caso Ares (2019) 3110724, in materia di rilascio dei passaporti (articolo 20);
 - 7) caso EU Pilot 2022/10193/ENER, in materia di verifica **dell'efficienza** degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria (articolo 22);
 - 8) caso EU Pilot 10375/22/AGRI, recante modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (articolo 25).
- agevolare la chiusura di n. 1 caso di aiuto di Stato:
 - 1) il caso SA.50274 (2018/EO), in materia di regime di interrompibilità del carico elettrico (articolo 21);
 - adeguare l'ordinamento nazionale ai seguenti atti normativi dell'Unione europea:
 - 1) regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (articolo 16);
 - 2) regolamento UE 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno (articolo 17);
 - 3) regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 in materia di antitortura (articolo 23);
 - 4) regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 in materia di prodotti a duplice uso (articolo 23);
 - 5) regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza (articolo 18);
 - 6) direttiva 2022/738/UE sull'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (articolo 24).



Si illustrano di seguito i contenuti dei singoli articoli, disposti in conformità alla struttura del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ART. 1 (Modifiche al Testo Unico Bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA)

La disposizione reca modifiche al Testo Unico Bancario, al fine di risolvere il caso EU Pilot 2021/10083/FISMA.

La Commissione europea, nell'ambito della propria attività di verifica della corretta trasposizione negli ordinamenti nazionali della direttiva (UE) 2014/49 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui sistemi di garanzia dei depositi (di seguito, la direttiva o DGSD), ha formulato alcuni rilievi sul recepimento della direttiva avvenuto in Italia con l'introduzione di modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 285 (di seguito, Testo Unico Bancario o TUB). In particolare, la Commissione europea ha rilevato la mancanza nell'ordinamento interno della previsione in base alla quale l'autorità nazionale deve effettuare, entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'accertamento del mancato rimborso di depositi da parte della banca, una valutazione relativa all'incapacità, attuale e prospettica, della banca medesima di effettuare i rimborsi per cause connesse con la sua situazione finanziaria (c.d. indisponibilità dei depositi). Dalla dichiarazione di indisponibilità effettuata dall'autorità decorre il termine di 7 giorni lavorativi entro i quali deve avvenire il rimborso dei depositi da parte del sistema di garanzia dei depositanti. Le modifiche proposte sono pertanto volte ad introdurre un termine espresso entro cui effettuare la suddetta valutazione, nonché a chiarire che essa deve essere effettuata anche nel caso in cui venga assunto il provvedimento di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 74 TUB – come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza Kantarev del 4 ottobre 2018 nella causa C-571/16).

La Commissione ha, inoltre, mosso altri due rilievi di minore entità sulle norme di recepimento italiane: l'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva deve essere interpretato nel senso che le passività del depositante nei confronti dell'ente creditizio siano dedotte dall'importo cumulato e non dall'importo rimborsabile; l'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva specifica espressamente che l'utilizzo del sistema di garanzia per finanziare misure volte a preservare l'accesso dei depositanti ai depositi coperti sia responsabile solo per l'importo netto dell'indennizzo dei depositi.

Di seguito i contenuti dell'articolato.

Il **comma 1, lettera a)**, modifica l'articolo 74 TUB. La modifica all'articolo del TUB, che disciplina la moratoria nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, è volta a chiarire, con l'aggiunta di un nuovo comma (3-bis), che la sospensione del pagamento delle passività di qualsiasi genere emesse dalla banca comporta altresì l'impossibilità per i depositanti di accedere ai propri depositi e, pertanto, obbliga la Banca d'Italia a effettuare la valutazione circa la loro indisponibilità. Detta valutazione deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire dal momento in cui la sospensione dei pagamenti diventa efficace.

Il **comma 1, lettera b)**, modifica l'articolo 96-bis, comma 1-bis, TUB. In particolare, la modifica della lettera a) è volta a chiarire che i sistemi di garanzia devono effettuare il rimborso dei depositi secondo i limiti e le modalità indicati nel TUB, non solo in caso di liquidazione coatta amministrativa ma altresì nel caso in cui sia stato adottato, alternativamente, il provvedimento con cui è dichiarata l'indisponibilità dei depositi. La modifica della lettera c) è volta a dare seguito al rilievo della Commissione circa l'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, specificando che l'intervento del sistema di garanzia sia finalizzato a sostenere quanto debba essere rimborsato ai depositanti al netto di quanto da essi recuperato dall'ente di credito.

Il **comma 1, lettera c)**, modifica l'articolo 96-bis.1 TUB. Le modifiche, di carattere tecnico, sono volte ad assimilare all'avvio della liquidazione coatta amministrativa l'adozione del provvedimento di indisponibilità dei depositi per determinare il momento in cui l'eventuale debito del depositante nei confronti della banca depositaria debba essere compensato al fine della determinazione dell'ammontare massimo rimborsabile del deposito. Con riferimento al comma 5, parte delle



modifiche sono volte altresì a dare seguito ai rilievi della Commissione in merito alla trasposizione dell'articolo 7 della direttiva in merito alla circostanza che sia preso a base l'importo cumulato (e non quello rimborsabile) da cui applicare la deduzione delle passività del depositante, pertanto con effetto favorevole al depositante stesso.

Il comma 1, lettera d), modifica l'articolo 96-bis.2 TUB. La principale modifica all'articolo 96-bis.2 (ossia l'aggiunta del comma 01) è volta a disciplinare il provvedimento con cui la Banca d'Italia dichiara l'indisponibilità dei depositi. La prima parte del comma precisa che per indisponibilità dei depositi si intende l'incapacità, attuale e nel breve termine, della banca di adempiere all'obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria. Accertata l'indisponibilità, la Banca d'Italia la dichiara con provvedimento e valuta la sussistenza dei presupposti del dissesto. Il nuovo comma precisa, infine, che ogni qual volta sia già stata adottata la proposta di avvio della liquidazione coatta amministrativa il provvedimento di indisponibilità dei depositi non viene adottato considerato che gli effetti che conseguono al secondo sono già riconnessi alla prima. Le altre modifiche all'articolo sono volte ad assimilare all'avvio della liquidazione coatta amministrativa l'adozione del provvedimento di indisponibilità dei depositi per determinare i) la data da cui decorre il termine per l'effettuazione del rimborso da parte dei sistemi di garanzia dei depositanti, ii) la data in cui determinare il tasso di cambio nell'ipotesi in cui il deposito sia denominato in valuta diversa dall'euro o da quella dello Stato di residenza del depositante, iii) la data da cui decorre la prescrizione del diritto di rimborso.

ART. 2 (Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075)

Riguardo alla presente disposizione si fa presente che con la procedura di infrazione 2014/4075 sono stati sollevati dubbi in ordine alla previsione di cui Alla nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui prevede un'aliquota agevolata dell'imposta di registro analoga a quella prevista per l'acquisto prima casa, senza obbligo di stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato. Viene in particolare contestata l'individuazione soggettiva dell'agevolazione ("cittadino italiano emigrato all'estero") in quanto non risulterebbe sufficientemente identificato lo status di migrante che non potrebbe essere collegato alla cittadinanza italiana.

Viene pertanto previsto che dell'agevolazione possano godere anche soggetti con un legame con l'Italia di natura lavorativa (svolgimento di attività lavorativa per almeno 5 anni), pur essendo stati costretti ad allontanarsene per motivi lavorativi.

L'agevolazione viene in tal modo ancorata a un criterio oggettivo svincolandola dal criterio di cittadinanza, oggetto della contestazione.

L'agevolazione inoltre non sarebbe fruibile su tutto il territorio nazionale ma in un comune con cui si manifesta un vincolo, individuato dalla nascita, residenza o attività lavorativa.

ART. 3 (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170)

L'articolo reca modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali, conti annuali e conti consolidati, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170.

La modifica dell'articolo 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, scaturisce dall'esigenza di conformare il diritto nazionale alle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2021/2170 con la quale è stato contestato all'Italia l'incompleto recepimento della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

A seguito dell'avvio della procedura d'infrazione, la Commissione europea ha adottato, infatti, un parere motivato ex articolo 258 TFUE, nel quale è segnalato, tra gli altri, il mancato recepimento



dell'articolo 47, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera a), paragrafo 2, lettera b-bis) e lettera d), secondo e terzo trattino, della direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.

Nello specifico, l'articolo 47 in parola stabilisce le condizioni che le autorità competenti devono rispettare per lo scambio di carte di lavoro o di altri documenti rilevanti per la valutazione della qualità della revisione legale e le disposizioni richiamate dalla Commissione europea (paragrafo 1, frase introduttiva e lettera a), e il paragrafo 2, lettera b-bis) e lettera d), secondo e terzo trattino) costituiscono, per l'appunto, le novelle introdotte dalla direttiva 2014/56/UE.

Nel parere motivato viene espresso, infatti, quanto segue:

«Benché gli scambi con le autorità dei paesi terzi siano consentiti dalla legislazione nazionale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le suddette prescrizioni della direttiva sono recepite solo in parte nell'articolo 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che individua, al comma 1, la Consob quale autorità competente a prestare la cooperazione internazionale. Ciò è confermato dalla risposta delle autorità italiane alla lettera di costituzione in mora della Commissione. Pertanto, il diritto nazionale non definisce le condizioni stabilite per tali scambi dall'articolo 47 paragrafo 1, frase introduttiva e lettera a), paragrafo 2, lettera b bis) e lettera d), secondo e terzo trattino della direttiva 2014/56/UE» concludendo con l'invito all'Italia «ad adottare le misure necessarie per conformarsi al parere motivato entro due mesi dal suo ricevimento».

L'intervento normativo, pertanto, ha l'obiettivo di adeguare la legislazione nazionale alla segnalazione della Commissione europea, mediante l'integrazione dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 39/2010 con le pertinenti disposizioni del citato articolo 47 della direttiva 2006/43/CE così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, viene introdotto nell'articolo 33 del decreto legislativo n. 39/2010, dopo il comma 2, il comma 2-bis che recepisce integralmente i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE modificata dalla direttiva 2014/56/UE, e non per le sole lettere indicate nel parere motivato della Commissione europea. Il testo corrisponde, infatti, in maniera più esauriente, per completezza e omogeneità con la legislazione di altri Stati membri, alla necessità di armonizzare le condizioni di scambio delle carte di lavoro tra i paesi membri. La formulazione del testo deriva dalla comparazione con altri testi normativi di attuazione della direttiva 2006/43/CE come modificata dalla direttiva 2014/56/UE (Belgio, Lussemburgo, Spagna e Germania) nei quali vengono trasposte e localizzate le varie fattispecie di condizioni di scambio di carte di lavoro indicate nell'articolo 47, paragrafi 1 e 2 della direttiva. Come avvenuto negli altri Paesi membri, il punto e) del paragrafo 1 dell'articolo 47 che così recita «la trasmissione di dati personali al paese terzo sia conforme al capo IV della direttiva 65/46/CE», essendo riferito ad una direttiva ormai abrogata, è stato recepito con riferimento alle analoghe disposizioni vigenti, ovvero al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE.

ART. 4 Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

L'articolo reca disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

L'intervento normativo trae origine dalla necessità di dar seguito ai rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2021/2075, avviata nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 258 TFUE con nota C(2021)4364 *final* del 15 luglio 2021 e concernente l'implementazione della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel



procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (di seguito, la direttiva).

Nella lettera di costituzione in mora la Commissione contesta, in particolare, la mancata attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva *«nella misura in cui impone di informare un altro adulto idoneo della privazione della libertà personale del minore e dei relativi motivi, qualora sia contrario all'interesse superiore del minore informarne il titolare della potestà genitoriale»*.

Al riguardo, la Commissione osserva, in particolare:

- che «[a]i sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 - Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario»; e, dunque,
- che «[q]uesta disposizione non prevede che debba essere informato d'ufficio un altro adulto idoneo qualora sia contrario all'interesse superiore del minore che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale».

Ai fini di una più chiara e completa comprensione della contestazione, giova rammentare che già nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (doc. COM(2019) 560 *final* del 26.9.2019), la Commissione aveva lamentato che «[i]n metà degli Stati membri non esiste la possibilità di *deroga al diritto di informare il titolare della responsabilità genitoriale o un altro adulto idoneo della privazione della libertà personale di un minore*, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva [...]».

Deve prendersi atto che, in effetti, la suddetta possibilità di deroga non risulta espressamente contemplata dalla nostra normativa sul processo minorile, e in particolare dall'articolo 18 del d.P.R. 448/1988.

Per tale ragione, con la disposizione in esame si interviene sul comma 1 della norma citata al fine di chiarire che *«[q]uando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne»*.

ART. 5 (Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl)

Riguardo alla presente disposizione, si fa presente che la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014"*, ha introdotto, all'articolo 18, la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera con quelli maturati presso determinate gestioni previdenziali italiane. Il cumulo può essere richiesto se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano. La norma venne adottata al fine di chiudere la procedura d'infrazione 2014/4168, a seguito della causa C-233/12 (Simone Gardella contro INPS), relativa alla facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso l'INPS con quelli maturati presso organizzazioni internazionali per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. A legislazione vigente non è pertanto consentito, attraverso l'esercizio della facoltà di cumulo, conseguire il diritto ad una prestazione pensionistica diversa da quanto indicato espressamente dall'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115. La Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione, in data 17.12.2021, con l'apertura del caso EU Pilot (2021) 10047-Empl, ha formalizzato ulteriori rilievi all'Italia relativamente alla questione della totalizzazione dei diritti a pensione di lavoratori che hanno prestato attività lavorativa presso organizzazioni internazionali e in Italia. Con riferimento al citato articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n.115, la Commissione ha rilevato la necessità che il cumulo possa essere richiesto anche



per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, al fine di evitare difformità di trattamenti tra lavoratori degli Stati membri e quindi impedire ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori ex articolo 45 del TFUE. Al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione a carico dell'Italia per violazione del diritto euro-unitario, si prevede pertanto di novellare il citato articolo 18, estendendo la facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso l'INPS con quelli maturati presso organizzazioni internazionali anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata.

ART. 6 (Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)

L'articolo reca disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. La modifica è finalizzata a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008 - Pubblicità nel settore sanitario- Comma 525 art. 1 L.15/2018, in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria, scongiurando così una eventuale procedura di infrazione. La modifica tiene conto delle osservazioni mosse dalla Commissione sull'asserito contrasto del divieto di cui all'art. 1, comma 525, della legge 145/2018 con le norme europee in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi. Il divieto viene, pertanto, limitato ai casi in cui la comunicazione commerciale abbia ad oggetto offerte, sconti o promozioni che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari per carattere attrattivo e suggestivo.

Verrebbe in tal modo garantita la proporzionalità delle limitazioni rispetto a quelle informazioni decettive nei confronti del peculiare consumatore a cui si rivolgono, che è di fatto un paziente e quindi un soggetto certamente in asimmetria informativa e di norma in una naturale situazione di debolezza e di necessità.

ART. 7 (Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

Con riferimento alla presente disposizione, si fa presente che il radon è un gas radioattivo classificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), attraverso l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (AIRC), nel gruppo 1 delle sostanze per le quali vi è la massima evidenza di cancerogenicità e rappresenta uno dei principali fattori di rischio di tumore ai polmoni, dopo il fumo. La direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, obbliga gli Stati membri dell'Unione europea a predisporre un Piano d'azione per il radon che affronta i rischi a lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua. Il Piano d'azione deve tenere conto degli aspetti elencati nell'apposito allegato III ed è aggiornato periodicamente. La sopra citata direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 31 luglio 2021, n. 101 ed è ancora in corso la procedura per l'adozione del Piano nazionale d'azione per il radon mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica e della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101. La mancata adozione e attuazione del Piano nazionale, prevista dalla direttiva 2013/59/Euratom, ha comportato l'avvio della procedura di infrazione 2018/2044/ENER con l'invio della lettera di richiesta di informazioni da parte della DG ENER della Commissione europea che ha, tra l'altro, chiesto di essere costantemente informata sull'attuazione del Piano nazionale. Più recentemente la DG ENER della Commissione europea ha avviato una richiesta di informazioni ARES (2022)1775812, con carattere d'urgenza, al fine di evitare una procedura di infrazione. La richiesta riguarda le misure di prevenzione adottate nella Provincia di Taranto contro i pericoli derivanti dall'esposizione al radon. In particolare, la Commissione europea ritiene che le misure sinora



intraprese in quel territorio siano insufficienti a garantire il rispetto della direttiva 2013/59/Euratom con specifico riferimento alla protezione della popolazione dall'esposizione al radon.

Tra i contenuti del Piano nazionale d'azione per il radon, rilevano i seguenti elementi:

1. strategia per l'esecuzione di indagini sulle concentrazioni di radon in ambienti chiusi o concentrazioni di gas radon nel suolo al fine di stimare la distribuzione delle concentrazioni di radon in ambienti chiusi, per la gestione dei dati di misurazione e per la determinazione di altri parametri pertinenti (quali suolo e tipi di roccia, permeabilità e contenuto di radio-226 della roccia o del suolo);
2. metodologie, dati e criteri utilizzati per la classificazione delle aree prioritarie o per la determinazione di altri parametri che possano essere utilizzati come indicatori specifici di situazioni caratterizzate da un'esposizione al radon potenzialmente elevata;
3. identificazione delle tipologie di luoghi di lavoro ed edifici pubblici, ad esempio scuole, luoghi di lavoro sotterranei e luoghi di lavoro o edifici pubblici ubicati in determinate zone in cui sono necessarie misurazioni della concentrazione di radon sulla base di una valutazione del rischio, tenendo conto, ad esempio, delle ore di occupazione;
4. identificazione delle tipologie di attività lavorative per le quali i lavoratori effettuano prestazioni in uno o più luoghi di lavoro, gestiti anche da terzi, la cui esposizione cumulativa al radon può comportare un rischio che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione;
5. strategie per la riduzione dell'esposizione al radon nelle abitazioni e per affrontare in via prioritaria le situazioni di cui al punto 2;
6. strategie volte a facilitare interventi di risanamento dopo la costruzione;
7. strategia, compresi i metodi e gli strumenti, per prevenire l'ingresso del radon nei nuovi edifici, inclusa l'identificazione di materiali da costruzione con esalazione di radon significativa;
8. strategia per la comunicazione finalizzata a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica e a informare i responsabili delle decisioni a livello locale, i datori di lavoro e i dipendenti in merito ai rischi del radon, anche associati al consumo di tabacco;
9. orientamenti riguardanti i metodi e gli strumenti per le misurazioni e gli interventi correttivi.
10. orientamenti per la qualificazione dei servizi di dosimetria e dei servizi esperti in interventi di risanamento da radon;
11. sostegno alle indagini finalizzate al rilevamento del radon e agli interventi di risanamento, soprattutto per quanto concerne le abitazioni private con concentrazioni di radon estremamente elevate;
12. obiettivi di lungo termine in termini di riduzione del rischio di cancro dei polmoni attribuibile all'esposizione al radon (per fumatori e non fumatori);
13. presa in considerazione di altre questioni associate e programmi corrispondenti, quali programmi sul risparmio energetico e la qualità dell'aria in ambienti chiusi.

La responsabilità per l'attuazione del Piano nazionale è affidata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della salute che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno una funzione di definizione dei contenuti e di monitoraggio della realizzazione delle attività.

La presenza del gas radon rappresenta una criticità poiché il territorio nazionale è caratterizzato da siti con emissività di radon importante in virtù sia della geomorfologia del territorio che delle tecniche costruttive utilizzate, oltre che da altri fattori di gestione della qualità dell'aria indoor. La predisposizione del Piano, svolta con la collaborazione delle amministrazioni interessate, ha evidenziato tale criticità. L'attuazione del piano, discendendo dal recepimento di una direttiva, rappresenta un obbligo comunitario, al quale fare fronte con un impegno di risorse, non reperibili negli stanziamenti ordinari.

Gli interventi necessari sono, in particolare:

- individuazione delle aree interessate, "aree prioritarie", con strumenti di tipo sia geomorfologico e sia di misurazione diretta della concentrazione media annua di radon indoor;



- attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche della situazione;
- monitoraggio dell'evoluzione della situazione
- azioni di formazione dei lavoratori, di informazione della popolazione interessata
- strategie di connessione tra la prevenzione e riduzione del gas radon indoor e gli interventi di efficientamento energetico e gestione della qualità dell'aria indoor.

Il problema dei costi deve, dunque, essere evidentemente tenuto in considerazione anche per consentire al Ministero della salute e al Ministero della sicurezza energetica di garantire la piena attuazione del Piano.

Al fine, pertanto, di consentire alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, di disporre di sufficienti risorse finanziarie per adempiere all'adozione dei provvedimenti opportuni in ottemperanza a quanto previsto dal Titolo IV, Capo I del suddetto decreto, con la norma in esame, si propone di istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il finanziamento degli interventi di individuazione delle aree, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2021, n. 101, in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici, ai sensi dell'articolo 11, Capo I, titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101.

ART. 8 (Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

Analogamente con quanto previsto per l'articolo 7, con la presente disposizione, si propone di istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro ogni anno dall'anno 2023 all'anno 2031, per il finanziamento degli interventi di riduzione e prevenzione del radon indoor e per interventi sinergici di efficientamento energetico, qualità dell'aria negli ambienti chiusi e prevenzione e riduzione del gas radon indoor.

ART. 9 (Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)

L'articolo reca misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, impone agli Stati membri di limitare le emissioni inquinanti ed è oggetto di tre procedure:

- la prima infrazione, 2014/2147 ha ad oggetto la contestazione circa il superamento nelle zone interessate, dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e la mancata adozione delle misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell'insieme delle zone interessate. In relazione a tale procedura, l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia europea nella causa 644/18 ;
- la seconda infrazione (2015/2043) ha ad oggetto il superamento e la mancata adozione di misure finalizzate a ridurre i valori limite del biossido di azoto. Nell'ambito di tale procedura, è stata pronunciata dalla Corte europea di giustizia sentenza di condanna nella causa n. 573/2019;
- nel 2020 la Commissione apre la procedura di infrazione (2020/2299) relativamente al PM2,5.

Tra le varie iniziative intraprese dall'Italia per la risoluzione delle procedure si inserisce il Protocollo "Aria Pulita" sottoscritto, nell'ambito del *Clean Air Dialogue*, a Torino in data 4 giugno 2019, recante un Piano d'azione della durata di 24 mesi per il miglioramento della qualità dell'aria.

In particolare, nell'ambito di intervento 3 "Mobilità", sono delineate quali azioni di intervento:

- 1) Azione 1. - Introduzione dei criteri ambientali nella disciplina della circolazione in ambito



extraurbano che prevede quale misura attuativa: “A) formulare una proposta di modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, volta ad introdurre il criterio ambientale per l’adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione, limitatamente ai tratti autostradali adiacenti ai centri urbani, con particolare riferimento alla riduzione dei limiti di velocità”;

- 2) Azione 2 – Controllo delle aree a traffico limitato che individua quale misura attuativa “formulare una proposta di modifica della legge n.127 del 1997 e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 e congiuntamente dell’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al fine di meglio precisare la possibilità dell’utilizzo dei dispositivi per il controllo delle aree a traffico limitato anche all’interno di tali aree e non solo nelle zone di varco”.

In tale contesto, si inserisce la disposizione in esame che è finalizzata ad attuare le misure indicate dal Protocollo di Torino, strumentali al superamento delle contestazioni all’Italia oggetto delle procedure di infrazioni citate.

Tenuto conto della misura attuativa delineata dall’Azione 1 prevista dal protocollo di Torino, al **comma 1, lettera a)**, si introducono modifiche all’articolo 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada, prevedendo un nuovo sistema di regolamentazione della velocità sulle strade extraurbane principali, secondarie e sui tratti stradali o autostradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi, finalizzato a ridurre le emissioni inquinanti connesse ai trasporti.

In particolare, il comma 1-*bis* radica, in capo alle regioni e alle province autonome, sulle strade nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria, la possibilità di disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane principali, secondarie e locali, limitatamente ai tratti stradali o autostradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi. La disposizione, al fine di assicurare la valutazione di tutti gli interessi coinvolti, prevede che vengano sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli enti proprietari o gestori dell’infrastruttura stradale.

Il comma 1-*ter* prevede che l’ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale provvede a rendere noti all’utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3 del Codice della strada, ovvero con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

Il comma 1-*quater* prevede che il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell’articolo 201, comma 1-bis, lettera f, ovvero con i dispositivi non presidiati da operatori, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168.

Il comma 1-*quinqies* stabilisce l’applicabilità delle sanzioni di cui all’articolo 142 del Codice della strada nei casi di mancata osservanza dei limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis.

Infine, la disposizione di cui al **comma 1, lettera b)**, prevede, in coerenza con l’obiettivo di estendere la possibilità del controllo automatico all’interno ed in uscita dalle zone traffico limitato (ZTL), individuato nell’Azione 2 del Protocollo di Torino, l’inserimento, all’interno dell’art. 7 del Codice della Strada, del comma 9-*ter*), relativo alla possibilità, per i Comuni, di stabilire un tempo di permanenza massimo all’interno delle ZTL, anche in relazione alle categorie e ai veicoli interessati.

ART. 10 (Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d’infrazione n. 2014/2147)

La presente disposizione è volta ad evitare l’aggravamento della procedura d’infrazione n. 2014/2147, relativa al superamento dei valori limite fissati per il PM10, già giunta alla fase di sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 10/11/2020 (C-644/18), con cui è stato dichiarato l’inadempimento dell’Italia rispetto agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE in relazione allo stato di qualità dell’aria ambiente in diverse zone del territorio nazionale.



Il duplice scopo perseguito dalla norma, ovvero di limitare progressivamente la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali e, ove possibile, di prediligere il recupero e valorizzazione di tali residui, risponde alla finalità di dare attuazione alla transizione ecologica, nel senso di rendere meno dannosi per l'ambiente determinati comportamenti consolidati (nella specie, la pratica dell'abbruciamento dei residui agricoli) e 'costumi' delle persone (nella specie, della categoria degli agricoltori) e al contempo di recuperare e valorizzare i residui agricoli attraverso la creazione di una filiera di raccolta e di trasformazione degli stessi in un prodotto (pellet o combustibile per teleriscaldamento ad esempio) avente valore di mercato. La disposizione si inserisce nel Protocollo Aria Pulita sottoscritto il 4 giugno 2019 a Torino, in occasione del *Clean Air Dialogue* tra l'Italia e la Commissione europea, che, sul tema dell'abbruciamento dei residui agricoli, prevedeva che entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste formulassero una proposta di modifica del decreto legislativo n. 152/2006 volta progressivamente a limitare la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali, anche nell'ottica del recupero e valorizzazione di tali residui, ed è legata al Piano per la qualità dell'aria inserito nella sezione riforme della Missione 2 del PNRR. In attuazione di tale impegno, sono stati svolti numerosi incontri con gli uffici competenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di elaborare e concordare un testo normativo avente la finalità sopra descritta.

ART. 11 (Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

L'**articolo 11** reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle AFAM, ossia le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale.

La norma stabilisce che gli articoli 485, comma 1, e 569, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, recante: "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" (rispettivamente commi 1 e 2 del presente articolo), così come modificati dall'articolo 14 del presente decreto si applichino nei confronti del personale delle AFAM di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione delle parole "a far data dall'anno scolastico 2023 - 2024".

Tali norme continuano ad applicarsi al personale docente e tecnico amministrativo delle AFAM che, prima dell'intervento normativo della legge n. 508 del 1999 (che ha previsto all'articolo 2, comma 6, un apposito Comparto), era disciplinato dal contratto collettivo nazionale del personale della scuola. Poiché, anche successivamente all'approvazione della legge n. 508 del 1999, né la disciplina specifica di comparto né i regolamenti di attuazione della medesima legge istitutiva hanno disposto alcunché in materia di riconoscimento del servizio in pre-ruolo, svolto dal personale delle Istituzioni, a fini di carriera, sulla scorta dall'art. 5 del CCNL del 4.08.2010, relativo al personale del comparto AFAM, recante "*Conferma di discipline preesistenti*" nonché del parere prot. 4674 del 6 luglio 2012 - reso dal MEF-RGS, si è continuato, sino ad oggi, ad applicare al personale dipendente delle predette Istituzioni la normativa vigente al momento in cui faceva parte del comparto scuola, laddove non diversamente disciplinato.

Con diverse pronunce (sentenze e ordinanze nn. 22552/2016, 22558/2016, 29791/2018, 31149/2019, 15231/2020, 24201/2020, 4877/2020), la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto in base al quale, ai fini delle ricostruzioni di carriera, la Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, impone di riconoscere integralmente l'anzianità di servizio maturata dal personale del comparto assunto con contratti a termine. Si segnala, in particolare, la sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Lavoro, del 28 novembre 2019, n. 31149, nella quale si precisa che: "*L'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive, disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello*



fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato”.

Per quanto concerne il personale tecnico-amministrativo, con la sentenza n. 31150/2019 della Suprema Corte è stato disapplicato l'articolo 569 del decreto legislativo n. 297 del 1994, sulla base del seguente principio di diritto: *“Nel settore scolastico, l'art. 569 del d.lgs n. 297 del 1994, nella parte in cui limita il riconoscimento al personale ATA assunto con contratti a termine, e definitivamente immesso in ruolo, di un'anzianità pari al servizio effettivo prestato, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE e va disapplicato”.*

Al momento, l'applicazione della Clausola 4, come interpretata nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e della Corte di Cassazione, è lasciata alla decisione del giudice del lavoro, cui è costretto a rivolgersi il personale delle istituzioni AFAM impugnando il decreto di ricostruzione di carriera emanato dalle singole istituzioni in applicazione della disciplina di cui agli articoli 485, comma 1, e 569, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Tanto premesso, la disposizione mira a superare le criticità constatate nella procedura di infrazione n. 2014/4231, nell'ambito della quale la Commissione UE ha evidenziato che l'Italia abbia violato le clausole 4 e 5 dell'“Accordo quadro” allegato alla direttiva 1999/70/CE, in base al quale il contratto di lavoro “a tempo determinato” può essere utilizzato - in quanto meno vantaggioso per il lavoratore di quello “a tempo indeterminato” - solo al fine di fronteggiare esigenze straordinarie ed occasionali, chiedendo, pertanto, che si ponga fine alla prassi di perpetuare forme contrattuali destinate a situazioni del tutto eccezionali, in violazione della normativa nazionale e di quella europea.

ART. 12 (Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231))

La presente disposizione trae origine dal rilievo formulato dalla Commissione europea in ordine alla non conformità della legislazione italiana alle disposizioni unionali in materia di lavoro a tempo determinato, anche per la categoria del personale volontario c.d. discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui rapporto con l'Amministrazione andrebbe in sostanza regolato secondo il suindicato istituto giuridico e non con le modalità semplificate degli attuali richiami in servizio come regolamentati dalla legislazione nazionale.

Verificati i profili di criticità applicativa e di scarsa utilità operativa dello strumento del rapporto di lavoro a tempo determinato qualora applicato al servizio dei cd. discontinui, è stato predisposto un intervento legislativo che, interrompendo il meccanismo dei cosiddetti richiami in servizio del personale discontinuo, supera in modo definitivo la situazione di fatto che ha generato l'apertura della procedura di infrazione, escludendo il rischio di dover sostenere i connessi oneri economici.

Infatti, con il potenziamento delle dotazioni organiche delle qualifiche dei vigili del fuoco e degli operatori, si potranno compensare i notevoli riflessi negativi, sia sul piano organizzativo che funzionale, che verrebbero a generarsi per i mancati richiami del personale volontario discontinuo, assicurando il mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia dei compiti istituzionali svolti dal Corpo nazionale.

Pertanto, al comma 1, sono state individuate in numero pari a 550 (di cui 350 vigili del fuoco e 200 operatori) le unità di personale da assumere in via straordinaria e a tempo indeterminato, sulla base dell'effettivo impiego reso dal suddetto personale in diversificate attività presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale (completamento delle squadre di intervento, supporto amministrativo, autista per i servizi di istituto, piccoli interventi di manutenzione, ecc.). Tale numero è stato determinato considerando le ore di servizio annue mediamente prestate dal personale discontinuo fino al 2020 (circa 720.000) e che in futuro dovranno essere rese da personale assunto a tempo indeterminato. Tuttavia, non si può non tener conto della recrudescenza degli incendi boschivi verificatesi nell'ultimo biennio che ha comportato un impegno straordinario dei vigili del fuoco con una mobilitazione nazionale di personale e mezzi evidenziando la necessità di un assetto che permetta una più capillare operatività in ambienti di grande pregio ambientale al fine di aumentare la rapidità



e l'efficacia di intervento delle strutture del Corpo nazionale. La previsione di presidi rurali risponde proprio all'esigenza non più rinviabile di potenziare il sistema di contrasto statale con squadre e reparti aggiuntivi dislocati all'interno o in prossimità dei parchi e delle aree protette. In tale contesto non potendo contare sull'apporto del personale discontinuo, che sarebbe risultato particolarmente prezioso per la rapidità di richiamo in servizio e la flessibilità di impiego, occorre sopperire con un potenziamento della componente operativa di ruolo già computata nel contingente di 350 unità. Si prevede, di conseguenza, un incremento della dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che viene rideterminata in base ai suddetti incrementi.

Le assunzioni sono previste a decorrere dal 1° ottobre 2023 (comma 2) per garantire il necessario periodo di transizione dall'attuale sistema, basato sui richiami in servizio del personale discontinuo, al futuro assetto che verrà determinato dalle assunzioni in argomento, traguardando in tal modo anche il periodo estivo, particolarmente delicato tra l'altro per l'espletamento della campagna antincendio boschivo, che rende solitamente più gravoso l'impegno del Corpo sull'intero territorio nazionale. Trattandosi di assunzioni straordinarie connesse alla cessazione dei richiami dei volontari cd. discontinui per far fronte alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, rispetto alle modalità già utilizzate in casi analoghi, che prevedevano una percentuale di riserva del 30% a favore della graduatoria del personale discontinuo formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata indicata la possibilità di assumere tutte le 550 unità dalla citata graduatoria. Ciò consentirà di assorbire un più alto numero di unità dalla graduatoria di stabilizzazione di tale personale volontario. Inoltre, per le assunzioni nella qualifica di operatore, che determinerebbe il passaggio da un'attività prettamente operativa ad un'attività tecnico-professionale, si dispone lo svolgimento di una selezione, attraverso un apposito bando, per accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie della qualifica di operatore di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Il comma 3 quantifica gli oneri assunzionali complessivi connessi alle 550 unità da assumere.

Il comma 4 individua gli oneri relativi alle spese di funzionamento (vettovagliamento e vestiario) relative alle predette assunzioni, stabiliti in euro 703.630 per l'anno 2023 e in euro 550.000 a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 3 e 4.

Il comma 6 circoscrive l'impiego annuale del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023. Tali risorse saranno utilizzate a copertura delle spese del personale volontario cd. puro che, a differenza dei discontinui, potrà continuare ad essere impiegato per le attività del Corpo nazionale.

Il comma 7, con l'autorizzazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Inoltre, il comma 8, al fine di favorire il processo di graduale assorbimento nei ruoli operativi del Corpo nazionale del personale discontinuo in possesso di specifici requisiti, introduce la percentuale di riserva del 30% a favore della graduatoria del personale discontinuo formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per le rimanenti assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), pari a 750 unità nel triennio 2021-2023.

ART. 13 (Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

Con la presente disposizione, vengono disposti gli interventi sull'assetto delle norme vigenti, concernenti il personale volontario del Corpo nazionale, che si rendono necessari al fine di adeguarlo al nuovo quadro che scaturisce a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea. Va, al riguardo, precisato che il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attuativo del progetto di riordino del Corpo nazionale recato dalla legge delega 7 agosto 2015, n. 124, ha previsto che i volontari del Corpo nazionale, già iscritti nell'unico elenco tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, potessero chiedere l'iscrizione in appositi nuovi elenchi distinti in due tipologie, rispettivamente per



le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo stesso. Si sottolinea anche che il citato decreto ha disposto che solo il personale iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche (c.d. discontinuo) può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga. L'Amministrazione ha dato attuazione alla disposizione in argomento, avviando immediatamente le iniziative amministrative che hanno condotto all'effettiva attivazione dei due elenchi. Sul punto si evidenzia che si è operato partendo dal fatto che la procedura di infrazione non concerne i volontari - che la stessa Commissione definisce "puri" - che operano nei distaccamenti volontari istituiti sul territorio, bensì solo i volontari cd. discontinui, quelli cioè richiamati per le esigenze delle strutture centrali e periferiche del Corpo. Va anche tenuta presente la significativa scelta operata dal legislatore nel 2017, quando nel decreto legislativo del 29 maggio 2017 n. 97, all'articolo 14, ha espressamente previsto che l'elenco in cui sono iscritti i cd. volontari discontinui è ad esaurimento, con ciò già prefigurando la conclusione di tale modalità di impiego del predetto personale. Pertanto, le disposizioni di cui al presente articolo devono necessariamente tener conto dell'esigenza di non abrogare *sic et simpliciter* il complesso delle norme che disciplinano l'apporto del personale volontario ma, soprattutto, di orientarne l'applicazione ai soli volontari cd. puri, quelli cioè che operano e continueranno ad operare nei distaccamenti volontari del Corpo.

Per tali finalità il **comma 1 lett. a)** integra il comma 1 dell'articolo all'articolo 6, decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, così come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 97 del 2017, prevedendo che le assunzioni in deroga, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale. All'uopo, si evidenzia che il citato articolo 6 già prevede che il solo personale volontario discontinuo possa essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. In tale ambito viene introdotta la specifica percentuale del 30% delle assunzioni straordinarie che in futuro interesseranno la qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale, e viene indicata, quale bacino da cui attingere, la citata graduatoria dei discontinui.

Tali iniziative non consentono certamente una risposta esaustiva per tutta la platea degli iscritti negli elenchi dei c.d. discontinui, ma, oltre ad interrompere il meccanismo dei richiami in servizio e, quindi, il rischio di infrazione comunitarie, costituiscono un segnale concreto nei confronti delle aspirazioni del predetto personale nei limiti delle oggettive possibilità di questa Amministrazione.

Al **comma 1, lett. b)**, mediante l'inserimento dell'art. 12-*bis*, che novella il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, e segnatamente quelle del Capo II, Sezione II. In particolare, il **comma 1** del cennato articolo aggiuntivo stabilisce che le predette disposizioni si applicano esclusivamente al citato personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del medesimo Corpo, mentre il comma 2 dispone nelle more dell'adozione del regolamento che disciplinerà i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario, le disposizioni del vigente decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al **comma 2** dell'articolo in esame, si conferma, per il solo personale volontario puro, la vigenza dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cioè della norma che esclude un rapporto di lavoro derivante da contratto a tempo determinato per tale personale.

Diversa finalità ha il **comma 3**: con tale norma, l'Amministrazione intende confermare la validità di quelle norme volte a non disperdere le professionalità acquisite dal personale volontario, ma, anzi, a valorizzarlo, consentendo canali particolari di accesso con assunzioni a tempo indeterminato al Corpo nazionale. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni in materia di riserva di posti nei concorsi pubblici per l'accesso a tutte le qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto



legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, elevando dal 25 al 35% la riserva di posti, in favore dei volontari, nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco. Con lo stesso provvedimento normativo, sono state anche introdotte ulteriori riserve in favore dei volontari, pari al 10% dei posti disponibili, in tutti gli altri concorsi di accesso nei ruoli del Corpo nazionale.

Si fa riferimento ai novellati articoli 21 (concorso per vice ispettore antincendi), 41 (concorso per vice direttore), 53 (accesso al ruolo dei direttivi medici), 62 (accesso al ruolo dei direttivi ginnico sportivi), 97 (accesso al ruolo collaboratori e sostituti direttori amministrativo contabili), 108 (accesso al ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico informatici), 119 (accesso al ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori) e 126 (accesso al ruolo dei funzionari tecnico informatici direttori) del decreto legislativo n. 217/2005 (articoli ora sostituiti dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127). Allo stesso modo, in ordine all'accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti, che avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presente presso i centri per l'impiego, nel citato decreto legislativo di riordino è stata attribuita la precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si è già fatto cenno alla norma che consente al solo personale discontinuo di poter essere oggetto di eventuali assunzioni straordinarie. Per tale personale è in atto, già dal 2018, una procedura di stabilizzazione che, non prevedendo, per la prima volta, alcun limite di età per l'ingresso, ha generato una graduatoria di 8946 idonei, dalla quale sono state sinora assunte 754 unità, fino ad arrivare alla posizione n. 2045 per l'ultimo assunto (si precisa che sono molti i volontari che non si presentano alla prova e, previa giustificazione, restano in graduatoria). Dalla suddetta graduatoria è possibile attingere per il 30% delle assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco.

Si precisa che il predetto personale discontinuo ha potuto e potrà accedere, sempre per il 30% dei posti, alle seguenti assunzioni straordinarie:

- articolo 1, commi 287, 289 e 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018): 350 assunzioni nel 2018, 100 assunzioni nel 2019, 383 assunzioni nel 2020, 383 assunzioni nel 2021 e 384 assunzioni nel 2022;
- articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019): 650 assunzioni dal 10 maggio 2019, 200 assunzioni dal 1° settembre 2019 e 650 assunzioni dal 1° aprile 2020 (parte di tali assunzioni è stata riservata per esaurire definitivamente la graduatoria del concorso pubblico a 814 posti indetto nel 2008);
- articolo 1, commi 136 e 137 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020): 60 assunzioni a decorrere dal 1° aprile 2020, 40 assunzioni dal 1° ottobre 2021 e 100 assunzioni dal 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Con la presente norma verrà ampliata la possibilità di attingere alla predetta graduatoria anche per tutte le 550 nuove assunzioni straordinarie ivi previste, sia, in parte, per le rimanenti assunzioni straordinarie di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 4** introduce disposizioni volte a porre rimedio ad alcune anomalie verificatesi in questi primi anni di applicazione delle norme concernenti lo scorrimento della graduatoria dei discontinui. In particolare, si prevede che l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria. Si è infatti verificato, ad esempio, il fenomeno di reiterata presentazione di certificati medici da parte delle stesse persone chiamate ad effettuare i predetti accertamenti, che costituiscono condizione necessaria per l'assunzione. Tale fenomeno, oltre ad appesantire le procedure assunzionali generando una permanenza senza fine nella graduatoria, costituisce un evidente segnale di mancanza dei requisiti necessari all'assunzione o di non interesse alla stessa.

Il **comma 5**, nel tener conto della complessità del passaggio al nuovo regime imposto dalle determinazioni unionali e dei tempi necessari a portare a conclusione le 550 assunzioni straordinarie, consente il passaggio definitivo al nuovo assetto al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo precedente e comunque entro il 30 ottobre 2024.

La disposizione, inoltre, consente alle 350 unità assunte come vigili del fuoco di continuare a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario nelle more dell'avvio del



corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Ciò al fine di evitare che l'immediata interruzione dei richiami possa determinare ripercussioni negative sull'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 6** persegue un'armonizzazione con le indicazioni della Commissione europea circa la natura della prestazione di lavoro resa dal personale discontinuo, che viene assimilata ad un rapporto di lavoro a tempo determinato. La norma, quindi, al fine di concentrare le opportunità di assunzione nel Corpo nazionale, sui soggetti privi di occupazione lavorativa, stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023.

ART. 14 (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231)

L'articolo reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Esso interviene sulle previsioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico Istruzione) per quanto di competenza del personale scolastico affinché i servizi "pre-ruolo", non integralmente considerati dalle norme vigenti, vengano riconosciuti per intero ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva n. 99/70/CE.

La modifica si rende necessaria al fine di allineare l'ordinamento nazionale alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 99/70/CE, che impone di riconoscere integralmente l'anzianità di servizio del personale di comparto assunto con contratti a termine. La non conformità alla direttiva è oggetto della procedura d'infrazione 2014/4231, in ragione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Con numerose e univoche pronunce (Sentenze e Ordinanze nn. 22552/2016, 22558/2016, 29791/2018, 31149/2019, 15231/2020, 24201/2020, 4877/2020), la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio giurisprudenziale in base al quale, ai fini delle ricostruzioni di carriera, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere integralmente l'anzianità di servizio maturata dal personale del comparto assunto con contratti a termine. In particolare, la sentenza n. 31149 della Corte di Cassazione, IV Sezione Lavoro, del 28 novembre 2019, ha statuito che "L'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive, disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato".

Per quanto concerne il personale tecnico-amministrativo, con la sentenza n. 31150/2019 della Suprema Corte è stato disapplicato l'art 569 del d.lgs n. 297 del 1994, sulla base del seguente principio di diritto: "Nel settore scolastico, l'art. 569 del d.lgs n. 297 del 1994, nella parte in cui limita il riconoscimento al personale ATA assunto con contratti a termine, e definitivamente immesso in ruolo, di un'anzianità pari al servizio effettivo prestato, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE e va disapplicato".

Al momento, l'applicazione della clausola 4 come interpretata dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e dei principi giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione è lasciata alla decisione del Giudice del lavoro, cui si rivolge il personale delle istituzioni scolastiche impugnando la ricostruzione di carriera effettuata dalle scuole.

Occorre considerare che lasciare al giudice il lavoro il compito di disapplicare la norma interna confliggente con quella europea produce un costante e copioso contenzioso, a fronte del quale l'Amministrazione risulta soccombente, con condanna al pagamento delle spese di lite, che gravano sul bilancio dello Stato. Inoltre, l'instaurazione del contenzioso in materia di ricostruzione di carriera



diviene l'occasione per richiedere anche il risarcimento del danno derivante dall'abuso di ricorso ai contratti a termine (cosiddetto "danno comunitario"), con ulteriore gravame a carico del bilancio dello Stato.

L'intervento non si limita ad allineare la normativa nazionale alla Direttiva, bensì consente di prevenire il contenzioso e di ridurre gli esborsi ad esso connessi e gravanti sul bilancio dello Stato.

In particolare, con il **comma 1, lettera a)**, si interviene sul testo dell'art. 485, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che reca la vigente disciplina dell'istituto della ricostruzione di carriera del personale docente stabilendo che il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, sia riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici per i primi 4 anni e nella misura dei 2/3 per la parte eventualmente eccedente tale periodo, mentre, il rimanente 1/3 sia riconosciuto ai soli fini economici.

La distinzione dei periodi riconosciuti ai fini della carriera in *"utili ai fini giuridici ed economici"* e in *"utili ai soli fini economici"* deriva dal tipo di progressione di carriera in uso negli ordinamenti giuridico-economici precedenti a quelli degli attuali C.C.N.L.

In base al regime vigente, a far data dall'applicazione del C.C.N.L. 4 agosto 1995, per le ricostruzioni di carriera che decorrono dopo il 1° gennaio 1996, tenuto conto del rinvio operato dal C.C.N.L. alle previsioni del d.P.R. n. 399/88, al momento dell'istanza di ricostruzione di carriera, l'inquadramento nelle fasce stipendiali è effettuato considerando provvisoriamente solo l'anzianità utile ai soli fini giuridici ed economici, mentre l'anzianità utile ai soli fini economici temporaneamente non si considera. Essa è attribuita successivamente al maturare del tetto delle anzianità utile ai fini giuridici ed economici previsto dall'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/88 (i.e. 16 anni per i docenti laureati scuola secondaria di secondo grado, 18 anni per gli altri docenti e responsabili amministrativi, 24 anni per i docenti conservatori ed accademie, istituto del "riallineamento della carriera" o "aggiornamento della ricostruzione di carriera").

Al maturare dei menzionati tetti di anzianità di servizio, il docente può ottenere il riconoscimento integrale dell'anzianità pre-ruolo anche ai fini giuridici ed economici, recuperando l'1/3 di anzianità che al momento della ricostruzione iniziale della carriera era stato valutato utile ai soli fini economici (circolare del Ministero dell'istruzione n. 466 del 1° dicembre 1998).

Con la modifica in esame dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 si supera la disciplina suindicata, con la conseguenza che il personale docente immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/24, dopo aver superato il periodo di prova e ottenuta la conferma in ruolo, potrà dietro richiesta avere riconosciuto subito tutto il periodo di servizio pre-ruolo svolto, ai fini giuridici ed economici.

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettera a), nn. 2), 3) e 4)**, constano di adeguamenti dei riferimenti interni presenti nelle altre disposizioni sulla disciplina della ricostruzione di carriera per il personale docente, conseguenti alla modifica di cui al n. 1) della medesima lettera a).

Il **comma 1, lettera b)** modifica l'attuale testo dell'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994 nel senso di prevedere che, ai fini del riconoscimento del servizio di insegnamento, si valuta il servizio effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.

In base alla vigente formulazione dell'art. 489 del Testo unico istruzione, al docente con servizio pre-ruolo l'anno è computato per intero ai fini del riconoscimento se il contratto o i vari contratti cumulati raggiungono almeno 180 giorni ovvero se il servizio è stato svolto, senza nessuna interruzione, dal 1° febbraio fino agli scrutini compresi.

Il riferimento introdotto dalla normativa in esame al *"servizio effettivamente prestato"* ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo fa sì che non si possa più fare applicazione dell'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999 alla ricostruzione di carriera, ai sensi del quale *"Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale"*, con un evidente abbassamento dei costi sostenuti a titolo di riconoscimento del servizio pre-ruolo.



Tale modifica normativa trova la sua *ratio* nel venir meno a seguito dell'introduzione del principio del riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo dei docenti del correttivo previsto dall'articolo 489 del TUI.

Ciò è reso evidente anche alla luce delle statuizioni della giurisprudenza. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che *“un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all' assunto a tempo indeterminato”* (cfr. Cass., sez. lav., sent. n. 31149/2019).

Conseguentemente, la sentenza precisa che, ai fini della determinazione del calcolo dell'anzianità: *“...occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l' assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio...”* (cfr. Cass., sez. lav., sent. n. 31149/2019).

Ai fini di tale verifica, come correttamente rilevato, la Corte di Cassazione ha comunque specificato che non vanno presi in considerazione gli intervalli non lavorati, né va applicato il criterio dell'equivalenza di cui all'art. 489 dello stesso decreto.

Affinché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. 297/1994 (con conseguente disapplicazione della stessa per contrarietà con la clausola n. 4) deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della suddetta norma (anno intero per i primi 4 anni di servizio e 2/3 per i successivi), sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato il docente assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere le stesse mansioni. Per svolgere tale comparazione, secondo la Suprema Corte, è necessario eliminare dal computo complessivo dell'anzianità del lavoratore a tempo determinato il meccanismo di compensazione a lui favorevole costituito dalla regola di cui all'art. 489 del d.lgs. 297/1994 (secondo il quale: *“...I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento...”*).

In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, una situazione di discriminazione determinata dall'art. 485 del d.lgs. 297/1994 si pone nel caso in cui l'anzianità di effettivo servizio svolto dal lavoratore a tempo determinato (e non l'anzianità virtuale determinata ai sensi dell'art. 489) risulti superiore a quella riconoscibile con il criterio di cui al medesimo art. 485. Alla luce di ciò, nel calcolo dell'anzianità la Suprema Corte ha ritenuto che debba essere considerato il servizio effettivamente svolto, nonché il servizio non svolto che non comporta la decurtazione dell'anzianità per l' assunto a tempo indeterminato (es. congedo ed aspettativa retribuiti, maternità ed istituti assimilabili). Non può, viceversa, essere computato l'intervallo fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento del successivo, così come, pure, il periodo, per le supplenze diverse da quelle annuali, dei mesi estivi.

Ebbene, una volta riconosciuta per intero l'anzianità di servizio pre-ruolo non ha più ragion d'essere il meccanismo di compensazione favorevole costituito dalla regola di cui all'art. 489 del d.lgs. 297/1994 che pertanto viene modificato dall'articolo 23 in esame recependo i principi sopra enunciati e prevedendo che sia riconosciuta l'anzianità di effettivo servizio svolto dal lavoratore a tempo determinato (e non l'anzianità virtuale determinata ai sensi dell'art. 489 pre-modifica).

Infine, **la lettera c) modifica la disciplina dettata dall'articolo 569** del d.lgs. n. 297/1994 in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal personale ATA.

A legislazione vigente, in sede di prima applicazione della ricostruzione di carriera, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto al personale amministrativo,



tecnico e ausiliario (A.T.A.) sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.

Il riconoscimento per intero del servizio pregresso viene differito, in applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, al raggiungimento del 18° anno di anzianità per i DSGA e del 20° anno di anzianità per il restante personale ATA.

In sostanza, pertanto, per effetto del meccanismo del c.d. "riallineamento", al raggiungimento dell'anno di servizio indicato per ogni categoria professionale, il predetto personale ha modo di "recuperare", ai soli fini economici, l'anzianità di servizio residua (il restante 1/3) non calcolata in precedenza in fase di ricostruzione carriera.

Ciò consente al personale ATA di conseguire, al maturare del tetto di anzianità indicato per ogni categoria professionale, l'attribuzione della posizione stipendiale corrispondente al servizio pregresso svolto.

Va precisato peraltro che, a differenza di quanto accade per il personale docente, nel caso del personale A.T.A. non trovano applicazione, ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo, le previsioni di cui all'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994. Per tale categoria di personale, infatti, vengono considerati utili solo i periodi di servizio effettivamente prestati di modo che la modifica che ci si propone di apportare all'articolo 489 non ha impatto per il personale ATA.

La disposizione in esame, nel prendere atto della giurisprudenza ormai consolidata, in sede contabile e ordinaria, sul tema dell'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata nei servizi prestati dal personale ATA prima della immissione in ruolo ai fini della ricostruzione della carriera, supera la disciplina sopra richiamata, prevedendo che il servizio non di ruolo prestato dal predetto personale nelle scuole e istituzioni educative statali possa essere integralmente riconosciuto, agli effetti giuridici ed economici, già in sede di prima applicazione della ricostruzione di carriera, con conseguente immediato inserimento nella corrispondente fascia stipendiale. Per effetto della modifica in esame, vengono quindi, in sostanza, anticipati al momento della richiesta di ricostruzione di carriera il riconoscimento anche della quota dell'1/3 di servizio pre-ruolo - quota attualmente riconosciuta solo a distanza di tempo - e l'inserimento nel gradone stipendiale spettante sulla base del servizio pregresso prestato. La norma dispone pro-futuro e pertanto per coloro che sono immessi in ruolo a decorrere dal 2023/2024.

Il **comma 2** prevede che, ai fini previdenziali, la norma in esame opera con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore della medesima disposizione.

Il **comma 3** reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione.

ART. 15 (Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente- Caso ARES (2021) 5623843)

L'articolo reca disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. L'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede l'attribuzione al solo docente di ruolo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del valore di euro 500, con esclusione del personale docente con contratto a tempo determinato.

La disposizione mira ad estendere, per l'anno 2023, il beneficio dell'attribuzione della citata carta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, nonché a stabilire che l'importo annuo da assegnare nominalmente, di euro 500, sia definito con il d.P.C.M. di cui al successivo comma 122. Con Ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 (UC contro Ministero dell'Istruzione) su richiesta del Tribunale di Vercelli, la Corte di Giustizia Europea si è espressa sull'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, in merito all'accesso al bonus di 500 euro da parte di un docente non di ruolo. La Corte di giustizia ha riconosciuto che l'indennità prevista dalla citata normativa vada inquadrata tra le "condizioni di impiego" ai sensi dell'art. 1, punto 1, dell'accordo quadro, richiamando la giurisprudenza che si è occupata di tale aspetto. Sotto il profilo della disparità di trattamento e della non discriminazione, ha ritenuto che tra le due tipologie di docenti non sussista alcuna differenza in relazione alle mansioni espletate tale da giustificare una differenza di trattamento. Ha concluso, quindi, nel senso della non conformità alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro di una normativa nazionale che riservi solo al personale docente a tempo



indeterminato e non anche a quello a tempo determinato il beneficio di un vantaggio finanziario concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali.

ART. 16 (Designazione dell’Autorità per la verifica dell’autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001)

L’articolo reca la designazione dell’Autorità competente all’espletamento delle formalità previste dall’articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione europea. Tale regolamento è stato adottato su proposta della Commissione europea (COM(2016) 702 *final*) al fine di operare la “codificazione” del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea e sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora (indicati negli allegati) e, come sottolineato dalla stessa Commissione, “*preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione*”. Stando a quanto riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1001/2017, che contiene la tavola di concordanza fra norme precedenti e successive, l’articolo 110 riproduce l’articolo 86 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio europeo e disciplina l’esecuzione delle decisioni che fissano l’ammontare delle spese emesse dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), le quali costituiscono titolo esecutivo idoneo a consentire l’esecuzione forzata. Il paragrafo 2 del citato articolo 110 prevede espressamente che ogni Stato membro designi un’autorità responsabile della verifica dell’autenticità delle suddette decisioni e comunichi i relativi recapiti all’EUIPO, alla Corte di giustizia e alla Commissione europea. La norma anzidetta prevede che la formula esecutiva venga apposta alla decisione da ciascuna autorità nazionale designata, previa verifica dell’autenticità della decisione. Lo Stato italiano, al momento attuale, non ha ancora designato l’Autorità competente all’espletamento delle suddette formalità, né ha provveduto alle comunicazioni sopra indicate, e pertanto, al fine di evitare l’apertura di procedure di infrazione, l’articolo 18 mira ad attribuire al Ministero della giustizia il compito di verificare l’autenticità delle decisioni dell’EUIPO sulle spese e di apporvi la formula esecutiva.

ART. 17 (Adeguamento al regolamento UE 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno)

L’articolo reca disposizioni volte al rafforzamento della sicurezza degli attestati di iscrizione e di soggiorno permanente.

La norma è finalizzata a dare concreta attuazione al regolamento (UE) 1157/2019, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che rafforza le norme di sicurezza applicabili alle carte di identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.

Il citato regolamento trova applicazione, come recita l’art. 2, punto b), anche agli attestati d’iscrizione rilasciati ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2004/38/CE ai cittadini dell’Unione per soggiorni di durata superiore a tre mesi in uno Stato membro ospitante e ai documenti che attestano il soggiorno permanente rilasciati su richiesta ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2004/38/CE ai cittadini dell’Unione.

I citati attestati, rilasciati dagli Stati membri ai cittadini dell’Unione, devono presentare le informazioni richiamate all’articolo 6 del regolamento (UE) 1157/2019 ed essere realizzati con tecniche atte a rafforzare la protezione contro la contraffazione e falsificazione dei dati quali l’impiego di elementi di sicurezza come la carta filigranata e tecniche di stampa tipiche delle carte valori.

La disposizione conferisce, quindi, agli attestati di iscrizione e di soggiorno permanente, previsti dagli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE, la natura di carte valori ed attribuisce all’Istituto Poligrafico



e Zecca dello Stato la competenza a produrli con le caratteristiche di sicurezza indicate dalla legge 13 luglio 1966, n. 559.

Il Poligrafico, nell'ambito della sua funzione istituzionale ex art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559 "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato" produce e fornisce in esclusiva carte valori, stampati e pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato. In particolare, il comma 10-bis del citato art. 2 stabilisce che: "...ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'adeguata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni."

Al riguardo, si evidenzia che il citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle carte valori, ha natura ricognitiva e, pertanto, è rimessa ad una norma primaria l'individuazione dei documenti con quella valenza. Pertanto, nel caso di specie, si rende necessaria la presente disposizione normativa.

In relazione poi alle attività per la produzione degli attestati di iscrizione, svolte sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze, si rammenta che, a garanzia della sicurezza del prodotto e del rispetto della normativa di riferimento, vengono osservate tutte le rigorose procedure di controllo e tracciabilità delle carte valori.

Lo schema inerente agli *specimen* degli attestati di iscrizione e di soggiorno permanente è stato condiviso con la Commissione europea tramite il referente per l'Italia della Rappresentanza Permanente presso l'Unione europea.

ART. 18 (Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)

Le disposizioni inserite nell'articolo sono finalizzate a dare piena attuazione al Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo, del 30 novembre 2017 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite, al Regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, al Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, istitutivo del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) e di modifica dei regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, al Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le Decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, nonché al Regolamento 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816.



La novella, che si articola in cinque commi, reca, al **comma 1**, le norme di modifica al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - d'ora in avanti "TUI" - al fine della piena applicazione, nell'ordinamento interno, delle norme unionali in materia di autorizzazione ai viaggi e di registrazione dei dati degli stranieri in ingresso e in uscita dalle frontiere esterne Schengen nazionali.

In particolare, **alla lettera a)**, è modificato l'articolo 4, comma 1, del TUI, prevedendo, per l'ingresso nel territorio dello Stato, anche l'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del Regolamento (UE) 2018/1240 del 12 novembre 2018.

Il successivo nuovo comma 1 bis è finalizzato a precisare che l'ingresso in Italia può avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal Regolamento (UE) 2016/399 del 9 marzo 2016, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. Tale disposizione - nel riproporre i contenuti dell'ultima parte del comma 1, dell'articolo 4 del TUI, abrogato in forza della modifica di cui alla lettera a), punto 1 - meglio delinea le ipotesi di forza maggiore e di eccezione in quanto introduce il chiaro riferimento al Regolamento (UE) 2016/399 che - all'articolo 5, paragrafo 2, e ai relativi Allegati VI - punti 2.1.4 e 3.2.5 - e VII - espressamente ne fa menzione.

Il comma 1 ter è finalizzato a dare piena attuazione al *considerando 4*, e all'articolo 1, punto 2), lettera a) del Regolamento (UE) 2225 del 30 novembre 2017.

Tale ultima disposizione, infatti, modifica l'articolo 6, del *Regolamento (UE) 2016/399, istitutivo del codice frontiere Schengen*, prevedendo l'obbligo di fornire i dati biometrici, laddove richiesti, per la costituzione del fascicolo individuale nel sistema EES e per l'effettuazione di verifiche di frontiera. Il nuovo comma 1 ter precisa inoltre che, in caso di rifiuto, si adotta il provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 1, del TUI.

Con il nuovo comma 1 quater sono superate le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 1, del Regolamento di attuazione di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394, recanti la disciplina della timbratura sui documenti di viaggio, in quanto con il Regolamento (UE) 2017/2226 sono introdotte le procedure unionali di registrazione nel sistema di ingressi/uscite dei dati degli stranieri in ingresso e in uscita dalle frontiere esterne. La disposizione contenuta nel nuovo comma consente, peraltro, all'Italia di poter esercitare l'opzione prevista dal novellato articolo 11 del Regolamento (UE) 2016/399 - come modificato dal Regolamento (UE) 2017/2225 - in cui si prevede espressamente la facoltà per gli Stati membri di poter apporre un timbro sul documento di viaggio dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da detto Stato membro.

Il comma 1 quinquies prevede l'adozione di uno o più decreti - adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recate la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della Giustizia, finalizzati a dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del Regolamento (UE) 2017/2226. Nel particolare, tali decreti sono finalizzati a:

- a) determinare le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;
- b) designare le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
- c) disciplinare le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema di ingressi/uscite (EES) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento (UE) 2017/2226.

Con il nuovo comma 2 bis, è precisato che l'autorizzazione ai viaggi - di cui al comma 1, dell'articolo 4, del TUI - deve essere richiesta dai cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2018/1240 del 12 novembre 2018, secondo le modalità previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento. Il nuovo comma, nel secondo periodo, chiarisce inoltre che tale autorizzazione è rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unità nazionale ETIAS in attuazione del Capo VI, del Regolamento (UE) 2018/1240. Con particolare riguardo all'Unità



nazionale ETIAS, si precisa che essa - in forza del decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 25 marzo 2020 - è allocata (articolo 4) presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno. Lo stesso decreto ha conferito al direttore centrale l'incarico di promuovere e attuare le iniziative finalizzate alla piena operatività della predetta struttura. La direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno è stata istituita, infatti, dall'articolo 35, della legge 30 luglio 2002, n. 189, con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonché delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

Il nuovo comma, al terzo periodo, prevede inoltre che per le decisioni adottate dall'Unità nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale è esercitata dinanzi al giudice amministrativo, secondo la disciplina del codice del processo amministrativo.

Il comma 2 ter prevede l'adozione di uno o più decreti - adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della Giustizia, finalizzati a dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22) del Regolamento (UE) 2018/1240. Nel particolare, tali decreti sono finalizzati a:

- a) determinare le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;
- b) designare le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
- c) disciplinare le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) 2018/1240.

Al **comma 1, alla lettera b)**, è modificato l'articolo 5, comma 8 bis, del TUI, prevedendo un esplicito richiamo alla "*comunicazione del rilascio¹ di un'autorizzazione ai viaggi*" ed alla "*autorizzazione ai viaggi*", integrando la specifica fattispecie penalistica prevista in caso lo straniero contraffà o altera tali documenti per agevolare il suo ingresso o il soggiorno in Italia. Tale intervento, quindi, costituisce un allineamento della normativa vigente (articolo 5, comma 8 bis, del TUI) al *Regolamento (UE) 2018/1240 del 12 novembre 2018*. La sanzione prevista dalla legislazione vigente - per chiunque "contraffà o altera" un visto, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno, ovvero documenti finalizzati a determinarne il rilascio, oppure utilizza tali documenti contraffatti - è applicata anche per colui che contraffà o altera un'autorizzazione ai viaggi, ovvero documenti finalizzati a determinarne il rilascio o anche utilizza tali documenti.

La novella in esame recepisce, peraltro, l'articolo 17 del *Regolamento (UE) 2018/1240* in cui è chiarito che il cittadino può essere invitato a presentare, all'atto del controllo in frontiera, in fase di ingresso - e, conseguentemente, anche sul territorio, nel corso dei controlli su strada - i pertinenti documenti giustificativi. Si ritiene, infatti, che nell'espressione generica "documenti giustificativi" sia da ricomprendere anche la stessa autorizzazione ai viaggi che - rilasciata ai sensi dell'articolo 36, dello stesso regolamento - è valida nel territorio degli Stati membri ed è comunicata all'interessato mediante un servizio di posta elettronica ai sensi del successivo articolo 38.

Con il **comma 1, alla lettera c)**, è modificato l'articolo 10, comma 1, del TUI, per consentire di ancorare il respingimento dello straniero che si presenta alle frontiere esterne attraverso un rinvio dinamico anche alle condizioni di ingresso complessivamente previste dal Regolamento (UE) 2016/399, quale normativa europea di riferimento per l'ingresso dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri.



Con il **comma 1, alla lettera d)**, è modificato l'articolo 13, del TUI. Le modifiche all'articolo 13, dei commi 2 e 2 ter, e l'introduzione dei *nuovi commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies*, sono volte a dare piena attuazione all'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 2017/2226. Esso infatti introduce un "...meccanismo che individua automaticamente le cartelle di ingresso/uscita che non contengono dati di uscita immediatamente successivi alla data di scadenza di un soggiorno autorizzato ed individua automaticamente le cartelle per le quali è stata superata la durata massima di un soggiorno autorizzato"; tale sistema è in grado di generare l'elenco degli "overstayers", cioè di coloro che risulteranno "soggiornanti fuori termine"; è previsto, in particolare - al paragrafo 3, dell'articolo 12 del Regolamento 2226 - che le "autorità nazionali competenti", tra cui rientrano quelle competenti per l'immigrazione, prendano le opportune misure al riguardo.

È stata quindi delineata - con i *nuovi commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies* - la trattazione degli stranieri il cui soggiorno è fuori termine, come anche sono state procedimentalizzate le specifiche attività e definiti i provvedimenti adottabili, a cura delle autorità nazionali.

In dettaglio, con la modifica dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del TUI, potrà essere adottato dal Prefetto il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, qualora sia accertato - con opportuna consultazione del Sistema informativo EES - che lo straniero è un "soggiornante fuori termine".

Laddove, invece, lo straniero fuori termine sia rintracciato in uscita dalla frontiera italiana, nel considerare preminente l'esigenza di favorirne la partenza volontaria, è delineato - con l'integrazione del comma 2 ter e l'introduzione dei *nuovi commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies* - un procedimento finalizzato all'adozione di un divieto di reingresso, a cura del questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, a seguito di una valutazione sul singolo caso.

In particolare, il *nuovo comma 2 quater* è finalizzato a dare piena attuazione al *considerando 4, e all'articolo 1, punto 2), lettera a)* del Regolamento (UE) 2225 del 30 novembre 2017. Questa ultima disposizione, infatti, modifica l'articolo 6, del *Regolamento (UE) 2016/399, istitutivo del codice frontiere Schengen*, prevedendo l'obbligo di fornire i dati biometrici, laddove richiesti, per la costituzione del fascicolo individuale nel sistema EES e per l'effettuazione di verifiche di frontiera.

Con il *nuovo comma 2 quinquies* è previsto che l'autorità di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informi adeguatamente l'interessato, comunicando che le laddove, nel corso del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalità telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero *alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza* ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. L'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento 2018/1240 indica, infatti, in modo specifico i dati personali necessari per la richiesta dell'autorizzazione ai viaggi. In dettaglio, ai punti g) e h) si fa riferimento al domicilio del richiedente e ai recapiti dell'interessato

Con il *nuovo comma 2 sexies*, è prevista l'autorità giudiziaria - il *tribunale amministrativo regionale* - competente alla trattazione del ricorso al provvedimento questorile di divieto di reingresso. Con l'intervento normativo è delineato un procedimento impugnatorio dall'estero, di garanzia del diritto di difesa del cittadino straniero, delineato sulla base del meccanismo già previsto in tema di ricorsi ai provvedimenti di espulsione, dagli articoli 18 e 19, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni. La previsione è formulata riprendendo i contenuti dell'articolo 6, comma 10 del TUI, recante le modalità di impugnazione dei provvedimenti correlati al soggiorno adottati dal Questore.

Al **comma 1, alla lettera d), punto 4)** è modificato il comma 14 *bis*, dell'articolo 13 del TUI al fine di chiarire l'autorità nazionale competente - l'autorità di pubblica sicurezza - ad inserire, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (UE) 1987/2006, il divieto di ingresso nello Spazio Schengen correlato a espulsioni disposte dal giudice.

Il **comma 2** prevede, alle lettere a), b), l'abrogazione di norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.



In dettaglio, con le lettere a) e b) sono abrogati, all'articolo 7, il comma 2, e, all'articolo 8, al comma 1, il secondo periodo, in quanto recanti disposizioni in materia di timbratura superate dall'introduzione della novella contenuta al comma 1, lettera b), dell'articolo in commento, al nuovo comma 1 quater, dell'articolo 4, del TUI.

Il **comma 3** prevede, *al primo periodo*, l'accesso all'archivio comune di dati di identità (CIR), istituito dall'articolo 17, dei Regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 del 20 maggio 2019. In particolare chiarisce che tale accesso è consentito, in conformità alle disposizioni previste dai citati regolamenti – dagli articoli 20, 21 e 22 –, alle autorità di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) punto 1., del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. In particolare, il richiamo alle autorità designate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 è operato sulla base di quanto previsto dai Regolamenti 817 e 818 che, nell'ambito delle definizioni – articolo 4, punto 19 – nel definire le "autorità di polizia", richiamano le autorità competenti di cui alla direttiva 680.

Al secondo periodo è inoltre posto un richiamo all'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La previsione corrisponde all'esigenza di attuazione dell'articolo 45, dei regolamenti 817 e 818, in tema di sanzioni, determinando l'applicazione della specifica disposizione di cui all'articolo 42, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Il **comma 4** prevede che i decreti ministeriali di cui al comma 1, lettera a), punti 2) e 3) sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 5**, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale *le disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza* previste dal nuovo articolo in commento sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6**, in ultimo, reca una disposizione transitoria. In essa è chiarito che – fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), punto 2) comma « 1-bis », nonché alle lettere c) e d), punti 2) e 4), immediatamente applicabili alla data di entrata in vigore del decreto legge – le previsioni inserite nell'articolo in esame si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.

ART. 19 (Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

L'articolo, che si compone di un solo comma articolato in due lettere a) e b), introduce delle modifiche all'articolo 1, commi 185 e 187, della legge di bilancio 30 dicembre 2021 n. 234.

Alla lett. a) la modifica chiarisce innanzitutto che la misura di agevolazione fiscale disciplinata al comma 185 non rientra nella nozione di aiuto di Stato ex art. 107, par. 1, TFUE.

L'obiettivo della modifica è infatti quello di escludere che la misura possa falsare, o minacciare di falsare la concorrenza, ossia che la stessa possa in qualche modo favorire le attività commerciali svolte dalle federazioni sportive (impregiudicata la valutazione se tali attività siano o meno esercitate in concorrenza con altri operatori).

Pertanto, il nuovo comma 185 prevede che, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli utili derivanti dalle attività commerciali delle federazioni sportive non andranno a comporre la base imponibile delle imposte IRES e IRAP, a condizione che il 100% di tali utili sia impiegato esclusivamente per il finanziamento delle attività statutarie non commerciali, ossia delle attività prive di natura economica e quindi fuori dal campo della concorrenza.

Con riferimento alle suddette attività, inoltre, non si fornisce una elencazione esemplificativa. Al contrario, per meglio evidenziare che si tratta di una misura che non deve avere effetti di mercato, si



prevede che le attività verso cui si devono impiegare gli utili commerciali non devono avere natura commerciale.

Alla lett. b) la norma abroga il comma 187. Tale abrogazione costituisce una conseguenza delle modifiche apportate al comma 185.

ART. 20 (Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019)3110724)

L'articolo reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, al fine della risoluzione del caso Ares (2019)3110724.

L'articolo 3, primo comma, lettera b) della citata legge 21 novembre 1967, n. 1185 subordina il rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore del cittadino che sia genitore di figli minorenni all'autorizzazione del giudice tutelare, salvo che vi sia il consenso dell'altro genitore. La norma risponde allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale, secondo quanto previsto dagli articoli 143, 147 e 315-bis del codice civile e, prima ancora, dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, e in particolare dell'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e quello di mantenere, educare, istruire e assistere moralmente i figli (v. sul punto C. cost. n. 464/1997). Per effetto di tale disposizione, in mancanza dell'assenso dell'altro genitore – che meglio di chiunque altro può valutare il rischio che il richiedente si sottragga ai suoi obblighi – allo scopo di garantire l'interesse superiore del minore è demandato al giudice tutelare il compito di valutare se concedere o meno al genitore di figli minori di età la possibilità di espatriare.

Nel 2011 e poi nuovamente nel 2019, a seguito di una petizione, la Commissione europea ha chiesto alle Autorità italiane informazioni circa la norma in parola, e recentemente le ha informate, tramite la Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles, della necessità di acquisire un aggiornamento dei dati a suo tempo forniti e confermare la tesi della compatibilità della normativa interna dettata dalla legge n. 1185 del 1967 e dal d.P.R. n. 649 del 1974 (recante la disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio) rispetto ai principi in materia di libertà di circolazione delle persone.

La disciplina in esame certamente costituisce una limitazione della libertà di circolazione, tutelata dall'articolo 16 della Costituzione, dall'articolo 3, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, dall'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sinora, essa è stata ritenuta conforme ai principi dettati dal diritto sovranazionale, in quanto:

- a) le misure restrittive della libertà di circolazione si applicano all'esito di una valutazione fatta caso per caso, per un periodo di tempo limitato e in assenza di automatismi di sorta;
- b) il diniego di autorizzazione al rilascio del passaporto è sottoposto alla valutazione, da parte dell'autorità giudiziaria, di specifiche circostanze;
- c) il provvedimento del giudice tutelare è sempre modificabile o revocabile, ed è adottato secondo criteri di proporzionalità.

Tuttavia, la normativa europea – che pure attribuisce ai singoli Stati la competenza nel disciplinare le condizioni e le procedure per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio – riconosce tra i propri principi cardine, come si è detto, quello della libera circolazione dei cittadini dell'Unione nel territorio degli Stati membri; libertà di circolazione che può tollerare limitazioni solo nella misura in cui queste rispondano al principio di proporzionalità.

Nel caso di specie, dalle statistiche disponibili risulta che negli anni dal 2018 al 2022 il tempo mediamente necessario per ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare è stato oscillante tra i 70 e i 125 giorni; l'attuale sistema è poi fonte di inconvenienti, costringendo l'interessato a rivolgersi al giudice – con i conseguenti ritardi nel rilascio del passaporto – anche in assenza di un reale contrasto, ad esempio quando l'altro genitore si sia reso di fatto irreperibile o semplicemente abbia omesso di rispondere alla richiesta di assenso del richiedente, anche solo per inerzia o trascuratezza. Per contro, non è stato possibile acquisire dati da cui evincere in quanti casi il diniego del passaporto – evento verificatosi, nel periodo 2018-2022, in meno del 7% dei casi – ha avuto l'effetto di garantire l'assolvimento degli obblighi da parte del genitore. Non è quindi possibile fare valutazioni oggettive circa l'efficacia della normativa vigente e la sua concreta capacità di assicurare, proprio sotto il profilo



della proporzionalità e dell'effettività, un equilibrato e ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di tutela dell'interesse superiore del minore e la libertà di circolazione, tutelata, come si è visto, da norme costituzionali e sovranazionali.

Tutto ciò fa ritenere che la disposizione in parola – peraltro concepita in epoca ormai risalente, anteriore alla riforma del diritto di famiglia introdotta nel 1975 – potrebbe non superare un rinnovato vaglio di compatibilità con i principi eurounitari e indurre quindi la Commissione all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Si ritiene, pertanto, che sia ormai urgente e indifferibile una modifica della normativa vigente volta da un lato a ridurre le restrizioni alla libertà di circolazione e fare sì che il richiedente il passaporto non sia costretto a rivolgersi all'autorità giudiziaria anche nei casi in cui non sussista un reale contrasto circa il rilascio del documento, e dall'altro a predisporre uno strumento, di natura cautelare in senso lato, volto a far sì che nella singola fattispecie concreta possa essere tutelato l'interesse del minore a che il genitore non sfrutti l'opportunità di trasferirsi all'estero per sottrarsi ai propri obblighi nei suoi confronti.

L'intervento propone quindi il superamento dell'attuale regime, secondo cui per il rilascio del passaporto la necessità di autorizzazione del giudice tutelare costituisce la regola salvo che non vi sia l'assenso dell'altro genitore, prevedendo tuttavia, al contrario, che il giudice possa nella singola fattispecie inibire il rilascio del documento, al ricorrere di specifiche condizioni.

Più in particolare, la **lettera a)** dell'unico comma di cui si compone l'articolo è volta a sopprimere la previsione sinora vigente, secondo cui non possono ottenere il passaporto i genitori di prole minore che non hanno ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare o l'assenso dell'altro genitore, sostituendola con quella secondo cui non possono ottenere il documento coloro nei confronti dei quali il rilascio di questo sia stato inibito con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

La **lettera b)** introduce nella legge n. 1185 del 1967 un nuovo articolo 3-*bis*, che disciplina l'inibitoria di cui si è detto. La nuova disposizione prevede, nel dettaglio, che il pubblico ministero o l'altro genitore (ovvero, ove nominato, il terzo che esercita la responsabilità genitoriale) possano chiedere al giudice di inibire il rilascio del passaporto in favore del genitore di prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero egli possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi materiali e morali verso i figli. Poiché il provvedimento è destinato a incidere in maniera significativa su un diritto fondamentale, esso dovrebbe essere adottato, quale *extrema ratio*, solo quando sia necessario per la salvaguardia dell'interesse del minore; per questo motivo si è specificato che il giudice debba tenere conto del principio di proporzionalità e della normativa eurounitaria e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di rapporti familiari e conseguenti diritti e doveri, quale quella che concerne il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, sottrazione internazionale di minori. Si è inoltre previsto che l'inibitoria debba avere una durata determinata dal giudice e non superiore a due anni, quale ulteriore strumento volto ad assicurare il bilanciamento dei contrapposti interessi secondo i principi di proporzionalità ed effettività.

Il comma 2 della nuova disposizione individua il giudice competente nel tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore. Per il caso in cui il minore sia residente all'estero, si è prevista la competenza del tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o del tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), mutuando le analoghe previsioni contenute nella legge consolare (decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71). Se tuttavia è già pendente altro procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia la domanda dovrà essere proposta al giudice che procede. Ciò potrà comportare, per evidenti motivi di concentrazione delle tutele, l'attribuzione della competenza al tribunale per i minorenni, quando sia pendente un procedimento avente ad oggetto la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale, o al diverso tribunale ordinario davanti al quale penda un procedimento di separazione, di divorzio, di regolamentazione dell'affido di figli nati fuori dal matrimonio, di revisione delle relative condizioni. Sarà poi il giudice adito a valutare l'opportunità di riunire i procedimenti.

L'espressione «concreto e attuale pericolo» è mutuata, non casualmente, dall'articolo 274 del codice di procedura penale, al fine di restringere l'applicazione della norma alle sole ipotesi in cui vi sia un effettivo pericolo di lesione dell'interesse del minore. Nello stesso senso va anche il riferimento al



«trasferimento all'estero» come «causa» del pericolo, che dovrebbe indurre il giudice ad una particolare prudenza nell'emettere l'inibitoria. Il procedimento così configurato ha natura contenziosa, incidendo su diritti costituzionalmente tutelati, e non di volontaria giurisdizione; si è a tal fine specificato che all'esito il tribunale dovrà provvedere sulle spese del giudizio. Di conseguenza, egli potrà adottare anche i provvedimenti sanzionatori e risarcitori previsti dall'articolo 96 del codice di procedura civile, il che potrà contribuire a disincentivare eventuali iniziative giudiziarie meramente emulative. Si prevede espressamente, inoltre, che il procedimento si svolga nelle forme del rito camerale previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in modo da assicurarne celerità e snellezza. Il richiamo al rito camerale fa poi sì che sia sempre possibile proporre il reclamo previsto dall'articolo 739 c.p.c. e che l'inibitoria, emessa "*rebus sic stantibus*", possa essere sempre modificata o revocata ai sensi dell'articolo 742. Si prevede inoltre che copia del provvedimento che inibisce il rilascio del documento debba essere trasmessa, a cura della cancelleria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, all'ufficio competente per il rilascio del passaporto (Questura o rappresentanza diplomatica del luogo di residenza) e al Comune in cui risiede l'interessato, affinché tali enti siano a conoscenza del provvedimento, tanto per il caso in cui venga loro richiesto il rilascio di un documento valido per l'espatrio, quanto perché possano provvedere, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, al ritiro del documento già rilasciato, essendo sopravvenuta una circostanza che ne avrebbe legittimato il diniego.

La **lettera c)** contempla, a seguito dell'introduzione dell'articolo 3-*bis*, una disposizione di mero coordinamento dell'articolo 4, il quale prevede che quando il cittadino italiano è residente all'estero i provvedimenti autorizzatori contemplati dall'articolo 3 sono emessi dal console. Con l'occasione, è stato aggiornato il riferimento normativo ormai obsoleto. Al fine di prevenire possibili dubbi interpretativi in ordine ai poteri del console si è inoltre precisato che l'emissione del provvedimento di inibitoria di cui si è detto è in ogni caso di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

La **lettera d)** è infine volta ad aggiornare, alla luce degli istituti sopravvenuti rispetto all'epoca in cui è stata introdotta la norma e del mutato sentire sociale, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12, il quale oggi prevede che il passaporto sia ritirato «quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato». In proposito si è ritenuto opportuno mantenere ferma la previsione secondo cui il ritiro del passaporto avviene quando il titolare si trovi all'estero, trattandosi di norma volta a sanzionare il comportamento dell'obbligato che, trasferitosi in un Paese straniero, trascuri di adempiere gli obblighi alimentari e di mantenimento a lui facenti capo. La modifica ha lo scopo di prevedere esplicitamente che gli obblighi «alimentari» la cui violazione comporta il ritiro del passaporto non sono unicamente quelli previsti dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, ma anche quelli aventi ad oggetto il contributo al mantenimento dei figli, l'assegno di mantenimento per il coniuge legalmente separato, l'assegno divorzile e quello determinato dall'autorità giudiziaria in favore della parte dell'unione civile successivamente allo scioglimento di questa; obblighi, quelli ora indicati, il cui inadempimento è penalmente sanzionato. Si è infine recepita anche in questo contesto normativo l'equiparazione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minorenni, già introdotta nel codice civile (articolo 337-*septies*, secondo comma) e che con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della delega di cui alla legge 26 novembre 2021, n. 206, è stata introdotta anche nel codice di procedura civile.

ART. 21 (Modifica all'art. 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO))

L'articolo reca disposizioni in materia di regime di interrompibilità del carico elettrico.

Il servizio italiano di interrompibilità del carico elettrico è uno degli strumenti più efficaci, a disposizione di TERNA S.p.A., per assicurare la sicurezza del sistema elettrico italiano.

Esso è parte integrante del sistema di difesa della rete nazionale e consente di mitigare il rischio di disalimentazioni diffuse in presenza di eventi improvvisi (perdita di gruppi di generazione e/o guasti su componenti di rete importanti).



La misura è attualmente disciplinata dai commi 18 e 19 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, mentre dal punto di vista tecnico e operativo, è gestita da TERNA S.p.A., nel rispetto del quadro regolatorio definito dall'ARERA, la quale, in particolare, organizza le aste per la selezione dei carichi interrompibili di durata triennale (l'asta principale triennale è effettuata entro la fine dell'anno precedente al nuovo triennio, a cui si aggiungono poi aste annuali, nonché aste trimestrali di aggiustamento).

Sin dal 2018, la Commissione europea ha manifestato attenzione in merito alle modalità con cui è disciplinato e gestito il meccanismo italiano dell'interrompibilità elettrica. L'indagine della Commissione, che ha riguardato contemporaneamente anche altri Stati membri, è stata aperta per il nostro paese in data 17 aprile 2018, con nota prot. B.2 AM/MDB/mkID2018/036836, avente ad oggetto SA.50274 (2018/EO) – Regime italiano di interrompibilità.

Le determinazioni finali della Commissione sull'indagine avviata sono state ufficializzate nel mese di settembre 2020, con nota prot. ARES sv(2020)2976243 del 21 settembre 2020, in cui sono state evidenziate alcune criticità relative al meccanismo di interrompibilità finora operativo, ritenuto non compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di stato, invitando il Ministero competente a procedere alle modifiche necessarie. In particolare, secondo la Commissione, la misura attuata dal Governo italiano potrebbe configurarsi come un aiuto di stato distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia e, pertanto, configurare un aiuto "illegale".

In considerazione delle suddette determinazioni della Commissione, si è avviato un lungo confronto con la Commissione medesima da cui è emersa la necessità di modificare, tra gli altri, i seguenti commi dell'articolo 30 della legge n. 99/2009:

a) attuale comma 18: *“Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.”*

b) attuale comma 19: *“I clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza sono esentati, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.”*

In particolare, la Commissione ha, tra le altre cose, chiesto espressamente di:

- rimuovere l'esenzione dal pagamento degli oneri di cui all'articolo 30, comma 19;
- eliminare il riferimento a “risorse interrompibili istantaneamente ed interrompibili con preavviso” di cui all'articolo 30, comma 18;
- riconoscere espressamente la possibilità per l'accumulo di fornire il servizio di interrompibilità;
- eliminare la restrizione della fornitura del servizio di interrompibilità alle sole “società utenti finali” di cui all'articolo 30, comma 18.

La modifica normativa in esame recepisce le puntuali osservazioni della Commissione in quanto, relativamente al comma 18, elimina il riferimento a più servizi di interrompibilità e alle “società utenti finali”, nonché estende la partecipazione al servizio anche agli accumuli, in linea a quanto discusso con la Commissione nel corso delle diverse riunioni di confronto.

Per quanto attiene al comma 19, invece, come richiesto dalla Commissione, ne viene prevista l'abrogazione.

Il comma 2 prevede che la società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per



energia reti e ambiente, possa implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 5 agosto 2022.

ART. 22 (Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER).

L'articolo reca l'abrogazione del comma 4-bis dell'art. 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale", introdotto dall'articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Al riguardo giova ricordare che l'articolo 23, al comma 1, fa salve le funzioni di indirizzo spettanti al Governo e le attribuzioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Nel novero delle suddette funzioni rientra il potere di stabilire e aggiornare, in relazione all'andamento del mercato e al reale costo di approvvigionamento della materia prima, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale.

L'articolo 23, inoltre, attribuisce ad ARERA il compito di determinare le tariffe per il trasporto e per il dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito. Le tariffe per il trasporto e per il dispacciamento, nonché le tariffe per lo stoccaggio, tengono conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali e, in particolare, le aree del Mezzogiorno.

In tale contesto, si inserisce la disposizione che si intende abrogare, la quale stabilisce l'obbligo a carico di ARERA di riconoscere un'integrale copertura tariffaria degli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e di impianti in comuni metanizzati o da metanizzare, in specifiche località del Paese. Trattasi, in particolare, di comuni già metanizzati e da metanizzare appartenenti alla zona climatica "F" e classificati come territori montani, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché dei comuni che hanno presentato la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione CIPE n. 5/2015.

A tal fine, la norma in esame considera presuntivamente e positivamente valutata l'efficienza dell'investimento, in deroga alla regola generale prevista per gli sviluppi infrastrutturali delle reti di distribuzione del gas naturale che richiede lo svolgimento di un'analisi costi-benefici a cura di ARERA.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che la disciplina introdotta dall'articolo 114-ter del d.l. n. 34/2020 è attualmente oggetto del caso EU Pilot n. (2022)10193 ENER, nell'ambito del quale i servizi della Commissione hanno rilevato che la procedura istituita sembra configurare una violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, per quanto concerne le competenze esclusive attribuite alle autorità nazionali di regolazione, atteso che la determinazione delle metodologie per calcolare o per stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe applicabili, rientra nelle competenze riservate direttamente alle predette autorità dalla direttiva. Ad avviso della Commissione, infatti, l'obbligo imposto ad ARERA di ammettere a integrale riconoscimento tariffario gli investimenti le impedirebbe di esercitare il proprio potere discrezionale nella fissazione delle tariffe, privando così l'autorità delle competenze che la direttiva sul gas le attribuisce in via esclusiva.

A seguito della risposta fornita dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Commissione ha confermato i propri dubbi circa la compatibilità della legislazione nazionale con la direttiva sul gas, rilevando che "qualsiasi interferenza, anche circoscritta, nelle prerogative delle ANR è da considerarsi una violazione delle norme sostanziali stabilite dalla direttiva 2009/73/CE e della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (nella causa C-718/18), giacché i suoi effetti e le sue conseguenze travalicano i limiti temporali e di finalità".



La Commissione ha quindi chiesto se l'Italia intenda “*adottare un'interpretazione formale della disciplina introdotta dall'articolo 114-ter, che precisi l'interpretazione "europeisticamente" orientata e conferisca ad ARERA poteri discrezionali di applicazione*”, ovvero se stia valutando l'opportunità di abrogare la norma, viste le problematiche di compatibilità con la normativa europea e la disapplicazione *de facto* da parte di ARERA.

ART. 23 (Adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso)

L'articolo reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (beni ad utilizzo prevalentemente civile ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari).

Il regolamento 2019/125 è un atto di codificazione di diversi strumenti normativi precedentemente esistenti e apporta modifiche essenzialmente formali.

Il regolamento 2021/821 è un atto di rifusione che sistematizza gli aggiornamenti in materia intervenuti negli ultimi anni, conferendo maggiore coerenza al testo normativo e ampliando le categorie degli operatori commerciali destinatari del provvedimento.

Entrambi i regolamenti sono di per sé direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri dell'UE, salvo che per le parti in cui conferiscono al legislatore statale il potere di determinare le norme di dettaglio.

L'entrata in vigore dei due regolamenti rende necessario aggiornare il decreto legislativo 221/2017, che raccoglie la disciplina sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura e a duplice uso, mettendola in relazione con le norme in materia di sanzioni per le violazioni di embarghi commerciali. Il decreto legislativo individua nel Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'autorità competente a gestire il sistema delle licenze di esportazione, a seguito del trasferimento di competenze dal Ministero dello sviluppo economico, attuato con il decreto-legge n. 104/2019.

Tra le modifiche necessarie al d.lgs. 221/2017 si segnalano: l'ampliamento del campo di applicazione della normativa sui prodotti a duplice uso all'assistenza tecnica fornita su tali prodotti e tecnologie; l'aggiornamento dei rinvii alle disposizioni dei regolamenti europei così come modificate nelle ultime formulazioni; l'eliminazione delle norme meramente riproduttive dei regolamenti e precisazione delle attribuzioni delle competenze a livello nazionale, anche alla luce del citato d.l. 104/2019; l'introduzione di disposizioni che consentono la digitalizzazione delle procedure, in linea con l'impegno governativo ad attuare una rapida transizione digitale all'interno della pubblica amministrazione.

Nello specifico, la lettera a) aggiorna i riferimenti al regolamento antitortura (2019/125), al regolamento duplice uso (2021/821) e all'allegato contenente l'elenco dei prodotti a duplice uso per i quali è richiesta un'autorizzazione (cosiddetti “prodotti listati”). La modifica opera su tutto il testo e, in particolare, nelle premesse, e agli articoli 1, 2 e 19 del d.lgs. 221/2017.

La lettera b), modifica l'articolo 2, comma 1, sostituendo la definizione generale di “prodotti a duplice uso”, già contenuta nel regolamento, con la definizione di “prodotti a duplice uso listati”, per i quali vige una normativa differenziata, esplicitando il rinvio all'allegato I del regolamento 2021/821. L'introduzione di questa definizione permette di marcare la differenza con i prodotti non listati, già definiti dal decreto legislativo. Di conseguenza, l'intero testo è modificato per riflettere questa distinzione ogni volta che le disposizioni facciano riferimento ai prodotti a duplice uso listati e non listati. La lettera b) specifica inoltre il riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, che prevede la subordinazione ad autorizzazione di operazioni relative ad alcuni prodotti a duplice uso non listati. Infine, definisce la nozione di operatore come esportatore, intermediario o prestatore di assistenza tecnica, facilitando l'interpretazione delle norme applicabili a tali soggetti, che sono i destinatari delle norme contenute nel decreto legislativo.



La lettera c) aggiorna il riferimento contenuto all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 221/2017 all'articolo 8 del regolamento duplice uso, che è stato rinumerato. Si dispone quindi che sono subordinati a controllo, autorizzazioni o divieti dello Stato anche le operazioni di esportazione, trasferimento, intermediazione e transito concernenti prodotti a duplice uso non listati, qualora gli stessi siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad un'utilizzazione prevista dagli articoli 4 e 9 del regolamento duplice uso.

La lettera d), al numero 1), sostituisce un generale riferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con un più puntuale riferimento all'Autorità nazionale UAMA - Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento quale autorità competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni del decreto. Al numero 2), semplifica il riferimento ai prodotti a duplice uso, includendovi sia quelli listati, sia quelli non listati, coerentemente con quanto disposto alla lettera b). Al numero 3), inserisce un secondo periodo al comma 2-bis, introdotto con la recente modifica operata con il d.l. n. 21/2022, per precisare che il personale dell'UAMA include anche le unità distaccate per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 185/1990. Si segnala che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto il contingente di personale distaccato rimane invariato.

La lettera e), al numero 1), semplifica il riferimento alle funzioni del Comitato Consultivo presso la UAMA, che è istituito per le autorizzazioni in materia di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura e di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. Il numero 2) corregge un refuso del testo vigente, che comprende tra le attività del Comitato consultivo solo le autorizzazioni individuali e non tutte le tipologie di autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 221/2017. Al numero 3) si prevede l'espressione di un parere obbligatorio del Comitato Consultivo sull'irrogazione delle sanzioni amministrative. Il numero 4) aggiorna le denominazioni del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della cultura, a seguito delle modifiche intervenute con d.l. 173/2022, di riorganizzazione delle attribuzioni dei Ministeri. Il numero 5) introduce inoltre la possibilità che le riunioni del Comitato consultivo si svolgano anche per via telematica, al fine di semplificarne l'attività.

La lettera f), al numero 1) specifica l'applicabilità delle restrizioni al transito sul territorio nazionale per entrambe le categorie dei prodotti a duplice uso listati e dei prodotti a duplice uso non listati, coerentemente con quanto disposto alla lettera b), e dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospenda l'operazione di transito vietata di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura e di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità UAMA, oltre che ai Ministeri dell'interno e della difesa. Al numero 2), si dispone che l'Autorità UAMA informi a sua volta l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i Ministeri dell'interno e della difesa nei casi in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti per poter autorizzare un'operazione di transito sul territorio nazionale.

La lettera g), modifica l'articolo 8, comma 3, del d. lgs. 221/2017 specificando che, salva una diversa previsione dei regolamenti dell'UE concernenti misure restrittive, l'Autorità UAMA rilascia autorizzazioni specifiche individuali in merito ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, senza distinguere tra operazioni di esportazione o di fornitura di assistenza tecnica.

La lettera h), al numero 1) dispone che l'Autorità UAMA può condizionare alla propria autorizzazione l'esportazione, la prestazione di servizi di intermediazione o di assistenza tecnica relative a prodotti a duplice uso non listati ed a prodotti di sorveglianza informatica, nei casi in cui abbia acquisito informazioni su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, o dello stesso d. lgs. 221/2017. Il numero 1) chiarisce inoltre che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può vietare o subordinare ad autorizzazione con proprio decreto l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati per i motivi di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani, di cui all'articolo 9 del regolamento duplice uso.

Il numero 2) sopprime il riferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che non è più pertinente, in seguito al trasferimento generale di competenze al MAECI da parte del Ministero dello sviluppo economico.



Il numero 3) precisa che l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il numero 4) prevede che l'Autorità UAMA comunichi tempestivamente all'esportatore o all'intermediario la decisione di assoggettare ad autorizzazione per motivi di non proliferazione l'esportazione o la prestazione di servizi di intermediazione o di assistenza tecnica.

Il numero 5) precisa che, nei casi in cui le amministrazioni interessate non hanno formulato osservazioni, l'Autorità UAMA comunica tempestivamente all'operatore la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione, di fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione.

Il numero 6) sostituisce il comma 7, disponendo che gli operatori che intendano esportare, fornire servizi di assistenza tecnica o di intermediazione relativi a prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso, hanno l'obbligo di informare l'Autorità UAMA quando sussistono motivi per sospettare che tali prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso (ossia alla produzione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari; a scopi militari se il paese acquirente o il paese di destinazione è soggetto a un embargo sugli armamenti; ad un uso come parti o componenti di prodotti militari, che sono stati esportati dal territorio di uno Stato membro senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro).

Il numero 6) fa salvo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2 e 8, paragrafo 2 del regolamento duplice uso. La disposizione estende quindi ad operazioni relative ai prodotti di sorveglianza informatica l'obbligo di informativa all'Autorità UAMA già gravante sugli operatori che intendano esportare o fornire servizi di assistenza tecnica o di intermediazione relative a prodotti a duplice uso non listati.

Il numero 7) prevede infine che l'Autorità UAMA comunica l'informativa fornita dagli operatori economici al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, nonché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La lettera i), al numero 1), sostituisce il comma 1 dell'articolo 10, rinviando ai termini di durata dell'autorizzazione specifica individuale rilasciata ad un operatore, previsti dal regolamento antitortura (2019/125) e dal regolamento duplice uso (2021/821). Si prevede inoltre che, su istanza motivata dell'operatore, da formulare entro la scadenza del provvedimento, l'Autorità UAMA possa prorogare più di una volta l'autorizzazione specifica individuale.

Al numero 2), la lettera i) sostituisce i riferimenti all'esportatore, all'intermediario ed al fornitore di assistenza tecnica, con un unico riferimento all'operatore che richiede l'autorizzazione.

Al numero 3), conferma l'applicabilità della norma a entrambe le categorie dei prodotti a duplice uso listati e dei prodotti a duplice uso non listati, rendendone coerente la formulazione con la definizione di prodotto a duplice uso contenuta nell'articolo 2, numero 1, del regolamento UE 2021/821 e con la conseguente modifica dell'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 221/2017.

Al numero 4), semplifica la procedura di richiesta dell'autorizzazione, sopprimendo il riferimento all'obbligo di timbratura della dichiarazione della parte acquirente (end user statement).

La lettera l), al numero 1) precisa che un'autorizzazione globale individuale può essere rilasciata all'esportatore che abbia già ottenuto autorizzazioni individuali per uno o più prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura. Inoltre, il numero 1) sopprime il riferimento alla predisposizione di linee guida del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per individuare i Paesi di destinazione verso cui gli operatori possono esportare i prodotti a duplice uso o le merci soggette al regolamento antitortura.

Al numero 2) rinvia al regolamento antitortura (2019/125) e al regolamento duplice uso (2021/821) per determinare la durata di un'autorizzazione globale individuale, prevedendo che l'Autorità UAMA possa accordare una o più proroghe che ne faccia richiesta motivata entro la scadenza.



Al numero 3), esplicita il riferimento di cui all'articolo 11, comma 5, lettera c), ai prodotti a duplice uso listati e non listati.

La lettera m) precisa il riferimento ai soli prodotti a duplice uso listati, coerentemente con la prassi dell'Autorità UAMA di rilasciare licenze solo in relazione a questa categoria di prodotti.

La lettera n), al numero 1), specifica l'applicabilità della norma a entrambe le categorie dei prodotti a duplice uso listati e dei prodotti a duplice uso non listati, coerentemente con quanto disposto alla lettera b) e aggiorna i riferimenti normativi all'allegato III, sezione C, e all'allegato II, sezione I del regolamento duplice uso; il numero 2) precisa che l'autorizzazione generale nazionale si applica esclusivamente ai prodotti a duplice uso listati; il numero 3) elimina il rinvio all'articolo 12, comma 6, del d. lgs. 221/2017, che è abrogato dalla lettera aa).

La lettera o) aggiorna i riferimenti all'articolo 12 del regolamento duplice uso, che è stato rinumerato, e sopprime l'obbligo di ritiro dell'originale dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità UAMA, nei casi in cui l'operatore economico non si conformi ai requisiti stabiliti dall'Autorità o sopravvengano interessi pubblici rilevanti meritevoli di tutela, alla luce dei fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia in materia di non proliferazione.

La lettera p) prevede una specifica procedura per le richieste di autorizzazione al trasferimento di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea, che prevede il coinvolgimento del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS), per il tramite dell'Autorità competente. L'Autorità competente comunica all'operatore – e se necessario agli Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione – le prescrizioni imposte a tutela dei materiali o delle informazioni classificati entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La lettera q) aggiorna i riferimenti all'allegato II-bis del regolamento duplice uso, che è stato rinumerato (Allegato II, sezione A, parte 2).

La lettera r), al numero 1), colma una lacuna inserendo uno specifico riferimento all'importatore tra i soggetti destinatari di misure ispettive presso le proprie sedi, riferite sia alla fase preliminare che successiva all'operazione. Al numero 2), precisa che l'Autorità UAMA può svolgere attività di ispezione e verifica anche in collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonché con l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la sicurezza. Al numero 3), elimina il riferimento ad uno specifico decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con le amministrazioni interessate, per disciplinare la collaborazione nelle attività di ispezione e verifica. Il numero 3) dispone altresì che sono oggetto di attività ispettiva anche i prodotti importati in base al d. lgs. 221/2017.

La lettera s) riformula l'articolo 18, introducendo le seguenti modifiche: specifica l'applicabilità della norma a entrambe le categorie dei prodotti a duplice uso listati e dei prodotti a duplice uso non listati, coerentemente con quanto disposto alla lettera b); aggiorna i riferimenti al regolamento duplice uso così come rifiuto; corregge alcuni refusi presenti nel testo. La nuova formulazione, inoltre, modifica le norme sanzionatorie per estendere la portata delle disposizioni ai prestatori di assistenza tecnica e per colmare il divario tra l'importo massimo della pena pecuniaria e la soglia minima della pena detentiva, così come proposto dal Ministero della giustizia. Tale modifica opera ai commi 1 e 2 e consente di salvaguardare i caratteri della proporzionalità e della dissuasività delle sanzioni sanciti dall'articolo 25 del regolamento duplice uso: in questo modo, il giudice avrà i margini necessari per adeguare la pena alla gravità del fatto commesso. L'elemento di dissuasività è accentuato dalla previsione di comminare congiuntamente la pena detentiva a quella pecuniaria. In seguito all'abrogazione di norme nazionali riproduttive del regolamento UE disposte con la lettera aa), (10, comma 8, 11, comma 8 e 12, comma 6), sono riformulati gli obblighi contenuti nei commi 3 e 4 ed è inserita una precisazione sul termine di cui al comma 5, lett. a).

La lettera t), nei numeri 1), 5) e 6) riformula le norme sanzionatorie per le violazioni del regolamento antitortura perseguendo gli stessi obiettivi delle simili modifiche apportate all'articolo 18 del decreto legislativo n. 221/2017: colma il divario tra l'importo massimo della pena pecuniaria e la soglia minima della pena detentiva e le rende comminabili solo congiuntamente. Tale modifica consente di salvaguardare i caratteri della proporzionalità e della dissuasività delle sanzioni sanciti dall'articolo



33 del regolamento antitortura. La norma precisa, inoltre, i termini stabiliti per la comunicazione delle informazioni e della conservazione della documentazione relativa alle operazioni, in linea con quanto disposto per i prodotti a duplice uso (le cui norme sono già contenute nel regolamento UE). La presente modifica dovrà essere notificata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del regolamento antitortura (2019/125). Il numero 6), inoltre, tiene conto delle abrogazioni operate con la lettera aa) (10, comma 8 e 12, comma 6) e riformula espressamente gli obblighi precedentemente contenuti in tali disposizioni.

Nei numeri 2), 3) e 4) aggiorna i riferimenti al regolamento antitortura per consentire una più facile interpretazione del testo.

La lettera u), ai numeri 1) e 2) allinea la formulazione delle sanzioni alle modifiche operate agli articoli 18 e 19. Con il numero 3), introduce una sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro per le violazioni degli obblighi di informazione, conservazione ed esibizione di documenti relativi ad operazioni che hanno ad oggetto prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, uniformando il regime sanzionatorio a quello previsto per le operazioni illecite relative ai prodotti a duplice uso ed alle merci soggette al regolamento antitortura.

La lettera v), allinea la formulazione delle sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari alle modifiche operate alle disposizioni sanzionatorie precedenti. Anche in questo caso, si colma il divario tra l'importo massimo della pena pecuniaria e la soglia minima della pena detentiva e si introduce la cumulatività della pena pecuniaria e della pena detentiva.

La lettera z) introduce l'articolo 21-bis, relativo alla confisca obbligatoria. La disposizione introdotta sostituisce le norme dello stesso tenore già previste agli articoli 18, comma 3, 19, comma 3, e 20, comma 4, che sono abrogate con la riformulazione dell'articolo 18 e con la lettera aa). La nuova formulazione precisa i riferimenti all'articolo 240 del codice penale e chiarisce in maniera inequivocabile che la confisca in parola è di carattere obbligatorio ("è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto"). Si precisa infine che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. La formulazione di una disposizione unica applicabile alle tre diverse fattispecie di reato favorisce l'interpretazione e aumenta la coerenza del testo.

La lettera aa) abroga le norme riproduttive di disposizioni già contenute nel regolamento, l'articolo 10, comma 8, l'articolo 11, comma 8, l'articolo 12, comma 6) e le norme sostituite dal nuovo articolo 20-bis sulla confisca obbligatoria (l'articolo 19, comma 3 e l'articolo 20, comma 4).

ART. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada)

L'articolo reca attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. La citata direttiva (UE) 2022/738, il cui termine di recepimento è il 6 agosto 2023, modifica la direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006. Al riguardo, si rappresenta che la direttiva 2006/1/CE ha codificato, abrogandola, la direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1988, n. 92, S.O., e, successivamente, dall'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, che, parzialmente riproduce le disposizioni contenute nel medesimo decreto n. 601/1987.

Pertanto, al fine di recepire la direttiva (UE) 2022/738, lo schema di norma in esame:

- apporta modifiche all'articolo 84 del codice della strada;



- reca attuazione delle ulteriori disposizioni della direttiva, parzialmente disciplinate dal decreto n. 601 del 1987 e relative, in particolare, alle condizioni contrattuali del noleggio e alla documentazione da tenere a bordo;
- individua, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il punto di contatto nazionale, preposto alla cooperazione informativa e all'assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri;
- dispone l'abrogazione del decreto 14 dicembre 1987, n. 601, non più coordinato con le disposizioni europee.

Premesso quanto sopra, la norma, al **comma 1**, apporta modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "*Nuovo codice della strada*", rubricato "*Locazione senza conducente*".

In particolare, alla **lettera a)**, al fine di recepire l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/1/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2022/738, si sostituisce il comma 2 del citato articolo 84, con l'obiettivo di consentire anche sul trasporto nazionale l'utilizzazione dei veicoli locati in un qualsiasi Stato membro. Infatti, il vigente articolo 84 del codice della strada limita la possibilità di utilizzo di tali veicoli al solo trasporto internazionale. Inoltre, il novellato comma 2 dell'articolo 84 prevede che la condizione per utilizzare i veicoli noleggiati è che essi siano immatricolati o messi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro.

La **lettera b)** sostituisce il comma 3 dell'articolo 84, al fine di prevedere che l'impresa locatrice possa essere sia un'impresa di trasporto sia altro tipo di impresa (es. impresa di noleggio). Il vigente comma 3 dell'articolo 84 prevede, invece, che l'impresa locatrice sia necessariamente un'impresa di autotrasporto.

La **lettera c)** del comma 1 modifica la lettera a) del comma 4 dell'articolo 84, mantenendo il limite delle 6 tonnellate di massa solo per i veicoli dati in locazione senza conducente alle imprese che esercitano trasporto di merci in conto proprio. La facoltà di limitare l'utilizzo di veicoli noleggiati per il trasporto di cose per conto proprio è prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/1/CE. Tale limite viene meno per il trasporto di merci per conto di terzi, ai sensi di quanto disposto dai novellati commi 2 e 3 dell'articolo 84.

La **lettera d)** sostituisce il comma 5 dell'articolo 84, prevedendo che la carta di circolazione dei veicoli adibiti a locazione senza conducente sia rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, che ha semplificato il procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di locazione di veicoli senza conducente.

La **lettera e)** sostituisce il comma 6 dell'articolo 84, rinviando ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, la possibilità di stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE, ed in particolare in materia di: periodo massimo di utilizzazione, di reimmatricolazione (almeno dopo trenta giorni di utilizzo) del veicolo noleggiato, di numero di veicoli noleggiati in rapporto al parco veicoli dell'impresa, di utilizzo di veicoli noleggiati per il trasporto in conto proprio.

Il **comma 2** dell'articolo recepisce le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva 2006/1/CE, inerenti alle condizioni per l'utilizzo di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro. In particolare, la **lettera a)** dispone che il contratto di locazione deve prevedere unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non deve essere abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento; alla **lettera b)**, si prevede che il veicolo noleggiato deve essere esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione; alla **lettera c)**, è previsto che il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

I **commi 3 e 4**, in recepimento di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 2 della direttiva 2006/1/CE, recano disposizioni in ordine alla documentazione (in formato cartaceo o elettronico) che deve trovarsi a bordo del veicolo noleggiato, prevedendo, altresì, che la predetta documentazione



possa essere sostituita da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.

Il **comma 5**, in attuazione dell'articolo 3-bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/1/CE, dispone che il Centro elaborazioni dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero di targa di immatricolazione dei veicoli noleggiati nel registro elettronico nazionale (REN), in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Il **comma 6** individua, ai sensi dell'articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE, il punto di contatto nazionale nella Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il punto di contatto nazionale è preposto alla cooperazione informativa e all'assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Il **comma 7** dispone l'abrogazione del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 84/647/CEE, non più coordinato con le disposizioni eurounitarie.

Il **comma 8** reca la clausola d'invarianza finanziaria.

ART. 25 (Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI)

La presente disposizione nasce dalla necessità di modificare il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, stante i rilievi formulati dalla Commissione nell'ambito del caso EUP (2022) 10375.

La richiesta di chiarimenti pervenuta in data 13 gennaio 2023 dai servizi della Direzione I della Commissione europea riguarda le seguenti presupposte non conformità delle disposizioni nazionali agli obblighi della direttiva:

1) Oggetto e ambito di applicazione della direttiva. Sulla necessità che il decreto rifletta correttamente l'articolo 1, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva, in quanto omette di prevedere l'applicazione del decreto medesimo alle cessioni in cui solo l'acquirente è stabilito in Italia mentre il fornitore è stabilito in un altro Stato membro.

Si è reso necessario procedere alla modifica dell'articolo 1, comma 2, del decreto, prevedendo espressamente che *“le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti”*.

2) Annullamento ordini. Sulla necessità che il decreto rifletta correttamente l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, in quanto omette di recepire la disposizione secondo cui sono sleali anche gli annullamenti comunicati con un preavviso superiore a 30 giorni ma talmente breve da far ragionevolmente presumere che i fornitori non possano trovare destinazioni alternative per i loro prodotti.

Si è reso necessario procedere alla modifica dell'articolo 4, comma 1, lettera c), che risulta sostituito dal seguente: lettera c) *“l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti Si considera breve il preavviso inferiore a trenta giorni.”*

3) Denunce all'Autorità nazionale. Sulla necessità che il decreto rifletta correttamente quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva, per la carenza relativa alla possibilità da parte di fornitori di altri Stati membri o di Paesi terzi di presentare la denuncia all'Autorità italiana quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.

Infine, per la necessità che il decreto rifletta correttamente quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva, per la carenza relativa alla possibilità da parte di fornitori di altri Stati membri o di Paesi terzi di presentare la denuncia all'Autorità italiana quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale, si è proceduto a modificare l'art. 9 del decreto, primo comma. Per effetto della modifica, *“le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica*



commerciale vietata, oppure all'Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale".

ART. 26 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca le disposizioni finanziarie del presente decreto-legge.

ART. 27 (Entrata in vigore)

L'articolo riguarda l'entrata in vigore del presente decreto-legge.



ART. 1 (Modifiche al Testo Unico Bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA)

L'articolo apporta modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), necessarie a dare seguito ai rilievi della Commissione sulla trasposizione della direttiva (UE) 2014/49 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sui sistemi di garanzia dei depositi.

Le modifiche assumono carattere tecnico e riguardano eminentemente la disciplina bancaria (TUB), oltre ai profili riferiti agli specifici poteri conferiti alla Banca d'Italia. A tale ultimo proposito, si rammenta che la Banca d'Italia dispone di un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Si precisa, inoltre, che i sistemi di garanzia dei depositi sono finanziati esclusivamente dai contributi versati dagli enti di credito, senza alcun coinvolgimento dell'erario pubblico.

Le previsioni in discorso, pertanto, hanno contenuto ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2 (Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075)

La disposizione del presente articolo prevede che possano godere dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa non di lusso, consistente nell'abbattimento dell'imposta di registro dal 9% al 2%, i soggetti trasferiti all'estero per motivi di lavoro che abbiano risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni. Tale agevolazione sarebbe fruibile solamente nel Comune in cui il lavoratore che si trasferisce all'estero sia nato, abbia risieduto o abbia prestato l'attività lavorativa prima del trasferimento.

Tale disposizione è volta a superare quanto contestato, con la procedura di infrazione 2014/4075, dalla Commissione Europea, che ritiene che la nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 escluda dalla predetta agevolazione i cittadini non italiani che non intendono stabilirsi in Italia.

L'agevolazione viene in tal modo ancorata a un criterio oggettivo svincolandola dal criterio di cittadinanza, oggetto di contestazione.

Ai fini della stima degli effetti della norma in esame, sono state estratte dall'archivio del Registro 2022 provvisorio tutte le transazioni riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da stranieri (individuati con la lettera Z nel codice fiscale), che non hanno beneficiato dell'agevolazione fiscale in parola (circa 51.000 transazioni con un valore dichiarato complessivo pari a 2 miliardi e 700 milioni di euro).

Applicando all'ammontare complessivo delle transazioni dichiarate (2 miliardi e 700 milioni di euro) il differenziale di 7 punti percentuali tra l'imposta piena e quella ridotta, si ottiene un valore pari a circa 189 mln di euro annui. Applicando la percentuale del 58% a questo valore, si stima una perdita di gettito di circa 109,6 mln di euro (la quota di transazioni riconducibile ai soli acquisti di una prima casa da parte di cittadini non italiani è stata stimata pari al 58% dell'ammontare complessivo del valore dichiarato, in quanto dalle statistiche ufficiali emerge che, in Italia, l'acquisto della prima casa sul totale degli acquisti di abitazioni ha un peso di circa il 58%).

Tuttavia, tenuto conto che l'ammontare complessivo dei valori dichiarati include anche talune transazioni riconducibili a soggetti che non potrebbero godere dell'agevolazione per mancanza degli stringenti requisiti previsti dalla disposizione, si ritiene ragionevole ipotizzare che la perdita di gettito effettiva sia pari a 21,9 milioni di euro annui (20% di 109,6 milioni di euro).

Pertanto, ipotizzando che la misura entri in vigore a partire dal 1° luglio 2023, si stimano effetti negativi pari a 10,95 milioni di euro in relazione al 2023 e a 21,9 milioni di euro a partire dal 2024.



ART. 3 (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170)

L'articolo reca modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali, conti annuali e conti consolidati, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170.

La disposizione, di carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Consob, peraltro, provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali

ART. 4 (Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

L'articolo contiene disposizioni che intervengono nell'ambito del procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo nei confronti dei minori adeguando la normativa interna a quanto previsto dalla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, stabilendo il diritto di informare un terzo adulto idoneo al momento della privazione della libertà personale del minore e dei relativi motivi, nell'ipotesi in cui l'informazione diretta al titolare della potestà genitoriale sia contraria al superiore interesse del minore.

La norma, volta alla tutela del minore, ha carattere ordinamentale e procedurale inserendosi nell'ambito delle comunicazioni effettuate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Gli adempimenti ad essa connessi, rientrando nei compiti e nelle funzioni istituzionali, sono garantiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5 (Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-EmpI)

L'articolo contiene disposizioni finalizzate ad assicurare l'estensione al diritto di cumulo anche a chi accede alla pensione anticipata.

Il **comma 1** infatti, prevede la modifica della disposizione dell'articolo 18 della legge 115/2015 inserendo dopo la parola "vecchiaia" la parola "anticipata", prevedendo il cumulo, anche a chi accede alla pensione anticipata. La modifica introdotta adempie alle obiezioni (EU Pilot (2021) 10047/EmpI) da parte della Commissione europea che vede in tali limitazioni un "ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 45 del TFUE".

Il **comma 2** prevede la copertura finanziaria per il decennio 2023-2032 mediante l'analisi degli unici dati statistici disponibili per procedere ad una valutazione sono quelli forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Nota del 19/05/2022 Prot. MAE00822632022-05-19) estratti dall'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana istituito dall'articolo 2, comma 7, della legge 227/2010 e disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2014, n. 103. Tale "elenco è formato sulla base di registrazioni volontarie e a iniziativa degli interessati (art 2, comma 3, legge 227/2010) e non contiene informazioni in ordine alla sussistenza di periodi di contribuzione in una gestione italiana". Si tratta, dunque, di una base dati incompleta sia perché non rileva tutti i lavoratori dipendenti degli organismi internazionali con contribuzione anche italiana, sia perché le informazioni relative ad ogni lavoratore sono limitate all'anno di nascita e al sesso. Per questi motivi nell'effettuare le valutazioni che seguono si è preferito assumere ipotesi di estrema prudenza.

I dati forniti riguardano 2.214 lavoratori di cui 1.366 uomini e 848 donne, con un'età media di 50 anni. Non sono disponibili informazioni di alcun tipo sulla vita lavorativa e contributiva dei lavoratori.



Distribuzione dei lavoratori italiani che prestano servizio in organismi internazionali per età e sesso

Classi d'età	Uomini	Donne	Totale
<25	0	0	0
25-29	6	12	18
30-34	70	87	157
35-39	130	128	258
40-44	173	121	294
45-49	197	135	332
50-54	274	137	411
55-59	210	103	313
60-64	156	75	231
65-70	121	36	157
>70	29	14	43
Totale	1.366	848	2.214

Si è ipotizzato:

- a) che tutti i lavoratori che prestano attività in un organismo internazionale maturino, avvalendosi dell'istituto del cumulo della contribuzione italiana e di quella estera, i requisiti di anzianità prescritti dalla legislazione italiana (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), 3 anni prima dell'età di vecchiaia se uomini e 4 anni prima se donne cioè rispettivamente a 64 anni e a 63 anni;
- b) che tutti tali lavoratori scelgano di accedere immediatamente alla pensione anticipata anziché attendere l'età di vecchiaia;
- c) che l'importo medio annuo lordo della pensione anticipata a carico dell'INPS sia di 20.000 euro;
- d) di incrementare del 20% il numero di possibili beneficiari in quanto il numero di lavoratori rilevati attraverso l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana istituito dall'articolo 2, comma 7, della legge 227/2010 e disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2014, n. 103, è certamente carente per i motivi già indicati.
- e) che il tasso d'inflazione sia, per il 2023 pari al 2%, per il 2024 all'1,7%, per il 2025 all'1,8% e per tutti gli anni successivi al 2%;
- f) che il tasso di crescita delle retribuzioni sia pari al tasso d'inflazione.

Sotto queste ipotesi, dei 2.214 lavoratori rilevati, solo i nati tra il 1956 e il 1968 accedono alla pensione anticipata nel decennio 2023-2032 oggetto di valutazione. Si tratta di 658 lavoratori, 454 uomini e 204 donne, che risultano in possesso di un'età compatibile con le ipotesi formulate. A seguito dell'incremento del 20%, ipotizzato per tener conto del fatto che i dati disponibili potrebbero essere carenti, è stato considerato un numero di lavoratori, interessati all'accesso alla pensione anticipata, pari a 790, di cui 545 uomini e 245 donne. Questi lavoratori accederanno alla pensione di anzianità 3 anni prima (4 per le donne) di raggiungere l'età di vecchiaia e quindi permarranno nello stato di beneficiari per 3 o 4 anni consecutivi.

Gli oneri stimati sono riportati nella tavola seguente.



**Beneficiari e oneri per il periodo di valutazione
2023-2032**

Anno di valutazione	Beneficiari	Oneri annui (in migliaia di euro)
2023	151	3.024
2024	152	3.097
2025	158	3.286
2026	169	3.574
2027	190	4.097
2028	217	4.773
2029	235	5.258
2030	246	5.624
2031	244	5.694
2032	242	5.765

Le ipotesi alla base di questa valutazione, in particolare i punti a) e b), sono da considerare estremamente prudenziali per cui si è ritenuto di fissare l'incremento di cui al punto d) non eccessivamente elevato.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, **come indicato nell'articolo 26, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo** per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

ART. 6 (Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)

L'articolo contiene disposizioni che intervengono nell'ambito della materia di pubblicità nel settore sanitario. La norma infatti è volta a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008 – pubblicità nel settore sanitario - in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria, scongiurando così una eventuale procedura di infrazione, tenendo conto delle osservazioni mosse dalla Commissione sull'asserito contrasto del divieto di cui all'articolo 1, comma 525 della legge 145 del 2018 con le norme europee in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi.

Pertanto con la nuova norma la pubblicità funzionale a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria è ammessa, con esclusione dei casi in cui la comunicazione informativa abbia ad oggetto offerte, sconti o promozioni che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari per il loro carattere attrattivo e suggestivo.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7 (Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

L'articolo contiene disposizioni recanti l'individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici e la definizione delle priorità d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e le modalità attuative e i tempi di realizzazione di cui aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Il **comma 1** prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e province autonome di



Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di assicurare l'individuazione delle citate aree.

Il comma 2 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso la pubblicazione di bandi e la previsione di programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le citate aree prioritarie.

Il **comma 3** reca la quantificazione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per i quali si provvede, **come indicato nell'articolo 26**, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8 (Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

L'articolo contiene disposizioni recanti la riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor.

Il **comma 1** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon indoor in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi.

Il **comma 2** prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo è assegnato alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020.

Il **comma 3** prevede che agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui dal 2023 al 2031, si provvede, **come indicato nell'articolo 26**, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9 (Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)

L'articolo introduce modifiche al decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, necessarie a dare seguito alle misure attuative previste nel Protocollo di Torino firmato il 4 giugno 2019 e finalizzate a risolvere le contestazioni mosse all'Italia nell'ambito delle procedure di infrazioni riguardanti il superamento delle emissioni inquinanti nell'aria.

Le Regioni e gli enti locali provvedono alle attività di cui ai commi 1-ter e 1-quater con le risorse disponibili nei propri bilanci.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10 (Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147)



L'articolo contiene disposizioni volte ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione n. 2014/2147, relativa al superamento dei valori limite fissati per il PM10. Con la nuova norma si intende limitare progressivamente la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali e, ove possibile, di prediligere il recupero e valorizzazione di tali residui, risponde alla finalità di dare attuazione alla transizione ecologica, e al contempo di recuperare e valorizzare i residui agricoli attraverso la creazione di una filiera di raccolta e di trasformazione degli stessi in un prodotto avente valore di mercato.

Il **comma 1** prevede disposizioni relative all'ammissione di talune pratiche agricole solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre, nelle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risulta superato il valore limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsto per il materiale particolato PM10.

Il **comma 2** prevede l'applicazione delle previsioni del comma 1 solo in caso di superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente, e che le aree interessate da tale divieto debbano essere pubblicate sul sito internet delle regioni e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il 30 settembre di ciascun anno.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni del comma 1 non si applicano nelle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo.

Il **comma 4** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 nei confronti di chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo.

Con riferimento al **comma 5**, le regioni potranno incentivare le attività di raccolta, trasformazione e impiego dei materiali per fini energetici utilizzando le risorse destinate alla qualità dell'aria, ed in particolare all'attuazione dei pertinenti Piani, disponibili nei rispettivi bilanci regionali, nonché mediante le risorse di cui ai cap. 8404 PG1 e 8405 PG3, del bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, destinate al finanziamento di interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria.

In relazione al **comma 6**, attraverso le medesime risorse potranno essere finanziati accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per perseguire le finalità previste dal comma 5.

Pertanto, le attività di cui ai predetti commi 5 e 6 potranno essere finanziate anche con le risorse di cui all'art.1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), iscritte sul capitolo 2226 dello stato di previsione del MASE.

Con riguardo al **comma 7**, si precisa che il Programma nazionale è stato adottato con DPCM del 23 dicembre 2021 e le relative risorse trovano copertura nel fondo di cui all'art.1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).

Il **comma 8** prevede che la disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11 (Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

L'impatto finanziario dell'articolo in esame deve essere valutato alla luce della consolidata realtà dei fatti, che vede le ricostruzioni di carriera sistematicamente impugnate davanti al giudice, anche con cause collettive (si consideri ad esempio la sentenza n. 625/2021 della Corte d'Appello di Roma, che



riconosce il diritto alla disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994 e alla ricostruzione di carriera computando gli anni pre-ruolo per intero per 211 docenti delle istituzioni AFAM).

Non risulta possibile comparare il costo delle ricostruzioni di carriera realizzate ai sensi degli articoli 485 e 569 del d.lgs. 297/1994 con quelle derivanti dall'intervento normativo in esame, poiché le reali ricostruzioni di carriera, come effettuate dai giudici, corrispondono già oggi a queste ultime. Il reale impatto finanziario della norma riguarda quindi il risparmio che la stessa può generare, evitando allo Stato il costante pagamento delle spese di lite (impatto non quantificabile a priori poiché dipende dalle singole statuizioni dei giudici) e prevenendo altresì le cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine, che verosimilmente potranno diminuire laddove non sia più necessario per i lavoratori ricorrere al giudice per vedersi riconosciuta la ricostruzione di carriera che la Direttiva n. 99/70/CE garantisce loro. È possibile, tuttavia, stimare l'impatto economico della norma presupponendo che il dato di partenza non veda già oggi ricostruzioni di carriera "per intero" costantemente operate dai giudici e la cui spesa è quindi già sostenuta dalla finanza pubblica. A tal fine è possibile svolgere una stima sia per il personale docente che non docente, utilizzando la medesima metodologia.

In merito ai docenti, è possibile valutare il turnover del personale, pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge n. 205/2017, per ottenere una stima delle assunzioni in ruolo dal 2023/2024 (dato già definito in 219 unità) e fino al 2033/2034. Occorre considerare che le cessazioni e le assunzioni del 2023/24 risentono della possibilità, introdotta proprio da tale anno accademico, di permanere in servizio fino ai 70 anni di età: di conseguenza occorre considerare la media delle assunzioni 2020-2022 quale stima attendibile delle assunzioni a regime, prevedendo che nel 2024 e nel 2025 le assunzioni aumentino proporzionalmente rispetto al 2023, assorbendo l'aumento dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio. Per quanto dal 2023/2024 le assunzioni avvengano prevalentemente per concorsi pubblici (ai sensi dell'art. 6, co. 4-ter, del D.L. 198/2022), esse comportano comunque la ricostruzione di carriera al fine di determinare il corretto inquadramento retributivo. L'impatto della norma è quindi ottenibile moltiplicando, per ciascun anno, le assunzioni stimate con la differenza tra il costo equivalente del docente AFAM a tempo indeterminato (costo che rappresenta la media a costo Stato delle diverse classi stipendiali) e quello del docente AFAM a tempo determinato come inseriti nella Tabella 1 del d.P.R. 143/2019 aggiornata in base al CCNL 6 dicembre 2022 (differenza pari a 8.887 €). Tale differenza rappresenta la distanza tra la carriera a tempo indeterminato e la carriera a tempo determinato ed è quindi una stima accurata del differenziale di inquadramento retributivo che deriverebbe da un conteggio per intero del servizio pre-ruolo.

Occorre però tenere conto che le ricostruzioni di carriera operate ad oggi ai sensi dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994 riconoscono già quattro anni di servizio pre-ruolo per intero e i restanti anni per 2/3. Alla cifra calcolata deve allora essere considerata solo per 1/3, pari all'importo mancante alle attuali ricostruzioni di carriera (prudenzialmente non si tiene conto dei primi quattro anni che già oggi sono ricostruiti per intero).

In merito al personale tecnico-amministrativo, la media delle assunzioni 2020-2023 può essere considerata una stima attendibile delle assunzioni dal 2024 al 2033, mentre i dati relativi al 2023 sono già noti. Si opera in analogia a quanto effettuato per i docenti, moltiplicando il numero di assunzioni stimate di ogni profilo per la differenza tra costo equivalente del profilo a tempo indeterminato e quello del profilo a tempo determinato. Occorre tenere conto che le ricostruzioni di carriera operate ad oggi ai sensi dell'art. 569 del d.lgs. 297/1994 riconoscono già tre anni di servizio pre-ruolo per intero e i restanti anni per 2/3. Alla cifra calcolata deve allora essere considerata solo per 1/3, pari all'importo mancante alle attuali ricostruzioni di carriera (prudenzialmente non si tiene conto dei primi tre anni che già oggi sono ricostruiti per intero).

Non vengono conteggiati, né per i docenti né per il personale tecnico-amministrativo, le assunzioni derivanti dalla conclusione del processo di statizzazione di 21 istituzioni AFAM ai sensi dell'art. 22-bis del d.l. 50/2017, poiché il costo di tali posti è già stato imputato a bilancio con importo pari al



costo medio equivalente a tempo indeterminato, per cui tale computo ha già assorbito gli effetti di eventuali future ricostruzioni di carriera.

L'impatto complessivo della norma, a decorrere dall'anno 2023, in via estremamente prudentiale, è quindi stimabile come segue:

Anno	Costo
2023	785.361 €
2024	948.193 €
2025	1.144.694 €
2026	1.341.196 €
2027	1.341.196 €
2028	1.341.196 €
2029	1.341.196 €
2030	1.341.196 €
2031	1.341.196 €
2032	1.341.196 €
2033	1.341.196 €

Di seguito le tabelle riassuntive delle cessazioni, assunzioni e quantificazioni:

CESSAZIONI					
	Docenti	EP/1 (direttori di ragioneria)	Area III (collaboratori)	Area II (assistenti)	Area I (coadiutori)
2020	379	3	0	18	57
2021	358	3	1	43	53
2022	371	7	4	42	44
2023	186	6	2	34	59
MEDIA*	369,3	4,8	1,8	34,3	53,3
PREVISIONI					
2024	256	5	2	34	53
2025	326	5	2	34	53
2026	396	5	2	34	53
2027	396	5	2	34	53
2028	396	5	2	34	53
2029	396	5	2	34	53
2030	396	5	2	34	53
2031	396	5	2	34	53
2032	396	5	2	34	53
2033	396	5	2	34	53

*La media è relativa al 2020-2023 per gli amministrativi, mentre è relativa al 2020-2022 per i docenti, perché nel 2023 è stata introdotta la permanenza in servizio fino a 70 anni, con riduzione delle cessazioni che sarà riassorbita entro il 2026

ASSUNZIONI



	Docenti	EP/1 (direttori di ragioneria)	Area III (collaboratori)	Area II (assistenti)	Area I (coadiutori)
2020	427	2	3	37	36
2021	408	3	2	44	26
2022	419	8	3	11	34
2023	219	10	3	34	59
MEDIA*	418,0	5,8	2,8	31,5	38,8
PREVISIONI					
2024	285	6	3	32	39
2025	352	6	3	32	39
2026	418	6	3	32	39
2027	418	6	3	32	39
2028	418	6	3	32	39
2029	418	6	3	32	39
2030	418	6	3	32	39
2031	418	6	3	32	39
2032	418	6	3	32	39
2033	418	6	3	32	39

QUANTIFICAZIONE ANNUA NORMA (DAL 2023)**						TOTALE
2023	648.751 €	25.753 €	4.529 €	45.243 €	61.085 €	785.361 €
2024	845.252 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	948.193 €
2025	1.041.754 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.144.694 €
2026	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2027	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2028	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2029	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2030	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2031	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2032	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2033	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €

** La quantificazione è pari alla moltiplicazione, in ciascun anno e per ciascun profilo, delle assunzioni stimate per il differenziale tra il costo medio equivalente a tempo indeterminato e il costo medio equivalente a tempo determinato

Il comma 3 precisa che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.

Gli aumenti retributivi che i beneficiari della norma avranno sul loro trattamento economico sia in termini di retribuzione corrente che di eventuali arretrati, saranno sottoposti a contribuzione previdenziale. Gli incrementi retributivi concorreranno quindi all'aumento del montante contributivo accantonato virtualmente con effetto sulle anzianità maturate a decorrere dall'entrata in vigore della norma.



Si può, quindi, concludere che gli aumenti in esame non comportano sul piano previdenziale un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 785.361 euro per l'anno 2023, 948.193 euro per l'anno 2024, 1.144.694 euro per l'anno 2025 e 1.341.196 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

ART. 12 (Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

Il comma 1 prevede l'incremento delle dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore, rispettivamente per 350 e 200 unità. Inoltre, in relazione agli incrementi delle dotazioni organiche di cui al comma 1, ridetermina la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo degli operatori e degli assistenti di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con incremento di 350 unità per la qualifica di vigile del fuoco e di 200 unità per la qualifica di operatore.

Il comma 2 prevede, ai fini della copertura dei posti di cui al comma 1, l'autorizzazione all'assunzione, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di un corrispondente numero di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° ottobre 2023. Il medesimo comma reca, inoltre, le modalità di assunzione dei predetti contingenti nella qualifica di vigile del fuoco e di operatore.

Il comma 3 individua la quantificazione dell'onere complessivo per le assunzioni straordinarie di cui al comma 2 e reca la relativa autorizzazione di spesa nel limite di euro 5.367.150 per l'anno 2023, di euro 22.682.796 per l'anno 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per l'anno 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per l'anno 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dall'anno 2032.

Il comma 4 autorizza la spesa aggiuntiva per vettovagliamento e vestiario relativa alle citate assunzioni, stabilita in euro 703.630 per l'anno 2023 e in euro 550.000 a decorrere dall'anno 2024.

La quantificazione dell'onere è stata effettuata tenendo in considerazione il costo pro-capite annuo di euro 2.500 per il personale dei ruoli tecnico-operativi e di euro 1.200 per il personale dei ruoli tecnico-professionali. La quota relativa agli oneri per il vestiario del personale, per un importo forfettario di 1.500 euro pro-capite con riguardo alle unità operative e di 200 euro per quelle dei ruoli tecnico-professionali, è stata conteggiata per il solo primo anno assunzionale. La restante quota delle spese di funzionamento, pari a 1.000 euro per ciascuna delle unità assunte, è stata rapportata agli anni/persona di servizio. Pertanto, dette spese, nella loro proiezione pluriennale, decrescono solo in relazione alla quota relativa agli oneri per il vestiario del personale.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, si fornisce dimostrazione, nella seguente tabella, del riepilogo dell'onere complessivo per ciascuna delle due qualifiche con proiezione decennale dal 1 ottobre 2023 all'anno 2033:

Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco e di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Anno	Onere assunzione n. 350 vvf	Onere assunzione n. 200 operatori	Onere complessivo assunzioni	Spese di funzionamento n. 350 vvf	Spese di funzionamento n. 200 operatori	Spese di funzionamento totali	Onere complessivo con spese di funzionamento
2023	3.371.538	1.995.612	5.367.150	613.219	90.411	703.630	6.070.780
2024	14.740.622	7.942.174	22.682.796	350.000	200.000	550.000	23.232.796
2025	16.052.601	7.942.174	23.994.775	350.000	200.000	550.000	24.544.775
2026	16.052.601	7.942.174	23.994.775	350.000	200.000	550.000	24.544.775
2027	16.272.536	7.991.774	24.264.310	350.000	200.000	550.000	24.814.310
2028	16.703.266	8.016.574	24.719.840	350.000	200.000	550.000	25.269.840
2029	16.703.266	8.016.574	24.719.840	350.000	200.000	550.000	25.269.840
2030	16.703.266	8.016.574	24.719.840	350.000	200.000	550.000	25.269.840
2031	16.823.419	8.095.002	24.918.421	350.000	200.000	550.000	25.468.421
2032	17.185.200	8.327.728	25.512.928	350.000	200.000	550.000	26.062.928
2033	17.185.200	8.327.728	25.512.928	350.000	200.000	550.000	26.062.928



In merito ai criteri di quantificazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio ed ai relativi oneri riflessi a carico dello Stato, si chiarisce che sono state considerate le nuove misure stipendiali ed indennitarie recate dall'ultimo rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (d.P.R. 17 giugno 2022, n.121), l'incremento del valore delle indennità di rischio (personale operativo) e mensile (personale ruoli tecnico-professionali) recato dal decreto legge 9 agosto 2022, n.115, convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142, nonché la previsione di cui all'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) relativa all'introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del suddetto personale.

Per quanto riguarda, in particolare, gli oneri connessi al trattamento economico accessorio, si chiarisce che derivano dal valore medio unitario del Fondo di Amministrazione per il personale non direttivo/non dirigente del Corpo (sul quale trovano imputazione tutte le componenti accessorie di quel personale), oltre che dall'incremento pro capite annuo di n. 20 ore di lavoro straordinario.

Nelle tabelle A e B di seguito riportate si fornisce la dimostrazione dello sviluppo degli oneri assunzionali distintamente per le 350 unità per la qualifica di vigile del fuoco e di 200 unità per la qualifica di operatore.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri di cui ai commi 3 e 4, alla cui copertura si provvede, come indicato nell'articolo 26.

Il comma 6 prevede che l'impiego del personale volontario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sia disposto nel limite delle risorse che residuano nell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023, come si evince dalla seguente tabella:

Capitoli personale volontario	2023	2024
1802/1	16.144.726	16.144.726
1802/2	4.154.680	4.154.680
1822/1	1.405.579	1.405.579
1822/2	82.169	82.169
1802/3	252.577	252.577
1802/4	713.920	713.920,00
1802/5	249.198	249.198
Totale	23.002.849	23.002.849
Onere discontinui fino a settembre 2023	7.360.820	
Copertura presente proposta	5.042.028	12.402.849
Limite impiego volontari	10.600.000	10.600.000

Il comma 7 dispone che ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 8 prevede la riserva del 30% a favore della graduatoria del personale discontinuo formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per le rimanenti assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), pari a 750 unità nel triennio 2021-2023.



ART. 13 (Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

L'articolo contiene disposizioni per la modifica dell'assetto delle norme vigenti, concernenti il personale volontario del Corpo nazionale, che si rendono necessari al fine di adeguarlo al nuovo quadro che scaturisce a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea.

Pertanto, le disposizioni di cui al presente articolo devono necessariamente tener conto dell'esigenza di non abrogare *sic et simpliciter* il complesso delle norme che disciplinano l'apporto del personale volontario ma, soprattutto, di orientarne l'applicazione ai soli volontari cd. puri, quelli cioè che operano e continueranno ad operare nei distaccamenti volontari del Corpo.

Il **comma 1, lett. a)** aggiunge, all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, un nuovo periodo, prevedendo che le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigili del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.

Il **comma 1, lett. b)** mediante l'inserimento dell'art. 12 bis, novella il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, e segnatamente quelle del Capo II, Sezione II. In particolare, il **comma 1** del cennato articolo aggiuntivo stabilisce che le predette disposizioni si applicano esclusivamente al citato personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del medesimo Corpo, mentre il comma 2 dispone nelle more dell'adozione del regolamento che disciplinerà i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario, le disposizioni del vigente decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al **comma 2** dell'articolo in esame, si conferma, per il solo personale volontario puro, la vigenza dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cioè della norma che esclude un rapporto di lavoro derivante da contratto a tempo determinato per tale personale.

Diversa finalità ha il **comma 3** Con tale norma l'Amministrazione intende confermare la validità di quelle norme volte a non disperdere le professionalità acquisite dal personale volontario, ma, anzi, a valorizzarlo, consentendo canali particolari di accesso con assunzioni a tempo indeterminato al Corpo nazionale. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni in materia di riserva di posti nei concorsi pubblici per l'accesso a tutte le qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 4** introduce disposizioni volte a porre rimedio ad alcune anomalie verificatesi in questi primi anni di applicazione delle norme concernenti lo scorrimento della graduatoria dei discontinui. In particolare, si prevede che l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria. Si è infatti verificato, ad esempio, il fenomeno di reiterata presentazione di certificati medici da parte delle stesse persone chiamate ad effettuare i predetti accertamenti, che costituiscono condizione necessaria per l'assunzione. Tale fenomeno, oltre ad appesantire le procedure assunzionali generando una permanenza senza fine nella graduatoria, costituisce un evidente segnale di mancanza dei requisiti necessari all'assunzione o di non interesse alla stessa.

Il **comma 5**, nel tener conto della complessità del passaggio al nuovo regime imposto dalle determinazioni unionali e dei tempi necessari a portare a conclusione le 550 assunzioni straordinarie, consente il passaggio definitivo al nuovo assetto al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo precedente e comunque entro il 30 ottobre 2024.

La disposizione, inoltre, consente alle 350 unità assunte come vigili del fuoco di continuare a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario nelle more dell'avvio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Ciò al fine di evitare che l'immediata interruzione dei richiami possa determinare ripercussioni negative sull'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Il **comma 6** persegue un'armonizzazione con le indicazioni della Commissione europea circa la natura della prestazione di lavoro resa dal personale discontinuo, che viene assimilata ad un rapporto di lavoro a tempo determinato. La norma, quindi, al fine di concentrare le opportunità di assunzione nel Corpo nazionale, sui soggetti privi di occupazione lavorativa, stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 14 (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione 2014/4231)

L'impatto finanziario dell'articolo deve necessariamente essere stimato considerando che le ricostruzioni di carriera del personale scolastico sono sistematicamente impugnate dinanzi al giudice, anche con cause collettive, e che a seguito di tale contenzioso la maggior parte delle ricostruzioni di carriera che hanno luogo non utilizzano i parametri indicati dagli articoli 485 e 569 del d.lgs. 297/1994 oggetto di riforma, bensì quello dell'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo al quale si sommano poi i costi delle spese di lite.

Pertanto, di fatto la norma nel medio lungo periodo avrà un impatto finanziario positivo sul bilancio dello stato determinando il venir meno del contenzioso e quindi evitando allo Stato il connesso pagamento delle spese di lite (il cui impatto finanziario è consistente ma non quantificabile ex ante essendo rimesso alle statuizioni dei giudici) e prevenendo altresì le cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine, che verosimilmente potranno diminuire laddove non sia più necessario per i lavoratori ricorrere al giudice per vedersi riconosciuta la ricostruzione di carriera.

Premesso quanto sopra, nell'immediato e possibile stimare l'impatto finanziario dell'articolo 14 presupponendo che il dato di partenza non veda già oggi ricostruzioni di carriera "per intero" costantemente operate dai giudici.

A tal fine, l'impatto finanziario nella misura è costituito dal riconoscimento del rimanente 1/3 del pre-ruolo svolto già alla prima richiesta di ricostruzione di carriera senza ulteriore dilazione nel tempo.

La norma, non avendo efficacia retroattiva, si applica alle richieste di ricostruzione di carriera che perverranno dagli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/24 in poi, con riferimento ai docenti confermati in ruolo.

In tal senso la stima della maggior spesa connessa alla riforma prevista dall'articolo 14 è stata quantificata a livello storico e pertanto sul passato, trattandosi dell'unico dato certo disponibile:

- i. in **4.750.218,94** nell'a.a. 2020/21, che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 20.267 unità;
- ii. in € **17.305.440,65** nell'a.a. 2021/22 che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 45.457 unità;
- iii. in € **13.212.380,80** per l'a.a. 2022/23 che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 37.706.

Il calcolo, originariamente sviluppato dal gestore di sistema informativo utilizzando lo stipendio medio desunto dalle stime fornite dal MI al MEF nel mese di febbraio 2022 per le ricostruzioni di carriera, è stato aggiornato alla luce dei nuovi parametri stipendiali previsti dal recente CCNL comparto "Istruzione e ricerca" per il triennio 2019/2021.



In via prudenziale, si ritiene di dover prendere quale riferimento, ai fini della stima per ricostruzione integrale di carriera per gli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/24, il dato relativo agli immessi in ruolo nell'a.a. 2021/22, che ha registrato un maggior numero di immissioni conseguente all'espletamento delle procedure concorsuali.

Ciò in quanto, allo stato, pur non disponendo di un dato consolidato sulle immissioni in ruolo 2022/23, è comunque possibile affermare che si registrerà nel prossimo triennio un incremento degli immessi in ruolo in ragione delle procedure concorsuali nelle more espletate, dell'espletamento di procedure concorsuali a regime nonché di quanto previsto dalle riforme da ultimo approvate (i.e. v. target M4C1-14 del PNRR che prevede l'assunzione di 70.000 insegnanti con il nuovo sistema di reclutamento entro dicembre 2024).

Alla luce di quanto sopra, l'impatto finanziario della norma è stato ottenuto moltiplicando il numero di persone immesse in ruolo nel 2021/22 (45.457) con la differenza tra la Stima media dello stipendio con Ricostruzione di carriera (valore dato da una media tra le varie classi di stipendiali) e lo Stipendio lordo allo stato iniziale (valore dato da una media tra le varie classi di stipendiali). Tale differenza rappresenta la distanza tra la carriera a tempo indeterminato e la carriera a tempo determinato ed è quindi una stima accurata del differenziale di inquadramento retributivo che deriverebbe da un conteggio per intero del servizio pre-ruolo.

La stima ha utilizzato il coefficiente relativo al lordo stato pari a 1,3916 maggiorata dell'IVC 2022, riconosciuta al personale scolastico dall'art. 1, comma 609 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° aprile e dal 1° luglio 2022.

Stima PERSONALE DOCENTE

Immessi in ruolo anno scolastico 2020/2021

Qualifiche	Immessi in ruolo 2020-21	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa calcolata con stipendi iniziali	Stima stipendio con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA con stipendi integrati da ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	14.450	31.928,21	461.362.634,50	32.065,75	463.350.114,23	1.987.479,73
docenti diplomati II grado	270	31.928,21	8.620.616,70	32.940,39	8.893.906,61	273.289,91
docenti I grado	1.925	34.549,63	66.508.037,75	35.097,25	67.562.202,55	1.054.164,80
docenti II grado	3.622	34.549,63	125.138.759,86	34.945,90	126.574.044,35	1.435.284,49
	20.267		661.630.048,81		666.380.267,75	4.750.218,94

Immessi in ruolo anno scolastico 2021/2022



Qualifiche	Immessi in ruolo 2021-22	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	16.168	31.928,21	516.215.299,28	32.065,72	518.438.596,83	2.223.297,55
docenti diplomati II grado	2.295	31.928,21	73.275.241,95	32.940,36	75.598.131,08	2.322.889,13
docenti I grado	13.640	34.549,63	471.256.953,20	35.097,17	478.725.381,57	7.468.428,37
docenti II grado	13.354	34.549,63	461.375.759,02	34.945,83	466.666.584,61	5.290.825,59
	45.457		1.522.123.253,45		1.539.428.694,10	17.305.440,65

Immessi in ruolo anno scolastico 2022/2023

Qualifiche	Immessi in ruolo 2022-23	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	15.892	31.928,21	507.403.113,32	32.065,72	509.588.457,50	2.185.344,18
docenti diplomati II grado	1.472	31.928,21	46.998.325,12	32.940,36	48.488.213,05	1.489.887,93
docenti I grado	9.764	34.549,63	337.342.587,32	35.097,17	342.688.755,54	5.346.168,22
docenti II grado	10.578	34.549,63	365.465.986,14	34.945,83	369.656.966,60	4.190.980,46
	37.706		1.257.210.011,90		1.270.422.392,70	13.212.380,80

Chiarita la platea di riferimento, si precisa che, anche per gli oneri pensionistici, non si tratta di nuovi oneri, ma di “anticipazioni” di somme che oggi vengono comunque corrisposte, seppur tardivamente, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 399 del 1988. In base al regime vigente, infatti, a far data dall’applicazione del C.C.N.L. 4 agosto 1995, per le ricostruzioni di carriera che decorrono dopo il 1° gennaio 1996, tenuto conto del rinvio operato dal C.C.N.L. alle previsioni del d.P.R. n. 399/88, al momento dell’istanza di ricostruzione di carriera, l’inquadramento nelle fasce stipendiali è effettuato considerando provvisoriamente solo l’anzianità utile ai soli fini giuridici ed economici, mentre l’anzianità utile ai soli fini economici temporaneamente non si considera. Essa è attribuita successivamente al maturare del tetto delle anzianità utile ai fini giuridici ed economici previsto dall’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/88 (i.e. 16 anni per i docenti laureati scuola secondaria di secondo grado, 18 anni per gli altri docenti e responsabili amministrativi, 24 anni per i docenti conservatori ed accademie, istituto del “riallineamento della carriera” o “aggiornamento della ricostruzione di carriera”). Al **comma 2** si specifica, pertanto, che ai fini previdenziali le disposizioni



di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni. Infatti, gli aumenti retributivi che i beneficiari della norma avranno sul loro trattamento economico sia in termini di retribuzione corrente che di eventuali arretrati, saranno sottoposti a contribuzione previdenziale. Gli incrementi retributivi concorreranno quindi all'aumento del montante contributivo accantonato virtualmente con effetto sulle anzianità maturate a decorrere dall'entrata in vigore della norma. Gli aumenti in esame non comportano, quindi, sul piano previdenziale un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

Con particolare riferimento alla stima dei docenti immessi, si segnala che, in considerazione del target PNRR di 70.000 docenti assunti entro il 31/12/2024, alle quantificazioni stimate, sulla base dell'anno scolastico 2021/2022 pari a 45.457, si stima l'incremento di 24.550 assunti, come da tabella di seguito riportata, con conseguente incremento degli oneri pari a 9.299.088,50 euro per il solo anno 2025.

Stima Oneri per raggiungimento Target PNRR (70.000 assunzioni entro il 2024)

Qualifiche	STIMA differenza immessi in ruolo TARGET PNRR	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	8.900	31.928,21	284.161.069,00	32.065,72	285.384.908,00	1.223.839,00
docenti diplomati II grado	1.250	31.928,21	39.910.262,50	32.940,36	41.175.450,00	1.265.187,50
docenti I grado	7.300	34.549,63	252.212.299,00	35.097,17	256.209.341,00	3.997.042,00
docenti II grado	7.100	34.549,63	245.302.373,00	34.945,83	248.115.393,00	2.813.020,00
	24.550		821.586.003,50		830.885.092,00	9.299.088,50

Sulla base del dato medio degli immessi in ruolo nel triennio 2020/21, 2021/22 e 2022/23, è stata elaborata una proiezione delle stime di spesa per il decennio 2023/24 – 2032/33, mantenendo invariate le voci stipendiali ad oggi note e di seguito illustrata.

Sulla base del dato medio degli immessi in ruolo nel triennio 2020/21, 2021/22 e 2022/23, è stata elaborata una proiezione delle stime di spesa per il decennio 2023/24 – 2032/33, di seguito illustrata. Giova rappresentare che, a garanzia dell'approccio prudenziale seguito, nell'ambito degli immessi in ruolo in ciascuna annualità, non è stata fatta alcuna distinzione in ordine alla procedura ordinaria o straordinaria di provenienza. Gli immessi in ruolo sono conteggiati nella totalità e per essi stimata l'eventuale spesa di ricostruzione integrale della carriera. Ipotizzando quindi, nel decennio 2023/24 – 2032/33, un totale di **344.767** immessi in ruolo, la spesa ammonterebbe complessivamente alla fine del periodo in € **117.557.315,42**.

Per la stima decennale, si è tenuto in considerazione l'incremento delle assunzioni per il raggiungimento del target PNRR di 70.000 docenti assunti entro il 2024.



Stima proiezione decennale PERSONALE DOCENTE

Qualifiche	Stima immessi da a.s.23-24 a a.s. 32-33	Stima differenza immessi a.s. per raggiungimento Target PNRR 70.000	STIMA tot. DOCENTI IMMESSI IN RUOLO (compreso PNRR)	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali (compreso PNRR)	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera (compreso PNRR)	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	155.033	8.900	163.933	31.928,21	5.234.087.249,93	32.065,72	5.256.629.676,76	22.542.426,83
docenti diplomati II grado	13.457	1.250	14.707	31.928,21	469.568.184,47	32.940,36	484.453.874,52	14.885.690,05
docenti I grado	84.430	7.300	91.730	34.549,63	3.169.237.559,90	35.097,17	3.219.463.404,10	50.225.844,20
docenti II grado	91.847	7.100	98.947	34.549,63	3.418.582.239,61	34.945,83	3.457.785.041,01	39.202.801,40
	344.767	24.550	369.317		12.291.475.233,91		12.418.331.996,39	126.856.762,48

La stima degli oneri pari ad euro 12.685.676,25 per ogni singolo anno (corrispondente ad una media di 34.467 unità di personale assunto) nel decennio che copre il periodo dall'a.s. 2023/2024 all'a.s. 2032/2033, risulta inferiore alla stima degli oneri pari ad euro 17.305.440,65 riferita all'a.s. 2021/22 (corrispondente a 45.457 unità), pertanto quest'ultimo valore verrà preso come riferimento per gli oneri scaturenti dall'applicazione della norma

Tuttavia, come sopra già menzionato per il solo anno scolastico 2024/2025, il numero di docenti assunti deve essere incrementato di 24.550 unità ed il relativo onere previsto per l'anno 2025 è conseguentemente incrementato di euro 9.299.088,50.

Dalle somme da prevedere ai fini della ricostruzione integrale della carriera andranno scomputati i risparmi certamente conseguibili in virtù dell'ulteriore intervento normativo rinvenibile alla [lettera b\)](#), volto a modificare l'attuale testo dell'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994 nel senso di prevedere che, ai fini del riconoscimento del servizio di insegnamento, si valuta il servizio effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.

Il riferimento al "servizio effettivamente prestato" ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo fa sì che non si possa più fare applicazione dell'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999, ai sensi del quale "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale", con un evidente abbassamento dei costi sostenuti a titolo di riconoscimento del servizio pre-ruolo.

In base alla vigente formulazione dell'art. 489 del T.U. Scuola, al docente con servizio pre-ruolo l'anno è computato per intero se il contratto o i vari contratti cumulati raggiungono almeno 180 giorni ovvero se il servizio è svolto, senza nessuna interruzione, dal 1° febbraio fino agli scrutini compresi.



Con riferimento agli effetti finanziari, si stima in via prudenziale che, con l'applicazione del nuovo regime, dalle somme da prevedere ai fini della ricostruzione integrale della carriera sarà possibile scomputare gli importi calcolati in virtù dell'ulteriore intervento, volto a prevedere che, ai fini del riconoscimento del servizio di insegnamento, si valuti il servizio effettivamente prestato e non trovi applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.

In particolare, per i docenti, in base all'attuale formulazione dell'art. 489 del T.U. scuola, ad oggi, al docente con servizio pre-ruolo l'anno è computato per intero se il contratto o i vari contratti cumulati raggiungono almeno 180 giorni ovvero se il servizio è svolto, senza nessuna interruzione, dal 1° febbraio a scrutini compresi.

Si riporta di seguito il dato dei supplenti registrato nell'a.s.2021/22, preso a riferimento ai fini delle presenti quantificazioni.

I supplenti annuali (al 31.8) sono stati 67.497; i supplenti fino al termine delle attività didattiche (al 30.6) sono stati 157.461; supplenti covid (termine delle lezioni, giugno) sono stati 24.197; supplenti brevi 105.120.

I supplenti fino al termine delle lezioni e quelli covid (che lavorano fino a giugno) rappresentano il 72,9% del totale supplenti (annuali, fino al termine e covid) e, in base all'attuale sistema di riconoscimento dell'anzianità, beneficiano del riconoscimento di un anno intero. In base alla novella di cui sopra si vedrebbero riconosciuto non un anno di servizio ma 10 mesi di servizio effettivo.

Il risparmio (in termini di mesi) sarebbe pari a 363.316.

Preso a riferimento, in via prudenziale, lo stipendio medio lordo stato iniziale dei docenti, indicato nella tabella riferita ai docenti immessi in ruolo 21/22, pari a €33.238,92 all'anno, pari a € 2.556,84 al mese (€33.238,92/13), il risparmio atteso sarebbe pari a € 928.940.881,44 (€ 2.556,84 *363.316 mesi).

A questi si aggiungerebbero i 105.120 supplenti brevi per i quali non potrà essere più possibile raggiungere i 180 giorni di servizio per vedersi riconosciuto l'anno di anzianità, con un ulteriore prevedibile risparmio di somme stimato in via prudenziale.

Supplenti a.s. 2021/22

	Annuali	F termine	Covid	% F. Termine e Covid sul Totale	Mesi risparmiati per supplenti non Annuali (considerando 10 mesi e non 12)	Brevi
Totale docenti	67.497	157.461	24.197	72,9%	363.316	105.120

Con riguardo all'impatto finanziario scaturente dalla disposizione di cui al comma 1, lettera c, deve osservarsi come anche per il personale ATA, così come per il personale docente, la stessa sia destinata a comportare nell'immediato nuovi oneri a carico della finanza pubblica, nella misura in cui prevede che anche il rimanente 1/3 del pre-ruolo svolto, attualmente "congelato" e riconosciuto ai fini economici solo a distanza di tempo, venga calcolato alla prima richiesta di ricostruzione di carriera senza ulteriori dilazioni, con conseguente inserimento del personale nella fascia stipendiale successiva.



Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti, nell'immediato, dall'integrale riconoscimento al personale ATA, già in sede di prima applicazione della ricostruzione di carriera, di tutti gli anni di servizio pre-ruolo prestati, con conseguente inserimento dello stesso nella posizione stipendiale maturata in considerazione dell'intero servizio pregresso svolto, si riportano di seguito delle stime di massima, effettuate avendo riguardo al numero di immessi in ruolo negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, aggiornate anche esse al nuovo coefficiente relativo al lordo stato (1,3916) e all'IVC 2022, secondo i nuovi parametri stipendiali stabiliti dal nuovo CCNL del Comparto "Istruzione e ricerca" per il triennio 2019/2021.

Stima Personale ATA

Immessi in ruolo anno scolastico 2020/2021

Qualifiche	Immessi in ruolo 2020-21	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa calcolata con stipendi iniziali	Stima stipendio con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA con stipendi integrati da ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	5.649	24.765,94	139.902.795,06	25.157,24	142.113.259,22	2.210.464,16
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	12	25.366,45	304.397,40	25.767,24	309.206,88	4.809,48
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	1.517	36.160,63	54.855.675,71	36.731,97	55.722.395,39	866.719,68
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	2.882	27.606,80	79.562.797,60	28.042,99	80.819.889,80	1.257.092,20
	14.830		274.625.665,77		278.964.751,29	4.339.085,52

Immessi in ruolo anno scolastico 2021/2022

Qualifiche	Immessi in ruolo 2021-22	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	6.979	24.765,94	172.841.495,26	25.157,24	175.572.390,89	2.730.895,63
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	4	25.366,45	101.465,80	25.767,24	103.068,96	1.603,16
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	638	36.160,63	23.070.481,94	36.731,97	23.434.995,55	364.513,61
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	3.343	27.606,80	92.289.532,40	28.042,99	93.747.707,01	1.458.174,61
	12.042		288.302.975,40		292.858.162,41	4.555.187,01

Anche per le stime di spesa ATA riferibili agli immessi in ruolo nell'a.s. 2023/24 pare plausibile rifarsi al dato che emerge per l'a.s. 2021/22, essendo le immissioni in ruolo ATA legate sostanzialmente al *turn over* e, quindi, presentano dati più stabili nel tempo.



In particolare, si riporta di seguito una proiezione della stima maggior spesa per la ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo calcolata sui dati relativi agli immessi in ruolo 2022/2023.

Immessi in ruolo anno scolastico 2022/2023

Qualifiche	Immessi in ruolo 2022-23	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	6.668	24.765,94	165.139.287,92	25.157,24	167.748.488,67	2.609.200,75
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	6	25.366,45	152.198,70	25.767,24	154.603,44	2.404,74
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	59	36.160,63	2.133.477,17	36.731,97	2.167.186,11	33.708,94
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	2.704	27.606,80	74.648.787,20	28.042,99	75.828.238,04	1.179.450,84
	9.437		242.073.750,99		245.898.516,26	3.824.765,27

In aggiunta a quanto sinora riportato, si fornisce una stima su proiezione decennale (fino all'a.s. 2032/2033) dei dati sinora riportati.

Stima proiezione decennale Personale ATA

Qualifiche	Stima immessi da a.s.23-24 a a.s. 32-33	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	64.320	24.765,94	1.592.945.260,80	25.157,24	1.618.113.795,92	25.168.535,12
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	73	25.366,45	1.860.206,33	25.767,24	1.889.597,59	29.391,26
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	7.380	36.160,63	266.865.449,40	36.731,97	271.081.923,50	4.216.474,10
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	29.763	27.606,80	821.670.390,67	28.042,99	834.652.782,84	12.982.392,17
	101.537		2.683.341.307,20		2.725.738.099,85	42.396.792,65

Come specificato dal fornitore dei servizi informativi, nella proiezione decennale è riportato il mero calcolo del dato degli immessi (docenti e ATA) cumulato su 10 anni, partendo, come richiesto, dalla media degli immessi nel triennio (20-21, 21-22 e 22-23).

Per i docenti immessi in ruolo a far data dall'a.s. 2023/24, le somme da corrispondere all'atto della richiesta di ricostruzione di carriera docenti per l'integrale copertura del servizio pre-ruolo svolto, sono state quantificate in euro 17.305.441 per l'anno 2024, in euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed in euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026.



Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario immessi in ruolo a far data dall'a.s. 2023/24, le somme da corrispondere all'atto della richiesta di ricostruzione di carriera per l'integrale copertura del servizio pre-ruolo svolto, sono state quantificate in euro 1.518.396 per il 2023 e in euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024.

Il **comma 3** stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), quantificati per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo in euro 17.305.441 per l'anno 2024, in euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed in euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelli di cui al comma 1, lettera c), quantificati per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-24 in euro 1.518.396 per il 2023 e in euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

ART. 15 (Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente- Caso ARES (2021) 5623843)

La disposizione, nel prevedere l'estensione per l'anno 2023 del riconoscimento della c.d. carta docenti al personale docente con contratto di supplenza annuale, prende in considerazione solo la tipologia di posti che, che fanno parte dell'organico di diritto e quindi danno origine ad un contratto continuativo di durata annuale che copre l'intero anno scolastico.

Ai fini dell'estensione del beneficio della citata carta elettronica ai soli docenti con contratto a tempo determinato fino al 31/8, supplenti annuali, si riporta, nella tab. 1, il prospetto riepilogativo del predetto personale, inclusi i docenti ex art. 59, comma 4, decreto-legge n. 73/2021, con il relativo costo della carta derivante.

Tipologia di personale	Totale
Docenti - Totale tempo determinato Annuali, con Formazione e Prova FIT-ART59	67.497
Docenti religione - Totale tempo determinato (equivalenti ad Annuali e Fino al termine)	16.470
Tot personale a tempo determinato annuale	83.967
Costo carta del docente	41.983.500

Tab.1

La disposizione, quindi, estende il beneficio della carta ad un numero di supplenti annuali pari a 67.497 unità, a cui si aggiungono 16.470 docenti di religione cattolica, per un totale di 83.967 docenti, corrispondente ad una spesa ipotetica di **41.983.500 (83.967*500 €) euro per l'erogazione della carta.**

Il personale docente con contratto a tempo indeterminato è di 698.894 unità, a cui si aggiungono 10.490 docenti di religione cattolica, per un totale di 709.384.

Aggiungendo il contingente dei docenti con contratto di supplenza annuale al 31/8 su posto vacante e disponibile, al numero di personale attualmente beneficiario della carta si giungerebbe ad una platea complessiva di 793.351 unità di personale beneficiario.

Di seguito, si riportano, nella tab. 2, gli stanziamenti presenti in bilancio ed utilizzabili per l'erogazione della carta del docente:



	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
TOTALE STANZIAMENTO INIZIALE A LEGISLAZIONE VIGENTE	393.436.322,00	385.936.321,00	385.936.321,00	385.936.321,00
Riduzione stanziamento per DL 36/2022			-19.000.000,00	-50.000.000,00
Impegni	376.836.322,00	130.134,36		
Stanziamiento attuale	16.600.000,00	385.806.186,64	366.936.321,00	335.936.321,00
A.S.	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025

Tab.2

Nella sottostante tab. 3 vengono riportate le somme occorrenti per poter garantire l'erogazione dei benefici (carta docente del valore di euro 500) alla platea dei docenti di ruolo unitamente ai docenti supplenti a tempo determinato annuale su posti vacanti e disponibili:

	ANNO 2023
N. MASSIMO BENEFICIARI PERMESSO DAGLI STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE (A)	771.612
N. COMPLESSIVO BENEFICIARI COMPRESI I DOCENTI SUPPLENTI ANNUALI (B)	793.351
DIFFERENZA DI DOCENTI DA FINANZIARE (A-B)	-21.739
RISORSE DA REPERIRE (val. nominale 500€)	10.869.500,00

Tab. 3

Pertanto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

ART. 16 (Designazione dell'Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001)

L'articolo interviene per individuare l'autorità incaricata di verificare l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), al fine di apporre la formula esecutiva alle suddette decisioni, atto necessario per il proseguo dell'iter di recupero delle spese sostenute dalla parte interessata che ha, a suo tempo, adito l'EUIPO. A livello giuridico, la registrazione del marchio UE conferisce, al titolare, il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio lo stesso segno in relazione ai medesimi prodotti e/o servizi per i quali il marchio UE è stato registrato. Da ciò discende la possibilità di adire l'EUIPO in caso di controversie sull'esercizio di tale diritto, con conseguente decisione in ordine alle spese procedurali connesse. Al riguardo, al fine di dare attuazione all'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001, il Ministero della giustizia è stato indicato quale articolazione nazionale deputata ad apprestare il relativo servizio sul territorio nazionale. In particolare, questa amministrazione dispone già di uno specifico dipartimento (Dipartimento per gli affari di giustizia) il quale si occupa, tramite gli uffici del capo del dipartimento, di analoghi adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e, più in generale, dell'adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani. Per quanto riguarda, però, i futuri adempimenti connessi al presente intervento normativo, tale dipartimento dispone di una apposita articolazione interna (Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria) fra le cui competenze rientrano, tra l'altro, le relazioni internazionali in materia civile, gli adempimenti relativi



alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale e, soprattutto, le incombenze amministrative relative al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze straniere e di altri atti formati all'estero in materia civile (articolo 4 del d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, recante: "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, come modificato dal d.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99". Il servizio di verifica dell'autenticità delle decisioni emesse dall'EU IPO sulle spese sarà dunque svolto dal personale già in servizio presso tale articolazione ministeriale, il quale già si rapporta costantemente con la Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles e tutte le istituzioni europee nell'ambito delle negoziazioni sugli strumenti normativi di cooperazione giudiziaria e, pertanto, agevolmente e senza oneri finanziari ulteriori, istituirà un canale comunicativo diretto con gli uffici dell'EU IPO per garantire che l'apposizione della formula esecutiva venga effettuata solo su decisioni effettivamente provenienti da tale Ufficio europeo.

Come è dato evincere anche dai dati storici rilevati in seno alle istituzioni europee e all'EU IPO, la disposizione è diretta ad un numero esiguo, determinato e ben definito di imprese destinatarie, atteso che la presente norma interviene per dare attuazione ad impegni e obblighi che il Governo ha assunto a livello europeo già da parecchi anni attraverso un precedente regolamento (n. 207/2009) e che il recente regolamento n. 2017/1001 riproduce pedissequamente, senza che comunque siano intervenute criticità e segnalazioni nei confronti delle imprese nazionali sinora completamente adempienti. Si rappresenta, pertanto, la sostenibilità della norma che, sotto il profilo finanziario, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo le attività alla stessa connesse essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 17 (Adeguamento al regolamento UE 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno)

L'articolo reca disposizioni volte al rafforzamento della sicurezza degli attestati di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione ai sensi degli articoli 8 e 19 della Direttiva UE 2004/38/CE.

Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al **comma 2**, pari a euro 120.000,00 per l'anno 2023, e ad euro 200.000,00 a decorrere dall'anno 2024, **come indicato nell'articolo 26**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno, determinato ai sensi della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, Tabella A; gli importi di cui sopra saranno resi disponibili su un apposito istituendo capitolo di parte corrente. Al riguardo, si evidenzia che il citato fondo presenta l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse finanziarie. Per la specifica degli oneri attinenti al numero di possibili attestati, si precisa che, allo stato, non si dispone dell'esatto complessivo fabbisogno, stimato sulla base delle statistiche ricevute dal Comune di Roma per gli attestati di residenza rilasciati, come di seguito indicato:

	Attestati Temporanei	Attestati Permanenti
2019	4.300	3.900
2020	3.800	2.700
2021	2.700	2.800

Per stimare il volume di emissione annuale su base nazionale degli attestati, si ipotizza che la percentuale di emissione dei suddetti documenti per il Comune di Roma, rispetto al volume nazionale, sia la stessa dell'emissione delle carte di identità elettroniche CIE.

	CIE Emesse in Italia	CIE Emesse a Roma	% Emissione CIE a Roma su Italia
2019	6.500.000	320.000	5%
2020	4.800.000	200.000	4%
2021	7.500.000	270.000	4%
2022	7.000.000	320.000	5%

Stima fabbisogno attestati al livello nazionale sulla base dei suddetti dati:



	Attestati Temporanei Roma	Attestati Permanenti Roma	% Emissione stimata su CIE	Attestati Temporanei Italia	Attestati Permanenti Italia	TOTALE Italia
2019	4.300	3.900	5%	86.000	78.000	164.000
2020	3.800	2.700	4%	95.000	67.500	162.500
2021	2.700	2.800	4%	67.500	70.000	137.500

Per l'anno 2023, la previsione degli oneri, pari a 120.000 euro, è ridotta in proporzione dell'importo annuale, stimato in euro 200.000,00, tenuto conto dei mesi già trascorsi ed in proporzione di quelli restanti. Gli oneri previsti a carico dell'Amministrazione, a decorrere dall'anno 2024, ammontano a 200.000 euro, comprensivi di tutte le attività a cura dell'Istituto Poligrafico, incluse quelle di produzione e distribuzione ai Comuni, le cui modalità saranno definite dalla Convenzione di cui al **comma 3**.

Il costo unitario degli attestati di cui al **comma 1** è di € 1,25 e si stima che il fabbisogno annuale in Italia degli attestati di residenza sia pari a 160.000 unità.

Infine, in relazione a quanto previsto, ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A Tariffa (Parte I) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, la norma prevede che sugli attestati di cui al comma 1 dell'articolo si applica l'imposta di bollo. Pertanto si calcola che il versamento, a carico del richiedente, dell'imposta di bollo possa compensare interamente gli oneri amministrativi.

ART. 18 (Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)

L'articolo è teso all'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza.

L'articolo, infatti, reca la disciplina di attuazione nazionale delle disposizioni dei Regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818, al fine di consentire la piena operatività del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) e del sistema di ingressi/uscite (EES), nonché la completa interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza. L'intervento ha, nel suo complesso, carattere ordinamentale.

Al riguardo, si rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività discendenti potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente trattandosi, per quanto concerne l'amministrazione della pubblica sicurezza, di adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici di frontiera e dalle Questure della Repubblica, nonché dalle articolazioni centrali – già operanti - del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Il **comma 1**, interviene sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito "TUI"), apportando le modifiche necessarie al fine di consentire l'effettiva funzionalità del sistema europeo di ingressi/uscite (EES), nonché la registrazione sia dei dati di ingresso e uscita degli stranieri che attraversano le frontiere esterne italiane (articolo 4, nuovo comma 1-*quater*, del TUI), sia dei dati relativi ai provvedimenti di respingimento alla frontiera (articolo 10, comma 1, TUI) o di divieto di reingresso (articolo 13, comma 2-*ter*, del TUI), adottati rispettivamente dalle Autorità di frontiera o dal Questore competente.

In particolare, si segnala l'inserimento, all'articolo 4, del nuovo comma 1-*quater* con il quale sono superate le disposizioni recanti la disciplina della timbratura ad inchiostro apposta, sui documenti di viaggio, dagli operatori addetti ai controlli di frontiera in esito ai controlli effettuati sia in ingresso che in uscita. La suddetta attività manuale è superata dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2226 che introduce le procedure unionali di registrazione nel sistema di ingressi/uscite (EES) dei dati degli stranieri in ingresso e in uscita dalle frontiere esterne. Anche in tal caso, si rappresenta



L'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività di registrazione potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane che attualmente sono preposte al controllo dei documenti e alla timbratura manuale. Il comma 1, peraltro, consente l'effettiva funzionalità del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS), modificando la disciplina nazionale al fine di prevedere l'ingresso e il relativo soggiorno - alle condizioni e nei termini previsti dalle norme unionali - in forza dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del Regolamento (UE) 2018/1240 (articolo 4, nuovo comma 1, del TUI).

Il **comma 2**, prevede l'abrogazione di norme - di fatto assorbite dalle nuove previsioni - contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, realizzando interventi di mero raccordo normativo. La disposizione ha carattere ordinamentale e si conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. dal momento che le attività connesse sono assicurate con il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Il **comma 3**, nel prevedere l'accesso all'archivio comune di dati di identità (CIR) - istituito dall'articolo 17, dei Regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 del 20 maggio 2019 - costituisce un intervento di carattere ordinamentale. In particolare, si segnala la previsione in cui si chiarisce che tale accesso è consentito, in conformità alle disposizioni previste dai citati regolamenti, alle autorità di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Al riguardo, si evidenzia l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività discendenti potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente trattandosi, per quanto concerne l'amministrazione, di adempimenti di natura istituzionale, ordinariamente espletati dagli uffici.

Il **comma 4** prevede che i decreti ministeriali previsti al comma 1 siano emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione ha carattere ordinamentale.

Il **comma 5** contiene la clausola d'invarianza di invarianza finanziaria, prevedendo che dalle disposizioni di cui all'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che gli adempimenti previsti, di natura istituzionale, potranno essere espletati dalle amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Il **comma 6** reca una specifica norma finalizzata a differire l'efficacia di talune disposizioni alla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea. La disposizione di differimento non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Va osservato infatti, che indipendentemente dalla data di decorrenza della vigenza delle disposizioni recate dall'art.18, gli adempimenti previsti sono di natura ordinamentale e saranno espletati dalle Amministrazioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 19 (Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

L'articolo reca modifiche all'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di utili per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano

In particolare, la **lett. a)** modifica il contenuto del comma 185 dell'art. 1 della citata legge n. 234. In particolare, da un lato, si conferma l'esenzione dal pagamento dell'IRES e dell'IRAP e, dall'altro, si prevede che detta esenzione possa essere fruita soltanto a condizione che il 100% delle somme non versate a titolo di imposta (e non più dunque il 20% degli utili) venga destinato allo sviluppo di attività statutarie non commerciali.

In secondo luogo, con la **lett. b)**, si prevede l'abrogazione del comma 187, in quanto, nella nuova formulazione, l'agevolazione non rientra nella nozione di aiuto di Stato ex art. 107, par. 1, TFUE.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.

All'uopo, si evidenzia che rispetto alla disciplina attualmente vigente:



- non vengono modificati i periodi di imposta, rilevanti ai fini del riconoscimento dell'agevolazione;
- non viene modificato il contenuto dell'agevolazione; infatti, anche l'attuale formulazione del comma 185, che prevede la non rilevanza degli utili derivanti dallo svolgimento dell'attività commerciale ai fini della determinazione della base imponibile IRES e del valore della produzione IRAP, si traduce nel riconoscimento di un'esenzione ai fini IRES e IRAP;

Ciò che viene modificato è, invece, la condizione necessaria per fruire dell'agevolazione, mediante innalzamento della percentuale e modifica della destinazione dell'impiego di utili.

Ai fini della quantificazione degli oneri a carico della finanza pubblica, la relazione tecnica originaria assumeva, per ragioni prudenziali, che tutte le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano rientrassero nell'ambito di applicazione della norma, indipendentemente dal rispetto della condizione relativa alla destinazione degli utili. Per le medesime ragioni prudenziali si ritiene che la modifica del requisito necessario per l'accesso all'agevolazione fiscale non comporti una variazione degli oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica della norma originaria.

ART. 20 (Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019)3110724)

L'articolo in esame interviene sulla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sostituendo e integrando alcune norme, nonché introducendo una nuova disposizione per meglio disciplinare la questione del rilascio e del ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei medesimi o di altri soggetti non autosufficienti anche sotto il profilo economico o individuati dalla legge. L'aggiornamento della normativa si ritiene indispensabile al fine di assicurare, sotto il profilo della proporzionalità ed effettività, un equilibrato bilanciamento tra il diritto costituzionalmente riconosciuto della libertà di circolazione, che è garantito anche a livello euro-unitario (art. 3, par. 2 del Trattato dell'unione europea, art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e l'interesse del minore che è tutelato attraverso il rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e 143, 147 e 315 *bis* del codice civile). Pertanto, le modifiche introdotte sono dirette a tutelare i predetti diritti ed interessi dei soggetti coinvolti nonché ad evitare il vaglio di compatibilità con i principi del diritto comunitario, vaglio dal quale possa scaturire una eventuale procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Le norme, sia quelle riviste che quelle di nuova introduzione, attuano un superamento della vigente disciplina: infatti, per il rilascio del passaporto non è più richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare qualora non vi sia l'assenso dell'altro genitore (atteso che spesso l'assenso non viene dato per assenza temporanea o per dimenticanza e dunque per motivi diversi dal pericolo di espatrio o di sottrazione agli obblighi civili degli alimenti); tale autorizzazione prevedeva una procedura più complessa e farraginosa che male si coniuga con le esigenze di snellezza e celerità dettate dalla Riforma del processo civile, creando arretrato e lungaggini procedurali. La competenza a decidere è ora rimandata al tribunale del luogo in cui risiede il minore e il giudice può inibire il rilascio del passaporto al genitore, al ricorrere di specifiche condizioni che vengono declinate dalle nuove disposizioni che qui di seguito vengono esaminate.

In particolare, viene sostituita la disposizione di cui all'art. 3, comma 1 lettera b), la quale è strettamente connessa all'introduzione dell'articolo 3-*bis* che contempla l'ipotesi in cui il tribunale inibisca il rilascio del passaporto al genitore, qualora si abbia fondato motivo di prevedere che il suo trasferimento all'estero sia concretamente ed attualmente legato alla sottrazione dei suoi obblighi verso i figli minori, prevedendo, inoltre, che è il giudice a stabilire la durata dell'inibitoria in misura



non superiore a due anni. La disposizione, come sopra detto, prevede che la domanda di inibitoria sia presentata tramite ricorso al tribunale del luogo di residenza del minore e nel caso in cui il minore è residente all'estero al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE o se è pendente un procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia, è proposta al giudice che già sta procedendo), mentre sul ricorso contro il provvedimento proposto dal pubblico ministero e dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale, il giudice decide con provvedimento camerale anche in relazione alle spese del procedimento stesso. Infine, copia del provvedimento che eventualmente inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, all'autorità indicata all'art. 5 della stessa legge e al comune di residenza dell'interessato. In tale ottica, dunque, le casistiche relative ai divieti di rilascio del predetto documento, menzionate all'art. 3 della legge sopra citata, vengono rettifiche con la sostituzione dell'intera lettera b), per la quale il riferimento del divieto è ora collegato alla dichiarazione inibitoria del tribunale contenuta nella norma di nuova introduzione.

La rettifica apportata, poi, all'art. 4 della L. 1185/67 è necessaria per adeguare i riferimenti normativi, dovuti all'introduzione del citato art. 3-bis. Al riguardo, al fine di prevenire dubbi interpretativi si prevede la sostituzione del riferimento all'articolo 35 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 con quello più corretto ed attuale dell'articolo 34 del decreto legislativo 71/2011, precisando comunque che resta competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis, mentre l'integrazione dell'art. 12 è, infine, indispensabile per conformare il dettato normativo alle modifiche intervenute riguardo al "nucleo familiare" diversamente inteso a seguito della classificazione, anche a livello giuridico, di situazioni già codificate e di nuove situazioni individuate nell'ambito del panorama sociale, nonché per apprestare la dovuta tutela alle persone più fragili, per la quali sussiste l'obbligo di sostentamento da parte della persona che soggiace al divieto di rilascio o che è interessata al ritiro del passaporto. Sotto il profilo giuridico, si rappresenta che si tratta di limitazioni al diritto di libera circolazione e di espatrio (art. 16, comma 2 Cost.) in presenza di esigenze di rango superiore - quali l'interesse della prole a ricevere cura, educazione, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori - che devono essere espressamente previste dalla legge per consentire che diritti fondamentali e primari dell'individuo non vengano compressi. Sotto il profilo finanziario si segnala, invece, la natura ordinamentale e precettiva del presente articolo che contempla attività correlate a compiti istituzionali degli uffici giudiziari deputati alla dichiarazione di rilascio e ritiro dei passaporti, le quali sono già ordinariamente espletate e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse potranno essere sostenute attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 21 (Modifica all'art. 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO))

L'articolo in esame interviene sui commi 18 e 19 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che disciplina il servizio italiano di interrompibilità del carico elettrico (**comma 1**).

Le modifiche discendono da espresse richieste della Commissione europea al fine di evitare che il meccanismo italiano possa configurarsi come un aiuto di Stato illegale distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi relativi al servizio dell'interrompibilità sono sostenuti da una specifica voce della bolletta elettrica e sono, pertanto, a carico della collettività.

In particolare, la modifica normativa non interviene sulla quantità di risorse interrompibili da approvvigionare, ma solo sulle modalità con cui ARERA dovrà organizzare il servizio di interrompibilità, prevedendo – secondo le indicazioni della Commissione europea – l'estensione dei



soggetti che possono partecipare al meccanismo, con conseguente aumento della concorrenza e, dunque, potenziali minori costi del servizio, considerato che l'assegnazione delle risorse interrompibili dovrà avvenire mediante procedure di gara a ribasso.

In ogni caso, con l'abrogazione del comma 19 a partire dal 1° gennaio 2023, si prevede l'eliminazione dell'attuale esenzione dal pagamento di determinati corrispettivi prevista solo per alcuni soggetti, con effetti positivi sulla ripartizione degli oneri in bolletta.

Inoltre, si prevede che la società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, possa implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 5 agosto 2022 (**comma 2**).

Ciò premesso, si evidenzia che i beneficiari dell'esenzione prevista dal citato comma 19 sono soggetti di grandi dimensioni, per i quali il costo dell'energia presenta un'incidenza significativa. Nello specifico, nel 2021 l'esenzione ha riguardato in totale 19 soggetti assegnatari, per un ammontare complessivo pari a € 141.099.604,00.

ART. 22 (Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER).

La disposizione non determina alcun impatto sulla finanza pubblica, essa è finalizzata al contenimento degli importi delle tariffe e quindi degli oneri posti a carico dei clienti finali del gas.

L'articolo in esame reca l'abrogazione del comma 4-*bis* dell'art. 23 del decreto legislativo 164/2000, - concernente l'attuazione della direttiva n. 98/30/CE (cd direttiva sul gas) - introdotto dall'articolo 114-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il citato articolo 23 attribuisce ad ARERA il compito di determinare le tariffe per il trasporto e per il dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito. Le tariffe per il trasporto e per il dispacciamento, nonché le tariffe per lo stoccaggio, tengono conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali e, in particolare, le aree del Mezzogiorno.

La disposizione che si intende abrogare stabilisce l'obbligo a carico di ARERA di riconoscere un'integrale copertura tariffaria degli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e di impianti in comuni metanizzati o da metanizzare, in specifiche località del Paese.

L'abrogazione si è resa necessaria per garantire la compatibilità del quadro nazionale con la normativa europea in quanto la disciplina introdotta dall'articolo 114-*ter* del d.l. n. 34/2020 è attualmente oggetto del caso EU Pilot n. (2022)10193 ENER, nell'ambito del quale la Commissione ha rilevato che la procedura istituita sembra configurare una violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, per quanto concerne le competenze esclusive attribuite alle autorità nazionali di regolazione. Infatti la Direttiva riserva alle predette autorità di regolazione la determinazione delle metodologie per calcolare o per stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe applicabili.

Ad avviso della Commissione l'obbligo imposto ad ARERA di ammettere a integrale riconoscimento tariffario gli investimenti le impedirebbe di esercitare il proprio potere discrezionale nella fissazione delle tariffe, privando così l'autorità delle competenze che la direttiva sul gas le attribuisce in via esclusiva.

ART. 23 (Adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso)

L'articolo contiene varie disposizioni di modifica del decreto legislativo 2017, n. 221 che rivestono natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare le **lettere a), b), c), d) numeri 1) e 2), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), z)**



e **aa)** recano mere modifiche nei riferimenti testuali e riformulazioni al suindicato decreto legislativo, volte a migliorare l'interpretazione e la coerenza del testo, e sono pertanto neutre dal punto di vista della finanza pubblica.

La **lettera d), numero 3)** secondo periodo inserisce una norma di raccordo con legge n. 185/1990, che prevede, all'articolo 30, la possibilità per l'UAMA di avvalersi di unità di personale distaccato per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni. In applicazione di tale disposizione, dette unità di personale si trovano già distaccate presso l'Unità e non sono apportate modifiche al numero massimo del contingente previsto a legislazione vigente. La disposizione, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera e)** prevede lo svolgimento di riunioni in modalità telematica: tali riunioni sono condotte con i dispositivi e i programmi informatici già a disposizione delle amministrazioni interessate e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla luce di quanto precede, si conferma che l'UAMA (articolazione che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-*bis*, del DPR n. 95/2010, già esercita le attribuzioni di competenza del MAECI previste dal decreto legislativo n. 221/2017 e dalla corrispondente normativa unionale) potrà svolgere le funzioni previste dall'articolo in esame con le ordinarie risorse di bilancio.

ART. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada).

L'articolo dà attuazione alla direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, che deve essere recepita entro il 6 agosto 2023.

Il **comma 1** dell'articolo, apporta modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", rubricato "Locazione senza conducente".

In particolare, alla **lettera a)**, si sostituisce il comma 2 del citato articolo 84, con l'obiettivo di consentire anche sul trasporto nazionale l'utilizzazione dei veicoli locati in un qualsiasi Stato membro. Inoltre, il novellato comma 2 dell'articolo 84 prevede che la condizione per utilizzare i veicoli noleggiati è che essi siano immatricolati o messi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro.

Trattasi, pertanto di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** sostituisce il comma 3 dell'articolo 84, al fine di prevedere che l'impresa locatrice possa essere sia un'impresa di trasporto sia altro tipo di impresa. Trattasi, pertanto di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera c)** modifica la lettera a) del comma 4 dell'articolo 84, mantenendo il limite delle 6 tonnellate di massa solo per i veicoli dati in locazione senza conducente alle imprese che esercitano trasporto di merci in conto proprio.

Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera d)** sostituisce il comma 5 dell'articolo 84, prevedendo che la carta di circolazione dei veicoli adibiti a locazione senza conducente sia rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481. Trattasi, pertanto di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera e)** sostituisce il comma 6 dell'articolo 84, rinviando ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, la possibilità di stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE. Ù

Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** dell'articolo recepisce le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva 2006/1/CE, inerenti alle condizioni per l'utilizzo di veicoli presi a



noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro. In particolare, la **lettera a)** reca i requisiti del contratto di locazione. Alla **lettera b)**, si prevede che il veicolo noleggiato deve essere esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione. Alla lettera c), è previsto che il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 3 e 4**, in recepimento di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 2 della direttiva 2006/1/CE, recano disposizioni in ordine alla documentazione (in formato cartaceo o elettronico) che deve trovarsi a bordo del veicolo noleggiato.

Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5**, in attuazione dell'articolo 3-bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/1/CE dispone che il Centro elaborazioni dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero di targa di immatricolazione dei veicoli noleggiati nel registro elettronico nazionale (REN), in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009. Al riguardo, si rappresenta che tale attività è già espletata dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto 10 gennaio 2012 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2012. La predetta attività continuerà ad essere svolta con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** individua, ai sensi dell'articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE, il punto di contatto nazionale nella Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il punto di contatto nazionale è preposto alla cooperazione informativa e all'assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. Lo scambio di informazioni avviene tramite i registri europei delle imprese di trasporto su strada - ERRU (*European Registers of Road Transport Undertakings*). In merito, si rappresenta che la citata Direzione generale, allo stato, utilizza il sistema ERRU per lo svolgimento delle funzioni di punto di contatto nazionale di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 7 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011. La medesima Direzione generale svolgerà le funzioni di cui all'articolo 3-bis della direttiva (UE) 2022/738, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** dispone l'abrogazione del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.

Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** reca la clausola d'invarianza finanziaria.

ART. 25 (Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI)

L'articolo in esame nasce dalla necessità di modificare il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, stante i rilievi formulati dalla Commissione nell'ambito del caso EUP (2022) 10375.

La **lettera a)** modifica l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, prevedendo che il decreto medesimo trovi applicazione anche alle cessioni in cui solo l'acquirente è stabilito in Italia mentre il fornitore è stabilito in un altro Stato membro.

La **lettera b)** modifica l'articolo 4, comma 1, lettera c), recependo la disposizione secondo cui sono sleali anche gli annullamenti comunicati con un preavviso superiore a 30 giorni ma talmente breve da far ragionevolmente presumere che i fornitori non possano trovare destinazioni alternative per i



loro prodotti.

La **lettera c)** modifica l'articolo 9, comma 1, consentendo così ai fornitori di altri Stati membri o di Paesi terzi di presentare la denuncia all'Autorità italiana quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.

Trattasi di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

ART. 26 (Disposizioni finanziarie)

La disposizione reca la copertura finanziaria per gli articoli che comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, si prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile", che presenta le necessarie disponibilità;

b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, che presenta le necessarie disponibilità;

c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;


d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità.

ART. 27 (Entrata in vigore)

Riguarda l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

12/06/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (in milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2	1		Allargamento della platea dei beneficiari dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa non di lusso (abbattimento dell'imposta di registro dal 9% al 2%)	e	t	-11,0	-21,9	-21,9	-21,9	-11,0	-21,9	-21,9	-21,9	-11,0	-21,9	-21,9	-21,9
5	1		Estensione della facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso FIMPS con quelli maturati presso organizzazioni internazionali anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata.	s	c	3,0	3,1	3,3	3,6	3,0	3,1	3,3	3,6	3,0	3,1	3,3	3,6
7	1		Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria	s	c	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
8	1		Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon indoor	s	k	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11	1-2		Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica	s	c	0,8	0,9	1,1	1,3	0,8	0,9	1,1	1,3	0,8	0,9	1,1	1,3
11	1-2		Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica - Effetti riflessi	e	tc					0,4	0,5	0,6	0,7	0,4	0,5	0,6	0,7
12	3		Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (350 con qualifica di vigile del fuoco e 200 con qualifica di operatore)	s	c	5,4	22,7	24,0	24,0	5,4	22,7	24,0	24,0	5,4	22,7	24,0	24,0
12	3		Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (350 qualifiche di vigile del fuoco e 200 di operatore) - Effetti riflessi	e	tc					2,6	11,0	11,6	11,6	2,6	11,0	11,6	11,6
12	4		Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (350 con qualifica di vigile del fuoco e 200 con qualifica di operatore) - Spese di funzionamento	s	c	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
14	1	a	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente delle istituzioni scolastiche.	s	c	-	17,3	26,6	17,3	-	17,3	26,6	17,3	-	17,3	26,6	17,3
14	1	a	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente e delle istituzioni scolastiche - Effetti riflessi	e	tc						14,6	22,5	14,6		14,6	22,5	14,6
14	1	c	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.	s	c	1,5	4,6	4,6	4,6	1,5	4,6	4,6	4,6	1,5	4,6	4,6	4,6
14	1	c	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche - Effetti riflessi	e	tc					0,7	3,8	3,8	3,8	0,7	3,8	3,8	3,8
15	2		Estensione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile - Incremento, per il 2023, delle risorse di cui all'art. 1, c. 123 della L. 107/2015	s	c	10,9				10,9				10,9			
17	1		Rafforzamento della sicurezza delle carte di identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno	s	c	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2



Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (in milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
26	1	a	Riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile"	s	c	-5,0	-12,4	-12,4	-12,4	-5,0	-12,4	-12,4	-12,4	-5,0	-12,4	-12,4	-12,4
26	1	b	Riduzione Tabella A - Ministero dell'Interno	s	c	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
26	1	c	Riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis, L. 234/2012	s	c	-44,9	-45,0	-68,3	-70,8	-44,9	-45,0	-68,3	-70,8	-44,9	-45,0	-68,3	-70,8
26	1	d	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. 234/2012	s	c	-3,3	-33,6	-21,3	0,0	-3,3	-33,6	-21,3	0,0	-3,3	-33,6	-21,3	0,0
26	1	d	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. 234/2012 - Effetti riflessi	s	c					-1,6	-16,3	-10,3	0,0	-1,6	-16,3	-10,3	0,0
			Entrate	e		-11,0	-21,9	-21,9	-21,9	-7,2	8,0	16,6	8,8	-7,2	8,0	16,6	8,8
			Spese	s		-11,0	-21,9	-21,9	-21,9	-12,0	-38,2	-35,7	-21,9	-12,0	-38,2	-35,7	-21,9
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	46,2	48,8	30,8	5,3	46,2	48,8	30,8



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-

infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023.

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea » e, in particolare, l'articolo 37;

Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per lo sport e i giovani e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Quando è disposta la sospensione di cui al comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine ivi indicato, che decorre da quando la sospensione diventa efficace. »;

b) all'articolo 96-bis, comma 1-bis:

1) alla lettera a), dopo le parole: « 96-bis.2, rimborsi » sono inserite le seguenti: « in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o »;

2) alla lettera c), le parole: « se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi » sono sostituite dalle seguenti: « se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al

netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera *b*), n. 2) »;

c) all'articolo 96-*bis*.1:

1) al comma 1, dopo le parole: « banca in liquidazione coatta amministrativa » sono inserite le seguenti: « o verso la quale è stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-*bis*.2, comma 01 »;

2) al comma 5, lettera *c*), le parole: « compensazione di eventuali debiti » sono sostituite dalle seguenti: « compensazione dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti » e dopo le parole: « si producono gli effetti del provvedimento » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 96-*bis*.2, comma 01, o di quello »;

d) all'articolo 96-*bis*.2:

1) al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca è al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non risultino verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento adottato entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento è pubblicato sul sito *internet* della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* e i suoi effetti decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso. Il provvedimento non è adottato se la Banca d'Italia ha già adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1. »;

2) al comma 1, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 83, comma 1 », ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « , ovvero del provvedimento di cui al comma 01 »;

3) al comma 4, dopo le parole: « gli effetti del provvedimento » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 01 o di quello »;

4) al comma 5, le parole: « rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi effettuati. Quando la banca è in liquidazione coatta amministrativa, il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza ».

Articolo 2.

(Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla tariffa allegata al medesimo decreto, parte prima, all'articolo 1, nota II-*bis*), comma 1, lettera *a*), le parole: « se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano » sono sostituite dalle seguenti: « se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10,95 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 3.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. La Consob può trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonché relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, così come modificata dalla

direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei dati personali è effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. ».

Articolo 4.

(Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne. ».

Articolo 5.

(Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl)

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, dopo la parola: « vecchiaia, » è inserita la seguente: « anticipata, ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3,024 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,097 milioni di euro per l'anno 2024, in 3,286 milioni di euro per l'anno 2025, in 3,574 milioni di euro per l'anno 2026, in 4,097 milioni di euro per l'anno 2027, in 4,773 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,258 milioni di euro per l'anno 2029, in 5,624 milioni di euro per l'anno 2030, in 5,694 milioni di euro per l'anno 2031 e in 5,765 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 26. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 525 è sostituito dal seguente:

« 525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. ».

Articolo 7.

(Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

1. Al fine di assicurare l'individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 8.

(Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione del radon *indoor* e per una efficace compatibilità delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualità dell'aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon *indoor*, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon *indoor* in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi.

2. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 9.

(Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)

1. Al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.

1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-*bis* in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.

1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-*bis* può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera f).

1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-*bis* è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142. »;

b) all'articolo 7, dopo il comma 9-*bis*, è inserito il seguente:

« 9-*ter*. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.
».

Articolo 10.

(Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito *internet* istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo.

4. Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.

5. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di cui al comma 1, nonché di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti.

6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le autorità competenti possono promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per le finalità previste dal comma 5, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale.

7. Le attività e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6 sono presi in considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di incentivazione e di finanziamento in materia di qualità dell'aria e di sviluppo rurale. I provvedimenti relativi al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2022, e al Piano Strategico nazionale della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027 assicurano una priorità al finanziamento di tali attività.

8. La disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 485, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto, ad eccezione delle parole: « a far data dall'anno scolastico 2023-2024 ».
2. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 569, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera c), del presente decreto, ad eccezione delle parole: « a far data dall'anno scolastico 2023-2024 ».
3. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 785.361 euro per l'anno 2023, 948.193 euro per l'anno 2024, 1.144.694 euro per l'anno 2025 e 1.341.196 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 12.

(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Al fine di garantire gli attuali *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, le dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore sono incrementate rispettivamente di 350 e di 200 unità. Conseguentemente, la dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è rideterminata secondo i suddetti incrementi.
2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, è autorizzata, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l'assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unità del predetto Corpo, a decorrere dal 1° ottobre 2023. Le medesime assunzioni avvengono mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le assunzioni nella qualifica di operatore, le modalità di svolgimento della selezione sono stabilite con apposito bando per accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le funzioni proprie della qualifica di operatore di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 5.367.150 per l'anno 2023, di euro 22.682.796 per l'anno 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per l'anno 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per l'anno 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dall'anno 2032.
4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 703.630 per l'anno 2023 e di euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari complessivamente ad euro 6.070.780 per l'anno 2023, a euro 23.232.796 per l'anno 2024, a euro 24.544.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 24.814.310 per l'anno 2027, a euro 25.269.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421 per l'anno 2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dall'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 26.
6. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023.
7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco previste dall'articolo 1, comma 877,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa alla annualità 2023, avvengono, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria dei concorsi pubblici banditi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 13.

(Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale. »;

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-bis (*Disposizioni per il personale volontario*). - 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6. ».

2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola « fuoco » sono aggiunte le seguenti: « iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ».

3. Sono fatti salvi l'elenco del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006 e la graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini, rispettivamente, delle quote di riserva dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché delle eventuali assunzioni in deroga previste dalla vigente normativa.

4. In relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si applicano al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 e comunque entro il 30 ottobre 2024. Per assicurare la continuità dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale assunto nel ruolo di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 12, nominato allievo vigile del fuoco, continua a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario. Tale periodo viene computato ai fini dell'applicazione pratica prevista dal medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

6. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023.

Articolo 14.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di

ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 485:

1) al comma 1, dopo le parole « Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, » sono aggiunte le seguenti « immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo, » e le parole « per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo » sono soppresse;

2) al comma 3, le parole « e negli stessi limiti fissati dal » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 5, le parole « e negli stessi limiti » sono soppresse;

b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione. »;

c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici. ».

2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelli di cui al comma 1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-24, pari a euro 1.518.396 per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843)

1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 16.

(Designazione dell'Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001)

1. Alle formalità previste dall'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, provvede il Ministero della giustizia. A tal fine, il Ministero della giustizia, verificata l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, vi appone la formula esecutiva.

Articolo 17.

(Adeguamento al regolamento UE 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno)

1. Gli attestati rilasciati ai cittadini dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, muniti dei requisiti di sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, sono carte valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge 13 luglio 1966, n. 559.
2. Gli attestati di cui al comma 1 sono prodotti e forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS S.p.A.), secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, paragrafo 1, lettera *b*), e 6 del regolamento (UE) 2019/1157.
3. Con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e l'IPZS S.p.A. sono definite le caratteristiche tecniche e grafiche degli attestati di cui al comma 1, i costi di produzione e di distribuzione ai comuni e le relative modalità.
4. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano l'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché i diritti fissi e di segreteria che restano di spettanza del comune.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 120.000 per l'anno 2023 e a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 18.

(Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validità, nonché del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno 2002, anch'essi in corso di validità. »;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* L'ingresso in Italia può avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

1-ter. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.

1-quater. L'autorità di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (*entry-exit system-EES*) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo può essere resa anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità italiane in corso di validità, il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di

uscita.

l-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, sono:

- a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;
- b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
- c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226. »;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 è richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo le modalità previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento. L'autorizzazione è rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unità nazionale ETIAS (*European travel information ad authorisation system*) in attuazione del Capo VI, del medesimo regolamento (UE) 2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unità nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia sono:

- a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;
- b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
- c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (*European travel information ad authorisation system-ETIAS*) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240. »;

b) all'articolo 5, al comma *8-bis*, dopo le parole: « contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso » sono inserite le seguenti: « la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi » e dopo le parole: « al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, » sono inserite le seguenti: « di un'autorizzazione ai viaggi »;

c) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: « i requisiti richiesti » sono inserite le seguenti: « dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e »;

d) all'articolo 13:

1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: « legge 28 maggio 2007, n. 68 » sono inserite le seguenti: « ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata ovvero se lo straniero è un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19 del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, »;

2) al comma *2-ter*, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « In tali casi, lo straniero può essere destinatario di un divieto di reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e *14-bis*. Il divieto di cui al presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. »;

3) dopo il comma *2-ter*, sono inseriti i seguenti:

« *2-quater*. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si

applica il regolamento (UE) 2017/2226, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-ter.

2-quinquies. L'autorità di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter è disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. L'autorità di frontiera informa altresì lo straniero che, nel caso in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalità telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7. L'autorità di frontiera comunica allo straniero che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del rintraccio in frontiera potrà far pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni.

2-sexies. Contro il provvedimento di cui al comma 2-ter è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il provvedimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio. »;

4) al comma 14-bis, dopo le parole « divieto di cui al comma 13 » sono inserite le seguenti « , anche nel caso di espulsione disposta dal giudice, ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 8, al comma 1, il secondo periodo è abrogato.

3. L'accesso all'archivio comune di dati di identità (CIR - *Common Identity Repository*), istituito dall'articolo 17, dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, è consentito, in conformità alle disposizioni previste dai citati regolamenti, alle autorità di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

4. I decreti di cui al comma 1, lettera a), punti 2), capoverso 1-quinquies, e 3), capoverso 2-ter, sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, nonché alle lettere c) e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.

Articolo 19.

(Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 185 è sostituito dal seguente:

« 185. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto

2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali. »;

b) il comma 187 è abrogato.

Articolo 20.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019) 3110724)

1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis; »;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. 1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa unionale e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.

2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.

3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, all'autorità individuata a norma dell'articolo 5 e al comune di residenza dell'interessato. »;

c) all'articolo 4, primo comma:

1) le parole: « dal precedente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 3 »;

2) le parole: « 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 » sono sostituite dalle seguenti: « 34 del decreto legislativo 3 aprile 2011, n. 71, ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis »;

d) all'articolo 12, secondo comma, dopo le parole: « obblighi alimentari » sono inserite le seguenti: « , di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile », e dopo le parole: « discendenti di età minore ovvero » sono inserite le seguenti: « portatori di handicap grave o ».

Articolo 21.

(Modifica all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO))

1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 18 è sostituito dal seguente:

« 18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili, da assegnare con procedure di gara a ribasso, sulla base dei criteri tecnici definiti dalla società Terna

S.p.A. coerenti alle esigenze di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica, cui partecipano utenti finali e accumulati. ».

b) il comma 19 è abrogato.

2. La società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, può implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 5 agosto 2022.

Articolo 22.

(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-bis è abrogato.

Articolo 23.

(Adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano negli articoli da 1 a 24:

1) le parole « regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) »;

2) le parole: « regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) »;

3) il numero: « III-bis » è sostituito dal seguente: « IV »;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i prodotti, elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso; »;

2) alla lettera f), dopo la parola: « prodotti » sono aggiunte le seguenti: « di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso »;

3) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

« n) per « operatore » s'intende l'esportatore, l'importatore, l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica; »;

c) all'articolo 3, comma 2, il numero: « 8 » è sostituito dal seguente: « 9 »;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « L'Unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 »;

2) al comma 2, le parole: « uso e » sono sostituite dalle seguenti: « uso listati e »;

3) al comma 2-*bis* è aggiunto il seguente periodo: « Per le medesime attività, l'Autorità competente può altresì avvalersi del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185. »;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito » sono sostituite dalle seguenti: « per le autorizzazioni in materia »;

2) al comma 2, la parola: « individuali » è soppressa;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto. »;

4) al comma 3, le parole: « dello sviluppo economico » e « dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « delle imprese e del *made in Italy* » e « della cultura »;

5) al comma 5, dopo le parole: « si svolgono », sono inserite le seguenti: « con modalità telematiche o »;

f) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole da: « a duplice uso, » fino a « cooperazione internazionale, » sono sostituite dalle seguenti: « a duplice uso listati, di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali è vietato, a norma dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione e ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità competente, »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « all'Agenzia delle dogane e dei monopoli » sono sostituite dalle seguenti: « alle altre amministrazioni di cui al comma 1 »;

g) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono rilasciate dall'Autorità competente nella forma di autorizzazioni specifiche individuali, salva diversa previsione dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. »;

h) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'Autorità competente può subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti ovvero l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, nonché di quanto disposto dal presente decreto. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere vietata o subordinata ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice uso. »;

2) al comma 2, le parole: « al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, » sono soppresse;

3) al comma 3, le parole da: « a questi collegati » fino a: internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica »;

4) al comma 5, secondo periodo, le parole da: « è da assoggettare »" fino a « all'intermediario » sono sostituite dalle seguenti: « o di assistenza tecnica è da assoggettare ad autorizzazione per motivi di non proliferazione, l'Autorità competente comunica tempestivamente tale decisione all'operatore »;

5) al comma 6, le parole da: « all'esportatore » a « esportazione o » sono sostituite dalle seguenti: «

all'operatore la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione, di fornitura di assistenza tecnica o della prestazione di servizi di »";

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2 e 8, paragrafo 2 del regolamento duplice uso, quando sussistono motivi per sospettare che prodotti a duplice uso non listati o prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, gli operatori interessati alla esportazione dei prodotti medesimi, ovvero alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano senza indugio l'Autorità competente. »;

7) al comma 8, le parole da: « dell'esportatore » fino a « internazionale, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 7, comunica la stessa », e le parole: « l'esportatore o l'intermediario interessati devono presentare » sono sostituite dalle seguenti: « l'operatore presenta »;

i) all'articolo 10:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione specifica individuale è rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, ad un singolo operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o più beni fisici o intangibili o ad una o più operazioni di trasmissione di *software* e tecnologia o di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non è superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe. »;

2) al comma 2, le parole: « dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'operatore »;

3) al comma 3, lettera d), le parole: « uso e per i prodotti a duplice uso non listati » sono soppresse;

4) al comma 4, la parola: « , timbrata » è soppressa;

l) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: « analoghe autorizzazioni » sono sostituite dalle seguenti: « autorizzazioni individuali » e il secondo periodo è soppresso. ;

2) al comma 2, le parole da: « tre anni » a « una volta » sono sostituite dalle seguenti: « quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe. »;

3) al comma 5, lettera c), le parole: « uso o » sono sostituite dalle seguenti: « uso listati o »;

m) all'articolo 12, comma 1, le parole: « , dei prodotti a duplice uso non » sono soppresse;

n) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole: « e di prodotti a duplice uso non » sono soppresse e le parole: « allegato III c » e « allegato II *octies* » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « allegato III, sezione C, » e « allegato II, sezione I, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « a duplice uso » è inserita la seguente: « listati »;

3) al comma 5, le parole: « dei commi 4 e 6 » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 4 »;

o) all'articolo 14:

1) al comma 1 le parole: « alle lettere c) e d) dell'articolo 12 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d), »,

2) al comma 3, le parole: « dell'originale » sono soppresse;

p) all'articolo 15, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per la cessione di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'operatore presenta domanda di autorizzazione al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per il tramite

dell'Autorità competente, la quale comunica l'esito e le prescrizioni imposte a tutela dei materiali o delle informazioni classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto. »;

q) all'articolo 16, comma 3, le parole: « nella parte 2 dell'Allegato II-bis » sono sostituite dalle seguenti: « nell'allegato II, sezione A, parte 2, »;

r) all'articolo 17:

1) al comma 1 le parole: « dell'esportatore, dell'intermediario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'esportatore, dell'importatore, dell'intermediario »

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dall'Autorità competente, » è inserita la seguente: « anche »;

3) al comma 4, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, dopo la parola: « esportati, » è aggiunta la seguente: « importati, »;

s) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Art. 18 (*Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso*). - 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.

2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.

3. L'operatore che nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000 l'operatore che:

a) omette di comunicare all'Autorità competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;

b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso;

c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 12, comma 4, e 13, comma 5. »;

t) all'articolo 19:

1) al comma 1, alinea, le parole: « da due a sei anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sei anni e »;

2) al comma 1, lettera a) le parole da: « 4-bis » a « 4-sexies » sono sostituite dalle seguenti: « 5, 6, 7, 8 e 9 »;

3) al comma 1, lettera b) il numero: « 4-bis » è sostituito dal seguente: « 5 »;

4) al comma 1, lettera c) le parole: « 6-bis e 7-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « 13 e 18 »;

5) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000. »;

6) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:

- a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
- b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
- c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2;
- d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4.

5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli archivi della propria sede legale per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e di esibizione della stessa su richiesta dell'Autorità competente. »;

u) all'articolo 20:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:

- a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;
- b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;
- c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti.

2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. »

2) al comma 3, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, » e le parole: da uno a quattro anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quattro anni e »;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:

- a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
- b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
- c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2. »;

v) all'articolo 21:

1) al comma 1, le parole « da due a sei anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sei anni e »;

2) al comma 2, le parole « da uno a quattro anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quattro anni e »;

z) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

« Art. 21-bis (Confisca obbligatoria). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al primo periodo, il

giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. »;

aa) sono abrogati gli articoli 10, comma 8, 11, comma 8, 12, comma 6, 19, comma 3, e 20, comma 4.

bb) nelle premesse:

1) dopo le parole: « Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso » sono inserite le seguenti: « Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) »;

2) dopo le parole: « Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti » sono inserite le seguenti: « Visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) ».

Articolo 24.

(Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea. »;

c) al comma 4, lettera *a)*, dopo le parole: « ed i veicoli destinati al trasporto di cose » sono inserite le seguenti: « per conto proprio »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per i veicoli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione è rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481. »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3. ».

2. L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui all'articolo 84, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è consentita a condizione che:

a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

3. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 2, è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;

b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

4. I documenti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.

5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico nazionale in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

6. Ai fini di cui all'articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile è individuata quale punto di contatto nazionale.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 25.

(Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI.)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. »;

b) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve »;

c) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale. ».

Articolo 26.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede:

a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile";

b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 27.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Schillaci, *Ministro della salute*

Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca*

Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*

Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Piantadosi, *Ministro dell'interno*

Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Lollobrigida, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*

Tajani, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.2. Testo correlato 755 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 755

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)** di concerto con il **Ministro della giustizia (NORDIO)** con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** con il **Ministro della salute (SCHILLACI)** con il **Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)** con il **Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)** con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)** con il **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)** con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)** con il **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)** con il **Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)** e con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2023

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2023.

Analisi tecnico-normativa (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Con il presente decreto-legge il Governo, in attuazione dell'art. 37 (*Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea*) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, reca disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari derivanti da atti normativi dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

In sintesi, con il presente provvedimento il Governo intende:

- agevolare la chiusura di n. 8 procedure d'infrazione di seguito elencate:
 - 1) la n. 2014/4075, in materia di aliquota agevolata dell'imposta di registro analoga a quella prevista per l'acquisto prima casa, senza obbligo di stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato (articolo 2);
 - 2) la n. 2021/2170 in materia di revisioni legali (articolo 3);
 - 3) la n. 2021/2075, per l'incompleto recepimento della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 4);
 - 4) la n. 2014/4231, per non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in materia di computo del pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente delle scuole (articoli 11, 12, 13 e 14);
 - 5) la n. 2018/2044, per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (articoli 7 e 8);
 - 6) la n. 2014/2147, in materia di superamento dei valori limite fissati per il PM10 (articolo 9);
 - 7) la n. 2015/2043 in materia di superamento dei valori di biossido di azoto (articolo 9);
 - 8) la n. 2020/2299 relativa alla qualità dell'aria per quanto concerne i valori limite per il PM2,5 (articolo 9).

- agevolare la chiusura di n. 8 casi di pre-infrazione di seguito elencati:
 - 1) caso EU Pilot 2021/10083/FISMA, sui sistemi di garanzia dei depositi bancari (articolo 1);
 - 2) caso EU Pilot (2021) 10047-Empl., in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali (articolo 5);
 - 3) caso ARES (2021)5623843, in materia di attribuzione della Carta del docente anche ai docenti con contratto a tempo determinato (articolo 15);
 - 4) caso NIF 2020/4008, in materia di pubblicità nel settore sanitario (articolo 6);
 - 5) caso ARES (2022)1775812, in materia di istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie e istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor (articoli 7 e 8);
 - 6) Caso Ares (2019) 3110724, in materia di rilascio dei passaporti (articolo 20);
 - 7) caso EU Pilot 2022/10193/ENER, in materia di verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria (articolo 22);
 - 8) caso EU Pilot 10375/22/AGRI, recante modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (articolo 25).

- agevolare la chiusura di n. 1 caso di aiuto di Stato:
 - 1) il caso SA.50274 (2018/EO), in materia di regime di interrompibilità del carico elettrico (articolo 21);

- adeguare l'ordinamento nazionale ai seguenti atti normativi dell'Unione europea:
 - 1) regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (articolo 16);
 - 2) regolamento UE 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno (articolo 17);
 - 3) regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 in materia di antitortura (articolo 23);
 - 4) regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 in materia di prodotti a duplice uso (articolo 23);
 - 5) regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza (articolo 18);

- 6) direttiva 2022/738/UE sull'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (articolo 24).

Il decreto-legge prevede inoltre modifiche all'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di utili per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo s'inquadra nell'ambito degli strumenti previsti per consentire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, in esecuzione dell'obbligo posto dall'articolo 117, comma 1, della Costituzione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Il decreto-legge modifica e integra talune vigenti disposizioni di livello primario al fine di adeguarne i contenuti al diritto dell'Unione europea. In particolare, esso reca disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sia in relazione al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, per cui non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme contenute nel provvedimento sono compatibili con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

All'esame del Parlamento non risultano attualmente esistenti progetti di legge vertenti sulle materie oggetto del decreto-legge, salvo come di seguito indicato.

Riguardo all'**articolo 20**, si fa presente che il 28 febbraio 2023 è stata presentata al Senato una petizione con cui si sono chieste modifiche all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, nel senso di eliminare la necessità di autorizzazione del giudice tutelare per il rinnovo del passaporto del genitore con figli minori in assenza di assenso dell'altro genitore.

Riguardo all'**articolo 22** risulta presentato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, il cui articolo 3 verte su materia analoga.

Riguardo all'**articolo 23**, si fa presente che nel corso della scorsa legislatura è stato presentato un disegno di legge in Senato n. 1915, comunicato alla Presidenza il 5 agosto 2020, per l'introduzione di una relazione annuale sulle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente, in analogia con quanto previsto dalla legge 185/90 sul trasferimento dei materiali d'armamento. Vista l'impossibilità di includere tutte le innovazioni proposte in sede parlamentare con il presente provvedimento - limitato nelle sue finalità - si è scelto di intervenire esclusivamente con modifiche aderenti al testo dei nuovi regolamenti.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto del presente decreto-legge.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Di seguito si elencano le procedure d'infrazione e i casi dei pre-infrazione che il presente decreto-legge è deputato a risolvere:

ART.	Rubrica	Urgenza
1	Modifiche al Testo Unico Bancario	Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA
2	Imposta di registro sulla prima casa	Procedura di infrazione 2014/4075
3	Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati	Procedura di infrazione 2021/2170
4	Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con	Procedura di infrazione n. 2021/2075

	terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale	
5	Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali.	Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl
6	Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario.	Caso NIF 2020/4008
7	Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.	Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812
8	Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor	Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812
9	Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria	Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299
10	Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione	Procedura d'infrazione n. 2014/2147
11	Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica	Procedura di infrazione n. 2014/4231
12	Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Procedura di infrazione n. 2014/4231
13	Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Procedura di infrazione n. 2014/4231
14	Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione	Procedura d'infrazione 2014/4231
15	Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente	Caso ARES (2021) 5623843
20	Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti.	Caso Ares (2019)3110724)
21	Modifica all'art. 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia di regime di interrompibilità elettrica	Caso SA.50274 (2018/EO
22	Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER	Caso EU Pilot 2022/10193/ENER
25	Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198	Caso EU Pilot 10375/22/AGRI

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge, salvo come di seguito indicato.

Riguardo all'**articolo 2** si segnala che, nella Causa C-303/21 (ricorrente la Commissione europea, convenuta la Repubblica italiana), la Commissione ritiene che, nel prevedere, ai fini dell'agevolazione fiscale, la cittadinanza italiana dei contribuenti quale fattore determinante all'origine della distinzione tra i cittadini italiani e quelli di altri stati membri, la legislazione nazionale in oggetto presenti una discriminazione diretta effettuata in base alla nazionalità. Inoltre, il trattamento preferenziale ai cittadini di uno stato membro previsto dalla legislazione nazionale, secondo la Commissione europea, costituisce una restrizione alla libera circolazione di capitali.

Riguardo all'**articolo 10**, allo stato attuale, risulta che, nell'ambito della causa C-644/2018 del 13 ottobre 2018, l'Italia sia stata deferita per la procedura di infrazione sul materiale particolato PM10. Il 10 novembre 2020 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha emesso sentenza di condanna nei confronti dell'Italia accertando l'inadempimento del nostro Paese. Nell'ambito della causa C-573/2019 del 26 luglio 2019 l'Italia è stata deferita per la procedura di infrazione sul biossido di azoto NO2. Il 12 maggio 2022 la Corte di Giustizia ha emesso sentenza di condanna nei confronti dell'Italia, accertando l'inadempimento del nostro Paese.

Con riferimento all'**articolo 14**, si evidenzia che è stata proposta dal Tribunale ordinario di Ravenna (con ordinanza del 21/04/2022), la domanda pregiudiziale C-270/22, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, in materia di lavoro a tempo determinato nella scuola e di ricostruzione giuridica ed economica della carriera di tale personale.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle norme oggetto del presente decreto-legge.

Riguardo all'**articolo 20**, la Corte EDU si è più volte espressa sulla norma attualmente vigente.

Nel caso Battista c. Italia (sentenza del 2 dicembre 2014, ricorso n. 43978/09) essa ha ribadito il principio – già affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 464 del 1997 - che la *ratio* a cui si ispira la legge n. 1185 del 1967 è quella di «garantire l'assolvimento da parte del genitore dei suoi obblighi verso i figli»; ha inoltre affermato, in via generale, che la libertà di circolazione può essere compressa, ai sensi dell'art. 2, par. 3, 4° protocollo addizionale CEDU, soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (interna), per uno dei motivi elencati alla medesima disposizione convenzionale, e perché appare necessario in una società democratica. Con specifico riguardo alla disciplina in esame, ha statuito che l'ingerenza del giudice tutelare ha chiaramente una base legale nel diritto interno (art. 12, L. n. 1185/1967) e che l'imposizione della misura «si prefigge di garantire gli interessi dei figli del ricorrente e di perseguire per principio un obiettivo legittimo di tutela dei diritti altrui - nel presente caso, quelli dei figli che devono ricevere l'assegno alimentare», e che «una misura che limiti la libertà di circolazione di una persona può diventare sproporzionata e violare i diritti di tale persona nel caso in cui venga mantenuta automaticamente per molto tempo». Le autorità giudiziarie sono quindi tenute a controllare che ogni violazione del diritto della persona di lasciare il proprio Paese sia, dall'inizio e per tutta la sua durata, giustificata e proporzionata rispetto alle circostanze. Nel caso sottoposto all'esame della Corte, al contrario, i giudici interni non avevano ritenuto necessario esaminare la situazione personale dell'interessato, prendendo in considerazione solo gli interessi patrimoniali dei beneficiari degli alimenti, e avevano negato il rilascio del passaporto in via automatica, senza alcuna limitazione quanto a portata e durata della limitazione.

Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che «l'imposizione automatica di una misura di questo tipo, per una durata indeterminata, senza tenere conto delle circostanze specifiche dell'interessato, non possa essere considerata necessaria in una società democratica».

Nella successiva sentenza *Torresi c. Italia* (sentenza del 17 dicembre 2019, ricorso n. 68957/16), la Corte EDU quando ha osservato che il diniego del giudice tutelare era «volto a salvaguardare gli interessi delle figlie del ricorrente e perseguisse un obiettivo legittimo di tutela dei diritti altrui, ossia il diritto dei figli a ricevere un assegno alimentare», e quanto alla proporzionalità della misura, che le autorità giudiziarie interne avevano «riesaminato più volte la situazione personale dell'interessato e la sua capacità di pagare le somme dovute, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti per assicurarsi che la restrizione temporanea della libertà di circolazione del ricorrente fosse giustificata e proporzionata rispetto alle circostanze del caso di specie»; di conseguenza, esse «hanno adempiuto al loro dovere di riesaminare regolarmente la misura contestata, fatto che, a parere della Corte, priva la misura di qualsiasi automaticità».

La disposizione di cui all'articolo 20 è appunto volta ad assicurare che l'eventuale diniego del passaporto possa avere una durata determinata e sia frutto di una decisione priva di automatismi, fondata sulle specifiche circostanze del caso concreto e riesaminabile in ogni tempo, in modo da risultare sempre "proporzionata".

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Con riferimento all'articolo 4 si fa presente che, esaminando il panorama europeo, si può evincere dal paragrafo 3.5.3 *Specificità relative ai minori — Articolo 5, paragrafi 2 e 4* della relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio (doc.COM (2019)560 *final* del 26.9.2019 quanto segue:

“L'articolo 5, paragrafi 2 e 4, della direttiva prevede norme specifiche relative ai minori. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, il titolare della potestà genitoriale deve essere informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi, salvo che ciò sia contrario all'interesse superiore del minore, nel qual caso ne è informato un altro adulto idoneo. Allorché vengano applicate deroghe temporanee, è necessario che l'autorità competente per la protezione o il benessere dei minori sia informata senza indebito ritardo della privazione della libertà personale del minore (articolo 5, paragrafo 4, della direttiva). Lo scopo della disposizione è evitare casi di detenzione in isolamento di minori.

Tutti gli Stati membri hanno predisposto norme specifiche che prevedono garanzie apposite per i minori. In dieci Stati membri la legislazione consente di informare un altro adulto idoneo, laddove informare il titolare della potestà genitoriale sia contrario all'interesse superiore del minore. Possono intervenire in tale veste, ad esempio, un altro adulto idoneo eventualmente indicato dal minore, un'autorità responsabile della tutela dei minori o un tutore ad litem (ossia, il tutore nominato dal tribunale minorile). In altri Stati membri la legislazione non prevede meccanismi chiari che consentano di tenere conto dell'interesse superiore del minore. In tre Stati membri la legislazione non chiarisce che il titolare della responsabilità genitoriale deve essere informato quanto prima. In aggiunta, relativamente ai minori, in alcuni Stati membri le limitazioni del campo di applicazione hanno comportato un recepimento incompleto, poiché sono interessati solo i minori oggetto di un'accusa formale conformemente alla legislazione nazionale, interrogati o accusati di un reato. In uno Stato membro i minori dai 16 ai 18 anni di età rientrano nel regime generale applicabile agli adulti e non beneficiano del trattamento speciale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva.

In diversi Stati membri, qualora il minore non desideri informare il titolare della responsabilità genitoriale, è prevista un'eccezione all'obbligo di informazione, non contemplata dalla direttiva. In uno Stato membro la legge prevede un'eccezione all'obbligo di notifica, che consente di non

informare il titolare della responsabilità genitoriale non soltanto quando informarlo sarebbe contrario all'interesse superiore del minore, ma anche "qualora sussistano altre ragioni".

In metà degli Stati membri non esiste la possibilità di deroga al diritto di informare il titolare della responsabilità genitoriale o un altro adulto idoneo della privazione della libertà personale di un minore, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva, mentre nell'altra metà la deroga è consentita. In questo ultimo gruppo di Stati membri, la maggior parte delle normative contempla le garanzie di cui all'articolo 5, paragrafo 4, mentre due Stati membri non ne hanno recepita nessuna. In un altro Stato membro, la legge non prescrive chiaramente la necessità di informare l'autorità responsabile della tutela o del benessere dei minori senza indebito ritardo.

Uno Stato membro consente una deroga all'obbligo di notificare a un'autorità responsabile della protezione o del benessere dei minori qualora ciò "metta a rischio la realizzazione dell'obiettivo di un atto importante" oppure laddove la notifica comporti "difficoltà irragionevoli".

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel decreto-legge ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per alcune disposizioni del decreto-legge.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nel presente decreto-legge.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'**articolo 2** non comporta la reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate, né tantomeno contempla interventi di interpretazione autentica, ma deroga alla ordinaria disciplina in materia di imposte indirette sull'acquisto di immobili ed in particolare di relative agevolazioni sull'acquisto della cd. "prima casa" di abitazione.

Con riferimento agli **articoli 12 e 13**, il potenziamento e le assunzioni straordinarie sono invece effettuate in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali.

La norma di cui all'**articolo 14** risulta parzialmente derogatoria rispetto alla normativa vigente, che continua ad applicarsi per il personale docente e tecnico amministrativo del comparto scuola.

Le altre norme non contengono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Le disposizioni in esame non prevedono l'adozione di atti successivi attuativi.

Gli **articoli 7 e 8** prevedono l'adozione di decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, adottati in attuazione delle seguenti disposizioni:

- art. 7, comma 2 (Individuazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma 1);
- art. 8, comma 2 (Assegnazione del Fondo di cui al comma 1 alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del D.lgs. 101/20).

Riguardo agli **articoli 12, 13 e 17**, gli atti attuativi sono unicamente di natura amministrativa.

Con riferimento all'**articolo 15**, si precisa che non sono previsti atti attuativi ulteriori, rispetto al d.P.C.M. da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 122, legge n. 107/2015.

L'**articolo 18** prevede al comma 4 che siano emanati i decreti ministeriali di cui al comma 1, lettera a), punti 2) e 3), sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L'**articolo 24** prevede l'adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, con il quale sono stabiliti le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli, nonché eventuali ulteriori criteri limitativi all'uso dei veicoli noleggiati.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del presente provvedimento sono stati utilizzati, nei diversi settori d'intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso le relative amministrazioni, enti pubblici e autorità di vigilanza.

Per l'**articolo 2**, i dati sono stati estratti dall'archivio del Registro 2022 e utilizzo di statistiche ufficiali ai fini della stima degli effetti del provvedimento sul gettito.

Con riferimento all'**articolo 10**, per la predisposizione del testo sono state svolte numerose riunioni con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche sotto il coordinamento, in tempi recenti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito della cabina di regia istituita in attuazione del protocollo di Torino sulla qualità dell'aria sottoscritto il 4 giugno 2019.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 10 del D.P.C.M. n. 169/2017.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, *“Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l’Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l’AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un’unica relazione AIR.”*

Sulla base dell'articolo 10: *“1. L’AIR svolta a supporto della predisposizione dei decreti-legge, fatte salve le indicazioni contenute nella direttiva di cui all’articolo 3, comma 1, si articola almeno nelle seguenti fasi:*

- a) individuazione dei problemi da affrontare, con riferimento all’area o settore di regolamentazione in cui si inserisce l’iniziativa normativa, con illustrazione delle esigenze e delle criticità di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatate nella situazione attuale, che motivano l’intervento;*
 - b) definizione degli obiettivi dell’intervento normativo, coerenti con l’analisi dei problemi di cui alla lettera a);*
 - c) individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell’intervento e definizione della loro consistenza numerica;*
 - d) valutazione dell’intervento, con descrizione e, ove possibile, quantificazione dei principali impatti (benefici e costi attesi) per categoria di destinatari e per la collettività nel suo complesso;*
 - e) individuazione delle condizioni specifiche per l’attuazione dell’intervento e delle relative modalità di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.*
- 2. L’Amministrazione proponente elabora la relazione AIR che documenta l’analisi di cui al comma 1 e i risultati delle valutazioni svolte.*
 - 3. La relazione AIR che accompagna i decreti-legge è presentata al DAGL per la relativa verifica contestualmente alla richiesta di iscrizione del provvedimento all’ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. Gli esiti della verifica del DAGL sono comunicati al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Non si applica l’articolo 9, comma 3.*
 - 4. La relazione AIR che accompagna i decreti-legge, verificata dal DAGL, è trasmessa al Parlamento e pubblicata sul sito istituzionale del Governo.”.*

ART. 1

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze

Referente dell'amministrazione competente: Dipartimento del tesoro.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo si propone di dare seguito ai rilievi mossi alla trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva (UE) 2014/49 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sui sistemi di garanzia dei depositi (di seguito, la direttiva o DGSD) dalla Commissione europea, nell'ambito dei propri poteri di verifica del corretto recepimento della legislazione europea.

L'obiettivo generale della DGSD è quello di approntare degli strumenti di garanzia in favore dei risparmiatori che detengono depositi presso enti creditizi. L'attuale articolato è volto a integrare e meglio specificare alcuni punti di tale assetto normativo in ossequio ai rilievi della Commissione europea, anche al fine di evitare il prosieguo di una procedura di infrazioni con conseguente rischio di sanzioni nei confronti dello Stato italiano.

In conseguenza della specificità dei rilievi mossi, l'articolo assume natura estremamente tecnica e puntuale non residuando margini di discrezionalità rispetto alle indicazioni della Commissione europea.

1. Contesto e problemi da affrontare

In particolare, la Commissione europea ha rilevato la mancanza nell'ordinamento interno della previsione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), e all'articolo 3, paragrafo 2, in base alla quale l'autorità nazionale deve effettuare, entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'accertamento del mancato rimborso di depositi da parte della banca, una valutazione relativa all'incapacità, attuale e prospettica, della banca medesima di effettuare i rimborsi per cause connesse con la sua situazione finanziaria (c.d. indisponibilità dei depositi). Dalla dichiarazione di indisponibilità effettuata dall'autorità decorre il termine di 7 giorni lavorativi entro i quali deve avvenire il rimborso dei depositi da parte del sistema di garanzia dei depositanti. Le modifiche proposte sono pertanto volte ad introdurre un termine espresso entro cui effettuare la suddetta valutazione, nonché a chiarire che essa deve essere effettuata anche nel caso in cui venga assunto il provvedimento di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 74, TUB – come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza Kantarev del 4 ottobre 2018 nella causa C-571/16).

La Commissione ha, inoltre, mosso altri due rilievi di minore entità sulle norme di recepimento italiane: l'articolo 7, paragrafo 5 della direttiva deve essere interpretato nel senso che le passività del depositante nei confronti dell'ente creditizio siano dedotte dall'importo cumulato e non dall'importo rimborsabile; l'articolo 11, paragrafo 6 della direttiva specifica espressamente che l'utilizzo del sistema di garanzia per finanziare misure volte a preservare l'accesso dei depositanti ai depositi coperti sia responsabile solo per l'importo netto dell'indennizzo dei depositi.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo dell'articolo, come indicato, è dare seguito ai rilievi mossi dalla Commissione europea ed evitare una procedura di infrazione, oltre che assicurare il corretto funzionamento dell'assetto normativo in tema di sistemi di garanzia dei depositanti, per come concepito a livello europeo.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il raggiungimento dell'obiettivo della normativa potrà dirsi raggiunto in seguito al riconoscimento della Commissione europea del corretto recepimento della DGSD da parte dello Stato italiano. Nello specifico, le modifiche alla disciplina vigente, inserite nell'articolo in oggetto, incidono a monte sul quadro regolatorio dei sistemi di garanzia e dei poteri della Banca d'Italia, quale autorità di risoluzione e di liquidazione degli enti di credito italiani. L'adozione di tali misure non comporta la necessità di ulteriori atti né da parte dei soggetti gestori dei sistemi di garanzia (in Italia sono due ossia il Fondo interbancario di tutela dei depositi e il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo), né da parte della Banca d'Italia. Non è necessario, pertanto, predisporre specifici indicatori.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Con riferimento alle opzioni di intervento, si evidenzia come l'opzione zero non risulta percorribile. Ai rilievi mossi dalla Commissione europea sono stati inizialmente presentate argomentazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia, volte ad evidenziare come nella prassi attuativa la DGSD trovasse piena applicazione nell'ordinamento italiano. Tuttavia, la Commissione non ha condiviso tali argomentazioni, chiedendo espressamente l'adozione di un intervento normativo che desso seguito all'articolato della DGSD ritenuto non adeguatamente trasposto. Posto che la tesi propugnata dalla Commissione non appare viziata tale da contrapporsi alla decisione della stessa in sede di giurisdizione europea, si è, pertanto, optato per dare seguito ai rilievi mossi onde evitare il prosieguo di una procedura di infrazione con conseguente comminazione di sanzioni economiche allo Stato italiano.

Con riferimento alle possibili alternative, si fa presente come i rilievi della Commissione abbiano natura estremamente puntuale e, pertanto, non residua ambito discrezionale nella formulazione del testo normativo.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Trattandosi di un provvedimento normativo di correzione della trasposizione della summenzionata direttiva europea, valgono le valutazioni effettuate in sede europea ed in sede di prima trasposizione della direttiva nell'ordinamento italiano¹.

Nello specifico, le modifiche volte a recepire gli articoli 2, 3 e 7 della direttiva costituiscono norme a tutela dei depositanti, concretizzando pienamente nella normativa italiana l'obbligo di intervento del sistema di garanzia in caso di indisponibilità dei depositi entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'accertamento del mancato rimborso di depositi da parte della banca; nonché che sia preso sia

¹ Le valutazioni specifiche sulla DGSD sono contenute nella proposta della Commissione, consultabile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010PC0368&from=EN> e nella relativa valutazione di impatto al link: http://ec.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en.htm#roundtable. La normativa italiana di trasposizione è il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.

preso a base l'importo cumulato (e non quello rimborsabile) da cui applicare la deduzione delle passività del depositante, pertanto con effetto favorevole al depositante stesso.

Le modifiche volte a recepire l'articolo 11 sono invece volte a precisare la misura dell'intervento dei sistemi di garanzia, evitando indebiti rimborsi ai depositanti (per le quote già ottenute dall'ente di credito), con effetto, quindi, tutelante dei fondi presenti nei sistemi di garanzia e indirettamente dei depositanti non interessati dallo specifico intervento.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'intervento regolatorio non prevede una disciplina specifica per le micro e PMI, tuttavia si ricorda che i depositi di tali imprese rientrano nel perimetro di tutela della disciplina dei sistemi di garanzia dei depositanti. Le misure indicate hanno, pertanto, effetto positivo per tali imprese nella loro qualità di depositanti.

B. Effetti sulla concorrenza

Con riferimento al principio di proporzionalità, esso è stato pienamente preso in conto dalla Commissione in sede di proposta (si rinvia ai link già indicati in merito) e in tutte le fasi del procedimento legislativo europeo.

C. Oneri informativi

Con riferimento agli oneri amministrativi, si specifica che l'articolo in oggetto non prevede alcun aggravio di tali oneri.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Con riferimento al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea, come già detto, si precisa che l'articolo in oggetto non si discosta dal contenuto minimo della direttiva per come indicato nei rilievi mossi dalla Commissione a fronte della prima trasposizione della DGSD.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Come illustrato, l'opzione preferita ha contenuto obbligato, stante la puntualità dei rilievi mossi dalla Commissione europea alle norme con cui si è data trasposizione in Italia alla DGSD

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

Autorità di riferimento per la disciplina dei sistemi di garanzia dei depositanti è la Banca d'Italia, cui spetta pertanto, l'adozione delle misure regolate nell'articolo in oggetto e cui quindi spetta la concreta attuazione dell'intervento regolatorio in oggetto.

5.2 Monitoraggio

Le strutture governative vigilano, secondo le competenze di legge, sull'attuazione operata dalla Banca d'Italia.

Percorso di valutazione

Il provvedimento normativo è stato elaborato dagli uffici del Dipartimento del Tesoro aventi competenza relativa al sistema bancario e finanziario, in collaborazione con la Banca d'Italia.

ART. 2

(Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075)

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)

Referente dell'amministrazione competente: Dipartimento delle Finanze

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Con la presente disposizione contenuta nello schema di decreto-legge recante “disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” si giunge a una soluzione normativa della contestazione avanzata dalla Commissione europea con la procedura di infrazione 2014/4075.

Nella sopra citata procedura d'infrazione la Commissione ha ritenuto che la nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, escluda dalla agevolazione fiscale ivi prevista i cittadini non italiani che non intendono stabilirsi in Italia.

A seguito della procedura d'infrazione la Commissione ha avanzato ricorso innanzi alla Corte di Giustizia della Comunità europea (causa C-303/21 depositata dalla Commissione europea in data 11 maggio 2021), sostenendo che il trattamento fiscale preferenziale accordato ai cittadini di uno stato membro previsto dalla legislazione nazionale costituisce una restrizione alla libera circolazione di capitali.

Anche in tale sede la Commissione ha affermato che, escludendo i cittadini dell'Unione europea non italiani che non intendono stabilirsi in Italia dall'applicazione del regime dell'aliquota ridotta per l'acquisto della loro prima abitazione non di lusso sul territorio italiano, la Repubblica italiana ha violato gli obblighi previsti dagli articoli 18 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ciò premesso, la disposizione di cui all'articolo 2 dello schema di decreto-legge prevede che possano godere dell'agevolazione sull'acquisto della “prima casa” non di lusso, consistente nell'abbattimento dell'imposta di registro dal 9% al 2%, i soggetti che si sono trasferiti all'estero per motivi di lavoro, a condizione che abbiano risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni.

Ulteriore condizione prevista nella norma è che tale agevolazione sia fruibile solamente nel Comune in cui il lavoratore che si trasferisce all'estero sia nato, abbia risieduto o abbia prestato l'attività lavorativa prima del trasferimento.

La norma agevolativa riformulata in tal senso è stata ancorata a un criterio oggettivo svincolandola dal criterio di cittadinanza, oggetto di contestazione.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il contesto più generale nel quale si inserisce questo intervento di modifica normativa è quello afferente il sistema di agevolazione fiscale così definito “prima casa” che riguarda i trasferimenti che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni espressamente previste dalla nota II-bis) dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Si precisa che l'agevolazione tributaria consiste nell'abbattimento dell'imposta di registro dal 9% al 2% sull'acquisto della “prima casa” non di lusso.

La norma persegue il fine di superare quanto contestato con la procedura di infrazione 2014/4075, in cui la Commissione UE ritiene che la nota II-*bis*), comma 1, lettera a), primo periodo, all'articolo 1 della tariffa sopra citata, preveda un trattamento preferenziale in favore del cittadino italiano emigrato all'estero (che non ha più, quindi, la residenza in Italia), il quale può acquistare in regime agevolato l'immobile, quale che sia l'ubicazione dello stesso sul territorio nazionale. In tal caso, l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti e, in particolare, a condizione che l'immobile sia acquistato come "prima casa", ma con riferimento a questa particolare fattispecie, l'agevolazione compete a condizione che l'immobile sia ubicato in qualsiasi punto del territorio nazionale, senza, peraltro, che sia necessario per l'acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato.

In sostanza, la normativa nazionale attualmente vigente applica, a determinate condizioni, l'imposta di registro ad aliquota agevolata (del 2% anziché del 9%) sull'acquisto in Italia della c.d. "prima casa". Al fine di beneficiare di tale aliquota preferenziale, una delle condizioni è che l'immobile sia ubicato nel territorio comunale in cui il contribuente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro diciotto mesi a decorrere dalla data di acquisto del bene. Tuttavia, i cittadini di nazionalità italiana emigrati all'estero possono comunque beneficiare dell'aliquota preferenziale pur non avendo o non intendendo acquisire residenza nel comune in cui è ubicato il bene.

La Commissione ha ritenuto che applicando aliquote di imposta di registro diverse per l'acquisto della prima casa, i cittadini dell'Unione europea di nazionalità non italiana che non hanno e non intendono prendere residenza in Italia sono esclusi dal regime di aliquota ridotta.

Pertanto, la Repubblica italiana verrebbe meno agli obblighi previsti dagli articoli 18 e 63 del TFEU.

In considerazione della contestazione, sollevata dalla Commissione UE con la procedura di infrazione 2014/4075, nella quale in particolare è stata contestata l'individuazione soggettiva dell'agevolazione fiscale ("cittadino italiano emigrato all'estero"), in quanto non risulterebbe sufficientemente identificato lo status di migrante che, a giudizio della Commissione, non potrebbe essere collegato alla cittadinanza italiana, viene ora modificata la previsione normativa, in modo tale da permettere che della suddetta agevolazione possano godere anche soggetti che abbiano un legame di natura lavorativa con l'Italia (svolgimento di attività lavorativa per almeno 5 anni).

L'agevolazione risulta in tal modo ancorata ad un criterio oggettivo svincolandola dal criterio di cittadinanza italiana, fatto oggetto della contestazione.

La norma prevede, inoltre, che l'agevolazione non sia fruibile su tutto il territorio nazionale ma in un Comune con il quale si manifesta un vincolo, individuato nella nascita, residenza o attività lavorativa.

I destinatari della disposizione normativa sono tutti cittadini dell'unione europea che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale è il superamento di quanto contestato con la procedura di infrazione 2014/4075, in cui la Commissione UE ritiene che la nota II-*bis*), comma 1, lettera a), primo periodo, all'articolo 1 della tariffa sopra citata, preveda un trattamento preferenziale in favore del cittadino italiano emigrato all'estero (che non ha più, quindi, la residenza in Italia), il quale può acquistare in regime agevolato l'immobile, quale che sia l'ubicazione dello stesso sul territorio nazionale.

Più precisamente la Commissione ha ritenuto che l'applicazione di aliquote di imposta di registro diverse per l'acquisto della "prima casa" escludono i cittadini dell'Unione europea di nazionalità non italiana che non hanno e non intendono prendere residenza in Italia dall'agevolazione, pertanto questo regime preferenziale verrebbe meno agli obblighi previsti degli articoli 18 e 63 del TFEU.

L'obiettivo specifico consiste, pertanto, nella possibilità di fruire dell'agevolazione tributaria sull'acquisto della prima casa da parte di tutti i cittadini dell'Unione europea (anche i cittadini di

nazionalità non italiana) che non hanno la residenza in Italia, alle condizioni previste dalla norma, cioè che l'acquirente si sia trasferito all'estero per ragioni di lavoro e che abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.

2.2 Indicatori

L'archivio del Registro 2022 provvisorio contiene tutte le transazioni riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da stranieri che non hanno beneficiato dell'agevolazione fiscale cosiddetta "prima casa".

Anche l'Agenzia delle entrate rende disponibili i dati sulle compravendite di immobili del settore residenziale (abitazioni e pertinenze) e di quello non residenziale (terziario-commerciale, produttivo, agricolo e altri immobili) in termini di Numero di Transazioni Normalizzate (NTN). I dati sono forniti in serie trimestrale e con dettaglio provinciale e per capoluogo, a partire dal primo trimestre 2011.

Il download gratuito dei dati relativi ai volumi di compravendita con dettaglio comunale e per settore di mercato è disponibile attraverso il servizio "forniture dati OMI".

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Il principale impatto economico consiste nel beneficio fiscale sui trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo effettuati da stranieri in Italia con un potenziale incremento del numero delle transazioni di immobili destinati ad abitazione effettuati in Italia da cittadini stranieri.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

la riduzione dell'onere fiscale a carico degli acquirenti stranieri inciderebbe positivamente sui costi d'acquisto delle abitazioni. Pertanto, potrebbero aversi effetti positivi sul mercato immobiliare e sugli operatori del settore.

B. Effetti sulla concorrenza

Le agevolazioni di carattere fiscale previste dall'intervento non presentano profili ed elementi tali da falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

C. Oneri informativi

Non ci sono oneri informativi

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'articolo 18 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFEU) stabilisce che nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previsti, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

L'articolo 63 del TFEU prevede che nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

La scelta dell'intervento normativo, consistente nella predisposizione di una norma di rango primario da inserire nello schema di decreto-legge recante "disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", è stata valutata come la più adeguata nell'intento di superare le criticità esistenti.

Tra le opzioni di possibile intervento normativo vi era la soppressione della locuzione "ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero" contenuta nella nota II bis dell'articolo 1 della tariffa, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986; un intervento drastico finalizzato ad eliminare l'eventuale disparità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini degli altri stati membri dell'unione europea tramite l'abrogazione della specifica agevolazione prevista a favore dei cittadini italiani emigrati all'estero.

In definitiva è stata prevista la sostituzione della parte di norma contestata con una disposizione che, al fine di limitare l'impatto della norma modificativa, accordi l'agevolazione a tutti i cittadini dell'unione europea che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro e abbiano risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui avevano la residenza o svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

Si è pertanto intervenuti direttamente modificando la più volte citata nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio sarà effettuato per ogni anno sull'Archivio del Registro delle transazioni con specifico riferimento agli atti registrati che siano riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da stranieri.

Il controllo ed il monitoraggio del funzionamento del sistema sono effettuati con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

ART. 3

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170)

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Referente dell'amministrazione competente: Ragioneria Generale dello Stato

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo 47 della Direttiva 2014/56/UE stabilisce le condizioni che le autorità competenti, nello specifico Consob, devono rispettare per lo scambio di carte di lavoro o di altri documenti rilevanti per la valutazione della qualità della revisione legale e in particolare "il paragrafo 1, frase introduttiva, e lettera a), paragrafo 2, lettera b bis) e lettera d) e terzo trattino" che costituiscono le novelle introdotte all'articolo in parola alla Direttiva del 2014 alla Direttiva 2006/43/CE.

Tale disposizione è stata parzialmente recepita dal Decreto legislativo 16 luglio 2016, n. 135 di attuazione della citata Direttiva 2014/56/UE, che ha modificato il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Nell'articolo 33 del citato D.lgs. 39/2010 non sono infatti presenti le condizioni, espressamente previste nell'articolo 47 della Direttiva 2014/56/UE, con le quali la Consob, autorità competente designata, ai sensi del comma 1, a prestare la cooperazione internazionale nelle materie disciplinate

dalla disposizione in esame, “può trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia”.

Le motivazioni dell'intervento derivano dall'avvio della procedura di infrazione 2021/2170 per incompleto recepimento della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Nello specifico, a seguito dell'avvio della procedura d'infrazione è stato espresso parere motivato ex art. 258 TFUE, da parte della Commissione europea relativamente al mancato recepimento, tra l'altro, dell'“articolo 47, paragrafo 1, frase introduttiva, e lettera a), paragrafo 2, lettera b bis) e lettera d) e terzo trattino” della Direttiva 2014/56/UE sulla revisione legale”.

L'obiettivo atteso è pertanto quello di recepire integralmente nelle disposizioni nazionali il contenuto dell'articolo 47 della Direttiva del 2014 e di rendere conforme lo scambio, tra le autorità competenti, delle carte di lavoro per la valutazione della qualità della revisione legale al dettato normativo comunitario.

Riguardo, infine, agli impatti attesi si ipotizza una modesta incisività numerica della disposizione in argomento dal momento che, allo stato attuale, l'unica autorità di Paesi terzi con la quale la Consob ha in essere un accordo di cooperazione internazionale in materia di audit, e conseguentemente scambia carte di lavoro o altri documenti rilevanti ai fini di cui al citato art. 47 della Direttiva Audit, è l'autorità statunitense Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'iniziativa in esame si inserisce nel più ampio contesto di armonizzazione della disciplina della revisione legale dei conti in ambito comunitario e nello specifico dei rapporti di scambio delle carte di lavoro relativa alle verifiche della qualità delle attività svolte secondo dei requisiti tipizzati e resi uniformi a livello comunitario. La formulazione del testo deriva dalla comparazione con altri testi normativi di attuazione della direttiva 2006/43/CE come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE (Belgio, Lussemburgo, Spagna e Germania) nei quali vengono trasposte e localizzate le varie fattispecie di condizioni di scambio di carte di lavoro indicate nell'articolo 47, paragrafi 1 e 2 della citata Direttiva.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento in esame si inserisce nel più ampio contesto dell'attività di cooperazione per la vigilanza, effettuata in ambito comunitario ed extra UE sui soggetti che svolgono attività di revisione legale. In particolare, i controlli sulla qualità della revisione legale sono rivolti a garantire un più elevato standard professionale nello svolgimento dell'attività di revisione legale.

2.2 Indicatori

Non sono necessari specifici indicatori attesa la modesta attività rilevata da Consob nel corso degli anni. Qualora lo scambio di carte di lavoro dovesse risultare più ricorrente un indicatore utile è dato dal rapporto tra il N. accordi di cooperazione e il n. scambi paesi terzi

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La migliore qualità della revisione legale ha un'incidenza positiva sul corretto funzionamento concorrenziale e sulla competitività del Paese considerato che essi dipendono strettamente dalla fiducia riposta nei bilanci sottoposti a revisione.

Non è possibile definire l'arco temporale di distribuzione degli effetti atteso che negli ultimi anni c'è stato un solo accordo di cooperazione.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI: la disposizione riguarda lo scambio di carte di lavoro tra autorità vigilanti non vi è pertanto alcun impatto sulle PMI

B. Effetti sulla concorrenza: trattasi di attività amministrativa che non ha impatto sulla concorrenza

C. Oneri informativi: non ci sono oneri informativi

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: è garantito il rispetto minimo di regolazione Europea, con particolare riguardo alla direttiva 2014/56/UE della quale il d.lgs. n. 39/2010 e s.m.i. costituisce il recepimento.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Per la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative si deve far riferimento al contesto nel quale si inserisce questa iniziativa e sull'impossibilità di delineare un quadro di riferimento specifico per ognuna delle potenziali controparti a livello internazionale con le quale si riterrà necessario stabilire un accordo per lo scambio delle carte di lavoro sul controllo della qualità dell'attività di revisione legale.

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è l'Amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4.2 Monitoraggio

Il Ministero dell'economia e delle finanze svolgerà l'attività relativa al controllo ed al monitoraggio dell'intervento regolatorio, nell'ambito di quanto previsto dal d.lgs. n. 39/2010 ed in particolare dall'articolo 23 che disciplina i rapporti di collaborazione tra le Autorità vigilanti (MEF e Consob).

ART. 6

(Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)

Amministrazione competente: Ministero della salute

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Con l'articolo in esame si intende sostituire l'attuale comma 525, articolo 1 della legge 145 del 2018, al fine di superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008 – pubblicità nel settore sanitario - in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria, scongiurando così una eventuale procedura di infrazione.

La proposta di modifica tiene conto delle osservazioni mosse dalla Commissione sull'asserito contrasto del divieto di cui all'articolo 1, comma 525 della legge 145 del 2018 con le norme europee in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi.

Con la nuova norma la pubblicità funzionale a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria è ammessa, con esclusione dei casi in cui la comunicazione informativa abbia ad oggetto offerte, sconti o promozioni che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari per il loro carattere attrattivo e suggestivo.

In tal modo verrebbe garantita la proporzionalità delle limitazioni rispetto a quelle informazioni decettive nei confronti del peculiare consumatore a cui si rivolgono, che è di fatto un paziente e quindi un soggetto che versa in una posizione di asimmetria informativa e di norma in una naturale situazione di debolezza e di necessità

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'attuale formulazione del comma 525, articolo 1 della legge 145 del 2018 prevede che "Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie (.....) possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legge 4 luglio, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2006 , n. 248 , funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo (...)"

Secondo la Commissione, la norma citata nella misura in cui prevede il divieto per le comunicazioni informative in ambito sanitario di contenere "qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo", introduce un divieto assoluto e generalizzato di pubblicità, limitando fortemente - in maniera non rispettosa del principio di proporzionalità, riconosciuto in materia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia- la possibilità per i professionisti sanitari stabiliti in Italia o in un altro stato membro di promuovere i propri servizi sanitari, al fine di far conoscere la propria attività professionale. La norma anzidetta, in altri termini, si porrebbe in contrasto con le rilevanti norme di diritto dell'Unione europea in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi.

Al fine di superare le predette criticità, la norma proposta di cui all'articolo in esame modifica il comma 525 menzionato, precisando che le comunicazioni informative sanitarie possono contenere solo informazioni funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, con l'esclusione di qualsiasi elemento avente carattere attrattivo e suggestivo, comprese offerte, sconti o promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.

La nuova formulazione appare più rispettosa del principio di proporzionalità, auspicato dalla Commissione, in quanto riesce a contemperare il principio del libero mercato con l'interesse generale alla salute, mirando per l'appunto a vietare solo quelle informazioni che possano indurre al ricorso di prestazioni inappropriate e ingiustificate.

La norma è il frutto di un processo di condivisione, attraverso appositi incontri tecnici convocati dal Ministero, con tutte le Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie, (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi, Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti, Federazione nazionale degli Ordini dei Veterinari, Ordine Nazionale dei Biologi, Federazione nazionale degli Ordini delle Ostetriche, Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri, Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e Fisici), in quanto potenzialmente destinata ad essere applicata a tutti i professionisti sanitari.

Le valutazioni effettuate finalizzate ad addivenire alla norma di modifica del comma 525 hanno tenuto conto anche delle informazioni fornite dalle predette Federazioni in merito ai dati sui procedimenti disciplinari attivati dai singoli Ordini e le eventuali sanzioni irrogate successivamente alla entrata in vigore della legge 145 del 2018.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La norma contenuta nell'articolo in esame mira principalmente a salvaguardare in materia di pubblicità sanitaria l'interesse alla tutela della salute, attraverso tuttavia il bilanciamento e il temperamento con altri diritti, quale quello del libero mercato dei professionisti sanitari.

2.2 Indicatori

Alla luce della normativa vigente, il controllo circa la corretta applicazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative è riservato alla competenza disciplinare degli Ordini medesimi. Inoltre, eventuali linee guida elaborate dalle Federazioni nazionali degli Ordini, nell'ambito della propria attività di coordinamento, di rango normativo inferiore rispetto alla normativa primaria in questione, dovranno necessariamente rispettare i principi disciplinati dalla nuova disposizione.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Con la proposta di modifica del comma 525, che mira ad escludere dalle comunicazioni informative in ambito sanitario "qualsiasi elemento promozionale o suggestivo", si conseguono i seguenti benefici. Da un lato si tutela il paziente, che versa di norma in una situazione di debolezza, dal rischio di informazioni sanitarie potenzialmente decettive; dall'altro si tutela il professionista sanitario, consentendogli di svolgere la propria professione nel rispetto dei principi del libero mercato e in ossequio alle norme europee in tema di stabilimento e prestazione dei servizi.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI):

Non vi sono impatti specifici sulle PMI

B. Effetti sulla concorrenza

La nuova formulazione del comma 525 è finalizzata proprio a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria. L'articolo in questione determina infatti un ragionevole bilanciamento tra i principi del libero mercato ed il diritto di libera prestazione di servizi in ambito sanitario, da un lato, ed il diritto fondamentale alla salute nella sua dimensione individuale e collettiva, dall'altro lato.

C. Oneri informativi

Dall'attuazione della presente norma non derivano nuovi oneri informativi, né altri tipi di oneri amministrativi, trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La disposizione in esame si pone in linea con quanto stabilito dalla normativa europea in materia di libera concorrenza, in quanto l'obiettivo del presente articolo è quello di consentire un migliore temperamento del principio del libero mercato con l'interesse generale alla salute, mirando per l'appunto a vietare solo quelle informazioni che possano indurre al ricorso di prestazioni inappropriate e ingiustificate. Risultano in tal modo pienamente rispettate le norme di diritto dell'Unione europea in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione della norma sono i singoli Ordini delle professioni sanitarie, che dovranno garantire il rispetto della stessa da parte dei professionisti sanitari, intervenendo, in caso di comunicazioni informative non conformi a quanto contenuto nella norma in esame con la irrogazione di sanzioni disciplinari.

4.2 Monitoraggio

I responsabili del monitoraggio dell'intervento normativo in questione sono gli Ordini delle professioni sanitarie, che detengono anche gli esiti degli stessi, coincidendo con il numero dei procedimenti disciplinari attivati e le sanzioni eventualmente irrogate nei confronti dei professionisti sanitari che non rispettino per la pubblicità sanitaria il contenuto della norma di cui all'articolo 9.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'articolo in esame è stato inserito su proposta del Ministero della salute, d'intesa la Struttura di mission per le procedure di infrazione del Ministro degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR a seguito di quanto convenuto con i rappresentanti della Commissione europea.

ART. 7

(Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

Amministrazione competente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Referente dell'amministrazione competente: Direzione generale valutazioni ambientali

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, invisibile, inodore, incolore, insapore, prodotto intermedio del decadimento di elementi radioattivi che si trovano nel suolo, nell'acqua e nei materiali da costruzione. Poiché è un gas, può facilmente uscire e accumularsi nell'aria, all'aperto si diluisce e si disperde, ma all'interno, in ambienti chiusi, si concentra soprattutto quando la ventilazione non è sufficiente.

I suoi prodotti di decadimento possono accumularsi sulle cellule dell'epitelio bronchiale e possono dare origine a processi di cancerogenesi. Il radon è stato, infatti, classificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel Gruppo 1 delle sostanze cancerogene per le quali vi è la massima evidenza di cancerogenicità.

La direttiva 2013/59/Euratom, recepita con il d.lgs. 101/20, obbliga gli Stati membri a individuare le aree prioritarie e a predisporre un Piano d'azione per il radon per affrontare i rischi a lungo termine dovuti alle esposizioni al radon.

La mancata individuazione delle aree prioritarie e la mancata adozione e attuazione del Piano nazionale ha comportato l'avvio della procedura di infrazione 2018/2044/ENER, nell'ambito della quale, facendo seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 gennaio 2021, la Commissione europea in data 19 maggio 2022 ha adottato una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

Le azioni necessarie per affrontare il problema radon sono, in particolare:

- individuazione delle aree interessate, "aree prioritarie", con strumenti di tipo sia geomorfologico sia di misurazione diretta della concentrazione media annua di radon indoor;

- attuazione di interventi di riduzione e prevenzione del radon adeguati, tenuto conto delle caratteristiche della situazione;
- monitoraggio dell’evoluzione della situazione;
- azioni di formazione dei lavoratori, di informazione della popolazione interessata;
- strategie di connessione tra la prevenzione e riduzione del gas radon indoor e gli interventi di efficientamento energetico e gestione della qualità dell’aria indoor.

La proposta di istituzione del fondo promuove il raggiungimento dell’obiettivo di individuare, attraverso una campagna di misurazione, le aree in cui si stima che la percentuale di edifici che supera il livello di riferimento di concentrazione media annua di attività di radon in aria di 300 Bq m-3 è pari o superiore al 15 per cento. Tale attività, prevista da norma europea e recepita da norma nazionale, necessita di adeguato sostegno finanziario.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il Piano nazionale d’azione per il radon è in via di adozione, in quanto il relativo DPCM potrà essere adottato entro i prossimi mesi; in esso sono contenute indicazioni di prima applicazione e strategie a più lungo termine per affrontare il radon, responsabile di una percentuale pari al 10% dei casi di tumore ai polmoni in Italia.

Si stima che sia necessario misurare 100.000 abitazioni per definire le aree prioritarie.

Le misure si svolgono in due fasi temporali di durata complessiva di un anno al costo medio di 200 €.

$$100.000 \times 200 \text{ €} = 20.000.000 \text{ €}$$

A queste si sommano un 30.000 abitazioni da misurare in doppio (30% del totale) e 20.000 abitazioni ai piani superiori (20% del totale), come previsto dalla proposta di Piano nazionale

$$30.000 \times 200 \text{ €} = 6.000.000 \text{ €}$$

$$20.000 \times 200 \text{ €} = 4.000.000 \text{ €}$$

Anno	Quantità di misurazioni	Costi delle misurazioni	Disponibilità
2023	50.000	50.000 X 200 € = 10.000.000	10.000.000
2024	50.000	50.000 X 200 € = 10.000.000	10.000.000
2025	30.000 (misure in doppio) + 20.000 (piani superiori)	50.000 X 200 € = 10.000.000	10.000.000
TOT	150.000	30.000.0000	30.000.000

Le misurazioni della concentrazione di radon in aria sono propedeutiche all’individuazione delle aree prioritarie e sono necessarie per stabilire gli interventi di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento da radon indoor. Anche la direttiva 2013/59/Euratom prevede, peraltro, che gli Stati membri diano sostegno alle indagini finalizzate al rilevamento del radon.

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Al fine di fornire il sostegno finanziario alle regioni e province autonome, individuate dal d.lgs. 101/20 quali responsabili dell’individuazione delle aree prioritarie, e al fine di conseguire l’obiettivo di riduzione del rischio di cancro ai polmoni attribuibile all’esposizione al radon, si richiede l’attivazione dell’apposito fondo, che sarà utilizzato dalle regioni e province autonome secondo modalità e criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

2.2 Indicatori

L'indicatore è la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco delle aree prioritarie. Si prevede, infatti, che tutte le regioni e le province autonome siano in grado di procedere, grazie al finanziamento, alla definizione delle aree prioritarie, comprese le regioni che storicamente hanno effettuato una quantità ridotta di misurazioni.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo in esame s'inquadra nell'ambito degli strumenti previsti per consentire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, in esecuzione degli obblighi stabiliti dal Capo I, Titolo IV e dall'Allegato II e III del D.lgs. 101/20.

I benefici attesi consistono nel superamento della procedura d'infrazione, attraverso l'individuazione delle aree prioritarie da parte delle Regioni e province autonome, mentre per la collettività nella riduzione della prima causa per importanza di tumore ai polmoni, dopo il fumo.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI) – L'individuazione delle aree prioritarie permetterà alle PMI con luoghi lavoro semi sotterranei o al piano terra, ricadenti nelle aree prioritarie, di prevedere misurazioni e interventi, in applicazione degli artt. 16 e 17 del D.lgs. 101/20.

B. Effetti sulla concorrenza – L'attenzione verso un fattore di inquinamento indoor avrà un effetto favorevole sulle realtà più virtuose e eserciterà una azione di volano sulle altre.

C. Oneri informativi – Si provvederà, secondo quanto previsto dalla proposta di Piano nazionale d'azione per il radon, ad avviare strategie di comunicazione e a promuovere campagne specifiche di informazione.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea – La direttiva 2013/59/Euratom stabilisce che entro il 6 febbraio 2018 devono essere definite da parte degli Stati membri le aree prioritarie, pertanto con la norma proposta si dà attuazione a quanto previsto.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

La proposta di Piano nazionale d'azione per il radon prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale radon permanente che vigili sull'attuazione del Piano, attraverso verifiche periodiche del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi. Lo stato di attuazione del Piano e gli eventuali dati elaborati saranno resi disponibili e divulgati in un formato adatto a una comprensione quanto più ampia possibile e inseriti in uno spazio web dedicato al Piano radon.

4.2 Monitoraggio

E'previsto un report annuale dello stato di attuazione del Piano, con riferimento specifico, tra le altre, alle azioni di individuazione delle aree prioritarie.

ART. 8

(Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

Amministrazione competente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Referente dell'amministrazione competente: Direzione generale valutazioni ambientali

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, invisibile, inodore, incolore, insapore, prodotto intermedio del decadimento di elementi radioattivi che si trovano nel suolo, nell'acqua e nei materiali da costruzione. Poiché è un gas, può facilmente uscire e accumularsi nell'aria, all'aperto si diluisce e si disperde, ma all'interno, in ambienti chiusi, si concentra soprattutto quando la ventilazione non è sufficiente.

I suoi prodotti di decadimento possono accumularsi sulle cellule dell'epitelio bronchiale e possono dare origine a processi di cancerogenesi. Il radon è stato, infatti, classificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel Gruppo 1 delle sostanze cancerogene per le quali vi è la massima evidenza di cancerogenicità.

La direttiva 2013/59/Euratom obbliga gli Stati membri dell'Unione europea a predisporre un Piano d'azione per il radon per affrontare i rischi a lungo termine dovuti alle esposizioni al radon e a promuovere misure di prevenzione e riduzione del radon.

La mancata individuazione delle aree prioritarie e la mancata adozione e attuazione del Piano nazionale ha comportato l'avvio della procedura di infrazione 2018/2044/ENER, nell'ambito della quale, facendo seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 gennaio 2021, la Commissione europea in data 19 maggio 2022 ha adottato una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

La proposta di istituzione del fondo promuove il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'esposizione al radon, da realizzarsi nei 10 anni di durata del Piano nazionale d'azione per il radon, in dettaglio:

1. riduzione della concentrazione di radon nei luoghi di lavoro con concentrazione di radon superiore ai 300 Bq/m³, nel rispetto delle previsioni normative;
2. riduzione della concentrazione di radon almeno nel 50% delle abitazioni con concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m³, dando priorità a quelle con concentrazione superiore a 300 Bq/m³;
3. verifica che il livello di concentrazione di radon sia inferiore ai 200 Bq/m³ nelle abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024.

Sulla base dei dati disponibili, ottenuti nella prima indagine condotta nelle abitazioni alla fine degli anni '80 e riportati nel PNR del 2002, si stima che le abitazioni con una concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m³ siano il 4% delle abitazioni italiane, circa 800.000 abitazioni, quelle con concentrazione di radon superiori a 400 Bq/m³ siano l'1% e cioè circa 200.000, mentre la stima per i luoghi di lavoro che superano i 300 Bq/m³ è pari a circa 200.000.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il Piano nazionale d'azione per il radon è in via di adozione, in quanto il relativo DPCM potrà essere adottato entro i prossimi mesi; in esso sono contenute indicazioni di prima applicazione e strategie a più lungo termine per affrontare e sconfiggere il radon, responsabile di una percentuale pari al 10% dei casi di tumore ai polmoni in Italia.

Gli interventi di risanamento radon hanno un costo medio di 2.000 € e sono stimanti su una quantità di abitazioni pari a circa 800.000.

Anno	Quantità di interventi	Costi degli interventi	Disponibilità
2022	5.000	5.000 X 2.000 € = 10.000.000	10.000.000
2023	5.000	5.000 X 2.000 € = 10.000.000	10.000.000
2024	5.000	5.000 X 2.000 € = 10.000.000	10.000.000
2025	5.000	5.000 X 2.000 € = 10.000.000	10.000.000
2026	5.000	5.000 X 2.000 € = 10.000.000	10.000.000
2027	5.000	5.000 X 2.000 € = 10.000.000	10.000.000
2028	5.000	5.000 X 2.000 € = 10.000.000	10.000.000

2029	5.000	5.000 X 2.000 € = 10.000.000	10.000.000
2030	5.000	5.000 X 2.000 € = 10.000.000	10.000.000
TOT	45.000	90.000.0000	90.000.000

Si stima di risanare in tale modo circa il 5% del totale delle abitazioni, atteso questa misura avrebbe un effetto di volano e sensibilizzazione della popolazione ad effettuare ulteriori interventi di risanamento.

Le Regioni e Province autonome, peraltro, potranno procedere alla realizzazione di interventi non direttamente di risanamento ma anche di promozione di campagne di informazione e di *citizen science* (art. 14 del d.lgs. 101/2020).

La stessa direttiva 2013/59/Euratom prevede, peraltro, che gli Stati membri mettano a disposizione le risorse per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per il radon e diano sostegno agli interventi di risanamento. La proposta promuove il raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento della qualità dell'aria indoor e della sinergia tra i programmi di risparmio energetico e i programmi di miglioramento della qualità dell'aria.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Al fine di fornire il sostegno finanziario alle regioni e province autonome, quali responsabili degli interventi di riduzione e prevenzione dell'inquinamento da gas radon e al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione del rischio di cancro ai polmoni attribuibile all'esposizione al radon, si propone l'attivazione del fondo in esame. Il fondo sarà utilizzato dalle regioni e province autonome secondo modalità e criteri stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

2.2 Indicatori

L'indicatore è la percentuale di edifici risanati. Si prevede infatti che tutte le regioni e le province autonome siano in grado di procedere, grazie al finanziamento, alla promozione di campagne di sensibilizzazione e informazione, oltre al risanamento delle abitazioni interessate, iniziando da quelle con concentrazioni superiori ai 400 Bq/m³.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo in esame s'inquadra nell'ambito degli strumenti previsti per consentire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, in esecuzione degli obblighi posti dal Capo I, Titolo IV e dall'Allegato II e III del d.lgs. 101/20.

I benefici attesi consistono nel superamento della procedura d'infrazione, attraverso l'effettuazione di interventi di riduzione e prevenzione dell'inquinamento da radon indoor da parte delle Regioni e province autonome, mentre per la collettività nella riduzione della prima causa per importanza di tumore ai polmoni, dopo il fumo.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Miglioramento della qualità dell'aria nei luoghi di lavoro, sotterranei, semi sotterranei o al piano terra, derivante da misurazioni e interventi, in applicazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 101/20.

B. Effetti sulla concorrenza

L'attenzione verso un fattore di inquinamento indoor avrà un effetto favorevole sulle realtà più virtuose e eserciterà una azione di volano sulle altre.

C. Oneri informativi

Si provvederà, secondo quanto previsto dal Piano nazionale d'azione per il radon ad avviare strategie di comunicazione e a promuovere campagne specifiche di informazione.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La direttiva 2013/59/Euratom stabiliva che entro il 6 febbraio 2018 entrasse in vigore il Piano radon, con tale provvedimento si procede all'avvio delle azioni di risanamento e di informazione come previsto dall'Unione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

La proposta di Piano nazionale d'azione per il radon prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale radon permanente che vigili sull'attuazione del Piano attraverso verifiche periodiche del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi. Lo stato di attuazione del Piano e gli eventuali dati elaborati saranno resi disponibili e divulgati in un formato adatto a una comprensione quanto più ampia possibile e inseriti in uno spazio web dedicato al Piano radon.

4.2 Monitoraggio

E' previsto un report annuale dello stato di attuazione del Piano, con riferimento specifico, tra le altre, agli interventi di riduzione e prevenzione dell'inquinamento da radon indoor.

ART. 9

*(Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria.
Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)*

Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Referente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Ufficio legislativo

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La proposta normativa è finalizzata ad attuare le misure indicate dal Protocollo di Torino, strumentali al superamento delle contestazioni all'Italia di cui alle procedure di infrazioni 2014/2147, 2015/2043 e 2020/2299 relative all'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che impone agli Stati membri di limitare le emissioni inquinanti.

Tenuto conto della misura attuativa delineata dall'Azione 1 prevista dal citato Protocollo, al comma 1, lettera a), si introducono modifiche all'articolo 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada, prevedendo un nuovo sistema di regolamentazione della velocità sulle strade extraurbane principali, secondarie e sui tratti stradali o autostradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi, finalizzato a ridurre le emissioni inquinanti connesse ai trasporti. In particolare, il comma 1 – bis attribuisce alle regioni e alle province autonome, nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, la possibilità di disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane principali, secondarie e locali e sulle autostrade insistenti sui loro territori, limitatamente ai tratti stradali o autostradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi. La disposizione, al fine di assicurare la valutazione di tutti gli interessi coinvolti, prevede che vengano sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della

circolazione stradale, gli enti locali interessati nonché gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale.

Il comma 1 – ter prevede che l'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 – bis secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 3, del Codice della strada, ovvero con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

Il comma 1 –quater prevede che il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f, ovvero con i dispositivi non presidiati da operatori, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168.

Il comma 1-quinquies stabilisce l'applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 142 del Codice della strada nei casi di mancata osservanza dei limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis.

Infine, la disposizione al comma 1 lettera b) prevede, in coerenza con l'obiettivo di estendere la possibilità del controllo automatico all'interno ed in uscita dalle zone traffico limitato (ZTL), individuato nell'Azione 2 del Protocollo di Torino, l'inserimento, all'interno dell'art. 7 del Codice della Strada, del comma 9-ter), relativo alla possibilità, per i Comuni, di stabilire un tempo di permanenza massimo all'interno delle ZTL, anche in relazione alle categorie e ai veicoli interessati.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La proposta normativa è finalizzata ad attuare le misure indicate dal Protocollo di Torino, strumentali al superamento delle contestazioni all'Italia di cui alle procedure di infrazioni 2014/2147, 2015/2043 e relative all'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che impone agli Stati membri di limitare le emissioni inquinanti.

3. INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI DESTINATARI, PUBBLICI E PRIVATI, DELL'INTERVENTO

Destinatari dell'intervento sono le regioni, le province autonome e i comuni, gli enti proprietari e i gestori dell'infrastruttura stradale.

4. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'Amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta, nell'introdurre modifiche all'articolo 6, del codice della strada, prevedendo un nuovo sistema di regolamentazione della velocità sulle strade extraurbane principali, secondarie e sui tratti stradali o autostradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi, finalizzato a ridurre le emissioni inquinanti connesse ai trasporti, consenta all'Italia di superare le procedure di infrazioni 2014/2147, 2015/2043 e 2020/2299 relative all'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non si prevedono particolari effetti sulle piccole e medie imprese.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si prevedono effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Non sono previsti oneri informativi a carico delle imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento normativo è teso all'archiviazione delle procedure di infrazione 2014/2147, 2015/2043 e 2020/2299. L'opzione di non intervento (opzione zero) è stata ritenuta non adeguata

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Responsabile dell'attuazione della norma è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'interno, le regioni, le province autonome e i comuni, gli enti proprietari e i gestori dell'infrastruttura stradale.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni sarà svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal Ministero dell'interno.

ART. 10

*(Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione.
Procedura d'infrazione n. 2014/2147)*

Amministrazione competente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Referente dell'amministrazione competente: Direzione generale valutazioni ambientali

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il mancato rispetto dei limiti imposti dalle norme comunitarie sulla tutela della qualità dell'aria, relativamente in particolare agli inquinanti materiale particolato PM10 e biossido di azoto NO2, riguarda ampie aree del territorio nazionale, situate presso la maggior parte delle Regioni, che sono le autorità responsabili della valutazione e gestione della qualità dell'aria.

Tale situazione di inadempimento è però differenziata sul territorio nazionale: infatti, mentre per le regioni del centro - sud il mancato rispetto dei valori limite è localizzato in piccole aree, appartenenti per lo più ai principali centri urbani, nel bacino padano i superamenti, anche a causa di condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli, sono diffusi su tutto il territorio.

A luglio 2014 è stata aperta una procedura di infrazione contro l'Italia per i superamenti del PM10 (procedura 2014/2147). Tale procedura a luglio 2016 è stata estesa anche ad alcune Regioni del bacino Padano. A maggio 2015 è stata aperta una procedura di infrazione contro l'Italia anche per i superamenti dell'NO2 (procedura 2015/2043).

Per entrambe le procedure, l'Italia è stata successivamente deferita alla Corte di giustizia dell'unione europea.

In particolare, nell'ambito della causa C-644/2018 del 13 ottobre 2018, l'Italia è stata deferita per la procedura di infrazione sul materiale particolato PM10. Il 10 novembre 2020 la Corte di Giustizia ha

emesso sentenza di condanna nei confronti dell'Italia, accertando l'inadempimento del nostro Paese. Le Regioni coinvolte nella procedura sono Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia.

Nell'ambito della causa C-573/2019 del 26 luglio 2019, l'Italia è stata deferita relativamente al biossido di azoto (NO₂). Il 12 maggio 2022 la Corte di Giustizia ha emesso sentenza di condanna nei confronti dell'Italia, accertando l'inadempimento del nostro Paese. Le Regioni coinvolte nella procedura sono Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio e Sicilia.

Ai fini della risoluzione delle procedure è necessario avviare riforme strutturali sul territorio, in parte attuabili a livello regionale con i piani di qualità dell'aria, ed in parte perseguibili solo con iniziative di carattere nazionale, su settori dove le criticità superano la competenza regionale.

Le misure proposte, che rientrano nel novero delle iniziative da mettere in campo per la risoluzione delle problematiche connesse alla qualità dell'aria, sono state già anticipate alla Commissione europea in quanto rientranti nel Piano di azione sulla qualità dell'aria del Protocollo di Torino, sottoscritto il 4 giugno 2019 dal Presidente del Consiglio dei ministri, da sei Ministri e dalla Conferenza delle Regioni.

La materia oggetto della proposta normativa è quella della combustione incontrollata dei materiali vegetali derivanti da manutenzione, che determina forte produzione ed immissione di inquinanti nell'aria, non essendo soggetta ad alcuna misura di contenimento. La combustione, inoltre, determina una enorme perdita di energia termica (il calore che si produce bruciando materiali) che viene dispersa nell'ambiente, invece di essere pienamente utilizzata in impianti civili o industriali. Tale pratica, diffusa su tutto il territorio nazionale, produce, in particolare nelle Regioni del Bacino Padano, un notevole contributo all'inquinamento atmosferico e pertanto deve essere necessariamente limitata.

Scopo della norma è pertanto quello di limitare gli abbruciamenti dei materiali vegetali all'aperto, consentendo tale pratica solo nei periodi dell'anno nei quali l'inquinamento atmosferico è meno intenso, e costruire un sistema di valorizzazione dei residui vegetali attraverso la creazione di filiere, sia energetiche che di altro tipo (i possibili utilizzi dei residui agricoli sono molteplici). Saranno interessate dal provvedimento le imprese agricole ricadenti nelle aree con superamenti di qualità dell'aria, delle quali non è stimabile l'entità numerica.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il duplice scopo perseguito dalla norma proposta, di limitare progressivamente la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali e, ove possibile, di prediligere il recupero e valorizzazione di tali residui, risponde non solo alla finalità di assicurare l'attuazione del protocollo di Torino sulla qualità dell'aria e garantire la riduzione dell'inquinamento atmosferico che affligge le regioni italiane, ma anche di dare attuazione alla transizione ecologica, nel senso di rendere meno dannosi per l'ambiente determinati comportamenti consolidati (nella specie, la pratica dell'abbruciamento dei residui agricoli) e 'costumi' delle persone (nella specie, della categoria degli agricoltori), nel contempo recuperando e valorizzando i residui agricoli attraverso la creazione di una filiera di raccolta e di trasformazione degli stessi in un prodotto (pellet o combustibile per teleriscaldamento ad esempio) avente valore di mercato.

La misura proposta, in concorso con tutte le altre elaborate a livello nazionale e regionale, potrà garantire la risoluzione delle procedure di infrazione aperte contro lo Stato italiano in materia di qualità dell'aria.

2.2 Indicatori

L'indicatore proposto è la riduzione delle emissioni annuali di materiale particolato, verificabile attraverso l'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera, elaborato annualmente dall'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo in esame s'inquadra nell'ambito degli strumenti previsti per consentire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, in esecuzione degli obblighi stabiliti in materia di qualità dell'aria.

I benefici attesi consistono nel superamento delle procedure d'infrazione attualmente pendenti, attraverso la limitazione della pratica dell'abbruciamento all'aperto dei materiali agricoli, con positivi riflessi sulla salute dei cittadini derivanti dal miglioramento della qualità dell'aria, oltre alla creazione di filiere che si occuperanno di raccogliere i residui da non destinare all'abbruciamento, senza oneri per gli agricoltori.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'effetto prodotto dalla norma è limitare la pratica dell'abbruciamento all'aperto dei materiali agricoli promuovendone, attraverso i Ministeri e le Regioni, l'utilizzo più rispettoso dell'ambiente e la valorizzazione. La corretta attuazione dell'intervento potrà determinare la creazione di filiere che si occuperanno di raccogliere i residui da non destinare all'abbruciamento, senza oneri per gli agricoltori.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si ravvisano effetti sulla concorrenza, in quanto la misura si limita a vietare la combustione dei materiali agricoli in alcuni periodi dell'anno, promuovendone un utilizzo più rispettoso dell'ambiente.

C. Oneri informativi

Non si ravvisano oneri informativi, dal momento che le Regioni ed il Ministero già ad oggi raccolgono i dati relativi alla qualità dell'aria registrati dalle reti di monitoraggio, li elaborano e li comunicano alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2008/50/CE. Pertanto, l'attività non determina alcun aggravio per le Amministrazioni, che dovranno limitarsi a inserire sul sito una sezione con l'elenco delle zone di superamento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La materia non è specificamente disciplinata a livello europeo.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

I soggetti responsabili degli interventi sono gli agricoltori ricadenti nelle aree interessate da superamenti della qualità dell'aria. Le Regioni, i Ministeri e i soggetti competenti nei settori della valorizzazione dei residui agricoli, intervengono nel processo sia attraverso la creazione di filiere, sia attraverso la predisposizione di appositi accordi, che favoriscano la raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'allegato X del d.lgs. n. 152/2006 e per altre finalità. Le risorse da destinare agli interventi sono quelle del fondo destinato all'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (comma 498 della legge finanziaria 2022), le risorse dei piani di sviluppo rurale e le altre risorse nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il finanziamento di interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria.

4.2 Monitoraggio

Ai fini del monitoraggio dell'intervento sarà verificato il dato delle emissioni nazionali di materiale particolato PM10 redatto dall'Ispra, pubblicato sul sito di tale istituto. Il primo monitoraggio sarà possibile nell'anno 2024, con riferimento all'anno 2022.

ART. 11

(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

Amministrazione proponente: MUR

Referente: Ufficio Legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo 11 dispone:

- al comma 1, che “al personale delle istituzioni, di cui al comma 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, il comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si applica ad esclusione delle parole “per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo “;
- al comma 2, che “al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 dell'articolo 569 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si applica ad esclusione delle parole “sino ad un massimo di tre anni” e delle parole “e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”;
- al comma 3, “ai fini del presente articolo è autorizzata a decorrere dall'anno 2023 la spesa di **6.914.021 euro**, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234”.

La presente analisi, pur compatibilmente con la naturale esigenza di necessità e speditezza dello schema di decreto-legge, vuole assicurare un nucleo di informazioni minime a supporto del processo decisionale prescelto, volto non solo ad allineare l'ordinamento nazionale alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 999/70/CE, che impone di riconoscere integralmente l'anzianità di servizio del personale di comparto assunto con contratti a termine ma, altresì, a ridurre o, addirittura, ad eliminare le spese di lite che l'amministrazione costantemente e senza eccezioni è tenuta a pagare in virtù di un costante orientamento giurisprudenziale contrario e le conseguenti pronunce di condanna da parte del giudice del lavoro. L'obiettivo è illustrare il percorso logico che ha portato all'introduzione della norma, volta a recepire la Direttiva 999/70/CE e quindi a superare i rilievi della Commissione Europea che hanno dato luogo alla procedura di infrazione n. 2014/4231.

Ciò premesso, si procede, qui di seguito, all'articolazione della presente analisi secondo le indicazioni di cui alle lettere a) b) c) d) e) dell'articolo 10 del D.P.C.M. n. 169 del 15 settembre 2017.

1. Contesto e problemi da affrontare

La norma in esame si inserisce in un contesto normativo che non è propriamente quello oggi afferente alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

La norma interviene, infatti, sugli articoli 485, comma 1 e 569, comma 1 del decreto legislativo 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), escludendo l'applicazione di talune parti degli stessi (quelle relative

al mancato riconoscimento per intero, ai fini delle ricostruzioni di carriera, del servizio pre-ruolo) nei confronti del personale delle AFAM, ossia delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le quali fanno capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dal D.L. n. 1/2020.

Tali norme, pure essendo contenute nel decreto legislativo 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) hanno continuato ad applicarsi al personale docente e tecnico amministrativo delle AFAM, in quanto, lo stesso, precedentemente alla legge n. 508 del 1999, che ha previsto all'articolo 2, comma 6, un'apposita disciplina contrattuale, era normato dal contratto collettivo nazionale del personale della scuola.

Poiché, anche successivamente alla emanazione della legge 508 del 1999, né la disciplina specifica di comparto, né i regolamenti di attuazione della medesima legge istitutiva, hanno disposto alcunché in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo, svolto dal personale delle istituzioni, a fini di carriera, sulla scorta dall'art. 5 del CCNL del 4.08.2010, relativo al personale del comparto AFAM recante "Conferma di discipline preesistenti" nonché del parere prot. 4674 del 6 luglio 2012 - reso dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- si è continuato, sino ad oggi, ad applicare al personale dipendente delle predette istituzioni le norme in vigore al momento in cui lo stesso faceva parte del comparto scuola, laddove non diversamente disciplinato.

Tali articoli, tuttavia, come anzidetto, sono in aperto contrasto con la Direttiva, di diretta applicazione, n. 99/70/CE, cui la norma mira a conformarsi.

La modifica normativa, inoltre, è finalizzata come detto brevemente in sintesi, ad eliminare un contenzioso che non può che essere, a priori, data la violazione della suddetta direttiva, sfavorevole allo Stato italiano.

Destinatari della norma sono il personale docente e il personale non docente delle AFAM.

In particolare il personale docente inserito in graduatorie nazionali e passibili di nomina in ruolo sono circa 939.

Per il personale tecnico – amministrativo destinatari della norma possono essere circa 421 persone (tanti sono i posti vacanti), così suddivisi: 210 coadiutori, 143 assistenti, 45 collaboratori, 24 direttori di ragioneria.

2. Obiettivi dell'Intervento e relativi indicatori.

2.1. Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo generale dell'intervento normativo di competenza coincide con quello dello schema di decreto-legge nel suo complesso, vale a dire l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. In particolare, l'obiettivo generale è quello di attuare gli obblighi derivanti dalla procedura di infrazione n. 2014/4231.

Con la misura introdotta si persegue l'obiettivo specifico di riconoscere per intero l'anzianità di servizio maturata dal personale di comparto assunto con i contratti a termine; del resto con numerose e univoche pronunce (sentenze e ordinanze nn. 22552/2016, 22558/2016, 29791/2018, 31149/2019,

15231/2020,24201/2020,4877/2020) la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio giurisprudenziale in base al quale, ai fini delle ricostruzioni di carriera, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere integralmente l'anzianità di servizio maturata dal personale del comparto assunto con contratti a termine. In particolare, la sentenza n. 31149 della Corte di Cassazione, IV Sezione Lavoro, del 28 novembre 2019, ha statuito che "L'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive, disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato".

Per quanto concerne il personale tecnico-amministrativo, con la sentenza n. 31150/2019 della Suprema Corte è stato disapplicato l'art 569 del d.lgs n. 297 del 1994, sulla base del seguente principio di diritto: "Nel settore scolastico, l'art. 569 del d.lgs n. 297 del 1994, nella parte in cui limita il riconoscimento al personale ATA assunto con contratti a termine, e definitivamente immesso in ruolo, di un'anzianità pari al servizio effettivo prestato, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE e va disapplicato".

Al momento, l'applicazione della clausola 4, come interpretata dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e dei principi giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione è lasciata alla decisione del Giudice del lavoro, cui si rivolge il personale delle istituzioni AFAM impugnando la ricostruzione di carriera effettuata dalle istituzioni.

Occorre considerare che lasciare al giudice il lavoro il compito di disapplicare la norma interna confliggente con quella europea produce un costante e copioso contenzioso, a fronte del quale l'Amministrazione risulta soccombente, con condanna al pagamento delle spese di lite, che gravano sul bilancio dello Stato. Inoltre, l'instaurazione del contenzioso in materia di ricostruzione di carriera diviene l'occasione per richiedere anche il risarcimento del danno derivante dall'abuso di ricorso ai contratti a termine (cosiddetto "danno comunitario"), con ulteriore gravame a carico del bilancio dello Stato.

L'intervento proposto non si limita pertanto ad allineare la normativa nazionale alla direttiva, bensì di conseguire l'obiettivo specifico di prevenire il contenzioso e di ridurre gli esborsi ad esso connessi e gravanti sul bilancio dello Stato.

2.2. Indicatori e valori di riferimento.

Quanto al conseguimento dell'obiettivo generale l'indicatore sarà rappresentato dal superamento dei rilievi da parte della Commissione europea.

In riferimento al conseguimento degli obiettivi specifici in merito al personale, docente e non, si deve premettere che l'attuale sistema di reclutamento AFAM prevede di nominare in ruolo chi è inserito in graduatorie nazionali sulla base della propria anzianità di servizio a tempo determinato; tali nomine comportano quindi, per definizione, la ricostruzione di carriera al fine di determinare il corretto inquadramento retributivo. L'indicatore sarà dunque costituito dalla riduzione in termini quantitativi o addirittura dalla eliminazione del contenzioso avente ad oggetto la ricostruzione per intero dei servizi pre-ruolo.

3. valutazione dell'intervento normativo

3.1 impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

La norma, come predetto, ha due categorie di destinatari: il personale docente e quello tecnico amministrativo.

Per entrambe le categorie di destinatari vi saranno di certo impatti economici positivi che saranno costituiti oltre al vedersi riconoscere l'anzianità giuridica ed economica per interno.

Quindi, considerato che nell'ambito del comparto AFAM, lo scatto stipendiale avviene ancora automaticamente, per fasce d'anzianità, entrambe le categorie di destinatari avranno un beneficio economico dovuto all'aumentare degli anni conteggiabili ai fini del passaggio di fascia.

Inoltre ambedue le categorie di destinatari (personale docente e personale tecnico amministrativo) vedranno riconosciuta per intero l'attività lavorativa prestata e non saranno più costretti ad un contenzioso inevitabilmente oneroso.

3.2 Impatti specifici

- A. Non sono previsti impatti nei confronti delle piccole e medie imprese;
- B. L'intervento normativo non incide sulla concorrenza;
- C. Non sono previsti oneri informativi relativi al provvedimento in esame.
- D. Si tratta di iniziativa normativa di recepimento di direttive europee, a seguito di procedura di infrazione.

4) Modalità di attuazione e monitoraggio

L'intervento in parola, sarà costantemente oggetto di monitoraggio da parte delle competenti Direzioni del Ministero dell'università e della ricerca, delle singole istituzioni AFAM, le quali, allo stato, nell'esercizio della propria autonomia, adottano i provvedimenti di ricostruzione di carriera, nonché da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le Ragionerie territorialmente competenti che effettuano il preventivo controllo contabile.

ART. 12

(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

ART. 13

(Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

Amministrazione competente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Referente dell'amministrazione competente: dott. Angelina Tritto – viceprefetto – Direttore dell'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Le norme afferenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco scaturiscono essenzialmente dai rilievi della Commissione europea in ordine alla non compatibilità della legislazione italiana – in particolare

delle disposizioni inerenti al personale volontario cd. discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – alle direttive europee in materia di lavoro a tempo determinato.

In tale ottica, è stato predisposto un articolato legislativo che, ponendo fine ai richiami in servizio dei discontinui, consentirebbe di superare definitivamente l'attuale situazione che ha determinato l'avvio della procedura di infrazione, scongiurando, nel contempo, l'addebito dei connessi rilevanti oneri economici a carico del Paese.

Le norme in esame prevedono, innanzitutto, all'articolo 12, il potenziamento delle dotazioni organiche del ruolo dei vigili del fuoco e di quello degli operatori e degli assistenti: con nuove assunzioni di personale - inquadrato nelle qualifiche iniziali di tali ruoli, e, in particolare, nelle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore - si potrà, infatti, garantire l'espletamento delle prestazioni lavorative attualmente svolte dai discontinui.

In tal modo, non ci saranno riverberi negativi – nè sul piano organizzativo nè su quello funzionale – per i mancati richiami del personale volontario, e si garantirà il mantenimento dei livelli di efficienza e di efficacia dei compiti istituzionali del Corpo nazionale.

Per assicurare un graduale passaggio dall'attuale sistema dei richiami in servizio del personale discontinuo al nuovo assetto organizzativo, correlato al delineato meccanismo assunzionale, le immissioni nei ruoli decorreranno dal 1° ottobre 2023.

Le assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco – per un numero complessivo di unità pari a 350 – avverranno ricorrendo, in via eccezionale, interamente alla graduatoria del personale volontario formatasi ai sensi della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), e, in particolare, dell'articolo 1, comma 295.

Si attingerà a tale graduatoria anche per le assunzioni nella qualifica di operatore, in numero di 200 unità. Tuttavia, avendo maturato i candidati, in qualità di volontari, un'esperienza meramente operativa, dovrà essere appurata la loro idoneità a svolgere le funzioni di un ruolo tecnico-professionale (quello degli operatori e degli assistenti) e in tale prospettiva verrà avviata una specifica selezione, le cui modalità di svolgimento saranno definite con apposito bando.

Al fine di far fronte alle numerose istanze di "stabilizzazione" provenienti dai discontinui, anche per le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ci si avvarrà – per il 70% dei posti disponibili – della graduatoria del concorso pubblico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e – per il rimanente 30% - mediante ricorso alla predetta graduatoria del personale volontario formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L'ulteriore norma proposta (articolo 13) incide sulle disposizioni del Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dedicate specificamente al personale volontario del Corpo nazionale. In tale impianto normativo è chiarito che il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

I rilevanti emersi nella procedura di infrazione europea non concernono i volontari che operano nei distaccamenti volontari (definiti dalla Commissione europea "puri") bensì i volontari richiamati per le esigenze delle strutture centrali e periferiche del Corpo (i cd. "discontinui").

Pertanto, nell'intento precipuo di salvaguardare i volontari "puri", la norma in esame sancisce che le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e in particolare quelle del Capo II, Sezione II, si applicheranno esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del medesimo Corpo.

Nelle more dell'adozione del regolamento che disciplinerà i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario, anche le disposizioni del vigente decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicheranno esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari. E, sempre per il solo personale volontario puro, è confermata la valenza dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cioè della norma che esclude, per tale personale, un rapporto di lavoro derivante da contratto a tempo determinato.

Nel contempo, l'Amministrazione intende confermare la validità di quelle norme finalizzate a non disperdere, e anzi a valorizzare, le esperienze professionali acquisite dal personale volontario,

consentendo - con le particolari modalità normativamente definite - assunzioni a tempo indeterminato nei ruoli del Corpo nazionale.

In tale ottica, sono salvaguardati l'elenco del personale volontario istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche (discontinuo), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e la graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini, rispettivamente, delle quote di riserva dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già contemplate nel decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché delle eventuali assunzioni in deroga previste dalla normativa.

Secondo l'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, solo il personale volontario discontinuo può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Con la norma proposta – che aggiunge un periodo finale al comma 1 del predetto articolo 6 – si chiarisce che le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30% dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sono poi introdotte disposizioni per porre fine ad alcune anomalie verificatesi nei primi anni di applicazione delle norme concernenti lo scorrimento della graduatoria dei discontinui. A tal fine, si prevede che l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, se giustificata, all'accertamento sia dell'idoneità che dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria.

La disposizione di cui al comma 6 dispone che il passaggio definitivo al nuovo assetto ordinamentale decorrerà al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 e, comunque, entro il 30 ottobre 2024. Inoltre, consente alle 350 unità assunte come vigili del fuoco di continuare a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario nelle more dell'avvio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Ciò al fine di evitare che l'immediata interruzione dei richiami possa determinare ripercussioni negative sull'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 7 al fine di concentrare le opportunità di assunzione nel Corpo nazionale, sui soggetti privi di occupazione lavorativa, a decorrere dal 31 dicembre 2023 condiziona la permanenza sia nell'elenco e nella graduatoria del personale discontinuo ai soli soggetti iscritti nell'elenco anagrafico presso i centri dell'impiego.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Come già chiarito nella sezione precedente, la tipologia e la modalità del rapporto lavorativo dei discontinui del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non è apparso compatibile alla Commissione europea con le direttive in materia di lavoro a tempo determinato.

Di qui, l'avvio di una procedura di infrazione per il nostro Paese (la n. 2014/4231, concernente la natura giuridica del rapporto di lavoro tra il personale volontario cd. discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l'Amministrazione).

Per ovviare a tale situazione, continuando a garantire l'espletamento delle prestazioni lavorative attualmente svolte dai discontinui, le norme in esame prevedono l'assunzione straordinaria di personale e, più specificamente, di vigili del fuoco e di operatori, che possa sostituire il mancato richiamo dei discontinui. Tale soluzione consentirebbe di evitare al Paese la formalizzazione di una procedura di infrazione e le conseguenti rilevanti sanzioni economiche.

In tale prospettiva, è contemplato l'incremento delle dotazioni organiche dei corrispondenti ruoli, di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: complessivamente 550 unità, di cui 350 per la qualifica di vigile del fuoco e 200 per la qualifica di operatore.

La quantificazione numerica del personale da assumere ha tenuto conto dell'effettivo rendimento dei discontinui nell'espletamento delle attività presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

Il numero complessivo delle unità di personale da assumere è stato determinato considerando sia le ore di servizio annue, mediamente prestate dal personale discontinuo (circa 720.000), sia le ulteriori esigenze connesse alle missioni istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Gli oneri afferenti alle spese di funzionamento (vettovagliamento e vestiario) relative alle assunzioni programmate sono stabiliti in euro 703.630 per l'anno 2023 e in euro 550.000 a decorrere dall'anno 2024.

L'onere complessivo connesso alle 550 unità da assumere, ivi incluse le spese per il trattamento economico accessorio e quelle di funzionamento, è analiticamente individuato nella relazione tecnica: sinteticamente è attestato su 6.075.383 euro per l'anno 2023 fino ad arrivare a 26.080.019 euro a decorrere dall'anno 2032.

Come già evidenziato nella descrizione del contesto normativo in cui si inseriscono le norme proposte, ai sensi del vigente articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, solo il personale volontario discontinuo può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione.

Per tale personale è in atto, dal 2018, una procedura di stabilizzazione che, non prevedendo, per la prima volta, alcun limite di età, ha determinato una graduatoria di 8946 idonei, attingendo alla quale sono state sinora assunte 754 unità, fino ad arrivare alla posizione n. 2045 per l'ultimo assunto (si chiarisce che sono molti i volontari che non si presentano alla prova e, previa giustificazione, restano in graduatoria). Da tale graduatoria è possibile attingere per il 30% delle assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco.

Il predetto personale discontinuo ha potuto e potrà accedere, sempre per il 30% dei posti, alle seguenti assunzioni straordinarie:

- articolo 1, commi 287, 289 e 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018): 350 assunzioni nel 2018, 100 assunzioni nel 2019, 383 assunzioni nel 2020, 383 assunzioni nel 2021 e 384 assunzioni nel 2022;

- articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019): 650 assunzioni dal 10 maggio 2019, 200 assunzioni dal 1° settembre 2019 e 650 assunzioni dal 1° aprile 2020 (parte di tali assunzioni è stata riservata per esaurire definitivamente la graduatoria del concorso pubblico a 814 posti indetto nel 2008);

- articolo 1, commi 136 e 137 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020): 60 assunzioni a decorrere dal 1° aprile 2020, 40 assunzioni dal 1° ottobre 2021 e 100 assunzioni dal 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Con la proposta normativa in esame verrà ampliata la possibilità di attingere alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sia per tutte le 550 nuove assunzioni straordinarie previste, sia, in parte, per le rimanenti assunzioni straordinarie di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Altri obiettivi perseguiti con l'intervento normativo è quello di porre fine ad alcune disfunzioni verificatesi nell'applicazione delle norme concernenti lo scorrimento della graduatoria dei discontinui; di valorizzare, le esperienze professionali acquisite dal personale volontario; di evitare che l'immediata interruzione dei richiami possa determinare ripercussioni negative sull'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; di concentrare le opportunità di assunzione nel Corpo nazionale, sui soggetti privi di occupazione lavorativa.

I dati numerici riportati, afferenti alle evidenze di tipo quantitativo, risultano dall'analisi congiuntamente effettuata dalle competenti Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli interventi normativi proposti appaiono imprescindibili a fronte dei rilievi formulati dalla Commissione europea e dell'avvio di una procedura di infrazione a carico dell'Italia, per la segnalata

incoerenza della normativa nazionale sui richiami in servizio dei discontinui del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le disposizioni europee sul rapporto di lavoro a tempo determinato.

Con le norme proposte si intende superare il problema evidenziatosi a livello sovranazionale, garantendo, nel contempo, l'espletamento delle prestazioni lavorative attualmente svolte dai discontinui, al fine di assicurare l'attuale livello di efficienza e di efficacia dei compiti istituzionali del Corpo nazionale.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Per le proposte normative in esame si segnalano i seguenti indicatori associati agli obiettivi che si intendono perseguire:

- tempi di assunzione dei nuovi vigili del fuoco e operatori;
- numero delle assunzioni dei volontari cd. discontinui;
- numero dei volontari che parteciperanno ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale permanente del Corpo nazionale, usufruendo delle riserve di posti contemplate dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'obiettivo precipuo delle disposizioni in esame è quello di evitare la procedura di infrazione europea ed il conseguente rischio dell'addebito di rilevanti oneri economici per il Paese.

Trattandosi, pertanto, di intervento normativo imprescindibile, l'opzione zero è stata esclusa *a priori*. Ai reiterati incontri tenutisi tra i membri della struttura permanente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle varie Amministrazioni interessate da procedure di infrazione, hanno partecipato anche i rappresentanti del Ministero dell'Interno e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (questi ultimi, con specifico riferimento alla costituzione in mora per la procedura di infrazione che ha imposto l'intervento normativo in esame).

Sono state astrattamente considerate diverse soluzioni per superare l'incompatibilità normativa segnalata, ma nessuna è apparsa rispondente alle finalità che si intendono perseguire e soprattutto coerente con l'impianto che inerisce all'assetto organizzativo e funzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il servizio prestato dal personale discontinuo non può essere, infatti, riconfigurato come un ordinario rapporto di lavoro a tempo determinato – secondo i parametri delle direttive europee – per le peculiarità del servizio di cui trattasi, correlate anche alle situazioni emergenziali da fronteggiare. Il lavoro a tempo determinato applicato ai discontinui sarebbe, dunque, di difficile declinazione applicativa e non sarebbe nemmeno coerente con le normative più generali che delineano il funzionamento del meccanismo di soccorso.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si ribadisce quanto sopra precisato in ordine all'inopportunità, se non addirittura impossibilità, di delineare un intervento alternativo a quello posto proposto, stante la finalità complessivamente perseguita.

Nessuna categoria di destinatari dell'intervento normativo in esame riceve nocimento, essendosi cercato, con le disposizioni proposte, di considerare le ripercussioni del ridefinito assetto legislativo sia sotto il profilo lavorativo sia sotto quello economico.

Non si prevedono riverberi negativi nemmeno per la collettività, atteso che verrà comunque garantito – mediante le assunzioni straordinarie di cui si è detto nelle Sezioni precedenti - l'espletamento delle prestazioni lavorative attualmente facenti carico ai discontinui.

In ogni caso, per assicurare un graduale passaggio dall'attuale sistema dei richiami in servizio del personale discontinuo al nuovo assetto organizzatorio, le 550 assunzioni straordinarie decorreranno dal 1° ottobre 2023.

Il passaggio definitivo al nuovo meccanismo disciplinatorio avverrà entro il 30 ottobre 2024.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

B. Effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

A) Non si ravvisano effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

B) Non si ravvisano effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

C) Non si ravvisano oneri informativi con relativi costi amministrativi a carico di cittadini e imprese.

D) L'intervento risulta in linea con i livelli minimi di regolazione europea, e, in particolare, con le direttive afferenti al lavoro a tempo determinato.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Come già evidenziato, le norme in esame intendono affrontare e superare la questione sollevata dalla Commissione europea dell'incompatibilità della normativa italiana afferente al rapporto di servizio del personale volontario cd. discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con la direttiva europea sul rapporto di lavoro a tempo determinato.

La soluzione prospettata appare l'unica in grado di risolvere lo stallo normativo che si è creato a livello nazionale; e ciò sotto diversi profili.

Innanzitutto, si intende evitare la formalizzazione della procedura di infrazione e i conseguenti importanti riflessi finanziari.

In secondo luogo, con le assunzioni straordinarie e il potenziamento delle dotazioni organiche dei ruoli dei vigili del fuoco e degli operatori e degli assistenti si riesce a garantire l'assolvimento dei servizi istituzionali attualmente espletati dai discontinui, assicurando la continuità di funzionamento della "macchina del soccorso".

Nel contempo, i discontinui che hanno già prestato servizio nel Corpo nazionale ricevono una specifica tutela, atteso che le predette assunzioni straordinarie avvengono utilizzando la graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Anche le rimanenti assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco - previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla medesima graduatoria contemplata dall'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L'elenco del personale volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco continuerà ad essere utilizzabile anche ai fini delle quote di riserva nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le norme proposte, infine, con le specifiche modifiche ivi apportate, sono coerenti con l'impianto legislativo del personale volontario cd. puro del Corpo nazionale, di cui al Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che risulterebbe rispettoso degli orientamenti europei.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione delle proposte normative comporta l'obbligo per l'Amministrazione di procedere alle assunzioni di carattere straordinario, ma non ha ripercussioni di carattere organizzativo, atteso che si procederà con gli ordinari strumenti normativi vigenti e con le risorse umane e strumentali preposte a tale tipo di attività.

Il numero complessivo delle unità da immettere nei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è pari a 550, ripartite tra le qualifiche dei vigili del fuoco (350 unità) e degli operatori (200 unità).

Allo stesso tempo non hanno riflessi organizzativi le disposizioni di carattere ordinamentale inserite nella proposta, sia con riferimento alla gestione dell'elenco e della graduatoria dei discontinui, sia in relazione alla necessità di assicurare la continuità di impiego dei volontari cd. puri.

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento normativo è il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Le strutture e le articolazioni dipartimentali più specificamente deputate all'applicazione delle disposizioni sono le Direzioni Centrali per l'Amministrazione Generale, per le Risorse Umane e per le Risorse Finanziarie.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento normativo, la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché delle informazioni relative agli indicatori individuati nella Sezione 1, sono curati, con cadenza periodica, dai competenti Uffici dipartimentali, vale a dire dalle Direzioni Centrali per le Risorse Umane e per l'Amministrazione Generale.

Tali dati saranno poi oggetto di studio e di analisi in sede di predisposizione della Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), che dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli Uffici coinvolti.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Non è stato formalmente istituito un gruppo di lavoro, anche se tutte le strutture dipartimentali interessate sono state congiuntamente coinvolte, sia in fase di analisi del problema che in fase di definizione delle specifiche soluzioni.

Nella fase ideativa delle norme – come già si è avuto modo di chiarire – si sono svolti incontri anche con la Struttura permanente per le procedure di infrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dell'Interno e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. In tale contesto, in considerazione dell'impatto economico correlato alle assunzioni straordinarie, anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato coinvolto.

Alla predetta Struttura sono stati forniti, di volta in volta, ulteriori elementi di valutazione e risposte a specifici quesiti.

ART. 14

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione 2014/4231)

Amministrazione competente: Ministero dell'istruzione e del merito

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La proposta regolatoria è finalizzata a superare i rilievi mossi dalla Commissione europea attraverso la procedura di infrazione n. 2014/4231. In particolare, la contestazione n. 10, che la norma in esame è volta a risolvere, è relativa alla clausola 4 dell'accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a

tempo determinato (“principio di non discriminazione”) tale da risultare che *“i periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato della pubblica istruzione prima della stabilizzazione vengono ponderati in modo diverso rispetto a quelli dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Ai lavoratori assunti a tempo determinato spetta lo stesso trattamento economico iniziale previsto per il personale a tempo indeterminato di nuova assunzione, anche se anteriormente assunti presso il ministero dell'Istruzione con le stesse mansioni in forza di precedenti contratti a tempo determinato”*.

La disposizione in esame apporta, pertanto, alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e rientra tra le misure adottate dal Governo per risolvere casi di infrazione o pre-infrazione.

L'intervento normativo consente, quindi, di rendere l'ordinamento nazionale conforme alla suddetta clausola 4 del predetto Accordo quadro, recepito dalla Direttiva 999/70/CE, e di assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Tale direttiva impone infatti di riconoscere integralmente l'anzianità di servizio del personale di comparto assunto con contratti a termine.

In particolare, con le modifiche normative introdotte, tale personale docente potrà ottenere il riconoscimento, sia a fini giuridici che economici, del periodo di servizio pre-ruolo svolto, già al momento della richiesta di ricostruzione di carriera e dopo aver superato il periodo di prova e ottenuto la conferma in ruolo.

L'intervento è finalizzato anche a superare il problema dell'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata nei servizi prestati dal personale ATA, il quale ha portato, nel corso degli anni, a numerose pronunce del giudice ordinario e di quello contabile.

Si prevede infatti che il servizio non di ruolo prestato dal predetto personale nelle scuole e nelle istituzioni educative statali possa essere integralmente riconosciuto, agli effetti giuridici ed economici, già in sede di prima applicazione della ricostruzione di carriera, con conseguente immediato inserimento nella corrispondente fascia stipendiale.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento normativo si rende necessario al fine di risolvere le criticità legate alla non conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari di parità di trattamento e di non discriminazione in materia di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione, con riferimento al personale docente e al personale ATA e all'istituto della ricostruzione della carriera.

La proposta regolatoria è finalizzata a superare quindi le contestazioni che la Commissione europea ha formulato allo Stato italiano mediante l'apertura della procedura di infrazione n. 2014/4231. In particolare, la contestazione n. 10, inserita in tale procedura, riguarda la clausola 4 dell'accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (che contiene il principio di non discriminazione). Con essa si afferma che *“i periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato della pubblica istruzione prima della stabilizzazione vengono ponderati in modo diverso rispetto a quelli dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Ai lavoratori assunti a tempo determinato spetta lo stesso trattamento economico iniziale previsto per il personale a tempo indeterminato di nuova assunzione, anche se anteriormente assunti presso il ministero dell'Istruzione con le stesse mansioni in forza di precedenti contratti a tempo determinato”*.

L'intervento normativo scaturisce quindi dall'esigenza di adeguare l'ordinamento nazionale alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 999/70/CE e ai principi espressi in tale materia dalla Corte di Giustizia.

La disposizione proposta rappresenta, quindi, lo strumento per risolvere casi di infrazione o pre-infrazione.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale dell'intervento è di risolvere i rilievi mossi dalla Commissione europea e superare le contestazioni della procedura di infrazione n. 2014/4231, assicurando il rispetto dei principi europei di parità di trattamento e di non discriminazione. Obiettivo generale è anche quello di superare il contenzioso nazionale in atto e quello che potrebbe ulteriormente generarsi, in assenza dell'intervento normativo che si propone.

A tal fine, obiettivo specifico dell'intervento è quello di consentire l'integrale riconoscimento al personale docente non di ruolo (a fini giuridici che economici) del periodo di servizio pre-ruolo svolto.

L'intervento è finalizzato anche a superare il problema dell'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata nei servizi prestati dal personale ATA, il quale ha portato, nel corso degli anni, a numerose pronunce del giudice ordinario e di quello contabile.

La modifica normativa, inoltre, è finalizzata ad eliminare il contenzioso sfavorevole a questa Amministrazione.

In particolare, l'intervento potrà procurare, in futuro, un notevole risparmio per lo Stato italiano, sia in termini di minori esborsi finanziari legati ai contenziosi sfavorevoli, (in quanto verrebbero ridotti i contenziosi sfavorevoli generatori di esborsi finanziari), sia in termini di prevenzione delle cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine. Tale effetto positivo sul bilancio dello Stato potrà essere riscontrato a distanza di un certo lasso di tempo dall'adozione della presente proposta regolatoria.

In tal modo, si persegue anche l'obiettivo del miglior funzionamento della finanza pubblica, imposto a livello europeo e recepito nell'articolo 81 della Costituzione, quale principio fondamentale.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L'indicatore principale sarà rappresentato dal superamento dei rilievi da parte della Commissione europea, con riferimento al personale docente e non docente a tempo determinato.

Ulteriore indicatore sarà costituito dalla riduzione in termini quantitativi, oppure dalla completa eliminazione, del contenzioso avente ad oggetto la ricostruzione per intero dei servizi pre-ruolo.

Infine, altro indicatore di rilievo, potrà essere quello della riduzione degli esborsi erariali, collegati ai contenziosi aperti in tale materia e conclusi sfavorevolmente per l'Amministrazione.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Si è valutato che l'opzione zero non risulta percorribile in quanto non consentirebbe di superare le criticità esistenti (illustrate nel paragrafo 1) legate alle contestazioni della Commissione europea. Quest'ultima ha infatti fatto sapere che solo l'istituto dell'allineamento del trattamento del personale docente non di ruolo a quello di ruolo, previsto con l'opzione regolatoria in esame e nei termini prima descritti, consentirà di superare i rilievi mossi con la citata procedura di infrazione n. 2014/4231, "non

ricorrendo, in concreto, alcuna disparità di trattamento tra il personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, comparabile”.

Con riferimento alle possibili alternative, si fa presente come i rilievi della Commissione abbiano natura estremamente puntuale e, pertanto, non residua ambito discrezionale nella formulazione del testo normativo.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

I destinatari dell’intervento sono i docenti a tempo determinato e il personale ATA che faranno domanda per la ricostruzione di carriera, successivamente all’entrata in vigore della norma proposta.

4.2 Impatti specifici

L’intervento regolatorio non produce effetti sul sistema delle PMI.

Inoltre, non si evidenziano vincoli di natura giuridico/normativa, né tantomeno di ordine organizzativo o economico/finanziario che impediscano le innovazioni proposte. L’intervento non prevede nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

L’intervento non produce effetti sul sistema della concorrenza.

L’intervento non reca disposizioni che fissano livelli di regolazione superiori a quelli minimi fissati dalla regolazione europea.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Soggetti attivi dell’attuazione degli interventi regolatori in esame sono il Ministero dell’istruzione e del merito, attraverso le competenti Direzioni generali e gli Uffici scolastici regionali, le singole istituzioni scolastiche e il personale docente e ATA interessato all’intervento. Soggetto attivo è anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite le Ragionerie territorialmente competenti che effettuano il preventivo controllo contabile.

5.2 Monitoraggio

Il controllo ed il monitoraggio relativi agli interventi regolatori avverranno attraverso l’attività dei competenti Uffici del Ministero dell’istruzione e del merito, anche mediante la sinergia con i soggetti a vario titolo coinvolti nell’intervento (tra gli altri, gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche coinvolte).

ART. 15

*(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente-
Caso ARES (2021) 5623843)*

Amministrazione competente: Ministero dell’istruzione e del merito

Referente dell’amministrazione competente: Ufficio legislativo

I. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento normativo si rende necessario al fine di risolvere le criticità legate alla non conformità dell'ordinamento interno i principi comunitari di parità di trattamento e di non discriminazione in materia di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione, con specifico riguardo al personale docente.

Infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, infatti, con l'Ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 - UC contro Ministero dell'Istruzione - su richiesta del Tribunale di Vercelli, si è espressa sull'interpretazione della clausola 4, punto 1, e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, in merito all'accesso al bonus di 500 euro da parte di un docente non di ruolo.

La Corte di giustizia, ritenendo che tale indennità rientri tra le "condizioni di impiego" ai sensi dell'art. 1, punto 1, dell'accordo quadro, ha ritenuto che tra le due tipologie di docenti non sussista alcuna differenza in relazione alle mansioni espletate e che, pertanto, la normativa nazionale che riserva solo al personale docente a tempo indeterminato, e non anche a quello a tempo determinato, il beneficio economico di 500 euro all'anno (concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali) è contraria ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

La normativa interna, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (cd. "Buona Scuola") prevede che la Carta elettronica per la formazione e per l'aggiornamento del docente sia fruibile solo dal docente di ruolo. A parere della Corte di Giustizia, tale previsione è discriminatoria nei confronti del personale docente non di ruolo.

La proposta regolatoria assume quindi valenza necessaria al fine di risolvere la criticità sollevata dal giudice europeo, equiparando, sul piano del godimento del beneficio della Carta elettronica per la formazione per il 2023, i docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato con contratto di supplenza annuale.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale dell'intervento è l'adeguamento della normativa nazionale ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia europea con l'Ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 (UC contro Ministero dell'istruzione), assicurando il rispetto dei principi europei di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché il superamento, nel corso del tempo, del contenzioso nazionale in atto e di quello che potrebbe ulteriormente generarsi in assenza di intervento.

In particolare, l'intervento potrà inoltre procurare un consistente risparmio per lo Stato italiano, sia in termini di minori esborsi finanziari legati ai contenziosi, sia in termini di prevenzione delle cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine.

In tal modo, si persegue anche l'obiettivo del miglior funzionamento della finanza pubblica, imposto a livello europeo e recepito nell'articolo 81 della Costituzione, quale principio fondamentale.

Obiettivo specifico è, pertanto, l'estensione ai docenti a tempo determinato del beneficio economico legato alla Carta dei docenti ai titolari di incarichi di supplenza annuale, come quantificati nella tabella 1. Nello specifico, essi svolgono a pieno titolo le stesse funzioni ed hanno lo stesso coinvolgimento nelle attività scolastiche dei docenti a tempo indeterminato. Garantiscono piena operatività in ordine

a: autonomia organizzativa, autonomia didattica, autonomia di ricerca (progettuale, di sperimentazione metodologico-didattica). Possono ricoprire incarichi la cui durata deve essere annuale, ad es.: funzione strumentale, referente di OO.CC., referente progettuale per la qualità di sistema.

Per l'estensione del beneficio della Carta ai docenti con contratto a tempo determinato fino al 31/8 (supplenti annuali), si riporta il prospetto riepilogativo del predetto personale, inclusi i docenti ex art. 59, comma 4, decreto-legge n. 73/2021.

Docenti a tempo determinato Annuali (con Formazione e Prova FIT-ART59)	67.497
Docenti religione a tempo determinato (equivalenti ad Annuali e Fino al termine)	16.470
Tot personale a tempo determinato annuale	83.967

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L'indicatore principale è rappresentato dall'adeguamento della normativa interna alla pronuncia della Corte di giustizia sopra citata.

Altri indicatori sono:

- la verifica dell'avvenuta erogazione del beneficio, per il 2023, anche ai docenti con contratti a tempo determinato di supplenza su posti vacanti e disponibili,
- la verifica di "se" e "come" viene concretamente utilizzato l'importo.

3. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La disposizione, quindi, estende il beneficio della carta ad un numero di supplenti annuali pari a 67.497 unità, a cui si aggiungono 16.470 docenti di religione cattolica, per un totale di 83.967 docenti, corrispondente ad una spesa ipotetica di 41.983.500 (83.967*500 €) euro per l'erogazione della carta. Il personale docente con contratto a tempo indeterminato è di 698.894 unità, a cui si aggiungono 10.490 docenti di religione cattolica, per un totale di 709.384.

Aggiungendo il contingente dei docenti con contratto di supplenza annuale al 31/8 su posto vacante e disponibile, al numero di personale attualmente beneficiario della carta si giungerebbe ad una platea complessiva di 793.351 unità di personale beneficiario.

Di seguito, si riportano, nella tab. 2, gli stanziamenti presenti in bilancio ed utilizzabili per l'erogazione della carta del docente:

	ANNO 2023
TOTALE STANZIAMENTO INIZIALE A LEGISLAZIONE VIGENTE	385.936.321,00
Riduzione stanziamento per DL 36/2022	
Impegni	130.134,36
Stanziamento attuale	385.806.186,64
A.S.	2022/2023

Tab.2

Nella sottostante tab. 3 vengono riportate le somme occorrenti per poter garantire l'erogazione dei benefici (carta docente del valore di euro 500) alla platea dei docenti di ruolo unitamente ai docenti supplenti a tempo determinato annuale su posti vacanti e disponibili:

	ANNO 2023
N. MASSIMO BENEFICIARI PERMESSO DAGLI STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE	771.612
N. COMPLESSIVO BENEFICIARI COMPRESI I DOCENTI SUPPLENTI ANNUALI	793.351
DIFFERENZA DI DOCENTI DA FINANZIARE (A-B)	-21.739
RISORSE DA REPERIRE (val. nominale 500€)	10.869.500,00

Tab. 3

3.2 Impatti specifici

L'intervento regolatorio non produce effetti sul sistema delle PMI.

Inoltre, non si evidenziano vincoli di natura giuridico-normativa, né tantomeno di ordine organizzativo o economico-finanziario che possano impedire le innovazioni proposte. L'intervento non prevede nuovi o maggiori oneri amministrativi né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

L'intervento tende a procurare un consistente risparmio per lo Stato italiano, sia in termini di minori esborsi finanziari legati ai contenziosi, sia in termini di prevenzione delle cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine. Tale effetto positivo sul bilancio dello Stato potrà essere riscontrato a distanza di un certo lasso di tempo dall'adozione della presente proposta regolatoria.

L'intervento non produce effetti sul sistema della concorrenza.

L'intervento non prevede un livello di regolamentazione ulteriore, ovvero più stringente, rispetto a quello minimo fissato dal regolatore eurounitario.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Soggetti attivi dell'attuazione degli interventi regolatori in esame sono il Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso le competenti Direzioni generali e gli Uffici scolastici regionali, le singole istituzioni scolastiche e il personale docente e ATA interessato all'intervento, nonché SOGEI (Società Generale d'Informatica S.p.A., società di Information Technology 100% del Ministero dell'economia e delle finanze, che opera sulla base del modello organizzativo dell'*in-house providing*.)

4.2 Monitoraggio

Il controllo ed il monitoraggio relativi agli interventi regolatori avverranno attraverso l'attività dei competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante la sinergia con i soggetti

a vario titolo coinvolti nell'intervento (tra gli altri, gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche coinvolte).

ART. 17

(Adeguamento al regolamento UE 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno)

Amministrazione competente: Ministero dell'Interno.

Referente del Ministero: Ufficio legislativo

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il decreto-legge 69/2023, in attuazione dell'articolo 37 (*Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea*) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, reca *Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari derivanti da atti normativi dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*.

In particolare, l'art. 17 è finalizzato a dare concreta attuazione al regolamento (UE) 1157/2019, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che rafforza le norme di sicurezza applicabili alle carte di identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.

Il citato regolamento trova applicazione, come recita l'art. 2 punto b), anche per gli attestati d'iscrizione rilasciati, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2004/38/CE, ai cittadini dell'Unione per soggiorni di durata superiore a tre mesi in uno Stato membro ospitante e ai documenti che attestano il soggiorno permanente rilasciati su richiesta ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2004/38/CE ai cittadini dell'Unione.

I citati attestati, rilasciati dai Comuni ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 16 comma 1, del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - recante *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri* - devono presentare le informazioni richiamate all'art. 6 del Regolamento 1157/2019 ed essere realizzati con tecniche idonee a rafforzare la protezione contro la contraffazione e falsificazione dei dati, quali l'impiego di elementi di sicurezza come la carta filigranata, nonché tecniche di stampa tipiche delle carte valori.

La norma, quindi, conferisce agli attestati di iscrizione e di soggiorno permanente, previsti dagli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE, la natura giuridica di carte valori ed attribuisce all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) la competenza a produrli con le caratteristiche di sicurezza indicate dalla legge 13 luglio 1966, n. 559.

Il Poligrafico, nell'ambito della sua funzione Istituzionale *ex art. 2* della legge 13 luglio 1966, n.559 (*Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato*), produce e fornisce in esclusiva carte valori, stampati e pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

In particolare, il comma 10-*bis* del citato art. 2 della legge 559/1966, stabilisce che: «...ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

- *sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;*
- *sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni».*

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La norma è finalizzata a dare concreta attuazione al Regolamento UE 1157/2019, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che rafforza le norme di sicurezza applicabili alle carte di identità dei cittadini dell'unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.

2.2 Indicatori

Attestati d'iscrizione rilasciati, ai sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE ai cittadini dell'Unione.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Rafforzare la protezione dei documenti di cui all'art. 2 punto b) del Reg. 1157/2019, conferendo ad essi la natura giuridica di carte valori.

3.2 Impatti specifici:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non si rilevano

B. Effetti sulla concorrenza

Non si rilevano

C. Oneri informativi

Non si rilevano

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

E' assicurato il rispetto alla regolamentazione europea, in particolare con l'attuazione del Regolamento UE 1157/2019, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'attuazione della norma, ovvero la produzione dei previsti documenti, aventi le caratteristiche di carte valori, è demandata all'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, a seguito di apposita convenzione tra quest'ultimo e il Ministero dell'interno, con cui sono definite le caratteristiche tecniche e grafiche degli attestati, i costi di produzione e di distribuzione ai Comuni e le relative modalità.

4.2 Monitoraggio

A cura del Ministero dell'interno – Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici.

ART. 18

(Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)

Amministrazione competente: Ministero dell'Interno.

Referente del Ministero dell'interno: Ufficio legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Gli interventi normativi sono finalizzati ad assicurare l'attuazione dei pertinenti regolamenti unionali, al fine di definire le nuove procedure operative derivanti dall'attuazione dell'interoperabilità dei sistemi informativi europei che, nel loro complesso, riguardano: il sistema ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), l'Eurodac, il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN).

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Le previsioni normative contenute nell'articolo 18, recante “*Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza*”, definiscono gli interventi nazionali occorrenti ad assicurare l'attuazione dei pertinenti regolamenti unionali, al fine di definire le nuove procedure operative derivanti dall'attuazione dell'interoperabilità dei sistemi informativi europei che, nel loro complesso, riguardano: il sistema ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), l'Eurodac, il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN)².

² I regolamenti in parola sono: il **Regolamento (UE) 2017/2225** del Parlamento europeo, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite, il **Regolamento (UE) 2017/2226**, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n.

Cogliendo l'occasione dell'imminente piena operatività dell'EES, si evidenzia che le Autorità di frontiera sono quelle che subiranno il maggior impatto dall'applicazione dell'interoperabilità, dal momento che gli Uffici presso gli scali marittimi e aerei dovranno inserire nel sistema in parola i dati anagrafici e biometrici di ogni straniero non in possesso di permesso di soggiorno, proveniente e destinato da e verso Paesi extra Schengen, attraverso la creazione di un fascicolo elettronico individuale, cui dovrà essere collegata una cartella di ingresso o una cartella di respingimento o una cartella di uscita.

Inoltre presso gli scali marittimi, a tali oneri si aggiungono quelli connessi al fatto che i passeggeri sono anche automuniti per cui emerge la necessità di provvedere alla registrazione dei dati degli occupanti dei mezzi.

Con specifico riferimento al numero di registrazioni che dovranno essere assicurate, si rappresenta che a seguito di simulazioni effettuate in alcuni Paesi Schengen è emerso che il solo obbligo di creare e registrare il fascicolo individuale³, per ogni passeggero soggetto all'EES, protrarrà i tempi di attraversamento alla frontiera di oltre un terzo rispetto al tempo impiegato oggi⁴.

In considerazione, pertanto, del traffico e dei picchi orari dei passeggeri in arrivo e partenza presso i diversi scali, questa Amministrazione ha valutato una serie di misure compensative, ovvero acceleratori di processo, tra cui l'opzione di utilizzare i chioschi *self service* da allocare in un'area situata prima della linea di frontiera, supervisionata da operatori di polizia, coadiuvati da facilitatori delle Società di Gestione.

Tale soluzione consentirà ad ogni passeggero di procedere presso i chioschi *self service* alla pre-registrazione dei propri dati anagrafici e biometrici, che confluiranno in una sorta di pre-fascicolo elettronico, successivamente controllato e confermato dalla Polizia di Frontiera prima di procedere alle consuete verifiche di frontiera.

Inoltre, è in corso di definizione una proposta di potenziamento dei Presidi di Polizia di Frontiera entro il 2027.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

767/2008 e (UE) n. 1077/2011, il **Regolamento (UE) 2018/1240** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, istitutivo del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) e di modifica dei regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, il **Regolamento (UE) 2019/817** del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le Decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, nonché il **Regolamento 2019/818** del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816.

³ Registrazione del documento, acquisizione di immagine del volto e impronte digitali.

Lo scopo che si intende perseguire con l'intervento normativo in esame è quello di consentire, a livello nazionale, la piena realizzazione del progetto dell'interoperabilità dei sistemi informativi UE, i cui obiettivi di lungo periodo sono:

- migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli alle frontiere esterne,
- contribuire a prevenire e contrastare l'immigrazione illegale,
- concorrere a garantire un alto livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri,
- migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti,
- assistere nell'esame delle domande di protezione internazionale,
- contribuire alla prevenzione, all'individuazione e all'indagine dei reati di terrorismo e di altri reati gravi,
- agevolare l'identificazione di persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non identificati nel caso di una catastrofe naturale, incidente o attentato terroristico.

Atteso che la sicurezza dell'Unione europea si fonda sulla capacità di gestire le proprie frontiere esterne, è necessario rendere interoperabili i sistemi di informazione dell'Unione sopra citati affinché essi si integrino in modo reciproco, unitamente ai relativi dati, rispettando nel contempo i diritti fondamentali degli individui, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

2.2 Indicatori

Le categorie di soggetti destinatari dell'intervento normativo in esame sono le seguenti, per quel che riguarda l'applicazione del regolamento EES:

- i cittadini di paesi terzi ammessi per un breve soggiorno nel territorio degli Stati membri che sono soggetti a controlli di frontiera ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 al momento dell'attraversamento delle frontiere;
- i cittadini di paesi terzi, in ingresso e in uscita dal territorio degli Stati membri, che:

sono familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di un paese terzo che beneficia del diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e un paese terzo, dall'altro, ma che non sono titolari di carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio;

- cittadini di paesi terzi ai quali sia rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399;

Per quel che riguarda, invece, l'applicazione del regolamento ETIAS, le categorie di soggetti destinatari dell'intervento normativo in esame sono i seguenti:

- i cittadini di paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che sono esentati dall'obbligo del visto per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri di durata non superiore a 90 giorni ogni 180 giorni;

- le persone che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2⁵, del regolamento (CE) n. 539/2001, sono esentate dall'obbligo del visto per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri di durata non superiore a 90 giorni su 180 giorni;
- i cittadini di paesi terzi che sono esenti dall'obbligo del visto e che si trovino nelle seguenti condizioni: sono familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di un paese terzo che gode del diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, ma non sono titolari di carta di soggiorno ai sensi della Direttiva 2004/38/CE né di permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030/2002.

L'intervento riguarda, altresì, le Autorità di polizia legittimate ad accedere al CIR, facendo riferimento a quelle competenti in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Al momento non è possibile prevedere il volume di ingresso di passeggeri per il 2023, in quanto ogni previsione dipende dalla graduale ripresa del traffico e dall'eliminazione delle attuali restrizioni, o comunque, dalla riduzione del traffico, connessa alla situazione pandemica.

3.2 Impatti specifici

Tale intervento normativo non comporta oneri aggiuntivi, nei confronti dei soggetti attuatori rispetto a quelli già contemplati per lo svolgimento delle attività d'istituto; difatti, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni ipotizzate si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Per l'attuazione della novella è responsabile il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, anche mediante talune Articolazioni Centrali, nonché le Questure della Repubblica e gli Uffici di Polizia di Frontiera dislocati sul territorio nazionale. È altresì responsabile il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - quale Autorità competente in materia di visti e di gestione del sistema di informazione visti (VIS) -, nonché il Ministero della Giustizia e le sue articolazioni territoriali, per gli aspetti relativi al contenzioso. Infine, sono soggetti responsabili dell'applicazione di dette disposizioni anche le Autorità competenti e le Autorità designate, definite ai sensi dei decreti ministeriali di cui all' art. 18, comma 1, lett. a), punto 2, capoverso 1-quinquies e punto 3, capoverso 2-ter. A tale riguardo, si rappresenta che, nell'impianto normativo predisposto per consentire l'attuazione dei regolamenti unionali in parola, è stata adottata la scelta di rimandare a

⁵ Reg. 539/2001 – Art. 4, par.2. *“Gli Stati membri possono esimere dall'obbligo del visto gli allievi di istituti scolastici cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I e residenti in un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II, i quali partecipino in gruppo a una gita scolastica accompagnati da un insegnante dell'istituto.”*

decreti di carattere secondario le disposizioni atte ad individuare tali Autorità e a disciplinarne le attività loro attribuite

4.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento verrà attuato dal Ministero dell'Interno e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso le strutture e le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di analisi e di verifica che implicino oneri per la finanza pubblica.

Le attività di controllo e monitoraggio, quindi, avranno luogo anche attraverso le consuete rilevazioni statistiche dei dati relativi ai provvedimenti emessi e agli esiti del correlato contenzioso.

Ai sensi dell'art. 51, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679⁶ e dell'art. 41, par. 1, della Direttiva (UE) 2016/680⁷, ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti, definite "Autorità di controllo", siano incaricate di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Ministero Dell'interno: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari - Ufficio I Affari generali.

ART. 19

(Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

Richiesta esenzione AIR

ART. 21

(Modifica all'art. 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO))

Amministrazione competente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI.

⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

⁷ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio

L'articolo in esame interviene sui commi 18 e 19 dell'art. 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che disciplina il servizio italiano di interrompibilità del carico elettrico. Tale servizio oltre a costituire uno degli strumenti più efficaci a disposizione di TERNA s.p.a., per garantire la sicurezza del sistema elettrico italiano, è parte integrante del sistema di difesa della rete nazionale e consente di mitigare il rischio di disalimentazioni diffuse in presenza di eventi improvvisi (perdita di gruppi di generazione e/o guasti su componenti di rete importanti) attraverso il distacco degli utenti contrattualizzati per lo svolgimento del servizio medesimo. Le modifiche alla predetta legge 99 discendono da specifiche richieste della Commissione europea, che ha rilevato criticità relative al meccanismo nazionale di interrompibilità, ritenuto non compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, ed ha, pertanto, invitato lo Stato italiano a procedere alle modifiche necessarie per adeguare l'ordinamento nazionale. Ad avviso della Commissione l'attuale misura italiana sembra configurare un aiuto di Stato illegale, distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia.

Pertanto le modifiche del primo comma, lettere a) e b) che incidono sulla legge n. 99 del 2009, servono a recepire le richieste della Commissione e rendere il quadro normativo italiano conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.

Il secondo comma prevede che la società Terna, sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite da ARERA, possa implementare meccanismi innovativi per la gestione della sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del Regolamento (UE) della Commissione europea del 24 novembre 2017 e del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 5 agosto 2022.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

Come già chiarito nella precedente sezione, il meccanismo di interrompibilità del carico attualmente operativo è stato ritenuto dalla Commissione non compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, in quanto pare configurarsi come un aiuto di Stato illegale, distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia.

Le modifiche alla legge n. 99 del 2009 mirano a recepire le richieste della Commissione, che ha espressamente invitato lo Stato italiano a:

- rimuovere l'esenzione dal pagamento degli oneri di cui all'art. 30 della legge n. 99 del 2009;
- eliminare il riferimento a "*risorse interrompibili istantaneamente ed interrompibili con preavviso*" di cui all'art. 30 della medesima legge;
- riconoscere espressamente la possibilità, per l'accumulo, di fornire il servizio di interrompibilità presso le "*società utenti finali*" di cui all'art. 30 della medesima legge.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI.

2.1 Obiettivi generali e specifici.

Gli interventi normativi proposti appaiono imprescindibili a fronte dei rilievi formulati dalla Commissione europea, che ha avviato una indagine nei confronti dell'Italia relativamente al meccanismo dell'interrompibilità del carico elettrico, ritenuto non compatibile con il quadro normativo europeo in materia di aiuti di Stato.

Con le norme proposte si intendono, pertanto, superare le criticità evidenziate dalla Commissione, pur garantendosi la funzionalità del servizio, indispensabile per il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico nazionale.

2.2 Indicatori e valori di riferimento.

Per le proposte normative in esame si segnalano i seguenti indicatori associati agli obiettivi che si intendono perseguire:

- tempi di definizione dei nuovi criteri per la partecipazione al servizio di interrompibilità, così come modificato dall'intervento normativo in questione;
- numero di nuove partecipazioni al servizio.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE.

L'obiettivo precipuo delle disposizioni in esame è quello di evitare che il meccanismo italiano dell'interrompibilità elettrica sia definito come un aiuto illegale, con il conseguente rischio dell'addebito di rilevanti oneri economici per il Paese.

Trattandosi di intervento normativo imprescindibile, l'opzione zero è stata esclusa *a priori*.

In particolare, l'intervento normativo è stato proposto a seguito di specifica attività interlocutoria con la Commissione e di varie riunioni tra le strutture del Ministero della transizione ecologica ed i Servizi della Commissione medesima, nel corso delle quali sono stati definiti gli interventi di modifica necessari.

Attraverso le modifiche normative in parola verranno, quindi, mantenute le prestazioni tecniche del servizio, indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico, e, al contempo, si risponderà alle richieste della Commissione nei termini già esplicitati nella Sezione 1.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

Si ribadisce quanto sopra precisato in ordine all'impossibilità di delineare un intervento alternativo a quello proposto, stante la finalità complessivamente perseguita e la relativa rispondenza a richieste specifiche della Commissione europea.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, in generale, i costi relativi al servizio dell'interrompibilità sono sostenuti da una specifica voce della bolletta elettrica essendo, quindi, a carico dell'intera collettività e non della finanza pubblica.

In ogni caso, con l'abrogazione del comma 19 dell'art. 30 si prevede, a partire dal 1° gennaio 2023, l'eliminazione dell'attuale esenzione dal pagamento di determinati corrispettivi prevista solo per alcuni soggetti, con conseguenti effetti positivi della ripartizione degli oneri in bolletta.

4.2 Impatti specifici.

A) Effetti sulle PMI

Saranno coinvolte le imprese che oggi usufruiscono dell'esenzione prevista dall'art. 30, comma 19, della legge n. 99 del 2009, che prevede un'esenzione *ex lege* dal pagamento di determinati corrispettivi. I beneficiari dell'esenzione sono aziende per le quali l'incidenza del costo dell'energia elettrica è significativo e vi possono rientrare anche le PMI. Nello specifico si è trattato, nel 2021, di n. 19 società, per cui l'ammontare complessivo dell'esenzione è stato di circa 140 milioni di euro.

B) Effetti sulla concorrenza

La modifica normativa non interviene sulla quantità di risorse interrompibili da approvvigionare, ma solo sulle modalità con cui ARERA dovrà organizzare il servizio di interrompibilità, prevedendo – secondo le indicazioni della Commissione europea – l'estensione dei soggetti che possono partecipare al meccanismo favorendo l'aumento della concorrenza con conseguenti potenziali minori costi del servizio. L'assegnazione delle risorse interrompibili dovrà avvenire mediante procedure di gara a ribasso.

C) Oneri informativi

Non si ravvisano oneri informativi con relativi costi amministrativi a carico di cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento risulta in linea con i livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

Come già evidenziato, le norme in esame intendono affrontare e superare la questione sollevata dalla Commissione europea della non compatibilità dell'attuale servizio di interrompibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, secondo la Commissione, la misura attuale potrebbe configurarsi come un aiuto di Stato distortivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia e, dunque, essere un aiuto illegale. Pertanto, l'opzione preferita risponde alle richieste puntuali della Commissione medesima.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO.

5.1 Attuazione.

L'attuazione delle proposte normative comporterà la definizione di nuovi criteri da parte di TERNA s.p.a. e l'organizzazione di aste per la partecipazione al servizio tenendo conto delle *“esigenze di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica, cui partecipano utenti finali e accumuli elettrochimici.”*.

5.2 Monitoraggio.

Il servizio è gestito da TERNA s.p.a., la quale organizza le aste per la selezione dei carichi interrompibili.

Pertanto, attraverso l'esito delle aste si potrà monitorare l'organizzazione del servizio così come modificato con l'intervento in questione.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'intervento normativo è stato proposto a seguito di un carteggio con la Commissione e di varie riunioni tra le strutture del Ministero e i Servizi della Commissione medesima, durante le quali sono stati definiti gli interventi di modifica necessari.

ART. 22

(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)

Amministrazione competente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Referente dell'amministrazione competente: Direzione generale infrastrutture e sicurezza

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo 22 reca l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

La disposizione oggetto di proposta abrogativa si inserisce nel contesto dell'articolo 23 citato, che delinea la disciplina in tema di tariffe e potestà dell'ARERA di determinazione delle stesse.

Tale disposizione prevede che gli interventi rientranti nell'alveo applicativo della medesima *“si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori”* e, rispetto agli stessi, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente è tenuta ad ammettere a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti.

La norma di cui si propone l'abrogazione, dunque, imponendo ad ARERA di riconoscere integralmente i costi sostenuti per gli investimenti in determinate località, è idonea a determinare, quale primaria conseguenza, un improprio incremento delle tariffe e dei connessi oneri posti a carico dei consumatori finali di gas, chiamati a sostenere dal punto di vista tariffario il costo di infrastrutture potenzialmente inefficienti, introducendo, inoltre, un'evidente discriminazione tra le imprese di

distribuzione del gas che operano nelle località cui la norma rimanda e quelle che operano al di fuori di esse.

Va evidenziato, altresì che la Commissione europea, nell'ambito della procedura EU-Pilot n. (2022)10193 ENER, ha sollevato dubbi circa la compatibilità della disposizione citata rispetto alla normativa eurounitaria, sostenendo che la medesima, potendo avere un effetto limitativo sulle prerogative dell'Autorità in tema di determinazione delle tariffe, possa potenzialmente confliggere con il paragrafo 1 dell'articolo 41 della Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e con i principi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-718/18, Commissione/Germania.

Inoltre, la norma *de qua*, anche in considerazione dei dubbi di compatibilità con l'ordinamento comunitario, sta determinando difformità interpretative ed applicative, in quanto, da un lato si registrano differenti enti locali e operatori economici che ritengono che la disposizione sia pienamente operante e dall'altro lato l'Autorità ritiene di poter continuare ad esercitare le proprie prerogative sulla determinazione tariffaria, anche in relazione alle fattispecie contemplate dalla disposizione oggetto di proposta abrogativa.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Si evidenzia che l'intervento abrogativo, fra le alternative possibili, è stata ritenuta la più in linea per assicurare:

- maggiore certezza del diritto;
- maggiore rispondenza rispetto ai principi concorrenziali;
- maggiore omogeneità fra ordinamento eurounitario e interno;

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Si evidenzia che l'abrogazione della disposizione *de qua*, determina la risoluzione in radice delle problematiche di compatibilità con il diritto eurounitario sollevate dalla Commissione europea.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Con riferimento alla proposta abrogativa *de qua* è stata valutata l'alternativa tesa a incidere sulla disposizione di cui al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nella prospettiva di modificare la stessa, da un lato circoscrivendo la medesima e dall'altro prevedendo modalità per preservare le prerogative dell'Autorità.

Siffatta ipotesi contemplava, nell'ottica di un'interpretazione europeisticamente orientata della disposizione, una modificazione della disposizione *de qua*, introducendo una presunzione di tipo relativo (*iuris tantum*) in luogo di una presunzione assoluta (*iuris et de iure*), in modo da preservare la possibilità dell'Autorità di esercitare le proprie prerogative anche per le fattispecie di intervento contemplate dal comma 4-bis del citato articolo 23.

Tale alternativa è emersa anche nella dialettica instaurata con la Commissione europea, tuttavia, la proposta abrogativa è stata valutata come più idonea per assicurare esigenze di certezza del diritto.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si illustrano i risultati della comparazione delle opzioni attuabili, Con riferimento alla proposta abrogativa *de qua*:

i principali benefici individuati riguardano la maggiore certezza del diritto e la maggiore omogeneità nell'applicazione dei principi di concorrenza. Inoltre, si ritiene che l'eliminazione di tale disposizione

dovrebbe evitare il rischio che la collettività sostenga, dal punto di vista tariffario, il costo di infrastrutture potenzialmente inefficienti. Oltre ad eliminare in radice qualsiasi possibile conflitto fra normativa interna e diritto eurounitario, la scelta adottata risulterebbe altresì più rispondente rispetto alle prospettive di transizione energetica nazionale.

A fronte di questi benefici attesi, si potrebbe determinare un possibile costo sociale, considerato che vi sono alcune delle zone, individuate dalla disposizione oggetto di proposta abrogativa non ancora metanizzate, per le quali difficilmente investimenti proposti potranno essere ritenuti idonei al riconoscimento tariffario e quindi difficilmente potranno essere realizzati.

Questo aspetto potrà essere valutato assieme all'Autorità per definire eventuali interventi correttivi.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI

Come specificato un effetto positivo riguarda una maggiore certezza del diritto per le medesime e la definizione di maggiore omogeneità di trattamento degli operatori economici

B. Effetti sulla concorrenza

La proposta abrogativa determina effetti positivi rispetto ai principi concorrenziali, eliminando disparità fra operatori economici presenti nei territori rientranti nell'alveo applicativo della disposizione e altri che ne sono al di fuori

C. Oneri informativi

Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini ed imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La proposta abrogativa è eseguita nella prospettiva di una maggiore armonia con la normativa eurounitaria.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si riporta la motivazione dell'opzione preferita alla luce della valutazione e comparazione svolta.

La proposta abrogativa risulta quella più in linea con esigenze sottese alla certezza del diritto e risulta quella più in linea con le istanze avanzate dalla Commissione europea.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Non sono previste attività o condizioni che possono incidere significativamente sull'applicazione dell'intervento normativo.

5.2 Monitoraggio

Non sono previste attività di monitoraggio sull'attuazione della norma.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il lavoro per la redazione dell'analisi di impatto della regolamentazione della proposta di legge è stato svolto dall'ufficio Legislativo del Ministro, approfondendo gli aspetti strettamente giuridici della materia afferenti al quadro normativo di riferimento, alle competenze in materia e alle opzioni di

intervento, tenendo conto di dare esecuzione, quanto prima, agli impegni assunti dall'Italia con l'Europa.

ART. 23

(Adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso)

Amministrazione competente: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La disposizione adatta l'ordinamento nazionale alle novità introdotte nell'Unione europea con i regolamenti 2019/125 e 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e di esportazioni di prodotti a duplice uso (beni ad utilizzo prevalentemente civile ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari). L'impatto della regolamentazione è di portata ridotta, tenuto conto che la maggior parte degli effetti si produce in virtù dell'applicazione – già in corso – dei regolamenti europei. L'intervento sull'ordinamento italiano è necessario per adeguare le disposizioni vigenti. Partendo dall'esigenza di eliminare i punti confliggenti con i testi europei, si è deciso di operare anche un aggiornamento dei rinvii ai regolamenti e una riformulazione di alcune norme nazionali per migliorare la coerenza e l'interpretazione del testo.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/821, si è verificata la necessità di apportare modifiche alla disciplina nazionale sulle esportazioni dei prodotti a duplice uso contenuta nel decreto legislativo n. 221/2017. Con l'occasione, si è ritenuto opportuno intervenire anche nella parte del decreto relativa al commercio delle merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura, alla luce degli aggiornamenti introdotti con il regolamento 2019/125, cui non aveva ancora fatto seguito un provvedimento di adattamento dell'ordinamento nazionale.

La revisione dei testi ha inoltre evidenziato la necessità di apportare dei correttivi di carattere redazionale volti ad aumentare la coerenza e la chiarezza del testo, nonché ad allineare il dettato normativo alle esigenze della prassi segnalate dall'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA).

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La disposizione ha l'obiettivo di adattare l'ordinamento nazionale ai nuovi regolamenti europei, eliminando i conflitti normativi e le ambiguità interpretative. Si precisa, ad esempio, la distinzione tra prodotti a duplice uso listati e non listati, chiarendo le condizioni alle quali è possibile subordinare all'autorizzazione dell'Autorità UAMA l'esportazione, la prestazione di servizi di intermediazione o di assistenza tecnica relative a prodotti a duplice uso non listati. Si introduce la definizione di operatore come esportatore, intermediario o prestatore di assistenza tecnica, facilitando l'interpretazione delle norme applicabili a tali soggetti, destinatari delle norme contenute nel decreto legislativo.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Come indicatori di riferimento sono prese le novità introdotte nei recenti regolamenti europei e la capacità di integrarle all'interno dell'ordinamento nazionale vigente.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Dovendo necessariamente adattare l'ordinamento nazionale alle novità introdotte a livello UE, non è stato possibile considerare l'opzione 0.

L'opzione 1 prevede la mera modifica delle disposizioni direttamente confliggenti con i regolamenti UE.

L'opzione 2 prevede la modifica delle disposizioni confliggenti e l'aggiornamento esplicito dei rimandi ai regolamenti contenuti nel decreto legislativo.

L'opzione 3 prevede la modifica delle disposizioni confliggenti, l'aggiornamento esplicito dei riferimenti e la correzione di fattispecie che nella prassi si rivelavano non adeguate o non applicabili.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Tutte le opzioni producono impatti, seppur limitati rispetto a quanto già modificato dai regolamenti europei, sugli operatori economici coinvolti nel commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e di prodotti a duplice uso. Le modifiche sono volte a rendere più chiara l'interpretazione della disciplina nazionale alla luce delle modifiche introdotte a livello unionale.

4.2 Impatti specifici

Non applicabile.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Posto che le tre opzioni sono tutte ugualmente attuabili, si è preferito procedere con una revisione più profonda del decreto legislativo (opzione 3), tenendo in considerazione le esigenze di aggiornamento e di maggiore chiarezza testuale. In particolare, per fornire all'interprete dei riferimenti chiari, si è scelto di sostituire anche nel testo nazionale i riferimenti agli articoli e agli allegati modificati a livello europeo, anche se tale sostituzione operava già in forza di una disposizione del regolamento. Si è inoltre provveduto a rimuovere le disposizioni del decreto legislativo meramente riproduttive di norme contenute nei regolamenti o quelle confliggenti con gli stessi. Inoltre, sulla base dei rilievi formulati dall'UAMA e dalle amministrazioni coinvolte nel concerto ministeriale, si sono corrette alcune disposizioni, anche non direttamente collegate ai nuovi regolamenti. In particolare, le modifiche sono state dirette ad aumentare la comprensibilità delle norme da parte degli operatori giuridici ed economici interessati dalla disciplina, al fine di comunicare più efficacemente gli obblighi e le sanzioni connesse con tali merci.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione di questa norma influisce solo in parte sulla disciplina dei beni suscettibili di utilizzo per infliggere la tortura e dei beni a duplice uso, poiché queste restano in massima parte definite dai regolamenti europei, di per sé già pienamente applicabili dalla data della loro entrata in vigore. L'attuazione delle ulteriori novità, che si introducono esclusivamente a livello nazionale, sono

demandate all'UAMA, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (per la parte relativa ai controlli doganali), ai Servizi di informazione per la sicurezza (per il trasferimento di materiali o informazioni classificate) ed alla magistratura competente (per la parte relativa alle misure cautelari e alle sanzioni).

5.2 Monitoraggio

L'intervento sarà sottoposto a monitoraggio periodico da parte delle amministrazioni interessate, le quali provvederanno a far presente, anche in sede europea, le modifiche e i miglioramenti che si renderanno necessari nel corso dell'attuazione.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Alla luce delle osservazioni formulate dalle amministrazioni interessate, la proposta normativa è stata arricchita nei contenuti e migliorata nelle formulazioni. Nel processo sono stati coinvolti gli esperti giuridici e tecnici dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento, nonché gli uffici legislativi degli altri Ministeri competenti per materia. Nel corso dell'analisi si è tenuto conto delle esigenze di aggiornamento manifestate dall'Autorità nazionale UAMA.

ART. 24

(Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada)

Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Referente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Ufficio legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La norma intende dare attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, che deve essere recepita entro il 6 agosto 2023, al fine di evitare l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Destinatari sono le imprese del citato settore e le imprese che svolgono attività di noleggio, allargando, per entrambi i soggetti professionali, le potenzialità operative.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento normativo è finalizzato ad adeguare l'ordinamento nazionale alle nuove disposizioni introdotte dalla citata direttiva (UE) 2022/738. A tale scopo, la norma interviene sul codice della strada, apportando modifiche all'articolo 84, al fine di:

- prevedere che le imprese locatrici di veicoli senza conducente adibiti al trasporto stradale di merci possano essere non solo imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci, come previsto a legislazione vigente, ma anche imprese che effettuano professionalmente attività di noleggiatore, senza limite di massa del veicolo che, attualmente, è fissato a 6 tonnellate;

- utilizzare, a titolo di locazione senza conducente, veicoli immatricolati in altro Stato membro anche per l'esecuzione di attività di trasporto di merci in ambito nazionale, essendone attualmente limitato l'utilizzo al solo trasporto internazionale;
- introdurre l'obbligo per le imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di registrare al Registro elettronico nazionale (REN) il numero di immatricolazione (targa) dei veicoli di cui l'impresa ha disponibilità a titolo di noleggio senza conducente. Tale obbligo conferma quello già previsto, per l'intero settore del trasporto stradale, dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (CE) 1071/2009;
- disciplinare le condizioni contrattuali del noleggio e la documentazione, che può essere anche in formato elettronico, da tenere a bordo, aggiornando in tal modo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1988, n. 92, S.O., di cui si dispone l'abrogazione.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale dell'intervento normativo è l'adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento nazionale all'intervenuta normativa eurounitaria, al fine di scongiurare l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

Obiettivo specifico è una maggiore apertura del mercato del trasporto merci all'utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente, attraverso l'introduzione della possibilità per le imprese del settore di utilizzare veicoli noleggiati in qualsiasi Stato membro, non solo nello Stato membro in cui sono stabilite, nonché della previsione che l'impresa locatrice può essere sia un'impresa di trasporto, sia altro tipo di impresa non di trasporto stradale (es. impresa di noleggio), aumentando, in tal modo, la produttività, l'efficienza e la competitività delle imprese medesime.

2.2 Indicatori

Gli indicatori saranno forniti dal numero di iscrizioni, da parte del CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel registro elettronico nazionale, delle targhe di immatricolazione di veicoli locati utilizzati da imprese di autotrasporto. Si tratta, quindi, di dati ad oggi non disponibili e verificabili solo dopo l'attuazione della norma.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

L'intervento regolatorio ha impatti economici e sociali sulle imprese del settore dell'autotrasporto di merci. Infatti, consentendo alle imprese di poter impiegare, anche nel contesto del trasporto nazionale, veicoli noleggiati in qualsiasi Stato membro, si permette alle stesse di affrontare più facilmente picchi di domanda di corta durata, stagionali o temporanei, anche tramite la sostituzione di veicoli difettosi o guasti, garantendo al contempo la conformità ai necessari requisiti di sicurezza e assicurando condizioni di lavoro adeguate per i conducenti.

Al contempo, la possibilità di rivolgersi ad un ampio mercato di veicoli da utilizzare a titolo di noleggio può determinare una diminuzione dei costi per le imprese, con benefici in termini di flessibilità operativa e redditività.

Inoltre, tenuto conto che i veicoli noleggiati tendono ad essere più nuovi rispetto alla flotta media utilizzata e, quindi, meno inquinanti, si ravvisano anche effetti sull'ambiente.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'intervento regolatorio produce effetti anche sulle piccole e medie imprese, in quanto, rendendo più ampio il mercato di veicoli a noleggio, le stesse potranno optare per il noleggio dei veicoli a costi più vantaggiosi, senza ricorrere all'acquisto dei medesimi, con conseguenti risparmi.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento regolatorio apre il mercato alle imprese di piccola e media dimensione che saranno in grado di offrire servizi di trasporto a prezzi maggiormente competitivi, grazie alla possibilità di servirsi di veicoli presi a noleggio che comportano costi inferiori rispetto a quelli in disponibilità a titolo di piena proprietà.

C. Oneri informativi

La quantificazione degli oneri informativi a carico delle imprese potrà essere effettuata solo dopo l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale saranno stabilite le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli da noleggio.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Responsabile dell'attuazione della norma è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4.2 Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio fa capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 25

(Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI)

Amministrazione competente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del MASAF

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo in oggetto nasce dalla necessità di modificare il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Il decreto legislativo 198 ha introdotto norme finalizzate a contrastare ed impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, in attuazione della direttiva (UE) 2019/633.

1. Contesto e problemi da affrontare

Il 2 dicembre 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione europea il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198⁸ rif. MNE(2021)08109 che recepisce la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare ("direttiva")⁹.

Nell'esaminare la conformità delle disposizioni nazionali agli obblighi della direttiva, la Commissione ha ritenuto necessari ulteriori chiarimenti. (Rif. EUP(2022)10375).

In particolare, si riportano di seguito le valutazioni giuridiche effettuate dalla Commissione UE:

Oggetto e ambito di applicazione della direttiva

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva, questa si applica alle vendite *"in cui il fornitore o l'acquirente, o entrambi, sono stabiliti nell'Unione"*. Il considerando 12 della direttiva precisa inoltre che la direttiva tutela i fornitori stabiliti in un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione europea.

Tuttavia, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, questo si applica solo alle cessioni *"eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale"*. Secondo tale disposizione il decreto legislativo ha un'applicazione limitata che non risulta applicarsi alle cessioni in cui solo l'acquirente è stabilito in Italia mentre il fornitore è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Questa interpretazione risulta confermata all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo, in cui la definizione di fornitore non include la formulazione della direttiva *"indipendentemente dal suo luogo di stabilimento"*.

La Commissione UE ha evidenziato che tale interpretazione risulta tutelare solo i fornitori italiani e non è conforme all'ambito di applicazione della direttiva.

Annullamenti di ordini

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, gli Stati membri considerano sleali le pratiche commerciali in cui *"l'acquirente annulla ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti; per preavviso breve si intende sempre un preavviso inferiore a 30 giorni; in casi debitamente giustificati e in determinati settori gli Stati membri possono stabilire periodi di durata inferiore a 30 giorni"* (grassetto aggiunto).

L'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo indica correttamente che gli annullamenti con un preavviso inferiore a 30 giorni prima della consegna sono automaticamente illegittimi.

Tuttavia la Commissione ha rilevato che il decreto non riflette correttamente l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, in quanto omette di recepire la disposizione secondo cui sono sleali anche gli annullamenti comunicati con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che i fornitori non possano trovare destinazioni alternative per i loro prodotti.

Il corretto recepimento di questa frase nel decreto è stato ritenuto importante dalla Commissione UE perché consente di considerare sleali gli annullamenti che, anche se comunicati con preavviso

⁸Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (GURI n. 285 del 30-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 41, pag. 69).

⁹Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).

superiore a 30 giorni, non permettono comunque ai fornitori di trovare una destinazione alternativa ai prodotti.

Denunce all'autorità nazionale

Secondo l'articolo 5 della direttiva, *"I fornitori possono presentare denunce all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui essi sono stabiliti oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. [...]"*.

A norma dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, solo i fornitori stabiliti in Italia possono presentare denunce all'autorità nazionale, e anche all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.

La Commissione UE ha eccepito che dal testo dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo, risulta che i fornitori di altri Stati membri non possono presentare denunce all'autorità italiana quando l'acquirente è stabilito in Italia, e che tale previsione non risulta conforme alla lettera della direttiva.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Stante i rilievi formulati dalla Commissione nell'ambito del caso EUP (2022) 10375 e la richiesta di chiarimenti pervenuta in data 13 gennaio 2023 dai servizi della Direzione I della Commissione europea l'obiettivo dell'intervento normativo è teso a risolvere le seguenti presupposte non conformità delle disposizioni nazionali agli obblighi della direttiva:

- 1) Oggetto e ambito di applicazione della direttiva. Sulla necessità che il decreto rifletta correttamente l'articolo 1, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva, in quanto omette di prevedere l'applicazione del decreto medesimo alle cessioni in cui solo l'acquirente è stabilito in Italia mentre il fornitore è stabilito in un altro Stato membro.

Si è reso necessario procedere alla modifica dell'articolo 1, comma 2, del decreto, prevedendo espressamente che *"le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti"*.

- 2) correttamente l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, in quanto omette di recepire la disposizione secondo cui sono sleali anche gli annullamenti comunicati con un preavviso superiore a 30 giorni ma talmente breve da far ragionevolmente presumere che i fornitori non possano trovare destinazioni alternative per i loro prodotti.

Si è reso necessario procedere alla modifica dell'articolo 4, comma 1, lettera c), che risulta sostituito dal seguente: **lettera c)** *"l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a 30 giorni deve essere sempre considerato breve"*.

- 3) Denunce all'Autorità nazionale. Sulla necessità che il decreto rifletta correttamente quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva, per la carenza relativa alla possibilità da parte di fornitori di altri Stati membri o di Paesi terzi di presentare la denuncia all'Autorità italiana quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.

Si è proceduto quindi a modificare l'art. 9 del decreto, primo comma. Per effetto della modifica, *"le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale,*

indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all’Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all’ICQRF da parte di fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l’acquirente è stabilito nel territorio nazionale”.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L’indicatore del raggiungimento dello scopo del provvedimento sarà rappresentato dalla attesa chiusura dell’EU Pilot e il grado di raggiungimento dell’obiettivo sarà riscontrato dalla conferma da parte dei servizi della Commissione della conformità del testo del decreto legislativo alla direttiva a seguito delle modifiche apportate dal presente provvedimento.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

L’intervento è finalizzato a rendere coerente la legislazione italiana con quella europea ed è necessario per recepire correttamente le prescrizioni della direttiva per le quali non è lasciata facoltà agli Stati Membri di disciplinare ulteriormente o diversamente.

Il provvedimento proposto consiste in un intervento di allineamento delle disposizioni nazionali alla normativa europea, dal quale non discendono effetti diversi da quello di una maggiore chiarezza normativa e coerenza interna e parità di trattamento per i fornitori di prodotti agroalimentari nella presentazione delle denunce, indipendentemente dal luogo in cui essi sono stabiliti.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell’opzione preferita

L’opzione di non intervento (opzione zero) è stata ritenuta non adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti, in quanto, trattandosi di adempimento di un obbligo europeo, in difetto di un intervento ad hoc del Legislatore nazionale, si rischierebbe di non chiudere la procedura di infrazione a carico dell’Italia da parte della Commissione UE con possibile applicazione di sanzioni.

Non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili, tenuto conto dei vincoli imposti dalla direttiva europea.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L’Amministrazione ha valutato che l’opzione prescelta non presenta impatti negativi e non comporta nuovi o maggiori oneri economici né minori entrate a carico della finanza pubblica rispetto a quelli attualmente esistenti. L’attività volta a garantire pratiche commerciali leali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare è imposta dalle disposizioni vigenti a livello europeo e nessuno Stato membro può esimersi dall’effettuarla nel rispetto dei principi sanciti dalla direttiva.

È stimabile un impatto positivo sul piano sociale specialmente in ordine a una maggiore chiarezza nei rapporti tra fornitori ed autorità di contrasto nazionale in quanto i primi potranno presentare denunce indipendentemente dal loro luogo di stabilimento quando l’acquirente è situato nel territorio nazionale.

I benefici per il mercato derivano dalla maggiore chiarezza normativa e dalla sua conformità alle prescrizioni della direttiva che regola i rapporti tra le imprese nella filiera agricola e alimentare.

I benefici per la collettività derivano dall’assicurare in Italia le stesse garanzie di tutela che i fornitori europei e di paesi terzi hanno riconosciute negli altri Stati membri dell’Unione.

Non si ravvisano impatti ambientali.

4.2 Impatti specifici

Non si ravvisano ulteriori impatti oltre quelli innanzi indicati.

Considerato l'oggetto specifico dell'intervento legislativo non si rilevano effetti specifici sulle PMI e sulla concorrenza e non son previsti oneri informativi.

L'intervento legislativo è propriamente finalizzato a definire e armonizzare le norme nazionali nel rispetto dei principi della direttiva UE, a maggior garanzia dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari di operare in un mercato nel quale sono evidenziate e sanzionate possibili pratiche commerciali sleali.

L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione scelta, oggetto dell'intervento normativo in esame, che, sostanzialmente porta a modificare alcune norme delle attuali disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, uniformandole alla disciplina europea, consente di assicurare un equo trattamento alle imprese nazionali ed europee.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

Non sono previste specifiche modalità di attuazione. La norma allineerà il decreto legislativo alla direttiva europea.

L'Amministrazione è in grado di dare immediata attuazione alle disposizioni di neo introduzione attraverso le strutture e le risorse strumentali e umane già esistenti e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La dotazione amministrativa in termini di risorse umane, umane, strumentali e finanziarie è corrispondente a quella già presente nel sistema, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La ricezione delle denunce di pratiche commerciali sleali avverrà nel medesimo contesto e con le stesse modalità attualmente esistenti e messe a disposizione dall'Amministrazione. Le risorse sono quindi le medesime previste attualmente per garantire un sistema di tutele e di elementi di maggiore trasparenza non solo a beneficio della stessa filiera agricola e alimentare ma anche dei consumatori finali, attraverso l'introduzione di una disciplina efficiente delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

5.2 Monitoraggio

Si valuterà l'attuazione dell'intervento in esame, attraverso un monitoraggio dell'attività svolta dall'ICQRF in relazione alle disposizioni del decreto legislativo, comprese quelle di cui al presente intervento normativo. L'ICQRF è dotato di un apposito sistema informativo che consente di raccogliere tutte le informazioni necessarie alle attività avviate di iniziativa, alle denunce ricevute, all'iter istruttorio dei procedimenti amministrativi avviati ed alle sanzioni irrogate. In tale contesto potranno essere evidenziate e monitorate le denunce pervenute da fornitori che verrebbero ricompresi a seguito del presente intervento normativo.

Percorso di valutazione

Il percorso di valutazione è stato effettuato dall'Ufficio legislativo del Masaf che ha verificato la fondatezza dei rilievi formulati dai servizi della Commissione europea ed ha predisposto il testo del presente provvedimento affinché venisse modificato il testo attualmente vigente della norma nazionale e venisse reso coerente con i principi della direttiva.

La relazione è stata elaborata dall'Ufficio legislativo del Masaf.

1.2.3. Relazione 755-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 755-A

Relazione Orale

Relatore Terzi Di Sant'Agata

TESTO PROPOSTO DALLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 18 luglio 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** e dal **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR** di concerto con il **Ministro della giustizia** con il **Ministro dell'economia e delle finanze** con il **Ministro della salute** con il **Ministro dell'università e della ricerca** con il **Ministro dell'istruzione e del merito** con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** con il **Ministro dell'interno** con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** con il **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste** con il **Ministro per lo sport e i giovani** e con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2023

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

28 giugno 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

- il decreto-legge in oggetto risulta adottato in base all'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento. In tale ottica, la finalità del decreto-legge è quella di ridurre il numero delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia ed evitare l'apertura di nuove procedure o l'aggravamento di quelle esistenti;
- con il decreto-legge in esame si procede, quindi, a introdurre disposizioni normative che, a seguito di positive interlocuzioni con la Commissione europea, possono portare alla chiusura di otto procedure di infrazione, di otto casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato. Inoltre, si dispone l'attuazione diretta di sei atti normativi dell'Unione europea;

constatato che rientrano tra le disposizioni di interesse di questa Commissione:

- gli articoli 12 e 13 che, in risposta a una procedura di infrazione relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservano a tale personale un incremento della dotazione organica e corrispettiva assunzione straordinaria di complessive 550 unità; prevedono, altresì, a favore del medesimo personale, una riserva del 30 per cento dei posti per le altre assunzioni straordinarie già previste nella qualifica di vigile del fuoco relative all'anno 2023;
- l'articolo 17, recante norme di adeguamento al regolamento UE 1157/2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione;
- l'articolo 18, che provvede ad una serie di adeguamenti della normativa italiana ad alcuni regolamenti dell'Unione europea. Tra i contenuti precettivi di questi ultimi, rilevano in particolare - entro la cornice normativa posta dal codice delle frontiere Schengen - l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita, nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione;
- l'articolo 20 recante modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge;

preso atto che, in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, come si evince dal preambolo del decreto-legge, le motivazioni alla base dell'adozione del provvedimento risiedono nel fatto che:

- il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- va, altresì, considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- rilevato, pertanto, che il decreto-legge reca una pluralità di disposizioni di contenuto specifico, la cui ratio teleologica unitaria consiste nella conclusione ovvero nella prevenzione di procedure di infrazione e di pre-infrazione, oltre che nell'attuazione di atti normativi dell'Unione europea, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

18 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nelle sedute del 17 e 18 luglio, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(Estensore: Potenti)

sul disegno di legge

27 giugno 2023

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

sugli emendamenti

11 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al provvedimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Liris)

sul disegno di legge

11 luglio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 2, il governo ha precisato che il valore relativo alle transazioni riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da stranieri che non hanno beneficiato dell'agevolazione sulla prima casa consiste nella base imponibile su cui viene calcolata l'imposta di registro, in base ai dati dell'archivio del Registro del 2022; che la quota del 58 per cento, indicativa delle transazioni riconducibili agli acquisti di prima casa rispetto al totale di acquisto di abitazioni è stata calcolata in base ai dati rilevabili dalle statistiche ufficiali pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze; che la quota del 20 per cento dei soggetti che presentano requisiti è stata valutata forfettariamente, presupponendo che sia rappresentativa dell'insieme dei soggetti interessato dal provvedimento; che il breve disallineamento nelle date di decorrenza non incide sulla prudenzialità della stima, in considerazione del termine entro il quale occorre procedere alla registrazione degli atti di compravendita, pari a 30 giorni;

in relazione ai fondi istituiti dagli articoli 7 e 8, il governo ha fornito elementi informativi sui criteri di stima degli oneri, a riscontro dell'adeguatezza degli stanziamenti; ha inoltre fornito chiarimenti sui profili finanziari connessi alla compatibilità degli interventi ivi previsti con le misure di efficientamento energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi;

con riguardo all'articolo 10, viene confermato che le risorse indicate nella relazione tecnica sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che il loro utilizzo non pregiudica le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari dell'articolo 11, il governo ha chiarito l'adozione di criteri prudenziali nella stima mediante il ricorso ai costi medi equivalenti, al fine di inglobare tutti gli effetti della disposizione in parola;

con riferimento all'articolo 12, viene confermata la prudenzialità della stima, nella relazione tecnica, della quota di onere per vestiario come ricorrente solo una volta nell'arco del decennio per l'intera platea, con la precisazione che le sostituzioni delle diverse componenti del primo equipaggiamento rientrano nel meccanismo di periodicità previsto, come per il restante personale in servizio; in relazione al successivo comma 6, viene confermata la sostenibilità della rideterminazione del limite di spesa ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti al richiamo dei volontari dei vigili del fuoco;

in base a quanto evidenziato con riferimento all'articolo 15, in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, è stata chiarita la prudenzialità della stima, volta a calcolare in modo puntuale l'onere effettivo da finanziare in presenza di supplenze annuali;

con riferimento all'articolo 26, recante le disposizioni finanziarie, il governo, in merito alla modalità di copertura prevista alla lettera c) del comma 1 dell'articolo, mediante utilizzo delle disponibilità del

Fondo per il recepimento della normativa europea, ha fornito rassicurazioni circa il fatto che tale utilizzo non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già a valere sul Fondo medesimo; analoga conferma è stata infine fornita dal governo in merito alla modalità di copertura prevista alla successiva lettera *d*) dell'articolo 26, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le assunzioni di cui al comma 607 della legge di bilancio per il 2022, risultando confermata l'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte delle esigenze di spesa già programmate per le finalità previste dalla normativa,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

18 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. *Identico*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera b), numero 2), le parole: « n. 2) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) »;

alla lettera c), numero 1), sostituire le parole: « banca in liquidazione coatta amministrativa » con le seguenti: « previsto dalla Sezione III » e le parole: « o verso la quale » con le seguenti: « , o della banca per la quale ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023) - 1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63. Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;

b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;

d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;

e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.

3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.

5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla tariffa allegata al medesimo decreto, parte prima, all'articolo 1, » *sono sostituite con le seguenti:* « All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla ».

All'articolo 3:

alla rubrica, la parola: « Modifiche » *è sostituita dalla seguente:* « Modifica ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. (Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2023/2015) - 1. Al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *ee*) è inserita la seguente:

"ee-bis) 'ritiro': qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura";

b) all'articolo 18, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni";

c) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le autorità di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882" ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « dopo la parola: "vecchiaia," è inserita la seguente: "anticipata," » sono sostituite dalle seguenti: « dopo la parola: "superstiti" sono inserite le seguenti: "o alla pensione anticipata" ».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 525, le parole: « decreto legge » sono sostituite dalla seguente: « decreto-legge » e le parole: « che possano » sono sostituite dalle seguenti: « che possa ».

All'articolo 7:

al comma 2, la parola: « adottato » è soppressa e alle parole: « entro centoventi giorni » sono premesse le seguenti: « da adottare ».

All'articolo 8:

al comma 1 e alla rubrica, la parola: « indoor », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « in ambienti chiusi »;

al comma 2, le parole: « Il Fondo è assegnato » sono sostituite dalle seguenti: « Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate » e la parola: « provincie » è sostituita dalla seguente: « province »;

al comma 3, dopo le parole: « al 2031 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 9:

al comma 1:

all'alinea, la parola: « nuovo » è soppressa;

alla lettera a), capoverso 1-bis, le parole: « circolazione stradale, » sono sostituite dalle seguenti: « circolazione stradale e ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299) - 1. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-*octies* dell'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del presente comma";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) al decimo periodo, le parole: "con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi *in house* dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi *in house* dello Stato";

2) il dodicesimo periodo è sostituito dai seguenti: "I criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene altresì l'indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti. È fatta salva la facoltà per il gestore dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo".

2. All'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-*sexies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*septies*. Nei casi previsti dal comma 1-*bis*.1, qualora la prosecuzione dell'attività sia stata autorizzata dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario, ovvero il commissario straordinario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-*bis*.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-*bis*.1. In questo caso, il giudice competente è il giudice dell'esecuzione.

1-*octies*. In caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché

ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;
- b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;
- c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-*bis*.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;
- d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;
- e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal comma 1-*septies*.

1-novies. Nei casi di cui al comma 1-*octies*, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del primo periodo, che sono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter utilizzare il bene, dopo che la confisca è divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-*bis*.1 del presente articolo ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-*bis*.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-*octies*, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del quinto periodo.

1-decies. Per le finalità di cui al comma 1-*octies*, lettera c), la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in

ogni caso non superiore ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Camere una relazione sull'attività di verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo".

3. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";

b) all'articolo 53, comma 1-ter, le parole: "commi 1-bis.1 e 1-bis.2," sono sostituite dalle seguenti: "commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies,".

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano altresì alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA S.p.A. in applicazione dei criteri e delle modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

6. Al fine di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e quelle di salvaguardia dell'occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, è ammessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 29-decies, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 29-octies ».

All'articolo 10:

al comma 5, dopo le parole: « dell'allegato X » sono inserite le seguenti: « alla parte quinta » e le parole: « e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « , per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: « 485, comma 1, del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al » *e le parole:* « ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024" » *sono sostituite dalle seguenti:* « ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 »;

al comma 2, dopo le parole: « 569, comma 1, del » *sono inserite le seguenti:* « citato testo unico di cui al » *e le parole:* « ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024" » *sono sostituite dalle seguenti:* « ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 »;

al comma 3, le parole: « dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

"9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura" »;

alla rubrica, le parole: « Istituzioni di alta formazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « istituzioni dell'alta formazione ».

All'articolo 12:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « predetto Corpo » sono sostituite dalle seguenti: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;
al comma 5, dopo le parole: « commi 3 e 4 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « dall'anno 2032 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 13:

al comma 1, lettera b):

l'alinea è sostituito dal seguente: « nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente: »;

al capoverso Art. 12-bis, comma 2, dopo le parole: « le disposizioni » sono inserite le seguenti: « del regolamento »;

al comma 3, le parole: « n. 139 del 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 8 marzo 2006, n. 139, »;

al comma 5, dopo le parole: « all'articolo 12 » e « dell'articolo 12 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 »;

alla lettera b), capoverso 1, le parole: « riconoscimento di cui al presente capo » sono sostituite dalle seguenti: « riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione »;

alla lettera c), capoverso 1, le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive" »;

al comma 2, le parole: « dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 3, le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 », le parole: « dall'anno 2026 e a quelli » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni », le parole: « dall'anno scolastico 2023-24 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 » e le parole: « per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024 ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « e disponibile » sono sostituite dalle seguenti: « e disponibile ».

All'articolo 17:

al comma 2, le parole: « paragrafo 1, » sono soppresse;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli attestati di cui al comma 1 sono distribuiti dai comuni ai cittadini dell'Unione europea aventi diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente in Italia nelle ipotesi previste rispettivamente agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 »;

al comma 4, dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « , ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche, »;

al comma 5, dopo le parole: « euro 200.000 » è inserita la seguente: « annui »;

alla rubrica, le parole: « regolamento UE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) ».

All'articolo 18:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto »;

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 1, le parole: « del 12 novembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « del 12 settembre 2018 »;

al numero 2), capoverso 1-quinquies, alinea, le parole: « Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26), del regolamento (UE) 2017/2226 »;

al numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: « Capo VI » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « codice del processo amministrativo di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al »;

alla lettera b), alle parole: « la comunicazione » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « ai viaggi"; » sono sostituite dalle seguenti: « ai viaggi,"; »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "i requisiti richiesti" sono inserite le seguenti: "dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio" »;

alla lettera d):

al numero 1), dopo le parole: « n. 68 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « punto 19 » sono sostituite dalle seguenti: « punto 19), »;

al numero 3):

al capoverso 2-quater, dopo le parole: « regolamento (UE) 2017/2226 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al capoverso 2-quinquies, primo periodo, le parole: « pertinenti il singolo caso » sono sostituite dalle seguenti: « pertinenti al singolo caso »;

al comma 2, alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Al regolamento di cui al decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « dall'articolo 17, » è inserita la seguente: « rispettivamente, » e le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) »;

al comma 4, la parola: « punti » è sostituita dalla seguente: « numeri »;

al comma 6, le parole: « lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, nonché alle lettere c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d) ».

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

« Art. 18-bis. - (Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di esecuzione del mandato d'arresto europeo) - 1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis:

1) al comma 2, le parole: "la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di

altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risiede o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione";

b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari) - 1. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

2. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2-bis".

Art. 18-ter. - (Disposizioni in materia di carte di identità dei cittadini dell'Unione europea e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione - Caso ARES (2023) 2033572) - 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana" sono aggiunte le seguenti: "che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" ».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 3-bis:

le parole: « 3-bis. 1. Il giudice » sono sostituite dalle seguenti: « Art. 3-bis. - 1. Il giudice »;

al comma 1, le parole: « normativa unionale » sono sostituite dalle seguenti: « normativa dell'Unione europea »;

al comma 3:

il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2 »;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: « , primo comma » sono soppresse;

al numero 2), le parole: « 3 aprile 2011, n. 71 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 febbraio 2011, n. 71 ».

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), capoverso 18, dopo le parole: « regolazione per energia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « coerenti alle » sono sostituite dalle seguenti: « coerenti con le » e le parole: « e accumuli." » sono sostituite dalle seguenti: « e accumuli"; »;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: « è abrogato » sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2024 »;

al comma 2, dopo le parole: « regolazione per energia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », la parola: « europea » è soppressa e le parole: « 5 agosto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 6 ottobre 2022 ».

Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

« Art. 22-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019) - 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 5, primo periodo, le parole: "o a prezzo fisso" sono sostituite dalle seguenti: "e a prezzo fisso";

b) all'articolo 18:

1) il comma 4 è abrogato;

2) al comma 7, la lettera c) è abrogata.

Art. 22-ter. - (Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022) - 1. All'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 2-bis è abrogato ».

All'articolo 23:

al comma 1:

all'alinea sono premesse le seguenti parole: « Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri

trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione), ».

alla lettera b), al numero 1), capoverso e), dopo le parole: « i prodotti » il segno di interpunzione « , » è soppresso e, al numero 3), capoverso n), la parola: « tecnica;" » è sostituita dalla seguente: « tecnica;" »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "4 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 9" »;

alla lettera d), numero 1), dopo le parole: « n. 185 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera h):

al numero 3), le parole: « fino a: internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « fino a: "internazionale" »;

al numero 4), le parole: « assoggettare" fino a » sono sostituite dalle seguenti: « assoggettare" fino a: »;

al numero 5), la parola: « a » è sostituita dalle seguenti: « fino a: » e le parole: « servizi di" » sono sostituite dalle seguenti: « servizi di" »;

al numero 6), capoverso 7, le parole: « paragrafo 2 e 8, paragrafo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, »;

alla lettera i):

al numero 1), all'alinea, dopo le parole: « il comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso e, al capoverso, le parole: « L'autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « 1. L'autorizzazione »;

al numero 3), le parole: « uso e » sono sostituite dalla seguente: « e »;

dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

« 4-bis) il comma 8 è abrogato »;

alla lettera l):

al numero 1), le parole: « è soppresso.; » sono sostituite dalle seguenti: « è soppresso; »;

al numero 2), le parole: « a "una volta" » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla fine del comma »;

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-bis) il comma 8 è abrogato »;

alla lettera m), le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il comma 6 è abrogato »;

alla lettera q), dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti: « , lettera a) »;

alla lettera r), il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) al comma 1, le parole: "dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "dell'operatore"; »;

alla lettera s), capoverso Art. 18:

al comma 2, dopo la parola: « autorizzazione » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: « L'operatore che » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 4, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

« c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;

d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2 »;

alla lettera t):

dopo il numero 5) è inserito il seguente:

« 5-bis) il comma 3 è abrogato »;

al numero 6), capoverso 5, dopo le parole: « cinque anni » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « e di esibizione » sono sostituite dalle seguenti: « e all'esibizione »;

alla lettera u):

al numero 2), dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al numero 3), capoverso 3-bis, alinea, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-bis) il comma 4 è abrogato »;

la lettera aa) è soppressa;

alla rubrica, la parola: « Adattamento » è sostituita dalla seguente: « Adeguamento ».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 84 del » sono inserite le seguenti: « codice della strada, di cui al »;

alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole: « n. 1071/2009 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, », dopo la parola: « autocarri » è inserita la seguente: « , trattori », le parole: « ed in proprietà » sono sostituite dalle seguenti: « e di proprietà » e dopo le parole: « avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea » sono aggiunte le seguenti: « , incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate »;

la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

« c) al comma 4:

1) all'alinea, la parola: " , inoltre," è soppressa;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t";

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i veicoli destinati al trasporto di cose";

4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive";

c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:

a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;

b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

4-quinquies. I documenti di cui al comma *4-quater*, lettere *a)* e *b)*, possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti" »;

la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481" »;

dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

« *e-bis)* il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Fuori dai casi indicati dai commi 2, 3 e *3-bis*, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.

7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma *4-ter* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731";

e-ter) al comma 8, le parole: "Alla suddetta violazione" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni di cui ai commi 7 e *7-bis*" »;

i commi 2, 3 e 4 sono soppressi;

al comma 6, le parole: « di cui all'articolo *3-bis* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo *3 bis* ».

Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

« Art. *24-bis*. - (Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782) - 1. Al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Organismo di controllo", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Organismo";

b) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis*. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782";

c) all'articolo 2, comma 1:

1) l'alinnea è sostituito dal seguente: "Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), nonché le seguenti:";

2) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* regolamento: regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)";

3) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130";

4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) Organismo: organismo nazionale di applicazione di cui all'articolo 31 del regolamento";

d) all'articolo 3, comma 1, le parole: "L'Organismo di controllo, di cui all'articolo 30" sono sostituite dalle seguenti: "L'Organismo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Essa è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento (UE) 2021/782";

e) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. È responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto. Esercita le funzioni di cui agli articoli 6, paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo può:

a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento, per quanto ivi previsto;

b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai *tour operator* e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni;

c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, può presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto reclamo ritenuta non soddisfacente ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo";

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione";

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente decreto, con riferimento all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981";

2) al comma 5, dopo le parole: "la sicurezza" sono inserite le seguenti: "della circolazione";

3) al comma 6, le parole: "interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio" sono sostituite dalle seguenti: "interessati dal procedimento sanzionatorio e comunque acquisiti durante il medesimo procedimento sanzionatorio";

g) l'articolo 6 è sostituito dai seguenti:

"Art. 6. - *(Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti)* - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 11, 12, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18, ad eccezione del paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28, paragrafi 1, 3 e 4, 29 e 30 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il *tour operator* e il venditore

di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Con riferimento all'articolo 11, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. Ai fini della valutazione della violazione si tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Non è ritenuta prossima la modalità di vendita posta a una distanza superiore a un chilometro dalla stazione.

3. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle condizioni generali di trasporto.

Art. 6-bis. - (Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 12, paragrafo 7, 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento, il venditore di biglietti, il *tour operator*, l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro";

h) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento. L'Organismo può ordinare la modifica della clausola derogatoria o restrittiva";

i) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati;

l) l'articolo 20 è sostituito dai seguenti:

"Art. 20. - (Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il *tour operator* e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20-bis. - (Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo) - 1. In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 7 nonché agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.

Art. 20-ter. - (Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni richieste dall'Organismo) - 1. I destinatari di una richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, dall'Organismo, che forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non forniscono le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle violazioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'Organismo adegua i propri regolamenti alle modifiche di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. I regolamenti di cui al presente comma disciplinano i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 24-ter. - (Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273) - 1.

All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti *internet* istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta" ».

All'articolo 25:

al comma 1, lettera b), capoverso c), dopo le parole: « sempre considerato breve » sono inserite le seguenti: « . Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni ».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

« Art. 25-bis. - (Attuazione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato) - 1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) è inserita la seguente:

"j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che è poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione";

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare" sono sostituite dalle seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

c) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua" sono sostituite dalle seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal

tabacco per pipa ad acqua";

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".

2. All'articolo 39-*bis*, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera *e-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*e-bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte ».

All'articolo 26:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « , a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede »;

alla lettera b), le parole: « 200.000 euro a decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, »;

alla lettera c), dopo le parole: « per l'anno 2029, a » è inserita la seguente: « euro » e dopo le parole: « dall'anno 2032 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera d), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e la parola: « corrispondete » è sostituita dalla seguente: « corrispondente »;

al comma 2, le parole: « , con propri decreti, ad apportare » sono sostituite dalle seguenti: « ad apportare, con propri decreti, ».

Decreto-legge 13 giugno 2023,

n. 69, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 136 del

13 giugno 2023.

Testo del decreto-legge

**Disposizioni urgenti per
l'attuazione di obblighi
derivanti da atti dell'Unione
europea e da procedure di
infrazione e pre-infrazione
pendenti nei confronti dello**

Stato italiano.

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117
della Costituzione;

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commi

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea » e, in particolare, l'articolo 37;
Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,

della salute, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per lo sport e i giovani e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Quando è disposta la sospensione di cui al comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine ivi indicato, che decorre da quando la sospensione diventa efficace.

»;

b) all'articolo 96-bis, comma 1-bis:

1) alla lettera a), dopo le parole: « 96-bis.2, rimborsi » sono inserite le seguenti: « in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o »;

2) alla lettera c), le parole: « se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei

Articolo 1.

(Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA)

1. *Identico:*

b) *identico:*

1) *identico;*

2) alla lettera c), le parole: « se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi » sono sostituite dalle seguenti: « se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri del sistema, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri del sistema, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri del sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), numero 2) »;

depositi » sono sostituite dalle seguenti: « se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera *b*), n. 2) »;

c) all'articolo 96-*bis*.1: *c*) *identico*:

1) al comma 1, dopo le parole:

« banca in liquidazione coatta

amministrativa » sono inserite

1) al comma 1, dopo le parole: « **previsto dalla Sezione III** » sono inserite le seguenti: « o verso la quale è o **della banca per** la quale è stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-
stato adottato il provvedimento comma 01 »;

di cui all'articolo 96-*bis*.2,

comma 01 »;

2) al comma 5, lettera *c*), le

parole: « compensazione di

eventuali debiti » sono

sostituite dalle seguenti: «

compensazione dell'ammontare

complessivo del deposito con

eventuali debiti » e dopo le

parole: « si producono gli

effetti del provvedimento »

sono inserite le seguenti: « di

cui all'articolo 96-*bis*.2,

comma 01, o di quello »;

d) all'articolo 96-*bis*.2:

1) al comma 1 è premesso il

seguito:

« 01. Quando una banca si

rende inadempiente all'obbligo

di restituire i propri depositi

per cause direttamente

connesse con la sua situazione

finanziaria, la Banca d'Italia

verifica se la banca è al

momento in grado di

rimborsare i propri depositi o

se ha la ragionevole

prospettiva di ripristinare a

breve l'accessibilità ai depositi

stessi. Ove entrambe queste

condizioni non risultino

verificate, la Banca d'Italia lo

2) *identico*;

d) *identica*.

dichiara con provvedimento adottato entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento è pubblicato sul sito *internet* della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* e i suoi effetti decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso. Il provvedimento non è adottato se la Banca d'Italia ha già adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1. »;

2) al comma 1, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 83, comma 1 », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « , ovvero del provvedimento di cui al comma 01 »;

3) al comma 4, dopo le parole: « gli effetti del provvedimento » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 01 o di quello »;

4) al comma 5, le parole: « rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi effettuati. Quando la banca è in liquidazione coatta amministrativa, il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza ».

Articolo 1-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dalla direttiva (UE) 2019/1023)

1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare con il decreto legislativo dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 1-bis del predetto articolo 63. Nel medesimo periodo di cui al presente comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di approvazione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di prevenzione assistenziale obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;

b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12

2019, n. 14;

c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;

d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei creditori è ritenuta conveniente tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, e tale circostanza costituisce motivo di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologazione;

e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.

3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del medesimo comma 2, se il percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il rispetto del pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel tale periodo.

4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda al registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.

5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

Articolo 2.

(Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075)

(Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla tariffa allegata al medesimo decreto, parte prima, all'articolo 1, nota *II-bis*), comma 1, lettera *a)*, le parole: « se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui

1. **All'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla nota *II-bis*), comma 1, lettera *a)*, le parole: « se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano » sono sostituite dalle seguenti: « se trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento ».**

l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano » sono sostituite dalle seguenti: « se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10,95 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 3.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170)

Articolo 3.

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La Consob può trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonché relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16

Identico.

aprile 2014. La trasmissione dei dati personali è effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. ».

Articolo 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, recante requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2021/2075)

1. Al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *ee*) è inserita la seguente:

« *ee-bis*) "ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis*. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del *made in Italy* comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni »;

c) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis*. Le autorità di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882 ».

Articolo 4.

(Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne. ».

Articolo 5.

(Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di

Articolo 4.

(Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

1. All'articolo 18, comma 1, **delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne. ».

Articolo 5.

(Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021/2075))

cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Empl)
Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl)

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, dopo la parola: « vecchiaia, » è inserita la seguente: « anticipata, ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3,024 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,097 milioni di euro per l'anno 2024, in 3,286 milioni di euro per l'anno 2025, in 3,574 milioni di euro per l'anno 2026, in 4,097 milioni di euro per l'anno 2027, in 4,773 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,258 milioni di euro per l'anno 2029, in 5,624 milioni di euro per l'anno 2030, in 5,694 milioni di euro per l'anno 2031 e in 5,765 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 26. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di

pubblicità nel settore sanitario. (Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 525 è sostituito dal seguente:

« 525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, dopo la parola: « s »
» **sono inserite le seguenti:** « **o alla pensione anticipata** ».

2. *Identico.*

Articolo 6.

1. *Identico:*

« 525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 223, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso il rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di natura commerciale, pubblicitario, promozionale, pubblicitario e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni.

all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. ».

possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. ».

Articolo 7.

Articolo 7.

(Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

(Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

1. Al fine di assicurare l'individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

1. *Identico.*

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa i

sicurezza energetica, **adottato** di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 8.

(Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione del radon *indoor* e per una efficace compatibilità delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualità dell'aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon *indoor*, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito, nello

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **da adottare** entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma 1.

3. *Identico.*

Articolo 8.

(Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione del radon **in ambienti chiusi** e per una efficace compatibilità delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualità dell'aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon **in ambienti chiusi**, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito, nello stato di diritto, in attuazione della previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo di cui al comma 1, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon **in ambienti chiusi** in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi.

stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon *indoor* in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi.

2. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 9.

(Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria.

Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)

1. Al **nuovo** codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti

2. **Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate** alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le **province** autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 9.

(Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: *a) identico:*

« *1-bis.* Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.

1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-*bis* in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.

1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-*bis* può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera *f*). *1-quater. Identico.*

1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-*bis* è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142. »; *1-quinquies. Identico »;*

b) all'articolo 7, dopo il comma 9-*bis*, è inserito il seguente: *b) identica.*

« *9-ter.* I comuni possono

« *1-bis.* Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli

stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.
».

Articolo 9-bis.

(Disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/229)

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-3, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del primo comma 1-octies dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del presente comma »;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) al decimo periodo, le parole: « con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi *in house* dello stabilimento stesso » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi *in house* dello Stato »;

2) il dodicesimo periodo è sostituito dai seguenti: « I criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene altresì l'indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti. È fatta salva la facoltà per il gestore dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico, comunque non nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione e all'approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo ».

2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al primo comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti:

« 1-septies. Nei casi previsti dal comma 1-bis.1, qualora la prosecuzione dell'attività sia stata autorizzata dopo l'adozione del provvedimento di sequestro,

L'amministratore giudiziario, ovvero il commissario straordinario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice di primo grado, ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1. In questo caso, il giudice competente è il giudice dell'esecuzione.

1-octies. In caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale e delle altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;**
- b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;**
- c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice di primo grado ai sensi del comma 1-bis.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti di cui al giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;**
- d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;**
- e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione dei terzi dei complessi aziendali.**

Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal comma 1-septies.

1-novies. Nei casi di cui al comma 1-octies, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende e il divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla

conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato al momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate nel corso del primo periodo, che sono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 23, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata o tardiva adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo primo del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter utilizzare le somme dopo che la confisca è divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del presente comma 1-bis.1 del presente articolo ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quarto periodo del medesimo comma 1-bis.1, salvo che il giudice dell'esecuzione acceda su istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disposizione del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-bis.1 del presente articolo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del quinto periodo.

1-decies. Per le finalità di cui al comma 1-octies, lettera c), la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché della regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il comma 1-bis.1 del presente articolo, si provvede altresì alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore a 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Camere una relazione sull'attività di verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo ».

3. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurare la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 »;

b) all'articolo 53, comma 1-ter, le parole: « commi 1-bis.1 e 1-bis.2, » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, ».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre

231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'azienda presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA S.p.A. in applicazione dei criteri e delle modalità previsti dal decreto-legge all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

6. Al fine di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e quelle di salvaguardia dell'occupazione e tutela della sicurezza sociale, di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, è ammessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incidenti sull'operatività degli stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 29-decies, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle normalmente collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente articolo si applicano anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 29 del presente articolo.

Articolo 10.

(Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di

(Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147)

1. *Identico.*

qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito *internet* istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo.

4. Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.

5. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di cui al comma 1, nonché di creare filiere di

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di cui al comma 1, non creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'allegato X **alla part**

valorizzazione del materiale vegetale naturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti.

6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le autorità competenti possono promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per le finalità previste dal comma 5, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale.

7. Le attività e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6 sono presi in considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di incentivazione e di finanziamento in materia di qualità dell'aria e di sviluppo rurale. I provvedimenti relativi al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2022, e al Piano Strategico nazionale della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027 assicurano una priorità al finanziamento di tali attività.

8. La disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023

del decreto legislativo n. 152 del 2006, **per la produzione di materiali e prodotti** altre finalità.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 485, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto, ad eccezione delle parole: « a far data dall'anno scolastico 2023-2024 ».

2. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 569, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera c), del presente decreto, ad eccezione delle parole: « a far data dall'anno scolastico 2023-2024 ».

3. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.

9. *Identico.*

Articolo 11.

*(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle **istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.** Procedura di infrazione n. 2014/4231)*

1. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 485, comma 1, del **testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto, ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo** a far data dall'anno scolastico 2023/2024.

2. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 569, comma 1, del **citato testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera c), del presente decreto, ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo** a far data dall'anno scolastico 2023/2024.

3. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere **dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

« 9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 2022, n. 198, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono partecipare prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 124, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al primo periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi di servizio equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale del lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio non in ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 14, della legge 30 marzo 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 785.361 euro per l'anno 2023, 948.193 euro per l'anno 2024, 1.144.694 euro per l'anno 2025 e 1.341.196 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si

4. *Identico.*

provvede ai sensi dell'articolo
26.

Articolo 12. Articolo 12.

(Potenziamento delle dotazioni

organiche del Corpo nazionale (Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

di infrazione n. 2014/4231)

1. Al fine di garantire gli
attuali *standard* operativi e i
livelli di efficienza ed efficacia
del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in relazione alla
richiesta di sicurezza

proveniente dal territorio

nazionale, le dotazioni

organiche delle qualifiche di
vigile del fuoco e di operatore

sono incrementate

rispettivamente di 350 e di 200

unità. Conseguentemente, la

dotazione organica di cui alla

Tabella A, allegata al decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n.

217, è rideterminata secondo i

suddetti incrementi.

2. Per la copertura dei posti di

cui al comma 1, è autorizzata,

in deroga alle ordinarie facoltà

assunzionali, l'assunzione

straordinaria di un

corrispondente numero di unità

del predetto Corpo, a decorrere

dal 1° ottobre 2023. Le

medesime assunzioni

avvengono mediante ricorso

alla graduatoria formata ai

sensi dell'articolo 1, comma

295, della legge 27 dicembre

2017, n. 205, relativa al

personale volontario del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco.

Per le assunzioni nella

qualifica di operatore, le

modalità di svolgimento della

selezione sono stabilite con

apposito bando per accertare

l'idoneità dei candidati a

svolgere le funzioni proprie

della qualifica di operatore di

cui all'articolo 70 del decreto

legislativo n. 217 del 2005.

3. Per l'attuazione delle

1. *Identico.*

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 è autorizzata, in deroga alle ordinarie assunzionali, l'assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unità del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, a decorrere dal 1° ottobre 2023. Le medesime assunzioni avvengono mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le assunzioni nella qualifica di operatore, le modalità di svolgimento della selezione sono stabilite con apposito bando per accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le funzioni proprie della qualifica di operatore di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

3. *Identico.*

disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 5.367.150 per l'anno 2023, di euro 22.682.796 per l'anno 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per l'anno 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per l'anno 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dall'anno 2032.

4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 703.630 per l'anno 2023 e di euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2024. 4. *Identico.*

5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari complessivamente ad euro 6.070.780 per l'anno 2023, a euro 23.232.796 per l'anno 2024, a euro 24.544.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 24.814.310 per l'anno 2027, a euro 25.269.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421 per l'anno 2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dall'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

6. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023.

7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. *Identico.*

8. Le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa alla annualità 2023, avvengono, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria dei concorsi pubblici banditi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 13.

(Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale. »;

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-bis (*Disposizioni per il personale volontario*). - 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei

8. *Identico.*

Articolo 13.

(Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) **nella sezione II del capo II**, dopo l'articolo 12 è **aggiunto** il seguente:

« Art. 12-bis (*Disposizioni per il personale volontario*). - 1. *Identico.*

distaccamenti volontari del
Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di cui all'articolo 6.

2. Nelle more dell'adozione del
regolamento di cui all'articolo
8, comma 2, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 febbraio
2004, n. 76, si applicano
esclusivamente al personale
volontario iscritto nell'elenco
per le necessità dei

distaccamenti volontari del
Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di cui all'articolo 6. ».

2. All'articolo 29, comma 1,
lettera c), del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n.
81, dopo la parola « fuoco »
sono aggiunte le seguenti: «
iscritto nell'elenco per le
necessità dei distaccamenti
volontari di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139 ».

3. Sono fatti salvi l'elenco del
personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,
istituito per le necessità delle
strutture centrali e periferiche,
ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 139 del
2006 e la graduatoria formata
ai sensi dell'articolo 1, comma
295, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, ai fini,
rispettivamente, delle quote di
riserva dei posti nei concorsi
pubblici per l'accesso ai ruoli
del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
di cui al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, nonché
delle eventuali assunzioni in
deroga previste dalla vigente
normativa.

4. In relazione alle assunzioni
effettuate attingendo alla
graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295,
della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, l'assenza ingiustificata

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004,
si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.

2. *Identico.*

3. Sono fatti salvi l'elenco del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
fuoco, istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, ai sensi dell'articolo 6
del decreto legislativo **8 marzo 2006**, n. 139, e la graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1,
comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini, rispettivamente, delle quote di
riserva dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
delle eventuali assunzioni in deroga previste dalla vigente normativa.

4. *Identico.*

o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera *b*), e 2 si applicano al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 e comunque entro il 30 ottobre 2024. Per assicurare la continuità dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale assunto nel ruolo di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 12, nominato allievo vigile del fuoco, continua a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario. Tale periodo viene computato ai fini dell'applicazione pratica prevista dal medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

6. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023.

Articolo 14.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera *b*), e 2 si applicano al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 **del presente decreto** e comunque entro il 30 ottobre 2024. Per assicurare la continuità dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale assunto nel ruolo di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 12 **del presente decreto**, nominato allievo vigile del fuoco, continua a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario. Tale periodo viene computato ai fini dell'applicazione pratica prevista dal medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

6. *Identico.*

Articolo 14.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231)

1. *Identico:*

relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 485:

1) al comma 1, dopo le parole « Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, » sono aggiunte le seguenti « immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo, » e le parole « per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo » sono soppresse;

2) al comma 3, le parole « e negli stessi limiti fissati dal » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 5, le parole « e negli stessi limiti » sono soppresse;

b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione. »;

c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici. ».

a) *identico*:

1) al comma 1, dopo le parole « Al personale docente delle scuole di istruzione se ed artistica, » sono aggiunte le seguenti « immesso in ruolo a far data dall'anno sc 2023/2024 e confermato in ruolo, » e le parole « per i primi quattro anni e per i du del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanen sono soppresse;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*;

b) *identico*:

« 1. Ai fini del riconoscimento **del servizio agli effetti della carriera**, di cui **alla sezione**, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordiname scolastico al momento della prestazione. »;

c) *identico*:

« 1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni ed statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici. ».

1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole:

comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che » sono dalle seguenti: « Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione procedure selettive ».

2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelli di cui al comma 1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-24, pari a euro 1.518.396 per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843)

1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".

2. Per le finalità di cui al

2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere **dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 e confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026, e a quelli **derivanti dall'attuazione delle disposizioni** di cui al comma 1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, pari a euro 1.518.396 per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere **dall'anno 2024**, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843)

1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.

2. *Identico.*

comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 16.

(Designazione dell'Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001)

1. Alle formalità previste dall'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, provvede il Ministero della giustizia. A tal fine, il Ministero della giustizia, verificata l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, vi appone la formula esecutiva.

Articolo 17.

(Adeguamento al regolamento UE 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno)

1. Gli attestati rilasciati ai cittadini dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, muniti dei requisiti di sicurezza previsti

Articolo 16.

(Designazione dell'Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001)

Identico.

Articolo 17.

(Adeguamento al regolamento (UE) 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno)

1. *Identico.*

dal regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, sono carte valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge 13 luglio 1966, n. 559.

2. Gli attestati di cui al comma 1 sono prodotti e forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS S.p.A.), secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, **paragrafo 1**, lettera *b*), e 6 del regolamento (UE) 2019/1157.

3. Con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e l'IPZS S.p.A. sono definite le caratteristiche tecniche e grafiche degli attestati di cui al comma 1, i costi di produzione e di distribuzione ai comuni e le relative modalità.

4. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano l'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché i diritti fissi e di segreteria che restano di spettanza del comune.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 120.000 per l'anno 2023 e a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 18.

(Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226,

2. Gli attestati di cui al comma 1 sono prodotti e forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS S.p.A.), secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, **paragrafo 1**, lettera *b*), e 6 del regolamento (UE) 2019/1157.

3. Con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e l'IPZS S.p.A. sono definite le caratteristiche tecniche e grafiche degli attestati di cui al comma 1, i costi di produzione e di distribuzione ai comuni e le relative modalità. **Gli attestati di cui al comma 1 sono distribuiti dai comuni ai cittadini dell'Unione europea aventi diritto di soggiorno permanente in Italia nelle ipotesi previste rispettivamente dagli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.**

4. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano l'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché, **ai fini delle dichiarazioni di iscrizione anagrafica**, i diritti fissi e di segreteria che restano di spettanza del comune.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 120.000 per l'anno 2023 e a euro 200.000 **annui** a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 18.

(Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le procedure di immigrazione e la sicurezza)

2018/1240, 2019/817 e
2019/818 in materia di
interoperabilità dei sistemi
informativi per le frontiere,
l'immigrazione e la sicurezza)

1. Al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
« 1. L'ingresso nel territorio
dello Stato è consentito, nel
rispetto delle condizioni
previste dal codice frontiere
Schengen istituito dal
regolamento (UE) 2016/399
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016,
allo straniero in possesso del
passaporto o di un documento
di viaggio equipollente in
corso di validità, nonché del
visto d'ingresso o
dell'autorizzazione ai viaggi di
cui all'articolo 3, paragrafo 1,
punto 5), del regolamento (UE)
2018/1240 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12
novembre 2018, o di un
permesso di soggiorno, ai sensi
del regolamento (CE) n.
1030/2002, del Consiglio, del
13 giugno 2002, anch'essi in
corso di validità. »;

2) dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
« 1-bis. L'ingresso in Italia può
avvenire, salvi i casi di forza
maggiore e i casi di eccezione
previsti dal regolamento (UE)
2016/399, soltanto attraverso i
valichi di frontiera
appositamente istituiti.
1-ter. Salvi i casi di esenzione,
è fatto obbligo ai cittadini di
Paesi terzi nei cui confronti si
applica il regolamento (UE)
2017/2226 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2017, di fornire i

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) identico:

1) identico:

« 1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validità, nonché del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno 2002, anch'essi in corso di validità. »;

2) identico;

dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.

1-quater. L'autorità di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (*entry-exit system-EES*) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato.

L'informazione di cui al primo periodo può essere resa anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità italiane in corso di validità, il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di uscita.

1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, sono:

- a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;
- b) designate le autorità responsabili per finalità di

1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), **22)** e 26), del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, sono:

- a) *identica*;
- b) *identica*;

prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226.

c) identica »;

»;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 è richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo le modalità previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo

3) identico:

regolamento. L'autorizzazione è rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unità nazionale ETIAS (*European travel information ad authorisation system*) in attuazione del Capo VI, del medesimo regolamento (UE) 2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unità nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

« 2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 è richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo le modalità previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento. L'autorizzazione è rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unità nazionale ETIAS (*European travel information ad authorisation system*) in attuazione del Capo VI del medesimo regolamento (UE) 2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unità nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui **all'allegato 1** al legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia sono:

2-ter. Identico »;

a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;

b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (*European travel information ad authorisation system-ETIAS*) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240. »;

b) all'articolo 5, al comma 8-*bis*, dopo le parole: « contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso » sono inserite le seguenti: « la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi » e dopo le parole: « al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, » sono inserite le seguenti: « di un'autorizzazione ai viaggi »;

c) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: « i requisiti richiesti » sono inserite le seguenti: « dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e »;

b) all'articolo 5, al comma 8-*bis*, dopo le parole: « contraffà o altera un visto di ingresso » sono inserite le seguenti: « , la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi » e dopo le parole: « al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, » sono inserite le seguenti: « di un'autorizzazione ai viaggi, »;

c) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: « i requisiti richiesti » sono inserite le seguenti: « dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia d

frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio »;

d) all'articolo 13:

1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: « legge 28 maggio 2007, n. 68 » sono inserite le seguenti: « ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata ovvero se lo straniero è un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19 del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, »;

2) al comma 2-ter, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « In tali casi, lo straniero può essere destinatario di un divieto di reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 2) e 14-bis. Il divieto di cui al presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

»;

3) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti: « 2-quater. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-ter.

2-quinquies. L'autorità di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello

d) *identico*:

1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: « legge 28 maggio 2007, n. 68, » sono inserite le seguenti: « ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata o lo straniero è un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19 del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, »;

3) *identico*:

« 2-quater. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-ter.

2-quinquies. L'autorità di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter è disposto dal questore di cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte

straniero, informa l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter è disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. L'autorità di frontiera informa altresì lo straniero che, nel caso in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalità telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7. L'autorità di frontiera comunica allo straniero che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del rintraccio in frontiera potrà far pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni.

2-sexies. Contro il provvedimento di cui al comma 2-ter è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il provvedimento. La procura al difensore può essere rilasciata

circostanze pertinenti al singolo caso. L'autorità di frontiera informa altresì lo straniero che, nel caso in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalità telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7. L'autorità di frontiera comunica allo straniero che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del rintraccio in frontiera potrà far pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni.

2-sexies. Identico »;

innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio. »;

4) al comma 14-*bis*, dopo le parole « divieto di cui al comma 13 » sono inserite le seguenti « , anche nel caso di espulsione disposta dal giudice, ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 8, al comma 1, il secondo periodo è abrogato.

3. L'accesso all'archivio comune di dati di identità (CIR - *Common Identity Repository*), istituito dall'articolo 17, dei regolamenti (UE) 2019/817 e

2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, è consentito, in conformità alle disposizioni previste dai citati regolamenti, alle autorità di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

4. I decreti di cui al comma 1, lettera a), punti 2), capoverso 1-*quinquies*, e 3), capoverso 2-*ter*, sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse

4) *identico*.

2. Al **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) *identica*.

3. L'accesso all'archivio comune di dati di identità (CIR - *Common Identity Repository*), istituito dall'articolo 17, **rispettivamente**, dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, è consentito, in conformità alle disposizioni previste dai citati regolamenti, alle autorità di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

4. I decreti di cui al comma 1, lettera a), **numeri** 2), capoverso 1-*quinquies*, e 3), capoverso 2-*ter*, sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. *Identico*.

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera *a*), numero 2), capoverso 1-*bis*, nonché alle lettere *c*) e *d*), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera *a*), numero 2), capoverso 1-*bis*, *c*) e *d*), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.

Articolo 18-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di esecuzione del mandato d'arresto europeo)

1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a*) all'articolo 18-bis:**

1) al comma 2, le parole: « la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « la consegna del cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente risiede o dimora in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso dalla commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e dell'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo di residenza o di dimora, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. L'esecuzione della sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo e dei relativi criteri di valutazione »;

***b*) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:**

« Art. 19. - (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari)

Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena in caso di richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite ».

2. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione

mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere sottoposta al processo, sia rinviaata nello Stato italiano per scontarvi la pena o misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2-bis ».

Articolo 18-ter.

(Disposizioni in materia di carte di identità dei cittadini dell'Unione europea e di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione-Caso ARES (2023) 2033572)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana » sono aggiunte le seguenti: « che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in ambito europeo »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato alla scadenza della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ».

Articolo 19.

Articolo 19.

(Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 185 è sostituito dal seguente:

« 185. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti

(Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

Identico.

dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali. »;

b) il comma 187 è abrogato.

Articolo 20.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019) 3110724)

1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis; »;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. 1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa unionale e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può

Articolo 20.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019) 3110724)

1. *Identico:*

a) *identica:*

b) *identico:*

« **Art. 3-bis. - 1.** Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa **dell'Unione europea** e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.

superare due anni.

2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-*bis* del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.

3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, all'autorità individuata a norma dell'articolo 5 e al comune di residenza dell'interessato. »;

c) all'articolo 4, **primo comma**:

1) le parole: « dal precedente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 3 »;

2) le parole: « 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 » sono sostituite dalle seguenti: « 34 del decreto legislativo 3 aprile 2011, n. 71, ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorità

2. *Identico.*

3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice, **sentite le parti**, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e **alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa anche alla questura o al consolato o all'ufficio consolare nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2 »;**

c) all'articolo 4:

1) *identico*;

2) le parole: « 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 » sono sostituite dalle seguenti: « 34 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, restando l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-*bis* »;

giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-*bis* »;
d) all'articolo 12, secondo comma, dopo le parole: « obblighi alimentari » sono inserite le seguenti: « , di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile », e dopo le parole: « discendenti di età minore ovvero » sono inserite le seguenti: « portatori di *handicap* grave o ».

Articolo 21.

(Modifica all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO)

1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 18 è sostituito dal seguente:

« 18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili, da assegnare con procedure di gara a ribasso, sulla base dei criteri tecnici definiti dalla società Terna S.p.A. coerenti alle esigenze di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica, cui partecipano utenti finali e accumuli. ».

b) il comma 19 è abrogato.

2. La società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, può implementare meccanismi

d) *identica*.

Articolo 21.

(Modifica all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO)

1. *Identico*:

a) *identico*:

« 18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili, da assegnare con procedure di gara a ribasso, sulla base dei criteri tecnici definiti dalla società Terna S.p.A. coerenti **con le** esigenze di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica, cui partecipano utenti finali e accumuli »;

b) il comma 19 è abrogato **a decorrere dal 1° gennaio 2024**.

2. La società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, può implementare meccanismi innovativi per la gestione della sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del **6 ottobre 2022**.

innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 5 agosto 2022.

Articolo 22.

(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria.

Caso EU Pilot

2022/10193/ENER)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-bis è abrogato.

Articolo 22.

(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)

Identico.

Articolo 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 5, primo periodo, le parole: « o a prezzo fisso » sono sostituite dalle seguenti: « e a prezzo fisso »;

b) all'articolo 18:

1) il comma 4 è abrogato;

2) al comma 7, la lettera c) è abrogata.

Articolo 22-ter.

(Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea del 8/01/2022, del 18 febbraio 2022, recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 2-bis è abrogato.

Articolo 23.

(Adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)

2019/125 in materia di

commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte

o la tortura e al regolamento

(UE) 2021/821 in materia di

controllo delle esportazioni,

dell'intermediazione,

dell'assistenza tecnica, del

transito e del trasferimento di

prodotti a duplice uso)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono

Articolo 23.

(Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso)

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un rego-

apportate le seguenti
modificazioni:

- a) ovunque ricorrano negli articoli da 1 a 24:
- 1) le parole « regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) »;
 - 2) le parole: « regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) »;
 - 3) il numero: « III-bis » è sostituito dal seguente: « IV »;
- b) all'articolo 2, comma 1:

dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione), al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) *identico*:

1) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

« *e*) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i prodotti, elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso; »;

2) alla lettera *f*), dopo la parola: « prodotti » sono aggiunte le seguenti: « di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso »;

3) la lettera *n*) è sostituita dalla seguente:

« *n*) per "operatore" s'intende l'esportatore, l'importatore, l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica; »";

c) all'articolo 3, comma 2, il numero: « 8 » è sostituito dal seguente: « 9 »;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « L'Unità di cui all'articolo 7-*bis* della legge 9 luglio 1990, n. 185 »;

2) al comma 2, le parole: « uso e » sono sostituite dalle seguenti: « uso listati e »;

3) al comma 2-*bis* è aggiunto il seguente periodo: « Per le medesime attività, l'Autorità competente può altresì avvalersi del personale

distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185. »;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito » sono sostituite dalle seguenti: « per le autorizzazioni in materia »;

2) al comma 2, la parola: « individuali » è soppressa;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata

1) *identico*;

« *e*) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i prodotti elencati nell'allegato regolamento duplice uso; »;

2) *identico*;

3) *identico*;

« *n*) per "operatore" s'intende l'esportatore, l'importatore, l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica; »;

c) all'articolo 3, comma 2, **le parole: « 4 e 8 » sono sostituite dalle seguenti: « 4**

d) *identico*;

1) al comma 1, le parole: « Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « L'Unità di cui all'articolo 7-*bis* della legge 9 luglio 1990, n. 185, »;

2) *identico*;

3) *identico*;

e) *identica*;

dall'Autorità competente,
esprime un parere obbligatorio,
ma non vincolante,
sull'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dal
presente decreto. »;

4) al comma 3, le parole: «
dello sviluppo economico » e «
dei beni e delle attività
culturali e del turismo » sono
sostituite rispettivamente dalle
seguenti: « delle imprese e del
made in Italy » e « della
cultura »;

5) al comma 5, dopo le parole:
« si svolgono », sono inserite
le seguenti: « con modalità
telematiche o »;

f) all'articolo 7: *f) identica;*

1) al comma 1, le parole da: «
a duplice uso, » fino a «
cooperazione internazionale, »
sono sostituite dalle seguenti: «
a duplice uso listati, di prodotti
a duplice uso non listati, di
merci soggette al regolamento
antitortura o di prodotti listati
per effetto di misure restrittive
unionali è vietato, a norma dei
regolamenti di cui all'articolo
1, comma 1, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli
sospende l'operazione e ne dà
tempestiva comunicazione
all'Autorità competente, »;

2) al comma 2, primo periodo,
le parole: « all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli » sono
sostituite dalle seguenti: « alle
altre amministrazioni di cui al
comma 1 »;

g) all'articolo 8, il comma 3 è
sostituito dal seguente: *g) identica;*

« 3. Le autorizzazioni
concernenti prodotti listati per
effetto di misure restrittive
unionali sono rilasciate
dall'Autorità competente nella
forma di autorizzazioni
specifiche individuali, salva
diversa previsione dei
regolamenti (UE) concernenti

misure restrittive. »;

h) all'articolo 9:

h) *identico*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) *identico*;

« 1. L'Autorità competente può subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti ovvero l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, nonché di quanto disposto dal presente decreto. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere vietata o subordinata ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice uso. »;

2) al comma 2, le parole: « al Ministero degli affari esteri e della cooperazione

2) *identico*;

internazionale, » sono

soppresse;

3) al comma 3, le parole da: « a questi collegati » fino a:

internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica »;

3) al comma 3, le parole da: « a questi collegati » fino a: « internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica »;

4) al comma 5, secondo periodo, le parole da: « è da assoggettare »" fino a «

4) al comma 5, secondo periodo, le parole da: « è da assoggettare » fino a « all'intermediario » sono sostituite dalle seguenti: « o di assistenza tecnica è da assoggettare »" fino a « ad autorizzazione per motivi di non proliferazione, l'Autorità competente comunica

all'intermediario » sono
sostituite dalle seguenti: « o di
assistenza tecnica è da
assoggettare ad autorizzazione
per motivi di non tempestivamente tale decisione all'operatore »;
proliferazione, l'Autorità
competente comunica
tempestivamente tale decisione
all'operatore »;

5) al comma 6, le parole da: «
all'esportatore » a «
esportazione o » sono sostituite
dalle seguenti: « all'operatore
la subordinazione ad
autorizzazione dell'operazione
di esportazione, di fornitura di
assistenza tecnica o della
prestazione di servizi di »";

6) il comma 7 è sostituito dal
seguente:

« 7. Fermo quanto previsto
dagli articoli 4, paragrafo 2, 5,
paragrafo 2, 6, paragrafo 2 e 8,
paragrafo 2 del regolamento
duplice uso, quando sussistono
motivi per sospettare che
prodotti a duplice uso non
listati o prodotti di
sorveglianza informatica non
compresi negli elenchi di cui
all'allegato I del regolamento
duplice uso sono o possono
essere destinati, in tutto o in
parte, a uno degli usi di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento duplice uso, gli
operatori interessati alla
esportazione dei prodotti
medesimi, ovvero alla fornitura
di assistenza tecnica o alla
prestazione di servizi di
intermediazione collegate ai
prodotti stessi, ne informano
senza indugio l'Autorità
competente. »;

7) al comma 8, le parole da: «
dell'esportatore » fino a «
internazionale, » sono
sostituite dalle seguenti: « di
cui al comma 7, comunica la
stessa », e le parole: «
l'esportatore o l'intermediario

5) al comma 6, le parole da: « all'esportatore » **fino a:** « esportazione o » sono sostituite dalle seguenti: « all'operatore la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione, di fornitura di assistenza tecnica o della prestazione di servizi di »;

6) *identico:*

« 7. Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, quando sussistono motivi per sospettare che prodotti a duplice uso non listati o prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, gli operatori interessati alla esportazione dei prodotti medesimi, ovvero alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano senza indugio l'Autorità competente. »;

7) *identico;*

interessati devono presentare »
sono sostituite dalle seguenti: «
l'operatore presenta »;
i) all'articolo 10:
1) il comma 1, è sostituito dal
seguente:
« L'autorizzazione specifica
individuale è rilasciata, previo
parere del Comitato consultivo,
ad un singolo operatore e per
uno specifico utilizzatore
finale, in relazione a uno o più
beni fisici o intangibili o ad
una o più operazioni di
trasmissione di *software* e
tecnologia o di assistenza
tecnica. La durata
dell'autorizzazione non è
superiore a quella indicata dai
regolamenti di cui all'articolo
1, comma 1. Su richiesta
motivata dell'operatore da
presentare non oltre la
scadenza, l'Autorità
competente può accordare una
o più proroghe. »;
2) al comma 2, le parole: «
dell'esportatore,
dell'intermediario o del
fornitore di assistenza tecnica »
sono sostituite dalle seguenti: «
dell'operatore »;
3) al comma 3, lettera *d*), le
parole: « **uso** e per i prodotti a
duplice uso non listati » sono
soppresse;
4) al comma 4, la parola: « ,
timbrata » è soppressa;

l) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «
analoghe autorizzazioni » sono
sostituite dalle seguenti: «
autorizzazioni individuali » e il
secondo periodo è soppresso. ;
2) al comma 2, le parole da: «
tre anni » a « una volta » sono
sostituite dalle seguenti: «
quella indicata dai regolamenti
di cui all'articolo 1, comma 1.
Su richiesta motivata
dell'operatore da presentare
non oltre la scadenza,

i) *identico*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« **I.** L'autorizzazione specifica individuale è rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, ad un singolo operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o più beni fisici o intangibili o ad una o più operazioni di trasmissione di *software* e tecnologia o di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non è superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe. »;

2) *identico*;

3) al comma 3, lettera *d*), le parole: « e per i prodotti a duplice uso non listati » sono soppresse;

4) *identico*;

4-bis) il comma 8 è abrogato;

l) *identico*:

1) al comma 1, le parole: « analoghe autorizzazioni » sono sostituite dalle seguenti: « autorizzazioni individuali » e il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 2, le parole da: « tre anni » **fino alla fine del comma** sono sostituite dalle seguenti: « quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe. »;

l'Autorità competente può accordare una o più proroghe.

»;

3) al comma 5, lettera c), le parole: « uso o » sono sostituite dalle seguenti: « uso listati o »;

3) *identico*;

3-bis) il comma 8 è abrogato;

m) all'articolo 12, comma 1, le parole: « , dei prodotti a duplice uso non » sono soppresse;

m) all'articolo 12, **al** comma 1, le parole: « , dei prodotti a duplice uso non » sono soppresse **e il comma 6 è abrogato;**

n) all'articolo 13:

n) *identica*;

1) al comma 1, le parole: « e di prodotti a duplice uso non » sono soppresse e le parole: « allegato III c » e « allegato II octies » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « allegato III, sezione C, » e « allegato II, sezione I, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « a duplice uso » è inserita la seguente: « listati »;

3) al comma 5, le parole: « dei commi 4 e 6 » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 4 »;

o) all'articolo 14:

o) *identica*;

1) al comma 1 le parole: « alle lettere c) e d) dell'articolo 12 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d), », »;

2) al comma 3, le parole: « dell'originale » sono soppresse;

p) all'articolo 15, dopo il

p) *identica*;

comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per la cessione di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'operatore presenta domanda di autorizzazione al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per il tramite dell'Autorità competente, la quale comunica l'esito e le prescrizioni imposte a tutela

dei materiali o delle informazioni classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto.

»;

q) all'articolo 16, comma 3, le parole: « nella parte 2

dell'Allegato II-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « nell'allegato II, sezione A, parte 2, »;

r) all'articolo 17:

1) al comma 1 le parole: « dell'esportatore, dell'intermediario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'esportatore, dell'importatore, dell'intermediario »

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dall'Autorità competente, » è inserita la seguente: « anche »;

3) al comma 4, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, dopo la parola: « esportati, » è aggiunta la seguente: « importati, »;

s) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Art. 18 (*Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso*). - 1.

Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei

q) all'articolo 16, comma 3, **lettera a)**, le parole: « nella parte 2 dell'Allegato II-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « nell'allegato II, sezione A, parte 2, »;

r) *identico*:

1) al comma 1, le parole: « dell'esportatore, dell'intermediario **o del fornitore di assistenza tecnica** » sono sostituite dalle seguenti: « **dell'operatore** »;

2) *identico*;

3) *identico*;

s) *identico*:

« Art. 18 (*Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso*). - 1. *Identico.*

anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.

2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.

3. L'operatore che nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000

l'operatore che:

a) omette di comunicare all'Autorità competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;

b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso;

c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 12, comma 4, e 13, comma 5. »;

t) all'articolo 19:

1) al comma 1, alinea, le parole: « da due a sei anni o »

2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.

3. L'operatore che, nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7.

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli **11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5.** »;

d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 19, comma 2 »;

t) *identico:*

1) *identico;*

sono sostituite dalle seguenti: «
fino a sei anni e »;

2) al comma 1, lettera *a*) le
parole da: « 4-*bis* » a « 4-
sexies » sono sostituite dalle 2) *identico*;

seguenti: « 5, 6, 7, 8 e 9 »;

3) al comma 1, lettera *b*) il
numero: « 4-*bis* » è sostituito 3) *identico*;

dal seguente: « 5 »;

4) al comma 1, lettera *c*) le
parole: « 6-*bis* e 7-*quinqües* » 4) *identico*;

sono sostituite dalle seguenti: «
13 e 18 »;

5) il comma 2 è sostituito dal
seguinte: 5) *identico*;

« 2. Chiunque effettua le
operazioni ovvero presta i
servizi di cui al comma 1,
lettere *b*) e *d*), in difformità
dagli obblighi prescritti dalla
relativa autorizzazione, è
punito con la reclusione fino a
quattro anni e con la multa da
euro 15.000 a euro 150.000. »;

5-*bis*) il comma 3 è abrogato;

6) i commi 4 e 5 sono sostituiti
dai seguenti: 6) *identico*:

« 4. Chiunque effettua le
operazioni di cui al comma 1,
lettere *b*) e *d*), è assoggettato
alla sanzione amministrativa
da euro 15.000 a euro 90.000
quando: 4) *Identico*.

a) omette di comunicare
all'Autorità competente le
variazioni dei dati e delle
informazioni contenuti nella
domanda di autorizzazione
entro 15 giorni dal verificarsi
della variazione;

b) non provvede alla
conservazione della
documentazione relativa alle
operazioni effettuate in regime
di autorizzazione specifica
individuale negli archivi della
propria sede legale, per un
periodo non inferiore a cinque
anni a decorrere dalla fine
dell'anno nel quale le
operazioni hanno avuto luogo;

c) non presenta i documenti
richiesti dall'Autorità

competente a norma dell'articolo 17, comma 2;
d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4.
5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli archivi della propria sede legale per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e di esibizione della stessa su richiesta dell'Autorità competente. »;
u) all'articolo 20:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:
a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;
b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;
c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti.
2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. »
2) al comma 3, le parole: «

5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli archivi della propria sede legale per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e all'esibizione della stessa su richiesta dell'Autorità competente.

u) identico:

1) identico;

2) al comma 3, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »

comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, » e le parole: da uno a quattro anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quattro anni e »;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:

a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;

b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;

c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2. »;

v) all'articolo 21:

1) al comma 1, le parole « da due a sei anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sei anni e »;

2) al comma 2, le parole « da uno a quattro anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quattro anni e »;

z) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
« Art. 21-bis (Confisca obbligatoria).-1. Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione

parole: da uno a quattro anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quattro an

3) *identico*:

« 3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica* »;

3-bis) il comma 4 è abrogato;

v) *identica*;

z) *identica*;

della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

»;

aa) sono abrogati gli articoli 10, comma 8, 11, comma 8, 12, comma 6, 19, comma 3, e 20, comma 4. *soppressa*

bb) nelle premesse: bb) identica.

1) dopo le parole: « Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso » sono inserite le seguenti: « Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) »;

2) dopo le parole: « Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti » sono inserite le seguenti: « Visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) ».

Articolo 24.

(Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi

Articolo 24.

(Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada)

1. All'articolo 84 del **codice della strada, di cui al** decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) *identica*;

Stato membro. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea. »;

c) al comma 4, lettera a), dopo le parole: « ed i veicoli destinati al trasporto di cose » sono inserite le seguenti: « per conto proprio »;

b) *identico*:

« 3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 **del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009**, può utilizzare autocarri, **trattori**, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea. **includere le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate.** »;

c) al comma 4:

1) all'alinea, la parola: « , inoltre, » è soppressa;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t »;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i veicoli destinati al trasporto di cose »;

4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive »;

c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 4-bis e 4-bis-ter consentita a condizione che:

a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con l'impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza per la durata del contratto di locazione;

c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza per la durata del contratto di locazione.

4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario che, in possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del co
o estratto autenticato del medesimo contratto.

4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-*quater*, lettere a) e b), possono
eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le dispo
vigenti »;

d) il comma 5 è sostituito dal
seguente:

« 5. Per i veicoli adibiti a
locazione senza conducente la
carta di circolazione è
rilasciata sulla base della
denuncia di inizio attività di
cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 19
dicembre 2001, n. 481. »;

e) il comma 6 è sostituito dal
seguente:

« 6. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti,
con decreto adottato di
concerto con il Ministro
dell'interno, può stabilire
eventuali ulteriori criteri
limitativi, nonché le modalità
per il rilascio della carta di
circolazione e per l'utilizzo dei
veicoli di cui ai commi 2 e 3.
».

d) *identico*:

« 5. Per i veicoli **destinati** a locazione senza conducente **di cui al comma 4** la car
circolazione è rilasciata **alle imprese che esercitano l'attività in conformità a q**
previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re

e) *identica* ;

e-bis) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

« 7. Fuori dai casi indicati dai commi 2, 3 e 3-*bis*, chiunque adibisce a locazio
conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si t
autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicol
stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione s
conducente e non destinato a tale uso.

7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai co
3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-*ter* è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 »;

e-*ter*) al comma 8, le parole: « Alla suddetta violazione » sono sostituite dalle
seguenti: « Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-*bis* ».

2. L'utilizzazione di veicoli in
locazione senza conducente
di cui all'articolo 84, commi 2
e 3, del decreto legislativo 30 *Soppresso*
aprile 1992, n. 285, è
consentita a condizione che:
a) il contratto di locazione
preveda unicamente la messa
a disposizione del veicolo
senza conducente e non sia
abbinato ad un contratto di
servizio concluso con la

stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

3. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 2, è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

4. I documenti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.

5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico nazionale in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

6. Ai fini di cui all'articolo 3-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipar

europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile è individuata quale punto di contatto nazionale.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

per la mobilità sostenibile è individuata quale punto di contatto nazionale.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Articolo 24-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione))

1. Al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Organismo di controllo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Organismo »;

b) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e sui servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), nonché le seguenti: »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione); »;

c) all'articolo 2, comma 1:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: « Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), nonché le seguenti: »;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) regolamento: regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) »;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2008, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2008, n. 130 »;

4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) Organismo: organismo nazionale di applicazione di cui all'articolo 31 del regolamento »;

d) all'articolo 3, comma 1, le parole: « L'Organismo di controllo, di cui all'ar » sono sostituite dalle seguenti: « L'Organismo » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Essa è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento (UE) 2021/782 »;

e) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. È responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto. Esercita le funzioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo può:

a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento quanto ivi previsto;

b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai *tour operator* e da qualsiasi altro interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni;

c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, può presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al reclamo ritenuta non soddisfacente ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo »;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami pervenuti all'Organismo e l'accertamento dell'infrazione »;

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente decreto, con riferimento all'articolo 1 della medesima legge n. 689 del 1981 »;

2) al comma 5, dopo le parole: « la sicurezza » sono inserite le seguenti: « della sicurezza e della circolazione »;

3) al comma 6, le parole: « interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio » sono sostituite dalle seguenti: « interessati dal procedimento sanzionatorio e comunque acquisiti durante il medesimo procedimento sanzionatorio »;

g) l'articolo 6 è sostituito dai seguenti:

« Art. 6. - (Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti) - Responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli - Sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 10, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18, ad eccezione del paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28, paragrafi 1, 3 e 4, 29 e 30 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il *tour operator* e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Con riferimento all'articolo 11, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento

salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. Ai fini della valutazione della violazione si tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Non è ritenuta prossima la modalità di vendita posta ad una distanza superiore a un chilometro dalla stazione.

3. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politiche antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi connessi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, ne danno tempestiva e motivata informazione all'Organismo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle condizioni generali di trasporto.

Art. 6-bis. - (Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 7, paragrafo 7, 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento, il venditore di biglietti, il *tour operator*, l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro »;

h) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento. L'Organismo può ordinare la modifica della clausola derogatoria o restrittiva »;

i) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati;

l) l'articolo 20 è sostituito dai seguenti:

« **Art. 20. - (Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta) - 1.** In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura, il gestore della stazione, il *tour operator* e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20-bis. - (Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo)

1. In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 7 nonché agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.

Art. 20-ter. - (Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni richieste dall'Organismo) - 1. I destinatari di una richiesta formale di informazioni ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, dall'Organismo, che forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non forniscono le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle violazioni del regolamento (CE) n. 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e alle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, precedenti alla data del 7 giugno 2014, continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel vigore prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'Organismo adegua i propri regolamenti alle modifiche di cui al comma 1 sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. I regolamenti di cui al presente comma disciplinano i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 24-ter.
(Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2017/01000/INFR)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, e sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, allo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al presente comma nel periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a cui del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta ».

Articolo 25.

Articolo 25.
(Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI.)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi

(Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI.)

1. Identico:

a) identica;

terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. »;

b) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve »;

c) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale. ».

b) *identico*:

« c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve. **Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare nei primi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di fornitura di prodotti agricoli e alimentari deperibili possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni** »;

c) *identica*.

Articolo 25-bis.

(Attuazione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 settembre 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 aprile 2014, quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j), è inserita la seguente:

« j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che è poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione »;

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: « ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare » sono sostituite dalle seguenti: « ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare »;

c) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: « I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua » sono sostituite dalle seguenti: « I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua ».

2. All'articolo 39-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi non possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte ».

Articolo 26.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a

Articolo 26.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031 e a euro 71.364.752 annui a decorrere **dall'anno 2032**, e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in **euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032**, si provvede:

decorrere dall'anno 2032 si
provvede:

a) quanto a euro 5.042.028 per
l'anno 2023 ed euro
12.402.849 annui a decorrere
dall'anno 2024, mediante la
riduzione degli stanziamenti di
spesa per la retribuzione del
personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,
iscritti nello stato di previsione
del Ministero dell'interno,
nell'ambito della missione
"Soccorso civile";

a) *identica*;

b) quanto a 120.000 euro per
l'anno 2023 e a 200.000 euro a
decorrere dall'anno 2024
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «
Fondi di riserva speciali» della
missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2023, allo
scopo utilizzando

b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro **annui** a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno;
c) quanto a euro 44.874.000
per l'anno 2023, a euro
44.997.000 per l'anno 2024, a
euro 68.345.716 per l'anno
2025, a euro 70.817.750 per
l'anno 2026, a euro 71.610.285
per l'anno 2027, a euro
72.741.815 per l'anno 2028, a
euro 73.226.815 per l'anno
2029, a 73.592.815 per l'anno
2030, a euro 73.861.396 per
l'anno 2031 e a euro
64.526.903 annui a decorrere
dall'anno 2032 mediante
corrispondente riduzione del
fondo per il recepimento della
normativa europea di cui
all'articolo 41-*bis* della legge
24 dicembre 2012, n. 234;

c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a euro 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) quanto a euro 3.332.509 per
l'anno 2023, a euro 33.638.768
per l'anno 2024 e a euro
21.286.620 per l'anno 2025, mediante **corrispondente** riduzione del fondo di cui

d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025, mediante **corrispondente** riduzione del fondo di cui

per l'anno 2024 e a euro
21.286.620 per l'anno 2025
mediante corrispondete
riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 607,
della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato, con
propri decreti, ad apportare le
occorrenti variazioni di
bilancio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato **ad apportare**, con propri
le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fatto salvo quanto previsto
dal comma 1, dall'attuazione
delle disposizioni di cui al
presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni e 3. *Identico.*

le autorità interessate
provvedono alle attività ivi
previste mediante utilizzo delle
risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Articolo 27.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione
nella *Gazzetta Ufficiale* della
Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la
conversione in legge.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno
2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del*

Consiglio dei ministri

Fitto, *Ministro per gli affari*

europei, il Sud, le politiche di

coesione e il PNRR

Nordio, *Ministro della*

giustizia

Giorgetti, *Ministro*

dell'economia e delle finanze

Schillaci, *Ministro della salute*
Bernini, *Ministro
dell'università e della ricerca*
Valditara, *Ministro
dell'istruzione e del merito*
Pichetto Fratin, *Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica*
Piantedosi, *Ministro
dell'interno*
Calderone, *Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
Salvini, *Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti*
Lollobrigida, *Ministro
dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle
foreste*
Abodi, *Ministro per lo sport e
i giovani*
Tajani, *Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale*
Visto, *il Guardasigilli: Nordio*

1.2.4. Testo approvato 755 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 755

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 19 luglio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 2023, N. 69

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera b), numero 2), le parole: « n. 2) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) »;

alla lettera c), numero 1), le parole: « banca in liquidazione coatta amministrativa » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dalla Sezione III » e le parole: « o verso la quale » sono sostituite dalle seguenti: « , o della banca per la quale »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato" »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Modifica al decreto-legge n. 73 del 2021 ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023) - 1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63. Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;

b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;

d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;

e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.

3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.

5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla tariffa allegata al medesimo decreto, parte prima, all'articolo 1, » *sono sostituite dalle seguenti*: « All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla ».

All'articolo 3:

alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. (Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2023/2015) - 1. Al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *ee*) è inserita la seguente:

"*ee-bis*) 'ritiro': qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura";

b) all'articolo 18, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"*6-bis*. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni";

c) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis*. Le autorità di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882" ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « dopo la parola: "vecchiaia," è inserita la seguente: "anticipata," » sono sostituite dalle seguenti: « dopo la parola: "superstiti" sono inserite le seguenti: "o alla pensione anticipata" ».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 525, le parole: « decreto legge » sono sostituite dalla seguente: « decreto-legge » e le parole: « che possano » sono sostituite dalle seguenti: « che possa ».

All'articolo 7:

al comma 2, la parola: « adottato » è soppressa e alle parole: « entro centoventi giorni » sono premesse le seguenti: « da adottare ».

All'articolo 8:

al comma 1, la parola: « indoor », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « in ambienti chiusi », dopo le parole: « finalizzato a finanziare » sono inserite le seguenti: « la progettazione e » e dopo le parole: « prevenzione della concentrazione di radon indoor » sono inserite le seguenti: « , in particolare mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante, »;

al comma 2, le parole: « Il Fondo è assegnato » sono sostituite dalle seguenti: « Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate » e la parola: « provincie » è sostituita dalla seguente: « province »;

al comma 3, dopo le parole: « al 2031 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla rubrica, la parola: « indoor », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « in ambienti chiusi ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. - (Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione n. 2015/2163) - 1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2015/2163, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

All'articolo 9:

al comma 1:

all'alinea, la parola: « nuovo » è soppressa;

alla lettera a), capoverso 1-bis, le parole: « circolazione stradale, » sono sostituite dalle seguenti: « circolazione stradale e ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299) - 1. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-octies dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del presente comma";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) al decimo periodo, le parole: "con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi *in house* dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in

materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi *in house* dello Stato";

2) il dodicesimo periodo è sostituito dai seguenti: "I criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene altresì l'indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti. È fatta salva la facoltà per il gestore dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo".

2. All'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-*sexies* sono aggiunti i seguenti:

1-septies. Nei casi previsti dal comma 1-*bis*.1, qualora la prosecuzione dell'attività sia stata autorizzata dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario, ovvero il commissario straordinario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-*bis*.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-*bis*.1. In questo caso, il giudice competente è il giudice dell'esecuzione.

1-octies. In caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;
- b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;
- c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-*bis*.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;
- d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha

commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;

e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal comma 1-*septies*.

1-novies. Nei casi di cui al comma 1-*octies*, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del primo periodo, che sono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter utilizzare il bene, dopo che la confisca è divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-*bis*.1 del presente articolo ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-*bis*.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-*octies*, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del quinto periodo.

1-decies. Per le finalità di cui al comma 1-*octies*, lettera c), la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Camere una relazione sull'attività di verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo".

3. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-*bis*, commi 1-*septies*, 1-*octies*, 1-*novies* e 1-*decies*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";

b) all'articolo 53, comma 1-ter, le parole: "commi 1-bis.1 e 1-bis.2," sono sostituite dalle seguenti: "commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies,".

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano altresì alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA S.p.A. in applicazione dei criteri e delle modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

6. Al fine di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e quelle di salvaguardia dell'occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, è ammessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 29-decies, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 29-octies ».

All'articolo 10:

al comma 5, dopo le parole: « dell'allegato X » sono inserite le seguenti: « alla parte quinta » e le parole: « e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « , per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità ».

Dopo l' articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Procedura di infrazione n. 2013/2092) - 1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'AGEA esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:

a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale

ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine: *i*) tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto; *ii*) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, come registrate nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) a cura delle competenti amministrazioni regionali; *iii*) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; *iv*) tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso. Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo è ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale;

2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine: *i*) tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto; *ii*) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; *iii*) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; *iv*) tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 per cento o a 15.000 kg, se questo valore è quello più basso; *v*) tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 per cento della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale. Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo è ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

3. In sede di ricalcolo l'AGEA applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione, del 9 marzo 1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.

5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater* del predetto decreto-legge n. 5 del 2009, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del medesimo decreto-legge.

6. Possono altresì accedere al ricalcolo degli importi con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3 i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti

amministrativi e di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al comma 1, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del medesimo decreto-legge.

7. Ai fini di cui al comma 6, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i produttori interessati presentano all'AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso e deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal comma 6 e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del comma 6.

8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare all'AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione e il procedimento giurisdizionale pendente è dichiarato estinto a spese compensate con decreto del presidente del collegio giudicante, ovvero del giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, l'AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che sia fissata udienza per la prosecuzione della controversia perché non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata, conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione. Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.

9. Qualora l'AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6.

10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiara falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal comma 6 è punito ai sensi degli articoli 483, primo comma, e 640-*bis* del codice penale.

11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione di tre punti percentuali degli interessi previsti dal comma 3.

12. Nei contenziosi pendenti che non siano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nell'eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti dal comma 2.

13. I termini di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: « 485, comma 1, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al » e le parole: « ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024" » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 »;

al comma 2, dopo le parole: « 569, comma 1, del » sono inserite le seguenti: « citato testo unico di cui

al » e le parole: « ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024" » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 »;

al comma 3, le parole: « dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

"9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura" »;

alla rubrica, le parole: « Istituzioni di alta formazione » sono sostituite dalle seguenti: « istituzioni dell'alta formazione ».

All'articolo 12:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « predetto Corpo » sono sostituite dalle seguenti: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

al comma 5, dopo le parole: « commi 3 e 4 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « dall'anno 2032 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 13:

al comma 1, lettera b):

l'alinea è sostituito dal seguente: « nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente: »;

al capoverso Art. 12-bis, comma 2, dopo le parole: « le disposizioni » sono inserite le seguenti: « del regolamento »;

al comma 3, le parole: « n. 139 del 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 8 marzo 2006, n. 139, »;

al comma 5, dopo le parole: « all'articolo 12 » e « dell'articolo 12 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 »;

alla lettera b), capoverso 1, le parole: « riconoscimento di cui al presente capo » sono sostituite dalle seguenti: « riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione »;

alla lettera c), capoverso 1, le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive" »;

al comma 2, le parole: « dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 3, le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 », le parole: « dall'anno 2026 e a quelli » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni », le parole: « dall'anno scolastico 2023-24 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 » e le parole: « per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024 ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « e disponibile » sono sostituite dalle seguenti: « e disponibile ».

All'articolo 17:

al comma 2, le parole: « paragrafo 1, » sono soppresse;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli attestati di cui al comma 1 sono distribuiti dai comuni ai cittadini dell'Unione europea aventi diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente in Italia nelle ipotesi previste rispettivamente agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 »;

al comma 4, dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « , ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche, »;

al comma 5, dopo le parole: « euro 200.000 » è inserita la seguente: « annui »;

alla rubrica, le parole: « regolamento UE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) ».

All'articolo 18:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto »;

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 1, le parole: « del 12 novembre 2018 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del 12 settembre 2018 »;

al numero 2), capoverso 1-quinquies, alinea, le parole: « Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26), del regolamento (UE) 2017/2226 »;

al numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: « Capo VI » *il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole:* « codice del processo amministrativo di cui al » *sono sostituite dalle seguenti:* « codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al »;

alla lettera b), alle parole: « la comunicazione » *è premesso il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « ai viaggi"; » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai viaggi,"; »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "i requisiti richiesti" sono inserite le seguenti: "dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio" »;

alla lettera d):

al numero 1), dopo le parole: « n. 68 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « punto 19 » *sono sostituite dalle seguenti:* « punto 19), »;

al numero 3):

al capoverso 2-quater, dopo le parole: « regolamento (UE) 2017/2226 » *il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

al capoverso 2-quinquies, primo periodo, le parole: « pertinenti il singolo caso » *sono sostituite dalle seguenti:* « pertinenti al singolo caso »;

al comma 2, alinea, le parole: « Al decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « Al regolamento di cui al decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « dall'articolo 17, » *è inserita la seguente:* « rispettivamente, » *e le parole:* « numero 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « numero 1) »;

al comma 4, la parola: « punti » *è sostituita dalla seguente:* « numeri »;

al comma 6, le parole: « lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, nonché alle lettere c) e d) » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d) ».

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

« Art. 18-bis. - (Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di esecuzione del mandato d'arresto europeo) - 1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis:

1) al comma 2, le parole: "la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risiede o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione";

b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (*Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari*) - 1. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

2. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviaata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2-bis".

Art. 18-ter. - (*Disposizioni in materia di carte di identità dei cittadini dell'Unione europea e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione - Caso ARES (2023) 2033572*) - 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana" sono aggiunte le seguenti: "che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" ».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 3-bis:

le parole: « 3-bis. 1. Il giudice » sono sostituite dalle seguenti: « Art. 3-bis. - 1. Il giudice »;

al comma 1, le parole: « normativa unionale » sono sostituite dalle seguenti: « normativa dell'Unione europea »;

al comma 3:

il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2 »;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: « , primo comma » sono soppresse;

al numero 2), le parole: « 3 aprile 2011, n. 71 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 febbraio 2011, n. 71 ».

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), capoverso 18, dopo le parole: « regolazione per energia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « coerenti alle » sono sostituite dalle seguenti: « coerenti con le » e le parole: « e accumuli." » sono sostituite dalle seguenti: « e accumuli"; »;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: « è abrogato » sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2024 »;

al comma 2, dopo le parole: « regolazione per energia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », la parola: « europea » è soppressa e le parole: « 5 agosto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 6 ottobre 2022 ».

All'articolo 22:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione nonché all'incremento del grado di efficienza e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile" ».

Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

« Art. 22-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019) - 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 5, primo periodo, le parole: "o a prezzo fisso" sono sostituite dalle seguenti: "e a prezzo fisso";

b) all'articolo 18:

1) il comma 4 è abrogato;

2) al comma 7, la lettera c) è abrogata.

Art. 22-ter. - (Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022) - 1. All'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 2-bis è abrogato ».

All'articolo 23:

al comma 1:

all'alinea sono premesse le seguenti parole: « Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione), ».

alla lettera b), al numero 1), capoverso e), dopo le parole: « i prodotti » il segno di interpunzione « , » è soppresso e, al numero 3), capoverso n), la parola: « tecnica;" » è sostituita dalla seguente: « tecnica;" »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "4 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 9" »;

alla lettera d), numero 1), dopo le parole: « n. 185 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera h):

al numero 3), le parole: « fino a: internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « fino a: "internazionale" »;

al numero 4), le parole: « assoggettare" fino a » sono sostituite dalle seguenti: « assoggettare" fino a: »;

al numero 5), la parola: « a » è sostituita dalle seguenti: « fino a: » e le parole: « servizi di" » sono sostituite dalle seguenti: « servizi di" »;

al numero 6), capoverso 7, le parole: « paragrafo 2 e 8, paragrafo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, »;

alla lettera i):

al numero 1), all'alinea, dopo le parole: « il comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso e, al capoverso, le parole: « L'autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « 1. L'autorizzazione »;

al numero 3), le parole: « uso e » sono sostituite dalla seguente: « e »;

dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

« 4-bis) il comma 8 è abrogato »;

alla lettera l):

al numero 1), le parole: « è soppresso.; » sono sostituite dalle seguenti: « è soppresso; »;

al numero 2), le parole: « a "una volta" » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla fine del comma »;

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-bis) il comma 8 è abrogato »;

alla lettera m), le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il comma 6 è abrogato »;

alla lettera q), dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti: « , lettera a) »;

alla lettera r), il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) al comma 1, le parole: "dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "dell'operatore"; »;

alla lettera s), capoverso Art. 18:

al comma 2, dopo la parola: « autorizzazione » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: « L'operatore che » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 4, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

« c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2 »;
alla lettera t):
dopo il numero 5) è inserito il seguente:
« 5-bis) il comma 3 è abrogato »;
al numero 6), capoverso 5, dopo le parole: « cinque anni » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « e di esibizione » sono sostituite dalle seguenti: « e all'esibizione »;
alla lettera u):
al numero 2), dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;
al numero 3), capoverso 3-bis, alinea, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;
dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
« 3-bis) il comma 4 è abrogato »;
la lettera aa) è soppressa;
alla rubrica, la parola: « Adattamento » è sostituita dalla seguente: « Adeguamento ».
All'articolo 24:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 84 del » sono inserite le seguenti: « codice della strada, di cui al »;
alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole: « n. 1071/2009 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, », dopo la parola: « autocarri » è inserita la seguente: « , trattori », le parole: « ed in proprietà » sono sostituite dalle seguenti: « e di proprietà » e dopo le parole: « avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea » sono aggiunte le seguenti: « , incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate »;
la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
« c) al comma 4:
1) all'alinea, la parola: " , inoltre, " è soppressa;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t";
3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) i veicoli destinati al trasporto di cose";
4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive";
c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:
a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;

b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti" »;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481" »;

dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

« e-bis) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Fuori dai casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.

7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731";

e-ter) al comma 8, le parole: "Alla suddetta violazione" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis" »;

i commi 2, 3 e 4 sono soppressi;

al comma 6, le parole: « di cui all'articolo 3-bis » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3 bis ».

Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

« Art. 24-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782) - 1. Al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Organismo di controllo", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Organismo";

b) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782";

c) all'articolo 2, comma 1:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: "Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai

diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), nonché le seguenti:";

2) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) regolamento: regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)";

3) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130";

4) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) Organismo: organismo nazionale di applicazione di cui all'articolo 31 del regolamento";

d) all'articolo 3, comma 1, le parole: "L'Organismo di controllo, di cui all'articolo 30" sono sostituite dalle seguenti: "L'Organismo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Essa è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento (UE) 2021/782";

e) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. È responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto. Esercita le funzioni di cui agli articoli 6, paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo può:

a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento, per quanto ivi previsto;

b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai *tour operator* e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni;

c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, può presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto reclamo ritenuta non soddisfacente ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo";

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione";

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente decreto, con riferimento all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981";

2) al comma 5, dopo le parole: "la sicurezza" sono inserite le seguenti: "della circolazione";

3) al comma 6, le parole: "interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio" sono sostituite dalle seguenti: "interessati dal procedimento sanzionatorio e comunque acquisiti durante il medesimo procedimento sanzionatorio";

g) l'articolo 6 è sostituito dai seguenti:

"Art. 6. - (Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 11, 12, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18, ad eccezione del paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28, paragrafi 1, 3 e 4, 29 e 30 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il *tour operator* e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Con riferimento all'articolo 11, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. Ai fini della valutazione della violazione si tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Non è ritenuta prossima la modalità di vendita posta a una distanza superiore a un chilometro dalla stazione.

3. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle condizioni generali di trasporto.

Art. 6-bis. - (Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 12, paragrafo 7, 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento, il venditore di biglietti, il *tour operator*, l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro";

h) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento. L'Organismo può ordinare la modifica della clausola derogatoria o restrittiva";

i) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati;

l) l'articolo 20 è sostituito dai seguenti:

"Art. 20. - (Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il *tour operator* e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20-bis. - (Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo) - 1. In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 7 nonché agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.

Art. 20-ter. - (Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni richieste dall'Organismo) - 1. I destinatari di una richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, dall'Organismo, che forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non forniscono le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento di

una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle violazioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'Organismo adegua i propri regolamenti alle modifiche di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. I regolamenti di cui al presente comma disciplinano i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 24-ter. - (Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273) - 1.

All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti *internet* istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta" ».

All'articolo 25:

al comma 1, lettera b), capoverso c), dopo le parole: « sempre considerato breve » sono inserite le seguenti: « . Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni ».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

« Art. 25-bis. - (Attuazione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato) - 1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) è inserita la seguente:

"j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che è poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione";

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare" sono sostituite dalle seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

c) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua" sono sostituite dalle seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".

2. All'articolo 39-*bis*, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera *e-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*e-bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte ».

All'articolo 26:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « , a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede » *sono sostituite dalle seguenti:* « e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede »;

alla lettera b), le parole: « 200.000 euro a decorrere dall'anno 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, »;

alla lettera c), dopo le parole: « per l'anno 2029, a » *è inserita la seguente:* « euro » *e dopo le parole:* « dall'anno 2032 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

alla lettera d), dopo le parole: « per l'anno 2025 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e la parola:* « corrispondete » *è sostituita dalla seguente:* « corrispondente »;

al comma 2, le parole: « , con propri decreti, ad apportare » *sono sostituite dalle seguenti:* « ad apportare, con propri decreti, ».

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

18 luglio 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (755-A)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.200

GARAVAGLIA, PELLEGRINO, MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI, MATERA, NASTRI, SCURRIA, SATTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis All'articolo 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non

sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato"».

1.0.200 (già 1.0.2)

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

*(Modifiche alla legge 5 agosto 2022, n.
118. Procedura d'infrazione 2018/2175)*

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è abrogato.»

Art. 3-bis

3-bis.0.200 (già 3.0.2)

VALENTE, MALPEZZI, ROJC

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-ter.

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 631 è sostituito dai seguenti:

"631. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia assistenziale e previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni.

631-bis. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni."

2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, l'articolo 25 è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

3-bis.0.201 (già 3.0.1)

VALENTE, MALPEZZI, ROJC

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-ter.

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 631 è inserito il seguente: "631-bis. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni."

2. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023

e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

3-bis.0.202 (già 3.0.3)

VALENTE, MALPEZZI, BAZOLI, ROJC

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-ter.

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, con diritto all'indennità corrisposta nella misura dell'ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro pe l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

Art. 7

7.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni" con le seguenti: "15 milioni";*

b) *al comma 3, sostituire le parole: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025" con le seguenti: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025".*

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: "50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025," con le seguenti: "55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025,";*

b) *dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: "d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."*

7.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 2, sostituire le parole: «entro 120 giorni» con le seguenti: «entro 90 giorni».

Art. 8

8.2

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro"

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031," con le seguenti: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 60.344.537 per l'anno 2023, a euro 98.141.617 per l'anno 2024, a euro 108.949.185 per l'anno 2025, a euro 89.846.599 per l'anno 2026, a euro 90.116.134 per l'anno 2027, a euro 90.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 90.770.245 per l'anno 2031,";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;"

8.3

LOREFICE, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni" con le seguenti: "15 milioni";

b) al comma 3, sostituire le parole: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031" con le seguenti: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031".

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: "euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031" con le seguenti: "55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025, a euro 84.846.599 per l'anno 2026, a euro 85.116.134 per l'anno 2027, a euro 85.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.770.245 per l'anno 2031,"

b) dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: "d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.200

MATERA, NASTRI, PELLEGRINO, SATTA, SCURRIA

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzato a finanziare», inserire le seguenti: «la progettazione e», e dopo le parole: «prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi», inserire le seguenti: «, in particolare mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante,».

8.0.200

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)

1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché di agevolare la definizione della pro-

cedura di infrazione 2015/2163, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

8.0.201

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)

1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare l'attuazione delle misure di conservazione e programmi specifici di verifica e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2023.

2. Al fine di coordinare le attività di cui al comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'assistenza tecnica in favore delle Regioni e Province Autonome per il corretto utilizzo del fondo, nel limite di 100.000 euro annui a valere sul fondo di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

Art. 9

9.200 (già 9.1)

DI GIROLAMO, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come zona scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma

non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici.".»

9.201

DI GIROLAMO, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 142, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice».

9.202

DI GIROLAMO, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. I limiti di velocità per la viabilità classificata come zona scolastica e zona residenziale urbana di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 58-*bis*) e 58) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e nelle zone limitrofe ai luoghi di culto e ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici».

Art. 9-bis

9-bis.200

CUCCHI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere i commi 1 e 2.

9-bis.201 (già 9.0.100/2)

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Sopprimere il comma 1.

9-bis.202 (già 9.0.100/3)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera a);*
 - b) sopprimere i commi da 2 a 6.*
-

9-bis.203 (già 9.0.100/4)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera a);*
- b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. All'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1-*bis*.1:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti

commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»;

b) al quarto periodo, le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: «si è ritenuto realizzabile» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice ha ritenuto realizzabile»;

2) il comma «1-bis.2» è abrogato;

c) *sopprimere i commi da 3 a 6.*"

9-bis.204 (già 9.0.100/5)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-bis.1:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»;

b) al quarto periodo, le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» sono sostituite dalle seguenti: «o per l'ambiente»;

c) al quinto periodo, alle parole: «Il giudice autorizza» sono premesse le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente,» e le parole: «si è ritenuto realizzabile» sono sostituite dalle seguenti: «è realizzato».

2) al comma «1-bis.2»:

a) le parole: «nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale,» sono soppresse;

b) le parole da: «, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del comma sono soppresse;

c) *sopprimere i commi da 3 a 6.*"

9-bis.205 (già 9.0.100/6)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

9-bis.206 (già 9.0.100/7)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: "in caso di confisca degli impianti" fino alla fine del periodo.

9-bis.207

TURCO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "1-octies, 1-novies e 1-decies" con le seguenti: "1-octies e 1-novies" e sopprimere le parole da: "Ai fini" fino alla fine della medesima lettera;

b) al comma 2:

1) al capoverso "1-septies", sopprimere le seguenti parole: "anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo";

2) al capoverso "1-octies" sostituire le parole da: "non impedisce il trasferimento" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "impedisce il trasferimento dei beni in sequestro";

3) sopprimere i capoversi 1-novies e 1-decies;

c) sopprimere i commi da 3 a 6.

9-bis.208

TURCO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "1-octies, 1-novies e 1-decies" con le seguenti: "1-octies e 1-novies" e sopprimere le parole da: "Ai fini" fino alla fine della medesima lettera;

b) al comma 2:

1) al capoverso 1-septies", sopprimere le seguenti parole: "anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, il recupero, le attività di bonifica e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, è posto a carico del condannato ovvero dell'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali è stata disposta la confisca o del soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito. In tali casi è interdetta la prosecuzione dell'attività."

2) al capoverso "1-octies" sostituire le parole da: "non impedisce il trasferimento" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "impedisce il trasferimento dei beni in sequestro";

3) sopprimere i capoversi 1-novies e 1-decies;

Conseguentemente, sopprimere i commi da 3 a 6.

9-bis.209 (già 9.0.100/9)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

9-bis.210

CUCCHI, AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

9-bis.211 (già 9.0.100/12)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1)

9-bis.212 (già 9.0.100/13)

BOCCIA, MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: "sentito" con le seguenti: "d'intesa con";*

b) *sopprimere i commi da 2 a 6.*

9-bis.213 (già 9.0.100/15)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: "Presidente del Consiglio dei ministri" fino a: "delle finanze" con le seguenti: "Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"

9-bis.214 (già 9.0.100/16)

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del" con le seguenti: "Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con"

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: "Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia" con le seguenti: "Ministro dell'economia"

9-bis.215 (già 9.0.100/18)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: "e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione"

9-bis.216 (già 9.0.100/14)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: "del gestore dello stabilimento ovvero"

9-bis.217 (già 9.0.100/19)

MARTELLA, BOCCIA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti: "1-bis. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, , entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, della regione Puglia, della provincia e del comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

1-ter. Il Tavolo di cui al comma 1-bis è finalizzato alla stesura, entro sessanta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

- b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto e indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti;
- d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;
- e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;
- f) ripermutazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;
- g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;
- h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;
- i) elaborazione di un piano di salvaguardia dell'occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;
- l) misure socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;
- m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il porto di Taranto;
- n) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;
- o) istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma."

9-bis.218 (già 9.0.100/20)

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2)

9-bis.219 (già 9.0.100/22)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: "con il decreto di cui al decimo periodo" con le seguenti: "con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy"

9-bis.220 (già 9.0.100/23)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sopprimere le parole da: "che contiene" fino alla fine del periodo

9-bis.221 (già 9.0.100/24)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: "E' fatta salva la facoltà" fino alla fine del periodo.

9-bis.222 (già 9.0.100/25)

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: "nel decreto di cui al medesimo decimo periodo" con le seguenti: "con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy"

9-bis.223 (già 9.0.100/26)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1.1. I progetti di decarbonizzazione di cui al comma 1 sono integrati con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 1.2, lettera a), del presente decreto.

1.2. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

«*b-bis.1*) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).»;

b) all'articolo 29-*ter*, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo 29-*duodecies*, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIAS,»."»

9-bis.224 (già 9.0.100/27)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Sopprimere il comma 2

9-bis.225

CUCCHI, AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

9-bis.226 (già 9.0.100/28)

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Al comma 2, sopprimere il capoverso "1-septies"

9-bis.227 (già 9.0.100/29)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Al comma 2, capoverso "1-septies", sostituire le parole da "è autorizzato" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "non è autorizzato a proseguire l'attività quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo"

9-bis.228 (già 9.0.100/30)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 2, capoverso "1-septies", sopprimere le parole da: "anche quando" fino alle parole: "divenuto definitivo"

9-bis.229 (già 9.0.100/31)

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Al comma 2, sopprimere il capoverso "1-octies"

9-bis.230 (già 9.0.100/32)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 2, capoverso "1-octies", sostituire le parole da "non impedisce il trasferimento" fino alla fine della lettera e) con le seguenti: "impedisce il trasferimento dei beni in sequestro"

9-bis.231 (già 9.0.100/33)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Al comma 2, sopprimere il capoverso "1-novies"

9-bis.232 (già 9.0.100/34)

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSİ, MARTELLA

Al comma 2, capoverso "1-novies", dopo le parole: "il corrispettivo della cessione" inserire la seguente: "interamente"

9-bis.233 (già 9.0.100/35)

BOCCIA, MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSİ

Al comma 2, sopprimere il capoverso «1-decies»

9-bis.234 (già 9.0.100/36)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Al comma 2, capoverso "1-decies", dopo le parole: "è effettuata" inserire le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"

9-bis.235 (già 9.0.100/37)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSİ, MARTELLA

Al comma 2, il capoverso "1-decies", sopprimere le parole: "e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR"

9-bis.236

BOCCIA, MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 2, capoverso «1-decies», sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «d'intesa con»

9-bis.237 (già 9.0.100/41)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 2, capoverso "1-decies", dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Il comitato assicura il necessario coordinamento con la Direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente e può avvalersi, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, del supporto tecnico dell'Ispra, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

9-bis.238 (già 9.0.100/40)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 2, capoverso "1-decies" sopprimere l'ultimo periodo.

9-bis.239 (già 9.0.100/42)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Sopprimere il comma 3

9-bis.240

CUCCHI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere il comma 3.

9-bis.241 (già 9.0.100/44)

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Al comma 3, sopprimere la lettera a)

9-bis.242 (già 9.0.100/45)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 3, sopprimere la lettera b)

9-bis.243 (già 9.0.100/46)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Sopprimere il comma 4

9-bis.244 (già 9.0.100/47)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Sopprimere il comma 4.

9-bis.245

CUCCHI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere il comma 4.

9-bis.246 (già 9.0.100/49)

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Al comma 4, sopprimere le parole da: "non ancora definitivi" fino alla fine del comma

9-bis.247 (già 9.0.100/50)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Sopprimere il comma 5.

9-bis.248 (già 9.0.100/52)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Sopprimere il comma 5

9-bis.249

CUCCHI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere il comma 5.

9-bis.250 (già 9.0.100/53)

MARTELLA, BOCCIA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Al decreto - legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: "su richiesta della medesima" sono aggiunte le seguenti: ", al fine di acquisire, entro il 31 dicembre 2023, la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ed assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché per il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.";

b) l'articolo 7 è abrogato."

9-bis.251 (già 9.0.100/54)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono abrogati."

9-bis.252 (già 9.0.100/55)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. L'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è abrogato."

9-bis.253 (già 9.0.100/56)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente.»"

9-bis.254 (già 9.0.100/57)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Chiunque agisca al fine di dare» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque dia»;

b) dopo le parole: «un provvedimento» sono inserite le seguenti: «del giudice»."

9-bis.255 (già 9.0.100/58)

MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 5, sostituire le parole da "si applicano" fino alla fine del comma con le seguenti: "non si applicano per i fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute."

9-bis.256 (già 9.0.100/59)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori ovvero dell'ambiente.».

9-bis.257 (già 9.0.100/61)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Sopprimere il comma 6.

9-bis.258 (già 9.0.100/62)

BOCCIA, MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Sopprimere il comma 6

9-bis.259

CUCCHI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere il comma 6.

9-bis.260 (già 9.0.100/63)

MARTELLA, BOCCIA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 8, decreto - legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti, effettua la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019.

1-bis. Qualora dagli esiti della valutazione di cui al comma 1 emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della VIS, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS."»

9-bis.0.200 (già 9.0.100/64)

MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Sostegno alle imprese dell'indotto)

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine

di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9-bis.0.201 (già 9.0.100/65)

MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter

(Sostegno alle imprese fornitrici)

1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il le e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le

piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.».

Art. 10

10.2

LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari, di sicurezza, nonché per ragioni agronomiche specifiche, con particolare riferimento ad emergenze fitosanitarie, individuate dalle singole Regioni, e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre».

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nelle zone individuate ai sensi del comma 1 le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto possono prevedere specifiche deroghe nei mesi autunnali e invernali».

10.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, sostituire le parole: «da euro 300 a euro 3.000» con le seguenti: «da euro 1000 a euro 10.000».

10.7

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 5:

a) dopo la parola «filiera» inserire la seguente: «ecocompatibili»;

b) sostituire le parole «e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti.» con le seguenti: «e per altre finalità sostenibili, come la produzione di materiali e prodotti a basso impatto ambientale.»

10.5

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 5, sostituire le parole da: «per fini energetici» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

10.9

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con dotazione pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per favorire l'acquisto di macchinari e strumenti dedicati."

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032" con le seguenti: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 54.344.537 per l'anno 2023, a euro 92.141.617 per l'anno 2024, a euro 102.949.185 per l'anno 2025, a euro 83.846.599 per l'anno 2026, a euro 84.116.134 per l'anno 2027, a euro 84.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 84.770.245 per l'anno 2031, a euro 75.364.752 annui a decorrere dal 2032";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;"

10.0.200

BERGESIO, DE CARLO, CENTINAIO, MURELLI, Claudio BORGHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092)

1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.

2. Per le finalità di cui al comma precedente Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti da Agea. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:

a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 4 ter, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2003 n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

b1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso;

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

b2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 % o a 15 000 kg, se questo valore è quello più basso;

V. tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 % della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale.

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

3. In sede di ricalcolo Agea applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 536/1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prive di effetto e vengono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.

5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8 quinquies comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*.

6. Possono, altresì, accedere al ricalcolo degli importi con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3, i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione del decreto legge convertito con la presente legge, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, escludendo dall'applicazione della presente norma coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti sia amministrativi che di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33 alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*, del medesimo decreto-legge.

7. A questo fine, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i

produttori interessati presentano ad AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'Autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso; deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del comma 6.

8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare ad AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione, e il procedimento giurisdizionale pendente viene dichiarato estinto a spese compensate con decreto del Presidente del Collegio giudicante, ovvero del Giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che venga fissata udienza per la prosecuzione della controversia perché non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il Giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione. Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.

9. Qualora AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6.

10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiara falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, è punito ai sensi degli articoli 483 comma 1 e 640 bis del codice penale.

11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata, decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione degli interessi previsti nel comma 3 di tre punti percentuali.

12. Nei contenziosi pendenti che non vengano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nella eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti nel comma 2.

13. I termini di cui al comma 3-ter, dell'art. 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

Art. 11

11.2

LOMBARDO, VERSACE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ai fini del computo del servizio di insegnamento prestato si applicano le modalità di cui all'articolo 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124.»

11.200

BUCALO, PELLEGRINO, IANNONE, MATERA, SCURRIA, NASTRI, SATTA, MURELLI, ZANETTIN, SALVITTI

Al comma 3-bis, capoverso «9-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i primi due periodi con i seguenti:* «A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possonoriservare, all'interno delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, posti ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.»;

b) *sopprimere i periodi quinto, sesto e ottavo.*

11.201

ZANETTIN

Al comma 3-bis, capoverso «9-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i primi due periodi con i seguenti:* «A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possonoriservare, all'interno delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, posti ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.»;

b) *sopprimere i periodi quinto, sesto e ottavo.*

11.202

MALPEZZI, VERDUCCI, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 3-bis, capoverso "9-ter", sostituire le parole: "2024/2025" con le seguenti: "2023/2024"

11.203

LOMBARDO

Al comma 3-bis, capoverso comma «9-ter», sostituire le parole: «2024/2025» con le seguenti: «2023/2024».

11.6

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di prevenire l'apertura di ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione europea, all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale";

b) le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2023".

4-ter. Dopo articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

"4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie."»

11.9 (testo 2)

VERDUCCI, D'ELIA, MALPEZZI, ROJC, SENSI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il comma 4-ter è soppresso.»

11.8

LOMBARDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter, le parole: "per titoli ed esami" sono sostituite con le seguenti: "per titoli ed esame orale" e le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "entro il 30 settembre 2023";

b) dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:

"4-ter.1. La selezione pubblica di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-ter.2. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-ter.3. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del re-

clutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.

4-ter.4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lettera *e*) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, e comunque entro il periodo di vigenza delle graduatorie di cui al precedente comma, le stesse sono aggiornate - con le stesse modalità attuative previste dalle presenti disposizioni - con l'inserimento di coloro che abbiano nel frattempo maturato i requisiti previsti dal comma *4-ter.1* del presente articolo."»

11.10

MALPEZZI, VERDUCCI, D'ELIA, ROJC, SENSI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«*4-bis.* Al personale con contratto a tempo determinato che occupa posti del personale docente e tecnico amministrativo delle istituzioni AFAM, liberi e vacanti e sui quali sono autorizzate le facoltà assunzionali in base alla vigente normativa di settore, è riconosciuta, a decorrere dall'a.a. 2022/23, la medesima progressione di carriera del personale con contratto a tempo indeterminato.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma *4-bis*, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma *4-quater*.

4-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

11.11

MALPEZZI, VERDUCCI, D'ELIA, ROJC, SENSI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono soppressi il quinto, il sesto e il settimo periodo.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4-quater.

4-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

Art. 12

12.1

MALPEZZI, ROJC, SENSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "350 e di 200 unità" con le seguenti: "400 e di 250 unità";

b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 6.342.996 per l'anno 2023, di euro 26.806.941 per l'anno 2024, di euro 28.357.461 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 28.676.003 per l'anno 2027, di euro 29.214.357 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 29.449.043 per l'anno 2031 e di euro 30.151.643 annui a decorrere dall'anno 2032."

c) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 833.927 per l'anno 2023 e di euro 650.000 annui a decorrere dall'anno 2024.";

d) sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari complessivamente ad euro 7.176.923 per l'anno 2023, a euro 27.456.941 per l'anno 2024, a euro 29.007.461 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 29.326.003 per l'anno 2027, a euro 29.864.357 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 30.099.043 per l'anno 2031 e a euro 30.801.643 a decorrere dall'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 26."

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinnea, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032" con le seguenti: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 51.450.680 per l'anno 2023, a euro 92.365.762 per l'anno 2024, a euro 103.411.871 per l'anno 2025, a euro 84.309.285 per l'anno 2026, a euro 84.627.827 per l'anno 2027, a euro 85.166.181 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.400.867 per l'anno 2031, a euro 76.103.467 annui a decorrere dal 2032";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) quanto ad euro 1.106.143 per l'anno 2023, ad euro 4.224.145 per l'anno 2024, ad euro 4.462.686 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ad euro 4.511.693 per l'anno 2027, ad euro 4.594.517 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ad euro 4.630.622 per l'anno 2031, e a euro 4.738.715 a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;"

12.200

BEVILACQUA, LOREFICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati isti-

tuiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.".

Art. 13

13.0.2

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

3. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) è soppresso.

4. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e", ovunque ricorrano, sono soppresse.

5. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

6. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 8.

8. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

13.0.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, ROJC, MALPEZZI, SENSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

3. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

4. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e", ovunque ricorrano, sono soppresse.

5. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

6. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.»

Art. 14

14.1 (testo corretto)

Barbara FLORIDIA, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso 1), sopprimere le seguenti parole:* «a far data dall'anno scolastico 2023-2024»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:* «b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento computato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124".».

14.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole:* «a far data dall'anno scolastico 2023-2024»;

b) *Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole:* «fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera».

14.200 [già 14.2 (testo 2)]

MALPEZZI, D'ELIA, VERDUCCI, ROJC, SENSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «a far data dall'anno scolastico 2023-2024»;*

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al momento della prestazione» aggiungere le seguenti: «fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera»;*

c) *al comma 1, lettera c), capoverso "1.", aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 146, punto 8), del CCNL Scuola 2006-2009.».*

14.6

MALPEZZI, D'ELIA, VERDUCCI, ROJC, LOMBARDO

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «e le parole "le predette scuole statali e pareggiate" sono sostituite dalle seguenti: "le scuole inserite nel sistema nazionale di istruzione"»

14.7

MALPEZZI, D'ELIA, VERDUCCI, ROJC

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Al personale docente di ogni ordine e grado, con contratto a tempo determinato, è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo."»

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, lettera c), capoverso «1.», aggiungere in fine il seguente periodo: «Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, con contratto a tempo determinato, è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo.»;*

b) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3), e lettera c), valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3-ter.*

3-ter. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

14.201

MALPEZZI, ROJC, SENSI, NICITA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso "1-bis"

14.10

MALPEZZI, D'ELIA, VERDUCCI, ROJC

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo le parole "vacanti e disponibili" inserire le seguenti "ovvero senza titolare".».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3-ter.

3-ter. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

Art. 15

15.3

MALPEZZI, D'ELIA, VERDUCCI, ROJC, SENSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: "annuale su posto vacante e disponibile" inserire le seguenti: "o supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche";*

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni."*

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 1-quater.

*1-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»*

15.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «o supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107,

è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni e al personale Ata della scuola.»

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 e 1 bis, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n.107 è incrementata di 50 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26 e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 18

18.200

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «1-quinquies» con i seguenti:

«1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4) del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità di frontiera gli uffici di polizia di frontiera e quali autorità competenti in materia di immigrazione i Questori e i Prefetti.

1-sexies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno, le Divisioni investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) delle Questure, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure della Repubblica».

18.2

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso "2-ter" con i seguenti:

"2-ter. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, sono individuate quali autorità di frontiera gli uffici di polizia di frontiera e quali autorità competenti in materia di immigrazione i Questori e i Prefetti.

2-*quater*. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240, sono individuate quali autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno, le Divisioni investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) delle Questure, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure della Repubblica".

18.201

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-*bis*) dopo l'articolo 4-*ter* è inserito il seguente articolo:

"Art. 4-*quater*

*(Visto di ingresso a validità territoriale
le limitata rilasciato per motivi umanitari).*

1. Il visto a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovi nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, e manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale e abbia i seguenti requisiti:

a) ha il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero ha i presupposti per il

riconoscimento della protezione speciale, trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 1, 1.1 e 1-*bis* dell'articolo 19 o si trova ;

b) risulta, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso o che una sua domanda di protezione internazionale non sia stata definitivamente rigettata in tali Stati, che non sia in tali Stati titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

c) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale;

d) abbia le caratteristiche dei beneficiari dei programmi umanitari indicati nel comma 2 ovvero abbia presentato domanda individuale esaminata ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

2. Il visto è rilasciato, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, attraverso la realizzazione di specifici programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti alle categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia, ovvero nell'ambito di appositi protocolli di intesa, stipulati tra i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ed enti italiani che presentino adeguati profili di affidabilità specificati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel quale può essere predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare ai sensi del presente comma e sono disciplinate le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla quale possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti. Il decreto e i protocolli di intesa devono essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.

3. Il visto è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide che ne presenti domanda di rilascio al consolato italiano competente per il territorio dello Stato in cui si trova, esclusi gli Stati membri dell'Unione europea o dello

Spazio Schengen e il Regno Unito, e che attesti con qualsiasi mezzo la sua situazione bisognosa di protezione ai sensi del comma 1:

a) sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR o di una sentenza di giudice italiano che accerta i presupposti per il rilascio del visto ovvero

b) sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

4. La domanda di visto ai sensi del comma 3 è presentata dallo straniero o dall'apolide, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, ed è redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo d'intesa coi Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Essa è inoltrata, insieme con la documentazione allegata, mediante modalità riservate e semplificate da essi individuate che comportino l'invio in via telematica ad apposito recapito telematico della rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati, inclusi quelli operanti nell'ambito dei programmi umanitari di cui al comma 2, o da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia. La domanda è esaminata esclusivamente dal personale diplomatico o consolare italiano ed è trattata con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. Il personale consolare o la Commissione nazionale per il diritto di asilo possono chiedere al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di produrre ulteriore documentazione a supporto della domanda o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza, con l'ausilio di interpreti messi a disposizione dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

5. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto, osservando anche eventuali criteri generali per l'esame di tali domande decisi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La decisione è comunicata mediante atto scritto e motivato che deve pervenire anche per le vie brevi o in via telematica allo straniero o all'apolide interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda di visto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della ricevuta di ricevimento di tale domanda nelle ipotesi indicate nella lettera a) del comma 3. Nell'ipotesi indicata nella lettera b) del comma 3 il termine perentorio è di trenta giorni dalla sua presentazione, prorogabili di altri quindici giorni allorché la rappresentanza comunichi al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di aver inviato anche per le vie brevi una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e operante anche

col supporto di funzionari amministrativi con compiti istruttori nell'ambito del contingente del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere altamente specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il parere motivato deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali senza che la Commissione abbia inviato il suo parere negativo il visto deve essere rilasciato. I termini indicati nei tre periodi precedenti sono prorogati di ulteriori quindici giorni dall'invio all'interessato dell'eventuale richiesta indicata nel comma 4 di fornire documentazione aggiuntiva o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza. La comunicazione della risposta alla domanda deve essere tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, e ad essa devono essere allegati anche l'eventuale richiesta motivata di parere e il parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

6. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta. L'impugnazione è effettuata con ricorso presentato al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 e 3 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.

7. Il rilascio del visto è sempre comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza italiana rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio. Il rilascio del visto avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.

8. Lo straniero o l'apolide a cui è rilasciato ai sensi del comma 1 il visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari presenta domanda di protezione internazionale all'ufficio di polizia di frontiera presso un valico di frontiera internazionale sito in territorio italiano, che deve indicare nella domanda di visto. Qualora non disponga in Italia di sufficienti mezzi di sussistenza ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, neppure sulla base dell'eventuale sostentamento fornito nell'ambito dei programmi umanitari indicati nel comma 2 o dai soggetti che hanno favorito la domanda presentata ai sensi del comma 3, il consolato italiano deve farne immediata segnalazione anche per le vie brevi al Ministero dell'interno e al Servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione istituito ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, i quali provvedono al suo accompagnamento fin dall'ingresso ad una struttura di accoglienza afferenti a tale sistema. La competente Questura provvede in via prioritaria all'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e alla verbalizzazione della domanda, la quale è esaminata in via prioritaria ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio, n. 25, anche tenendo conto delle dichiarazioni fatte nella domanda del visto e della documentazione ad essa allegata, delle segnalazioni fatte dagli organismi internazionali o europei e dell'eventuale parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo."»

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)».

18.202

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).

18.203

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), numero 2) sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al giudice ordinario competente per territorio. La procura al difensore può essere rilasciata con autentica sottoscrizione da parte del medesimo.»

18.204 (già 18.100/2)

ROJC

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso " 1-bis", sostituire le parole: «al tribunale amministrativo regionale» con le seguenti: «alla sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, in composizione monocratica»

18.4 (testo 2)

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 14-bis è inserito il seguente articolo:

"Art. 14-ter

(Modulistica)

1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste dal testo unico e dal presente regolamento ai fini delle richieste di proroga dei visti di ingresso, delle presentazioni della dichiarazione di presenza e delle domande di rilascio, di rinnovo e di conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno e dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, inclusi i documenti che gli interessati devono produrre o allegare o inviare, anche telematicamente, ai competenti uffici per ognuna delle tipologie di domande, sono definiti in modo uniforme e conforme alle norme europee e alle norme internazionali generalmente riconosciute o a trattati o convenzioni internazionali, la cui ratifica è stata autorizzata con legge, mediante un apposito

decreto del Ministro dell'interno, che deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale".

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: "e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)".

18.5

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, d'intesa col Garante per la protezione dei dati personali, sono integrate e aggiornate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di:

a) definire le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226;

b) definire le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (European travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240;

c) provvedere alla completa ed effettiva attuazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) al fine di garantire uniformità di procedure e di modalità di rilascio di tutti i tipi di visti di ingresso.»

Conseguentemente:

- *nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: "e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)";*

- *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "1-quinquies", sopprimere la lettera c);*

- *al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso "2-ter", sopprimere la lettera c).*

18.6

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "All'Unità nazionale ETIAS (European travel information and authorisation system) presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, entro il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno sono in ogni caso assegnate le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento efficiente e tempestivo di tutte le funzioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente articolo."

Art. 18-bis

18-bis.200

MALPEZZI, ROJC

Sopprimere l'articolo

Art. 18-ter

18-ter.200

ROJC, MALPEZZI

Sopprimere l'articolo

Art. 19

19.0.200

MALPEZZI, ROJC, SENSI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 19-bis.

1. All'articolo 52, comma 1-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "prodotti ai consumatori", sono aggiunte le seguenti: "al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli";

b) l'ultimo periodo è soppresso».

Art. 22

22.200

SATTA, ZEDDA, SCURRIA, MATERA, NASTRI, PELLEGRINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22

(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4- bis. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni:

a) da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

b) che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015;

c) appartenenti alla regione Sardegna;

non sono da assoggettare all'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli.

Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l'economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un'infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell'ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinnovabili quali biometano ed idrogeno verde, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al comma precedente, differenzia con autonoma azione amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni al fine di contemperarne i maggiori costi unitari.

Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".»

22.4

DURNWALDER

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni già metanizzati e da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, non sono da assoggettare all'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli. Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l'economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un'infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell'ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinnovabili quali biometano ed idrogeno verde, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al

comma precedente, differenza con autonoma azione amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni al fine di contemperarne i maggiori costi unitari.".»

22.201

DREOSTO, MURELLI, Claudio BORGHI, CENTINAIO, TESTOR

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione, all'incremento del grado di efficienza, e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile.".».

22.202

ZANETTIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione, all'incremento del grado di efficienza, e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni

di cui al primo periodo, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile."».

Art. 24

24.200 (già 24.8)

LOMBARDO

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso lettera "a)" con il seguente:

«a) i veicoli ad uso speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose di qualsiasi massa complessiva a pieno carico, tuttavia ai soggetti che li utilizzino per uso proprio non possono essere locati veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 6 t;»

24.201 (già 24.15)

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso «4-ter», lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: «, che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa».

24.202 (già 24.17)

LOREFICE, DI GIROLAMO, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "4-ter", alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa.».

24.9

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: "nonché" inserire le seguenti: "i controlli da effettuare ai fini di cui al presente articolo e".

24.203 (già 24.10)

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera e-bis), dopo le parole: "a tale uso", inserire le seguenti: "o in violazione delle prescrizioni contenute ai commi 2 e 3, nonché alle parti pertinenti della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, alle relative disposizioni nazionali di recepimento e alle eventuali limitazioni e modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6,".».

24.204 (già 24.12)

LOMBARDO

Al comma 1, lettera e-bis), capoverso comma "7", dopo le parole: «a tale uso» inserire le seguenti: «o in violazione delle prescrizioni contenute ai commi 2 e 3, nonché alle parti pertinenti della Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, come modificata dalla Direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, alle relative disposizioni nazionali di recepimento e alle eventuali limitazioni e modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6;».

24.19

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 6 agosto 2023. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601."

24.20

LOMBARDO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 6 agosto 2023. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.»

Art. 24-ter

24-ter.200 (già 24.0.100/1)

BASSO

Al comma 1, capoverso "3", dopo le parole: «per i settori speciali», inserire le seguenti: «nella misura strettamente necessaria.».

24-ter.201 (già 24.0.100/2)

BASSO

Al comma 1, capoverso "3", dopo le parole: «qualora sussistano i relativi presupposti» inserire le seguenti: «di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR

nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 25

G25.200

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano";

premesso che:

l'articolo 25 reca modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, riguardante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari";

il citato decreto legislativo n. 198 del 2021 ha introdotto norme finalizzate a contrastare e impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, nonché a garantire un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, a partire dalla individuazione di un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e di un elenco di pratiche che autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci tra le parti al momento della conclusione dell'accordo di fornitura;

considerato che:

il settore ortofrutticolo, frammento di rilievo dell'agricoltura nazionale, risulta caratterizzato da stagionalità e deperibilità molto marcate, forti fluttuazioni dei prezzi e da un considerevole frazionamento produttivo. Componenti che - unitamente alla crisi climatica in atto - limitano fortemente la capacità competitiva dell'ambito economico di riferimento e pongono in difficoltà le aziende agricole, la cui redditività risulta negativamente influenzata da un appiattimento verso il basso dell'offerta per l'acquisto dei prodotti stessi;

più, in generale, il comparto agricolo continua a soffrire forti criticità produttive. A ciò si aggiungono una notevole dipendenza dai processi biologici, l'esposizione a fattori meteorologici, la volatilità dei prezzi all'origine che si è andata amplificando negli anni nonché oscillazioni sempre maggiori delle produzioni che, inevitabilmente, si riverberano sui costi;

per quanto riguarda la catena del valore dei prodotti freschi, secondo i report di Ismea Mercati, su 100 euro di beni acquistati dal consumatore, il profitto per gli imprenditori agricoli è pari a 22 euro a cui, però, è necessario sottrarre ammortamenti e salari. La conseguenza è che l'utile finale per gli operatori del comparto risulta pari a 6,3 euro. Al contempo, l'utile per i settori commercio e trasporto è di 16,9 euro e quello degli altri settori si attesta a 6,8 euro;

nella filiera agricola e alimentare, i soggetti attivi nelle diverse fasi della produzione, della trasformazione, del *marketing*, della distribuzione e della vendita al dettaglio, dispongono dunque di un maggior potere contrattuale rispetto agli agricoltori che rivestono un ruolo di "contraenti deboli" nelle relazioni commerciali;

ne deriva la necessità di rafforzare i meccanismi di supporto per gli agricoltori, spesso costretti a piegarsi dinanzi alle distorsioni del mercato e a cedere i propri prodotti a prezzi eccessivamente ridotti, con inevitabili ripercussioni negative dal punto di vista della tenuta occupazionale, del benessere animale e della sostenibilità ambientale;

a fare maggiormente le spese di un siffatto quadro sono i micro produttori locali e le piccole imprese che, privi di peso negoziale, spesso patiscono le conseguenze nefaste delle attuali asimmetrie del mercato;

sul punto, rafforzare il corretto equilibrio delle relazioni commerciali significa anche incidere sulla possibilità di crescita dei consumi, in un rinnovato sistema di equilibrio e trasparenza,

impegna il Governo a:

1. stanti le particolari congiunture economiche, storiche e politiche, adottare ogni misura volta a rafforzare un accesso non discriminatorio dei produttori agricoli sulle piattaforme commerciali, favorendo - anche per il tramite degli strumenti già esistenti - gli accordi con la grande distribuzione organizzata e sostenendo azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

2. incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera agroalimentare, assicurando l'equilibrio nelle posizioni di forza commerciale, la modernizzazione e l'innovazione e preservando un tessuto rurale dinamico;

3. perseguire, con ulteriori impulsi propositivi, la valorizzazione della produzione nazionale, favorendo la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, la competitività del sistema produttivo interessato e conciliando, nel contempo, la sostenibilità ambientale e sociale con quella economica;

4. innovare le metodologie di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli in modo da tenere conto: del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi stimato sulla base dei dati forniti annualmente dagli enti e dagli istituti diversamente interessati, e in modo da tenere altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi;

5. in un'ottica di organizzazione sistematica della crescita sostenibile dei mercati agricoli, potenziare iniziative volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare.

EMENDAMENTO

Art. 25-bis

25-bis.0.200 (già 25.0.2)

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-ter.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera j), inserire la seguente:

"j-bis) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che,

per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione.

b) all'articolo 8, comma 7, sostituire le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare" con le seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

2) al comma 1, sostituire le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua", con le seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".

2. all'articolo 39-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire la lettera *e-bis*) con la seguente:

"*e-bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione."

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte.»

1.2.6. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
19 luglio 2023
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (755-A)

ORDINE DEL GIORNO

Art. 19

G19.200

SCURRIA, MATERA, NASTRI, PELLEGRINO, SATTA

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 755, di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premessi che:

in Commissione è stato discusso un emendamento che prevede l'inserimento di un nuovo articolo 19-*bis* nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. Tale articolo modifica l'articolo 52, comma 1-*bis*, del Codice del consumo, aggiungendo dopo le parole «prodotti ai consumatori», le seguenti: «al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli», e sopprimendo l'ultimo periodo;

considerato che:

secondo l'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'attuazione delle politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme sempre più avanzate di tutela dei consumatori da pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli, prolungando i termini di recesso nei casi in cui il contratto sia concluso nel contesto di visite non richieste.

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 25-bis

25-bis.0.200 (già 25.0.2)

LOMBARDO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-ter.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera j), inserire la seguente:

"j-bis) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione.

b) all'articolo 8, comma 7, sostituire le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare" con le seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

2) al comma 1, sostituire le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua", con le seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".

2. all'articolo 39-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire la lettera *e-bis*) con la seguente:

"*e-bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione."

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte.»

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.3.2.1.1. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 59 (ant.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

59^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE SILVIO BERLUSCONI

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) pronuncia sentite parole di cordoglio in ricordo di Silvio Berlusconi, autorevole *leader* politico, più volte Presidente del Consiglio e membro della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) si associa al cordoglio, ricordando il segno indelebile impresso dal presidente Berlusconi nella vita politica, economica e sportiva del nostro Paese. Si sofferma sull'aspetto umano della persona, ricordando la grande generosità e la particolare sensibilità che dimostrava con un interesse autentico alle vicende delle singole persone, percepito da gran parte del Paese, che anche per questo lo ha sempre sostenuto. È stato un uomo di pace, un uomo di mediazione e un grande federatore attorno alla sua persona.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla 4^a Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. [755](#), di conversione in legge del cosiddetto decreto salva infrazioni, con il parere di tutte le Commissioni permanenti. Il provvedimento sarà incardinato nella prima seduta plenaria utile che sarà convocata la prossima settimana.

Comunica, inoltre, che è in fase di approvazione dal Consiglio dei ministri il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023.

Segnala, infine, che è stata assegnata a tutte le Commissioni la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, aggiornata al 31 maggio 2023 (*Doc. XIII, n. 1*).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, di conversione del decreto-legge n. 44, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni.

Ricorda che il provvedimento si inserisce nell'ambito di una riforma di sistema che interessa la pubblica amministrazione, a livello centrale e locale, sia in termini di capitale umano (selezione, competenze e carriere), che in termini di semplificazione e digitalizzazione delle procedure

amministrative per il raggiungimento degli obiettivi negoziati con la Commissione europea nell'ambito del PNRR.

Il blocco del *turn-over* e la distribuzione del personale delle pubbliche amministrazioni non in funzione della programmazione dei bisogni, ma delle dinamiche di spesa hanno comportato un depauperamento non solo per le amministrazioni centrali, ma anche per gli enti territoriali, ai quali sono state dedicate in passato alcune specifiche previsioni normative, quali il *turn-over* al 100 per cento e la riforma del calcolo delle capacità assunzionali degli enti locali, che hanno solo parzialmente arginato la minore capacità di erogazione dei servizi al cittadino.

Il testo del decreto-legge mira quindi a dare delle risposte in questa direzione, per sfruttare il traino del PNRR e rinsaldare il settore della pubblica amministrazione. Il testo in esame si compone di 39 articoli, di cui nove aggiunti dalla Camera dei deputati, suddivisi in tre capi.

Il capo I (articoli da 1 a 23-*bis*) reca misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, centrali e degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del PNRR o nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica.

Tra le disposizioni di interesse, l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti delle quote previsti dal TU in materia di impiego pubblico si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026.

L'articolo 1, ai commi 12-*bis* e 12-*ter*, dispone che l'organo investigativo nazionale sugli incidenti nei trasporti, di cui alla direttiva 2016/798/UE, sia costituito da una posizione dirigenziale di livello non generale.

Il comma 12-*quinqüies* dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede, alla lettera b), l'esclusione, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari PNC.

L'articolo 9, commi 3 e 4, riguardano rispettivamente la corresponsione di un riconoscimento economico premiale in favore di personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, coerentemente con quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 in materia di fondi strutturali e d'investimento europei e dal regolamento (UE) 2021/695, sui Fondi *Horizon*.

L'articolo 12 modifica la disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

L'articolo 15, comma 35, incrementa le risorse per l'invio di esperti per la sicurezza da parte del Ministero dell'interno presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

L'articolo 20 autorizza il conferimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una serie di incarichi dirigenziali per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero preposte ai processi di attuazione del programma *Next Generation EU* e del PNRR.

L'articolo 22, al comma 7-*bis*, prevede che la Struttura di missione per le procedure di infrazione sia soppressa e che le relative funzioni siano trasferite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento di tali attività, i commi 7-*ter* e 7-*quater* dispongono, rispettivamente, che presso il medesimo Dipartimento vengano istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale e che gli siano assegnate trenta ulteriori unità di personale non dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito di tale contingente, il comma 7-*sexies* precisa che il personale non dirigenziale in servizio presso la soppressa Struttura di missione deve intendersi assegnato senza soluzione di continuità agli Uffici di cui al comma 7-*ter*. Il comma 7-*quinqüies* prevede, inoltre, di assegnare al Dipartimento per le politiche europee il contingente di esperti già attribuito alla citata

Struttura di missione. Il comma 7-*septies* provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 7-*ter*, 7-*quater* e 7-*quinquies*.

L'articolo 23, comma 1, conforma la struttura organizzativa del Servizio fitosanitario centrale al nuovo regime fitosanitario europeo.

Il capo II (articoli da 24 a 27-*bis*) reca le misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica, mentre il capo III reca le disposizioni finali (articoli 28-30).

Il Relatore presenta uno schema di parere non ostativo, osservando l'opportunità di chiarire, in riferimento all'articolo 1, comma 1, le differenze tra le amministrazioni pubbliche di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2012 e quelle destinatarie della disposizione in esame, "che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR", posto che queste ultime potrebbero invero essere, almeno in parte, ricomprese tra le prime.

In riferimento alla disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, di cui all'articolo 12, propone di osservare che i suoi compiti non possono ricadere nella rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale.

Propone di ricordare poi che, in riferimento alla ridefinizione del sistema dei controlli sul PNRR, deve essere garantito il pieno rispetto dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, ove si stabilisce che, nell'attuare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

Infine, riguardo all'articolo 22, commi da 7-*bis* a 7-*septies*, che sopprime la Struttura di missione per le procedure di infrazione, trasferendo le relative funzioni al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene che ciò si configuri come un utile miglioramento organizzativo, per concentrare l'organizzazione delle funzioni nei centri amministrativi di maggiore efficienza, ferma restando la urgente necessità di ridurre il numero delle infrazioni che sono a carico del nostro Paese, pari attualmente a 83, di cui 7 avviate alla fase ex articolo 260 del TFUE.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), con riferimento all'articolo 1, sottolinea il carattere politico della possibilità di conferire a soggetti estranei alla PA ruoli dirigenziali e non dirigenziali, e chiede di conoscere i criteri in base ai quali saranno selezionate tali persone. Si sofferma inoltre criticamente sulla funzionalità della previsione dell'assegnazione a un dirigente non generale del ruolo relativo agli incidenti nei trasporti, tale scelta potendo essere interpretata come sottovalutazione del problema.

Ricorda quindi la contrarietà, già nota, sulla sottrazione dei progetti del PNRR dal controllo concomitante della Corte dei conti, osservando come l'intero provvedimento sia connotato da un palese accentramento dei poteri e dei ruoli presso le strutture del Governo.

L'accentramento peraltro rischia di indebolire le funzioni che dovranno essere svolte anche dalle altre amministrazioni, come ad esempio in riferimento al Ministero dell'economia che, con la nuova ripartizione delle competenze, ha perduto parte delle sue responsabilità in merito al PNRR.

Sulla soppressione della Struttura di missione per le procedure di infrazioni, di cui all'articolo 22, ritiene che questa sia un ganglio importante delle istituzioni che, in autonomia, era in grado di svolgere correttamente la sua funzione di controllo e adeguamento dell'operato pubblico all'ordinamento europeo. La sua diluizione nel Dipartimento per le politiche europee crea un appesantimento istituzionale che rischia di non accelerare la soluzione delle infrazioni.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda come nella scorsa Legislatura si era lavorato congiuntamente alla valorizzazione del controllo concomitante della Corte dei conti sull'attuazione del PNRR. Tale tipo di controllo è infatti finalizzato a dare supporto, in corso d'opera, alle amministrazioni direttamente coinvolte. Questo controllo in corso dei progetti è pienamente coerente con gli impegni assunti con la Commissione europea per l'attuazione del Piano e pertanto la sua soppressione potrebbe costituire una violazione di tali impegni.

Ritiene poi un errore la soppressione della Struttura di missione per le procedure di infrazione e il

trasferimento delle sue funzioni al Dipartimento per le politiche europee, che rischia di indebolire la necessaria flessibilità nella gestione di casi di violazione degli obblighi europei, anche ai fini della loro soluzione mediante le leggi europea e di delegazione europea.

Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) ritiene che il provvedimento vada inteso proprio come rimedio alla necessità di un chiaro rafforzamento delle pubbliche amministrazioni italiane, che devono essere in grado di fronteggiare con personale qualificato le sfide poste dall'attuazione degli impegni europei, anche concernenti la politica di coesione.

Interviene nuovamente il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) per precisare che il controllo concomitante era previsto anche per dare risposte agli enti locali maggiormente interessati dalle misure di attuazione del PNRR.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) precisa, in riferimento all'articolo 1, comma 1, che gli incarichi seguiranno le procedure previste dal testo unico sul pubblico impiego, mentre il livello dirigenziale non generale per la figura relativa agli incidenti sui trasporti è ritenuta più che sufficiente per lo svolgimento dell'incarico.

Per quanto riguarda le funzioni della Struttura di missione sulle infrazioni, ritiene che queste continueranno a essere svolte senza soluzione di continuità dal medesimo personale, cambiando unicamente la figura di vertice.

Sul controllo concomitante, l'obiettivo è quello di accelerare l'operato amministrativo delle strutture coinvolte, per rispettare le scadenze previste nel PNRR. Sulla conformità alla normativa europea, ricorda che in Italia è comunque operante il controllo di gestione della Corte dei conti. Peraltro, per quanto riguarda un controllo in corso d'opera, resta in ogni caso pienamente disponibile la piattaforma Regis, che consente di seguire tutti i passaggi dei diversi progetti, per svolgere le opportune verifiche.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) richiede la verifica del numero legale per deliberare.

Successivamente, i senatori appartenenti ai Gruppi PD, M5S e la senatrice Cucchi escono dall'aula della Commissione.

Dopo aver ricordato che per le votazioni in sede consultiva è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti della Commissione, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere elaborato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto sul testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, presenta uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, e in particolare sul disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito.

Ricorda quindi che la riforma degli incentivi alle imprese rientra nell'ambito di un'azione di efficientamento e ottimizzazione delle politiche economiche, resasi necessaria in seguito all'espansione degli interventi dello Stato volti a mitigare gli effetti sull'economia derivanti dalla pandemia e dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina, e declinata nei diversi interventi previsti dal PNRR.

Nella riforma degli incentivi si tiene conto delle revisioni normative dell'Unione europea, in fase di elaborazione, avviate anche a fronte del vasto programma di misure recentemente varato dagli USA con l'*Inflation Reduction Act* (IRA), al fine di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti comuni per una concorrenza globale effettiva, in condizioni di parità, e orientati verso le sfide globali delle transizioni verde e digitale.

Inoltre, gli incentivi alle imprese, principale strumento della politica industriale, devono rispettare la

disciplina europea sugli aiuti di Stato e sono pertanto incompatibili con il mercato interno nella misura in cui il beneficio assume una natura selettiva in grado di falsare la concorrenza e dovrebbero pertanto essere mirati a compensare i cosiddetti fallimenti del mercato che rischiano di ridurre il potenziale di crescita dell'economia.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, sottolineando, in particolare, l'importanza di una attuazione piena del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), volto a garantire la più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno.

Al riguardo, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, lettera e), del progetto di legge sulla riforma fiscale (A.C. 1038), che fissa un principio di delega volto a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SATTA](#) (Fdl), relatore, dà conto degli emendamenti approvati dalla 10ª Commissione permanente, riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Si sofferma in particolare sugli emendamenti 14.15 (testo 2), sulla manutenzione degli edifici scolastici, 39.0.20 (testo 2), sulla decontribuzione del lavoro domestico, e 39.0.21 (testo 2), sulla detassazione del lavoro notturno e festivi per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere.

Ritiene, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità dei presenti.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (n. 45)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdl), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni già illustrato, sull'Atto del Governo in titolo, recante le disposizioni necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*, in forza della delega legislativa prevista dall'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021).

Ritiene che il provvedimento consenta anche di rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2022/2122, in relazione all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici e a predisporre le norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento, e propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti e altri; Mollicone

(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Parere alle Commissioni 2ª e 8ª riunite su testo ed emendamenti. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*Fdl*), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che affrontano il tema della prevenzione e repressione della diffusione illecita *online* di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Si sofferma in particolare sul disegno di legge n. 621, adottato come testo base dalle Commissioni di merito e approvato dalla Camera dei deputati come unificazione tra una proposta del Gruppo Lega e una del Gruppo Fratelli d'Italia.

Esso consiste in un testo di 7 articoli, di cui l'articolo 1 elenca i principi su cui si basa il provvedimento.

L'articolo 2 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi informatici di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente, mediante il blocco della "risoluzione DNS" (ovvero la conversione del nome che inizia con *www*, nel corrispondente indirizzo IP) e mediante il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP sede delle attività illecite.

L'AGCOM trasmette quindi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa AGCOM, i destinatari del provvedimento informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

L'articolo 3 modifica il quadro sanzionatorio per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale.

Il successivo articolo 4 prevede l'organizzazione, da parte del Ministero della cultura, di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

L'articolo 5 prevede che in caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di blocco di cui all'articolo 2, l'AGCOM applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, che l'AGCOM adegui alle disposizioni del provvedimento in esame il suo regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Il comma 2 prevede quindi che l'AGCOM, in collaborazione con l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, convochi un tavolo tecnico al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Da ultimo, in ragione delle nuove competenze attribuite dal provvedimento in esame, l'articolo 7 incrementa di 10 unità la pianta organica dell'AGCOM.

Per quanto attiene, infine, agli oneri finanziari, così come a quelli connessi alla piattaforma tecnologica

di cui all'articolo 6, si provvede mediante un contributo posto a carico dei fornitori di servizi di media, degli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti, nonché dei titolari dei diritti delle opere cinematografiche, delle opere audiovisive e musicali, delle opere riguardanti eventi sportivi e sui format televisivi.

Il disegno di legge n. 627, d'iniziativa dei senatori Basso e Nicita, riproduce il contenuto del precedente disegno di legge, apportandovi alcune modifiche.

In particolare, è presente nel testo un articolo ulteriore, relativo alle richieste di informazioni agli istituti di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica, che era previsto dal testo originariamente approvato in Commissione alla Camera, ma che è stato poi soppresso durante l'esame in Aula.

Ulteriori differenze si rinvencono, tra l'altro: all'articolo 1, dove tra i principi che devono essere perseguiti si prevede anche il sostegno al diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di uguaglianza sostanziale; all'articolo 2, dove si prevede l'intesa del Ministero dell'istruzione e del merito sulle campagne di comunicazione e sensibilizzazione organizzate dal Ministero della cultura, nonché il coinvolgimento nelle stesse di artisti, scrittori e sportivi; all'articolo 4, dove viene rafforzato il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 174-ter della legge sul diritto d'autore; e all'articolo 7, comma 4, dove si prevede che l'AGCOM adotti una *white list* contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Dà inoltre conto degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 621 e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti, rilevando l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 747

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che il provvedimento contiene misure per consentire alle pubbliche amministrazioni, sulla base delle necessità espresse, il potenziamento delle proprie strutture, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

valutato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni.

In riferimento all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di approfondire quali in concreto risultino essere le differenze tra la fattispecie destinataria della disposizione del primo periodo del comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2012 (amministrazioni pubbliche impegnate "nell'attuazione del PNRR" "per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR") e quella destinataria della disposizione del secondo periodo, aggiunto dal comma in esame, (amministrazioni pubbliche "per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR"). La seconda fattispecie potrebbe essere, infatti, almeno in parte ricompresa nella prima.

In riferimento alla disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, di cui all'articolo 12, si ritiene che i suoi compiti non possano ricadere nella rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o

Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, secondo cui: "Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto".

In riferimento alla ridefinizione del sistema dei controlli sul PNRR, deve essere garantito il pieno rispetto dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, ove si stabilisce che, nell'attuare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

L'articolo 22, commi da *7-bis* a *7-septies*, prevede che la Struttura di missione per le procedure di infrazione sia soppressa e che le relative funzioni siano trasferite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, tale trasferimento di compiti si ritiene un utile miglioramento organizzativo per concentrare l'organizzazione delle funzioni nei centri amministrativi di maggiore efficienza, ferma restando la urgente necessità di ridurre il numero delle infrazioni che sono a carico del nostro Paese, pari attualmente a 83, di cui 7 avviate alla fase *ex* articolo 260 del TFUE.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 571 E 607

La 4a Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, e in particolare il disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito;

rilevato che:

- la riforma degli incentivi alle imprese rientra nell'ambito di un'azione di efficientamento e ottimizzazione delle politiche economiche, resasi necessaria in seguito all'espansione degli interventi dello Stato volti a mitigare gli effetti sull'economia derivanti dalla pandemia e dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina, e declinata nei diversi interventi previsti dal PNRR;
- la riforma degli incentivi tiene conto delle revisioni normative dell'Unione europea, in fase di elaborazione, avviate anche a fronte del vasto programma di misure recentemente varato dagli USA con l'*Inflation Reduction Act* (IRA), al fine di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti comuni per una concorrenza globale effettiva, in condizioni di parità, e orientati verso le sfide globali delle transizioni verde e digitale;
- gli incentivi alle imprese, principale strumento della politica industriale, devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato e sono pertanto incompatibili con il mercato interno nella misura in cui il beneficio assume una natura selettiva in grado di falsare la concorrenza e dovrebbero pertanto essere mirati a compensare i cosiddetti fallimenti del mercato che rischiano di ridurre il potenziale di crescita dell'economia;

considerato che il disegno di legge si compone di 9 articoli, che stabiliscono disposizioni di delega legislativa e disposizioni di diretta efficacia, volte alla razionalizzazione degli incentivi alle imprese (escluse quelle agricole e della pesca) e alla semplificazione delle relative procedure, elaborate sulla base dell'analisi compiuta sui dati raccolti mediante il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, la cui operatività è potenziata e semplificata mediante le disposizioni di cui all'articolo 7 del disegno di legge;

considerato, inoltre, che

- il criterio specifico di delega di cui all'articolo 4, lettera *a*), prevede di tenere conto anche degli obiettivi della programmazione 2021-2027 della politica di coesione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne, e che l'incentivazione dell'economia del Mezzogiorno è indicata anche tra i criteri generali di cui all'articolo 2;
- il criterio di cui all'articolo 6, lettera *d*), prevede l'uso anche dell'intelligenza artificiale per la

promozione, pianificazione e valutazione *ex post* degli incentivi;
- il criterio di delega di cui all'articolo 6, lettera e), prevede la conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
si sottolinea l'importanza di una attuazione piena del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), volto a garantire la più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno.
Al riguardo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, lettera e), del progetto di legge sulla riforma fiscale (A.C. 1038), che fissa un principio di delega volto a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La 4ª Commissione,
esaminati gli emendamenti approvati dalla 10ª Commissione permanente, riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;
valutati in particolare gli emendamenti 14.15 (testo 2), sulla manutenzione degli edifici scolastici, 39.0.20 (testo 2), sulla decontribuzione del lavoro domestico, e 39.0.21 (testo 2), sulla detassazione del lavoro notturno e festivi per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 45

La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante le disposizioni necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*, in forza della delega legislativa prevista dall'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021);
tenuto conto della procedura di infrazione n. 2022/2122, attualmente allo stadio della messa in mora, aperta nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non aver provveduto - entro la data del 7 giugno 2022 - all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici (articolo 12 del regolamento), nonché alla predisposizione delle norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento (in base all'articolo 18);
valutato che lo schema di decreto legislativo provvede ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784 e a rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella citata procedura di infrazione in relazione all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici e a predisporre le norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 621 E 627 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4ª Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di prevenzione e repressione della diffusione illecita *online* di contenuti tutelati dal diritto d'autore e, in particolare, il disegno di legge n. 621, adottato come testo base dalle Commissioni di merito e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che:

- l'articolo 2 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi informatici di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente, mediante il blocco della risoluzione DNS (ovvero la conversione del nome di dominio, nel corrispondente indirizzo IP) e mediante il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP sede delle attività illecite;

- su richiesta dell'AGCOM, i destinatari del provvedimento di blocco informano senza indugio la procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento ad esso e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente;

- in caso di inottemperanza, l'AGCOM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro fino al 2 per cento del fatturato annuo;

ricordata la direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, attuata mediante il decreto legislativo n. 177 del 2021, che ha modificato la legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 621 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

1.3.2.1.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 60 (pom.) del 19/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

LUNEDÌ 19 GIUGNO 2023

60ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, diretto a introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano, favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Il mercato dei capitali italiano è infatti ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate. Nell'elaborazione delle misure contenute nel disegno di legge il Governo ha fatto riferimento ad alcuni documenti predisposti negli anni scorsi, nei quali erano contenuti elementi informativi e suggerimenti operativi diretti a superare la situazione di sottodimensionamento citata.

In particolare, il report "*OECD Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers (OECD Capital Market Series)*", pubblicato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), segnala come nel corso degli ultimi dieci anni, una media inferiore a quattro società l'anno è stata quotata sul mercato regolamentato della Borsa italiana e la capitalizzazione di mercato del Paese, in percentuale del Prodotto Interno Lordo (PIL), si è attestata notevolmente al di sotto di quella delle controparti europee. Successivamente, nel 2022 il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha pubblicato il Libro Verde su "La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita". Questo ulteriore documento ha sottolineato come il mercato dei capitali italiano manifesti una condizione di cronico ritardo rispetto a quelli delle altre economie avanzate, dovuto sia a debolezze strutturali dell'ecosistema di riferimento sia alla presenza di alcuni ostacoli di natura normativa e regolamentare.

Il disegno di legge mira quindi a dare delle risposte a questi problemi. Entrando nel dettaglio, esso si articola in cinque capi. Il capo I (articoli da 1 a 16) reca disposizioni di semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali; il capo II (articoli da 17 a 20) reca la disciplina delle autorità nazionali di vigilanza; il capo III (articolo 21) reca misure di promozione dell'educazione finanziaria; il capo IV (articolo 22) apporta modifiche alla disciplina del patrimonio destinato; il capo V (articolo 23) reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 1 amplia i casi di esenzione dalla disciplina dell'offerta fuori sede.

L'articolo 2 è volto a estendere la definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate, portando a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima prevista (rispetto

all'attuale soglia di 500 milioni di euro).

L'articolo 3 permette la dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese e reca misure per disciplinarla.

L'articolo 4 riforma la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi, i quali riguardano le imprese che intendono aprirsi al mercato dei capitali. Si sopprimono obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati. Le riforme sono di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sono in armonia con l'evoluzione normativa a livello europeo.

L'articolo 5 estende alle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di quota di capitale flottante.

L'articolo 7 introduce modifiche in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata.

L'articolo 8 ripropone alcune misure già introdotte per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. Si dispone che, fino al 30 aprile 2025, in sede di assemblea sia possibile derogare dal *quorum* dei due terzi previsto per gli aumenti di capitale, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale.

L'articolo 9 è volto a introdurre una serie di semplificazioni delle procedure di ammissione alla quotazione.

L'articolo 10 introduce norme volte a chiarire i termini di decorrenza per l'approvazione del prospetto e ad abrogare la responsabilità del collocatore poiché non prevista dalla regolamentazione europea.

L'articolo 11 sopprime il vigente obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate da parte degli azionisti di controllo.

L'articolo 12 consente che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società.

L'articolo 13 incrementa da tre a dieci il numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 14 estendendo agli enti previdenziali privati e privatizzati la qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento.

L'articolo 15 prevede misure volte a semplificare la disciplina delle Società di Investimento a Capitale Variabile e Società di Investimento a Capitale Fisso eterogestite.

L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in attuazione della direttiva 2017/828/UE (*Shareholder Rights Directive* SRD II).

L'articolo 17 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti.

L'articolo 18 reca modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, per ridurre il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell'industria nelle attività di supervisione.

L'articolo 19 riconosce alla Consob poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati.

L'articolo 20 inserisce nel Testo unico della finanza un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili dalla Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali.

L'articolo 21 introduce modifiche alla disciplina sull'insegnamento dell'educazione civica, al fine di inserire il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria.

L'articolo 22 amplia l'operatività del Patrimonio Destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 23 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese, prevista dall'articolo 3 del disegno di legge, mentre per le altre disposizioni reca la clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*), considerata l'importanza della materia, propone di vagliare con attenzione i profili di competenza che potranno emergere dalle audizioni in sede di Commissione di merito, con particolare riferimento a quelle di Consob e Borsa italiana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) ricorda che il 1° giugno 2023 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione dal titolo "Ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione" (P9_TA(2023)0219).

Questa risoluzione segue un'analoga risoluzione dello scorso anno (P9_TA(2022)0064), che ha portato all'istituzione di una Commissione speciale incaricata di contribuire alla generale resilienza istituzionale contro le ingerenze straniere, le minacce ibride e la disinformazione, in vista delle elezioni europee che si terranno nel 2024 (P9_TA(2022)0070).

Come è noto, soggetti statali e non statali stranieri, esterni all'Unione europea (UE), ricorrono alla manipolazione delle informazioni e ad altre tattiche per interferire nei processi democratici europei. Tali attacchi utilizzano tecniche di distorsione per ingannare le persone e incidere sul loro comportamento di voto, amplificando i dibattiti controversi, dividendo, polarizzando e sfruttando le vulnerabilità delle società, promuovendo l'incitamento all'odio, aggravando le condizioni dei gruppi vulnerabili che hanno maggiori probabilità di essere vittime della disinformazione, alterando l'integrità delle elezioni democratiche e dei referendum, creando sfiducia nei confronti dei governi nazionali, delle autorità pubbliche e dell'ordine democratico liberale, con l'obiettivo di destabilizzare le democrazie europee.

Le ingerenze straniere costituiscono una grave violazione dei valori e dei principi universali su cui si fonda l'UE, quali la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto. Tuttavia, l'UE e i suoi Stati membri non dispongono attualmente di un regime specifico di sanzioni relative alle ingerenze straniere e alle campagne di disinformazione orchestrate da attori statali stranieri.

Si tratta di temi di vitale importanza per la tutela della democrazia in Europa, se si pensa alla Brexit o alle tensioni separatiste in Scozia e Spagna e le tensioni in Francia, ed estremamente attuali considerati anche gli sviluppi nelle tecnologie informatiche e dell'intelligenza artificiale, nonché le oramai vicine elezioni al Parlamento europeo del 9 giugno 2024.

Il Presidente propone, pertanto, di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione alla Commissione di un affare su "Le ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione".

La Commissione conviene.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) chiede se, nell'ambito della tematica affrontata dalla Commissione speciale del Parlamento europeo si tratti anche il tema dei fondi e dei finanziamenti provenienti da attori stranieri, volti a influenzare le opinioni pubbliche europee.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda, al riguardo, come la risoluzione faccia ampio riferimento anche ai finanziamenti stranieri, diretti a numerose tipologie di soggetti europei, tra cui Organizzazioni non governative, emittenti televisive e altre organizzazioni della società civile, in particolare provenienti dalla Russia e dalla Cina.

La seduta sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del cosiddetto decreto salva infrazioni, adottato in forza dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti

anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

In tale ottica, la finalità del decreto-legge è quella di ridurre il numero delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia e ad evitare l'apertura di nuove procedure o l'aggravamento di quelle esistenti. Alla data odierna le procedure aperte nei confronti dell'Italia, come risulta dalla banca dati Eur-Infra, sono 82.

Con il disegno di legge in esame si procede quindi a stabilire disposizioni normative che, a seguito di positive interlocuzioni con la Commissione europea, possono portare alla chiusura di otto procedure di infrazione, di otto casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato. Inoltre, si dispone l'attuazione diretta di sei atti normativi dell'Unione europea. Si tratta quindi di una quota molto alta di interventi in materia di adempimento di obblighi europei, ben 23, rispetto ad analoghi interventi effettuati in passato.

Il disegno di legge si compone dell'articolo unico di conversione del decreto-legge, che ricomprende 27 articoli.

L'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche al Testo Unico Bancario (TUB), al fine di risolvere il caso EU Pilot 2021/10083/FISMA, relativo al recepimento della direttiva (UE) 2014/49, sui sistemi di garanzia dei depositi. In base ai rilievi formulati dalla Commissione, si rendono necessarie le modifiche di carattere tecnico alla disciplina bancaria, relative agli articoli 74 e 96-*bis* del TUB, volte ad introdurre un termine espresso entro cui effettuare la valutazione sull'incapacità, attuale e prospettica, della banca di effettuare i rimborsi dei depositi per cause connesse alla sua situazione finanziaria (c.d. indisponibilità dei depositi), nonché a chiarire che la valutazione deve essere effettuata anche nel caso in cui venga assunto il provvedimento di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 74 del TUB.

L'articolo 2 prevede che possano godere dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa non di lusso, consistente nell'abbattimento dell'imposta di registro dal 9 al 2 per cento, i soggetti trasferiti all'estero per motivi di lavoro che abbiano risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni e quindi non più solamente i cittadini italiani trasferiti all'estero. Si mira in tal modo a superare quanto contestato, con la procedura di infrazione 2014/4075, dalla Commissione europea, ancorando l'agevolazione al criterio di residenza e non a quello di cittadinanza.

L'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170, per mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione legale dei conti delle società, consente alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo: carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia; relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea.

L'articolo 4 reca disposizioni volte a dare soluzione alla procedura di infrazione n. 2021/2075, consentendo, nel processo minorile, di informare dell'avvenuto arresto o fermo del minore altra idonea persona maggiorenne in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, qualora risulti così necessario per salvaguardare il superiore interesse del minore.

L'articolo 5 reca modifiche all'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, (legge europea 2014) in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, in base al Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione a carico dell'Italia per violazione del diritto europeo. Viene estesa la facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con quelli maturati presso organizzazioni internazionali, già prevista dalla legge europea 2014 per la pensione di vecchiaia, anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata.

L'articolo 6 è volto a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008 (pubblicità nel settore sanitario) in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria. Con la nuova norma la pubblicità funzionale a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria è ammessa, con esclusione però dei casi in cui la

comunicazione informativa abbia a oggetto offerte, sconti o promozioni che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari per il loro carattere attrattivo e suggestivo.

L'articolo 7 reca l'istituzione di un Fondo per l'individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon nell'aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici e la definizione delle priorità d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento (procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812).

L'articolo 8 reca l'istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon *indoor* e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon *indoor* (procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812).

L'articolo 9 reca misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria e delinea alcune modifiche al codice della strada finalizzate a risolvere alcune contestazioni mosse all'Italia nell'ambito delle procedure di infrazione riguardanti il superamento delle emissioni inquinanti nell'aria. Si prevede in particolare la possibilità di adottare misure di riduzione della velocità di circolazione dei veicoli sulle strade extraurbane.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione ed è volta ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione n. 2014/2147, relativa al superamento dei valori limite fissati per il particolato PM10. La norma limita progressivamente la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali per prediligere, ove possibile, il recupero e la valorizzazione di tali residui.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle AFAM, ossia le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale al fine di superare le criticità constatate nella procedura di infrazione n. 2014/4231. Per il personale AFAM saranno applicati gli articoli 485, comma 1, e 569, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, così come novellati dall'articolo 14 dello stesso decreto-legge, anche ai fini della ricostruzione della carriera, con il riconoscimento degli anni di pre-ruolo.

L'articolo 12 reca il potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 350 vigili e 200 operatori. La norma trae origine dalla procedura di infrazione n. 2014/4231, che ha sancito la non conformità della legislazione italiana alle disposizioni europee in materia di lavoro a tempo determinato anche per la categoria del personale volontario c.d. discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 13 dispone gli interventi sull'assetto delle norme concernenti il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che si rendono necessari al fine di adeguarlo al nuovo quadro che scaturisce a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/4231. Si prevede una riserva del 30 per cento dei posti disponibili nelle assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco, a favore degli iscritti nella graduatoria dei volontari "discontinui".

L'articolo 14 reca modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), in relazione alla procedura d'infrazione n. 2014/4231. Esso dispone in materia di riconoscimento del servizio effettivamente prestato, ai fini della carriera per del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. In particolare, i servizi "pre-ruolo", non integralmente considerati dalle norme vigenti, vengono riconosciuti per intero ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, che impone di riconoscere integralmente l'anzianità di servizio del personale di comparto assunto con contratti a termine.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (caso ARES (2021) 5623843) La disposizione mira a estendere, per l'anno 2023, il beneficio dell'attribuzione della citata carta, cui è associato un bonus di 500 euro, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. La norma dà esecuzione alla pronuncia della Corte di giustizia del 18 maggio 2022, nella causa C-450/21.

Poiché lo Stato italiano non ha ancora designato l'Autorità competente all'espletamento delle formalità e delle comunicazioni previste dall'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'UE, l'articolo 16, al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione, attribuisce al Ministero della giustizia tale compito, che consiste nel verificare l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e di apporvi la formula esecutiva.

L'articolo 17 dà attuazione al regolamento (UE) 1157/2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno, stabilendo che rientrano nella disciplina relativa alle carte valori i documenti che attestano il soggiorno in Italia di cittadini dell'Unione europea e loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.

L'articolo 18 reca disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 al fine di consentire la piena operatività del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) e del sistema di ingressi e uscite (EES), nonché la completa interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza. Sono in particolare apportate modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico sull'immigrazione.

L'articolo 19 introduce delle modifiche all'articolo 1, commi 185 e 187, della legge di bilancio 2022. Si prevede che gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale svolta dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI non concorrono a formare il reddito imponibile a fini IRES e IRAP a condizione che gli stessi utili siano destinati dalle federazioni allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali.

L'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, al fine di dare soluzione al caso Ares (2019) 3110724. Si modifica la disciplina dell'inibitoria al rilascio del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età, sostituendo l'obbligo di autorizzazione del giudice tutelare o l'assenso dell'altro coniuge, con il ricorso del pubblico ministero o dell'altro genitore e la pronuncia inibitoria da parte del giudice a motivo del concreto e attuale pericolo che il genitore possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Si assicura così un migliore equilibrio tra il diritto alla libertà di circolazione, garantito anche a livello europeo, e l'interesse del minore.

L'articolo 21 reca modifiche all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica, finalizzata ad assicurare la sicurezza del sistema elettrico italiano e consente di mitigare il rischio di disalimentazioni diffuse in presenza di eventi improvvisi. Le modifiche discendono da espresse richieste della Commissione europea al fine di evitare che il meccanismo italiano possa configurarsi come un aiuto di Stato illegale distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia (Caso SA.50274).

L'articolo 22 reca disposizioni per risolvere il caso EU Pilot 2022/10193/ENER, con cui è stato contestato l'obbligo legislativo imposto ad Arera, con il comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di ammettere ad integrale riconoscimento tariffario gli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e di impianti in comuni metanizzati o da metanizzare, in specifiche località del Paese. Secondo la Commissione europea, Arera sarebbe così privata del potere discrezionale nella fissazione delle tariffe, attribuite dalla direttiva 2009/73/CE e dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-718/18 in via esclusiva.

L'articolo 23 reca l'adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso. L'entrata in vigore dei due regolamenti rende, quindi, necessario aggiornare il decreto legislativo 221/2017, che raccoglie la disciplina sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura e a duplice uso, mettendola in relazione con le norme in materia di sanzioni per le violazioni di embarghi commerciali.

L'articolo 24 reca l'attuazione diretta della direttiva (UE) 2022/738, relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. Al fine di recepire la direttiva, entro il 6

agosto 2023, si rende necessario: apportare modifiche all'articolo 84 del codice della strada; dare attuazione delle ulteriori disposizioni della direttiva relative, in particolare, alle condizioni contrattuali del noleggio e alla documentazione da tenere a bordo; individuare, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il punto di contatto nazionale preposto alla cooperazione informativa e all'assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri.

L'articolo 25 reca la modifica del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, stante i rilievi formulati dalla Commissione nell'ambito del caso EU Pilot (2022) 10375.

L'articolo 26 reca le disposizioni finanziarie del presente decreto-legge.

L'articolo 27, infine, riguarda l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il ministro FITTO, dopo aver assicurato la sua piena disponibilità in questa importante fase di confronto parlamentare, conferma come il numero complessivo delle procedure di infrazione pendenti debba essere sensibilmente ridotto per avvicinarsi alla media europea di 66 procedure per Stato membro.

Il Governo è impegnato e determinato in questa direzione, come risulta anche dalla contestuale approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge di delegazione europea, trasmesso per l'esame alla Camera dei deputati.

Ricorda, quindi, che ogni disposizione del decreto-legge in conversione è stata concordata con la Commissione europea e che per motivi di urgenza il Governo ha ritenuto di adottare un decreto-legge, come previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012.

Comunica inoltre che ci sono costanti interlocuzioni con la Commissione europea per verificare se ci siano le condizioni per fornire una risposta normativa ad altre procedure di infrazione.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni, invitando i Gruppi a far pervenire le proposte entro la giornata di martedì 20 giugno, e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 28 giugno, ore 12.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede di disporre di tempi adeguati, per l'esame e per le possibili audizioni da svolgere.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede se il Governo sta valutando l'inserimento di disposizioni concernenti le concessioni balneari.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene necessario applicare la norma della legge n. 234 del 2012 che prevede la presentazione alle Camere di due leggi europee l'anno e di due leggi di delegazione europea l'anno, per snellire l'*iter* di approvazione dei singoli provvedimenti. Si associa, inoltre, alla richiesta di un congruo tempo per l'esame del provvedimento.

Il ministro FITTO ribadisce la sua massima disponibilità al confronto con la Commissione. Riguardo alle concessioni balneari, comunica che non vi sono disposizioni sul tema, oggetto di dialogo con la Commissione europea. Ritiene, infine, utile avviare una riflessione sulla legge n. 234 del 2012, per rafforzare ancora di più il lavoro di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello europeo e di riduzione del numero delle procedure di infrazione.

Il [PRESIDENTE](#), anche a seguito gli interventi dei senatori, propone di fissare alle ore 12 di giovedì 22 giugno il termine per proporre i nominativi di eventuali soggetti da audire e di svolgere le audizioni il 26 e 27 giugno. Propone inoltre di fissare alle ore 12 di giovedì 29 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, martedì 20 giugno alle ore 9,15, è posticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

1.3.2.1.3. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 61 (pom.) del 20/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023

61^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ([COM \(2023\) 126 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato in precedenza, prevede modifiche alla direttiva (UE) 2015/413, cosiddetta direttiva CBE (*cross border exchange*), sullo scambio transfrontaliero, relativo alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, commesse da conducenti di veicoli immatricolati in un altro Stato membro.

La proposta fa parte di un pacchetto in materia di applicazione transfrontaliera della normativa stradale, che comprende anche la proposta COM(2023) 127 sulla patente di guida e la proposta COM(2023) 128 sull'esecuzione negli altri Stati membri delle decisioni di ritiro della patente di guida. Le modifiche proposte alla direttiva CBE sono finalizzate a migliorare ulteriormente la sicurezza stradale e la tutela dei diritti dei conducenti non residenti, attraverso una più efficace cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri per l'effettiva applicazione delle sanzioni per le infrazioni commesse da conducenti di veicoli immatricolati in Stati diversi da quello dell'infrazione.

La relazione del Governo, pervenuta in data 2 maggio 2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valuta in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto, in linea con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea per migliorare la sicurezza stradale, ed evidenzia alcuni aspetti problematici inerenti possibili oneri amministrativi.

Il Governo ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto in assenza di un intervento a livello dell'UE si creerebbe un mosaico di norme, che non sarebbe altrettanto efficace nel porre fine all'impunità dei trasgressori non residenti e nell'indurre un cambiamento comportamentale tale da garantire a una maggiore sicurezza stradale.

L'applicazione transfrontaliera delle norme in materia di sicurezza stradale sarebbe difficilmente realizzabile, in quanto gli Stati membri non sarebbero in grado di garantire la mutua assistenza giudiziaria nei procedimenti di indagine transfrontalieri.

La relazione evidenzia anche il rispetto del principio di proporzionalità, in quanto prevede le necessarie modifiche al quadro giuridico vigente senza andare al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo della sicurezza stradale attraverso una migliore applicazione transfrontaliera

delle norme in materia.

Si evidenziano alcuni aspetti, sollevati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'interno, tra i quali sono attualmente suddivise le competenze a livello nazionale, che saranno sostenuti in sede di negoziato, anche in vista del futuro recepimento nazionale della direttiva.

In primo luogo, la modifica introdotta all'articolo 3, nella definizione di Punto di contatto nazionale prevede un allargamento delle sue competenze da "autorità competente designata per lo scambio dei dati" ad "autorità competente designata ai fini della presente direttiva". Di conseguenza, il Punto di contatto dovrà farsi carico anche di procedure di contestazione e notifica delle violazioni che in Italia sono di competenza del Ministero dell'interno. Sarebbe pertanto opportuno chiarire, in sede negoziale, che gli Stati membri possano, in sede di recepimento della direttiva, istituire due Punti di contatto nazionali, come già avvenuto per l'attuazione delle cosiddette "Decisioni di Prüm" sullo scambio di dati ai fini di lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera: uno, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, responsabile dello scambio dei dati sugli intestatari dei veicoli immatricolati in Italia, e uno, Ministero dell'interno, competente per tutte le altre attività, inerenti, ad esempio, al recupero dei dati sugli intestatari dei veicoli stranieri (attraverso la piattaforma *Eucaris - European Vehicle and Driving License Information System*), la gestione del *follow-up*, le procedure di competenza degli enti accertatori delle violazioni.

In secondo luogo, il nuovo comma 4 dell'articolo 4, sulle procedure per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, prevede che, in caso di indagini per infrazioni stradali, gli Stati comunichino i dati del veicolo o della sua targa di immatricolazione, che risultino rubati in base ai dati disponibili negli archivi nazionali. Tale nuova previsione comporterà, per l'Italia, l'integrazione dell'applicazione *Eucaris* del Dipartimento della mobilità sostenibile, con le informazioni in possesso del Dipartimento della pubblica sicurezza.

In terzo luogo, la nuova procedura contenuta negli articoli 4-*bis* e 4-*ter* sull'identificazione della persona responsabile, prevede che gli Stati membri si prestino assistenza giudiziaria quando lo Stato membro ove è stata commessa l'infrazione non sia in grado di identificare la persona responsabile della violazione. Si tratta di confermare l'identità della persona registrata visivamente dall'apparecchiatura di rilevamento o di invitare il proprietario del veicolo a fornire informazioni sull'identità della persona responsabile. Tali forme di assistenza, che potrebbero essere eseguite dagli organi di polizia, potrebbero rivelarsi eccessivamente onerose.

Inoltre, il nuovo articolo 5-*bis*, sulla consegna della lettera di informazione e dei documenti di *follow-up*, prevede, al comma 3, la possibilità che tali documenti, in determinati casi, siano inviati ai presunti responsabili tramite le autorità dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza, eventualità che potrebbe ulteriormente aggravare le attività ordinarie degli organi di polizia. Peraltro, si prevede che la lettera d'informazione sia inviata entro un mese dalla registrazione di un'infrazione e che i documenti di *follow-up* siano inviati entro 15 giorni dall'evento, mentre il codice della strada italiano prevede all'articolo 201 che la notifica del verbale all'estero deve essere effettuata entro 360 giorni dalla violazione.

Al riguardo, sebbene la lettera d'informazione costituisce un atto propedeutico al verbale di contestazione, la stringente tempistica prevista dalla direttiva potrebbe apparire incoerente con il più lungo termine previsto dalla norma nazionale per la notifica del verbale. La direttiva infatti non fa menzione alcuna delle modalità di notifica del verbale di accertamento e contestazione, e in mancanza di ciò, in base alla circolare del Ministero dell'interno del 12 settembre 2017, si procede a inviare il verbale unitamente alla lettera d'informazione.

Infine, si rappresenta che, nonostante nella stessa relazione illustrativa della proposta si rilevi la mancata riscossione delle sanzioni di una gran parte delle violazioni commesse da non residenti, non sono state previste procedure per la riscossione coattiva, mantenendo così le difficoltà e criticità sinora registrate.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà allegato ai Trattati, è scaduto il 10 maggio 2023, pur consentendo di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico. Delle 16 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE che hanno esaminato la proposta, cinque hanno

concluso l'*iter* senza sollevare criticità, mentre la Camera dei deputati ceca ha approvato una risoluzione in cui rileva soprattutto un eccessivo aumento degli oneri amministrativi, la cui riduzione è condizione per un voto favorevole da parte del Governo ceco.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione ([COM\(2023\) 127 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato in precedenza, mira ad una profonda revisione delle norme dell'Unione europea in materia di patenti di guida, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e agevolare la libera circolazione delle persone nell'Unione europea (UE).

Le disposizioni prevedono, in particolare: il miglioramento delle capacità, delle conoscenze e dell'esperienza di guida e la riduzione e sanzione dei comportamenti pericolosi; la garanzia di un'adeguata idoneità fisica e mentale dei conducenti in tutta l'UE; l'eliminazione degli ostacoli inopportuni o inutili che hanno ripercussioni sui richiedenti e sui titolari di patenti di guida

Sulla proposta è pervenuta la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato da parte della proposta, in quanto le questioni relative alle patenti di guida comprendono aspetti transazionali che non possono essere trattati adeguatamente dagli Stati membri singolarmente. Inoltre, la proposta interviene su una normativa già disciplinata dall'Unione europea sin dal 1980, sostituendo ora la direttiva 2006/126/CE, terza direttiva in materia di patenti di guida.

La relazione evidenzia anche il rispetto del principio di proporzionalità da parte della proposta, in quanto essa non dispone più di quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi individuati, lasciando a ciascun Stato membro opzioni strategiche che rendono possibile un adeguato livello di flessibilità, anche per mezzo di norme nazionali aggiuntive.

La valutazione della proposta di direttiva da parte del Governo è complessivamente positiva: la proposta non si limita al mero allineamento della direttiva vigente agli sviluppi tecnologici, scientifici e sociali che possono avere implicazioni con la materia, ma configura altresì un proporzionato intervento politico, in materia di sicurezza stradale, di riduzione degli oneri amministrativi per alcune categorie di conducenti e di disciplina dei neopatentati, che permettono un miglior livello di realizzazione degli obiettivi prefissati.

La direttiva produrrà, infatti, importanti effetti di potenziamento degli obiettivi di sicurezza stradale, incidendo in misura importante sulla formazione dei conducenti e sulla verifica della loro idoneità psico-fisica e tecnica. Rilevanti anche gli effetti attesi in termini di semplificazione delle procedure amministrative per il riconoscimento reciproco delle patenti di guida conseguite in altri Stati membri o in Paesi terzi.

Infine, sembra importante anche quanto previsto in termini di misure di incoraggiamento e formazione a una guida ecosostenibile.

L'impatto sulla normativa nazionale vigenterà opportune modifiche al codice della strada, nonché al decreto legislativo n. 59 del 2011 di attuazione alla direttiva 2006/126/CE e al decreto legislativo n. 286 del 2005, con l'indicazione, da parte della legge di delegazione, delle possibili opzioni nazionali che si intende esercitare.

Con riferimento all'articolo 3, assolutamente nuova è la previsione di una patente mobile, che non trova corrispondenza nell'attuale disciplina nazionale. Attualmente esiste una versione digitale dei dati riportati della patente, accessibile attraverso l'app *Ipatente*, ma non ha carattere di ufficialità. Le relative disposizioni richiederanno l'implementazione dei relativi sistemi informatici, con conseguenti

oneri finanziari.

Con riferimento all'articolo 10, che prevede la validità amministrativa di 15 anni per i gruppi delle categorie A e B e la riduzione della stessa a partire dai 70 anni di età, si segnala che l'articolo 126 del codice della strada stabilisce attualmente una durata pari a 10 anni per le patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE e a 5 per le altre categorie, con riduzione a partire dai 50 anni di età del titolare. Sotto tale profilo, dunque, l'articolo 126 citato dovrà essere modificato in coerenza con le nuove disposizioni europee. Resta confermata la possibilità di accordare una validità amministrativa ridotta per situazioni mediche.

Nuova è poi la previsione di validità ridotta per i neopatentati e per ragioni connesse a "limitazioni nei confronti di autori di infrazioni stradali" che non siano correlate a violazione del divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti. Nuova, e per taluni profili critica, è anche la previsione di un *test* di autovalutazione dei requisiti di idoneità psico-fisica, contenuta nell'allegato III, di competenza del Ministero della salute.

Con riferimento all'articolo 12, è del tutto nuova la previsione in materia di conversione di patenti rilasciate da Paesi terzi e della relativa annotazione, in funzione della valutazione sulla sicurezza stradale in tali Paesi. Attualmente l'articolo 136 del codice della strada prevede la possibilità per l'Italia di stipulare intese, a condizioni di reciprocità, con Stati *extra* UE per il riconoscimento delle patenti di guida.

Per quanto concerne le competenze del Ministero dei trasporti, la relazione sottolinea un profilo di criticità connesso alla previsione di estensione del concetto di "residenza normale", come definita dalla vigente direttiva 2006/126/CE, in favore di titolari di patente rilasciata da un Paese terzo.

Con riferimento all'articolo 14, che introduce il nuovo principio della guida accompagnata, per i conducenti di età compresa tra i 17 e i 18 anni, si segnala che l'ordinamento nazionale conosce la guida accompagnata del minore titolare di patente di categoria A1 o B1 (articolo 115, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto ministeriale n. 213 del 2011), mentre le disposizioni dell'articolo 14 sono diverse e più estese, riguardando anche la patente C e disciplinando la materia in modo differente. La misura non è opzionale e dunque andrà recepita nell'ordinamento, con il conseguente adeguamento delle procedure informatiche e copertura dei relativi oneri finanziari.

Le misure dell'articolo 15, ovvero l'introduzione di un periodo di prova di almeno due anni durante il quale i conducenti inesperti sono soggetti a norme rigorose relative alla guida in stato di ebbrezza e a eventuali condizioni nazionali aggiuntive, sono del tutto nuove, non essendo sovrapponibili né per ambito di applicazione né per corrispondenza dei contenuti, alle vigenti disposizioni nazionali, ovvero gli articoli 126 e 186-*bis* del codice della strada, rispettivamente in materia di validità amministrativa della patente di guida e di divieto assoluto di assunzione di bevande alcoliche (cosiddetto "alcol zero") per talune categorie di conducenti.

La previsione, contenuta nell'articolo 20, dell'obbligo per ciascun Stato membro di informare ogni anno la Commissione in merito al numero di patenti rilasciate, sostituite, revocate e convertite per ciascuna categoria, è nuova e impone nuovi oneri per l'amministrazione della Motorizzazione.

Si segnala, infine, che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 7 giugno 2023.

Delle quindici Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE che hanno esaminato la proposta, cinque (Consiglio austriaco, Senato ceco, Parlamento irlandese, *Seimas* lituana, Assemblea portoghese) hanno concluso l'*iter* senza sollevare criticità, mentre la Camera dei deputati ceca ha approvato di una risoluzione in cui rileva la necessità di una maggiore specificazione per alcune aree regolamentate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida ([COM\(2023\) 128 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato in precedenza, mira a migliorare la sicurezza stradale e

garantire un elevato livello di protezione a tutti gli utenti dell'infrastruttura stradale dell'Unione europea (UE), prevedendo che, all'interno dell'UE, le decisioni di ritiro della patente di guida, adottate dallo Stato di emissione, abbiano effetto in tutti gli Stati membri, a fini di tutela della sicurezza stradale, obiettivo della politica dell'UE, volta a ridurre il numero delle vittime, dei feriti e i danni materiali.

L'ambito di applicazione dell'iniziativa riguarda solo le infrazioni che contribuiscono maggiormente agli incidenti stradali e alle morti sulle strade, ossia: eccesso di velocità; guida in stato di ebbrezza; guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti e comportamenti alla guida che cagionano morte o lesioni personali gravi a seguito di infrazioni riguardanti la sicurezza stradale.

Sulla proposta è pervenuta la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La valutazione della proposta di direttiva da parte del Governo è complessivamente positiva e corrispondente all'interesse nazionale, in quanto è volta al raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento della sicurezza stradale, contribuendo a porre fine all'impunità dei trasgressori non residenti e a indurre un cambiamento comportamentale nei conducenti.

Il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, in quanto l'obiettivo di assicurare efficacia in tutti gli Stati membri delle decisioni di ritiro della patente di guida può essere conseguito solo attraverso uno strumento giuridico dell'UE. Anche il principio di proporzionalità è rispettato, poiché si ritiene che le misure previste non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di sicurezza stradale. In questo senso, l'emissione di una decisione di ritiro della patente di guida resta di competenza del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata rilasciata la patente, che la potrà emettere, in conformità al proprio ordinamento, anche per un'infrazione commessa in un altro Stato membro.

Parallelamente alla proposta in esame, è in corso anche la revisione della direttiva (UE) 2015/413, sullo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni stradali (COM(2023) 126), che contribuirà indirettamente anche all'applicazione delle norme in esame, nei casi in cui il trasgressore sia stato individuato in un altro Stato membro. Poiché la direttiva (UE) 2015/413 riveduta mira ad ampliare lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri, si può presumere che il numero di infrazioni oggetto di indagini con esito positivo e, di conseguenza, anche le decisioni di ritiro della patente di guida aumenteranno in modo sostanziale.

Al contempo, la revisione della direttiva (UE) 2015/413 mira a garantire un livello più elevato di tutela procedurale e dei diritti fondamentali per i trasgressori non residenti, indipendentemente dal fatto che l'infrazione sia stata individuata in un altro Stato membro o che il trasgressore sia arrestato prima di lasciare lo Stato in cui è stata commessa l'infrazione.

Il Ministero dei trasporti ribadisce, pertanto, la competenza primaria sulla materia in capo al Ministero dell'interno, mentre evidenzia, per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che la proposta di direttiva avrà un impatto finanziario per l'Amministrazione, al momento non quantificabile, poiché saranno necessari adeguamenti delle procedure informatiche gestite dal Dipartimento per la mobilità sostenibile.

Si segnala, infine, che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 9 giugno 2023, pur potendosi proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Delle quindici Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE che finora hanno esaminato la proposta, tre (Senato ceco, Parlamento irlandese, Assembleia portoghese) hanno concluso l'*iter* senza sollevare criticità. La Camera dei deputati ceca ha invece concluso l'esame con l'approvazione di una risoluzione in cui ritiene necessario ridurre gli oneri amministrativi e limitare l'ambito di applicazione della direttiva alle decisioni amministrative sui divieti di circolazione, escludendo quelle emesse in procedimenti penali che dovrebbero essere oggetto di una normativa a parte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai

sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, ritiene non siano ravvisabili profili di contrasto tra la disciplina contenuta nell'intervento normativo proposto, essenzialmente procedurale, e l'ordinamento europeo e che tale disciplina sia da ritenersi idonea ad assicurare che le determinazioni che saranno caso per caso assunte ai fini della definizione di nuovi assetti nella distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli territoriali di governo non pongano in discussione la necessaria conformità delle stesse ai principi e alle regole dell'ordinamento europeo.

Rileva che il disegno di legge presenta una coerenza generale con il principio di sussidiarietà cosiddetta verticale, di derivazione europea, tanto con riferimento alle specifiche scelte di redistribuzione delle funzioni che ciascuna intesa è chiamata a inverare, quanto negli aspetti che vi si accompagnano.

In riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, sottolinea altresì che a livello costituzionale rileva la materia concorrente dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, mentre a livello di legge ordinaria viene in rilievo la legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti europei (c.d. fase ascendente) e la loro partecipazione al tempestivo e completo adeguamento agli obblighi europei, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (c.d. fase discendente).

Ritenendo quindi il disegno di legge coerente con la normativa dell'Unione europea, illustra uno schema di parere non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ribadisce la sua richiesta di un approfondimento, in sede di indagine conoscitiva, sul tema del trasferimento alle regioni anche delle competenze sui rapporti con l'UE. Tuttavia, in assenza di un riscontro e considerata la presentazione di uno schema di parere da parte del relatore, chiede che si proceda direttamente al voto.

Il [PRESIDENTE](#) rappresenta che, per contemperare le esigenze di molti componenti della Commissione, era stato in linea di massima concordato di procedere alle votazioni nella giornata di mercoledì. Evidenzia quindi che alcuni senatori sono legittimamente impegnati in altre Commissioni o in altri impegni istituzionali. Ricorda, inoltre, che le volte in cui si è proceduto altrimenti rispetto all'indicazione programmata era stato per motivi di urgenza collegata ai lavori dell'Assemblea o di altra Commissione. Lascia comunque la questione alla decisione della Commissione.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) e le senatrici [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) e [PELLEGRINO](#) (*FdI*) si associano alle considerazioni del Presidente, per mantenere la votazione, come previsto, per la seduta di domani.

Le senatrici [ROJC](#) (*PD-IDP*) e [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*) si associano alla richiesta di votazione immediata.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) ritiene corretto rispettare quanto programmato e quindi non si associa alla richiesta di voto immediato. Chiede peraltro di rispettare sempre il programma di lavoro concordato.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) condivide la necessità di rispettare la programmazione concordata, salvo qualora la Commissione, apprezzando le circostanze, esprima un consenso per procedere diversamente. Costata in ogni caso che, nel caso attuale, la Commissione convenga nel mantenere il voto per la giornata di domani.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) ritiene che le giustificazioni addotte per non procedere al voto siano inconsistenti e che invece mirino ad offuscare il vero motivo, costituito dalle assenze su un disegno di legge controverso per molti senatori, quale quello sull'autonomia differenziata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva come la programmazione dei lavori della Commissione indicata nel calendario cerchi sempre di contemperare le esigenze e gli impegni di tutti i senatori e che quindi, tenuto anche conto delle posizioni prevalenti emerse dal dibattito, la votazione dello schema di parere possa essere

rinviata alla seduta di domani.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali ([COM\(2023\) 185 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che propone un nuovo strumento per agevolare il trasferimento dei procedimenti penali in un unico Stato membro. L'iniziativa si inserisce in un contesto in cui, considerato l'aumento dei reati transfrontalieri, la giustizia penale nell'Unione europea (UE) si trova sempre più spesso di fronte a situazioni in cui molteplici Stati membri hanno competenza giurisdizionale per esercitare l'azione penale sul medesimo caso. Ciò vale in particolare per i reati commessi da gruppi della criminalità organizzata, quali, tra gli altri, il traffico di droga e il traffico di migranti.

Sebbene il trasferimento del procedimento penale possa essere necessario in numerosi casi, il vigente quadro normativo dell'Unione non dispone di questa forma di cooperazione. In assenza di un atto giuridico specifico dell'UE, gli Stati membri attualmente trasferiscono i procedimenti penali tra loro utilizzando diversi strumenti giuridici. In ambito internazionale, il quadro giuridico più completo sul trasferimento dei procedimenti penali è rappresentato dalla Convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali del 15 maggio 1972, la quale tuttavia è stata ratificata e applicata solo da 13 Stati membri. Tra questi non figura l'Italia, che ha firmato la Convenzione il 26 maggio 2000, ma non l'ha ratificata. La maggior parte degli Stati membri si limita al trasferimento di atti e documenti sulla base dell'articolo 21 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959.

In assenza di un quadro giuridico comune e a causa delle differenze esistenti tra i sistemi di giustizia penale nazionali degli Stati membri, i trasferimenti dei procedimenti penali sono risultati problematici sia dal punto di vista giuridico che pratico. La proposta in esame quindi mira a dare una risposta a questi problemi.

Essa si articola in cinque capi.

Il capo I stabilisce l'oggetto del regolamento e le definizioni dei termini utilizzati. L'articolo 3 introduce una giurisdizione in casi specifici, che, nei casi elencati nel medesimo articolo, viene acquisita dallo Stato destinatario della richiesta, ritenuto più adatto ad esercitare l'azione penale su un determinato reato, sulla base di una richiesta di trasferimento del procedimento penale, formulata da un altro Stato membro, che ne ha la giurisdizione originaria, ma che ritiene più opportuno che questa sia esercitata dallo Stato a cui è diretta la richiesta.

Il capo II prevede i criteri e la procedura per richiedere il trasferimento del procedimento penale e la procedura per prendere una decisione in merito al trasferimento. Tali norme comuni mirano a evitare che inutili procedimenti penali paralleli riguardanti gli stessi fatti e la stessa persona siano condotti in due o più Stati membri.

Il capo III stabilisce gli effetti del trasferimento del procedimento penale. In particolare, l'articolo 19 stabilisce che, nello Stato richiedente, il procedimento penale trasferito deve essere sospeso o interrotto al ricevimento delle informazioni che confermano che l'autorità richiesta procederà all'assunzione del procedimento penale, mentre l'articolo 20 stabilisce che il diritto e le procedure nazionali dello Stato richiesto si applichino al procedimento penale una volta trasferito.

Il capo IV contiene disposizioni sui mezzi di comunicazione elettronica tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, nonché con le autorità centrali e con *Eurojust*, tramite un sistema informatico decentrato.

Il capo V contiene disposizioni relative alle statistiche, alle relazioni, all'adozione di atti delegati, nonché alle disposizioni transitorie sui mezzi di comunicazione tra le autorità, prima che l'obbligo di utilizzare il sistema informatico decentrato diventi applicabile.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 82, paragrafo 1, lettere *b*) e *d*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce la competenza dell'UE per stabilire

misure intese a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione all'azione penale e a prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera j) del TFUE, la competenza per l'adozione di misure nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è una competenza concorrente tra l'Unione e i suoi Stati membri e, quindi, si applica il principio di sussidiarietà. La Commissione europea ritiene che esso sia rispettato, in quanto un quadro giuridico sul trasferimento dei procedimenti penali non può essere realizzato in modo adeguato e ottimale dagli Stati membri da soli, poiché si tratta di una questione transfrontaliera. Anche gli accordi bilaterali tra gli Stati membri non risolverebbero i problemi in quanto, in ultima analisi, sarebbero necessari accordi bilaterali tra tutti gli Stati membri. Per quanto concerne il principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non vada oltre il minimo necessario per raggiungere l'obiettivo prefissato. La proposta stabilisce, infatti, le norme in base alle quali un'autorità competente nell'UE può chiedere di trasferire un procedimento penale, se ciò migliora l'efficiente e corretta amministrazione della giustizia e a condizione che siano rispettati i criteri stabiliti. Le opzioni scelte dalla proposta sono quelle meno invasive per i sistemi nazionali giudiziari penali degli Stati membri, tenendo conto in particolare del fatto che in alcuni ordinamenti giuridici l'azione penale è obbligatoria (principio di legalità) e in altri il pubblico ministero ha la discrezionalità di non esercitare l'azione penale quando non è nell'interesse pubblico (principio di opportunità). Il termine per il controllo di sussidiarietà è scaduto oggi, 20 giugno, pur consentendo di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico. La proposta è oggetto di esame da parte di 11 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Di queste, il Parlamento irlandese ha concluso l'esame, senza sollevare criticità.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, di cui si darà conto in seguito.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque ([COM\(2022\) 540 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) ([COM\(2022\) 541 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), avendo avuto modo di approfondire i temi posti nello schema di risoluzione illustrato dal relatore Lorefice, ritiene condivisibili le osservazioni da egli formulate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*) relatore, apre la discussione generale sul provvedimento.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), in riferimento all'articolo 11 del decreto-legge, concernente il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, chiede la possibilità di sentire in audizione i rappresentanti dei docenti precari AFAM. Ricorda che si tratta di un tema, per diversi aspetti annoso, affrontato anche nella precedente Legislatura, e che è oggetto oggi di procedimenti giurisdizionali in corso.

Propone inoltre di sentire sul tema anche i competenti ministeri.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) ricorda di aver seguito anche in passato le vicende dei docenti AFAM e

si associa alla richiesta di audizione.

Il [PRESIDENTE](#) conviene sull'opportunità di audire i docenti AFAM, considerata la tematica della ricostruzione della carriera, che si interseca con il contenzioso giudiziario, che peraltro comporta anche un aggravio per l'erario.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ritiene importante disporre di qualche giorno in più non solo per svolgere le audizioni, ma anche per la presentazione degli emendamenti, anche considerando che la prossima settimana ci saranno gli impegni connessi con la riunione del Consiglio europeo.

Evidenzia la sua ferma contrarietà in merito alla scelta del decreto-legge, in assenza di specifici motivi di urgenza. Ritiene invece che il ricorso alla decretazione d'urgenza sia dovuto al ritardo del Governo nel presentare i disegni di legge europea e di delegazione europea, la cui tempestiva presentazione avrebbe consentito un esame più approfondito, come peraltro previsto dalla legge n. 234 del 2012. Esprimendo, comunque, la piena disponibilità a lavorare nel merito delle singole disposizioni del decreto per perseguire l'obiettivo comune della riduzione del numero delle procedure di infrazione, invita a dedicare il maggior tempo possibile all'esame del provvedimento.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) si associa alla richiesta di dedicare tutto il tempo possibile all'esame del decreto, in uno spirito costruttivo, impegnato a procedere in modo corretto ed efficace. La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda con la tempistica per l'esame già convenuta dalla Commissione nella seduta di ieri.

Si associa la senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), che osserva altresì come lo strumento del decreto-legge sia comunque funzionale ad assicurare la riduzione delle infrazioni pendenti.

Il [PRESIDENTE](#) si sofferma, quindi, sulla base giuridica del ricorso alla decretazione d'urgenza per l'assolvimento agli obblighi in scadenza o scaduti, derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, data dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che fu previsto proprio nel caso in cui la via ordinaria dell'adeguamento normativo non risultasse sufficientemente tempestiva. Non si può quindi obiettare sulla legittimità di tale scelta.

Riguardo alla tempistica, va considerato il fatto che i sessanta giorni per la conversione in legge scadranno in pieno agosto e che quindi occorre programmare per tempo i diversi passaggi parlamentari. Assicura in ogni caso di condividere l'esigenza di dedicare il più ampio tempo possibile all'esame del provvedimento.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) ritiene che il ricorso al decreto-legge costituisca un indice evidente della necessità di rafforzare quanto prima gli organici delle strutture preposte all'assolvimento degli obblighi europei, che devono far fronte a numerosi e gravosi impegni, anche per prevenire il rischio di procedure di infrazione con le connesse sanzioni pecuniarie.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la preoccupazione circa la carenza di risorse adeguate nelle varie strutture governative che si occupano di partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ritiene necessario procedere al loro rafforzamento, anche a fronte delle risorse delle omologhe strutture governative degli altri Paesi europei.

Ribadisce quindi di voler fare di tutto per assicurare il necessario approfondimento, in vista della più ampia riduzione del numero delle procedure di infrazione, ricordando comunque l'imponente produzione legislativa europea da cui oggi deriva più del 70 per cento della normativa nazionale.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ribadisce le sue forti perplessità sull'operato del Governo di procedere in via d'urgenza.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 615

La 4ª Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e collegato alla manovra di finanza pubblica, che reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della

Costituzione;

ricordato che in base a tale norma costituzionale, con legge dello Stato possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta forme e condizioni particolari di autonomia nelle 23 materie ivi richiamate;

considerato che non si ravvisano profili di contrasto tra la disciplina contenuta nell'intervento normativo proposto, essenzialmente procedurale, e l'ordinamento europeo e che tale disciplina è da ritenersi idonea ad assicurare che le determinazioni che saranno caso per caso assunte ai fini della definizione di nuovi assetti nella distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli territoriali di governo non pongano in discussione la necessaria conformità delle stesse ai principi e alle regole dell'ordinamento europeo;

rilevato che il disegno di legge presenta una coerenza generale con il principio di sussidiarietà cosiddetta verticale, di derivazione europea, tanto con riferimento alle specifiche scelte di ridistribuzione delle funzioni che ciascuna intesa è chiamata a inverare, quanto negli aspetti che vi si accompagnano;

valutato che, in riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, a livello costituzionale rileva la materia concorrente dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, mentre a livello di legge ordinaria viene in rilievo la legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti europei (c.d. fase ascendente) e la loro partecipazione al tempestivo e completo adeguamento agli obblighi europei, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (c.d. fase discendente);

valutato che il disegno di legge in titolo è coerente con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.4. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 62 (ant.) del 21/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2023

62ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere non ostativo sul disegno di legge in esame, ribadendo l'assenza di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che l'attuazione del provvedimento determinerà effetti penalizzanti per le regioni del Mezzogiorno, con possibili maggiori oneri a carico dello Stato. Richiama inoltre le forti critiche al disegno di legge formulate nel corso dell'iter parlamentare.

Il senatore [CENTINAIO](#) (LSP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo e prende atto della contrarietà del Partito democratico a dare attuazione all'articolo 116 della Costituzione.

Il senatore [SATTA](#) (FdI) dichiara il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) prende atto con rammarico che la sua richiesta di svolgere una indagine conoscitiva sui profili di interferenza tra il disegno di legge sull'autonomia differenziata e le politiche di coesione non sia stato ancora considerato.

Nel merito del provvedimento, dopo aver ricordato la perdurante non attuazione dell'autonomia finanziaria nella Regione Sicilia, sottolinea la chiara posizione contraria del M5S ad una differenziazione regionale che rischia di aggravare ulteriormente le diseguaglianze territoriali e le divisioni della Nazione, già prodotte dalla riforma del titolo V della Costituzione.

L'intervento si pone quindi in direzione opposta rispetto alle politiche di coesione, volte a colmare i divari di sviluppo nei territori. Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), in merito alla richiesta di indagine conoscitiva proposta dal senatore Lorefice, ricorda che è stato assegnato alla Commissione l'affare su "L'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei. Capacità di spesa e raggiungimento degli obiettivi". Nell'ambito dell'esame di questo affare, che già ricade nella competenza diretta della 4ª Commissione, ritiene possibile svolgere gli approfondimenti richiesti.

Pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ([COM \(2023\) 126 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ricorda che la proposta in esame prevede modifiche alla direttiva (UE) 2015/413, sullo scambio transfrontaliero, relativo alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, commesse da conducenti di veicoli immatricolati in un altro Stato membro.

Ricorda, inoltre, che la relazione del Governo, pervenuta in data 2 maggio 2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valuta in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 10 maggio 2023, e sulla proposta non sono state sollevate criticità da parte delle altre Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di poter approfondire gli aspetti problematici indicati nella relazione del Governo e in particolare quello della perdurante assenza di meccanismi di riscossione coattiva transfrontaliera delle sanzioni comminate per infrazioni stradali.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ribadisce che la proposta assicura una maggiore collaborazione amministrativa in materia, che consentirà una più agevole riscossione delle sanzioni per le violazioni commesse da cittadini europei non residenti nello Stato dell'infrazione, come evidenziato nella relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione ([COM\(2023\) 127 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ricorda che la proposta di direttiva in esame mira a una revisione delle norme dell'Unione europea (UE) in materia di patenti di guida, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e agevolare la libera circolazione delle persone nell'UE.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che valuta in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 7 giugno 2023, e sulla proposta non sono state sollevate criticità da parte delle altre Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida ([COM\(2023\) 128 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ricorda che la proposta di direttiva in esame prevede che, all'interno dell'Unione Europea, le decisioni di ritiro della patente di guida, adottate dallo Stato di emissione, abbiano effetto in tutti gli Stati membri, a fini di tutela della sicurezza stradale, obiettivo della politica dell'UE volta a ridurre il numero delle vittime, dei feriti e i danni materiali.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che valuta in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 9 giugno 2023, e sulla proposta non sono state sollevate criticità da parte delle altre Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque ([COM\(2022\) 540 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) ([COM\(2022\) 541 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc XVIII-bis* n. 10)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, riepiloga i contenuti della proposta di risoluzione da lui già illustrata e ricorda che anche la senatrice Murelli, nella precedente seduta, ha sciolto la sua riserva sul testo della stessa.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva (*Doc. XVIII-bis*, n. 10).

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, dà conto delle richieste di audizione sinora pervenute, rammentando in tal senso il termine previsto per le ore 12 di domani. Ricorda altresì il termine per la presentazione di emendamenti, fissato per le ore 12 di giovedì 29 giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) interviene sul tema emerso nella precedente seduta, chiedendo che dell'organizzazione dei lavori della Commissione si possa discutere in un prossimo Ufficio di presidenza. Dà conto di quanto evidenziato dal Presidente nella seduta di ieri e cioè che, per contemperare le esigenze di molti componenti della Commissione, era stato in linea di massima concordato di procedere alle votazioni nella giornata di mercoledì, nonché che le volte in cui si è proceduto altrimenti era stato per motivi di urgenza collegati ai lavori dell'Assemblea o di altra Commissione.

Ribadisce tuttavia che, nella seduta di ieri, non si è proceduto al voto sul disegno di legge sull'autonomia differenziata per l'assenza di diversi senatori della maggioranza, ciò denotando un evidente fatto politico.

Ricorda peraltro che, nelle ultime settimane, la Commissione ha proceduto più volte a votare anche in giornate diverse dal mercoledì. Cita, al riguardo, le votazioni sui pareri relativi ai disegni di legge 571 e 607 (incentivi imprese), 747 (d-l PA), 621 e 627 (pirateria *online*), 685 (d-l lavoro), 676 (ratifica Armenia), 714 (energia e fisco), 705 (ponte sullo Stretto), 639 (ratifica Croazia), 641 (ratifica Moldova), 660 (d-l siccità) e sull'AG 38 (rete transeuropea trasporti).

Assicura, infine, la propria disponibilità a contribuire al buon andamento dei lavori della

Commissione, ma auspica che ci si venga incontro reciprocamente tra forze di maggioranza e opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia per l'intervento approfondito del senatore Sensi e assicura di aver condotto i lavori della Commissione sempre nella massima chiarezza e inclusività. Ricorda infatti che nei casi indicati, di voto non preventivato, quale sia stato il motivo specifico, la decisione è stata assunta in modo consensuale, senza obiezioni. In ogni caso, preannuncia la convocazione di un Ufficio di Presidenza dove potranno essere affrontate le questioni poste per concordare, ove possibile in maniera condivisa, le modalità con cui organizzare le sedute in cui la Commissione è chiamata a procedere con votazioni.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) ritiene necessario definire meglio le giornate in cui procedere a votazioni non essendo stata chiara l'indicazione per la giornata del mercoledì. Auspica quindi di procedere in tal senso nel prossimo Ufficio di presidenza.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda di aver spesso richiamato l'esperienza della scorsa legislatura, in cui emergeva la trasversalità nelle valutazioni e nelle decisioni della Commissione, a differenza di tutte le altre, proprio a motivo della rilevanza e dell'interesse fondamentale dei temi europei. Rinnova pertanto l'invito a lavorare, in fase ascendente e discendente, sui temi delle politiche dell'Unione europea senza forzature divisorie di natura politica che esulino dal merito delle questioni.

Auspica quindi che la questione sia affrontata in modo chiaro e condiviso nel prossimo Ufficio di Presidenza, esprimendo rammarico ove non si riuscisse a trovare la giusta armonia tra i membri della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rassicura ancora una volta sulla sua volontà di trovare sempre soluzioni di consenso e rinvia all'Ufficio di Presidenza per l'approfondimento e la definizione delle questioni emerse.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) interviene nuovamente con riguardo ai lavori relativi alla proposta di regolamento COM(2022) 304, sul ripristino della natura. Nella giornata di ieri è stato approvato un orientamento generale in Consiglio ambiente con il voto contrario dell'Italia. Si rammarica di tale decisione, che appare in distonia rispetto alle politiche ambientali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della coesione. Chiede pertanto un approfondimento su tale posizione assunta dal Governo, poiché l'Italia possiede ecosistemi marini che avrebbero molto da guadagnare dalla nuova normativa.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (Fdl) ricorda che non solo l'Italia ma anche altri Stati membri hanno votato contro la proposta, per gli eccessivi effetti di riduzione della produzione agroalimentare europea conseguenti alle nuove misure, con un conseguente aumento delle importazioni da Paesi terzi. Rileva quindi come non sia stato un voto contrario alla tutela dell'ambiente marino.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, nell'ambito del prossimo Ufficio di Presidenza, si potrà valutare l'opportunità di svolgere approfondimenti anche su questo tema.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 615

La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e collegato alla manovra di finanza pubblica, che reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che in base a tale norma costituzionale, con legge dello Stato possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta forme e condizioni particolari di autonomia nelle 23 materie ivi richiamate;

considerato che non si ravvisano profili di contrasto tra la disciplina contenuta nell'intervento normativo proposto, essenzialmente procedurale, e l'ordinamento europeo e che tale disciplina è da ritenersi idonea ad assicurare che le determinazioni che saranno caso per caso assunte ai fini della definizione di nuovi assetti nella distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli territoriali di

governo non pongano in discussione la necessaria conformità delle stesse ai principi e alle regole dell'ordinamento europeo;
rilevato che il disegno di legge presenta una coerenza generale con il principio di sussidiarietà cosiddetta verticale, di derivazione europea, tanto con riferimento alle specifiche scelte di redistribuzione delle funzioni che ciascuna intesa è chiamata a inverare, quanto negli aspetti che vi si accompagnano;
valutato che, in riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, a livello costituzionale rileva la materia concorrente dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, mentre a livello di legge ordinaria viene in rilievo la legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti europei (c.d. fase ascendente) e la loro partecipazione al tempestivo e completo adeguamento agli obblighi europei, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (c.d. fase discendente);
valutato che il disegno di legge in titolo è coerente con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 540
DEFINITIVO E N. COM(2022) 541 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 10) SUI PROFILI DI
CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 4ª Commissione permanente,
esaminate le proposte di direttiva in titolo, relative a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e al trattamento delle acque reflue urbane (COM(2022) 540 e 541 definitivo);
valutate le risultanze delle audizioni tenute in 4ª Commissione e delle relazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
tenuto conto che:
l'Italia, in tema di trattamento delle acque, è interessata da 4 procedure di infrazione, avviate dalla Commissione europea tra il 2004 e il 2017, per mancata o non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE in oltre 900 agglomerati con carico generato a partire da 2.000 abitanti equivalenti; a seguito della sentenza di condanna del 31 maggio 2018 (causa C-251/17), con riferimento alle situazioni di irregolarità relative a 74 agglomerati, distribuite su sette regioni, l'Italia ha già pagato sanzioni pecuniarie per oltre 142 milioni di euro e, nonostante gli specifici fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il rientro delle procedure di infrazione, pari a 600 milioni di euro, risulta necessario uno sforzo economico superiore rispetto a quello finora preventivato;
il 1º giugno 2023, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non aver ottemperato pienamente alla sentenza del 10 aprile 2014, nella causa C-85/13, che accertava la violazione della direttiva 91/271/CEE per non aver garantito la raccolta e il trattamento adeguati delle acque reflue urbane in 41 agglomerati urbani, appartenenti a undici regioni;
considerato che:
le due proposte hanno come base giuridica gli articoli 191 e 192 del TFUE, che consentono all'Unione di adottare misure per perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente e a combattere il cambiamento climatico, sulla base dei principi di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione dei danni causati all'ambiente e del principio "chi inquina paga";
l'azione dell'Unione in materia di gestione della politica delle acque, sotto i suoi diversi profili, deve basarsi sui principi sopra enunciati, alla luce delle competenze condivise con gli Stati membri;
ritiene che:

le due proposte rispettino il principio di sussidiarietà, in quanto la qualità delle acque sotterranee, fluviali, lacustri e marine, anche in riferimento alla gestione delle acque reflue, ha una natura transfrontaliera nel 60 per cento dell'estensione dei corpi idrici europei e risulta necessaria un'azione coordinata e uniforme tra tutti gli Stati membri anche al fine della tutela della salute dei cittadini europei per un efficace tracciamento degli agenti chimici dannosi e della diffusione di eventuali agenti patogeni;

con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, si ravvisa la necessità di miglioramenti nel testo delle due proposte, e si formulano, pertanto, le seguenti osservazioni:

in merito all'atto COM(2022) 540, si ritiene necessaria una definizione maggiormente dettagliata di "buono stato chimico delle acque superficiali", poiché, come formulata all'articolo 1, punto 3, lettera a), ricomprende anche gli *standard* di qualità ambientale (SQA) al momento armonizzati solo per quattro sostanze, mentre sarebbe opportuno prevedere SQA armonizzati anche per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, al fine di evitare disomogeneità tra gli Stati membri per il raggiungimento del livello di stato chimico buono;

relativamente ai tempi di recepimento si ritiene necessario prevedere un adeguamento agli *standard* di qualità ambientali aggiornati, non dal giorno successivo al recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, ma consentire un periodo transitorio successivo al recepimento anche per far fronte agli impatti economici e tecnici, ed estendere lo stesso recepimento della direttiva a 24 mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea;

in merito a quanto previsto dall'articolo 8 relativamente all'invio annuale per via telematica dei dati sullo stato qualitativo delle acque, si invita il Legislatore europeo a considerare tempi più estesi, al fine di fornire una valutazione dello stato chimico delle acque più affidabile, nel quadro di una più completa valutazione tecnico-scientifica;

per quanto concerne l'atto COM(2022) 541, relativo al trattamento delle acque reflue urbane, in merito alla previsione per cui al 31 dicembre 2030 sia necessario dotare di adeguate reti fognarie tutti gli agglomerati urbani a partire da 1000 abitanti equivalenti, come previsto dall'articolo 8, si invita a rivedere la valutazione di impatto per l'Italia che stima in 40 milioni euro l'anno l'aggravio di costi di investimento infrastrutturale, una cifra che secondo le prospettive dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) è eccessivamente contenuta, avendo la stessa valutato un investimento totale a livello nazionale annuo di circa 377 milioni di euro, con possibili impatti sulle tariffe del servizio idrico soprattutto nelle aree dove si registra una maggiore carenza impiantistica; l'articolo 11 della proposta di direttiva introduce importanti e condivisibili obiettivi relativamente alla neutralità energetica degli impianti di depurazione, che dovranno ridurre i consumi energetici e coprire il proprio fabbisogno attraverso fonti di energia rinnovabili. Tuttavia, si ritiene difficilmente praticabile, entro il termine previsto del 2040, l'obiettivo della neutralità energetica degli impianti di depurazione a livello nazionale. Inoltre, al riguardo, sarebbe opportuno chiarire se tale neutralità debba essere raggiunta all'interno del perimetro dell'impianto di depurazione delle acque o meno;

lo stesso articolo 11, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di neutralità energetica, prevede che sia data *"particolare attenzione all'identificazione e all'utilizzo del potenziale di produzione di biogas, riducendo al contempo le emissioni di metano"*, senza però legare tale opzione al bilancio complessivo di vantaggi e svantaggi, che dovrebbero indirizzare la preferenza tra digestione anaerobica o aerobica. Sarebbe inoltre necessario introdurre adeguate valutazioni sui costi impiantistici e gestionali e non solo la mera riduzione delle emissioni di metano;

in riferimento a quanto previsto dall'articolo 20 sulla gestione dei fanghi da depurazione, si ritiene necessario prevedere misure di stimolo di tutte le attività utili al raggiungimento di una ottimale gestione degli stessi nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e dei principi dell'economia circolare, in linea con il *Green Deal* europeo, nonché l'incentivazione di studi atti a ridurre la produzione dei fanghi e l'applicazione di quelli disponibili. Si ritiene inoltre necessario stimolare il recupero delle sostanze utili contenute nei fanghi e nelle acque reflue, favorendo pratiche sostenibili, data anche la situazione di *deficit* idrico che impone una valutazione delle priorità di intervento e del ritorno economico-finanziario derivante dal recupero delle acque di depurazione affinate, estendendone l'utilizzo non solo

a fini irrigui, ma anche industriali, civili e ambientali. Occorre inoltre favorire una funzionale circolarità, con il recupero di nutrienti e in particolare del fosforo, previa valutazioni di fattibilità, considerando anche la dipendenza europea dalle importazioni *extra*-europee di tale sostanza; l'articolo 21 introduce nuovi obblighi per gli Stati membri chiamati a monitorare l'inquinamento dovuto al deflusso urbano e alle tracimazioni causate da piogge violente, le concentrazioni e i carichi degli inquinanti, anche legati ai rischi di inquinamento da tali acque meteoriche. Al riguardo, risulta necessario che, nell'elaborazione e attuazione dei piani integrati di gestione delle acque, di cui all'articolo 5 della proposta di direttiva, sia fatta adeguata chiarezza sulla responsabilità della gestione delle caditoie stradali, a prescindere dalla dimensione degli agglomerati, in quanto tale attività non sempre coincide con la gestione dei manufatti scaricatori di piena. Inoltre, risulta opportuno prevedere, nei medesimi piani integrati, apposite misure di gestione delle acque meteoriche che vanno in *by-pass* rispetto agli impianti di depurazione in caso di forti precipitazioni riversandosi direttamente nei corpi idrici superficiali, che consentano un minimo trattamento delle stesse, quali ad esempio il lagunaggio o la fitodepurazione, anche per agglomerati superiori ai 10.000 abitanti equivalenti; in riferimento ai valori limite indicati nell'allegato I, parte B, tabella 2 che prevedono un'importante riduzione dei livelli massimi di fosforo e azoto rispettivamente da 2 a 0,5 mg/l e da 15 a 6 mg/l, si ritiene che tale obiettivo sia molto oneroso e non fattibile con un ordinario trattamento biologico, richiedendo pertanto un trattamento chimico ulteriore quale la *post* precipitazione; si ritiene opportuno valutare a livello scientifico l'elenco degli indicatori di cui all'allegato I, parte B, tabella 3, riferito al trattamento quaternario di cui all'articolo 8, in particolare la carbamazepina (n. CAS 298-46-4) che, nonostante sia inserita tra le sostanze a facile trattamento, risulta, nella letteratura scientifica, essere una sostanza difficile da rimuovere dalle acque, nonché a valutare le possibili concentrazioni di microplastiche a seguito di trattamento quaternario; l'elenco dei prodotti sottoposti, secondo l'allegato 3, alla responsabilità estesa del produttore, relativa all'inquinamento delle acque reflue urbane con microinquinanti, dovrebbe essere revisionato al fine di non circoscrivere la stessa a soli due settori produttivi, ma a una gamma più ampia ed esaustiva di settori industriali; infine, nelle more della revisione della normativa europea sulla gestione delle acque reflue, sarebbe opportuno promuovere l'introduzione di una regolamentazione omogenea in tutti gli Stati membri relativa al controllo delle emissioni odorigene moleste derivanti dai trattamenti dei reflui, la cui gestione al momento è rimessa a misure tecniche gestionali di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/902 e al principio delle migliori pratiche tecnologiche, determinando una non corretta valutazione complessiva dell'impatto dei fenomeni osmogeni.

1.3.2.1.5. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 63 (ant.) del 22/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2023

63^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,30.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ([COM \(2023\) 126 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ricorda che, sulla proposta di direttiva in esame, relativa allo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, nella precedente seduta era stato chiesto un approfondimento sulla questione della riscossione delle sanzioni.

Infatti, nonostante la stessa Commissione europea rilevi la mancata riscossione delle sanzioni di una gran parte delle violazioni commesse da cittadini europei non residenti, la proposta di direttiva non prevede procedure specifiche per la riscossione coattiva, rispetto alla quale - secondo la relazione del Governo - permarranno quindi le difficoltà e le criticità sinora registrate.

Tuttavia, dalla valutazione d'impatto che accompagna la proposta (SWD/2023/126), risulta che il principale motivo dell'esiguo livello di riscossione transfrontaliera delle sanzioni è individuato nelle difficoltà di identificazione del trasgressore, mentre ben il 70 per cento delle sanzioni effettivamente trasmesse sono pagate volontariamente, senza bisogno di riscossione coattiva.

Inoltre, l'ipotesi di armonizzare anche le procedure di riscossione coattiva è stata valutata dagli Stati membri come un intervento sproporzionato rispetto all'obiettivo, in termini di costi e benefici, anche perché rientrerebbe nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, coperta dalla decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, il cui meccanismo non è adatto a trattare un numero elevato di infrazioni al codice della strada, la maggior parte delle quali sono di natura amministrativa e non penale.

Per questi motivi, la Commissione europea ha ritenuto di limitare la proposta al rafforzamento del quadro normativo finalizzato a facilitare lo scambio transfrontaliero di informazioni, per affrontare il problema maggiore, quello dell'identificazione del trasgressore. In tale contesto, infatti, la proposta rafforza l'assistenza reciproca nelle indagini sulle infrazioni transfrontaliere, stabilendo l'obbligo per il proprietario del veicolo con cui è stata commessa l'infrazione stradale di cooperare con le autorità di contrasto nell'identificazione del conducente che ha commesso l'infrazione, nel caso in cui non fossero la medesima persona. Nel caso in cui il proprietario del veicolo non collabori, sarà ritenuto responsabile in solido nel pagamento delle sanzioni.

In conclusione, il Relatore ritiene di condividere la scelta adottata con la proposta di direttiva in esame e di confermarne la valutazione positiva.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ringrazia per l'approfondimento svolto e ribadisce l'esistenza della casistica di coloro che, in assenza di obbligo giuridico a pagare una sanzione transfrontaliera, non la pagano.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) precisa che l'obbligo sussiste, ma sulla base di una norma giuridica imperfetta, ovvero priva dello strumento coattivo, alla stessa stregua di molte altre norme vigenti in altri settori della vita sociale o economica. Ribadisce di condividere la valutazione del rapporto costi/benefici su cui si basa l'opzione prescelta dalla proposta di direttiva.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) concorda con il Relatore, ricordando come le forze dell'ordine, soprattutto nelle zone di frontiera, sono fortemente impegnate nel far rispettare gli obblighi anche pecuniari connessi con la circolazione stradale e la sicurezza, e come vi sia l'esigenza di rafforzare ulteriormente i controlli, anziché le norme giuridiche già vigenti.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) si associa alla predetta considerazione, condividendo la provenienza da regioni confinanti con altri Paesi.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ribadisce quindi l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea, incentivando al contempo lo sviluppo di fonti di approvvigionamento sostenibili delle stesse, in quanto gli interventi di natura non normativa già posti in essere non sono stati sufficienti a raggiungere questo obiettivo.

Sulla proposta è intervenuta la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

La valutazione della proposta di regolamento da parte del Governo è complessivamente positiva e si sottolinea la particolare urgenza del progetto, in quanto la perturbazione dell'approvvigionamento di beni essenziali durante la crisi COVID-19 e la crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina hanno messo in evidenza le dipendenze di approvvigionamento strutturali dell'UE, soprattutto in riferimento alle transizioni verde e digitale e alle applicazioni nel settore spazio e difesa.

Il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'azione dell'UE, e quindi l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro atto a garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, non può essere conseguita in misura sufficiente dagli Stati membri, ma solo a livello di Unione.

Al contempo, si ritiene che la proposta rispetti il principio di proporzionalità in quanto le misure proposte non oltrepassano l'obiettivo di garantire l'approvvigionamento di materie prime critiche.

Le disposizioni contenute nel progetto sono ritenute conformi all'interesse nazionale. Anche se il negoziato è in una fase iniziale, i lavori procedono speditamente e il testo del regolamento potrebbe essere adottato entro la fine del 2023.

L'Italia ritiene opportuno che la proposta di regolamento debba considerare alcuni aspetti: estendere la lista delle materie prime critiche anche a materie prime fondamentali per l'industria manifatturiera di base; chiarire che i progetti che saranno dichiarati strategici - di estrazione e di lavorazione - potranno essere ritenuti di superiore interesse nazionale e accedere non solo ad un'accelerazione delle procedure

autorizzative, ma anche a strumenti finanziari in grado di rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale; incentivare maggiormente il riciclo, perché in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per attività estrattive; sostenere fortemente la ricerca su materie prime sostitutive, ad esempio rispetto alle terre rare, che in questo momento sono all'origine di una forte dipendenza strategica dell'Unione dalla Cina; stanziare risorse finanziarie adeguate a livello UE per l'attuazione del Regolamento; promuovere lo sviluppo di competenze professionali specifiche; approfondire il meccanismo sullo *stress test* proposto sulle materie prime strategiche.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non è prevista allo stato una copertura finanziaria tra le voci del bilancio nazionale per adempiere ai diversi oneri conseguenti all'attuazione del regolamento e supportare gli investimenti previsti. L'Italia ha comunque proposto l'istituzione di un Fondo di sovranità europea per il raggiungimento degli obiettivi.

La proposta, infine, incide sull'organizzazione della pubblica amministrazione, posto che vi saranno effetti in termini di semplificazione, in quanto l'ordinamento nazionale dovrà adeguarsi alle procedure di autorizzazione semplificate previste nella proposta.

Al fine di ridurre la complessità e migliorare l'efficienza e la trasparenza della procedura di autorizzazione, i promotori dei progetti relativi alle materie prime critiche dovrebbero poter interagire con un'unica autorità nazionale, responsabile di facilitare e coordinare l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni e, nel caso di progetti strategici, di emettere una decisione finale entro termini brevi. A tal fine gli Stati membri dovrebbero nominare un'unica autorità nazionale competente, dotandola di personale e risorse sufficienti affinché possa assolvere in modo efficace le proprie responsabilità.

Potrebbero anche essere promosse politiche a livello dell'Unione e nazionale, come incentivi o criteri per gli appalti pubblici verdi, per favorire la produzione e l'utilizzo di materie prime aventi un impatto ambientale ridotto.

Si segnala, infine, che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 3 luglio prossimo.

Delle 16 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE che finora hanno esaminato la proposta, due (Senato ceco e *Seimas* lituana) hanno concluso l'*iter* senza sollevare criticità.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti circa la natura della prospettata riduzione dell'impatto ambientale relativo alla produzione e all'utilizzo delle materie prime in questione.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) ritiene che la genericità del riferimento è dovuta proprio alla diversità delle fattispecie considerate.

La senatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) ricorda come le tecniche di estrazione e lavorazione delle materie prime avevano in passato impatti ambientali più rilevanti e che il riferimento alla riduzione degli stessi riguarda i livelli d'impatto esistenti oggi.

Il [PRESIDENTE](#) relatore riprende il passaggio della relazione del Governo sul punto relativo al possibile inferiore impatto ambientale e chiarisce che la riduzione è da intendersi riferita ai diversi materiali considerati e ai diversi processi di lavorazione, a seconda delle rispettive tecnologie applicate e quindi delle conseguenti diverse gradazioni di impatto.

Si tratta di un tema ampio che richiede politiche di attuazione con il coinvolgimento di diversi attori, su cui ritiene che la Commissione potrà svolgere i dovuti approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Gli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea ([n. 9](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono in distribuzione alcune schede tematiche della Commissione europea relative a singoli accordi commerciali dell'Unione. Si tratta in particolare dell'accordo con l'Australia, con il Giappone, con il Canada, nonché dell'accordo di partenariato economico, sottoscritto

il 19 giugno 2023, con il Kenya. È disponibile anche una scheda aggiornata sul Consiglio UE-India per il commercio e la tecnologia.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdl), relatore, comunica che sono stati trasmessi gli atti relativi alle procedure di infrazione e di pre-infrazione a corredo degli articoli del decreto-legge. In merito alle audizioni programmate, comunica altresì che avranno inizio lunedì 26 giugno, a partire dalle ore 10. Avverte, inoltre, che la documentazione che sarà fatta pervenire dagli auditi sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.6. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 20 (ant.) del 26/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 20

LUNEDÌ 26 GIUGNO 2023

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 12,30

(sospensione dalle ore 11,55 alle ore 12,05 e dalle ore 12,10 alle ore 12,20)

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ANIEF, ABC, FEDERACCAI, UNASCA, FEDERAZIONE MAGISTRATI ONORARI DI TRIBUNALE, CGIL, FP CGIL VVF E CONFESAL VVF NONCHE', IN VIDEOCONFERENZA, RAPPRESENTANTI DI F.I.M.A.A., FEDERCHIMICA-ASSOGASLIQUIDI, ANITA, USB-PI, COMITATO NAZIONALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO NELLA PARITARIA E RESEARCH4LIFE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755 (D-L N. 69/2023 - SALVA-INFRAZIONI)

1.3.2.1.7. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 64 (pom.) del 26/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

LUNEDÌ 26 GIUGNO 2023

64ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (A.S. 755)

Il [PRESIDENTE](#) rivolge un indirizzo di saluto al ministro Pichetto Fratin e introduce i temi dell'audizione.

Il ministro PICHETTO FRATIN svolge una relazione.

Prendono la parola, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), i senatori [LOREFICE](#) (M5S), da remoto, [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) e [SENSI](#) (PD-IDP) nonché la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), da remoto, a cui replica puntualmente il ministro PICHETTO FRATIN.

Prendono la parola, per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, i senatori [LOREFICE](#) (M5S), da remoto, e [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE), a cui replica il ministro PICHETTO FRATIN.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.8. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 21 (pom.) del 26/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 21

LUNEDÌ 26 GIUGNO 2023

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Orario: dalle ore 16,35 alle ore 17,40

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ISIN E, IN VIDEOCONFERENZA, DI ISS, ASSOFIN, ABI,
CISL-FUNZIONE PUBBLICA E UIL-FUNZIONE PUBBLICA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755 (D-
L N. 69/2023 - SALVA-INFRAZIONI)*

1.3.2.1.9. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 65 (ant.) del 28/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2023

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver trasmesso al Presidente del Senato, congiuntamente con il Presidente della 5a Commissione, la richiesta di assegnare un affare, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, alle Commissioni 4a e 5a riunite, avente ad oggetto l'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (*Doc. XIII, n. 1*), che preveda l'intervento, in sede consultiva, delle altre Commissioni permanenti. Comunica inoltre che, relativamente alla questione della programmazione dei lavori della Commissione, l'Ufficio di Presidenza di ieri ha convenuto di concentrare le votazioni tendenzialmente il mercoledì, salvo eventuali urgenze connesse ai lavori dell'Assemblea e a *iter* urgenti come quello relativo al disegno di legge n. 755.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della 7a, 8a e 10a Commissione, il parere non ostativo con osservazione della 2a Commissione, il parere favorevole con osservazioni e raccomandazione del Comitato per la legislazione.

In secondo luogo, facendo seguito a quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza tenutosi ieri, 27 giugno, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno è prorogato a venerdì 30 giugno, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA (571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 571,

collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito, ritenendo che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Propone, pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

Ricorda, al riguardo, che la produzione di alimenti sintetici è oggetto di numerosi studi e di conseguenti applicazioni sperimentali non solo in laboratorio, ma anche in aziende che realizzano tali prodotti.

L'alimento sintetico su cui si è maggiormente concentrata la ricerca e la produzione sperimentale è la carne, che viene realizzata attraverso un processo di coltivazione cellulare in laboratorio, sulla base di cellule animali staminali (toti o multipotenti), ovvero cellule che possono generare diversi tessuti animali se opportunamente "condizionate".

In alcuni Paesi *extra* europei, gli studi finalizzati alla produzione a fini commerciali di tali alimenti sono in fase avanzata e, in particolare, negli Stati Uniti la *Food and Drug Administration* ha approvato la "carne sintetica", ovvero la prima carne di pollo prodotta in laboratorio attraverso lo sviluppo di cellule animali.

Il disegno di legge nasce quindi dalla possibile richiesta di commercializzazione di tali alimenti o mangimi sintetici, prodotti in altri Paesi, nel mercato europeo e quindi anche italiano. Lo scopo è quello di intervenire precauzionalmente a livello nazionale, per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio culturale, considerata l'assenza, al momento, di un divieto esplicito in campo europeo e considerato che lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di tali alimenti sintetici.

Il provvedimento si compone di 6 articoli. L'articolo 1 enuncia le finalità perseguite, ovvero assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia.

Il patrimonio agroalimentare assume rilevanza strategica per l'interesse nazionale, con una valenza sociale e culturale oltre che economica, in quanto si compone di prodotti di qualità molto elevata che soddisfano le aspettative di tipicità e di reputazione, raggiungendo i mercati internazionali e registrando importanti risultati commerciali.

La tutela dei prodotti, delle tradizioni e delle pratiche agroalimentari è riconosciuta anche a livello internazionale dall'Unesco, nell'ambito della tutela del patrimonio immateriale dell'umanità, ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata con la legge 27 settembre 2007, n. 167.

Lo stesso articolo 1 richiama, ai fini della legge in esame, le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare, nonché le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

L'articolo 2 richiama il principio di precauzione fissato dall'articolo 7 del medesimo regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui, qualora venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche.

In tal senso, l'articolo 2 stabilisce il divieto per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, "alimenti o

mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati".

Si ricorda che tale dicitura corrisponde al punto vi) della definizione di "nuovo alimento", stabilita dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283, che elenca i "nuovi alimenti" che possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Si evidenzia che tra i nuovi alimenti commercializzabili, elencati nel regolamento, figurano solo quattro estratti vegetali (utilizzati come integratori alimentari), prodotti da colture cellulari o da colture di tessuti di piante. Ogni altro alimento prodotto da colture cellulari o colture di tessuti, tra cui gli alimenti sintetici oggetto del disegno di legge in esame, non sono pertanto ammessi alla commercializzazione nell'Unione europea.

Si segnala, inoltre, che la dicitura di cui all'articolo 2 andrebbe corretta nella parte in cui si riferisce ad alimenti prodotti a partire "da colture cellulari o da tessuti", che dovrebbe invece riferirsi ad alimenti prodotti a partire "da colture cellulari o di tessuti". Si suggerisce, al riguardo, un richiamo anche al citato regolamento (UE) 2015/2283.

L'articolo 3 individua le Autorità competenti per lo svolgimento dei controlli sull'applicazione del provvedimento in esame e i successivi commi 2 e 3 dispongono in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni. Tali attività, secondo la relazione tecnica, rientrano nei controlli già svolti a legislazione vigente, senza comportare nuovi oneri.

L'articolo 4 stabilisce la disciplina sanzionatoria amministrativa, per la violazione dei divieti posti dall'articolo 2. Le sanzioni sono estese anche a chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte vietate dall'articolo 2, comprendendo quindi finanziatori, promotori e agevolatori delle condotte illecite.

L'articolo 5 rinvia alla legge n. 689 del 1981, per quanto non previsto dal provvedimento, mentre l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ritiene che non si debba tendere a una contrapposizione tra il settore della ricerca scientifica e quello della regolamentazione normativa, dovendo entrambi avere le medesime finalità a vantaggio della salute umana e dell'ambiente.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene che il termine "sintetico" possa essere fuorviante e ricorda che il Partito Democratico aveva proposto una formulazione diversa e più aderente a quella usata dalla comunità scientifica. Non si tratta infatti di cibo creato in laboratorio attraverso la sintesi biomolecolare, quanto piuttosto di cellule o tessuti già esistenti, che vengono coltivati.

Il relatore [SCURRIA](#) (FdI) ringrazia per i contributi, che confermano l'importanza del provvedimento e su cui ritiene utile un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea (UE), finalizzato a raggiungere, entro il 2030, una capacità estrattiva dell'UE del 10 per cento del consumo europeo, nonché una capacità trasformativa europea del 40 per cento e una capacità di riciclaggio del 15 per cento del consumo europeo di tali materie. Inoltre, entro la stessa data, si vuole aumentare la diversificazione delle importazioni, riducendo a non più del 65 per cento del consumo europeo, la dipendenza dell'UE dalle importazioni provenienti da un unico Paese terzo.

Nella precedente seduta era stato chiesto, dal senatore Lorefice, un approfondimento circa un passaggio della relazione integrativa, tratto dalla relazione del Governo, relativo alla possibile adozione di incentivi o criteri per gli appalti verdi, per favorire la produzione e l'utilizzo di materie

prime aventi un impatto ambientale inferiore.

Il riferimento è tratto testualmente dalle premesse dalla proposta di regolamento, la quale all'articolo 30 prevede la possibilità di stabilire, con atti delegati della Commissione europea, un sistema di calcolo e certificazione della "impronta ambientale" di una materia prima critica, al fine di indirizzare il consumo verso quelle materie con minore impatto ambientale.

In particolare, si prevede una prima valutazione sul possibile impatto di una specifica materia prima critica, in base alla quale decidere se adottare un atto delegato. In caso positivo, l'atto delegato è adottato conformemente all'allegato V e tenendo conto dei metodi di valutazione scientificamente validi e delle pertinenti norme internazionali. Con l'atto delegato si stabiliscono quindi le norme di calcolo e di verifica, per l'individuazione della categoria di impatto principale della materia considerata. Una volta adottato l'atto delegato, gli importatori, o chiunque immetta sul mercato la materia prima critica, hanno l'obbligo di emettere una specifica "dichiarazione dell'impronta ambientale" della materia, sulla base dei metodi di calcolo e della categoria principale stabiliti. La dichiarazione deve quindi essere pubblicata su un sito internet e deve comunque essere resa accessibile ai clienti prima dell'acquisto.

Come si legge al considerando n. 50 della proposta di regolamento, al fine di incentivare la produzione di materie prime critiche più sostenibili, è opportuno conferire alla Commissione europea il potere di elaborare un sistema per il calcolo della loro impronta ambientale, in modo da garantire che le informazioni relative a tale impronta, definite in classi di prestazione, consentano ai potenziali acquirenti di confrontare agevolmente le impronte ambientali dei materiali disponibili, orientando così il mercato verso materiali più sostenibili.

Secondo la Commissione europea, poi, il predetto sistema di trasparenza sull'impronta ambientale delle materie prime critiche immesse sul mercato dell'Unione potrebbe anche consentire, successivamente, l'adozione di altre politiche, a livello dell'Unione e nazionale, come incentivi o criteri per gli appalti pubblici verdi, per favorire la produzione di materie prime critiche con un impatto ambientale inferiore.

Pertanto, l'approfondimento che era stato richiesto riguarda le possibili misure, da adottare in un secondo momento, volte a rafforzare l'efficacia del descritto sistema di trasparenza sull'impronta ambientale, con lo scopo di contribuire ulteriormente alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dalle attività di estrazione, raffinazione, trasformazione e utilizzo delle materie prime critiche, peraltro essenziali per realizzare le transizioni verde e digitale.

Con riguardo alla citata delega di potere, si ricorda che si tratta di una tecnica normativa che incentra il potere normativo in capo alla Commissione europea, salva la possibilità per il Consiglio e il Parlamento europeo di revocare in qualsiasi momento il potere conferito, e che, secondo l'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può riguardare solo "*elementi non essenziali dell'atto legislativo*".

Infine, come già evidenziato, il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà scadrà il prossimo 3 luglio, potendosi comunque proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni europee. Finora, 16 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno esaminato la proposta, senza sollevare criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI
AI DISEGNI DI LEGGE NN. 571 E 607**

La 4a Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito; valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.10. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 66 (pom.) del 04/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023

66ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, comunica che sono pervenuti 133 emendamenti e 5 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto. Comunica altresì che sono pervenuti gli ulteriori pareri della 9ª Commissione e della 1ª Commissione.

Nel ringraziare il ministro Fitto per la sua disponibilità al confronto con la Commissione, il Presidente ritiene importante concordare insieme le modalità di prosecuzione dell'esame del decreto-legge, tenendo conto del fatto che potrebbe essere possibile avviare le votazioni in Commissione già a partire dalla prossima settimana.

Il ministro FITTO concorda con la tempistica testé delineata dal Presidente, evidenziando come con il decreto-legge in esame e con il recente disegno di legge di delegazione europea sia stato fissato un percorso legislativo di adeguamento dell'ordinamento interno pienamente rispondente agli obblighi europei.

Sottolinea inoltre come i testi degli articoli che sono poi confluiti all'interno del decreto-legge siano stati previamente concordati con la Commissione europea quali atti necessari per la chiusura di procedure di infrazione o di pre-infrazione pendenti nei confronti dell'Italia.

Allo stesso modo, eventuali altre questioni che dovessero emergere nel corso delle interlocuzioni in corso con la Commissione europea potranno essere veicolate quali proposte emendative ove si sia raggiunta un'intesa sui contenuti, tale per cui si possa chiudere un'infrazione o prevenirne l'apertura. Si riserva al riguardo di prospettare all'attenzione dei senatori, entro pochi giorni, eventuali emendamenti in tal senso.

L'obiettivo di fondo è quello di ridurre considerevolmente il numero delle infrazioni pendenti, attualmente 83, per raggiungere in tempi ragionevoli la media europea delle 66 infrazioni. Uno dei temi più sensibili riguarda il settore ambientale, dove è necessaria una ancora più incisiva azione governativa per incidere sensibilmente sulle questioni aperte.

Nel ribadire come sia importante valutare insieme il decreto-legge sulle infrazioni e il disegno di legge di delegazione europea, quali tasselli del processo di recepimento della normativa europea, si dichiara

disponibile a offrire i chiarimenti necessari alla Commissione.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) esprime preoccupazione per il carico di lavoro che grava sulla struttura del Dipartimento per le politiche europee, che a suo avviso non dispone di risorse di entità adeguata ai gravosi impegni che incombono sul Ministro. Sostiene infatti la necessità che il Dipartimento assurga al rango ministeriale, per svolgere in modo esaustivo i molteplici compiti assegnati, tra cui la riduzione del numero delle procedure di infrazione, non solo raggiungendo la media europea di 66 ma andando possibilmente al di sotto di questa. Va, inoltre, potenziata la fase ascendente, che consentirebbe di affrontare le problematiche e risolverle prima che si producano concretamente nella fase di attuazione.

Riguardo allo strumento del decreto-legge, ritiene che il metodo migliore sia quello della legge europea, che consente un adeguato confronto in Parlamento, a fronte per esempio dell'assenza, nel provvedimento, di interventi volti ad affrontare le procedure più importanti, che peraltro comportano sanzioni pecuniarie, come quelle sull'ambiente che ammontano a circa un quarto di tutte le procedure aperte. Al riguardo, sottolinea le sue perplessità sulla scelta dei temi ambientali ritenuti meritevoli di soluzione nel provvedimento in esame, essendo stati trascurati temi come le acque reflue o la gestione dei rifiuti.

Si sofferma, infine, sul tema della stabilizzazione dei docenti dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam), su cui ha presentato emendamenti, che merita di essere risolto per chiudere pendenze con la Corte di giustizia e con il TAR e soprattutto per assicurare parità di trattamento a persone che la attendono da molti anni.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni svolte sulla tempistica di esame, anche nel combinato disposto con il disegno di legge di delegazione europea. Sul tema dello strumento giuridico, sottolinea come molte disposizioni presenti nel decreto presentino caratteristiche idonee ad essere inserite nella legge europea anziché in un decreto d'urgenza.

Concorda, infine, con la necessità di affrontare il tema del precariato per i docenti Afam come anche di quello dei docenti del comparto scuola, essendo divenuto prioritario intervenire per dare loro una risposta adeguata.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sugli emendamenti 10.0.1, in materia di quote latte, e 18.0.1, in materia di giustizia e affari interni, essendo questioni di una grande rilevanza politica e su cui ritiene importante svolgere gli opportuni approfondimenti.

Con riferimento agli obblighi imposti dal rispetto degli impegni previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), chiede di conoscere lo stato di avanzamento del previsto intervento sugli asili nido, con riguardo all'obiettivo dei 265 mila posti entro il 2025 e con riguardo alla necessità di chiarire se l'intervento sia riferibile solo a strutture nuove oppure anche all'adattamento di strutture esistenti. Similmente, chiede aggiornamenti circa l'installazione delle colonnine di ricarica e dei motivi per cui il bando abbia avuto difficoltà.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) ringrazia il Ministro della presenza e dell'ottimo lavoro contenuto nel decreto-legge in esame. Ricorda quindi di aver presentato alcuni emendamenti, in seguito al confronto con le parti sociali e gli interessati, e concorda con la posizione espressa dal senatore Lombardo sui problemi dei docenti Afam, la cui soluzione costituirebbe un segnale importante del Governo per il mondo della cultura.

Con riferimento al codice della strada, ritiene opportuno disciplinare alcuni aspetti relativi ai servizi di autotrasporto di cose per conto terzi o di locazione senza conducente, così come ritiene opportuno affrontare il tema dei costi *una tantum* che i consumatori possono richiedere nei casi di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento, anche al fine di evitare il contenzioso in corso.

Il ministro FITTO ricorda che la legge n. 234 del 2012, per la soluzione delle procedure di infrazione, prevede la legge europea, la quale, a differenza della legge di delegazione europea, non ha una scadenza precisa per la sua approvazione, purché lo si faccia entro l'anno in corso. Rileva quindi come la sua presentazione sarà conseguente anche ai lavori inerenti al decreto-legge in esame.

Ribadisce come il decreto-legge contenga solo articoli che mirano a dare soluzione ad obblighi europei e solo a seguito di un previo positivo confronto con la Commissione europea, oltre che con i diversi

Ministeri, il che sottende che ogni disposizione inserita nel decreto può ritenersi un efficace meccanismo che consente di affrontare e risolvere i casi di infrazione e di pre-infrazione aperti. Richiama come esempio di funzionamento di tale meccanismo il caso relativo ad una direttiva delegata sui prodotti del tabacco, oggetto peraltro di talune proposte emendative e su cui si sta lavorando per trovare una soluzione normativa che consenta di ottenere l'avallo della Commissione europea. Sui temi sollevati dal senatore Sensi, relativi agli emendamenti relativi alle quote latte e al mandato di arresto europeo, sono in corso i dovuti approfondimenti, anche con i rispettivi ministeri. In merito ai rilievi sul Dipartimento per politiche europee, ricorda il recente decreto sulla pubblica amministrazione, che lo ha rafforzato notevolmente, anche con riferimento alla struttura di missione per le procedure di infrazione, che è stata inserita in modo organico all'interno del Dipartimento. Il rafforzamento complessivo è così funzionale anche al miglioramento della posizione italiana nella cosiddetta fase ascendente, necessaria per affrontare i temi europei in fase precoce. In tal senso, è stato fatto un lavoro efficace sulle proposte in materia farmaceutica e sulle modifiche al quadro finanziario pluriennale, ambiti di intervento dove sono state recepite diverse posizioni espresse dalla delegazione italiana.

A tale riguardo, ritiene necessario rafforzare il Comitato interministeriale per gli Affari europei (CIAE), per dare forza ed efficacia al lavoro in fase ascendente. Da un punto di vista più ampio, ribadisce la possibilità di svolgere una riflessione sulla legge n. 234 del 2012, per dare maggiore efficacia ai meccanismi ivi previsti.

In merito infine ai lavori sul decreto-legge, ricorda come siano in corso continue interlocuzioni con la Commissione europea, per cui ove dovessero maturare nei prossimi giorni soluzioni normative per dare soluzione ad ulteriori obblighi europei ritenuti urgenti o prioritari, sarà sua cura comunicare le eventuali proposte emendative alla Commissione perché si proceda all'esame, nel rispetto della tempistica delineata dal presidente.

Con riferimento agli obblighi derivanti dagli impegni previsti dal PNRR, assicura che il Governo sta lavorando puntualmente, senza polemiche circa le pregresse responsabilità, per risolvere i singoli nodi residui relativi alla terza rata.

Con riferimento agli obiettivi del primo semestre del 2023 e ai quali è associata la richiesta di pagamento della quarta rata, ricorda che la data del 30 giugno ha valore tendenziale. Al riguardo, rileva che, se sono state individuate solo 35 stazioni di rifornimento ad idrogeno sulle 40 previste dal piano, occorre lavorare con approccio pragmatico per trovare una soluzione. Come va fatto anche sul tema degli asili nido, su cui l'attenzione è massima.

Ritiene quindi necessario procedere ad un dibattito costruttivo su questi temi, come potrà essere fatto nel corso dell'esame della terza relazione semestrale, presentata pochi giorni fa in Parlamento, e come potrà avvenire anche in occasione delle prossime modifiche che saranno presentate al PNRR.

Osserva come l'approccio che si sta seguendo preveda una gestione delle interlocuzioni in corso con la Commissione europea ripartita tra il completamento del procedimento relativo all'erogazione della terza rata, la definizione degli obiettivi collegati all'erogazione della quarta rata e le integrazioni al PNRR derivanti dal *RePowerEU* e da altre esigenze di modifica, per presentare - entro le prossime settimane - una proposta complessiva che abbia come orizzonte temporale l'intero periodo fino al 2026.

L'obiettivo è lavorare per evitare ulteriori ritardi nell'implementazione del Piano, che a suo avviso avrebbero dovuto essere gestiti meglio anche in precedenza. Due sono comunque i fattori che hanno determinato alcune difficoltà. In primo luogo, il conflitto in Ucraina, che ha modificato il contesto di base in cui era stato elaborato il PNRR. In secondo luogo, l'aver inserito nel PNRR alcuni progetti che erano stati congegnati nell'ambito delle politiche di coesione, che avevano ed hanno una logica completamente differente dal PNRR.

Ribadisce quindi la sua personale sensibilità sulla necessità del pieno coinvolgimento parlamentare, sempre fonte di utili suggerimenti per immaginare soluzioni ai problemi e prevenire possibili inconvenienti futuri.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro, assicura la disponibilità a valutare gli eventuali emendamenti

preannunciati, in tempo per lo svolgimento delle votazioni nelle sedute della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [755](#)

G/755/1/4

[Bergesio](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#), [Centinaio](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" (AS 755);

premessi che:

l'articolo 19, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ha stabilito la rinegoziazione e ristrutturazione delle esposizioni in essere concesse dagli istituti di credito alle imprese agricole, in forma individuale o societaria, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni;

la suddetta misura consente al debitore di recuperare le condizioni di sostenibilità del debito, evitandone il fallimento e la conseguente uscita dal mercato, con ricadute negative non solo a livello individuale, ma anche sociale ed economico;

la possibilità delle banche di accordare misure di ristrutturazione del credito è fortemente limitata dalla regolamentazione prudenziale applicata agli enti creditizi nell'Unione europea, con l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;

l'articolo 178 del citato regolamento disciplina il caso di *default* di un debitore, individuando tra gli elementi da considerare come indicazioni di inadempienza probabile di un debitore, la concessione da parte della banca di una ristrutturazione onerosa che si traduca in una riduzione dell'obbligazione finanziaria a causa della rinuncia o del rinvio del pagamento di capitale, interessi o commissioni;

il comma 7, dell'articolo 178, in particolare, demanda all'EBA l'emanazione degli orientamenti sull'applicazione del medesimo articolo 178;

gli orientamenti emanati dall'EBA, EBA/GL/2016/07, delineano un approccio preciso e stringente per le ristrutturazioni onerose e in particolare individuano una soglia percentuale molto rigida, dell'1 per cento, per il calcolo del valore dei flussi di cassa che fa scattare il *default* del debitore;

tale soglia limita il perimetro delle possibili concessioni che le banche possono offrire ai propri clienti senza incorrere nella loro classificazione come inadempienti; quest'ultima comporterebbe un serio danno alle imprese, limitandone fortemente le possibilità di accesso al credito;

in passato gli orientamenti EBA sulle moratorie Covid, EBA /GL/2020/02, hanno escluso in via temporanea le misure rientranti nel campo di applicazione del citato regolamento per le esposizioni coperte,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di agire presso le competenti sedi europee, affinché venga promossa una sospensione, alla luce del complesso contesto economico europeo, dell'applicazione degli orientamenti EBA emanati in attuazione dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, anche al fine di valutare la definizione di un approccio più flessibile con riguardo alla eventuale applicazione di soglie diversificate in funzione della durata del finanziamento.

G/755/2/4

[Fazzone](#), [Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premessi che:

il Ministero della cultura si trova in una critica situazione di sottodimensionamento degli organici, pur avendo in previsione un importante piano di assunzioni con l'obiettivo di rimpinguare in maniera considerevole le sue forze per il 2024. Le lacune in organico ammontano a un totale di 8.321 unità: 2.462 per la III area, 5.745 per la II area e 80 per la I area; 34 per i dirigenti di II fascia;

ai fini attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero della cultura ha messo in campo un piano di assunzioni, anche attraverso lo scorrimento di graduatorie in corso. In tale ambito con l'articolo 24 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono state dettate disposizioni in merito a nuove modalità di accesso alla qualifica dirigenziale, prevedendo una riserva di posti per i dipendenti del MiC in possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso;

coloro che hanno superato il corso-concorso, se non immediatamente collocati sono iscritti, secondo l'ordine di graduatoria un elenco, al quale il Ministero può attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti,

impegna il Governo:

al fine accelerare il processo di adeguamento degli organici e di consentire il passaggio alla qualifica dirigenziale di cui all'articolo 24 del citato decreto legge n.104 del 2020, di personale già in possesso di adeguata esperienza lavorativa nell'ambito del MiC, a valutare la possibilità di derogare, per il solo anno 2023, alla previsione del limite dei posti riservati ai dipendenti interni, in favore dei candidati risultati idonei al concorso indetto dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione con decreto del 15 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 97 del 7 dicembre 2021, nel limite dei posti disponibili e senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

G/755/3/4

[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premessi che:

l'articolo 21 del provvedimento modifica il regime di interrompibilità elettrica, uno degli strumenti più efficaci a disposizione di Terna spa per assicurare la sicurezza del sistema elettrico italiano, in quanto tale meccanismo è stato considerato dalla Commissione UE come aiuto di Stato distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia e pertanto illegale;

tale articolo in sostanza sopprime la distinzione tra risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, prevede l'assegnazione delle risorse interrompibili con gare al ribasso, cui possono partecipare anche gli accumuli, e sopprime l'esonero dal pagamento degli oneri di sistema in favore dei clienti finali che prestano servizio di interrompibilità istantanea o di emergenza. A Terna è affidato il compito di individuare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale;

la modifica del servizio interrompibilità comporta un aggravio dei costi in particolare per i clienti finali energivori, che già scontano, soprattutto nelle Isole maggiori, un *gap* energetico pari a circa il 30 per cento della spesa di energia elettrica rispetto ai diretti *competitors* della Penisola e ancor

di più rispetto agli altri *competitors* industriali europei;

il 30 giugno sono scadute le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legge 30 marzo 2023, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in cui si prevede in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Il medesimo articolo 4, al comma 1, giustifica la temporaneità delle misure facendo riferimento alla necessità di individuare misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia;

tali risorse non sono state appieno utilizzate: l'Ufficio parlamentare del bilancio, nella sua recente relazione annuale sulle politiche di bilancio, ha chiarito che i crediti di imposta energia destinati alle imprese sono stati utilizzati per 7 miliardi di euro, sui 20 assegnati nel 2022, mentre in relazione al primo semestre 2023 risulterebbero non utilizzati circa 4,9 miliardi di euro;

la mancanza di interventi fiscali di ampio respiro e la carenza negli strumenti europei comuni hanno gravemente penalizzato la produzione industriale italiana. Appare ancora incerto che la riduzione in corso dei prezzi dell'energia garantisca un rientro dello *spread* e il rischio è che la crisi energetica lasci in eredità una perdita strutturale di competitività del sistema manifatturiero italiano;

i principali *competitors* europei quali Francia e Germania, sono molto attivi sul fronte del costo dell'energia gravante sulle imprese, garantendo ai propri energivori rispettivamente prezzi dell'energia pari a 42 MWh e 60 MWh;

le importazioni da Paesi terzi, non sono gravate da costi e obiettivi ambientali come quelli europei. Il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism - Cbam*), sarà efficace solo tra alcuni anni;

gli indicatori economici ISTAT riguardati il nostro Paese esplicitano (maggio 2022) il rischio di un calo della produzione industriale per il 2023 del 2 per cento e su giugno si rincorrono notizie di fermate produttive importanti da parte dell'industria italiana e ciò in presenza di una crescita del PIL dell'1,9 per cento,

impegna il Governo:

a sollecitare la Commissione europea per l'istituzione di una tariffa energetica unica per le imprese dell'Unione;

a dare corso alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 34 del 2023, individuando misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia, anche istituendo una tariffa energetica nazionale, in attesa della realizzazione della tariffa unica europea, che permetta alle imprese italiane di recuperare competitività nei confronti dei concorrenti europei;

a prorogare le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2023, in cui si prevede un credito d'imposta in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas, al fine di controbilanciare i crescenti costi energetici dell'industria con un volano anticongiunturale, utilizzando a copertura le risorse residue dei crediti d'imposta energia imprese, stanziati per il primo semestre 2023, evidenziate in premessa.

G/755/4/4

[Pellegrino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (A.S. 755);

premessi che:

l'articolo 24 prevede, con una modifica al comma 6 dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), recata attraverso la lettera e) del comma 1, che,

relativamente alle disposizioni sulla locazione senza conducente dei veicoli per trasporto di cose, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, possa stabilire criteri limitativi alla predetta locazione;

il citato articolo 24 è intervenuto in particolare sul richiamato articolo 84 del Codice stradale per recepire le modifiche della direttiva (UE) 2022/738 apportate alla direttiva 2006/1/CE riguardante il noleggio dei veicoli per trasporto di cose, per permettere tale noleggio da parte delle imprese italiane di autotrasporto merci conto terzi di veicoli per trasporto di cose anche presso imprese insediate in un qualsiasi Paese unionale, utilizzabili sia nei trasporti interni, sia nei trasporti internazionali, sia infine in quelli di cabotaggio;

la suddetta direttiva 2006/1/CE integrata dalla, sempre sopra menzionata, direttiva (UE) 2022/738, prevede la possibilità di vincolare i noleggi presso imprese di altri Stati membri dell'UE di cui alla precedente premessa, alla reimmatricolazione con targa italiana ove la locazione superi i 30 giorni;

la locazione di veicoli trasporto di cose con targa di altro Stato dell'Unione europea realizza una perdita di gettito per l'Erario statale (IVA), regionale (Tasse automobilistiche) e provinciale (IPT, Imposta provinciale di trascrizione), gettito che si potrebbe sufficientemente compensare con la dianzi postulata reimmatricolazione con targhe italiane,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, venga statuito l'obbligo di reimmatricolazione con targhe italiane dei veicoli eventualmente noleggiati, per oltre 30 giorni, da parte di un'impresa italiana di autotrasporto di cose per conto di terzi presso un'impresa di altro Paese dell'UE.

G/755/5/4

[Naturale](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano";

premesso che:

l'articolo 25 reca modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, riguardante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari";

il citato decreto legislativo n. 198 del 2021 ha introdotto norme finalizzate a contrastare e impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, nonché a garantire un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, a partire dalla individuazione di un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e di un elenco di pratiche che autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci tra le parti al momento della conclusione dell'accordo di fornitura;

considerato che:

il settore ortofrutticolo, frammento di rilievo dell'agricoltura nazionale, risulta caratterizzato da stagionalità e deperibilità molto marcate, forti fluttuazioni dei prezzi e da un considerevole frazionamento produttivo. Componenti che - unitamente alla crisi climatica in atto - limitano fortemente la capacità competitiva dell'ambito economico di riferimento e pongono in difficoltà le aziende agricole, la cui redditività risulta negativamente influenzata da un appiattimento verso il basso dell'offerta per l'acquisto dei prodotti stessi;

più, in generale, il comparto agricolo continua a soffrire forti criticità produttive. A ciò si

aggiungono una notevole dipendenza dai processi biologici, l'esposizione a fattori meteorologici, la volatilità dei prezzi all'origine che si è andata amplificando negli anni nonché oscillazioni sempre maggiori delle produzioni che, inevitabilmente, si riverberano sui costi;

per quanto riguarda la catena del valore dei prodotti freschi, secondo i report di Ismea Mercati, su 100 euro di beni acquistati dal consumatore, il profitto per gli imprenditori agricoli è pari a 22 euro a cui, però, è necessario sottrarre ammortamenti e salari. La conseguenza è che l'utile finale per gli operatori del comparto risulta pari a 6,3 euro. Al contempo, l'utile per i settori commercio e trasporto è di 16,9 euro e quello degli altri settori si attesta a 6,8 euro;

nella filiera agricola e alimentare, i soggetti attivi nelle diverse fasi della produzione, della trasformazione, del *marketing*, della distribuzione e della vendita al dettaglio, dispongono dunque di un maggior potere contrattuale rispetto agli agricoltori che rivestono un ruolo di "contraenti deboli" nelle relazioni commerciali;

ne deriva la necessità di rafforzare i meccanismi di supporto per gli agricoltori, spesso costretti a piegarsi dinanzi alle distorsioni del mercato e a cedere i propri prodotti a prezzi eccessivamente ridotti, con inevitabili ripercussioni negative dal punto di vista della tenuta occupazionale, del benessere animale e della sostenibilità ambientale;

a fare maggiormente le spese di un siffatto quadro sono i micro produttori locali e le piccole imprese che, privi di peso negoziale, spesso patiscono le conseguenze nefaste delle attuali asimmetrie del mercato;

sul punto, rafforzare il corretto equilibrio delle relazioni commerciali significa anche incidere sulla possibilità di crescita dei consumi, in un rinnovato sistema di equilibrio e trasparenza,

impegna il Governo a:

1. stanti le particolari congiunture economiche, storiche e politiche, adottare ogni misura volta a rafforzare un accesso non discriminatorio dei produttori agricoli sulle piattaforme commerciali, favorendo - anche per il tramite degli strumenti già esistenti - gli accordi con la grande distribuzione organizzata e sostenendo azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

2. incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera agroalimentare, assicurando l'equilibrio nelle posizioni di forza commerciale, la modernizzazione e l'innovazione e preservando un tessuto rurale dinamico;

3. perseguire, con ulteriori impulsi propositivi, la valorizzazione della produzione nazionale, favorendo la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, la competitività del sistema produttivo interessato e conciliando, nel contempo, la sostenibilità ambientale e sociale con quella economica;

4. innovare le metodologie di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli in modo da tenere conto: del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi stimato sulla base dei dati forniti annualmente dagli enti e dagli istituti diversamente interessati, e in modo da tenere altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi;

5. in un'ottica di organizzazione sistematica della crescita sostenibile dei mercati agricoli, potenziare iniziative volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare.

Art. 1

1.1 (Comitato Legislazione)

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «banca in liquidazione coatta amministrativa» con le seguenti: «previsto dalla Sezione III» e le parole: «o verso la quale» con le seguenti: «, o della

banca per la quale».

1.2

[Pellegrino](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Scurria](#), [Satta](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 11-*octies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia, in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima della data di cui al periodo precedente, la riduzione degli interessi e dei costi a cui ha diritto il consumatore non si applica ai costi che, coerentemente con le disposizioni vigenti in tale data, nella documentazione necessaria per la stipula del contratto, siano stati qualificati come una tantum."»

1.3

[Garavaglia](#), [Murelli](#), [Centinaio](#), [Claudio Borghi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 2. All'articolo 11-*octies*, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia, in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima della data di cui al periodo precedente del presente comma, la riduzione degli interessi e dei costi a cui ha diritto il consumatore non si applica ai costi che, coerentemente con le disposizioni vigenti in tale data, nella documentazione necessaria per la stipula del contratto, siano stati qualificati come una tantum." »

1.0.1

[Scurria](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#), [Satta](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Articolo 1-*bis*.

(Modifiche alla legge 5 agosto 2022, n. 118. Procedura d'infrazione 2018/2175)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è abrogato.».

1.0.2

[Lombardo](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Articolo 1-*bis*.

(Modifiche alla legge 5 agosto 2022, n. 118. Procedura d'infrazione 2018/2175)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è abrogato.»

1.0.3

[Murelli](#), [Claudio Borghi](#), [Centinaio](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Articolo 1-*bis*.

(Modifiche alla legge 5 agosto 2022, n. 118. Procedura d'infrazione 2018/2175)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è abrogato.»

Art. 2

2.0.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione)

"1. Al comma 3, articolo 5, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono aggiunte infine le seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".»

2.0.2

[Gasparri](#), [Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-*bis*.

(Modifica al decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193 in materia di ricetta medico-veterinaria)

1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*bis*.1. Il medico veterinario, sotto la propria responsabilità, esclusivamente per gli animali da affezione, in deroga a quanto stabilito al comma 1-*bis*, in casi di comprovata impossibilità a prescrivere con il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, può utilizzare il modello di ricetta in forma cartacea, definito con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."»

Art. 3

3.0.1

[Valente](#), [Malpezzi](#), [Rojc](#)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Articolo 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 1 della legge 340 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 631 è inserito il seguente:

"631-*bis*. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni."

2. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

3.0.2

[Valente](#), [Malpezzi](#), [Rojc](#)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Articolo 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 1 della legge 340 dicembre 2021, n. 234, il comma 631 è sostituito dai seguenti:

"631. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia assistenziale e previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni.

631-*bis*. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in

materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni."

2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, l'articolo 25 è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

3.0.3

[Valente](#), [Malpezzi](#), [Bazoli](#), [Rojc](#)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, con diritto all'indennità corrisposta nella misura dell'ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

Art. 5

5.1 (Comitato Legislazione)

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dopo la parola: "vecchiaia," è inserita la seguente: "anticipata,"», con le seguenti: «dopo la parola: "superstiti" sono inserite le seguenti: "o alla pensione anticipata"».

5.2 (Comitato Legislazione)

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Art. 6

6.1

[Scurria](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#), [Satta](#)

Al comma 1, capoverso «525», sostituire le parole: «qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti» con le seguenti: «qualsiasi elemento che preveda».

6.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183."».

6.0.1

[Murelli](#), [Claudio Borghi](#), [Centinaio](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-bis.

(Disposizioni in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura d'infrazione n. 2016/2013)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26, le lettere d) ed e) sono soppresse.

2. Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole "all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed" sono soppresse.»

6.0.2

[Murelli](#), [Centinaio](#), [Claudio Borghi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-bis.

(Disposizioni in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura d'infrazione n. 2016/2013)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ove possibile, deve essere utilizzato un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi, in sostituzione di una procedura.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera a), le parole "con fenotipo sofferente" sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole da "a partire" fino a "in corso" sono soppresse;

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) fornitore, qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'allevatore, che fornisce animali per utilizzarli nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti a fini scientifici, con o senza scopo di lucro";

4) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) responsabile del benessere animale, la persona presente in loco responsabile del benessere e dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature in ciascun stabilimento.";

5) dopo la lettera q), aggiungere la seguente: "q-bis) responsabile dell'esecuzione degli esperimenti, la persona che è responsabile della corretta gestione del progetto e della sua conformità alla autorizzazione ottenuta.".

c) all'articolo 5, comma 2:

1) le lettere d) ed e) sono soppresse;

2) alla lettera f), le parole da "e nei corsi universitari" fino alle parole "medici veterinari" sono soppresse.

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per gli animali di cui all'allegato IV, secondo il metodo di soppressione adeguato descritto nel medesimo allegato.".

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Quando è probabile che l'animale rimanga in condizioni di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato moderati o intensi, si procede immediatamente alla soppressione dell'animale con metodi umanitari sotto la responsabilità del medico veterinario designato di cui all'art. 24.".

e) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. È vietato l'utilizzo di esemplari delle specie minacciate di estinzione elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento. .".

2) al comma 2, lettera a), dopo le parole "sugli esseri umani," sono inserite le seguenti "sugli animali o sulle piante,".

f) all'articolo 8, comma 1:

1) le parole "è scientificamente provato che è impossibile" sono sostituite dalle seguenti "esistono elementi scientifici che dimostrano che è impossibile".

2) le parole da "quando condotta" fino a "al presente articolo" sono soppresse;

3) la parola "curare" è sostituita dalla seguente "trattare";

g) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.

h) all'articolo 10:

1) al comma 1, le parole da "nelle procedure" fino a "articolo 20" sono sostituite dalle seguenti "unicamente nelle procedure per le quali sono stati allevati";

2) al comma 2, la parola "nati" è sostituita dalla seguente "allevati";

3) al comma 3, le parole da "non provenienti" fino a "fornitori autorizzati" sono sostituite dalle seguenti "in procedure diverse da quelle per le quali sono stati allevati";

4) al comma 4, le parole "del rapporto tra danno e beneficio" sono soppresse;

5) il comma 5 è soppresso;

6) è aggiunto in fine il seguente comma:

"5-bis. In conformità alla direttiva europea 63/2010 è consentita la fornitura o l'utilizzo di animali allevati o tenuti in un altro Stato membro, né è vietata o ostacolata l'immissione sul mercato di prodotti derivati dall'uso di tali animali.".

i) all'articolo 11, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. È vietato l'impiego nelle procedure di animali randagi e selvatici delle specie domestiche.

2. Il Ministero può concedere deroghe al divieto di cui al comma 1 soltanto alle condizioni seguenti:

a) è essenziale disporre di studi riguardanti la salute e il benessere di tali animali o gravi minacce per l'ambiente o la salute umana o animale; e

b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio.".

l) all'articolo 13, comma 2, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole "senza compromettere gli obiettivi del progetto;

m) all'articolo 14:

1) al comma 2, le parole da "secondo quanto" fino a "o internazionale" sono soppresse;

2) al comma 3, la parola "adeguato" è sostituita dalle seguenti "preventivo e postoperatorio".

n) all'articolo 16:

1) al comma 1, prima delle parole "un animale" sono anteposte le seguenti "Anche quando sia possibile utilizzare un diverso animale al quale non sia stata applicata alcuna procedura";

2) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), e dopo aver sottoposto l'animale ad una visita veterinaria, il Ministero può eccezionalmente autorizzare il riutilizzo per non più di una volta di un animale già impiegato in una procedura che comporta intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente."

o) all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, le parole: "comunque" è soppressa e dopo le parole: "alla sua soppressione quando", sono inserite le seguenti: "è probabile che".

p) all'articolo 20, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il rinnovo dell'autorizzazione è necessario ogni qualvolta viene apportata una modifica significativa alla struttura o al funzionamento dello stabilimento di un allevatore, fornitore o utilizzatore, compreso qualsiasi cambiamento riguardante i soggetti di cui al comma 4, che potrebbe incidere negativamente sul benessere degli animali."

q) all'articolo 22:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'allevamento, nella sistemazione e cura, nonché nei metodi usati nelle procedure, devono essere applicate tutte le possibili tecniche di perfezionamento, eliminando o riducendo al minimo ogni eventuale dolore, sofferenza, distress o danno prolungato per gli animali."

2) al comma 4, dopo le parole "per motivi scientifici" sono aggiunte le seguenti " o per motivi";

r) all'articolo 23:

1) al comma 1, dopo la parola "sufficiente" sono aggiunte le seguenti "in loco";

2) al comma 3, le parole "alla lettera b) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti "all'art. 31, comma 6, lettere b) e c);

3) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il responsabile della formazione assicura che il personale abbia un livello di istruzione e competenza adeguati, sia continuamente formato e controllato finché non abbia dato prova delle competenze richieste.";

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il personale in loco designato garantisce che il personale che si occupa degli animali abbia accesso alle informazioni specifiche riguardanti le specie alloggiate nello stabilimento."

s) all'articolo 26, comma 1, la lettera e) è soppressa.

t) all'articolo 28:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Gli allevatori, fornitori ed utilizzatori sono tenuti a dotare ogni cane, gatto, e primate non umano di un fascicolo individuale che lo accompagna per tutto il periodo in cui è tenuto."

2) al comma 2, lettera d), la parola: "nati" è sostituita dalla seguente: "allevati".

u) all'articolo 30, comma 4, dopo le parole "i fornitori" sono inserite le seguenti ", gli allevatori".

v) all'articolo 31:

1) al comma 1, dopo le parole "valutazione tecnico-scientifica" sono inserite le seguenti "dei progetti";

2) al comma 2, le parole: "L'organismo di cui all'articolo 25" sono sostituite dalle seguenti "L'utilizzatore";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero richiede

una valutazione tecnico-scientifica imparziale dei progetti all'Istituto superiore di sanità o ad altri enti tecnico-scientifici pubblici tenuto conto delle materie di pertinenza del progetto ovvero al Consiglio superiore di sanità in caso di utilizzo di primati non umani, cani, gatti ed esemplari di specie in via di estinzione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esito positivo della valutazione di cui al periodo precedente."

4) al comma 4:

1. le parole "tiene conto" sono sostituite dalle seguenti "accerta che siano soddisfatti i seguenti criteri" e le parole "tecnico-scientifica" sono sostituite dalle seguenti "del progetto";

2. alla lettera *f*), dopo le parole "previsto per legge" sono inserite le seguenti "e delle giustificazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 22 del presente decreto";

5) al comma 6, dopo la lettera *e*), aggiungere la seguente:

"e-bis) il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *q*-bis)."

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero invia al richiedente la ricevuta della domanda di autorizzazione con l'indicazione del termine entro il quale il provvedimento è adottato e comunicato. La valutazione del progetto, l'adozione del provvedimento e la comunicazione al richiedente sono conclusi entro il termine di 40 giorni lavorativi, decorrenti dalla data della ricezione della domanda."

7) al comma 8, dopo la parola "richiede" sono inserite le seguenti parole: "quanto prima";

8) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il rinnovo è subordinato a un ulteriore esito positivo della valutazione le progetto.";

9) al comma 14, dopo le parole: "progetto di ricerca" sono inserite le seguenti "che potrebbe avere un impatto negativo sul benessere degli animali";

z) all'articolo 32, comma 2, le parole "dal responsabile" fino a "lettera *g*)" sono sostituite dalle seguenti "l'utilizzatore".

aa) all'articolo 35, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola "retrospettiva" è soppressa;

2) dopo le parole: "dell'autorizzazione del progetto" sono inserite le seguenti parole: "o dalla data di scadenza del termine previsto per la concessione della autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 7 del presente decreto";

bb) all'articolo 40, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.

cc) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono soppressi;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il presente decreto non si applica ai progetti già autorizzati o comunicati prima della entrata in vigore dello stesso. A tali progetti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. I progetti autorizzati prima del 1° gennaio 2013, la cui durata si estende oltre il 1° gennaio 2018, devono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione del progetto entro il 1° gennaio 2018."

dd) all'Allegato III:

1) alla Sezione A, punto 3.3., la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Gli animali, ad eccezione di quelli per natura solitari, sono alloggiati in gruppi stabili di individui compatibili. Nei casi in cui sono consentiti alloggiamenti singoli ai sensi dell'articolo 22, comma 4, la durata è limitata allo stretto necessario ed è mantenuto il contatto visivo, uditivo, olfattivo e tattile. Si deve sorvegliare attentamente l'inserimento o il reinserimento degli animali in gruppi stabili per evitare problemi di incompatibilità e perturbazioni delle relazioni sociali."

2) alla Sezione B, tabella 2.3, le parole: "1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti "La data del 1° gennaio 2017 è applicabile a decorrere dallo svezzamento fino a 7 settimane di età, e da 7 a

10 settimane di età" ;

3) alla Sezione B, tabella 10.2, il titolo della quarta colonna "Altezza minima dell'alloggiamento*" è sostituito dal seguente: "Altezza minima dell'alloggiamento**".

ee) all'allegato VI:

1) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Responsabile della realizzazione del progetto".

2) il punto 10 è sostituito dal seguente:

"10. Si prevede di utilizzare il seguente numero complessivo di animali (stima del numero, delle specie animali e delle fasi di vita)".

3) il punto 12 è sostituito dal seguente:

"12. Gli animali saranno stabulati nei locali (denominazione, ubicazione dello stabilimento e n. autorizzazione ministeriale) e saranno assicurate le condizioni di alloggiamento, allevamento e cura in conformità a quanto previsto dall'Allegato III del presente decreto".

4) dopo il punto 12, è aggiunto il seguente:

"12-bis. Requisiti degli stabilimenti e condizioni di cura e sistemazione degli animali".

5) il punto 13 è sostituito dal seguente:

"13. Gli animali saranno utilizzati nei locali (denominazione, ubicazione dello stabilimento e n. autorizzazione ministeriale) e saranno assicurate le condizioni di alloggiamento, allevamento e cura in conformità a quanto previsto dall'Allegato III del presente decreto".

6) il punto 19 è sostituito dal seguente:

"19. La procedura che si intende attuare è già stata effettuata?" Sì/No. Se la procedura è già stata attuata, spiegare perché è scientificamente necessario ripetere l'esperimento".

7) dopo il punto 21.2 è inserito il seguente:

"21.2-bis Strategia di osservazione.»

Art. 7

7.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni" con le seguenti: "15 milioni";*

b) *al comma 3, sostituire le parole: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025" con le seguenti: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025".*

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: "50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025," con le seguenti: "55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025,";*

b) *dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: "d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."*

7.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «entro 120 giorni» con le seguenti: «entro 90 giorni».

7.0.1

[Zanettin](#), [De Poli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento economico degli specializzandi alla normativa europea)

1. In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-590/20 del 3 marzo 2022, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano ai medici iscritti ai corsi di specializzazione medica sino all'anno accademico 1990-1991, per la frequenza a partire dal 1° gennaio 1983.

2. All'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai medici ammessi alla frequenza di scuole di specializzazione di area medica istituite presso le università a partire dal 1° gennaio 1983 e fino all'anno accademico 1990-1991, tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000».

b) al comma 2, la lettera b) è soppressa.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«**Articolo 26.**

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, **7-bis**, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 52.344.537 per l'anno 2023, a euro 90.141.617 per l'anno 2024, a euro 100.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede:

a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile";

b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a euro 46.874.000 per l'anno 2023, a euro 46.997.000 per l'anno 2024, a euro 70.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a euro 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente

decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 8

8.1 (Comitato Legislazione)

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 1 e alla rubrica, sostituire la parola: «indoor», ovunque ricorre, con le seguenti: «in ambienti chiusi».

8.2

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro"

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031," con le seguenti: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 60.344.537 per l'anno 2023, a euro 98.141.617 per l'anno 2024, a euro 108.949.185 per l'anno 2025, a euro 89.846.599 per l'anno 2026, a euro 90.116.134 per l'anno 2027, a euro 90.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 90.770.245 per l'anno 2031,";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;"

8.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni" con le seguenti: "15 milioni";

b) al comma 3, sostituire le parole: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031" con le seguenti: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031".

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: "euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031" con le seguenti: "55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025, a euro 84.846.599 per l'anno 2026, a euro 85.116.134 per l'anno 2027, a euro 85.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.770.245 per l'anno 2031,"

b) dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: "d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.4

[Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#), [Satta](#), [Scurria](#)

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzato a finanziare», inserire le seguenti: «la progettazione e», e dopo le parole: «prevenzione della concentrazione di radon indoor», inserire le seguenti: «, in

particolare mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante e.»

8.0.1

[Scurria](#), [Nastri](#), [Matera](#), [Pellegrino](#), [Satta](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)

1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare l'attuazione delle misure di conservazione e programmi specifici di verifica e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione complessiva di 40 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2023.

2. Al fine di coordinare le attività di cui al comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'assistenza tecnica in favore delle Regioni e Province Autonome per il corretto utilizzo del fondo, nel limite di 250.000 euro annui a valere sul fondo di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

Art. 9

9.1

[Di Girolamo](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «I-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici.»

Art. 10

10.1

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#), [Satta](#), [Scurria](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità per i comuni e le altre amministrazioni competenti nei settori agricolo e ambientale, anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera f) del predetto decreto legislativo, di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza, ovvero per motivi attinenti alla ubicazione e alla tipologia dell'azienda agricola, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in cui risulta superato il valore limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsto per il materiale particolato PM10, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ammesse solo nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «non si applica» aggiungere le seguenti: «nei piccoli Comuni di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei Comuni posti ad una altitudine superiore ai 300 metri rispetto al livello del mare o a 200 metri per i territori dei Comuni appartenenti alle comunità montane, nonché»;

c) al comma 8, sostituire le parole «1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024» con le seguenti «1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025» e le parole «30 settembre 2023» con le seguenti «30 settembre 2024».

10.2

Lombardo

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari, di sicurezza, nonché per ragioni agronomiche specifiche, con particolare riferimento ad emergenze fitosanitarie, individuate dalle singole Regioni, e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre".

b) al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo:

"Nelle zone individuate ai sensi del comma 1 le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto possono prevedere specifiche deroghe nei mesi autunnali e invernali".

10.3

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Centinaio, Murelli, Claudio Borghi

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari, di sicurezza, nonché per ragioni agronomiche specifiche, con particolare riferimento ad emergenze fitosanitarie, individuate dalle singole regioni, e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre".

Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive per le pratiche agricole di cui all'articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, contenute nei piani di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi, adottati dalle regioni e province autonome ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, ai fini del perseguimento e del rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria nonché per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano."

10.4

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 4, le parole "da euro 300 a euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1000 a euro 10.000".

10.5

[Naturale](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 5, sostituire le parole da «per fini energetici» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

10.6 (Comitato Legislazione)

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 5, dopo le parole: «dell'allegato X» inserire le seguenti: «alla parte quinta».

10.7

[Naturale](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 5:

a) dopo la parola «filiera» inserire la seguente: «ecocompatibili»;

b) sostituire le parole «e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti.» con le seguenti: «e per altre finalità sostenibili, come la produzione di materiali e prodotti a basso impatto ambientale.»

10.8 (Comitato Legislazione)

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti» con le seguenti: «, per la produzione di materiali, per la realizzazione di altri prodotti e per altre finalità».

10.9

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Per le medesime finalità, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con dotazione pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per favorire l'acquisto di macchinari e strumenti dedicati."

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032" con le seguenti: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 54.344.537 per l'anno 2023, a euro 92.141.617 per l'anno 2024, a euro 102.949.185 per l'anno 2025, a euro 83.846.599 per l'anno 2026, a euro 84.116.134 per l'anno 2027, a euro 84.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 84.770.245 per l'anno 2031, a euro 75.364.752 annui a decorrere dal 2032";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;"

10.10

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Centinaio](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive per le pratiche agricole di cui all'articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, contenute nei piani di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi, adottati dalle regioni e province autonome ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, ai fini del perseguimento e del rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria nonché per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano."

10.0.1

[Bergesio](#), [De Carlo](#), [Centinaio](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092)

1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che abbia annullato l'imputazione di prelievo supplementare e disposto il ricalcolo.

2. Le nuove operazioni di compensazione nazionale di cui al comma 1 sono eseguite sui dati nazionali di produzione contenuti nella tabella allegata al presente decreto. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:

a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 4 ter, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2003 n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

b1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso;

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

b2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 % o a 15 000 kg, se questo valore è quello più basso;

V. tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 % della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale.

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

3. In sede di ricalcolo Agea applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 536/1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

4. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8 quinquies comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*.»

Art. 11

11.1 (Comitato Legislazione)

[Cataldi, Matera](#)

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024"» con le seguenti: «ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024».

11.2

[Lombardo, Versace](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ai fini del computo del servizio di insegnamento prestato si applicano le modalità di cui all'articolo 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124."

11.3 (Comitato Legislazione)

[Cataldi, Matera](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

11.4

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Pellegrino](#), [Matera](#), [Scurria](#), [Nastri](#), [Satta](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis., è aggiunto il seguente:

"9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025, i posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli nonché delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-*quater*, della legge 29 giugno 2022, n. 79, prioritariamente alle selezioni pubbliche di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 6 della legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono assegnati a una procedura concorsuale straordinaria per Istituto e settore artistico disciplinare riservata ai docenti che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano maturato negli ultimi dieci anni nelle Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dal comma 14 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e per un solo settore disciplinare e può partecipare solo per una disciplina per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo e secondo periodo. Le graduatorie di merito per istituto sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare orale, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca senza alcun punteggio minimo. A seguito del superamento della prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione accademica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato".»

11.5

[Zanettin](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 12 decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"4-*sexies*. In caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali."»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti pubblici di ricerca. Procedura di infrazione n. 2014/4231."

11.7

[Verducci](#), [D'Elia](#)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. Al fine di prevenire l'apertura di ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione europea, all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale";

b) le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2023";

4-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti commi:

"4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.»"

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4-quinquies.

4-quinquies. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."»

11.6

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di prevenire l'apertura di ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione europea, all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale";

b) le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2023".

4-ter. Dopo articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

"4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie."»

11.8

Lombardo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter, le parole: "per titoli ed esami" sono sostituite con le seguenti: "per titoli ed esame orale" e le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "entro il 30 settembre 2023";

b) dopo l'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2023, n. 14, aggiungere i seguenti:

"4-ter.1. La selezione pubblica di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-ter.2. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-ter.3. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.

4-ter.4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lettera e) della legge 21

dicembre 1999 n. 508, e comunque entro il periodo di vigenza delle graduatorie di cui al precedente comma, le stesse sono aggiornate - con le stesse modalità attuative previste dalle presenti disposizioni - con l'inserimento di coloro che abbiano nel frattempo maturato i requisiti previsti dal comma 4-ter.1 del presente articolo."»

11.9

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Malpezzi](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il comma 4-ter è sostituito dal seguente: "4-ter. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".»

11.10

[Malpezzi](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al personale con contratto a tempo determinato che occupa posti del personale docente e tecnico amministrativo delle istituzioni AFAM, liberi e vacanti e sui quali sono autorizzate le facoltà assunzionali in base alla vigente normativa di settore, è riconosciuta, a decorrere dall'a.a. 2022/23, la medesima progressione di carriera del personale con contratto a tempo indeterminato.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4-quater.

4-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

11.11

[Malpezzi](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: «4-bis. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono soppressi il quinto, il sesto e il settimo periodo.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4-quater.

4-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per

l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

11.0.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 11-bis.

(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale di ricerca degli Enti pubblici di ricerca. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Al personale con mansioni di ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, stabilizzato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera i periodi di servizio prestati a vario titolo con contratti a tempo determinato presso i medesimi enti ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

Art. 12

12.1

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "350 e di 200 unità" con le seguenti: "400 e di 250 unità";*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 6.342.996 per l'anno 2023, di euro 26.806.941 per l'anno 2024, di euro 28.357.461 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 28.676.003 per l'anno 2027, di euro 29.214.357 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 29.449.043 per l'anno 2031 e di euro 30.151.643 annui a decorrere dall'anno 2032."*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 833.927 per l'anno 2023 e di euro 650.000 annui a decorrere dall'anno 2024.";*

d) *sostituire il comma 5 con il seguente: "Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari complessivamente ad euro 7.176.923 per l'anno 2023, a euro 27.456.941 per l'anno 2024, a euro 29.007.461 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 29.326.003 per l'anno 2027, a euro 29.864.357 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 30.099.043 per l'anno 2031 e a euro 30.801.643 a decorrere dall'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 26."*

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032" con le seguenti: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 51.450.680 per l'anno 2023, a euro 92.365.762 per l'anno 2024, a euro 103.411.871 per l'anno 2025, a euro 84.309.285 per l'anno 2026, a euro 84.627.827 per l'anno 2027, a euro 85.166.181 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.400.867 per l'anno 2031, a euro 76.103.467 annui a decorrere dal 2032";*

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) quanto ad euro 1.106.143 per l'anno 2023, ad euro 4.224.145 per l'anno 2024, ad euro 4.462.686 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ad euro*

4.511.693 per l'anno 2027, ad euro 4.594.517 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ad euro 4.630.622 per l'anno 2031, e a euro 4.738.715 a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;"

Art. 13

13.0.2

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 13-bis.

(Disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

3. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) è soppresso.

4. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e", ovunque ricorrano, sono soppresse.

5. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

6. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 8.

8. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

13.0.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis.

(Disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026"; b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026"; c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

3. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

4. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e", ovunque ricorrano, sono soppresse.

5. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

6. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.»

Art. 14

14.1

[Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, ap portare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso 1), sopprimere le seguenti parole: «a far data dall'anno scolastico

2023-2024»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente*: «b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento computato ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124".».

14.2

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole*: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024";

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole*: "al momento della prestazione" *aggiungere le seguenti*: "fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera"

14.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole* "a far data dall'anno scolastico 2023-2024";

b) *Al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere infine le seguenti parole* "fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera";

14.4

[Iannone](#), [Bucalo](#), [Matera](#), [Scurria](#), [Pellegrino](#), [Nastri](#), [Satta](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «confermato in ruolo», *aggiungere le seguenti*: «, a domanda,».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di cui al presente capo» *con le seguenti*: «del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024».

14.5

[Murelli](#), [Centinaio](#), [Claudio Borghi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole «e confermato in ruolo,» *inserire le seguenti*: «la parola pareggiate è sostituita con paritarie».

14.6

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Rojc](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «e le parole "le predette scuole statali e pareggiate" sono sostituite dalle seguenti: "le scuole inserite nel sistema nazionale di istruzione"»

14.7

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Rojc](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3 con il seguente :

«3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Al personale docente di ogni ordine e grado, con contratto a tempo determinato, è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo."»

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, lettera c), capoverso «1.»*, *aggiungere in fine il seguente periodo*: «Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, con contratto a tempo determinato, è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo.»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti*: «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a),

numero 3), e lettera c), valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3-ter.

3-ter. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

14.8 (Comitato Legislazione)

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, sostituire le parole: «riconoscimento di cui al presente capo» con le seguenti: «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione».

14.9

[Bucalo](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#), [Satta](#), [Scurria](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: «Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive.».

14.10

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Rojc](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo le parole "vacanti e disponibili" inserire le seguenti "ovvero senza titolare".».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3-ter.

3-ter. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

14.11

[Murelli](#), [Centinaio](#), [Claudio Borghi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive".».

14.12 (Comitato Legislazione)

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

14.13

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Matera](#), [Scurria](#), [Pellegrino](#), [Nastri](#), [Satta](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'a. S. 2024/2025 i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione di sostegno e di abilitazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Parimenti, i soli posti comuni residuali nella scuola secondaria sono assegnati ai docenti inseriti nella seconda fascia. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 12 dell'articolo 5 della legge 21 giugno 2023, n. 74.

2-ter. I docenti individuati dalla seconda fascia, durante lo svolgimento dell'anno di prova, sono ammessi in soprannumero alla frequenza del corso universitario previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. La trasformazione del contratto a tempo indeterminato avviene soltanto dopo la valutazione positiva del corso universitario.»

Art. 15

15.1

[Barbara Floridia](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2023, anche al personale docente con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, ovvero delle attività didattiche»;

b) *Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata nel limite di spesa di 90,9 milioni di euro nell'anno 2023, 109,9 milioni di euro nell'anno 2024 e nel limite di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'anno 2023, fino alla concorrenza della somma di 10,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 26, mentre, nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2023, di 109,9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 160 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.2

[Bucalo](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#), [Satta](#), [Scurria](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «per l'anno 2023» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2023»;

b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «o comunque senza titolare».

Consequentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

15.3

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* "annuale su posto vacante e disponibile" *inserire le seguenti:* "o

supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche";

b) dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni."

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 1-quater.

*1-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»*

15.4

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "o supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis) La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni e al personale Ata della scuola."

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2) Per le finalità di cui al comma 1 e 1 bis, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n.107 è incrementata di 50 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26 e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.0.1

[Iannone](#), [Bucalo](#), [Matera](#), [Scurria](#), [Pellegrino](#), [Nastri](#), [Satta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di ricercatori universitari - Cause C-40/20 e C-173/20 sentenza della Corte di giustizia europea del 15 dicembre 2022 - Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori)

1. Al comma 5, dell'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 340, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Possono essere, altresì, valutati i ricercatori che abbiano prestato complessivamente sei anni di servizio nella qualità di dottori di ricerca e titolare di assegni di ricerca".»

Art. 17

17.1

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Gli attestati di cui al comma 1 sono distribuiti

dai Comuni ai cittadini dell'Unione europea aventi diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente in Italia nelle ipotesi previste rispettivamente agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30."

17.2

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: ", ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche"

Art. 18

18.1

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso "1-quinquies" con i seguenti:

"1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4) del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità di frontiera gli uffici di polizia di frontiera e quali autorità competenti in materia di immigrazione i Questori e i Prefetti.

1-sexies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno, le Divisioni investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) delle Questure, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure della Repubblica".

18.2

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso "2-ter" con i seguenti:

"2-ter. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, sono individuate quali autorità di frontiera gli uffici di polizia di frontiera e quali autorità competenti in materia di immigrazione i Questori e i Prefetti.

2-quater. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240, sono individuate quali autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno, le Divisioni investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) delle Questure, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure della Repubblica".

18.3

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente articolo:

"Art. 4-quater

(Visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari).

1. Il visto a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovi nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, e manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale e abbia i seguenti requisiti:

a) ha il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero ha i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in una delle ipotesi indicate nei commi 1, 1.1. e 1-bis dell'articolo 19;

b) risulta, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso e che non sia titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

c) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale;

d) abbia le caratteristiche dei beneficiari dei programmi umanitari indicati nel comma 2 ovvero abbia presentato domanda individuale esaminata ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

2. Il visto è rilasciato, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, attraverso la realizzazione di specifici programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia, ovvero nell'ambito di appositi protocolli di intesa, stipulati tra enti italiani e i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel quale può essere predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare e sono disciplinate le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla quale possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

3. Il visto è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide che ne faccia domanda al consolato italiano competente per il territorio dello Stato in cui si trova e che attesti con qualsiasi mezzo la sua situazione bisognosa di protezione ai sensi del comma 1:

a) sulla base di fatti noti o di una motivata segnalazione dell'UNHCR o di una sentenza di giudice italiano che accerta i presupposti per il rilascio del visto ovvero

b) sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

4. La domanda di visto ai sensi del comma 3 è presentata dallo straniero o dall'apolide, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, ed è redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Essa è inoltrata, insieme con la documentazione allegata, mediante modalità riservate e semplificate e in via telematica, alla rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati, inclusi quelli operanti nell'ambito dei programmi umanitari di cui al comma 2, o da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia. La domanda è esaminata esclusivamente dal personale diplomatico o consolare italiano ed è trattata con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. Il personale consolare o la Commissione nazionale per il diritto di asilo possono chiedere al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di produrre ulteriore documentazione a supporto della domanda o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza, con l'ausilio di interpreti messi a disposizione dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

5. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto, osservando anche eventuali criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, mediante atto scritto e motivato comunicato all'interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda, il quale deve

pervenire allo straniero o all'apolide anche per le vie brevi o in via telematica entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione nelle ipotesi indicate nella lettera a) del comma 3. Nell'ipotesi indicata nella lettera b) del comma 3 il termine perentorio è di trenta giorni dalla sua presentazione, prorogabili di altri quindici giorni allorché la rappresentanza comunichi al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di aver inviato anche per le vie brevi una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e operante anche col supporto di funzionari amministrativi con compiti istruttori nell'ambito del contingente del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere altamente specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il parere motivato deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali il visto deve essere rilasciato. La comunicazione della risposta alla domanda deve essere tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, e ad essa devono essere allegati anche l'eventuale richiesta motivata di parere e il parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

6. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta. L'impugnazione è effettuata con ricorso presentato al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 e 4 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.

7. Il rilascio del visto è sempre comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza italiana rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio. Il rilascio del visto avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio."»

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)».

18.4

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 14-bis è inserito il seguente articolo:

"Art. 14-ter

(Modulistica)

1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste dal testo unico e dal presente regolamento ai fini delle richieste di proroga dei visti di ingresso, delle presentazioni della dichiarazione di presenza e delle domande di rilascio, di rinnovo e di conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno e dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, inclusi i documenti che gli interessati devono produrre o allegare o inviare, anche telematicamente, ai competenti uffici per ognuna delle tipologie di domande, sono definiti con decreto del Ministro dell'interno".

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: "e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)".

18.5

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, d'intesa col Garante per la protezione dei dati personali, sono integrate e aggiornate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di:

a) definire le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226;

b) definire le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (European travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240;

c) provvedere alla completa ed effettiva attuazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) al fine di garantire uniformità di procedure e di modalità di rilascio di tutti i tipi di visti di ingresso.»

Conseguentemente:

- *nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: "e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)";*

- *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "1-quinquies", sopprimere la lettera c);*

- *al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso "2-ter", sopprimere la lettera c).*

18.6

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "All'Unità nazionale ETIAS (European travel information and authorisation system) presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, entro il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno sono in ogni caso assegnate le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento efficiente e tempestivo di tutte le funzioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente articolo."

18.0.1

[Malan](#), [Romeo](#), [Ronzulli](#), [Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 18-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69)

1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-*bis*:

1) al comma 2, le parole: «la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risiede o dimora in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano»;

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-*bis*. Nel computo del termine di cui al comma 2 non si tiene conto dei periodi in cui la persona richiesta in consegna è stata detenuta, internata o sottoposta alla custodia cautelare in carcere.

2-*ter*. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano, e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione.»;

b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19.

(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari)

1. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

2. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-*bis*, commi 2-*bis* e 2-*ter*."»

Art. 19

19.0.1

[Scuria](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#), [Satta](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 19-*bis*.

1. All'articolo 52, comma 1-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "prodotti ai consumatori", sono aggiunte le seguenti: "al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli";

b) l'ultimo periodo è soppresso».

Art. 20

20.1

[Centinaio](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso "3-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole "concreto e attuale" con le seguenti: "concreto, attuale e comprovato";*

b) *sostituire il periodo "Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni." con il seguente: "Il giudice, previa instaurazione del contraddittorio, stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare un anno."*

20.2

[Centinaio](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) l'articolo 12 è sostituito con il seguente:

"Art. 12

1. Il passaporto è ritirato, a cura di una delle autorità indicate all'articolo 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego.

2. Il passaporto può altresì essere ritirato quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto e previa emissione di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non sia in grado di fornire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari, di mantenimento, di concorso al mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile derivanti da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero portatori di disabilità grave o inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato.

3. Il passaporto può essere infine ritirato quando il titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che abitualmente svolge all'estero attività immorali o vi presta lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute.

4. Il passaporto ritirato viene restituito al titolare a sua richiesta senza ritardo non appena vengano meno i motivi del ritiro".»

Art. 21

21.1

[Murelli](#), [Claudio Borghi](#), [Centinaio](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole «è abrogato» aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024».

21.2

[Zanettin](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole «è abrogato» aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024».

21.3

[Lombardo](#)

Al comma 1, lettera b) , aggiungere, in fine, le seguenti parole «a decorrere dal 1° gennaio 2024».

Art. 22

22.1

[Satta](#), [Zedda](#), [Scurria](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 22.

(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4- bis. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni:

a) da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

b) che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015;

c) appartenenti alla regione Sardegna;

non sono da assoggettare all'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli.

Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l'economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un'infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell'ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinnovabili quali biometano ed idrogeno verde, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al comma precedente, differenzia con autonoma azione amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni al fine di contemperarne i maggiori costi unitari.

Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".»

22.2

[Murelli](#), [Claudio Borghi](#), [Centinaio](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 22.

(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni già metanizzati e da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nonché nei comuni appartenenti alla regione Sardegna, non sono da assoggettare all'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli.

Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l'economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un'infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell'ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinnovabili quali biometano ed idrogeno verde, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al comma precedente, differenzia con autonoma azione amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni al fine di contemperarne i maggiori costi unitari".»

22.3

[Testor](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#), [Centinaio](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4 -*bis* è sostituito con il seguente: «Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni già metanizzati e da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, non sono da assoggettare all'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli.

Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l'economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un'infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell'ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinnovabili quali biometano ed idrogeno verde, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al comma precedente, differenzia con autonoma azione amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni al fine di contemperarne i maggiori costi unitari.»

22.4

[Durnwalder](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni già metanizzati e da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, non sono da assoggettare all'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli. Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l'economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un'infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell'ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinnovabili quali biometano ed idrogeno verde, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al comma precedente, differenzia con autonoma azione amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni al fine di contemperarne i maggiori costi unitari."»

Art. 23

23.1 (Comitato Legislazione)

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione),».

23.2 (Comitato Legislazione)

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera r), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 1, le parole: "dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica" sono sostituite dalle seguenti:

"dell'operatore"».

23.3 (Comitato Legislazione)

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *alla lettera i) aggiungere, in fine, il seguente numero:*

«4-bis) il comma 8 è abrogato»;

b) *alla lettera l) aggiungere, in fine, il seguente numero:*

«3-bis) il comma 8 è abrogato»;

c) *alla lettera m), sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «al comma 1» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il comma 6 è abrogato»;*

d) *alla lettera t), dopo il numero 5) inserire il seguente:*

«5-bis) il comma 3 è abrogato»;

e) *alla lettera u) aggiungere, in fine, il seguente numero:*

«3-bis) il comma 4 è abrogato».

Art. 24

24.1

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "proprietà di impresa", inserire le seguenti: "di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitata".

24.2

[Pellegrino](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3.» sostituire le parole: «avente sede» con le seguenti: «di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitata».

24.3

[Lombardo](#)

Al comma 1, lettera b), inserire prima delle parole "avente sede" le seguenti: "di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitata".

24.4

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3» dopo le parole "avente sede", aggiungere le seguenti: «di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitata».

24.5

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) al comma 4 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i veicoli ad uso speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose di qualsiasi massa complessiva a pieno carico; ai soggetti che li utilizzino per uso proprio non possono essere locati veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 6 t;". »

24.6

[Pellegrino](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Scurria](#), [Satta](#)

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 4, la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) i veicoli ad uso speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose di qualsiasi massa complessiva a pieno carico, tuttavia ai soggetti che li utilizzino per uso proprio non possono essere locati veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 6

t;".».

24.7

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente: "a) i veicoli ad uso speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose di qualsiasi massa complessiva a pieno carico. L'uso dei veicoli di cui al precedente periodo destinati al trasporto di cose per conto proprio, non possono essere locati per il trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 6 t;".»

24.8

[Lombardo](#)

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) i veicoli ad uso speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose di qualsiasi massa complessiva a pieno carico, tuttavia ai soggetti che li utilizzino per uso proprio non possono essere locati veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 6 t;".»

24.9

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: "nonché" inserire le seguenti: "i controlli da effettuare ai fini di cui al presente articolo e".

24.10

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) al comma 7, dopo le parole "a tale uso", sono aggiunte le seguenti: "o in violazione delle prescrizioni contenute ai commi 2 e 3, nonché alle parti pertinenti della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, alle relative disposizioni nazionali di recepimento e alle eventuali limitazioni e modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6,".».

24.11

[Pellegrino](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Scuria](#), [Satta](#)

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera: «e-bis) al comma 7, dopo le parole: "a tale uso" sono inserite le seguenti: "o in violazione delle prescrizioni contenute ai commi 2 e 3, nonché alle parti pertinenti della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, alle relative disposizioni nazionali di recepimento e alle eventuali limitazioni e modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6,".».

24.12

[Lombardo](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) al comma 7, dopo le parole "a tale uso" sono inserite le seguenti: "o in violazione delle prescrizioni contenute ai commi 2 e 3, nonché alle parti pertinenti della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, alle relative disposizioni nazionali di recepimento e alle eventuali limitazioni e modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6,".»

24.13

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« e-bis) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al precedente periodo, si applicano anche in caso di violazione delle prescrizioni contenute ai commi 2 e 3, conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, così come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022".».

24.14

[Pellegrino](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Scurria](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa.».

24.15

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: ", che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa".

24.16

[Lombardo](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa".

24.17

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa».

24.18

[Pellegrino](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Scurria](#), [Satta](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente: «Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 6 agosto 2023. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.».

24.19

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 6 agosto 2023. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601."

24.20

[Lombardo](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 6 agosto 2023. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601."

24.0.1

[Minasi](#), [Centinaio](#), [Claudio Borghi](#), [Murelli](#)

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Articolo 24-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di trasporto ferroviario)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una analisi dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati, lungo la rete ferroviaria. Ciascun datore di lavoro, individua, sulla base di una specifica analisi dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, titoli formativi e mansioni."»

24.0.2

[Matera](#), [Scurria](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#), [Satta](#)

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Articolo 24-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 in materia di diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario)

1. Al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Organismo di controllo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Organismo";

b) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario (rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale.";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente "2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente ai fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento.";

c) all'articolo 2, comma 1:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: "1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (UE) n. 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), nonché le seguenti:";

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) regolamento: regolamento (UE) n. 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione);";

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;";

4) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) Organismo: Organismo nazionale di

applicazione di cui all'articolo 31 del regolamento;";

d) all'articolo 3, comma 1, le parole "L'Organismo di controllo, di cui all'articolo 30" sono sostituite dalle seguenti "L'Organismo"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Essa è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento (UE) n. 2021/782.";

e) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. È responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto. Esercita le funzioni di cui agli articoli 6, paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo può: a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto; b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai tour operator e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni; c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino.";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, può presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto reclamo ritenuta non soddisfacente ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo.";

4) il comma 5 è sostituito dal seguente: "L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione.";

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente decreto, con riferimento all'articolo 16 della medesima legge";

2) al comma 5, dopo le parole: "la sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "della circolazione";

3) al comma 6, le parole: "interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio" sono sostituite dalle seguenti: "interessati dal procedimento sanzionatorio e comunque acquisiti durante il medesimo procedimento sanzionatorio";

g) l'articolo 6 è sostituito dai seguenti:

"Art. 6

(Sanzioni in materia di contratto di trasporto di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri ed ai loro bagagli, di sicurezza, ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, meccanismo per la gestione dei reclami e qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti)

1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 11, 12, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18, ad eccezione del paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28, paragrafi 1, 3 e 4, nonché agli articoli 29 e 30 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator, il venditore di biglietti, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Con riferimento all'articolo 11, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del

divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. Ai fini della valutazione della violazione si tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Non è da ritenersi prossima la modalità di vendita posta ad una distanza superiore a un chilometro dalla stazione.

3. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli ragioni commerciali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, comma 1, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle Condizioni generali di trasporto.

Art. 6-bis

(Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo)

1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 12, paragrafo 7, 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento, il venditore di biglietti, il tour operator, l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.";

h) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente "1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento. L'Organismo può ordinare la modifica della clausola derogatoria o restrittiva.";

i) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati;

l) l'articolo 20 è sostituito dai seguenti:

"Art. 20

(Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta)

1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator, il venditore di biglietti, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20-bis

(Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo)

1. In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 7 del presente decreto nonché agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.

Art. 20-ter

(Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni richieste dall'Organismo)

1. I destinatari di una richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, dall'Organismo, che forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.".

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle violazioni del regolamento (UE) n. 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima dell'approvazione delle modifiche di cui al comma 1.

3. L'Organismo adegua i propri regolamenti alle modifiche di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 25

25.1

[Pellegrino](#), [Scurria](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Satta](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire, ovunque ricorrono, le parole «fornitori» con le seguenti: «produttori».

25.2

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola «fornitori» con la seguente: «produttori».

25.3

[Pellegrino](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Satta](#), [Scurria](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.» con le seguenti: «, nel rispetto delle soglie di fatturato così come previste dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.».

25.4

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.» con le seguenti: «, nel rispetto delle soglie di fatturato così come previste dall'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.».

25.5

[Nastri](#), [Matera](#), [Pellegrino](#), [Satta](#), [Scurria](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «2.», sostituire le parole: «indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti» con le seguenti: «e abbia un fatturato annuale superiore a 2.000.000 di euro».

25.6

[Nastri](#), [Matera](#), [Pellegrino](#), [Satta](#), [Scurria](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: ", tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni" sono soppresse;

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) «contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica»: un contratto di fornitura di prodotti agricoli e alimentari con prestazioni a periodi prestabiliti o in via continuativa;"»

25.7

[Nastri](#), [Matera](#), [Pellegrino](#), [Satta](#), [Scurria](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli accordi quadro e i contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica, nonché i contratti di cessione di valore pario o superiore a 10.000,00 euro sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto, stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti, e indicano gli elementi essenziali del contratto.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. In caso di avvenuta stipulazione di un accordo quadro, i conseguenti contratti di cessione possono essere stipulati con le seguenti forme equipollenti, indipendentemente dal valore: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti."».

25.8

[Nastri](#), [Matera](#), [Pellegrino](#), [Satta](#), [Scurria](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) nei casi di consegna fissata a meno di 30 giorni dall'ordine, l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; nei casi di consegna fissata a trenta giorni o a termine superiore, un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve, salvo le fattispecie previste dal decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge";

b) alla lettera g), le parole: "e del fornitore" sono soppresse.».

25.9

[Nastri](#), [Matera](#), [Pellegrino](#), [Satta](#), [Scurria](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) all'articolo 5, comma 1, lettera b), dopo le parole: "al di sotto dei costi" è inserita la seguente: "medi";».

25.10

[Nastri](#), [Matera](#), [Pellegrino](#), [Satta](#), [Scurria](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) all'articolo 8, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), le parole: "impone all'" sono sostituite dalle seguenti: "diffida l'";

b) alla lettera f), le parole: "delle politiche agricole, alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste"».

25.11

[Pellegrino](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Satta](#), [Scurria](#)

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

«c-bis) All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "L'obbligo di concordare gli elementi contrattuali mediante un accordo quadro non si applica nel caso in cui l'acquirente rientri tra le microimprese, di cui articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

c-ter) All'art. 4, comma 1, lettera a), punto 1 e 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo la parola "successiva" sono aggiunte le seguenti: "In assenza di un accordo tra le parti circa il periodo di consegna convenuto, i termini di pagamento decorrono dalla data dell'ultima consegna del mese"».

25.0.1

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#), [Satta](#), [Scurria](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 25-bis.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera j) è inserita la seguente:

"j-bis) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione";

b) all'articolo 8, comma 7, le parole "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare" sono sostituite dalle seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

2) al comma 1, le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua" sono sostituite dalle seguenti "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

2. All'articolo 39 bis, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera e bis) è sostituita dalla seguente: "e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte.».

25.0.2

Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 25-bis.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera j), inserire la seguente:

"j-bis) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione.";

b) all'articolo 8, comma 7, sostituire le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare" con le seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

2) al comma 1, le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua", sono sostituite con le seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".

2. all'articolo 39-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera e-*bis*) è sostituita con la seguente:

"e-*bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione."

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte.»

25.0.3

[Murelli](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Articolo 25-*bis*.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera j), è inserita la seguente:

"j-*bis*) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione.";

b) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare", sono sostituite dalle seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

2) al comma 1, le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua", sono sostituite dalle seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".

2. Al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 39-*bis*, nel comma 2, la lettera e-*bis*) è sostituita dalla seguente:

"e-*bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione."

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 31 marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento

delle scorte.»

25.0.4

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Articolo 25-bis.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera j), è inserita la seguente:

"j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione."

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare", sono sostituite dalle seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

2) al comma 1, le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua", sono sostituite dalle seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".

2. Al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 39-bis, nel comma 2, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

"e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione."

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte.»

25.0.5

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Articolo 25-bis.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera j), è inserita la seguente:

"j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione.";

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare", sono sostituite dalle seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

2) al comma 1, le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua", sono sostituite dalle seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".

2. Al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 39-bis, nel comma 2, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

"e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione."

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 29 febbraio 2024. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 31° luglio 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte.»

25.0.6

[Occhiuto](#), [Zanettin](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 25-bis.

1. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, decorre dal 1° gennaio 2024 per tutti i comuni soggetti attuatori di interventi a valere in tutto o in parte su risorse PNRR o PNC.»

25.0.7

[Occhiuto](#), [Zanettin](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 25-bis.

(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n.340 in materia di soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater* le parole: "negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite con le seguenti: "nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

b) al comma 2-*quinqies*, al secondo periodo, le parole: "agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono sostituite con le seguenti: "alle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" .».

Coord. 1

Il Relatore

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b), numero 2), le parole: «n. 2)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla tariffa allegata al medesimo decreto, parte prima, all'articolo 1,» *sono sostituite dalle seguenti*: «All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla».

All'articolo 3:

alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 525, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e le parole: «che possano» sono sostituite dalle seguenti: «che possa».

All'articolo 7:

al comma 2, la parola: «adottato» è soppressa e alle parole: «entro centoventi giorni» sono premesse le seguenti: «da adottare».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: «Il Fondo è assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate» e la parola: «province» è sostituita dalla seguente: «province»;

al comma 3, dopo le parole: «al 2031» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 9:

al comma 1:

all'alinea, la parola: «nuovo» è soppressa;

alla lettera a), capoverso 1-bis, le parole: «circolazione stradale,» sono sostituite dalle seguenti: «circolazione stradale e».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: «485, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al»;

al comma 2, dopo le parole: «569, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «citato testo unico di cui al»;

alla rubrica, le parole: «Istituzioni di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione».

All'articolo 12:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «predetto Corpo» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

al comma 5, dopo le parole: «commi 3 e 4» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «dall'anno 2032» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 13:

al comma 1, lettera b):

l'alinea è sostituito dal seguente: «nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:»;

al capoverso Art. 12-bis, comma 2, dopo le parole: «le disposizioni» sono

inserite le seguenti: «del regolamento»;

al comma 3, le parole: «n. 139 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «8 marzo 2006, n. 139,»;

al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 12» e «dell'articolo 12» sono inserite le seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), le parole: «dall'anno scolastico 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2023/2024»;

alla lettera c), capoverso 1, le parole: «dall'anno scolastico 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2023/2024»;

al comma 3, le parole: «dall'anno scolastico 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2023/2024», le parole: «dall'anno 2026 e a quelli» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni», le parole: «dall'anno scolastico 2023-24» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2023/2024» e le parole: «per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «e disponibile» sono sostituite dalle seguenti: «e disponibile».

All'articolo 17:

al comma 2, le parole: «paragrafo 1,» sono soppresse;

al comma 5, dopo le parole: «euro 200.000» è inserita la seguente: «annui»;

alla rubrica, le parole: «regolamento UE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE)».

All'articolo 18:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto»;

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 1, le parole: «del 12 novembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «del 12 settembre 2018»;

al numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: «Capo VI» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «codice del processo amministrativo di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al»;

alla lettera b), alle parole: «la comunicazione» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «ai viaggi";» sono sostituite dalle seguenti: «ai viaggi,"";»;

alla lettera d):

al numero 1), dopo le parole: «n. 68» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «punto 19» sono sostituite dalle seguenti: «punto 19),»;

al numero 3):

al capoverso 2-quater, dopo le parole: «regolamento (UE) 2017/2226» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al capoverso 2-quinquies, primo periodo, le parole: «pertinenti il singolo caso» sono sostituite dalle seguenti: «pertinenti al singolo caso»;

al comma 2, alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al

regolamento di cui al decreto»;

al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 17,» è inserita la seguente: «rispettivamente,» e le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)»;

al comma 4, la parola: «punti» è sostituita dalla seguente: «numeri»;

al comma 6, le parole: «lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, nonché alle lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d)».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «3-bis. 1. Il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 3-bis. - 1. Il giudice» e le parole: «normativa unionale» sono sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea»;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: «, primo comma» sono soppresse;

al numero 2), le parole: «3 aprile 2011» sono sostituite dalle seguenti: «3 febbraio 2011».

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), capoverso 18, dopo le parole: «regolazione per energia» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «coerenti alle» sono sostituite dalle seguenti: «coerenti con le» e le parole: «e accumuli."» sono sostituite dalle seguenti: «e accumuli";»;

al comma 2, lettera a), capoverso 18, dopo le parole: «regolazione per energia» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «europea» è soppressa e le parole: «5 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «6 ottobre 2022».

All'articolo 23:

al comma 1:

alla lettera b), numero 1), capoverso e), dopo le parole: «i prodotti» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla lettera d), numero 1), dopo le parole: «n. 185» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera h):

al numero 3), le parole: «fino a: internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «fino a: "internazionale»;

al numero 4), le parole: «assoggettare" fino a» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettare" fino a:»;

al numero 5), la parola: «a» è sostituita dalle seguenti: «fino a:»;

al numero 6), capoverso 7, le parole: «paragrafo 2 e 8, paragrafo 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 2, e 8, paragrafo 2,»;

alla lettera i):

al numero 1), all'alinea, dopo le parole: «il comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso e, al capoverso, le parole: «L'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «1. L'autorizzazione»;

al numero 3), le parole: «uso e» sono sostituite dalla seguente: «e»;

alla lettera l):

al numero 1), le parole: «è soppresso.» sono sostituite dalle seguenti: «è soppresso;»;

al numero 2), le parole: «a "una volta"» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla fine del comma»;

alla lettera q), dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera a)»;

alla lettera r), numero 1), è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera s), capoverso Art. 18:
al comma 2, dopo la parola: «autorizzazione» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: «L'operatore che» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera t), numero 6), capoverso 5, dopo le parole: «cinque anni» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «e di esibizione» sono sostituite dalle seguenti: «e all'esibizione»;

alla lettera u):
al numero 2), dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al numero 3), capoverso 3-bis, alinea, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla lettera aa), le parole: «comma 4.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4.»;

alla rubrica, la parola: «Adattamento» è sostituita dalla seguente: «Adeguamento».

All'articolo 24:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 84 del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;

alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole: «n. 1071/2009» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,» e le parole: «ed in proprietà» sono sostituite dalle seguenti: «e di proprietà»;

alla lettera d), capoverso 5, dopo le parole: «all'articolo 1 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 2, alinea, dopo le parole: «commi 2 e 3, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo le parole: «n. 285,» sono inserite le seguenti: «come modificati dal comma 1 del presente articolo,»;

al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 bis».

All'articolo 26:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede»;

alla lettera b), le parole: «200.000 euro a decorrere dall'anno 2024» sono

sostituite dalle seguenti: «200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024,»;

*alla lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2029, a» è inserita la seguente:
«euro» e dopo le parole: «dall'anno 2032» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*alla lettera d), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di
interpunzione: «,» e la parola: «corrispondete» è sostituita dalla seguente: «corrispondente»;*

*al comma 2, le parole: «, con propri decreti, ad apportare» sono sostituite dalle
seguenti: «ad apportare, con propri decreti,».*

1.3.2.1.11. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 67 (ant.) del 05/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023
67ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, comunica che è pervenuto il parere favorevole della 3ª Commissione e che la senatrice Bucalo ha sottoscritto l'emendamento 14.5.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che stabilisce il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

In particolare, ritiene di condividere lo scopo del provvedimento, di intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio gastronomico e agroalimentare, considerato che lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di tali alimenti sintetici.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, condizionato tuttavia a una modifica lessicale, volta ad assicurare una maggiore aderenza alla definizione di "nuovo alimento", stabilita al punto vi) dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283, che si riferisce ad "alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali", dove quindi anche i tessuti sono oggetto di coltura, mentre nel disegno di legge si parla di alimenti prodotti a partire da colture cellulari o "da tessuti".

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) illustra uno schema di parere alternativo non ostativo, con cinque condizioni: garantire comunque la continuità della ricerca; espungere la parola "sintetici"; assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti; che il divieto sia subordinato all'eventuale autorizzazione da parte dell'EFSA, con l'inclusione nell'elenco dei *novel food* di cui al

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, comunque nel rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare; rispettare il principio della libera circolazione delle merci.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) condivide l'orientamento contenuto nello schema di parere presentato dalla senatrice Rojc, e invita il relatore ad accogliere almeno l'espunzione della parola "sintetici", considerato che si tratta di alimenti che non hanno nulla di sintetico.

Ribadisce quindi la posizione del suo Gruppo, di apertura alle nuove tecnologie che consentono un minore impatto climatico e ambientale, sempre nel rispetto della salute umana, e ricorda che è dimostrato scientificamente che le colture cellulari producono un impatto minore rispetto all'allevamento.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) preannuncia il suo voto di astensione sullo schema di parere del relatore e favorevole sullo schema di parere alternativo.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime la posizione favorevole del suo Gruppo alla proposta del relatore, ritenendo importante tutelare i produttori alimentari del *made in Italy* e la qualità dell'alimentazione a tutela della salute umana. Ricorda l'attività di contrasto al *novel food* svolta dal Parlamento europeo e l'interrogativo sulle conseguenze per il benessere e la salute umana.

Il relatore [SCURRIA](#) (*FdI*), con riferimento alla questione lessicale relativa all'uso della parola "sintetici", ricorda che questa era già stata sollevata in precedenza dalla senatrice Malpezzi, ma ritiene che il disegno di legge comunque definisce in modo chiaro di cosa si tratta, senza ingenerare dubbi.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere elaborato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Lo schema di parere alternativo non è quindi posto in votazione ed è pubblicato in allegato al resoconto.

(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020
(Parere 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, stipulato a Roma il 12 novembre 2020.

L'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo, in un contesto internazionale che richiede una sempre maggiore collaborazione, per garantire la sicurezza e il benessere della comunità internazionale.

L'Accordo regola le forme di cooperazione di polizia, sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia efficiente ed efficace, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e obblighi internazionali.

L'Accordo si compone di 14 articoli. All'articolo 1 viene specificata la sua applicazione nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti, nonché in conformità con il diritto internazionale applicabile e gli obblighi derivanti dall'appartenenza della Parte italiana all'Unione europea.

L'articolo 2 definisce l'obiettivo dell'intesa, ovvero quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue varie forme e del terrorismo. L'articolo 3 individua le autorità competenti responsabili dell'attuazione, per la Parte italiana, nel Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, per la Parte kosovara, nel Ministero degli affari interni, Polizia del Kosovo.

Sono, inoltre, indicati i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si svilupperà, quali il crimine organizzato transnazionale, i reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica, la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, la tratta di persone e il

traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico, la criminalità informatica e la pedopornografia on-line, i reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio, e infine il terrorismo (articolo 4).

All'articolo 5 sono indicate specifiche modalità per l'attuazione della collaborazione, tra le quali lo scambio delle informazioni e delle esperienze, la possibilità dello scambio di esperti, la programmazione di corsi e attività addestrative, l'adozione delle speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura.

La collaborazione si realizza attraverso le richieste di assistenza. Nell'Accordo sono indicati i requisiti formali e sostanziali che esse devono contenere (articolo 6), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 7), nonché le procedure da seguire per l'esecuzione (articolo 8). Particolare attenzione è rivolta alla protezione dei dati personali e sensibili (articolo 9).

L'articolo 10 prevede la possibilità di effettuare, qualora necessarie, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione.

Riguardo alle spese, nell'Accordo sono indicate le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari occorrenti per l'attuazione (articolo 11).

L'Accordo infine sancisce le disposizioni per la soluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione del testo e alla sua applicazione, da risolversi per via diplomatica o attraverso consultazioni e negoziati (articolo 13), le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la cessazione (articolo 14).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene la determinazione e la copertura degli oneri finanziari, derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 10 dell'accordo (spese di missione, scambi di personale, costi di formazione), pari a 63.627 euro annui a decorrere dal 2023.

L'articolo 4 dispone una clausola di invarianza finanziaria, per oneri diversi da quelli indicati nell'articolo precedente e l'articolo 5 l'entrata in vigore della legge.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti ([COM\(2023\) 208 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relattrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che modifica il regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA (l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) e al sistema di certificazione della cibersicurezza per i prodotti informatici TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), ovvero il "regolamento sulla cibersicurezza" entrato in vigore il 12 giugno 2021.

Essa è complementare alla proposta di "regolamento sulla ciber-solidarietà" COM(2023) 209, che disciplina le modalità di costituzione della "riserva per la cibersicurezza" a livello di Unione europea. La proposta in esame provvede quindi, attraverso futuri atti di esecuzione della Commissione, ad estendere anche ai "servizi di sicurezza gestiti", il sistema europeo di certificazione della cibersicurezza, già previsto per i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC.

I "servizi di sicurezza gestiti" sono definiti come i servizi di gestione del rischio in materia di cibersicurezza, tra i quali rientrano i servizi di risposta agli incidenti, i *test* di penetrazione, gli *audit* di sicurezza e consulenza, o la fornitura di assistenza per tali attività. Si tratta di servizi di gestione dei rischi, che ricoprono un ruolo sempre più importante nella prevenzione e attenuazione degli incidenti di cibersicurezza.

I fornitori dei "servizi di sicurezza gestiti" sono pertanto considerati soggetti essenziali di un settore ad alta criticità, ai sensi della direttiva NIS 2 (*network and information security*), la direttiva (UE) 2022/2555 relativa a un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, poiché svolgono un ruolo particolarmente importante nell'assistere i soggetti nei loro sforzi di prevenzione e di rilevamento degli incidenti, nonché la risposta agli stessi o di ripresa da essi. I fornitori di servizi di sicurezza

gestiti sono stati tuttavia essi stessi bersaglio di attacchi informatici ed è pertanto necessario assicurare e certificare una loro maggiore resilienza a fronte di tali attacchi.

Alcuni Stati membri hanno già iniziato ad adottare sistemi di certificazione per i servizi di sicurezza gestiti, con il conseguente rischio crescente di frammentazione del mercato interno di tali servizi, a causa delle incoerenze nei sistemi di certificazione della cibersecurity dei diversi Stati membri. La proposta quindi prevede la creazione di un sistema europeo di certificazione della cibersecurity per questi servizi, al fine di prevenire tale frammentazione.

La base giuridica è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di funzionamento del mercato interno, che è la medesima del regolamento sulla cibersecurity oggetto di modifica.

La Commissione ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'obiettivo di rendere possibile l'adozione di sistemi europei di certificazione della cibersecurity per i servizi di sicurezza gestiti e di evitare la frammentazione del mercato interno non può essere conseguito a livello nazionale, ma solo a livello di Unione. Inoltre, i servizi di sicurezza gestiti, oggetto della modifica proposta, sono offerti da fornitori che sono attivi in tutta l'Unione, così come i loro maggiori clienti potenziali. Un intervento a livello di Unione è pertanto necessario e più efficace rispetto a un'azione a livello nazionale.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione ritiene che la proposta prevede disposizioni limitate a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo di estendere la certificazione della cibersecurity anche ai servizi di sicurezza gestiti.

La proposta si compone di due articoli. L'articolo 1 contiene modifiche mirate, volte a modificare l'ambito di applicazione del quadro europeo di certificazione della cibersecurity, al fine di includere i "servizi di sicurezza gestiti" (articoli 1 e 46 del regolamento sulla cibersecurity).

Introduce una definizione di tali servizi, strettamente allineata alla definizione di "fornitori di servizi di sicurezza gestiti" di cui alla direttiva NIS 2 (articolo 2 del regolamento sulla cibersecurity).

Aggiunge, inoltre, un nuovo articolo, l'articolo 51-*bis*, relativo agli obiettivi di sicurezza della certificazione europea della cibersecurity adeguati ai "servizi di sicurezza gestiti". Infine, la proposta contiene varie modifiche tecniche per garantire che i pertinenti articoli si applichino anche ai "servizi di sicurezza gestiti".

L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 21 luglio 2023.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 11 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità.

La Camera dei deputati ceca ha concluso l'*iter* con una risoluzione in cui sostiene i dubbi e le obiezioni del Governo ceco al progetto. Sottolinea in particolare che le norme e gli obblighi che ne derivano devono rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità ed esprime dubbi sulla condivisione di informazioni sensibili, che è subordinata all'assistenza del meccanismo di emergenza per la sicurezza informatica; ritiene, infine, criticabile che per tale proposta di regolamento non sia stata preparata una valutazione d'impatto sulla Repubblica ceca.

[Lo scorso 22 giugno è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dall'Agenzia per la cibersecurity nazionale, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.](#)

La Relatrice sottolinea, quindi, l'importanza della materia e la necessità di promuovere la formazione e la consapevolezza in merito. Chiede quindi la possibilità che la Commissione svolga gli opportuni approfondimenti, anche considerando che gli attacchi alla cibersecurity, secondo recenti stime, sarebbero cresciuti del 70 per cento nel 2022.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta di approfondimenti, ritenendo la cibersecurity un tema delicato per la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni del nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene utile, nelle prossime settimane, proseguire il lavoro sul tema della cibersecurity, anche tenuto conto che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi ([COM\(2023\) 209 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relattrice, introduce l'esame della proposta di "regolamento sulla cibersolidarietà" (cosiddetto *Cyber Solidarity Act*), che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi, attraverso la realizzazione di un "ciberscudo" europeo, la creazione di un meccanismo per le emergenze di cibersicurezza e l'istituzione di un meccanismo di riesame degli incidenti di cibersicurezza.

Gli attuali crescenti rischi di cibersicurezza e un panorama di minacce globalmente complesso, con il chiaro rischio di rapida propagazione di incidenti informatici da uno Stato membro all'altro e da un Paese terzo all'Unione, richiedono una solidarietà rafforzata a livello di Unione per migliorare il rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, nonché la preparazione e la risposta agli stessi.

In considerazione del rapido evolversi del panorama delle minacce, il rischio di possibili incidenti su vasta scala, che possono provocare interruzioni o danni significativi a infrastrutture critiche, richiede una maggiore preparazione a tutti i livelli del quadro di cibersicurezza dell'Unione. Tale minaccia va oltre l'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina ed è destinata a persistere. Peraltro, gli incidenti di cibersicurezza sono imprevedibili, in quanto spesso si verificano ed evolvono in periodi di tempo molto brevi, non sono circoscritti a una determinata zona geografica e si verificano simultaneamente o si diffondono istantaneamente in numerosi Paesi.

La proposta in esame rientra nel quadro della "Strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale", adottata nel dicembre 2020, ed è complementare alla proposta di regolamento COM(2023) 208, che consentirà la futura adozione di sistemi di certificazione europei per i "servizi di sicurezza gestiti".

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 173, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale dispone che l'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. La proposta si basa anche sull'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE, che consente di adottare regole finanziarie sulla formazione ed esecuzione del bilancio UE, in quanto essa contiene norme specifiche in materia di riporto che derogano al principio dell'annualità di cui al regolamento finanziario ordinario.

La Commissione ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, in quanto la forte natura transfrontaliera delle minacce alla cibersicurezza e il numero crescente di rischi e incidenti fanno sì che gli obiettivi del presente intervento non possano essere raggiunti efficacemente dagli Stati membri singolarmente e richiedano dunque un'azione comune e solidale a livello di Unione.

L'esperienza di contrasto alle minacce informatiche derivanti dalla guerra contro l'Ucraina, unitamente agli insegnamenti tratti da un'esercitazione di cibersicurezza condotta nell'ambito della Presidenza europea francese (*EU CyCLES*), ha dimostrato che è opportuno sviluppare meccanismi concreti di sostegno reciproco, in particolare la cooperazione con il settore privato, per realizzare la solidarietà a livello di UE.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione ritiene che le azioni previste dal regolamento lasciano impregiudicate le competenze degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, sicurezza pubblica, prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, così come gli obblighi giuridici dei soggetti che operano in settori critici e altamente critici, di adottare misure di cibersicurezza, conformemente alla direttiva NIS 2.

La proposta si compone di 22 articoli, suddivisi in 5 capi.

Il capo I definisce gli obiettivi del regolamento, volto a rafforzare la solidarietà a livello di Unione per migliorare il rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, nonché la preparazione e la

risposta agli stessi. Definisce altresì le azioni tramite cui tali obiettivi saranno conseguiti: la realizzazione di un ciberscudo europeo, la creazione di un meccanismo per le emergenze di cibersicurezza e l'istituzione di un meccanismo di riesame degli incidenti di cibersicurezza.

Il capo II istituisce il ciberscudo europeo e ne definisce i vari elementi e le condizioni per parteciparvi. L'obiettivo è quello di sviluppare capacità avanzate che permettano all'Unione di rilevare, analizzare ed elaborare i dati sulle minacce e sugli incidenti informatici nell'UE. Il finanziamento dell'Unione per il ciberscudo europeo sarà attuato in conformità del regolamento sul programma Europa digitale.

Il ciberscudo europeo è costituito dai centri operativi di sicurezza SOC (*Security Operation Center*) nazionali e SOC transfrontalieri.

Il capo III istituisce il meccanismo per le emergenze di cibersicurezza al fine di migliorare la resilienza dell'Unione alle minacce gravi alla cibersicurezza e, in uno spirito di solidarietà, prepararsi all'impatto a breve termine degli incidenti o delle crisi di cibersicurezza significativi e su vasta scala, nonché ad attenuare tale impatto. Il meccanismo include il meccanismo di riserva di capacità nella gestione degli incidenti *cyber* su larga scala, garantito da operatori fiduciari del settore privato, che potranno essere dispiegati su richiesta dello Stato membro interessato ovvero di Istituzioni, organismi ed agenzie UE. Vengono quindi stabiliti i principi di aggiudicazione degli appalti e i criteri di selezione relativi ai fornitori di fiducia della forza di riserva dell'UE per la cibersicurezza.

Il capo IV (Meccanismo di riesame degli incidenti di cibersicurezza) stabilisce che, su richiesta della Commissione, di *EU-CyCLONe* (*Cyber Crises Liaison Organisation Network*) o della rete dei CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*), l'ENISA sarà responsabile per l'esame di specifici incidenti *cyber* significativi o su larga scala, per valutare le minacce, le vulnerabilità e le azioni di attenuazione, e sarà chiamata a presentare una relazione che includa le lezioni apprese e raccomandazioni per migliorare la risposta dell'UE.

Il capo V contiene le disposizioni finali.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 21 luglio 2023.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità.

La Camera dei deputati ceca ha concluso *l'iter* con una risoluzione in cui sostiene i dubbi e le obiezioni del Governo ceco al progetto. Sottolinea in particolare che le norme e gli obblighi che ne derivano devono rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità ed esprime dubbi sulla condivisione di informazioni sensibili, che è subordinata all'assistenza del meccanismo di emergenza per la sicurezza informatica; ritiene, infine, criticabile che per tale proposta di regolamento non sia stata preparata una valutazione d'impatto sulla Repubblica ceca.

Lo scorso 22 giugno è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dall'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

La Relatrice, anche su questo atto all'esame, esprime l'opportunità di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) si sofferma sulla base giuridica, individuata nell'articolo 173 del TFUE, relativo alla competitività dell'industria europea. Come già affermato in altra occasione, ritiene estremamente limitativo trattare materie che ineriscono ai temi della sicurezza nazionale e della difesa con una base giuridica dedicata all'industria.

È quindi necessario ribadire la richiesta di considerare una base giuridica appropriata per trattare questi temi in una dimensione europea, anche riferendosi - a trattati vigenti - alla politica di sicurezza e di difesa europea o almeno alla dimensione esterna dell'Unione.

La relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda con le considerazioni testé svolte del senatore Lombardo e aggiunge una preoccupazione sulle ripercussioni per le aziende, considerato che gli attacchi informatici riguardano non solo le strutture pubbliche della pubblica amministrazione, ma soprattutto quelle del settore produttivo delle piccole e medie imprese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali ([COM\(2023\) 185 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, prevede l'istituzione di una procedura giuridica dell'UE - oltre alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1959 sull'assistenza giudiziaria in materia penale - specifica sul trasferimento dei procedimenti penali in un unico Stato membro, per far fronte dell'aumento dei reati transfrontalieri e dell'esigenza di evitare duplicazioni di procedimenti penali in più Stati membri.

Come anticipato, sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che la ritiene conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché di particolare urgenza.

In particolare, secondo il Governo, il regolamento consentirà di affrontare gli attuali problemi relativi alle difficoltà di trasferimento dei procedimenti penali, stabilendo una procedura completa per la richiesta e l'adozione di una decisione sul trasferimento, con un elenco comune di criteri, un elenco esaustivo di motivi di rifiuto e obblighi chiari di risposta, aumentando la certezza del diritto per tutti i portatori di interesse.

La proposta amplia in misura considerevole l'ambito di applicazione della decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, poiché il trasferimento non si applica solo al potenziale conflitto di giurisdizione derivante dall'avvio di più procedimenti, ma anche quando si ritiene che l'azione penale potrebbe essere svolta più adeguatamente in un altro Stato membro, per esempio per la presenza sul territorio della persona offesa o delle fonti di prova più rilevanti, o perché la persona indagata vi sta già scontando una pena, oppure quando vi sia il rischio di impunità, come nel caso di rifiuto di consegna dell'indagato da parte dello Stato membro di esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Il Governo non rileva elementi di criticità derivanti dalla proposta, segnalando solo la necessità di procedere poi a un adeguamento degli articoli 746-*bis* e 746-*ter* del codice di procedura penale, che prevedono la possibilità del trasferimento di procedimenti penali, sia in entrata che in uscita, solo fino a quando non sia avviato l'esercizio dell'azione penale, mentre la proposta di regolamento ha ad oggetto procedimenti penali sia nella fase delle indagini preliminari che in quella successiva all'avvio dell'azione penale.

Per quanto riguarda i costi per la pubblica amministrazione, si individuano come costi *una tantum* quelli derivanti dalla necessità di formare i giudici, procuratori e altre autorità competenti, sulle nuove norme, e come costi ricorrenti quelli relativi alla traduzione dei documenti dei fascicoli, che dovrebbero essere in parte compensati da una maggiore efficienza derivante dal regolamento. Vi saranno inoltre alcuni costi per l'installazione e la manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, situati sul territorio, e per renderli interoperabili con quelli degli altri Stati membri, costi che per la maggior parte dovrebbero già essere coperti dalla proposta di regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria (COM(2021) 759).

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 20 giugno 2023, e sulla proposta non sono state sollevate criticità da parte delle altre 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE che l'hanno esaminata.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'omogeneità della materia, propone di proseguire l'esame della proposta COM(2022) 208 congiuntamente con la proposta COM(2022) 209, a partire dalla prossima seduta.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, concorda con le considerazioni del Presidente.

La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 651

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che prevede disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

condiviso lo scopo del provvedimento, di intervenire precauzionalmente a livello nazionale, per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio gastronomico e agroalimentare, considerato che lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di tali alimenti sintetici; considerato che:

- l'articolo 1 richiama, ai fini dell'applicazione e interpretazione delle disposizioni della legge, le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare, nonché le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi;

- l'articolo 2 richiama il principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del medesimo regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui, qualora venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche;

- lo stesso articolo 2 stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, "alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati";

valutato che il disegno di legge si pone in linea con l'ordinamento dell'Unione europea e, in particolare, con il regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare e con il regolamento (UE) 2015/2283, che elenca i "nuovi alimenti" che possono essere immessi sul mercato dell'Unione, tra i quali figurano quattro estratti vegetali (utilizzati come integratori alimentari), prodotti da colture cellulari o da colture di tessuti di piante, implicitamente vietando ogni altro alimento prodotto da colture cellulari o da colture di tessuti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

in riferimento alla dicitura, di cui all'articolo 2, di "alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati", le parole "da tessuti" siano sostituite con le parole "di tessuti", ai fini di una maggiore rispondenza con il punto vi) della definizione di "nuovo alimento", stabilita dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283, che si riferisce appunto ad "alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali".

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE ROJC SUL DISEGNO DI LEGGE N. 651

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che prevede disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

considerato che:

- l'articolo 2, richiamando il principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, "alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati";

- l'articolo 3 individua le autorità per i controlli mentre l'articolo 4 definisce le sanzioni,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

- siano comunque garantiti, attraverso le opportune modifiche del testo, la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture

cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze;

- che la parola "sintetici" sia espunta sia nel titolo che nell'articolo, in quanto fuorviante ed incongruente rispetto al contenuto della proposta, e sia sostituita dalla più corretta formulazione "costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati";
- siano apportate le opportune modifiche affinché la nuova normativa assicuri il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del Regolamento UE n. 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti;
- che il divieto agli operatori del settore alimentare di impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali, si applichi fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di loro inclusione nell'elenco dei *novel food* previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015, sempre garantendo che sia vietato vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati che non rispettino le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
- sia in ogni caso garantita l'assenza di contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito dall'articolo 34 del Trattato sul Funzionamento dell'UE.

1.3.2.1.12. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 68 (ant.) del 06/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2023
68ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), relatore, comunica che sono state presentate le riformulazioni 2.0.1 (testo 2), 11.9 (testo 2), 14.5 (testo 2), 18.3 (testo 2), 24.4 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto. Si riserva di pronunciarsi successivamente sulla proponibilità degli emendamenti presentati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [755](#)

Art. 2

2.0.1 (testo 2)

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione)

1. Al comma 3, articolo 5, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono aggiunte infine le seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-novies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

2. Il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è soppresso.

3. All'articolo 17, comma 4-*quater* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole "e di agente immobiliare" e le parole "e della legge 3 febbraio 1989, n. 39" sono soppresse.»

Art. 11

11.9 (testo 2)

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Malpezzi](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il comma 4-ter è soppresso.»

Art. 14

14.5 (testo 2)

[Murelli](#), [Centinaio](#), [Claudio Borghi](#), [Bucalo](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole «e confermato in ruolo,» inserire le seguenti: «le parole "predette scuole statali e pareggiate" sono sostituite con le seguenti "scuole inserite nel sistema nazionale di istruzione"».

Art. 18

18.3 (testo 2)

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente articolo:

"Art. 4-quater

(Visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari).

1. Il visto a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovi nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, e manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale e abbia i seguenti requisiti:

a) ha il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero ha i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in una delle ipotesi indicate nei commi 1, 1.1. e 1-bis dell'articolo 19;

b) risulta, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso o che una sua domanda di protezione internazionale non sia stata definitivamente rigettata in tali Stati, che non sia in tali Stati titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

c) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale;

d) abbia le caratteristiche dei beneficiari dei programmi umanitari indicati nel comma 2 ovvero abbia presentato domanda individuale esaminata ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

2. Il visto è rilasciato, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, attraverso la realizzazione di specifici programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia, ovvero nell'ambito di appositi protocolli di intesa, stipulati tra enti italiani e i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel quale può essere predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare ai sensi del presente comma e

sono disciplinate le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla quale possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

3. Il visto è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide che ne presenti domanda di rilascio al consolato italiano competente per il territorio dello Stato in cui si trova, esclusi gli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen e il Regno Unito, e che attesti con qualsiasi mezzo la sua situazione bisognosa di protezione ai sensi del comma 1:

a) sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR o di una sentenza di giudice italiano che accerta i presupposti per il rilascio del visto ovvero

b) sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

4. La domanda di visto ai sensi del comma 3 è presentata dallo straniero o dall'apolide, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, ed è redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Essa è inoltrata, insieme con la documentazione allegata, mediante modalità riservate e semplificate e in via telematica, alla rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati, inclusi quelli operanti nell'ambito dei programmi umanitari di cui al comma 2, o da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia. La domanda è esaminata esclusivamente dal personale diplomatico o consolare italiano ed è trattata con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. Il personale consolare o la Commissione nazionale per il diritto di asilo possono chiedere al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di produrre ulteriore documentazione a supporto della domanda o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza, con l'ausilio di interpreti messi a disposizione dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

5. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto, osservando anche eventuali criteri generali per l'esame di tali domande decisi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La decisione è comunicata mediante atto scritto e motivato comunicato all'interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda, il quale deve pervenire allo straniero o all'apolide anche per le vie brevi o in via telematica entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione nelle ipotesi indicate nella lettera a) del comma 3. Nell'ipotesi indicata nella lettera b) del comma 3 il termine perentorio è di trenta giorni dalla sua presentazione, prorogabili di altri quindici giorni allorché la rappresentanza comunichi al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di aver inviato anche per le vie brevi una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e operante anche col supporto di funzionari amministrativi con compiti istruttori nell'ambito del contingente del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere altamente specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il parere motivato deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali senza che la Commissione abbia inviato il suo parere negativo il visto deve essere rilasciato. La comunicazione della risposta alla domanda deve essere tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, e ad essa devono essere allegati anche l'eventuale richiesta motivata di parere e il parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

6. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di

protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta. L'impugnazione è effettuata con ricorso presentato al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 e 3 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.

7. Il rilascio del visto è sempre comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza italiana rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio. Il rilascio del visto avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.

8. Lo straniero o l'apolide a cui è rilasciato ai sensi del comma 1 il visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari presenta domanda di protezione internazionale all'ufficio di polizia di frontiera presso un valico di frontiera internazionale sito in territorio italiano, che deve indicare nella domanda di visto. Qualora non disponga in Italia di sufficienti mezzi di sussistenza ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, neppure sulla base dell'eventuale sostentamento fornito nell'ambito dei programmi umanitari indicati nel comma 2 o dai soggetti che hanno favorito la domanda presentata ai sensi del comma 3, il consolato italiano deve farne immediata segnalazione anche per le vie brevi al Ministero dell'interno e al Servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione istituito ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, i quali provvedono al suo accompagnamento fin dall'ingresso ad una struttura di accoglienza afferenti a tale sistema. La competente Questura provvede in via prioritaria all'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e alla verbalizzazione della domanda, la quale è esaminata in via prioritaria ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio, n. 25, anche tenendo conto delle dichiarazioni fatte nella domanda del visto e della documentazione ad essa allegata, delle segnalazioni fatte dagli organismi internazionali o europei e dell'eventuale parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo."»

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)».

Art. 24

24.4 (testo 2)

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola «autocarri,», aggiungere la seguente: «trattori,»;*

b) *dopo le parole «in proprietà di impresa», aggiungere le seguenti: «di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitata».*

1.3.2.1.13. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 69 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023 69^a Seduta

Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 15,10.*

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il [PRESIDENTE](#) rammenta che nella giornata di domani, mercoledì 12 luglio, alle ore 14, avrà luogo una seduta degli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni 4^a e 5^a riunite per la programmazione dei lavori relativi all'esame dell'Affare assegnato n. 182, concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1).

Interviene il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), osservando che il conclamato ritardo nell'erogazione della terza rata e le ultime, preoccupanti, notizie riferite dagli organi di stampa sullo slittamento dell'erogazione della quarta rata del PNRR (che hanno visto la convocazione d'urgenza di un'apposita Cabina di regia per la modificazione di 10 obiettivi sui 27 totali richiesti per l'erogazione) impongono l'effettuazione, in tempi brevi, di una puntuale informativa alle Camere da parte del ministro Fitto. L'audizione, oltre che rispondere ad evidenti esigenze di trasparenza e di rispetto delle prerogative parlamentari, è altresì necessaria per valutare l'impatto dei predetti ritardi (peraltro confermati indirettamente dalle stesse dichiarazioni rilasciate dal Ministro) sulle finanze dello Stato.

Le senatrici [BEVILACQUA](#) (M5S) e [ROJC](#) (PD-IDP) si associano alle osservazioni formulate dal senatore Sensi.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che le problematiche evocate in merito al PNRR potranno essere debitamente approfondite proprio nella seduta di domani degli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni 4^a e 5^a riunite.

Inoltre, la programmazione dell'audizione del ministro Fitto sul PNRR risulta in fase di finalizzazione per la prossima settimana, in una seduta congiunta con le Commissioni della Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.9, 25.10 e 25.11, e che sono state presentate le seguenti riformulazioni di emendamenti (pubblicate in allegato): 14.2 (testo 2) e 14.1 (testo corretto).

In merito alla proponibilità degli emendamenti al testo del decreto-legge, ricorda che l'articolato è

finalizzato alla riduzione delle procedure di infrazione o a prevenirne l'apertura. Il fondamento normativo dell'intervento si rinviene nell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente al Governo l'adozione di provvedimenti urgenti necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Stante quanto precede, quindi, il criterio di proponibilità degli emendamenti va collegato, in primo luogo, alla attinenza o meno a disposizioni già contenute nel decreto-legge, ovvero direttamente correlate.

Quanto agli emendamenti che propongono disposizioni ulteriori, sono da ritenere improponibili quelli relativi a procedure di adempimento di obblighi europei che non siano collegate a ragioni di urgenza o prioritarie, tali da non poter permettere in tempo ragionevolmente utile l'utilizzo della legge di delegazione europea o della legge europea. Sono inoltre da ritenere improponibili gli emendamenti che contengono deleghe legislative o modificano deleghe legislative già disposte, negli elementi essenziali di cui all'articolo 76 della Costituzione.

Tale impostazione, peraltro, appare in linea con i vincoli costituzionali inerenti all'emendabilità in sede parlamentare dei provvedimenti di urgenza (di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012). Un criterio simile era stato seguito nell'ultimo precedente utile di esame parlamentare di un decreto-legge c.d. "salva infrazioni", ossia il decreto-legge n. 135 del 2009 (Atto Senato n. 1784, seduta del 28 ottobre 2009), antecedente comunque alla citata pronuncia della Corte costituzionale e alla razionalizzazione della materia dell'adempimento degli obblighi europei avvenuta con la legge n. 234 del 2012.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale, si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati al testo del decreto-legge.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) esprime innanzitutto l'auspicio che il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza per rimediare alle procedure di infrazione, pur previsto dalla normativa di riferimento, resti comunque un caso isolato. L'adeguamento della legislazione italiana alla normativa europea deve infatti avvenire attraverso gli ordinari strumenti della legge europea e della legge di delegazione europea.

Si sofferma quindi sui contenuti dell'emendamento 11.8, volto a stabilizzare il personale precario delle istituzioni AFAM. In particolare, la proposta, frutto di un approfondito dialogo con i rappresentanti del personale precario, prevede l'effettuazione di selezioni pubbliche sulla base di requisiti stringenti (personale non titolare di contratto a tempo indeterminato che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e che abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento in specifici corsi e percorsi formativi). La soluzione prevista nell'emendamento appare inoltre più efficace del sistema "a doppio binario" previsto dall'emendamento di maggioranza 11.4, che potrebbe invece dar luogo all'apertura di contenziosi in sede amministrativa.

Pone successivamente l'accento sull'emendamento 25.0.2, relativo alla revoca di talune esenzioni per i prodotti da tabacco riscaldato. La proposta, in linea con analoghe iniziative della maggioranza (come, ad esempio, l'emendamento 25.0.3), mira infatti a tutelare lo sviluppo economico ed occupazionale dell'industria dei prodotti da tabacco riscaldato, non equiparando questi ultimi al normale tabacco da fumo.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) invita la Commissione a valutare attentamente l'emendamento 2.0.1 (testo 2), che stabilisce l'incompatibilità tra la professione di agente immobiliare e l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore degli istituti bancari e creditizi. Qualora approvato, infatti, l'emendamento rafforzerebbe le garanzie già previste dalla legge, offrendo una migliore tutela al consumatore.

Pone inoltre l'accento sull'emendamento 6.2, che consente l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) si sofferma innanzitutto sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3, relativi alla magistratura onoraria. Tale importante settore della giurisdizione non beneficia ancora di una precisa normativa di riferimento, con evidenti sperequazioni in tema della tutela della maternità e, più in generale, delle misure di natura assistenziale e previdenziale.

Nel richiamare le osservazioni formulate dal senatore Lombardo sull'emendamento 11.8, pone quindi l'accento sulle proposte 11.7, 11.9 (testo 2) e 11.10, che, del pari, mirano a stabilizzare il personale precario delle istituzioni AFAM facendo perno, altresì, sul reclutamento del personale presente nelle graduatorie vigenti al fine di evitare l'espletamento di ulteriori bandi di concorso. Una soluzione radicale è poi contenuta nella proposta 11.11, volta coerentemente a sopprimere le norme relative all'uso strutturale dei contratti a termine.

L'oratrice pone in evidenza anche gli emendamenti 14.2 (testo 2) (relativo alla ricostruzione della carriera degli insegnanti e che consente, a tal fine, il riconoscimento della carriera svolta in altro grado ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria), 14.6 (che supera il vetusto riferimento alle "scuole parreggiate", sostituendolo con quello alle scuole inserite nel sistema nazionale di istruzione), 15.3 (recante misure sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ed in ordine al quale si potrebbe trovare una sintesi politica con i contenuti delle proposte 15.1 e 15.2, dal tenore simile), e 12.1 (volto ad incrementare gli organici dei Vigili del fuoco).

Conclude chiedendo alla Presidenza quali saranno i criteri di valutazione in ordine alla proponibilità di emendamenti che concernano riforme di natura complessiva.

Con riferimento all'ultima osservazione formulata dalla senatrice Malpezzi, il [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare nel dettaglio le singole proposte, avendo riguardo alla coerenza con l'oggetto del decreto-legge.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) pone l'accento sull'emendamento 1.0.1, analogo nei contenuti alle proposte 1.0.2, 1.0.3 e 2.0.1 (testo 2). Gli emendamenti in questione, presentati da forze politiche sia di maggioranza che di opposizione, sono volti ad evitare sovrapposizioni tra il ruolo di agente immobiliare e quello di dipendente degli istituti creditizi, e testimoniano un'attenzione trasversale sul tema, che potrebbe anche essere utile a prevenire una ulteriore procedura di infrazione.

Interviene brevemente anche la senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*), ribadendo che una corretta trattazione della tematica sottesa agli emendamenti in questione potrebbe evitare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente che, sulla valutazione dell'apertura di una procedura di infrazione, incidono, comunque, anche le interlocuzioni del Governo italiano con la Commissione europea.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) invita la Commissione a valutare attentamente le proposte formulate dalla propria parte politica sull'articolo 18 del decreto-legge, relative alla disciplina dell'immigrazione. Pone inoltre l'accento sull'emendamento 8.2, che prende in considerazione la prevenzione dai danni da radon, che hanno una particolare incidenza nelle scuole, e quindi sulle giovani generazioni.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) pone innanzitutto l'accento sulla proposta 25.0.3, che, al pari dell'emendamento 25.0.2 a firma del senatore Lombardo, mira a tutelare la filiera dei prodotti del tabacco riscaldato. Sul punto, osserva altresì che l'offrire una maggiore tutela al commercio di tali prodotti potrebbe orientare maggiormente il consumatore verso l'acquisto dei medesimi, con positivi effetti sulla tutela della salute pubblica.

L'oratrice si sofferma inoltre sulle proposte 14.5 (testo 2) (che si pone in linea con il simile emendamento presentato dalla senatrice Malpezzi), 1.3 (relativa ai finanziamenti al consumo), 6.0.1 e 6.0.2 (recanti disposizioni in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), e, infine, 20.1 e 20.2 (relativi al rilascio del passaporto a persone minori d'età).

Interviene, sull'ordine dei lavori, la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), domandando alla rappresentante del Governo quando si intenda rendere il prescritto parere sugli emendamenti. L'oratrice domanda, altresì, se il Governo intenda presentare specifici emendamenti al testo del decreto-legge.

La sottosegretaria CASTIELLO precisa che il parere sugli emendamenti verrà reso in tempi celeri, avendo comunque riguardo alla necessità di approfondire alcune particolari questioni.

Saranno altresì presentati, da parte del Governo, degli emendamenti al testo, una volta concluso l'*iter* formale necessario per la loro presentazione.

L'oratrice ribadisce da ultimo la volontà del Governo di procedere per una conclusione veloce dell'esame del provvedimento.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), nel ringraziare la rappresentante del Governo per le delucidazioni ricevute, osserva che sarebbero necessarie, tuttavia, delle indicazioni più specifiche.

Si associa il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE), invitando altresì il Governo a non limitare la propria indagine, nel rendere il proprio parere sugli oneri finanziari sottesi agli emendamenti, a profili squisitamente contabili e ad avere riguardo, invece, agli effetti politici di lungo periodo. Alcuni emendamenti, infatti, ancorché economicamente onerosi, potrebbero, qualora approvati, impedire l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia prevenendo ulteriori e maggiori oneri sulle finanze pubbliche.

La sottosegretaria CASTIELLO ribadisce che il Governo valuterà approfonditamente gli emendamenti presentati ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Precisa quindi che il testo degli emendamenti governativi al testo del decreto-legge è, attualmente, all'esame dei competenti Uffici della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [755](#)

Art. 14

14.2 (testo 2)

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024";*

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: "al momento della prestazione" aggiungere le seguenti: "fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera";*

c) *al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 146, punto 8), del CCNL Scuola 2006-2009.".*

14.1 (testo corretto)

[Barbara Florida](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, ap portare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso 1), sopprimere le seguenti parole: «a far data dall'anno scolastico 2023-2024»;*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento computato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124".».*

1.3.2.1.14. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 70 (ant.) del 12/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCLEDÌ 12 LUGLIO 2023
70ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **TERZI DI SANT'AGATA** comunica che è stata presentata la riformulazione 10.0.1 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto. Sono pervenuti, inoltre, il parere non ostativo della 5a Commissione sul testo e il parere non ostativo della 2a Commissione sugli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9ª e 10ª riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizione)

Il senatore **SCURRIA** (*FdI*), relatore, illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo, con condizione, in riferimento all'emendamento 2.6, che sostituisce la parola "sintetici" con il diretto riferimento agli alimenti "costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati", e le parole "da tessuti" con le parole "di tessuti", ai fini di una maggiore rispondenza con il punto vi) della definizione di "nuovo alimento", stabilita dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/2283, che si riferisce appunto ad "alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali".

Il **PRESIDENTE**, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere elaborato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

La senatrice **ROJC** (*PD-IDP*), relatrice, riepiloga i contenuti essenziali del disegno di legge in titolo,

che reca la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, stipulato a Roma il 12 novembre 2020.

L'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo, nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti e in conformità con il diritto internazionale applicabile e gli obblighi derivanti dall'appartenenza della Parte italiana all'Unione europea.

Il tema della sicurezza è stato trattato anche al Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023, dove nel ribadire l'impegno pieno e inequivocabile dell'Unione europea a favore della prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'Unione europea, si sono condannati i recenti episodi di violenza nel nord del Kosovo e richiesta un'immediata distensione della situazione.

Dopo aver rilevato l'assenza di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, la relatrice illustra quindi uno schema di parere non ostativo.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, ricorda il ruolo nei Balcani occidentali dell'Assemblea parlamentare dell'INCE, di cui è componente. Elogia inoltre il comportamento delle nostre forze dell'ordine nella regione, che si stanno distinguendo in comportamenti virtuosi volti ad assicurare la sicurezza delle popolazioni dagli episodi di violenza che si sono registrati.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere elaborato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti ([COM\(2023\) 208 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi ([COM\(2023\) 209 definitivo](#))

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra due relazioni di approfondimento in merito alle proposte di regolamento in titolo, già esaminate in sede disgiunta lo scorso 5 luglio.

La proposta di regolamento COM(2023) 208, come illustrato in precedenza, [modifica il regolamento \(UE\) 2019/881, relativo all'ENISA \(l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza\) e al sistema di certificazione della cibersicurezza per i prodotti informatici TIC \(tecnologie dell'informazione e della comunicazione\), ovvero il "regolamento sulla cibersicurezza" entrato in vigore il 12 giugno 2021.](#)

L'Agenzia per la cibersicurezza nazionale, nella relazione trasmessa lo scorso 22 giugno ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valuta in maniera complessivamente positiva il progetto, in quanto mira ad adottare i sistemi europei di certificazione della cibersicurezza per i "servizi di sicurezza gestiti", già diffusi nell'Unione europea (UE), stabilendo per gli stessi dei requisiti generali di qualità e tecnico-organizzativi certificabili ai sensi del regolamento (UE) 2019/881, riducendo così la frammentazione introdotta da eventuali norme nazionali ed elevando nel complesso il livello di protezione delle minacce di cibersicurezza per le imprese operanti nell'UE.

Nella suddetta relazione, è evidenziato che la possibilità di fare ricorso all'utilizzo di «servizi di sicurezza gestiti» potrebbe nel tempo sostituire le procedure di certificazione di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC affidate ad organismi di valutazione della conformità accreditati che sono, comunque, garanzia di valutazioni indipendenti rispetto al livello di resistenza di prodotti TIC e servizi TIC alle minacce di sicurezza cibernetica a beneficio anche dell'utilizzatore finale.

Potrebbe, infatti, sussistere il rischio che i fabbricanti di prodotti TIC e fornitori di servizi TIC, nel miglioramento dei propri prodotti destinati al mercato, investano in maggior misura in servizi di consulenza prestati da fornitori di servizi di sicurezza gestiti, piuttosto che in attività di certificazione prestate, invece, da organismi di valutazione della conformità accreditati, che potrebbero ridurre, quindi, il livello di oggettività sul giudizio di affidabilità di prodotti TIC e servizi TIC immessi sul

mercato. Ciò, in considerazione del fatto che i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, a differenza degli organismi di valutazione della conformità accreditati indipendenti, prestano un'attività di consulenza commissionata dal fabbricante di prodotti TIC o fornitore di servizi TIC, potendo partecipare al processo di sviluppo, revisione, manutenzione ed erogazione di prodotti TIC e servizi TIC.

La proposta di regolamento è stata pubblicata dalla Commissione europea il 18 aprile 2023 senza il coinvolgimento preventivo dello *European Cybersecurity Certification Group* (ECCG), che è istituito ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2019/881 e composto da rappresentanti degli Stati membri con il compito di coadiuvare la stessa Commissione europea nell'elaborazione di politiche in materia di certificazione della cybersicurezza. In occasione della riunione dell'ECCG del 26 maggio 2023, tenutasi ad Atene, diversi Stati membri hanno lamentato il mancato coinvolgimento del Gruppo nella fase di predisposizione della proposta che riguarda proprio le sue competenze e il suo ambito di operatività.

L'avvio del negoziato in Consiglio e in Parlamento europeo è previsto per settembre 2023.

Le modifiche al regolamento (UE) 2019/881, previste dalla proposta di regolamento, richiederanno delle corrispondenti modifiche formali alla norma nazionale di attuazione del regolamento, ovvero il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, per introdurre la nuova categoria di "servizi di sicurezza gestiti".

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ritiene infine che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, poiché l'obiettivo di estendere il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ai «servizi di sicurezza gestiti», evitando così la frammentazione del relativo settore del mercato interno, richiede un'azione a livello dell'Unione. Inoltre, tali sono offerti da fornitori che sono attivi in tutta l'Unione, così come i loro maggiori clienti potenziali.

Ritiene, inoltre, che anche il principio di proporzionalità sia rispettato, poiché il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi.

La proposta di regolamento in esame COM(2023) 209, sulla cibersolidarietà (cosiddetto *Cyber Solidarity Act*), come già illustrato in precedenza, stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cybersicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi, attraverso la realizzazione di un "ciberscudo" europeo, la creazione di un meccanismo per le emergenze di cybersicurezza e l'istituzione di un meccanismo di riesame degli incidenti di cybersicurezza.

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nella relazione trasmessa lo scorso 22 giugno ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valuta in maniera complessivamente positiva la proposta, ritenendola anche di particolare urgenza, in quanto gli incidenti alla cybersicurezza di una certa entità sono aumentati con il diffondersi dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e possono comportare perturbazioni tali da impedire a uno o più Stati membri colpiti di gestirle autonomamente. Per tale ragione, occorre approntare celermente un meccanismo di solidarietà rafforzata a livello di Unione, utile a migliorare il rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici, nonché a gestire la preparazione e la risposta agli stessi.

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ritiene inoltre che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto la forte natura transfrontaliera delle minacce alla cybersicurezza e il numero crescente di rischi e incidenti, che hanno effetti di ricaduta a livello transfrontaliero e trasversalmente per i settori e i prodotti, fanno sì che gli obiettivi del presente intervento non possano essere raggiunti efficacemente dagli Stati membri singolarmente e richiedano dunque un'azione comune e solidale a livello di Unione.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le misure delle opzioni strategiche considerate dalla proposta di regolamento non superano quanto necessario per conseguire gli obiettivi generali e specifici dalla stessa prefissati.

Nella relazione viene, inoltre, evidenziato che attualmente non è stato ancora avviato il negoziato sulla proposta in seno all'*Horizontal Working Party in Cyber Issues* (HWPCI) del Consiglio. Tale trattazione costituisce comunque una priorità per la Presidenza spagnola del Consiglio dell'UE, avviata dal 1° luglio 2023.

Secondo l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il testo presenta aspetti che necessitano di essere definiti in maniera migliore in sede negoziale e che riguardano principalmente: l'opportunità di definire ruolo e interazioni dei *Security Operation Center* (SOC) nazionali rispetto ai *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) nazionali; il rischio di duplicazione tra meccanismi di comunicazione e condivisione delle informazioni previste dalla direttiva NIS 2 e quelli previsti dalla proposta in esame; la reale possibilità di contare sui servizi della riserva per la cybersicurezza in presenza di incidenti informatici significativi e su ampia scala e la definizione della più opportuna modalità di impiego dei fornitori privati dei servizi connessi alla riserva *cyber*; e le modalità di contrattualizzazione dei servizi della riserva *cyber*.

Quest'ultimo aspetto assume particolare rilevanza anche in ragione dell'aleatorietà della formulazione dell'articolo 14, paragrafo 4, della proposta, secondo il quale "Gli accordi di cui al paragrafo 3 [stipulati tra il fornitore di servizi e l'utente a cui viene fornito il sostegno nell'ambito della riserva dell'UE per la cybersicurezza] possono essere basati su modelli preparati dall'ENISA, previa consultazione degli Stati membri".

La relazione, infine, evidenzia che al momento non è possibile prevedere con precisione l'impatto finanziario della proposta, che potrà essere meglio quantificato agli esiti del relativo negoziato, poiché viene introdotto un quadro per l'attuazione dei finanziamenti dell'UE al fine di incrementare la resilienza in materia di cybersicurezza mediante azioni volte a migliorare le capacità di rilevamento, risposta e ripresa in caso di incidenti informatici significativi e su vasta scala.

I fondi per realizzare le iniziative di cui alla proposta di regolamento proverranno dall'obiettivo strategico "cybersecurity" del "Digital European Programme" (DEP) e saranno gestiti attraverso l'ECCC, il Centro di Competenze Cyber dell'UE. Il bilancio totale comprende un aumento di 100 milioni di euro che il regolamento propone di riassegnare da altri obiettivi strategici del DEP. Ciò porterà il nuovo importo totale disponibile per le azioni di cybersicurezza nell'ambito del DEP a 842,8 milioni di euro.

La Relatrice ritiene quindi utile avviare un breve ciclo di audizioni sui temi posti dalle proposte di regolamento.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) richiama l'attenzione sul termine delle 8 settimane, previste dal protocollo n. 2 per la contestazione del principio di sussidiarietà, in scadenza il 21 luglio 2023.

Sottolinea quindi l'urgenza di procedere, ove si dovesse ipotizzare l'adozione di un "parere motivato".

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), nel convenire sull'importanza, anche strategica, dei temi affrontati, assicura l'impegno ad avviare, quanto prima, alcune qualificate audizioni.

Rileva in ogni caso come un approccio convinto sui temi della cybersicurezza non sia ancora pienamente avvertito come urgente, anche per le difficoltà, soprattutto per molte piccole e medie imprese, a destinare adeguate risorse agli investimenti in questo settore.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 651

La 4a Commissione,

esaminati gli emendamenti approvati il 5 luglio 2023, riferiti al disegno di legge in titolo, che prevede disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

valutato che essi non presentano profili di criticità circa la conformità con l'ordinamento dell'Unione europea, salvo l'emendamento 2.6,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

in riferimento all'emendamento 2.6, che sostituisce la parola "sintetici" con il diretto riferimento agli alimenti "costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati", le parole "da tessuti" siano sostituite con le parole "di tessuti", ai fini di una maggiore rispondenza con il punto vi) della definizione di "nuovo alimento", stabilita dall'articolo 3 del

regolamento (UE) 2015/2283, che si riferisce appunto ad "alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 694

La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo recante la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, stipulato a Roma il 12 novembre 2020;

considerato che l'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo, nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti e in conformità con il diritto internazionale applicabile e gli obblighi derivanti dall'appartenenza della Parte italiana all'Unione europea; richiamate le conclusioni del Consiglio europeo del 29-30 giugno 2023, che hanno ribadito l'impegno pieno e inequivocabile dell'Unione europea a favore della prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'UE, condannato i recenti episodi di violenza nel nord del Kosovo e richiesto un'immediata distensione della situazione;

valutato che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [755](#)

Art. 10

10.0.1 (testo 2)

[Bergesio](#), [De Carlo](#), [Centinaio](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092)

1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori già destinatari o che saranno destinatari di una sentenza definitiva di annullamento dell'imputazione di prelievo supplementare disponendone il ricalcolo.

2. Per le finalità di cui ai commi precedenti Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione contenuti nella tabella allegata al presente decreto. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:

a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4-bis, 4-ter, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2003 n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

b1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o

comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso;

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

b2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 % o a 15 000 kg, se questo valore è quello più basso;

V. tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 % della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale.

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

3. In sede di ricalcolo Agea applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 536/1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prive di effetto e vengono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.

5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8 *quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*.

6. I produttori che al più tardi entro la data di pubblicazione del decreto-legge convertito con la presente legge hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, escludendo dall'applicazione della presente norma coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti sia amministrativi che di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno

2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, possono accedere al ricalcolo degli importi con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3, qualora aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*, del medesimo decreto-legge.

7. A questo fine, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i produttori interessati presentano ad AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'Autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso; deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del comma 6.

8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare ad AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione, e il procedimento giurisdizionale pendente viene dichiarato estinto a spese compensate con decreto del Presidente del Collegio giudicante, ovvero del Giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che venga fissata udienza per la prosecuzione della controversia perché non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il Giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione. Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.

9. Qualora AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6.

10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiara falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, è punito ai sensi degli articoli 483 comma 1 e 640-*bis* del codice penale.

11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata, decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione degli interessi previsti nel comma 3 di tre punti percentuali.

12. Nei contenziosi pendenti che non vengano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nella eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti nel comma 2.

13. I termini di cui al comma 3-*ter*, dell'art. 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1.3.2.1.15. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 71 (pom.) del 12/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023
71ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,45.*

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, comunica che il senatore Scurria e il senatore Lombardo hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, presentando l'unico ordine del giorno G/755/6/4; il senatore Lorefice ha ritirato gli emendamenti 2.0.1 (testo 2) e 6.2, trasformandoli negli ordini del giorno rispettivamente G/755/7/4 e G/755/8/4.

Sono stati inoltre ritirati gli emendamenti 1.0.3, 25.0.6 e 25.0.7.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2, presentando l'ordine del giorno G/755/9/4.

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI) ritira l'emendamento 6.1, riservandosi di presentare un ordine del giorno; ritira altresì l'emendamento 8.0.1.

La sottosegretaria CASTIELLO comunica che gli emendamenti di iniziativa governativa sono in via di ultimazione e sono di imminente presentazione.

Su richiesta della senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), la sottosegretaria CASTIELLO informa che i pareri del Governo sugli emendamenti parlamentari sono tendenzialmente definiti.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) precisa di voler attendere la presentazione degli emendamenti governativi prima di procedere all'espressione dei pareri.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede quando sarà dichiarata la proponibilità degli emendamenti presentati.

Il [PRESIDENTE](#), all'esito di una valutazione che sta comunque svolgendo a partire dalla fissazione dei criteri nella giornata di ieri, si riserva di pronunciarsi sulla proponibilità degli emendamenti non appena saranno pervenute le proposte emendative del Governo nella giornata di domani.

Si apre quindi una discussione incidentale sulla prosecuzione dei lavori della Commissione, cui partecipano i senatori [LOREFICE](#) (M5S), Simona [MALPEZZI](#) (PD-IDP), [MATERA](#) (FdI), Cinzia [PELLEGRINO](#) (FdI) e [SCURRIA](#) (FdI), all'esito della quale il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) propone di posticipare alle ore 12 la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani, giovedì 13 luglio, e di convocare, al termine, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Quindi, la

seduta già convocata domani alle ore 13,30 è sconvocata.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [755](#)

G/755/6/4 (già em. 1.0.1, 1.0.2)

[Scurria](#), [Lombardo](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#), [Satta](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premessi che:

- la procedura d'infrazione n. 2018/2175 ha contestato all'Italia il carattere sproporzionato delle norme sui criteri di incompatibilità, previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989, che limitavano in maniera eccessiva le attività che un agente immobiliare poteva svolgere;

- il Legislatore, con l'articolo 4, comma 2, della legge n. 238 del 2021 (Legge europea 2019-2020), ha modificato la legge n. 39 del 1989, stabilendo, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo, l'incompatibilità tra dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e agente immobiliare;

- la legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), articolo 28, ha introdotto, nuovamente, la piena sovrapposizione tra dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e agente immobiliare, in modo non coerente con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (cd. Bolkestein), che mantiene separati il comparto finanziario/creditizio e quello immobiliare, in conformità ai principi del diritto comunitario;

considerato che:

- la Commissione europea ha successivamente archiviato la procedura di infrazione n. 2018/2175;

- i problemi posti dalla normativa in materia di compatibilità tra dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e agente immobiliare non hanno ancora trovato una adeguata soluzione e meritano una considerazione ulteriore da parte del Legislatore;

impegna il Governo:

ad intervenire nel primo provvedimento utile o, in caso dell'apertura di una nuova procedura di infrazione, nella prossima legge europea, al fine di assicurare una migliore articolazione tra le attività di dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e agente immobiliare, in modo tale da garantire una adeguata tutela del consumatore.

G/755/7/4 [già em. 2.0.1 (testo 2)]

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" (AS 755);

premessi che:

l'articolo 2 della legge 3 maggio 2019, n. 37, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2018 è intervenuto relativamente alla compatibilità dell'esercizio della professione di agente immobiliare a cui si è

aggiunto un ulteriore intervento normativo nella successiva legge europea 2019-2020;

nonostante la procedura di infrazione n. 2018/2175 sia stata archiviata resta nell'ordinamento interno un vulnus legislativo relativamente alla compatibilità dell'esercizio dell'attività di agente immobiliare con quello di mediatore creditizio e finanziario, come introdotta dall'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

la compatibilità tra le due figure professionali reca evidenti profili critici di deontologia professionale a tutela del consumatore;

tenuto conto che

l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE consente agli Stati membri di limitare l'esercizio di attività multidisciplinari nelle professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;

impegna, quindi, il Governo:

nel primo provvedimento utile a intervenire sulla disciplina introdotta dall'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 al fine di separare le attività di mediazione in affari e creditizia con quella di agente immobiliare, stabilendone l'incompatibilità.

G/755/8/4 (già em. 6.2)

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" (AS 755);

premessi che:

l'articolo 6 reca disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario relativamente al CASO NIF 2020/4008, con l'intento principale di tutelare il consumatore che riveste anche la figura di potenziale paziente e quindi possibilmente vulnerabile;

allo scopo di tutelare, proprio, i pazienti risulta essere necessario intervenire sull'esercizio in forma societaria dell'odontoiatria al fine di contrastare il fenomeno sempre più diffuso della proliferazione di cliniche in forma commerciale, dove la logica del profitto prevale sulla tutela del paziente;

non sono mancati i casi di chiusure improvvise di queste catene commerciali di cliniche odontoiatriche che hanno lasciato i pazienti senza cure o con interventi e terapie da terminare;

tenuto, inoltre, conto che:

la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come Direttiva Bolkestein, prevede all'articolo 2, paragrafo 2, lettera *f*) che la direttiva stessa non si applica ai servizi sanitari, ricalcando quanto contenuto nei considerando 22, 40 e 56;

impegna il Governo:

nel primo provvedimento utile a intervenire sulla disciplina della forma societaria delle cliniche odontoiatriche prevedendo che queste possano esercitare nella forma di società tra professionisti.

G/755/9/4 (già em. 6.0.1, 6.0.2)

[Murelli](#), [Claudio Borghi](#), [Centinaio](#)

Il Senato

premessi che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva

2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure con finalità scientifiche ed educative;

L'obiettivo finale della Direttiva - che rappresenta la migliore conciliazione possibile tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure sugli animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della Direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva citata, il legislatore italiano ha introdotto una serie di misure più restrittive che, oltre ad essere precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, risultano prive di fondamento scientifico;

le difformità esistenti tra Direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26/2014 hanno condotto la Commissione europea da inviare all'Italia, con la nota C (2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni fornite dal Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega addotto non giustificasse un recepimento non corretto;

a distanza di anni, il permanere dei punti di non conformità nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti europei per la ricerca;

impegna il Governo:

ad inserire nel primo provvedimento utile, auspicabilmente nel prossimo disegno di legge europea da presentare al Parlamento, specifiche disposizioni volte a risolvere in via definitiva la procedura di infrazione n. 2016/2013 in materia di tutela del benessere degli animali impiegati per scopi scientifici, al fine di restituire competitività, anche sul piano normativo, ai ricercatori italiani.

1.3.2.1.16. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 72 (ant.) del 13/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2023
72^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 12,15.*

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che il senatore Gasparri ha trasformato l'emendamento 2.0.2 nell'ordine del giorno G/755/10/4, pubblicato in allegato.

Informa quindi la Commissione che il Governo ha depositato, in totale, sette emendamenti, pubblicati in allegato. Nel dettaglio, nella serata di ieri il Governo ha depositato l'emendamento 3.0.100, che reca la soluzione di una procedura di infrazione sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi; l'emendamento 18.100, che introduce modifiche di carattere testuale all'articolo 18, in materia di carte di identità e titoli di soggiorno dei cittadini dell'Unione e loro familiari; l'emendamento 22.0.100, che reca disposizioni di adeguamento alla direttiva 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; l'emendamento 23.100, che reca modifiche di carattere testuale all'articolo 23, e l'emendamento 24.0.100, che reca modifiche in materia di appalti pubblici. Nella mattinata odierna sono stati invece presentati l'emendamento 18.0.100, relativo alla libera circolazione, e l'emendamento 22.0.200, in materia di energia.

Osserva quindi che le suddette proposte emendative sono da ritenersi coerenti con i criteri di ammissibilità delineati per l'esame del decreto-legge in quanto recano modifiche di carattere testuale o recano disposizioni inerenti a contestazioni europee la cui soluzione è ritenuta urgente.

Conclude ipotizzando, sul punto, la fissazione del termine per la presentazione di eventuali subemendamenti su questi emendamenti per le ore 16 della giornata odierna.

Prosegue la propria esposizione rilevando poi che gli emendamenti sinora presentati sono da ritenersi tutti proponibili, ad eccezione degli emendamenti 18.3 (testo 2) e 24.0.1, su cui residuano talune perplessità.

In particolare, l'emendamento 18.3 (testo 2), sul visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari, sembra introdurre un tema solo indirettamente collegato ai contenuti dell'articolo 18, dando inoltre attuazione a un regolamento europeo in assenza di un obbligo giuridico di adeguamento attuale e concreto e di una contestazione europea sul punto.

L'emendamento 24.0.1, vertente invece sulla sicurezza sul lavoro in materia di trasporto ferroviario,

riguarda una disposizione non direttamente collegata a quanto contenuto nel decreto originario, in assenza altresì di una specifica contestazione europea.

Si riserva peraltro di svolgere una valutazione definitiva prima dell'inizio delle votazioni degli emendamenti.

Con riferimento, da ultimo, all'inizio delle votazioni, precisa che è in via di definizione il complesso dei pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti presentati.

In considerazione del fatto che l'esame del decreto-legge risulta iscritto al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea del prossimo 18 luglio, propone di svolgere le votazioni nella giornata di lunedì 17 luglio, in tre sedute che potrebbero essere convocate alle ore 12, alle ore 16 e alle ore 20, ove non si riesca a concludere prima.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) domanda se il Governo abbia concluso la trasmissione dei propri emendamenti, ovvero se intenda presentarne di nuovi e ulteriori.

La sottosegretaria CASTIELLO precisa che, allo stato attuale, sarebbero in corso di predisposizione ulteriori proposte emendative, che dovrebbero essere presentate orientativamente entro le ore 16 della giornata odierna.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) osserva che, alla luce delle precisazioni poc'anzi fornite dalla rappresentante del Governo, il termine ipotizzato dalla Presidenza per la presentazione di eventuali subemendamenti appare eccessivamente stringente.

Invita quindi a valutare l'opportunità di un differimento dello stesso, esprimendo al contempo l'auspicio a che il Governo fornisca, sui subemendamenti presentati, dei pareri adeguatamente motivati.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdi) interviene sullo schema di convocazioni della Commissione proposto dalla Presidenza, chiedendo una razionalizzazione delle sedute della giornata di lunedì.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) osserva invece che lo schema di convocazioni proposto dalla Presidenza rende più facile ai Gruppi poter disporre eventuali sostituzioni dei membri della Commissione, assicurando il regolare svolgimento delle votazioni.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce l'opportunità di procedere alle convocazioni della Commissione nel senso da lui precedentemente indicato.

Anche ad avviso del senatore [LOREFICE](#) (M5S) il termine ipotizzato dalla Presidenza per la presentazione dei subemendamenti alle proposte del Governo sarebbe eccessivamente stringente.

Il [PRESIDENTE](#), nel ribadire che la Presidenza si adopererà sempre al fine di favorire le prerogative parlamentari, osserva che si potrebbe convocare una seduta per le ore 17 di oggi, al fine di valutare il prosieguo dei lavori a seguito delle eventuali ulteriori presentazioni di emendamenti da parte del Governo.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) rimarca l'opportunità di fissare comunque nella giornata di domani il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che nella seduta odierna delle ore 17 si potrebbe dare definitivamente conto delle proposte emendative del Governo, formulate in tempo utile per la seduta.

In una successiva seduta, da convocarsi per domani, alle ore 11,30, si potrebbe invece dar conto dei subemendamenti ad esse presentati.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) domanda se il termine ultimo per la presentazione dei subemendamenti sia coerentemente da intendersi fissato per le ore 11 della giornata di domani.

Il [PRESIDENTE](#) risponde affermativamente.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) si pone quindi criticamente sulle osservazioni formulate dal Presidente in ordine all'emendamento 18.3 (testo 2), preannunciando che la propria parte politica si opporrà decisamente avverso un'eventuale pronuncia di improponibilità.

Il [PRESIDENTE](#) precisa di aver soltanto anticipato alcune problematiche sottese all'emendamento in questione, sul quale la Presidenza si pronuncerà in via definitiva a seguito di ulteriori approfondimenti, ad oggi ancora in corso.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) domanda quando la Presidenza intenda rendere noto il proprio

orientamento definitivo sulla proponibilità degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la valutazione definitiva sulla proponibilità degli emendamenti avrà luogo subito prima delle votazioni.

Interviene quindi il senatore [LOREFICE](#) (M5S), ponendosi problematicamente sulla proponibilità dell'emendamento 18.0.1 ed invitando contestualmente la Presidenza ad adottare criteri uniformi ed oggettivi nelle proprie valutazioni.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce che la materia oggetto dell'emendamento 18.0.1 è oggetto di una specifica pronuncia della Corte di giustizia europea, resa il 6 giugno 2023.

Preso atto delle risultanze del dibattito, propone quindi di fissare per le ore 11 di domani, venerdì 14 luglio, il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti presentati dal Governo, nonché di convocare una seduta per le ore 17 della giornata odierna e un'ulteriore seduta per le ore 11,30 della giornata di domani, venerdì 14 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza, già convocato per le ore 12,15 di oggi, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,35.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [755](#)

G/755/10/4 (già em. 2.0.2)

[Gasparri](#), [Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premessi che:

il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, recante "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari." Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2006, n. 121, S.O. - reca all'articolo 118 disposizioni relative alla ricetta medico veterinaria rimandando all'Allegato III il modello e i casi in cui tale modello è obbligatorio;

in particolare, il citato articolo 118, al comma 1-bis ha previsto, in alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, che la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, potesse essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis;

il medesimo articolo ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2019, la prescrizione dei medicinali veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica;

l'estensione della prescrizione dei medicinali veterinari esclusivamente con ricetta elettronica agli animali da affezione, si è rivelata eccessivamente penalizzante per i proprietari e detentori degli stessi;

in numerosi paesi l'attivazione della ricetta elettronica veterinaria è prevista solo per gli animali destinati alla produzione di alimenti e limitatamente agli antibiotici,

impegna il Governo:

ad adottare una disposizione di modifica dell'articolo 118 riportato in premessa, volta a prevedere per gli animali da affezione, in casi di comprovata impossibilità a prescrivere con il modello di ricetta elettronica, il doppio canale della ricetta cartacea.

Art. 3

3.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3- bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2023/2015)

1. Al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *ee*), è inserita la seguente:

ee-bis) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;

b) all'articolo 18, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

6-bis. Nei casi di avvio della procedura a norma dell'articolo 20 della direttiva (UE) 882/2019 da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni.

c) all'articolo 25, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-bis. Le autorità di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882.".

Art. 18

18.100

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, dopo le parole: "i requisiti richiesti" sono inserite le seguenti: "dal codice frontiere Schengen di cui al Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e ";

2. dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio.".

18.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di carte di identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione - Caso ARES (2023) 2033572)

1. All'articolo 23, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza

italiana" sono aggiunte le seguenti: "che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo."

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro."».

Art. 22

22.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, comma 5, primo periodo, le parole "o a prezzo fisso" sono sostituite dalle seguenti: "e a prezzo fisso";
- b) all'articolo 18:
 - 1) il comma 4 è abrogato;
 - 2) al comma 7, la lettera c) è soppressa.».

22.0.200

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 2-bis è abrogato.».

Art. 23

23.100

Il Governo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la lettera c) con la seguente:
 - «c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "4 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 9";
 - b) alla lettera i), numero 3), sostituire le parole: «uso e» con la seguente: «e»;
 - c) alla lettera s), capoverso Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso), comma 4, sostituire la lettera c) con le seguenti:
 - «c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4 e 13, comma 5;

d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2.».

Art. 24

24.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

1. All'articolo 48, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo 226, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta.".

1.3.2.1.17. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 73 (pom.) del 13/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2023
73ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 17,10.*

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, comunica che il Governo ha presentato l'ulteriore emendamento 1.0.100, in materia di crisi di impresa, proponibile ai sensi dei criteri di ammissibilità illustrati. È stata, inoltre, presentata la riformulazione 14.5 (testo 3).

Le suddette proposte emendative sono pubblicate in allegato.

La Commissione prende atto.

La sottosegretaria CASTIELLO conferma che sono stati trasmessi tutti gli emendamenti da parte del Governo, nel rispetto delle tempistiche concordate con la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda quindi che la scadenza per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti governativi è fissata per domani, venerdì 14 luglio, alle ore 11.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [755](#)

Art. 1

1.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023)

1. In coerenza con gli obiettivi del PNRR e con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo

integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-*bis* del predetto articolo 63. Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;

b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;

d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;

e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al trenta per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi.

3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al quaranta per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.

5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 del citato articolo 63, deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 63, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14

14.5 (testo 3)

[Murelli](#), [Centinaio](#), [Claudio Borghi](#), [Bucalo](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

"1-*bis*) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «al personale docente delle scuole statali, il servizio prestato in qualità di docente presso le scuole paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai soli fini giuridici, per intero»."

1.3.2.1.18. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 74 (ant.) del 14/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
VENERDÌ 14 LUGLIO 2023
74ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), relatore, comunica che sono stati presentati i seguenti subemendamenti: 18.100/1, 18.100/2, 18.0.100/1, 24.0.100/1 e 24.0.100/2, nonché la riformulazione 7.0.1 (testo 2).

Le suddette proposte emendative sono pubblicate in allegato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [755](#)

Art. 7

7.0.1 (testo 2)

[Zanettin, De Poli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Modifiche all'articolo 11, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Corte di giustizia dell'Unione europea C-590/20)

1. In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-590/20 del 3 marzo 2022, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano ai medici iscritti ai corsi di specializzazione medica sino all'anno accademico 1990-1991, per la frequenza a partire dal 1° gennaio 1983.

2. All'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "destinatari delle sentenze" a "1994," e "nonché del tempo trascorso," sono soppresse.

b) al comma 1, è soppresso l'ultimo periodo.

c) al comma 2, la lettera b) è soppressa.»

Art. 18

18.100/1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 18.100, sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al giudice ordinario competente per territorio. La procura al difensore può essere rilasciata con autentica sottoscrizione da parte del medesimo"».

18.100/2

[Rojc](#)

All'emendamento 18.100, al numero 2), comma 1-bis , sostituire le parole: "al tribunale amministrativo regionale" con le seguenti: "alla sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, in composizione monocratica".

18.0.100/1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 18.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Art. 24

24.0.100/1

[Basso](#)

All'emendamento 24.0.100, al comma 1, dopo le parole: "per i settori speciali", inserire le seguenti: "nella misura strettamente necessaria,".

24.0.100/2

[Basso](#)

All'emendamento 24.0.100, al comma 1, dopo le parole: "qualora sussistano i relativi presupposti" inserire le seguenti: "di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.".

1.3.2.1.19. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 75 (ant.) del 17/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

LUNEDÌ 17 LUGLIO 2023

75^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 12,15.*

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che risulta ritirato l'emendamento 15.2. Gli emendamenti 14.13 e 20.2 risultano invece ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/755/11/4 e G/755/12/4, pubblicati in allegato.

Dà, inoltre, conto della presentazione degli emendamenti 18.3 (testo 3), 18.4 (testo 2), 18.0.100 (testo corretto) e Coord.1 (testo corretto), pubblicati del pari in allegato.

Con riferimento alle valutazioni di proponibilità, rammenta quindi di aver compiuto indagini approfondite su tutte le proposte emendative che presentavano profili di criticità, indagini che hanno visto, altresì, fitte interlocuzioni con i proponenti. Nel dettaglio, le predette valutazioni trovano il fondamento ultimo nell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012 ed hanno altresì riguardo al fatto che le materie trattate dagli emendamenti possano comportare un potenziale rischio di procedure di infrazione per l'Italia (da qui, peraltro, il carattere di potenziale urgenza che giustificerebbe l'afferenza al decreto-legge). La Presidenza ha considerato, altresì, anche le modalità di esame dell'unico precedente di decreto-legge sulla materia.

Conclude osservando che allo stato attuale residuano perplessità soltanto su due proposte, in ordine al quale la Presidenza si riserva di rendere note le proprie determinazioni durante il prosieguo dei lavori. La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) chiede alla Presidenza ulteriori precisazioni.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che gli emendamenti sui quali sono ancora in corso valutazioni sulla proponibilità risultano essere il 18.3 (testo 3), nonché la proposta 24.0.1, a firma della senatrice Murelli.

Precisa inoltre che le determinazioni assunte dalla Presidenza saranno debitamente motivate.

Interviene la senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), ritirando l'emendamento 24.0.1 e preannunciando la presentazione di uno specifico ordine del giorno che ne recepisca il contenuto.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) osserva che l'emendamento 18.3 (testo 3) introduce una specifica disciplina sul visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari, operando in modo non dissimile da altre disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto-legge e da altri

emendamenti ad esso riferiti. In ragione di ciò, esso dovrebbe essere considerato proponibile.

Replica il [PRESIDENTE](#), osservando che l'intervento recato dall'emendamento 18.3 (testo 3) non sembra, invece, rientrare tra le fattispecie oggetto di una potenziale procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Nel merito, inoltre, vi sono ulteriori problematiche. La disciplina contenuta nell'emendamento introdurrebbe infatti un percorso parallelo rispetto a quello definito dalla normativa vigente, con il rischio di inopportune sovrapposizioni e con la configurazione di ulteriori oneri - finanziari e materiali - a carico delle rappresentanze diplomatiche. Inoltre, andrebbe considerato il fatto che già ad oggi la materia dei visti è particolarmente delicata ed impone la necessità di ricorrere a servizi esterni per la gestione di queste pratiche, con notevoli difficoltà di verifica. Infine, considerato che la disciplina recata dal Regolamento CEE n. 810 del 2009 non prevede procedure specifiche sulla materia dei visti a validità territoriale limitata, sarebbe decisamente inopportuno configurare l'intervento all'interno di un decreto-legge.

Conclude osservando che, sulla base di quanto precede, l'emendamento in questione, pur encomiabile nelle intenzioni di fondo, non può essere considerato proponibile.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) dissente profondamente.

Ad avviso del senatore [NICITA](#) (PD-IDP) sarebbe opportuno definire in maniera più puntuale i parametri adottati per la definizione dei criteri di improponibilità, soprattutto con riferimento al contesto relativo alla potenziale apertura di procedure di infrazione, contesto connotato da numerose interlocuzioni con la Commissione europea e che ha dato luogo, altresì alla presentazione di specifici emendamenti.

Osserva inoltre che vi sarebbero molti altri emendamenti riferiti all'articolo 18 vertenti su materie non a rischio, ma comunque ritenuti ammissibili dalla Presidenza.

Domanda infine se le valutazioni avvengano caso per caso, paventando contestualmente il rischio che, in concreto, le proposte non siano valutate con criteri oggettivi.

Replica il [PRESIDENTE](#) osservando che non è possibile avere materialmente accesso a tutti i documenti relativi alle interlocuzioni del Governo con la Commissione europea. Risultano comunque attestazioni sufficientemente chiare sul rischio di apertura di procedure di infrazione in relazione alle materie trattate dagli emendamenti.

Interviene anche la sottosegretaria CASTIELLO, associandosi alle osservazioni svolte dal Presidente e rammentando che il Governo è costantemente in contatto con la Commissione europea per la soluzione di ogni problematica.

Rende quindi noto che, al momento, il Governo non ha ancora completato l'istruttoria su tutti gli emendamenti ai fini dell'emissione del prescritto parere.

Conclude preannunciando la presentazione di due ulteriori proposte emendative entro le ore 13 della giornata odierna.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) rileva che quanto poc'anzi comunicato dalla sottosegretaria sembra porsi in contraddizione con le garanzie fornite dallo stesso Governo la scorsa settimana, allorché era stato assicurato che esso avrebbe reso per tempo il proprio parere sugli emendamenti presentati (con le dovute motivazioni), senza presentarne, altresì, di nuovi e ulteriori.

Esprime l'auspicio a che il Governo, nell'esprimersi in maniera puntuale e motivata sugli emendamenti, sia anche disponibile all'accoglimento di eventuali riformulazioni.

Il [PRESIDENTE](#), pur comprendendo in linea di principio il disappunto manifestato dalla senatrice Malpezzi, osserva che il comportamento del Governo appare chiaramente dettato da esigenze sopravvenute ed imprevedute, legate ad evoluzioni e cambiamenti del contesto politico impossibili da determinare a priori.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) propone di procedere comunque all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno sui quali il Governo possa rendere il proprio parere. Sottoscrive gli emendamenti 3.0.2, 3.0.1, 3.0.3 e 14.6.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che nulla osta a procedere nel senso indicato dal senatore Lombardo.

Ad avviso del senatore [LOREFICE](#) (M5S) le osservazioni formulate dal senatore Nicita andrebbero

valutate con molta attenzione. Per poter individuare, infatti, un criterio efficace per stabilire la proponibilità degli emendamenti sarebbe opportuno poter disporre di riferimenti documentali chiari ed univoci.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che l'apertura di una procedura di infrazione dipende dallo stato del negoziato tra il Governo e la Commissione europea. In ogni caso, la Commissione non ha il potere di chiedere al Governo la produzione di documenti specifici (così come potrebbe fare, ad esempio, ad un organo di inchiesta).

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), nel concordare con la proposta del senatore Lombardo, osserva che si potrebbe, apprezzate le circostanze, anche valutare l'opportunità di invitare il Governo a non presentare ulteriori emendamenti.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) osserva che il decreto-legge all'esame della Commissione rappresenta comunque uno strumento inadeguato per trattare la delicata materia delle procedure di infrazione, e questo proprio per la sua natura intrinseca di sostanziale recettore di interventi eterogenei, spesso non pienamente attinenti alla materia. In tale contesto, peraltro, la valutazione sulla proponibilità non può che avvenire sulla base di criteri ampiamente discrezionali.

Stante quanto precede, e considerata altresì l'ulteriore presentazione di emendamenti da parte del Governo, la dichiarazione resa dalla Presidenza sull'emendamento 18.3 (testo 3) appare difficilmente comprensibile.

Replica il [PRESIDENTE](#) osservando che sull'emendamento in questione sarebbero invece i presentatori a mostrare un'ingiustificata rigidità, non tenendo conto in alcun modo delle puntuali osservazioni formulate dalla Presidenza.

Si procede quindi all'esame degli ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto del 4 luglio e della presente seduta.

Il [PRESIDENTE](#) constata che sono ancora in corso degli approfondimenti da parte del Ministero dell'economia in ordine all'ordine del giorno G/755/1/4.

Il rappresentante del Governo si dichiara comunque disponibile ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

L'ordine del giorno G/755/1/4 è quindi accolto come raccomandazione.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, invita quindi i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G/755/2/4. Ciò in quanto, stante l'assenza di una specifica contestazione europea sul punto, esso reca una scelta che potrebbe essere fatta nella sede propria di merito.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ritira quindi l'ordine del giorno G/755/2/4.

Il [PRESIDENTE](#) esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/755/3/4, a condizione che l'impegno al Governo venga riformulato nel seguente testo: "Impegna il Governo: a valutare l'opportunità, nelle more delle more della realizzazione della tariffa energetica unica, per le imprese nell'area UE, di individuare, compatibilmente con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e con i vincoli di finanza pubblica, misure pluriennali di sostegno a favore delle imprese per l'acquisto di energia in modo da consentire loro di poter competere con i concorrenti europei; a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e con le disponibilità di bilancio, di prorogare le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2023, in cui si prevede un credito d'imposta in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas, al fine di controbilanciare i crescenti costi energetici dell'industria con un volano anticongiunturale, utilizzando a copertura le risorse residue dei crediti d'imposta energia imprese stanziati per il primo semestre 2023, evidenziate in premessa."

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/755/3/4 (testo 2) (pubblicato in allegato), che viene, pertanto, accolto dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'ordine del giorno G/755/4/4. Ciò in quanto l'obbligo di reimmatricolazione previsto per i veicoli stranieri noleggiati per un periodo superiore a trenta giorni da parte di un'impresa italiana, oltre ad essere contrario al principio della libera circolazione delle cose ed incoerente con la normativa europea, sarebbe anche pleonastico. Per i veicoli immatricolati all'estero che sono nella disponibilità di persone (fisiche e

giuridiche) residenti in Italia vige infatti l'obbligo di registrazione nel Registro veicoli esteri. La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), preso atto di quanto rappresentato, chiede di disporre l'accantonamento dell'ordine del giorno, al fine di poter effettuare ulteriori riflessioni di merito. Su proposta del [PRESIDENTE](#), viene quindi disposto l'accantonamento dell'ordine del giorno G/744/4/4.

Il [PRESIDENTE](#) invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'ordine del giorno G/755/5/4. Gli impegni al Governo in esso contenuti riguardano infatti profili di merito della regolazione che hanno solo indirettamente un profilo inerente alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), preso atto di quanto rappresentato dal Presidente, chiede di disporre l'accantonamento dell'ordine del giorno, al fine di poter effettuare ulteriori riflessioni nel merito. Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione delibera l'accantonamento dell'ordine del giorno G/744/5/4.

Il [PRESIDENTE](#) esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/755/6/4, a condizione che l'impegno al Governo venga riformulato nel seguente testo: "a valutare l'opportunità di intervenire, nel primo provvedimento utile, per assicurare, compatibilmente con la normativa europea di riferimento e con la decisione assunta dalla Commissione europea relativamente alla procedura d'infrazione n. 2018/2175, una migliore articolazione della disciplina relativa alle attività di dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e quella di agente immobiliare, in modo tale da garantire una adeguata tutela del consumatore."

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/755/6/4 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene, pertanto, accolto dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) esprime, successivamente, parere favorevole sull'ordine del giorno G/755/7/4, a condizione che l'impegno al Governo venga riformulato nel seguente testo: "a valutare l'opportunità di intervenire, nel primo provvedimento utile, per assicurare, compatibilmente con la normativa europea di riferimento e con la decisione assunta dalla Commissione europea relativamente alla procedura d'infrazione n. 2018/2175, una migliore articolazione della disciplina relativa alle attività di dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e quella di agente immobiliare, in modo tale da garantire una adeguata tutela del consumatore."

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/755/7/4 (testo 2) (pubblicato in allegato), che viene, pertanto, accolto dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/755/8/4, a condizione che l'impegno al Governo venga riformulato nel seguente testo: "a valutare l'opportunità di intervenire, nel primo provvedimento utile, sulla disciplina della forma societaria delle cliniche odontoiatriche prevedendo che queste possano esercitare nella forma di società tra professionisti".

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) osserva che l'ordine del giorno mira ad impedire la produzione di effetti distorsivi a seguito dell'introduzione della disciplina della forma societaria nelle cliniche odontoiatriche. Vi è infatti il rischio che la gestione della società possa essere assunta da persone non appartenenti alla specializzazione di riferimento, con grave compromissione del diritto alla salute. La sottosegretaria CASTIELLO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno anche nel testo originario.

L'ordine del giorno G/755/8/4 viene quindi accolto dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/755/9/4, G/755/10/4 e G/755/11/4 che vengono contestualmente accolti dal Governo.

Infine, su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione delibera l'accantonamento dell'ordine del giorno G/755/12/4.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) domanda delucidazioni in ordine al prosieguo dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#), nel preannunciare due ulteriori emendamenti del Governo, osserva che essi dovranno essere debitamente approfonditi.

Interviene la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) osservando che l'ordine del giorno G/755/11/4, poc'anzi accolto dal Governo, ripropone i contenuti dell'emendamento 14.13, relativo all'assunzione di

insegnanti di sostegno. Tuttavia, dovrebbe seguire quanto prima un provvedimento legislativo in grado di dare, prima dell'inizio dell'anno scolastico, concreta attuazione agli impegni contenuti nell'ordine del giorno e ciò appare quanto mai difficile, anche solo da un punto di vista tecnico.

Replica il senatore [MATERA](#) (*FdI*), osservando che la questione è all'attenzione della senatrice Bucalo, prima firmataria dell'ordine del giorno.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) ribadisce le proprie perplessità.

La sottosegretaria CASTIELLO dà quindi conto delle nuove proposte emendative presentate dal Governo (pubblicate in allegato).

Nel dettaglio, l'emendamento 20.100 interviene sulla disciplina dei passaporti, mentre la proposta 9.0.100 mira a sanare una procedura di infrazione relativa allo stabilimento ILVA di Taranto.

Il [PRESIDENTE](#) ipotizza di fissare per le ore 16.30 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle proposte 20.100 e 9.0.100, nonché di posticipare alle ore 17 la seduta già convocata per oggi, alle ore 16.

I senatori [NICITA](#) (*PD-IDP*) e [SENSI](#) (*PD-IDP*) osservano che alle ore 17 molti senatori potrebbero avere difficoltà ad essere presenti per concomitanti impegni presso altre commissioni.

Chiedono quindi di posticipare l'odierna seduta pomeridiana ad un orario successivo.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, propone di posticipare alle ore 17,30 la seduta già convocata per oggi alle ore 16.

Resta invece confermato per le ore 16,30 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle proposte 20.100 e 9.0.100.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [755](#)

G/755/1/4

[Bergesio](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#), [Centinaio](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" (AS 755);

premessi che:

l'articolo 19, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ha stabilito la rinegoziazione e ristrutturazione delle esposizioni in essere concesse dagli istituti di credito alle imprese agricole, in forma individuale o societaria, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni;

la suddetta misura consente al debitore di recuperare le condizioni di sostenibilità del debito, evitandone il fallimento e la conseguente uscita dal mercato, con ricadute negative non solo a livello individuale, ma anche sociale ed economico;

la possibilità delle banche di accordare misure di ristrutturazione del credito è fortemente limitata dalla regolamentazione prudenziale applicata agli enti creditizi nell'Unione europea, con l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;

l'articolo 178 del citato regolamento disciplina il caso di *default* di un debitore, individuando

tra gli elementi da considerare come indicazioni di inadempienza probabile di un debitore, la concessione da parte della banca di una ristrutturazione onerosa che si traduca in una riduzione dell'obbligazione finanziaria a causa della rinuncia o del rinvio del pagamento di capitale, interessi o commissioni;

il comma 7, dell'articolo 178, in particolare, demanda all'EBA l'emanazione degli orientamenti sull'applicazione del medesimo articolo 178;

gli orientamenti emanati dall'EBA, EBA/GL/2016/07, delineano un approccio preciso e stringente per le ristrutturazioni onerose e in particolare individuano una soglia percentuale molto rigida, dell'1 per cento, per il calcolo del valore dei flussi di cassa che fa scattare il *default* del debitore;

tale soglia limita il perimetro delle possibili concessioni che le banche possono offrire ai propri clienti senza incorrere nella loro classificazione come inadempienti; quest'ultima comporterebbe un serio danno alle imprese, limitandone fortemente le possibilità di accesso al credito;

in passato gli orientamenti EBA sulle moratorie Covid, EBA/GL/2020/02, hanno escluso in via temporanea le misure rientranti nel campo di applicazione del citato regolamento per le esposizioni coperte,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di agire presso le competenti sedi europee, affinché venga promossa una sospensione, alla luce del complesso contesto economico europeo, dell'applicazione degli orientamenti EBA emanati in attuazione dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, anche al fine di valutare la definizione di un approccio più flessibile con riguardo alla eventuale applicazione di soglie diversificate in funzione della durata del finanziamento.

G/755/3/4 (testo 2)

[Zanettin](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premesso che:

l'articolo 21 del provvedimento modifica il regime di interrompibilità elettrica, uno degli strumenti più efficaci a disposizione di Terna spa per assicurare la sicurezza del sistema elettrico italiano, in quanto tale meccanismo è stato considerato dalla Commissione UE come aiuto di Stato distortivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia e pertanto illegale;

tale articolo in sostanza sopprime la distinzione tra risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, prevede l'assegnazione delle risorse interrompibili con gare al ribasso, cui possono partecipare anche gli accumuli, e sopprime l'esonero dal pagamento degli oneri di sistema in favore dei clienti finali che prestano servizio di interrompibilità istantanea o di emergenza. A Terna è affidato il compito di individuare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale;

la modifica del servizio interrompibilità comporta un aggravio dei costi in particolare per i clienti finali energivori, che già scontano, soprattutto nelle Isole maggiori, un *gap* energetico pari a circa il 30 per cento della spesa di energia elettrica rispetto ai diretti *competitors* della Penisola e ancor di più rispetto agli altri *competitors* industriali europei;

il 30 giugno sono scadute le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legge 30 marzo 2023, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in cui si prevede in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Il medesimo articolo 4, al comma 1, giustifica la temporaneità delle misure facendo

riferimento alla necessità di individuare misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia;

tali risorse non sono state appieno utilizzate: l'Ufficio parlamentare del bilancio, nella sua recente relazione annuale sulle politiche di bilancio, ha chiarito che i crediti di imposta energia destinati alle imprese sono stati utilizzati per 7 miliardi di euro, sui 20 assegnati nel 2022, mentre in relazione al primo semestre 2023 risulterebbero non utilizzati circa 4,9 miliardi di euro;

la mancanza di interventi fiscali di ampio respiro e la carenza negli strumenti europei comuni hanno gravemente penalizzato la produzione industriale italiana. Appare ancora incerto che la riduzione in corso dei prezzi dell'energia garantisca un rientro dello *spread* e il rischio è che la crisi energetica lasci in eredità una perdita strutturale di competitività del sistema manifatturiero italiano;

i principali *competitors* europei quali Francia e Germania, sono molto attivi sul fronte del costo dell'energia gravante sulle imprese, garantendo ai propri energivori rispettivamente prezzi dell'energia pari a 42 MWh e 60 MWh;

le importazioni da Paesi terzi, non sono gravate da costi e obiettivi ambientali come quelli europei. Il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism - Cbam*), sarà efficace solo tra alcuni anni;

gli indicatori economici ISTAT riguardati il nostro Paese esplicitano (maggio 2022) il rischio di un calo della produzione industriale per il 2023 del 2 per cento e su giugno si rincorrono notizie di fermate produttive importanti da parte dell'industria italiana e ciò in presenza di una crescita del PIL dell'1,9 per cento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nelle more della realizzazione della tariffa energetica unica per le imprese nell'area UE, di individuare, compatibilmente con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e con i vincoli di finanza pubblica, misure pluriennali di sostegno a favore delle imprese per l'acquisto di energia in modo da consentire loro di poter competere con i concorrenti europei;

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e con le disponibilità di bilancio, di prorogare le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2023, in cui si prevede un credito d'imposta in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas, al fine di controbilanciare i crescenti costi energetici dell'industria con un volano anticongiunturale, utilizzando a copertura le risorse residue dei crediti d'imposta energia imprese, stanziati per il primo semestre 2023, evidenziate in premessa.

G/755/6/4 (testo 2) (già em. 1.0.1, 1.0.2)

[Scuria](#), [Lombardo](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#), [Satta](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premesso che:

- la procedura d'infrazione n. 2018/2175 ha contestato all'Italia il carattere sproporzionato delle norme sui criteri di incompatibilità, previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989, che limitavano in maniera eccessiva le attività che un agente immobiliare poteva svolgere;

- il Legislatore, con l'articolo 4, comma 2, della legge n. 238 del 2021 (Legge europea 2019-2020), ha modificato la legge n. 39 del 1989, stabilendo, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo, l'incompatibilità tra dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e agente immobiliare;

- la legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), articolo 28, ha introdotto, nuovamente, la piena sovrapposizione tra dipendente o collaboratore di società di

mediazione creditizia e agente immobiliare, in modo non coerente con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (cd. Bolkestein), che mantiene separati il comparto finanziario/creditizio e quello immobiliare, in conformità ai principi del diritto comunitario;

considerato che:

- la Commissione europea ha successivamente archiviato la procedura di infrazione n. 2018/2175;

- i problemi posti dalla normativa in materia di compatibilità tra dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e agente immobiliare non hanno ancora trovato una adeguata soluzione e meritano una considerazione ulteriore da parte del Legislatore;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, nel primo provvedimento utile, per assicurare, compatibilmente con la normativa europea di riferimento e con la decisione assunta dalla Commissione europea relativamente alla procedura d'infrazione n. 2018/2175, una migliore articolazione della disciplina relativa alle attività di dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e quella di agente immobiliare, in modo tale da garantire una adeguata tutela del consumatore.

G/755/7/4 (testo 2) [già em. 2.0.1 (testo 3)]

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" (AS 755);

premesso che:

l'articolo 2 della legge 3 maggio 2019, n. 37, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2018 è intervenuto relativamente alla compatibilità dell'esercizio della professione di agente immobiliare a cui si è aggiunto un ulteriore intervento normativo nella successiva legge europea 2019-2020;

nonostante la procedura di infrazione n. 2018/2175 sia stata archiviata resta nell'ordinamento interno un vulnus legislativo relativamente alla compatibilità dell'esercizio dell'attività di agente immobiliare con quello di mediatore creditizio e finanziario, come introdotta dall'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

la compatibilità tra le due figure professionali reca evidenti profili critici di deontologia professionale a tutela del consumatore;

tenuto conto che

l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE consente agli Stati membri di limitare l'esercizio di attività multidisciplinari nelle professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;

impegna, quindi, il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, nel primo provvedimento utile, per assicurare, compatibilmente con la normativa europea di riferimento e con la decisione assunta dalla Commissione europea relativamente alla procedura d'infrazione n. 2018/2175, una migliore articolazione della disciplina relativa alle attività di dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e quella di agente immobiliare, in modo tale da garantire una adeguata tutela del consumatore.

G/755/8/4 (già em. 6.2)

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" (AS 755);

premessi che:

l'articolo 6 reca disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario relativamente al CASO NIF 2020/4008, con l'intento principale di tutelare il consumatore che riveste anche la figura di potenziale paziente e quindi possibilmente vulnerabile;

allo scopo di tutelare, proprio, i pazienti risulta essere necessario intervenire sull'esercizio in forma societaria dell'odontoiatria al fine di contrastare il fenomeno sempre più diffuso della proliferazione di cliniche in forma commerciale, dove la logica del profitto prevale sulla tutela del paziente;

non sono mancati i casi di chiusure improvvise di queste catene commerciali di cliniche odontoiatriche che hanno lasciato i pazienti senza cure o con interventi e terapie da terminare;

tenuto, inoltre, conto che:

la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come Direttiva Bolkestein, prevede all'articolo 2, paragrafo 2, lettera *f*) che la direttiva stessa non si applica ai servizi sanitari, ricalcando quanto contenuto nei considerando 22, 40 e 56;

impegna il Governo:

nel primo provvedimento utile a intervenire sulla disciplina della forma societaria delle cliniche odontoiatriche prevedendo che queste possano esercitare nella forma di società tra professionisti.

G/755/9/4 (già em. 6.0.1, 6.0.2)

[Murelli](#), [Claudio Borghi](#), [Centinaio](#)

Accolto

Il Senato

premessi che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure con finalità scientifiche ed educative;

l'obiettivo finale della Direttiva - che rappresenta la migliore conciliazione possibile tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure sugli animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della Direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva citata, il legislatore italiano ha introdotto una serie di misure più restrittive che, oltre ad essere precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, risultano prive di fondamento scientifico;

le difformità esistenti tra Direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26/2014 hanno condotto la Commissione europea da inviare all'Italia, con la nota C (2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni fornite dal Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega adottato non giustificasse un recepimento non corretto;

a distanza di anni, il permanere dei punti di non conformità nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti europei per la ricerca;

impegna il Governo:

ad inserire nel primo provvedimento utile, auspicabilmente nel prossimo disegno di legge europea da presentare al Parlamento, specifiche disposizioni volte a risolvere in via definitiva la procedura di infrazione n. 2016/2013 in materia di tutela del benessere degli animali impiegati per scopi scientifici, al fine di restituire competitività, anche sul piano normativo, ai ricercatori italiani.

G/755/10/4 (già em. 2.0.2)

[Gasparri](#), [Zanettin](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premessi che:

il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, recante "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari." Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2006, n. 121, S.O. - reca all'articolo 118 disposizioni relative alla ricetta medico veterinaria rimandando all'Allegato III il modello e i casi in cui tale modello è obbligatorio;

in particolare, il citato articolo 118, al comma 1-*bis* ha previsto, in alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, che la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, potesse essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-*bis*;

il medesimo articolo ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2019, la prescrizione dei medicinali veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica;

l'estensione della prescrizione dei medicinali veterinari esclusivamente con ricetta elettronica agli animali da affezione, si è rivelata eccessivamente penalizzante per i proprietari e detentori degli stessi;

in numerosi paesi l'attivazione della ricetta elettronica veterinaria è prevista solo per gli animali destinati alla produzione di alimenti e limitatamente agli antibiotici,

impegna il Governo:

ad adottare una disposizione di modifica dell'articolo 118 riportato in premessa, volta a prevedere per gli animali da affezione, in casi di comprovata impossibilità a prescrivere con il modello di ricetta elettronica, il doppio canale della ricetta cartacea.

G/755/11/4 (già em. 14.13)

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Matera](#), [Scurria](#), [Pellegrino](#), [Nastri](#), [Satta](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di leggeAS 755 "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" (Salva-infrazioni);

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento in esame trae origine dalla necessità di predisporre un intervento normativo che dia risposte al rilievo della Commissione europea in ordine alla non conformità della legislazione italiana alle disposizioni unionali in tema di lavoro a tempo determinato;

anche nel sistema scolastico è fortemente avvertita l'esigenza di intervenire sul tema dell'abuso dei contratti a tempo determinato che influisce negativamente non solo sulla qualità dell'insegnamento ma anche sulla formazione e la crescita degli alunni e degli studenti, nonché sulla continuità didattica;

da articoli di stampa si apprende che, in merito alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, nel comparto scuola, la Commissione Europea potrebbe avviare presto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano;

tenuto conto che:

si ritiene necessario introdurre una più snella procedura di reclutamento finalizzata a garantire l'immissione nei ruoli del personale docente per assicurare la copertura regolare e stabile delle cattedre vacanti e, quindi, la continuità didattica agli alunni e agli studenti, oltre che innalzare la qualità dell'offerta formativa;

la procedura, al suddetto scopo, intende mettere a regime le forme di reclutamento straordinario da Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), su posti comuni e di sostegno, oltre l'anno scolastico 2023/2024;

la stessa, inoltre, non prevederebbe alcuna interferenza con gli obiettivi e i *target* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che, come noto, introduce una riforma in tema di reclutamento volta a garantire l'assunzione di 70 mila docenti, entro il 2024;

la previsione di introdurre una ulteriore procedura di reclutamento è di assoluta rilevanza ed è stata oggetto di molteplici sollecitazioni dal mondo della scuola, in quanto finalizzata a risolvere l'annosa questione del precariato che attanaglia il personale docente;

a tal fine, è ineludibile che tale previsione deve essere sottoposta al proficuo confronto con le Organizzazioni sindacali e con tutti gli attori interessati;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

a) adottare ogni più opportuna iniziativa, anche di natura normativa, volta a garantire che i posti comuni e di sostegno, rimasti vacanti e disponibili dopo la conclusione delle ordinarie procedure di reclutamento e delle procedure connesse all'attuazione del PNRR, siano attribuiti agli abilitati e agli specializzati inseriti nella prima fascia delle GPS;

b) a individuare, in subordine, una specifica procedura volta ad attribuire le ulteriori e residuali disponibilità su posto comune della scuola secondaria agli aspiranti non abilitati inseriti nella seconda fascia delle GPS, prevedendo in ogni caso una integrazione del percorso di formazione iniziale;

c) Sostenere le iniziative di cui ai punti a) e b) attraverso un confronto con la Commissione europea, al fine di accertarne la compatibilità con la riforma del reclutamento prevista dal PNRR.

G/755/12/4 (già em. 20.2)

[Centinaio](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 755, di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da

procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premessi che:

l'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, in relazione al Caso Ares (2019) 3110724; l'articolo 12 della predetta legge reca norme in materia di ritiro dei passaporti quando il titolare si trova all'estero, qualora avvengano specifiche circostanze;

la disciplina di cui alla L. 1185/67 influisce sulla libera circolazione delle persone all'interno; tale libertà rimane tutelata tanto dall'art. 16 della Costituzione Italiana, quanto dall'art. 3, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione Europea, nonché dall'art. 45 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea ed ancora dall'art. 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

il principio di proporzionalità rappresenta l'unico elemento dirimente per cui tale libertà di circolazione può essere limitata;

il provvedimento normativo introdotto mira a ponderare la compressione del diritto alla libera circolazione in funzione del dovere a cui il titolare deve porre adempimento così come delineato nella norma;

per un versante, al fine di assolvere alla tassatività della norma, deve essere quanto più garantito e salvaguardato il procedimento per l'inibizione al rilascio del documento valido per l'espatrio;

per altro versante deve essere riconosciuto quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità nell'ambito di una politica non discriminatoria in capo alla popolazione affetta da qualsivoglia disabilità;

impegna il governo:

- a. a prevedere l'introduzione della specifica della necessità di un provvedimento giudiziario per il ritiro del passaporto di cittadino italiano all'estero, al fine di garantire il diritto di difesa delle parti, e impregiudicato il diritto a richiedere la tutela da parte del beneficiario
- b. a prevedere l'introduzione della fattispecie del concorso a mantenimento del minore
- c. ad eliminare il riferimento alla locuzione "*Handicap*", introducendo la più corretta forma lessicale "*disabilità*", che rende maggiore tutela e rispetto anche ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Art. 9

9.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "In caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-sexies.1, 1-sexies.2, 1-sexies.3 e 1-sexies.4, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-sexies.2, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del presente comma.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) al decimo periodo, le parole: "con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del

Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi *in house* dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la transizione ecologica e la sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi *in house* dello Stato";

2) il dodicesimo periodo è sostituito dai seguenti: "I criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene altresì l'indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti. È fatta salva la facoltà per il gestore dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal decimo periodo del presente comma, da attuarsi con oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione ed approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto di cui al medesimo decimo periodo."

2. All'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-*sexies*, sono inseriti i seguenti:

"1-*sexies*.1. Nei casi previsti dal comma 1-*bis*.1, qualora la prosecuzione dell'attività sia stata autorizzata dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario, ovvero il commissario straordinario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-*bis*.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-*bis*.1. In questo caso, il giudice competente è il giudice dell'esecuzione.

1-*sexies*.2. In caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;
- b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;

c) sono in corso di attuazione ovvero sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-*bis*.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;

d) il soggetto cui i beni vengono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;

e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal comma 1-*sexies*.1.

1-*sexies*.3. Nei casi di cui al comma 1-*sexies*.2, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del primo periodo, che vengono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter utilizzare il bene, dopo che la confisca è divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-*bis*.1 ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-*bis*.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-*sexies*.2, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del quinto periodo.

1-*sexies*.4. Per le finalità di cui al comma 1-*sexies*.2, lettera c), la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la Regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede, altresì, alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura".

3. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità

giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-*bis*, commi 1-*sexies*.1, 1-*sexies*.2, 1-*sexies*.3 e 1-*sexies*.4, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.";

b) all'articolo 53, comma 1-*ter*, le parole: "commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2," sono sostituite dalle seguenti: "commi 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*sexies*.1, 1-*sexies*.2, 1-*sexies*.3 e 1-*sexies*.4".

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17 si applicano, altresì, alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA s.p.a. in applicazione dei criteri e delle modalità previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

6. Al fine di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e quelle di salvaguardia dell'occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, è ammessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ovvero agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 29-*decies*, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori da quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-*octies* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 29-*octies*.».

Art. 18

18.3 (testo 3)

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

*«a-*bis*) dopo l'articolo 4-*ter* è inserito il seguente articolo:*

*"Art. 4-*quater**

(Visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari).

1. Il visto a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico,

allorché si trovi nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, e manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale e abbia i seguenti requisiti:

a) ha il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero ha i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 1, 1.1 e 1-*bis* dell'articolo 19;

b) risulta, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso o che una sua domanda di protezione internazionale non sia stata definitivamente rigettata in tali Stati, che non sia in tali Stati titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

c) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale;

d) abbia le caratteristiche dei beneficiari dei programmi umanitari indicati nel comma 2 ovvero abbia presentato domanda individuale esaminata ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

2. Il visto è rilasciato, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, attraverso la realizzazione di specifici programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti alle categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia, ovvero nell'ambito di appositi protocolli di intesa, stipulati tra i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ed enti italiani che presentino adeguati profili di affidabilità specificati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel quale può essere predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare ai sensi del presente comma e sono disciplinate le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla quale possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti. Il decreto e i protocolli di intesa devono essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.

3. Il visto è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide che ne presenti domanda di rilascio al consolato italiano competente per il territorio dello Stato in cui si trova, esclusi gli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen e il Regno Unito, e che attesti con qualsiasi mezzo la sua situazione bisognosa di protezione ai sensi del comma 1:

a) sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR o di una sentenza di giudice italiano che accerta i presupposti per il rilascio del visto ovvero

b) sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

4. La domanda di visto ai sensi del comma 3 è presentata dallo straniero o dall'apolide, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, ed è redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo d'intesa con i Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Essa è inoltrata, insieme con la

documentazione allegata, mediante modalità riservate e semplificate da essi individuate che comportino l'invio in via telematica ad apposito recapito telematico della rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati, inclusi quelli operanti nell'ambito dei programmi umanitari di cui al comma 2, o da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia. La domanda è esaminata esclusivamente dal personale diplomatico o consolare italiano ed è trattata con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. Il personale consolare o la Commissione nazionale per il diritto di asilo possono chiedere al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di produrre ulteriore documentazione a supporto della domanda o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza, con l'ausilio di interpreti messi a disposizione dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

5. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto, osservando anche eventuali criteri generali per l'esame di tali domande decisi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La decisione è comunicata mediante atto scritto e motivato che deve pervenire anche per le vie brevi o in via telematica allo straniero o all'apolide all'apolide interessato, o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda di visto, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della ricevuta di ricevimento di tale domanda nelle ipotesi indicate nella lettera a) del comma 3. Nell'ipotesi indicata nella lettera b) del comma 3 il termine perentorio è di trenta giorni dalla sua presentazione, prorogabili di altri quindici giorni allorché la rappresentanza comunichi al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di aver inviato anche per le vie brevi una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e operante anche col supporto di funzionari amministrativi con compiti istruttori nell'ambito del contingente del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere altamente specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il parere motivato deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali senza che la Commissione abbia inviato il suo parere negativo il visto deve essere rilasciato. I termini indicati nei tre periodi precedenti sono prorogati di ulteriori quindici giorni dall'invio all'interessato dell'eventuale richiesta indicata nel comma 4 di fornire documentazione aggiuntiva o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza. La comunicazione della risposta alla domanda deve essere tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, e ad essa devono essere allegati anche l'eventuale richiesta motivata di parere e il parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

6. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta. L'impugnazione è effettuata con ricorso presentato al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio

consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 e 3 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.

7. Il rilascio del visto è sempre comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza italiana rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio. Il rilascio del visto avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.

8. Lo straniero o l'apolide a cui è rilasciato ai sensi del comma 1 il visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari presenta domanda di protezione internazionale all'ufficio di polizia di frontiera presso un valico di frontiera internazionale sito in territorio italiano, che deve indicare nella domanda di visto. Qualora non disponga in Italia di sufficienti mezzi di sussistenza ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, neppure sulla base dell'eventuale sostentamento fornito nell'ambito dei programmi umanitari indicati nel comma 2 o dai soggetti che hanno favorito la domanda presentata ai sensi del comma 3, il consolato italiano deve farne immediata segnalazione anche per le vie brevi al Ministero dell'interno e al Servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione istituito ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, i quali provvedono al suo accompagnamento fin dall'ingresso ad una struttura di accoglienza afferenti a tale sistema. La competente Questura provvede in via prioritaria all'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e alla verbalizzazione della domanda, la quale è esaminata in via prioritaria ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio, n. 25, anche tenendo conto delle dichiarazioni fatte nella domanda del visto e della documentazione ad essa allegata, delle segnalazioni fatte dagli organismi internazionali o europei e dell'eventuale parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.»

Consequentemente, nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)».

18.4 (testo 2)

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo l'articolo 14-*bis* è inserito il seguente articolo:

"Art. 14-*ter*

(*Modulistica*)

1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste dal testo unico e dal presente regolamento ai fini delle richieste di proroga dei visti di ingresso, delle presentazioni della dichiarazione di presenza e delle domande di rilascio, di rinnovo e di conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno e dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, inclusi i documenti che gli interessati devono produrre o allegare o inviare, anche telematicamente, ai competenti uffici per ognuna delle tipologie di domande, sono definiti in modo uniforme e conforme alle norme europee e alle norme internazionali generalmente riconosciute o a trattati o convenzioni internazionali, la cui ratifica è stata autorizzata con legge, mediante un apposito decreto del Ministro dell'interno, che deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale".

Consequentemente, nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: "e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)".

18.0.100 (testo corretto)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis.

(Disposizioni in materia di carte di identità dei cittadini dell'Unione europea e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione - Caso ARES (2023) 2033572)

1. All'articolo 23, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana" sono aggiunte le seguenti: "che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro."»

Art. 20

20.100

Il Governo

Al capoverso 3-bis, comma 3, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa anche alla questura in cui ha sede il tribunale di cui al comma 2.»

Coord. 1 (testo corretto)

Il Relatore

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b), numero 2), le parole: «n. 2)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla tariffa allegata al medesimo decreto, parte prima, all'articolo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla».

All'articolo 3:

alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 525, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e le parole: «che possano» sono sostituite dalle seguenti: «che possa».

All'articolo 7:

al comma 2, la parola: «adottato» è soppressa e alle parole: «entro centoventi giorni» sono premesse le seguenti: «da adottare».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: «Il Fondo è assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate» e la parola: «province» è sostituita dalla seguente: «province»;

al comma 3, dopo le parole: «al 2031» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 9, al comma 1:

all'alinea, la parola: «nuovo» è soppressa;

alla lettera a), capoverso 1-bis, le parole: «circolazione stradale,» sono sostituite dalle seguenti: «circolazione stradale e».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: «485, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al»;

al comma 2, dopo le parole: «569, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «citato testo unico di cui al»;

alla rubrica, le parole: «Istituzioni di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione».

All'articolo 12:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «predetto Corpo» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

al comma 5, dopo le parole: «commi 3 e 4» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «dall'anno 2032» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 13:

al comma 1, lettera b):

l'alinea è sostituito dal seguente: «nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:»;

al capoverso Art. 12-bis, comma 2, dopo le parole: «le disposizioni» sono inserite le seguenti: «del regolamento»;

al comma 3, le parole: «n. 139 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «8 marzo 2006, n. 139,»;

al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 12» e «dell'articolo 12» sono inserite le seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), le parole: «dall'anno scolastico 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2023/2024»;

alla lettera c), capoverso 1, le parole: «dall'anno scolastico 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2023/2024»;

al comma 3, le parole: «dall'anno scolastico 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti:

«dall'anno scolastico 2023/2024», le parole: «dall'anno 2026 e a quelli» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni», le parole: «dall'anno scolastico 2023-24» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2023/2024» e le parole: «per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «e disponibile» sono sostituite dalle seguenti: «e disponibile».

All'articolo 17:

al comma 2, le parole: «paragrafo 1,» sono soppresse;

al comma 5, dopo le parole: «euro 200.000» è inserita la seguente: «annui»;

alla rubrica, le parole: «regolamento UE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE)».

All'articolo 18:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto»;

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 1, le parole: «del 12 novembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «del 12 settembre 2018»;

al numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: «Capo VI» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «codice del processo amministrativo di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al»;

alla lettera b), alle parole: «la comunicazione» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «ai viaggi,»; sono sostituite dalle seguenti: «ai viaggi,»;»;

alla lettera d):

al numero 1), dopo le parole: «n. 68» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «punto 19» sono sostituite dalle seguenti: «punto 19),»;

al numero 3):

al capoverso 2-quater, dopo le parole: «regolamento (UE) 2017/2226» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al capoverso 2-quinquies, primo periodo, le parole: «pertinenti il singolo caso» sono sostituite dalle seguenti: «pertinenti al singolo caso»;

al comma 2, alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al regolamento di cui al decreto»;

al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 17,» è inserita la seguente: «rispettivamente,» e le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)»;

al comma 4, la parola: «punti» è sostituita dalla seguente: «numeri»;

al comma 6, le parole: «lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, nonché alle lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d)».

All'articolo 20, al comma 1:

alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «3-bis. 1. Il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 3-bis. - 1. Il giudice» e le parole: «normativa unionale» sono sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea»;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: «, primo comma» sono soppresse;

al numero 2), le parole: «3 aprile 2011» sono sostituite dalle seguenti: «3 febbraio 2011».

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), capoverso 18, dopo le parole: «regolazione per energia» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «coerenti alle» sono sostituite dalle seguenti: «coerenti con le» e le parole: «e accumuli."» sono sostituite dalle seguenti: «e accumuli";»;

al comma 2, dopo le parole: «regolazione per energia» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «europea» è soppressa e le parole: «5 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «6 ottobre 2022».

All'articolo 23:

al comma 1:

alla lettera b), al numero 1), capoverso e), dopo le parole: «i prodotti» il segno di interpunzione «,» è soppresso e, al numero 3), capoverso n), e la parola: «tecnica;"» è sostituita dalla seguente: «tecnica;"»;

alla lettera d), numero 1), dopo le parole: «n. 185» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera h):

al numero 3), le parole: «fino a: internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «fino a: "internazionale»;

al numero 4), le parole: «assoggettare" fino a» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettare" fino a:»;

al numero 5), la parola: «a» è sostituita dalle seguenti: «fino a:» e le parole: «servizi di"» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di"»;

al numero 6), capoverso 7, le parole: «paragrafo 2 e 8, paragrafo 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 2, e 8, paragrafo 2,»;

alla lettera i):

al numero 1), all'alinea, dopo le parole: «il comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso e, al capoverso, le parole: «L'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «1. L'autorizzazione»;

al numero 3), le parole: «uso e» sono sostituite dalla seguente: «e»;

alla lettera l):

al numero 1), le parole: «è soppresso.» sono sostituite dalle seguenti: «è soppresso;»;

al numero 2), le parole: «a "una volta"» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla fine del comma»;

alla lettera q), dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera a)»;

alla lettera r), numero 1), è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera s), capoverso Art. 18:

al comma 2, dopo la parola: «autorizzazione» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: «L'operatore che» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera t), numero 6), capoverso 5, dopo le parole: «cinque anni» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «e di esibizione» sono sostituite dalle seguenti: «e all'esibizione»;

alla lettera u):

*al numero 2), dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione «,» è
soppresso;*

*al numero 3), capoverso 3-bis, alinea, dopo le parole: «comma 1» il segno
di interpunzione «,» è soppresso;*

alla lettera aa), le parole: «comma 4.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4.»;

alla rubrica, la parola: «Adattamento» è sostituita dalla seguente: «Adeguamento».

All'articolo 24:

al comma 1:

*all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 84 del» sono inserite le seguenti: «codice
della strada, di cui al»;*

*alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole: «n. 1071/2009» sono inserite le
seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,» e le parole: «ed in proprietà»
sono sostituite dalle seguenti: «e di proprietà»;*

*alla lettera d), capoverso 5, dopo le parole: «all'articolo 1 del» sono inserite le
seguenti: «regolamento di cui al»;*

*al comma 2, alinea, dopo le parole: «commi 2 e 3, del» sono inserite le seguenti: «codice
di cui al» e dopo le parole: «n. 285,» sono inserite le seguenti: «come modificati dal comma 1 del
presente articolo,»;*

*al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 3 bis».*

All'articolo 26:

al comma 1:

*all'alinea, le parole: «, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri
derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro
3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro
4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro
5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede» sono
sostituite dalle seguenti: «e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti
dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro
3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in
euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030,
in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede»;*

*alla lettera b), le parole: «200.000 euro a decorrere dall'anno 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024,»;*

*alla lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2029, a» è inserita la seguente: «euro»
e dopo le parole: «dall'anno 2032» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*alla lettera d), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di
interpunzione: «,» e la parola: «corrispondete» è sostituita dalla seguente: «corrispondente»;*

*al comma 2, le parole: «, con propri decreti, ad apportare» sono sostituite dalle seguenti:
«ad apportare, con propri decreti,».*

1.3.2.1.20. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 76 (pom.) del 17/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

LUNEDÌ 17 LUGLIO 2023

76ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 17,40.*

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta odierna antimeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non sono pervenuti subemendamenti all'emendamento del Governo 20.100. Per l'emendamento 9.0.100, su cui è pervenuto un subemendamento del Gruppo del Misto, su richiesta di alcuni senatori e vista la complessità della materia trattata, propone di posticipare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 21 di oggi.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 4, 6, 11, 12, 13 e 14 luglio nonché della seduta antimeridiana odierna.

Con il parere favorevole del presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, e del sottosegretario Giuseppina CASTIELLO, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.1.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro degli identici emendamenti 1.2 e 1.3 che, su richiesta dei proponenti, sono accantonati.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento del Governo 1.0.100.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sull'ambito di applicazione della disciplina introdotta, relativa alla fase transitoria delle crisi di impresa.

Dopo i chiarimenti forniti dal RELATORE, posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.0.100.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano i proponenti al ritiro degli emendamenti 3.0.2, 3.0.1 e 3.0.3, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) chiede di riconsiderare il parere contrario sull'emendamento 3.0.3, che si limita a riconoscere i diritti in materia di maternità.

Il rappresentante del GOVERNO motiva la contrarietà comunicando che è in preparazione una revisione organica e complessiva del rapporto tra amministrazione e magistrati onorari. Evidenzia, inoltre, che il richiamo al decreto legislativo n. 251 del 2001 appare errato, dovendosi riferire invece alla legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per

la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il «Vertice di Genova».

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) rimarca l'importanza di questi emendamenti, da lui già sottoscritti, che vanno a sanare una grave mancanza di tutela previdenziale che da troppi anni lede la dignità dei magistrati onorari che servono i cittadini, sopperendo alle carenze della magistratura ordinaria.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene più opportuno che tale questione di merito sia esaminata nella più idonea sede della Commissione giustizia.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) sottoscrive i tre emendamenti in esame, unitamente alla senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*), e rimarca come, non essendo stati dichiarati inammissibili, anche questa risulta essere una sede idonea di esame, e che urge affrontare il tema per restituire dignità a questa importante categoria di magistrati.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) ricorda che la Commissione giustizia ha in passato fornito soluzioni meramente parziali e ribadisce l'opportunità di prevedere l'applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251.

Posti quindi ai voti, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.0.2, 3.0.1 e 3.0.3. Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 3.0.100.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 5.1.

Il RELATORE e del rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 5.2.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) esprime perplessità essendo questo un emendamento del Comitato per la legislazione.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che si tratta di modifiche che incidono sulle norme generali relative alla contabilità dello Stato, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, mentre la disposizione del decreto richiama una formulazione specifica sugli scostamenti riguardante la materia pensionistica.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*) ritira quindi l'emendamento 5.2.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Previo invito al ritiro, da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 7.0.1 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/755/13/4, pubblicato in allegato, che è accolto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 8.1.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.2 e 8.3.

L'emendamento 8.4 è accantonato, in attesa di ulteriore istruttoria da parte del Governo.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 9.1, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) esprime perplessità sulla contrarietà nei confronti di una norma che va nella direzione di ridurre le emissioni inquinanti delle vetture e di aumentare la sicurezza stradale.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che l'eccessiva riduzione dei limiti di velocità su determinati tipi di strade può determinare un effetto contrario rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere. La previsione di limiti eccessivamente ridotti, non giustificati da particolari situazioni quali, ad esempio, le condizioni plano altimetriche della strada o il traffico prevalente, potrebbe aumentare le violazioni degli stessi limiti, aumentando il rischio di incidenti. Evidenzia, inoltre, ulteriori incongruenze, tra cui l'indeterminatezza del soggetto competente a fissare il limite di velocità, nonché le definizioni di strada locale (che potrebbe essere anche extraurbana) o di strada scolastica che non è prevista dalla normativa. Ritiene quindi preferibile la formulazione presente nel testo dell'articolo 9, che rinvia a una valutazione caso per caso degli enti territoriali, senza apporre

aprioristicamente limitazioni che potrebbero risultare non funzionali all'obiettivo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) avrebbe auspicato almeno una riformulazione, considerato che gli aspetti incongruenti sono superabili e che la finalità di migliorare l'ambiente e la sicurezza nelle zone scolastiche od ospedaliere è condivisa. Chiede, pertanto, un accantonamento.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime la sua netta contrarietà ad una riduzione dei limiti di velocità fino 20 o 30 km/h che appare del tutto irrealistica e irragionevole, nonché foriera di costi e di inquinamento derivanti dalla conseguente necessità di segnaletica e di controlli.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) si associa alle valutazioni del senatore Claudio Borghi.

L'emendamento 9.1 è, quindi, accantonato.

È accantonato anche l'emendamento 9.0.100, in attesa della presentazione di eventuali subemendamenti.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro, dovendo altrimenti esprimere parere contrario, degli emendamenti riferiti all'articolo 10, ad eccezione degli emendamenti 10.6, per il quale il parere è favorevole, e 10.8, per il quali il parere è favorevole con riformulazione.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira, quindi, gli emendamenti 10.3 e 10.10, mentre il senatore [MATERA](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 10.1.

Su richiesta del senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), il rappresentante del GOVERNO chiarisce che il parere sull'emendamento 10.2 è contrario perché esso modifica in modo sostanziale una disposizione che è stata oggetto di specifica concertazione con i servizi della Commissione europea.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 10.2 è respinto.

L'emendamento 10.4 risulta decaduto per assenza del proponente.

Su richiesta del senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), il rappresentante del GOVERNO chiarisce che il parere sull'emendamento 10.5 è contrario poiché esso introduce una limitazione all'utilizzo dei residui agricoli non soggetti ad abbruciamento, mentre la creazione di una filiera di valorizzazione dei sottoprodotti più sviluppata può essere, al contrario, un incentivo a ridurre la pratica dell'abbruciamento.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) ritiene che con l'emendamento si va a porre chiarezza sulla materia e chiede di rivedere il parere contrario.

L'emendamento 10.5 è, quindi, accantonato.

La Commissione approva l'emendamento 10.6.

Su sollecitazione del senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), il rappresentante del GOVERNO chiarisce che il parere sull'emendamento 10.7 è contrario poiché esso introduce specificazioni con termini non univocamente definiti, tra cui per esempio "ecocompatibili" o "basso impatto ambientale", che non aggiungono elementi utili ai fini della procedura di infrazione e possono portare a incertezza interpretativa.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 10.7 è respinto.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*) accoglie la riformulazione dell'emendamento 10.8, proposta dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 10.8 (testo 2), pubblicato in allegato.

Su richiesta della senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*), il rappresentante del GOVERNO chiarisce che la contrarietà all'emendamento 10.9 riguarda la copertura finanziaria degli oneri che da esso discendono.

Posto quindi ai voti, è respinto l'emendamento 10.9.

L'emendamento 10.0.1 (testo 2) è accantonato, in attesa di ulteriore istruttoria da parte del Governo.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 11.1.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) ritira l'emendamento 11.2, su invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 11.3.

Sugli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione unica, su cui il parere è favorevole.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) accoglie positivamente la proposta di riformulazione, che tiene conto di una parte delle richieste avanzate con gli emendamenti e che costituisce quindi un passo importante verso la stabilizzazione dei precari AFAM, oltre che verso la chiusura della procedura di infrazione. Chiede, tuttavia, di valutare specificamente l'estensione anche all'anno accademico 2023/2024, al fine di evitare l'ulteriore precarizzazione e l'ulteriore aumento dei ricorsi innanzi agli organi di giustizia, con conseguenti oneri aggiuntivi per l'Erario. Propone quindi di procedere a un'approvazione della riformulazione proposta, con l'impegno a valutare in Assemblea l'anticipazione all'anno 2023/2024.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) fa notare come la riformulazione sia maggiormente aderente agli emendamenti 11.6, 11.7 e 11.8, e meno agli emendamenti 11.4 e 11.5. Propone inoltre un accantonamento per valutare la possibilità di prevedere nell'emendamento l'anticipazione all'anno 2023/2024, considerato che le risorse necessarie sono, a suo avviso, già state stanziare.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) e i senatori [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) e [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) aggiungono la loro firma all'emendamento 11.4, come riformulato.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) condivide inoltre l'anticipazione all'anno 2023/2024, pur ritenendo che non vi siano più i tempi tecnici per procedere in tal senso. Prospetta quindi la possibilità di un ordine del giorno a tal fine.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) e la senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 11.6, come riformulato.

Le senatrici [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) e [ROJC](#) (*PD-IDP*) e i senatori [SENSI](#) (*PD-IDP*) e [NICITA](#) (*PD-IDP*) aggiungono la firma all'emendamento 11.7, come riformulato.

Posti quindi ai voti, sono approvati, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 11.4 (testo 2), 11.5 (testo 2), 11.6 (testo 2), 11.7 (testo 2) e 11.8 (testo 2), pubblicati in allegato.

Con distinte votazioni e previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 11.9 (testo 2), 11.10 e 11.11.

Sull'emendamento 11.0.1, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede le motivazioni della contrarietà, in quanto la procedura di infrazione citata nell'articolo 11 riguarda anche il personale degli enti di ricerca pubblici, che hanno lavorato per anni con contratti a tempo determinato. Inoltre, l'emendamento va nella direzione di contenere la cosiddetta fuga dei cervelli.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che la contrarietà è sia del Ministero dell'economia e delle finanze, per motivi di copertura finanziaria, sia del Ministero dell'università e della ricerca, e fa riferimento alla necessità di quantificazione e al fatto che i fondi utili allo scopo sono già oggetto di decreti di riparto. Prospetta inoltre la possibilità di valutare l'inserimento della norma in una prossima legge europea.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) concorda sull'impossibilità di quantificazione, ma chiede una possibile riformulazione, per risolvere la procedura di infrazione già in questa sede, considerata l'apertura manifestata dal Governo.

Propone quindi di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno con l'impegno del Governo a disporre in tal senso nel prossimo provvedimento utile, compatibilmente con la disponibilità di copertura finanziaria.

Risulta quindi accolto l'ordine del giorno G/755/14/4, pubblicato in allegato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 12.1, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento prevede solo un ulteriore aumento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e evidenzia che ognuno si prenderà la responsabilità delle proprie scelte.

Posto ai voti, l'emendamento 12.1 è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro degli emendamenti 13.0.2 e 13.0.1, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

Le senatrici [ROJC](#) (PD-IDP) e [MALPEZZI](#) (PD-IDP) e il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) sottoscrivono anche l'emendamento 13.0.1.

Posti quindi ai voti, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 13.0.2 e 13.0.1.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 14.2 (testo 2), dovendo altrimenti esprimere parere contrario per motivi di copertura finanziaria.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene grave tale contrarietà, in quanto l'emendamento è volto a riconoscere ai docenti passati alla scuola secondaria, ai fini della ricostruzione della loro carriera, anche gli anni di insegnamento prestati nella scuola primaria. Ricorda inoltre che tale discrepanza porterà a numerosi ricorsi e a un aumento di spesa per lo Stato.

Posto quindi ai voti, è respinto l'emendamento 14.2 (testo 2).

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 14.1, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) precisa che la lettera *b*) riconduce il riconoscimento del servizio di insegnamento prestato, ai fini della ricostruzione della carriera, all'intero anno scolastico di 12 mesi.

Posto ai voti, l'emendamento 14.1 è respinto.

L'emendamento 14.3 risulta decaduto per assenza del proponente.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl) e la senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritirano, rispettivamente gli emendamenti 14.4 e 14.5 (testo 3).

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 14.6, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) sottolinea che l'emendamento è volto ad estendere la norma anche alle scuole paritarie, che sono altra categoria rispetto a quelle pareggiate, così definite in passato e a cui la norma fa riferimento. Si tratta quindi di dare pari dignità agli insegnanti delle scuole paritarie rispetto a quelli delle scuole statali ed esprime quindi perplessità sulla contrarietà del Governo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) sottoscrive l'emendamento 14.6.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che l'emendamento va oltre i confini delineati nelle disposizioni dell'articolo 14, con un aumento degli oneri finanziari che non sarebbero coperti.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) condivide il principio dell'eguale riconoscimento tra i docenti statali e paritari, su cui ricorda che il Governo si è già adoperato. Riconosce tuttavia l'ostacolo economico e per questo motivo il suo emendamento 14.5 (testo 3) si limitava al riconoscimento ai soli fini giuridici e non anche economici. Ribadisce quindi il ritiro dell'emendamento, in attesa di una soluzione completa e organica a tale questione.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 14.6 è respinto.

La seduta, sospesa alle ore 19,40, riprende alle ore 19,50.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 14.7, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) evidenzia che l'emendamento è volto a sanare l'irregolarità con l'Unione europea, prevedendo che a tutto il personale docente con contratto a tempo determinato sia garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo. La norma evita possibili ricorsi, fondati su pronunce della Corte di giustizia su temi analoghi.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce la contrarietà per motivi di copertura finanziaria.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 14.7 è respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 14.8.

Inoltre, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati, con distinte votazioni, gli identici emendamenti 14.9 e 14.11.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 14.10, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ricorda che oltre ai posti vacanti, che pertanto non sono disponibili, vi sono anche i posti senza titolare.

Posto quindi ai voti, è respinto l'emendamento 14.10.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 14.12.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro degli emendamenti 15.1, 15.3 e 15.4, dovendo altrimenti esprimere parere contrario per motivi di copertura finanziaria.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) ritira l'emendamento 15.1, trasformandolo nell'ordine del giorno G/755/15/4, pubblicato in allegato, che è accolto con la clausola della compatibilità con la disponibilità di copertura finanziaria.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 15.3 e 15.4.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 15.0.1.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl) ritira quindi l'emendamento 15.0.1, trasformandolo nell'ordine del giorno G/755/16/4, pubblicato in allegato, che è accolto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 17.1.

Sull'emendamento 17.2, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione, su cui il parere è favorevole.

I proponenti accolgono la riformulazione e la Commissione quindi approva l'emendamento 17.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

Similmente, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione dell'emendamento 18.1, su cui il parere è favorevole.

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 18.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 18.2, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

Su sollecitazione della senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), il rappresentante del GOVERNO chiarisce che la proposta emendativa, che individua direttamente con legge le autorità di frontiera competenti in materia di immigrazione e responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo, non tiene conto della necessità di emanare comunque un decreto ministeriale, al fine di dare attuazione all'articolo 3, paragrafo 1, punto 22), del regolamento (UE) 2017/2226.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 18.2 è respinto.

L'emendamento 18.3 (testo 3) è stato dichiarato improponibile.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dei subemendamenti 18.100/1 e 18.100/2, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

Su richiesta della senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), il rappresentante del GOVERNO chiarisce che la scelta del Governo è di concentrare le controversie contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera innanzi al giudice amministrativo, mentre il subemendamento prevede la giurisdizione ordinaria.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ritiene che alla giustizia amministrativa debba essere affidata la tutela degli interessi legittimi pubblici, ma che resta l'inalienabile diritto dei soggetti interessati a poter ricorrere alla magistratura ordinaria, con tutte le tutele che questa comporta.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 18.100/1.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), riprendendo le considerazioni del senatore Nicita, evidenzia la gravità di voler considerare il respingimento alla frontiera una mera questione amministrativa.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) si associa alla valutazione del senatore Sensi e chiede di conoscere quale sia l'elemento dell'emendamento del Governo necessario a sanare o prevenire infrazioni, che lo rende ammissibile.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ricorda anche la normativa e i principi dell'ordinamento dell'Unione europea, espressi anche nella raccomandazione (UE) 2020/1365, sulle attività di ricerca e soccorso, e nella sentenza della Corte di giustizia, del 1° agosto 2022, nelle cause riunite C-14/21 e C-15/21, sulle ispezioni nelle navi da carico che svolgono attività di soccorso in mare.

Posto quindi ai voti, è respinto anche il subemendamento 18.100/2.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 18.100.

Sull'emendamento 18.4 (testo 2), il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un

invito al ritiro o altrimenti un parere contrario, in quanto le fattispecie contemplate dalla proposta emendativa in esame non sono previste da alcun regolamento europeo.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) prende atto del parere contrario, motivato dall'assenza di un regolamento europeo da applicare, mentre si sarebbe aspettato una contrarietà per la ridondanza di una norma tautologica.

Posto quindi ai voti, è respinto l'emendamento 18.4 (testo 2).

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro degli emendamenti 18.5 e 18.6, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 18.5 e 18.6.

Sull'emendamento 18.0.1, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione in cui si espunge il capoverso "2-bis", sulla quale il parere è favorevole.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) e i senatori [SCURRIA](#) (Fdl), [MATERA](#) (Fdl) e [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) aggiungono la firma propria e convengono sulla riformulazione proposta.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede le motivazioni della necessità di introdurre tali sostanziali modifiche alla disciplina sui limiti all'esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Il rappresentante del GOVERNO illustra le modifiche apportate dalla proposta emendativa.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) esprime insoddisfazione.

Il [PRESIDENTE](#) relatore ricorda che l'emendamento è basato sulla sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2023, nella causa C-700/21, sul mandato d'arresto europeo nei confronti di cittadini di Paesi terzi che dimorano o risiedono nel territorio dello Stato membro di esecuzione.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ritiene di non comprendere la *ratio* della modifica proposta, in cui si fa riferimento alle persone residenti in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano.

Posti quindi ai voti, l'emendamento 18.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro del subemendamento 18.0.100/1, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

Posto ai voti, il subemendamento 18.0.100/1 è respinto.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede una sospensione per consentire la riunione del suo Gruppo di appartenenza.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di proseguire i lavori fino alle ore 21.

Sull'emendamento 18.0.100 (testo corretto), il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede al rappresentante del Governo di illustrare le motivazioni che sottendono tale proposta emendativa.

La seduta, sospesa alle ore 20,40, riprende alle ore 20,45.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che l'emendamento si rende necessario al fine di dare seguito a quanto evidenziato nell'ambito del Caso ARES(2023) 2033572, prevedendo disposizioni, concordate con la Commissione europea, volte ad applicare la normativa sul diritto alla libera circolazione in ambito europeo anche ai familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana, ai sensi della direttiva 2004/38/CE, mediante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 18.0.100 (testo corretto).

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 19.0.1, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl) chiede di conoscere le motivazioni della contrarietà.

Il [PRESIDENTE](#) relatore chiarisce che l'emendamento è volto a specificare che l'estensione a 30 giorni del periodo di diritto al recesso dal contratto è a tutela contro pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli. Tuttavia, tale estensione non sembra condivisibile, in quanto il fine di tutelare i consumatori da pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli costituisce l'obiettivo cui agganciare tale previsione e non esaurisce il novero delle fattispecie a cui applicare tale prolungamento dei termini di recesso, che ha come unico presupposto che il contratto sia concluso nel

contesto di visite non richieste.

L'emendamento è quindi ritirato dai proponenti ed è fatto proprio dalle senatrici [ROJC](#) (PD-IDP) e [MALPEZZI](#) (PD-IDP), dai senatori [SENSI](#) (PD-IDP), [NICITA](#) (PD-IDP) e [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE), e dalla senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S).

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ritiene che le norme a tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette non riguardino solo la fase successiva alla conclusione del contratto.

Il rappresentante del GOVERNO chiede l'accantonamento dell'emendamento per poter svolgere un approfondimento.

L'emendamento 19.0.1 è quindi accantonato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione dell'emendamento 20.1, sulla quale il parere è favorevole.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) accoglie la riformulazione.

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 20.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

L'emendamento 20.100 è accantonato.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) sottoscrive l'emendamento 21.3 e lo riformula in senso analogo agli emendamenti 21.1 e 21.2.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 21.1, 21.2 e 21.3 (testo 2), pubblicato in allegato, posti ai voti con unica votazione, sono approvati.

Le senatrici [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) e [PELLEGRINO](#) (Fdl) comunicano che ritirano gli identici emendamenti 1.2 e 1.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [755](#)

G/755/13/4 [già em. 7.0.1 (testo 2)]

[Zanettin](#), [De Poli](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 755 di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano premesso che:

con la sentenza del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante

misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

l'articolo 11, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica, prevede la corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991, limitatamente ai destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, e tenendo conto "del tempo trascorso",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione della borsa di studio a tutti ai medici iscritti ai corsi di specializzazione medica sino all'anno accademico 1990-1991, per la frequenza a partire dal 1° gennaio 1983, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, apportando le seguenti modificazioni all'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370:

a) al comma 1, sopprimere le parole da: «destinatari delle sentenze», fino a: «283 del 1994» e le parole: «nonché del tempo trascorso»;

b) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;

c) al comma 2, sopprimere la lettera b).

G/755/14/4 (già em. 11.0.1)

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 755 di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

premessi che:

la procedura di infrazione n. 2014/4231 specifica, nel parere motivato del 19 aprile 2023, che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dalle clausole 5 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, poiché non ha previsto sanzioni effettive e dissuasive nei casi di utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato, e ha previsto un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato, in relazione a una serie di categorie di lavoratori del settore pubblico tra cui i lavoratori degli enti di ricerca pubblici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che al personale con mansioni di ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, stabilizzato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, siano riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera i periodi di servizio prestati a vario titolo con contratti a tempo determinato presso i medesimi enti ai fini giuridici ed economici, per intero, e a prevedere che i diritti economici derivanti da detto riconoscimento siano conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

G/755/15/4 (già em. 15.1)

[Barbara Florida](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 755 di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione

europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

premessi che:

l'articolo 15 del disegno di legge, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione europea contenute nel Caso ARES(2021) 5623843, estende il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai soli docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e per il solo anno 2023,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia riconosciuta, a decorrere dall'anno 2023, anche al personale docente con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, ovvero delle attività didattiche.

G/755/16/4 (già em. 15.0.1)

[Iannone](#), [Bucalo](#), [Matera](#), [Scurria](#), [Pellegrino](#), [Nastri](#), [Satta](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 755 di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

premessi che:

la sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2022, nelle cause riunite C-40/20 e C-173/20, stabilisce che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale secondo la quale i ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato hanno la possibilità, qualora abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, di essere sottoposti ad un'apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre tale possibilità è negata ai ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo determinato, anche qualora essi abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, nel caso in cui questi ultimi svolgano le stesse attività professionali e forniscano agli studenti gli stessi servizi di didattica dei ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere, in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2022, nelle cause riunite C-40/20 e C-173/20, l'applicazione del comma 5, dell'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche ai ricercatori che abbiano prestato complessivamente sei anni di servizio nella qualità di dottori di ricerca e titolare di assegni di ricerca.

Art. 10

10.8 [testo 2 (Comitato Legislazione)]

[Cataldi](#), [Matera](#)

Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti» con le seguenti: «, per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità».

Art. 11

11.4 (testo 2)

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Pellegrino](#), [Matera](#), [Scurria](#), [Nastri](#), [Satta](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#), [Salvitti](#)

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis., è aggiunto il seguente:

«9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale Istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per Istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo nella medesima istituzione accademica che ha bandito la procedura».

11.5 (testo 2)

[Zanettin](#)

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis., è aggiunto il seguente:

«9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per

istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale Istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per Istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo nella medesima istituzione accademica che ha bandito la procedura».

11.6 (testo 2)

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-*bis*., è aggiunto il seguente:

«9-*ter*. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo

precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale Istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per Istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo nella medesima istituzione accademica che ha bandito la procedura».

11.7 (testo 2)

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Malpezzi](#), [Rojc](#), [Sensi](#), [Nicita](#)

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis., è aggiunto il seguente:

«9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale Istituzione,

valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per Istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo nella medesima istituzione accademica che ha bandito la procedura».

11.8 (testo 2)

[Lombardo](#), [Durnwalder](#)

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis., è aggiunto il seguente:

«9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale Istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per Istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo nella medesima istituzione accademica che ha bandito la procedura».

Art. 17

17.2 (testo 2)

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Approvato

Al comma 4, dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche»

Art. 18

18.1 (testo 2)

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Approvato

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-quinquies, alinea, sostituire le parole: «Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226» con le seguenti: «Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226».

18.0.1 (testo 2)

[Malan](#), [Romeo](#), [Ronzulli](#), [Biancofiore](#), [Murelli](#), [Scurria](#), [Matera](#), [Zanettin](#)

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 18-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69)

1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis:

1) al comma 2, le parole: "la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risiede o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

" 2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano, e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione.";

b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19.

(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari)

1. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

2. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-*bis*, comma 2-*bis*."»

Art. 20

20.1 (testo 2)

[Centinaio](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#)

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), capoverso 3-bis, sostituire il periodo:* «Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento.» *con il seguente:* «Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento.»;

b) *alla lettera e), numero 2, sostituire le parole:* «decreto legislativo 3 aprile 2011, n. 71» *con le seguenti:* «decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71».

Art. 21

21.3 (testo 2)

[Lombardo](#), [Durnwalder](#)

Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «è abrogato» *aggiungere le seguenti:* «a decorrere dal 1° gennaio 2024».

1.3.2.1.21. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 77 (ant.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023
77ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 9,10.*

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, per l'emendamento 9.0.100, sono pervenuti complessivamente 65 subemendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) sottolinea che il provvedimento in esame è all'ordine del giorno odierno dell'Assemblea, alle ore 16,30. Poiché servirà qualche ora per l'espressione dei pareri sugli emendamenti approvati, chiede se sarà necessario posticipare l'esame in Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#) si attiene al calendario dei lavori fissato dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari, che in ogni caso tornerà a riunirsi alle ore 12,30.

Si riprende quindi l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 4, 6, 11, 12, 13, 14 e 17 luglio.

Sono accantonati gli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3 e 22.4.

Con il parere favorevole del presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdl), relatore, e del Sottosegretario, Giuseppina CASTIELLO, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, posti ai voti, sono approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 22.0.100, 22.0.200, 23.1, 23.100, 23.2 e 23.3.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) aggiunge la sua firma agli emendamenti 24.3 e 24.8, a prima firma del senatore Lombardo.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione degli emendamenti 24.4 (testo 2), 24.1, 24.2 e 24.3, sulla quale il parere è favorevole.

La riformulazione è accolta dai proponenti, ad eccezione della senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), che non accetta la riformulazione dell'emendamento 24.1.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) rileva che l'inserimento anche dei trattori, come richiesto dalla riformulazione, potrebbe essere fortemente limitativo della circolazione e porsi in contrasto con la normativa europea e in particolare con una proposta in materia di trasporti attualmente all'esame del legislatore europeo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) rileva che il termine trattore è definito dal codice della strada come motrice degli autocarri e non come trattore agricolo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma l'esattezza della definizione.

Posti quindi ai voti, sono approvati con un'unica votazione gli identici emendamenti 24.4 (testo 3), 24.2 (testo 2) e 24.3 (testo 2), pubblicati in allegato.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 24.1.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione degli emendamenti 24.5, 24.6, 24.7 e 24.8, sulla quale il parere è favorevole e che è accolta dai proponenti.

Posti quindi ai voti, sono approvati con un'unica votazione, gli identici emendamenti 24.5 (testo 2), 24.6 (testo 2), 24.7 (testo 2) e 24.8 (testo 2), pubblicati in allegato.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 24.9.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione degli emendamenti 24.10, 24.11, 24.12 e 24.13, sulla quale il parere è favorevole.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) ritiene che la riformulazione rischi di stabilire condizioni eccessivamente restrittive della concorrenza.

Il rappresentante del GOVERNO propone di svolgere una verifica.

Gli emendamenti 24.10, 24.11, 24.12 e 24.13 sono, quindi, accantonati.

Sono ritirati gli emendamenti 24.14 e 24.18.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, con un'unica votazione sono respinti gli emendamenti identici 24.15, 24.16 e 24.17.

Similmente, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 24.19 e 24.20.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la senatrice Murelli aveva ritirato l'emendamento 24.0.1, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra quindi l'ordine del giorno G/755/17/4, pubblicato in allegato, che è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 24.0.2.

Le senatrici [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) e [ROJC](#) (*PD-IDP*) e i senatori [SENSI](#) (*PD-IDP*) e [NICITA](#) (*PD-IDP*) aggiungono le loro firme ai subemendamenti 24.0.100/1 e 24.0.100/2 che, posti separatamente ai voti, vengono respinti, previa espressione del parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 24.0.100, posto ai voti, è approvato.

Sull'emendamento 25.8, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione, sulla quale il parere è favorevole, che viene accolta dal senatore [MATERA](#) (*FdI*).

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 25.8 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 25.0.5.

Sugli emendamenti 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3 e 25.0.4, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono un'unica riformulazione, sulla quale il parere è favorevole, che è accolta dai proponenti.

Su richiesta del senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), gli emendamenti 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3 e 25.0.4 sono accantonati.

Si riprende l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro degli ordini del giorno G/755/4/4 e G/755/5/4.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) ritira l'ordine del giorno G/755/4/4.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) insiste sulla votazione dell'ordine del giorno G/755/5/4 e chiede al Governo le motivazioni del parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che l'ordine del giorno, inerente al settore agricolo, contiene diversi impegni al Governo che riguardano profili di merito della regolazione del settore che,

tuttavia, hanno solo indirettamente un profilo inerente alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

Posto quindi ai voti, l'ordine del giorno G/755/5/4 è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione dell'ordine del giorno G/755/12/4, sulla quale il parere è favorevole, che è accolta dalla proponente.

È quindi accolto l'ordine del giorno G/755/12/4 (testo 2), pubblicato in allegato.

L'emendamento 8.4 è accantonato.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 9.1 è respinto.

Si apre una discussione incidentale sui lavori della Commissione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) chiede di spostare le audizioni sulla Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1), previste per le ore 10,30, ritenendo importante che la 4a Commissione possa parteciparvi.

Il [PRESIDENTE](#) propone di continuare speditamente i lavori sul provvedimento in esame, per consentire la partecipazione alle audizioni al termine delle votazioni.

Interviene il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE), condividendo la priorità delle votazioni sul provvedimento in esame rispetto alle audizioni. Insiste, tuttavia, sulla richiesta di posticipare, almeno di trenta minuti, l'avvio delle audizioni previste presso la Camera dei deputati.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare tramite gli Uffici la possibilità di posticipare le audizioni.

Si passa quindi all'esame dei subemendamenti all'emendamento del Governo 9.0.100.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 9.0.100, ad eccezione del subemendamento 9.0.100/17, su cui il parere è favorevole, e del subemendamento 9.0.100/39, su cui il parere è favorevole con riformulazione.

Posti quindi separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 9.0.100/1, 9.0.100/2, 9.0.100/3, 9.0.100/4, 9.0.100/5, 9.0.100/6, 9.0.100/7 e 9.0.100/8.

In merito al subemendamento 9.0.100/9, identico al subemendamento 9.0.100/10, il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) motiva la richiesta di soppressione della lettera *b*) del comma 1 del capoverso "Art. 9-bis", al fine di non creare circolarità e confusione rispetto al nuovo decreto Ilva e alla normativa esistente, che demanda all'autorità giudiziaria e non all'organo commissariale la decisione sulla gestione dei beni sotto sequestro, rispetto alla prosecuzione dell'attività produttiva.

Posti ai voti, sono respinti con un'unica votazione i subemendamenti 9.0.100/9 e 9.0.100/10.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 9.0.100/11, 9.0.100/12, 9.0.100/13 e 9.0.100/14.

In relazione al subemendamento 9.0.100/15, il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di conoscere il motivo per cui, sull'Ilva, il Governo abbia deciso di accentrare le competenze decisionali alla Presidenza del Consiglio.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che la previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo di un decreto ministeriale, è coerente con la forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri già utilizzata per l'approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 9.0.100/15 è respinto.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) interviene sul subemendamento 9.0.100/16, analogo a quello precedente, condividendo la riflessione del senatore Lorefice relativa all'accentramento nella Presidenza del Consiglio.

Posto ai voti, il subemendamento 9.0.100/16 è respinto.

Il subemendamento 9.0.100/17, posto ai voti, è approvato.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 9.0.100/18 e 9.0.100/19.

In merito al subemendamento 9.0.100/20, identico al 9.0.100/21, il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) osserva che al numero 2) della lettera *b*) si crea confusione nell'ambito della gestione dei beni posti sotto sequestro da parte della Magistratura, la quale può decretare la continuazione dell'uso di tali beni,

mentre qui si introduce la possibilità di utilizzare anche i beni sotto sequestro preventivo. Con un'unica votazione sono quindi respinti i subemendamenti 9.0.100/20 e 9.0.100/21. Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 9.0.100/22, 9.0.100/23 e 9.0.100/24. In merito al subemendamento 9.0.100/25, la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) richiama le considerazioni, già svolte dalla senatrice Rojc e oggetto di molti subemendamenti del Partito democratico, sulla volontà del Governo di accentrare le competenze su materie importanti per la crescita economica nella Presidenza del Consiglio, esautorando il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Posto ai voti, il subemendamento 9.0.100/25 è respinto.

In merito al subemendamento 9.0.100/26, il senatore [LOREFICE](#) (M5S) richiama l'importanza del tema dell'Ilva e dei conseguenti problemi per la città di Taranto, evidenziati anche dalla Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Afferma che l'Italia ha il *record* mondiale per ricadute sanitarie in questi luoghi, con conseguenti gravi malformazioni e problemi devastanti per la salute umana e l'ambiente.

In questo contesto, il Governo ha soppresso l'obbligo di verifica, per i progetti, sui possibili ulteriori impatti sulla salute e ambiente. Con l'emendamento si chiede l'unificazione degli impatti ambientale e sanitario, mediante l'obbligo di una valutazione integrata preventiva sui progetti di decarbonizzazione. Il rappresentante del GOVERNO ricorda che anche l'impianto dell'Ilva è sottoposto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Sottolinea quindi che il subemendamento prevede modifiche al codice dell'ambiente che non sono riferite ad alcuna necessità di risolvere o prevenire procedure di infrazione.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 9.0.100/26 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 9.0.100/27, 9.0.100/28, 9.0.100/29, 9.0.100/30, 9.0.100/31, 9.0.100/32, 9.0.100/33, 9.0.100/34, 9.0.100/35, 9.0.100/36, 9.0.100/37 e 9.0.100/38.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione del subemendamento 9.0.100/39, sulla quale il parere è favorevole, che è accolta dal senatore [LOREFICE](#) (M5S).

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 9.0.100/39 (testo 2), pubblicato in allegato.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti i subemendamenti 9.0.100/40 e 9.0.100/41.

Posti ai voti, sono respinti con un'unica votazione gli identici subemendamenti 9.0.100/42 e 9.0.100/43.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 9.0.100/44 e 9.0.100/45.

Posti ai voti, sono respinti con un'unica votazione gli identici subemendamenti 9.0.100/46, 9.0.100/47 e 9.0.100/48.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 9.0.100/49.

Posti ai voti, sono respinti con un'unica votazione gli identici subemendamenti 9.0.100/50, 9.0.100/51 e 9.0.100/52.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 9.0.100/53, 9.0.100/54, 9.0.100/55, 9.0.100/56, 9.0.100/57, 9.0.100/58 e 9.0.100/59.

Posti ai voti, sono respinti con un'unica votazione gli identici subemendamenti 9.0.100/60, 9.0.100/61 e 9.0.100/62.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 9.0.100/63, 9.0.100/64 e 9.0.100/65.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 9.0.100, come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 9.0.100/17 e 9.0.100/39 (testo 2).

Si apre nuovamente una discussione incidentale sui lavori della Commissione, in relazione al protrarsi della seduta e all'impossibilità per i senatori di partecipare alle audizioni previste, presso la Camera dei deputati, sulla Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, aggiornata al 31 maggio 2023 (*Doc. XIII, n.1*).

Il [PRESIDENTE](#), rilevata l'impossibilità di posticipare l'orario fissato per le audizioni come richiesto

dal senatore Lombardo, ritiene prioritario procedere alla conclusione delle votazioni sugli emendamenti al provvedimento in oggetto. Pertanto, comunica che la seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato della 4a Commissione non avrà luogo.

Sarà possibile comunque acquisire le memorie depositate dagli auditi durante la seduta congiunta degli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni Bilancio di Senato e Camera dei deputati.

Prosegue quindi la votazione degli emendamenti.

In merito all'emendamento 10.5, su cui nella precedente seduta era stato espresso e motivato l'invito al ritiro o parere contrario, il senatore [LOREFICE](#) (M5S) rimarca la necessità che le aziende agricole siano accompagnate alla riduzione delle emissioni, per evitare che le biomasse vengano trasferite per la produzione di ammendanti, anziché essere utilizzate per l'autoproduzione di energia.

Posto ai voti, l'emendamento 10.5 è respinto.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 10.0.1 (testo 2), al fine di una ripresentazione in Assemblea.

L'emendamento 18.3 (testo 3) resta confermato improponibile, anche a seguito di una ulteriore valutazione compiuta a seguito della richiesta di riesame pervenuta dai presentatori.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 19.0.1, dovendo altrimenti esprimere un parere contrario.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl) invita i sottoscrittori a trasformare l'emendamento 19.0.1 in un ordine del giorno, al quale aggiungerebbe la propria firma.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) insiste per la votazione.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl) evidenzia che con un ordine del giorno si arriverebbe a una soluzione condivisa.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) rileva la difficoltà della maggioranza su questo punto.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) invita il Relatore e il Governo a rimettersi alla Commissione.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 19.0.1 è respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 20.100.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 25.0.1 (testo 2), 25.0.2 (testo 2), 25.0.3 (testo 2) e 25.0.4 (testo 2), pubblicati in allegato, sono approvati con un'unica votazione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) e i senatori [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) e [LOREFICE](#) (M5S) non accolgono la riformulazione proposta dei rispettivi emendamenti 24.10, 24.12 e 24.13.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene inoltre scorretto da parte del Governo ricorrere alla riformulazione di un emendamento per riscrivere un'ampia parte del provvedimento.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (Fdl) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 24.11.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 24.11 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 24.10, 24.12 e 24.13.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl) ritira l'emendamento 8.4.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro degli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3 e 22.4 e loro trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), la senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) e il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) ritirano i rispettivi emendamenti 22.1, 22.2, 22.3 e 22.4, per ripresentarli in Assemblea.

Concluso l'esame degli emendamenti, il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni bilancio e affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-bis e 6-ter, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [755](#)

G/755/12/4 (testo 2) (già em. 20.2)

[Centinaio](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 755, di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premessi che:

l'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, in relazione al Caso Ares (2019) 3110724;

l'articolo 12 della predetta legge reca norme in materia di ritiro dei passaporti quando il titolare si trova all'estero, qualora avvengano specifiche circostanze;

la disciplina di cui alla legge n. 1185 del 67 influisce sulla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea;

tale libertà rimane tutelata tanto dall'articolo 16 della Costituzione italiana, quanto dall'articolo 3, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, nonché dall'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ancora dall'articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

il principio di proporzionalità rappresenta l'unico elemento dirimente per cui tale libertà di circolazione può essere limitata;

il provvedimento normativo introdotto mira a ponderare la compressione del diritto alla libera circolazione in funzione del dovere a cui il titolare deve porre adempimento così come delineato nella norma;

per un versante, al fine di assolvere alla tassatività della norma, deve essere quanto più garantito e salvaguardato il procedimento per l'inibizione al rilascio del documento valido per l'espatrio;

per altro versante deve essere riconosciuto quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nell'ambito di una politica non discriminatoria in capo alla popolazione affetta da qualsivoglia disabilità;

impegna il Governo:

a) a valutare l'opportunità di prevedere che per il ritiro del passaporto del cittadino italiano all'estero sia necessario un provvedimento dell'autorità giudiziaria, al fine di garantire il diritto di difesa delle parti, impregiudicato il diritto a richiedere la tutela da parte del beneficiario;

b) in coerenza con i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità, ad eliminare il riferimento alla locuzione di «handicap», introducendo la più corretta forma lessicale di «disabilità», che rende maggiore tutela e rispetto anche ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

G/755/17/4 (già em. 24.0.1)

[Minasi](#), [Centinaio](#), [Claudio Borghi](#), [Murelli](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 755 di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

premessi che:

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede all'articolo 45 gli obblighi del datore di lavoro in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza per i lavoratori e eventuali altre persone presenti sui luoghi di lavoro;

il comma 3 del citato articolo 45 rinvia ad appositi decreti ministeriali per la definizione delle modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 sul pronto soccorso aziendale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, che i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongano, sulla base di una analisi dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati, lungo la rete ferroviaria, e che ciascun datore di lavoro individui, sulla base di una specifica analisi dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, titoli formativi e mansioni.

Art. 9

9.0.100/1

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al capoverso articolo 9-bis, sopprimere i commi 1 e 2.

9.0.100/2

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9 -bis ", sopprimere il comma 1.

9.0.100/3

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

A ll'emendamento 9.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*
- b) *sopprimere i commi da 2 a 6.*

9.0.100/4

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*
- b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 1-bis.1:*

a) *il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»;*

- b) *al quarto periodo, le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» sono soppresse;*

c) al quinto periodo, le parole: «si è ritenuto realizzabile» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice ha ritenuto realizzabile»;

2) il comma «1-bis.2» è abrogato;

c) *sopprimere i commi da 3 a 6.*"

9.0.100/5

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-bis.1:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»;

b) al quarto periodo, le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» sono sostituite dalle seguenti: «o per l'ambiente»;

c) al quinto periodo, alle parole: «Il giudice autorizza» sono premesse le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente,» e le parole: «si è ritenuto realizzabile» sono sostituite dalle seguenti: «è realizzato».

2) al comma «1-bis.2»:

a) le parole: «nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale,» sono soppresse;

b) le parole da: «, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del comma sono soppresse;

c) *sopprimere i commi da 3 a 6.*"

9.0.100/6

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9 -bis ", comma 1, sopprimere la lettera a)

9.0.100/7

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9-bis", comma 1, lettera a), sopprimere le parole da "in caso di confisca degli impianti" fino alla fine del periodo.

9.0.100/8

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9-bis", comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: "Ai fini della verifica" fino alla fine del periodo

9.0.100/9

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9 -bis ", comma 1, sopprimere la lettera b)

9.0.100/10

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al capoverso art. 9-bis, al comma 1, sopprimere la lettera b)

9.0.100/11

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

I numeri 1) e 2) sono soppressi

9.0.100/12

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9 -bis", comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1)

9.0.100/13

[Boccia](#), [Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), numero 1), le parole: "sentito" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con";

b) i commi da 2 a 6 sono soppressi.

9.0.100/14

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9-bis", comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: "del gestore dello stabilimento ovvero"

9.0.100/15

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: "Presidente del Consiglio dei ministri" fino a: "delle finanze" con le seguenti: "Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"

9.0.100/16

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9-bis", comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del" con le seguenti: "Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con"

Conseguentemente, sostituire le parole: "Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia" con le seguenti: "Ministro dell'economia"

9.0.100/17

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Approvato

All'emendamento 9.0.100, comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «Ministro della transizione

ecologica e della sicurezza energetica» *con le seguenti*: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»

9.0.100/18

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9-bis", comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: "e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione"

9.0.100/19

[Martella](#), [Boccia](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al capoverso "Art. 9-bis", comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti: "1-bis. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, , entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, della regione Puglia, della provincia e del comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

1-ter. Il Tavolo di cui al comma 1-bis è finalizzato alla stesura, entro sessanta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto e indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

f) ripermetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione

dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia dell'occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;

l) misure socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il porto di Taranto;

n) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

o) istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.

9.0.100/20

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9 -bis ", comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2)

9.0.100/21

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al capoverso art. 9-bis, al comma 1, sopprimere il numero 2.

9.0.100/22

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9-bis", comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: "con il decreto di cui al decimo periodo" con le seguenti: "con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy"

9.0.100/23

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9-bis", comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sopprimere le parole da: "che contiene" fino alla fine del periodo

9.0.100/24

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9-bis", comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: "E' fatta salva la facoltà" fino alla fine del periodo.

9.0.100/25

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9-bis", comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: "nel decreto di cui al medesimo decimo periodo" con le seguenti: "con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy"

9.0.100/26

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, comma 1, lettera b), dopo il numero 2, aggiungere, infine il seguente:

«2-bis) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1.1. I progetti di decarbonizzazione di cui al comma 1 sono integrati con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 1.2, lettera a), del presente decreto.

1.2. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

«b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).»;

b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIAS,»."»

9.0.100/27

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9 -bis ", sopprimere il comma 2

9.0.100/28

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9 -bis ", comma 2, sopprimere il capoverso "1-sexies.1."

9.0.100/29

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9-bis", comma 2, capoverso "1-sexies.1", sostituire le parole da "è autorizzato" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "non è autorizzato a proseguire l'attività quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo"

9.0.100/30

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9-bis", comma 2, capoverso "1-sexies.1", sopprimere le parole da ""anche quando" fino alle parole: "divenuto definitivo"

9.0.100/31

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9 -bis ", comma 2, sopprimere il capoverso "1-sexies.2"

9.0.100/32

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9-bis", comma 2, capoverso "1-sexies.2", sostituire le parole da "non impedisce il trasferimento" fino alla fine della lettera e) con le seguenti: "impedisce il trasferimento dei beni in sequestro"

9.0.100/33

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9-bis", comma 2, sopprimere il capoverso "1-sexies.3"

9.0.100/34

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9-bis", comma 2, capoverso "1-sexies.3", dopo le parole: "il corrispettivo della cessione" inserire la seguente: "interamente"

9.0.100/35

[Boccia](#), [Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere il capoverso 1 -sexies .4

9.0.100/36

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9-bis", comma 2, capoverso "1-sexies.4", dopo le parole: "è effettuata" inserire le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"

9.0.100/37

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9-bis", comma 2, il capoverso "1-sexies.4", sopprimere le parole: "e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR"

9.0.100/38

[Boccia](#), [Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso 1-sexies.4, dopo la parola: << nonché>> con la seguente:<< d'intesa con>>

9.0.100/39 (testo 2)

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Approvato

All'emendamento 9.0.100, al comma 2, capoverso "1.-sexies.4" è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Camere una relazione sull'attività di verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo".

9.0.100/39

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

All'emendamento 9.0.100, al comma 2, capoverso "1-sexies.4", dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Al fine di consentire il monitoraggio sull'attività di verifica svolta in relazione all'attuazione delle predette misure, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei controlli che dà conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dal comitato."

9.0.100/40

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9 -bis ", comma 2, capoverso "1-sexies.4" sopprimere l'ultimo periodo.

9.0.100/41

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, al comma 2, capoverso "1-sexies.4", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il comitato assicura il necessario coordinamento con la Direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente e può avvalersi, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, del supporto tecnico dell'Ispra, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

9.0.100/42

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9 -bis", sopprimere il comma 3

9.0.100/43

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al capoverso art. 9-bis, sopprimere il comma 3.

9.0.100/44

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9 -bis ", comma 3, sopprimere la lettera a)

9.0.100/45

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9 -bis ", comma 3, sopprimere la lettera b)

9.0.100/46

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9 -bis ", sopprimere il comma 4

9.0.100/47

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

A ll'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 4.

9.0.100/48

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al capoverso art. 9-bis, sopprimere il comma 4

9.0.100/49

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9-bis", comma 4, sopprimere le parole da: "non ancora definitivi" fino alla fine del comma

9.0.100/50

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

A ll'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 5.

9.0.100/51

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al capoverso art. 9-bis, sopprimere il comma 5.

9.0.100/52

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9 -bis ", sopprimere il comma 5

9.0.100/53

[Martella](#), [Boccia](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al capoverso "Art. 9-bis", sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Al decreto - legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: "su richiesta della medesima" sono aggiunte le seguenti: ", al fine di acquisire, entro il 31 dicembre 2023, la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ed assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché per il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.";

b) l'articolo 7 è abrogato.

9.0.100/54

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono abrogati."

9.0.100/55

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. L'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è abrogato."

9.0.100/56

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente.»."

9.0.100/57

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «Chiunque agisca al fine di dare» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque dia»;
- b) dopo le parole: «un provvedimento» sono inserite le seguenti: «del giudice»."

9.0.100/58

[Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso "Art. 9-bis", comma 5, sostituire le parole da "si applicano" fino alla fine del comma con le seguenti: "non si applicano per i fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute."

9.0.100/59

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori ovvero dell'ambiente.».

9.0.100/60

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al capoverso art. 9-bis, sopprimere il comma 6

9.0.100/61

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 6.

9.0.100/62

[Boccia](#), [Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6

9.0.100/63

[Martella](#), [Boccia](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al capoverso "Art. 9-bis", sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. All'articolo 8, decreto - legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge

3 marzo 2023, n. 17, il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti, effettua la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019.

1-bis. Qualora dagli esiti della valutazione di cui al comma 1 emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della VIS, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS."

9.0.100/64

[Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, dopo il capoverso "Art. 9-bis" aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter .

(Sostegno alle imprese dell'indotto)

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.100/65

[Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

All'emendamento 9.0.100, dopo il capoverso "Art. 9-bis" aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter

(Sostegno alle imprese fornitrici)

1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino

creditrice per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.».

Art. 24

24.4 (testo 3)

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Bevilacqua](#)

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola «autocarri», aggiungere la seguente: «trattori»;*

b) *dopo le parole «avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea» inserire le seguenti: «, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitata».*

24.2 (testo 2)

[Pellegrino](#)

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «3.» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: "autocarri" sono inserite le seguenti: ", trattori";*

b) *dopo le parole: "avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: «, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitata».*

24.3 (testo 2)

[Lombardo](#), [Durnwalder](#)

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola «autocarri», aggiungere la seguente: «trattori»;*

b) *dopo le parole «avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea» inserire le seguenti: «, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitata».*

24.5 (testo 2)

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) al comma 4:

a) all'alinea, la parola: ", inoltre," è soppressa;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t.;"

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i veicoli destinati al trasporto di cose;"

d) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti

compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.";

c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "*4-bis*. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t".».

24.6 (testo 2)

[Pellegrino](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Scurria](#), [Satta](#)

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«*c*) al comma 4:

a) all'alinea, la parola: ", inoltre," è soppressa;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t.";

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i veicoli destinati al trasporto di cose;"

d) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "*b-bis*) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.";

c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "*4-bis*. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t".».

24.7 (testo 2)

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Bevilacqua](#)

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«*c*) al comma 4:

a) all'alinea, la parola: ", inoltre," è soppressa;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t.";

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i veicoli destinati al trasporto di cose;"

d) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "*b-bis*) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.";

c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "*4-bis*. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t".».

24.8 (testo 2)

[Lombardo](#), [Durnwalder](#)

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«*c*) al comma 4:

a) all'alinea, la parola: ", inoltre," è soppressa;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t.";

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i veicoli destinati al trasporto di cose;"

d) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.";

c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t".».

24.11 (testo 2)

[Pellegrino](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Scurria](#), [Satta](#)

Approvato

Al comma 1:

a) *dopo la lettera c) inserire la seguente:* «c-bis) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:

"4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3, è consentita a condizione che: a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento; b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione; c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter, è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico: a) contratto di locazione o estratto autentificato del medesimo contratto; b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autentificato del medesimo contratto.

4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti".»;

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:* «d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481".»;

c) *dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«e-bis) il comma 7 è sostituito dai seguenti: "7. Fuori dai casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42,00 a euro 173,00 se trattasi di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.

7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3, senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.";

e-ter) al comma 8, le parole "Alla suddetta violazione" sono sostituite dalle seguenti "Alle violazioni dei commi 7 e 7-bis".»

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Art. 25

25.8 (testo 2)

[Nastri](#), [Matera](#), [Pellegrino](#), [Satta](#), [Scurria](#)

Approvato

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «sempre considerato breve» inserire le seguenti: «. Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni».

25.0.1 (testo 2)

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Satta](#), [Scurria](#)

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 25-bis.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j), è inserita la seguente: "j-bis) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione;"

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare", sono sostituite dalle seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

2) al comma 1, le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua" sono sostituite dalle seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".

2. Al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 39-bis, comma 2, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente: "e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione."

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte."»

25.0.2 (testo 2)

[Lombardo](#)

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 25-bis.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune

esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j), è inserita la seguente: "j-bis) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione;"

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare", sono sostituite dalle seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

2) al comma 1, le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua" sono sostituite dalle seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".

2. Al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 39-bis, comma 2, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente: "e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione.".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte."»

25.0.3 (testo 2)

[Murelli](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 25-bis.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j), è inserita la seguente: "j-bis) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione;"

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare", sono sostituite dalle seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

2) al comma 1, le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua" sono sostituite dalle seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".

2. Al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 39-*bis*, comma 2, la lettera e-*bis*) è sostituita dalla seguente: "e-*bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione."

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte."»

25.0.4 (testo 2)

[Zanettin](#)

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 25-*bis*.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j), è inserita la seguente: "j-*bis*) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione;"

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare", sono sostituite dalle seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

2) al comma 1, le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua" sono sostituite dalle seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".

2. Al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 39-*bis*, comma 2, la lettera e-*bis*) è sostituita dalla seguente: "e-*bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione."

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte."»

1.3.2.1.22. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 78 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023
78ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 15,35.*

IN SEDE REFERENTE

[\(755\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la 1ª Commissione e la 5ª Commissione hanno espresso un parere non ostativo sugli emendamenti approvati nelle sedute del 17 e 18 luglio.

Può quindi procedersi con la votazione dell'emendamento di Coordinamento e del mandato al relatore. Previa verifica del numero legale, è quindi posta in votazione la proposta Coord. 1 (testo corretto), che è approvata.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 23 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2023**

23ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,10.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO, relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge in oggetto risulta adottato in base all'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento. In tale ottica, la finalità del decreto-legge è quella di ridurre il numero delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia ed evitare l'apertura di nuove procedure o l'aggravamento di quelle esistenti;

- con il decreto-legge in esame si procede, quindi, a introdurre disposizioni normative che, a seguito di positive interlocuzioni con la Commissione europea, possono portare alla chiusura di otto procedure di infrazione, di otto casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato. Inoltre, si dispone l'attuazione diretta di sei atti normativi dell'Unione europea;

constatato che rientrano tra le disposizioni di interesse di questa Commissione:

- gli articoli 12 e 13 che, in risposta a una procedura di infrazione relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservano a tale personale un incremento della dotazione organica e corrispettiva assunzione straordinaria di complessive 550 unità; prevedono, altresì, a favore del medesimo personale, una riserva del 30 per cento dei posti per le altre assunzioni straordinarie già previste nella qualifica di vigile del fuoco relative all'anno 2023;

- l'articolo 17, recante norme di adeguamento al regolamento UE 1157/2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione;

- l'articolo 18, che provvede ad una serie di adeguamenti della normativa italiana ad alcuni regolamenti dell'Unione europea. Tra i contenuti precettivi di questi ultimi, rilevano in particolare - entro la cornice normativa posta dal codice delle frontiere Schengen - l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES),

con registrazione dei dati di ingresso e di uscita, nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione;

- l'articolo 20 recante modifiche alla legge n. 1185 del 1967, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge;

preso atto che, in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, come si evince dal preambolo del decreto-legge, le motivazioni alla base dell'adozione del provvedimento risiedono nel fatto che:

- il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

- va, altresì, considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

- rilevato, pertanto, che il decreto-legge reca una pluralità di disposizioni di contenuto specifico, la cui ratio teleologica unitaria consiste nella conclusione ovvero nella prevenzione di procedure di infrazione e di pre-infrazione, oltre che nell'attuazione di atti normativi dell'Unione europea, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023**

26ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati nelle sedute del 17 e 18 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati i disegni di legge in titolo e preso atto, per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, delle variazioni introdotte per l'anno finanziario 2023 nei programmi di spesa di interesse della tabella 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e nei programmi di spesa della tabella 8 (stato di previsione del Ministero dell'interno), propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il provvedimento in oggetto reca una delega al Governo per la revisione complessiva del sistema tributario;
- i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dagli articoli da 2 a 18;
- la delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, con la possibilità di adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi entro i termini temporali definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 6;
- altresì, l'articolo 19 prevede: una delega al Governo per la redazione di testi unici in materia fiscale, delega da esercitare in termini temporali più stretti rispetto a quella prevista per la riforma del sistema

tributario; un'ulteriore delega al Governo per l'adozione di un codice (successivamente ai decreti legislativi inerenti alla riforma, ivi compresi quelli eventuali integrativi e correttivi);
- per il complesso delle deleghe summenzionate, l'articolo 20 reca le relative disposizioni finanziarie; considerato peraltro che, con riguardo alla ripartizione di competenza tra lo Stato e le regioni, i principi e criteri direttivi sono riconducibili alla materia del "sistema tributario e contabile dello Stato" rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) e la senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge oggetto di conversione - nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento - si compone di una serie di disposizioni di contenuto specifico accomunate dalla finalità di rafforzare o semplificare gli interventi in materia energetica ovvero di rafforzare le misure per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia e del gas sui consumatori e sulle imprese;

considerato, peraltro, che:

- gli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge in esame riguardanti, rispettivamente, norme sugli enti territoriali e sulla tempestiva attuazione del PNRR sono stati abrogati dalla legge n. 87 del 2023 di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, perché confluiti in disposizioni di quest'ultimo provvedimento;

- l'articolo 3-bis del decreto-legge in commento, in materia di contrasto all'aumento dei prezzi dei beni energetici, traspone nel provvedimento in esame il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato l'emendamento 1.100 approvato nella seduta del 12 luglio scorso, riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono altri interventi dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) propone un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 51 che è assegnato in sede primaria alla 1a Commissione permanente e alla Commissione giustizia per il parere. Esso reca disposizioni varie concernenti gli enti territoriali e pubblici, che nell'esame della Camera dei deputati si sono ulteriormente arricchite.

Per le parti di competenza si segnala in primo luogo l'articolo 3, comma 6, che proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi - per molteplici categorie di soggetti. Si rammenta che la sospensione è stata introdotta dalla Commissione giustizia del Senato in occasione dell'esame del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Si segnala altresì l'articolo 4-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, recante proroga della disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53. L'articolo è volto a sospendere, fino al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo. Al riguardo appare opportuno ricordare che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega per la riforma del processo civile, cosiddetta "riforma Cartabia" (legge n. 206 del 2021), e in particolare l'articolo 12, comma 1, lettera b), novellando la legge 21 gennaio 1994, n. 53,

ha inserito l'articolo 3-ter, in materia di facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Il suddetto articolo stabilisce che gli avvocati siano tenuti a notificare gli atti giudiziari in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato nei seguenti casi (comma 1): quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; quando, pur non essendovi obbligato, il destinatario abbia eletto domicilio digitale. È inoltre previsto (comma 2) che quando, per causa imputabile al destinatario, sia impossibile eseguire la notificazione o questa non abbia avuto esito positivo, l'avvocato debba eseguire la notificazione: mediante inserimento nell'area web riservata prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; con le modalità ordinarie, se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale. Infine, è previsto (comma 3) che, quando la notificazione tramite PEC non è possibile o non ha esito positivo, per causa non imputabile al destinatario, essa si esegue con le modalità ordinarie. L'articolo 4-ter del decreto legge dispone la sospensione dell'efficacia della disciplina stabilita dai commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo 3-ter, in ordine alle notificazioni telematiche di atti da parte degli avvocati, fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, nei casi in cui la notificazione tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito telematico certificato (di cui al comma 1 del citato articolo 3-ter) non sia possibile o non abbia esito positivo, essa si esegue con le modalità ordinarie. Inoltre, il medesimo articolo specifica che il perfezionamento della notifica per il soggetto notificante avviene nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata in modalità telematica (PEC o altro servizio elettronico di recapito qualificato) dal medesimo soggetto. Si ricorda che le disposizioni del decreto legislativo n. 149 del 2022 sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023, ivi compresa quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), sopra menzionato. Di competenza della Commissione è altresì l'articolo 4-quater, introdotto dalla Camera, che prevede l'applicazione di una disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense per la sessione 2023 (come già previsto per le sessioni 2020, 2021 e 2022). In particolare, al comma 1, primo periodo, dispone che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2023, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 31 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2021, come integrate dalle modalità previste dal medesimo articolo. Si ricorda che il decreto legislativo n. 31 del 2021 ha previsto una disciplina speciale per lo svolgimento dell'esame per la sessione 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19, in luogo di quella dettata dal regio decreto n. 37 del 1934. Un'analoga disciplina speciale è stata prevista anche per la sessione 2021 (decreto-legge n. 139 del 2021, articolo 6) e per la sessione 2022 (decreto-legge n. 73 del 2022, articolo 39-bis). Il secondo periodo del comma 1 precisa che i termini previsti dalle norme previgenti decorrenti dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della nuova unica prova scritta. Rispetto alla disciplina "emergenziale" prorogata nelle precedenti sessioni, l'articolo in commento apporta alcune rilevanti modifiche alle modalità di espletamento dell'esame. Il comma 2, difatti, prevede che l'esame di Stato si articoli in due prove: una prova scritta e una prova orale. Viene pertanto superato il citato sistema del cosiddetto "orale rafforzato". Il comma 3 disciplina la prova scritta, prevedendo che essa è svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e abbia ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il candidato, in tale prova, potrà scegliere un quesito proposto in una materia tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Tale prova scritta è valutata da parte di una sottocommissione composta da tre membri, ciascuno dei quali dispone di dieci punti di merito. La prova si supera con un punteggio di almeno 18 punti (comma 4). Il comma 8 rinvia, quanto alla composizione delle sottocommissioni all'articolo 3, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 31 del 2021. Pertanto, queste sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti. Infine, da segnalare ai fini delle materie di competenza della Commissione è l'articolo 12 recante

disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. L'articolo prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Tale limitazione era stata introdotta recentemente dal decreto-legge n. 20 del 2023 nel corso dell'esame del Senato. Viene ripristinato, così, il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa comunitaria.

La disposizione vigente prima della conversione del decreto-legge n. 20 del 2023 disponeva che avverso la decisione della Commissione territoriale sulla richiesta di protezione e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (articolo 35, comma 1, decreto legislativo n. 25 del 2008). Non facendo riferimento ad un articolo in particolare non era specificato che tipo di decisione e pertanto il ricorso era ammesso avverso tutte le pronunce delle commissioni. La disposizione dell'articolo 12 ripristina la formulazione antecedente al decreto-legge n. 20 del 2023.

Si ricorda che, in numerose pronunce aventi ad oggetto ricorsi instaurati dinanzi ai tribunali contro provvedimenti di inammissibilità pronunciati dalla Commissione territoriale *ex* articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che "oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata" dal quale consegue l'obbligo per il tribunale adito di pronunciarsi nel merito. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 46 della direttiva 2013/33/CE (recepita dal decreto legislativo n. 142 del 2015 che ha modificato il decreto legislativo n. 25 del 2008) dispone che gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale; b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda in precedenza sospeso; c) una decisione di revoca della protezione.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) nel condividere le osservazioni del relatore, esprime un avviso convintamente favorevole sulle disposizioni volte a reintrodurre la prova scritta all'interno degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione forense, osservando che la disciplina generale dovrà comunque essere oggetto di revisioni più approfondite, anche al fine di ridurre i tempi necessari all'espletazione delle procedure.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) invita la Commissione ad approfondire anche le questioni inerenti alla frequenza obbligatoria di specifici corsi ai fini del sostenimento degli esami di Stato per la professione forense.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), rinuncia alla replica e ribadisce il proprio avviso non ostativo sul provvedimento.

Poiché non vi sono altri interventi, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore è approvata.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, recante disposizioni di delega al Governo sulla materia degli incentivi alle imprese e norme di semplificazione delle relative procedure.

Il disegno di legge è collegato, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, alla manovra di finanza pubblica secondo le indicazioni del Documento di Economia e Finanza. Si compone di 9 articoli il primo dei quali, l'articolo 1, individua finalità o oggetto del provvedimento mentre l'articolo 2 individua i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese mediante la redazione di un Codice a ciò finalizzato mentre l'articolo 4 elenca i principi e i criteri ai quali l'Esecutivo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'opera di razionalizzazione degli incentivi. L'articolo 5 contiene principi di coordinamento con gli incentivi regionali relativamente alla politica di coesione europea con la finalità di un uso sinergico delle risorse disponibili e per evitare la sovrapposizione di interventi.

L'articolo 6 stabilisce i principi e i criteri direttivi di delega per la stesura del codice degli incentivi. Per le parti di competenza si segnala in particolare la lettera *b*) del comma 1 nella quale è previsto che nell'ambito del codice degli incentivi si provveda alla revisione e all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi e in tale ambito si proceda ad una riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi, al contenimento dei tempi dell'attività istruttoria e ad una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti e la definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente. È inoltre valorizzato l'uso degli strumenti digitali nei rapporti tra imprese beneficiarie degli incentivi e pubbliche amministrazioni. Si segnala poi la lettera *f*) la quale dispone che, nell'ambito del Codice degli incentivi, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti degli incentivi pubblici (sul punto, appare opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 123 del 1998 attualmente prevede, all'articolo 9, comma 5, che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del medesimo decreto e oggetto di revoca siano preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile - tra cui le retribuzioni e le provvigioni dovute a lavoratori e professionisti, nonché i crediti commerciali di coltivatori diretti, imprese artigiane, cooperative e imprese fornitrici di lavoro temporaneo - e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.).

L'articolo 7 contiene norme per la digitalizzazione, la modernizzazione e la sburocratizzazione degli incentivi attraverso la valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della relativa piattaforma telematica del Governo. Per le parti di competenza occorre segnalare in particolare il comma 3 che reca norme sulla pubblicità legale degli interventi, assicurata nei siti internet delle amministrazioni competenti e dalla Gazzetta ufficiale dove sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali per la disciplina o l'accesso agli interventi medesimi o le relative modificazioni. Occorre altresì segnalare il comma 4 che stabilisce forme di accelerazione e semplificazione per il rilascio di certificazioni funzionali al controllo dei requisiti per l'accesso agli incentivi. Per queste finalità il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può, in via sperimentale, procedere alla stipula di protocolli con altre amministrazioni, finalizzati ad una accelerazione dei tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della documentazione antimafia e delle misure di prevenzione (si veda a quest'ultimo riguardo il decreto legislativo n. 159 del 2011 con particolare riferimento agli articoli da 82 a 101 contenuti nel Libro II del Codice delle leggi antimafia). Per quanto riguarda gli emendamenti al testo del disegno di legge, per le parti di competenza si segnalano in particolare gli emendamenti 2.51 e 6.54 che dispongono l'equiparazione tra professioni e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. Si segnalano altresì gli emendamenti 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16 che modificano il comma 4 dell'articolo 7 in relazione al rilascio del DURC e della documentazione richiesta dalla normativa antimafia.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge d'iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, che si compone di 23 articoli ed è diretto, secondo quanto illustrato nella relazione di accompagnamento, ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Gli articoli che presentano profili di competenza della Commissione giustizia sono gli articoli 4, 7, 8, 13, 16 e 17.

L'articolo 4 riguarda in generale la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi. La disposizione sopprime alcuni obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati.

In particolare, il comma 3 apporta varie modificazioni al codice civile: la lettera *a*) inserisce nel codice civile un nuovo articolo numerato 2325-*ter*, rubricato *Società emittenti strumenti finanziari diffusi*, mentre le lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 3 novellano, rispettivamente, gli articoli 2341-*ter*, 2357-*ter* e 2391-*bis* del codice civile stesso. Il nuovo articolo 2325-*ter*, al suo primo capoverso, indica i requisiti che gli emittenti italiani non quotati devono possedere contestualmente al fine di essere qualificati come emittenti di azioni oppure di obbligazioni che, le une e le altre, siano diffuse tra il pubblico in misura rilevante, oppure ancora come emittenti di strumenti finanziari diffusi. Cominciando dagli emittenti di azioni, essi, ai fini della suddetta qualificazione, secondo le nuove disposizioni, avranno azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento, che detengano una percentuale complessiva di capitale sociale non inferiore al cinque per cento; inoltre, dovranno superare almeno due delle tre soglie poste dall'articolo 2435-*bis*, comma 1, del codice civile alle società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, le quali volessero redigere il bilancio in forma abbreviata. Si ricorda perciò che i tre limiti fissati dal comma 1 dell'articolo 2435-*bis* del codice civile sono: 4.400.000 euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 8.800.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 50 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Nel nuovo articolo 2325-*ter* seguono precisazioni di casi di emittenti che non saranno considerati diffusi. Essi sono: emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione (riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale); emittenti il cui oggetto sociale prevede soltanto attività non lucrative oppure volte al godimento di un bene o servizio da parte dei soci; emittenti in amministrazione straordinaria (per cessazione dell'attività d'impresa); emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria; emittenti dichiarati in stato di liquidazione giudiziale o messi in liquidazione coatta amministrativa; gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di avvio di risoluzione. Passando alle obbligazioni, saranno considerati emittenti di obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni il cui valore nominale sia complessivamente non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento. Di seguito, nell'articolo 2325-*ter* si precisa che le disposizioni precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquistare o sottoscrivere azioni. A norma del futuro articolo 2325-*ter*, per quanto riguarda la diffusione degli strumenti finanziari saranno considerati quelli diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo stesso, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 2341-*ter* del codice civile, che riguarda la pubblicità dei patti parasociali, prevedendo che nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (gli MTF) i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. A legislazione vigente, tali disposizioni relative alla pubblicità dei patti parasociali invece valgono esclusivamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio - per le quali la

disciplina resta quindi inalterata- mentre le società che operano con MTF non sono menzionate.

Anche la lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 estende alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il campo di applicazione di disposizioni finora relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Si tratta dell'articolo 2357-ter del codice civile, vale a dire della disciplina di azioni proprie, il cui computo sarà invece escluso se il relativo diritto di voto non è stato esercitato a seguito di astensione per conflitto di interessi.

La lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 innovando il primo comma e il terzo comma dell'articolo 2391-bis del codice civile, modifica il campo di applicazione della norma. Non saranno più gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, bensì quelli delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ad adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione.

L'articolo 7 introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2412 del codice civile, il quale prevede in generale che le società per azioni possano emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato solo se le obbligazioni emesse in eccedenza siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Tali limitazioni e garanzie non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, modificando l'articolo 2412 prevede che la disciplina sopra descritta non si applichi neanche alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione restando comunque salva l'esclusione, già prevista dalla vigente disciplina, concernente l'emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Il comma 1, lettera b), reca norme di modifica dell'articolo 2483 del codice civile in materia di emissione di titoli di debito delle società a responsabilità limitate, il quale al comma 2 stabilisce che i titoli di debito, emessi da società a responsabilità limitata, possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Con la modifica in esame si prevede che tale disciplina non si applichi ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, senza facoltà di modifica.

L'articolo 8 propone alcune le misure già introdotte, fino al 30 giugno 2021, dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni) per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. In particolare sono previsti, per un periodo sperimentale - fino al 30 aprile 2025- *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.

Si prevede anche, per il medesimo periodo, l'attribuzione della facoltà, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che prevede una soglia pari al 10

per cento e anche in assenza di una espressa previsione statutaria al riguardo, anch'essa prevista dal regime ordinario.

La norma si pone in deroga esplicita: all'articolo 2368 del codice civile secondo comma, secondo periodo, del codice civile ai sensi del quale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, terzo comma, del codice civile ai sensi del quale, per la seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, settimo comma, del codice civile il quale dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tale deroga è prevista per le deliberazioni aventi a oggetto: *a*) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 (conferimenti di beni in natura e di crediti) e 2441 (diritti di opzione) del codice civile; *b*) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile (delega agli amministratori), in forza del quale lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del codice civile incrementando da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga all'articolo 2372 del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'articolo 17 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità di vigilanza nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti. Il nuovo comma *6-ter* dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, introdotto dall'articolo 17 del disegno di legge, prevede che chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma (Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip e Autorità garante della concorrenza e del mercato), può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa.

Segnala infine come di interesse della Commissione giustizia:

- l'articolo 15, comma 1, lettera *c*) che, in materia di Sicaf, modifica l'articolo 35-*quinquies* (in materia di capitale e azioni delle Sicaf), comma 5, del TUF inserendo il riferimento all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile, secondo cui il valore delle azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, non può complessivamente superare la metà del capitale sociale;

- l'articolo 15, comma 1, lettera *e*), che sostituisce l'attuale articolo 38 del TUF, assoggettando le Sicav e le Sicaf eterogestite a un regime semplificato ispirato a quello dei fondi comuni di investimento prevedendo, per quanto di interesse che alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333 (Programma e sottoscrizione delle azioni), 2334 (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori), 2335 (Assemblea dei sottoscrittori) e 2336 (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo) del Codice civile;

- l'articolo 19, che al fine di contrastare la diffusione di pubblicità svolta da soggetti non autorizzati, riconosce alla Consob la possibilità di vietare la diffusione di pubblicità riferibile a soggetti non

autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento e ordinare ai fornitori di connettività alla rete Internet la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da operatori finanziari abusivi;

- l'articolo 20, che inserisce nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali;

- l'articolo 22, comma 1, lettera *b*) che estende l'ambito operativo degli interventi del patrimonio destinato a condizioni di mercato secondo la legislazione vigente prevedendo che, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, le disposizioni che impediscono l'accesso agli interventi di patrimonio destinato nei casi di responsabilità da reato (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del 2021) trovino applicazione solo alle società nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione, anche non passata in giudicato.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo è approvata.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, all'esame in sede primaria della 4a Commissione permanente e assegnato alla Commissione giustizia per il parere, si compone di 27 articoli ed è stato adottato ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione Giustizia vengono in rilievo i seguenti articoli del decreto-legge: l'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170 in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo le carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia ovvero relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento 2016/679). Tra le condizioni previste dalla norma vi è quella che le carte di lavoro o altri documenti richiesti riguardino la revisione dei conti di società che hanno emesso valori mobiliari in tale paese terzo o che fanno parte di un gruppo che presenta il bilancio consolidato nel paese terzo in questione. L'articolo 4 modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, prevedendo che, nel caso di arresto o fermo di minorenne, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. Il citato comma 1 prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di un minorenne ne diano immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario e informino tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. L'articolo 4 del decreto-legge aggiunge alle comunicazioni previste anche la possibilità che sia informata, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, un'altra persona idonea maggiorenne, qualora risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. In tal modo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, viene data attuazione alla direttiva 2013/48/UE (relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto

europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari) e, in particolare, all'articolo 5, paragrafo 2, il quale prevede che gli Stati membri garantiscano, nel caso in cui indagato o imputato sia un minore, che il titolare della potestà genitoriale sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi e che, nel caso in cui ciò sia contrario all'interesse superiore del minore, ne sia informato un altro adulto idoneo. Proprio il mancato recepimento nell'ordinamento interno dell'articolo 5, paragrafo 2 costituiva oggetto della procedura di infrazione n. 2021/2075, archiviata dalla Commissione europea a seguito dell'impegno assunto dalle autorità italiane a adottare la norma di adeguamento.

L'articolo 16 individua il ministero della Giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). L'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001 prevede che le decisioni definitive sulle spese adottate dall'Ufficio per la proprietà intellettuale nell'ambito di procedure di opposizione, decadenza, nullità o ricorso costituiscano titolo esecutivo (paragrafo 1). Il paragrafo 2 precisa che l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio viene effettuata e che ciascuno Stato membro designa un'Autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione (dandone comunicazione all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione). Tale Autorità appone alla decisione la sola formula esecutiva, previa la sola verifica dell'autenticità. Assolte le predette formalità la parte interessata può ottenere l'esecuzione forzata adendo l'organo competente secondo la legislazione nazionale (paragrafo 3). L'esecuzione forzata non può essere sospesa se non su decisione della Corte di giustizia, fermo restando che il controllo sulla regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali (paragrafo 4). L'articolo 16 del decreto-legge precisa appunto che il ministero della Giustizia provvede alla verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e, adempiuta tale formalità, vi appone la formula esecutiva. Al riguardo, rileva che con la cosiddetta "riforma Cartabia" del processo civile (decreto legislativo n. 149 del 2022), in attuazione dell'articolo 1, comma 12, della legge delega n. 206 del 2021, la formula esecutiva è stata abolita, con l'abrogazione delle disposizioni legislative che ad essa facevano riferimento, ed è stata sostituita dalla mera attestazione di conformità della copia al titolo originale (nuovo articolo 475 del codice di procedura civile, il quale prevede che gli atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti). Propone pertanto di segnalare alla 4a Commissione di valutare l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

L'articolo 18 adegua l'ordinamento italiano - ed in particolare il Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ad alcuni regolamenti dell'Unione europea relativi alle cosiddette frontiere Schengen, con particolare riferimento all'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), all'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; all'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Tra le disposizioni di competenza, rileva l'espressa attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle "autorizzazioni di viaggio" od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo "fuori-termine" identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Inoltre, sono affidate a successivi regolamenti ministeriali - adottati dal ministro dell'Interno di concerto con il ministro degli Affari Esteri e della Giustizia - la determinazione di alcuni aspetti applicativi (quali siano le autorità di frontiera, le autorità competenti in materia di immigrazione, le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi), inclusa la disciplina

delle modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ove consentita. Infine, il comma 1, lettera *b*) dell'articolo 18 modifica l'articolo 5, comma 8-*bis* del testo unico immigrazione, onde introdurre la menzione della «autorizzazione ai viaggi» (e documenti strumentali ad essa) tra i titoli di ingresso la cui contraffazione o alterazione comporti la sanzione penale ivi prevista (reclusione da uno a sei anni; se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, reclusione da tre a dieci anni).

L'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge. Viene in particolare soppressa la previsione, sinora vigente, secondo cui non possono ottenere il passaporto i genitori di prole minore che non hanno ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare o l'assenso dell'altro genitore, sostituendola con quella secondo cui non possono ottenere il documento coloro nei confronti dei quali il rilascio di questo sia stato inibito con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Al riguardo, la lettera *b*) introduce nella citata legge n. 1185 del 1967 un nuovo articolo 3-*bis* a norma del quale il pubblico ministero o l'altro genitore (ovvero, ove nominato, il terzo che esercita la responsabilità genitoriale) possano chiedere al giudice di inibire il rilascio del passaporto in favore del genitore di prole minore. Il rilascio del passaporto può essere inibito quando vi sia concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero egli possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. L'inibitoria deve avere una durata determinata dal giudice e non superiore a due anni. La disposizione richiede espressamente che il provvedimento debba essere adottato tenendo conto del principio di proporzionalità e della normativa europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di rapporti familiari e conseguenti diritti e doveri, con riguardo al riconoscimento e all'esecuzione, tra l'altro, delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, sottrazione internazionale di minori. L'espressione «concreto e attuale pericolo» è mutuata, come precisa la relazione illustrativa, dall'articolo 274 del codice di procedura penale, al fine di restringere l'applicazione della norma alle sole ipotesi in cui vi sia un effettivo pericolo di lesione dell'interesse del minore. Nello stesso senso va anche il riferimento al «trasferimento all'estero» come «causa» del pericolo, che dovrebbe indurre il giudice ad una particolare prudenza nell'emettere l'inibitoria. L'articolo 3-*bis* in oggetto individua il giudice competente nel tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore. Per il caso in cui il minore sia residente all'estero, è prevista la competenza del tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o del tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). Nel caso in cui è già pendente altro procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia la domanda deve essere proposta al giudice che procede. Il procedimento si deve svolgere nelle forme del rito camerale previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in modo da assicurarne celerità e snellezza. Il richiamo al rito camerale fa poi sì che sia sempre possibile proporre il reclamo previsto dall'articolo 739 del codice di procedura civile e che l'inibitoria già emessa possa essere sempre modificata o revocata ai sensi dell'articolo 742. Si prevede inoltre che copia del provvedimento che inibisce il rilascio del documento debba essere trasmessa, a cura della cancelleria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, all'ufficio competente per il rilascio del passaporto (questura o rappresentanza diplomatica del luogo di residenza, come stabilito dall'articolo 5 della legge n. 1185 qui novellata). La lettera *d*) è infine volta ad aggiornare le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12, il quale oggi prevede che il passaporto è ritirato «quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato». La modifica introdotta si propone di specificare che gli obblighi alimentari la cui violazione comporti il

ritiro del passaporto non sono unicamente quelli previsti dagli articoli 433 e seguenti del codice civile (obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato) ma anche quelli aventi ad oggetto: il contributo al mantenimento dei figli; l'assegno di mantenimento per il coniuge legalmente separato; l'assegno divorzile e quello determinato dall'autorità giudiziaria in favore della parte dell'unione civile successivamente allo scioglimento di questa. Viene infine recepita anche in questo contesto normativo l'equiparazione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minorenni, già introdotta nel codice civile (articolo 337-*septies*, secondo comma) e che con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della delega di cui alla legge 26 novembre 2021, n. 206 (cosiddetta riforma Cartabia), è stata introdotta anche nel codice di rito.

L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari). L'articolo in esame interviene sul decreto legislativo n. 221 del 2017, che raccoglie la disciplina sia sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura che sui prodotti a duplice uso: in particolare, per quanto di competenza, la lettera s), riformula l'articolo 18 del decreto legislativo n. 221 del 2017, in materia di sanzioni per le operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all'interno dell'Unione europea, di prodotti duplice uso. La modifica chiarisce l'applicabilità della norma ai prodotti a duplice uso sia listati che non listati; estende la portata delle disposizioni ai prestatori di assistenza tecnica e aggiorna alcuni riferimenti normativi. L'impianto sanzionatorio viene inasprito, sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie (in assenza di autorizzazione la pena è la reclusione fino a sei anni e la multa da euro 25.000 a euro 250.000; per le operazioni effettuate in difformità dall'autorizzazione la pena è reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000; l'operatore che omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000). Si prevede inoltre che la pena detentiva e la pena pecuniaria siano comminate congiuntamente e non più in alternativa. La lettera z) introduce nel decreto legislativo n. 221 del 2017 un nuovo articolo 21-*bis*, che riunisce le previsioni già vigenti in materia di confisca. La nuova formulazione precisa i riferimenti all'articolo 240 del codice penale e chiarisce in maniera il carattere obbligatorio della confisca; si precisa inoltre che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. Infine, contiene disposizioni con profili di interesse per la Commissione giustizia l'articolo 10 che al comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto. Il comma 4 dell'articolo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 per chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo con una osservazione riferita all'articolo 16 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) invita la Commissione a considerare anche la difficile situazione degli Uffici del Giudice di pace, soprattutto a seguito del notevole aumento di competenze per tale figura disposto dalle recenti innovazioni legislative. In talune, particolari situazioni, infatti, si sarebbe reso necessario sospendere le funzioni dell'Ufficio sino alla fine dell'anno (come ad esempio nel caso del Giudice di pace di Vicenza). Conclude domandando delucidazioni sul punto al rappresentante del Governo.

Anche ad avviso del senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) gli effetti pratici di alcune riforme andrebbero debitamente approfonditi, al fine di evitare situazioni come quelle poc'anzi prospettate dalla senatrice Stefani.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che la problematica è di natura generale, intrecciandosi altresì con le tematiche connesse alla magistratura onoraria. Il Governo sta prestando comunque le dovute attenzioni, avendo altresì riguardo alle indicazioni provenienti dall'Unione europea.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazione risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652 e 659, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 710 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il relatore [RAPANI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 710 che si compone di tre articoli e che ha un contenuto analogo ai disegni di legge nn. 118, 360, 477, 652 e 659, già illustrati. Pertanto si propone la congiunzione dell'esame al fine di poter elaborare un testo unificato nel Comitato ristretto appositamente costituito.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che alla luce di quanto illustrato dal relatore, anche il disegno di legge n. 710 sarà congiunto ai disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652 e 659 in materia di geografia giudiziaria, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(661) Anna BILOTTI. - Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

(Discussione e rinvio)

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge n. 661, di iniziativa della senatrice Bilotti, assegnato in sede redigente alla Commissione giustizia, che reca modifiche alla normativa in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura.

Nel merito il provvedimento consta di due articoli.

L'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 613-bis del codice penale.

Il primo comma dell'articolo 613-bis del codice penale - occorre ricordare - punisce, con la reclusione

da 4 a 10 anni, chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso «mediante più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona». La condotta tipica è, pertanto, costituita alternativamente dall'usare violenze, minacce gravi ovvero dall'agire con crudeltà. L'evento del reato è costituito dalle acute sofferenze fisiche o da un verificabile trauma psichico. Attraverso le modifiche apportate dalla proposta di legge in esame si prevede che il delitto di tortura possa essere integrato non solo da più condotte violente reiterate nel tempo, ma anche da una pluralità di contegni violenti tenuti "nel medesimo contesto cronologico" e che "il verificabile trauma psichico" possa essere anche temporaneo, sostanziandosi cioè in un evento che si presti a una rapida risoluzione, non essendo quindi necessario che l'esperienza dolorosa si traduca in una sindrome di trauma psicologico strutturato (primo comma).

L'articolo 613-*bis* del codice penale incrimina, poi, come è noto, anche le ipotesi di tortura cosiddetta pubblica che si riscontra nei rapporti "verticali" tra *State agents* e cittadini. Nel caso in cui la fattispecie descritta nel primo comma venga posta in essere, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 613-*bis* del codice penale, la pena è la reclusione da 5 a 12 anni. Il terzo comma dell'articolo 613-*bis* specifica che tale circostanza non si applica se le sofferenze derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Il disegno di legge interviene anche sulla disciplina della c.d. tortura pubblica sopprimendo non solo il requisito dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti la funzione, ma anche l'intero terzo comma dell'articolo 613-*bis*. La relazione di accompagnamento del disegno di legge, con riguardo alla soppressione del terzo comma, sottolinea "il codice penale già prevede una serie di disposizioni che giustificano le forze dell'ordine che agiscano - ovviamente - entro i limiti dettati dall'ordinamento. Non si ravvede, dunque, la necessità di prevedere una tale esimente nei casi di così gravi condotte come quelle previste al primo comma".

I commi quarto e quinto dell'articolo 613-*bis* del codice penale individuano alcune fattispecie aggravate per i casi in cui rispettivamente: dal fatto sia derivata una lesione personale, una lesione personale grave, una lesione personale gravissima; dal fatto sia derivata la morte quale conseguenza non voluta ovvero sia stata cagionata volontariamente la morte della vittima. Nel caso in cui la morte del soggetto passivo sia una conseguenza non voluta della tortura si prevede la pena della reclusione di anni trenta. Nel caso in cui invece l'agente abbia volontariamente causato il decesso si prevede la pena dell'ergastolo. Il disegno di legge interviene anche sul quarto comma dell'articolo 613-*bis* in materia di circostanze aggravanti, rendendo omogenea la formulazione a quanto previsto per la successiva aggravante a effetto speciale, di cui al quinto comma, [ovvero la morte quale conseguenza voluta o non voluta della tortura](#). Infatti, si affiancano alle lesioni, lesioni gravi o gravissime commesse per colpa, quale conseguenza non voluta del delitto di tortura, anche quelle commesse dolosamente. Viene poi inserito un ulteriore comma nell'articolo 613-*bis*, il quale prevede il divieto di bilanciamento delle circostanze. Pertanto le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 114 ("minima importanza"), concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

L'articolo 2 invece modifica l'articolo 613-*ter* il quale disciplina il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. L'articolo 613-*ter* punisce, con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il reato di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta, ma il delitto non è commesso. Il disegno di legge interviene sull'articolo 613-*ter* del codice penale sopprimendo il riferimento all'esercizio delle funzioni o del servizio.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), osservando che, secondo

quanto riportato da notizie di stampa, presso la Camera dei deputati sarebbe in corso l'esame di un provvedimento analogo.

Auspica pertanto che siano effettuate, sul punto, le opportune verifiche.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 729, di iniziativa della senatrice Stefani, che si propone di introdurre nuove norme a tutela della classe forense in tema di legittimo impedimento.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli.

L'articolo 1, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 153 del codice di procedura civile, prevede la remissione in termini - con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale - del difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. È esclusa la remissione in termini in caso di mandato congiunto.

L'articolo 2 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 81-*bis* disposizioni attuative del codice di procedura civile il quale disciplina il calendario del processo. La nuova disposizione prevede che, quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.

L'articolo 3, infine, modifica il comma 5 dell'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale nella parte in cui disciplina del legittimo impedimento del difensore nel processo penale. Ai sensi del comma 5, nella sua formulazione vigente, il giudice rinvia l'udienza nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Il disegno di legge amplia l'ambito di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento precisando che costituiscono cause giustificatrici anche comprovate ragioni di salute della prole o dei familiari del difensore.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) osserva che le disposizioni contenute nel disegno di legge, pur apprezzabili nell'intento, potrebbero facilmente prestarsi, nei fatti, a un uso strumentale mirante a procrastinare la durata dei processi. La problematica potrebbe incidere particolarmente sul processo civile, dove l'eccessivo ricorso al legittimo impedimento da parte della difesa del convenuto potrebbe pregiudicare gravemente le ragioni dell'attore, con intuibili effetti controproducenti. Ritiene pertanto necessario un approfondimento del tema.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodecimes del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(645) LISEI e altri. - Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati. Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una precisazione del testo. Il parere e l'emendamento proposto sono in distribuzione.

Poiché ai sensi dell'articolo 40, comma 6-bis, quinto periodo, del Regolamento le modificazioni proposte dalla Commissione bilancio debbono essere poste in votazione, si procede alla deliberazione sul punto.

Verificata la presenza del numero legale, posto in votazione l'emendamento 1.301/5a Commissione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) è approvato.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 693 così come modificato, con la proposta di assorbimento dei disegni di legge 364 e 645, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 693

Art. 1

1.301/5a Commissione

La Relatrice

All'emendamento 1.301, sostituire le parole: «modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi» con le seguenti: «modalità di destinazione e gestione dei proventi».

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 64 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

64ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Lorenzo Del Boca, Presidente, e il dottor Pierluigi Roesler Franz, esperto, della Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema della diffamazione anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione: audizione del Presidente e di un esperto della Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione

Il PRESIDENTE nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del Presidente, dottor Lorenzo Del Boca, e dell'esperto, dottor Pierluigi Roesler Franz, della Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione.

Interviene il dottor Pierluigi ROESLER FRANZ, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori RASTRELLI (Fdl) e VERINI (PD-IDP), ai quali replica il dottor ROESLER FRANZ.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Roesler Franz per il suo intervento.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore POTENTI (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, all'esame in sede primaria della 4a Commissione permanente e trasmessi alla Commissione giustizia per il parere.

Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione giustizia si segnalano i seguenti emendamenti:

gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3 che prevedono disposizioni in materia di magistratura onoraria,

13.0.1 e 13.0.2 che ai rispettivi commi 5 e 6 intervengono per prorogare i contratti all'ufficio del processo sia per la giustizia ordinaria che per quella amministrativa.

Gli emendamenti 18.1 e 18.2, rispettivamente ai commi 1-*sexies* e 2-*quater*, individuano quali autorità responsabili in materia di reati di terrorismo in relazione all'applicazione dei regolamenti UE nn. 2017/2226 e 2018/1240 anche la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e le procure della Repubblica. L'emendamento 18.3 testo 2 in materia di visto d'ingresso rilasciato per motivi umanitari al comma 6 reca la disciplina per il procedimento di impugnazione in caso di rigetto della domanda. L'emendamento 18.0.1 reca modifiche alla legge n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo con riferimento agli articoli 18-*bis* (Motivo di rifiuto facoltativo della consegna) e 19 (Garanzie richieste allo Stato membro di emissioni in casi particolari).

Gli emendamenti 20.1 e 20.2 intervengono per modificare il testo del decreto-legge in relazione al rilascio e al ritiro del passaporto al genitore avente prole minore.

L'emendamento 24.0.2 interviene sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento UE 2021/782 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario. Si segnalano in particolare le lettere g), e l) che introducono sanzioni amministrative pecuniarie.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ([n. 182](#))

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SISLER](#) (*FdI*) illustra l'affare assegnato n. 182, concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n.1).

Il documento riguarda la Terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa dal Governo alle Camere l'8 giugno 2023, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021.

La Terza Relazione si articola in due Sezioni: la Prima Sezione reca un consuntivo e l'*assessment* dei traguardi e obiettivi relativi al secondo semestre 2022, nonché quelli da raggiungere nel primo semestre 2023. La Seconda Sezione, a cura delle singole Amministrazioni titolari delle Riforme e degli Investimenti del PNRR, reca, per ciascuno di essi, schede sul relativo stato di attuazione.

Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, vengono in rilievo i paragrafi 3.2 e 4.4 della Prima Sezione, ed il Capitolo XII della Seconda Sezione.

Con riferimento alla Prima Sezione, il paragrafo 3.2 dà conto dei risultati raggiunti nel 2022, segnalando in particolare i due decreti legislativi di attuazione delle leggi delega di riforma del processo civile e penale, la definizione delle procedure di insolvenza, la prima *tranche* delle assunzioni per l'ufficio del Processo, e il completamento della riforma delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado. Il completamento di queste riforme ha rappresentato una delle scadenze più importanti della rata PNRR del dicembre 2022.

Il paragrafo 4.4 invece indica i traguardi da realizzare nel primo semestre 2023 con riferimento alla riforma della giustizia, che consistono nell'adozione di tutti i regolamenti e delle norme di diritto derivato necessari per l'entrata in vigore della riforma del processo civile e penale di cui ai decreti legislativi rispettivamente n. 149 del 2022 e 150 del 2022 (si tratta di circa venti misure attuative).

Il Capitolo XII della Seconda Sezione dà conto dello stato e delle modalità di attuazione delle singole misure di competenza del Ministero della Giustizia.

Con riferimento alla Riforma del Processo Civile si dà conto dell'approvazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206 e del successivo decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, la cui entrata in vigore è stata anticipata al 28 febbraio 2023 dalla Legge di Bilancio 2023. La normazione dell'ufficio per il processo è stata attuata attraverso il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, in vigore dal 1° novembre 2022.

La Relazione segnala che gli atti attuativi necessari per l'effettiva applicazione della riforma del processo civile sono già stati tutti individuati e condivisi con la Commissione europea e che sono in corso le interlocuzioni con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte. In relazione alla riforma del processo civile, sono in corso i lavori per l'adozione dei 15 atti attuativi (di cui 7 decreti regolamentari).

Per il monitoraggio continuo degli effetti di lungo periodo della riforma il Ministero ha definito e diffuso a livello territoriale specifici strumenti statistici. Gli esiti del monitoraggio relativo al numero di cause pendenti che fanno parte del cosiddetto "arretrato Pinto" dinanzi ai Tribunali ordinari civili e alle Corti di Appello e ai tempi medi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali (cosiddetto *disposition time*), sono stati condivisi con tutti i distretti di Corte di Appello. I dati definitivi 2022 segnalano valori più bassi rispetto alla *baseline* 2019 per tutti gli indicatori PNRR, in specie: riduzione dell'arretrato in Tribunale del 9,3 per cento, riduzione dell'arretrato in Corte di Appello del 28,3 per cento, riduzione del *disposition time* dell'11,8 per cento.

Al fine di garantire il conseguimento e la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi PNRR l'articolo 41 del decreto-legge n. 36 del 2022, ha previsto l'istituzione, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia, del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato è stato costituito con decreto ministeriale del Ministro della Giustizia del 29 settembre 2022.

La Riforma del processo penale prevede nel lungo periodo di ridurre del 25 per cento i tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019. La legge-delega di riforma del processo penale, legge 27 settembre 2021, n. 134, è stata attuata attraverso il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e la riforma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022.

Gli atti attuativi necessari per l'effettiva applicazione della riforma del processo penale sono già stati tutti individuati e condivisi con la Commissione europea e sono in corso le interlocuzioni con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte. In particolare, sono in corso i lavori per l'adozione degli otto atti attuativi (di cui un decreto regolamentare).

Per il monitoraggio continuo degli effetti di lungo periodo della riforma del processo penale il Ministero ha definito e diffuso a livello territoriale specifici strumenti statistici. Gli esiti del monitoraggio relativo ai tempi medi di trattazione di tutti i procedimenti penali (cosiddetto *disposition time*) sono stati condivisi con tutti i distretti di Corte di Appello. I dati definitivi del 2022 manifestano, per il *disposition time*, un miglioramento tale da assorbire le difficoltà che tale indicatore ha accumulato nel 2021 e nel 2020 (anni di crisi pandemica). Il miglioramento registrato (-10 per cento), infatti, riporta finalmente i valori dell'indicatore al di sotto della *baseline* del 2019.

In relazione alla riforma del quadro in materia di insolvenza la Relazione segnala il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e il pieno esercizio delle libertà fondamentali di circolazione dei capitali e stabilimento, tramite l'armonizzazione delle legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.

Per quanto riguarda l'attuazione della riforma, in data 29 dicembre 2022 è stato adottato il decreto del ministro della Giustizia di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro delle Imprese e del *Made in Italy* recante l'istituzione di Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa, che si è riunito in prima istanza in data 21 aprile 2023.

Sono stati adottati, e sono in corso di adozione, gli ulteriori atti attuativi previsti dalla riforma. Inoltre, con il decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono state introdotte misure volte ad incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata.

Con riferimento alla riforma delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado, che ha come obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di

ricorsi alla Corte di Cassazione, il ministero della Giustizia ha una competenza limitata all'ultima fase del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. La riforma della giustizia tributaria è stata attuata con legge 31 agosto 2022, n. 130 ed è entrata in vigore il 16 settembre 2022. La normativa si pone come obiettivi principali, tra l'altro, proprio la riduzione dei tempi di giacenza dei ricorsi in Cassazione, la contrazione della propensione all'impugnazione delle pronunce di merito, l'incremento di efficienza delle strutture amministrative a sostegno della funzione giurisdizionale tributaria, la professionalizzazione del giudice tributario, anche al fine di migliorare il livello qualitativo delle sentenze e incidere, anche in questo modo, sulla propensione all'impugnazione. La nuova normativa mira, inoltre, a facilitare l'accesso alle banche dati della giurisprudenza tributaria per incrementare l'uniformità delle pronunce rese in fattispecie analoghe e rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, anche attraverso l'introduzione di nuovi istituti processuali.

Infine, con riferimento all'obiettivo di Digitalizzazione del ministero della giustizia la riforma prevede che sia istituita la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e il processo interamente telematico nei procedimenti civili. Viene introdotta la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado (ad esclusione dell'udienza preliminare). È inoltre prevista la creazione di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili, conformemente alla legislazione, la cui fruibilità richiede la costruzione di un portale che ne agevoli l'inserimento e la consultazione della relativa documentazione.

Con riferimento alla realizzazione degli sviluppi *software* abilitanti all'obbligatorietà del processo civile telematico per la Corte di Cassazione, Giudici di Pace ed il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la Relazione segnala che per quanto riguarda la Corte di Cassazione tutti gli sviluppi *software* sono stati completati, confermando l'avvio dell'obbligatorietà del processo civile telematico al 1° gennaio 2023. Per quanto riguarda i Giudici di Pace, nel corso del 2022 sono stati realizzati e completati tutti gli sviluppi necessari per abilitare il processo civile telematico e allo stato attuale si sta procedendo con sperimentazioni sul territorio.

In relazione al processo penale telematico, che richiede la realizzazione di una soluzione *software* che permetta la redazione, firma e deposito digitale telematico, da attuare sul flusso PM - GIP, insieme al completamento del deposito e consultazione atti da parte degli avvocati, la Relazione segnala che la riforma del processo penale ha anticipato l'obiettivo della disponibilità degli atti sul Portale Deposito Atti Penali al 30 giugno 2023. La fase successiva prevede una sperimentazione della soluzione per circa 6/9 mesi in diverse Procure della Repubblica e relativi Tribunali.

La terza parte della missione relativa alla digitalizzazione richiede la realizzazione di una banca dati delle decisioni civili, aperta e pienamente accessibile a tutti i cittadini. Il ministero ha avviato un percorso di definizione di una nuova infrastruttura dedicata proprio a questa banca dati.

Il Capitolo XII della Seconda Sezione dà infine conto degli specifici investimenti previsti in relazione all'attuazione del PNRR per il ministero della giustizia.

Per la costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia è previsto un investimento di un importo complessivo pari a 411.739.000 euro, al fine di realizzare l'efficientamento energetico degli edifici giudiziari, riqualificare e valorizzare il patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia in chiave ecologica e a razionalizzare la gestione del patrimonio immobiliare, concentrando in edifici unitari sia le principali funzioni che i servizi annessi a ciascuna Sede giudiziaria. La misura si pone l'obiettivo di intervenire, entro il primo trimestre del 2026, su almeno 48 edifici dislocati in diverse aree geografiche, efficientando 290.000 mq.

Per le procedure di assunzione per i tribunali civili e penali è previsto invece un investimento dell'importo complessivo di 2.268.050.053,73 euro. Ponendosi in stretta connessione con le riforme processuali nei settori civile e penale, quella dell'Ufficio per il processo (UPP) è la misura organizzativa più rilevante, non solo in termini di investimento finanziario, ma anche per finalità e obiettivi assegnati nell'ambito del PNRR. Lo strumento organizzativo, il cosiddetto "Ufficio per il processo", consiste nell'istituire (o rafforzare se già esistenti) risorse a supporto dei giudici (reclutate a tempo determinato), al fine di ridurre l'arretrato e i tempi di esaurimento dei procedimenti in Italia.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Si apre il dibattito.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene per portare all'attenzione della Commissione le preoccupazioni che stanno emergendo in relazione al decreto ministeriale relativo al deposito telematico degli atti nell'ambito del processo penale, che dovrebbe divenire obbligatorio a partire dal 20 luglio prossimo. Se è vero che la digitalizzazione ed il deposito telematico degli atti ha consentito una semplificazione nel lavoro degli operatori della giustizia e quindi dovrebbe portare a una riduzione dei tempi del processo, riterrebbe opportuno prevedere in ogni caso un periodo transitorio che consenta il deposito sia telematico che cartaceo nell'ambito del processo penale. Osserva infatti che alcuni tribunali non sono ancora dotati delle necessarie risorse tecniche per assicurare la piena funzionalità del meccanismo del deposito telematico. A ciò si aggiunga che il deposito telematico è previsto solo per gli avvocati, mentre i pubblici ministeri potranno continuare a procedere al deposito in forma cartacea, con l'ulteriore complicazione che la persona offesa o il suo difensore dovranno recarsi in ogni caso negli uffici del tribunale o della procura per visionare gli atti che li riguardano. Infine, dal punto di vista pratico, esprime preoccupazione rispetto al fatto che per procedere al deposito telematico occorre che gli avvocati siano accreditati da parte della cancelleria penale: a causa dei tempi ristretti e dell'assenza di una disciplina transitoria potrebbero verificarsi disguidi tecnici per gli avvocati che dovranno effettuare tali depositi all'interno del processo penale, per sua natura di estrema delicatezza.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) aderisce alle preoccupazioni espresse nell'intervento del senatore Potenti. In alcuni tribunali, infatti, il processo telematico è fallito e si è tornati al cartaceo. Poiché la riduzione dei tempi della giustizia e la digitalizzazione rappresentano delle priorità per il sistema paese in relazione al PNRR, rassegna le sue preoccupazioni sul punto al rappresentante del governo, affinché attraverso il confronto con tutti gli operatori e con il Parlamento si possa giungere alla definizione delle migliori soluzioni tecniche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(233) CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(698) Mara BIZZOTTO e altri. - Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre

2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(748) CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 233, 298, 360, 477, 652, 659, 710, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 698 e 748, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il relatore [RAPANI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 698 che reca l'istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana.

Il disegno di legge si compone di un solo articolo.

Nel dettaglio, il comma 1 è diretto ad istituire il Tribunale della Pedemontana e la Procura della Repubblica relativa. La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che l'istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana permetterebbe il ripristino di un servizio territoriale essenziale, dal momento che il decreto legislativo n. 155 del 2012 ha soppresso per la regione Veneto le sedi del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa nonché le sezioni distaccate di Cittadella, Este, Adria, Castelfranco Veneto, Conegliano, Montebelluna, Chioggia, Dolo, Portogruaro, San Donà di Piave, Pieve di Cadore, Legnago, Soave e Schio. Inoltre - come evidenziato sempre nella relazione illustrativa - solo nel territorio di Bassano del Grappa la costituzione di un tribunale della Pedemontana garantirebbe il riutilizzo di strutture in disuso come l'edificio denominato «Cittadella della Giustizia», un'opera di 11.000 metri quadri, che sarebbe destinata a servire 72 comuni e oltre 500.000 abitanti, che verrebbero ridestinati dalla loro appartenenza attuale ai fori di Vicenza, Padova e Treviso, e che troverebbero una più vicina allocazione nell'area pedemontana, nel rispetto dell'articolo 5 della Costituzione ovvero nel più ampio decentramento amministrativo dei servizi che dipendono dallo Stato.

Il comma 2 del disegno di legge elenca i Comuni per cui avrebbe giurisdizione l'istituendo Tribunale. Il successivo comma 5 dispone che alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dal comma 2 gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed appartenenti alla competenza del tribunale ordinario della Pedemontana sono devoluti al tribunale medesimo, ad eccezione delle cause civili già assegnate in decisione e dei procedimenti penali per i quali sia già stato dichiarato aperto il dibattimento.

L'articolo 1, ai commi 6 e 7, prevede infine - analogamente a quanto previsto dai disegni di legge in materia di riforma della geografia giudiziaria d'iniziativa di diversi Consigli regionali, già all'esame della Commissione - che le spese di gestione e di manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture saranno a carico del bilancio della regione Veneto, mentre le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria rimarranno a carico dello Stato.

Il provvedimento risulta pertanto connesso, negli obiettivi, alla riforma della geografia giudiziaria, già oggetto dei disegni di legge nn. 188, 233, 298, 360, 477, 652, 659 e 710, attualmente esaminati in Comitato ristretto. Per queste ragioni si propone la congiunzione dell'esame ai disegni di legge 188 e connessi, al fine di predisporre un testo unificato dei provvedimenti.

Illustra quindi il disegno di legge n. 748, d'iniziativa del Consiglio regionale della Puglia, che interviene sulla riforma della cosiddetta "geografia giudiziaria" (decreto legislativo n. 155 del 2012) per introdurre una disciplina finalizzata al ripristino degli uffici giudiziari soppressi come i disegni di legge AS 188, 298, 360, 477, 652, 659 e 710, già all'esame della Commissione.

Il disegno di legge, che si compone di tre articoli, ha un contenuto analogo ai disegni di legge nn. 188, 360, 477, 652, 659 e 710, già illustrati. Pertanto si propone la congiunzione dell'esame al fine di poter elaborare un testo unificato nel Comitato ristretto appositamente costituito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che nelle sedute già convocate per domani, mercoledì 12 luglio, e dopodomani, giovedì 13 luglio, dovranno concludersi gli interventi nell'ambito del dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo. Al termine del dibattito gli estensori del documento, procederanno all'individuazione dei contenuti dello stesso.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [SALLEMI](#) (*FdI*) chiede di poter intervenire per rilevare come, ancora una volta, i senatori del Gruppo del Partito Democratico all'atto dell'ingresso in Commissione del sottosegretario Delmastro Delle Vedove abbiano abbandonato l'aula. Pur avendo i parlamentari del PD la libertà di manifestare il proprio dissenso nelle forme che ritengono più opportune, il Gruppo di Fratelli d'Italia non può tuttavia che ribadire la propria fiducia e la propria stima nei confronti del sottosegretario Delmastro Delle Vedove che, peraltro, sta consentendo alla Commissione di svolgere regolarmente i propri lavori in qualità di rappresentante del Governo.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) intervenendo sul medesimo tema sottolinea come la Commissione abbia il diritto di poter lavorare nel suo *plenum*, dove maggioranza e opposizione possano confrontarsi nella normale dialettica democratica. Rinunciare a tale dialettica abbandonando i lavori, pur rientrando certamente questa azione tra quelle possibili di manifestazione del dissenso, rischia tuttavia di provocare un *vulnus*, ancorché di carattere non formale, ai lavori di un organismo importante come la Commissione giustizia, che dovrebbero svolgersi nella manifestazione più piena di tutte le posizioni. Invita pertanto il Presidente a farsi carico di una possibile ricomposizione della situazione.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) si associa alle dichiarazioni dei senatori Sallemi e Rastrelli auspicando che la vicenda, anche giudiziaria, del sottosegretario Delmastro Delle Vedove possa risolversi nel migliore dei modi e nel tempo più breve, e sottolinea il proprio stupore nei confronti della protesta di quei membri della Commissione giustizia che hanno abbandonato i lavori, che pure ben dovrebbero conoscere il valore del principio della presunzione di innocenza. Auspica pertanto una ricomposizione con i senatori del Gruppo del PD affinché la Commissione possa tornare a lavorare con la presenza di tutti i suoi componenti e dei rappresentanti del Governo.

Interviene quindi il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) che, associandosi a quanto espresso dai senatori intervenuti, auspica a sua volta un intervento del Presidente affinché la Commissione possa tornare a lavorare con la partecipazione di tutti i Gruppi che, pur dai banchi dell'opposizione, contribuiscono a un dibattito politico pieno che veda coinvolte tutte le proposte.

Il [PRESIDENTE](#), auspicando a sua volta una ricomposizione della situazione, assicura che si farà carico, per la parte che le compete, di poter riportare i lavori della Commissione alla loro ordinarietà, all'interno della quale il contributo di idee, anche di carattere tecnico, del Partito Democratico si è sempre rivelato essenziale per tutti i provvedimenti che sono stati fin qui approvati.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.3. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 35 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

35ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[MENIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.
La seduta inizia alle ore 14,35.*

IN SEDE REFERENTE

(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020

(Esame e rinvio)

La senatrice [MIELI](#) (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge, di iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica del Kosovo in materia di cooperazione di polizia, sottoscritto dalle Parti nel novembre 2020.

Ricorda innanzitutto, che il Kosovo, posto nel cuore della penisola balcanica, confinante con la Serbia, il Montenegro, l'Albania e la Macedonia del Nord, ha una superficie territoriale poco più estesa dell'Abruzzo ed è popolato da quasi 2 milioni di abitanti. Sul piano istituzionale il Paese, proclamatosi indipendente da Belgrado in modo unilaterale nel febbraio 2008 e riconosciuto da un centinaio di Stati del mondo (ma non da Russia e Cina, oltre che da alcuni Paesi membri dell'Unione europea come Cipro, Grecia, Romania, Slovacchia e Spagna), è ad oggi una Repubblica parlamentare.

Il Paese, che ha ottenuto il riconoscimento formale da parte dell'Italia il 21 febbraio 2008, ha sottoscritto nell'ottobre 2015 un Accordo di Stabilizzazione e Associazione con l'Unione europea, anche se il suo percorso di avvicinamento all'Unione passa inevitabilmente per la soluzione della questione relativa al suo *status* internazionale e per il progressivo miglioramento dei rapporti con la Serbia.

L'Accordo in esame risponde all'esigenza di intensificare la cooperazione fra le polizie dei due Paesi per promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione bilaterale al fine di prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale. Come si legge nella relazione introduttiva, l'Accordo, che si inserisce in un contesto internazionale che richiede una sempre maggiore collaborazione fra i Paesi nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, costituisce lo strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati in questa lotta.

L'intesa bilaterale, composta di 14 articoli, definisce, innanzitutto, il proprio ambito di applicazione (articolo 1) e puntualizza altresì come il suo obiettivo sia quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue varie forme e del terrorismo (articolo 2), individuando altresì le autorità competenti responsabili della sua attuazione (articolo 3), per la Parte italiana, il Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica sicurezza e per la Parte kosovara, Polizia del Kosovo-Ministero degli affari interni. L'Accordo indica inoltre i

principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si svilupperà, fra cui quelli relativi al contrasto al crimine organizzato transnazionale, i reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica, la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi, la criminalità informatica e la pedopornografia *on line*, i reati economici e finanziari e il terrorismo (articolo 4). Il testo definisce, quindi, le modalità attraverso cui possa esplicitarsi la cooperazione bilaterale, tra le quali vengono indicate lo scambio delle informazioni e delle esperienze sulla criminalità organizzata transnazionale e sui sistemi di contrasto, per la ricerca dei latitanti, sui gruppi terroristici, sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sulle tecniche operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento di patrimoni di provenienza illecita, sull'immigrazione illegale e sui metodi per contrastare la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere, sull'identificazione dei propri cittadini in posizione irregolare, sui passaporti e altri documenti di viaggio, nonché sui reati di pedopornografia *on line* e sulla criminalità informatica. È previsto altresì che lo scambio delle informazioni riguardi anche la formazione delle forze di polizia, gli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale (articolo 5). I successivi articoli disciplinano i requisiti per le richieste di assistenza (articolo 6), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 7), le procedure da seguire per l'esecuzione (articolo 8) e le modalità per assicurare la protezione dei dati personali e le informazioni classificate (articolo 9). L'Accordo, oltre a prevedere la possibilità per i rappresentanti delle Autorità competenti di svolgere riunioni e consultazioni, anche in videoconferenza, e quella di costituire gruppi di lavoro *ad hoc* (articolo 10), indica altresì le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari occorrenti per l'attuazione (articolo 11) e le modalità per la soluzione di eventuali controversie interpretative o attuative del testo (articolo 13). Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento - ed in particolare in relazione agli articoli 5 (sulle forme di cooperazione) e 10 (sulle riunioni e consultazioni) dell'Accordo - l'articolo 3 li quantifica in complessivi 63.627 euro a decorrere dal 2023, di cui 22.204 autorizzati a decorrere dall'anno 2023 e 41.423 valutati a decorrere dal medesimo anno.

L'intervento legislativo in esame - conclude la relatrice - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [MENIA](#) ringrazia la relatrice per l'esauriente relazione e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(741) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica del Protocollo emendativo - risalente al settembre 2021 - dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva sottoscritto dall'Italia e dalla Repubblica di San Marino nel marzo 2008.

L'oratore ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Protocollo (l'Atto Camera n. 3417) venne esaminato ed approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione anticipata della legislatura.

L'obiettivo sotteso al Protocollo emendativo è quello di rafforzare la cooperazione in materia radio-televisiva fra le due società concessionarie del servizio pubblico, nell'interesse dello sviluppo culturale, economico e sociale dei due Stati. L'iniziativa risponde, in particolare, all'esigenza di innovare l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva del 2008, per l'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive allo scopo di consentire la realizzazione del sistema 5G in

Italia. In tale contesto, viene sottolineato nell'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento, il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto alla Repubblica di San Marino nell'ambito dell'Accordo attuale, dovrà essere da quest'ultima improrogabilmente dismesso entro l'ultimo trimestre 2021, per consentire allo Stato italiano di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G, nel rispetto delle scadenze previste.

Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, il Protocollo emendativo, nell'ambito delle amichevoli relazioni fra i due Stati e nel comune interesse a proseguire la cooperazione in ambito radiotelevisivo, impegna l'Italia a facilitare la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano. Ricorda che l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva ha consentito, fin dalla sua originaria stipulazione nel 1987, una pacifica «convivenza» nel servizio radioelettrico tra i due Stati, regolando l'uso delle frequenze assegnate, e costituendo la base della cooperazione culturale tra i due enti concessionari del servizio pubblico, la RAI-Radiotelevisione italiana e la San Marino RTV. Il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva, oltre a estendere la vigenza dell'Accordo, prolungandola al 2026, prevede, in particolare, alcuni impegni rilevanti per i due Paesi, come la conferma della rinuncia da parte di San Marino all'utilizzo di alcuni dei propri canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofonici a fronte, da parte italiana, dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV, con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale con decorrenza dall'anno 2021.

Composto da un preambolo e da due articoli, il Protocollo novella innanzitutto (articolo 1) l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 9 dell'Accordo di cooperazione radiotelevisiva vigente. In particolare la nuova formulazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo prevede che la Repubblica di San Marino cesserà, in una data compresa tra il 15 ottobre e il 30 ottobre 2021, di utilizzare il canale 51, che sarà utilizzato dalla Parte italiana per lo sviluppo del sistema 5G. A sua volta l'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo, nella versione novellata, impegna la Repubblica di San Marino a non porre in esercizio parte delle proprie attribuzioni (c.d. "assignment"), stabilite dal Piano di Ginevra 2006, adottato al termine della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), riguardanti i canali televisivi digitali 7, 26 e 30 - DVB e quelli radiofonici digitali 12B e 12C - DAB, durante il periodo di vigenza dell'Accordo in esame. In ogni caso, tali attribuzioni, continueranno a rimanere in capo alla Repubblica di San Marino secondo quanto stabilito in sede di UIT e potenzialmente riutilizzabili per intero al termine dell'Accordo. Nel Protocollo si evidenzia, inoltre, l'impegno dell'Italia a facilitare la conclusione di un accordo che un operatore sammarinese potrà concludere autonomamente con uno degli operatori italiani nazionali DAB per la trasmissione della radio digitale sull'intero territorio italiano.

La versione novellata dell'articolo 5 dell'Accordo definisce la somma forfettaria riconosciuta dal Governo italiano a quello sammarinese, per le annualità dal 2021 al 2026, nella misura di 4.898.000 euro per l'anno 2021, di 4.492.000 euro per l'anno 2022, di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro a decorrere dall'anno 2026.

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 sono, a loro volta, modificati nel senso di individuare, nei Ministeri degli affari esteri dei due Paesi, i coordinatori della Commissione Mista, responsabili altresì dell'applicazione dell'Accordo e della continuità del servizio.

Il successivo articolo 2 del Protocollo, obbliga le Parti a non esercitare il diritto di denuncia, previsto dall'articolo 9 dell'Accordo, fino al 31 dicembre 2026 e disciplina altresì le modalità di entrata in vigore del Protocollo emendativo.

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, relativo alle disposizioni finanziarie, autorizza la spesa di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno

2026.

Il Relatore conclude segnalando che, come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [MENIA](#) ringrazia il relatore per l'esposizione testé solta e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), relatrice, illustra, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, specificando preliminarmente che esso, composto da 27 articoli, nasce dall'esigenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione e l'aggravamento di pendenti attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché di favorire la riduzione del numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese che, ad oggi, è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Assumono rilievo, per i profili di competenza della Commissione, essenzialmente gli articoli 5, 18 e 23.

L'articolo 5, in particolare, reca disposizioni in materia di cumulo dei periodi di contribuzione maturati presso le organizzazioni internazionali. Il testo modifica la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera (in quanto parte dello Spazio economico europeo), presso organizzazioni internazionali. Tale possibilità - già introdotta, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per il caso in cui il computo sia necessario al fine del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti - viene estesa dalla novella di cui al presente articolo 5 all'ipotesi in cui il computo sia necessario per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata; restano ferme le altre condizioni previste per il computo e resta fermo che quest'ultimo non ha effetti sulla misura del trattamento pensionistico (il quale è quindi calcolato senza tener conto dei periodi in oggetto). Il medesimo articolo 5 provvede altresì alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalla novella in esame, rinvia ad altro articolo per la relativa copertura. La novella di cui al presente articolo 5 è stata introdotta in seguito all'apertura del caso *EU Pilot* (2021) 10047-Empl, apertura con cui la Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea ha rilevato la necessità - in base al principio sulla libera circolazione dei lavoratori - che il computo in esame sia ammesso anche per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata.

L'articolo 18 reca disposizioni volte all'adeguamento della normativa interna ad alcuni regolamenti dell'Unione europea (UE) - in particolare i regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 - in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, e ciò al fine di consentire fra l'altro anche la piena operatività del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) e del sistema di ingressi e uscite (EES). L'interesse della nostra Commissione discende dal fatto che il comma 1, lettera *a*), nel modificare l'articolo 4, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) introduce un novello comma 1-*quinquies*, che prevede l'adozione di uno o più regolamenti (adottati con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della

cooperazione internazionale e della giustizia) per dare attuazione a taluni profili del regolamento UE 2017/2226 istitutivo del sistema ingressi/uscite (EES), e, in particolare, per determinare le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione, per designare le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi nonché per disciplinare le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES. Anche il successivo novello comma 2-ter dell'articolo 4 del TUE demanda ad uno o più regolamenti ministeriali - decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia - la determinazione di alcuni aspetti applicativi, inclusa la disciplina delle modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ove consentita (dall'articolo 65 del medesimo regolamento n. 1240 del 2018).

L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari). L'articolo in esame interviene sul decreto legislativo n. 221 del 2017, che reca la disciplina sia sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura che sui prodotti a duplice uso - su cui è competente l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) -, con modifiche prevalentemente formali in relazione alla prima categoria di prodotti, più marcatamente innovative in relazione alla seconda categoria.

Più in dettaglio, e limitandosi alle previsioni di maggior interesse, la relatrice evidenzia come la lettera *b*), chiarisca la differenza tra prodotti a duplice uso listati e non listati (già definiti dal decreto legislativo 221/2017) e definisca la nozione di operatore come esportatore, intermediario o prestatore di assistenza tecnica. La successiva lettera *c*) dispone che siano subordinati a controllo e autorizzazioni anche le operazioni concernenti prodotti a duplice uso non listati, qualora gli stessi siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad un'utilizzazione prevista dagli articoli 4 e 9 del Regolamento duplice uso. A sua volta la lettera *d*) chiarisce che l'organismo cui è affidata l'applicazione del decreto è l'Autorità nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), articolazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, precisando altresì che essa possa avvalersi del personale già distaccato per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni ai sensi della legge n. 185 del 1990 sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. La lettera *e*), oltre ad aggiornare le denominazioni del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della cultura, reca alcune modifiche al Comitato Consultivo presso l'Autorità UAMA, prevedendo in particolare che esso esprima un parere obbligatorio sull'irrogazione delle sanzioni amministrative. La lettera *f*) specifica l'applicabilità delle restrizioni al transito sul territorio nazionale per entrambe le categorie dei prodotti a duplice uso (listati e non listati) e dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospenda le operazioni di transito vietate di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura e di prodotti listati per effetto di misure restrittive dell'Unione europea. La lettera *g*) specifica che, salva diversa previsione nei regolamenti UE concernenti misure restrittive, l'Autorità UAMA rilascia autorizzazioni specifiche individuali in merito ai prodotti listati per effetto di sanzioni, senza distinguere tra operazioni di esportazione o di fornitura di assistenza tecnica. A sua volta la successiva lettera *h*) chiarisce che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati per motivi di pubblica sicurezza, prevenzione di atti di terrorismo e rispetto dei diritti umani. L'esportazione di prodotti a duplice uso non listati (e la prestazione di servizi accessori) possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione anche su richiesta del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La norma dispone anche che gli operatori che intendano esportare prodotti di sorveglianza informatica (anche se non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso), hanno l'obbligo di informare

l'Autorità UAMA quando sussistono motivi per sospettare che tali prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a usi come la produzione di armi chimiche, biologiche o nucleari o a scopi militari in violazione di embarghi o di norme interne del Paese di importazione. Si prevede anche che l'Autorità UAMA comunichi l'informativa fornita dagli operatori economici al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La lettera *i*), contiene norme sui termini di durata delle autorizzazioni specifiche individuali prevedendo anche che, su richiesta dell'operatore, la loro scadenza possa essere prorogata più di una volta dall'Autorità UAMA. La procedura di richiesta dell'autorizzazione viene semplificata, sopprimendo il riferimento all'obbligo di timbratura della dichiarazione della parte acquirente. La lettera *l*) precisa che un'autorizzazione globale individuale può essere rilasciata all'esportatore che abbia già ottenuto autorizzazioni individuali per uno o più prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura. Viene, inoltre, soppresso il riferimento alla predisposizione, da parte del MAECI, di linee guida per individuare i Paesi di destinazione verso cui gli operatori possono esportare i prodotti a duplice uso o le merci soggette al regolamento antitortura. Si prevede, inoltre, che l'Autorità UAMA possa accordare una o più proroghe della durata di un'autorizzazione globale individuale. La lettera *m*), precisa che l'Autorità UAMA rilascia licenze solo in riferimento a prodotti a duplice uso listati. La lettera *o*), sopprime l'obbligo di ritiro dell'originale dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità UAMA, nei casi in cui l'operatore economico non si conformi ai requisiti stabiliti dall'Autorità o sopravvengano motivi di sicurezza dello Stato e di rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di non proliferazione. La lettera *p*), prevede una specifica procedura per le richieste di autorizzazione al trasferimento di informazioni classificate incluse in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea, che prevede il coinvolgimento del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS). La lettera *r*), inserisce anche gli importatori tra i soggetti che possono essere destinatari di misure ispettive. Si prevede anche che l'Autorità UAMA possa svolgere tali attività in collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonché con l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la sicurezza. La lettera *s*), riformula l'articolo 18 del decreto legislativo n. 221 del 2017, in materia di sanzioni per le operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all'interno dell'Unione europea, di prodotti duplice uso. La modifica chiarisce l'applicabilità della norma ai prodotti a duplice uso sia listati che non listati ed estende la portata delle disposizioni ai prestatori di assistenza tecnica, aggiornando altresì alcuni riferimenti normativi. L'impianto sanzionatorio viene inasprito, sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie. Si prevede inoltre che la pena detentiva e la pena pecuniaria siano comminate congiuntamente e non più in alternativa. La lettera *t*) opera un intervento analogo a quello della lettera precedente, per le violazioni del regolamento anti tortura. La nuova formulazione colma il divario tra l'importo massimo della pena pecuniaria e la soglia minima della pena detentiva e prevede che le due pene siano comminate congiuntamente. La norma precisa, inoltre, i termini stabiliti per la comunicazione delle informazioni e della conservazione della documentazione relativa alle operazioni, in linea con quanto disposto per i prodotti a duplice uso. La presente modifica dovrà essere notificata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del regolamento antitortura. La lettera *u*), in materia di sanzioni relative a prodotti listati per effetto di misure restrittive dell'Unione europea, riformula i comportamenti illeciti, in armonia con quanto previsto per prodotti duplice uso e regolamento anti tortura. La disposizione introduce una sanzione amministrativa (da 15.000 a 90.000 euro) per le violazioni degli obblighi di informazione, conservazione ed esibizione di documenti relativi ad operazioni che hanno ad oggetto tali prodotti (uniformando così il regime sanzionatorio a quello previsto per le operazioni illecite relative ai prodotti a duplice uso ed alle merci soggette al regolamento antitortura). La lettera *v*) allinea la formulazione delle sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari alle modifiche operate alle disposizioni sanzionatorie precedenti. Anche in questo caso, si colma il divario tra l'importo massimo della pena pecuniaria e la soglia minima della pena detentiva e si introduce la cumulatività delle due pene. La lettera *z*) introduce nel decreto legislativo n. 221 del 2017 un nuovo articolo 21-*bis*, che riunisce le previsioni già vigenti in materia di confisca. La nuova formulazione precisa i riferimenti all'articolo 240 del codice penale e

chiarisce in maniera il carattere obbligatorio della confisca. La norma precisa anche che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Al termine della sua esposizione, la relatrice dà conto di un conferente schema di parere favorevole (pubblicata in allegato) che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.

Il [PRESIDENTE](#) apre la discussione generale.

Il senatore [Ettore Antonio LICHERI](#) (M5S) stigmatizza l'opzione prescelta, in tale frangente, dall'Esecutivo, di percorrere la strada, del tutto inusuale ed irrituale, dalla decretazione d'urgenza per il recepimento di un certo numero di importanti direttive europee, nonché per la chiusura di altrettanto importanti procedure di urgenza.

Decidendo di procedere in tal modo, ovvero senza che vi sia una effettiva necessità ed urgenza di attuazione di obblighi comunitari, si accresce senza motivo il potere legislativo del Governo su una materia delicata che, solitamente, viene implementata attraverso gli strumenti ordinari delle leggi annuali di delegazione europea, a detrimento della potestà legislativa tipica del Parlamento, con conseguente creazione di gravi precedenti e nocimento della dignità di quest'ultima Istituzione. L'oratore conclude chiedendo che vi sia, da parte della Commissione, un indispensabile ed ulteriore approfondimento del provvedimento in titolo.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az) si associa a tale richiesta, proponendo un rinvio, alla prossima settimana, dell'approvazione del parere da parte della Commissione.

Analogha richiesta viene formulata dalla senatrice [ROJC](#) (PD-IDP).

Il [PRESIDENTE](#), nel rammentare che le argomentazioni del senatore Licheri, pur potendo essere ritenute condivisibili, sono attinenti, tuttavia, piuttosto alla disamina che si svolge tipicamente nella Commissione che detiene la sede referente dell'atto in parola, rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755

La Commissione [affari esteri e difesa](#),

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

valutate le disposizioni di cui all'articolo 5 in materia di cumulo dei periodi di contribuzione maturati presso le organizzazioni internazionali;

esaminate altresì le disposizioni dell'articolo 18 volte all'adeguamento della normativa interna ad alcuni regolamenti dell'Unione europea in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza;

considerate con specifica attenzione le disposizioni di cui all'articolo 23, finalizzate ad adeguare l'ordinamento nazionale ad alcuni regolamenti dell'Unione europea in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.3.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 36 (pom.) del 04/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3ª Commissione permanente (AFFARI ESTERI E DIFESA)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023

36ª Seduta

Presidenza della Presidente

CRA XI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Perego Di Cremona e per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 15.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il presidente Stefania CRA XI informa che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-00410, presentata dalla senatrice Pucciarelli, sul personale del centro interforze munizionamento avanzato di Aulla (Massa-Carrara).

Si tratta di interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione affari esteri e difesa, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO ricorda preliminarmente che, nelle linee programmatiche del Dicastero, presentate dal Ministro della Difesa alle Commissioni congiunte, 3ª (Affari esteri e Difesa) del Senato della Repubblica e IV (Difesa) della Camera dei deputati, in data 25 gennaio 2023, una delle Linee d'Azione enunciate, mirata a realizzare un Sistema di Difesa sinergico nelle sue componenti, è procedere a nuove assunzioni del Personale Civile della Difesa, personale che ricopre un ruolo determinante non soltanto in ambito tecnico-amministrativo, ma anche all'interno delle strutture logistiche e industriali, fornendo un decisivo supporto alle capacità operative delle Forze Armate.

Passando alla disamina del quesito posto all'odierna attenzione, in merito ai bandi pubblicati il 15 luglio 2022, per le assunzioni di n. 69 unità di terza area e di n. 264 unità di seconda area, precisa che sono destinati al Centro Interforze Munizionamento avanzato di Aulla (CIMA) 4 funzionari tecnici e 24 assistenti tecnici.

Al riguardo, le prove scritte per i citati bandi sono state espletate dal 2 all'11 maggio 2023, mentre le prove orali si terranno nei mesi di giugno e luglio, con possibile immissione in servizio nel mese di settembre.

Con riferimento, invece, ai poli industriali, come sottolineato dall'interrogante, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, con la legge n. 178 del 2020 la Difesa è stata autorizzata ad assumere 431 unità, di cui 3 funzionari e 14 assistenti destinati al CIMA di Aulla.

Attualmente, sono in atto, presso la Direzione Generale per il personale civile, tutte le attività propedeutiche all'espletamento della relativa procedura concorsuale.

In merito alle assunzioni autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022, il Sottosegretario evidenzia che sono in corso le attività volte alla ricognizione dei profili

professionali e delle sedi di servizio da cui risulteranno, tra le altre, le effettive unità da destinare al CIMA di Aulla.

Infine, con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, osserva che, nell'ambito dello stesso, non sono state assegnate unità di personale al CIMA.

Peraltro, stante l'urgenza di sanare le gravi carenze organiche attualmente esistenti e di garantire un adeguato livello di funzionamento degli Uffici e di supporto alla compagine militare, la Direzione Generale ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica di poter svolgere, in deroga al concorso unico, le procedure selettive relative all'assunzione delle suddette 431 unità di personale, nonché, delle unità autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022.

Conclude evidenziando che, al fine di dare concreta e reale attuazione alla Linea d'Azione indicata nelle Linee Programmatiche, in data 31 marzo 2023, con Decreto Ministeriale, è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, con cui si chiede alla Funzione Pubblica l'autorizzazione ad assumere 1393 unità di personale civile.

L'attivazione di questo nuovo e importante percorso di reclutamento contribuirà a un netto miglioramento della situazione di carenza di personale nelle varie articolazioni del Dicastero, dai primi mesi del prossimo anno.

Nella sua replica, la senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo essersi dichiarata soddisfatta della risposta formulata dal rappresentante del Governo, tiene, comunque, a sottolineare l'importanza, nello scenario internazionale attuale, della qualità e della quantità del personale civile assegnato alla funzione difesa.

In particolare, risulta cruciale impegnarsi per ridurre le lungaggini burocratiche che solitamente si riscontrano nell'espletamento dei concorsi volti a reclutare questi nuovi elementi che coadiuvano lo strumento militare nazionale.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara, infine, concluso lo svolgimento dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (COM (2023) 237 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, cosiddetta "legge a sostegno della produzione di munizioni", che rientra nell'ambito del potenziamento della base industriale e tecnologica della difesa europea (EDTIB - *European defence technology industrial base*), in considerazione dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, che ha segnato il drammatico ritorno sul suolo europeo del conflitto territoriale e della guerra ad alta intensità.

La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata lo scorso 3 maggio e che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (individuata con l'acronimo ASAP), rientra nell'ambito di quell'azione di potenziamento della base industriale e tecnologica della difesa europea (EDTIB - *European defence technology industrial base*), avviata a seguito dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Come evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento, l'obiettivo sotteso alla proposta è quello di rafforzare le capacità dell'industria europea nel settore delle munizioni e dei missili, nonché di mettere in sicurezza le relative catene di approvvigionamento e di stimolare gli investimenti.

L'iniziativa - che trova fondamento giuridico negli artt. 173, paragrafo 3 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, che riguardano rispettivamente il rafforzamento e la competitività dell'industria e l'armonizzazione del mercato interno - ha una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro, che non rappresenteranno tuttavia risorse addizionali, ma fondi recuperati da altre iniziative di sostegno dell'industria della difesa, in particolare 260 milioni dal bilancio del Fondo Europeo per la Difesa e 240 milioni dai fondi previsti per il futuro strumento EDIRPA (*European defence industry reinforcement through common procurement Act*).

Il regolamento, pur presentandosi come strumento d'urgenza e operando in una finestra temporale di circa due anni (fino al 30 giugno 2025), sembrerebbe puntare ad "aprire la strada" ad un provvedimento di più ampia portata per il rafforzamento dell'industria dell'Unione europea della difesa, il Programma europeo di investimenti nella difesa (EDIP).

La proposta, presentata dalla Commissione e approvata dal Parlamento europeo con una procedura d'urgenza, si compone di 30 articoli, suddivisi in sei Capi.

Nell'ambito del Capo I, sulle disposizioni generali, l'articolo 1 individua l'oggetto del Regolamento, inteso a rafforzare urgentemente la reattività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e la sua capacità di garantire la disponibilità tempestiva dei "prodotti per la difesa pertinenti", ovvero munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili, in particolare attraverso uno strumento finanziario, il monitoraggio costante della disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti (munizioni e missili) e l'istituzione di meccanismi per garantire la disponibilità tempestiva e durata dei prodotti, per i loro acquirenti nell'Unione.

L'articolo 2 offre un quadro delle definizioni utilizzate, mentre l'articolo 3 consente che lo strumento sia aperto ai Paesi terzi che vogliano associarsi.

Il Capo II disciplina lo strumento definendo gli obiettivi (articolo 4), il bilancio (articolo 5), il finanziamento cumulativo e alternativo (articolo 6), le forme di finanziamento dell'Unione (articolo 7), le azioni ammissibili (articolo 8), il tasso di finanziamento (articolo 9), i soggetti idonei (articolo 10), i criteri di attribuzione (articolo 11), nonché il programma di lavoro (articolo 12).

Il Capo III disciplina il monitoraggio della disponibilità dei "prodotti per la difesa pertinenti" (munizioni e missili), con l'individuazione delle esigenze e delle capacità (articolo 13).

Il Capo IV regola la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso gli ordini classificati come prioritari (articolo 14), le sanzioni (articolo 15), il diritto di essere ascoltati per l'imposizione di ammende o penalità di mora (articolo 16), l'accelerazione della procedura delle autorizzazioni per la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti (articolo 17), la continuità della produzione dei prodotti (articolo 18), l'agevolazione degli appalti comuni durante l'attuale crisi di approvvigionamento di munizioni (articolo 19) e l'agevolazione dei trasferimenti di munizioni e missili all'interno dell'UE (articolo 20).

Il Capo V, relativo alle disposizioni specifiche applicabili all'accesso ai finanziamenti, consente l'istituzione del Fondo di potenziamento che prevede soluzioni di debito (articolo 21), mentre il Capo VI, sulle disposizioni finali, disciplina la procedura di comitato (articolo 22), la sicurezza delle informazioni (articolo 23), la riservatezza e il trattamento delle informazioni (articolo 24), la protezione dei dati personali (articolo 25), l'Audit (articolo 26), la tutela degli interessi finanziari dell'Unione (articolo 27), l'informazione, comunicazione e pubblicità (articolo 28), la valutazione (articolo 29) e l'entrata in vigore e applicazione (articolo 30).

In estrema sintesi, la proposta in esame - continua la relatrice - reca l'obiettivo di finanziare progetti per: l'incremento della capacità produttive (ottimizzazione delle catene produttive esistenti e installazione di nuove, acquisto di macchinari o altri fattori produttivi rilevanti) per i missili e le munizioni, le loro materie prime o i loro componenti; l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, finalizzati alla messa in sicurezza delle catene di approvvigionamento di materie prime, componenti e materie rare; il ricondizionamento e l'adattamento alle esigenze attuali di prodotti obsoleti; la formazione e la riqualificazione del personale e l'aumento delle possibilità di accesso ai finanziamenti (mediante la compensazione di eventuali costi aggiuntivi derivanti specificamente dal settore industriale della difesa).

La quota di finanziamento dell'Unione europea è del 40 per cento, con un possibile incremento al 50 o al 60 per cento (se si istituisce una nuova cooperazione transfrontaliera e/o i richiedenti si impegnano a dare priorità agli ordini derivanti da appalti comuni di almeno tre Stati membri o Paesi associati o destinati al trasferimento all'Ucraina).

Per quanto riguarda i soggetti idonei, valgono le regole adottate in contesti simili (a cominciare dal regolamento sullo *European Defence Fund* - EDF): possono partecipare società stabilite nell'Unione (o in un Paese associato), si possono impiegare infrastrutture e risorse che sono nel territorio dell'Unione

(o di un Paese associato) per l'intera durata dell'azione, mentre per le imprese stabilite nell'UE ma a controllo extra-UE la partecipazione è subordinata a specifiche garanzie da parte dello Stato di stabilimento.

La proposta di regolamento prevede, inoltre, misure volte a facilitare l'accesso al credito delle imprese del settore, invitando anche la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a rafforzare il suo sostegno all'industria europea della difesa e agli appalti congiunti.

Con riferimento all'*iter* di discussione della proposta, il Parlamento europeo ha assunto la propria posizione negoziale lo scorso 1° giugno, dopo un esame molto rapido e in virtù della procedura d'urgenza, adottando senza modifiche il testo della Commissione. Il Consiglio ha raggiunto un accordo generale lo scorso 23 giugno. Pur confermando gli elementi principali della proposta, gli Stati avrebbero ridimensionato le disposizioni in deroga al mercato unico. Sarebbero, in particolare, eliminate le norme speciali previste nei capi III e IV per i trasferimenti intraeuropei di parti di munizioni, e soprattutto, i poteri attribuiti alla Commissione in tema di mappatura dei prodotti disponibili, ordini prioritari e sanzioni. L'avvio dei negoziati interistituzionali è iniziato lo scorso 27 giugno.

Nella relazione predisposta ai sensi della legge n. 234 del 2012, il Governo italiano ha espresso una valutazione del progetto "complessivamente positiva" del provvedimento, individuando i seguenti correttivi: aprire la catena di approvvigionamento anche di chi è soggetto a controllo da parte di Paesi terzi (art.10), per allinearla al regolamento EDIRPA (*European defence industry reinforcement through common procurement Act*), attualmente in fase di votazione finale; eliminare ogni riferimento a EDIP (*European Defence Improvement Programme*), allo scopo di limitare il regolamento alle circostanze di urgenza specifiche dell'Ucraina e non considerarlo invece un preambolo del joint procurement in senso ampio e prevedere la deroga al controllo di Paesi terzi nel caso in cui siano soddisfatte condizioni specifiche o misure di mitigazione a tutela della sicurezza e difesa dell'Unione e degli Stati membri.

Al termine della sua esposizione, la relatrice illustra una conferente bozza di risoluzione (pubblicata in allegato).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi interventi in sede di discussione generale, ricorda che la relatrice Zedda aveva illustrato, nella seduta precedente, una proposta di parere favorevole.

Seguono, quindi, brevi interventi, in sede di dichiarazione di voto, da parte dei senatori [MARTON](#) (M5S) e [DELRIO](#) (PD-IDP), che stigmatizzano il metodo, prescelto dall'Esecutivo, di addivenire all'attuazione di obblighi europei mediante lo strumento, del tutto improprio nella fattispecie, della decretazione d'urgenza.

Previa verifica del numero legale, il presidente Stefania [CRAXI](#) pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato nella seduta del 27 giugno), che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,20.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DALLA RELATRICE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 237 DEFINITIVO

La Commissione Affari esteri e difesa,
esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (COM(2023) 237 definitivo);
rilevato come essa rientri nell'ambito di quell'azione di potenziamento della base industriale e

tecnologica della difesa europea avviata a seguito dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, proponendosi peraltro quale strumento di mera urgenza, destinato ad operare fino al 30 giugno 2025;

tenuto conto che l'obiettivo sotteso alla proposta è quello di rafforzare le capacità dell'industria europea nel comparto delle munizioni e dei missili, mettendo in sicurezza le relative catene di approvvigionamento e stimolando gli investimenti nel settore;

rilevato come la proposta appaia in linea con altre iniziative dell'Unione in materia di difesa e destinata auspicabilmente a raccordarsi con altri strumenti qualificanti come la Bussola Strategica e il Fondo europeo per la difesa;

sottolineata l'importanza dell'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, finalizzati alla messa in sicurezza delle catene di approvvigionamento di materie prime, componenti e materie rare, e della formazione e riqualificazione del personale impiegato nella produzione di componentistica e munizioni;

preso atto con favore delle disposizioni contenute nella proposta e relative alla facilitazione dell'accesso al credito per le imprese del settore, nonché dell'invito formulato alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a rafforzare il suo sostegno all'industria europea della difesa e agli appalti congiunti;

condivise le proposte relative ai correttivi da apportare al testo, individuati dal Governo nella sua relazione e riferibili all'opportunità di aprire la catena di approvvigionamento anche di chi è soggetto a controllo da parte di Paesi terzi per allinearli al regolamento EDIRPA (European defence industry reinforcement through common procurement Act), di eliminare ogni riferimento al Programma (NATO) per il miglioramento della difesa europea (European Defence Improvement Programme - EDIP) e di prevedere la deroga al controllo di Paesi terzi nel caso in cui siano soddisfatte condizioni specifiche o misure di mitigazione a tutela della sicurezza e difesa dell'Unione e degli Stati Membri;

ribadita la necessità di contribuire in modo fattivo al rafforzamento della cooperazione politico-militare degli Stati membri e all'incentivazione dell'industria nazionale a sviluppare ulteriormente la dimensione comunitaria attraverso lo sviluppo di logiche di integrazione e la costruzione di sinergie di competenze;

ricordato che in tale ambito il decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha disposto un finanziamento straordinario a favore dell'Agenzia Industrie Difesa allo scopo di promuovere l'occupazione in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, valorizzare e incrementare le competenze già esistenti e consentire l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento;

preso atto che il Governo ha già chiarito in sede parlamentare come la facoltà di accedere all'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le produzioni previste dalla proposta di regolamento in esame non sia all'ordine del giorno;

impegna il Governo

a far sì che la proposta di regolamento sia velocemente approvata, valutando con grande attenzione l'impatto della normativa in esame sulle capacità dell'industria nazionale di settore e tutelando le specificità dell'intero comparto;

a rafforzare la sicurezza collettiva dell'Unione europea anche attraverso una maggiore partecipazione italiana ai programmi di cooperazione nell'ambito della difesa.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 92 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 2, comma 3, andrebbe confermato che dalle cessazioni anticipate dei sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche non derivi alcun onere a carico della finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 3-ter, in materia di personale della ricerca sanitaria, andrebbe confermato che le risorse, quantificate nel limite di 74 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017, per le assunzioni a tempo indeterminato, siano effettivamente disponibili e a carattere permanente, atteso che gli oneri di personale sono spese di natura certa.

Relativamente all'articolo 4, commi 3-*quater* (in tema di procedure relative al Fondo Indennizzo Risparmiatori) e 3-*undecies* (sull'incremento del contributo in favore dei comuni per riduzione del gettito derivante da agevolazioni catastali), andrebbe confermata la piena disponibilità delle risorse impiegate a copertura dei rispettivi oneri.

Con riferimento all'articolo 4-*quater*, recante la proroga della disciplina speciale per l'esame di Stato da avvocato, andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare la clausola di invarianza di cui al comma 11.

Riguardo all'articolo 4-*sexies*, che proroga le agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, andrebbe confermato che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 6, comma 2-*ter*, recante adempimenti a carico del gestore della Piattaforma notifiche digitali, andrebbe chiarito se gli oneri di stampa, imbustamento e recapito siano modulabili nell'ambito del tetto di spesa ivi previsto a copertura. Andrebbe inoltre chiarito se, a regime, i suddetti costi possano essere posti a carico dei destinatari.

Sul successivo comma 2-*septies*, andrebbe confermata la compatibilità della proroga delle concessioni della risorsa geotermica con la normativa europea. Riguardo invece alla destinazione di una quota dei canoni alla copertura degli oneri derivanti dalle attività inerenti alle concessioni, andrebbe confermato che ciò non comporti alcun onere a carico della finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 6-*quinquies*, che amplia l'ambito applicativo della proroga degli strumenti di acquisto da centrale di committenza, andrebbe confermata la compatibilità della disposizione con la disciplina europea degli affidamenti pubblici.

Riguardo all'articolo 10, comma 1-*bis*, che estende le misure previste per le lingue dei segni anche a quelle relative alle minoranze linguistiche, occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, debitamente verificata.

Per ulteriori osservazioni, si rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 62.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) dà conto dei singoli punti rilevati nella relazione illustrativa e delle relative risposte e chiarimenti forniti nella relazione tecnica di passaggio dal Governo, alla luce di tutto quanto risulta chiarito in tale relazione tecnica, rilevando come quest'ultima, positivamente verificata, risulti rispondere a tutti i quesiti posti sul testo del decreto.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) evidenzia la particolare rilevanza del decreto-legge all'esame, assai delicato e che verte su una serie di materie particolarmente complesse. Sottolinea come è pervenuta ora alla Commissione la relazione tecnica di passaggio tra i due rami del Parlamento, che risulta particolarmente articolata e rispetto alla quale occorrono tempi congrui per analizzarne i contenuti. Ricorda, in relazione ai contenuti, il provvedimento di commissariamento di diversi enti recati dal decreto-legge in esame, soffermandosi su alcuni profili di merito che saranno oggetto di esame nella Commissione in sede referente; sottolinea tuttavia come, ai fini dell'analisi dei profili finanziari da parte della Commissione bilancio, occorra garantire un congruo tempo di esame, soprattutto per poter analizzare la relazione tecnica depositata dal Governo.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) riprendendo l'intervento del senatore Manca, evidenzia come vi siano molteplici profili di criticità in ordine ai temi trattati dal provvedimento. Pur risultando ben condivisibile la stabilizzazione operata per i ricercatori degli enti di ricerca, evidenzia come alcuni aspetti risultino meritevoli di approfondimento sul piano dei costi e degli aspetti finanziari.

Richiamando il tema dell'estensione delle assunzioni dei medici specializzandi a partire dal secondo anno dei corsi di specializzazione, formula osservazioni critiche evidenziando come la scelta operata dal provvedimento risulti preoccupante poiché a discapito del valore della formazione. Andrebbe invece operata una trasformazione del contratto di formazione di tali medici specializzandi in una diversa fattispecie di contratto di formazione e lavoro, essendo tali soggetti di fatto lavoratori, con turnazioni e carichi di lavoro. Si sofferma poi sul profilo del commissariamento dell'INPS e dell'INAIL, formulando osservazioni critiche in quanto, a fronte di tale commissariamento, il presidente dell'INPS risulta tuttavia in regime di *prorogatio*, poiché non si è stati in grado di nominare un sostituto. Dal complessivo quadro di criticità all'esame, emerge la necessità di un maggiore tempo di analisi dei profili finanziari, che dovrebbe essere garantito alla Commissione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) formula osservazioni critiche circa i tempi di esame del provvedimento, la cui relazione tecnica risulta presentata oggi formalmente dal Governo alla Commissione, occorrendo il necessario tempo per esaminarla. Evidenzia come il provvedimento sia stato motivato su una asserita urgenza che non risulta trovare tuttavia fondamento nella realtà; risulta poi particolarmente critico che taluni profili trattati dal provvedimento siano ora ritenuti non onerosi, mentre tematiche analoghe, oggetto di emendamenti parlamentari di recente presentati, sono state diversamente valutate nel senso dell'onerosità, con una valutazione non lineare da parte del Governo. Si sofferma poi sui profili inerenti il commissariamento dell'INPS e dell'INAIL, evidenziando al contempo come si registri un regime di *prorogatio* dei vertici, tema di rilevanza politica, che pone all'attenzione della Commissione. Richiama quindi alla necessità di una maggiore chiarezza e di un quadro più preciso sui tempi e sulle modalità di esame dei provvedimenti di urgenza, risultando altrimenti una compressione dell'esame stesso, che rischia di determinare una prevaricazione delle prerogative del Parlamento, chiamato a deliberare con consapevolezza.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*) evidenzia come sul provvedimento in esame sia stata fornita una esaustiva relazione tecnica peraltro esaminata puntualmente dalla relatrice rispetto ai rilievi posti. Evidenzia peraltro la non linearità della posizione delle forze di opposizione che da un lato accolgono con favore

i provvedimenti di stabilizzazione, mentre dall'altro pongono dubbi sui profili inerenti l'analisi finanziaria del provvedimento. Dopo aver ricordato come il provvedimento sia calendarizzato in Assemblea, chiede di poter procedere alla votazione del parere sul testo all'esame.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) interviene per evidenziare la rilevanza del provvedimento, il cui esame si inquadra in una prassi ormai assai invalsa di esame con modifiche da parte di una sola Camera del Parlamento, occorrendo nella fase attuale una riflessione sul recupero di un più pieno quadro dell'esame parlamentare bicamerale, nella cornice costituzionale relativa al procedimento di conversione dei decreti-legge. Ricordando infine come il decreto-legge sia prossimo alla scadenza del termine di conversione, insiste quindi per la votazione del parere sul provvedimento stesso.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), dopo aver ricordato come sia stata appena ricevuta dalla Commissione la relazione tecnica di passaggio, pur nel quadro di un bicameralismo alternato ormai con ampi precedenti, ricorda come ci siano temi specifici nel provvedimento in esame che risultano meritevoli di un necessario approfondimento, nei tempi dovuti, tra cui ricorda la questione della proroga delle Commissioni in seno all'AIFA, già posta in passato dalla senatrice Lorenzin, e su cui ora il Governo appare assumere decisioni diverse rispetto al passato, che necessitano un approfondimento sul piano dell'analisi finanziaria. Anche in materia di scelte della maggioranza relative all'INPS e all'Inail, andrebbero forniti ulteriori elementi di chiarimento in ordine alla normativa adottata. Conclude quindi sottolineando come in caso di forzatura dei tempi con un voto nella stessa giornata odierna, risulterebbe emergere in via chiara come alla Commissione bilancio non sia stato dato di esaminare compiutamente e puntualmente i profili su cui è invece chiamato a decidere.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo fornito la propria disponibilità ad esaminare puntualmente i punti che dovessero essere rimasti eventualmente poco chiari, evidenzia come la relazione tecnica di passaggio fornisca tutte le risposte ai rilievi sollevati rispetto al provvedimento. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica aggiornata di passaggio, positivamente verificata.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) si sofferma sulla totale disomogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge all'esame, quale elemento che rende particolarmente critico il procedere sul provvedimento medesimo. Se da un lato talune scelte, tra cui cita le norme sulle stabilizzazioni e alcuni provvedimenti di proroga, possono risultare condivisibili in via trasversale, vi sono poi specifiche disposizioni, tra cui cita quelle inerenti la RAI e la questione delle nomine negli enti pubblici, rispetto alle quali risulta assai difficile procedere ad un voto sul testo, che pone tante criticità. Evidenzia in particolare come alcune disposizioni particolarmente critiche recate dal provvedimento non possano non avere voci di costo. Conclude quindi sottolineando l'importanza di garantire l'omogeneità dei testi normati all'esame, su cui risulta altrimenti ardua l'espressione di un parere per di più in tempi assai stringenti.

La sottosegretaria SAVINO, nell'evidenziare l'analisi puntuale svolta dalla relatrice circa i punti del provvedimento in rilievo, esprime l'avviso conforme del Governo al parere non ostativo proposto dalla relatrice, di cui chiede la votazione.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, formulando osservazione fortemente critiche al fatto che si voglia utilizzare il voto affrettato della Commissione bilancio, senza che questa abbia potuto esaminare nel dettaglio i profili involti. Risulta doveroso riconoscere un congruo tempo, qui del tutto mancato, profilo rispetto al quale ricorda come in più occasione sia stata rinviata l'espressione del parere della Commissione bilancio pur a fronte di discussioni già in corso in Aula su decreti-legge in conversione. Preannuncia quindi che, qualora si decidesse di forzare i tempi con una votazione già nella seduta odierna, la propria parte politica non parteciperà al voto, risultando tale forzatura sui tempi ledere il rispetto delle prerogative stesse della Commissione.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto, criticando fortemente la mancata garanzia di un congruo esame, nei tempi necessari, dei profili finanziari del provvedimento, preannunciando che la propria parte politica non parteciperà al voto.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), associandosi alle considerazioni svolte dai senatori Manca e Castellone, preannuncia, altresì, la propria non partecipazione al voto.

Il PRESIDENTE interviene per ricordare come nel corso della scorsa legislatura, laddove si registrava una diversa compagine di forze di maggioranza, si è proceduto in una pluralità di occasioni ad una votazione in tempi rapidi, ricordando altresì che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere il parere sui provvedimenti in base alla calendarizzazione dei lavori dell'Assemblea del Senato. Evidenzia quindi come il problema dei tempi per l'esame vada posto nella sede della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari. Pur esprimendo rammarico per l'approccio emerso da parte delle forze di opposizione di non partecipazione al voto, alla luce della calendarizzazione del provvedimento, propone quindi di procedere alla votazione della proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per precisare come il punto critico non sia la calendarizzazione dei provvedimenti da parte della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari bensì la necessità di disporre di tempi più ampi presso la Commissione bilancio al fine di esaminare con più ampio anticipo i contenuti dei provvedimenti e delle relative relazioni tecniche, al fine di poter operare ogni opportuno approfondimento, soprattutto dinanzi a provvedimenti di tale complessità. Dopo un intervento del PRESIDENTE, volto ad evidenziare come vi sia la più ampia disponibilità da parte della presidenza ad anticipare i lavori della Commissione, potendo tale tema essere oggetto anche di un apposito Ufficio di presidenza per la futura programmazione dei lavori, si procede alla votazione. Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) propone di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente. Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(344 e 538-A) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate in sede referente modifiche al testo unificato, di ribadire il seguente parere, già reso alla Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che il valore della stima effettiva delle potenziali minori entrate ad esso correlate risulti sostanzialmente nullo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati trasmessi dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'esame ad

eccezione della proposta 1.301, su cui il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione di cui dà lettura.

La relatrice [NOCCO](#) (FdI), alla luce del parere fornito dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.301, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi" con le seguenti: "modalità di destinazione e gestione dei proventi".

Sui restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo."

La Commissione approva.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in riferimento all'articolo 2, in tema di agevolazioni per l'imposta di registro sulla prima casa, ai fini della valutazione della prudenzialità della stima delle minori entrate proposta nella relazione tecnica, il Governo dovrebbe chiarire se il valore delle transazioni preso a riferimento si riferisce al valore sul quale è stata calcolata l'imposta di registro o al valore di compravendita indicato nell'atto di acquisto. Andrebbero inoltre forniti ulteriori elementi di dettaglio con riferimento alla determinazione della percentuale del 58 per cento, quale quota di acquisti di prima casa sul totale degli acquisti di abitazioni, considerato che la pubblicazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate indica una percentuale media di circa il 64 per cento per l'anno 2022 e per il I trimestre 2023. Analogamente, il Governo dovrebbe fornire delucidazioni in merito ai criteri utilizzati per stimare nel 20 per cento la quota delle transizioni riconducibili ai requisiti previsti dalla disposizione in questione. Va altresì osservato che la norma vige a decorrere dal 14 giugno 2023 mentre la relazione tecnica, al fine di determinare l'onere per l'anno 2023, effettua una quantificazione a decorrere dal 1° luglio 2023: al riguardo, è opportuna una rassicurazione sulla prudenzialità della stima.

Gli articoli 7 e 8 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, rispettivamente, un fondo volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria, al fine di individuare le aree prioritarie, e un fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi. Al riguardo, pur essendo gli oneri limitati all'entità degli stanziamenti, posto che si tratta di obblighi europei, il Governo dovrebbe fornire maggiori informazioni ed elementi di supporto alle quantificazioni degli oneri, per verificare l'adeguatezza degli stanziamenti.

Il Governo dovrebbe chiarire inoltre se la compatibilità di tali interventi con le misure di efficientamento energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi determini a sua volta una componente d'oneri.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione, ed è corredato di una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. A tale riguardo, il Governo dovrebbe assicurare che le risorse che potranno essere utilizzate dalle regioni e dai ministeri interessati, indicate nella relazione tecnica, sono disponibili e libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e non pregiudicano le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all'articolo 11, recante riconoscimento del servizio pre-ruolo agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), considerando che la relazione tecnica si limita a riferire una differenza in termini di oneri rispetto alla norma vigente pari a 8.887 euro per i docenti, richiede un'integrazione recante adeguati elementi di riscontro dimostrativi della congruità di tale differenziale per ciascun profilo professionale, e anche per il personale non docente, in relazione all'intero orizzonte 2024-2033, fornendo elementi informativi in

merito ai periodi di anzianità pre-ruolo maturate.

Considerato inoltre l'andamento costante degli oneri, il Governo dovrebbe chiarire se a tali ricostruzioni della carriera possano accompagnarsi anche effetti onerosi derivanti da una velocizzazione delle progressioni alle classi retributive superiori del personale.

Per quanto concerne gli oneri pensionistici, ricorda che la relazione tecnica afferma che gli incrementi retributivi sia in termini di retribuzione corrente che di arretrati saranno sottoposti a contribuzione previdenziale, e che quindi tali aumenti non comporteranno sul piano previdenziale un peggioramento dei saldi di finanza pubblica. Su tale punto appare necessario acquisire dal Governo assicurazioni sia in termini di quantum, sia in termini di eventuali effetti di anticipo di tali prestazioni pensionistiche. Considerato altresì che in merito agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, il prospetto riepilogativo espone anche gli effetti riflessi, il Governo dovrebbe fornire i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.

In relazione all'articolo 12, recante disposizioni per il potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento alle spese di funzionamento, il Governo dovrebbe confermare la prudenzialità della stima, nella relazione tecnica, della quota di onere per vestiario come ricorrente solo una volta nell'arco del decennio per l'intera platea.

Con riferimento agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, il Governo dovrebbe fornire i quadri di computo degli effetti considerati, fornendo l'indicazione delle aliquote applicate.

In merito al comma 6, che ridefinisce il limite massimo di spesa ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti al richiamo dei volontari dei vigili del fuoco in ragione annua a 10,6 milioni di euro a decorrere dal 2023, riducendolo di quasi la metà, rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio dalla legislazione vigente, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla sostenibilità di tale rideterminazione.

Per quanto riguarda l'articolo 14, che reca disposizioni per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo per il personale della scuola, sia docente che ATA, considerato che tali disposizioni non rivestono efficacia retroattiva ma operano solo a decorrere dal 2023/2024, il Governo dovrebbe chiarire se vi siano ulteriori oneri per gli immessi in ruolo anteriormente che non abbiano ancora ottenuto pronuncia giudiziale di ricostruzione di carriera per intero.

Considerato inoltre l'andamento costante degli oneri, il Governo dovrebbe chiarire se a tali ricostruzioni della carriera possano accompagnarsi anche effetti onerosi derivanti da una velocizzazione delle progressioni alle classi retributive superiori del personale.

Per quanto concerne la stima decennale degli oneri, il Governo dovrebbe chiarire quali ipotesi demografiche e di flussi migratori siano state assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché fornire assicurazioni in merito all'assenza di oneri, sia in termini di quantum, sia in termini di eventuali effetti di anticipo, in relazione alle prestazioni pensionistiche.

Quanto agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, considerato che il prospetto riepilogativo dà conto anche degli effetti riflessi, il Governo dovrebbe fornire i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.

L'articolo 15 dispone l'estensione della carta del docente del valore di 500 euro annui anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Al riguardo, il Governo dovrebbe chiarire le ragioni per le quali lo stanziamento a legislazione vigente non è dimensionato sull'organico di fatto, effettivamente in servizio, come indicato della relazione tecnica pari a circa 709 unità, ma è dimensionato sull'organico di diritto che la relazione tecnica sembra indicare in circa 771 mila docenti. Il Governo dovrebbe fornire inoltre chiarimenti in merito alla piena adeguatezza della limitata efficacia temporale dell'estensione della Carta ai docenti con contratto di supplenza annuale, che la norma in esame dispone per il solo 2023, rispetto agli orientamenti espressi nella pronuncia di infrazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Per quanto concerne l'articolo 26, che reca la clausola di copertura, con riferimento alle lettere *c*) e *d*) del comma 1, appare opportuno acquisire dal Governo conferma in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte delle esigenze di spesa già programmate per le finalità previste dalla normativa vigente.

In merito al comma 3, recante la clausola di neutralità riferita a tutte le disposizioni diverse da quelle indicate al comma 1, per le quali è disposto che alle attività previste le Amministrazioni interessate provvederanno avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, appare opportuno ribadire nuovamente che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme prevedono simili clausole, le stesse debbano accompagnarsi a una relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano realmente idonei a comprovarne la piena sostenibilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 61.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) interviene per evidenziare alcuni profili centrali nell'esame di natura finanziaria del decreto-legge così detto "salva infrazioni". Evidenzia come il provvedimento corrisponda a quattordici procedure e casi di precontenzioso nonché ad una sentenza della Corte di Giustizia europea, occorrendo valutare come i provvedimenti adottati nel decreto-legge debbano essere valutati tenendo conto del fatto che a tali procedure di contenzioso l'Italia riconnette ingenti esborsi finanziari. Rispetto ai profili di natura finanziaria su cui si sofferma tradizionalmente la Commissione, evidenzia quindi l'importanza di considerare in via centrale il tema del risparmio di oneri connesso al superamento del contenzioso europeo e al conseguente mancato esborso delle sanzioni per le infrazioni europee. Chiede al riguardo al Governo elementi specifici su tale aspetto.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire ulteriori elementi sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 94 (ant.) del 05/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023

94ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alla proposta 2.1 (testo 2), tenuto conto che il primo periodo del comma 1 risulta modificato dall'emendamento 2.100, che occorre chiedere conferma del carattere meramente ordinamentale del secondo periodo. In relazione alla proposta 3.1, segnala l'esigenza di coordinamento con la proposta 3.100, che recepisce una condizione posta dalla Commissione bilancio.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo sugli emendamenti approvati, ad eccezione della proposta 2.1 (testo 2), sulla quale il parere è non ostativo, condizionatamente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione volta a specificare, al secondo periodo, le attività di valorizzazione in termini di possibilità.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in ordine alla proposta 2.1 (testo 2), parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al secondo periodo, delle parole "sono valorizzate" con le seguenti: "possono essere valorizzate".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposte recante gli elementi richiesti, che viene resa disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(741) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio ([COM\(2023\) 240 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ([COM\(2023\) 241 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri ([COM\(2023\) 242 definitivo](#))

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (Fdi) illustra i progetti di atti di legislativi dell'Unione europea in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il 26 aprile 2023 la Commissione europea ha presentato tre proposte legislative per riformare il quadro di regole della *governance* economica dell'UE, costituito essenzialmente dal quadro della politica di bilancio dell'UE (Patto di stabilità e crescita e requisiti per i quadri di bilancio nazionali) e dalla procedura per gli squilibri macroeconomici, attuati nel contesto del Semestre europeo, nonché dal quadro per i programmi di assistenza finanziaria macroeconomica: 1) la proposta di regolamento COM(2023)240 (e allegati) che sostituisce il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (si tratta del regolamento che istituisce il Semestre europeo e il cd. "braccio preventivo" del Patto di stabilità e crescita); 2) la proposta di regolamento del Consiglio COM(2023)241 che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (nota come "braccio correttivo" del Patto di stabilità e crescita); 3) la proposta di direttiva del Consiglio COM(2023)242 che modifica la direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Le proposte sono il risultato di un'ampia e articolata discussione - avviata più di tre anni fa e a cui ha partecipato, nelle sue diverse fasi, anche il Parlamento italiano - sull'opportunità di riformare le regole economiche e di bilancio dell'Unione europea. Ciò allo scopo di migliorarne la comprensibilità e la trasparenza, adattarle al contesto macroeconomico e alle nuove priorità politiche perseguite dall'UE, come le transizioni verde e digitale, nonché dotarle di maggiore efficacia. Ricorda, in particolare, che a novembre 2022, vagliati i contributi presentati da una pluralità di soggetti, tra cui istituzioni dell'UE, governi e parlamenti nazionali, cittadini, parti sociali, istituzioni non governative e mondo accademico, considerate le posizioni degli Stati membri e nel tentativo di favorire una convergenza tra di esse, la Commissione europea ha pubblicato una Comunicazione (COM(2022) 583 final) recante degli orientamenti di riforma, sui cui sono proseguiti i negoziati. Anche sulla base degli orientamenti della Commissione, il Consiglio Ecofin del 14 marzo 2023 ha fissato nelle proprie conclusioni alcune linee di convergenza per la riforma, segnalando al tempo stesso le questioni che necessitavano di ulteriori approfondimenti. Le conclusioni sono state approvate dal Consiglio europeo del 23 marzo. La citata Comunicazione della Commissione europea del 9 novembre 2022 sugli orientamenti per la riforma del quadro di *governance* economica dell'UE è stata esaminata sia dalla Camera dei deputati sia dal Senato della Repubblica tra febbraio e marzo 2023. Alla Camera, la Comunicazione è stata assegnata alla V Commissione (Bilancio), nonché alla XIV

Commissione (Politiche dell'UE), per l'espressione del parere. Analogamente, al Senato la comunicazione è stata assegnata alla 5a Commissione (Bilancio), nonché alla 4a Commissione (Politiche dell'UE) per il relativo parere, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato. Al termine del ciclo di audizioni, la V Commissione della Camera, preso atto del parere favorevole con condizioni approvato dalla XIV Commissione, ha adottato, in data 8 marzo 2023, un documento finale, mentre la 5a Commissione del Senato ha adottato, in data 9 marzo 2023, una risoluzione. I due atti contengono impegni pressoché analoghi e coordinati rivolti al Governo, volti a indirizzarne l'azione politica nel prosieguo dei negoziati in sede europea sulla riforma della *governance* economica. Il contenuto delle proposte si colloca in buona parte nel solco degli orientamenti della Commissione e delle conclusioni del Consiglio, ma se ne discosta per alcuni aspetti, poiché tiene conto anche dei successivi confronti e sviluppi negoziali intercorsi tra la Commissione europea e gli Stati membri. Le proposte legislative mirano a coniugare sostenibilità del debito e crescita, attraverso riforme e investimenti, differenziando gli Stati membri in considerazione dei loro livelli di debito pubblico e consentendo traiettorie di bilancio specifiche per paese. Il rafforzamento della titolarità nazionale, la semplificazione e la trasparenza delle regole, una maggiore attenzione al medio termine, insieme a un'applicazione più efficace, sono gli altri obiettivi delineati dalle proposte. Le proposte sono presentate a trattati vigenti: restano, pertanto, invariati i parametri di riferimento del 3 per cento per il rapporto tra il disavanzo pubblico e il PIL e del 60 per cento per il rapporto tra il debito pubblico e il PIL. In estrema sintesi, nel quadro del nuovo braccio preventivo del Patto, tutti gli Stati membri dovranno presentare un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine (durata 4-7 anni) con cui stabilire la politica di bilancio, le riforme e gli investimenti nonché un percorso di bilancio nazionale definito in termini di spesa primaria netta, che sarà l'unico indicatore operativo anche per la successiva sorveglianza. Analogamente a quanto previsto per i PNRR, i piani di bilancio saranno valutati dalla Commissione europea e approvati dal Consiglio dell'UE. Il monitoraggio sull'attuazione dei piani nel contesto del Semestre europeo sarà effettuato sulla base di una relazione annuale presentata da ciascuno Stato. All'inizio del processo di definizione dei piani, per gli Stati membri con un rapporto debito/PIL superiore al 60 per cento o un disavanzo superiore al 3 per cento del PIL, la Commissione europea pubblicherà una "traiettoria tecnica" della spesa netta su un orizzonte temporale di 4 o 7 anni, ancorata a un'analisi di sostenibilità del debito (*debt sustainability analysis*, DSA), volta ad assicurare che: 1. il rapporto debito/PIL sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile o rimanga a livelli prudenti e il disavanzo pubblico sia portato o mantenuto al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL; 2. lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano sia almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento (per evitare che lo sforzo di aggiustamento sia concentrato negli anni finali del periodo di aggiustamento); 3. il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione sia inferiore rispetto a quello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica; 4. nel periodo coperto dal piano, la crescita della spesa netta nazionale resti, di norma, mediamente inferiore alla crescita del PIL a medio termine; 5. per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il 3 per cento, il percorso correttivo di spesa netta sia coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 per cento del PIL (a prescindere dall'apertura di una procedura per disavanzo eccessivo). Invece, per gli Stati con disavanzo pubblico inferiore al 3 per cento del PIL e debito pubblico inferiore al 60 per cento del PIL la Commissione fornirà soltanto informazioni tecniche volte a garantire che il disavanzo resti al di sotto del valore di riferimento del 3 per cento del PIL anche nel medio periodo ossia senza alcun ulteriore intervento per un periodo di 10 anni dopo la chiusura del piano. Le traiettorie tecniche e le informazioni tecniche guideranno gli Stati membri nella definizione dei loro piani. Gli Stati membri dovranno spiegare la presenza di traiettorie di spesa netta più elevate rispetto alla traiettoria tecnica della Commissione. Deviazioni dal percorso di consolidamento saranno contemplate in caso di grave contrazione dell'attività economica nell'Eurozona o nell'Unione nel suo complesso o per il sopraggiungere di cause eccezionali che sfuggono al controllo dello Stato membro. Il maggiore controllo conferito agli Stati membri sull'elaborazione dei propri piani a medio termine è controbilanciato dall'introduzione di un regime di applicazione più rigoroso, volto a garantire che gli

Stati membri rispettino gli impegni assunti. Nel quadro del nuovo braccio correttivo del Patto, infatti, la procedura per i disavanzi eccessivi basata sulla violazione del criterio del disavanzo rimane invariata, mentre quella basata sulla violazione del criterio del debito viene rafforzata, nel senso che il mancato rispetto del percorso di bilancio concordato comporterà automaticamente l'apertura della procedura per i paesi con un debito superiore al 60 per cento. Viene, quindi, abbandonata la cosiddetta "regola dell'1/20". La sorveglianza si concentrerà solamente sul rispetto della linea di spesa netta fissata nel piano nazionale e approvata dal Consiglio. La nuova direttiva relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri rafforza la titolarità nazionale, con un ruolo più importante e nuovi compiti per gli enti di bilancio indipendenti (in Italia, l'Ufficio parlamentare di bilancio), e promuove un orientamento a medio termine della programmazione di bilancio. La Commissione ritiene che il quadro proposto incorpori la sostanza delle disposizioni fiscali del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* (TSCG), il cosiddetto Fiscal compact, nel quadro giuridico dell'UE. La Commissione non propone invece modifiche legislative alla procedura per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici ma spiega che intende perseguire una sua migliore applicazione nell'ambito del quadro giuridico esistente. In particolare, il Consiglio potrà adottare una raccomandazione che stabilisca l'esistenza di uno squilibrio eccessivo qualora lo Stato membro non rispetti gli impegni di riforma e di investimento assunti, inclusi nel piano strutturale di bilancio a medio termine, volti a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti nel quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici. Inoltre, a norma del quadro proposto, se uno Stato membro è oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi, dovrà presentare un piano strutturale di bilancio a medio termine riveduto che fungerà da piano d'azione correttivo ai sensi del regolamento (UE) n. 1176/2011. La Commissione, così come era avvenuto con gli orientamenti dello scorso novembre, non sembra esprimersi con chiarezza sulla necessità, da più parti invocata, Italia compresa, di promuovere un approccio maggiormente simmetrico agli squilibri macroeconomici, che, ad esempio, imponga misure correttive anche ai Paesi che presentano elevati *surplus* di partite correnti. Allo stesso modo, la Commissione propone un nuovo approccio alla sorveglianza post-programma che non richiede alcuna modifica legislativa. Per quanto riguarda le tempistiche, ricorda che qualora i lavori legislativi non fossero finalizzati entro la fine del 2023, tornerebbe ad applicarsi la normativa attuale, considerato che all'inizio del prossimo anno verrà disattivata la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, applicata da marzo 2020. Per quanto riguarda il merito del confronto negoziale, le nuove proposte della Commissione contengono novità rispetto agli orientamenti presentati a novembre e alle conclusioni dell'Ecofin di marzo. Tra queste, segnala, in particolare, che per venire parzialmente incontro alle richieste della Germania e di alcuni Stati cosiddetti frugali - che hanno evocato il rischio di un approccio eccessivamente bilaterale e specifico per paese delle nuove regole, a scapito della trasparenza e della parità di trattamento - sono state aggiunte alcune clausole comuni di salvaguardia finalizzate ad assicurare la sostenibilità del debito. Su tutte, rileva la disposizione che impone una riduzione annua del deficit dello 0,5 per cento del PIL se si supera il parametro di riferimento del 3 per cento (le norme vigenti prevedono già tale requisito, ma solo per i paesi soggetti a una procedura formale per disavanzo eccessivo). In seguito al confronto con gli Stati membri, la Commissione europea ha anche deciso di abbandonare la classificazione *ex ante* dei paesi in tre gruppi sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico (paesi con debito sostanziale, paesi con debito moderato, paesi con debito modesto) e di sostituirla con una classificazione per livelli di debito coerente con i trattati, che suddivide, sempre *ex ante* e sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico, i paesi in ragione della rispettiva collocazione al di sotto o al di sopra della soglia del 60 per cento del rapporto debito/PIL. Le proposte confermano invece gli orientamenti di novembre per quanto riguarda l'assenza di una forma di *golden rule* per escludere determinati investimenti, in modo particolare quelli per sostenere le transizioni verde e digitale o per aumentare le capacità di difesa, dalle norme di bilancio dell'UE. Per quanto riguarda la posizione dell'Italia, a margine del Consiglio Ecofin il Governo italiano ha dichiarato di accogliere con favore il lavoro svolto dalla Commissione europea sulla riforma del Patto di stabilità e crescita, pur essendoci ancora degli aspetti da migliorare. Il Governo sostiene altresì di essere aperto alla

discussione con la Commissione e con tutti gli Stati membri, tenendo in considerazione che ognuno ha le sue specificità e che l'Italia condivide il generale obiettivo della progressiva riduzione del debito. Il Governo italiano si concentra, in particolare, sulla necessità di tener conto della sovranità nazionale nella definizione degli aspetti metodologici e tecnici, che non devono prevalere rispetto alle considerazioni politiche. In sostanza, l'Italia continua ad esprimere preoccupazione sul tema dell'analisi di sostenibilità del debito e del suo impiego per definire i percorsi di aggiustamento del debito degli Stati. Il Governo ribadisce la presenza di un problema di trasparenza sui dati di fondo per l'analisi della sostenibilità del debito e chiede che l'analisi, così come la traiettoria tecnica che sarebbe definita in base ad essa, non depotenzino la titolarità dei singoli paesi sulla propria politica economica. Il Governo, inoltre, ritiene necessario dedicare una considerazione e un trattamento particolari agli investimenti, in particolare a quelli considerati prioritari dal *Next Generation EU* per la transizione ambientale ed energetica e la digitalizzazione. Per quanto riguarda gli indirizzi formulati dalle Commissioni bilancio della Camera e del Senato in occasione dell'esame della comunicazione della Commissione europea sulla riforma della *governance*, segnala quanto segue. Sarebbe stato necessario che le proposte avessero previsto un approccio del piano formulato dalla Commissione europea favorevole alla crescita economica, in modo da incentivare la riduzione del rapporto debito/PIL attraverso politiche volte ad aumentare il denominatore. Inoltre, al di là del generico obbligo, per la Commissione europea, di "assicurare un dialogo permanente" (articolo 34 della proposta di Regolamento relativa al cd. "braccio preventivo"), non sembrano prefigurarsi modalità di coinvolgimento degli Stati membri nella definizione della traiettoria tecnica. Il successivo Piano strutturale di bilancio nazionale di medio termine è definito dal singolo Stato membro e poi valutato dalla Commissione europea e, eventualmente, approvato dal Consiglio UE. Inoltre, le proposte della Commissione non prevedono meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni. Per quanto riguarda l'evoluzione dei negoziati futuri sulla riforma della *governance*, rimane opportuno avviare una riflessione con le istituzioni europee sulla necessità di superare un quadro imperniato sui parametri del 3 per cento del *deficit* e del 60 per cento del debito che limitano l'autonomia di bilancio degli Stati membri. Per un'illustrazione dettagliata delle proposte legislative, delle procedure di approvazione e del contesto negoziale, rinvia al Dossier n. 40 curato dai servizi di documentazione del Senato e della Camera.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 95 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il presidente [CALANDRINI](#) ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(17-A) Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata.

(170, 292, 312, 390 e 392-A) Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) chiede alcuni chiarimenti in ordine ai profili finanziari connessi alla istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, atteso che ricorda come tale festività fosse stata abolita in passato.

Il PRESIDENTE chiarisce che non vi sono profili finanziari connessi alla istituzione nella Giornata prevista dal provvedimento, risultando il provvedimento all'esame non oneroso.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata.

(282-A) Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata all'unanimità.

(614-A) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata all'unanimità.

(693, 364 e 645-A) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 635 e 639 del codice penale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare la proposta 1.102 (già 1.13) che prevede, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'indizione di un concorso per una campagna di sensibilizzazione ed in particolare quali siano le risorse utilizzabili.

Riguardo all'emendamento 1.104, occorre valutare se le risorse destinate al ripristino dei beni danneggiati ad altre finalità possa determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente alla proposta 3.102, occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'abrogazione prevista all'articolo 639 del codice penale.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo sul testo in esame. In ordine agli emendamenti, esprime il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.102 (già 1.13), nonché sulle proposte 1.104 e 3.102, queste ultime in assenza di una relazione tecnica che ne attesti la non onerosità. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sul parere espresso dal Governo con riferimento alla proposta 1.102 (già 1.13), rilevando peraltro come l'assenza di relazione tecnica non dovrebbe

essere adottata dal Governo a fondamento di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, atteso che lo stesso Esecutivo è tenuto a predisporre le relazioni tecniche.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo la relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.102 (già 1.13), 1.104 e 3.102. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9a e 10a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 3.1, che occorre avere conferma che dallo svolgimento delle verifiche da parte del CUFA con il supporto del personale specializzato, in materia di controlli sanitari, del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle ASL non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime in ordine alla proposta 3.1 un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione di cui dà lettura.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 3.1, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera *b*), dopo le parole: "con il supporto" delle seguenti: ", ove necessario,".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) interviene per rilevare un tema di grande importanza inerente l'articolo 2 del provvedimento in esame, recante il divieto di produzione commercializzazione in materia di mangimi sintetici. Sottolinea come il tema risulti particolarmente rilevante poiché il divieto appare in contrasto con i regolamenti europei, anche con riferimento alla violazione del trattato in materia di libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione. Sottolinea inoltre come il divieto di commercializzazione risulti violativo non solo della normativa europea citata, ma appaia in contrasto anche con le garanzie di scelta per i consumatori, profilo di rilevanza comunitaria. Evidenzia il rilevante profilo di criticità posto dall'articolo 2, che prefigura una possibile procedura di infrazione per lo Stato italiano per violazione del quadro europeo.

Dopo aver ricordato che risultano attualmente all'esame gli emendamenti al testo, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 31 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposte ai profili rilevati in ordine al provvedimento. Il PRESIDENTE, dopo aver reso disponibile la nota depositata dal Governo, ricorda altresì che sarà possibile la partecipazione del Ministro Calderoli in una prossima seduta sul provvedimento in esame. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi già richiesti sul provvedimento, per cui ne chiede il rinvio ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti del Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, il governo ha precisato che il valore relativo alle transazioni riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da stranieri che non hanno beneficiato dell'agevolazione sulla prima casa consiste nella base imponibile su cui viene calcolata l'imposta di registro, in base ai dati dell'archivio del Registro del 2022; che la quota del 58 per cento, indicativa delle transazioni riconducibili agli acquisti di prima casa rispetto al totale di acquisto di abitazioni è stata calcolata in base ai dati rilevabili dalle statistiche ufficiali pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze; che la quota del 20 per cento dei soggetti che presentano requisiti è stata valutata forfaitariamente, presupponendo che sia rappresentativa dell'insieme dei soggetti interessato dal provvedimento; che il breve disallineamento nelle date di decorrenza non incide sulla prudenzialità della stima, in considerazione del termine entro il quale occorre procedere alla registrazione degli atti di compravendita, pari a 30 giorni;

in relazione ai fondi istituiti dagli articoli 7 e 8, il governo ha fornito elementi informativi sui criteri di stima degli oneri, a riscontro dell'adeguatezza degli stanziamenti; ha inoltre fornito chiarimenti sui profili finanziari connessi alla compatibilità degli interventi ivi previsti con le misure di efficientamento energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi;

con riguardo all'articolo 10, viene confermato che le risorse indicate nella relazione tecnica sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che il loro utilizzo non pregiudica le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari dell'articolo 11, il governo ha chiarito l'adozione di criteri prudenziali nella stima mediante il ricorso ai costi medi equivalenti, al fine di inglobare tutti gli effetti della disposizione in parola;

con riferimento all'articolo 12, viene confermata la prudenzialità della stima, nella relazione tecnica, della quota di onere per vestiario come ricorrente solo una volta nell'arco del decennio per l'intera platea, con la precisazione che le sostituzioni delle diverse componenti del primo equipaggiamento rientrano nel meccanismo di periodicità previsto, come per il restante personale in servizio; in relazione al successivo comma 6, viene confermata la sostenibilità della rideterminazione del limite di spesa ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti al richiamo dei volontari dei vigili del fuoco; in base a quanto evidenziato con riferimento all'articolo 15, in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, è stata chiarita la prudenzialità della stima, volta a calcolare in modo puntuale l'onere effettivo da finanziare in presenza di supplenze annuali;

con riferimento all'articolo 26, recante le disposizioni finanziarie, il governo, in merito alla modalità di copertura prevista alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa europea, ha fornito rassicurazioni circa il fatto che tale utilizzo non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già a valere sul Fondo medesimo; analoga conferma è stata infine fornita dal governo in merito alla modalità di copertura prevista alla successiva lettera *d*) dell'articolo 26, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le assunzioni di cui al comma 607 della legge di bilancio per il 2022, risultando confermata l'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte delle esigenze di spesa già programmate per le finalità previste dalla normativa,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo alla proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La relatrice **AMBROGIO** (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori proposte, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione all'articolo 1, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento del relatore 1.100, confermandone l'operatività nell'ambito della procedura di cui all'articolo 3, comma 3. In riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore occorre valutare, in relazione al parere sul testo dell'emendamento, le proposte 1.100/1, 1.100/3, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dal subemendamento 1.100/5. Nulla da osservare sulle proposte 1.100/2, 1.100/4 e 1.100/9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni sulle proposte 2.3, 2.22, 2.27 e 2.44, accantonate su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, non vi sono osservazioni sulla proposta 3.17 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni sulle proposte 4.8 e 4.33, accantonate su richiesta del Governo. Non vi sono osservazioni sulla proposta 4.32 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni sulla proposta 5.5, accantonata su richiesta del Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni sulle proposte 6.1, 6.12 e 6.51, accantonate su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta del relatore 6.0.100 e sui relativi subemendamenti 6.0.100/1 e 6.0.100/2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 7.10 (testo 2). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 7.16. Non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 7.17 e 7.18, accantonate su richiesta del Governo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta 1.100. In ordine ai subemendamenti 1.100/1, 1.100/3, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10, formula il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, del Governo così come sulla proposta 1.100/5, quest'ultima in quanto priva di relazione tecnica. Non vi sono osservazioni da parte dell'Esecutivo sulle proposte 1.100/2, 1.100/4 e 1.100/9. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3 e 2.22, indicando di inserirvi il riferimento anche agli interventi cofinanziati dai fondi europei. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.27 e 2.44, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, in quanto sono ancora in corso le istruttorie al riguardo. Esprime parere non ostativo sulle proposte 3.17 (testo 2) nonché sulla proposta 4.32 (testo 2), mentre chiede l'accantonamento delle proposte 4.8, 4.33 e 4.61, ancora in corso di istruttoria. Esprime parere non ostativo sulla proposta 5.5 nonché sugli emendamenti ancora in esame riferiti all'articolo 6, ad eccezione della proposta 6.54 di cui chiede l'accantonamento. Il parere è non ostativo altresì sugli emendamenti ancora all'esame riferiti

all'articolo 7.

Il PRESIDENTE alla luce degli elementi forniti dal Governo, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le proposte di nuova presentazione riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100/1, 1.100/3, 1.100/5, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10.

In riferimento alle proposte 2.3 e 2.22 il parere favorevole è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel seguente testo: "Al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;»".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100, 1.100/2, 1.100/4, 1.100/9, 2.27, 2.44, 3.17 (testo 2), 4.32 (testo 2), 5.5, 6.1, 6.12, 6.51, 6.0.100, 6.0.100/1, 6.0.100/2, 7.10 (testo 2), 7.16, 7.17 e 7.18.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.33, 4.61 e 6.54."

La proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione dell'articolo 2-ter, al comma 2, di cui dà lettura.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore **LIRIS** (FdI) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso "Art. 2-ter.", del comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 luglio 2023, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 98 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

98ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che il ministro Calderoli si è reso disponibile a rispondere ad eventuali temi di dibattito posti in Commissione sul provvedimento in esame, richiamando la necessità di tempi congrui poiché lo stesso Ministro risulterà impegnato alle ore 14,30 presso la Commissione affari costituzionali.

Dà quindi la parola al Ministro.

Il ministro CALDEROLI risponde ai quesiti e alle richieste di chiarimento posti dal relatore nella seduta della Commissione bilancio del 31 maggio che sostanzialmente insistono su quattro aree: il coinvolgimento del Parlamento nei vari passaggi procedurali delineati nel disegno di legge 615; il ruolo e le modalità di funzionamento della Commissione paritetica; le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni; il rapporto tra il finanziamento dei LEP e il rispetto degli equilibri di bilancio, concentrandosi sui profili più direttamente attinenti alle proprie competenze, che riguardano in particolare le prime due aree, e rinvia alla nota depositata dalla sottosegretaria Savino lo scorso 11 luglio, che contiene un'articolata risposta su tutti gli aspetti segnalati e sulle questioni più tecniche, di diretta competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sul primo profilo, concorda sull'opportunità di apportare i necessari miglioramenti al testo, al fine di rafforzare ulteriormente il ruolo del Parlamento. A tal fine, svolge una riflessione sui numerosi emendamenti presentati sia da gruppi di maggioranza sia di opposizione volti in particolare ad assicurare un'informazione più completa alle Camere in relazione al monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dalle intese (articolo 7) o all'adozione di misure perequative (articolo 9), ad ampliare i termini a disposizione delle Camere per l'adozione dell'atto di indirizzo o l'espressione dei pareri rispettivamente sugli schemi di intesa preliminare e sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei LEP, a disciplinare le conseguenze del mancato adeguamento da parte del Governo alle posizioni adottate dalle Camere nell'ambito di tali procedimenti. Per contro, esprime qualche perplessità sulla richiesta di esplicitare nei medesimi procedimenti il riferimento al parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari rispettivamente sullo schema di intesa preliminare e sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei LEP. Ciò in

considerazione della necessità di rispettare l'autonomia di ciascuna Camera nell'individuazione degli organi parlamentari competenti nell'ambito dei procedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 2 e 3.

Per quanto riguarda le Commissioni paritetiche, conferma, sulla base del tenore letterale dell'articolo 5, che sarà istituita una Commissione paritetica per ciascuna intesa con la regione richiedente; in relazione poi agli elementi di chiarimento circa la portata normativa e finanziaria dei poteri ad esse riconosciuti dal disegno di legge, ribadendo la portata ricognitiva della valutazione degli oneri finanziari che le medesime Commissioni paritetiche sono chiamate a svolgere annualmente ai sensi dell'articolo 7. Anticipa, peraltro, che è in corso una riflessione sugli emendamenti volti ad assicurare, oltre che, come segnalato, una più ampia informazione al Parlamento sugli esiti di tale valutazione, anche il rafforzamento dei medesimi meccanismi di monitoraggio, anche sotto il profilo degli effetti dell'eventuale disallineamento tra fabbisogni di spesa già definiti e andamento del gettito dei tributi compartecipati.

Quanto al tema delle modalità di finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni - che il disegno di legge prevede si realizzi attraverso un meccanismo di compartecipazione al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale - si sofferma sulla questione posta dei limitati margini di manovrabilità delle compartecipazioni. In proposito osserva che, se, da un lato, l'attuazione dell'autonomia differenziata potrà assumere modalità diverse per le varie Regioni, con la conseguenza che per attribuire le necessarie risorse finanziarie potrebbero essere previste aliquote differenziate di compartecipazione al gettito di tributi erariali per ciascuna Regione in relazione alle diverse funzioni da finanziare dall'altro, eventuali margini di manovrabilità, in particolare per assicurare livelli di servizio superiori ai LEP, potranno essere eventualmente recuperati dalle singole regioni nel rispetto della propria autonomia di spesa nell'ambito delle entrate e dei tributi propri delle regioni. Più in generale, segnala come lo strumento delle compartecipazioni sia espressamente previsto dall'articolo 119, secondo comma, della Costituzione e, come tale, possa essere considerato strumento idoneo al fine di soddisfare i profili organizzativi e funzionali del regionalismo differenziato.

Quanto poi allo specifico tema del trasferimento delle funzioni concernenti materie riferibili ai LEP, conferma che la quantificazione delle risorse sarà effettuata in base al criterio dei costi e fabbisogni *standard* riferiti ai relativi LEP. La determinazione dei medesimi costi e fabbisogni *standard* verrà effettuata secondo le modalità previste dall'ultima legge di bilancio e sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. In tale ambito, la spesa storica statale e regionale degli ultimi tre anni verrà presa in considerazione a titolo esclusivamente conoscitivo, e non avrà alcun valore vincolante al momento della distribuzione delle risorse. Quanto poi alle questioni sollevate circa il rapporto tra finanziamento dei LEP e rispetto degli equilibri di bilancio, esse attengono sostanzialmente alla clausola finanziaria di cui all'articolo 8 e al tema dell'invarianza della spesa. Per tali profili rinvia alla nota depositata lo scorso 11 luglio. Osserva che i LEP andranno determinati con riferimento all'intero territorio nazionale, senza distinzione alcuna tra regioni che concludano o non concludano le intese, e che la loro effettiva portata ai fini del finanziamento delle relative funzioni è subordinata alla disponibilità in bilancio delle risorse occorrenti per assicurarli comunque su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che possano essere esercitate da Amministrazioni centrali o da Regioni. La clausola di invarianza finanziaria non va quindi interpretata in termini obbligatori di conferma delle risorse storiche previste a livello di ciascuna regione per le funzioni potenzialmente oggetto di autonomia differenziata, quanto di obbligo ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per garantire i LEP in ciascun territorio regionale. In questo senso va letta la previsione secondo cui, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) evidenzia come le risposte fornite oggi dal ministro Calderoli non chiariscono le perplessità e i dubbi relativi agli effetti del disegno di legge in materia di autonomia differenziata, risultando particolarmente preoccupanti i profili finanziari di tale prospettata riforma.

Richiama i dati elaborati dall'istituto SVIMEZ, alla luce dei quali risulta non credibile che si possa procedere a costo zero e ad invarianza finanziaria per attuare la riforma dell'autonomia differenziata. Evidenzia inoltre come, alla luce di quanto previsto dal testo in esame, non si può pensare di raggiungere, ad invarianza finanziaria, la garanzia di LEP uniformi in tutto il territorio nazionale, rispetto a quanto prospettato dal Ministro. Svolge osservazioni critiche in ordine alla mancata assegnazione alla Commissione bilancio dell'esame di merito della riforma, evidenziando come tutte le attività di stima degli effetti della stessa risultino incardinate in organi diversi rispetto alla Commissione bilancio. Richiamando la nota depositata dal Governo già in data 11 luglio, evidenzia come la stessa non entri nel dettaglio degli effetti finanziari del disegno di legge di riforma, emergendo al riguardo anzi forti dubbi, peraltro rafforzati dai rilievi della Commissione europea circa gli effetti sul bilancio dello Stato connessi al disegno dell'autonomia. Evidenzia quindi l'importanza di un compiuto esame dei profili finanziari del disegno di legge, che non può esplicitarsi senza un'apposita analisi di tali profili in una sede più completa rispetto alla mera sede consultiva. Si sofferma poi sul profilo delle diseguaglianze e sulla crescente povertà che affligge il Paese, ed in particolare una parte del Paese, ricordando come la questione delle diseguaglianze non riguardi solo i divari tra nord e sud, ma interessi anche le aree disagiate, come le aree interne periferiche. In materia di spesa pubblica, ricorda i dati del rapporto GIMBE in materia di divari della spesa sanitaria per cittadino, che risulta inferiore di 4.000 euro annui per i cittadini del sud del Paese, delineandosi un quadro di forte disparità che occorrerebbe colmare, piuttosto che andare nella direzione dell'autonomia. Richiama la possibilità di utilizzare in tal senso anche le risorse del PNRR nell'ottica di eliminare i divari e ridurre le forti disparità tra territori. Ricorda infine il ruolo del tutto non decisivo del Parlamento nel quadro delineato dal disegno di legge sull'autonomia, formulando osservazioni fortemente critiche rispetto a quanto detto dal Ministro circa il coinvolgimento del Parlamento, che è chiamato a fornire solo una serie di pareri dal carattere tutt'altro che incisivo e che non garantisce la centralità del parlamento. Il ministro CALDEROLI, in relazione all'intervento della senatrice Castellone, ricorda come molti dei temi evocati risultino i già trattati in sede di esame di merito del provvedimento. Rammenta inoltre come l'assegnazione di un provvedimento alle Commissioni parlamentari non sia prerogativa del Governo bensì dei Presidenti delle Camere, anche se, trattandosi di materia ordinamentale, ritiene che sia stato correttamente deciso di assegnare il provvedimento alla Commissione affari costituzionali. Evidenzia inoltre come, in ordine al coinvolgimento del Parlamento, il disegno di legge non prospetti solo lo strumento dei pareri, bensì configuri atti di indirizzo che rientrano nella normale dialettica tra Parlamento e Governo, ferma restando l'autonomia delle Camere sulle modalità con cui saranno esercitati i poteri di spettanza del Parlamento. Si sofferma poi sul tema dei costi e dei fabbisogni *standard*, ricordando gli strumenti forniti dal Fondo perequativo. Ricorda le disparità che già caratterizzano il sistema attuale nel quadro delle regioni italiane, con dodici regioni che presentano un residuo fiscale negativo a fronte di otto regioni con residuo fiscale positivo, risultando evidente come tale quadro non risulti ascrivibile al disegno dell'autonomia differenziata. Con riferimento alla creazione, proposta dal Governo, di un'unica ZES che riguardi tutte le regioni del sud, ne evidenzia il carattere di volano per lo sviluppo, ribadendo anche su tale profilo come i divari attualmente registrati non possano essere imputati all'autonomia differenziata, risultando invece ascrivibili alla gestione centralizzata. Evidenzia il tema del mancato utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui ricorda l'ingente ammontare, con 83 miliardi di euro non utilizzati, nonché il complesso quadro delle risorse di riferimento, tra cui quelle del già citato fondo per la perequazione, e le stesse risorse del PNRR. A tale riguardo, evidenzia la posizione di accordo con il ministro Fitto, circa la necessità di impegnare in modo serio, con l'opportuna messa a terra dei progetti, l'intero ammontare delle risorse che risultano attualmente non utilizzate, e che costituirebbero una fonte di reale contrasto alla sperequazione territoriale: sottolinea la chiara volontà politica dell'attuale Governo in tale senso. In ordine alle materie di cui al Titolo V della Costituzione, evidenzia come le criticità che possono emergere a tale riguardo risultano risalire alla riforma costituzionale stessa, e non al disegno di legge attualmente all'esame, concludendo con il rilievo che il Parlamento avrà un ruolo rafforzato nell'ambito del disegno dell'autonomia.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), dopo aver evidenziato la necessità di poter aggiornare l'odierna discussione anche ad una successiva seduta, garantendo congrui tempi per il confronto con il Ministro, esprime la propria posizione di netta contrarietà rispetto ai contenuti del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Evidenzia, in particolare, le profonde disuguaglianze che affliggono il Paese, ricordando come la pandemia abbia dimostrato ad esempio che la regionalizzazione nella prestazione di alcuni servizi abbia creato enormi disagi, come emerso per i profili sanitari in Lombardia. L'esperienza pandemica ha mostrato come sia stato necessario, di fronte all'emergenza, ricentralizzare l'esercizio di alcune funzioni, piuttosto che frammentarne l'esercizio. Sottolinea, in chiave critica, come il disegno di legge non chiarisca i costi del disegno di riforma, evidenziando come a fronte di tutte le risorse e delle diverse fonti finanziarie richiamate dal Ministro, quali il Fondo per la perequazione e lo stesso PNRR, nonché le risorse per la coesione, andrebbe in realtà chiarita la loro effettiva esigibilità. Il quadro attuale denota, al contrario, una grande frammentazione, a fronte della quale si accentueranno le disuguaglianze, mentre sarebbe necessario agire, da parte della politica, per ridurre tali divari e creare un Paese effettivamente unitario. Soffermandosi sui LEP, evidenzia come tali livelli essenziali delle prestazioni risultino solo sulla carta, sottolineando peraltro come non sia affatto chiarito con quali risorse, se nazionali o regionali, si procederà ad assicurarli. Conclude quindi affermando la necessità di una maggiore omogeneità nei livelli delle prestazioni, mentre il disegno di legge va in direzione del tutto opposta.

Il ministro CALDEROLI, prendendo atto della legittima posizione politica espressa dal senatore Magni, di contrarietà all'autonomia differenziata, sottolinea tuttavia come i livelli essenziali delle prestazioni pur inseriti nell'ordinamento già dal 2001, non sono stati attuati se non marginalmente, mentre si procederà alla loro definizione nel quadro dell'autonomia differenziata. Richiamando a titolo esemplificativo il tema dell'istruzione nel territorio nazionale, evidenzia come i differenti risultati a titolo esemplificativo dei test Invalsi afferiscano a una materia di competenza statale, in cui, tuttavia, si sono prodotti risultati disomogenei nel Paese, ponendo l'esigenza di una riflessione chiara al riguardo. Sottolinea che Parlamento e Governo sono impegnati nel comune intento di fornire servizi migliori ai cittadini, piuttosto che a diminuire il livello dei servizi, come da qualcuno paventato, essendo la finalità della riforma proprio il miglioramento del livello delle prestazioni per tutti i cittadini.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) evidenzia come il Ministro abbia espresso una posizione di valenza politica nella propria relazione, che meno si attaglia all'esame di natura finanziaria proprio della Commissione bilancio. Soffermandosi poi sui contenuti del disegno di legge, rileva come l'invarianza finanziaria risulti utilizzata dal Governo come pretesto per evitare l'analisi di questioni complesse, come l'effettivo impatto finanziario della riforma delineata dall'autonomia differenziata. Richiama, al riguardo, quanto riportato dall'Ufficio parlamentare di bilancio in ordine alla complessità della valutazione dei profili di efficienza della spesa, date le attuali incertezze strutturali, evidenziando come un profilo fortemente critico è altresì la sostanziale esclusione del Parlamento dal profilo dell'individuazione e definizione in materia di LEP. Con riferimento alle materie di competenza concorrente di cui al Titolo V della Costituzione, evidenzia come le stesse siano state delineate non già nell'intento di aprire conflitti tra Stato e regioni, occorrendo invece rafforzare un'ottica di relazione tra livelli di governo e sviluppare un efficientamento della spesa in tale prospettiva. Formula quindi osservazioni critiche sul mancato svolgimento in sede parlamentare, anche nell'apposita sede della Commissione bicamerale per le questioni regionali, di un'analisi preliminare inerente l'efficientamento della spesa pubblica e le azioni da poter intraprendere con tale finalità. Ne risulta un quadro di scarsa chiarezza, in cui non è stata operata una previa opera di quantificazione e di analisi in ordine ai profili finanziari della prospettata riforma. Anche sul ruolo del Parlamento, risulta inadeguata la risposta fornita dal Ministro, poiché occorrerebbe operare un previo approfondimento anche del tema del federalismo fiscale, rafforzando i concetti di relazione e responsabilità tra i livelli di governo, piuttosto che incrementare la frammentazione. Soffermandosi, quindi, sul tema dei fabbisogni *standard*, ne sottolinea il carattere non meramente tecnico, bensì inerente a precise scelte politiche, su cui occorrerebbe un approfondimento ampio e preliminare, anche nell'apposita Commissione bicamerale, peraltro non ancora istituita. In assenza di tale approfondimento, risulta negata ogni possibilità di

valutare effettivamente le ricadute della riforma, che sembra impattare in termini di maggiore spesa piuttosto che di efficientamento della spesa pubblica.

Il ministro CALDEROLI ricorda come i temi dei fabbisogni *standard* e dei LEP siano stati già oggetti di approfondimento nella Commissione bicamerale della precedente legislatura per un ampio arco di tempo, i cui lavori sono confluiti nella relazione conclusiva, che è stata debitamente considerata ai fini del disegno di legge sull'autonomia differenziata. In ordine al tema della spesa storica, fa presente gli approfondimenti comunque in corso da parte della Ragioneria generale dello Stato, anche in ordine al tema della compartecipazione al gettito, ricordando, in materia di risparmio di spesa, come lo Stato risulti spendere in effetti di più rispetto alle regioni, alle province e ai comuni: al riguardo, il disegno dell'autonomia prospetta un miglioramento nella gestione della spesa pubblica.

Dopo aver richiamato il tema delle materie a legislazione esclusiva ovvero concorrente, sottolinea come i costi *standard* siano stati oggetto di ampio approfondimento, ricordando i lavori già svolti dalla Commissione tecnica sui fabbisogni *standard* e dalla SOSE, con un compiuto lavoro in materia, di cui si tiene conto nell'ambito della riforma.

Il PRESIDENTE, ricordando come il Ministro risulti impegnato dalle ore 14.30 presso la Commissione affari costituzionali, propone quindi di proseguire l'esame del provvedimento nella seduta di domani, che potrà essere anticipata.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 15.

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame sono stati abrogati dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 2023, n. 87, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3-bis, comma 1, in materia di *bonus* sociale elettricità e gas, in relazione al *bonus* elettrico andrebbero forniti chiarimenti sui dati relativi alla platea dei beneficiari, nonché in merito alle stime, atteso che per il relativo servizio non sembra probabile un apprezzabile calo dei consumi nel terzo trimestre rispetto al secondo, al netto del limitato impatto in termini di risparmi riconducibile alla maggiore durata dell'illuminazione naturale. Comunque, considerando che il contenuto aumento della platea potrebbe essere compensato dal limitato calo dei consumi per la motivazione sopra addotta, la suddetta stima sembra realistica, anche se la validità della presente ricostruzione andrebbe confermata.

Per quanto attiene al *bonus* gas, rispetto alle stime relative al trimestre precedente, osserva un decremento della platea complessiva da 2,95 milioni di utenti a 2,82 anche se con un aumento dei beneficiari del *bonus* in misura piena. Rilevato che l'onere per il *bonus* gas era stimato per il secondo trimestre in 81 milioni di euro e che nel 2022 l'onere per la Contribuzione integrativa (CCI) è stato pari nel terzo trimestre a 1/7 di quanto registrato nel II trimestre (a fronte di oneri sovrapponibili in termini di bonus base), segnala che nel complesso una stima degli oneri relativi al *bonus* gas per il terzo trimestre (considerando la chiusura generalizzata degli impianti di riscaldamento) pari a circa 10-15 milioni di euro sia ragionevole. Andrebbe poi chiarita la portata del rimando alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 34.

Complessivamente, ritiene comunque plausibile la quantificazione di 110 milioni di euro complessivi, anche se la correttezza della ricostruzione appena presentata andrebbe comunque confermata, anche con l'acquisizione di ulteriori dati. Rileva che l'onere è configurato come limite di spesa e che l'ARERA dispone sia delle basi tecniche di dati che del necessario *know-how* per calibrare i benefici unitari in modo da garantire il rispetto del medesimo limite, ovviamente in presenza di prezzi della materia prima in linea con le previsioni alla base delle presenti stime.

In relazione all'articolo 3-*bis*, comma 2, recante l'azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore del gas nel terzo trimestre 2023, rileva che la medesima proroga dell'azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore gas riferita al secondo trimestre 2023 è stata quantificata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2023 in 120 milioni di euro. Assunta la prudenzialità della quantificazione, andrebbero forniti chiarimenti sulla quantificazione superiore per il terzo trimestre, che peraltro dovrebbe registrare consumi inferiori di gas a causa dell'assenza di riscaldamento.

In relazione all'articolo 3-*quinquies*, recante misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi, in merito alla necessaria sottoposizione alla procedura abilitativa semplificata (PAS) degli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione, andrebbe assicurato che gli enti pubblici coinvolti nella procedura PAS possano adempiere ai loro compiti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Inoltre, atteso che la norma estende le agevolazioni previste dal Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi a favore del gasolio commerciale ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati nell'uso previsto in sostituzione del gasolio, andrebbero forniti chiarimenti circa i possibili effetti finanziari che tale estensione produrrà, in particolare, in termini di gettito tributario.

In relazione all'articolo 3-*sexies*, recante disposizioni in materia di infrastrutture strategiche in ambito energetico, andrebbe chiarito se la dichiarazione di infrastrutture strategiche attribuito alle infrastrutture lineari energetiche in esame nonché la loro dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, possa determinare in capo a tali interventi ulteriori esigenze di finanziamento per la loro realizzazione. Inoltre, andrebbe assicurato che le amministrazioni coinvolte nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche in parola possano adempiere ai loro compiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Infine, andrebbe confermato che dalla delega dell'esercizio dei poteri espropriativi al soggetto proponente, nonché dalla possibilità che tali soggetti si avvalgano di società controllate e di servizi ai fini delle attività preparatorie, non debbano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti nel caso in cui a esercitare tali poteri sia l'autorità espropriante.

In relazione all'articolo 3-*septies*, osserva che la disposizione nell'inserire tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali la produzione e l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, appare suscettibile di ampliare l'ambito oggettivo in cui ricomprendere gli enti del terzo settore, dal momento che la norma al fine di qualificare un ETS richiede che lo stesso eserciti in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale. A tal fine, considerato che nei confronti degli ETS sono previsti particolari regimi fiscali e agevolativi, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'eventualità che dalla misura in esame possano derivare profili onerosi a carico della finanza pubblica. In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per ulteriori delucidazioni, rinvia al dossier del Servizio del bilancio n. 63.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di depositare l'aggiornamento della relazione tecnica. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo conferma, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 5.1, dell'assenza di oneri, valutando al riguardo l'opportunità di inserire una clausola di neutralità finanziaria.

Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 11.4 (testo 2), nonché degli analoghi emendamenti 11.5 (testo 2), 11.6 (testo 2), 11.7 (testo 2) e 11.8 (testo 2).

In riferimento agli emendamenti 18.100 e 18.0.1 (testo 2), si valuti l'inserimento di una clausola di

invarianza finanziaria.

Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 24.0.2, con particolare riguardo al numero 2 delle lettere b) ed e).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti approvati.

La sottosegretaria SAVINO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare, rimettendosi alla Commissione sull'inserimento di eventuali clausole di neutralità.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), in relazione all'emendamento 18.100, chiede chiarimenti sui possibili profili finanziari connessi al rischio di infrazione in sede europea, considerato che la misura sembra incidere su diritti di cittadinanza.

Il [PRESIDENTE](#) (FdI), in qualità di relatore, rileva come, di regola, la Commissione bilancio configuri i rischi da infrazione comunitaria quali effetti finanziari al massimo indiretti.

Interviene il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), per richiamare i limiti di competenza della Commissione bilancio, anche atteso che la valutazione di compatibilità con il diritto dell'Unione europea spetta principalmente alla 4ª Commissione, che peraltro ha approvato l'emendamento in sede referente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e alla luce della discussione, il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 ([n. 49](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una ulteriore nota recante elementi istruttori sui profili del provvedimento in titolo.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) si riserva di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(651-A\)](#) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, sul testo.

In relazione alle proposte emendative, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario verificare gli effetti finanziari ed acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura degli emendamenti 1.100 (già 1.2), 1.101 (già 1.3), 1.102 (già 1.4) e 1.103 (già 1.5). In relazione alla proposta 1.104 (già 1.6), risulta necessario verificare gli effetti finanziari, acquisire la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura finanziaria del capoverso "Art. 1.", nonché valutare la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 6 del capoverso "Art. 2."

Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario valutare gli effetti finanziari ed

acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse impiegate a copertura dagli emendamenti 2.0.100 (già 2.0.1) e 2.0.101 (già 2.0.2). Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.100 (già 2.3), 2.101 (già 2.4) e 2.0.4. Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 4, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.101. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri per gli analoghi emendamenti 5.100 e 5.101, nonché per il 5.102 (già 4.2). Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 6, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 6.100 e 6.101. Risulta necessario valutare gli eventuali effetti finanziari ed acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura sugli emendamenti 6.0.100 (già 5.0.1), 6.0.101 (già 5.0.2), 6.0.102 (già 5.0.3) e 6.0.104 (già 5.0.6). Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.0.105 (già 5.0.7). Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO conviene con l'assenza di osservazioni sul testo.

Con riguardo agli emendamenti, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte segnalate dal relatore. non ha osservazioni sui restanti, analogamente alla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, alla luce degli elementi forniti dal Governo, il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte, 1.100 (già 1.2), 1.101 (già 1.3), 1.102 (già 1.4), 1.103 (già 1.5), 1.104 (già 1.6), 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.0.100 (già 2.0.1), 2.0.101 (già 2.0.2), 2.100 (già 2.3), 2.101 (già 2.4), 2.0.4, 4.101, 5.100, 5.101, 5.102 (già 4.2), 6.100, 6.101, 6.0.100 (già 5.0.1), 6.0.101 (già 5.0.2), 6.0.102 (già 5.0.3), 6.0.104 (già 5.0.6) e 6.0.105 (già 5.0.7).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, con riferimento ai profili di interesse, l'articolo 7, comma 6, quantifica le spese per il funzionamento della Commissione d'inchiesta nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023, e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi, ponendo i predetti oneri, equamente suddivisi, a carico dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Viene peraltro previsto che i Presidenti delle due Camere, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Al riguardo, rileva che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sui bilanci interni delle due Camere.

Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) ricorda, innanzitutto, come nella scorsa Legislatura fosse stato esaminato un provvedimento apparentemente analogo, ma di carattere completamente diverso. Infatti, a seguito della pandemia, si era deciso di unificare il classico disegno di legge avente ad oggetto l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, con le proposte volte ad approfondire la conoscenza delle criticità emerse nella gestione, a vari livelli, del Covid-19.

Giudica, invece, l'approvazione del provvedimento in titolo, un pessimo segnale al Paese e un grave

errore, in primo luogo perché l'inchiesta non tiene conto del contesto in cui si è operato, né delle modalità e delle tempistiche con cui sono state assunte le decisioni. Inoltre, risulta gravemente scorretto concentrare le indagini sulle determinazioni assunte a livello centrale, senza valutare la gestione da parte delle regioni, come dimostra, ad esempio, la vicenda della stabilizzazione del personale sanitario, decisa a livello nazionale e, purtroppo, bloccata in molte regioni per questioni burocratiche.

Si dichiara quindi convinta che il disegno di legge in discussione non abbia l'obiettivo di fare luce sulla vicenda, per dare al Paese uno strumento efficace di prevenzione e contrasto di nuove pandemie, ma abbia l'obiettivo di attaccare le opposizioni politiche.

Per questa ragione, preannuncia il voto assolutamente contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) osserva che il disegno di legge, se avesse davvero uno scopo conoscitivo, avrebbe un carattere condiviso e non presenterebbe quei vincoli che caratterizzano l'oggetto dell'inchiesta. In realtà, l'istituenda Commissione presenta una evidente natura politica e, pertanto, non produrrà risultati se non propagandistici.

Ricorda, al riguardo, come la pandemia abbia rappresentato un caso di scuola di disinformazione, al pari o forse più della guerra in corso, che per natura si presta a strategie e operazioni di diffusione di notizie false.

In conclusione, ritiene che il provvedimento costituisca un'occasione mancata su cui il Gruppo del Partito democratico compirà le proprie valutazioni politiche.

Il senatore [LIRIS](#) (FdI) esprime innanzitutto apprezzamento per i toni usati dalle opposizioni, meno aspri rispetto alle posizioni assunte presso la Camera dei deputati nell'esame in prima lettura.

Ritiene comunque che il rischio paventato di un uso strumentale dell'inchiesta rappresenti un timore ingiustificato, che nasconde, in realtà, un processo alle intenzioni. Infatti, a suo giudizio, l'obiettivo della Commissione in via di istituzione è comprendere quanto è successo, gli eventuali errori compiuti e le possibili responsabilità politiche, da individuare, forse, anche nella "cinghia di trasmissione" tra le direttive centrali e gli apparati periferici e regionali.

Anche alla luce della propria esperienza professionale, si dichiara convinto, comunque, che per prevenire e contrastare la pandemia è necessaria la valorizzazione dei dipartimenti di prevenzione, rispetto all'enfasi, forse eccessiva, posta sulle strutture di cura e assistenza.

Giudica comunque utile e importante l'attivazione dell'inchiesta, anche per gli insegnamenti che potrà dare per il futuro.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) torna a richiamare la discussione ai limiti di competenza della Commissione bilancio, che dovrebbe lasciare la trattazione dei profili di merito alle altre Commissioni investite in sede primaria.

Osserva, comunque, che vi sarà poi modo, nella discussione in Assemblea, di affrontare con la massima pubblicità e trasparenza la questione dal punto di vista politico. Con riguardo invece ai profili finanziari, trattandosi di risorse che non gravano sulla finanza pubblica ma sul bilancio interno delle due Camere, la valutazione non può che essere non ostativa, e annuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente, in relazione alle competenze della Commissione bilancio, che ogniqualvolta vi sia un impatto di spesa, con uno stanziamento riconducibile al settore pubblico, debba essere valutata anche la coerenza e la consistenza degli obiettivi, in un'ottica di programmazione e per evitare lo sperpero delle risorse. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 12 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni sulla proposta 4.8, accantonata su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

La rappresentante del GOVERNO, all'esito dell'istruttoria, conviene con la Commissione sulla valutazione non ostativa dell'emendamento 4.8.

Sulle restanti proposte emendative, aventi argomento analogo, segnala che sono ancora in corso gli approfondimenti del caso.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 4.8.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54."

La proposta di parere, messa ai voti è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [CALANDRINI](#) avverte che, nell'odierna seduta degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni bilancio congiunte 5ª e V, hanno avuto luogo audizioni di rappresentanti di CGIL, di CISL, di UIL, di UGL, di Elettricità futura, di ANCI, di UPI e di Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) e che la documentazione depositata sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 99 (ant.) del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2023

99ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.

Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che il ministro Calderoli, già intervenuto nella seduta di ieri, ha dato la propria disponibilità a proseguire il confronto in Commissione sul provvedimento in esame.

Chiede dunque se vi siano ulteriori interventi da parte dei senatori.

La senatrice [DAMANTE](#) (M5S) interviene per sottolineare le forti criticità che persistono sul provvedimento in esame. Richiama al riguardo i rilievi mossi dalla Commissione europea in sede di raccomandazioni per Paese, in ordine agli effetti sul bilancio pubblico connessi al disegno dell'autonomia differenziata, nonché i rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Richiama la posizione espressa dal Presidente della Regione siciliana relativa allo specifico tema dell'insularità, in relazione all'autonomia differenziata. Al riguardo, pur esprimendo una posizione favorevole in linea generale al riconoscimento dell'autonomia, richiamando l'autonomia speciale propria della Regione siciliana, sottolinea come si ponga un problema di copertura finanziaria del sistema delineato dal provvedimento nel garantire stessi diritti su diversi territori. Si sofferma su alcune disposizioni dello Statuto speciale della Regione Sicilia, rilevandone la perdurante mancata attuazione. Risulta nel quadro attuale priva di garanzie l'attuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento ai problemi posti dalle zone insulari. Si sofferma sul tema del Fondo per lo sviluppo e la coesione e sulle risorse destinate al Sud, in particolare di derivazione europea, evidenziando come la gestione di tali risorse risulti centralizzata proprio in relazione ad una paventata difficoltà di spesa da parte delle regioni del Sud stesso. Tale elemento pone un punto di criticità tuttora non risolto, anche rispetto a quanto prospettato dal Ministro.

Il ministro CALDEROLI interviene sui profili dell'insularità in relazione all'autonomia differenziata, manifestando l'intenzione di esprimere un parere favorevole su taluni emendamenti relativi agli articoli 1 e 3, volti proprio ad intervenire su tale profilo. Si sofferma al riguardo sul tema dei costi, la cui individuazione deve tenere conto del coefficiente dell'insularità, anche al fine di garantire la continuità territoriale. In ordine alle disposizioni citate dalla senatrice Damante circa lo Statuto della Regione siciliana, sottolinea come il tema sarà affrontato dalla Commissione paritetica siciliana insediatasi appositamente. Evidenzia comunque che i problemi attuativi in tale ambito si trascinano da lungo

tempo, risalendo le disposizioni inattuatae all'anno 1947. In ordine ai fondi sia nazionali sia europei, indica come la tendenza a riportarne a livello centralizzato la gestione non corrisponda al disegno dell'autonomia. Ricorda come ingenti risorse, pari a 83 miliardi per il periodo 2014-2020, risultino non spese, ciò configurando una responsabilità dello Stato centrale su cui occorre una approfondita riflessione. Evidenzia come dinanzi a regioni che non riescono a spendere è necessario mettere in campo i necessari aiuti affinché le regioni stesse possano invece mettere a terra gli interventi previsti. La senatrice [DAMANTE](#) (M5S), nel ringraziare il Ministro per la puntualità della risposta, evidenzia come non venga in rilievo solo il problema dell'incapacità a spendere i fondi destinati al Sud; in particolare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione configurano anche un profilo di responsabilità in capo alle regioni, che sono chiamate a decidere quali leve azionare per incentivare lo sviluppo. Rileva quindi un profilo di dignità e responsabilità in capo alle regioni che devono decidere quali interventi operare in linea con il sostegno allo sviluppo.

Il ministro CALDEROLI, in relazione alla replica della senatrice Damante, evidenzia come dinanzi a una incapacità protratta nel tempo di spendere risorse, si ponga comunque la questione della responsabilità politica degli amministratori nei confronti degli elettori.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) si sofferma sul profilo della determinazione dei LEP a livello nazionale in base a quanto previsto dal disegno di legge dell'autonomia differenziata. In particolare, nel richiamare i contenuti dell'articolo 4, sottolinea come, in base a quanto chiarito dal Ministro, non si potrà procedere all'intesa e ai connessi trasferimenti se non saranno prima assicurate le necessarie risorse finanziarie, ciò al fine di garantire la prestazione dei LEP su tutto il territorio nazionale. Questa impostazione, precisata dal Ministro, comporta che in caso di problemi inerenti alla sostenibilità finanziaria, si bloccherebbe il processo di attuazione della stessa autonomia. Da tale quadro emergono alcune questioni tuttora non risolte, tra cui ricorda in particolare le criticità connesse alla spesa sanitaria, già oggetto di tagli strutturali risalenti a più di un decennio fa. Dopo aver rilevato come gran parte di tale spesa risulti di natura corrente, laddove vi fossero criticità a sostenere con tali risorse i fabbisogni interessati, i relativi schemi di intesa non potrebbero essere adottati. Tale elemento costituisce un punto su cui svolgere approfondimenti, anche alla luce della necessità di una attenta misurazione dei fabbisogni.

In ordine alla determinazione dei LEP, osserva che le spese previste dal PNRR costituiscono risorse in conto capitale che non possono essere utilizzate per spese di natura corrente, con riferimento, ad esempio, alla citata spesa sanitaria.

Esprime quindi preoccupazione per i rischi che la perequazione operi solo *ex post*, in caso di non corretta misurazione del profilo dei fabbisogni.

Sottolinea poi la centralità del coinvolgimento del Parlamento, che non risulta adeguata ed efficace nel disegno della riforma, e che andrebbe invece garantita soprattutto in considerazione del carattere dinamico e del significato politico del processo di individuazione dei LEP e dei fabbisogni *standard*.

Sui temi della insufficienza delle risorse e del coinvolgimento del Parlamento, chiede chiarimenti al Ministro.

Il ministro CALDEROLI evidenzia come attraverso la standardizzazione dei costi sia possibile stabilire in modo corretto i fabbisogni, per le diverse materie e le relative funzioni. In ordine alla garanzia dei LEP, riferendosi ai rilievi mossi dal senatore Nicita, rappresenta come alla base della loro individuazione vi sia una necessaria scelta politica, stante la possibilità di prevedere comunque controlli annuali e un aggiornamento triennale dei livelli essenziali. In ordine al tema della sostenibilità finanziaria, la riforma dell'autonomia differenziata non può evidentemente rispondere a tutti i problemi posti dalla finanza pubblica, risultando necessario intervenire su ciascun settore di intervento, tra cui ricorda la materia sanitaria, che risulta prettamente di competenza regionale. A tale riguardo, evidenzia come la suddivisione delle risorse avvenga per un importo superiore al 98 per cento su base capitaria, mentre solo il residuo importo viene ripartito sulla base di altri criteri. È necessario dunque riflettere sul fatto che le differenze che attualmente affliggono il settore sanitario non appaiono giustificabili sulla base della differente suddivisione delle risorse, delineandosi un quadro in cui la differente erogazione delle prestazioni risulta dovuta a chi amministra la spesa sanitaria nei diversi territori,

fattore che è alla base del grave fenomeno della migrazione sanitaria. In ordine alla quantificazione delle spese per i diversi settori coinvolti, rileva come la parte sia corrente che in conto capitale potrebbe essere già oggetto di copertura attraverso un tributo di tipo erariale, elemento che delinea un quadro di riferimento in materia di sostenibilità.

Il PRESIDENTE, non essendovi altre richieste di intervento, ringrazia il Ministro per la disponibilità a svolgere un confronto sui temi all'esame con i Senatori della Commissione bilancio, proponendo di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra una proposta di parere pubblicata in allegato.

La sottosegretaria ALBANO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare sulla proposta appena illustrata.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, con cui si intendono superati i rilievi avanzati dalla Commissione nella seduta di ieri.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, dopo aver ricordato che la relazione tecnica era stata già informalmente messa a disposizione dei senatori, non essendovi richieste di intervento, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, propone di ribadire, per l'Assemblea, il parere testé reso alla Commissione di merito, nel presupposto che il provvedimento non subisca modifiche in sede referente.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del numero legale, la proposta è messa ai voti e approvata.

(755-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri in relazione all'articolo 25-bis, con particolare riguardo al comma 2.

Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO, con riguardo all'articolo 25-bis, comma 2, conferma l'assenza di effetti onerosi.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.". La proposta di parere, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica del numero legale, è posta in votazione, risultando approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL REGIME DI AMMISSIBILITA' DEGLI EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE DI RENDICONTO E ASSESTAMENTO

Il presidente [CALANDRINI](#), per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di assestamento, fa presente innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Segnala inoltre che gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o cassa. In ogni caso, le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione. Evidenzia che è considerata emendabile la sola dotazione dei programmi di spesa non riferibile agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità e finanza pubblica. È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Infine, per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, occorre considerare che essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta "massa spendibile" costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) propone, in via preliminare, che l'esame dei due disegni di legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai relatori.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge n. 791, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, segnalando che il rendiconto generale dello Stato è il documento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della

gestione del bilancio. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) il rendiconto, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, cioè l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e il conto generale del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. Al rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione. L'analisi del contenuto del disegno di legge mostra che la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2022 un generale miglioramento di tutti i saldi rispetto all'esercizio 2021. In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2022 un valore negativo di circa 129,6 miliardi, con un miglioramento di oltre 58,1 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2021. Se confrontato con le previsioni iniziali, che indicavano un valore negativo del saldo netto di -201,7 miliardi, il miglioramento è pari a circa 72 miliardi. Il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale) si attesta nel 2022 a 25,8 miliardi, con un miglioramento di oltre 90,6 miliardi rispetto al 2021. Tale risultato è determinato da una lieve riduzione delle spese (-12,3 miliardi) e da un aumento delle entrate correnti (+78 miliardi). Il miglioramento è di oltre 81,5 miliardi se confrontato con le previsioni iniziali. Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2022 a -391,4 miliardi, evidenziando un miglioramento di 33 miliardi rispetto al 2021 e di 87,7 miliardi rispetto alle previsioni iniziali. Nel complesso, gli effettivi risultati conseguiti con la gestione 2022 denotano, per tutti i saldi, un miglioramento sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto alle previsioni definitive. I limiti massimi fissati per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2022 (legge n. 234 del 2021) - che erano stati indicati, rispettivamente, in -203 miliardi di euro per il saldo netto da finanziare e in -480,347 miliardi per il ricorso al mercato - sono stati aggiornati nel corso dell'esercizio finanziario da diversi provvedimenti di urgenza e ridefiniti, da ultimo, dal decreto-legge n. 176 del 2022 rispettivamente in -251 e -528,347 miliardi di euro in termini di competenza. Tali valori massimi sono stati comunque rispettati dai risultati della gestione finanziaria 2022. A livello di operazioni finali, il miglioramento del saldo netto da finanziare discende da una gestione di competenza 2022 che evidenzia un lieve aumento degli impegni delle spese finali di circa il 2,2 per cento (+18 miliardi) e un aumento degli accertamenti di entrate finali di oltre il 12 per cento (+76,2 miliardi) rispetto all'anno precedente. Anche rispetto alle previsioni definitive, la gestione di competenza del bilancio ha dato come risultati accertamenti per entrate finali in aumento dello 0,9 per cento (+6,6 miliardi) e impegni delle spese finali in diminuzione del 4,8 per cento (-42 miliardi). Guardando alle operazioni complessive (comprensive delle entrate per accensione di prestiti e delle spese per rimborso prestiti), si rileva un aumento degli accertamenti di entrata complessivi che è risultata in crescita rispetto al 2021 (circa +17,6 miliardi), nonostante la dinamica negativa degli accertamenti delle entrate da accensione prestiti (-58,5 miliardi rispetto al 2021). Dal lato della spesa, la gestione ha determinato un aumento degli impegni complessivi pari a oltre 43 miliardi (+4,1 per cento). Dal lato delle entrate, la gestione di competenza del bilancio ha registrato accertamenti per entrate finali pari a circa 711,8 miliardi (corrispondenti a quasi il 101 per cento delle previsioni definitive, stimate in 705,2 miliardi). Rispetto all'esercizio 2021, gli accertamenti per entrate finali risultano in aumento del 12 per cento (+78,3 miliardi), derivante dall'aumento registrato sia per le entrate tributarie (circa +55 miliardi, +10,5 per cento) che per quelle extra-tributarie (+23,4 miliardi, +22,3 per cento), compensato dalla diminuzione delle entrate per alienazione ed ammortamento di beni (-2,1 miliardi, -29,8 per cento). Anche se confrontate con le previsioni definitive (705,2 miliardi), gli accertamenti per entrate finali risultano in aumento dello 0,9 per cento (+6,6 miliardi rispetto al 2021). Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2021-2022 relativo all'andamento delle entrate finali accertate, si sottolinea principalmente l'aumento delle entrate tributarie (+55 miliardi), che si sono attestate a 578,7 miliardi nel 2022, superiori rispetto alla previsione iniziale di bilancio (che indicava entrate tributarie per 565,2 miliardi). Tra queste rilevano

le maggiori entrate derivanti dalle imposte sul patrimonio e sul reddito (+31,6 miliardi rispetto al 2021), dalle tasse ed imposte sugli affari (+26,2 miliardi) e dai proventi da lotto, lotterie ed altre attività di giuoco (+2,1 miliardi), a fronte di un minor gettito delle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane (-4,9 miliardi). In aumento sono risultate anche le entrate extratributarie, che hanno raggiunto accertamenti pari a oltre 128 miliardi (+23,4 miliardi rispetto al 2021), ben superiori anche rispetto alle previsioni iniziali e a quelle definitive. Nel 2022, gli impegni per spese finali, costituite dal totale delle spese di parte corrente e di quelle in conto capitale, si sono mantenuti ad un livello elevato, pari a 841,3 miliardi di euro, registrando un lieve aumento (2,2 per cento) rispetto agli impegni dell'esercizio 2021 (+18 miliardi). In particolare, la spesa di parte corrente ha generato impegni per circa 681 miliardi di euro, in riduzione (-12,3 miliardi) rispetto al 2021, mentre gli impegni di spesa in conto capitale hanno registrato un aumento rispetto al 2021 di 30,4 miliardi, assestandosi a 160,3 miliardi di impegni. Considerando il rimborso delle passività finanziarie, che ha registrato impegni per 261,8 miliardi di euro, con un aumento del 10,6 per cento rispetto al dato del 2021 (236,7 miliardi), gli impegni complessivi di spesa si attestano a circa 1.103 miliardi, con un complessivo incremento rispetto a quelli dell'anno precedente, di circa il +4,1 per cento. Rispetto ai valori di previsione, i dati risultanti dalla gestione sono risultati inferiori rispetto alle previsioni definitive, ma superiori rispetto alle previsioni iniziali. Rispetto al bilancio di previsione, infatti, a seguito dell'adozione dei provvedimenti emergenziali, le previsioni definitive delle spese per operazioni finali, in conto competenza, hanno presentato un aumento di 66,7 miliardi rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio (+8,2 per cento). L'aumento ha riguardato sia le spese correnti, con un incremento di circa 46,7 miliardi, sia quelle in conto capitale in aumento di oltre 20 miliardi rispetto alla previsione di bilancio. Passando all'analisi per categoria economica dei dati della gestione, rileva che nell'ambito delle uscite correnti, l'aumento più consistente si registra negli impegni relativi alla categoria "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche", che costituisce oltre il 51 per cento della spesa corrente, con impegni per oltre 348 miliardi di euro (+4,1 per cento). Si tratta, in prevalenza di trasferimenti ad amministrazioni locali (impegni 155,8 miliardi) e a enti previdenziali (162,2 miliardi). Si segnalano inoltre i redditi da lavoro dipendente, con impegni che ammontano a 104,9 miliardi (+3,3 per cento rispetto al 2021), che rappresentano il 15,4 per cento degli impegni correnti. Si rilevano, invece, diminuzioni nelle categorie "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private" (-15,7 miliardi, -56,9 per cento) e "Trasferimenti correnti a imprese" (-14 miliardi, -37,3 per cento) e, in misura minore, nella categoria "Interessi passivi e redditi da capitale"; che scendono di circa 3,7 miliardi rispetto al 2021 (-5,5 per cento). Per quel che concerne la spesa in conto capitale, i dati registrano un considerevole aumento degli impegni (+30,4 miliardi, pari a +23,5 per cento) rispetto al passato esercizio, per la quasi totalità imputabile ai maggiori impegni riferibili alla categoria "Contributi agli investimenti alle Amministrazioni pubbliche" (+30,5 miliardi, pari a +44,8 per cento). Un consistente aumento si rileva anche per la categoria "Acquisizioni di attività finanziarie", che passano dai 5,2 miliardi del 2021 ai circa 9 miliardi del 2022 (+3,7 miliardi, pari a +70,0 per cento). In diminuzione la voce "Altri trasferimenti in conto capitale" (-4,5 miliardi, -40,6 per cento). Nel 2022 il fenomeno dei residui continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite. In base ai dati forniti nella Relazione al Rendiconto, il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2021 e precedenti presentava al 1° gennaio 2022 residui attivi per un valore di 212.962 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 188.265 milioni di euro, con un'eccedenza attiva di 24.697 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio, l'entità dei residui pregressi si è andata modificando - a seguito dell'attività di riaccertamento e di gestione in conto residui, nonché della perenzione - facendo registrare variazioni in diminuzione dei residui sia dal lato delle entrate (-64.359 milioni), sia dal lato delle uscite (-16.494 milioni, di cui circa 2.774 milioni eliminati per perenzione amministrativa.). A seguito di tali attività, per quanto concerne i residui attivi, rispetto allo stock iniziale proveniente dagli esercizi precedenti (212.962 milioni), al 31 dicembre 2022 ne risultano accertati 181.307 milioni di euro, dei quali 32.703 milioni incassati e 148.602 milioni rimasti da riscuotere o versare. Ad essi si sono aggiunti, in corso di esercizio, 86.735 milioni di residui di nuova formazione, derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2022, per un totale di residui attivi al

31 dicembre 2022 pari a 235.338 milioni. Per quanto riguarda i residui passivi complessivi, dei 188.265 milioni di residui presunti al 1° gennaio 2022 provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 171.771 milioni. Di questi, 49.853 milioni risultano pagati e 121.918 milioni ancora da pagare. A tali residui pregressi si sono aggiunti, nel corso della gestione di competenza, 71.577 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui passivi al 31 dicembre 2022 pari a 193.495 milioni. Scorporando la quota dei residui passivi relativi al Titolo III - rimborso delle passività finanziarie (893 milioni), i residui passivi delle spese finali ammontano a 188.057 milioni. Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2022 presenta una eccedenza attiva di 41.842 milioni di euro. La gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. Anche in termini di cassa i saldi registrano un miglioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2021. Il saldo netto da finanziare è risultato nel 2022 pari a 162,5 miliardi, con un miglioramento di 57,8 miliardi rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (in cui il saldo si era assestato a -220,4 miliardi). Il risparmio pubblico, pari a -18,5 miliardi, risulta anch'esso in miglioramento di quasi 90 miliardi rispetto al dato del 2021. Il risparmio pubblico, essendo negativo, indica la quota di spese correnti non coperta con entrate tributarie ed extra-tributarie. Il ricorso al mercato si attesta su di un valore di circa -423,7 miliardi di euro, anch'esso in miglioramento (di quasi 34 miliardi) rispetto al 2021. Nel complesso, la gestione di cassa ha dato luogo ad incassi complessivi per 964 miliardi e a pagamenti per 1.081,4 miliardi, facendo registrare, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2021, un aumento sia degli incassi, dello 0,9 per cento, che dei pagamenti, del 3,2 per cento. A livello di operazioni finali, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2021, si registra, in termini di incassi e pagamenti, un miglioramento delle entrate e un aumento delle spese. In particolare gli incassi finali evidenziano un aumento di 67,1 miliardi rispetto al 2021, attestandosi a 567,7 miliardi a fronte dei circa 590,6 miliardi registrati lo scorso anno. L'aumento è imputabile interamente alle entrate correnti (+69,3 miliardi), sia delle entrate tributarie (+43,5 miliardi), sia alle entrate extratributarie (+19,8 miliardi). Le entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti risultano invece in riduzione (-2,1 miliardi). Gli incassi finali hanno costituito il 100,8 per cento delle corrispondenti previsioni definitive ed hanno raggiunto il 71,6 per cento della relativa massa acquisibile. Il volume dei pagamenti finali si attesta a 820,3 miliardi, con un aumento di 9,3 miliardi rispetto al 2021, imputabile ai pagamenti in conto capitale. In particolare, i pagamenti relativi alle spese di parte corrente ammontano a 671,3 miliardi (pari al 92 per cento delle previsioni definitive di cassa), evidenziando un decremento di 20,6 miliardi rispetto al 2021. I pagamenti in conto capitale ammontano a 149 miliardi, con un incremento, rispetto al 2021, di quasi 30 miliardi. Essi rappresentano l'84,2 per cento delle previsioni definitive. Le operazioni finali rappresentano il 90,5 per cento delle previsioni definitive e il 76,6 per cento della relativa massa spendibile. Il conto generale del patrimonio comprende, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 196 del 2009): le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento; la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale. Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2022 emerge una eccedenza passiva di circa 2.595 miliardi, con un peggioramento di circa 162 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2021. Si tratta di un risultato particolarmente elevato che conferma quello conseguito nel 2021 sul 2020 (-218 miliardi) e nel 2020 sul 2019 (-299 miliardi) ma che non rispecchia il trend degli anni precedenti, considerato che nel 2019 sul 2018 il peggioramento è stato pari a 13 miliardi e nel 2018 sul 2017 il peggioramento è stato pari a 27,5 miliardi. In termini percentuali nel 2022 il peggioramento patrimoniale è stato pari al 6,62 per cento, valore tra i più alti degli ultimi dieci anni ma in diminuzione rispetto al 2021 ed al 2020. Lo squilibrio patrimoniale passivo è dovuto ad un incremento delle passività (+201,9 miliardi) parzialmente compensato da un aumento delle attività (+40,3 miliardi). Il risultato denota una situazione patrimoniale in peggioramento rispetto all'anno 2021 e riconferma gli andamenti negativi registrati negli anni dal 2004 in poi (con l'eccezione del 2009). La Corte dei conti ha dichiarato regolare il rendiconto generale dello Stato per il 2022, con l'esclusione di alcuni capitoli. Sul versante delle Entrate, le verifiche di regolarità hanno riguardato *in primis* la coerenza tra i dati

riportati nel Conto del bilancio e i conti periodici riassuntivi tenuti dalle Amministrazioni, per cui sono stati eseguiti i riscontri con riguardo alle somme "riscosse" e "versate" e quelle "da riscuotere" e "da versare", in conto competenza e in conto residui e, per completezza di analisi, agli importi accertati nell'esercizio, tenendo in considerazione che la voce "accertato", esposta nel Rendiconto, che è contabilmente espressa quale somma del "versato", "da versare" e "da riscuotere" di competenza. All'esito delle suddette verifiche, è stata riscontrata, per alcuni capitoli del Conto del bilancio, la discordanza del dato con riguardo al conto della competenza e al conto dei residui. Il controllo si è esteso alla verifica dei dati inerenti alla riscossione in conto residui, per cui la Corte ha registrato che il Rendiconto espone gli importi della riscossione sui residui effettuata nell'anno, calcolati al netto delle somme che risultavano riscosse, ma non versate, alla fine dell'esercizio finanziario precedente, ossia senza considerare l'importo dei residui totali di versamento del precedente anno. Inoltre, sempre per ciò che riguarda i versamenti sui residui, ha rilevato che la rappresentazione contabile non indica se il versamento in conto residui sia da imputare ai residui di versamento provenienti dall'esercizio precedente, ovvero alle riscossioni sui residui operate nell'esercizio finanziario in esame. La Corte ha poi proceduto a verificare l'importo dei residui finali. Per il 2022, come, peraltro, per gli anni precedenti, detto importo è risultato diverso da quello che deriva dal calcolo effettuato sottraendo dai residui iniziali i versamenti in conto residui ed aggiungendo le somme "da versare" e "da riscuotere" in conto competenza dell'anno di rendicontazione. All'esito dei controlli effettuati la Corte dei conti ha escluso dalla dichiarazione di regolarità, nella Decisione adottata nel giudizio di parificazione, sul versante delle Entrate: i capitoli per i quali si sono riscontrate discordanze fra i dati esposti nel Conto di bilancio del Rendiconto e quelli riportati nei conti periodici delle Amministrazioni, limitatamente alle poste dichiarate irregolari (Allegato 1 alla Decisione); i capitoli per i quali la riscossione in conto residui operata nell'esercizio presenta un valore pari a zero esposto nel Conto di bilancio del Rendiconto, nonostante il dato calcolato risulti di valore negativo (Allegato 2 alla Decisione); somme rimaste da versare indicate nella voce "Altri centri di responsabilità", riconducibili alle Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Allegato 23 al Rendiconto), nonché delle poste riferite ai capitoli dichiarati non regolari nel "da versare competenza" e nel "da versare residui", per discordanze rilevate con i dati dei conti periodici delle Amministrazioni; delle somme rimaste da riscuotere di pertinenza di Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, esposte nella voce "Altri capitoli" (Allegato 24 al Rendiconto). Per quanto attiene ai controlli effettuati sulla regolarità contabile delle Spese, l'Organo di controllo ha proceduto alla verifica della concordanza tra le spese ordinate e pagate durante l'esercizio dalle Amministrazioni e le scritture tenute o controllate dalla medesima; alla verifica della regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi in base alla documentazione allegata e in ordine all'esistenza delle obbligazioni giuridiche che giustificano l'iscrizione delle somme nelle scritture contabili; alla verifica circa la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato - Corte dei conti; alla verifica della regolarità delle poste indicate nell'allegato al Rendiconto "Elenco degli accantonamenti slittati". All'esito dei controlli effettuati in relazione alle Spese, sono quindi stati esclusi dalla dichiarazione di regolarità i capitoli per cui non sono stati registrati i decreti di accertamento dei residui (Allegato 5 annesso alla Decisione). Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* Elementi di documentazione n. 3 dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 792, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023, segnalando che il disegno di legge di titolo, disciplinato dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ha lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. L'aggiornamento riguarda, con riferimento alle entrate, l'eventuale revisione delle stime del gettito, e, con riferimento alle spese, limitatamente alla componente discrezionale, gli effetti di eventuali esigenze sopravvenute. A partire dal 2017, in analogia con quanto stabilito per il disegno di legge di bilancio, anche il disegno

di legge di assestamento è corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF). Tale relazione è aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento. Per quanto riguarda il contenuto, il disegno di legge di assestamento si compone di un solo articolo che modifica la Sezione II (Approvazione degli stati di previsione) della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022). L'articolo determina, sotto il profilo giuridico, l'aggiornamento delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, per l'anno finanziario 2023, introducendo le occorrenti variazioni degli stanziamenti dello stato di previsione dell'entrata e degli stati di previsione dei Ministeri approvati con la legge di bilancio 2023. Tali variazioni sono esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge. Venendo all'analisi dei risultati finanziari, le variazioni di bilancio proposte con il presente provvedimento di assestamento, insieme a quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con atti amministrativi definiscono le previsioni assestate per il 2023. In termini di competenza, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio. Il saldo si attesta su un valore di -203,6 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -200,7 miliardi risultante dalla legge di bilancio. Il peggioramento del saldo, di circa 3 miliardi complessivi rispetto alle previsioni iniziali, è dovuto essenzialmente alle variazioni negative determinate per atto amministrativo, circa -2,96 miliardi. Nel complesso, al miglioramento del dato assestato del saldo netto concorrono: la riduzione delle entrate finali per complessivi 128 milioni di euro, dovuta per 361 milioni alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, compensate da variazioni positive dovute ad atti amministrativi (+233 milioni). Le entrate finali, per effetto delle variazioni apportate con il provvedimento di assestamento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a 672.123 milioni di euro; l'aumento delle spese finali rispetto alle previsioni di bilancio, di 2,8 miliardi di euro, interamente determinato dalle variazioni per atto amministrativo (+3,2 miliardi), cui si aggiunge la proposta di assestamento di riduzione delle spese finali per 368 milioni. Le spese finali, per effetto delle variazioni apportate con il provvedimento di assestamento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a 875.733 milioni di euro. Anche il ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenzia un andamento complessivamente positivo, passando da una previsione iniziale di -511,5 miliardi a -507,4 miliardi. Il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra invece un peggioramento di 2,6 miliardi rispetto alla previsione iniziale. Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo, queste determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 2,96 miliardi in termini di competenza, determinato dall'incremento delle spese finali di circa 3,2 miliardi, dovuto principalmente - si legge nella Relazione illustrativa - all'attuazione delle riassegnazioni di entrate da cedolino unico disposte con Decreto del Ragioniere generale dello Stato. Con riferimento alle entrate le variazioni per atto amministrativo determinano un incremento delle previsioni iniziali di bilancio complessivamente pari a 233 milioni in termini di competenza, dovute a maggiori entrate extratributarie per 266 milioni e a minori entrate tributarie per 33 milioni. Tra le principali variazioni delle entrate tributarie, si evidenziano in particolare gli effetti derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, che prevede, tra l'altro, l'applicazione di un'aliquota contributiva agevolata per i lavoratori sportivi dei settori dilettantistici (articolo 23) e l'esenzione fiscale fino a 15 mila euro dei compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (articolo 24). Vanno considerati anche gli effetti di minori entrate Irpef e Ires previsti all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 che ha disposto la riduzione, dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti. Per le entrate extratributarie le variazioni in aumento per 266 milioni di euro sono dovute, principalmente, ai decreti di riassegnazione alla spesa di somme affluite in entrata. Nella Relazione illustrativa si ricorda, inoltre, l'effetto di cui all'art. 3-*quinquies* del decreto-legge n. 198 del 2022, che prevede il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate delle somme non utilizzate destinate al credito di imposta per le

strutture turistico-ricettive. Con riferimento alla spesa, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento degli stanziamenti finali di bilancio nella misura di 3,2 miliardi di euro, di cui 2,8 miliardi di incremento delle spese correnti. Analizzando la spesa per categorie economiche, la variazione incrementale della spesa corrente è da ricondurre in larga parte ai maggiori stanziamenti previsti per i redditi da lavoro dipendente (circa 2,2 miliardi per la competenza), su cui incidono le riassegnazioni delle somme relative alle competenze accessorie del personale versate all'entrata del bilancio dello Stato a fine 2022. Riguardo alla spesa in conto capitale, che aumenta di 381 milioni, le variazioni principali riguardano gli stanziamenti dei contributi agli investimenti ad imprese. In termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento determinano una lievissima variazione del saldo netto da finanziare in termini di competenza di appena 8 milioni di euro rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, dovuto a una riduzione delle entrate finali per 361 milioni, determinata dalla evoluzione negativa delle entrate tributarie, e a una proposta di riduzione delle spese finali per 368 milioni. Come indicato nella Relazione tecnica, le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento sono neutrali ai fini dell'indebitamento netto della PA, in quanto già scontate nei quadri tendenziali in sede di DEF 2023. Per quanto concerne, in particolare, le proposte di variazioni alle entrate del bilancio dello Stato, per le entrate finali il disegno di legge di assestamento reca una proposta di riduzione per 361 milioni, in termini di competenza, rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio 2023. In particolare, le entrate tributarie recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2023, con una riduzione di 784 milioni di euro. Rispetto alle previsioni iniziali, il decremento è frutto di una diminuzione delle imposte indirette, per circa 2,1 miliardi di euro, parzialmente compensata dall'incremento previsto per le imposte dirette rispettivamente per circa 1,3 miliardi. Per le entrate extratributarie le proposte indicano, nel complesso, un incremento di 423 milioni di euro, dovuto, in particolare, alle entrate derivanti dal settore delle scommesse e dei giochi, principalmente lotterie (+718 milioni), ai maggiori dividendi da versare da parte delle società a partecipazione pubblica (+300 milioni) e ai rimborsi ottenuti dall'Ue per le spese sostenute per i vaccini (+896 milioni). Vanno peraltro considerati i minori versamenti connessi agli utili conseguiti da parte di Banca d'Italia nell'esercizio 2022 (-2,7 miliardi) e all'adeguamento delle risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea (-300 milioni di euro). Passando ad un confronto con il dato iniziale del bilancio 2023, le entrate finali, per effetto delle variazioni apportate con il presente provvedimento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a 672,1 miliardi in termini di competenza, presentando, rispetto alle previsioni iniziali, una riduzione di 128 milioni.

Le entrate tributarie presentano la riduzione più significativa, pari a pari a 817 milioni di euro complessivi, assestandosi a 587,8 miliardi. Le entrate extratributarie risultano assestarsi a 83,9 miliardi, con un miglioramento complessivo di 689 milioni. Le entrate da alienazioni, ammortamento e rimborso crediti non registrano alcuna variazione in termini di competenza, con previsioni assestate pari a circa 399 milioni. Per quanto concerne le spese finali, le variazioni proposte dal provvedimento determinano una complessiva riduzione della spesa di circa 368 milioni in termini di competenza, imputabile essenzialmente alle variazioni della spesa corrente. Marginali risultano le variazioni della spesa in conto capitale. Per la spesa corrente, le proposte di assestamento prevedono un incremento degli stanziamenti per interessi passivi, per circa 3,3 miliardi, in conseguenza dell'adeguamento alle previsioni tendenziali del DEF. Come illustrato nella Relazione, si registrano maggiori stanziamenti per interessi sui titoli del debito pubblico (+2,8 miliardi circa), per gli interessi e ogni altro onere derivante dalla gestione e movimentazione della liquidità giacente sul conto disponibilità (+650 milioni) nonché per gli interessi e oneri finanziari sui prestiti legati al *Recovery and Resilience Facility* (+180 milioni). Minori stanziamenti si registrano per gli interessi sui conti correnti di tesoreria (per 200 milioni) e per gli interessi sui prestiti internazionali (per 930 milioni). L'aumento della spesa per interessi è compensato dalla proposta di riduzione di altre spese correnti, per 3,7 miliardi. In particolare, le proposte di riduzione della spesa corrente primaria sono connesse principalmente alle seguenti categorie economiche di spesa: trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (-3 miliardi), nell'ambito dei quali diminuiscono di oltre 3,3 miliardi i contributi in conto esercizio a enti

di previdenza. Si riducono, in particolare, per mero adeguamento ai relativi fabbisogni di spesa (quindi senza alterare il riconoscimento delle relative prestazioni, di fatto già erogate dall'INPS) gli stanziamenti destinati al sostegno al reddito dei lavoratori (-3.296 milioni), alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici (-106 milioni), al finanziamento degli sgravi contributivi (-679 milioni) e al finanziamento degli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati (-434 milioni); risorse proprie Ue (-1,5 miliardi). Si riducono le somme da versare per il finanziamento del bilancio UE a titolo di risorse proprie tradizionali (-300 milioni), con corrispondente variazione in diminuzione in entrata, e a titolo di risorse proprie basate sul RNL (-1.500 milioni). La proposta di variazioni della spesa in conto capitale è legata alla categoria «Acquisizioni di attività finanziarie», che presenta un incremento di competenza pari a 215 milioni di euro, riguardante principalmente il Fondo rotativo per la crescita sostenibile, destinato al finanziamento degli accordi per l'innovazione (+265 milioni), parzialmente compensato dall'azzeramento del Fondo per il trasferimento tecnologico (-15 milioni) e del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico (-35 milioni). In riduzione anche i contributi agli investimenti alle imprese (-210 milioni per la competenza), sui quali incide l'azzeramento degli stanziamenti del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (-215 milioni). Passando ad un confronto con il dato iniziale del bilancio 2023, le spese finali presentano, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, un aumento di 2,8 miliardi complessivi, attestandosi a 875,7 miliardi di euro. Le spese correnti ammontano a 717,6 miliardi di euro, con un aumento rispetto alle previsioni iniziali di 2,4 miliardi. L'aumento riguarda, in particolare, i redditi da lavoro dipendente (+2,3 miliardi per atti amministrativi), su cui incidono le citate riassegnazioni di entrate da cedolino unico, e gli interessi passivi e altri oneri finanziari (+3,3 milioni derivante dalle proposte di assestamento). Le spese in conto capitale ammontano a 158,1 miliardi, con un incremento rispetto alle previsioni iniziali di 399 milioni. Con riferimento, infine, alle missioni del bilancio dello Stato, le proposte di assestamento determinano la riduzione degli stanziamenti della missione "Politiche per il lavoro" (-3,3 miliardi). Nell'ambito di questa, si riducono, all'interno del programma "Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione", gli stanziamenti per il sostegno al reddito dei lavoratori, per mero adeguamento agli effettivi fabbisogni di spesa. Si riducono altresì gli stanziamenti della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" per 1,5 miliardi in termini di competenza e cassa, sui quali incide la riduzione degli stanziamenti inerenti al finanziamento del bilancio dell'Unione europea. Guardando alle spese complessive del bilancio dello Stato, va considerata infine, la proposta di riduzione delle spese del Titolo III, con riferimento agli stanziamenti della missione "Debito pubblico", pari a -3,3 miliardi di euro in termini di competenza e cassa, principalmente in relazione all'adeguamento delle esigenze per il rimborso dei prestiti internazionali (-7 miliardi) nell'ambito del programma "Rimborsi del debito statale", mentre il programma "Oneri per il servizio del debito statale" registra un incremento di 3 miliardi, in conseguenza dell'adeguamento degli stanziamenti di bilancio inerenti agli interessi sui titoli del debito pubblico. In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2023 determina complessivamente un peggioramento del saldo netto da finanziare di 298 milioni di euro rispetto alla previsione di bilancio, derivante da un aumento delle entrate finali per 88 milioni e da un aumento delle spese finali per 386 milioni. In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a circa -256 miliardi. Il peggioramento di 298 milioni rispetto alla previsione di bilancio è dovuto alle variazioni per atto amministrativo (-2,8 miliardi) parzialmente compensate dalle proposte del disegno di legge di assestamento (+2,5 miliardi). Gli altri saldi risultano in miglioramento. In particolare, il ricorso al mercato risulta migliorato di 6,7 miliardi rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a -559,8 miliardi; analogamente, il saldo primario, rispetto ai -174,5 miliardi della previsione iniziale raggiunge l'importo di -171,5 miliardi (-3,1 miliardi). Il risparmio pubblico migliora di 288 milioni, attestandosi a -96,7 miliardi di euro. Il peggioramento del saldo netto da finanziare di cassa rispetto alla previsione iniziale è determinato dall'aumento delle entrate finali di 88 milioni, che riguarda essenzialmente le entrate extratributarie (+251 milioni) compensate in parte dalla riduzione delle entrate tributarie (-161 milioni), e dall'aumento delle spese finali di 386 milioni, dovuto alle variazioni in aumento per atti amministrativi (+3 miliardi) compensate in parte dalle variazioni in riduzione proposte dal disegno di legge di

assestamento in esame (-2,7 miliardi). La proposta di assestamento determina una riduzione delle entrate finali di 144 milioni. La proposta di riduzione delle entrate riguarda principalmente le entrate tributarie, che recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2023, con una diminuzione di 128 milioni di euro in termini di cassa. Nell'ambito delle entrate tributarie, la riduzione rispetto alle previsioni iniziali deriva da una diminuzione delle imposte dirette di 1,7 miliardi di euro, in termini di cassa, parzialmente compensata da un incremento delle imposte indirette per circa 1,6 miliardi di euro. La variazione alle previsioni di cassa sconta, inoltre, le minori riscossioni a mezzo ruolo già stimate in occasione del documento programmatico di aprile. Le entrate extratributarie registrano, invece, un miglioramento complessivo rispetto alle previsioni della legge di bilancio, di 251 milioni di euro di cassa. Anche per le entrate extra-tributarie, le variazioni delle previsioni di cassa scontano le riduzioni delle riscossioni a mezzo ruolo derivanti dall'adeguamento alle stime del DEF 2023. Le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti registrano una contrazione di 2 milioni di euro, in termini di cassa, imputabile ad un allineamento alle previsioni elaborate nel documento programmatico dello scorso aprile, relativo alle riscossioni a mezzo ruolo. Riguardo alle spese finali, la proposta di assestamento ne determina una riduzione di 2,7 miliardi, interamente imputabile alle spese correnti. Per la spesa corrente, le proposte di assestamento prevedono, da un lato, l'incremento degli stanziamenti per interessi passivi, per circa +3,3 miliardi in termini di competenza e cassa, dall'altro una riduzione della spesa corrente primaria di oltre 6 miliardi. In termini di sola cassa, si registra una riduzione dei redditi da lavoro dipendente (-1,3 miliardi). Anche i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche si riducono di 4 miliardi in termini di cassa, con riguardo ai contributi in conto esercizio a enti di previdenza (-3,3 miliardi). In termini di sola cassa, si riducono altresì gli stanziamenti per le erogazioni alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA (-1 miliardo), in relazione all'adeguamento degli stessi all'effettivo fabbisogno. Rispetto al dato iniziale, la variazione complessiva delle spese finali in termini di cassa è pari a +386 milioni, dovuta a una minore spesa corrente primaria per -3,5 miliardi e a maggiori spese per interessi per +3,3 miliardi e di conto capitale per +585 milioni. Nella definizione del bilancio di previsione, l'entità dei residui passivi viene stimata in modo presuntivo sulla base di un calcolo che fa riferimento alla massa spendibile e alle autorizzazioni di cassa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso a quel momento. Solo con l'assestamento viene iscritta in bilancio la consistenza effettiva dei residui al 1° gennaio dell'esercizio in corso, quale è stata accertata sulla base delle risultanze del Rendiconto per l'esercizio precedente. Pertanto, il disegno di legge di assestamento per il 2023 registra l'entità effettiva dei residui esistenti all'inizio dell'esercizio, accertata nel disegno di legge di approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2022 (A.S. 791). Alla fine dell'esercizio 2022, si sono registrati residui attivi per complessivi 235.338 milioni e residui passivi per 193.495 milioni. Con il provvedimento di assestamento si provvede ad aggiornare i residui attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2022, a seguito della chiusura della gestione dell'esercizio. Le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui attivi finali al 31 dicembre 2022 pari a 235.337 milioni di euro, a fronte dei 265.870 milioni di residui inizialmente presunti nel disegno di legge di bilancio 2023. L'ammontare dei residui passivi delle spese complessive (comprensivi di quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 893 milioni) risultanti alla chiusura dell'esercizio 2022 è pari a 193.495 milioni. Con riferimento alle spese finali (al netto del Titolo III), in base al Rendiconto 2022, la consistenza dei residui passivi finali al 31 dicembre 2021 è risultata pari a 192.062 milioni di cui: 121.854 milioni, che residuano dalla gestione dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti (residui pregressi); 70.748 milioni di nuova formazione, che derivano dalla gestione di competenza 2022. Nel complesso, il conto dei residui finali al 31 dicembre 2022 presenta un aumento di circa 4 miliardi di residui passivi rispetto all'esercizio precedente, passando da 188.057 milioni nel 2021 a 192.062 milioni nel 2022 (2,4 per cento circa). L'aumento complessivo è da attribuirsi ad un aumento di 3,2 miliardi dei residui di parte corrente (+6,9 per cento), ad un lieve aumento pari a 1,3 miliardi di quelli in conto capitale (+0,9 per cento). Guardando anche il rimborso di passività finanziarie, si rileva un marcato aumento di 685 milioni (+328,9 per cento rispetto a quanto registrato nell'esercizio precedente). Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2022 segna dunque una inversione di tendenza rispetto al 2021, in cui si era invece registrata

una decrescita rispetto al 2020 (-4,1 per cento). L'articolo 33, comma 4-*septies*, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dispone che la relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di assestamento dia conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con l'ordinamento europeo. La prima parte della relazione tecnica illustra le principali variazioni previste dalla proposta di assestamento e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, che è per l'appunto il saldo rilevante per l'ordinamento europeo. Per quanto riguarda le principali variazioni proposte per le entrate tributarie con il disegno di legge di assestamento, aggiornate in coerenza con il quadro macroeconomico illustrato nel DEF 2023 nonché con le più recenti informazioni sugli andamenti effettivi del gettito, esse indicano un decremento complessivo del gettito di competenza, atteso in misura pari a 784 milioni di euro, derivante dalla diminuzione delle imposte indirette per 2.072 milioni di euro, dovuta principalmente al decremento sull'IVA, e dall'aumento delle imposte dirette per 1.288 milioni, collegato ad una previsione più favorevole delle ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente, dell'autoliquidazione Ires, dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei fondi per il TFR e dei rendimenti dei fondi di previdenza, e ad una prevista riduzione delle imposte sostitutive sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, sulle plusvalenze ed altri redditi previste dall'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nonché dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione e sulle altre forme pensionistiche complementari ed individuali. In termini di cassa le variazioni scontano le maggiori riscossioni da ruolo, in linea con i tendenziali aggiornati con il DEF 2023, in misura pari a 656 milioni di euro. Le entrate extra-tributarie aumentano complessivamente di 423 milioni di euro in termini di competenza, mentre solo marginale (-15 milioni) è la riduzione prevista in termini di cassa. Impattano invece in riduzione in termini di indebitamento (quindi con effetto negativo sul saldo), per 300 milioni di euro, le entrate delle risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea, a cui corrisponde una equivalente variazione in termini di spesa. Ulteriori variazioni, che non determinano effetti sull'indebitamento netto, riguardano: in aumento, i rimborsi da parte dell'Unione europea delle spese sostenute per la campagna vaccinale pari a 896 milioni di euro (il cui impatto, in termini di indebitamento netto, è contabilizzato nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa) ed i maggiori introiti inerenti agli interessi attivi maturati sul conto disponibilità pari a 825 milioni di euro, già stimati nel DEF 2023; in diminuzione, i minori versamenti, già stimati nelle previsioni del DEF, connessi agli utili conseguiti da parte di Banca d'Italia nell'esercizio 2022, per 2.673 milioni di euro. Le entrate da alienazione ammortamento e riscossione crediti registrano, infine, una riduzione, in termini di sola cassa, pari a 2 milioni di euro, senza effetti sull'indebitamento netto. Il complesso delle maggiori entrate con riflessi sull'indebitamento netto ammonta quindi a circa 1 miliardo di euro (tutte riconducibili alle entrate extra-tributarie). Per quanto riguarda le spese, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono di diminuzione in misura pari a 368 milioni di euro in termini di competenza e a 2.709 milioni in termini di cassa. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* Elementi di documentazione n. 3 dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati. Il PRESIDENTE propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno ai disegni di legge in titolo alle ore 10 di venerdì 21 luglio 2023.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato aperta la discussione generale congiunta, in assenza di richieste di intervento, rinvia il seguito ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo è in grado di fornire elementi di risposta ai rilievi posti in merito al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria ALBANO risponde che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire i chiarimenti richiesti, in considerazione dell'attenzione sul tema oggetto del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 49

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dai quali, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, si evince che:

in relazione al comma 5, le modifiche apportate all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021, volte a consentire l'applicazione della disciplina fiscale ivi prevista alle erogazioni destinate, oltre che ai gruppi sportivi scolastici, anche alle associazioni sportive scolastiche, non comportano una riduzione del gettito fiscale, dal momento che dette modifiche non determinano un ampliamento della platea dei soggetti interessati dalla disposizione rispetto a quelli già considerati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla normativa vigente;

in relazione al comma 20, è stata confermata la portata temporale annuale del limite di spesa previsto ed è stato indicato il carattere prudenziale della stima, che si riferisce ad un numero massimo di potenziali aventi diritto che tiene conto della previsione più ottimistica volta a coinvolgere un numero consistente di atleti di sport a squadre; in particolare, è stato chiarito che il limite di spesa previsto, pari a 1 milione di euro, risulta idoneo a coprire le somme necessarie per far fronte alle richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro, risultando il predetto limite di spesa congruo considerando la platea di atleti interessati, stimata in misura pari a 250 unità, delle quali 125 nel settore privato e 125 nel settore pubblico, e le retribuzioni imponibili previdenziali lorde giornaliere medie, quantificate in misura pari a 77 euro;

in ordine al comma 26, al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione, che modifica l'articolo 34 del decreto legislativo n. 36 del 2021 in materia di assicurazione contro gli infortuni, è necessario, da un lato, specificare che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che stabilisce le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo sia adottato su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'altro, prevedere che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge n. 289 del 2002 e dai relativi provvedimenti attuativi;

in relazione alle disposizioni del comma 27, che modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 36 del 2021 al fine di consentire che anche le discipline sportive associate paralimpiche possano stipulare accordi collettivi per l'istituzione di forme previdenziali complementari, non comportano un ampliamento della platea dei soggetti che possono aderire a tali forme previdenziali e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando che non possono essere oggetto di quantificazione eventuali oneri connessi a un eventuale incremento del tasso di adesione alla previdenza complementare, dal momento che si tratta di effetti legati a variabili comportamentali;

la quantificazione delle minori entrate derivanti dal comma 28, che innalza da 15.000 a 85.000 euro annui la soglia di reddito che non concorre a fini IRAP per i collaboratori coordinati e continuativi nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, è stata effettuata seguendo criteri di prudenzialità tanto con riferimento alla determinazione del costo del lavoro quanto in relazione all'aliquota IRAP utilizzata, che non tiene conto delle agevolazioni che possono essere introdotte a livello regionale, ipotizzando altresì, con riferimento all'anno 2024, il versamento in acconto dell'85 per cento dell'imposta dovuta;

in relazione al comma 31, è stata confermata la possibilità per il Comitato Italiano Paralimpico di poter adempiere ai compiti di promozione e vigilanza avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio;

in relazione alle attività connesse all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, di cui al comma 37, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente avvalendosi anche dell'incremento della dotazione organica previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 44 del 2023 e dalla Tabella A allegata al medesimo decreto;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 1, comma 20, capoverso "Art. 28-bis", comma 2, quarto periodo, dopo le parole: "fino a un massimo complessivo di un milione di euro" aggiungere le seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2024";

- all'articolo 1, sostituire il comma 26 con il seguente: "26. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «con l'Autorità delegata in materia di sport,» sono inserite le seguenti: «su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dai relativi provvedimenti attuativi»".

1.4.2.4.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 100 (pom.) del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2023

100ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(755-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con presupposto, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti all'articolo 1, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 1.200.

In merito agli emendamenti all'articolo 3-*bis*, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 3-*bis*.0.200 (già 3.0.2), 3-*bis*.0.201 (già 3.0.1) e 3-*bis*.0.202 (già 3.0.3).

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 8, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 8.3, 8.200 e 8.0.201.

Osserva inoltre che all'emendamento 8.2, la copertura proposta dovrebbe essere coordinata anche con il comma 3 dell'articolo 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 9-*bis*, appare necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 9-*bis*.217 (già 9.0.100/19).

Occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 9-*bis*.223 (già 9.0.100/26), 9-*bis*.237 (già 9.0.100/41), 9-*bis*.250 (già 9.0.100/53), 9-*bis*.0.200 (già 9.0.100/64) e 9-*bis*.0.201 (già 9.0.100/65).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 10.9.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 10.0.200.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 11.2.

Occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri per le analoghe proposte 11.200 e 11.201, nonché sugli analoghi emendamenti 11.202 e 11.203.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 11.6, 11.9 (testo 2) e 11.8.

Comportano maggiori oneri le proposte 11.10 e 11.11.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 12.1.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 12.200.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, comportano maggiori oneri le proposte 13.0.2 e 13.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, comportano maggiori oneri le analoghe proposte 14.1 (testo corretto), 14.3 e 14.200, nonché gli emendamenti 14.7 e 14.10.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, comportano maggiori oneri le proposte 15.3 e 15.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, occorre acquisire conferma dell'invarianza finanziaria delle proposte 18.200 e 18.2.

In ordine alla proposta 18.201, occorre acquisire conferma che possa procedersi con le risorse previste a legislazione vigente, alla luce della attività previste.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 18.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare gli eventuali profili finanziari delle analoghe proposte 22.200 e 22.4, nonché degli analoghi emendamenti 22.201 e 22.202, in relazione alla copertura tariffaria degli investimenti nella rete di distribuzione del gas.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, per quanto riguarda l'emendamento 1.200, ferme restando le criticità sotto il profilo del rischio di contenzioso che ne può derivare, non ravvisa criticità dal punto di vista finanziario.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3-bis, condivide la valutazione di onerosità della Commissione sulle proposte 3-bis.0.200 (già 3.0.2), 3-bis.0.201 (già 3.0.1) e 3-bis.0.202 (già 3.0.3).

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 8, sull'emendamento 8.200 non ha osservazioni da formulare dal punto di vista finanziario, mentre esprime un avviso contrario, per quanto di competenza, sulle proposte 8.2 e 8.3.

Sull'emendamento 8.0.200, non segnalato dal relatore, la valutazione non ostativa è condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a due modifiche volte a sopprimere ai commi 1 e 2 il riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano. Al riguardo, fa presente che, in attuazione dell'Accordo del 2009, le Province autonome devono provvedere a carico dei propri bilanci. Risulta pertanto necessario escludere le Province autonome dal riparto del fondo ivi previsto, anche in considerazione della circostanza che il nuovo accordo in fase di sottoscrizione tra il Ministro e le Province medesime prevede, a decorrere dall'anno 2023, che "resta impregiudicato l'obbligo di restituzione allo Stato delle eventuali somme erogate alle Province autonome in difformità dalla previsione di cui al comma 109 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009". La partecipazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano al fondo Natura 2000 riduce il concorso delle predette Province alla finanza pubblica, stabilito nell'Accordo del 2009.

Sull'emendamento 8.0.201, la valutazione non ostativa è condizionata alla sua riformulazione nel testo dell'emendamento 8.0.200, come condizionato.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9-bis, formula un avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dalla Commissione, in assenza di una relazione tecnica che dia contezza degli effetti finanziari.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, conviene con il giudizio di onerosità formulata dalla Commissione sulla proposta 10.9, mentre, con riguardo all'emendamento 10.0.200, esprime una valutazione non ostativa nel presupposto che, in base alle osservazioni pervenute all'Agenzia delle entrate, non sono stati scontati effetti in termini di previsioni di entrata in relazione alle fattispecie oggetto della proposta emendativa.

Il senatore NICITA chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa sulla proposta 8-bis.217. La sottosegretaria SAVINO ribadisce la necessità, al riguardo, di acquisire una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso non può che essere contrario.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede delucidazioni sulla valutazione non ostativa espressa sull'emendamento 10.0.200, rilevando in particolare come la Commissione abbia richiesto, al riguardo, una relazione tecnica, mentre il Governo ha dato una valutazione di nulla osta nonostante la mancata

predisposizione della richiesta relazione tecnica.

Il PRESIDENTE precisa al riguardo che, in realtà, non vi è stata una richiesta formale di relazione tecnica da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, che richiede una deliberazione, quanto meno per consenso, ma si è trattato di una valutazione istruttoria del relatore.

Sull'ordine dei lavori, interviene il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) per richiamare l'esigenza di un chiarimento metodologico sull'utilizzo dell'articolo 81 della Costituzione, anche alla luce dei precedenti della scorsa legislatura e di diversi episodi accaduti in quella corrente.

Chiede pertanto di definire, ad esempio in un Ufficio di Presidenza con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità di applicazione della disposizione costituzionale interessata nella valutazione degli emendamenti, con particolare riguardo agli effetti della richiesta di relazione tecnica, anche al fine di scongiurare una dequalificazione del ruolo della Commissione bilancio e delle attribuzioni del Parlamento.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), nel riconoscere che si tratta di una questione piuttosto annosa, osserva che, se per ogni emendamento si dovesse richiedere una relazione tecnica, si fermerebbe il Parlamento. Tuttavia, in alcuni casi, quando vi sono elementi di incertezza e di dubbio, può valutarsi l'opportunità di evitare l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, attestandosi invece su una valutazione di contrarietà politica.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) esprime forti perplessità sulle modalità dell'espressione dei pareri, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte del Governo. In particolare chiede chiarimenti sull'avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulato sulle proposte 11.2 e 11.8, che non pongono profili di natura finanziaria, posto che esiste già un decreto ministeriale di riferimento che stanziava le relative risorse. Evidenzia dunque come si faccia ricorso ad un parere sui profili finanziari da parte del Governo, per esprimere in realtà un parere di merito. Rileva come la proposta emendativa tratti il tema delle stabilizzazioni, già previste da un decreto-legge di proroga termini, intervenendo sulla stabilità del personale AFAM. Evidenzia quindi che, a fronte del parere non ostativo espresso dal Governo su altre proposte emendative della medesima portata, sull'emendamento in materia di stabilizzazioni viene profilata una onerosità da parte della rappresentante del Governo, che attiene invece a mera valutazione politica.

Dopo un intervento del senatore [NICITA](#) (PD-IDP), teso ad evidenziare come l'emendamento posto all'attenzione dal senatore Lombardo risulti ripristinare un quadro modificato alla luce del testo A del provvedimento, il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) insiste chiarendo che, se non vi sono rilievi ostativi da parte del Governo sulle proposte 11.200 e 11.201, non sussistono ragioni fondate per invocare una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 11.8.

La sottosegretaria SAVINO afferma che la valutazione degli emendamenti è il risultato di un'istruttoria da parte della Ragioneria generale dello Stato, rispetto alla quale, in rappresentanza del Governo, non può che ribadire la richiesta di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) sottolinea come la sottosegretaria, rappresentando il Governo, deve assumersi la responsabilità politica del parere espresso dall'Esecutivo. Emerge dai pareri espressi, così come già accaduto in passato, un uso improprio dell'articolo 81 della Costituzione da parte del Governo, che utilizza un parere di natura tecnica per esprimere invece un vaglio di tipo politico.

Riferendosi all'intervento del senatore Lombardo, rileva la significativa incongruenza del parere dal Governo sulle proposte emendative in esame, rinnovando l'invito al Presidente a farsi carico della individuazione di un momento di confronto, anche con un apposito Ufficio di Presidenza, per trattare, nel metodo, il ricorso all'articolo 81 della Costituzione nell'espressione dei pareri della Commissione.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S), condividendo i rilievi svolti dal senatore Manca, evidenzia i numerosi pareri disomogenei resi dal Governo, che denotano un inaccettabile grado di approssimazione nell'analisi tecnica degli emendamenti. Non è altresì accettabile che si rinvi all'istruttoria svolta dalla Ragioneria generale dello Stato, come fatto dalla sottosegretaria Savino, poiché il parere è un atto del Governo che deve essere corroborato da dati tecnici, volti a fornire la piena consapevolezza delle ragioni per cui si sta votando. Ricorda come nella passata legislatura una

particolare attenzione sia sempre stata riservata agli emendamenti di opposizione, e al relativo vaglio anche dei profili rilevanti ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, proprio poiché lo spazio emendativo delle opposizioni non può essere annullato da un uso improprio del medesimo articolo 81. Sottolinea quindi al Presidente la necessità di un segnale di attenzione, atteso che non vi è completezza informativa nell'esame degli emendamenti, risultandone svilito lo stesso ruolo della 5ª Commissione. Il PRESIDENTE dà quindi la parola alla sottosegretaria Savino.

La sottosegretaria SAVINO ribadisce i pareri espressi.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3-bis.0.200 (già 3.0.2), 3-bis.0.201 (già 3.0.1), 3-bis.0.202 (già 3.0.3), 8.2, 8.3, 9-bis.217 (già 9.0.100/19), , 9-bis.223 (già 9.0.100/26), 9-bis.237 (già 9.0.100/41), 9-bis.250 (già 9.0.100/53), 9-bis.0.200 (già 9.0.100/64), 9-bis.0.201 (già 9.0.100/65), 10.9, 11.2, 11.6, 11.9 (testo 2), 11.8, 11.10, 11.11, 12.1, 12.200, 13.0.1, 13.0.2, 14.1 (testo corretto), 14.3, 14.200, 14.7, 14.10, 15.3, 15.4, 18.2, 18.200, 18.201 e 18.6.

Sull'emendamento 8.0.200, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole: «da parte delle Regioni», siano soppresse le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano,»;
- al comma 2, dopo le parole: «tra le regioni», siano soppresse le seguenti: «e le province autonome di Trento e Bolzano».

Sull'emendamento 8.0.201, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella versione dell'emendamento 8.0.200, come sopra riformulato.

Sull'emendamento 10.0.200, il parere è non ostativo nel presupposto che, in base alle osservazioni pervenute all'Agenzia delle entrate, non sono stati scontati effetti in termini di previsioni di entrata in relazione alle fattispecie oggetto della proposta emendativa.

Sugli emendamenti 11.202 e 11.203, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo degli identici emendamenti 11.200 e 11.201.

Sugli emendamenti 22.200 e 22.4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo degli identici emendamenti 22.201 e 22.202.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo."

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.5. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.5.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 52 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

52ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [MELCHIORRE](#) (FdI) che dà conto dei profili di interesse per la 6ª Commissione.

L'articolo 1 introduce una nuova procedura che rafforza le garanzie dei depositanti nell'ipotesi del mancato rimborso dei medesimi da parte di una banca. Si prevede infatti che qualora una banca, in ragione della sua situazione finanziaria, risulti inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi, ancorché non sia stata aperta nei suoi confronti la procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Banca d'Italia, dopo aver verificato che l'istituto di credito non è in grado di rimborsare i propri depositi e non ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi, dichiara l'esistenza di tale inadempimento, con la conseguenza che i depositanti potranno accedere al recupero dei propri depositi, entro i limiti ordinariamente previsti, tramite i sistemi di garanzia. Sono previste altresì le necessarie modifiche di coordinamento nell'ambito del Testo unico bancario.

Sono inoltre introdotte due modifiche dirette a recepire ulteriori richieste di rettifica della normativa nazionale in merito ai limiti entro i quali i sistemi di garanzia rispondono per i depositanti coperti (importo del deposito al netto di quanto recuperabile dall'attivo della banca) e alla base di calcolo da prendere in considerazione per l'applicazione di compensazioni con riferimento ad eventuali debiti del depositante (l'ammontare complessivo del deposito e non esclusivamente il limite di 100.000 euro).

Gli interventi descritti sono stati effettuati a seguito dei rilievi formulati nel Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA.

L'articolo 2 modifica i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata (aliquota del 2 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro.

L'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170, in tema di mancato recepimento di disposizioni europee in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo: carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia; relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili.

La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali

contenute nel regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).

L'articolo 19 modifica la legge di bilancio 2022 al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (anziché del 20) degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) ribadisce la richiesta di svolgere un approfondimento istruttorio relativo al disegno di legge n. 615 in materia di autonomia differenziata, per gli aspetti di competenza della Commissione sulla quale la presidenza si era riservata un'indicazione.

Il presidente [GARAVAGLIA](#), pur ritenendo legittima tale richiesta, giudica opportuno formalizzare un eventuale decisione in Ufficio di presidenza. Propone quindi la convocazione dell'organo di programmazione nella giornata di domani, anche per definire l'*iter* del disegno di legge in materia di competitività dei capitali.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA PER DOMANI

Il presidente [GARAVAGLIA](#) avverte che è convocato un nuovo Ufficio di presidenza per domani, mercoledì 28 giugno, al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.5.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 53 (ant.) del 28/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2023
53ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.5.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 54 (ant.) del 05/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023

54ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga brevemente l'iter del provvedimento. Cede quindi la parola al relatore per la formulazione di una proposta di parere.

Il relatore [MELCHIORRE](#) (Fdl) propone l'emissione di un parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole del relatore viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il ministro Calderoli per la disponibilità mostrata con la sua presenza, che consentirà alla Commissione di poter beneficiare di importanti elementi conoscitivi sul disegno di legge in titolo, relativamente ai profili di competenza della Commissione.

Domanda quindi preliminarmente al ministro quali siano le modalità di interazione e di reciproca integrazione tra il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno (recante l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario), la riforma tributaria oggetto del disegno di legge, la delega e la vigente normativa sul federalismo fiscale.

Il ministro CALDEROLI osserva che l'impatto del disegno di legge n. 615 con la nuova riforma fiscale appare piuttosto circoscritto. L'unico riferimento esplicito, infatti, è che le risorse da attribuire alle regioni derivano dalla compartecipazione al gettito di tributi erariali e, indirettamente, dall'attuazione di principi e criteri individuati dalla delega fiscale in materia di imposte sui redditi. A seguito della soppressione, su richiesta degli enti interessati, di disposizioni nel testo originario del disegno di legge

delega, non vi è più una normativa puntuale relativa alla fiscalità regionale. La problematica è stata quindi demandata alla valutazione di tavoli tecnici che hanno prodotto sì risultati importanti (sulla fiscalità degli Enti locali), ma senza che si sia ancora trovato un accordo completo con la Conferenza delle regioni sulle questioni fiscali regionali (incluso il tanto atteso superamento dell'IRAP). Nell'affrontare la tematica, vi sarebbe inoltre un accordo raggiunto tra i due rami del Parlamento affinché la Camera dei deputati approfondisca le questioni inerenti ai primi 12 articoli, lasciando i restanti (che comprendono anche le questioni del federalismo fiscale), all'esame di merito del Senato. Relativamente alle possibili sovrapposizioni del disegno di legge con quanto disposto dalla legge n. 42 del 2009, l'oratore osserva che non si può innanzitutto prescindere dal disposto del comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione, che fa riferimento soltanto al rispetto dei principi del successivo articolo 119 e non alle specifiche disposizioni in esso contenute. Il percorso di definizione del federalismo fiscale a livello regionale (concretatosi con il decreto legislativo n. 68 del 2011), è stato quindi assai più complesso (e connotato altresì da molte norme di sospensione), di quello concernente i comuni, le province e le città metropolitane. Non va poi trascurato l'impatto delle recenti disposizioni relative all'applicazione del PNRR, che hanno dato luogo a una nuova e importante accelerazione della riforma della fiscalità regionale sulla base di un cronoprogramma stringente: entro il mese di dicembre del 2023, infatti, dovrà essere definita l'entità dei trasferimenti fiscali per le regioni a statuto ordinario, mentre entro il mese di dicembre del 2025 andranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), per poi completare la riforma entro il mese di marzo del 2026.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il ministro Calderoli per i puntuali chiarimenti forniti.

Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) ribadisce l'avviso contrario della propria parte politica sul disegno di legge n. 615, peraltro fortemente criticato da soggetti autorevoli quali la Commissione europea, la Banca d'Italia e l'Ufficio parlamentare di bilancio.

In particolare, emergono tre fattori di criticità. Il primo è attinente alla determinazione dei costi dei livelli essenziali delle prestazioni (ed al riguardo sarebbe opportuno sapere se vi siano stati degli studi specifici commissionati dal Governo): ciò in quanto, in assenza di dati certi sui costi dei livelli minimi, risulterebbe impossibile valutare l'assegnazione alle singole regioni della competenza sulle 23 materie previste dall'autonomia differenziata.

Il secondo fattore di criticità deriva dalla previsione di invarianza finanziaria: essa, infatti, potrebbe diventare fonte di problemi qualora non vi siano le risorse necessarie a garantire i livelli minimi di prestazione per tutte le 23 materie oggetto dell'autonomia differenziata.

Infine, andrebbe chiarito nel dettaglio il rapporto di connessione tra il gettito erariale e i livelli essenziali delle prestazioni, al fine di individuare correttamente se eventuali eccedenze vengano avocate dallo Stato ovvero rimangano assegnate alle regioni richiedenti l'autonomia (in tale ultimo caso, vi sarebbero peraltro forti rischi di sperequazioni e diseguaglianze).

Il [PRESIDENTE](#), nessuno contrario, invita il ministro a replicare rispetto ad ogni intervento.

Il ministro CALDEROLI osserva preliminarmente che nei passati 20 anni non è stata mai varata una definizione precisa di quali siano i diritti civili e sociali da tutelare indistintamente su tutto il territorio nazionale. La delicata questione della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, quindi, non riguarda soltanto le funzioni trasferibili agli enti locali ma anche quelle che debbono rimanere in capo allo Stato. Va considerato inoltre che il disegno di legge è stato sì oggetto di rilievi da parte di importanti enti ed autorità, ma che tali avvisi e suggerimenti non si sono mai concretati in una bocciatura esplicita del testo.

In riferimento al gettito delle compartecipazioni, l'oratore precisa quindi che, una volta definiti i fabbisogni delle regioni che chiedono l'autonomia differenziata a fronte delle restanti altre, l'applicazione del comma 4 dell'articolo 119 della Costituzione, garantisce, a priori, il volume delle risorse per soddisfare tali fabbisogni.

Se la capacità fiscale crea uno squilibrio la Commissione paritetica potrà suggerire modifiche e modulare la percentuale di compartecipazione. Preannuncia peraltro la valutazione di emendamenti su tale fronte.

Con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria, precisa infine che si prevede esplicitamente la possibilità di intervenire con una legge dello Stato qualora si rendessero necessari degli incrementi di spesa.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) osserva che i livelli essenziali delle prestazioni andrebbero correttamente misurati al fine di poter intervenire con modifiche puntuali alle singole intese. Ciò impone, tuttavia, di individuare in partenza le necessarie garanzie e gli opportuni criteri.

Ulteriore problematica è poi rappresentata - a suo avviso - dalla concreta disponibilità dei fondi di perequazione, le cui risorse possono risultare più o meno adeguate a seconda di quante regioni richiedano l'autonomia differenziata ed in ordine a quali materie. Tali variabili, infatti, appaiono difficilmente determinabili *ex ante*. La trasformazione in norma sistemica del disposto del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione potrebbe pertanto avere impatti negativi sia sul conseguimento effettivo dei LEP, sia, di riflesso, sulla capacità dello Stato di garantirli.

Ritiene rilevante l'eventuale apertura del ministro sul confronto sugli emendamenti.

Stante quanto precede, sarebbe necessario valutare attentamente gli effetti concreti del combinato disposto tra l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni da un lato e la concreta diversità dei tributi locali e del gettito da essi derivante dall'altro.

Conclude esprimendo la preoccupazione sulla tenuta sistemica nel caso l'autonomia differenziata investa tutte le Regioni e tutte le funzioni.

Il ministro CALDEROLI precisa che l'adeguamento dei fabbisogni sarà sottoposto a revisione triennale, sulla base dell'andamento del ciclo economico. Qualora dovessero insorgere delle divergenze, sarà compito della Commissione paritetica espletare i dovuti controlli annuali, al fine di correggere la concreta erogazione dei LEP sia a livello quantitativo che qualitativo. Specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri stabiliranno inoltre le modalità di controllo nelle regioni che non avranno acquisito l'autonomia differenziata.

Osserva quindi che il connotato centrale della riforma deve essere quello della gradualità, concetto sottolineato da tutte le forze politiche e debitamente attenzionato dal suo Dicastero; in tal senso è ipotizzabile che l'autonomia investa un unico aspetto, volta per volta. Le ipotesi di lavoro sono altresì volte a garantire che il Parlamento abbia a disposizione i necessari elementi conoscitivi per potersi pronunciare responsabilmente.

Il Governo - per la prima volta - sta altresì lavorando a un'elaborazione di dati di spesa, collegando i capitoli di bilancio alle funzioni legislative e amministrative che vengono svolte avendo riguardo a tutte le funzioni, esercitate sia dallo Stato che dalle regioni, che si intersecano con i livelli essenziali delle prestazioni inerenti alle 23 materie oggetto di autonomia differenziata. La procedura in ogni caso è puntualmente definita: a fronte delle regioni che richiedono ulteriori forme di autonomia, sarà il Governo ad avviare il negoziato e viene altresì garantita al Parlamento la possibilità di pronunciarsi con un voto specifico.

Relativamente ai fondi di perequazione, precisa che un fondamento normativo sarebbe già rinvenibile nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, la cui operatività, tuttavia, è stata posticipata al 2027. La nuova delega fiscale e la stessa attuazione dell'autonomia differenziata potrebbero, a suo avviso, costituire i presupposti per la concreta creazione del fondo, gestito dallo Stato sulla base dei flussi che si determinano tra i residui fiscali negativi e quelli positivi.

Osserva quindi che vi sono, ad oggi, 12 regioni con residui negativi, le quali producono un gettito extra che, nel solo quinquennio 2014-2019 assommerebbe a 146 miliardi di euro. Tolti i 30 miliardi destinati a compensazione delle restanti 8 regioni con flussi positivi, resterebbero a disposizione dello Stato 116 miliardi da impiegare. Inoltre, nel solo periodo 2014-2020, il fondo per lo sviluppo e la coesione avrebbe beneficiato di ben 126 miliardi di euro, di cui circa 86 sarebbero rimasti concretamente inutilizzati. A tali risorse si aggiungono quelle preordinate all'attuazione del PNRR. Fa presente inoltre che le regioni Veneto e Lombardia hanno concordato con il Governo che il residuo fiscale resti allo stato centrale, rimarcando il rilievo di tale risultato. Sulla base di quanto precede la sussistenza di eventuali sperequazioni sembrerebbe attribuibile a una strutturale incapacità di spesa dello Stato, comunque preesistente all'implementazione dell'autonomia differenziata.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) osserva che il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno sembra adottare lo stesso criticabile impianto sotteso alla passata riforma del titolo V della Costituzione, dalla quale derivò un federalismo sanitario talmente sperequativo da minare la fiducia del cittadino nel Servizio sanitario nazionale.

Tale negativa esperienza dovrebbe, a suo avviso, indurre a definire in anticipo i bisogni minimi, prescindendo dai criteri basati sulla spesa storica, ormai manifestamente inadeguati e inefficaci. Appare quindi preoccupante che non sia stata ancora individuata una definizione cogente dei livelli essenziali delle prestazioni, che rappresentano proprio la base del funzionamento di tutti i servizi sociali. Tale preoccupante indeterminatezza, peraltro, sarebbe stata sottolineata anche da importanti personalità coinvolte fino ai giorni scorsi in sede tecnica.

Il ministro CALDEROLI precisa che il disegno di legge n. 615 non fa riferimento ad alcun criterio basato sulla spesa storica. Peraltro, gli articoli da 1 a 3 statuiscono chiaramente che nessuna materia potrà essere oggetto di trasferimento qualora i livelli essenziali delle prestazioni non siano previamente definiti. Il Governo sta lavorando ad una definizione dei predetti livelli, tale da poter rendere equamente fruibili i diritti sull'intero territorio nazionale.

Inoltre, le richieste formulate dalle autorità citate dalla senatrice Lorenzin risultano comunque accolte: è stato infatti costituito un sottogruppo per definire i livelli essenziali delle prestazioni relativamente alle materie rimaste in capo allo Stato.

Relativamente alla riforma del titolo V della Costituzione, osserva inoltre che, al netto dei *referendum* svoltisi nel corso degli anni, l'unica concretamente approvata e vigente risulta essere quella del 2001. Precisa poi che il Sistema sanitario nazionale italiano, in ogni caso, resta comunque di elevata qualità. Serve comunque, ai fini di un'analisi scevra da pregiudizi, avere riguardo anche al concreto utilizzo delle risorse. Ad esempio, nel 2022 la Regione Campania aveva chiesto un nuovo riparto del fondo perequativo e sulla base dell'intesa raggiunta il *gap* era stato ridotto a 30 euro pro capite; la differenza tra altre regioni, come ad esempio tra Emilia Romagna e Puglia, assomma poi a soli 20 euro pro capite. I predetti dati non sembrano pertanto giustificare, da soli, le rilevanti differenze che si registrano nell'erogazione del servizio (con il connesso fenomeno della migrazione sanitaria), la cui causa andrebbe pertanto approfondita con altri criteri di indagine.

Il [PRESIDENTE](#) invita i commissari a interloquire su questioni di competenza della Commissione.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) rileva che, nell'ambito della ripartizione delle risorse del fondo destinato alla sanità, sembra ingiustificatamente trascurata la variabile del reddito *pro capite*.

Replica il ministro CALDEROLI, precisando che nel riparto delle risorse destinate alla sanità sono comunque implementati tutti i necessari bilanciamenti. Anche in tal caso, comunque, andrebbero compiute opportune indagini sui fattori che incidono nelle singole realtà territoriali.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) ringrazia nuovamente il ministro Calderoli per la sua disponibilità e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.4.2.6. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.6.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 43 (pom.) del 20/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023

43^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 6 giugno scorso, nel corso della quale il presidente relatore aveva espresso il proprio parere sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti al disegno di legge in titolo.

Il presidente relatore [MARTI](#) richiama l'importanza del tema dell'istituzione dei nuovi Giochi della gioventù, peraltro particolarmente sentito dal Governo, come conferma, tra l'altro, la recente sottoscrizione del Protocollo interministeriale in materia.

Al riguardo, tale iniziativa, a suo avviso certamente condivisibile, è intervenuta mentre l'esame del disegno di legge in titolo era già in fase avanzata. Ciò premesso, ritiene doveroso, tenuto conto del ruolo del Parlamento, che la Commissione prosegua l'esame di tale provvedimento, a prima firma del senatore Romeo, che ripropone peraltro i contenuti di un'analogha iniziativa legislativa già esaminata in Senato nella scorsa legislatura, a cui la propria parte politica accorda particolare rilievo. Nel prendere atto della richiesta, formulata per le vie brevi, da parte del Governo, di rinviare l'espressione del proprio parere sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti al disegno di legge in esame, esprime la propria convinzione che la Commissione possa procedere speditamente, con spirito costruttivo, facendo tesoro del contributo che giungerà dall'Esecutivo.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimento della senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), il [PRESIDENTE](#) relatore conferma il proprio orientamento sull'emendamento 2.17, sul quale si rimette al parere del Governo.

Il ministro ABODI, nel condividere la prospettiva del Presidente, manifesta la sua soddisfazione per le iniziative parallelamente assunte per la reintroduzione dei Giochi della gioventù dal Parlamento e dal Governo, che hanno in tal modo dato prova di una unità di intenti che merita di essere valorizzata. Si dichiara certo del fatto che l'iniziativa legislativa in esame, che ha precedenti nelle due passate legislature, sarà approvata nella presente legislatura.

Per quanto concerne la sottoscrizione del Protocollo interministeriale - che non ha inteso interferire con l'iniziativa legislativa in corso - chiarisce che lo stesso è stato assunto nell'ottica di una valorizzazione dell'interdisciplinarietà connessa all'organizzazione dei Giochi della gioventù, da

intendere come un momento di educazione civica allargata, in cui la cura della salute, l'integrazione delle disabilità, il rispetto e la protezione dell'ambiente trovano piena espressione insieme ai profili educativi e sportivi.

Sottolinea, infatti, che per la prima volta ci si appresta ad organizzare Giochi aperti agli studenti disabili.

Nel garantire il contributo del Governo in sede di esame del disegno di legge, segnala l'opportunità che nell'organizzazione dei Giochi siano coinvolti anche il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), in un contesto di un ritrovato equilibrio tra tutte le articolazioni del mondo sportivo. Tutti i soggetti coinvolti - in conformità ai rispettivi profili - sapranno mirare agli obiettivi più profondi e sostanziali della organizzazione dei Giochi della gioventù, da ravvisare soprattutto nell'allargamento della base sportiva, nella dimensione sociale dell'attività sportiva, nella promozione di pari opportunità intese in termini geografici e sociali, vale a dire di promozione dei territori svantaggiati e delle periferie sociali.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si riserva di valutare, unitamente al Ministro dell'istruzione e del merito, la formulazione di ulteriori proposte da parte del Governo in tempi tali da consentire una rapida definizione delle disposizioni normative.

Il [PRESIDENTE](#) relatore, tenuto conto della fase avanzata dell'esame del disegno di legge e delle considerazioni del ministro Abodi, ritiene che si debba pervenire ad una celere sintesi delle proposte, sì da permettere la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea prima della pausa estiva.

Il senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az), nel concordare con l'impostazione del presidente, manifesta il suo apprezzamento per la scelta governativa di sostenere l'iniziativa parlamentare *in itinere*. Concorda, altresì, con il cronoprogramma delineato dal Presidente, invitando le forze politiche ad arrivare alla definizione del testo, da parte della Commissione, entro il termine della prossima settimana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, l'Atto Senato 755 di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Avverte che il provvedimento sarà esaminato dalla Commissione nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.6.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 45 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

45ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [MELCHIORRE](#) (Fdl) illustra il decreto-legge in titolo, rilevando preliminarmente che esso reca un complesso di interventi normativi per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Con riferimento alle materie di interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 11. Esso, ai commi 1 e 2, estende al personale docente e a quello tecnico e amministrativo delle istituzioni alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) il diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato presso le predette istituzioni. In relazione al personale docente, si richiede che lo stesso sia stato immesso e confermato in ruolo, mentre per il personale tecnico e amministrativo si richiede la sola avvenuta immissione in ruolo. Il comma 3 del medesimo articolo 11 prevede che, ai fini previdenziali, le suddette disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 14 giugno 2023 (data della loro entrata in vigore). Il comma 4 rinvia all'articolo 26 per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Il Relatore dà indi conto dell'articolo 14 del provvedimento in esame, che reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024. In particolare, esso prevede che i servizi cosiddetti "pre-ruolo" del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, vengano riconosciuti per intero, ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, a seguito dell'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.

Passa indi ad illustrare l'articolo 15, che estende, per l'anno 2023, il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ("Carta del docente"), prevista dalla legge n. 107 del 2015, per un importo di 500 euro annui a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, stanziando a tal fine 10,9 milioni di euro. L'intervento è volto a recepire l'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450-21 (UC c. Ministero

dell'istruzione), resa in sede di rinvio pregiudiziale.

Segnala, altresì, l'articolo 19 che, modificando la legge di bilancio per il 2022, prevede che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, in via sperimentale per gli anni 2022-2024, siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (anziché del 20) degli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale, al finanziamento delle attività statutarie non commerciali.

Il Relatore propone sin d'ora l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Preso atto che non vi sono iscritti in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore.

In dichiarazione di voto ha la parola la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la quale preannuncia l'astensione della propria parte politica, tenuto conto che sussistono nel decreto-legge, per gli aspetti di competenza della Commissione, alcune criticità, che il proprio Gruppo intende superare con la presentazione di specifiche proposte emendative. Richiama, nello specifico, l'opportunità di intervenire sulle disposizioni in materia di riconoscimento del servizio prestato dal personale delle istituzioni AFAM, che operano una sanatoria solo parziale.

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore che la Commissione accoglie.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno scorso, nel corso della quale il relatore Rosso aveva svolto la relazione introduttiva.

La [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato uno schema di parere contrario da parte dei senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, cede la parola al relatore.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), ferma restando la piena condivisione dei contenuti recati nel provvedimento in esame e preso atto del parere contrario del Gruppo M5S, si riserva di presentare, nella prossima seduta, un proprio schema di parere favorevole, nel quale si dichiara disponibile a valutare il recepimento di eventuali suggerimenti da parte dei Gruppi, volti a valorizzare l'attività istruttoria svolta dalla Commissione in sede di esame congiunto degli Atti Senato nn. 155, 158, 288 e 421 in materia di insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime soddisfazione per la disponibilità del relatore a tener conto nel proprio parere di eventuali indicazioni da parte dei Gruppi. Al riguardo, segnala che le disposizioni recate nel disegno di legge in esame tengono solo in parte conto delle indicazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni svolto dalla Commissione sui richiamati disegni di legge. Nello specifico, richiama l'esigenza che l'insegnamento rivolto agli studenti riguardi anche l'educazione economica, e non soltanto quella finanziaria, che si preveda una sperimentazione di tale insegnamento, in esito alla quale si possa verificare l'idoneità degli insegnanti di educazione civica per tale ulteriore attività, e che si circoscriva l'ordine e il grado delle scuole interessate dal medesimo insegnamento.

Su proposta della [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di giovedì 29 giugno il termine per la presentazione di eventuali osservazioni di cui il relatore potrà tener conto in sede di definizione dello schema di parere sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), dopo aver rivendicato la disponibilità della propria parte politica a partecipare alla votazione sul parere favorevole proposto dal relatore Melchiorre sull'Atto Senato n. 755 (di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023) esaminato dalla Commissione nell'odierna seduta, segnala l'opportunità che la Commissione, nell'ambito dell'esame dei provvedimenti assegnati

in sede consultiva, organizzati la propria attività al fine di assicurare tempi di discussione congrui, al fine di evitare inopportune accelerazioni.

Al riguardo, fa presente che solo nella giornata di ieri si sono concluse le audizioni riguardanti il richiamato decreto-legge e che, proprio in quella sede, sono emerse criticità riguardanti alcune disposizioni in materia di riconoscimento del servizio prestato dal personale delle istituzioni AFAM. La **PRESIDENTE** fa presente che si è proceduto alla votazione della proposta di parere del relatore, peraltro su un decreto-legge che prevede tempi di esame stringenti, anche in considerazione della circostanza che nessun senatore ha chiesto la parola in discussione generale, sede nella quale sarebbe stato possibile fornire eventuali contributi da parte dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 15,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PIRONDINI, VINCENZA ALOISIO E CASTIELLO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674

La 7ª Commissione permanente,

esaminato per le parti di competenza l'Atto Senato n. 674 recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali;

premesso che il provvedimento in titolo - articolato complessivamente in cinque Capi che ricomprendono 23 articoli - è diretto a introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari; valutato che:

accanto a misure di semplificazione e incentivo al rafforzamento dei mercati dei capitali, il Governo ha ritenuto necessario introdurre norme volte a facilitare l'inclusione finanziaria, attraverso specifici percorsi di formazione per gli studenti;

tali norme sono contenute, in particolare, nel Capo III, costituito dall'articolo 21, recante «Misure in materia di educazione finanziaria», il quale recepisce, se pur parzialmente, il contenuto di alcuni disegni di legge relativi all'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole, su cui la Commissione sta svolgendo l'esame congiunto (si tratta degli Atti Senato nn. 155, 158, 288 e 421) e sulle quali è stato avviato un ciclo di audizioni;

considerato che nel dettaglio, con specifico riferimento al comma 1 dell'articolo 21:

la lettera *a*) prevede che l'insegnamento dell'educazione civica sia diretto a promuovere la partecipazione piena e consapevole dei cittadini anche alla vita economica, oltre che alla vita civica, culturale e sociale delle comunità;

la lettera *b*) inserisce l'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento, nell'ambito delle conoscenze che l'educazione civica contribuisce ad arricchire;

la lettera *c*) dispone che le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica siano adottate con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito e, con specifico riferimento alla tematica dell'educazione finanziaria, d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari;

la lettera *d*) inserisce l'educazione finanziaria tra le tematiche oggetto di obiettivi specifici di apprendimento individuati dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

la lettera *e*) prevede che l'educazione finanziaria sia promossa nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica attraverso azioni finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura;

considerato altresì che, pur ritenendo le istituzioni scolastiche canale privilegiato per veicolare iniziative e diffondere nuove conoscenze e competenze, nonché la promozione dell'educazione finanziaria un modo per agevolare il processo di avvicinamento e familiarizzazione con aspetti, tematiche e scelte che possono incidere in modo significativo sulla qualità della vita e del lavoro, occorre formulare considerazioni di merito e di metodo, ovvero:

- di metodo, perché non solo la scorciatoia normativa - ritradurre e concludere la materia messa in campo e fatta agire da più disegni di legge nel singolo articolo di altro provvedimento - appare come

frettolosa accelerazione volta ad aggirare l'ordinario esito e l'*iter* parlamentare dei provvedimenti e delle audizioni effettuate in materia, ma perché gravare su di una «materia trasversale» e per di più a costo zero significa realizzare l'ennesima finta riforma, arricchire il celebre coacervo di buone intenzioni, fare in sintesi una scatola vuota;

- di merito, perché alla luce della grande trasformazione e dell'accelerazione impressa dal digitale nelle sue diverse derive e accezioni, ma anche da una serie di "riforme" (quella Gelmini su tutte, ma non solo) che hanno razionalizzato il sapere impoverendolo, è la mappa generale della conoscenza che andrebbe ripensata, proprio per ridare la giusta considerazione alle troppe "Cenerentole" che ormai bussano alla porta dell'Istruzione rimanendone escluse. Sarebbe, infatti, quantomeno approssimativo riformare, aggiornare e «rivedere» un singolo aspetto senza collocarlo in un più allargato contesto, come l'intero sistema di riferimento, rappresentato e simboleggiato dal contrasto alla dispersione del tradizionale sapere umanistico nel suo complesso, esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

**1.4.2.7. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.4.2.7.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 45 (pom.) del 20/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023

45ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) illustra il provvedimento in titolo, relativamente ai profili di competenza della Commissione.

Nel dettaglio, gli articoli 7 e 8 sono finalizzati a chiudere la procedura d'infrazione 2018/2044, intrapresa dalla Commissione europea per la mancata adozione da parte dell'Italia del Piano nazionale d'azione concernente i rischi a lungo termine dovuti all'esposizione al radon, gas radioattivo che rappresenta uno dei principali fattori di rischio del tumore ai polmoni, dopo il fumo. Al fine di assicurare l'individuazione, da parte delle regioni e delle province autonome, delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici, l'articolo 7 istituisce quindi, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. L'articolo 8 istituisce invece un secondo fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon *indoor* in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi. L'articolo 9 apporta quindi due modifiche al codice della strada, finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria, in relazione alle tre procedure d'infrazione pendenti contro l'Italia per il superamento e la mancata adozione di misure volte a garantire i limiti fissati per le particelle PM10, per il biossido d'azoto e per il PM2,5. Quando sia necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, la lettera a) del comma 1 autorizza regioni e province autonome a disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi. La lettera b) autorizza

invece i comuni a stabilire, all'interno delle ZTL, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.

D'interesse anche l'articolo 10, volto ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione 2014/2017 relativa al superamento dei valori limite fissati per il PM10. La norma si prefigge il duplice scopo di limitare progressivamente la pratica dell'abbruciamento di materiali vegetali (quali, ad esempio, paglia, sfalci e potature) e di prediligere, ove possibile, il recupero e la valorizzazione di tali residui. In particolare, si prevede che, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 2010 di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i limiti relativi al PM10, le attività di abbruciamento siano ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. Sono disciplinate le esclusioni dall'ambito di applicazione del divieto e le sanzioni applicabili in caso di inosservanza. Al fine di limitare progressivamente la pratica dell'abbruciamento e di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, le regioni e le province autonome possono poi incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti. I Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura e le autorità competenti possono inoltre promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati.

L'articolo 21 reca quindi disposizioni in materia di regime di interruzione del carico elettrico, strumento che consente al gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica (TERNA S.pa.) di intervenire per mantenere in equilibrio la rete e, quindi, il sistema elettrico nazionale nel suo complesso. Come ricorda la relazione illustrativa, si tratta di uno degli strumenti più efficaci per garantire la sicurezza del sistema elettrico italiano ed è parte integrante del sistema di difesa della rete nazionale, consentendo di mitigare il rischio di disalimentazioni diffuse in presenza di eventi improvvisi (perdita di gruppi di generazione o guasti su componenti di rete importanti). La *ratio* dell'intervento si rinviene nelle determinazioni della Commissione europea, secondo la quale il meccanismo di interruzione, come finora disciplinato dai commi 18 e 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009, potrebbe configurare un aiuto di Stato distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia. Pertanto, il comma 1 modifica il suddetto articolo 30 della legge n. 99 del 2009, apportandovi le modifiche puntuali richieste dalla Commissione europea, mentre il successivo comma 2 prevede che TERNA, sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite da ARERA, possa implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Ulteriore norma d'interesse è poi l'articolo 22, che abroga il comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 164 del 2000, di recepimento della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, in base al quale gli investimenti sulle reti di distribuzione del gas in comuni montani in zona climatica "F" o in comuni del Mezzogiorno da metanizzare sarebbero stati automaticamente ammessi al riconoscimento di una remunerazione a valere sulle tariffe a carico dei consumatori, senza necessità di una valutazione da parte dell'ARERA dei criteri di efficienza normalmente applicati. Ad avviso della Commissione europea, l'obbligo imposto ad ARERA di ammettere a integrale riconoscimento tariffario gli investimenti impedirebbe infatti all'Autorità di esercitare il proprio potere discrezionale nella fissazione delle tariffe, privandola così delle competenze che la direttiva sul gas le riconosce in via esclusiva.

L'oratore conclude soffermandosi sull'articolo 24 volto ad attuare la direttiva 2022/738 sull'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente (*car rental*) per il trasporto di merci su strada. Il comma 1 apporta le necessarie modifiche all'articolo 84 del codice della strada, in materia di locazione senza conducente. Nel dettaglio: la lettera a) consente nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi, ecc., locati in uno Stato membro, mentre fino ad ora era possibile utilizzare tali veicoli solo nell'ambito del trasporto internazionale. Si prevede inoltre che la condizione per utilizzare i veicoli noleggiati è che essi siano immatricolati o messi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro. La lettera b) prevede che l'impresa locatrice possa essere sia un'impresa di trasporto sia altro tipo di impresa (ad esempio, un'impresa di noleggio), mentre finora doveva essere necessariamente un'impresa iscritta all'albo degli autotrasportatori. La lettera c) prevede che possono inoltre essere destinati alla locazione senza

conducente i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose per conto proprio, la cui massa complessiva e pieno carico non sia superiore a 6 tonnellate. La lettera d) prevede che la carta di circolazione dei veicoli adibiti a locazione senza conducente sia rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività. La lettera e) prevede infine che con decreto ministeriale possano essere stabiliti ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli. I commi 2, 3 e 4 individuano quindi le condizioni e la documentazione necessaria per l'utilizzazione di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro. Il comma 5 prevede che la targa del veicolo locato sia iscritta nell'apposito registro elettronico nazionale, a cura del Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 6 indica quindi, quale punto di contatto ai fini della normativa europea, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, incardinata nel Dipartimento per la mobilità sostenibile. Da ultimo, il comma 7 abroga il decreto ministeriale n. 601 del 1987, mentre il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) si pone problematicamente sulle misure contenute nell'articolo 9, a suo avviso insufficienti a garantire il rispetto dei limiti fissati per le polveri sottili derivanti dal traffico veicolare. Nel rammentare che, al riguardo, la pianura padana appare una regione particolarmente colpita dal problema, osserva infatti che sarebbe opportuno valutare l'implementazione di ulteriori interventi volti a limitare la presenza di mezzi potenzialmente inquinanti, con particolare riguardo alla limitazione del consumo di suolo per gli interventi connessi alla viabilità.

Il presidente [FAZZONE](#) osserva incidentalmente che le tematiche evocate dalla senatrice Sironi potrebbero essere più efficacemente approfondite nell'ambito di altri provvedimenti: il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, infatti, viene esaminato soltanto in sede consultiva per il parere alla 4ª Commissione.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) osserva che le prescrizioni contenute nell'articolo 10, volte a recepire le indicazioni europee in materia di abbruciamento di materiali vegetali, potrebbero apparire, in concreto, eccessivamente stringenti, sino a compromettere non solo alcune attività fondamentali per la potatura di particolari alberi da frutto (come quella degli olivi, dove i rami potati sono bruciati per impedire il propagarsi di infezioni per le piante), ma anche la sopravvivenza di consolidate tradizioni contadine divenute, peraltro, oggetto di specifiche manifestazioni popolari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) segnala di avere fatto pervenire due richieste alla Presidenza della Commissione che sono tuttora in attesa di risposta.

La prima ha ad oggetto l'avvio di un'indagine conoscitiva sull'impatto dell'attuazione dell'autonomia regionale differenziata sulle materie di competenza della 8ª Commissione.

La seconda riguarda la prosecuzione delle audizioni nell'ambito dell'affare assegnato sui contratti di programma stipulati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana S.p.a. per il periodo regolatorio 2022-2026. Lamenta quindi, a nome della propria parte politica, la mancata trattazione, ormai protratta da tempo, del predetto affare, che appare ancora più grave qualora si consideri che, invece, l'omologa Commissione della Camera dei deputati ha già varato un atto di indirizzo sul punto.

In generale, ritiene che la Commissione dovrebbe svolgere un'attività più intensa e produttiva, considerato che, ad esempio, nella settimana corrente sono state previste due sole sedute, una delle quali è stata peraltro sconvocata.

Relativamente alla tematica dell'autonomia differenziata, il presidente [FAZZONE](#) osserva che - considerato che la medesima domanda è stata presentata dal MoVimento 5 Stelle presso tutte le Commissioni, mentre il relativo disegno di legge è all'esame della Commissione affari costituzionali - la questione dovrebbe essere valutata in maniera unitaria. Personalmente, come già specificato in passato, ritiene che le varie materie dovrebbero essere esaminate dalle Commissioni che hanno la

competenza principale.

Con riferimento, invece, ai vari cicli di audizioni avviati dalla Commissione, precisa che in alcuni casi essi si sono sovrapposti con i recenti cambiamenti delle figure apicali di molte società partecipate e che si è pertanto ritenuto opportuno attendere che i nuovi vertici fossero insediati e operativi.

Osserva inoltre che l'attività conoscitiva della Commissione viene organizzata cercando di garantire la massima partecipazione alle audizioni e avendo altresì riguardo al fatto che molti commissari sono allo stesso tempo membri di altre Commissioni. Il contemporaneo impegno di un commissario presso altre Commissioni, peraltro, incide profondamente anche sull'attività ordinaria: non è stato infrequente, ad esempio, il caso in cui, a causa della contemporanea e necessaria partecipazione di alcuni membri alle sedute di altre Commissioni, si sia reso necessario posticipare l'inizio di una seduta.

Conclude assicurando che la Presidenza cercherà in ogni modo di garantire il corretto svolgimento delle attività conoscitive della Commissione.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) sollecita lo svolgimento delle audizioni relative alla risoluzione n. 7-00002, recante la propria firma e vertente sull'adeguamento del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. L'oratrice pone altresì l'accento sull'attualità della tematica, oggetto di rilevanti pronunce della magistratura amministrativa e sulla quale è necessario che anche la politica fornisca indicazioni. Il presidente [FAZZONE](#) precisa che le variazioni subite dai lavori del Senato hanno imposto il rinvio delle audizioni previste per la settimana corrente. Esse saranno comunque puntualmente effettuate nelle prossime settimane.

Segnala inoltre che nei giorni in cui l'Assemblea si riunisce dal mattino a sera è problematico prevedere audizioni, in quanto gli orari a disposizione delle Commissioni non sono noti in precedenza e possono variare.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) si appella comunque alla Presidenza affinché sia garantito il proficuo svolgimento dei lavori della Commissione, tramite la convocazione delle necessarie sedute.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.7.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 46 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

46ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra i profili di interesse per la 8ª Commissione del provvedimento in titolo, segnalando, in primo luogo, l'articolo 4-sexies, che interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) l'estensione della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e di età.

Nell'ambito dell'articolo 5, recante disposizioni urgenti in materia di sport, il comma 2 prevede un finanziamento di 39 milioni complessivi per il periodo 2024-2026 per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo.

L'articolo 6 reca termini in materia di infrastrutture, trasporti, contratti pubblici, notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche.

In particolare, il comma 1 differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine per la revocabilità dei finanziamenti per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno.

Il comma 2 proroga di ulteriori 12 mesi (e quindi fino al 27 luglio 2024) il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione di *segway*, *hoverboard*, *monowheel* e analoghi dispositivi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali i monopattini.

Il comma 2-bis reca modifiche al codice dei contratti pubblici volte a stabilire che i requisiti attestanti la parità di genere non possono essere autocertificati ma devono essere dimostrati mediante il possesso della certificazione prevista dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Il comma 2-ter prevede che, fino al 30 novembre 2023, PagoPA, in qualità di gestore della Piattaforma

notifiche digitali (PND), invii al destinatario, sprovvisto di domicilio digitale, anche una copia analogica dell'atto notificato e non solo l'avviso di avvenuta ricezione con le istruzioni per reperire presso la piattaforma l'atto con modalità digitale. Inoltre, PagoPA può individuare altri operatori, oltre a Poste S.p.a., per effettuare la consegna della copia cartacea dell'atto. Nelle more dell'avvio dei contratti con tali operatori, PagoPA eroga direttamente i servizi necessari a consentire ai cittadini con divario digitale di accedere agli atti notificati nei loro confronti.

Il comma 2-*quater* proroga di un anno (vale a dire fino al 30 giugno 2024) il termine entro il quale i soggetti responsabili di particolari impianti fotovoltaici possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo di gestione dei RAEE nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione.

Il comma 2-*quinqies* proroga l'incarico dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Il comma 2-*sexies* reca la clausola di invarianza finanziaria relativa ai due commi precedenti.

Il comma 2-*septies* proroga il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, attualmente fissato alla data del 31 dicembre 2024, per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025. Fino alla scadenza delle concessioni, una quota dei canoni potrà essere destinata dall'autorità competente, nella misura massima del 5 per cento, alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento, da parte dell'autorità medesima, delle attività inerenti alle concessioni stesse.

L'articolo 6-*bis* dispone che i comuni beneficiari dei contributi per l'anno 2023 per il potenziamento degli investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico riconosciuti dall'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019 sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 agosto, anziché entro il 15 maggio. La revoca del contributo, in caso di mancato rispetto di tale termine o di parziale utilizzo del contributo, avviene entro il 15 settembre, anziché entro il 15 giugno. Inoltre, i comuni beneficiari delle somme derivanti dalle revoche devono iniziare i lavori entro il 15 gennaio 2024, anziché entro il 15 ottobre.

L'articolo 8 differisce dal 30 giugno al 30 novembre 2023 l'entrata in vigore del regolamento, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga per il medesimo periodo la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Sono, poi, sostituite le finalità per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a modificare il predetto regolamento ministeriale, introducendovi quelle di garantire la salute dei bagnanti e la sicurezza delle attività balneari e di valorizzare il carattere altamente specialistico dell'attività di salvamento acquatico, in luogo delle finalità precedentemente indicate di assicurare la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare l'eccessiva mobilità delle persone nel periodo pandemico per sostenere gli esami per il brevetto. Per tali finalità di interesse pubblico, è quindi autorizzato il rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale. Viene infine stabilito che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del citato regolamento, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emissione del suddetto decreto ministeriale n. 206 del 2016.

L'articolo 8-*ter* proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 la sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati.

L'articolo 11 dispone che le emissioni filateliche possano prevedere alla vendita una maggiorazione di prezzo rispetto al loro valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione a emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.

L'articolo 11-*bis* vieta l'uso a fini commerciali delle immagini dei francobolli senza l'autorizzazione del Ministero delle imprese del *made in Italy*.

Considerato che il provvedimento è già all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea e che la Commissione dovrà dunque quanto prima fornire il parere alla Commissione affari costituzionali, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede un chiarimento sulla portata dell'intervento di cui all'articolo 5, comma 3, in materia di funzionamento del fondo di garanzia istituito presso l'Istituto per il credito sportivo.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), relatore, premesso che la disposizione in esame sembra attenerne maggiormente alla materia dello sport piuttosto che a quelle di competenza della 8ª Commissione, fornisce il chiarimento richiesto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono ulteriori senatori iscritti in discussione generale.

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.8. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.8.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 47 (pom.) del 20/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023
47ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il decreto-legge n. 69 del 2023 (cosiddetto "Salva infrazioni"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno 2023, con scadenza il 12 agosto 2023, con particolare riferimento alle specifiche disposizioni che incidono sui settori di competenza della 9ª Commissione.

L'articolo 10 prevede, a decorrere dal 1º ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il particolato (PM10), limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto.

L'articolo 16 individua il Ministero della giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

L'articolo 19 modifica la legge di bilancio 2022 al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (anziché del 20) degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali.

L'articolo 21 modifica il regime di interrompibilità del carico elettrico, che consente al Gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica (TERNA S.p.A.) di intervenire al fine di mantenere in equilibrio la rete e, quindi, il sistema elettrico nazionale nel suo complesso. Le modifiche sono volte a dare riscontro ai rilievi della Commissione europea che ha ritenuto il suindicato regime non compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di stato.

L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n.

2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari).

L'articolo 24 attua la direttiva 2022/738/UE, la quale a sua volta modifica la direttiva 2006/1/CE in tema di noleggio di veicoli senza conducente (cosiddetto *car rental*), onde consentire la locazione anche di autocarri e altri veicoli diversi dalle autovetture.

L'articolo 25 modifica le norme di attuazione della disciplina europea in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. In primo luogo, vengono espressamente incluse nel relativo ambito di applicazione le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia. In secondo luogo, viene modificata la disciplina relativa all'annullamento degli ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili, mantenendo il divieto in caso di preavviso inferiore a 30 giorni, ma non escludendo che l'annullamento dell'ordine con un preavviso superiore a tale termine possa essere ugualmente classificato come pratica commerciale sleale, ove il preavviso sia considerato talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti. Infine, viene previsto che le denunce relative all'attuazione di pratiche commerciali vietate possono essere presentate all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), anche da parte di fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.

Il presidente [DE CARLO](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di rinviare la votazione dello schema di parere alla settimana prossima.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è aperta la fase di illustrazione delle proposte emendative presentate.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), dopo aver precisato che il suo Gruppo ha presentato proposte emendative tanto sui principi e criteri direttivi della delega quanto sulla semplificazione e l'innovazione, si augura che la maggioranza e il Governo esaminino con attenzione i suggerimenti dei Gruppi, tanto più che essi mirano a rendere più efficace il provvedimento. Nel domandare, poi, informazioni circa i tempi di esame, conferma l'atteggiamento costruttivo della propria parte politica, auspicando che esso trovi riscontro in un analogo atteggiamento da parte del relatore e dell'Esecutivo.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) precisa a sua volta che anche il suo Gruppo ha inteso finalizzare gli emendamenti al miglioramento del testo, non essendoci ragioni ostative. Si augura pertanto che vi sia un clima di collaborazione tra le forze politiche.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) condivide le considerazioni testé avanzate, sottolineando l'esigenza di approfondimento, tenuto conto del rilievo del tema e dei contributi pervenuti durante le audizioni.

Il presidente [DE CARLO](#) concorda con il metodo, assicurando che la Commissione avrà il tempo necessario per la valutazione approfondita delle proposte emendative. Nel ringraziare le forze politiche per la collaborazione dimostrata, si augura che sul testo possa registrarsi una utile convergenza nell'interesse delle imprese e dei settori produttivi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SECONDO VERTICE PARLAMENTARE MONDIALE DELLA FAO CONTRO LA FAME E LA

MALNUTRIZIONE

Il presidente [DE CARLO](#) (*Fdl*) riferisce sugli esiti della missione di una delegazione del Senato, cui ha partecipato insieme al Vicepresidente della 3ª Commissione, senatore Ettore Licheri, e della Camera dei deputati, rappresentata dall'onorevole Porta, svolta nei giorni 15 e 16 giugno in Cile in occasione del secondo Vertice parlamentare mondiale contro la fame e la malnutrizione, successivo al Vertice di Madrid del 2018. Il Vertice è stato organizzato dalla *Food and Agriculture Organization* delle Nazioni Unite (FAO), insieme all'Agenzia spagnola per la cooperazione internazionale allo sviluppo (AECID), al Congresso Nazionale del Cile e al Governo del Cile, e ha avuto il sostegno della Commissione europea, dell'Agenzia messicana per la cooperazione internazionale allo sviluppo (AMEXCID) e del Fronte parlamentare contro la fame in America latina e nei Caraibi.

Informa quindi che alla cerimonia inaugurale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Repubblica del Cile, Gabriel Boric Font, i Presidenti del Senato e della Camera cileni (rispettivamente, Juan Antonio Coloma e Vlado Mirosevic), il ministro dell'agricoltura cileno, Esteban Valenzuela Treek, l'assistente del Direttore generale FAO e rappresentante regionale per l'America latina e i Caraibi, Mario Lubetkin, il presidente del Fronte parlamentare contro la fame e la malnutrizione, Carolina Marzan, e la senatrice Carmen Gloria Aravena, sempre in rappresentanza del suddetto Fronte parlamentare.

L'evento è stato articolato in varie sessioni sui seguenti temi: prospettive sulla sicurezza alimentare e la nutrizione attraverso sistemi agroalimentari efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili, in vista dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 2 dell'Agenda 2030 dell'ONU; disponibilità e accesso a diete sane per tutti; *gap* di genere nella sicurezza alimentare e nella nutrizione; trasformazione dei sistemi alimentari per renderli più inclusivi, sostenibili, e resilienti rispetto al cambiamento climatico; rafforzamento del coordinamento e della cooperazione per garantire il diritto al cibo adeguato; presentazione, discussione e approvazione del Patto parlamentare mondiale contro la fame e la malnutrizione. Puntualizza in merito che l'Italia ha puntato molto sul concetto di "dieta sana" in luogo di "cibo sano".

Segnala peraltro che, prima della discussione del Patto parlamentare, la delegazione italiana ha avuto un incontro bilaterale con il rappresentante regionale della FAO per l'America latina e i Caraibi, Mario Lubetkin, nel corso del quale sono stati discussi le priorità della FAO e il ruolo che l'Italia può ricoprire nel sostegno al processo di coinvolgimento dei Parlamenti.

Il confronto sul Patto parlamentare è stato assai approfondito e ha visto la partecipazione di oltre 200 parlamentari, 15 Presidenti e Vicepresidenti dei Parlamenti nazionali e regionali e degli organi parlamentari di 64 Paesi. La delegazione italiana ha proposto alcune integrazioni al Patto sul tema del rafforzamento del rapporto tra agricoltori e consumatori, che sono state accolte, anche nella prospettiva di sostenere l'agricoltura familiare. Non ha trovato accoglimento il suggerimento italiano di sostituire la locuzione "cibo adeguato" con "cibo di qualità", in quanto la FAO ha ritenuto che il concetto di qualità fosse già ricompreso della definizione, riconosciuta a livello internazionale, di adeguatezza. Dopo aver riferito che il Ministro dell'agricoltura cileno ha esposto in quella sede il suo progetto di sovranità alimentare, fa presente che i Parlamenti si sono accordati nell'impegno per una transizione verso sistemi agroalimentari sostenibili, inclusivi, equi, resilienti e favorevoli alla realizzazione del diritto a un'alimentazione adeguata per tutti. Il Patto invita i Parlamenti a rafforzare l'impegno politico e a promuovere, tra le altre azioni, iniziative concrete, legislazione, partenariati e stanziamenti di bilancio. I parlamentari si sono inoltre impegnati a misurare i loro progressi riferendo sugli sforzi verso la trasformazione dei sistemi agroalimentari, comprese le iniziative intraprese e le leggi adottate. Rileva altresì che il testo chiede alla FAO di: contribuire all'ulteriore sviluppo di metodi tecnici per sostenere l'attuazione del Patto, come la revisione dei sistemi esistenti di raccolta e segnalazione dei dati; esplorare modi per sviluppare *report* globali; facilitare il sostegno e la cooperazione tra i parlamentari e favorire scambi anche tra organi parlamentari (incluse, dunque, le Commissioni parlamentari); sostenere le attività di sensibilizzazione e di sviluppo delle capacità. Infine, il Patto sollecita la FAO ad organizzare un terzo Vertice parlamentare globale, entro il 2026, in Africa, come deciso nel corso della riunione.

Rammenta poi che, dal 24 al 26 luglio prossimi, si terrà a Roma il Vertice sulla sicurezza alimentare, che coinvolgerà i Governi degli Stati; i rappresentanti della FAO auspicano che in quella sede si possa dar conto, attraverso una delegazione parlamentare, anche degli esiti del Patto parlamentare, al fine svolgere un ruolo promotore nei confronti degli Esecutivi.

Conclude sottolineando il rilievo dei temi trattati, per dar corso ai quali il Senato e la Camera potrebbero avviare diverse iniziative, con la partecipazione delle Commissioni esteri e agricoltura dei due rami del Parlamento, le quali potrebbero essere discusse in sede di programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.4.2.8.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 48 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023
48ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ANCOROTTI](#) (FdI) illustra il decreto-legge n. 51 del 2023, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni che incidono sui settori di competenza della 9ª Commissione.

Rileva in particolare che l'articolo 4-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Sottolinea poi che l'articolo 6-*ter*, approvato dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022, il quale - con il fine di tutelare l'approvvigionamento di filiere produttive strategiche - introduce l'obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche che si intendono effettuare fuori dal territorio europeo. La norma rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'individuazione delle materie critiche alle quali si applica detto obbligo, qualificando come tali, in ogni caso, i rottami ferrosi. Essa dispone inoltre che tale obbligo venga adempiuto almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione. La notifica è trasmessa al Dicastero delle imprese e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il medesimo articolo, prosegue il Relatore, porta da venti a sessanta giorni il termine di notifica suddetto e proroga di tre anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2026 il termine di applicazione dell'obbligo di notifica preventiva.

Evidenzia altresì che l'articolo 8-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, posticipa dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'articolo 11-*bis*, anch'esso introdotto alla Camera dei

deputati, vieta l'uso a fini commerciali dell'immagine del francobollo senza l'autorizzazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 20 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale, segnalando che la proposta di parere del relatore e gli eventuali pareri alternativi saranno illustrati e votati nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è aperta la discussione generale.

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) chiede di posticipare la votazione del parere alla seduta di domani.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, terminato il ciclo di audizioni, la Commissione deve adottare il testo a base della discussione. Propone pertanto di adottare, quale testo base, il disegno di legge n. 413.

Domanda poi l'orientamento della relatrice circa la fissazione di un termine ravvicinato o meno per la presentazione degli emendamenti al testo base.

Dopo un intervento della relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) circa la possibilità di fissare detto termine anche a metà luglio, la Commissione conviene di adottare il disegno di legge n. 413 quale testo base e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, riferiti al testo base, alle ore 12 di giovedì 13 luglio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno, nella quale era stata aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il presidente [DE CARLO](#) informa che è in corso l'istruttoria con il Governo sulle proposte emendative presentate con l'obiettivo di trovare ampie convergenze tra tutte le forze politiche.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) domanda quale sarà l'organizzazione dei lavori sul provvedimento in titolo la settimana prossima, dedicata ai lavori delle Commissioni, tenuto conto che potrebbero essere avviate le votazioni.

Ad una richiesta del senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) risponde il presidente [DE CARLO](#), segnalando che la Commissione potrebbe essere convocata nelle giornate di martedì 4 luglio, dalle ore 14, e mercoledì 5 in mattinata, fermo restando che la programmazione dei lavori sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [POGLIESE](#) (Fdl) illustra la proposta di regolamento in titolo, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea, incentivando al contempo lo sviluppo di fonti di approvvigionamento sostenibili delle stesse. Le materie prime critiche, come per esempio magnesio, cobalto, litio, costituiscono spesso fattori produttivi indispensabili per una vasta gamma di settori strategici, tra cui le energie rinnovabili, l'industria digitale, i settori dello spazio e della difesa e il settore della sanità. Per molte di queste, l'Unione europea dipende quasi esclusivamente dalle importazioni, che sono spesso altamente concentrate in un numero ristretto di Paesi terzi, sia nella fase dell'estrazione sia in quella della trasformazione. In particolare, alcune sostanze sono raffinate in buona parte, e altre esclusivamente, in Cina. Questo comporta rischi geopolitici per l'Europa e al contempo comporta notevoli rischi ambientali, sociali e di *governance* per i fornitori.

Gli interventi di natura non normativa già posti in essere non sono stati sufficienti a garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro e sostenibile. Per questo motivo, la proposta in esame si prefigge diversi obiettivi: rafforzare le diverse fasi della catena del valore europea delle materie prime critiche; diversificare le importazioni di materie prime critiche dell'UE per ridurre le dipendenze strategiche; migliorare la capacità dell'UE di monitorare e attenuare i rischi attuali e futuri di perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche; garantire la libera circolazione delle materie prime critiche sul mercato unico, assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente, attraverso il miglioramento della loro circolarità e sostenibilità.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'armonizzazione delle normative nazionali in materia di mercato interno. Introducendo misure coordinate volte a ridurre in modo strutturale la possibilità di perturbazioni dell'approvvigionamento, tra cui misure volte a rafforzare l'approvvigionamento interno e a monitorare il rischio e la preparazione al rischio, la proposta contribuirà a garantire il corretto funzionamento del mercato unico.

La proposta di regolamento è coerente con la strategia del *Green Deal* europeo e con la normativa europea sul clima, e mira a far sì che l'Unione acquisisca le capacità necessarie per il conseguimento degli obiettivi riguardanti la produzione di energie rinnovabili e lo sviluppo di tecnologie di produzione strategiche, come i semiconduttori, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica. La presente proposta è incentrata sullo sviluppo delle capacità di approvvigionamento di materie prime critiche dell'Unione europea, mentre la comunicazione COM (2023) 165 che la accompagna illustra la strategia di fondo per garantire l'approvvigionamento del settore delle materie prime critiche, che comprende misure di carattere non normativo volte a diversificare gli approvvigionamenti esterni provenienti da paesi terzi e a promuovere la ricerca, l'innovazione e le competenze.

La proposta di regolamento si compone di 47 articoli, suddivisi in dieci capi.

In particolare, il capo I (articoli 1 e 2) definisce gli obiettivi della proposta, nel raggiungimento, entro

il 2030, delle soglie di capacità dell'Unione di approvvigionamento, pari al: 10 per cento di capacità estrattiva rispetto al consumo annuo; 40 per cento di trasformazione rispetto al consumo annuo; e 15 per cento di riciclaggio rispetto al consumo annuo. Stabilisce anche i parametri di riferimento per misurare i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi descritti e le definizioni dei termini utilizzati nella proposta, tra cui quelle di "materie prime" "materie prime critiche" e materie prime strategiche".

Il capo II (articoli 3 e 4) rinvia agli allegati I e II dove sono elencate le materie prime strategiche, definite tali in base alla loro importanza strategica, alla crescita prevista della loro domanda e alla difficoltà di aumentarne la produzione, e le materie prime critiche, che comprendono tutte quelle strategiche e altre individuate in base alla loro importanza economica e al rischio di approvvigionamento, che dovranno essere riesaminati almeno ogni quattro anni.

Il capo III (articoli 5-18) stabilisce il quadro di riferimento per il rafforzamento della catena del valore delle materie prime strategiche dell'UE attraverso la selezione e l'attuazione di progetti strategici. Lo *status* di "progetto strategico" è assegnato dalla Commissione europea, su richiesta del promotore del progetto, consultando il nuovo Comitato europeo per le materie prime critiche. I progetti beneficeranno, in particolare, della riduzione degli oneri amministrativi, della semplificazione e della riduzione dei termini delle procedure di autorizzazione (di norma 24 mesi per i permessi di estrazione e 12 mesi per i permessi di trattamento e riciclaggio), di priorità nella trattazione di eventuali contenziosi da parte di organi giurisdizionali, nonché di un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento. Gli Stati membri dovranno istituire un'autorità nazionale (articolo 8) responsabile per la facilitazione e il coordinamento delle procedure relative ai progetti relativi alle materie prime critiche.

Il capo IV (articoli 19-24) elabora un meccanismo per il monitoraggio coordinato delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e prevede misure volte ad attenuare i rischi di approvvigionamento. Dovrà essere eseguita, quanto meno ogni tre anni, una prova di stress per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime critiche (articolo 19). Vengono altresì previsti obblighi a carico delle imprese di grandi dimensioni che realizzano tecnologie strategiche utilizzando materie prime critiche sul proprio territorio (articolo 23). Le tecnologie strategiche comprendono, tra l'altro, le batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, le apparecchiature per la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno, le apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile, i motori di trazione, le pompe di calore, la trasmissione e l'archiviazione di dati, i dispositivi elettronici mobili, le apparecchiature per la fabbricazione additiva, la robotica, i droni, i lanciatori di razzi, i satelliti e i *chip* avanzati. Esse dovranno effettuare ogni due anni un *audit* della propria catena di approvvigionamento per mappare le dipendenze da singoli Paesi terzi. La Commissione europea dovrà, infine, istituire e gestire un sistema per aggregare la domanda delle imprese interessate che consumano materie prime critiche stabilite nell'Unione e delle autorità degli Stati membri responsabili delle scorte strategiche e cercare offerte dai fornitori per soddisfare tale domanda aggregata (articolo 24).

Il capo V (articoli 25-32) contiene disposizioni volte a favorire la circolarità dei mercati delle materie prime critiche e a ridurre l'impronta ambientale di tali materie. Ciascuno Stato membro dovrà adottare e attuare programmi nazionali contenenti tra l'altro misure sulla circolarità, finalizzate in particolare a: migliorare la raccolta di rifiuti essenziali ricchi di materie prime e garantire il loro inserimento in sistemi adeguati di riciclaggio; promuoverne il riuso; promuovere l'uso di materie critiche secondarie negli appalti pubblici; sostenere la ricerca e innovazione in tecnologie di riciclo.

Il capo VI (articolo 33) prevede un quadro per la cooperazione sui partenariati strategici con i Paesi terzi in relazione a materie prime critiche.

Il capo VII (articoli 34 e 35) istituisce un Comitato europeo per le materie prime critiche, composto da rappresentanti di alto livello degli Stati membri e della Commissione. Il Comitato fornirà consulenza e assistenza per quanto riguarda il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni al fine di sostenere l'attuazione del regolamento. Vigilerà sul mercato, indenterà i rischi di strozzature, promuoverà i progetti strategici e discuterà periodicamente, con le strutture responsabili dell'attuazione

del *Global Gateway*, l'attuazione dei partenariati strategici con Paesi terzi.

I capi VIII (articoli 36 e 37) e IX (articoli 38-41) contengono disposizioni procedurali per l'adozione di atti delegati e di atti di esecuzione da parte della Commissione europea e le modifiche di coordinamento apportate ad altri regolamenti.

Il capo X (articoli 42-47) contiene disposizioni relative al monitoraggio sui progressi compiuti e alla trasmissione delle relative informazioni, nonché sulle sanzioni nazionali in caso di violazione del regolamento.

Infine, riferisce che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nella quale si sottolinea la particolare urgenza del progetto, in quanto la perturbazione dell'approvvigionamento di beni essenziali durante la crisi COVID-19 e la crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina hanno messo in evidenza le dipendenze di approvvigionamento strutturali dell'UE, soprattutto in riferimento alle transizioni verde e digitale e alle applicazioni nel settore spazio e difesa. Le disposizioni contenute nella proposta di regolamento, secondo il Governo, possono ritenersi conformi all'interesse nazionale. Evidenzia che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha istituito il Tavolo Nazionale Materie Prime Critiche, con l'obiettivo di: rafforzare il coordinamento inter-istituzionale sul tema, anche in sede europea; potenziarne la progettualità in termini di sostenibilità degli approvvigionamenti e di circolarità; contribuire alla creazione delle condizioni normative, economiche e di mercato volte ad assicurare un approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche; elaborare una strategia nazionale per l'approvvigionamento delle materie prime critiche al fine di garantire l'accrescimento della resilienza del sistema produttivo nazionale.

L'Italia ritiene opportuno che la proposta di regolamento debba considerare alcuni aspetti: estendere la lista delle materie prime critiche anche a materie prime fondamentali per l'industria manifatturiera di base; chiarire che i progetti che saranno dichiarati strategici - di estrazione e di lavorazione - potranno essere ritenuti di superiore interesse nazionale e accedere non solo ad un'accelerazione delle procedure autorizzative, ma anche a strumenti finanziari in grado di rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale; incentivare maggiormente il riciclo, perché in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per attività estrattive; sostenere fortemente la ricerca su materie prime sostitutive, ad esempio rispetto alle terre rare, che in questo momento sono all'origine di una forte dipendenza strategica dell'Unione dalla Cina; stanziare risorse finanziarie adeguate a livello UE per l'attuazione del Regolamento; promuovere lo sviluppo di competenze professionali specifiche; approfondire il meccanismo sullo *stress test* proposto sulle materie prime strategiche.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, informa che già in sede di Ufficio di Presidenza era stata prospettata la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni.

Propone pertanto di fissare il termine per far pervenire proposte di audizione a lunedì 3 luglio.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'interesse dell'Esecutivo in merito ai provvedimenti in titolo, prefigura la possibilità di svolgere l'audizione del ministro Urso entro metà luglio, secondo modalità che saranno discusse in Ufficio di Presidenza. Segnala infine che la 4a Commissione ha già avviato l'*iter* della proposta di regolamento in esame il 7 giugno, avendo il termine per esprimere il parere sul rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, fissato al 3 luglio. Qualora anche la 4a Commissione intendesse svolgere audizioni, si potrebbe valutare di svolgere una fase istruttoria congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.8.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 49 (pom.) del 28/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2023
49ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci interventi in discussione generale, il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), preso atto del rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione di merito, formula una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [AMIDEI](#) (FdI) formula una proposta di parere favorevole.

Interviene il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), osservando preliminarmente che, stante il rinvio, recentemente disposto presso la Commissione di merito, del termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, si sarebbe potuta rinviare anche la votazione del parere, soprattutto considerando le numerose criticità contenute disegno di legge. Preso atto della volontà di procedere nella seduta odierna, illustra quindi una proposta di parere contrario a firma sua e dei senatori Franceschelli, Giacobbe e La Marca (pubblicata in allegato), già depositata ieri, che evidenzia, per l'appunto, l'inadeguatezza del disegno di legge in titolo nel trattare efficacemente la delicata tematica dell'autonomia differenziata. Precisa, in proposito, di aver presentato sia un disegno di legge ordinario, sia un disegno di legge costituzionale, i cui contenuti dovrebbero essere adeguatamente considerati proprio per inquadrare in maniera corretta il tema dell'autonomia.

Ciò in quanto il provvedimento iscritto all'ordine del giorno sembra usare strumentalmente l'implementazione dell'autonomia per far luogo, in pratica, ad una sorta di indipendenza tra regioni,

con conseguenti sperequazioni e disuguaglianze, laddove, invece, l'autonomia potrebbe essere efficacemente realizzata in modo progressivo, avendo particolare riguardo all'esperienza delle attuali regioni a statuto speciale, in termini di semplificazione dei processi decisionali. Rileva dunque criticamente come finora sia prevalsa una narrazione che ha allontanato le vere ragioni dell'autonomia, da attuare a suo avviso in un contesto di sussidiarietà, senza minare l'unità nazionale.

La proposta di parere enuclea poi tre ordini di problematiche, attinenti ai principi sottesi all'attribuzione delle competenze, alla definizione prioritaria dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), e al finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni, che deve avvenire nel rispetto della vigente legislazione finanziaria, superando la spesa storica; in particolare, per quanto attiene alle competenze andrebbe considerato il fatto che l'attuale normativa, risalente al 2001, non tiene conto dei profondi cambiamenti avvenuti nello scenario nazionale e in quello internazionale, cambiamenti che suggerirebbero, ad esempio, di riservare alla legislazione nazionale settori fondamentali come la scuola, l'energia e le grandi reti di comunicazione.

L'oratore osserva poi che le audizioni svoltesi presso la Commissione di merito hanno evidenziato numerosi ordini di criticità. Lo strumento prescelto per dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ossia la legge ordinaria, comporta infatti il rischio di alterare profondamente il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Migliori risultati si potrebbero invece ottenere ricorrendo a un disegno di legge costituzionale, come previsto da una specifica proposta presentata dal Gruppo del Partito democratico. Assai grave risulta, inoltre, l'insufficiente coinvolgimento del Parlamento previsto in riferimento al procedimento di approvazione dell'intesa, mentre, relativamente ai livelli essenziali delle prestazioni, non possono certo essere ignorate le forti perplessità manifestate sul punto dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Lamenta dunque che a tali rilievi non sia stata data risposta, mentre sarebbe stato più opportuno un quadro di riferimento più equilibrato.

Avendo riguardo, da ultimo, agli specifici profili di competenza della Commissione, l'oratore invita a tenere conto dei profili critici emersi nel corso delle audizioni effettuate, che investono una pluralità di settori e di competenze strategiche indispensabili per la tutela del mercato e per assicurare le condizioni di base per la competitività e la concorrenza, come, ad esempio, le infrastrutture energetiche e di trasporto, e più in generale, i servizi a rete.

Invoca dunque una battuta d'arresto per evitare forzature e conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) si sofferma sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, che andrebbe configurata al fine di evitare sperequazioni tra le varie regioni in ragione dell'autonomia differenziata.

L'oratore osserva inoltre che vi sono settori, come ad esempio quello della sanità, dove l'applicazione dell'autonomia differenziata è già risultata pregiudizievole, dando luogo ad un'inopportuna frammentazione della normativa di riferimento. Ciò dovrebbe indurre a riflettere in maniera ponderata sul far rientrare nell'ambito dell'autonomia differenziata ulteriori settori ad oggi regolati dalla normativa nazionale.

Conclude esprimendo un avviso convintamente contrario sul disegno di legge e dichiarando il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere del relatore.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata.

Risulta pertanto preclusa la votazione della proposta di parere contrario presentata dal Gruppo del Partito Democratico.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di

materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [DE CARLO](#) informa la Commissione che la prevista audizione del ministro Urso sugli atti in titolo potrebbe aver luogo, previo consenso del ministro stesso, nella settimana dall'11 al 13 luglio.

La Commissione prende atto.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) ricorda che la propria parte politica ha recentemente presentato, sul punto, una specifica mozione in Assemblea, i cui contenuti potrebbero costituire un'importante base conoscitiva per il prosieguo dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE E Francesca LA MARCA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 615**

La 9ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,

premesso che:

dalle numerose audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione affari costituzionali, è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al rispetto del sistema delle fonti, al trasferimento delle funzioni e al relativo finanziamento, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e al ruolo degli enti locali;

un primo ordine di criticità - sollevato dalla quasi totalità dei costituzionalisti auditi - attiene all'adeguatezza dello strumento legislativo ordinario al fine di dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione fornendo una cornice alle successive leggi di approvazione delle intese. *In primis*, poiché la legge ordinaria può essere modificata o abrogata da qualunque legge ordinaria successiva, ivi compresa la legge di approvazione dell'intesa;

una simile lettura dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, comporta il grande il rischio - consentendo il trasferimento delle funzioni sulla base di una legge quadro ordinaria - di scardinare, sostanzialmente "decostituzionalizzandolo", il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni; lo strumento adeguato a dare attuazione all'articolo 116, comma terzo, è una legge costituzionale, così come previsto dal disegno di legge del Gruppo del Partito Democratico, a prima firma del senatore Giorgis, secondo cui il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere disciplinato da una cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

premesso inoltre che:

con riferimento al procedimento di approvazione dell'intesa - come delineato dal disegno di legge in discussione - sono state sollevate, dai costituzionalisti e non solo, in modo quasi unanime, critiche sull'insufficiente coinvolgimento del Parlamento nel procedimento, in particolare, sulla legge di approvazione dell'intesa quale legge di mera approvazione, senza possibilità per il Parlamento di emendare e modificare il testo;

il disegno di legge prevede che il Parlamento, in un primo momento, approvi atti di indirizzo sullo "schema" dell'intesa, di cui non è chiarita l'effettiva portata vincolante. Successivamente a tale momento, il Parlamento riceverà unicamente il disegno di legge di approvazione dell'intesa, nonché l'intesa ad esso allegata, senza possibilità di effettuare alcuna verifica sul rispetto degli indirizzi espressi nella prima fase;

non prevedere per il Parlamento la possibilità di decidere sul contenuto delle intese significa riportare il procedimento di differenziazione dell'autonomia - con tutte le conseguenti implicazioni costituzionali e in materia di effettività dei diritti fondamentali - a una trattativa tra Esecutivo nazionale ed esecutivi regionali, con la conseguenza che il Parlamento rischia di essere spogliato della propria potestà legislativa senza possibilità di intervenire, a seguito di una decisione presa a

maggioranza;

considerato che:

in primis, nel rispondere al quesito posto da alcuni Gruppi di opposizione in merito alla quantificazione delle risorse statali potenzialmente coinvolte nell'attuazione dell'autonomia differenziata, l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) ha affermato che si tratta di "un esercizio complesso, non immediatamente realizzabile sulla base dei dati regionalizzati disponibili, che può essere effettuato solo dopo l'esplicitazione di scelte politiche sulle funzioni trasferibili e sugli eventuali relativi LEP, a valle di una serie di altre attività a esso propedeutiche e se si posseggono i dati granulari. (...) Una quantificazione di questo tipo è tra i compiti assegnati alla Cabina di regia per la determinazione dei LEP, istituita con la legge di bilancio per il 2023, e alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS). Si tratta di un lavoro complesso e impegnativo, la cui rilevanza ai fini della buona riuscita del processo sembra meritare un'attenzione particolare, anche qualora dovesse richiedere più tempo dei sei mesi previsti dal disegno di legge. (...) La prima difficoltà risiede nel fatto che la denominazione delle materie rilevanti per l'autonomia differenziata non consente di individuare con precisione quali funzioni attualmente svolte dallo Stato possano essere oggetto di potenziali richieste di gestione autonoma da parte delle Regioni."

considerato inoltre che:

altrettante perplessità - quasi unanimi - sono state espresse in merito al procedimento di determinazione dei LEP, per il quale vige una riserva di legge, che tuttavia, non dovrebbe limitarsi a disciplinare il procedimento di determinazione dei LEP, ma dovrebbe anche indicare i criteri che dovrebbero portare alla loro determinazione;

a proposito dei LEP, [l'Ufficio parlamentare di bilancio](#), in sede di audizione, ha osservato che "la determinazione dei LEP relativamente alle funzioni oggi svolte dallo Stato avrà una valenza e degli esiti molto differenti da quelli che si verificherebbero qualora i LEP fossero definiti anche sulle funzioni già oggi svolte dagli enti territoriali. I livelli dei servizi di questi ultimi sono infatti caratterizzati da una forte eterogeneità che riflette non solo la differenziazione dei bisogni sul territorio ma anche profonde disparità nelle dotazioni finanziarie derivanti dal sovrapporsi nel corso del tempo di interventi di finanziamento non coordinati. La determinazione dei LEP in questo caso farebbe con ogni probabilità emergere significative discrepanze fra i fabbisogni standard e la spesa storica, che andrebbero colmate da interventi perequativi.";

ed ancora, secondo l'UPB, "l'articolo 7 del disegno di legge contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggiungimento dei LEP nelle RAD e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale. Data la rilevanza costituzionale della garanzia dei LEP, le verifiche andrebbero più opportunamente previste nell'ambito di una procedura periodica e simmetrica che copra sia i servizi resi dalle RAD sia quelli forniti dallo Stato. Al monitoraggio periodico e con regole uniformi fra le RAD andrebbe poi collegata l'attivazione dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza, in analogia a quanto previsto in campo sanitario con riferimento ai LEA.";

Confindustria, in sede di audizione, ha affermato che si ritiene "opportuna, altresì, una definizione dei LEP non circoscritta alle materie concretamente "trasferite", bensì riferibile all'intero perimetro delle materie "trasferibili" alle Regioni (insieme alle risorse necessarie a finanziarli); infatti, la prima ipotesi determinerebbe un rischio per gli obiettivi di perequazione, poiché è necessario disporre di quante più informazioni possibili circa l'impatto finanziario sul bilancio dello Stato. Questa soluzione si rende necessaria anche in virtù della condizionalità (prevista dallo stesso disegno di legge) tra la definizione dei LEP e il preliminare stanziamento, con legge, delle risorse necessarie a finanziarli, pena il mancato trasferimento delle relative funzioni. Solo una ricognizione del fabbisogno finanziario complessivo, dunque, sarà in grado di assicurare una gestione ordinata di questi aspetti. Sono due i rischi da evitare e cioè che: i) le Regioni si trovino a dover assicurare prestazioni essenziali con risorse insufficienti; ii) il riconoscimento ad alcune Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia (con le relative risorse) pregiudichi la possibilità di attribuire alle altre Regioni le risorse necessarie a garantire i LEP di loro competenza.";

ancora prima dello svolgimento delle audizioni, secondo quanto riportato nel *dossier* del Servizio di bilancio del Senato "Uno specifico chiarimento andrebbe, in particolare, fornito relativamente alle modalità con cui le intese, non potendo pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, dovranno conciliare questa condizione con quella di trasferire alle Regioni differenziate le funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, senza compromettere la sostenibilità finanziaria della misura. In altre parole, come si riuscirà a garantire la compatibilità di un eventuale aumento di gettito fiscale delle regioni differenziate rispetto alla legislazione vigente, per effetto del trasferimento delle funzioni, con la necessità di conservare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali presso le altre regioni. Analogo chiarimento di sostenibilità della misura andrebbe fornito non solo al momento della transizione delle funzioni, ma anche nel corso degli anni successivi, specificando quali saranno gli strumenti da approntare al fine di evitare interventi a carico del bilancio statale,";

ed ancora, in sede di audizione, l'UPB ha evidenziato come il disegno di legge "non specifica i criteri relativi all'evoluzione delle risorse a disposizione delle RAD nel tempo al fine del rispetto dei principi costituzionali e di quelli contenuti nel disegno di legge stesso. (...) La necessità di un raccordo fra finanziamento e fabbisogni è evidente nel caso di materie in cui siano stati fissati dei LEP. Non vi è motivo per ritenere, anzi tutt'altro, che una volta fissata un'aliquota di compartecipazione a un tributo erariale il gettito seguirà un andamento simile ai fabbisogni. (...) L'autonomia differenziata potrebbe infatti evolvere verso configurazioni molto diverse fra loro a seconda della numerosità delle Regioni interessate e dell'ampiezza ed eterogeneità delle funzioni richieste. Non si può quindi escludere uno scenario fortemente frammentato con un significativo numero di Regioni che acquisiscono funzioni differenti, con una diversa composizione relativamente ai LEP e con un diverso peso finanziario.";

bisognerebbe evitare che il processo di differenziazione aggravi progressivamente le disuguaglianze, rischio che sussiste sicuramente per le funzioni non LEP che possono essere trasferite a risorse invariate, e dunque sulla base del criterio della spesa storica;

le risposte dell'UPB ai quesiti posti dai Gruppi parlamentari sono estremamente chiare nella loro oggettività;

riguardo al finanziamento dei LEP, l'UPB ha affermato che "(...) va osservato che per le funzioni gestite dallo Stato su cui saranno fissati i LEP, l'allocazione delle risorse dovrebbe già seguire, in linea di principio, criteri uniformi sul territorio, ma questo non richiede necessariamente che sia eguagliata la spesa *pro-capite* per abitante. (...) Tuttavia, in assenza di una determinazione formale dei LEP, l'uniformità potrebbe non essere estesa a tutti gli aspetti della prestazione o comunque la qualità del servizio potrebbe restare difforme sul territorio. Si pensi, ad esempio, al tempo pieno nelle scuole primarie, la cui offerta non è attualmente considerata come un servizio da assicurare uniformemente su tutto il territorio, ma piuttosto come un costo da coprire laddove storicamente presente. (...) Per quantificare l'entità del finanziamento dei LEP su materie di competenza statale è necessario calcolare il fabbisogno *standard* associato a essi e, di conseguenza, bisognerebbe conoscere, oltre alle materie o ambiti di materie a essi riferibili, anche gli specifici LEP, la cui determinazione è stata affidata dalla legge di bilancio per il 2023 a una apposita Cabina di regia, che non ha ancora terminato il proprio compito. Tra l'altro, si ricorda che in passato i LEP sono stati definiti in alcuni casi in termini di prestazioni da erogare (ad esempio, una certa disponibilità di posti in asili nido), in altri in termini di input (ad esempio, la presenza di un certo numero di assistenti sociali in relazione alla popolazione nell'Ambito territoriale sociale) e spesso si è soltanto delineato un percorso di avvicinamento ai LEP (di cui alla legge n. 42 del 2009, volta all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), solo talvolta specificando preventivamente il punto di arrivo finale.";

considerato che:

il disegno di legge in esame indica, come esclusivo metodo di finanziamento delle funzioni trasferite, la compartecipazione ai tributi erariali maturati sul territorio, senza tuttavia dettare alcun criterio in ordine alla determinazione della soglia di tale compartecipazione né - come opportunamente rilevato nel documento depositato dall'UPB in occasione dell'audizione dinanzi alla Commissione - alcun meccanismo di rideterminazione della soglia di compartecipazione in relazione a eventuali variazioni

dei fabbisogni regionali nel tempo. Simili profili di rigidità potrebbero comportare - nel tempo - l'eventualità di *surplus* anche assai significativi tra entrate derivanti dalla compartecipazione e fabbisogno effettivo: da una simulazione effettuata da Svimez e riferita in sede di audizione risulta che "se l'autonomia fosse stata concessa nel 2017, si sarebbe generato un *surplus* a favore delle tre regioni pari a circa 5,7 miliardi nell'ipotesi di compartecipazione IRPEF e di oltre 9 miliardi nel caso di compartecipazione Iva e IRPEF". Come opportunamente rilevato dall'UPB, il *surplus* favorevole comporterebbe - in caso di trattenimento delle risorse sul territorio, per di più senza vincolo di destinazione (ipotesi configurabile alla luce del testo del disegno di legge) - una perdita netta di entrate per lo Stato, cui non potrebbe ovviarsi se non attraverso il reperimento delle risorse mancanti attraverso tagli di spesa;

sulla capienza del gettito, l'UPB, in sede di risposta ai quesiti posti dai Gruppi parlamentari, ha affermato come "(...) La verifica della capienza del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle funzioni trasferibili presuppone la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione rientrante nelle materie o ambiti di materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata che, come accennato in precedenza, richiede, sul piano politico, l'individuazione del perimetro delle materie e delle funzioni trasferibili alle Regioni e la definizione degli eventuali relativi LEP e, sul fronte tecnico, la scelta e lo sviluppo delle necessarie metodologie.";

a proposito della dinamica dei fabbisogni e delle compartecipazioni l'UPB ha affermato che "va ricordato che, al fine del finanziamento delle materie trasferite, il disegno di legge dispone - come già accennato - che questo avvenga attraverso attribuzione alle RAD di compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale. Le aliquote di compartecipazione sarebbero determinate dalle singole Intese tra Stato e Regione in base alla quantificazione delle risorse (non solo finanziarie, ma anche umane e strumentali) prodotta dalla Commissione paritetica Stato-Regione, a sua volta costituita dall'Intesa. Pertanto, in base al disegno di legge, sembrerebbe che la valutazione delle risorse venga effettuata successivamente alla definizione dell'Intesa. Non è chiaro invece che ruolo avrebbero la valutazione preliminare del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia sull'atto di iniziativa della Regione, rivolta, secondo il disegno di legge, anche all'individuazione delle risorse finanziarie da assegnare (in assenza della quale peraltro il negoziato dopo 30 giorni potrebbe comunque procedere) e le relazioni tecniche sullo schema di Intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione e su quello definitivo. (...) Va considerato che il fabbisogno *standard*, anche in assenza di provvedimenti normativi che influiscano sui LEP, non rappresenta un ammontare immutabile nel tempo, dipendendo da fattori relativi al numero di beneficiari e/o di prestazioni da garantire (ad esempio, l'evoluzione demografica, la variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie in relazione a eventuali criteri selettivi basati sui mezzi, le scelte dei cittadini, ecc.), nonché dal costo dell'erogazione, anch'esso variabile nel tempo. Anche le risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP potrebbero variare nel tempo, ad esempio per mutamenti nella domanda di servizi. Anche il gettito, una volta individuata l'aliquota di compartecipazione, non resta immutato sul territorio, ma evolve, data la struttura dell'imposta I8, con le basi imponibili e con la capacità di riscossione.";

considerato che:

riguardo le problematiche relative al coordinamento tra livelli di governo nella programmazione di bilancio, l'UPB ha evidenziato come "L'introduzione di forme di autonomia differenziata influirebbe sulla programmazione di bilancio sotto diversi aspetti. Innanzitutto, si potrebbe generare un deciso aumento della complessità delle relazioni tra livelli di governo che inciderebbe sul loro coordinamento in maniera tanto più rilevante quanto maggiore sarà l'ammontare delle risorse coinvolte nel processo. Inoltre, qualora le RAD assumessero il controllo su quote significative della spesa pubblica e del gettito dei tributi, potrebbe in generale risultare indebolita la capacità del governo centrale di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti che si manifestassero, come accaduto negli ultimi anni, a livello sia nazionale sia sovranazionale. A obiettivi dati, risulterebbe infatti ridotta la possibilità di reperire immediatamente risorse sia dal lato della spesa (essendo una parte di essa decentrata alle RAD), sia dal lato delle entrate (dato che parte degli incassi sarebbe veicolata automaticamente, via

compartecipazione, alle RAD)";

e ancora, "a fronte di aliquote di compartecipazione al gettito stabilite al momento dell'attribuzione delle ulteriori forme di autonomia e mantenute fisse nel tempo, le entrate devolute alle RAD con basi imponibili più dinamiche potrebbero con il passare degli anni risultare superiori alle spese relative alle funzioni trasferite. Tali risorse in eccesso rimarrebbero nel territorio e sarebbero sottratte al governo centrale con due ordini di conseguenze. (...) In primo luogo, ne deriverebbero: 1) minori risorse per finanziare funzioni non trasferibili di particolare rilevanza quali, ad esempio, la previdenza sociale, anche alla luce delle pressioni che saranno generate dal progressivo invecchiamento della popolazione; 2) una minore capacità del governo centrale di attuare politiche di stabilizzazione del ciclo e di redistribuzione del reddito. (...) In secondo luogo, diverrebbe più complesso assicurare il controllo della spesa primaria netta finanziata da risorse nazionali che, in base alle nuove regole proposte dalla Commissione europea nell'ambito della riforma della *governance* della UE, rappresenterà l'unico indicatore che verrà utilizzato dalla Commissione europea per valutare il rispetto degli obiettivi programmati nell'ambito di un sentiero di consolidamento dei conti pubblici nel medio periodo."; si tratta di affermazioni che evidenziano criticità molto importanti che, se non superate, comporterebbero le gravi conseguenze descritte dall'UPB che, peraltro, offre anche soluzioni per ovviare alle suddette criticità nel corso dell'esame del disegno di legge;

rilevato che:

un ulteriore rilevante ordine di critiche attiene alla mancata fissazione di qualunque limite e criterio in relazione alla scelta delle funzioni da trasferire, quasi che - nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, le Regioni abbiano il diritto potestativo di chiedere e di ottenere maggiore autonomia - potenzialmente - su tutte le funzioni ivi previste;

deve in ogni caso osservarsi che il terzo comma dell'articolo 116 parla di ulteriori forme e condizioni di autonomia "concernenti le materie" menzionate nel medesimo comma: oggetto del trasferimento sono allora singole funzioni, e non materie o blocchi di materie;

una devoluzione per blocchi di materie si tradurrebbe in una deroga legislativa all'articolo 117, secondo comma, con conseguente violazione dell'articolo 138 della Costituzione;

inoltre, secondo l'UPB, "il trasferimento alle Regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più Regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica. (...) Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa Regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione.";

considerato altresì che:

specifiche preoccupazioni sono state infine espresse dagli enti locali che temono che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo "centralismo regionale" senza, peraltro, prevedere il coinvolgimento degli enti locali (sia nei processi di differenziazione, sia nel procedimento di determinazione dei LEP) riguardo all'impatto del trasferimento di funzioni sulle funzioni fondamentali delle province e dei Comuni;

in particolare, secondo l'UPB, ci sarebbero riflessi della differenziazione sulla perequazione provinciale e comunale poiché "se le risorse attribuite alle RAD per la perequazione seguissero regole diverse si determinerebbe un impatto sulle risorse degli Enti locali di tutte le altre Regioni. Se, ad esempio, le risorse fossero determinate al momento del trasferimento della funzione e poi congelate all'interno di una compartecipazione ad aliquota fissa, negli anni successivi gli Enti locali delle altre Regioni vedrebbero modificati i propri trasferimenti per due ordini di ragioni. Il primo è che si

modificherebbe l'ammontare complessivo di risorse perequate, perché verrebbe a mancare la variazione che spetterebbe agli Enti locali della RAD. Il secondo è che anche a parità di risorse complessive si modificherebbe la distribuzione fra i singoli Enti: la perequazione dipende infatti dalla distanza relativa dei fabbisogni e delle capacità fiscali di ogni Ente rispetto alla media; se questa cambia, perché gli Enti delle RAD non vengono più considerati nel calcolo, cambieranno anche le distanze e i relativi trasferimenti.";

con particolare riferimento alle materie riguardanti la 9ª Commissione,

in sede di audizione, la Banca d'Italia, ha sottolineato come la proposta in esame sia stata formulata senza adeguate garanzie in merito ad un esito efficiente ed equo e come siano stati trascurati alcuni aspetti rilevanti come quello dell'efficienza del sistema produttivo e della sua capacità competitiva. I vantaggi derivanti dallo stimolo a una maggiore concorrenza tra le varie aree del Paese dovrebbero essere superiori ai costi impliciti di una marcata differenziazione normativa. Affinché siano garantiti miglioramenti tangibili sotto il profilo dell'efficienza microeconomica la concessione di forme di autonomia differenziata dovrebbe essere, pertanto, necessariamente subordinata a un'istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni. Elementi questi di cui non si trova traccia nel disegno di legge in esame e che rappresentano un rischio per l'intero sistema produttivo del Paese;

in merito alle ripercussioni della differenziazione sul sistema economico e sul piano degli investimenti, anche l'UPB ha sottolineato gli enormi rischi che si prefigurano nel prossimo futuro in caso di approvazione del provvedimento in esame. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, in base all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione l'autonomia differenziata può riguardare, tra le altre, materie come il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, le professioni, le reti di trasporto, la previdenza complementare e integrativa, il credito a carattere regionale. La proliferazione di normative differenziate a livello *sub* nazionale potrebbe rappresentare un ostacolo per le imprese e per gli individui con effetti negativi sull'attività economica;

in particolare, viene evidenziato che la frammentazione delle normative e la diversificazione delle politiche rischia di produrre effetti distorsivi sulla localizzazione e sulla scelta degli investimenti delle imprese, aggravando gli esistenti divari territoriali o potenzialmente creandone di nuovi, e comporterebbe difficoltà e ulteriori aumenti dei costi di adempimento per le imprese che operano su scala multi-regionale. Potrebbero risultare alterati i profili di concorrenzialità e competitività delle imprese;

una cornice normativa più complessa e disomogenea sul territorio rischia di distorcere, e in ogni caso di rendere più difficoltose, le scelte delle imprese, per esempio richiedendo a quelle che operano su scala sovraregionale di adeguarsi a quadri regolamentari, per le materie devolute, che potrebbero essere anche molto diversi.

forti preoccupazioni sono state espresse anche sul fatto che la nuova competenza legislativa regionale rischia di aumentare notevolmente la frammentazione amministrativa vanificando il processo di semplificazione, orientato a standardizzare l'attività amministrativa attraverso la digitalizzazione per superare le differenze territoriali;

inoltre, il trasferimento alle Regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più Regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero paese;

una delle criticità di maggiore rilievo che emerge dalle audizioni riguarda la gestione nazionale di alcune competenze strategiche indispensabili per la tutela del mercato e per assicurare le condizioni di base per la competitività e lo sviluppo. Solo per citare alcuni esempi, le infrastrutture energetiche e di trasporto, e più in generale, ai servizi a rete, ossia materie cruciali e di interesse strategico nazionale che richiedono meccanismi di coordinamento, volti anche a superare veti o inerzie, che possono essere assicurati solo attraverso una gestione unitaria, peraltro connessa agli orientamenti europei, tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

1.4.2.9. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.9.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 85 (pom.) del 21/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2023

85ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del decreto-legge n. 69, il relatore [SATTA](#) (FdI) segnala innanzitutto l'articolo 5, teso a modificare la disciplina del computo dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, nel territorio dell'Unione europea o della Svizzera, presso organizzazioni internazionali.

Il successivo articolo 6 reca modifiche alla disciplina legislativa in materia di pubblicità nel settore sanitario, finalizzate a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza.

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'articolo 7 istituisce un fondo per il finanziamento degli interventi di individuazione delle aree ad alta attività di radon nell'aria. L'ulteriore fondo di cui all'articolo 8 è destinato al finanziamento degli interventi relativi al radon negli edifici.

L'articolo 9 è volto a consentire a regioni e province autonome di stabilire riduzioni della velocità di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali nei tratti che attraversano centri abitati o posti in prossimità degli stessi. È inoltre introdotta la possibilità per i comuni di stabilire diversi tempi di permanenza massimi all'interno di una determinata ZTL.

In riferimento ad aree e periodi determinati, l'articolo 10 prevede il sostanziale divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso.

L'articolo 11 estende al personale delle istituzioni AFAM il diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato nelle medesime istituzioni.

L'incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è disciplinato dagli articoli 12 e 13.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera e

previdenziali, per il personale delle istituzioni scolastiche immesso in ruolo a partire dall'anno scolastico 2023-2024, mentre l'articolo 15 estende il riconoscimento della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.

L'articolo 26 provvede alla copertura finanziaria degli oneri di cui al decreto-legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.4.2.9.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 86 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023**

86ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riguardo agli articoli del decreto-legge n. 51 di più stretto interesse della Commissione, il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) segnala in primo luogo l'articolo 1, commi 1 e 5 in quanto recante modifiche alla disciplina di alcuni organi dell'INAIL e dell'INPS. In tale ambito i commi da 2 a 4 riguardano la gestione commissariale degli istituti.

I commi da 1 a 3 del successivo articolo 2 concernono il conferimento di incarichi nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche.

L'articolo 3 interviene sulle misure già previste a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, nonché in materia di retribuzione dei sub-commissari delle regioni in disavanzo e di soppressione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.

Inoltre, il comma 5 dispone l'ulteriore proroga, della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso dell'Agenzia italiana del Farmaco.

Il successivo comma 5-bis è volto a modificare la disciplina che consente ai medici e ad altri professionisti sanitari in formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario.

Il comma 5-ter proroga la facoltà delle singole regioni o province autonome di elevare il numero massimo di assistiti dei medici di medicina generale aventi anche un incarico ad attività oraria di 24 ore settimanali.

Il successivo comma 6 proroga la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19.

Il controllo della spesa per dispositivi medici è oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, mentre l'articolo successivo reca norme concernenti l'assunzione a tempo indeterminato, presso istituti

di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e istituti zooprofilattici sperimentali, di personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria già reclutato a tempo determinato.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 6 sopprime la possibilità che, nell'ambito delle procedure relative ai contratti pubblici di appalto, il possesso della certificazione della parità di genere sia indicato mediante autocertificazione.

L'articolo 7 dispone una proroga per interventi relativi a edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

L'articolo 7-*ter* proroga la possibilità di applicazione di disposizioni di deroga alle norme vigenti sull'organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 10 prevede l'applicazione delle disposizioni sul riconoscimento, la promozione e la tutela della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile anche alle corrispondenti delle minoranze linguistiche riconosciute.

L'articolo 11 prevede la possibilità che le carte-valori postali siano comprensive di una maggiorazione rispetto al valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica.

L'articolo 12-*bis*, comma 1, autorizza gli enti del servizio sanitario della regione Calabria ad adottare il bilancio di esercizio 2022 entro il 30 giugno 2023 e a deliberare i bilanci aziendali pregressi entro il 31 dicembre 2024.

Il successivo comma 2 consente a regioni e province autonome di riconoscere un contributo *una tantum* a determinate strutture private accreditate, a titolo di ristoro di quota parte dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19.

In conclusione, presenta una proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) segnala che l'articolo 1 del disegno di legge in titolo ne individua le finalità, consistenti nella definizione dei principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117 della Costituzione.

I successivi articoli 2 e 3 disciplinano rispettivamente l'*iter* di approvazione delle intese tra lo Stato e la Regione e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), nonché i relativi costi e fabbisogni *standard*.

L'articolo 4 stabilisce che il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, può avvenire soltanto dopo la determinazione dei LEP medesimi.

L'articolo 5 disciplina l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione per la determinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni oggetto di conferimento. Inoltre, l'articolo 6 prevede che le funzioni trasferite possano essere attribuite dalla Regione agli enti locali, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

Le disposizioni recate dall'articolo 7 riguardano la durata e la modifica delle intese, nonché la cessazione della loro efficacia. È inoltre normato il monitoraggio degli obiettivi dei livelli essenziali delle prestazioni.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria con riguardo all'attuazione del disegno di legge in esame e di ciascuna intesa che da esso derivi, disponendo che il finanziamento dei LEP, sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard*, è effettuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli equilibri di bilancio.

L'articolo 9 prevede misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.

Infine, l'articolo 10 reca disposizioni transitorie e finali.

Intervenendo in discussione generale, il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) richiama l'attenzione sulla valenza dell'esplicito riferimento al concetto di asimmetria caratterizzante il disegno di legge in esame. Tale elemento è infatti qualificativo di un progetto inconciliabile con l'idea di armonizzazione fra le diverse parti del territorio che ha ispirato le scelte dei costituenti.

Sussistono inoltre seri dubbi in merito alla reale possibilità di finanziamento dei LEP. L'esito prevedibile è dunque a suo avviso un'ulteriore accentuazione delle asimmetrie già presenti.

A giudizio del senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) il provvedimento in titolo comporta seri rischi di spaccature all'interno del Paese, oltretutto in base a un disegno che privilegia le entità regionali, spesso di natura artificiosa rispetto alle più radicate comunità locali. Il progetto in esame contraddice inoltre tutti i migliori processi riformatori che hanno segnato i decenni trascorsi, basati sul principio di universalità della tutela dei diritti. Un'ulteriore contraddizione è poi rappresentata dal contestuale disegno di centralizzazione istituzionale riguardante la forma di governo, sostenuto dall'attuale maggioranza.

La stessa attuazione effettiva del disegno di legge n. 615 risulterà incompatibile con il principio di invarianza dei costi, per cui sono prevedibili nuove conflittualità e un'accentuazione delle diversità fra territori.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) esprime forte preoccupazione riguardo la garanzia dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce del disegno di differenziazione fra gli ordinamenti regionali. L'attuazione dell'autonomia regionale differenziata appare peraltro stridere con l'impostazione centralista alla base del recente decreto-legge n. 48, relativamente all'avviamento al lavoro dei percettori dell'assegno di inclusione.

Il complesso delle misure proposte è inoltre inadeguato rispetto alla natura globale delle maggiori sfide poste dalla realtà contemporanea. Nel caso specifico della tutela del diritto alla salute, il principio di invarianza della spesa implica il pericolo di un generale livellamento verso il basso della qualità dei servizi. Desti inoltre preoccupazione l'introduzione di un sistema di raccordo tra le regioni e il Governo, ai fini dell'attuazione dell'autonomia differenziata, che sostanzialmente pone il Parlamento ai margini.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ritiene che l'autonomia differenziata in ambito sanitario comporti l'abbandono del principio di solidarietà e permetta la diffusione e il consolidamento di discriminazioni. In particolare, vengono poste le basi per la creazione di sistemi sanitari diversi e fortemente diversificati sul piano delle prestazioni erogate, nonché di un abbassamento generale dei livelli delle prestazioni. Risulterebbero così accentuate le diversità già esistenti. Conclusivamente segnala l'esigenza di un chiarimento sugli scopi della riforma in esame, soprattutto da parte della principale forza della maggioranza.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) pone in evidenza, ai fini di un giudizio corretto sul disegno di legge n. 615, la questione della tracciabilità degli impieghi e degli esiti. Tale elemento è infatti necessario ai fini dell'impiego migliore delle risorse destinate al servizio sanitario e dell'attuazione dei livelli essenziali di assistenza. L'aumento delle risorse da assegnare alla sanità presuppone infatti, in modo particolare, un effettivo contrasto agli sprechi. Siffatta forma di intervento è per sua natura efficace se attuata a livello locale e il disegno di legge in esame è funzionale a questa impostazione, che necessariamente comporta il superamento dei metodi finora sperimentati.

La richiamata esigenza di una gestione realmente razionale delle risorse postula inoltre la contestuale valorizzazione dell'apporto della sanità integrativa e del principio di appropriatezza delle prestazioni. Il complessivo processo di riforma risulta peraltro coerente con le altre priorità già individuate dalla Commissione, quali gli interventi sulla medicina territoriale, a partire dal parere espresso sul Documento di economia e finanza.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) suggerisce una riflessione preliminare in merito agli esiti anche deludenti delle forme di autonomia proprie delle regioni a statuto speciale, come nel

caso dell'esperienza siciliana. Il disegno di legge in esame risulta inoltre, sotto diversi aspetti, confliggente con la Costituzione, risultando così possibile prevedere numerosi interventi della Corte costituzionale.

Inoltre, il provvedimento reca disposizioni tali da dare luogo a un aumento delle sperequazioni territoriali e a un complessivo peggioramento dei servizi sanitari, specie in conseguenza dell'invarianza della spesa, con rischi di ulteriore spopolamento delle aree penalizzate e di sovraccarico delle strutture nelle realtà dove sono garantiti attualmente i migliori livelli delle prestazioni.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) sostiene il carattere antistorico della proposta legislativa in esame, estranea alla natura globale delle maggiori emergenze attuali. Il regionalismo asimmetrico non è peraltro una risposta adeguata alle necessità in ambiti strategici, quale la ricerca e l'innovazione. Il principio dell'invarianza delle risorse risulta poi del tutto incongruo rispetto alle reali esigenze del sistema sanitario, nell'ambito stesso di un processo di accentuazione delle autonomie regionali.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) rammenta gli esiti negativi della riforma del Titolo V della Costituzione rispetto al settore sanitario, che verrebbero necessariamente aggravati dall'attuazione dell'autonomia differenziata. Risulterebbe altresì sbagliato promuovere la competizione tra sanità pubblica e sanità privata, la quale penalizzerebbe la prima, peraltro posta a rischio dal progressivo definanziamento prospettato dal Governo. L'ulteriore contrazione delle risorse per la sanità è tale infatti da porre a rischio la stessa tenuta e il funzionamento del servizio sanitario nazionale.

Presenta quindi uno schema di parere contrario sul disegno di legge in esame (pubblicato in allegato), la cui impostazione di fondo è comune a tutte le analoghe proposte presentate dal suo Gruppo nelle diverse Commissioni.

Nessun altro chiedendo la parola, il relatore [ZULLO](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) esprime stupore per la proposta del relatore, del tutto priva di osservazioni concernenti l'ambito di competenza della Commissione, a fronte di un disegno di legge che comporta seri pericoli per la sussistenza del servizio sanitario pubblico e universale, e tenuto conto che l'insufficienza delle risorse pone già in dubbio la possibilità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

Dichiara quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, osservando che non sono state sufficientemente comprese le opportunità offerte dal disegno di legge in esame riguardo al tema fondamentale della tracciabilità degli impieghi e degli esiti, presupposto necessario a un impiego adeguato e razionale delle risorse.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva infine a maggioranza la proposta di parere del relatore. Lo schema di parere presentato dalla senatrice Zambito è di conseguenza precluso.

[\(755\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, ha la parola il relatore [SATTA](#) (FdI), il quale formula una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere.

[\(349\)](#) ROMEO e altri. - Norme in materia di delinquenza minorile

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Sugli aspetti di competenza riferisce il senatore [RUSSO](#) (FdI), il quale segnala in primo luogo le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 488, disposte dall'articolo 1. Con riguardo alla giustizia minorile, queste concernono l'istituto dell'irrelevanza del fatto. Inoltre, si prevede che l'esito positivo di un percorso di reinserimento e di rieducazione comporti l'estinzione del

reato. Tale percorso è basato su un programma rieducativo che prevede, compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti *no profit* o altre attività a beneficio della comunità.

Il successivo articolo 2 estende l'applicazione della procedura dell'ammonizione del questore a tutti i delitti commessi da minorenni di età compresa tra i dodici e i quattordici anni, per i quali sia prevista una pena nel massimo non inferiore a cinque anni.

L'articolo 3 prevede un'ulteriore fattispecie del reato di istigazione a delinquere, effettuata attraverso strumenti informatici o telematici e riguardante la commissione di atti di violenza compiuti da tre o più minori, mentre l'articolo 4 è volto alla tutela delle vittime dei reati commessi, da tre o più minori, per via telematica.

Infine, l'articolo 5 modifica la contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale in caso di inosservanza dell'obbligo scolastico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione dell'andamento dei lavori e dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già prevista al termine della seduta della Commissione non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) sollecita una riflessione in merito all'avvio della trattazione dei disegni di legge in materia di fine vita, assegnati alle Commissioni 2a e 10a riunite.

Prende atto della richiesta il presidente [ZAFFINI](#).

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN E CAMUSSO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 615

La 10ª Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, premesso che:

dalle numerose audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione Affari costituzionali, è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al rispetto del sistema delle fonti, al trasferimento delle funzioni e al relativo finanziamento, alla determinazione dei LEP e al ruolo degli enti locali;

un primo ordine di criticità - sollevato dalla quasi totalità dei costituzionalisti auditi - attiene all'adeguatezza dello strumento legislativo ordinario al fine di dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione fornendo una cornice alle successive leggi di approvazione delle intese. *In primis*, poiché la legge ordinaria può essere modificata o abrogata da qualunque legge ordinaria successiva, ivi compresa la legge di approvazione dell'intesa;

una simile lettura dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, comporta il grande rischio - consentendo il trasferimento delle funzioni sulla base di una legge quadro ordinaria - di scardinare, sostanzialmente "decostituzionalizzandolo", il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni; lo strumento adeguato a dare attuazione all'articolo 116, comma 3, è una legge costituzionale, così come previsto dal disegno di legge del Gruppo del Partito Democratico, a prima firma del sen. Giorgis, secondo cui il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere disciplinato da una cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

premessi inoltre che:

con riferimento al procedimento di approvazione dell'intesa - come delineato dal disegno di legge in discussione - sono state sollevate, dai costituzionalisti e non solo, in modo quasi unanime, critiche sull'insufficiente coinvolgimento del Parlamento nel procedimento, in particolare, sulla legge di approvazione dell'intesa quale legge di mera approvazione, senza possibilità per il Parlamento di

emendare e modificare il testo;

il disegno di legge prevede che il Parlamento, in un primo momento, approvi atti di indirizzo sullo "schema" dell'intesa, di cui non è chiarita l'effettiva portata vincolante. Successivamente a tale momento, il Parlamento riceverà unicamente il disegno di legge di approvazione dell'intesa, nonché l'intesa ad esso allegata, senza possibilità di effettuare alcuna verifica sul rispetto degli indirizzi espressi nella prima fase;

non prevedere per il Parlamento la possibilità di decidere sul contenuto delle intese significa riportare il procedimento di differenziazione dell'autonomia - con tutte le conseguenti implicazioni costituzionali e in materia di effettività dei diritti fondamentali - a una trattativa tra esecutivo nazionale ed esecutivi regionali, con la conseguenza che il Parlamento rischia di essere spogliato della propria potestà legislativa senza possibilità di intervenire, a seguito di una decisione presa a maggioranza; considerato che:

in primis, nel rispondere al quesito posto da alcuni Gruppi di opposizione in merito alla quantificazione delle risorse statali potenzialmente coinvolte nell'attuazione dell'autonomia differenziata, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha affermato che si tratta di "un esercizio complesso, non immediatamente realizzabile sulla base dei dati regionalizzati disponibili, che può essere effettuato solo dopo l'esplicitazione di scelte politiche sulle funzioni trasferibili e sugli eventuali relativi LEP, a valle di una serie di altre attività a esso propedeutiche e se si posseggono i dati granulari. (...) Una quantificazione di questo tipo è tra i compiti assegnati alla Cabina di regia per la determinazione dei LEP, istituita con la legge di bilancio per il 2023, e alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS). Si tratta di un lavoro complesso e impegnativo, la cui rilevanza ai fini della buona riuscita del processo sembra meritare un'attenzione particolare, anche qualora dovesse richiedere più tempo dei sei mesi previsti dal disegno di legge. (...) La prima difficoltà risiede nel fatto che la denominazione delle materie rilevanti per l'autonomia differenziata non consente di individuare con precisione quali funzioni attualmente svolte dallo Stato possano essere oggetto di potenziali richieste di gestione autonoma da parte delle Regioni."

considerato inoltre che:

altrettante perplessità - quasi unanimi - sono state espresse in merito al procedimento di determinazione dei LEP, per il quale vige una riserva di legge, che tuttavia, non dovrebbe limitarsi a disciplinare il procedimento di determinazione dei LEP, ma dovrebbe anche indicare i criteri che dovrebbero portare alla loro determinazione;

a proposito dei LEP, l'Ufficio parlamentare di bilancio, in sede di audizione, ha osservato che "la determinazione dei LEP relativamente alle funzioni oggi svolte dallo Stato avrà una valenza e degli esiti molto differenti da quelli che si verificherebbero qualora i LEP fossero definiti anche sulle funzioni già oggi svolte dagli Enti territoriali. I livelli dei servizi di questi ultimi sono infatti caratterizzati da una forte eterogeneità che riflette non solo la differenziazione dei bisogni sul territorio ma anche profonde disparità nelle dotazioni finanziarie derivanti dal sovrapporsi nel corso del tempo di interventi di finanziamento non coordinati. La determinazione dei LEP in questo caso farebbe con ogni probabilità emergere significative discrepanze fra i fabbisogni *standard* e la spesa storica, che andrebbero colmate da interventi perequativi.";

ed ancora, secondo l'UPB, "l'articolo 7 del disegno di legge contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggiungimento dei LEP nelle RAD e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale. Data la rilevanza costituzionale della garanzia dei LEP, le verifiche andrebbero più opportunamente previste nell'ambito di una procedura periodica e simmetrica che copra sia i servizi resi dalle RAD sia quelli forniti dallo Stato. Al monitoraggio periodico e con regole uniformi fra le RAD andrebbe poi collegata l'attivazione dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza, in analogia a quanto previsto in campo sanitario con riferimento ai LEA.";

Confindustria, in sede di audizione, ha affermato che si ritiene "opportuna, altresì, una definizione dei LEP non circoscritta alle materie concretamente "trasferite", bensì riferibile all'intero perimetro delle materie "trasferibili" alle Regioni (insieme alle risorse necessarie a finanziarli); infatti, la prima ipotesi

determinerebbe un rischio per gli obiettivi di perequazione, poiché è necessario disporre di quante più informazioni possibili circa l'impatto finanziario sul bilancio dello Stato. Questa soluzione si rende necessaria anche in virtù della condizionalità (prevista dallo stesso disegno di legge) tra la definizione dei LEP e il preliminare stanziamento, con legge, delle risorse necessarie a finanziarli, pena il mancato trasferimento delle relative funzioni. Solo una ricognizione del fabbisogno finanziario complessivo, dunque, sarà in grado di assicurare una gestione ordinata di questi aspetti. Sono due i rischi da evitare e cioè che: i) le Regioni si trovino a dover assicurare prestazioni essenziali con risorse insufficienti; ii) il riconoscimento ad alcune Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia (con le relative risorse) pregiudichi la possibilità di attribuire alle altre Regioni le risorse necessarie a garantire i LEP di loro competenza.";

ancora prima dello svolgimento delle audizioni, secondo quanto riportato nel dossier del Servizio di bilancio del Senato "Uno specifico chiarimento andrebbe, in particolare, fornito relativamente alle modalità con cui le intese, non potendo pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, dovranno conciliare questa condizione con quella di trasferire alle Regioni differenziate le funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, senza compromettere la sostenibilità finanziaria della misura. In altre parole, come si riuscirà a garantire la compatibilità di un eventuale aumento di gettito fiscale delle regioni differenziate rispetto alla legislazione vigente, per effetto del trasferimento delle funzioni, con la necessità di conservare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali presso le altre regioni. Analogo chiarimento di sostenibilità della misura andrebbe fornito non solo al momento della transizione delle funzioni, ma anche nel corso degli anni successivi, specificando quali saranno gli strumenti da approntare al fine di evitare interventi a carico del bilancio statale,";

ed ancora, in sede di audizione, l'UPB ha evidenziato come il disegno di legge "non specifica i criteri relativi all'evoluzione delle risorse a disposizione delle RAD nel tempo al fine del rispetto dei principi costituzionali e di quelli contenuti nel disegno di legge stesso. (...) La necessità di un raccordo fra finanziamento e fabbisogni è evidente nel caso di materie in cui siano stati fissati dei LEP. Non vi è motivo per ritenere, anzi tutt'altro, che una volta fissata un'aliquota di compartecipazione a un tributo erariale il gettito seguirà un andamento simile ai fabbisogni. (...) L'autonomia differenziata potrebbe infatti evolvere verso configurazioni molto diverse fra loro a seconda della numerosità delle Regioni interessate e dell'ampiezza ed eterogeneità delle funzioni richieste. Non si può quindi escludere uno scenario fortemente frammentato con un significativo numero di Regioni che acquisiscono funzioni differenti, con una diversa composizione relativamente ai LEP e con un diverso peso finanziario." bisognerebbe evitare che il processo di differenziazione aggravi progressivamente le disuguaglianze, rischio che sussiste sicuramente per le funzioni non LEP che possono essere trasferite a risorse invariate, e dunque sulla base del criterio della spesa storica;

le risposte dell'UPB ai quesiti posti dai Gruppi parlamentari sono estremamente chiare nella loro oggettività;

riguardo al finanziamento dei LEP, l'UPB ha affermato che "(...) va osservato che per le funzioni gestite dallo Stato su cui saranno fissati i LEP, l'allocazione delle risorse dovrebbe già seguire, in linea di principio, criteri uniformi sul territorio, ma questo non richiede necessariamente che sia eguagliata la spesa *pro-capite* per abitante. (...) Tuttavia, in assenza di una determinazione formale dei LEP, l'uniformità potrebbe non essere estesa a tutti gli aspetti della prestazione o comunque la qualità del servizio potrebbe restare difforme sul territorio. Si pensi, ad esempio, al tempo pieno nelle scuole primarie, la cui offerta non è attualmente considerata come un servizio da assicurare uniformemente su tutto il territorio, ma piuttosto come un costo da coprire laddove storicamente presente. (...) Per quantificare l'entità del finanziamento dei LEP su materie di competenza statale è necessario calcolare il fabbisogno *standard* associato a essi e, di conseguenza, bisognerebbe conoscere, oltre alle materie o ambiti di materie a essi riferibili, anche gli specifici LEP, la cui determinazione è stata affidata dalla legge di bilancio per il 2023 a una apposita Cabina di regia, che non ha ancora terminato il proprio compito. Tra l'altro, si ricorda che in passato i LEP sono stati definiti in alcuni casi in termini di prestazioni da erogare (ad esempio, una certa disponibilità di posti in asili nido), in altri in termini di

input (ad esempio, la presenza di un certo numero di assistenti sociali in relazione alla popolazione nell'Ambito territoriale sociale) e spesso si è soltanto delineato un percorso di avvicinamento ai LEP (legge n. 42 del 2009, volta all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), solo talvolta specificando preventivamente il punto di arrivo finale.";

considerato che:

il disegno di legge in esame indica, come esclusivo metodo di finanziamento delle funzioni trasferite, la compartecipazione ai tributi erariali maturati sul territorio, senza tuttavia dettare alcun criterio in ordine alla determinazione della soglia di tale compartecipazione né - come opportunamente rilevato nel documento depositato dall'UPB in occasione dell'audizione dinanzi alla Commissione - alcun meccanismo di rideterminazione della soglia di compartecipazione in relazione a eventuali variazioni dei fabbisogni regionali nel tempo. Simili profili di rigidità potrebbero comportare - nel tempo - l'eventualità di *surplus* anche assai significativi tra entrate derivanti dalla compartecipazione e fabbisogno effettivo: da una simulazione effettuata da Svimez e riferita in sede di audizione risulta che "se l'autonomia fosse stata concessa nel 2017, si sarebbe generato un *surplus* a favore delle tre regioni pari a circa 5,7 miliardi nell'ipotesi di compartecipazione IRPEF e di oltre 9 miliardi nel caso di compartecipazione Iva e IRPEF". Come opportunamente rilevato dall'UPB, il *surplus* favorevole comporterebbe - in caso di trattenimento delle risorse sul territorio, per di più senza vincolo di destinazione (ipotesi configurabile alla luce del testo del disegno di legge) - una perdita netta di entrate per lo Stato, cui non potrebbe ovviarsi se non attraverso il reperimento delle risorse mancanti attraverso tagli di spesa;

sulla capienza del gettito, l'UPB, in sede di risposta ai quesiti posti dai Gruppi parlamentari, ha affermato come "(...) La verifica della capienza del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle funzioni trasferibili presuppone la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione rientrante nelle materie o ambiti di materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata che, come accennato in precedenza, richiede, sul piano politico, l'individuazione del perimetro delle materie e delle funzioni trasferibili alle Regioni e la definizione degli eventuali relativi LEP e, sul fronte tecnico, la scelta e lo sviluppo delle necessarie metodologie.";

a proposito della dinamica dei fabbisogni e delle compartecipazioni l'UPB ha affermato che "va ricordato che, al fine del finanziamento delle materie trasferite, il disegno di legge dispone - come già accennato - che questo avvenga attraverso attribuzione alle RAD di compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale. Le aliquote di compartecipazione sarebbero determinate dalle singole Intese tra Stato e Regione in base alla quantificazione delle risorse (non solo finanziarie, ma anche umane e strumentali) prodotta dalla Commissione paritetica Stato-Regione, a sua volta costituita dall'Intesa. Pertanto, in base al disegno di legge, sembrerebbe che la valutazione delle risorse venga effettuata successivamente alla definizione dell'Intesa. Non è chiaro invece che ruolo avrebbero la valutazione preliminare del Ministro dell'Economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia sull'atto di iniziativa della Regione, rivolta, secondo il disegno di legge, anche all'individuazione delle risorse finanziarie da assegnare (in assenza della quale peraltro il negoziato dopo 30 giorni potrebbe comunque procedere) e le relazioni tecniche sullo schema di Intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione e su quello definitivo. (...) Va considerato che il fabbisogno *standard*, anche in assenza di provvedimenti normativi che influiscano sui LEP, non rappresenta un ammontare immutabile nel tempo, dipendendo da fattori relativi al numero di beneficiari e/o di prestazioni da garantire (ad esempio, l'evoluzione demografica, la variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie in relazione a eventuali criteri selettivi basati sui mezzi, le scelte dei cittadini, ecc.), nonché dal costo dell'erogazione, anch'esso variabile nel tempo. Anche le risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP potrebbero variare nel tempo, ad esempio per mutamenti nella domanda di servizi. Anche il gettito, una volta individuata l'aliquota di compartecipazione, non resta immutato sul territorio, ma evolve, data la struttura dell'imposta 18, con le basi imponibili e con la capacità di riscossione.";

considerato che:

riguardo le problematiche relative al coordinamento tra livelli di governo nella programmazione di

bilancio, l'UPB ha evidenziato come "L'introduzione di forme di autonomia differenziata influirebbe sulla programmazione di bilancio sotto diversi aspetti. Innanzitutto, si potrebbe generare un deciso aumento della complessità delle relazioni tra livelli di governo che inciderebbe sul loro coordinamento in maniera tanto più rilevante quanto maggiore sarà l'ammontare delle risorse coinvolte nel processo. Inoltre, qualora le RAD assumessero il controllo su quote significative della spesa pubblica e del gettito dei tributi, potrebbe in generale risultare indebolita la capacità del governo centrale di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti che si manifestassero, come accaduto negli ultimi anni, a livello sia nazionale sia sovranazionale. A obiettivi dati, risulterebbe infatti ridotta la possibilità di reperire immediatamente risorse sia dal lato della spesa (essendo una parte di essa decentrata alle RAD), sia dal lato delle entrate (dato che parte degli incassi sarebbe veicolata automaticamente, via compartecipazione, alle RAD)";

e ancora, "a fronte di aliquote di compartecipazione al gettito stabilite al momento dell'attribuzione delle ulteriori forme di autonomia e mantenute fisse nel tempo, le entrate devolute alle RAD con basi imponibili più dinamiche potrebbero con il passare degli anni risultare superiori alle spese relative alle funzioni trasferite. Tali risorse in eccesso rimarrebbero nel territorio e sarebbero sottratte al governo centrale con due ordini di conseguenze. (...) In primo luogo, ne deriverebbero: 1) minori risorse per finanziare funzioni non trasferibili di particolare rilevanza quali, ad esempio, la previdenza sociale, anche alla luce delle pressioni che saranno generate dal progressivo invecchiamento della popolazione; 2) una minore capacità del governo centrale di attuare politiche di stabilizzazione del ciclo e di redistribuzione del reddito. (...) In secondo luogo, diverrebbe più complesso assicurare il controllo della spesa primaria netta finanziata da risorse nazionali che, in base alle nuove regole proposte dalla Commissione europea nell'ambito della riforma della *governance* della UE, rappresenterà l'unico indicatore che verrà utilizzato dalla Commissione europea per valutare il rispetto degli obiettivi programmati nell'ambito di un sentiero di consolidamento dei conti pubblici nel medio periodo."; si tratta di affermazioni che evidenziano criticità molto importanti che, se non superate, comporterebbero le gravi conseguenze descritte dall'UPB che, peraltro, offre anche soluzioni per ovviare alle suddette criticità nel corso dell'esame del disegno di legge;

rilevato che:

un ulteriore rilevante ordine di critiche attiene alla mancata fissazione di qualunque limite e criterio in relazione alla scelta delle funzioni da trasferire, quasi che - nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, le Regioni abbiano il diritto potestativo di chiedere e di ottenere maggiore autonomia - potenzialmente - su tutte le funzioni ivi previste;

deve in ogni caso osservarsi che il terzo comma dell'articolo 116 parla di ulteriori forme e condizioni di autonomia "concernenti le materie" menzionate nel medesimo comma: oggetto del trasferimento sono allora singole funzioni, e non materie o blocchi di materie;

una devoluzione per blocchi di materie si tradurrebbe in una deroga legislativa all'articolo 117, secondo comma, con conseguente violazione dell'articolo 138 della Costituzione;

inoltre, secondo l'UPB, "il trasferimento alle Regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più Regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero Paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica. (...) Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa Regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione.";

considerato altresì che:

specifiche preoccupazioni sono state infine espresse dagli enti locali che temono che i processi di

differenziazione possano condurre a un nuovo "centralismo regionale" senza, peraltro, prevedere il coinvolgimento degli enti locali (sia nei processi di differenziazione, sia nel procedimento di determinazione dei LEP) riguardo all'impatto del trasferimento di funzioni sulle funzioni fondamentali delle province e dei Comuni;

in particolare, secondo l'UPB, ci sarebbero riflessi della differenziazione sulla perequazione provinciale e comunale poiché "se le risorse attribuite alle RAD per la perequazione seguissero regole diverse si determinerebbe un impatto sulle risorse degli Enti locali di tutte le altre Regioni. Se, ad esempio, le risorse fossero determinate al momento del trasferimento della funzione e poi congelate all'interno di una compartecipazione ad aliquota fissa, negli anni successivi gli Enti locali delle altre Regioni vedrebbero modificati i propri trasferimenti per due ordini di ragioni. Il primo è che si modificherebbe l'ammontare complessivo di risorse perequate, perché verrebbe a mancare la variazione che spetterebbe agli Enti locali della RAD. Il secondo è che anche a parità di risorse complessive si modificherebbe la distribuzione fra i singoli Enti: la perequazione dipende infatti dalla distanza relativa dei fabbisogni e delle capacità fiscali di ogni Ente rispetto alla media; se questa cambia, perché gli Enti delle RAD non vengono più considerati nel calcolo, cambieranno anche le distanze e i relativi trasferimenti.";

con particolare riferimento alle materie riguardanti la 10ª Commissione,

riguardo la sanità, la maggior parte dei soggetti auditi ha evidenziato come l'autonomia differenziata - così come concepito dal disegno di legge in esame - avrebbe ripercussioni molto negative sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, già fortemente compromesso - come reso di tutta evidenza gestione regionale della pandemia - dall'attuale attuazione del Titolo V;

già ora il SSN, pubblico e universale, è oggetto di una "parcellizzazione selvaggia" che ha dimostrato tutti i suoi limiti, creando la "salute diseguale": secondo l'Istat, infatti, al Sud si vive un anno e sette mesi in meno che al Nord, e la mobilità sanitaria riguarda l'11,4 per cento dei ricoverati residenti nel Meridione a fronte del 5,6 per cento dei residenti nel Nord-Italia;

si assiste - già da decenni - a una mobilità sanitaria che, secondo la Corte dei conti, ha "dirottato" in un decennio 14 miliardi di euro dalle Regioni del Sud a quelle del Nord;

secondo l'UPB "La mobilità passiva riguarda prestazioni che devono comunque essere coperte dalla Regione di residenza anche se vengono rese da parte dei SSR di altre Regioni. Questo fenomeno, che sarebbe fisiologico se riguardasse limitati casi di prestazioni molto specialistiche, fornite solo da un piccolo numero di strutture sul territorio nazionale, presenta in generale in Italia dimensioni abnormi, in quanto rispecchia anche gli squilibri infrastrutturali e le differenze qualitative nei servizi, che a loro volta possono discendere, oltre che dalle stesse carenze in termini di strutture sanitarie disponibili, da problemi di organizzazione e gestione e/o da carenze, ad esempio, di personale, eventualmente legate anche alle misure di governo della spesa imposte con i piani di rientro";

a ciò si aggiunge l'esistenza di un differenziale di spesa sanitaria *pro capite* pari a circa il 25 per cento tra Regioni del Sud e Regioni del Nord;

dai dati riguardanti gli adempimenti finalizzati al mantenimento dei LEA, relativi al decennio 2010-2019, emerge che nelle prime dieci posizioni non c'è nessuna Regione del Sud e solo due del Centro (Umbria e Marche), a conferma che il monitoraggio annuale dei LEA e l'utilizzo da parte dello Stato di strumenti quali Piani di rientro e commissariamenti rende evidente come esistono e persistono inaccettabili disequaglianze tra i ventuno sistemi sanitari regionali, che compromette l'equità di accesso ai servizi e alimenta un'imponente mobilità sanitaria dalle Regioni meridionali a quelle settentrionali;

riguardo il tema del lavoro, secondo l'UPB "l'autonomia differenziata può riguardare, tra le altre, materie come il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, le professioni, le reti di trasporto, la previdenza complementare e integrativa, il credito a carattere regionale. La proliferazione di normative differenziate a livello sub nazionale potrebbe rappresentare un ostacolo per le imprese e per gli individui con effetti negativi sull'attività economica. In particolare, la frammentazione delle normative e la diversificazione delle politiche potrebbe avere effetti distorsivi sulla localizzazione e sulla scelta degli investimenti delle imprese - aggravando gli esistenti divari territoriali o

potenzialmente creandone di nuovi - e comporterebbe difficoltà e ulteriori aumenti dei costi di adempimento per le imprese che operano su scala multi-regionale. Potrebbero risultare alterati i profili di concorrenzialità e competitività delle imprese. Normative differenziate a livello regionale potrebbero essere di ostacolo anche ai lavoratori, alla loro formazione e mobilità, al riconoscimento di specifiche professionalità, con potenziali effetti sugli equilibri del mercato del lavoro.";

secondo i sindacati, inoltre, la procedura per la definizione dei LEP non prevede alcuna predeterminazione politica degli obiettivi di uguaglianza sostanziale cui i LEP sono funzionali e non stanziava le risorse aggiuntive necessarie alla loro attuazione;

tutto ciò premesso,
esprime parere contrario.

1.4.2.10. Comitato per la legislazione

1.4.2.10.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 17 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

17ª Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(57) ASTORRE e altri. - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Parere alla 1a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 7, del Regolamento sul testo unificato. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo unificato)

Il relatore **GIORGIS** (PD-IDP) illustra la proposta di parere sul testo unificato, pubblicata in allegato. Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Il relatore **CATALDI** (M5S), illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di

iniziative di solidarietà sociale

(Parere alla 1a Commissione ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame.
Parere favorevole con osservazione)

La relatrice [VERSACE](#) (*Az-IV-RE*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'esigenza, a salvaguardia delle prerogative delle Camere e della funzione parlamentare, che nella programmazione dei lavori siano assicurati tempi idonei a consentire, anche in seconda lettura, un esame approfondito dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 14,40.

**PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE**

NN. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490 E 556

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge in esame, risultante dalla congiunzione dei disegni di legge nn. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490 e 556 di iniziativa parlamentare, disciplina le funzioni fondamentali, gli organi di governo e il sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e delega il Governo a determinare i relativi collegi plurinominali e a disciplinare le funzioni e il sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

con riferimento all'abrogazione della disciplina dell'elezione di secondo grado per gli organi provinciali e metropolitani, alla reintroduzione dell'elezione diretta a suffragio universale del presidente e dei consiglieri della provincia e alla previsione dell'elezione diretta a suffragio universale per il sindaco e i consiglieri metropolitani, l'intervento normativo rafforza i diritti elettorali dei cittadini al fine di conseguire una maggiore partecipazione alle consultazioni elettorali; le misure in materia di elettorato attivo e passivo mirano a favorire una maggiore partecipazione, da cui potrebbero discendere un rafforzamento della responsabilità degli amministratori verso gli elettori e una maggiore legittimazione democratica dell'azione pubblica;

con riferimento alla delega per la disciplina delle funzioni e del sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 12, [è opportuno definire un sistema di monitoraggio della sua attuazione, prevedendo, decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, la presentazione da parte del Governo di una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse;](#)

sotto il profilo della qualità della legislazione:

[con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,](#)

[all'articolo 2, comma 2, i periodi dal quinto all'ottavo disciplinano la sospensione dalla carica del consigliere provinciale che sia nominato assessore provinciale e la nomina del supplente; il nono periodo stabilisce che in caso di decadenza del consigliere provinciale si provveda alla sua surrogazione. Tali disposizioni, che presuppongono la definizione del procedimento elettorale, sarebbero più opportunamente collocate a chiusura dell'articolo 7, che reca la disciplina elettorale per il consiglio provinciale;](#)

all'articolo 3, comma 2, i periodi dal quinto all'ottavo disciplinano la sospensione dalla carica del consigliere metropolitano che sia nominato assessore metropolitano e la nomina del supplente; il nono periodo stabilisce che in caso di decadenza del consigliere metropolitano si provveda alla sua surrogazione. Tali disposizioni, che presuppongono la definizione del procedimento elettorale, sarebbero più opportunamente collocate a chiusura dell'articolo 9, che reca la disciplina elettorale per il consiglio metropolitano;

[con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,](#)

l'articolo 2, comma 2, nono periodo, riproduce la formulazione dell'articolo 45, comma 2, ultimo

periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), che disciplina il caso di sospensione a seguito di condanne non definitive o di applicazione non definitiva di misure di prevenzione, cui può seguire la decadenza nel caso in cui queste diventino definitive. Nella formulazione del testo unificato, la sospensione per nomina ad assessore non comporta una successiva decadenza, per cui sarebbe opportuno esplicitare le cause di decadenza e la procedura per la surrogazione;

l'articolo 2, comma 6, secondo periodo, fa riferimento esplicito alla decadenza del presidente della provincia, nel cui caso si prevede l'applicazione delle disposizioni del TUEL, mentre il primo periodo, più genericamente fa salve «le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente». Laddove la disposizione intenda disciplinare la decadenza dei consiglieri provinciali, appare necessario un coordinamento con l'ultimo periodo del comma 2; inoltre, la disposizione risulta in contrasto con l'articolo 3, comma 9, relativo alla città metropolitana, che invece fa esplicitamente riferimento, in entrambi i periodi, al solo sindaco metropolitano e non ai consiglieri. Poiché le due disposizioni sono chiaramente correlate, andrebbero rese più omogenee, applicandole entrambe ai soli presidenti di provincia e sindaci metropolitani oppure estendendole entrambe, esplicitamente, anche ai relativi consiglieri;

in base all'articolo 2, comma 7, la mozione di sfiducia deve essere «sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati». L'espressione riproduce l'articolo 52, comma 2, del TUEL, che a sua volta ricalcava la formulazione dell'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il quale, tuttavia, nella sua versione originaria, faceva riferimento alla «maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia»; venendo meno tale specificazione, la parola "assegnati" diventa di difficile interpretazione. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo all'articolo 3, comma 10; l'articolo 3, comma 9, primo periodo, fa salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente per il presidente della provincia, duplicando la disposizione già contenuta all'articolo 2, comma 6, primo periodo. La disposizione prevede l'applicazione della disciplina delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità esclusivamente al sindaco metropolitano, senza fare riferimento ai consiglieri metropolitani, diversamente da quanto accade al comma 6 dell'articolo 2, di analogo tenore, che non si limita al presidente della provincia e dunque sembrerebbe implicitamente applicarsi anche ai consiglieri provinciali. Se l'intendimento è di applicare la disciplina delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità anche ai consiglieri metropolitani, occorre riformulare in tal senso l'articolo 3, comma 9, prevedendo correlativamente, all'articolo 2, comma 6, un'estensione esplicita della disciplina ai consiglieri provinciali;

l'articolo 6, comma 8, secondo periodo, stabilisce che «Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio ha facoltà, entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno, di dichiarare il collegamento con gruppi di candidati ulteriori a quelli dichiarati al primo turno». Tale previsione, non contemplando il

caso disciplinato dal comma 7 (impedimento e sostituzione di uno dei candidati ammessi al ballottaggio), che può sopravvenire dopo la scadenza del termine, impedirebbe al candidato subentrante di accedere agli apparentamenti; per evitare questo problema, si può fissare il termine rispetto al turno di ballottaggio anziché rispetto al primo turno. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 8, comma 8;

[l'articolo 7, comma 2, dispone l'osservanza, «in quanto compatibile con la presente legge», tra gli altri, del secondo comma dell'articolo 14 della legge n. 122 del 1951, che stabilisce che «Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia». Tale previsione risulta in contrasto con il comma 3 del medesimo articolo, secondo il quale «I gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi» e il riferimento normativo dovrebbe essere più correttamente rivolto al comma 1. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 9, comma 2;](#)

l'articolo 7, comma 9, richiama le disposizioni di cui al comma 10; è però il comma 11 a stabilire

l'assegnazione di un eventuale premio di maggioranza ai gruppi collegati al presidente eletto e a determinare quindi un'applicazione differenziata della procedura di assegnazione dei seggi, ai sensi del combinato disposto dei commi 12 e 9. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 9, comma 9;

l'articolo 11 prevede una disciplina transitoria per il caso in cui le prime elezioni svolte ai sensi della nuova normativa «abbiano luogo prima della emanazione del decreto legislativo» adottato in attuazione della delega per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 10 del testo unificato; tuttavia, è sempre necessario individuare una data certa per l'applicazione delle norme, preferendo la data di entrata in vigore degli atti, anziché date quali quella di emanazione, più difficilmente conoscibili;

l'articolo 12, comma 3, secondo periodo, prevede, per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, la previa «intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; tuttavia, l'articolo 3 disciplina l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, mentre per la Conferenza unificata il riferimento va fatto all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 13, comma 1;

l'articolo 12, comma 4, secondo periodo, dispone che: «Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi». Tale previsione non ricorre mai nell'ordinamento vigente, mentre è comune nelle disposizioni di delegazione legislativa la previsione di segno contrario, secondo cui «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera»;

l'articolo 14 reca abrogazioni di specifici commi dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, seguiti dalla cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata «nonché [sono abrogate] le disposizioni incompatibili con la presente legge». Tale formulazione è ripetitiva del principio generale di abrogazione implicita ex articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile e rischia di generare equivoci;

l'articolo 15, comma 2, reca una formulazione imprecisa, che contrasta implicitamente con l'abrogazione disposta dall'articolo 14;

il titolo del disegno di legge nel testo unificato fa riferimento a «altre disposizioni relative agli Enti Locali»; tuttavia tali disposizioni non si rinvencono all'interno del testo; inoltre, il titolo non reca alcun riferimento alle deleghe legislative contenute negli articoli 10 e 12, sebbene la prassi ne preveda l'indicazione anche quando le deleghe costituiscono una parte importante, ancorché non prevalente, del disegno di legge;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita la Commissione di merito a valutare la modifica della seguente disposizione:

all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse»;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:

all'articolo 2, comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Il consigliere provinciale nominato assessore provinciale è sospeso dalla carica di consigliere provinciale per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio provinciale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore provinciale, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato,

segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al presidente della provincia con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione»;

all'articolo 3, comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Il consigliere metropolitano nominato assessore metropolitano è sospeso dalla carica di consigliere metropolitano per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio metropolitano, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore metropolitano, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al

candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al sindaco metropolitano con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione»;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:

all'articolo 2, comma 7, sopprimere la parola: « assegnati»;

all'articolo 3:

- al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i presidenti della provincia dalla legislazione vigente trovano applicazione anche nei confronti del sindaco metropolitano eletto ai sensi della presente legge»;

- al comma 10, sopprimere la parola: «assegnati»;

all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno» con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio»;

all'articolo 7:

- al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo» con le seguenti: «14, commi primo»;

- al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: « Fermo restando quanto disposto dal comma 11»;

all'articolo 8, comma 8, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno» con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio»;

all'articolo 9:

- al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo» con le seguenti: «14, commi primo»;

- al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: « Fermo restando quanto disposto dal comma 11»;

all'articolo 11, sostituire le parole: «prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10» con le seguenti: «prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10»;

all'articolo 12, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

all'articolo 12, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera»;

all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

all'articolo 14, sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge»;

all'articolo 15, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 7

aprile 2014, n. 56, continua ad applicarsi fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge»;

sostituire il titolo con il seguente: «Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane e deleghe al Governo per la determinazione dei relativi collegi elettorali nonché in materia di funzioni e sistema di finanziamento dei medesimi enti»;

invita, inoltre, la Commissione di merito:

- a esplicitare, in relazione all'articolo 2, comma 2, nono periodo, gli eventi che determinano la decadenza e la procedura per la surrogazione;
- a prevedere una disciplina chiara e uniforme in materia di decadenza di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, e all'articolo 3, comma 9, applicando entrambe le disposizioni ai soli presidenti di provincia e sindaci metropolitani o estendendole entrambe anche ai relativi consiglieri;
- a prevedere una disciplina chiara e uniforme in materia di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 3, comma 9, applicando entrambe le disposizioni ai soli presidenti di provincia e sindaci metropolitani o estendendole entrambe anche ai relativi consiglieri.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

alla data del 1° giugno, le procedure di infrazione a carico dell'Italia si attestano a 82, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 20 per mancato recepimento di direttive. Sotto il profilo della gravità, 69 infrazioni sono allo stadio di precontenzioso (art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - "TFUE"), mentre sono 13 i casi per i quali la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato la sussistenza di un inadempimento dell'Italia agli obblighi sanciti dall'ordinamento europeo (art. 260 TFUE);

le disposizioni contenute nel decreto-legge mirano ad agevolare l'archiviazione di otto procedure d'infrazione, di otto casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato, nonché ad adeguare l'ordinamento nazionale a vari atti normativi dell'Unione europea. Tra le infrazioni che il provvedimento intende sanare spiccano una messa in mora *ex* articolo 260 del TFUE e due casi di sentenze *ex* articolo 258 del TFUE;

secondo la Relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea riferita al primo semestre 2022, presentata alle Camere il 15 marzo 2023 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Doc. LXXIII, n. 1), con riferimento alle sei procedure d'infrazione per le quali l'Italia è stata condannata al pagamento di sanzioni pecuniarie, sono stati corrisposti al bilancio dell'Unione 877.981.586,26 euro;

nella Relazione gli importi corrisposti dall'Italia a titolo di sanzioni pecuniarie per violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea sono quantificati al 31 dicembre 2021. Non essendo stata ancora archiviata nessuna delle infrazioni allo stadio di sentenza *ex* articolo 260 del TFUE, le somme versate dall'Italia a titolo di sanzione risultano, per il protrarsi delle penalità di mora conteggiate su base semestrale, maggiori rispetto a quelle indicate nella sopra citata Relazione; sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono individuate dal preambolo nell'esigenza di ridurre il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, superiore alla media degli altri Stati

membri dell'Unione europea comparabili, anche per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, e nell'esigenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE, attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di ampio spettro e di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

le rubriche di ciascun articolo fanno riferimento rispettivamente alla procedura di infrazione o di pre-infrazione in relazione alla quale si interviene legislativamente, senza utilizzare una struttura uniforme. Ad esempio, nelle rubriche degli articoli 1, 5, 22 e 25, relative a casi EU Pilot, sono utilizzate ben tre strutture diverse (anno/numero/SIGLA, (anno) numero-sigla e numero/anno/SIGLA), mentre nelle rubriche dei numerosi articoli relativi a procedure di infrazione, queste sono talora precedute da «n.» e talora prive di tale indicazione;

l'utilizzo della tecnica della novellazione appare talvolta impreciso, sia relativamente all'individuazione precisa degli inserimenti sia per l'indicazione eccessivamente stringata delle parti di testo da sostituire;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), produce il seguente testo: «nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa o verso la quale è stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, secondo quanto previsto dalla Sezione III,», ma la sezione III è relativa solo alla liquidazione coatta amministrativa, mentre l'articolo 96-bis.2 si trova nella sezione V; la novella quindi interrompe un'espressione del testo originario («banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla Sezione III,») che andrebbe mantenuta unitaria; all'articolo 4, la procedura di infrazione citata in rubrica risulta essere stata archiviata dalla Commissione europea il 15 febbraio. Inoltre, la rubrica indica una materia («sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale») più ampia rispetto al contenuto dell'articolo, relativo al solo diritto a comunicare con terzi, non correlata al titolo della direttiva («relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari»);

all'articolo 5, comma 1, la novella spezza l'espressione «pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti» che, in numerose occorrenze, è trattata nell'ordinamento come un concetto unitario, per cui si ritiene più opportuno inserire il riferimento alla pensione anticipata come un istituto a sé stante;

l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, prevede l'applicazione delle «disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115», che dettavano la procedura da seguire in caso di scostamenti della spesa rispetto alle previsioni finanziarie, facendo tuttavia riferimento al testo della legge di contabilità pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) nella versione previgente alle modifiche apportate dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, che è intervenuta proprio, tra le altre cose, sulla procedura relativa agli scostamenti. Le citate disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115, risultano quindi in contrasto con la disciplina vigente, incluso il riferimento all'abrogato articolo 11 della citata legge n. 196 del 2009; all'articolo 5 appare, pertanto, opportuno sostituire il secondo periodo del comma 2 con un riferimento diretto alla vigente disciplina recata dall'articolo 17 della citata legge n. 196 del 2009;

all'articolo 8, comma 1, ricorre l'espressione «concentrazione del [di] radon *indoor*» e in rubrica «riduzione del radon *indoor*», utilizzando una parola inglese che può essere agevolmente sostituita riprendendo la terminologia utilizzata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, cui si riferisce la procedura di infrazione, che parla sempre di «radon in ambienti chiusi»;

all'articolo 10, comma 5, il riferimento all'allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006 è incompleto, poiché il suddetto decreto legislativo reca due allegati X, uno alla parte seconda e uno alla parte quinta. Ritiene che il riferimento da integrare debba essere rivolto a quest'ultimo; sempre all'articolo 10, comma 5, si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di incentivare l'impiego del materiale vegetale naturale «per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti». Oltre a trattarsi di una esemplificazione, che andrebbe sempre evitata in quanto fonte di ambiguità interpretativa, l'espressione «produzione di [...] prodotti» può essere perfezionata; l'articolo 11, commi 1 e 2, stabilisce l'applicazione rispettivamente al personale docente e al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM di disposizioni introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge, fatta eccezione per la specifica previsione relativa alla decorrenza dell'immissione in ruolo. Tale specifica disapplicazione è tuttavia formulata in maniera impropria con la seguente espressione: «ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024"», rendendo difficoltosa l'interpretazione della norma;

l'articolo 11, comma 3, prevede che le disposizioni dell'articolo operino, per un aspetto, «a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni». Poiché non vi sono previsioni di un'entrata in vigore differita o anticipata rispetto a quella del decreto-legge, sarebbe opportuno fare riferimento a quest'ultima;

all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), capoverso 1, non appare corretto il riferimento al «riconoscimento di cui al presente capo». Nello specifico, si novella l'articolo 489 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, che è collocato nella sezione IV, «Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera», del capo III, «Diritti e doveri», del titolo I della parte III del detto testo unico; il riferimento dovrebbe quindi essere più correttamente rivolto alla «presente sezione». Si ritiene inoltre opportuno specificare i contenuti del generico riconoscimento citato nella novella, traendoli dalla rubrica della sezione;

l'articolo 14, comma 2, prevede che le disposizioni dell'articolo operino, per un aspetto, «a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni». Poiché non vi sono previsioni di un'entrata in vigore differita o anticipata rispetto a quella del decreto-legge, sarebbe opportuno fare riferimento a quest'ultima;

l'articolo 23, comma 1, reca una lunga serie di novelle al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. In termini generali, rileva un utilizzo non sempre preciso della tecnica della novellazione, che oscilla tra indicazioni eccessivamente generiche (come alla lettera *a*), il cui alinea fa riferimento agli articoli da 1 a 24, mentre le modifiche sono da apportare soltanto, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 per i numeri 1) e 2) e agli articoli 2 e 19 per il numero 3)) e interventi talmente puntuali da risultare di scarsa leggibilità (come al numero 3) della lettera *a*), alla lettera *c*) e al numero 3) della lettera *t*), dove ci si limita a sostituire un «numero» quando ciò che realmente si sostituisce è il riferimento a una partizione di una direttiva europea, allegato o articolo rispettivamente). Riscontra, poi, anche alcune inesattezze rispetto alle quali ritiene opportuno un intervento puntuale; innanzitutto, la novella recata dal numero 1) della lettera *r*) introduce l'importatore in un elenco che includeva, nel testo previgente, l'esportatore, l'intermediario e il fornitore di assistenza tecnica; tuttavia la lettera *n*) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 221 del 2017, come sostituita dal numero 3) della lettera *b*) del comma qui esaminato, introduce la definizione di «operatore» ricomprendente appunto le quattro figure (esportatore, importatore, intermediario e prestatore di assistenza tecnica) sopra elencate; d'altronde in altre novelle la soluzione adottata è stata proprio quella di sostituire l'elencazione con il semplice riferimento all'operatore (si veda ad esempio il numero 2) della lettera *i*));

alla lettera *aa*) sono abrogati cinque commi di altrettanti articoli (articoli 10, 11, 12, 19 e 20), tutti puntualmente novellati per altro verso, rispettivamente, alle lettere *i*), *l*), *m*), *t*) e *u*). Tale procedura appare imprecisa e disorganica;

la lettera *bb*) novella le premesse del decreto legislativo, inserendo nell'elenco dei «Visto» quelli relativi ai due regolamenti (UE) 2021/821 e 2019/125, alla cui entrata in vigore, successiva all'emanazione del decreto n. 221 del 2017, è dovuto l'intervento normativo del decreto-legge. Tale

intervento si presenta come del tutto irrituale, in quanto interviene su una parte del decreto legislativo, le premesse, che non ha alcun carattere normativo ma solo procedurale, e che quindi non potrebbe essere modificato con un atto normativo successivo alla sua emanazione. La lettera *bb*) dovrebbe quindi essere soppressa. Ove tuttavia si ritenesse necessario dare comunque evidenza al fatto che l'intervento normativo recepisce quanto previsto dai due citati regolamenti, tale obiettivo potrebbe essere conseguito con l'introduzione di un apposito riferimento nell'alinea del comma 1;

con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, il preambolo del decreto-legge richiama l'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che prevede l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento. Al riguardo, in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012 gli strumenti per l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione sono, di norma, la legge europea e la legge di delegazione europea; in caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, il Governo può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare; sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo, raccomanda il rispetto del criterio di uniformità nella redazione delle rubriche degli articoli; raccomanda maggior rigore nell'utilizzo della tecnica della novellazione, che richiede l'individuazione precisa degli inserimenti e un'indicazione puntuale delle parti di testo da sostituire;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:

all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «banca in liquidazione coatta amministrativa» con le seguenti: «previsto dalla Sezione III» e le parole: «o verso la quale» con le seguenti: «, o della banca per la quale»;

all'articolo 5:

- *al comma 1, sostituire le parole: «dopo la parola: "vecchiaia," è inserita la seguente: "anticipata," con le seguenti: «dopo la parola: "superstiti" sono inserite le seguenti: "o alla pensione anticipata"»;*
- *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;*

all'articolo 8, al comma 1 e alla rubrica, sostituire la parola: «indoor», ovunque ricorre, con le seguenti: «in ambienti chiusi»;

all'articolo 10:

- *al comma 5, dopo le parole: «dell'allegato X» inserire le seguenti: «alla parte quinta»;*
- *al comma 5, sostituire le parole: «e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti» con le seguenti: «, per la produzione di materiali, per la realizzazione di altri prodotti e per altre finalità»;*

all'articolo 11:

- *ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024"» con le seguenti: «ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024»;*
- *all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;*

all'articolo 14:

- *al comma 1, lettera b), capoverso 1, sostituire le parole: «riconoscimento di cui al presente capo» con le seguenti: «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione»;*

- *al comma 2, sostituire le parole:* «dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni» *con le seguenti:* «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
 - all'articolo 23:*
 - *al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione),»;
 - *al comma 1, lettera r), sostituire il numero 1) con il seguente:* «1) al comma 1, le parole: "dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "dell'operatore"»;
 - *al comma 1, sopprimere la lettera aa).*
- Conseguentemente, al medesimo comma:*
- alla lettera i) aggiungere, in fine, il seguente numero:* «4-bis) il comma 8 è abrogato»;
 - alla lettera l) aggiungere, in fine, il seguente numero:* «3-bis) il comma 8 è abrogato»;
 - alla lettera m), sostituire le parole:* «comma 1» *con le seguenti:* «al comma 1» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e il comma 6 è abrogato»;
 - alla lettera t), dopo il numero 5) inserire il seguente:* «5-bis) il comma 3 è abrogato»;
 - alla lettera u) aggiungere, in fine, il seguente numero:* «3-bis) il comma 4 è abrogato»;
- con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente,* raccomanda il rafforzamento della programmazione legislativa rispetto all'esigenza di conformare l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, così da limitare il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 774

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto: l'analisi tecnico-normativa (ATN), l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e l'esenzione dall'AIR relativa all'articolo 5 sono state trasmesse dal Governo in data 1° giugno 2023. L'esenzione dall'AIR relativa all'articolo 3, comma 5, del medesimo disegno di legge è stata trasmessa dal Governo in data 5 giugno 2023; l'ATN e l'AIR riferite agli articoli 1, 7, 9, 10 e 12 del testo originario del decreto-legge non sono state presentate; l'ATN e l'AIR andrebbero inoltre integrate con le valutazioni relative alle disposizioni approvate dalla Camera dei deputati; sotto il profilo della qualità della legislazione: *con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,* alcune [disposizioni del decreto-legge](#), all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati che introducono ambiti normativi di carattere sostanziale, non risultano sempre coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza; *con riguardo all'omogeneità di contenuto,* all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge la finalità unitaria del provvedimento non appare sempre rispettata; la necessità di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, nonché il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica sono solo alcuni degli obiettivi perseguiti, che

spaziano dalle fondazioni lirico-sinfoniche, all'Agenzia italiana del Farmaco, alle criptoattività, passando per le vittime delle foibe, il villaggio olimpico Milano-Cortina e le emissioni filateliche. Detta complessiva disomogeneità si riflette sul parametro della matrice razionalmente unitaria del provvedimento, che, a partire dalla sentenza n. 22 del 2012 (quale diretto corollario della sentenza n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008), viene ritenuto dalla Corte costituzionale indispensabile per assicurare il rispetto dell'articolo 77 della Costituzione;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente,

la finalità relativa alla proroga di termini legislativi non è limitata ai settori specificati in preambolo coinvolgendo anche lo sport (articolo 5), le infrastrutture e trasporti (articolo 6), i termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia (articolo 7), termini relativi al giorno del ricordo in memoria delle Foibe (articolo 9), le minoranze linguistiche (articolo 10) e il regime di impugnazione dei provvedimenti adottati dalla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato (articolo 12), nonché agli ambiti introdotti con le disposizioni approvate dalla Camera dei deputati;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'integrazione del titolo del capo III con il riferimento agli enti territoriali e all'attuazione del PNRR, a seguito dell'inserimento degli articoli 12-bis e 12-ter, richiederebbe analogo integrazione del titolo del decreto-legge;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione si richiama la necessità di assicurare il rispetto del vincolo di omogeneità anche nella fase di conversione dei decreti-legge.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 88 del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

88a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 90 del 20 luglio 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 13 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 17 luglio 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico» (803).

Commissioni parlamentari bicamerali, nuova convocazione

PRESIDENTE. Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la seduta costitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, già prevista per oggi, è rinviata mercoledì 26 luglio 2023, alle ore 14, presso la sede di Palazzo San Macuto.

La seduta costitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, già prevista per mercoledì 19 luglio 2023, alle ore 8,30, è rinviata a martedì 25 luglio 2023, alle ore 13, presso la sede di Palazzo San Macuto.

La seduta costitutiva della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti

dall'insularità, già prevista per mercoledì 19 luglio 2023, alle ore 14, è rinviata a mercoledì 26 luglio 2023, alle ore 8,30, presso la sede di Palazzo San Macuto.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha rimodulato il calendario della settimana corrente e approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 4 agosto.

Nella seduta di oggi si svolgeranno le discussioni generali del decreto-legge sull'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e del disegno di legge sul divieto di produzione di alimenti e mangimi sintetici.

Il seguito dell'esame dei due provvedimenti avrà luogo nella seduta di domani, a partire dal disegno di legge sugli elementi sintetici.

Gli emendamenti al decreto-legge sull'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea dovranno essere presentati due ore dopo la trasmissione ai Gruppi del testo approvato dalla Commissione.

Giovedì 20 luglio sarà discusso il decreto-legge sul settore energetico. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul testo approvato alla Camera dei deputati, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. Seguirà la chiama.

Sempre giovedì 20, alle ore 15, avrà luogo il *question time* con la presenza dei Ministri delle infrastrutture, della cultura e per la Protezione civile.

Martedì 25 luglio, con inizio alle ore 12,30 e senza orario di chiusura, saranno discusse mozioni che dovranno essere segnalate dai Gruppi entro giovedì 20 luglio, alle ore 12. Per ciascuna mozione, dopo l'illustrazione di cinque minuti, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, anch'esse della durata di cinque minuti ciascuna.

Mercoledì 26 luglio, alle ore 10, sarà discussa la mozione di sfiducia individuale al Ministro del turismo. Dopo l'illustrazione, ciascun Gruppo potrà intervenire per cinque minuti in discussione generale e per dieci minuti in dichiarazione di voto e seguirà la chiama.

Gli orari della seduta di mercoledì 26 luglio terranno conto della cerimonia degli auguri alla stampa parlamentare prevista per le ore 14,30.

Il calendario della prossima settimana prevede inoltre la discussione dei disegni di legge sul rendiconto e assestamento e del decreto-legge sugli interventi per gli eventi alluvionali, attualmente alla Camera dei deputati.

Martedì 1° agosto, alle ore 16,30, il Ministro per gli affari europei renderà comunicazioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il calendario della prima settimana di agosto prevede altresì la discussione del decreto-legge pubblica amministrazione, sport e giubileo, attualmente all'esame della Camera dei deputati, nonché del disegno di legge delega fiscale, approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla manovra di finanza pubblica.

Giovedì 27 luglio e giovedì 3 agosto, alle ore 15, avrà luogo il *question time*.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio e agosto 2023:

- Disegno di legge n. 797 - Delega al Governo per la riforma fiscale (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Rendiconto e Assestamento del bilancio dello Stato

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 4 agosto:

Martedì	18	luglio	h. 16,30-20	- Disegno di
---------	----	--------	-------------	--------------

Mercoledì	19	"	h. 10	legge n. 755 -
Giovedì	20	"	h. 10	Decreto-legge n. 69, Attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (<i>scade il 12 agosto</i>)
Venerdì	21	"	h. 10 (<i>se necessaria</i>)	- Disegno di legge n. 651 - Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici - Disegno di legge n. 803 - Decreto-legge n. 57, Settore energetico (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 28 luglio</i>) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 20, ore 15)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 755 (Decreto-legge n. 69, Attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea) dovranno essere presentati due ore dopo la trasmissione ai Gruppi parlamentari del testo approvato dalla Commissione.

Martedì	25	luglio	h. 12,30	- Mozioni da definire
Mercoledì	26	luglio	h. 10	- Mozione n. 62 di sfiducia individuale al Ministro del turismo
Giovedì	27	"	h. 10	- Disegni di legge nn. 791 e 792 -
Venerdì	28	"	h. 10 (<i>se necessaria</i>)	

				<p>Rendiconto 2022 e Assestamento 2023 (votazioni finali con la presenza del numero legale)</p> <p>- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 61, Interventi per eventi alluvionali (o v e approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 31 luglio)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 27, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 791 e 792 (Rendiconto 2022 e Assestamento 2023) e n. ... (Decreto-legge n. 61, Interventi per eventi alluvionali) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	1°	agosto	h. 16,30-20	<p>- Comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sul Piano nazionale di ripresa e resilienza</p> <p>- Eventuale seguito argomenti non conclusi</p> <p>- Disegno di legge n. ... -</p>
Mercoledì	2	"	h. 10	
Giovedì	3	"	h. 10	
Venerdì	4	"	h. 10 (se necessaria)	

				Decreto-legge n. 75, Organizzazione pubblica amministrazione, sport e Giubileo (ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 21 agosto) - Disegno di legge n. 797 - Delega fiscale (approvato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 3, ore 15)
--	--	--	--	---

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. ... (Decreto-legge n. 75, Organizzazione pubblica amministrazione, sport e Giubileo) e n. 797 (Delega fiscale) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 755

(Decreto-legge n. 69, Attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 803

(Decreto-legge n. 57, Settore energetico)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...

(Decreto-legge n. 61, Interventi per eventi alluvionali)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge nn. 791 e 792

(Rendiconto 2022 e Assestamento 2023)

(Gruppi 2 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	25'
PD-IDP	18'
L-SP-PSd'AZ	15'
M5S	15'
FI-BP-PPE	12'
Az-IV-RE	10'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	9'
Misto	9'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	8'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...

(Decreto-legge n. 75, Organizzazione pubblica amministrazione, sport e Giubileo)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'

M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 797
(Delega fiscale)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Per una informativa urgente del Ministro degli affari esteri

[SENSI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo per chiedere al Governo un'informativa urgente del ministro degli affari esteri, Antonio Tajani, su quanto è accaduto a Patrick Zaki oggi in Egitto.

Si chiude oggi drammaticamente il primo tempo dell'incubo che lo insegue dal febbraio di tre anni fa, l'incubo di una persecuzione che ha portato questo ragazzo a passare un anno e mezzo in un carcere egiziano e a dormire per terra: una tortura, per poi trovare un sollievo parziale e provvisorio con la liberazione nel dicembre del 2021, restando tuttavia sotto la scure di un giudizio che veniva rinviato di mese in mese, in un'agonia di diritto e libertà. A Patrick era negata la possibilità di viaggiare, di uscire dal suo Paese, che è diventato un carcere; di potersi laureare in presenza nella sua Bologna, com'è successo ancora qualche giorno fa. Oggi la sentenza a tre anni di carcere - saranno quattordici mesi - una mazzata per questo ragazzo, per la sua famiglia e per l'intera comunità internazionale che si è mobilitata in tutti questi anni per la sua liberazione.

Due anni fa, Presidente, chiedemmo sia alla Camera dei deputati che in quest'Aula il conferimento della cittadinanza onoraria per Patrick. Approvammo la mozione, ci portammo a casa le belle parole, ma Patrick è rimasto in Egitto e non è diventato cittadino italiano. Abbiamo chiesto all'attuale Governo di attivarsi per consentire a Zaki di poter viaggiare, come sono riusciti a fare altri attivisti sotto giudizio: nessuna risposta dal Governo; un silenzio che oggi si allunga come un'ombra di fronte all'abuso e all'arbitrio del Governo egiziano.

Chiediamo che il nostro Governo si presenti in quest'Aula con una informativa e ci dica cosa intende fare nei confronti dell'Egitto a seguito di questo ennesimo schiaffo nei confronti nostri e della comunità dei diritti di tutto il mondo. Dopo quello che è successo a Giulio Regeni, le prese in giro, le responsabilità, le menzogne, cosa intende fare oggi il nostro Governo nei confronti del regime egiziano? *(Applausi)*. Venga qui a dircelo.

Noi continueremo la nostra mobilitazione al fianco di Patrick, della sua famiglia, dei dissidenti torturati e imprigionati, dell'ansia di libertà di un ragazzo che voleva solo studiare a Bologna. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà la sua richiesta al Governo.

Discussione del disegno di legge:

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (Relazione orale) (ore 16,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 755.

Il relatore, senatore Terzi di Sant'Agata, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esaminiamo oggi il decreto-legge cosiddetto salva infrazioni, adottato in forza dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente misure urgenti per far fronte a obblighi europei il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea e della legge europea relativa agli anni di riferimento. L'insieme delle misure contenute nella legge di conversione del decreto-legge rafforza e amplifica i caratteri identitari di una Nazione, la nostra, guidata da questo Governo. Si tratta dei caratteri di una Nazione impegnata a migliorare la qualità e la diffusione del lavoro, la salute dei cittadini, il rispetto dell'ambiente, e a sostenere la diversificazione ecologica e la sicurezza energetica, con il Governo Meloni che opera incisivamente nella formazione dei giovani e della scuola.

Le soluzioni individuate di concerto con le istituzioni europee hanno in diversi casi rilevanza critica nell'attuazione del mercato unico, nel sostegno della crescita e dell'occupazione, nel creare condizioni più eque di concorrenza e nel riconoscere reciprocità e rispetto al *made in Italy*, alla nostra tecnologia e alla nostra ricerca. È un orizzonte vasto quello a cui guarda il Governo Meloni, con soluzioni date a numerose procedure di infrazione aperte e insolute da tempo o in fase di pre-infrazione e in alcuni casi *in fieri*, ma sicuramente agevolmente prevedibili.

In tale ottica, la finalità del decreto-legge è quella di ridurre il numero delle procedure di infrazione. Con il disegno di legge in esame si procede a stabilire disposizioni normative che possano portare alla chiusura di circa trentacinque tra procedure di infrazione e pre-infrazione: una quota molto alta di interventi che dimostra concretamente l'impegno italiano nell'adempimento degli obblighi europei e come l'Italia di oggi sia un *partner* credibile, affidabile e convinto sostenitore del progetto europeo. Abbiamo una visione molto chiara dei rapporti tra gli Stati membri, la loro sovranità e la necessaria dimensione europea, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. È un percorso, quello del processo di adeguamento alla normativa europea, che risponde peraltro a una visione e a un mandato preciso di questo Governo.

In Commissione sono stati approvati numerosi emendamenti, con il contributo del Governo, autorevolmente rappresentato dal ministro Fitto, dal ministro Ciriani e dalla sottosegretaria Castiello, che ringrazio in modo particolare per il costante impegno. Tra i molti emendamenti approvati in Commissione, ricordo quelli del Comitato per la legislazione presieduto dal senatore Matera, che ha contribuito a migliorare sostanzialmente il testo proposto dal nostro Esecutivo.

Si è discusso molto in Commissione anche sul tema della proponibilità degli emendamenti.

Mi permetto di ricordare come lo strumento principale per l'adeguamento degli obblighi europei sia costituito dalla legge n. 234 del 2012, dalla legge europea e dalla legge di delegazione europea, sempre ai sensi della legge n. 234. Ho ritenuto opportuno e necessario circoscrivere la proponibilità degli emendamenti, in linea con quanto prescritto dall'articolo 36 della legge n. 234, ai soli emendamenti che presentassero un contenuto ragionevolmente omogeneo con l'adempimento necessario di un obbligo europeo e presentassero connotati di urgenza. Ringrazio tutte le forze politiche presenti in Commissione per il loro atteggiamento costruttivo, pure in un contesto di confronto anche marcato, su alcuni singoli temi, come ad esempio il tema dell'Ilva.

Vorrei anche rilevare il punto relativo al tema, importantissimo per la nostra credibilità europea e per la coerenza con le normative europee e con le politiche europee di finanza pubblica, dell'invarianza della spesa, che talvolta ci obbliga, purtroppo, a non accogliere proposte certamente utili e di assoluto

buon senso, ma che non hanno la copertura sufficiente. Anche questo è stato un criterio che, con l'indicazione del Governo e in particolare del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), abbiamo seguito in Commissione. Un tema che ritengo di fondamentale importanza per l'applicazione degli strumenti previsti dalla legge n. 234 riguarda la presentazione alle Camere di due disegni di legge europea e di due disegni di legge di delegazione europea ogni anno. La finalità è quella di snellire l'*iter* di approvazione dei singoli provvedimenti ed evitare l'adozione di provvedimenti di urgenza.

Il disegno di legge che discutiamo oggi comprende 38 articoli, che quindi sono un numero considerevolmente maggiore rispetto ai 27 originali. Non li descrivo in dettaglio, perché sono conosciuti dalla documentazione. Andando però rapidamente vorrei ricordare che il primo riguarda una modifica al testo unico bancario, per risolvere il caso EU Pilot-Fisma relativo al recepimento della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi. L'articolo 1-*bis* è stato introdotto a seguito di un emendamento del Governo in materia di crisi di impresa, in coerenza con i principi della direttiva UE 2019/1023.

L'articolo 2 prevede che possano godere dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa non di lusso, con un'imposta agevolata di registro dal 9 per cento al 2 per cento, le persone trasferite all'estero per motivi di lavoro che abbiano risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni.

L'articolo 3 riguarda la fine della risoluzione della procedura di infrazione per mancato recepimento in materia di revisione legale dei conti delle società.

L'articolo 3-*bis* reca misure di attuazione della direttiva UE 2019/882 sui requisiti di accessibilità a prodotti e servizi per le persone con disabilità.

L'articolo 4 reca disposizioni volte a risolvere procedure di infrazione nel processo minorile, informando dell'avvenuto arresto o fermo del minore altra idonea persona maggiorenne in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale.

L'articolo 5 reca modifiche all'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali da funzionari internazionali.

L'articolo 6 mira a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea in ordine alla violazione dei principi di libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria.

L'articolo 7 riguarda la questione delle medie annue di attività di *radon* nell'aria superiori ai livelli di riferimento consentiti dall'Europa. L'articolo 8 prevede l'istituzione di un fondo per la prevenzione e riduzione del *radon* in ambienti chiusi.

In Commissione politiche dell'Unione europea è stato anche approvato un emendamento del Governo che reca disposizioni in materia di misure e attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale.

Parliamo dell'emendamento Ilva, che è stato proposto dal Governo e adottato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.

Vi sono poi altri articoli in materia di pratiche che hanno un'influenza pesante sulle condizioni dell'ambiente e della CO₂, come l'abbruciamento di materiali vegetali. Poi ci sono altri articoli molto importanti nel campo del pubblico impiego, dell'educazione, della scuola, dell'alta formazione musicale e artistica. In Commissione è stato approvato un emendamento trasversale a molti Gruppi, con cui si fissa un'ulteriore disciplina per il reclutamento del personale AFAM per gli anni accademici 2023 e 2024. Si tratta di un tema dibattuto, perché riguarda il *dies a quo* di applicazione di una normativa che agevoli l'inserimento dei docenti precari o temporanei nei ruoli di questi istituti. C'è poi una serie di disposizioni riguardanti sempre la funzione pubblica. Ma su AFAM vorrei rivolgermi al senatore Lombardo, per gli sforzi effettuati nell'arrivare a una soluzione condivisa tra le forze di maggioranza e di opposizione, in modo da dare un segnale importante di attenzione ai lavoratori che operano, ai docenti e di riflesso anche agli studenti degli istituti di alta formazione artistica e musicale. In Commissione abbiamo portato alcuni correttivi, tra cui il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della partecipazione a procedure selettive.

Vi sono molte altre disposizioni. Fra queste vorrei segnalare in particolare l'approvazione di un importante articolo, il 18-*bis*, con un emendamento a prima firma del senatore Malan, che reca modifiche alla disciplina del mandato di arresto europeo in esecuzione della sentenza del 6 giugno

2023, resa su ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale. Tale emendamento è importante perché garantisce l'applicazione di determinate condizioni alle quali il mandato europeo deve uniformarsi per l'Italia nei confronti di cittadini italiani o stranieri, in base a norme e regole ben fissate dalla Costituzione e dalla Convenzione di Strasburgo.

Ho citato alcune tra le molte cose che sono contenute in questo disegno di legge legato al precedente decreto-legge in conversione. Vorrei ringraziare tutti per il contributo dato ai lavori e soprattutto esprimere un rinnovato ringraziamento alla rappresentante del Governo, che ha seguito i lavori in Commissione, al ministro Fitto e al ministro Ciriani. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.

SCURRIA (Fdi). Signor Presidente, mi permetta innanzitutto di ringraziare il nostro relatore, per il lavoro enorme che ha compiuto per portare a casa il risultato, e il Governo, attraverso il Sottosegretario presente in Aula, per essere riuscito, con costanza e impegno, a chiudere un provvedimento molto importante.

La prima notizia che riguarda questo decreto-legge che stiamo convertendo in legge è che c'è, nel senso che da almeno quindici anni nessun Governo si è posto l'obiettivo di sanare le infrazioni comunitarie irrogate dall'Europa all'Italia, che è la Nazione, tra i 27 attuali Stati membri dell'Unione europea, che ha più infrazioni, la maglia nera dell'Europa, così come venivamo chiamati a Bruxelles e non solo. Non c'è stato un solo Governo, dai primi anni duemila, che abbia trovato la voglia, il tempo e la capacità di mettere mano a questo aspetto, che colpisce fortemente l'immagine, la reputazione e anche le casse dello Stato italiano. In realtà, c'è stato un Governo che questa azione ha messo in campo: era il 2009 e - guarda un po' il caso - era comunque di centrodestra. Poi nulla di fatto con tutti gli altri Governi, magari super-europeisti, che davano lezioni a tutti su come ci si dovesse comportare con Bruxelles; Governi fatti spesso da partiti che altrettanto spesso criticavano e mettevano in luce, secondo loro, l'inadeguatezza di un possibile Esecutivo di centrodestra, soprattutto se guidato da Fratelli d'Italia. Il Governo di centrodestra invece c'è, il Presidente del Consiglio è attivo, il Governo fa il proprio lavoro; Fratelli d'Italia, insieme a Forza Italia, alla Lega e agli amici di Civici per l'Italia-Noi Moderati, ogni giorno lavora su questo aspetto. Siamo proprio noi a sanare le infrazioni; a mettere in evidenza quanto si è accumulato nel tempo, perché stavolta permetteteci di dire che a Bruxelles serve credibilità e certezza del rispetto delle direttive, dei regolamenti e delle regole; serve l'impegno a ripristinare la correttezza istituzionale tra Unione europea e gli Stati membri.

Ci troviamo quindi a sanare almeno 35 delle infrazioni che gravano su di noi, per continuare a essere protagonisti e credibili a Bruxelles come per tanti altri risultati che stiamo ottenendo: basti pensare all'incredibile accordo fatto con la Tunisia poco tempo fa dal Governo italiano, che ancora una volta ha trascinato l'Unione europea a diventare protagonista insieme all'Italia stessa nel Mediterraneo, per mettere in evidenza un aspetto che nessuno credeva potesse essere fatto in così poco tempo.

Tornando al testo in discussione, nel provvedimento in esame non c'è solamente la volontà di sanare le situazioni irrisolte, ma c'è anche una grande attenzione a creare sviluppo, a tutelare intere categorie e territori; c'è il lavoro fatto tra Governo e Parlamento, in taluni casi - voglio sottolinearlo - con la partecipazione attiva dell'opposizione, con cui abbiamo dato una risposta a tanti aspetti. Ne parleranno sicuramente anche altri colleghi dopo di me, ma abbiamo dato una risposta contro la precarizzazione dei docenti; abbiamo scritto parole chiare sui prodotti del tabacco non da fumo senza processo di combustione; abbiamo tutelato insieme i produttori di tabacco e le aziende che lavorano in questo settore; siamo intervenuti sui produttori del settore latte, sul tema degli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, sul mandato di arresto europeo, sull'Ilva. Abbiamo cambiato una parte della nostra Italia.

In particolare, sull'Ilva, visto che ovviamente su questo tema non poteva mancare una certa polemica anche da parte dell'opposizione, vorrei ricordare che l'emendamento presentato dal Governo, e che è stato poi approvato ed inserito nell'attuale dispositivo, pone degli elementi molto importanti, perché chiude finalmente una procedura d'infrazione che pende sullo stabilimento Ilva di Taranto dal 2013 *(Applausi)*, relativa alla mancata adozione da parte delle competenti autorità italiane, che non erano

quelle che oggi governano il Paese, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dello stabilimento. Con questo emendamento inserito all'interno del dispositivo abbiamo anche eliminato ulteriori procedure d'infrazione relative alla qualità dell'aria, sempre in riferimento a quello stabilimento; abbiamo continuato e proseguiamo nell'attività di modernizzazione e decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto; abbiamo definito i criteri per attuare i progetti di decarbonizzazione. Il citato emendamento prevede inoltre che tutti gli obblighi previsti in capo al primo acquirente dello stabilimento dovranno essere rispettati anche dai successivi acquirenti, fino a quando non venga accertata la cessazione dei rischi connessi alla produzione in questa maniera.

Si tratta, dunque, di un intervento complessivo che pone in sicurezza tanti aspetti. Ci sarebbe tanto altro da dire, ma soprattutto vogliamo sottolineare che con il decreto-legge in esame c'è un altro pezzetto di Italia che mettiamo a posto, che rimettiamo negli standard europei. Contemporaneamente, però, risistemiamo ambiti di lavoro, di categorie e cittadini per poter intervenire, lavorare e vivere meglio. È un altro passo per un'Italia diversa, che si scrolla di dosso pregiudizi e scarsa considerazione internazionale. Avevamo promesso che ci saremmo rimboccati le maniche e avremmo lavorato incessantemente. Questo provvedimento va letto anche in questa direzione: rendere l'Italia un Paese nuovo, credibile e che in Europa rispetta gli impegni, chiedendo però di essere rispettata sulle proprie prerogative e sulle proprie necessità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bucalo. Ne ha facoltà.

BUCALO (*FdI*). Signor Presidente, oggi si discute del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Il decreto è frutto di un costante e costruttivo confronto tenuto in tutti questi mesi dai singoli Ministeri con il servizio della Commissione europea, con l'obiettivo di chiudere otto procedure di infrazione e di prevenire l'apertura di altre dodici nuove entro il prossimo mese di settembre.

Il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana risulta essere superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea, con un aumento a partire dal 2018: fatto che ha reso necessario adottare misure urgenti, non solo per ridurre il numero di dette infrazioni, ma anche per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Il decreto si compone di 25 articoli, che trattano diverse materie: dalla tutela dei risparmiatori alla tutela dell'imputato minorenni. Importanti sono le previsioni contenute negli articoli 7 e 8, che stabiliscono norme relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e obbligano gli Stati membri dell'Unione a predisporre un piano d'azione per il radon.

Io, però, mi voglio soffermare soprattutto sugli articoli 11 e 14, che hanno l'obiettivo di scongiurare il deferimento dell'Italia dinanzi alla Corte di giustizia per la violazione della disciplina sui rapporti di lavoro a tempo determinato, procedura di infrazione famosissima, la 2014/4231, riguardante il personale scolastico e delle istituzioni AFAM. Nello specifico, l'articolo 14 prevede che al personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche messe in ruolo a far data dall'anno scolastico 23-24 vengano riconosciuti i cosiddetti servizi pre ruolo per intero ai fini della ricostruzione di carriera.

Questo per adeguarsi a quella che è la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato, recepita dalla direttiva 1999/70/CE. Tale direttiva si poggia su un principio fondamentale, che è quello della non discriminazione tra lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo indeterminato. Infatti, secondo tale principio, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in un modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.

Ecco perché la norma è importantissima: evita una ulteriore infrazione e, proprio nell'ottica del ricevimento della direttiva 1999/70/CE, che vieta ulteriore danno nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, obbliga anche gli Stati membri a non utilizzare eccessivamente i cosiddetti contratti a tempo determinato superiori ai trentasei mesi. È in quest'ottica che va un ordine del giorno di Fratelli d'Italia a mia firma, che ha proprio l'obiettivo di affrontare il fenomeno del precariato nella scuola, fenomeno che ha raggiunto in Italia dimensioni talmente elevate da non potere più essere ignorato.

Cosa si deve fare? Si deve prevedere il percorso del cosiddetto doppio canale, al fine di veramente

mettere fine a quello che è il precariato. Questo anche perché, da articoli di stampa, si apprende che, in merito alla reiterazione dei contratti a tempo determinato nel comparto scuola, la Commissione europea potrebbe avviare presto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Da qui l'opportunità di prevedere e di introdurre una più snella procedura di reclutamento. Questo ordine del giorno - è importante - rimanda soprattutto al disegno di legge n. 545, presentato in data 8 febbraio 2023 sempre a mia prima firma, che prevede in modo dettagliato tutta questa procedura.

Il mio ordine del giorno impegna il Governo, che ha accettato e per questo lo ringrazio, a prevedere e quindi a mettere a regime questa forma di reclutamento straordinario dalle cosiddette famose GPS sui posti comuni e di sostegno, con gli abilitati e gli specializzati inseriti nella prima fascia e, in subordine, nel caso restino cattedre vacanti, attribuendole a docenti inseriti in seconda fascia, prevedendo in ogni caso un'integrazione del percorso di formazione iniziale.

È logico che questa procedura sia complessa, ma la scuola la esige e non può più essere ignorata. È vero, infatti, che bisogna iniziare ed è necessario un confronto con la Commissione europea al fine di accertare la compatibilità di questa riforma del reclutamento con quella prevista dal PNRR, perché sappiamo tutti che il PNRR ha introdotto un'altra riforma del reclutamento volta a garantire 70.000 docenti entro il 2024.

Quindi, ancora una volta, ringrazio il Governo per aver accolto il mio ordine del giorno e mi soffermo su un altro articolo molto importante che prevede, per il personale docente tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM, il diritto al riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo in servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici. Qui tutto nasce veramente da un piccolo cavillo, perché il personale AFAM, precedentemente alla legge n. 508 del 1999, che lo ha ben collocato in un comparto a sé stante, veniva disciplinato secondo la normativa, interamente applicata, del contratto previsto per il personale della scuola.

Con la legge n. 508, però, non si è previsto nulla sul servizio pre-ruolo e, quindi, è stata applicata, anche se c'era una disciplina diversa, la disciplina precedente. Da qui la necessità di prevedere questo passaggio, anche perché ormai - come è stato previsto all'articolo 14 - è stato riconosciuto a tutto il personale della scuola.

Infine, sempre all'articolo 11, è stato presentato un emendamento importantissimo - da Fratelli d'Italia, ma non solo - che dà una risposta finalmente a tutto il personale dell'AFAM. Anche in questo caso dico grazie al Governo che ha fatto ogni possibile sforzo per venire incontro alle istanze degli interessati, perché le istituzioni AFAM potranno indire delle procedure di reclutamento straordinario per risolvere l'annoso problema del precariato; quindi potranno reclutare sempre con i trentasei mesi. Anche questo emendamento si rifà alla procedura di infrazione n. 4.231.

L'articolo 15 prevede l'estensione della Carta del docente a docenti non di ruolo e in tal modo supera la possibilità di andare incontro a un contenzioso.

In conclusione, signor Presidente, questo decreto - come ho già detto - ha l'obiettivo di agevolare la chiusura delle procedure di infrazione e dei casi di pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Si tratta di una misura cui da tempo l'Italia non faceva ricorso, esponendosi a richiami e sanzioni. Ancora una volta il Governo Meloni dimostra di essere un Esecutivo del fare e del saper fare, nell'interesse dei cittadini italiani. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ternullo. Ne ha facoltà.

[TERNULLO \(FI-BP-PPE\)](#). Signora Presidente, colleghi senatori, signor rappresentante del Governo, il fatto di essere arrivati a un ammontare di sanzioni di circa un miliardo di euro può essere considerato certamente un buon motivo per intervenire in questa materia anche attraverso un decreto-legge. La necessità è quella di evitarne altre ancora.

Quest'anno, dunque, ai tradizionali strumenti normativi previsti dalla riforma delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, se ne unisce uno immediato e immediatamente vigente: un decreto-legge al quale l'esame in Commissione politiche europee ha poi aggiunto ulteriori temi che vanno a meglio precisare il quadro nazionale all'interno di quello europeo.

Il tema reale era quello di ridurre il numero di infrazioni, così costoso per le nostre casse e, al tempo stesso, uniformare il nostro diritto a quello comunitario.

La media europea è di 66 infrazioni rispetto alle oltre 80 pendenti nei confronti dell'Italia. Così facendo, riusciremo ora a chiuderne circa quattro su dieci, portandoci persino al di sotto della media europea.

In generale va notato che il numero medio europeo così alto di infrazioni ci consegna il senso della difficoltà di recepire *in toto* e nei tempi richiesti una normativa europea che è in continuo divenire, in progressiva evoluzione e che tocca ormai ogni aspetto della nostra vita.

Condividiamo dunque la necessità e il contenuto del decreto, posto che attraverso di esso è stato possibile anche adottare interventi normativi per fronteggiare alcuni ulteriori obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Pertanto, da una parte evitiamo procedure di infrazione o eventuali sentenze di condanna; dall'altra, ci poniamo in linea con il resto dei Paesi europei, mentre per un altro verso ancora abbiamo persino anticipato la legge di delegazione europea, evitando le modifiche o le abrogazioni delle disposizioni statali italiane non giudicate conformi a quelle europee.

Si tratta di un'azione puntuale del Governo, cui hanno contribuito anche i Ministri di Forza Italia per le importanti parti di rispettiva competenza.

La nostra è quindi certamente una valutazione positiva - e concludo - sia sulla tempestività che sui contenuti del provvedimento stesso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turco. Ne ha facoltà.

[TURCO](#) (M5S). Signora Presidente, discutiamo oggi la conversione dell'ennesimo decreto-legge del Governo Meloni.

Dall'insediamento dell'attuale Esecutivo abbiamo assistito a un continuo uso del decreto-legge: ne annoveriamo quattro al mese, un vero e proprio *record*. Per questo, Presidente, invito tutta l'opposizione - ma la stessa maggioranza - a fare un applauso alla maggioranza e al Governo per questo uso distorto del decreto-legge (*Applausi*).

Richiamo l'attenzione sul fatto che, signora Presidente, i decreti-legge non vengono utilizzati per risolvere questioni d'urgenza: infatti, ove il decreto-legge venisse utilizzato in questo modo, come opposizione avremmo anche un comportamento responsabile. Questi decreti-legge, invece, non servono per alleviare le sofferenze del Paese o per aiutare i cittadini e le imprese ad affrontare l'attuale momento di emergenza.

Non è stato presentato un decreto-legge per affrontare, ad esempio, il tema dell'inflazione, del caro affitti e del caro mutui, il tema della crisi di tante famiglie che hanno difficoltà ad andare avanti, il tema dei salari poveri, ad esempio, e del salario minimo legale. Non solo, questi decreti servono, con un uso strumentale, per andare a togliere e distruggere quelle misure che erano state approvate per favorire i cittadini e le imprese, come il superbonus al 110 per cento, Transizione 4.0 e tante altre misure.

Detto questo, entrando nel dettaglio del provvedimento, ho sentito alcuni componenti della maggioranza applaudire il Governo per aver introdotto l'emendamento sulla questione Ilva. È come se la questione Ilva si potesse risolvere esclusivamente con un emendamento buttato lì per caso nell'ultimo giorno di discussione in Commissione e poi portato in Aula per la sua approvazione. Signora Presidente, non c'è nulla innanzitutto che possa far presagire una soluzione della problematica, sia dell'infrazione nel caso dell'Ilva, sia dell'impatto ambientale e sanitario che ancora quello stabilimento produce sulla città di Taranto.

Preliminarmente lamentiamo l'uso improprio e semplicistico di questo decreto-legge per andare a introdurre l'ennesima norma salva-Ilva, che di «salva» non ha esattamente nulla.

Signora Presidente, volevo evidenziare che questo Governo ha anche un altro *record*: in pochi mesi, quasi nove mesi, è la terza volta che interviene sulla questione Ilva. È intervenuto con il prestito da 680 milioni a favore della continuità produttiva, senza ottenere in cambio garanzie sulla restituzione di questi soldi pubblici, ed è intervenuto recentemente anche sulla reintroduzione dello scudo penale. Oggi, su quest'ultimo tema, lo scudo penale, il Governo interviene con questo decreto-legge, che non

c'entra nulla con l'infrazione, e addirittura amplia questo diritto ad uccidere (perché è un vero e proprio diritto a uccidere che noi andiamo ad estendere), questa volta non solo con riferimento all'attuale continuità produttiva (lo scudo penale si applica a tutta la *governance* attuale), ma addirittura estendendolo al dopo decarbonizzazione. Questa è l'attestazione che tutto il processo di decarbonizzazione non servirà a nulla e non servirà a tutelare l'ambiente e la salute, perché altrimenti l'introduzione dello scudo penale e la sua estensione anche al periodo *post* decarbonizzazione non sta a significare nulla e non ha alcuna giustificazione.

Signora Presidente, ci saremmo aspettati altro in questo provvedimento, dato che si parla di infrazione e le infrazioni europee sono state diverse (nel 2012, 2013, 2015 e tante altre) e hanno riguardato due aspetti importanti, l'impatto ambientale e la qualità dell'aria e quindi, di conseguenza, i limiti degli inquinanti. Con riferimento a questi due aspetti, che sono l'oggetto dell'infrazione, nell'emendamento presentato dal Governo, quello che voi state approvando in questo provvedimento, non c'è nulla che dia soluzione a queste due problematiche. Questo è il tema, per cui vi invito veramente a rispondere a questa domanda: come andiamo a risolvere il problema dell'impatto ambientale e della qualità dell'aria?

Noi ci saremmo aspettati altro e per questo abbiamo presentato degli emendamenti in tal senso. Per quanto riguarda l'impatto ambientale si può risolvere in due modi: la chiusura delle fonti inquinanti innanzitutto e, successivamente, se dobbiamo andare a finanziare un processo di decarbonizzazione, questo dovrebbe avvenire in un momento successivo. Però, con riferimento al progetto di decarbonizzazione, cari colleghi, noi avevamo già un progetto di decarbonizzazione che era inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ce lo siamo dimenticati forse.

In quel Piano abbiamo anche destinato 1,2 miliardi al processo di decarbonizzazione Ilva. Tutto questo adesso viene completamente cancellato e ciò dimostra, per l'ennesima volta, l'incapacità del Governo di dare soluzione al problema Ilva e ai problemi del Paese. (*Applausi*).

Con riferimento al tema della qualità dell'aria, sappiamo benissimo che c'è anche una direttiva europea in materia. Nella scorsa legislatura abbiamo proposto in Parlamento un disegno di legge che rettificava i limiti degli inquinanti del decreto legislativo n. 155 del 2010. Quei livelli sono stati ritenuti da diversi studi scientifici, ma anche dall'OCSE e dalla citata direttiva sulla qualità dell'aria, eccessivamente elevati rispetto alla tolleranza umana. Su questo provvedimento, dato che si parlava di infrazione della qualità dell'aria, ci saremmo aspettati anche un intervento del Governo volto a ridurre i limiti degli inquinanti del suddetto decreto legislativo, ma tutto ciò non è accaduto.

Un altro aspetto importante che vorrei porre all'attenzione è il seguente. Noi parliamo di decarbonizzazione, ma il Governo si accinge entro il 23 agosto di quest'anno a rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale, quindi a dare approvazione alla richiesta di AIA. In quella autorizzazione integrata ambientale che è stata richiesta e che il Governo andrà ad approvare si parla di continuità della produzione a carbone per altri dodici anni, ossia il processo di decarbonizzazione non avrà termine prima di dodici anni. Questo significa che stiamo condannando la città di Taranto a essere ostaggio del problema dell'inquinamento. (*Applausi*).

Nella richiesta AIA si chiede di poter non solo riattivare i cinque altiforni oggi in parte spenti, ma si chiede anche l'autorizzazione ad aumentare la produzione a carbone, senza inserire tutele ambientali e sanitarie. La cosa più assurda è che con l'altoforno 2 (Afo2) si chiede di poter bruciare oltre 60.000 tonnellate di plastica, quindi si autorizza a istituire un vero e proprio inceneritore.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, riteniamo che il provvedimento in discussione vada stralciato dal disegno di legge in discussione, anche perché non è stato per nulla condiviso con gli enti territoriali e con le parti sociali (*Applausi*), condanna i 4.000 lavoratori che oggi sono in cassa integrazione alla precarietà e condanna all'incertezza tutte le imprese dell'indotto che già hanno subito perdite per oltre 300 milioni a seguito dell'amministrazione straordinaria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Claudio. Ne ha facoltà.

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatori, la legge di delegazione europea, come qualcuno può immaginare conoscendo anche minimamente come la penso, non è esattamente uno dei momenti che ritengo più alti nella produzione legislativa delle nostre Camere. Ciò perché una

legge che va a sanare delle procedure di infrazione sulla nostra attività legislativa canta - non dice, ma canta - di un Paese a sovranità limitata. Se si sbaglia qualche virgola rispetto a delle statuizioni che, come tutti sanno, sono state fatte in maniera non esattamente trasparente (com'è il sistema di legislazione europea), scattano le sanzioni, il fatto che non si possa procedere, le procedure di infrazione e così via. Va bene che, con questo rito che ogni anno si compie, in questo caso stiamo parlando di cose che oggettivamente sono di buon senso e che probabilmente sarebbero state in ogni caso recepite nella normale produzione legislativa del Paese.

Ma vi posso assicurare che, il primo anno del mio mandato come parlamentare, veder adeguare la legislazione sugli sfalci delle siepi (perché questo era quello che mi era stato presentato nella prima legge di delegazione europea su cui ho avuto modo di intervenire), non mi aveva dato una buona sensazione. Ecco, mettiamola così, perché io che sono affezionato alla mia Costituzione, guardo quanto è scritto nell'articolo 11, secondo cui l'Italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». Questo era stato stabilito dai padri costituenti per l'adesione all'ONU e per l'adesione agli organismi internazionali tendenti alla pace. Non mi risulta che i padri costituenti abbiano mai pensato che le Camere avrebbero dovuto mettersi a legiferare per adeguare gli sfalci delle siepi, rispetto a quello che era stato deciso da qualcuno in Germania, in Polonia o similari, anche perché abbiamo visto e vediamo tutti che le legislazioni europee vengono sistemate in modo chirurgico per non disturbare mai chi rappresenta in questo momento, ma perennemente, la maggioranza relativa, non perché sono più bravi, ma perché sono di più, vale a dire i tedeschi e i Paesi che fanno loro da satellite. Per cui noi, purtroppo, ci troviamo costantemente a dover adeguare la nostra legislazione su cose che magari non hanno particolare senso.

In questo caso, fortunatamente, invece questa legge recepisce, come ho detto, delle questioni che sono quasi sempre di buonsenso e devo dire che serve anche per trasmettere a chi ci sta guardando l'utilità della nuova maggioranza di Governo. Basta infatti vedere gli emendamenti che erano stati presentati al provvedimento, per capire come sarebbe stata questa normativa di adeguamento dell'ordinamento alla legislazione europea, se ci fosse stata ancora la maggioranza del PD e del MoVimento 5 Stelle. Cito un emendamento, colleghi, perché almeno così capite che pericolo abbiamo sventato, ovvero un emendamento del MoVimento 5 Stelle, che aveva riscontrato nella 4a Commissione, in sede referente, il vivo interesse del Partito Democratico. Tale emendamento dice che: «Al fine di limitare le emissioni», ovviamente è una cosa non vera, perché andando a 10 chilometri all'ora credo che un'auto non consumi di meno, ma consumi di più «la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento» parliamo quindi strade con due o tre carreggiate da una parte e dall'altra, «non può superare il limite di velocità di 50 chilometri all'ora, mentre per le strade (...) locali, tale limite non può superare i 20, massimo 30 chilometri orari».

Vi giuro: è scritto proprio così. Cioè, in un emendamento si scrive che non si possono superare i 20, massimo 30 chilometri orari. È come con il prosciutto: un etto, facciamo un etto e mezzo. Poi viene aggiunto che in qualsiasi vicinanza di strada scolastica, zona residenziale urbana limitrofa a luoghi di culto, presidi ospedalieri e sanitari - ovvero vicino ad una chiesa e quindi, in pratica, sempre - il limite di velocità non può essere più alto di 20 chilometri orari su strade con carreggiata unica e marciapiede, e di 30 chilometri orari su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione.

Quindi vorrei anche ricordare i rischi che fortunatamente abbiamo sventato e che gli italiani hanno sventato con il loro voto, mettendo in minoranza il PD e il MoVimento 5 Stelle, perché altrimenti, a quest'ora, oggi, saremmo qui a dire che si deve andare a 20 chilometri all'ora, cosa che probabilmente si fa fatica anche a vedere sul tachimetro, e ciò per contenere le emissioni. Ovviamente però questo non è vero, perché un'automobile che va a 20 chilometri orari probabilmente si ferma e accelera e ci sono ampi studi che ci dicono che probabilmente inquina di più di un'auto che va a 50 chilometri orari. Sulla base dell'ideologia o di non si sa cosa, si sarebbe andati in una direzione del genere. Meno male dunque che siamo riusciti a gestire noi, con questa maggioranza, la legge di delegazione europea, perché altrimenti sarebbe stata un'altra occasione di vessazione nei confronti dei cittadini, di fronte all'ideologia *green* che fortunatamente spero abbia i giorni contati.

Si spera che alle prossime elezioni europee si metta fine a certe follie che portano alla casa *green*, all'auto *green* e a tutto *green*, che sappiamo benissimo non significa dire che si vuole bene alla natura e che si vuole bene al clima (questo lo vogliamo tutti), ma significa aggravare i costi per i cittadini per cose non utili e in certi casi ideologiche o addirittura dannose.

Per cui noi voteremo a favore di questo disegno di legge di delegazione europea e, per rispondere al collega Turco (per suo tramite, signor Presidente), vorrei ricordare che per cinque anni il partito di cui fa parte ha avuto un'ampissima maggioranza relativa ed era decisivo in ogni Governo, ma stranamente sembra che il problema dell'Ilva adesso lo creiamo noi. Se fosse stato così semplice risolverlo, sistemarlo e creare questo mondo di salute e bellezza, mantenendo tutta l'occupazione, allora avrebbero potuto tranquillamente farlo prima. Purtroppo invece le cose non sono così semplici e basta governare per rendersi conto che non bastano le parole (mettiamola così). Noi si fa quello che si può, con quello che abbiamo trovato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rojc. Ne ha facoltà.

[ROJC](#) (PD-IDP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Sottosegretario, il decreto-legge che ci accingiamo a discutere e a votare è assolutamente inadeguato rispetto all'obiettivo che dovrebbe raggiungere. Esso contiene norme (decisamente troppe) disparate e frastagliate. È chiaro che il Governo vuole usare un decreto infrazioni come grimaldello per ottenere determinati risultati.

In Commissione è stata spesso preclusa una discussione vera e approfondita sugli articoli, alcuni anche importantissimi. Penso all'emendamento sull'Ilva, che pone una chiara definizione su come di fatto il ministro Fitto voglia accentrare a Palazzo Chigi tutte le decisioni, togliendo al ministro Urso ogni capacità e possibilità di dire la sua (altro che *made in Italy!*). Non si vuole dunque la decarbonizzazione dell'Ilva a Taranto, non ci si cura della salute delle persone, non si pensa a chi verrà dopo di noi e al disastro che questa città, così importante per il Mezzogiorno e non solo, dovrà affrontare in futuro.

Un decreto che nasce dalla volontà, proclamata dalla maggioranza, di portare le infrazioni da più di 80 alla media europea di poco più di 60, ma che in realtà si è trasformato in una specie di *omnibus* in cui inserire anche norme o decisioni non sempre con finalità chiare, che anzi a volte porteranno a incorrere in nuove infrazioni da parte dell'Europa. Noi abbiamo lavorato per il Paese, proponendo emendamenti corretti e lineari, nati dall'ascolto delle categorie e dei cittadini. Noi vogliamo essere europei e concorrere al benessere dell'Europa rispettandone le regole, che non sono regole non imposte, come spesso si vuole far pensare da parte delle forze della maggioranza, ma condivise con gli altri Paesi in Europa.

Non si è voluto normare molte cose; le proposte delle opposizioni sono state respinte a prescindere, tranne rarissime eccezioni. Non si è voluto difendere proposte che normavano, per esempio, il potenziamento del personale dei Vigili del fuoco o sostenere i nostri emendamenti (nostri) sul personale scolastico; e molto, molto altro ancora. Bisognerà riflettere attentamente su quale sia il ruolo che vogliamo avere in Europa. Spesso siete stati pronti a fare la voce grossa in casa, per poi divenire miti europeisti convinti con i Paesi con cui interloquite altrove. L'Italia è stata criticata e sanzionata. Non siamo evidentemente più in grado di ricoprire quel ruolo che spetta ai Paesi fondatori dell'Europa. Spero che, ridiscutendo gli articoli di questo decreto, qualcuno tra i banchi della maggioranza trovi il coraggio di ripensarci. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Matera. Ne ha facoltà.

[MATERA](#) (FdI). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, oggi l'Assemblea è chiamata a esaminare il decreto-legge n. 69 del 2023, il cosiddetto salva-infrazioni, adottato per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e per ridurre o limitare le procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Questo provvedimento merita un'analisi dettagliata, considerando l'importanza delle questioni affrontate e l'impatto che esse hanno sul nostro Paese e sulla nostra posizione all'interno dell'Unione europea.

Signora Presidente, innanzitutto, come tutti sappiamo, l'appartenenza all'Unione europea comporta l'assunzione di obblighi nei confronti degli Stati membri; obblighi che derivano da atti comunitari come le direttive, i regolamenti e le decisioni, che devono essere recepiti ed attuati nel nostro

ordinamento giuridico.

Il decreto-legge in questione si pone l'obiettivo di garantire almeno in parte l'adempimento di tali obblighi, fornendo gli strumenti necessari per l'attuazione delle norme europee nel nostro Paese. In pratica, questo provvedimento è composto di norme con le quali il Governo italiano mira al recepimento delle direttive europee nell'ordinamento italiano, affronta le procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dell'Italia e tende a prevenire future procedure di infrazione attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il provvedimento è volto, pertanto, a favorire la riduzione del numero complessivo delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione nei confronti del nostro Paese, che fino all'emanazione di questo decreto-legge era superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea. Venerdì scorso, il 14 luglio, la Commissione ha adottato le decisioni mensili e l'Italia ha avuto l'archiviazione di una procedura (quindi attualmente sono 81).

Attraverso disposizioni volte ad agevolare l'archiviazione di otto procedure di infrazione, otto casi di pre-infrazione, un caso di aiuto di Stato e cinque adeguamenti normativi, il decreto-legge n. 69 del 2023 intende accelerare la risoluzione delle infrazioni a carico dell'Italia e prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea. Inoltre, il lavoro della 4a Commissione, presieduta dal presidente Terzi di Sant'Agata, unitamente agli emendamenti del Governo, ha permesso di eliminare almeno ulteriori dieci infrazioni, tra le quali quella pendente per l'Ilva di Taranto, di cui tanto si è parlato in quest'Aula.

Si tratta di una scelta politica di grande lungimiranza, dal momento che, una volta raggiunto lo stadio della condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie, può essere molto difficile per uno Stato porre fine alla violazione del diritto dell'Unione europea, perché molte cose poi non dipendono più dal Governo centrale, con un notevole aggravio per il bilancio dello Stato, che aumenta nel tempo a causa delle penalità di mora. Nel corso degli anni l'Italia ha affrontato diverse procedure che pongono una sfida sia dal punto di vista dell'immagine internazionale che delle conseguenze economiche.

La riduzione delle infrazioni perseguita dal provvedimento in esame appare significativa sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo. Sotto il profilo quantitativo, le 81 procedure attualmente pendenti saranno ridotte, anche grazie alle disposizioni aggiuntive nella fase di conversione del decreto-legge, di più del 10 per cento: ne elimineremo più di 30, avvicinando quindi l'Italia ai livelli degli Stati membri comparabili, quali la Germania e la Francia. Sotto il profilo qualitativo, il decreto-legge facilita l'archiviazione di tre procedure ad uno stadio di gravità molto avanzato, ovvero una messa in mora *ex* articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e due casi di sentenze *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Inoltre, tre di queste procedure che il decreto-legge intende sanare sono state evidenziate come particolarmente sensibili dalla Commissione europea nel rapporto annuale pubblicato il 14 luglio.

Il Comitato per la legislazione che ho l'onore di presiedere ha presentato alcune proposte emendative per il miglioramento della qualità del testo con riguardo ai profili della semplicità, della chiarezza e proprietà della formulazione.

Con le modifiche apportate in sede di conversione, in particolare agli articoli 5, 11, 14 e 23, sono stati specificati riferimenti normativi inesatti o incompleti, sono state corrette alcune imprecisioni relative alla decorrenza delle entrate in vigore di singole disposizioni e sono state perfezionate alcune espressioni improprie che avrebbero potuto generare ambiguità interpretative.

Come già evidenziato dal Comitato, è essenziale un rafforzamento della programmazione legislativa rispetto all'esigenza di conformare l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, così da limitare il ricorso allo strumento della decretazione di urgenza. Però questa volta è stato necessario, perché è proprio grazie a questa scelta del Governo di adottare disposizioni immediatamente efficaci con il decreto-legge di cui discutiamo che sarà possibile accelerare la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia.

Promuovere una maggiore cooperazione tra le istituzioni italiane e l'Unione europea, come previsto dal decreto, deve essere l'obiettivo comune da raggiungere. Quando c'è stato e c'è da discutere, negoziare o battere in Unione europea con la Commissione nell'interesse nazionale italiano non ci siamo mai

tirati indietro. Questo Governo non si è mai tirato indietro e mai lo farà. Ma quando l'interesse nazionale si persegue cooperando tra le istituzioni è nostro dovere farlo, così come fa il presidente Meloni. Non si tratta di essere miti, ma di essere responsabili.

È importante sottolineare che il decreto-legge proposto dal ministro Fitto e approvato dal Governo evidenzia l'assunzione di responsabilità dell'Italia nei confronti degli obblighi comunitari e la volontà di mantenere una posizione di rilevanza nell'Unione europea. La pronta e corretta attuazione degli obblighi europei agevola il dialogo con la Commissione ed allontana ogni dubbio, anche il più pretestuoso, sull'affidabilità del nostro Paese.

L'approvazione del decreto-legge, quindi, potrà offrire ulteriori strumenti per la tutela politica ed istituzionale degli interessi nazionali, anche in sede europea. L'adempimento degli obblighi europei è un indice di affidabilità della Nazione che aumenta la nostra credibilità ed il nostro peso specifico anche nelle trattative sui grandi *dossier* aperti con la Commissione europea. Penso alla condivisione di Bruxelles degli ultimi giorni sulla proposta di istituire un'unica grande zona ZES per il Sud Italia. Penso alla cosiddetta decontribuzione Sud, che, unitamente alla ZES, aiuterà e permetterà al Meridione d'Italia di iniziare a mettere in moto la propria economia. Infine, penso all'ultima missione del nostro Presidente del Consiglio, onorevole Meloni, in Tunisia che, di fatto, ha portato a casa un primo risultato importante per arginare i flussi migratori in maniera seria e strutturale.

In conclusione, signor Presidente, credo che il Governo e poi la Commissione di merito abbiano elaborato una risposta tempestiva e responsabile alle esigenze di attuazione degli obblighi comunitari e di risoluzione delle procedure di infrazione. L'Italia dimostra così la sua volontà di essere un membro responsabile dell'Unione europea, rispettando gli obblighi comuni e lavorando per il benessere dei suoi cittadini.

Questo impegno dimostra la determinazione del nostro Governo nel rispettare le regole condivise, per contribuire alla stabilità e all'efficienza della nostra nazione, che rafforza la propria credibilità e reputazione internazionale. Andiamo finalmente a testa alta anche in Europa, non più proni, ma grandi tra i grandi. Grazie, presidente Meloni.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, desidero intervenire su alcuni punti che ho ascoltato. Ringrazio i colleghi di aver fornito delle osservazioni, sicuramente utili, che continueranno in prosieguo, anche per quanto riguarda l'attività di preparazione delle prossime leggi di delegazione europea e leggi europee.

Ora, sostenere l'irrelevanza di questo provvedimento, mi sembra veramente un'opinione un po' tirata, come si suol dire. Per capirlo basta scorrere l'elenco delle misure adottate, che - sottolineo - non servono per riempire un dibattito ma sono tutte relative ad argomenti importanti nei quali il principio di sussidiarietà sulla sovraordinazione della normativa europea rispetto a quella italiana è stato fatto valere dai Governi precedenti per tanti anni. Sono stati prodotti, infatti, regolamenti e direttive che richiedono l'attuazione da parte dell'ordinamento italiano e sono tutte norme così importanti da essere inserite in leggi sovraordinate a quelle nazionali, che quindi comportano una variazione e un adeguamento di quelle nazionali. Nonostante questo quadro, ci sentiamo oggi dire che tutte queste norme sovraordinate sono irrilevanti perché riguardano temi sui quali si sono prodotte le procedure di infrazione sulle quali questo provvedimento agisce.

Rileggiamocene, per cortesia, queste misure. Esse riguardano lo stanziamento di fondi per la mappatura delle aree a rischio radon o del rispetto dei limiti di PM10 e PM5. Quindi si tratta di interventi economici pluriennali che il Governo dispone per affrontare questi temi; riguardano misure ordinamentali nel pubblico impiego - ne hanno parlato i colleghi con dovizia di esempi - e aspetti di giustizia internazionale e nazionale (mandato d'arresto europeo ed altre cose).

Non mi dilungo *ultra petita* sulla questione Ilva, che è stata fatta oggetto negli anni di una serie di procedure di contravvenzione nei nostri confronti. Il provvedimento al nostro esame adotta delle misure di decarbonizzazione, di *governance* e di attuazione. Naturalmente non è un miracolo; sappiamo che la situazione dell'Ilva è stata prodotta da gestioni molto discutibili e da questioni che

hanno avuto rilevanza penale di notevole portata.

Vorrei fare una domanda ai colleghi dell'opposizione: se l'inserimento dell'emendamento del Governo in queste misure di adeguamento alle normative europee, quindi di soluzione delle procedure di infrazione, è stato oggetto di più di 60 proposte emendative da parte delle forze di opposizione, non mancherà certo di un interesse particolare di carattere strutturale e di impatto nel settore ambientale, oltre che - diciamo - proprio nella *governance* dell'Ilva. Per alcuni aspetti, anche considerando alcuni dei subemendamenti presentati, poteva nascere un po' l'idea che l'apertura alla *governance* - a pensar male si fa peccato come si diceva un tempo, quindi non penso male assolutamente - aprisse anche a ipotesi di inserimento in un complesso industriale strategico di primaria importanza a livello europeo e a livello globale, da parte, magari, di gruppi di controllo di investimenti o di interferenze estere provenienti da Paesi che non sono particolarmente benefici per la nostra economia e la nostra sovranità.

Quindi, questi sono alcuni aspetti. Per quanto riguarda i lavori in Commissione e alcune osservazioni che ho ascoltato anche in questa sede da parte di illustri colleghi dell'opposizione, devo notare che vi sono state, nel tentativo di mantenere una omogeneità ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 234 che ho citato all'inizio, delle insistenze per inserire in questa serie di misure di risposta alle procedure di infrazione anche delle cose che non c'entravano assolutamente niente.

Mi sono visto arrivare decine di pagine di emendamenti su temi che nulla avevano a che vedere sulle procedure di infrazione e ho creduto infatti che fossero improponibili. Mi chiedo perché, quindi, venire a contestare ancora la coerenza e l'impianto del lavoro che abbiamo fatto, che abbiamo portato avanti. Certo, non devo essere io a fare l'avvocato di tale lavoro, perché è stato comune, di tutti i colleghi e di grande partecipazione fra opposizione e maggioranza. Mi premeva dare questi piccoli chiarimenti perché, anche da osservatore di ciò che è avvenuto, ritenevo di doverlo fare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo, con l'eventuale replica del rappresentante del Governo, ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici (Relazione orale) (ore 17,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 651.

I relatori, senatori Cantù e De Carlo, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Cantù.

CANTU', relatrice. La ringrazio, signora Presidente.

Come ho già avuto modo di sottolineare anche in quest'Aula - e non mi stancherò mai di ripetere - in una visione effettivamente e proattivamente integrata *one health*, che fin qui è stata poco applicata, dobbiamo imparare dagli errori del passato (anche il «Corriere della sera» oggi apre: «Un errore ignorare il passato») e investire quindi in governo dei rischi, agendo in prevenzione predittiva e in precauzione, che, giusta la *ratio* dell'articolo 7 del regolamento europeo n. 178 del 28 gennaio 2002, se opportunamente declinato in chiave evolutiva, previene il verificarsi di danni nella situazione di incertezza nel medio e lungo periodo sui rischi o financo nella mancata consapevolezza di possibili eventi avversi per la salute e la sicurezza, soprattutto per la salute.

Vi faccio un esempio che è di questi giorni, vale a dire che il comitato dei 25 esperti internazionali dell'FDA ha determinato che l'aspartame è un possibile cancerogeno dopo quarant'anni che è in commercio. Questo dovrebbe farci riflettere, perché nella scienza - cito quasi letteralmente, non lo dico io, ma lo dicono professori qualificati - ci sono cose che sappiamo di sapere bene, altre che sappiamo di conoscere approssimativamente, altre ancora che sappiamo di non conoscere e, infine, ce ne sono moltissime che non sappiamo che esistano.

Cito ancora dai documenti a nostre mani, perché ne sono rimasta molto colpita: negli ultimi tre casi, il terzo incluso solo per via ipotetica, se vi sono in gioco salute umana, sicurezza personale e sicurezza ambientale, è ragionevole adottare il cosiddetto principio di precauzione - e noi condividiamo - principio che è alla base dell'articolato in esame, ma che dovrebbe ispirare in modo assolutamente

incisivo l'azione del legislatore e del programmatore in tutti gli interventi, non solo ordinamentali, sul versante della sicurezza, sancendosi che anche per tecnologie, materiali e prodotti in generale, dunque non solo per alimenti che sembrano molto promettenti, si debbano fare delle istruttorie preventive e precauzionali molto approfondite sulla garanzia di salubrità diretta e indiretta, affinché ciò che oggi pare interessante, anche solo per moda o per tendenza, non si dimostri in futuro a incidenza di rischio per la salute e l'ambiente, soprattutto per la salute.

Ricordavo, in proposito, che dobbiamo imparare a vedere nelle nuove tecnologie l'opportunità per cambiare paradigma rispetto agli errori del passato, ma, proprio perché dobbiamo farlo e perché di nuovi prodotti e di nuove tecnologie di processo trattasi, dobbiamo far sì che già dalla preserie, destinata a pochissimi e a costi elevatissimi, sia prevista una maggiore attenzione a tutti i rischi, endogeni ed esogeni, a tutela della salute individuale e collettiva, non solo nella produzione, ma soprattutto nell'utilizzo.

Per essere ancora più inequivoca, la visione normativa che ci ispira è di non permettere - e non solo per gli alimenti artificiali, ma anche per componenti della mangimistica - che possa entrare sul mercato un nuovo prodotto se non vi è un oggettivizzata e documentata evidenza scientifica di prevenzione di ogni possibile rischio. Mi rendo conto che gli scienziati sono oltremodo orgogliosi di essere riusciti ad ottenere carne artificiale, ma il nostro ruolo di legislatori ci impone la massima cautela, posto che il produttore dovrebbe dimostrare non solo di avere a cuore la sicurezza degli addetti che lo realizzano, ma soprattutto la salute di chi lo andrà a utilizzare.

Inoltre, un'altra riflessione endoistruttoria che mi ha oltremodo colpito è che, poiché non sapere se un evento, nel caso di specie l'ingestione di cibi artificiali, è nocivo non equivale a sapere che lo stesso non è nocivo, il superamento del principio di precauzione pretende logicamente che si producano prove positive sull'innocuità del fenomeno indagato *ex ante*, mentre non sono valide prove mancanti sulla sua eventuale nocività, quali quelle ad oggi disponibili per questa tipologia di prodotti.

In altre parole, se vi è un potenziale pericolo o evento nocivo di cui non conosciamo il rischio, vale a dire la frequenza degli esiti conseguenti negativi all'esposizione allo stesso, è meglio tenerlo sotto controllo per un lungo periodo di tempo, fino all'accumulo di casistiche significative, sia sulla natura del rischio che sui suoi effetti in una popolazione utilizzatrice.

Quindi, l'enunciazione dei pericoli potenziali (prima fase della procedura di analisi e gestione del rischio), in assenza di dati statistico-epidemiologici robusti circa la sua incidenza nella popolazione esposta e consumatrice per almeno dieci anni osservati, impone l'assunzione del principio di precauzione preventivo e proattivo, talché l'onere della prova, volta a dimostrare l'innocuità del fenomeno o la sua rilevanza, data la bassa incidenza, è a carico di chi propone un prodotto o un processo potenzialmente dannosi per i cittadini e per l'ambiente. L'ho fatta un po' lunga, perché non è sempre detto che essere gli unici che pensano una cosa fa sì che sia quella sbagliata: Galileo insegna.

È da queste premesse logico-tecnico-giuridiche che discende la concretezza dell'articolato in esame, sicuramente suscettibile di *upgrade* migliorativi che abbiamo immaginato di proporvi in chiave di armonizzazione e coordinamento emendamentale, ovvero rinviando ad un momento successivo, con un'attenta valutazione degli ordini del giorno presentati, in particolare anche per alcuni accorgimenti di carattere terminologico, considerato l'articolo 3, comma 2, lettera *a*), del regolamento 2283 del 25 novembre 2015 in punto di alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

Difatti, non vi è neppure univocità lessicale, posto l'impiego di ben 23 diverse denominazioni per questo tipo di prodotti, il che potrebbe suggerire di optare per qualificarli alimenti artificiali e mangimi artificiali per le motivazioni tecniche ampiamente sviluppate nelle documentazioni istruttorie a vostre mani.

Non meno degni di nota possono essere miglioramenti e correzioni evolutive di carattere procedurale, per esempio sul coordinamento dei controlli, di garanzia di qualità e di certificazione dei campioni analitici, nonché per la piena armonizzazione dell'approvanda disciplina nazionale con la normativa europea: un esempio per tutti, in tema di cessioni e di acquisti intercomunitari, come pure sul versante dell'impianto sanzionatorio e di alcuni affinamenti utili per una maggiore incisività e coerenza

applicativa, come peraltro emersi ai fini di una valutazione di opportunità nel ciclo di audizioni svolte, avendo ben presente, senza atteggiamenti fideistici, non solo la posizione del Governo e di questa maggioranza sul tema, ma il recente *report* FAO di quest'anno, che prende in esame i pericoli potenzialmente connessi con la produzione di carne colturale e li individua lungo tutto la filiera, pur non concludendo in modo risolutivo. Ciò infatti non toglie che vi siano possibili autorizzazioni per gli enti di ricerca - che anzi andiamo a incoraggiare - finalizzati ad approfondire, sviscerare e fugare i dubbi residui, perché anche la FAO ne elenca ben 53 - dico 53 - e di questo si tiene conto nell'articolo 2 del disegno di legge in approvazione, considerato il definito ambito oggettivo non escludente, a comprova di non essere in linea di principio - come nello spirito dell'iniziativa legislativa *de quo* - di ostacolo alcuno allo sviluppo scientifico.

In altre parole, noi non siamo parte della corporazione dei maniscalchi che era contro l'avvento dell'automobile pur di continuare a ferrare i cavalli. Lo ripeto: pur essendo molto a favore dell'innovazione e della scienza, dobbiamo evitare per quanto possibile incidenti correlati e i potenziali rischi di nocimento connessi e conseguenti, senza ideologie e pregiudiziali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Carlo.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signor Presidente, dopo l'esautiva relazione della collega Cantù, mi riservo la replica dopo aver ascoltato gli interventi degli iscritti in discussione generale.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Nocco. Ne ha facoltà.

[NOCCO](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, quello che ci accingiamo a discutere oggi - consentitemi di ringraziare tutta la Commissione agricoltura e in particolare il presidente De Carlo per l'eccellente lavoro svolto - è un provvedimento richiesto da almeno 1,2 milioni italiani, coloro che hanno firmato una petizione promossa da un'importante organizzazione di categoria, oltre che da numerosi consigli comunali e da quasi tutte le Regioni italiane. Possiamo quindi definirlo più un provvedimento di iniziativa popolare, che il Governo ha interpretato in maniera eccellente; iniziativa che riflette un sentimento diffuso in tutti noi. (*Applausi*).

Oltre il 72 per cento dei cittadini italiani, difatti, non solo si disgusta di fronte all'idea di dover consumare questa cosiddetta carne coltivata, ma ritiene questa innovazione, di cui peraltro apparentemente non si capisce il bisogno, una minaccia per la tradizione culinaria e il patrimonio gastronomico nazionale. Solo il 18 per cento si dimostra disposto a provarla, mentre il restante 10 per cento è ancora indeciso, richiedendo ulteriori informazioni prima di assumere una decisione. Questa netta opposizione al cibo sintetico è la testimonianza della profonda connessione emotiva e culturale che gli italiani hanno con il cibo.

La cucina italiana è radicata nella nostra identità e nei valori della nostra società e i prodotti locali e genuini hanno sempre avuto un ruolo centrale nelle nostre tradizioni. La questione va però ben oltre la semplice preferenza culinaria: il cibo sintetico solleva interrogativi etici e ambientali.

Siamo chiari su un punto: questa trovata del cibo sintetico viene proposta come unica alternativa all'inquinamento che produce la zootecnia. È noto che il nostro settore agroalimentare, in particolare quello zootecnico, è sempre più strutturato sulla sostenibilità e sul mantenimento della biodiversità. I nostri allevamenti, sia con le norme relative al benessere animale sia con gli strumenti della zootecnia di precisione, seguono ormai schemi e protocolli finalizzati a minimizzare l'impatto negativo sull'ambiente. Lo dico perché conosco come funziona un'azienda zootecnica. Conosco i sacrifici degli allevatori, me compresa, e vi garantisco che lo facciamo perché ci crediamo, non perché ce lo chiede la politica o perché ce lo impongono le norme. (*Applausi*). Ogni sforzo e ogni impegno affinché la nostra attività sia sempre più ecosostenibile li compiamo perché ce lo chiede la gente e perché da sempre ci prendiamo cura dei nostri territori, con tanto rispetto e anche con tanto amore.

Secondo recenti stime, l'impatto di questa cosiddetta carne sintetica è dalle quattro alle 25 volte superiore rispetto a quello di un prodotto tradizionale proveniente da un allevamento. Mi chiedo: forse ce la proponete per l'esigenza di sfamare una popolazione mondiale in crescita? In realtà, per produrre 44 milioni di tonnellate di cosiddetta carne sintetica, al 2030, così come richiesto dalla domanda globale, si produrrebbero oltre 300 milioni di tonnellate di CO₂, contro i 150 milioni di tonnellate che

sarebbero prodotti dai nostri allevamenti. La parte ancor più preoccupante, però, è che il meccanismo di produzione è estremamente complesso e le cellule staminali vengono allevate con l'uso di ormoni, che ormai nella nostra produzione zootecnica sono vietati, e anche con una massiccia dose di antibiotici, a fronte di quell'enorme sforzo fatto dagli allevatori per ridurre l'uso, ad ogni vantaggio e per la tutela dei nostri cittadini e dei nostri consumatori, non certo a miglioramento della redditività dell'allevamento.

Dico questo per evidenziare che il processo di autorizzazione per l'introduzione degli alimenti sintetici sul mercato dovrebbe essere quello utilizzato per i farmaci e non certo quello per gli alimenti. Il nostro sistema agroalimentare è un *asset* strategico del Paese. Pensiamo quindi ai milioni di posti di lavoro da preservare, che significano anche un *know-how* importante e prezioso, che non deve essere disperso, ma piuttosto tramandato e conservato, proprio per il suo potenziale di sviluppo, perché rappresenta la nostra cultura e nutre la nostra economia. Chi fa agricoltura e chi fa allevamento è infatti custode del nostro territorio e svolge un ruolo sociale fondamentale per la preservazione delle aree rurali, contribuendo a limitare il dissesto idrogeologico, con quanto ne consegue, specialmente in termini di spopolamento e di abbandono delle campagne.

Voglio approfittare di questo provvedimento per sfatare quello che ormai sembra un luogo comune e cioè che l'agricoltura e la zootecnia inquinano. Meglio di noi nessuno può dirlo, perché già dalle prime azioni di governo l'abbiamo dimostrato. Voglio ricordare a tutti l'approvazione della norma sull'istituzione del registro dei crediti di carbonio agroforestali. Ci siamo proposti di conseguire la neutralità climatica entro il 2030 e noi un contributo l'abbiamo già dato. È noto infatti che, per avere la neutralità climatica, bisogna compensare le emissioni di CO₂, alcune peraltro inevitabili; questo è possibile solo con adeguate pratiche agroforestali, che favoriscono il sequestro del carbonio dei suoli.

Non da ultimo, ricordo a tutti l'approvazione della norma che consente la sperimentazione in campo aperto di produzioni ottenute mediante le tecniche di evoluzione assistita, che sono in grado di darci vegetali più resistenti al cambiamento climatico, con minore necessità idrica e con minore utilizzo di fitofarmaci e pesticidi.

Per tutto questo rifiutiamo le motivazioni ufficiali a favore della produzione del cibo sintetico. Faccio una mia considerazione, che immagino sia condivisa da parecchi di voi. Penso fortemente che questa proposta, quella della produzione del cibo sintetico, sia la frontiera di un nuovo *business*, intravisto da quelle poche multinazionali che possono permettersi una partita che richiede investimenti e che vale miliardi di euro. A fronte di questo, siamo ancora più motivati a difendere il nostro sistema agroalimentare e il nostro cibo *made in Italy*, che rappresenta la nostra identità e che mai sarà compatibile con la produzione di cibo da un macchinario che si chiama bioreattore. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Licheri Sabrina. Ne ha facoltà.

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, ho sentito poco fa che la maggioranza si paragona a Galileo, senza limiti di autostima. Se guardiamo però al vostro testo e al vostro approccio, colleghi, voi siete più vicini a quelli che l'hanno costretto alla rinuncia sulla base di un pregiudizio. (*Applausi*).

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare riteniamo sia innanzitutto di dubbia utilità e necessità. Anzi, diciamo pure che l'utilità e la necessità sono ancora tutte da dimostrare. La logica che riscontriamo in questo atto segue un po' quella della riserva indiana, Presidente, di chiusura, di protezione sterile, di non scelta o di proibizione aprioristica. È un approccio che abbiamo visto per le adozioni monogenitoriali e che vediamo nell'atteggiamento di protezione non ragionata nell'applicazione della direttiva Bolkestein; lo vediamo addirittura in materia di cambiamento climatico. Si vogliono risolvere i problemi non affrontandoli o negandoli, con un *mix* di burocrazia difensiva o addirittura con la rimozione.

Il provvedimento risulta figlio di un'impostazione logica pregiudiziale, miope e provvisoria; e vi spiego perché. La logica è pregiudiziale perché l'intero impianto del disegno di legge ruota attorno a una concezione non supportata da alcuna base scientifica. Infatti, quando viene richiamato il principio di precauzione per giustificare un'eventuale limitazione della circolazione degli alimenti e dei mangimi a base cellulare, non si tiene conto del fatto che lo stesso principio di precauzione dev'essere preceduto

da una valutazione delle informazioni disponibili da cui derivi la possibilità di effetti dannosi per la salute. In questo caso, non essendo pervenuta alcuna valutazione - e lo sottolineo - ufficiale e scientificamente rilevante delle informazioni disponibili, più che di precauzione, si dovrebbe parlare di pregiudizio del Governo su un tema ancora sconosciuto. (*Applausi*).

E arrivo alla miopia con la quale è stata affrontata una tematica che per sua natura esula dai confini nazionali di uno Stato e dai tentativi di regolazione. Con questo disegno di legge si è cercato di imbrigliare e ostruire un tema di cui si sa poco o quasi nulla, talmente sconosciuto che si dovrebbe parlare di ricerca, ancor prima che di divieto. Nel disegno di legge, però, non c'è alcun riferimento alla ricerca; questo vuoto è stato rilevato anche da diversi auditi. Praticamente abbiamo la seguente situazione: il Parlamento si trova a deliberare su un tema non sufficientemente conosciuto e cosa fa, Presidente? Sceglie la strada difensiva, sceglie lo *stop* pregiudiziale e il divieto facile, che non impegna, non sceglie, impedisce ad altri di impegnarsi e sposta in avanti la decisione.

Ci saremmo aspettati una scelta diversa, quella della creazione delle condizioni per favorire migliori decisioni future su basi di maggiore conoscenza. Questo come lo si ottiene? Lo si ottiene favorendo e incentivando la ricerca. E invece la si vieta, senza neanche citare la necessità di avviare un percorso di ricerca.

In assenza di una disposizione espressa, l'attuale dicitura dell'articolo 2 potrebbe creare problematiche in materia di ricerca o quantomeno scoraggiare le attività di ricerca medesime.

Ho definito il provvedimento anche provvisorio, perché gli effetti che questo disegno di legge si accinge a produrre sono destinati a cessare nella misura in cui il settore delle carni e dei mangimi a base cellulare verrà disciplinato dalla normativa europea. Infatti, sebbene il divieto di cui all'articolo 2 venga istituito sulla base del principio di precauzione, desidero ricordare che, qualora un altro Stato membro dell'Unione europea preveda la commercializzazione della carne coltivata, il divieto di importazione sancito dall'articolo 2 del disegno di legge in esame si scontrerebbe con l'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che tutela la libera circolazione delle merci.

Concludo il mio intervento condividendo una riflessione su quelle che sono le vere ragioni alla base del disegno di legge in esame. Il ministro Lollobrigida, e con lui tutta la maggioranza, ha giustificato l'intervento in materia con la necessità di tutelare, da un lato, dall'*italian sounding* e, dall'altro, di difendere gli agricoltori e gli allevatori italiani. Con ordine, il provvedimento in discussione non ha nulla a che vedere con l'*italian sounding*, che è un problema serio e che necessita di politiche dedicate. Se si vuole affrontare il problema, gli avversari (quelli veri) sono facilmente individuabili nel mercato, di certo non nella carne a base cellulare, che un mercato ancora non ce l'ha. Non ha senso, come non lo ha provare ad aizzare il mondo agricolo, polarizzando così il dibattito ad arte. Le carni e i mangimi da colture cellulari non sono mai stati e mai saranno un'alternativa ai prodotti agricoli di qualità, soprattutto quelli che derivano dalla piccola e media impresa del settore agricolo, che costituiscono la maggior parte degli operatori del settore agroalimentare. Semmai, questi prodotti possono essere delle alternative (comunque alternative) rispetto alla grande produzione agroalimentare, costituita da multinazionali e non dai nostri agricoltori o dai nostri allevatori.

In conclusione, signora Presidente, chiedo per il suo tramite alla maggioranza di valutare in maniera lucida e non strumentale il provvedimento in esame, pensando a quale sarà il ruolo dell'Italia nel settore della ricerca e a quali sono le vere categorie che beneficerebbero di questo divieto: non gli agricoltori italiani, ma le grandi multinazionali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cantalamessa. Ne ha facoltà.

CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il fatto che l'Italia sia il Paese più bello del mondo non è un'opinione: abbiamo 53 siti UNESCO, siamo numeri uno al mondo, il 70 per cento del patrimonio artistico della terra e una varietà di specie vegetali e animali che ci invidia tutto il mondo. Per quanto riguarda poi la fauna, in Italia abbiamo 58.000 diverse specie, il più alto numero in Europa. Tutto questo e non solo è patrimonio del nostro Paese ed è per questo che come maggioranza siamo particolarmente orgogliosi di aver lavorato al provvedimento in oggetto, che è un chiaro indirizzo politico, così come è altrettanto vero che risulta particolarmente inquietante aver dovuto partorire un disegno di legge recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato

di alimenti e mangimi sintetici.

Vedere affiancati ai nostri prodotti, simbolo di identità, eccellenza, bello e buono, parole come «sintetico» o «chimico» ci mette i brividi. È anche in virtù di ciò che i senatori della Lega Gianmarco Centinaio e Giorgio Maria Bergesio hanno voluto un emendamento, che è stato approvato, affinché entrasse in vigore il divieto di utilizzo di nomi che fanno riferimento alla carne e ai suoi derivati per prodotti trasformati, che invece contengono esclusivamente proteine vegetali. Con l'approvazione di tale emendamento si assicura non solo il diritto dei cittadini a ricevere un'informazione corretta per tutelare la loro salute e i loro interessi, ma si riconosce e si difende anche il valore culturale, socioeconomico e ambientale dei prodotti zootecnici e delle imprese produttrici. Per intenderci, la mortadella vegana non è una mortadella; la bistecca sintetica non è una bistecca. Fate tutte le porcherie che volete, ma non avete il diritto di confondere né di infangare prodotti di eccellenza. (*Applausi*).

Tra l'altro, non è giusto che quella sintetica venga chiamata carne, anche perché non ci sono ancora studi e sperimentazioni credibili sul suo effetto innocuo. Purtroppo, complice la cara Bruxelles, anche la nostra alimentazione è stata investita da follia ideologica. L'ideologia ha fatto solo danni in tutti i campi e questo provvedimento è un esempio di come li si stia provando a fare anche sulle nostre tavole.

Primi in Europa, come italiani, abbiamo innalzato il principio di un argine alla deriva squilibrata di un nuovo ordine. Non è banale né trascurabile la filosofia che sta dietro a tutto questo: omologare l'alimentazione in mano a pochi potenti per gestire il potere su un aspetto fondamentale della storia umana è il preludio di una dittatura.

Si usa genericamente il tema dei Paesi poveri per imporre la ricetta del cuciniere del mondo, condita oggi da parole come *green*, *food for future*, sostenibilità, ambiente: espressioni di un ideologismo esasperato. I popoli, si sa, si soggiogano con la dipendenza dal cibo e la possibilità di accedere all'acqua. Un certo ambientalismo spinto sulle nostre tavole può essere un cavallo di Troia, ma noi per questo siamo qui e ci saremo ancora.

In altre parole, il rischio dello Stato etico, che, con la scusa dell'ambiente, decide la nostra dieta c'è e con questo disegno di legge abbiamo iniziato a fermarlo. Non è un dettaglio che una delle tematiche al centro del *forum* di Davos, come sempre, sia la cosiddetta transizione energetica, nella prospettiva di vincere la sfida rappresentata dal preteso cambiamento climatico di origine antropica.

Dopo aver definito le metriche *environmental*, *social* e *governance* (ESG) che orienteranno investimenti pubblici e privati per molti anni a venire, le ultime novità riguardano la transizione alimentare: abbandono degli allevamenti intensivi nella prospettiva del vegetarianismo, dell'introduzione della carne sintetica e degli insetti nell'alimentazione umana. No, signori, Davos non può e non deve imporci alcun decalogo sulla sostenibilità alimentare. (*Applausi*).

Il World economic forum, quello del grande *reset*, ha pubblicato un articolo che riferisce di uno studio psicologico che analizza i motivi per i quali le persone sono restie a cibarsi di blatte e larve e continuano a preferire costate alla fiorentina, *tartare* al coltello, genovesi, parmigiane di melanzane e sartù di riso. Secondo i filosofi del World economic forum, le suddette preferenze sono semplicemente abitudini culturalmente condizionate, che possono essere modificate nel tempo, utilizzando la parola magica «naturale».

In questo modo, sostengono i suddetti filosofi, si può convincere la gente a bere anche acqua di fogna al posto di acqua potabile, ed è proprio ciò di cui parlerò, ma non inquietiamoci. Vi ricordate Bill Gates, il filantropo che si è messo a bere acqua ricavata da feci umane? Allora non vi spaventerete per un poco di acqua di fogna, vero? Non ci pensate al pianeta che avete contribuito a rovinare? Non vorrete mica fare gli schizzinosi. Mi viene in mente il progetto dell'Olanda.

Mentre Bruxelles ha stanziato milioni di euro per la ricerca su carne sintetica e proteine alternative per spingere la riduzione del consumo di prodotti di origine animale, l'Italia è la prima Nazione al mondo a vietare la produzione del cibo sintetico.

In conclusione, signor Presidente, il nostro Paese chiude quindi le porte a ogni tipo di sperimentazione alimentare, bloccando sul nascere qualsiasi contaminazione che possa arrivare dall'esterno.

Il Sud Europa si distingue per biodiversità, come pure per cibi tradizionali che si caratterizzano per il

legame con il territorio, ed è quello che il mondo ci invidia. Dall'Italia arrivano i cibi più richiesti. Le recenti classifiche della guida «TasteAtlas» ci collocano al primo posto nel mondo e invece ci vogliono portare, giorno dopo giorno, verso un vero e proprio socialismo verde, in cui la pretesa crisi climatica costituisce l'occasione per attuare uno statalismo climatico.

In un intervento sul tema a Davos, l'inviato speciale del Presidente statunitense per il clima, l'ex segretario di Stato John Kerry, ha detto testualmente: come cambiamo il modo in cui le persone pensano e parlano di questo? E perché persone adulte, in teoria intelligenti, ignorano la scienza, la matematica e la fisica e non fanno ciò che si dovrebbe fare? È davvero straordinario che noi, una selezione ristretta di essere umani, siamo in grado di sedere in una stanza, trovarci insieme e parlare di come salvare il pianeta.

Sembra una cosa da extraterrestri, ma purtroppo è la verità. Magari potenti sì, ma onnipotenti no. L'Italia ha alzato il primo argine e ricordatevi che le due parole «*made in*» nel mondo hanno senso solo se la terza è «*Italy*». (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Leonardi. Ne ha facoltà.

[LEONARDI](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, voglio iniziare questo mio intervento con un ringraziamento a tutto il Governo Meloni, in particolare ai ministri Schillaci e Lollobrigida, per questo provvedimento, che pone l'Italia all'avanguardia, sia nella tutela dei consumatori, sia in tema di difesa delle eccellenze.

Permettetemi di rivolgere un ringraziamento anche ai colleghi delle Commissioni 10a e 7a e ai relativi Presidenti per il grande lavoro svolto e per le numerose audizioni che sono state fatte per approfondire un provvedimento del quale è stato detto tutto e il contrario di tutto e sul quale si è creata una mistificazione ingiusta rispetto a un provvedimento che invece guarda alla tutela dei cittadini e dei consumatori.

Direi che è unanimemente riconosciuto che le nostre produzioni agroalimentari siano un'eccellenza e che la dieta mediterranea, che si basa proprio sulle nostre produzioni, sia sinonimo non solo di qualità, ma anche di benessere e che la cucina italiana nel mondo non è solo la più apprezzata, tanto che il Governo l'ha candidata ad entrare nel patrimonio UNESCO, ma è anche sinonimo di riconoscibilità del valore delle nostre tradizioni. È una reputazione, quella del *made in Italy* e della produzione di qualità, che è stata costruita nei secoli, frutto del lavoro e della dedizione di tanti, ed è anche una parte imprescindibile di quel *made in Italy* che è sinonimo di qualità in tutto il mondo e che ci rende riconoscibili come marchio di qualità, qualsiasi cosa l'Italia produca.

È un patrimonio, quello dell'agroalimentare, quello delle tradizioni e quello dell'allevamento e dell'agricoltura, che il Governo ha scelto di tutelare, di difendere e di valorizzare, attraverso molte azioni che sono già state messe in atto sin dal suo insediamento e che sono in linea con il chiaro mandato popolare che abbiamo ricevuto dagli italiani attraverso le elezioni.

Il disegno di legge che oggi stiamo discutendo e che andrà in approvazione nelle prossime ore vieta la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi cosiddetti sintetici, prodotti cioè che sono nati da colture cellulari o da tessuti di embrioni di animali, ad esempio. Il testo vieta inoltre anche la commercializzazione in Italia, con la denominazione di carne, di prodotti che sono trasformati e che contengono esclusivamente proteine vegetali.

Con queste azioni si dà attuazione al principio di precauzione previsto dall'Unione europea per la salute dei consumatori e al principio di trasparenza, che ci impone di fornire tutte le corrette informazioni sul cibo, in modo da consentire al consumatore una scelta consapevole e in sicurezza, un po' come è avvenuto anche con la farina di grilli.

Secondo gli esperti che hanno sollevato un potenziale problema di sicurezza alimentare, i rischi potrebbero riguardare la trasmissione di patologie dagli animali, che potrebbero derivare anche dall'utilizzo, ad esempio, di ormoni o di altri prodotti chimici che vengono utilizzati per la produzione o il miglioramento di questo prodotto sintetico all'interno dei bioreattori. Processi complessi e complicati, li abbiamo sentiti anche negli approfondimenti, che rendono questi procedimenti più simili a quelli della produzione di farmaci, piuttosto che a quelli alimentari e a questa sfera andrebbero riferiti.

Con questo provvedimento, oltre alla salute, la cui tutela dev'essere un pilastro nell'azione di ogni governo e di ogni buon legislatore, si interviene anche a tutelare un sistema produttivo di qualità come quello degli allevamenti e delle produzioni italiani. Ricordiamoci che la grandezza italiana è fatta dalle nostre differenze, dalle peculiarità delle nostre produzioni, dalle particolarità (*Applausi*) e dai piccoli prodotti che non si riesce a copiare, perché sono frutto di una tradizione secolare, che molti ci invidiano e che per questo probabilmente vorrebbero annullare.

Il Governo si impegna in questa direzione, e non solo per promuovere il frutto della cultura e dell'ingegno della nostra Nazione, ma anche perché dietro queste volontà e produzioni è ormai molto probabile, se non certo, che ci sia una volontà speculativa ed economica che muove certe scelte; volontà che ci vorrebbe tutti come consumatori appiattiti e omologati, incapaci di scegliere per la qualità, con un prodotto unico offerto attraverso uno scollamento del legame forte fra la terra e le radici dei nostri prodotti e della nostra cultura (*Applausi*); un qualcosa che viene costruito in laboratorio, lontano dalla natura, dalla nostra tradizione, dalla realtà quotidiana che è stata la crescita economica e fondamentale dell'Italia.

La tutela del patrimonio zootecnico nazionale - lo ricordava anche una collega intervenuta prima - è frutto anche di una mobilitazione popolare, di una petizione firmata da oltre 1,5 milioni di cittadini italiani, da tanti consigli comunali e regionali che si sono espressi in questo senso, chiedendo al Governo di intervenire e porre un freno e un limite a ciò che tutto questo potrebbe comportare e, non solo in termini di danno per la salute dei cittadini, ma anche per il fatto di avere delle possibili, importanti e pesanti ripercussioni su quel tessuto e patrimonio di piccole aziende di qualità di produzione agroalimentare, che sono un'ossatura, non solo storica, economica e culturale, ma anche delle nostre tradizioni.

Il Governo - come dicevo - ha dimostrato una visione in questo provvedimento, come in altri che vanno a valorizzare il *made in Italy*, che vanno a tutelare i cittadini e a fare qualcosa che forse con gli ultimi Governi gli italiani si erano disabituati a vedere, vale a dire mantenere gli impegni presi durante la campagna elettorale con gli elettori. (*Applausi*). Questo per noi è un motivo di vanto, di chiarezza e coerenza. È il motivo che ci spinge a fare, a supportare e portare avanti provvedimenti come quello in esame.

Diciamo sì alle produzioni di qualità, diciamo sì alla tutela dei nostri consumatori e alla chiarezza verso il consumatore, che deve sapere che cosa va a comprare e che cosa mette sulla sua tavola. Non siamo per i prodotti standardizzati: vogliamo che le persone abbiano la capacità di scegliere liberamente per la loro tutela e per la qualità di ciò che mettono in tavola. Diciamo no a chi vuole trasformare il consumatore in qualcosa di standardizzato, anch'esso in un prodotto dell'omologazione, che ci deve vedere uguali, sia nella produzione che poi nel consumo.

Vorrei sfatare anche alcune ragioni richiamate in queste settimane per contrastare il provvedimento: mi riferisco, ad esempio, al discorso della tutela degli animali. Voglio ricordare che queste produzioni vengono realizzate attraverso l'uso di embrioni animali (*Applausi*), per cui credo che la tutela nei confronti degli animali non ci sia.

In secondo luogo, si è basato tutto sul discorso legato anche al risparmio energetico, alla tutela dell'ambiente. A questo proposito voglio ricordare due cose: innanzitutto, i nostri agricoltori e allevatori sono un punto di riferimento preciso e chiaro di tutela del nostro patrimonio ambientale (*Applausi*). Senza la cura che tradizionalmente mettono nelle realtà che gestiscono, molte situazioni di un territorio già fragile per la condizione ambientale sarebbero drammatiche.

Infine, voglio sfatare la questione ambientale, perché i bioreattori consumerebbero molto più di molti degli allevamenti tradizionali che popolano i nostri bellissimi territori.

Concludo, signor Presidente, tornando un po' all'inizio del mio discorso. Il provvedimento in esame ci vede come pionieri, nella tutela non solo della qualità e della produzione alimentare, ma anche della salute umana.

Richiamiamo ad applicare il principio di precauzione, dal momento che è previsto, anche coloro che dall'opposizione si discostano dal provvedimento, perché troppe volte abbiamo visto spingere avanti le dinamiche legate al mercato economico per accorgersi troppo tardi che certi prodotti avevano fatto

troppe vittime sul nostro territorio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

NAVE (*M5S*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, la discussione di questo disegno di legge governativo oggi in Aula ci fornisce l'opportunità di dipanare la cortina di fumo che ammantava la materia in oggetto; sì, Presidente, perché sul presente disegno di legge governativo, che reca divieti sulla produzione e commercializzazione di carni coltivate, di fumo ce n'è tanto, di arrosto quasi nulla.

È un provvedimento ritenuto da una parte della comunità scientifica economicamente, scientificamente e culturalmente insensato, poiché si vieta ciò che è già vietato, che ancora si sta studiando e che potrebbe di fatto rappresentare una grande opportunità per il Paese. È un disegno di legge proibizionista e liberticida, che non presenta uguali in altri Paesi. È proibizionista perché, in nome e in difesa del *made in Italy* si proibiscono preventivamente prodotti a base di carne coltivata, che ancora sono in fase di studio e per i quali ancora non è stata presentata alcuna richiesta di approvazione all'Agenzia per la sicurezza alimentare. Signor Presidente, noi tutti siamo per la difesa del *made in Italy*, ma ciò che non si comprende è cosa si debba difendere, visto che l'Italia importa quasi il 50 per cento del suo fabbisogno di carne. Non è vero invece che così si preclude la possibilità di creare filiere di produzione di carne coltivata *made in Italy*?

È liberticida perché non si lascia la libertà di scelta ai consumatori, che potrebbero ad ogni modo ritrovarsi comunque sugli scaffali la carne coltivata, prodotta però in altri Paesi dell'Unione europea. Ebbene sì, questo è il rischio per gli italiani. Ad oggi in Europa sono vietate la produzione e la commercializzazione di carne coltivata, perché - come tutti i *novel food* - sono soggetti ad una valutazione del rischio condotta dall'Agenzia per la sicurezza alimentare, che ne dà il nullaosta solo se accerta che il profilo nutrizionale e quello di rischio sono analoghi rispetto ai prodotti che vanno ad affiancare e, solo in caso di positività, la Commissione europea ne autorizza il commercio. A quel punto niente potrà bloccare questi prodotti dall'attraversare le frontiere e arrivare sulle nostre tavole.

Qui, Presidente, viene meno anche l'altro argomento che abbiamo sentito avanzare dai presentatori in questi giorni su questo disegno di legge governativo, cioè che si vuole garantire la tutela dei consumatori, mentre è evidente che le cellule staminali necessarie per la produzione di carne colturale sono le stesse che nell'animale compongono alcuni dei tessuti che poi formano una bistecca; cellule appartenenti alla stessa famiglia di quelle che si usano già da molti anni in ambito clinico.

Insomma, Presidente, è del tutto evidente che il disegno di legge in esame rappresenta l'ulteriore manifesto ideologico di questo Governo, che pure non sembra mancare di taluni problemi interni da risolvere. A dimostrazione di quanto detto, si evidenzia che i vincoli del presente disegno di legge si applicano solo per gli animali vertebrati e non per la carne coltivata di molluschi, cefalopodi o crostacei. Insomma, carne no, pesce sì.

Dunque, Presidente, quello che noi abbiamo chiesto nei lavori di Commissione con i nostri emendamenti era quantomeno di poter salvaguardare tutte le condizioni che permettevano alla ricerca privata italiana di partecipare alla fase importante di nuovi fonti di sostentamento e a quel processo di sostenibilità ambientale che vede l'abolizione di tutte le forme di allevamento non ecosostenibili ed ecocompatibili. Ancora una volta dobbiamo arrenderci di fronte alla miope propaganda di questo Governo che non ha ritenuto opportuno accettarli, ma li ha bocciati *in toto*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bizzotto. Ne ha facoltà.

BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli senatori, difendere il *made in Italy*, difendere i nostri agricoltori, difendere i prodotti della nostra terra: è la nostra missione, perché un Paese senza agricoltura è un Paese che non ha futuro. (*Applausi*).

La battaglia contro il cibo sintetico è prima di tutto una battaglia di civiltà, di rispetto e di amore per la nostra terra e per il patrimonio agroalimentare italiano, che è sinonimo di cultura, di tradizione e di identità per il popolo italiano.

Il disegno di legge presentato dal Governo di centrodestra, che abbiamo migliorato con importanti modifiche in Commissione, è un provvedimento coraggioso che farà dell'Italia il primo Paese al mondo a vietare il cibo sintetico (*Applausi*). Quella contro il cibo sintetico è una battaglia che la Lega

ha iniziato, per prima e da sola, molti anni fa nel silenzio generale della politica italiana ed europea, fin da quando nel lontano 2013 - quindi dieci anni fa - nella mia veste di europarlamentare avevo denunciato alla Commissione europea la follia del primo *hamburger* sintetico (*Applausi*), prodotto in Olanda per la modica cifra di 325.000 dollari.

Ancora una volta, quindi, i fatti hanno dimostrato che avevamo ragione noi, che per primi avevamo compreso la pericolosità dell'operazione cibo sintetico. Da anni, infatti, il *made in Italy* e l'agricoltura italiana sono diventate oggetto di attacchi furibondi da parte delle *lobby* e delle multinazionali del cibo sintetico; attacchi portati avanti con la colpevole complicità dell'Europa, che in questi anni ha sostenuto e persino finanziato la produzione del cibo sintetico. È chiaro a tutti, ad eccezione della sinistra *radical chic*, che la produzione e la diffusione su vasta scala di questi cibi sintetici rappresenta un pericolo mortale per tutto il settore agroalimentare italiano. Il caso più conosciuto è sicuramente quello della carne sintetica, la famosa carne finta fatta in laboratorio, al cui interno non c'è un solo milligrammo di carne. Com'è possibile spacciare e vendere come carne prodotti che non contengono la minima traccia di carne? I consumatori e gli allevatori italiani vanno tutelati, non truffati per compiacere gli interessi delle multinazionali. Proprio per questo, grazie a un emendamento della Lega, l'articolo 3 del disegno di legge vieta espressamente anche l'uso fraudolento della denominazione «carne» e dei termini che richiamano la carne abbinati a questi prodotti.

Il fenomeno del cibo sintetico, che sta pericolosamente prendendo piede in Europa, non riguarda però soltanto la carne. Per tali motivi, con il disegno di legge in discussione diciamo un no forte e chiaro a tutti gli alimenti e a tutti i mangimi sintetici: no al latte sintetico (il famoso latte senza le mucche); no ai formaggi senza latte; no al pesce sintetico prodotto in laboratorio. Permettetemi di allargare il ragionamento. La Lega dice di no anche a tutte le altre follie alle quali Bruxelles vuole spalancare le porte: no al vino senza uva; no al vino senza alcol; no a vermi, insetti e cavallette, che i burocrati europei vorrebbero portare sulle tavole degli italiani. (*Applausi*). È evidente a tutti che il cibo sintetico fa parte di un disegno più generale, insieme al Nutri-score e alla strategia *farm to fork*, con il quale l'Europa punta a scardinare il modello agricolo e alimentare del *made in Italy*.

Ben venga allora questo disegno di legge, che passerà alla storia per essere il primo provvedimento legislativo al mondo che vieta la produzione, l'utilizzo, l'importazione e la vendita di prodotti realizzati in vitro, raccogliendo in questo modo l'appello arrivato da 2.000 Comuni, dalle Regioni, da migliaia di cittadini e dalle imprese del settore agroalimentare, che valgono la bellezza di 522 miliardi di euro, pari al 15 per cento del PIL italiano.

Il valore di questa legge è anche e soprattutto di natura politica, perché con essa mandiamo un messaggio politicamente molto forte - ripeto, molto forte - a Bruxelles, dove si decidono le sorti dell'agricoltura italiana ed europea. Noi italiani non molleremo di un centimetro nella battaglia per difendere il *made in Italy*, che rappresenta un patrimonio unico al mondo fatto di qualità, tipicità e legame con il territorio. I burocrati di Bruxelles si mettano l'anima in pace. La Lega, il Governo di centrodestra, noi italiani siamo pronti a lottare con ogni mezzo per difendere la nostra sovranità alimentare e il patrimonio agroalimentare del nostro meraviglioso Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pogliese. Ne ha facoltà.

POGLIESE (FdI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, sarò estremamente sintetico e utilizzerò molti meno minuti di quelli a disposizione, perché ho avuto modo di ascoltare con grande attenzione l'intervento della relatrice Cantù e dei colleghi del mio Gruppo parlamentare, Leonardi e Nocco, che hanno esternato in maniera ineccepibile ed esaustiva alcune riflessioni, che sottoscrivo in pieno. Ci tengo però a fare alcune brevi riflessioni in merito al disegno di legge in esame che - come è stato ampiamente detto - propone di vietare la produzione, la commercializzazione e l'importazione della carne coltivata.

Si tratta di una legge che è stata fortemente voluta dai ministri Lollobrigida e Schillaci, ma che è stata anche sollecitata da 1.200.000 italiani, che hanno sottoscritto una petizione di Coldiretti. È stata altresì sollecitata da 3.150 Consigli comunali, che hanno approvato un ordine del giorno in tal senso, e da quasi tutti i Consigli regionali della nostra Nazione. È una norma che applica il principio di precauzione, inserito all'interno del Regolamento n. 178 del 2002, precisamente all'articolo 7, in

riferimento a situazioni di incertezza sul piano scientifico, che ha un obiettivo prioritario: quello della tutela della salute pubblica. Si tratta di un obiettivo di fondamentale importanza, come lo è certamente un altro obiettivo perseguito da questo disegno di legge, ovvero la tutela del nostro patrimonio agroalimentare, che è sinonimo di qualità e che è anche un modo attraverso il quale si esprime la nostra identità culturale.

Il nostro è un patrimonio agroalimentare sinonimo di qualità, invidiato da tutto il mondo. Se è vero, come è vero, che l'Italia è la Nazione al mondo con il più alto numero di prodotti DOP, IGP e STG, l'Italia è altresì la Nazione al mondo con il maggior numero di prodotti agroalimentari inseriti nella lista dei beni immateriali dell'UNESCO. Ecco perché sarebbe assolutamente eretico modificare questo modello di sviluppo che, fra le altre cose, metterebbe a rischio milioni di posti di lavoro, laddove certamente poche multinazionali andrebbero a produrre cibi sintetici, andando a delocalizzare le proprie produzioni all'interno di altri contesti territoriali, dove il costo del lavoro è certamente inferiore. Si determinerebbe altresì l'abbandono di intere aree extraurbane della nostra Nazione, con conseguenze disastrose anche dal punto di vista ambientale. Soprattutto - come è stato detto da molti colleghi che si sono alternati prima di me - i cibi standardizzati andrebbero a eliminare il concetto di qualità, che rappresenta un elemento qualificante della nostra Nazione, di cui tutti dobbiamo essere assolutamente orgogliosi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, ci troviamo a discutere in quest'Aula l'ennesimo provvedimento governativo che, coerentemente con gli intenti oscurantisti dei suoi proponenti, dimostra di voler osteggiare e frenare la crescita e lo sviluppo scientifico, ambientale ed economico del Paese. Siamo infatti dinanzi a un progetto di legge figlio di una logica politica bigotta e conservatrice, fondata sull'idea di repressione quale unico strumento per fronteggiare le trasformazioni e le evoluzioni che investono la nostra società civile. Nella fattispecie, oggi discuteremo sull'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento - leggo testualmente dal titolo del disegno di legge in esame - il «divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici». È un divieto che di per sé non ha motivo di essere istituito, dato che ad oggi non si registra alcuna norma, né a livello nazionale né a livello europeo, che regolamenti in Italia la produzione e la commercializzazione della cosiddetta carne sintetica, così erroneamente chiamata. Il termine corretto in uso nella comunità scientifica è infatti quello di «carne coltivata».

Con la presentazione di questo testo si è arrivati all'apoteosi dell'atteggiamento proibizionistico e sanzionatorio di questo Governo, il quale, perseguendo le proprie logiche retrograde, si è addirittura spinto a colpire un prodotto non ancora in commercio in Europa. Sin dalla relazione illustrativa, questo provvedimento dimostra di voler criminalizzare preventivamente e immotivatamente una ricerca che potrebbe costruire una delle possibili soluzioni all'insostenibilità del sistema alimentare attuale e, al contempo, contribuire a compensare la grave carenza alimentare presente in vaste aree del nostro pianeta.

È imbarazzante e diletteantistica la scelta del Governo di utilizzare in un provvedimento legislativo una terminologia faziosa e scientificamente imprecisa, volta a manipolare il consumatore instillandogli la convinzione che la sperimentazione della carne coltivata sia un prodotto sintetico creato in laboratorio, un cibo finto che rimanda, nell'immaginario collettivo, alla plastica, alla resina o al petrolio e per questo dannoso per la salute. Considerazioni campate per aria, nel cui merito in Commissione purtroppo non si è potuti entrare, dato che di fatto è stata impedita la reale possibilità di instaurare un serio contraddittorio, esautorando l'opposizione del diritto di aprire un fondato fronte di dialogo con la maggioranza.

In questa Aula, Presidente, colgo infatti l'occasione per rivolgermi al presidente Zaffini, segnalando come anche da parte sua ci siano stati un muro e l'indisponibilità ad interloquire in merito alla scelta dei soggetti da audire nello svolgimento dell'istruttoria. Oltre a ledere il sacrosanto diritto di rappresentanza di ogni Gruppo parlamentare, non si è voluto dare la giusta voce e il giusto spazio al mondo della scienza e della ricerca, impedendo in tal modo a noi commissari di acquisire un ampio

spettro di informazioni su cui incardinare un dibattito costruttivo, aperto ed informato. Tale gestione dei lavori ha inoltre privato il cittadino della possibilità di ascoltare via *streaming* i pareri tecnici delle personalità da noi segnalate. Mai come in questa occasione mi sento di dire di aver assistito a una vera farsa, che ha rivelato anche tutta la fragilità e la debolezza della tesi governativa sulla tematica della carne coltivata. Troppo facile negare il legittimo diritto al contraddittorio, per poi lanciarsi in interpretazioni pindariche sull'argomento.

Ma, lasciando da parte le scorrette prassi operative e decisionali di questo Governo, a cui personalmente non mi abituerò mai e che non smetterò mai di evidenziare, ciò che preme a noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra è di illustrare i profili maggiormente critici di questo irragionevole disegno di legge, che, qualora venisse approvato, contribuirebbe ad accrescere l'isolamento dell'Italia rispetto all'opportunità di trasformare la produzione e il consumo di carne anche su scala internazionale.

A questo proposito, infatti, è essenziale ricordare come il *green deal* europeo, che rende giuridicamente vincolante l'obiettivo di ridurre le emissioni del 55 per cento entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, dovrà essere raggiunto con l'aiuto di tutti i settori, compreso quello agroalimentare. In una fase ancora sperimentale rispetto al lancio sul mercato di prodotti a base di cellule coltivate di origine animale, più che vietare l'avvio di qualsiasi studio sull'argomento risulterebbe quanto mai necessario promuovere invece un'attenta e corretta analisi scientifica sulle implicazioni che simili colture potrebbero generare in termini di impatti economici, ambientali e sociali: risparmio di elettricità, di acqua, di antibiotici, di additivi e abbattimento delle emissioni climalteranti. Analisi che andranno necessariamente confrontate con quelle già esistenti, riguardanti le modalità di produzione della carne convenzionale. Si pensi ad esempio agli allevamenti intensivi ed estensivi.

In termini comparativi sarà di essenziale importanza verificare quanto la produzione della carne coltivata possa ridurre la quantità dei terreni utilizzati per l'allevamento (i quali potrebbero essere piuttosto oggetto di riforestazione e/o di produzione di altre colture alimentari ambientalmente meno impattanti), l'utilizzo delle risorse idriche, la produzione e la commercializzazione di fertilizzanti dannosi alla salute e all'ambiente, le emissioni di gas connessi allo smaltimento e alla fermentazione dei liquami prodotti dai bovini da macellare.

Coniugata alla motivazione ambientale vi è poi una motivazione di matrice economico-sociale: impedire che in Italia vengano sviluppate delle ricerche nel settore dell'agricoltura cellulare penalizzerebbe fortemente il nostro mercato interno, il quale si troverebbe ad essere marginalizzato in un settore che, oltre ad essere in forte espansione nei Paesi europei ed extraeuropei, presenta già da ora enormi potenzialità di crescita sotto il profilo economico e lavorativo. Adottare una politica di apertura su questo tema consentirebbe alle aziende italiane di investire nello studio e nella ricerca, favorendo così la nascita di un nuovo tipo di industria avente delle ricadute positive anche in termini di occupazione e sostenendo, al contempo, nuove sperimentazioni nel campo della cosiddetta medicina rigenerativa.

È dannoso, oltre che scorretto, fomentare l'idea che l'arrivo sul mercato della carne coltivata soppianti la commercializzazione dei prodotti di eccellenza tradizionalmente prodotti e distribuiti dalle virtuose aziende italiane. È quindi del tutto evidente e logico che il Governo, proibendo questa ricerca, si getterà letteralmente una zappa sui piedi, visto e considerato che in seconda battuta, data la vigenza del diritto della libera circolazione delle merci in territorio europeo, l'Italia sarà costretta ad importare questi prodotti da altri Paesi.

In ultimo, l'ulteriore tema da affrontare è quello connesso ai rischi per la salute dei consumatori. Il disegno di legge in esame, infatti, rintraccia la propria *ratio* esattamente nella necessità di tutelare la salute degli esseri umani rispetto agli effetti cancerogeni derivanti dal consumo di alimenti prodotti artificialmente, tra cui la carne coltivata. Si segnala però come questo assunto non abbia delle valide evidenze scientifiche: non le può avere, dato che la carne coltivata non è ancora in commercio. Per contro, sussistono solidi dati scientifici che certificano il rischio per la salute provocato dall'abuso di carne rossa. Senza entrare in tecnicismi, basta riprodurre lo stesso testo presente nella relazione

illustrativa del provvedimento per comprendere come lo *status* della ricerca e della sperimentazione degli alimenti coltivati sia in una fase così embrionale tale per cui non si è nelle condizioni di avanzare alcuna ipotesi circa la pericolosità di questi *novel food*.

Brevemente, prima di concludere il mio intervento, vorrei inoltre sottolineare la debolezza giuridica e il potenziale profilo di illegittimità cui il provvedimento in discussione andrebbe incontro qualora diventasse legge. Si ricorda, infatti, come il principio di precauzione su cui questo si fonda, mutuato dall'articolo 7 del regolamento della Comunità europea n. 178 del 2002, preveda l'introduzione di misure restrittive al commercio solo ove permanga una situazione di incertezza sul piano scientifico circa la pericolosità dell'alimento considerato. Superata questa ipotesi di pericolosità, dette misure (e nel nostro caso l'intera impalcatura del disegno di legge oggi in esame) non avrebbero più alcun fondamento giuridico e così di nuovo, invece di concentrarsi sui veri problemi che attanagliano l'Italia, sulle vere priorità di questo Paese, quali la messa in sicurezza del territorio e delle persone che vi abitano, due Commissioni si sono occupate per settimane di un fantomatico prodotto non ancora esistente, con un vero spreco di risorse e di tempo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spagnolli. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, innanzitutto sgombriamo il campo dalle *fake news*: la carne sintetica non esiste e non esisterà mai. La denominazione di carne sintetica è una vera *fake news* che ha tratto in inganno tantissimi cittadini e tantissime istituzioni (*Applausi*), ma è assolutamente falso il concetto che quel possibile potenziale alimento sia sintetico. In realtà, in vari Paesi del mondo è stata avviata da qualche tempo la ricerca del modo di produrre con un procedimento biochimico un alimento ad alto contenuto di proteine animali, che sono necessarie per l'alimentazione umana; anche in Italia sono partite ricerche di questo tipo, per esempio a Trento e a Tor Vergata. Questo alimento ad alto contenuto di proteine animali deriverebbe, se la ricerca porterà a ottenere un procedimento sostenibile e corretto dal punto di vista igienico-sanitario, dalla moltiplicazione controllata in laboratorio di cellule staminali.

Per chi non lo ricordasse, le cellule staminali sono le cellule iniziatriche che in tutti gli organismi viventi, moltiplicandosi, fanno sì che l'organismo abbia le diverse cellule che lo compongono. Tutto parte, però, dalle cellule staminali.

Quindi, le cellule staminali sono particolarmente preziose e particolarmente ricercate da decenni per vari scopi, in particolare per scopi medici e curativi, e verrebbero prelevate in modo del tutto indolore da animali domestici allevati a scopo alimentare. Il prelievo equivale, come modalità, a un prelievo di sangue.

È stata definita carne perché il processo biologico per ottenerla è simile a quello che avviene nell'organismo animale, ma potrebbe tranquillamente essere definita in un altro modo. Anzi, sono convinto che sarebbe stato meglio definirla in altro modo, perché ci sono tanti alimenti derivati che hanno nomi diversi da quello di partenza, come il formaggio rispetto al latte o gli insaccati rispetto alla carne da cui provengono.

Ovviamente, una eventuale produzione industriale, ammesso che sia possibile, dovrà essere certificata sotto il profilo igienico sanitario, ma ci vorranno anni per scoprirlo. Come paragone, ricordo che il primo trapianto di midollo osseo, oggi abitualmente impiegato per curare i malati di leucemia (anche in questo caso usando cellule staminali, ma di origine umana), è stato fatto intorno al 1960, ma solo negli anni Novanta la cura è stata praticata a livello planetario.

Quindi, vedete come la ricerca abbia bisogno di tempi per arrivare a produrre protocolli accettabili nella nostra società civile, ed è giusto che sia così. La cosa fondamentale, però, è lasciare che la ricerca possa progredire senza ostacoli burocratici. Infatti, come accaduto in tante altre situazioni, essa potrebbe portare scoperte applicabili in altri ambiti, per esempio nel prevenire malattie nuove o conosciute negli animali d'allevamento oppure nell'individuare potenzialità nutritive oggi sconosciute, per esempio con riguardo alle persone affette da intolleranze alimentari.

E non diciamo che la ricerca scientifica non è impedita da questo provvedimento. Certo che lo è. Lo dimostrano gli Ogm, che in Italia sono vietati. Nessuno li studia e nessuno li produce: è stata una decisione del Paese, ma poi il Paese spende cinque miliardi di euro all'anno per importarli, perché sono

fondamentali, soprattutto per alimentare gli animali di allevamento. Allora, se vogliamo continuare sulla strada della dipendenza dagli altri perché vogliamo essere duri e puri, va bene, ma non so quanto questo ci porti avanti nella comunità internazionale.

Tra gli argomenti principali che sento ripetere dai promotori della legge c'è la difesa del *made in Italy*. Siamo tutti d'accordo: chi potrebbe non essere d'accordo. I dati, però, ci dicono che, ad oggi, l'Italia importa il 50 per cento del suo fabbisogno di carne e il 25 per cento è rappresentato da animali che vengono importati da piccoli e fatti crescere in Italia. Quindi, buona parte del prosciutto e del salame italiano viene realizzata con animali che nascono all'estero.

Ricordo che l'Olanda ha investito forti somme, sia private che pubbliche, in questo tipo di ricerca ed è un grande fornitore di maiali appena nati all'Italia. Attenzione, dunque, perché potremmo ritrovarci, un domani, a non avere più la materia prima per fare prosciutti *made in Italy*. Forse è il caso di pensarci. Ricordo anche che, cinquant'anni fa, il *made in Italy* alimentare era diverso da oggi e probabilmente sarà diverso tra cinquant'anni.

Tutti ricordate il film di De Sica, "Ladri di biciclette", in cui il protagonista porta il figlio in un ristorante a mangiare la mozzarella in carrozza, perché, all'epoca, era il piatto tipico del *made in Italy* a Roma. Oggi dove la trovate più la mozzarella in carrozza a Roma? La trovate, sì, probabilmente, in alcuni locali, ma dappertutto si trova la cacio e pepe, perché i gusti cambiano. Succede e, quindi, cambieranno anche in futuro.

Le Commissioni 9^a e 10^a non hanno udito gli esperti veri, cioè gli studiosi. Si sono fatte inviare le relazioni, che però non hanno approfondito e delle quali non hanno tenuto conto. Alcuni di quegli studiosi hanno potuto parlare in un convegno istituzionale, organizzato dal Gruppo delle Autonomie lo scorso 13 luglio, dove hanno portato una serie di argomenti che dimostra come questo provvedimento sia assolutamente inutile e sproporzionato.

Ricordo che il principio di precauzione si è dimostrato, sia nelle relazioni pervenute alle Commissioni sia nel convegno, come assolutamente non fondato. Lo hanno detto i biotecnologi della società italiana di settore; lo ha detto il comandante di divisione dei Nas, Paolo Carra, audito il 21 di giugno; lo ha detto l'EFSA, anche essa in audizione.

In sintesi, oggi questa legge è inutile, perché vieta qualcosa che di fatto è già vietato, visto che nessun prodotto a base di carne coltivata ha iniziato l'*iter* di autorizzazione in Europa e quindi non può essere commercializzato.

Questa legge sarà inutile, e aggiungo potenzialmente dannosa domani, se e quando EFSA darà il proprio nulla osta ad alcuni di questi prodotti che potranno essere commercializzati in tutta Europa.

Infine, faccio alcune considerazioni sugli argomenti a sostegno del primato mondiale italiano del divieto alla carne coltivata: i bioreattori. Per spaventare i cittadini si è detto che la carne coltivata proviene da bioreattori. Ricordo che lo yogurt, la birra e il vino si fanno in contenitori che tecnicamente sono dei bioreattori. (*Applausi*).

In secondo luogo, si è parlato di cavie umane. Per spaventare i cittadini si è usato il mantra terroristico delle cavie umane, ma ci si dimentica che le cellule staminali - come detto prima - sono studiate da decenni in Italia, sono state approfondite in tutti i modi possibili. La ricerca, signori, quando si parla di mammiferi, vale per l'uomo e vale anche per gli altri animali.

Infine, si parla di animali vertebrati. Attenzione: solo dagli animali vertebrati non si possono prelevare le cellule staminali per fare questo prodotto, ma si può fare con i non vertebrati. Quindi i divieti di questa legge valgono per i bovini, ma non valgono per i gamberi e le aragoste. Perché? Sarebbe importante che il Governo ce lo spiegasse, perché potrebbe anche succedere che le aragoste e i gamberi prima o poi verranno prodotti nei bioreattori, per cui magari i pescatori di gamberi e di aragoste potrebbero rimetterci.

In sostanza, come illustrato sopra, la possibilità di una concorrenza della cosiddetta carne coltivata - ma chiamiamola in un altro modo: sono d'accordo con la senatrice Bizzotto - con la carne di allevamento non esiste. Non ho visto - debbo dire - analoghe levate di scudi quando i ristoranti vegani iniziarono a vendere *tofu* e *hamburger* vegetali, ma forse quella volta Coldiretti era disattenta. Cito Coldiretti a caso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signora Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, ho sentito da più parti parlare di protezione del *made in Italy*, rispetto degli agricoltori e degli allevatori, quindi della zootecnia. Ma ci sono diversi modi per tutelare la zootecnia nazionale e il *made in Italy* e questo è il fatto importante. Porre un divieto sugli alimenti derivati da colture cellulari non è il metodo giusto. È un divieto strumentale, fittizio che, se non fosse per il fatto che è necessario per distogliere l'attenzione su temi ben più scottanti e soprattutto screditanti a causa dell'attuale Governo, verrebbe da chiedersi se chi lo propone e lo difende debba fare un bel ripasso di legislazione sul *novel food*.

Sulla scrivania del presidente Meloni - metaforicamente parlando - ci sono questioni che urlano vendetta: i ritardi vergognosi nell'attuazione del PNRR, le scivolate sulla politica internazionale e sull'interpretazione del fenomeno migratorio, oltre a guai giudiziari di varia natura e gravità, tanto per fare un esempio; e ancora l'emergenza abitativa, i tassi dei mutui alle stelle, i salari al di sotto della soglia del sostentamento, come dimostrano i fatti. Tutti detti problemi hanno, nella scala delle priorità di questo Esecutivo, un grado di importanza limitato, sicuramente inferiore a quello dell'introduzione nel mercato italiano di un prodotto che attualmente non è consentito commercializzare. Perché allora impegnarsi a vietare qualcosa che già implicitamente è impossibile consumare? Un disegno di legge voglio ricordare che ha occupato anche un intero consesso di Ministri riuniti in consiglio, quello del 28 marzo scorso, che forse avrebbero fatto meglio a considerare che le urgenze sono ben altre.

Abbiamo il dovere di non tarpare le ali alla scienza, di non rinunciare alla modernizzazione. L'Italia non può diventare un Paese retrogrado, coperto dalla polvere dell'oscurantismo e del pregiudizio. La ricerca scientifica è sacra ed è chiaro che, se si pongono divieti aprioristici, si scoraggia qualsiasi forma di approfondimento, analisi e sviluppo, anche perché tra l'altro la ricerca non vive solo di fondi pubblici. Se questo disegno diventerà legge, vorrà dire anche, tra le varie cose, che si darà un ulteriore motivo a tanti giovani di scappare, alimentando quella che è già una grave emorragia italiana: la fuga dei cervelli, delle nostre eccellenze in fatto di ricerca.

Nell'anno 2023 - ripeto, 2023 - l'agricoltura fa il paio con l'innovazione tecnologica, con strumenti e tecniche avanzatissime in grado di porre rimedio ai grandi drammi del nostro tempo (il consumo del suolo, l'emergenza climatica, la perdita di biodiversità, il dissesto idrogeologico).

Ci domandiamo allora come sia possibile che un partito, quello che conta qui più rappresentanti, possa, da un lato, portare avanti le tecniche di evoluzione assistita nel settore primario - slancio di modernizzazione agricola - e, dall'altro, sempre in campo agricolo, possa vietare uno stesso slancio di modernizzazione.

«Dobbiamo fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico e, allo stesso tempo, soddisfare le richieste alimentari di una popolazione mondiale in crescita. Solo migliorando le *performance* e riducendo le necessità in termini di acqua, fertilizzanti e farmaci possiamo affrontare queste sfide», citazione testuale del senatore De Carlo a proposito di tecniche di *editing* genomico, che potrebbero essere adoperate senza battere ciglio anche per gli alimenti colturali che, sottolineo ancora, sono totalmente in linea con le finalità delle TEA.

Dico questo non per fare delle sovrapposizioni argomentative audaci, ma per dare enfasi ad un concetto molto semplice, a quanto pare poco chiaro a molti presenti, per raggiungere un medesimo obiettivo, in questo caso la salvaguardia del pianeta.

Per fare questo ci sono diverse strade, tutte ugualmente valide, specie se si procede per tentativi. Innescare la politica della proibizione e della negazione a tutti i costi non renderà l'Italia un Paese migliore; piuttosto lo confinerà a fanalino di coda nelle classifiche mondiali delle Nazioni che hanno rifiutato aprioristicamente di capire, di innovare, di trovare soluzioni e, soprattutto, di crescere.

Anche il veto sulla possibilità di poter definire un cibo a base vegetale *hamburger* di soia o prosciutto *veg* perché dovrebbe confondere chi va a fare la spesa? Questi riferimenti piuttosto aiutano a capire la consistenza del prodotto e il suo aspetto e il suo utilizzo.

Un altro concetto importante è supportare il percorso delle alternative proteiche a quelle di origine animale e ciò non significa stroncare gli allevatori: sappiamo bene, infatti, che specie in cucina è il consumatore a veicolare il mercato. La realtà è che chi vorrà concedersi un'ottima fiorentina al sangue

continuerà a farlo, così come chi vorrà mangiare bistecche di tofu continuerà a farlo. Chi vorrà in un'ottica futura provare un *hamburger* di carne colturale lo farà, con buona pace di chi ci vedeva strane distorsioni delle produzioni nazionali.

La narrazione di molte grandi associazioni di categoria, oggi purtroppo totalmente asservite alle logiche di chi siede al potere, ha diffuso questo retro-pensiero del tutto tendenzioso. Si tratta però di falsi allarmismi, che non fanno altro che accrescere disinformazione e allargare il circolo vizioso delle paure infondate.

Vi sembra che ci sia stato un'invasione di insetti a tavola, dopo il via libera dell'Unione europea alle farine di grilli? Oggi si possono acquistare, ma non mi pare che le industrie dei prodotti convenzionali da forno ne abbiano risentito. Chi a colazione mangia fette biscottate di farina integrale al 100 per cento italiana, con un velo di miele bio, anche questo totalmente prodotto in Italia, continuerà a farlo e non sarà certo un salatino con farina di grillo posto nella vetrina di qualche negozio a turbare i suoi pasti.

Detto questo voglio confermare, se ancora non fosse sufficientemente chiaro, il totale sostegno del MoVimento 5 Stelle al mondo allevatorio (*Applausi*), supportato, anche in questa sede, dalla ripresentazione degli emendamenti sul rifinanziamento del Fondo nazionale per la suinicoltura e sul fondo degli allevamenti sostenibili. Chi dice il contrario vuole portarvi fuori rotta. Ci tengo a ribadirlo in maniera diretta ai tanti allevatori che ho avuto occasione di ascoltare e incontrare in questi anni.

Concludo, signor Presidente, con una rassicurazione per tutti gli operatori della filiera agricola. Noi ci siamo e ci saremo sempre. L'importante è non permettere a strategie distrattive, come quella attuata con la presentazione di questa proposta del tutto superflua, di prendere il sopravvento.

Canalizziamo insieme tutte le energie per costruire qualcosa di veramente utile per il nostro magnifico *made in Italy* agroalimentare e per l'agricoltura del futuro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze e per dare modo al Ministro di partecipare al dibattito, rimandiamo a domani gli ultimi interventi in discussione generale.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signora Presidente, intervengo perché ieri, 17 luglio, si è celebrata la Giornata della giustizia penale internazionale. È la giornata che ricorda l'approvazione dello Statuto della Corte penale internazionale, che avvenne proprio qui a Roma venticinque anni fa. Si tratta di un'istituzione fondamentale, perché ha completato l'assetto del mondo che è uscito dalla Seconda guerra mondiale: oltre alle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza e alla Corte di giustizia internazionale, abbiamo anche la Corte penale internazionale.

Si tratta di una Corte che serve a perseguire reati commessi da singoli individui, reati gravissimi, come il reato di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra, il crimine di invasione: tutti reati che fino ad allora non erano perseguiti, se non qualche volta con tribunali *ad hoc*. Ricordiamo ovviamente il processo di Norimberga, o il tribunale che le Nazioni Unite crearono per la guerra nella ex Jugoslavia o in Ruanda. Mancava però un'entità che assicurasse, oltre alla pace, la giustizia.

Vede, signora Presidente, la pace non è soltanto la cessazione del risuonare delle armi, non è soltanto ottenere un cessate il fuoco e che in un Paese in guerra si smetta di sparare. La pace si ha quando anche le esigenze di giustizia vengono soddisfatte e quando chi ha utilizzato la guerra per compiere reati orribili viene assicurato alla giustizia; ancor meglio, viene assicurato alla giustizia, grazie alla Corte penale internazionale, non soltanto dal Paese nel quale il reato è stato commesso, ma dall'intera comunità internazionale. Io voglio ricordare che l'ultimo mandato di cattura della Corte penale internazionale è stato spiccato proprio nei confronti di Vladimir Putin e della commissaria russa per l'infanzia per la deportazione di centinaia, forse migliaia di bambini dall'Ucraina. Questo ci dà il senso non soltanto di quanto orribile sia quella guerra, ma anche di quanto sia sbagliato e violento l'atteggiamento con il quale Vladimir Putin ha ordinato l'aggressione nei confronti dell'Ucraina.

Con la ministra Cartabia nel marzo del 2022 si era costituita una Commissione, presieduta da due

importanti giuristi, i professori Palazzo e Pocar, che doveva servire ad allineare il nostro ordinamento allo Statuto della Corte penale internazionale. Purtroppo, questo Governo non sta dando seguito al lavoro di quella Commissione. Quindi, vorrei formalmente invitare il ministro Nordio e la presidente Meloni a dar seguito a quel lavoro e allineare il nostro ordinamento allo Statuto della Corte penale internazionale.

Da ultimo, parliamo di giustizia internazionale e non possiamo non pensare alla sentenza vergognosa che oggi un tribunale egiziano ha emesso nei confronti di Patrick Zaki, condannato a tre anni. Penso che questa sia un'ulteriore lesione, oltre che del diritto, della ragionevolezza e di ogni principio democratico, anche dei buoni rapporti che intercorrerebbero tra Italia ed Egitto; un'ulteriore lesione dopo tutto quello che è successo a Giulio Regeni e senza che si sia avuta giustizia per lui.

Chiedo anche in questo caso al Governo di far sentire la propria voce in modo molto forte presso l'ambasciatore egiziano a Roma e in genere nei rapporti con l'Egitto perché questa davvero è un'ulteriore lesione, un ulteriore schiaffo che è stato dato non soltanto al buonsenso, alla giustizia e al diritto, ma anche all'Italia. *(Applausi)*.

[ROSSOMANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo anch'io su questa giornata importante e sulla Corte penale internazionale. Ricordiamo con grande piacere la data del 17 luglio del 1998, perché proprio qui a Roma si è approvato quello che è fondamentale per questo istituto, cioè lo Statuto della Corte penale internazionale, nel quale sono contenute le norme e le modalità di applicazione di un principio importantissimo.

Quando parliamo di crimini di guerra, di crimini di contro l'umanità, di aggressioni di Stati nei confronti di altri Stati, rientriamo nel concetto generale di diritti umani. Ebbene, i diritti umani, in quanto universali, devono preesistere a qualsiasi altra forma di diritto o di legge e quindi vengono prima delle leggi. Attenzione, i diritti umani preesistono alle leggi e devono venire prima anche in ogni forma di rapporto internazionale.

Naturalmente si tratta di una Corte che nasce da lontano, perché c'è la memoria del processo di Norimberga e di altri processi importanti, di Corti che però furono temporanee: la grande importanza di questa Corte internazionale sta nel fatto che è permanente e ad essa vi hanno aderito molti Stati. L'obiettivo ovviamente è quello che ci sia una riapertura delle adesioni dei Paesi che vi si riconoscono. L'altra strada da percorrere è quella del grande supporto nella raccolta delle prove per questi crimini internazionali.

Voglio citare due giganti del pensiero italiano, perché sono stati menzionati da altri e naturalmente non li vogliamo lasciar soli: mi riferisco sia a Benedetto Croce che a Giuliano Vassalli, spesso citato dal nostro attuale Ministro della giustizia. Le ragioni che sono infatti alla base di questo istituto stanno in quell'impostazione tutta crociana che vede la storia come una storia delle idee e delle libertà. Voglio ricordare una prolusione che fece Giuliano Vassalli nel lontano 1946, quando ricordò e illustrò quanto fosse suggestivo per le nuove generazioni diffondere e sostenere un diritto internazionale come presidio contro i crimini contro l'umanità.

La conclusione è che c'è una nuova frontiera del diritto e soprattutto dell'impegno per le libertà, ed è quella, come dicevo prima, che i diritti umani preesistono e sono senza confini. Infatti le regole contenute in questo Statuto dicono proprio che i suddetti crimini possono essere perseguiti indipendentemente dalle determinazioni degli Stati dove essi si verificano. È un istituto della pace e deve essere un qualcosa che preesiste nelle relazioni internazionali.

Cito anch'io la vergognosa questione di Zaki: nelle relazioni internazionali dobbiamo adottare un comportamento che metta come preconditione il rispetto dei diritti umani e il rispetto della legalità nel processo e di tutte le garanzie. Questo rispetto non può e non deve piegarsi a nessuna ragione, né di rapporti internazionali né di qualsivoglia ragione. Questo è un grande passo nella modernità della storia, nella tradizione delle migliori garanzie, nella tradizione delle democrazie liberali. Credo che noi su questo dobbiamo insistere per dare un grande contributo e oggi fare in modo che il Governo italiano prenda posizione e faccia sentire la sua voce con l'Egitto. *(Applausi)*.

[SIRONI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, 23 maggio-19 luglio 1992: cinquantasette sono i giorni che hanno separato le uccisioni dei due magistrati antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e che li hanno uniti per sempre nella morte e nell'immaginario collettivo come due eroi a presidio della legalità nella lotta contro la mafia. Cinquantasette giorni.

Paolo Borsellino era preoccupato per la sua famiglia e per gli uomini della scorta. Chiese più volte agli organi competenti di bonificare i luoghi che frequentava abitualmente; in particolare, chiese la rimozione delle auto parcheggiate in Via D'Amelio, dove si recava spesso in visita alla madre. Cinquantasette giorni, ma nessuno fece nulla. Sarebbe bastato forse un divieto di sosta e invece le auto della scorta dovevano impegnarsi in lunghe e lente manovre che hanno reso sin troppo semplici l'agguato e la strage.

Era il 19 luglio 1992 e domani se ne celebrerà la ricorrenza. Nella voragine di sangue lasciata dall'esplosione, la madre di Borsellino ha posato una piantina di ulivo, proveniente da Betlemme: l'ulivo, la pianta perenne, l'albero simbolo di pace e di rigenerazione. Da allora sono trascorsi ormai trentuno anni. Oggi quella piantina è cresciuta e sfoggia una meravigliosa ampia chioma, che accoglie ogni giorno il pellegrinaggio di chi conserva nel cuore la gratitudine verso quel giudice coraggioso e determinato sino alla morte e il riconoscimento al valore del suo instancabile lavoro. Ma ancora, purtroppo, quel luogo della memoria è soffocato, oggi come allora, tra le auto parcheggiate.

Salvatore Borsellino, il fratello del giudice, che da sempre ne coltiva la memoria, ha recentemente avviato una petizione popolare che ha già raccolto decine di migliaia di sottoscrizioni, tra cui la mia, per la realizzazione in via D'Amelio del Giardino della memoria e per la declaratoria di monumentalità dell'ulivo. Il Comune di Palermo ha accolto la sollecitazione, emanando un atto di indirizzo. L'auspicio di tutti è che le enunciazioni si trasformino presto in fatti concreti e su questo vigilerò, perché iniziative come questa hanno un potente valore simbolico e la rigenerazione urbana diventa simbolo di rigenerazione delle coscienze.

È importante che le istituzioni non abbassino la guardia e si mantenga vivo il ricordo del sacrificio di chi ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato e alla lotta contro quella forma di diffusa illegalità che è la mafia.

Auspicio che tutte le istituzioni si associno al sostegno dell'iniziativa di Salvatore Borsellino, per la creazione del Giardino della memoria, per donare ai pellegrini un luogo consono al raccoglimento e per restituire a quel luogo la sacralità che merita. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 19 luglio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 19 luglio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 19,27).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Centinaio, Cosenza, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rando, Rauti, Renzi, Rubbia, Russo, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Spelgatti e Spinelli, per attività della 1ª Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Butti, sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Melchiorre; entra a farne parte il senatore Melchiorre;

7a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Melchiorre; entra a farne parte il senatore Butti, sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Melchiorre.

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 17 luglio 2023, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, la senatrice Biancofiore in sostituzione del senatore Salvitti, dimissionario.

Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio ha inviato, con lettera in data 12 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Programma annuale delle attività relativo all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 194).

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Rastrelli ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma - Sezione del Giudice per le indagini preliminari, nei confronti del senatore Maurizio Gasparri (*Doc. IV-ter*, n. 1-A).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro della salute

Ministro dell'università e della ricerca

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (803)

(presentato in data 17/07/2023)

C.1183 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Nicita Antonio, Boccia Francesco, Misiani Antonio, Lorenzin Beatrice, Manca Daniele, Bazoli Alfredo, Mirabelli Franco, Zambito Ylenia, Irto Nicola, Basso Lorenzo, D'Elia Cecilia, Zampa Sandra, Rossomando Anna, Alfieri Alessandro, Camusso Susanna Lina Giulia, Casini Pier Ferdinando, Crisanti Andrea, Delrio Graziano, Fina Michele, Franceschelli Silvio, Franceschini Dario, Furlan Annamaria, Giacobbe Francesco, Giorgis Andrea, La Marca Francesca, Losacco Alberto, Malpezzi Simona Flavia, Martella Andrea, Meloni Marco, Parrini Dario, Rando Vincenza, Rojč Tatjana, Sensi Filippo, Tajani Cristina, Valente Valeria, Verducci Francesco, Verini Walter

Misure per contrastare l'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari e per potenziare gli strumenti finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, nonché per sostenere le imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui e dei prestiti (800)

(presentato in data 14/07/2023);

senatrice Sbrollini Daniela

Disposizioni relative alle strategie per la prevenzione, l'ottimizzazione dell'assistenza e tutela della

persona in soggetti con diabete in età evolutiva (801)

(presentato in data 14/07/2023);

senatori Zullo Ignazio, Zaffini Francesco, Silvestroni Marco, Fallucchi Anna Maria, Satta Giovanni, Russo Raoul, Berrino Gianni, Leonardi Elena, Mancini Paola, Amidei Bartolomeo, Ancorotti Renato, Della Porta Costanzo, De Priamo Andrea, Farolfi Marta, Guidi Antonio, Liris Guido Quintino, Marcheschi Paolo, Matera Domenico, Petrenga Giovanna, Petrucci Simona, Rapani Ernesto, Rosa Gianni, Sigismondi Etelwardo, Spinelli Domenica, Mennuni Lavinia, Pellegrino Cinzia

Delega al Governo per la definizione delle procedure di screening neonatale ai fini del tempestivo riconoscimento dell'atrofia muscolare spinale (802)

(presentato in data 17/07/2023);

senatrice Sbrollini Daniela

Delega al Governo per l'implementazione dell'identità digitale e per il contrasto al cyberbullismo e agli altri reati informatici (804)

(presentato in data 18/07/2023);

senatori Malpezzi Simona Flavia, Ancorotti Renato

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Festival Claudio Monteverdi di Cremona (805)

(presentato in data 18/07/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Malpezzi Simona Flavia

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità (22)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 18/07/2023);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Irto Nicola

Disposizioni per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare (740)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 18/07/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Gasparri Maurizio, Sen. Paroli Adriano

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana (761)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio,

turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 18/07/2023).

In sede referente

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Turco Mario ed altri

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale (584)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 17/07/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (803)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Comitato per la legislazione

C.1183 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 17/07/2023);

2^a (Giustizia) e 3^a (Aff. esteri e difesa)

sen. Dreosto Marco

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 (472)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 18/07/2023);

2^a (Giustizia) e 3^a (Aff. esteri e difesa)

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta a L'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (789)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 18/07/2023).

Disegni di legge, nuova assegnazione

*10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
in sede referente*

dep. Molinari Riccardo ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (790)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

C.384 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.446, C.459)

Già deferito in sede redigente, alla 10^a Commissione permanente (Sanità e lavoro), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 18/07/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 18/07/2023 la 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" (755)

(presentato in data 13/06/2023)

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Rossomando ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Rossomando ed altri. - "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo" (66).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 12 luglio 2023 la 1^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva per approfondire l'impatto e gli effetti delle tecnologie dell'Intelligenza Artificiale (IA) sui settori di competenza della 1a Commissione.

In data 12 luglio 2023 la 1^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, in data 20 giugno 2023, alla dottoressa Maria Teresa Monteduro, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e, in data 28 giugno 2023, al dottor Bruno Izzo, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

L'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere pervenute in data 20 e 30 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i documenti concernenti la

rendicontazione della gestione amministrativo-contabile riferiti all'andamento della spesa al 31 marzo 2022, relativo alla struttura commissariale per l'emergenza da COVID-19, nonché all'andamento della spesa al 31 dicembre 2022 e al 30 aprile 2023, relativi alla predetta Unità.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 192).

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera in data 12 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc.* CLXIV, n. 11).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 11 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili e penali, relativa agli anni 2021-2022, aggiornata al giugno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc.* XCVI, n. 1).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 11 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti, relativa all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (*Doc.* CXVIII, n. 1).

Con lettere in data 14 luglio 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Gerace (Reggio Calabria) e Ardore (Reggio Calabria).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto riguarda l'introduzione di un trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di beni e il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l'eliminazione della soglia di esenzione dai dazi doganali (COM(2023) 259 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Commissari Straordinari di ILVA S.p.a, trasmissione di documenti

I Commissari Straordinari di ILVA SpA hanno inviato, in data 11 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, la relazione concernente il conto di contabilità speciale n. 6055, relativa al primo semestre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc.* XXVII, n. 8).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 142 del 7 giugno 2023, depositata il successivo 13 luglio, con la quale dichiara

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art. 1-ter, comma 6, della medesima legge (*Doc. VII, n. 33*) - alla 1a, alla 2a e alla 5a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 41/2023/G concernente "Il Fondo di solidarietà bilaterale degli artigiani (Fsba)".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 193).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 17 luglio 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio per quanto riguarda l'amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione (COM(2023) 395 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 17 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che modifica il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 368 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 17 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 4a.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Ermanno Montobbio da Genova chiede nuove disposizioni in materia di adozione di minori (Petizione n. 469, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede:

- modifiche all'articolo 38 del codice di procedura penale in materia di termini e forme per la dichiarazione di ricsuzione del giudice (Petizione n. 470, assegnata alla 2a Commissione permanente);

- modifiche all'articolo 631 del codice di procedura penale in materia di limiti della revisione del processo (Petizione n. 471, assegnata alla 2a Commissione permanente);

- la creazione di un elenco pubblico consultabile *online* dei giudici penali ricsusi nell'ambito della carriera (Petizione n. 472, assegnata alla 2a Commissione permanente);

- modifiche al Regolamento del Senato in materia di pubblicità delle petizioni presentate ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione (Petizione n. 473, assegnata alla Giunta per il Regolamento);

il signor Francesco Romano da Saviano (Napoli) chiede:

- disposizioni volte a prevedere la possibilità in sede di dichiarazione dei redditi di destinare il 5 per

- mille ad un istituto scolastico, attraverso l'indicazione del relativo codice meccanografico sul modello 730 o sul modello Unico (Petizione n. 474, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- l'introduzione della possibilità di detrazione fiscale al 36% del canone di noleggio auto per famiglie, limitatamente ai contratti di durata almeno pari a 48 mesi e nel numero massimo di un contratto detraibile per nucleo familiare (Petizione n. 475, assegnata alla 6a Commissione permanente);
 - disposizioni urgenti volte a prevedere l'istituzione di una nuova sezione del Fondo di Garanzia del Mediocredito centrale al fine del consolidamento delle passività e della proroga dei termini di scadenza dei finanziamenti alle imprese (Petizione n. 476, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- il signor Elvio Salvatore Gallo da Milano chiede l'abolizione del limite di età per l'accesso alle selezioni della Riserva Selezionata, in particolare per l'Arma dei Carabinieri - Categoria Ufficiali (URISE) (Petizione n. 477, assegnata alla 3a Commissione permanente);
- il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede:
- l'istituzione del S.O.N.C.ID. - Sistema Operativo Nazionale Centrale per il Dissesto Idrogeologico, con funzioni di raccolta e comunicazione delle informazioni, pianificazione territoriale, programmazione di interventi strutturali di difesa del suolo, valutazione e gestione delle emergenze idrogeologiche e raccordo delle operazioni a livello nazionale (Petizione n. 478, assegnata alla 8a Commissione permanente);
 - la costruzione di nuove dighe e la riqualificazione delle reti idriche urbane (Petizione n. 479, assegnata alla 8a Commissione permanente);
 - opere di bonifica dei terreni nelle aree siccitose volte a ripristinarne la capacità di assorbimento dell'acqua (Petizione n. 480, assegnata alla 8a Commissione permanente);
 - che non si proceda alla ratifica dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021 (Petizione n. 481, assegnata alla 3a Commissione permanente);
 - l'abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Petizione n. 482, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- il signor Mauro Piccotti da San Marcello (Ancona) chiede misure a tutela della lingua italiana (Petizione n. 483, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 1a e 7a);
- il signor Francesco Di Pasquale da Canello e Arnone (Caserta) chiede:
- l'istituzione dello sportello dei cittadini presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con numero verde dedicato (Petizione n. 484, assegnata alla 1a Commissione permanente);
 - l'erogazione della quattordicesima mensilità a tutti i lavoratori (Petizione n. 485, assegnata alla 10a Commissione permanente);
 - l'istituzione della Giornata dell'agricoltura (Petizione n. 486, assegnata alla 9a Commissione permanente);
 - la realizzazione di opere di bonifica e manutenzione degli argini di fiumi e torrenti al fine di evitare e prevenire il dissesto idrogeologico del territorio, con particolare riguardo alla Regione Emilia-Romagna (Petizione n. 487, assegnata alla 8a Commissione permanente);
 - l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale (Petizione n. 488, assegnata alla 1a Commissione permanente);
 - l'istituzione del Fondo Nazionale di Solidarietà con funzione di sostegno alle imprese e ai privati cittadini in condizione di difficoltà economica mediante la concessione di prestiti a tasso agevolato e/o di finanziamenti a fondo perduto (Petizione n. 489, assegnata alla 5a Commissione permanente);
 - l'istituzione del Difensore del cittadino con funzioni rese a titolo di patrocinio gratuito (Petizione n. 490, assegnata alla 1a Commissione permanente);
 - misure volte a ridurre il costo dei farmaci necessari per curare l'epatite C (Petizione n. 491, assegnata alla 10a Commissione permanente);
 - misure in materia di sicurezza stradale (Petizione n. 492, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede:

- misure a sostegno delle famiglie in cui sono presenti disabili (Petizione n. 493, assegnata alla 10a Commissione permanente);
 - disposizioni urgenti in materia di bonus edilizi (Petizione n. 494, assegnata alla 5a Commissione permanente);
- il signor Marco Bava da Castiglione Torinese (Torino) chiede modifiche al disegno di legge Atto Senato n. 674 recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali" (Petizione n. 495, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- il signor Paolo Tazzini da Borgo Val di Taro (Parma) chiede che venga estesa la possibilità di accesso all'Ape sociale anche per i pendolari il cui luogo di lavoro dista oltre 50 chilometri dall'abitazione di residenza (Petizione n. 496, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- il signor Andrea Zenobi da Deruta (Perugia) chiede disposizioni volte a garantire la portabilità gratuita degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) in caso di passaggio ad altro gestore (Petizione n. 497, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede:
- modifiche all'articolo 50 del codice di procedura penale, in materia di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero (Petizione n. 498, assegnata alla 2a Commissione permanente);
 - modifiche all'articolo 409, comma 1, del codice di procedura penale, in materia di provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione (Petizione n. 499, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- la signora Vitalba Azzolini, a nome dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica - APS, ed altri cittadini, chiedono la sospensione di ogni decisione in materia di produzione e immissione sul mercato di alimenti e mangimi ottenuti da coltivazione cellulare e il parere preventivo da parte del Comitato per la Legislazione circa l'applicabilità e la legittimità del disegno di legge Atto Senato n. 651, recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (Petizione n. 500, assegnata alle Commissioni permanenti 9a e 10a riunite);
- il signor Raffaele Mancuso da Porto Empedocle (Agrigento) propone una serie di misure di riforma della disciplina del processo penale (Petizione n. 501, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- il signor Giuseppe Focetola da Luino (Vicenza) chiede:
- l'estensione dei percorsi abilitanti da 30/60 CFU anche ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno (Petizione n. 502, assegnata alla 7a Commissione permanente);
 - l'eliminazione del vincolo triennale per i docenti neoimmessi in ruolo in merito alla possibilità di presentare richiesta di mobilità interprovinciale (Petizione n. 503, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede disposizioni volte a garantire l'immediata riammissione nel possesso da parte del legittimo proprietario nei casi di occupazione abusiva di immobili (Petizione n. 504, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- il signor M. De Marca chiede modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (Petizione n. 505, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- il signor Daniele Bertuccini da Viterbo chiede modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (Petizione n. 506, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- la signora Mariella Cappai da Monserrato (Cagliari) chiede:
- la realizzazione negli istituti penitenziari di reparti ospedalieri dedicati esclusivamente ai passivi di pena (Petizione n. 507, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 2a e 10a);
 - nuove disposizioni in materia di ordinamento penitenziario ed esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Petizione n. 508, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- il signor Fulvio Aversa da Monza propone misure volte a consentire una riduzione dei tempi di attesa per il rilascio del passaporto, anche attraverso l'istituzione di strutture *ad hoc* preposte allo scopo (Petizione n. 509, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Andrea Carola da Napoli chiede:

- modifiche all'articolo 543 del codice di procedura civile in materia di forma del pignoramento (Petizione n. 510, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- modifiche all'articolo 1453 del codice civile in materia di risolubilità del contratto per inadempimento (Petizione n. 511, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- modifiche agli articoli 177 e 279 del codice di procedura civile recanti rispettivamente effetti e revoca delle ordinanze e forma dei provvedimenti del collegio giudicante (Petizione n. 512, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Luciano Battaglini da Trani chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla responsabilità giuridica, i ritardi e gli eventuali danni cagionati dalle amministrazioni pubbliche competenti in merito alla valutazione delle istanze per causa di servizio e vittime del dovere presentate da cittadini (Petizione n. 513, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Canello e Arnone chiede:

- interventi volti a ridurre il debito pubblico (Petizione n. 514, assegnata alla 5a Commissione permanente);
- misure a tutela dell'ambiente (Petizione n. 515, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- nuove disposizioni volte a regolamentare il mercato delle forniture energetiche (Petizione n. 516, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- misure di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata (Petizione n. 517, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- l'istituzione della Giornata del popolo e dei cittadini (Petizione n. 518, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- misure a favore della ricerca e sviluppo nel settore delle auto ecologiche (Petizione n. 519, assegnata alla 9a Commissione permanente);

il signor Traino Aniello da Neirone (Genova) chiede:

- modifiche al Regolamento del Senato in materia di pubblicità delle petizioni presentate dai cittadini ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione, prevedendo in particolare l'introduzione di un termine per l'annuncio in Assemblea delle stesse (Petizione n. 520, assegnata alla Giunta del Regolamento);
- il prolungamento a dieci minuti della pausa tra le varie lezioni sino al quarto anno della scuola secondaria (Petizione n. 521, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- l'inserimento di uno specifico percorso di specializzazione rivolto agli aspiranti docenti, comprensivo di tirocini curriculari (Petizione n. 522, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- nuove disposizioni in materia di dispositivi antiabbandono di minori e di animali da affezione negli autoveicoli (Petizione n. 523, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- una serie organica di disposizioni in materia di superbonus 110% ed altri bonus per interventi edilizi (Petizione n. 524, assegnata alla 5a Commissione permanente);

il signor Andrea Zenobi da Deruta (Perugia) chiede che la dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti sia inserita nel fascicolo sanitario elettronico di ogni cittadino (Petizione n. 525, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Matteo Marconi da Montegranaro (Fermo) chiede misure volte a promuovere la trasparenza dell'operato di medici e operatori sanitari negli ospedali (Petizione n. 526, assegnata alla 10a Commissione permanente);

la signora Serena Molin da Cavallino-Treporti (Venezia) chiede che venga data concreta attuazione all'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di apertura e regolazione dei mercati (Petizione n. 527, assegnata alla 9a Commissione permanente);

il signor Stefano Pagani da Roma chiede modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici (Petizione n. 528, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Giovanni Di Salvo da Napoli chiede l'approvazione di una disciplina organica della funzione di autenticatore delle sottoscrizioni elettorali e referendarie (Petizione n. 529, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Antonio Lepore da Bari chiede modifiche alla disciplina relativa alle pensioni di reversibilità

nel senso di includere tra la platea dei beneficiari anche i figli degli assistiti deceduti che si trovano in condizione di disoccupazione o comunque in condizione di indigenza (Petizione n. 530, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Fabrizio Di Mattei, in qualità di rappresentante legale dell'Associazione Verso Fondo Pre.Si.Di.-APS e a nome anche delle sigle sindacali UNARMA, SINAM, SIM GdF, SILM, SILMA, NSP, COSP e CIISA, chiede disposizioni volte a consentire l'avvio operativo di un fondo pensione complementare per i lavoratori in regime di diritto pubblico non contrattualizzato (Petizione n. 531, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede:

- di aggiungere l'articolo 630-*bis* nel codice penale al fine di stabilire tempi certi per le risposte alle istanze di revisione delle condanne penali (Petizione n. 532, assegnata alla 2a Commissione permanente);

- la modifica dello stemma della Repubblica italiana (Petizione n. 533, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor M. De Marca chiede modifiche all'articolo 28, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", in materia di certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi (Petizione n. 534, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Interrogazioni

[CRISANTI](#), [LA MARCA](#), [GIACOBBE](#), [ALFIERI](#) - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la normativa europea stabilisce scadenze temporali circa l'eliminazione graduale di documenti d'identità in formato non elettronico e fissa le linee guida tecnico-normative per il coordinamento tra i Paesi membri dell'Unione europea;

ai sensi della normativa nazionale, nel corso dei diversi passaggi che hanno portato all'introduzione della carta d'identità elettronica, incluso il suo rilascio presso la rete consolare, il Ministero dell'interno è stato tenuto a raccogliere numerosi pareri, quali quello del Garante per la protezione dei dati personali;

il 16 giugno 2022 il Garante ha espresso il necessario parere circa lo schema di decreto direttoriale con il quale si approva il documento tecnico relativo all'"emissione della carta di identità elettronica per i cittadini italiani residenti all'estero da parte dei comuni. modalità organizzative e tecniche di dettaglio", dove risulta come un dato di fatto acquisito l'approntamento, da parte delle competenti direzioni generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'interno, del necessario quadro tecnico-normativo per l'emissione da parte dei Comuni delle carte d'identità elettroniche per le iscritte e gli iscritti AIRE;

l'articolo 5 del regolamento UE 2019/1157 indica come data a partire dalla quale il rilascio di documenti di identità avvenga in formato esclusivamente "elettronico" il 2 agosto 2021; inoltre, le "carte d'identità non conformi ai requisiti (...) cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2031";

sempre più spesso i cittadini italiani residenti all'estero necessitano della carta d'identità elettronica per l'identificazione personale anche in Italia, come per esempio per l'ottenimento dello SPID; va infatti notato che la CIE risulta un'alternativa ben meno onerosa del passaporto per un'ampissima parte di utenti chi si trova ad espatriare in ambito UE; inoltre, non va dimenticato che a partire dal 31 dicembre 2023 lo SPID sarà obbligatorio per l'accesso ai servizi consolari *online* (portale "FastIt"; è quanto disposto dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198); l'accesso a tali servizi è di vitale importanza, oltretutto, anche per aggiornare la propria posizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (legge 27 ottobre 1988, n. 470);

il rilascio delle CIE all'estero è limitato alle sedi consolari presenti nei Paesi aderenti all'Unione europea, nel Regno Unito e nei Paesi in cui la carta d'identità garantisce libertà di circolazione; per

coloro che risiedono al di fuori di tali Paesi, al momento, non risulta prevista alcuna possibilità di rilascio di carta elettronica;
l'accesso agli sportelli consolari per il rilascio CIE è estremamente limitato a causa della drammatica carenza di personale nella rete diplomatico-consolare;
per quanto i tempi di attesa in Comuni di grandi dimensioni, in media, non sembrano essere inferiori a quelli della rete consolare, almeno stando a quanto riportano gli organi di informazione, tale situazione di rallentamento non riguarda invece i Comuni di dimensioni minori;
si aggiunga la complessità del processo di rilascio di CIE presso i consolati italiani all'estero, comunque previsto nello stesso decreto ministeriale 23 dicembre 2015 all'articolo 17 e come attuato attraverso il decreto ministeriale 19 luglio 2019,
si chiede di sapere a che punto sia il processo di emanazione del decreto di approvazione del documento relativo alle modalità organizzative e tecniche di dettaglio relative al procedimento di emissione della carta di identità elettronica per i cittadini italiani residenti all'estero da parte dei Comuni, sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il necessario parere già in data 16 giugno 2022.

(3-00586)

[PARRINI](#), [ZAMBITO](#), [FRANCESCHELLI](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, l'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021;

il successivo comma 2-*ter* stabilisce che queste risorse sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite leggi regionali;

il comma 2-*quater* demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la definizione delle modalità di erogazione delle risorse del fondo, dei criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, delle spese ammissibili nonché delle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa;

il decreto interministeriale 30 dicembre 2021 e il decreto direttoriale 6 settembre 2022 della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico stabiliscono l'agevolazione per le imprese dell'industria conciaria e la tutela delle filiere nel settore;

considerato che:

l'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto destinato alle imprese operanti nell'industria conciaria e alla tutela delle filiere nel settore conciario ed è gestita da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico (Direzione generale incentivi alle imprese, divisione VIII), come stabilito dal decreto ministeriale 30 dicembre 2021;

la misura fornisce finanziamenti a progetti che mirano ad accrescere la competitività delle imprese proponenti, con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza. I progetti devono presentare un elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, ed è possibile includere attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purché siano strettamente connesse e funzionali alle finalità complessive del progetto e non costituiscano la parte preponderante delle spese complessive;

l'industria conciaria ha una rilevanza strategica per l'intera economia nazionale. Il settore impiega 18.303 addetti in 1.146 aziende, per un fatturato annuo pari a 4,6 miliardi di euro (71 per cento destinato all'*export*, equivalente in valore assoluto ad oltre 3 miliardi). È storicamente considerata *leader* mondiale in termini di valore (66 per cento a livello UE, 23 per cento a livello mondiale), e livello di internazionalizzazione, per l'elevato sviluppo tecnologico e qualitativo, lo spiccato impegno ambientale e la capacità innovativa in termini di *design* stilistico (dati UNIC, Industria conciaria italiana, anno 2022);

considerato, inoltre, che:

la Commissione europea in data 19 marzo 2020 ha adottato la comunicazione C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni e integrazioni;

è in vigore il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";

è anche in vigore il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

rilevato che:

le domande dovevano essere inviate a partire dal 15 novembre 2022 attraverso la sezione elenco incentivi dell'area riservata del sito *web* di Invitalia. Lo sportello è stato chiuso il 16 novembre 2022 per esaurimento di risorse con un numero complessivo di domande presentate pari a 139;

la graduatoria di ammissione alla fase istruttoria è stata pubblicata il 29 marzo 2023 nel portale dedicato del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

gli investimenti previsti dalle imprese ammesse alla fase istruttoria presentano un rilevante impatto e sono in linea con gli obiettivi di politica pubblica stabiliti dai suddetti decreti;

sono stati forniti cronoprogrammi strutturati e definiti con attenzione, coerenti con gli investimenti programmati;

le società coinvolte sollecitano, costantemente, aggiornamenti sulla graduatoria finale, alla luce delle tempistiche previste dai decreti in questione;

rilevato, inoltre, che:

ai sensi dell'articolo 11 del decreto interministeriale 30 dicembre 2021, le attività istruttorie devono essere concluse dal soggetto gestore entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;

allo stato attuale, sono trascorsi oltre 8 mesi, calcolati a partire dal 15 novembre 2022, data di presentazione delle domande e circa 4 mesi, a partire dal 29 marzo 2023, data di pubblicazione della graduatoria di ammissione,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni dei ritardi relativi alle concessioni delle erogazioni dei contributi a favore del settore conciarario, e quali siano le iniziative che i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di accelerare l'*iter* di attribuzione dei contributi;

quali siano le tempistiche relative alla pubblicazione degli esiti dell'attività istruttoria e quelle relative alla pubblicazione della graduatoria finale, considerando l'importanza degli investimenti e il loro impatto sull'economia e sulle filiere interessate.

(3-00588)

[CROATTI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

da diversi anni il comparto ortofrutticolo dell'Emilia-Romagna, che nel 2022 ha generato una produzione lorda vendibile di 1,2 miliardi di euro su una superficie coltivata di 56.691 ettari, è in grave sofferenza, soprattutto a causa degli effetti dei cambiamenti climatici, ai quali si aggiungono i numerosi problemi causati dalle fitopatie;

la situazione vede il ripetersi di fenomeni che creano seri problemi di sostenibilità economica e faticano a mettere le imprese nelle condizioni di mantenere le produzioni;

il sistema ortofrutticolo dell'Emilia-Romagna è caratterizzato da un elevato processo di aggregazione: circa il 50 per cento dei produttori regionali aderisce ad un'organizzazione di produttori (a fronte di una media nazionale ed europea del 35-40 per cento). Si tratta di un grande patrimonio economico e sociale, una delle filiere che contribuiscono di più sul piano occupazionale e che ogni giorno porta frutta di qualità sulle tavole;

considerato che:

le produzioni dell'ortofrutta sono state sensibilmente compromesse dalle ingenti perdite di prodotto dovute alle gelate tardive dell'aprile scorso, eventi che hanno interessato varie zone dell'Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Ferrara, Rimini, Modena e Reggio Emilia;

gli interventi e i bandi regionali a sostegno del settore non sono sufficienti. È necessario garantire indennizzi nazionali adeguati per le imprese colpite dalle gelate e grandinate primaverili del 2023 in tempi possibilmente brevi, attraverso la deroga al decreto legislativo n. 102 del 2004, come accadde nel 2020 quando vennero riconosciute risorse per 13 milioni e 23.000 euro e nel 2021 quando vennero destinate risorse per 52 milioni e 343.000 euro,

si chiede di sapere se si intenda prevedere urgenti misure adeguate a sostenere le imprese agroalimentari gravemente colpite dagli eventi dello scorso aprile, nonché a proporre lo stanziamento delle risorse necessarie per sostenere un settore che rappresenta un valore non solo per l'Emilia-Romagna, ma per tutto il Paese.

(3-00589)

[PAITA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il tratto romagnolo della strada statale 3-bis Tiberina (E45) rappresenta una vera e propria arteria per cittadini, imprese e turisti, costituendo anche l'unica via d'accesso per diverse comunità dell'appennino e un collegamento fondamentale con l'autostrada A14;

nonostante il suo valore strategico per il territorio e la sua economia, il tratto di circa 90 km richiamato risulta una via impervia, intervallata da continue interruzioni, cantieri e lavori aperti da anni, forieri di disagi e pericoli per la viabilità, nonché vero e proprio pregiudizio per la mobilità;

tali criticità si riflettono sulla forte crescita che sta caratterizzando il territorio ravennate, che peraltro vede le enormi potenzialità di espansione del porto compromesse dalla mancanza di opere di collegamento vitali per la logistica, come la realizzazione di un *bypass* lungo il canale del Candiano;

la realizzazione delle infrastrutture necessarie al potenziamento del porto di Ravenna, nonché la chiusura dei cantieri e il conseguente ripristino della piena operatività dell'E45 rappresenta una priorità per il Paese: la forte vocazione alla crescita del Ravennate e le sue prospettive di sviluppo commerciale possono costituire un vero e proprio volano per l'economia e l'occupazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda adottare per scongiurare ulteriori ritardi e rendere pienamente operativo il tratto romagnolo dell'E45;

quali iniziative intenda adottare, con quali tempistiche e modalità, per agevolare la rapida realizzazione del *bypass* lungo il canale del Candiano, quale opera strategica per lo sviluppo logistico e commerciale del territorio di riferimento.

(3-00590)

[DELLA PORTA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la sicurezza dei cittadini e il sostegno alla legalità sono un punto di grande interesse ed attenzione per il Governo;

con provvedimenti normativi recenti, ed in particolare con la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022), sono state allocate risorse per l'assunzione di personale, a vari livelli e qualifiche, nelle Forze dell'ordine;

considerato che:

in Molise e, soprattutto, nell'area territoriale del cosiddetto basso Molise, nella cintura del comune di Termoli, confinante con il territorio dell'alto Foggiano, si sono registrati negli ultimi mesi numerosissimi episodi di furti di auto, anche di grossa cilindrata e valore economico, nonché di mezzi agricoli, che lasciano presagire, per le modalità di esecuzione delle condotte illecite, che gli atti criminali, ormai iterati nel tempo, non siano il frutto di azioni singole, bensì di organizzazioni ben strutturate;

oggetto delle attività criminose risultano anche abitazioni ed attività commerciali di vario genere;

valutato che:

nel solo periodo compreso tra gennaio e marzo (come riportato da fonti stampa) si sono registrati un totale di 180 episodi di furto nelle sole città di Campobasso e Termoli;
nella città di Termoli, in particolare, si attesta la maggior parte dei furti d'auto: ben 42 in soli tre mesi. Segnalazioni simili sono pervenute anche da comuni attigui alla detta città, Guglionesi e Campomarino, laddove si segnalano, data la vocazione agricola dei suddetti comuni, numerosi furti di mezzi agricoli anche di ingente valore;
la stampa ha pedissequamente dato conto degli episodi delittuosi in questione, di cui si evidenziano, solo nella sola città di Termoli, quelli che seguono:
in data 25 marzo è stato denunciato il furto di un'auto posteggiata;
in data 14 aprile 2023, in seguito ad un furto d'auto, il responsabile ha provocato un incidente stradale nel ricaversi una via di fuga;
in data 6 luglio 2023 è stato scoperto un furto avvenuto nella notte per opera di ignoti della portata di circa 2.000 euro, ai danni di un noto chiosco termolese;
in data 8 luglio 2023 si è avuta notizia di un furto avvenuto nella notte per opera di ignoti della portata di 5.300 euro, ai danni di un supermercato, il quale aveva già subito altri furti in passato, ma mai di una tale entità;
nel giro di 6 giorni (dal 6 al 12 luglio 2023) sono avvenuti a Termoli tre furti: pneumatici e borsello, un'auto e un furgone;
ritenuto inoltre che:
tutti i comandi delle forze dell'ordine ad ordinamento statale (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanza) risultano essere sotto organico nel territorio del basso Molise;
tale situazione comporta un forzato minor controllo del territorio, dato il numero esiguo di pattuglie, circostanza aggravata nel periodo estivo, quando la popolazione residente raddoppia in virtù dell'afflusso turistico;
la massiccia presenza di turisti è un forte incentivo per i malviventi che si riversano nel circondario di Termoli proprio per dare compimento alla loro attività criminale;
considerato infine che:
il crescente tasso di furti preoccupa i cittadini, i quali non si sentono più sicuri di circolare con serenità nel loro stesso comune; crea danni economici rilevanti ai danneggiati, con particolare riguardo alle aziende agricole che subiscono in molti casi un duplice danno economico, ovvero la perdita del mezzo e lo *stop* alla loro attività;
anche il turismo ne risente, in termini di pubblicità negativa,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se e quali iniziative intenda intraprendere per porre rimedio a tale delicata situazione.

(3-00591)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [MAGNI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, prevede l'istituzione della "Cabina di regia per la crisi idrica";

la Cabina di regia assicura il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche;

considerato che:

il 4 maggio 2023 si è tenuta la prima riunione della Cabina di regia per la crisi idrica, che ha stabilito gli interventi prioritari per la risoluzione dei problemi più urgenti e ha previsto i primi progetti in 5 regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio per un investimento complessivo di circa 102 milioni di euro;

il 3 maggio 2023, con il comunicato n. 784, il Presidente della Regione del Veneto ha trasmesso

l'elenco di opere e interventi di urgente realizzazione per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ritenuto che:

il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 prevede "operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe", "individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi", "attività di esercizio e manutenzione delle dighe" e non la realizzazione di nuove dighe;

il richiamato comunicato n. 784 della Regione del Veneto contiene tra gli interventi urgenti la realizzazione della diga di Vanoi (uso plurimo: acquedottistico, irriguo, idroelettrico) a Lamon, nella provincia di Belluno, per un importo di 150 milioni di euro,

si chiede di sapere:

quale decisione intenda adottare la Cabina di Regia rispetto alla realizzazione della citata diga di Vanoi quale infrastruttura non contemplata nel dettame legislativo previsto dalla richiamata legge 13 giugno 2023, n. 68;

quale sia la lista dei progetti prioritari individuati nella prima riunione della Cabina di regia dello scorso 4 maggio 2023;

quale sia la cadenza temporale per le riunioni della Cabina di regia.

(3-00592)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[CAMUSSO](#), [RANDO](#), [SENSI](#), [ROJC](#), [D'ELIA](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [FURLAN](#), [LA MARCA](#), [VERINI](#), [ROSSOMANDO](#), [FINA](#), [ZAMBITO](#), [MANCA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

dopo oltre 10 anni dalle rivolte della "primavera araba", la situazione dei diritti umani in Bahrein non accenna a migliorare, poiché la monarchia sunnita che governa il Paese continua a reprimere l'opposizione pacifica utilizzando ogni mezzo, dall'applicazione di "leggi sull'isolamento politico" per tenere l'opposizione fuori dalle cariche pubbliche, alla negazione dei diritti civili e politici e delle libertà di associazione, riunione ed espressione, sino a perseguire e vessare gli attivisti e i difensori dei diritti umani con arresti arbitrari, trattamenti disumani in carcere e nei casi estremi persino con l'applicazione della pena di morte;

in Bahrein, un Paese con una popolazione di poco meno di 2 milioni di abitanti, ci sono attualmente oltre 1.500 prigionieri politici su una popolazione carceraria totale di circa 3.800 detenuti; molti osservatori indipendenti riferiscono che, nel corso degli anni, il Governo per soffocare le proteste degli oppositori ha fatto ricorso ad una legge antiterrorismo vaga e incerta, che consente l'arresto arbitrario e la condanna, spesso alla pena capitale, a seguito di processi iniqui basati esclusivamente su confessioni ottenute con la tortura; in numerose occasioni il Governo del Bahrein è stato richiamato dalle istituzioni internazionali (alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite e Unione europea in particolare) a rispettare i suoi obblighi e impegni ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, compreso l'articolo 15, il quale vieta che qualsiasi dichiarazione ottenuta con la tortura possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento e a ratificare il secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, ma gli appelli sono caduti nel vuoto;

tra il 2011 e il 2022 il Bahrein ha condannato a morte circa 50 persone, attualmente nel braccio della morte sono reclusi 27 persone, di cui 26 sono a rischio imminente di esecuzione, inoltre particolarmente gravi appaiono le condizioni dei detenuti in carcere, con riguardo all'accesso alle cure, al sovraffollamento degli istituti penitenziari e alla tortura, oltre al fatto che molti prigionieri, a causa delle condizioni sanitarie, sono morti dopo aver contratto il COVID-19 senza ricevere alcuna cura né vaccinazione;

da un recente rapporto di Human rights watch, si apprende che i prigionieri politici e i prigionieri di coscienza in Bahrein soffrono degli effetti a lungo termine della tortura e di altre violazioni subite durante i loro arresti, gli interrogatori e le detenzioni; da tempo le organizzazioni non governative del

Paese denunciano episodi di negligenza in carcere, dove le autorità praticano "forme estreme di negligenza medica", negando ai detenuti i loro diritti fondamentali, tra cui l'accesso alle cure e i servizi di salute mentale; tali dati sono stati denunciati anche dall'alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite che ha espresso preoccupazione per episodi di violenza perpetrati dalla polizia nella prigione di Jau a danno di detenuti che protestavano per la mancanza di cure mediche; particolare allarme destano da tempo i casi di Hassan Mushaima, uno dei *leader* delle proteste antigovernative del 2011 e di Abduljalil al-Singace, attivista coinvolto nelle manifestazioni del 2011; il primo è stato ripetutamente arrestato per aver promosso la democrazia, la giustizia e i diritti umani; nel 2011 è stato condannato all'ergastolo dopo aver reso una confessione sotto tortura; da tempo malato oncologico, durante il corso della sua detenzione non ha potuto seguire cure mediche idonee, al punto che nel luglio 2021 è stato trasferito d'urgenza in ospedale a causa del deterioramento delle sue condizioni di salute, ma gli sono state negate le comunicazioni e le visite della sua famiglia; nel settembre 2022 ha rifiutato il rilascio condizionale in cambio della rinuncia alle sue attività politiche e alla difesa dei diritti umani; la sua situazione è stata a lungo anche denunciata dal figlio che ha sostenuto un lungo sciopero della fame nel Regno Unito. Abduljalil al-Singace, l'altro attivista in stato di estremo pericolo, è stato arrestato più volte ed è stato sottoposto a torture, abusi e molestie sessuali dalle autorità; attualmente sta conducendo uno sciopero della fame da oltre 300 giorni e le sue condizioni sono in estremo peggioramento; in entrambi i casi, i prigionieri politici hanno scelto come unico strumento per denunciare le condizioni disumane dei detenuti politici nel Bahrein di ricorrere allo sciopero della fame, ma le autorità continuano a negare loro le cure e i contatti con i familiari; il Bahrein è un *partner* importante dell'Unione europea nel Golfo persico, anche nell'ambito delle relazioni politiche ed economiche, dell'energia e della sicurezza; il Parlamento europeo da tempo esprime forti preoccupazioni per la persecuzione degli attivisti in dissenso con il Governo del Paese ed ha approvato numerose risoluzioni sulla situazione dei diritti umani in Bahrein, in particolare sui casi dei detenuti condannati alla pena capitale e dei difensori dei diritti umani, l'ultima delle quali nel mese di dicembre 2022; anche Francia, Germania e Regno Unito si sono più volte schierate denunciando la violazione della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura nel Paese, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle violazioni dei diritti umani e civili e quali iniziative necessarie e urgenti intenda intraprendere per attivarsi in tutte le opportune sedi internazionali, nonché in sede europea, al fine di sostenere ogni iniziativa che condanni ed isoli il Governo del Bahrein.

(3-00587)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ORSOMARSO](#), [IANNONE](#), [PETRENGA](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno, prevede, all'articolo 4, la possibilità di istituire nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, delle zone economiche speciali (ZES);

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, è stato adottato il regolamento recante l'istituzione di zone economiche speciali; considerato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2018 ha istituito, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91 del 2017, una ZES in Calabria nei termini previsti dal piano di sviluppo strategico approvato dalla Giunta regionale della Calabria con deliberazione n. 100 del 29 marzo 2018;

con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 2020, la professoressa Rosanna Nisticò è stata nominata commissario straordinario del Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della ZES in Calabria;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2021 è stato nominato l'avvocato Giuseppe Romano quale commissario straordinario del Governo per la ZES della Campania;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2022 ha nominato il dottor Maurizio D'Andrea quale commissario straordinario del Governo per la ZES nella Regione Calabria; visto, inoltre, che: il 12 luglio 2022 il dottor Maurizio D'Andrea ha rassegnato le dimissioni da commissario straordinario; a seguito delle dimissioni del dottor D'Andrea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2022 è stato individuato temporaneamente *ad interim*, quale commissario straordinario del Governo per la ZES, l'avvocato Giuseppe Romano; l'avvocato Romano, ad oggi, ricopre già e contestualmente l'incarico di presidente del consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Napoli, assunto, senza interruzione, a far data dal 2014, l'incarico di commissario straordinario del Governo per la ZES della Campania, assunto a far data dal 27 ottobre 2021, e, in aggiunta, l'incarico di commissario straordinario del Governo per la ZES in Calabria, assunto a far data dal 28 gennaio 2022, si chiede di sapere quale sia lo stato dell'arte degli interventi infrastrutturali previsti dal PNRR per le ZES Calabria e Campania e se sussistano o meno ragioni e condizioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo all'avvocato Giuseppe Romano, alla luce del cumulo delle cariche oggi ricoperte sia su mandato della Regione Campania che del Governo nazionale, ed in particolare se sia stato accertato o se si abbia intenzione di accertare l'effettiva assenza di condizioni di potenziale conflitto di interessi tra le cariche di commissario straordinario di Governo ZES Campania, presidente del consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Napoli, commissario straordinario di Governo ZES Calabria, ove le dette cariche siano assunte tutte e contemporaneamente dallo stesso soggetto.

(4-00575)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

nella notte tra il 12 ed il 13 luglio 2023, in Veneto sono state registrate oltre 350 chiamate di soccorso ai Vigili del fuoco, in ragione di un fortunale che ha investito Treviso e la Marca, il veneziano, il vicentino ed il veronese;

nel veneziano, in particolare, sono state oltre 150 le chiamate alla sala operativa del 115 per rami, alberi e pali caduti a terra: interessati, in particolare, i comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro, dai quali è provenuta la stragrande maggioranza di richieste d'intervento. I pompieri sono usciti anche a Eraclea, San Michele al Tagliamento, Martellago, San Stino di Livenza, Annone veneto, Mirano e Scorzè;

nel trevigiano sono state registrate oltre 140 chiamate di soccorso sempre per segnalazioni dello stesso tipo, le quali risultano concentrate soprattutto a Treviso città, Cimadolmo, Salgareda, Susegana, Arcade;

tra i territori più colpiti c'è senz'altro il vicentino, dove le chiamate sono state circa 60 e dove la grandine, con chicchi di volume fino a 7 centimetri, ha danneggiato vetture, abitazioni e giardini a partire dalla città capoluogo, in particolare nel quartiere di Laghetto, fino all'*hinterland* e ai comuni della fascia pedemontana: segnalazioni sono arrivate, tra gli altri, dai comuni di Costabissara, Caldogno, Monteviale, Dueville, Isola vicentina, Sandrigo e Castelgomberto;

il maltempo ha coinvolto anche il veronese, dove i disagi hanno riguardato soprattutto la zona tra il Garda e la val d'Adige: le raffiche di vento tra i 100 e i 130 chilometri orari hanno danneggiato parecchi arbusti, con i rami finiti sull'asfalto e un albero caduto che ha invaso la tangenziale Affi-Peschiera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda sostenere la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza promossa dalla Regione Veneto;

quali iniziative intenda promuovere affinché il Governo condivida la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale pervenuta dal presidente della Regione Luca Zaia;

quali iniziative intenda adottare per prevenire che eventi atmosferici come quello del 12-13 luglio possano comportare danni di così rilevante entità, soprattutto alla luce delle iniziative adottate in sede europea in relazione alla "*nature restoration law*".

(4-00576)

[SBROLLINI](#) - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

le zone lagunari del Polesine sono da sempre zone di grande interesse ambientale;

si tratta di zone molto sensibili sotto l'aspetto degli equilibri degli ecosistemi;

sono economicamente legate alla coltivazione ed alla commercializzazione di molluschi;

negli ultimi anni sta peggiorando la condizione di vivificazione di questi ambienti e questo comporta ciclicamente estese morie di molluschi;

a questo fenomeno naturale si aggiunge un nuovo problema dovuto alla presenza di "granchio blu", una specie invasiva, chiamata scientificamente *Callinectes sapidus*;

si tratta di un predatore dei molluschi che si sta diffondendo e radicando nelle lagune, arrecando un danno estremamente grave, tanto sul piano economico che su quello ambientale e della biodiversità,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per contrastare e scongiurare in futuro il deficit di vivificazione registrato e la diffusione del granchio blu quale causa di pregiudizio e rischio per la fauna ittica locale;

quali iniziative intendano adottare per supportare gli operatori locali e per agevolare la cattura dei granchi blu, anche ai fini del loro utilizzo nel circuito alimentare per umani e bestiame.

(4-00577)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

negli ultimi mesi numerosissimi clienti Vodafone hanno ricevuto, da parte del proprio operatore, messaggi con cui si comunicava l'aumento di circa 2 euro del proprio piano tariffario;

in tali comunicazioni, in particolare, l'operatore afferma che "a causa dell'eccezionale aumento dei costi dovuti all'inflazione e dei crescenti e continui investimenti necessari a gestire il traffico dati sempre in aumento" l'incremento sarà applicato a partire dal rinnovo successivo, salva possibilità di recesso;

la modifica unilaterale del contratto rappresenta una facoltà dell'operatore, ferma la conseguente facoltà di recesso del cliente, ma essa appare fuorviante laddove fa riferimento a cause oggettive in alcun modo fatte proprie dagli altri operatori e che rischiano di distorcere la concorrenza laddove inducono i clienti ad accettare i maggiori costi in ragione di esigenze che vengono presentate come "di mercato", ma che in realtà non trovano giustificazione nell'attuale contesto macroeconomico (quest'ultimo, sì, caratterizzato da alta inflazione, ma non per il settore delle telecomunicazioni e trasmissioni),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per sollecitare la verifica della condotta di Vodafone e di altri operatori che abbiano adottato simili contegni, anche al fine di verificare che quanto descritto non costituisca l'avvio di un percorso anticoncorrenziale nel settore, capace di danneggiare gli interessi degli utenti e il loro (già eroso) potere d'acquisto.

(4-00578)

[CROATTI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

nel maggio 2009 è stato approvato il progetto definitivo della variante alla strada statale 16 Adriatica nel tratto compreso tra il comune di Bellaria e il comune di Misano adriatico tra il chilometro 193+000 e il chilometro 220+000, presentato da ANAS S.p.A., per la realizzazione di opere finalizzate allo sviluppo e al potenziamento della rete infrastrutturale nella provincia di Rimini;

la procedura di valutazione di impatto ambientale, condotta dal Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, ha ricevuto, con decreto n. 54 del 20 marzo 2013, parere positivo con prescrizioni;

ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine di validità del decreto di compatibilità ambientale (prot. DVA-DEC-54 del 20 marzo 2013) è stato prorogato per 5 anni, con decorrenza dal 27 aprile 2018;

nel parere si evidenzia un miglioramento della qualità dell'aria certificata da una sensibile diminuzione

dei valori di picco delle concentrazioni medie, rilevata dalla stazione di monitoraggio dell'impatto del traffico urbano dell'ARPAE più vicina all'area del progetto, come effetto della riduzione del traffico veicolare medio e variazioni dei limiti acustici;
nella documentazione prodotta da ANAS, tuttavia, non sembra essere riportato correttamente in planimetria un quartiere di recente costruzione, sito in prossimità del casello autostradale di Rimini sud, composto da circa 30 palazzi e varie infrastrutture e luoghi di pubblico interesse;
il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza del 28 settembre 2009, n. 5835, ha sancito che il procedimento amministrativo è regolato dal principio del "*tempus regit actum*", con la conseguenza che la sua legittimità va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo ed è la regola primaria alla luce della quale vagliare la legittimità e correttezza del provvedimento amministrativo finale;
quanto premesso, in considerazione della pronuncia del Consiglio di Stato, avrebbe dovuto ricondurre alla rivalutazione del progetto stesso,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda predisporre ulteriori verifiche circa le valutazioni effettuate in ragione delle mutate condizioni ambientali e urbanistiche evidenziate, allo scopo di tutelare primariamente la qualità della vita dei residenti rispetto all'impatto ambientale delle nuove infrastrutture.

(4-00579)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-00589 del senatore Croatti, sul sostegno alle imprese ortofrutticole, con particolare riferimento a quelle in Emilia-Romagna.

1.5.2.2. Seduta n. 89 del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

89a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2023

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del presidente LA RUSSA
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dà lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo M5S ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla scomparsa di Andrea Purgatori

VERINI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signora Presidente, credo che sia giusto partecipare all'Assemblea una notizia che è giunta inaspettata e che anche per questo è particolarmente dolorosa: poco fa, dopo una breve e fulminante malattia, è morto a Roma il giornalista Andrea Purgatori. Ci sarà modo per ricordare il suo ruolo e la sua figura, però credo che sia un lutto che colpisce tutti, perché Andrea Purgatori è stato uno dei più bravi giornalisti italiani. A lui si devono tante inchieste su teatri di guerra, tante inchieste sui fenomeni del terrorismo, della criminalità organizzata e su grandi fatti di cronaca. Se diciamo «il muro di gomma» lo si deve a lui, perché indagò sull'aereo abbattuto sopra il cielo di Ustica dopo alcuni anni e scopri, con il giornalismo d'inchiesta, la verità su quel muro di gomma che era stato costruito attorno

a quella tragedia. A lui si deve la sceneggiatura del bellissimo film «Fortapàsc», che ricorda l'assassinio da parte della camorra del giovane giornalista Giancarlo Siani; a lui si deve, per esempio, la sceneggiatura del film «Il giudice ragazzino», sul giudice Rosario Livatino. Si è occupato della trasmissione televisiva «Atlantide», ha scritto tante inchieste per il «Corriere della Sera» e anche per «la Repubblica».

Andrea Purgatori ha onorato il giornalismo, il giornalismo d'inchiesta. Egli era inoltre un cittadino del mondo, anche per la sua esperienza e formazione americana. Quando uno come lui se ne va si ha una grave perdita, ma il suo lavoro e le sue inchieste rimarranno a irrobustire la libera informazione e il giornalismo di inchiesta. Per questo ho ritenuto, signora Presidente, di dire queste parole, perché penso davvero che sia una di quelle notizie dolorose, ma assolutamente da condividere anche in consessi come questo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Verini. La Presidenza si associa al cordoglio espresso nei confronti della famiglia.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici (Relazione orale) (ore 10,09)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 651.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Cattaneo. Ne ha facoltà.

CATTANEO (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Signora Presidente, colleghi, membri del Governo, devo ammettere che non capisco proprio gli argomenti che portano il Governo italiano a volersi intestare il triste vanto di essere il primo al mondo a vietare preventivamente i prodotti a base di carne coltivata, prodotti che stiamo ancora studiando, per i quali si stanno raccogliendo dati scientifici, a cui stanno contribuendo i ricercatori delle nostre università (l'Università di Trento, Tor Vergata, l'Università di Napoli, l'Università di Torino).

A pensarci è un corto circuito pazzesco, perché qui si tratta di vietare le applicazioni di quello che stiamo ancora studiando. Ma, se stiamo studiando, significa che non sappiamo; non sappiamo l'impatto, non sappiamo la percezione del pubblico, le ricadute, la qualità. Se non so, come faccio a decidere che non li voglio? Qual è la qualità legislativa di una simile decisione? Se il fastidio è nel chiamare questi prodotti "carne", mi associo a quanto detto ieri dal senatore Spagnolli: trattandosi di alimenti che sembrano analoghi, sotto il profilo nutrizionale, alla carne da macellazione, possiamo chiamarli in altro modo, se questa è la condizione per non proibirli.

Oggi con voi vorrei trattare di sei elementi contraddittori relativi a questo primato mondiale italiano del divieto alla carne coltivata. Il primo elemento riguarda la sorprendente esclusione degli studiosi dalle audizioni su una materia che ha forti componenti scientifiche e tecnologiche. Vedete, sono in Senato da dieci anni e continuo a credere che studiare sia l'elemento indispensabile per capire la realtà e le sue evoluzioni e per prendere decisioni individuali e collettive che riguardano la vita di tutti noi. Già ieri la collega Aurora Floridia ha denunciato come le Commissioni 9a e 10a, nell'esaminare il disegno di legge, abbiano limitato le audizioni in presenza, escludendo incredibilmente gli studiosi e i ricercatori del Paese attivi in questo ambito, ai quali è stato chiesto di inviare delle memorie scritte, quando sarebbe stato utile ascoltarli, sentirli, frequentarli e capire cosa vedono in quella direzione, sulla quale stanno spendendo la loro vita. Per nulla? Per niente? Avranno delle motivazioni. Perché non ascoltarli? Fanno parte del nostro Paese e delle nostre università.

Tra l'altro, pensate che proprio gli studiosi italiani non auditi sono quelli che hanno scritto un mese fa su «Nature Biotechnology» un articolo che ha proposto alla comunità scientifica mondiale di contribuire a costruire sulla carne coltivata un consenso scientifico volto a evitare eventuali, anche se

del tutto improbabili, fughe in avanti, che possano porre problemi di ordine sanitario o bioetico. Quindi ci si interroga insieme.

La senatrice Floridia ha ricordato ieri come l'aggettivo "sintetico" sia del tutto inappropriato per descrivere i prodotti di cui stiamo discutendo oggi. Quindi il termine va emendato e davvero spero che tutti noi staremo attenti a non riproporre questa trappola linguistica.

Come secondo punto vorrei analizzare con voi la motivazione per la quale il principio di precauzione, invocato a fondamento della legge in discussione, sia aberrante rispetto a quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento europeo del 2002. Il principio di precauzione ha ragione d'essere quando fondato su basi empiriche, che affrontano l'analisi del potenziale impatto con dati quantitativi, con un calcolo del rischio, con una comparazione rispetto ai benefici e con le potenziali alternative disponibili, il tutto all'interno di un arco di tempo scientificamente ragionevole. Se ci sono motivi validi o potenziali rischi, la messa in atto di procedure precauzionali può essere di grande aiuto sociale. Ma attenzione, il principio di precauzione non può essere usato o sbandierato come una clava, come uno strumento retorico per sollevare paure irrazionali o guidate da gruppi di interesse. A tale proposito cito per tutti la memoria agli atti delle Commissioni inviata dall'Associazione nazionale dei biotecnologi: i prodotti per i quali si intravede un rischio che possa prefigurare l'attivazione del principio di precauzione in Europa oggi non esistono e - sempre secondo quella memoria - il *report* della FAO di aprile e le consultazioni dell'EFSA di maggio indicano sicuramente vari rischi per la salute, ma sono rischi analoghi o paragonabili a quelli dei cibi naturali già in commercio. Parliamo in ogni caso di rischi che possono essere indagati e gestiti in fase autorizzativa sui *novel food*.

L'altro aspetto che la memoria dell'Associazione nazionale dei biotecnologi ricorda è che i divieti in via di introduzione non rispettano i principi di proporzionalità, di non discriminazione e di coerenza, così come non prevedono analisi di vantaggi, oneri e modalità di esame e riesame della valutazione scientifica che ha portato all'invocazione del principio di precauzione, che non può diventare un principio di limitazione.

Anche ieri, sempre su questo, vari senatori hanno sottolineato come la legge sia inutile oggi, perché vieta qualcosa che è già vietato, e sarà inutile domani, se e quando l'EFSA, così come ha fatto la Food and drug administration per alcuni prodotti, darà il nullaosta ad alcuni di questi prodotti e su tale base la Commissione europea ne autorizzerà il commercio all'interno dell'Unione e, una volta autorizzati, sappiamo bene che non potranno essere fermati alla frontiera.

L'esito dell'inserimento del principio di precauzione è che con questa legge e con questo principio le nostre imprese non potranno produrre una serie di elementi, non potranno cimentarsi, non potranno innovare. Non è vero che non si blocca la ricerca, perché si sta dicendo ai ricercatori che il prodotto del loro lavoro non ha futuro nel Paese nel quale sono impegnati a fare ricerca.

Il terzo punto riguarda le narrazioni terroristiche sui bioreattori e sulle staminali pericolose. Il senatore Spagnolli ieri, a proposito delle narrazioni sulla carne coltivata che si produce in bioreattori, ha ricordato che anche yogurt, birra e vino, anche a livello casalingo, si producono in bioreattori. Aggiungo che, grazie ai bioreattori, oggi abbiamo l'insulina, ma anche i vaccini e gli anticorpi monoclonali che ogni giorno salvano migliaia di vite.

Sempre il senatore Spagnolli ieri ricordava che per spaventare i cittadini si sono dipinte le biotecnologie a base di cellule staminali come pericolose. Attenzione, qui si entra proprio nel mio campo di lavoro: le staminali sono cellule che vengono usate in totale sicurezza sui malati, che vengono studiate da decenni, che dieci-quindici anni fa presentavano rischi sui quali la ricerca si è cimentata, annullandoli con lo studio e con la comprensione dei loro meccanismi di funzionamento e oggi queste cellule sono usate per trattare malattie umane (cornea, pelle, sangue e molto altro). Perché dovremmo dunque averne paura, quando sarà uno scienziato di Trento o di Roma ad usarle per fare una crocchetta di pollo come quella dei *fast food* che il nostro corpo digerisce in poche ore?

Il quarto punto che voglio segnalare è l'incredibile errore nella nota introduttiva del disegno di legge che cita a sproposito articoli scientifici. Viene infatti richiamato un articolo pubblicato sul «British medical journal» nel 2019, che riporta un aumentato rischio cardiovascolare in seguito al consumo di alimenti processati e ultralavorati, ma - attenzione! - ci si rifà a prodotti da carne da macellazione,

ottenuti con metodi tradizionali. Si tratta quindi di insaccati da carne macellata. Ricordo che gli insaccati sono in categoria 1, secondo lo IARC, quella più pericolosa e sicuramente cancerogena. Tuttavia, nessuno immagina di vietarli, perché - ed è giusto ricordarlo sempre ai cittadini - è la dose che fa il veleno, quindi la frequenza e la quantità del consumo.

In ultimo, il quinto punto che mi porta a discutere con voi è la discriminazione che il disegno di legge opera tra aragoste e bovini: per le prime la carne coltivata è consentita, per i secondi è vietata. Il divieto per la carne coltivata vale solo per gli animali vertebrati, ma possiamo produrre carne da echinodermi, ricci di mare, cefalopodi e molluschi. Forse i rischi paventati per carne coltivata da aragoste non esistono? Se i bioreattori sono pericolosi, forse pensiamo che coltivare carne da aragoste nei bioreattori non possa avere gli stessi rischi? Perché per le aragoste il principio di precauzione dovrebbe cadere? Forse la pasta con i ricci di mare coltivata può avere la grazia di essere considerata *made in Italy*, o forse i pescatori diretti di cozze, calamari, polpi, aragoste e ricci non godono presso il Governo di sufficiente ascolto? O magari sono semplicemente più attrezzati a guardare al futuro e all'innovazione come fattore di sviluppo. Credo che il Governo debba fornire le ragioni tecniche alla base di questa differenziazione.

Infine, ultimo punto, vi è la libertà di scegliere come nutrirsi. Questo disegno di legge, a mio avviso, si configura come un ennesimo arretramento scientifico, economico e culturale del nostro Paese, che mortifica i nostri ricercatori, tarpa le ali ai nostri imprenditori più innovativi, limita la libertà di scelta dei cittadini che vorrebbero poter provare, se certificati come sicuri, questo tipo di prodotti. Non sono pochi questi cittadini: ho sentito ieri nella discussione ripetere che "solo" il 18 per cento dei cittadini italiani vorrebbe consumare prodotti a base di carne coltivata. Ebbene, stiamo parlando di 10 milioni di italiani a cui questa maggioranza sta per limitare ideologicamente la libertà di scelta alimentare. Trovo sia offensivo e paternalistico considerare i cittadini come eterni bambini in svezzamento, rispetto ai quali lo Stato si arroga il diritto di decidere cosa possano assaggiare e cosa no, in nome di un richiamo improprio ad un principio di precauzione applicato in maniera tombale, quando invece per sua natura è temporaneo e rivedibile.

In conclusione, il mio e il nostro dovere nelle istituzioni è difendere i cittadini da chi li ritiene incapaci di comprendere i benefici della ricerca, difendere gli studiosi da chi ne disconosce il lavoro e l'eccellenza, difendere gli imprenditori da chi vuole limitare la loro libertà di impresa, cioè quella di svolgere nelle loro aziende e con i loro soldi le attività che ritengono, quando queste non nuocciono ai cittadini.

Da studiosa e da senatrice, sento anche il dovere di manifestare la mia ferma opposizione a una deriva culturale pilotata da portatori di interesse del mondo agroalimentare, che vogliono impedire a nuovi attori economici di affacciarsi sul loro stesso mercato, facendo dell'Italia il campione mondiale del terrore della conoscenza. Questa è una responsabilità che graverà su questa istituzione parlamentare e su quanti tra noi, a sprezzo di ogni ragionevolezza e - mi sia consentito - anche del ridicolo, sceglieranno di assecondare con il proprio voto una narrazione avulsa dalla realtà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, invece noi della Lega ringraziamo il Governo per essere intervenuti tempestivamente sull'ultima trovata *green* della finanza mondiale, ossia questa carne sintetica, che adesso, per renderla più digeribile all'opinione pubblica nazionale e mondiale, chiamano "carne coltivata". Già la parola "*green*" più la sento e più mi fa venire l'orticaria, quindi va bene un intervento da parte del Governo, perché posso capire che ci siano alcune *lobby* internazionali che naturalmente intendono fare affari con la transizione energetica e con la scusa del cambiamento climatico. Non è che mi stupisce o ci stupiscono queste cose. Sappiamo che il mondo è mosso prevalentemente da interessi economici, dal cosiddetto dio denaro, quindi di cosa ci dobbiamo stupire? Lo sappiamo. Come non ci dobbiamo neanche stupire che queste multinazionali sostanzialmente finzino delle azioni volte a spingere gli Stati nazionali a investire su queste nuove tematiche. Non è una novità e l'abbiamo detto più volte che anche i cosiddetti ecoteppisti che vanno a parlare dell'ambiente non sono certo giovanotti veramente animati da questo spirito ambientalista. Anche perché poi abbiamo scoperto - e l'abbiamo letto sui giornali - che appartengono ad una rete

internazionale (*Applausi*) finanziata da un fondo californiano con sede a Beverly Hills, creato da un ex collaboratore di Bill Gates. Quindi complimenti all'anima ambientalista di questi giovanotti.

Del resto, l'abbiamo sentito dire anche dal collega Cantalamessa, che ieri ha citato il *forum* di Davos, dove Klaus Schwab, uno dei promotori di questa organizzazione privata di alto livello (sostanzialmente un governo mondiale non eletto), ha dichiarato che, mentre l'umanità si dirige ulteriormente verso un futuro *post* carbonio, il popolo deve accettare che il mangiare carne e la proprietà privata sono cose semplicemente insostenibili. Ecco, il fatto che questo Governo non si faccia dettare l'agenda politica da questi signori (*Applausi*) è un fatto politico rilevante. Grazie al cielo, c'è un Governo di centrodestra.

Certamente va premesso - ed è sacrosanto, lo dico - l'insegnamento che va fatto a tutti, a partire dai ragazzi, ossia che bisogna rispettare l'ambiente, che esso va tutelato, che bisogna diversificare le fonti energetiche, investire nelle fonti rinnovabili, rispettare la natura prendendosi cura del proprio territorio, cercando di ridurre i consumi e i materiali più inquinanti: è tutto sacrosanto, giusto e ho detto più volte che sono contento che nelle scuole si insegni questo. Però, vedete, non si può pensare e addirittura credere che il cambiamento climatico sia un fenomeno del tutto nuovo e che sia tutta responsabilità dell'uomo, come se l'irradiazione solare, i cicli planetari (che sono sostanzialmente i cicli astronomici legati alle variazioni solari), il peso delle orbite non abbiano alcuna influenza.

A proposito di scienza - visto che si parla molto di scienza in quest'Aula - sembra che il periodo caldo romano, quello medievale, la piccola glaciazione, il processo di ritirata dei ghiacciai, non siano mai esistiti. Ecco il clima della Terra è sempre cambiato e ce lo dice il senatore a vita Carlo Rubbia, fisico italiano e vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1984, senatore a vita dal 2013, per il quale chiedo un applauso forte (*Applausi*), perché dobbiamo anche ricordarci di chi ha studiato, è in quest'Aula e dovrebbe insegnare a tutti.

Si vuol far credere addirittura che fra poco non ci sarà più il cibo disponibile, che saremo costretti a vivere in zone desertificate a causa del riscaldamento globale. Tra l'altro, l'Europa è causa dell'8 per cento delle emissioni di CO₂ nel mondo, mentre tutti gli altri continenti sostanzialmente se ne disinteressano. A proposito, a me hanno sempre insegnato che la CO₂ è alla base della vita, non è un inquinante e, anzi, ha effetti positivi per le foreste tanto decantate e per l'agricoltura. (*Applausi*). Si vuol fare credere che se in Europa compriamo solo auto elettriche, se andremo tutti a 30 chilometri orari, se metteremo i pannelli fotovoltaici ovunque e se rinunceremo soprattutto a mangiare la carne, perché gli allevamenti bovini inquinano, e mangeremo invece un bel panino con la carne sintetica o con gli insetti, salveremo il Pianeta. Perdonatemi, ma è semplicemente contro ragione e contro ogni logica; questo sì che è semplicemente ridicolo.

Ma non mi preoccupano certi discorsi fatti in quest'Aula, poiché la politica la conosciamo bene da tantissimo tempo. Quello che mi preoccupa invece è che questa nuova religione - perché di religione si tratta e non di scienza - venga insegnata nelle nostre scuole ai nostri ragazzi. Che vada avanti il Governo, perché questo non è solo un aspetto di un provvedimento, ma un aspetto culturale che va assolutamente contrastato. (*Applausi*). Complimenti al Governo, ai relatori e a tutta la maggioranza per il coraggio che abbiamo avuto di denunciare questa ennesima vergogna *green*. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zambito. Ne ha facoltà.

[ZAMBITO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo. Devo ammettere, signor Ministro, da ricercatrice, prima ancora che da senatrice, che ciò di cui stiamo discutendo oggi, in quest'Aula, gode indubbiamente di un fascino particolare. Forse, lo aggiungo per l'ennesima volta, si poteva e si doveva affrontare questo argomento in un altro modo. Onorevoli colleghi, non lo dico perché mossa dalla certezza che quanto stiamo discutendo abbia delle evidenze scientifiche comprovate e incontrovertibili, ma perché, se nel corso della nostra storia avessimo affrontato l'innovazione tecnologica e scientifica così come oggi la state affrontando, l'Italia sarebbe arrivata sempre seconda a qualsiasi altro Paese. (*Applausi*).

C'è da dire, per amore di verità, che il populismo ci ha fatto arrivare secondi più e più volte, proprio su argomenti e questioni simili a quella che stiamo affrontando oggi. Lo ha fatto quando si è trattato di discutere di OGM, della commercializzazione della cosiddetta farina di insetti, quando si è dovuto

affrontare il tema della *xylella*. In tutti questi casi, la totale assenza di serietà e di attenzione verso la ricerca, ma aggiungerei anche l'utilizzo di questi temi in termini propagandistici, ha generato un dibattito il più delle volte non all'altezza della situazione, animato dalla contrapposizione ideologica, che non dovrebbe appartenere alle istituzioni che ci onoriamo di rappresentare, ma che dovrebbe portarci a fare lo sforzo di non fermarci all'apparenza, bensì di esaminare in profondità la natura delle cose.

Onorevoli colleghi, quando è stato incardinato il provvedimento in esame, ho letto con attenzione, come sempre mi capita di fare, la relazione illustrativa che precede l'articolato. Devo confessarvi che in quella relazione ho trovato tutte le ragioni per le quali questo provvedimento, a mio avviso, risulta essere totalmente privo di senso. Cito testualmente: «Gli alimenti sintetici sono oggetto di numerosi studi e conseguenti applicazioni di tipo sperimentale, non solo in laboratorio, ma anche in aziende che stanno realizzando tali prodotti». «In alcuni Paesi extraeuropei sono in fase avanzata gli studi finalizzati alla produzione a fini commerciali di tali alimenti. Negli Usa, la Food and drug administration ha dato l'ok alla cosiddetta carne sintetica, alla prima carne di pollo prodotta in laboratorio, cioè una carne che si produce facendo sviluppare in laboratorio cellule animali. Tale circostanza potrebbe portare a una richiesta di commercializzazione di tale prodotto sul mercato europeo».

Approfitto per ricordare all'Assemblea e a chi ci segue da casa che non esiste alcun prodotto sintetico, quando si parla di questa materia. Almeno su questo aspetto la maggioranza ci ha ascoltati e ha accolto l'emendamento che modifica sia il testo che il titolo ed ha corretto, infatti, in tutto l'articolato, il termine «carne sintetica» con il termine corretto, che è «carne coltivata» o «a base di colture cellulari». Sempre nella relazione viene specificato che «va sottolineato che, da numerosi studi condotti da esperti e pubblicati su riviste di levatura internazionale, emerge come solo poche ricerche abbiano affrontato, brevemente, gli aspetti di sicurezza della carne coltivata e, più in generale, del cibo cosiddetto sintetico. Infatti, viene evidenziato come l'impatto della lavorazione sugli aspetti relativi all'ottenimento di un profilo nutrizionale ottimale sia ancora oggetto di ricerca» scientifica.

Al netto delle posizioni che ognuno di noi può avere, rispetto alle ricerche e al lavoro di analisi su questa tipologia di prodotti alimentari, a me pare però chiara una cosa: stiamo parlando di prodotti su cui la scienza e la ricerca stanno effettuando studi, indagini e analisi. Lo scrivete chiaramente, come ho ricordato, lo mettete nero su bianco, prima di citare una sfilza di studi contrari a questa pratica. Forse è per giustificare il senso di questo provvedimento. Quanto stiamo discutendo è oggetto di una ricerca che si sta compiendo a livello internazionale e che indubbiamente avrà una proiezione futura che vedrà coinvolta, com'è giustamente scritto nella relazione, prima ancora che l'Italia, l'Unione europea.

Vorrei ricordare ciò che hanno già detto tutti i miei colleghi: la carne coltivata, così come tutti i *novel food*, è soggetta a una valutazione fatta dall'Agenzia per la sicurezza alimentare, l'EFSA, che autorizza la commercializzazione solo se accerta che il profilo nutrizionale e quello di rischio sono analoghi ai prodotti già autorizzati. In pratica, se questi prodotti dovessero essere autorizzati dall'EFSA, questa discussione sarebbe del tutto inutile, come qualsiasi discussione riguardante l'approvazione e la commercializzazione di un farmaco, che, come tutti sappiamo, spetta all'EMA.

Vorrei fermarmi un attimo e chiedervi: che senso ha questo provvedimento? Non voglio entrare nel merito della questione, cosa che farò a breve. Voglio capire le ragioni che spingono un Governo a formulare un provvedimento di questo genere. Vedete, se ci fosse stato un pericolo concreto all'orizzonte, forse vi avremmo anche seguiti. Ma noi siamo di fronte ad una situazione nella quale la ricerca sta andando avanti, nella quale gli eventuali progressi sarebbero in capo ad enti e istituzioni sovraordinate e sovranazionali, nella quale l'Europa già vieta ciò che voi volete vietare con questo provvedimento e nella quale, nel caso in cui l'Europa dovesse autorizzare questi prodotti, il divieto previsto dal provvedimento andrebbe in frantumi perché in contrasto con i trattati europei.

Ecco, di fronte a tali premesse io vi chiedo: perché questo provvedimento? Credo che la risposta, in realtà, sia molto semplice. Voi avete la necessità di agitare e fissare, per l'ennesima volta, una bandierina. Io quasi preferirei che raccontaste questo; che ci diceste chiaramente che, dopo aver rinominato il Ministero dell'agricoltura Ministero della sovranità alimentare, avevate il bisogno di

continuare ad alimentare uno *storytelling* che piace ad un mondo affine al vostro, che vi permetta di riempire le pagine dei giornali e di nascondere che, da mesi a questa parte, non abbiamo mezza risposta concreta ai veri problemi che gli italiani stanno vivendo in questi mesi! (*Applausi*).

E nessuna risposta state dando agli allevatori, con questo provvedimento. Ma su questo dirà meglio, dopo di me, il collega Franceschelli. Io dico chiaramente che è un gran peccato, perché in quest'Aula potevamo discutere seriamente delle eventuali opportunità o degli eventuali pericoli derivanti da una pratica come quella della carne coltivata. Lo avremmo fatto dialogando, innanzitutto, con allevatori e coltivatori, con la comunità scientifica, con chi quotidianamente lavora in questo ambito. Lo avremmo fatto provando a spiegar loro la complessità di questa materia, provando a costruire insieme una strategia che non danneggiasse la nostra economia, ma che quanto meno permettesse all'Italia di non isolarsi.

Proprio questo, infatti, è il pericolo più grande: con questo provvedimento si otterrà solo di fermare gli investimenti e la ricerca nel nostro Paese. Quale investitore, infatti, sceglierebbe l'Italia per fare ricerca, a fronte delle sanzioni previste in questo provvedimento? Il risultato sarà molto semplice e lo abbiamo già visto in passato. Faranno ricerca al confine, negli Stati europei dove Governi seri non sentono il bisogno di vietare ciò che è già vietato o di normare ciò che non si conosce.

Il risultato sarà scontato: mentre tutto il mondo potrà elaborare dati e fare ricerca, noi diciamo un secco no ideologico. E lo facciamo il nome della difesa del *made in Italy*. Mi sento di dire che, forse, è esattamente il contrario, perché noi distruggiamo completamente la possibilità di far nascere un'impresoria italiana nel settore.

Concludo, signor Presidente, con una nota.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 10,41)

(Segue ZAMBITO). A me piacerebbe moltissimo avere la certezza che questa maggioranza sembra avere su un tema sul quale gli studi sono ancora in embrione. Il mio spirito da ricercatrice mi spinge ad avere un atteggiamento che non precluda la possibilità di conoscere, sapere, comprendere, approfondire e imparare e lo dico avendo stima e rispetto delle preoccupazioni di intere filiere, di amministratori locali e dei colleghi di maggioranza e opposizione, relative ai risvolti che la questione potrebbe avere. Tuttavia, se dovessi usare una frase che sintetizza il mio pensiero, prenderei senz'altro in prestito quella usata dalla senatrice Cattaneo in occasione di un interessantissimo convegno organizzato proprio qui in Senato: «Studiare è meglio che vietare» (*Applausi*), e lo sottolineo.

Non devo certo ricordare quanto lustro abbia dato e continui a dare al mondo della ricerca la senatrice a vita Cattaneo in rappresentanza del nostro Paese, ma direi che dentro il titolo di quel convegno possa essere sintetizzato bene quello che forse sarebbe il caso di fare prima di lanciarsi in fantasiose iniziative: studiare, capire e agire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.

[SCURRIA](#) (*FdI*). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il Governo, nelle persone del ministro Lollobrigida e del sottosegretario La Pietra, presenti in quest'Aula - anche per rispondere alla collega che mi ha preceduto - per aver svolto il loro ruolo, che non è consistito tanto nel produrre un testo di legge, quanto nell'ascoltare. Ascoltare è il primo dovere della politica e per mettere a punto questo provvedimento abbiamo ascoltato i due milioni di cittadini che hanno firmato la petizione di Coldiretti contro i cibi sintetici; abbiamo ascoltato i 3.200 Comuni italiani che hanno approvato gli ordini del giorno contro carne e alimenti sintetici; abbiamo ascoltato le Regioni - non solo quelle governate dal centrodestra - che hanno approvato iniziative legislative contro il cibo sintetico, anche quella Regione in cui fino a poco tempo fa faceva l'assessore l'attuale *leader* del Partito Democratico, che ha votato in favore di un ordine del giorno contro il cibo sintetico. (*Applausi*). Come funziona? Quando è il centrodestra che promuove questa iniziativa, non si può fare; quando invece si è liberi di ascoltare le voci dei territori, ovviamente li si ascolta.

Vediamoli, allora, tutti i motivi che ci portano a dire che questo provvedimento va approvato e va nella direzione giusta. Abbiamo già sentito parlare delle certezze sulla salute. Ebbene, non abbiamo certezze che gli alimenti sintetici siano salutari, anzi, tra le tante fonti che anche la senatrice a vita Cattaneo e altri colleghi citavano, ci siamo dimenticati però di citare la FAO e l'Organizzazione mondiale della

sanità, che dicono alcune cose particolari e specifiche e non sono il presidente Meloni o il ministro Lollobrigida a dirle. Ebbene, questi importanti organismi internazionali ci dicono che attenzione particolare merita l'uso di componenti biologici come fattori di crescita e ormoni da origine animale o non animale, in quanto queste molecole biologicamente attive potrebbero interferire con il metabolismo e sono state associate allo sviluppo di alcuni tumori. Leggo testualmente dallo studio di FAO e OMS per non sembrare di parte: «L'identificazione del pericolo è solo il primo passo di un processo formale di valutazione del rischio. Per condurre ad un'adeguata valutazione dei rischi per gli alimenti a base di cellule è essenziale raccogliere una quantità sufficiente di dati e di informazioni scientifiche necessari per la valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio». Ribadisco che non è il Governo a dircelo, ma sono l'Organizzazione mondiale della sanità e la FAO.

È giusto quindi rifarsi a uno dei principi europei fondamentali, che è quello della precauzione, per cui in assenza di evidenze scientifiche è giusto fermarsi, studiare, come dice qualcuno, ma intanto vietare la commercializzazione di questi prodotti all'interno del nostro Paese. (*Applausi*).

Quanto al tema dell'ambiente, mettiamoci in testa una volta per tutte che gli agricoltori e gli allevatori sono la tutela del territorio e del nostro ambiente: dove non ci sono agricoltura e allevamento, inizia il degrado del territorio. Farinetti ci ricordava - e forse qualcuno ne ha memoria più di me - che i contadini sono i *designer* del panorama, perché dove non ci sono non c'è panorama e non c'è territorio che cresce bene. Dove diminuisce il lavoro nei campi si perde qualità e specificità.

Un altro elemento da sottolineare è la qualità. Per noi la bellezza del mondo sta nella diversità e non nella standardizzazione e nell'omologazione. (*Applausi*). La cerchiamo, questa diversità, nei nostri cibi, l'andiamo a cercare in ogni Regione, in ogni territorio e in Italia vengono milioni di turisti a cercare questo. Immaginatoci quante persone verranno a cercare *hamburger* e bistecche tutte uguali, con lo stesso sapore dal Giappone alla Spagna.

La nostra carne è frutto di quello che mangiano i nostri animali, rispetto a dove pascolano, rispetto a quello che respirano e a dove vivono, rispetto alle 7.000 specie vegetali che in Italia, e solo in Italia, nascono e crescono. In quale laboratorio volete trovare tutta questa ricchezza? Dove volete trovare questa specificità? Tutto questo, infatti, è figlio della nostra unica biodiversità. È grazie a questa diversità che l'accesso all'alimentazione in Italia è aperto a tutti, perché qualunque cittadino in Italia si può rivolgere ad un produttore che conosce, di cui apprezza la qualità, dove può andare a cercare e trovare anche un risparmio economico, però mangiando bene. In questo non siamo gli Stati Uniti, dove pochi mangiano bene ed altri, soprattutto i più poveri, sono costretti ad attingere a cibi assolutamente non di qualità, con terribili conseguenze sulla salute: le percentuali sull'obesità americana non ve le devo certo raccontare io.

E ancora, l'Italia si basa sulla filiera di produzione: c'è chi coltiva, chi alleva e pesca, c'è chi trasforma, magari in più processi, e c'è chi distribuisce. Ognuno ha e gestisce una parte del valore che questo processo determina. Il laboratorio garantisce solo il grande produttore, chi produce su larga scala e rifornisce direttamente il mercato. Noi in Italia rischiamo di scardinare un processo sociale tipicamente italiano, che parte dalla terra e arriva alla tavola, da chi coltiva a chi compra. Chi produce su larga scala e rifornisce direttamente il mercato non ha di queste preoccupazioni. Lo dico anche ai nostri colleghi di centrosinistra: con il provvedimento in esame c'è un'attenzione fondamentale al concetto di democrazia.

Come ci ricorda Confagricoltura, se mettiamo una bandierina nei Paesi in cui l'agricoltura è più diffusa e distribuita sul territorio, lì il processo democratico sarà più sviluppato (*Applausi*), perché non è possibile ricattare nessuno sulla base del cibo e delle forniture alimentari. Nessuno può essere escluso dal mangiare, nessuno può essere ricattato per fame. Questa non è una visione fantasiosa: guardate quello che sta succedendo col grano proprio in questi giorni e in queste ore in Ucraina, dove la Russia, negando l'accesso ad alcune vie di rifornimento, tiene o cerca di tenere alcuni Paesi legati a sé sulla base di un ricatto alimentare. Siamo proprio sicuri di voler regalare questi poteri - o, almeno, questa possibilità - a laboratori (a quali laboratori, peraltro?) di qualche contadino, di qualche impresa agricola oppure delle grandi multinazionali che, attraverso le loro produzioni massificate, invaderanno il mercato e distruggeranno ogni tipicità?

Quanto ai vostri interrogativi sulla ricerca, noi siamo per una ricerca libera, che possa svolgere il suo ruolo senza influenze delle multinazionali e che possa liberamente indagare sicuramente sulla validità degli alimenti sintetici, ma anche capire i giusti tempi e le loro criticità. È opportuno che la ricerca possa concentrarsi, direi anche e soprattutto, per aiutare i Paesi in via di sviluppo, mettendoli nelle condizioni di avere una loro autonomia agricola e alimentare.

Concludo allora il mio intervento da dove l'ho cominciato e mi rivolgo ai colleghi forse ancora incerti, in particolare tra i banchi dell'opposizione. Ascoltate non Marco Scurria, ma le organizzazioni degli agricoltori, ascoltate i territori, ascoltate i cittadini, ascoltate soprattutto il buon senso, perché sarebbe retorico citare gli oltre 5.000 prodotti tipici italiani che amiamo, regaliamo, assaggiamo e valutiamo e di cui siamo orgogliosi quando andiamo all'estero, perché sappiamo che sono rappresentativi della nostra identità culturale e nazionale. Infatti, se la superficie del nostro Paese è pari solo allo 0,5 per cento di quella di tutto il mondo, in questo 0,5 per cento c'è una ricchezza che non si trova in nessun'altra parte del mondo.

In quasi tutte le nostre Regioni abbiamo tipicità superiori ad interi Stati europei e non abbiamo proprio bisogno di laboratori che sfornano carni, alimenti e mangimi senza sapore e forse anche senza senso. La collega prima diceva che rischiamo di arrivare secondi; invece con questo provvedimento l'Italia e la nostra Nazione arrivano primi, perché mettono un paletto sulla corretta alimentazione e sulla corretta ricerca scientifica. Se Feuerbach ci ricordava che siamo quello che mangiamo, io, noi, non vogliamo essere uomini sintetici. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Cantù.

CANTU', *relatrice*. Signora Presidente, i diversi punti di vista che sono emersi sono tutti degni di nota, ma, contrariamente a chi sostiene che è meglio studiare anziché vietare, noi siamo dell'idea che sia meglio studiare molto approfonditamente e circostanziatamente prima di autorizzare. Difatti, siamo dell'idea che gli scienziati e la scienza in generale restino la più straordinaria opportunità di sviluppo della vita, a partire dalla salute. È proprio per questo che dobbiamo proteggerli dal compiere frettolosi passi in avanti *(Applausi)*, contribuendo con azioni e cautele concrete ad evitare di commettere errori. È una prospettiva in cui, in un Paese come il nostro, nel quale c'è una certa diffidenza per l'innovazione artificiale in campo alimentare, sapere che il legislatore ha privilegiato precauzionalmente la tutela della salute contribuisce a sensibilizzare e a promuovere sani stili di vita. Perciò portiamo convintamente in approvazione, stante la sua adeguatezza, il testo in esame, auspicando che vi sia una condivisione più ampia della maggioranza di Governo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Carlo.

DE CARLO, *relatore*. Signora Presidente, cercherò di essere breve e non sintetico *(Applausi)*, visto che il provvedimento di questo tratta e noi questo non amiamo di sicuro. *(Commenti)*. Mi sono riservato soltanto la replica, anche perché la collega Cantù era stata particolarmente esaustiva nella relazione e nella presentazione del documento.

Ho ascoltato tutti gli interventi, soprattutto quelli dell'opposizione, per cercare di capire se il nostro era veramente un provvedimento così assurdo come lo si tentava di dipingere oppure se, al termine della discussione, ne sarei uscito ancora più convinto. Credo che, anche volendo fare l'avvocato del diavolo di me stesso o del provvedimento del Governo, le motivazioni addotte in tanti interventi non abbiano fatto altro che rafforzare in me la convinzione che questo provvedimento non solo è giusto e non solo è doveroso, ma segna anche la visione di questo Governo rispetto a quello che questa Nazione vuole essere oggi e anche domani.

Quante volte, colleghi dell'opposizione, ci siamo sentiti dire o abbiamo detto anche noi che la politica deve avere una visione che guardi ai prossimi vent'anni e non al contingente? Spesso, sempre. E quante volte ci siamo sentiti dire che la politica - lo dico da sindaco - deve ascoltare i territori, altrimenti non serve a nulla? Allora, delle due l'una: o abbiamo sempre detto una serie di corbellerie e oggi quindi dovremmo smentirle, oppure ci sono entrambe le cose.

C'è una visione - che può piacere o no a tutta l'opposizione o a una sua parte - per la quale noi crediamo fortemente che questa Nazione abbia fondato non solo la sua popolarità, ma la sua

grandissima attrattiva nel mondo sul fatto di essere unica e di rappresentare gli oltre 8.000 diversi campanili, che non sono solo municipi, ma anche stili di vita, culture e colture in cui si sostanzia la nostra grande biodiversità.

Noi siamo sempre stati diversisti anche quando qualcuno preferiva appiattirsi non solo sul gusto, ma sulle abitazioni: tutti abbiamo visto e ammirato il modello sovietico dall'altra parte della barricata e, probabilmente, anche chi lo ammirava preferiva vivere da questa parte del mondo e non da quella, tanto faceva schifo il modello che era stato proposto. (*Applausi*). Noi eravamo diversisti anche allora: noi il Karl-Marx-Hof a Vienna non l'avremmo mai costruito; sicuramente non avremmo mai costruito nemmeno il chilometro di Corviale (*Applausi*); noi non avremmo costruito quel tipo di architettura che poneva l'uomo non al centro dell'ambiente, ma come un mero consumatore: guarda caso la stessa cosa che vorrebbe fare quello che questo provvedimento contrasta.

Noi siamo cittadini consapevoli. Qualcuno dice che con questo provvedimento trattiamo i cittadini come bambini che hanno bisogno di essere educati. Dall'altra parte, però, ci spiegano come educare quei bambini, dando una visione sola, quella del *politically correct*. (*Applausi*).

Noi crediamo che i cittadini siano cittadini, prima che consumatori, e consumatori consapevoli. Faccio notare tra l'altro che si sono espressi 1.300 sindaci trasversalmente - non solamente sindaci di Fratelli d'Italia, della Lega, degli amici Civici d'Italia o di Forza Italia - e addirittura nei consigli comunali ho sentito gli interventi di autorevoli esponenti dell'opposizione provenienti da Regioni i cui Governatori si sono espressi immediatamente a favore del provvedimento: Giani, Bonaccini, De Luca o Emiliano.

Tutti costoro - come si è detto ieri - sono pregni di retorica classica e oscurantista? Sono retrogradi? Sono dilettanti? Usano una terminologia arcana? Sono irragionevoli? Pongono le loro Regioni in posizione isolazionistica? Si danno la zappa sui piedi? Lo chiedo a voi, perché non ho questa risposta: io posso parlare delle Regioni di centrodestra che hanno votato orgogliosamente questo provvedimento perché ci credono e di coloro che oggi le rappresentano - che vanno da Forza Italia a Fratelli d'Italia - i quali continuano a portarlo avanti. (*Applausi*). Questa è una differenza di coerenza.

Ho sentito parlare di cortocircuito. Non è questo forse un cortocircuito? Quando state sui territori, dite che hanno ragione gli agricoltori e quelli che, come gli agricoltori, non vogliono recidere un elemento fondamentale, che in questa Nazione si amplifica, ossia il legame inscindibile che c'è tra la terra e il piatto.

Signori, in Italia noi non ci cibiamo; noi mangiamo, apprezziamo e sulla tavola portiamo non solo la nostra cultura, ma anche grande parte della nostra socialità. È a tavola che avvengono i più grandi accordi; è a tavola che diamo il meglio di noi stessi quanto a cultura, capacità e genio e per questo siamo ammirati in tutto il mondo. Vengono a vedere le nostre bellezze e vengono a vivere, anche solo per quindici giorni, così come viviamo noi, apprezzando i nostri prodotti. (*Applausi*).

Vogliamo veramente arrivare a qualcosa di costruito in laboratorio in qualsiasi parte del mondo? Nessuno degli attuali benpensanti fautori o sostenitori di qualche *lobby* di scienziati può pensare che quello che poi è il frutto della ricerca potrà venire messo a terra nella nostra Nazione, dove i costi di produzione sono più alti e il costo del lavoro non è sicuramente competitivo, anche se ci abbiamo lavorato, rispetto ad altre Nazioni. Quei cibi verranno prodotti dove costa meno, dove non c'è alcun legame con il territorio e dove non c'è forse neanche alcun controllo.

Oscurantisti noi, poi? Innanzitutto, partirei da un altro presupposto: se noi siamo quelli contro la ricerca, perché abbiamo dovuto aspettare che arrivasse Fratelli d'Italia al Governo per adottare due provvedimenti importanti come il *carbon farming*, cioè la capacità riconosciuta alle piante di trattenere la CO₂, e, meglio ancora, il provvedimento sulle tecniche di evoluzione assistita (TEA)? Se voi non eravate così oscurantisti, perché la stragrande maggioranza del Parlamento nella scorsa legislatura non è riuscita a farlo, nonostante ci fosse un ministro del MoVimento 5 Stelle che era favorevole alle tecniche di evoluzione assistita? Perché? Forse l'oscurantismo alberga in qualcuno di voi. Siete voi gli oscurantisti (*Applausi*), siete voi che alla ricerca non credete e la adattate solo ai vostri fini personali o di chi vi sostiene, non certo noi. L'abbiamo dimostrato in sei mesi di governo: TEA e *carbon farming*, provvedimenti adottati subito.

Non siamo forse noi quelli che dall'opposizione hanno pungolato i Governi, tutti quelli della

precedente legislatura, per dire che il nutri-score, anche se era sottoscritto e firmato da oltre 300 scienziati o pseudotali, era una baggianata pazzesca e non aveva alcuna evidenza scientifica? (*Applausi*). Non siamo stati forse noi a portare in Aula quel provvedimento, anche grazie alla lungimiranza dell'allora ministro Patuanelli, che lo fece votare all'unanimità da tutto il Parlamento? Siamo oscurantisti noi? Lì, a quei 300 scienziati abbiamo risposto che dicevano una sonora baggianata: abbiamo avuto il coraggio di dirglielo, come Parlamento. Oggi invece sembra che, se qualche scienziato è contrario alla carne coltivata, sintetica o come la chiamate, noi diventiamo automaticamente oscurantisti. No, non lo siamo, mi dispiace, lo abbiamo stradimostrato.

Pertanto non mi resta altro che augurarmi che non solo la maggioranza che, anche nei suoi interventi, ha adottato questo tipo di motivazioni per votare il provvedimento in esame, ma anche, in fondo, le menti illuminate di questa opposizione possano capire che qui non è in discussione soltanto la salute pubblica. Guardate che il principio di precauzione significa avere cautela e, visto che dobbiamo studiare prima e che studiare è meglio che vietare, ebbene, anche leggere è meglio che non farlo: non c'è un passaggio di questo provvedimento, infatti, che vieta la ricerca. Sarebbe bastato leggere il provvedimento, probabilmente. Io mi illudo che l'abbiate fatto, ma se l'avete fatto e non avete scorto che non c'è un passaggio contro la ricerca, forse avete letto male o forse qualcuno vi ha suggerito male le posizioni da tenere. Buon lavoro a tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[LOLOBRIGIDA](#), ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi, senatori e senatrici, che sono intervenuti in questo dibattito. Mi scuso per non essere stato presente ieri in Aula, ma, senatrice Cattaneo, mi trovavo nella città di Vigo, in Spagna, a dare attenzione a coloro che lei richiama nel suo intervento: i pescatori.

Si insedia la Presidenza spagnola nel Consiglio dell'Unione europea. Un problema importante trattato ieri è stato quello della decarbonizzazione. Abbiamo espresso la posizione dell'Italia, che è quella di garantire una sostenibilità ambientale tendenziale che non sacrifichi, com'è successo in questi ultimi trent'anni, le nostre marinerie. Quindi le persone libere, quelle a cui faceva riferimento, anche del mondo della pesca, non solo vengono attenzionate dal nostro Governo, ma cerchiamo di capire a livello nazionale e internazionale come riuscire a coniugare i loro interessi con prospettive generali di salvaguardia dell'ambiente - che richiama tutti come necessarie - con una caratteristica che ci vede a volte differenziarci da chi in termini ideologici ha affrontato questi temi. Noi riteniamo - e lo affermo anche in questa sede autorevole, la più autorevole - che i primi ambientalisti del nostro territorio siano proprio agricoltori, pescatori e allevatori (*Applausi*), perché traggono banalmente la loro possibilità di vivere da quello che qualcuno pensa che nel tempo abbiano voluto distruggere o inquinare. Non mi riferisco ovviamente a qualcuno tra i presenti, perché so che questo consesso è autorevole da tanti punti di vista, certamente politico e istituzionale per definizione, ma anche per capacità di comprendere fino in fondo tutte le argomentazioni. È per questo che si dibatte e si approfondisce, credo in termini non ideologici, collega, ma esattamente il contrario.

È stato già ricordato come questa legge sia frutto di un meccanismo che in democrazia credo sia estremamente virtuoso, ossia quello di sussidiarietà: si parte dal popolo, si passa per le istituzioni del territorio, si arriva in Parlamento e si cerca di comporre un indirizzo che sia omogeneo alla volontà dei cittadini. Noi siamo rappresentanti dei cittadini e potremmo normare anche privandoci di quel sostegno che la Costituzione assegna, per altre funzioni, alle amministrazioni locali e alle Regioni, ma abbiamo scelto di non farlo: abbiamo scelto invece di agire esattamente in linea con quanto esplicitamente chiesto dalle istituzioni più prossime al cittadino.

La sussidiarietà è una bella cosa e allora mi chiedo, quando distinguiamo il "noi" e il "voi", se facciamo riferimento a un posizionamento che esula dalla connotazione che ci vede sedere in banchi assegnati ai partiti. Mi stupisce infatti il tono di accusa verso fantomatici oscurantisti, accusa rivolta all'altra parte dell'emiciclo, senza renderci conto che tra tali presunti oscurantisti che vogliono vietare questi cibi, sulla base di una presunta ignoranza, ci sono autorevolissimi esponenti anche dei partiti che muovono questa accusa.

Ho qui l'ordine del giorno della Regione Toscana, su carta intestata del Partito Democratico, che vede

anche la firma di Fratelli d'Italia (ma dopo gli esponenti del Partito Democratico, tutti). Ebbene, è stato votato all'unanimità e chiede di vietare le produzioni di «cibi sintetici» (*Applausi*), così esplicitati: cambiamo e diciamo «coltivati», però lì è riportata dal Partito Democratico tale dizione. Si fa riferimento esplicitamente a quelli che sarebbero i poteri forti dai quali alcuni si lasciano condizionare. Non credo però che il Partito Democratico toscano sia condizionato da Coldiretti, seppur richiamata esplicitamente nel testo, così come viene richiamata nel testo della Regione Campania e nel testo della Regione Emilia Romagna. Graziano Delrio, che ha presieduto una delle componenti più importanti del nostro quadro istituzionale, l'Associazione nazionale Comuni, sa quanto siano preparati i nostri amministratori locali, i nostri sindaci. Non credo che siano stati superficiali quando, in più di 3.000 Comuni e in maniera trasversale, hanno fatto le medesime richieste. Credo che siano degni di rispetto e non vadano definiti oscurantisti, ignoranti e nemici della ricerca.

Lo ricordava il collega De Carlo poc'anzi e l'hanno fatto già altri colleghi: non c'è una sola virgola in questo disegno di legge che inviti non a fare ricerca; anzi, la ricerca per noi è un elemento cardine del dibattito e ci mette in condizione oggi di muovere con chiarezza, per quello che ci riguarda, un invito a fare ricerca, possibilmente attraverso le grandi e nobili istituzioni pubbliche che abbiamo in questa Nazione, a cominciare dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea). (*Applausi*). L'Italia è una Nazione libera sulla ricerca: dobbiamo mantenere questa consapevolezza e invertire quella fascinazione verso Nazioni in cui la ricerca è affidata al privato. Il privato fa il suo mestiere, a volte nell'interesse dei cittadini, altre volte nell'interesse esclusivamente delle azioni della multinazionale che rappresenta. Credo che purtroppo questo sia il caso di molti che finanziano alcune ricerche al fine di condizionare il mercato e di indirizzare lo sviluppo, per esempio nel campo alimentare, di settori che avvantaggiano alcuni e depotenziano altri. (*Applausi*).

Non è un caso che negli Stati Uniti ci sia un modello differente dal nostro rispetto, ad esempio, all'alimentazione. Si faceva riferimento al regolamento europeo che ci permette oggi di normare in quest'Aula. Ringrazio il collega Schillaci, autorevolissimo scienziato (su questo credo ci siano pochi dubbi), medico, rettore dell'università di Tor Vergata, preside della facoltà di medicina, autorevolissimo rappresentante della comunità scientifica, che ha fatto appello esattamente a quel principio di precauzione previsto nel regolamento, che indica nella European Food safety authority (EFSA) il soggetto che può o non può autorizzare il *novel food*.

È lo stesso regolamento in cui si sancisce, in maniera inequivocabile, che in Europa, se non siamo certi e se non sappiamo - lei stessa, senatrice Cattaneo, insieme a molti altri colleghi ha affermato che ancora non sappiamo - allora può darsi che ci siano rischi. Il diritto di precauzione ci permette dunque di normare e di dire che, finché non siamo certi che una cosa sia salubre per i cittadini italiani, preferiamo che non venga commercializzata e importata in questa Nazione (*Applausi*), il che non vieta la ricerca, in nessun modo.

Sono stati trattati tanti argomenti intorno a questo tema, ma cerchiamo di togliere di mezzo il "noi" e il "voi", avendo comune rispetto per i nostri rappresentanti del territorio, per le istituzioni democratiche e per le milioni di firme raccolte su questo argomento, tra le quali, evidentemente, non ci sono solo quelle degli imprenditori agricoli o degli allevatori, ma anche quelle di persone che acquistano e consumano, che hanno voluto dare un segnale. Tra quelle firme ce ne sono alcune di autorevolissimi rappresentanti italiani ed europei di molti dei partiti qui presenti, non solo del Partito Democratico. Ad esempio, in Regione Calabria è passata la mozione all'unanimità, con il voto di tutti, compresi il MoVimento 5 Stelle e altre forze politiche rappresentative, con cui si chiede esplicitamente al Governo - anzi, per la precisione, viene citato il Ministero - di agire per vietare, quindi esattamente in linea con quanto ha fatto il Governo, non volendo rappresentare una parte politica. Certamente noi del centrodestra abbiamo le nostre opinioni, che abbiamo sottoposto agli elettori. La composizione della maggioranza, dopo il 25 settembre, è direttamente omogenea al voto popolare: era qualche anno che non accadeva (*Applausi*) e ce ne vogliamo assumere la responsabilità. Onorevoli colleghi, non posso credere che i vostri rappresentanti, in sede locale, abbiano sottoscritto atti senza conoscerne il contenuto: lo escludo categoricamente. Devo allora immaginare che, quando lo facevano, speravano che non ci fosse un Governo a raccogliere la loro istanza. Li voglio ringraziare e dir loro che abbiamo

fatto esattamente quello che ci hanno chiesto (*Applausi*): lo vogliamo ribadire e rivendicare con orgoglio, per varie ragioni.

C'è quindi la vicenda della rappresentanza democratica; c'è la vicenda della ricerca, perché ripeto che non c'è alcun elemento in questo senso e anzi vogliamo che si faccia ricerca, per capire fino in fondo e per essere certi di tutto quello che può servire alla medicina; sulla vicenda dell'alimentazione aprirò un capitolo a parte, perché credo che il cibo non sia solo carburante e che ci sia confusione su questo. Non mi convinco che il cibo sia solo carburante e non mi convinco nemmeno che gli esseri umani siano solo consumatori. (*Applausi*). Siamo anche consumatori e siamo anche acquirenti. Prima di essere questo, però, siamo esseri umani, cittadini e persone che, a differenza di un oggetto che consuma, hanno una soggettività di scelta, data dalla capacità di discernimento unica, propria degli esseri umani, così preponderante sugli altri elementi che compongono la sfera del pianeta. Nel momento in cui guardiamo qualcosa, anche il cibo, siamo capaci di decidere e dobbiamo farlo sulla base di alcuni elementi. A mio avviso, l'elemento prioritario resta quello qualitativo, che oggi è discutibilmente applicabile a un sistema di produzione come quello finora messo in campo sulle produzioni di carni coltivate, o sintetiche, o di *synthetic food*. (*Applausi*). Scelga lei il termine, onorevole collega: credo sia molto secondario, come ha dimostrato la maggioranza, approvando l'emendamento che ridefinisce il nome. Non credo sia questo il tema.

Anche sull'elemento della produzione sono state raccontate un po' di fandonie, nel senso che questa è una produzione molto rispettosa degli animali. Lei, professoressa, credo conosca i protocolli di produzione e sa che sulla vicenda delle produzioni di carne sintetica i vari passaggi prevedono pratiche particolarmente invasive, se non violente, nei confronti degli animali, comprese l'estrazione di liquido fetale e l'estrazione cellulare da animale vivo, con una serie di rischi di patologie. Non lo dico io, perché nella mia posizione non posso che far riferimento a testi che garantiscano l'autorevolezza di un'espressione scientifica e quindi faccio riferimento alla già direttrice dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, Maria Caramelli, oggi coinvolta nell'ambito del Ministero della salute: vi è il rischio derivante da alcune patologie riscontrabili solo in animali morti, come quella da prioni, e il rischio di trasmissione di eventuali patologie collegate a queste metodologie invasive è particolarmente alto per quanto riguarda gli animali.

Esse quindi non sono, come qualcuno dice, nell'ottica del pieno rispetto della vita di ogni essere vivente, che noi invece abbiamo, ma che delineiamo e decliniamo nell'ambito di una naturale evoluzione della convivenza, che l'uomo ha visto con gli altri esseri viventi del pianeta, anche in termini alimentari, con una serenità che non credo possa essere messa in dubbio da affermazioni che, a mio avviso, sono in aperto contrasto con la logica.

Vi è un terzo elemento sul quale noi vogliamo intervenire. Sì, c'è del vero in questo. Noi vogliamo dare, attraverso questa norma, anche un indirizzo di natura politica: questo è vero. Per noi l'agricoltura, l'allevamento e la pesca sono elementi centrali. Noi non abbiamo normato sulla pesca semplicemente perché, al momento della presentazione del disegno di legge, non era ancora noto che ci fosse un'evoluzione così accelerata della produzione di pesci sintetici: cercheremo di correggere questo ambito.

Qualcuno sottolineava che oggi, in alcune Nazioni, già viene commercializzata la carne sintetica di pollo o di bovino, a costi eccezionali, con precauzioni quale quella di far sottoscrivere, in alcuni luoghi, un'autorizzazione legata all'assunzione di responsabilità sugli effetti futuri che questo cibo possa produrre su chi lo assume. È una precauzione che di solito nei ristoranti italiani non viene in essere, perché nel tempo si è stabilito che la nostra alimentazione sia mediamente piuttosto sana.

Vi è poi l'elemento di natura politica, questo sì, che è la difesa della qualità del nostro settore. Noi crediamo nella qualità: l'Italia è la Nazione della qualità. Non abbiamo grande capacità di competere sui mercati internazionali nella quantità, ma nella qualità rappresentiamo l'eccellenza. E non ce lo diciamo da soli, ma lo dicono i dati dell'*export* italiano: 60 miliardi dell'agroalimentare e 120 miliardi di *italian sounding*, cioè di individui che, in maniera irregolare e potenzialmente anche illegale (come speriamo di dimostrare), vendono in altre nazioni prodotti che si richiamano alla nostra qualità, alla percezione della qualità delle persone che li consumano e che tolgono a noi risorse importanti, come

imprese, e tolgono benessere ai cittadini che consumano cibi prodotti in Italia.

Sempre parlando di dati empirici, qualcuno mi ha contestato un'affermazione. Io stimo tantissimo gli Stati Uniti. Ci hanno aiutato a riconquistare la libertà. Ci proteggono a livello internazionale. Almeno finché, nella ridefinizione della NATO, l'Europa non riuscirà ad avere un ruolo più incisivo, sono loro i protagonisti delle vicende internazionali. Gli Stati Uniti, però, una cosa non possono insegnarci: a mangiare. (*Applausi*).

Non lo dico come dato sciovinista, ma con un'affermazione che si collega ai dati relativi agli effetti del loro sistema alimentare sulla popolazione e sui dati scientifici che emergono quando si va a confrontare non solo la longevità (che, per fortuna, ci vede tra i popoli che vivono di più sul pianeta e questo forse con l'alimentazione qualcosa c'entra), ma anche un dato inquietante, che vede, negli Stati Uniti, il 77 per cento della popolazione in sovrappeso, rispetto al nostro 36 per cento. L'obesità è al 32 per cento, rispetto a percentuali anche quattro volte inferiori nella nostra Italia.

Li è successo quello che noi dobbiamo evitare. Siamo una Nazione molto fortunata, dove la qualità è stata trasmessa grazie sicuramente alla comunità scientifica, ma, ancora prima, dalle mamme e dalle nonne, che tante volte, da ragazzini, ci spiegavano cosa faceva bene e cosa faceva male, sulla base di un'esperienza centenaria. In altre Nazioni questo non è accaduto, perché sono state condizionate da logiche di mercato e da una comunicazione molto forte.

Ho letto l'allarmante ricerca di un'università statunitense che spiega come sui bambini delle classi meno agiate negli Stati Uniti influisca talmente tanto l'elemento del condizionamento alimentare che i massimi livelli di obesità si riscontrano proprio in quella fascia. Noi, invece, abbiamo un'educazione alimentare interclassista: spesso le persone meno abbienti si trovano a mangiare meglio delle persone più ricche, perché acquistano, per ragioni di prezzo, dal produttore o dal trasformatore e quello corrisponde alla qualità. Questo non avviene nelle altre Nazioni come gli Stati Uniti, dove invece chi è molto ricco o ricco mangia bene e chi è povero o molto povero si trova ad avere del cibo che non si può definire - non è un termine scientifico - spazzatura, ma che è sicuramente standardizzato e ipertrasformato che produce effetti nefasti sugli organismi. Tale dato ha a che fare con questo tipo di produzione, perché non è vero che la scelta di produrre i cibi in laboratorio sia neutra. Non avete richiamato il tema - qualche autorevole collega a dire il vero l'ha fatto, ma in alcuni interventi di ieri che ho avuto modo di riascoltare - che in termini di sicurezza alimentare, avendo noi una popolazione in crescita esponenziale, ci dobbiamo preoccupare di come riuscire a risolvere il problema dell'alimentazione del pianeta. Questo è un elemento forte che vede l'Italia protagonista perché ha una sua posizione, che ha rivendicato nel G7 e che sarà oggetto della Presidenza del prossimo anno del G7 in questo settore, che ha sostenuto alla FAO e che ribadirà in quella sede. Noi dobbiamo affrontare il tema della sicurezza alimentare, con la convinzione, però, che non basta parlare di cibo per tutti, ma occorre parlare di buon cibo per tutti. (*Applausi*).

Questo tipo di argomentazione è molto differente, perché non accettiamo la logica di una società anche mondiale divisa in due, tra i ricchi che continueranno a mangiare bene e a mangiare sano, e i poveri ai quali dare prodotti ipertrasformati, massivi e standardizzati. Non lo accettiamo culturalmente né economicamente. Crediamo che sia una cosa sbagliata. Se in tale norma c'è un aspetto da manifesto politico, è proprio il fatto che siamo per questo tipo di modello di sviluppo e legittimamente si deve porre l'attenzione al riguardo. Se dobbiamo avere non cibo per tutti, ma buon cibo per tutti, le Nazioni occidentali, a partire dalla ricerca, devono concentrarsi - come noi abbiamo fatto - su delle tecnologie di evoluzione avanzata - sulle tecnologie ad esse applicabili alle quali si è rivolto per troppo tempo con logica predatoria l'Occidente e riuscire con loro a collaborare per una crescita comune. Mi riferisco all'Africa, ad esempio, dove si trova il 60 per cento dei terreni arabili mondiali, nel cui sottosuolo c'è acqua e dove c'è la possibilità di incentivare le produzioni in termini quantitativi e qualitativi. Orientiamo lì, per quello che ci riguarda, il massimo dell'impegno della ricerca; mettiamo a disposizione le nostre tecnologie, le nostre imprese. Ringrazio il presidente Meloni che si sta ponendo, verso quei Paesi, con questo tipo di approccio. E ringrazio le numerose imprese che si sono messe a disposizione per aiutare a far crescere quel Continente, cercando di risolvere a monte un problema che spesso ci troviamo ad affrontare a valle, aiutando e lavorando con l'Africa. Non ci arrendiamo infatti

all'idea, che qualcuno per troppo tempo ha propagandato, che gli africani debbano lavorare per noi: noi vogliamo lavorare con loro per crescere insieme e la potenzialità sul cibo da questo punto di vista è un elemento centrale. (*Applausi*).

È stata contestata anche la sovranità alimentare come concetto. Ma la sovranità alimentare consiste nel continuare a decidere come si vuole produrre e quello che si vuole mangiare: una scelta che viene messa in discussione sempre più da aggressioni che tentano di condizionare le persone che acquistano e consumano. Questo Parlamento all'unanimità ha contrastato il nutri-score, un'etichettatura che per ragioni oggettive è esclusivamente finalizzata al condizionamento e non all'informazione. L'Italia non ha paura della ricerca, non ha paura della trasparenza: quando le persone conoscono, anche attraverso l'etichetta, che cosa mangiano, come viene prodotto, come viene trasformato, come lo si riesce a presentare, comprano italiano. Non avremmo, quindi, ragione di nasconderci, ma il nutri-score è un'etichetta condizionante e, per capirlo, basterebbe considerare l'esito che pone il parmigiano reggiano e l'olio d'oliva tra i prodotti potenzialmente dannosi per la salute. Certo, il quantitativo eccessivo di un prodotto alimentare può essere potenzialmente dannoso per la salute, ma lo è anche l'acqua se si supera di qualche litro la quantità consentita.

Mi avvio a concludere il mio intervento su questo tipo di argomentazione per non turbare la discussione di quest'Assemblea. Tuttavia a differenza di quanto si è detto, non solo accetto il confronto e il dibattito, ma l'altra sera ci siamo incontrati con la senatrice insieme ad altri ricercatori e abbiamo discusso di questo argomento, anche se la sede era impropria. Penso sarà utile continuare a ragionarne, avendo però posto un elemento a monte di questa discussione che dà un'idea e un indirizzo in linea con le assemblee democratiche, con la volontà della maggioranza del Paese e della maggioranza di questo consesso parlamentare - ma spero non solo di essa - che ci permetta di discutere, di approfondire la ricerca, di fare delle valutazioni di senso più generale, che ci permettano di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Tutto questo deve avvenire senza criminalizzare gli allevatori - come qualcuno ha tentato di fare - senza criminalizzare gli agricoltori, perché sono quelli che mantengono il territorio. Infatti, dove non c'è agricoltura e dove non c'è allevamento, viene giù tutto in senso letterale, e non da altri punti di vista. Inoltre l'obiettivo della sostenibilità ambientale deve viaggiare in parallelo con quello della sostenibilità produttiva, perché entrambe garantiscono l'equilibrio sociale.

Nelle sue scelte l'Italia è tutt'altro che isolata: sul piano internazionale, in ogni contesto nel quale ci presentiamo - le dimostrazioni di questi giorni esulano dal mio ruolo e non le citerò, ma sono davanti agli occhi di tutti - su questi temi siamo protagonisti in Europa in un sistema di alleanze che divide i Paesi che vogliono cibo di qualità da quelli invece che immaginano che il cibo sia solo carburante (*Applausi*), dove, quindi, l'unico interesse è standardizzare, facilitare la produzione, distruggere le filiere produttive virtuose che abbiamo e che disegnano un equilibrio del valore ripartito tra tanti, accentrando le risorse e magari spostando le produzioni ove è più facile.

La Francia sta cambiando le sue posizioni anche sul nutri-score. Tuttavia, all'ingresso di un suo supermercato importante, cioè Carrefour - lo cito perché ci sono stato - sono posizionate delle bottiglie di plastica grandi, a differenza di quanto accade nei nostri supermercati dove noi troviamo la verdura, per una sensazione di fresco nel percorso, secondo la nostra strategia commerciale. Lì ci sono delle bottiglie di colore diverso con sopra scritto: «*This is food*», perché non si capirebbe mai che quello è cibo. Non servono gli occhi, l'olfatto o il tatto: lo si può capire solo dalla grande scritta «*This is food*». È la prima cosa che si vede nel supermercato: una grande «A» del nutri-score che ne designa la qualità; poi si trovano il parmigiano e l'olio con la lettera «D» e gli altri prodotti non solo italiani, come il caprino biologico prodotto in Francia catalogato con la lettera «D».

Questo diventa un elemento di condizionamento e noi non vogliamo andare verso una società di questa natura, che marginalizza le produzioni agricole, intensifica le produzioni standardizzate e magari le delocalizza. Se qualcuno può produrre cibo anche nei bioreattori, non lo fa in questo Paese in cui rispettiamo i diritti dei lavoratori e la sostenibilità ambientale (*Applausi*). Lo va a fare in altre parti del mondo, dove vengono sfruttati i lavoratori, abbattendo i costi di produzione e di distribuzione - tutto è uguale ed è più facile - e accentrando il valore aggiunto nelle mani di pochi.

A noi questo modello non piace e allora, se da una parte rivendichiamo la piena coerenza di questo

testo normativo, dall'altra rivendichiamo anche che in esso ci sia un indirizzo di natura politica a difesa delle nostre imprese e delle nostre aziende, ma anche - mi permetto di dirlo - del futuro benessere dell'umanità, che passa per il buon cibo e non invece per i condizionamenti di chi immagina di fare *business* sullo sfruttamento delle fasce più povere della popolazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

ZAMBITO (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo per illustrare i due emendamenti più significativi, 1.8 e 1.10 (l'emendamento 1.10 per la verità è a prima firma del senatore Franceschelli). Ho ascoltato con molta attenzione le parole del Ministro, soprattutto quando ha richiamato il documento che è stato sottoscritto dalle Regioni, dai sindaci, eccetera. Quel documento, quel manifesto di Coldiretti l'ho firmato anche io, signor Ministro, e l'ho firmato convintamente, perché in esso c'era scritto esattamente quello che noi abbiamo scritto nell'emendamento 1.10, che è stato bocciato in Commissione. (*Applausi*).

L'emendamento 1.10 dice che, oltre a preservare il patrimonio agroalimentare, dovrebbero essere riconosciuti «la giusta remunerazione degli agricoltori e allevatori, lo sviluppo progressivo dell'agroecologia, in particolare nelle aree interne del Paese, l'incentivazione e la valorizzazione degli allevamenti estensivi, anche al fine di ridurre il quantitativo delle importazioni di alimenti e mangimi per gli allevamenti di provenienza estera e premiare il consumo di foraggio di provenienza nazionale, di migliorare il benessere animale e la sostenibilità ambientale, nonché l'innalzamento della qualità e della varietà dei prodotti commercializzati, a partire dalla valorizzazione delle varietà locali». Perché non è stato approvato questo emendamento, che dice esattamente quello che era scritto nel manifesto della Coldiretti? Perché non ce lo prende, signor Ministro? Ce lo prenda. Ce lo prenda l'emendamento, così siamo felici. (*Applausi*).

Ho ascoltato anche le sue parole in merito alla questione della valorizzazione della ricerca e le ho molto apprezzate. Io peraltro non ho mai usato nel mio intervento la parola "oscurantismo", mai. Ho semplicemente detto che la ricerca deve andare avanti, perché è una risorsa importante di questo Paese. Infatti, abbiamo presentato un emendamento che propone di inserire nel testo che è necessario garantire «la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze». Abbiamo presentato questo emendamento anche perché, quando abbiamo svolto le audizioni in Commissione, la stessa Coldiretti è intervenuta e ha sottolineato che non avrebbe mai voluto che la ricerca si fermasse. L'ha ammesso oggi anche lei, signor Ministro, per cui basta approvare questo emendamento e lei sarà conseguente con le parole che ha appena pronunciato. E noi lo apprezzeremmo moltissimo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

CANTU', *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e, al netto della valutazione che rimettiamo ovviamente alla proponente, chiedo di trasformazione l'emendamento 1.8 in un ordine del giorno, il cui testo è il seguente: «impegna il Governo ad assicurare la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica, considerata la coerenza dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze».

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, il parere è contrario anche sugli ordini del giorno?

CANTU', *relatrice*. Sì, signor Presidente.

LOLOBRIGIDA, *ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Zambito, intende accettare la proposta formulata dalla relatrice e dal rappresentante del Governo di ritirare l'emendamento 1.8 e di trasformarlo in ordine del giorno?

ZAMBITO (PD-IDP). D'accordo, signor Presidente. È meglio di niente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, fino alle parole «degli stessi», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.101, 1.102 e 1.103.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.8 non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CANTU', *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e ordini del giorno.

LOLLOBRIGIDA, *ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «dicembre 2017».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.101 e 2.102.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dal senatore Mazzella da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.102, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.103, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.104, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.105, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.106, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.107.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi della maggioranza apprezzandone determinati aspetti. In particolare, mi riconosco assolutamente nell'italianità e nell'apprezzamento delle nostre tradizioni, specialmente di quelle alimentari e culinarie.

L'ordine del giorno G2.107 in realtà va proprio nella direzione di tentare di ripristinare le nostre tradizioni originarie. Tutti ricorderete che nei vari cascinali si ammazzava il maiale all'inizio dell'inverno per poter avere sostentamento, la domenica si ammazzava la gallina e quant'altro. Quindi, l'apporto alimentare proteico di derivazione animale era rarefatto, nel senso che era un alimento prezioso di cui ci si nutriva con un intercalare piuttosto lungo nel tempo.

Attualmente, con gli allevamenti intensivi e la produzione industriale, non ci ritroviamo più il gallo, la gallina e il maiale, ma ci ritroviamo banalmente delle vaschette di plastica coperte da un *cellophane* con all'interno un pezzo di un qualcosa che non necessariamente sappiamo da dove arriva. Visto e considerato che è piuttosto comodo alimentarsi in questo modo, se ne fa un uso spropositato e anche controproducente per la nostra salute. In sostanza, quella che era la nostra tradizione alimentare e culinaria italiana è andata a farsi benedire, in conseguenza della produzione industriale e degli allevamenti intensivi, che mettono a disposizione una quantità eccessiva e a buon prezzo di un alimento dannoso per la salute se consumato in misura eccessiva.

L'ordine del giorno in esame, che non necessariamente vuol trovare giustificazione alla carne coltivata - non è questo il punto - prova a risalire alle ragioni che dicono: facciamo ricerca in questo senso, perché gli allevamenti intensivi innanzitutto sono eticamente poco condivisibili. Non so se avete mai visto le immagini delle povere mucche sospese, che sono lì all'ingrasso e bloccate. Insomma, si parla di rispetto degli animali: se rispettiamo un cane, un gatto, un cavallo, perché non dobbiamo portare rispetto a una mucca, a un vitello e a un maiale? Gli allevamenti intensivi sono controproducenti dal punto di vista etico. Inoltre, le emissioni degli escrementi causano gravi danni all'ambiente, perché hanno emissioni di CO₂ alte.

L'ordine del giorno G2.107, nel rispetto della tradizione italiana di cui vado orgogliosissima tanto quanto voi che state seduti dall'altra parte, va nel senso di promuovere una campagna alimentare

educativa finalizzata a una riduzione del consumo di carne, volta al raggiungimento di un complessivo, equilibrato e non eccessivo apporto di proteine animali. Tutto questo andrebbe a favore di tante circostanze: intanto la tutela della salute degli italiani, affinché non mangino troppa carne; la riduzione degli allevamenti intensivi; il ripristino dei terreni per lo stoccaggio di CO₂. Questa è la prima parte dell'ordine del giorno, che mi sembra condivisibile anche ai fini della salute.

La seconda parte riguarda la verifica della possibilità di convertire in forestazione parte dei terreni agricoli destinati alla coltura di cereali per l'alimentazione degli animali detenuti negli allevamenti e, parallelamente, per ridurre la quantità di impianti destinati agli allevamenti intensivi, garantendone maggiore sostenibilità ambientale. Ritengo che ciò sia condivisibile anche partendo dai vostri presupposti etici e morali che avete citato oggi in Aula. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento G2.107, presentato dalla senatrice Sironi.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MAZZELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, ho ascoltato tutti gli interventi con molta attenzione, sia in Commissione che in Assemblea. Ricordo che quello in esame era un tema importante in Commissione, esaminato inizialmente in sede redigente. Grazie al voto delle opposizioni, abbiamo trasformato l'esame dalla sede redigente a quella referente, per portare il dibattito in Assemblea, dargli la giusta visibilità anche pubblica e fare in modo che a tale visibilità pubblica corrispondesse anche una coerenza pubblica delle affermazioni che si fanno in Assemblea.

Richiamo dunque i senatori e il ministro Lollobrigida alla coerenza e alla onestà intellettuale. Ho sentito dire in Aula, dal ministro Lollobrigida, che l'Italia non ha paura della ricerca: sono parole sue. Il senatore De Carlo ha affermato che non c'è passaggio che vieta la ricerca in questo disegno di legge. Ancora, il Ministro ha affermato che la ricerca per noi è un elemento cardine, in particolare se si tratta di ricerca pubblica.

Ebbene, l'emendamento 2.0.100, al comma 3, prevede che: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo alla sicurezza alimentare, all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, alle emissioni di CO₂ (...)» e, ascoltatevi bene, all'«analisi e gli impatti sulla salute umana». Questo emendamento, secondo quanto previsto dal comma 7, non dà adito a oneri a carico della finanza pubblica.

Mi domando come si possa affermare che è interesse della maggioranza e del Governo la ricerca pubblica sull'importante elemento della transizione alimentare, verso la quale siamo comunque portati ad andare (*Commenti*). Sì, onorevole senatore De Caro: quando 260 Nazioni nel mondo legiferano andando in una determinata direzione e un'unica Nazione va nella direzione opposta, è probabile che si vada verso una transizione alimentare.

Detto questo, signor Presidente, domando ai nostri colleghi, attraverso la sua onorevole persona: come si fa ad essere così tanto incoerenti e a affermare che l'Italia non ha paura della ricerca scientifica e che non si inserisce all'interno di questo disegno di legge alcun passaggio che vieta la ricerca scientifica (*Applausi*) e poi, quando si parla di bandi di ricerca scientifica pubblici, del Ministero della salute, bocciate questo emendamento? Come è possibile?

Già in altre occasioni l'ho detto: quando si porta in Assemblea un provvedimento, è compito nostro

leggere gli emendamenti. Già in altre occasioni ho detto che forse le forze di maggioranza non leggono gli emendamenti, ma votano, come tutti quanti, pigiando il dito così... (*Commenti*). No, senatrice, mi oppongo a questa visione corporativista. Le chiedo correttamente di essere, attraverso la Presidenza, visto che sono stato chiamato in causa da una senatrice della Lega...

PRESIDENTE. Si rivolga sempre con fiducia alla Presidenza.

MAZZELLA (M5S). Assolutamente, signor Presidente, io mi rivolgo sempre a lei e con grande fiducia. Io però mi rivolgo, attraverso di lei, anche alla maggioranza. Mi rivolgo con fiducia al ministro Lollobrigida.

Signor Ministro, perché vieta la ricerca pubblica? Lei sta vietando la ricerca pubblica. Perché la vieta? Ci spieghi perché vieta la ricerca pubblica su questo elemento. (*Applausi*). Questo è il tema. Io chiedo un ripensamento su questo articolo. Chiedo un ripensamento a tutti. Chiedo un ripensamento a quest'Aula. Altrimenti, quando usciremo da quest'Aula, sapremo che la ricerca pubblica in Italia non si può fare.

DE CARLO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO, relatore. Signor Presidente, intanto ricordo al collega che mi chiamo De Carlo e non De Caro. Evidentemente, la vicinanza con i banchi del Partito Democratico mi ha fatto perdere una "L" e pensare che io fossi l'ex deputato e sindaco del Partito Democratico.

PRESIDENTE. È anche Presidente dell'Anci, per la verità.

DE CARLO, relatore. Signor Presidente, quella è un'aggravante. Desidero solo tranquillizzare il collega Mazzella. È vero, siamo coerenti: non abbiamo messo alcun divieto alla ricerca. Il Ministro è stato addirittura più esplicito e ha detto che quella ricerca andrà fatta dai centri pubblici.

Deve essere, quindi, ricerca pubblica e questo emendamento, semmai, ne limita la portata, perché dice che è a costo zero. Ma come possiamo noi fare ricerca senza dare risorse al CREA? Questo emendamento chiede che la ricerca la si faccia a costo zero. Io, invece, ritengo che i nostri scienziati e i nostri operatori, per la ricerca che fanno, debbano essere pagati: perché costituiscono un settore importante e, in secondo luogo, perché comunque questo Governo crede nella ricerca e destinerà le risorse disponibili. Lei, invece, senatore Mazzella, vorrebbe non pagare gli scienziati. Complimenti!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.101, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CANTU', relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

LA PIETRA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 3.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, e 3.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CANTU'](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.100 e contrario sull'emendamento 4.101.

[LA PIETRA](#), *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Cantalamessa.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CANTU'](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[LA PIETRA](#), *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico all'emendamento 5.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.102, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.103, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CANTU'](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[LA PIETRA](#), *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste*. Signor

Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 6 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 6.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, e 6.101, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.101, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.102, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.103, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.104, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.105, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.106, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.107, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti Tit.100 e Tit.101 sono preclusi.

Passiamo alla votazione finale.

BIANCOFIORE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, a solo una settimana dall'approvazione in quest'Aula del disegno di legge che celebrava l'agricoltura contadina, la sua valorizzazione e il suo primato nell'economia nazionale e che ci ha visti votare convintamente per la sua approvazione, questo ulteriore provvedimento a tutela del nostro patrimonio enogastronomico nazionale non può che trovarci in piena sintonia. Un plauso sentito va, dunque, al ministro Lollobrigida per aver dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti di un tema di primaria importanza, a cui mai e poi mai nessuna deroga deve essere accordata.

Mi riferisco, signora Presidente, al tema della salute animale e umana, che il provvedimento in discussione intende salvaguardare. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice, mi scusi se la interrompo. Colleghi, siamo in fase di dichiarazioni di voto, quindi vi invito a decidere definitivamente se intendete rimanere in Aula, in questo caso quasi in silenzio; altrimenti, se intendete lasciare l'Aula, vi invito a farlo sempre in silenzio, perché diversamente non possiamo proseguire con l'intervento della senatrice Biancofiore.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, ho particolarmente apprezzato l'accorata replica del ministro Lollobrigida, perché in tutte le sue parole traspariva l'amore per l'Italia, per la nostra produzione enogastronomica, per quelli che lui stesso ha definito essere i primi ambientalisti, cioè gli agricoltori, gli allevatori e i pescatori.

Non possiamo che essere d'accordo, signor Ministro, e veramente grazie per aver sottolineato sempre, in ogni suo passaggio su questo testo e anche nella sua azione quotidiana, il fatto che la parola "qualità" coincida, per lei e per tutti noi, per questa maggioranza, con il nostro Paese, cioè con l'Italia.

Vietare la produzione e l'immissione sul mercato italiano di alimenti sintetici, oggetti del provvedimento al nostro esame, non poteva che essere quindi la naturale conseguenza dell'azione di questo Governo di centrodestra. Un'azione fondata sul rispetto delle tradizioni italiane, sulla salvaguardia dell'economia nazionale, sul *made in Italy* e sulla sovranità alimentare, come recita appunto, e non a caso, il nome del Ministero che ha voluto promuovere questa iniziativa legislativa.

Vede, Presidente, l'abbiamo detto a gran voce in quest'Aula solo pochi giorni fa: l'Italia è da sempre un Paese a vocazione agricola. L'agricoltura è un vero e proprio motore dell'Italia e del suo tessuto socio-economico; ma soprattutto per noi l'agricoltura è vita, è amore per la nostra terra ed è quindi garanzia di cibo sano e di qualità, non del *junk food* e del nutri-score. Ogni singola Regione italiana esprime più biodiversità della maggior parte degli altri Paesi al mondo. Questo si traduce in una cucina italiana che valorizza i prodotti tipici dei territori regionali, una cucina considerata il nostro ambasciatore nel mondo e candidata come patrimonio UNESCO.

In quest'ottica il cibo sintetico va nella direzione opposta a quella che è la nostra vocazione di alimentazione. Lo dico - e il Ministro lo sa bene - da animalista, che evidentemente non ama gli allevamenti intensivi e che più che altro consiglia a lei, Ministro, di farsi sempre interprete della salvaguardia del benessere animale e del trattamento degli animali. Ma lei - e la ringrazio ancora una volta - oggi ha ben spiegato in quest'Aula, nella sua prolusione, che anche con il cibo sintetico, purtroppo, gli animali non vengono salvaguardati; lo sono di più con i nostri allevamenti. (*Applausi*). La nostra alimentazione è basata invece sulla valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche nazionali, simbolo di alta qualità e identificative dei territori e delle tradizioni nazionali.

Dare il via libera al cibo sintetico nel nostro Paese - il "cibo Frankenstein", come lo chiama spesso il Ministro e che condivido - significherebbe esporsi al rischio concreto che l'agricoltura venga ridimensionata, con ovvie conseguenze sulle aree interne e con il loro progressivo spopolamento, che è uno dei problemi del nostro Paese. Lo dico con tono accorato, venendo da una Regione, il Trentino-Alto Adige, dove proprio dell'agricoltura e della salvaguardia dell'ambiente si è fatto invece un pregio; è per questo che da noi lo spopolamento non avviene.

Il cibo sintetico finirebbe per costare di più in termini di sostenibilità ambientale, senza alcuna certezza di migliore salute e nutrizione per i cittadini. Viene allora spontaneo chiedersi: *cui prodest?* Lo ha spiegato bene il Ministro poc'anzi: *prodest* agli investitori privati e alle multinazionali, che evidentemente non hanno lo stesso accorato interesse per i cittadini che possiamo avere noi, che siamo i legislatori pubblici. Se è vero, come è vero, che gli alimenti sintetici sono stati oggetto di numerosi

studi e conseguenti applicazioni di tipo sperimentale, non solo in laboratorio, ma anche in aziende che stanno realizzando tali prodotti, e se è vero, come è vero, che in alcuni Paesi extraeuropei addirittura sono in fase avanzata gli studi finalizzati alla produzione commerciale di tali alimenti e che negli Stati Uniti la Food and drug administration ha dato l'ok alla carne sintetica, ovvero la prima carne di pollo prodotta in laboratorio facendo sviluppare cellule animali, allora, onorevoli colleghi senatori, abbiamo di fronte un rischio non da poco.

Ben presto si potrà arrivare ad una richiesta di commercializzazione di tali prodotti e di carne sintetica sul mercato europeo. Non a caso il rischio della diffusione di alimenti sintetici sul mercato europeo è cresciuto sensibilmente dopo il via libera da parte americana. Un rischio che questo Governo ha ritenuto di non dover correre, in assenza anche di una normativa europea comune sul tema, ritenendo al contrario che fosse quanto mai necessario procedere ad un'attenta valutazione prima della loro eventuale immissione sul mercato italiano. Infatti con questo disegno di legge viene sancito il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o comunque distribuire per il consumo alimentare cibi o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

Voglio dire anch'io, come il ministro Lollobrigida, che sono americanista da sempre. Ho avuto addirittura l'onore di essere scelta per il prestigioso *International visitor leadership program* dall'ambasciata americana. Di sicuro, però, anche in quell'occasione, essendo ospite del Governo degli Stati Uniti d'America, non ho potuto che constatare come gli stessi Stati Uniti riconoscano l'eccellenza del nostro agroalimentare e dei nostri prodotti e che da loro, ovviamente, l'Italia non può prendere lezioni di produzione alimentare.

Signor Presidente, non possiamo ignorare che da numerosi studi scientifici, ancora una volta condotti da esperti e pubblicati su riviste di levatura internazionale, è emerso come solo poche ricerche abbiano affrontato, seppur brevemente, gli aspetti di sicurezza della carne coltivata e, più in generale, del cibo cosiddetto sintetico.

La ricerca e la sperimentazione degli alimenti sintetici sembrano quindi essere ancora in una fase embrionale tale per cui oggi non si è nelle condizioni, soprattutto scientifiche, come è stato detto, di poter verificare quale sarà l'effetto che il consumo di alimenti sintetici potrebbe generare sulla salute umana. Per questo, come ha detto prima il Ministro, in alcuni ristoranti viene chiesta l'assunzione diretta e personale di responsabilità.

Al contrario, un consumo maggiore di alimenti ultralavorati è stato associato a un rischio più elevato di malattie cardiovascolari, coronariche e cerebrovascolari e direi anche degenerative e anche questo purtroppo è scientificamente provato (e lo posso dire per esperienza diretta).

Alla luce di tutto questo e, sottolineo, in assenza, al momento, di una normativa specifica in campo europeo, bene hanno fatto ancora una volta il Governo e il ministro Lollobrigida a intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare interessi legati alla salute e al patrimonio culturale. Questo è il dovere dei legislatori italiani; questo è il dovere del Governo italiano, vale a dire, soprattutto, tutelare la salute dei cittadini.

Se si dovesse imporre sui mercati la produzione di cibi sintetici, ci sarebbero maggiore disoccupazione, più rischi per la biodiversità e prodotti che, a nostro avviso, non garantirebbero benessere. Questo non significa avere un atteggiamento persecutorio, ma solo una forte volontà di tutela del patrimonio enogastronomico nazionale, della salute e del benessere umano, ma anche di quello animale che, come ho detto, a me sta particolarmente a cuore, quale diritto costituzionale.

Il disegno di legge in esame va perciò nella giusta direzione, vale a dire quella di assicurare il massimo livello di tutela della salute umana, degli interessi dei cittadini, nonché di preservare il nostro patrimonio agroalimentare quale insieme di prodotti di espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica sul territorio per l'interesse nazionale cui tutti in quest'Aula dovremo sempre badare e che tutti dovremo tenere nel cuore.

Il nostro Paese, quale culla della tradizione agroalimentare mediterranea, deve continuare a promuovere stili di vita sani e stili alimentari naturali fondati sulla qualità e sulla tradizione. Un

prodotto sintetico e ingegnerizzato non può sostituire la dieta mediterranea, non salva l'ambiente, perché consuma più acqua ed energia di molti allevamenti tradizionali, non aiuta la salute, perché non c'è garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare; inoltre, non è accessibile a tutti, poiché, come ho detto prima, è nelle mani di grandi multinazionali.

A nostro avviso, basterebbero queste semplici ragioni a far propendere quest'Assemblea per un'approvazione unanime di questo provvedimento, che ha il merito di certificare, senza se e senza ma, la salvaguardia delle nostre produzioni nazionali nel settore zootecnico e della salute umana e animale, senza evitare qualsiasi tipo di sperimentazione, com'è stato detto, e di ricerca.

Per tutte queste ragioni, signora Presidente, annuncio convintamente il sostegno del mio Gruppo a questo provvedimento importantissimo per l'Italia per il nostro Paese, per la nostra qualità, per le nostre produzioni. (*Applausi*).

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe, colleghi, signori rappresentanti del Governo, oggi siamo qui a votare un provvedimento che, come ho già avuto modo di illustrare ieri in quest'Aula, appare nella sua illogicità immotivatamente contrario a qualsiasi avanzamento scientifico in tema di sostenibilità alimentare, ambientale, economica e sociale.

È un provvedimento fazioso e - sì, lo ribadisco anche oggi - oscurantista, che rigetta *a priori* e senza alcun fondato motivo le istanze di innovazione e progresso che pure ci vengono suggerite a livello internazionale dalla comunità scientifica e dal mercato.

Non volevo farlo, signor Presidente, ma mi sento chiamata in causa dal presidente De Carlo e dal ministro Lollobrigida, perché qui sta nascendo un grande malinteso. Lo ribadisco ancora: non sono gli agricoltori e gli allevatori ad essere retrogradi, per i quali anzi nutro e nutriamo la massima stima e rispetto; sono le politiche agricole e agroalimentari proibizionistiche e conservatrici ad esserlo, quelle messe in campo da questo Governo, che si è addirittura spinto a colpire un prodotto non ancora in commercio in Europa. Sono politiche che stanno frenando il progresso comunque in atto. Parliamo di un settore di eccellenza composto da migliaia di piccole aziende, di cui andiamo orgogliosi, ad oggi costretto a fronteggiare, senza il concreto sostegno di questo Governo, sia le conseguenze derivanti dalla crisi climatica, sia le necessarie sfide di internazionalizzazione, sostenibilità e digitalizzazione.

Tornando al merito della questione, come si può definire questo disegno di legge, che con pregiudizio criminalizza la produzione e la commercializzazione di prodotti di cui il mercato italiano ancora non dispone? Amareggia e preoccupa la visione cupa ed eccessiva, offerta dalla maggioranza di Governo, circa i fantomatici rischi che il consumo della carne coltivata può comportare sulla salute dell'uomo.

In questo delicato periodo storico, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra troviamo irresponsabile l'atteggiamento di chiusura e di scetticismo portato avanti dall'Esecutivo Meloni nei confronti della ricerca e della sperimentazione. Sin dalla sua nascita, il Governo Meloni è infatti abituato a cavalcare la paura del nuovo, dell'ignoto e del diverso, pur di portare avanti le proprie istanze conservatrici, che sono fuori tempo massimo.

Il Governo, in palese difficoltà argomentative, invece di entrare nel merito, non si fa problemi a imbavagliare il diritto alla rappresentanza di ogni Gruppo parlamentare o di stravolgerne le parole. Basti pensare anche solo all'utilizzo di una terminologia tendenziosa e scientificamente imprecisa: la scelta di utilizzare la dicitura "carne sintetica" e non quella corretta di "carne coltivata" è di per sé identificativo dell'opera di manipolazione operata da questo Esecutivo, volto a instillare nel consumatore l'impropria convinzione che la carne coltivata sia un prodotto sintetico creato in laboratorio, un cibo finto che rimanda nell'immaginario collettivo alla plastica, alla resina o al petrolio e per questo dannoso alla salute.

Ribadiamo, infatti, come i presupposti pericoli connessi alla sperimentazione di cibi a base cellulare, contrariamente alle tesi sostenute dalla maggioranza, non trovi alcun riscontro scientifico. Non c'è riscontro che supporti l'esistenza di problematiche specifiche di sicurezza alimentare derivanti dal consumo di carne a base di cellule coltivate. Tra i tanti *report* segnalò lo studio «*Food safety aspects of cell-based food*», compiuto dalla FAO e pubblicato a marzo 2023, ma non ci può essere, dato che la

carne coltivata non è ancora in commercio. Diversamente, ciò non si può sostenere per la cosiddetta carne tradizionale, il cui abuso può essere causa di gravi patologie per l'organismo umano.

Anche qui è bene sottolineare, diversamente da come siamo abituati a pensare, come il massivo consumo di carne convenzionale non sia nemmeno completamente ascrivibile al tradizionale modello alimentare italiano, come pure il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare si impegna a sostenere. Il consumo di carne, infatti, ha conosciuto una prima forte espansione solo a partire dagli anni Ottanta, per effetto della rivalutazione di modelli alimentari legati alla dieta mediterranea, dunque come conseguenza dell'affermazione di un comportamento consumistico differente dal passato.

Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra non mettiamo in discussione la sacrosanta esigenza di tutelare il patrimonio agroalimentare italiano (*Applausi*), che ci contraddistingue e ci valorizza a livello internazionale e per i quali - ripeto - nutriamo massima stima e rispetto.

Ciò che intendiamo esprimere in questo intervento è che la produzione della carne coltivata non minerebbe in alcun modo questo patrimonio. È infatti dannoso, oltre che scorretto, fomentare l'idea che l'arrivo sul mercato della carne coltivata soppianti la commercializzazione dei prodotti di eccellenza tradizionalmente distribuiti dalle virtuose aziende italiane.

Insomma, aprendo all'opportunità di condurre studi sulla produzione di cibi a base di cellule coltivate, non saremo messi davanti a un atteggiamento del Governo di *aut-aut* quanto più di *et-et*. In questo modo, non solo si favorirebbe la nascita e lo sviluppo di un nuovo tipo di industria, più sostenibile e avente ricadute positive anche in termini di occupazione, ma al contempo si riconoscerebbe in capo al consumatore anche un più ampio diritto di scelta. Non è da sottovalutare infatti la percentuale di consumatori che ad oggi, per ragioni etiche, ambientali o anche strettamente sanitarie, potrebbe ragionevolmente intravedere in questi nuovi prodotti una valida alternativa alla carne convenzionale.

Approvare oggi questo disegno di legge significa di fatto bloccare il progresso scientifico dell'Italia, rallentare il processo di transizione ecologica, privare di opportunità economiche le aziende e gli imprenditori che mirano a conquistare nuove fette di mercato, e non da ultimo generare attrito fra due comparti: rispettivamente, quello dell'agricoltura tradizionale e quello futuro della carne coltivata, che coesistendo potrebbero costituire una delle possibili soluzioni all'insostenibilità del sistema alimentare attuale.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 12,27)

(Segue FLORIDIA Aurora). Negare tutto questo preventivamente e unicamente sulla base di malferme intenzioni oscurantiste - lo ripeto, oscurantiste - non è certamente degno del Paese che siamo e che siamo chiamati a rappresentare. Per questo motivo, a nome dell'Alleanza Verdi e Sinistra, annuncio convintamente il nostro voto contrario. (*Applausi*).

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, signor Ministro, già il titolo di questo provvedimento è pura propaganda. Prendete una possibile innovazione, la spogliate degli elementi di merito e la riempite di paure, con il solo scopo di presentarvi come quelli che proteggono i cittadini. Parlate di carne sintetica o addirittura di "carne Frankenstein", quando qui di sintetico non c'è nulla; anzi, si tratta di carne a tutti gli effetti. Addirittura portate il Parlamento a discutere del divieto di vendita di un qualcosa che non esiste, visto che in Europa al momento non c'è neppure una richiesta per autorizzare la carne coltivata, con l'aggravante che quando nei prossimi anni l'EFSA ne autorizzerà il commercio l'Italia in ogni caso non potrà vietarne la vendita. Pertanto, più che eroi che salvano il Paese, ricordate Don Chisciotte che combatte contro i mulini a vento.

Come se non bastasse, vietate per i prodotti vegetali di usare la denominazione dei tipici prodotti della carne. Questo quando tutti sanno che, per fermare il cambiamento climatico, si deve limitare il consumo e la produzione di carne. Vorrei ricordare che gli allevamenti intensivi impattano sull'ambiente con il 30 per cento di utilizzo di suolo e circa l'8 per cento di acqua dolce, generando il 17 per cento di gas serra del pianeta. L'80 per cento degli antibiotici prodotti nel mondo servono per tenere in vita 5 miliardi di capi di bestiame di grossa taglia e 12 miliardi di polli e affini allevati nel mondo. Per non parlare delle enormi sofferenze di questi animali, che sono esseri senzienti, mentre

invece sono ridotti a materiale per la produzione standardizzata agroalimentare: secondo tanti, è uno dei più grandi crimini commessi dall'umanità.

Dite che vi fa senso la carne prodotta in un ambiente sterile, ma avete mai visto le immagini dei maiali negli allevamenti intensivi che per tutta la vita non riescono neppure a girarsi, dei conigli che non riescono a stendersi, delle mucche che per tutta la vita non vedono la luce del sole, dei vitelli trasportati per migliaia di chilometri fino in Nord Africa, dove vengono abbattuti secondo i riti locali? Tutto questo non vi fa senso? Dove sono gli animalisti del centrodestra che vanno sulle barricate per la vita di un orso o di un lupo e non dicono nulla su un prodotto che potrebbe salvare la vita di miliardi di animali? (*Commenti*). Sì, la senatrice Biancofiore, ad esempio. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatrice, si rivolga sempre alla Presidenza, per favore.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Adesso all'orizzonte si prospetta una possibile soluzione che non comporta la sofferenza e l'uccisione di miliardi di esseri senzienti, che non consuma suolo, che potrà ridurre le emissioni di CO2 del 96 per cento, il consumo di acqua fino al 95 per cento e di energia dal 7 al 45 per cento. Anche se è ancora in fase di sperimentazione, i benefici legati alla carne coltivata sono così importanti che provocheranno una rivoluzione nel nostro modo di mangiare e aiuteranno a sfamare un mondo che presto raggiungerà i 10 miliardi di abitanti. Voi invece cercate di fermare il futuro, ma la ricerca sulla carne coltivata andrà avanti in altri Paesi, incoraggiata e sostenuta dai Governi. Singapore, Stati Uniti, Israele e Olanda sono all'avanguardia di questa innovazione. Solo l'Italia rimane indietro. Eppure sulle cellule staminali e sulla produzione dei bioreattori è all'avanguardia e potrebbe diventare *leader* nella produzione di questo nuovo prodotto, visto che già oggi fornisce agli Stati Uniti e a Singapore la tecnologia per la produzione di carne coltivata.

Onorevoli colleghi, parlate di precauzione e di tutela del patrimonio agroalimentare, ma per la precauzione ci pensa l'EFSA, che ammette un cibo solo se è sicuro per la salute, così come succede con ogni medicinale. Poi non si capisce perché i protagonisti dell'eccellenza italiana alimentare dovrebbero temere la carne coltivata: è ovvio che non farà concorrenza alle produzioni di qualità. Poi non dimentichiamo che l'Italia importa il 50 per cento della carne che consuma. È proprio sullo sviluppo della qualità che dovrebbe concentrarsi il sostegno all'agroalimentare, il quale può essere solo avvantaggiato da un'alternativa a quegli allevamenti intensivi che riscaldano il pianeta, colpendo soprattutto le agricolture del Mediterraneo.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,36)

(*Segue UNTERBERGER*). Insomma, onorevoli colleghi, la vostra miopia infliggerà un danno immenso all'economia italiana. Nel mondo, le *startup* che lavorano sulla carne coltivata sono passate da 13 a 171 in soli sei anni ed entro il 2030 il giro d'affari potrebbe essere di 25 miliardi di dollari. Con il vostro *marketing* della paura fate perdere una grande opportunità, quella di produrre carne coltivata *made in Italy*. Signor Ministro, non dite che non vietate la ricerca, perché è chiaro che la fermate se vietate il possibile risultato.

Signor Presidente, il provvedimento in esame è una mozione di sfiducia cinica e cruenta al mondo della ricerca e alla capacità del sistema agroalimentare di far crescere la sua qualità. Non si difende il *made in Italy* costruendo barriere sulla sabbia. Stavolta non siete i primi a fare qualcosa, ma l'unico Governo che prova a fermare il vento con le mani. E questo dovrebbe farvi riflettere. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci sono due visioni diverse di cosa si può considerare allevamento *made in Italy*. C'è chi dice che bisogna andare verso la ricerca di nuove forme di produzione di cibo, perché in un mondo in cui aumentano le persone e aumentano i nuovi nati - non in Italia, non in Europa, non in Occidente, ma nel resto del mondo sì - ci sarà sempre più bisogno di determinati alimenti, quindi la loro carenza sarà maggiore e dunque bisogna trovare un modo alternativo alla natura per dar da mangiare a tutti. C'è chi pensa, invece, che la natura deve venire prima di esperimenti futuribili, perché è sempre stato così nella storia del mondo; che la scienza deve venire incontro agli agricoltori, agli allevatori, per migliorare la qualità delle razze in oggetto, per migliorare la resistenza delle colture nei confronti dei

cambiamenti climatici, ma che sempre di natura si deve parlare.

Chi le parla ha un compito alquanto complicato, perché una parte del nostro Gruppo, una componente rappresentata in Azione-Italia Viva-RenewEurope, non avendo assicurazione sulla ricerca applicata si asterrà. Chi le parla, invece, rappresentando Italia Viva, pensa che nel testo non ci sia il divieto alla ricerca, ma che si preveda un divieto preventivo alla vendita di alimenti di cui non si conosce ancora la portata. In seguito ad una ricerca puntigliosa, che nel nostro Paese deve avvenire, perché noi siamo i migliori ricercatori, probabilmente si potrà anche cambiare idea. Perché, però, agiamo in anticipo? Perché siamo oscurantisti?

Io penso ai 600.000 allevatori che, nel nostro Paese, hanno una tutela delle loro razze, ognuna considerata la migliore rispetto alle altre. Chi le parla viene dal Piemonte, dove probabilmente veniamo svezzati a carne cruda appena riusciamo a dire la parola mamma. Io, però, sono stata eletta in Emilia. Ho visitato gli allevamenti emiliani, anche quelli del Consorzio Vacche Rosse che produce il mitico parmigiano.

Addirittura, un allevatore, di cui non farò il nome perché non mi sembra corretto, nel farmi visitare con orgoglio la sua stalla, mi mostrava come al mattino venivano massaggiate e lavate, una per una, per garantire meno *stress* nella produzione di latte e maggiore qualità. E quando mi chiedeva se avessi fatto colazione e io, da cittadina metropolitana, rispondevo di sì, perché intendevo che avevo preso il caffè, con che orgoglio mi diceva che quella era la colazione di noi malati delle città, mentre loro, in campagna, facevano un altro tipo di colazione.

Apriva, quindi, la forma di parmigiano, alle 9 del mattino, con il suo aceto balsamico. Il mio stomaco alle 9 del mattino era un po' arrabbiato, ma era parte di un mondo in cui quella dimensione era tutto. E se io gli avessi detto: se prendo un pezzettino della carne della tua mucca, un pezzo di siero, vado in una laboratorio e lo unisco con un biodigestore, io produco una fettina, mi avrebbe guardato anche con un po' di fastidio.

I suoi figli non fanno il mestiere dell'allevatore, perché è faticoso. L'ultima volta che sono stata nel mio collegio, quando l'ho invitato a venirmi a trovare lui mi ha detto che gli dispiaceva ma doveva produrre il fieno per l'allevamento. Erano le 7 di sera e lui era ancora lì. Io mi sentivo stanca perché faceva caldo e lui tutto il giorno era stato lì.

Ora, chi dice che in questo provvedimento non si sta parlando di questo, lo fa forse pensando a un futuro alla *Blade Runner*, che io spero non arrivi mai. Lo spero per il mio amico Andrea, che con orgoglio mi ha aperto la forma di parmigiano alle 9 del mattino, facendomi prendere quattro chili e mezzo in tre settimane, perché nella sua concezione di vita quella realtà è ciò che ha sempre visto. Ed è impensabile che oggi io possa pensare di sostituire il suo prodotto con qualcosa di chimico, che poi chimico non è.

Non è vero, infatti, che è un qualcosa di chimico. È naturale: noi abbiamo preso le cellule staminali e vi abbiamo messo dei nutrienti, perché, non essendoci una mucca che mangia foraggio, abbiamo dovuto mettere delle vitamine, altrimenti, di per sé, quella carne non avrebbe gli stessi nutrimenti. L'abbiamo creata a nostra immagine e somiglianza, come possiamo pensare di creare a nostra immagine e somiglianza una bistecca 3D.

Ma che gusto ha? Ha il gusto della mia carne piemontese? Ha il gusto della carne toscana, che è diversa? Ha il gusto della carne dell'alpeggio delle mie montagne: la transumanza, la bellezza di sentire il dondolio dei campanacci? Chi va a fare una passeggiata e vede le mucche, avendole sempre viste disegnate e mai naturali, quando le vede dice che sono qualcosa di bello? Che sapore avranno quei formaggi creati in laboratorio? Avranno il gusto della viola, quando riescono a mangiarla, e della lavanda? Perché adesso si fanno mangiare anche i fiori, in modo tale che i formaggi abbiano un sapore diverso.

I 60 miliardi di *export* che l'Italia realizza l'America non li può vantare, se non quando copia i nostri prodotti, così l'Olanda, che prende i cibi dal resto del mondo e li porta nel resto del mondo. Siamo proprio uguali agli olandesi, che creano quel formaggio giallo-arancione che non ha nessun sapore? Vantiamo sempre le eccellenze e la biodiversità della nostra agricoltura. Si va in Olanda per i fiori, ma si viene in Italia per la bellezza naturale e per il cibo, non ho mai sentito nessuno che andasse in

Olanda, negli Stati Uniti o in Giappone per il cibo: si va in quei Paesi perché è giusto conoscerne le culture, ma si viene in Italia per la bellezza paesaggistica e per la bellezza naturale. Appena i Paesi in via di sviluppo diventano ricchi chiedono il *made in Italy* e quando non riescono a realizzarli imitano i nostri prodotti, chiedono i nostri prosciutti, i nostri formaggi, il nostro vino, il nostro olio, le nostre nocciole, la nostra crema spalmabile, anche quando non hanno il pane. In Cina la Ferrero vende tantissimi Ferrero Rocher, perché non avendo il pane non possono spalmare la Nutella, ma il cioccolatino che ha l'involucro dorato ai ricchi cinesi piace molto. Perché, allora, dire che quella bistecca fatta in laboratorio ha lo stesso valore di una vita di sacrifici e di competenze come quelle che hanno i nostri allevatori e produttori?

La ricerca ci deve essere. Personalmente, signor Ministro, sarei stata meno timida nell'accettare alcuni emendamenti che favorivano la ricerca, giusto per togliere gli alibi a chi oggi non voterà a favore di un provvedimento che va invece incontro alla nostra agricoltura e ai nostri allevatori.

Per questo motivo, noi di Italia Viva voteremo a favore del provvedimento, i colleghi di Azione, proprio per il mancato accoglimento di quell'emendamento sulla ricerca, si asterranno, ma credo che da domani la ricerca che oggi parla di futuro parli anche con quegli allevatori che hanno paura di perdere il posto di lavoro. Prima di prendere una posizione, tendenzialmente leggo sempre, proprio per evitare che i miei pregiudizi e la mia cultura - i miei genitori erano contadini, quindi vengo da quel mondo, anche se io sono un animale metropolitano e non potrei spacciarmi per quello che non sono - possano arrivare prima dei miei giudizi. Ebbene, in alcuni documenti scientifici che ho letto si afferma che non si conoscono bene i danni sulla salute di questi prodotti sintetici, ma quelli che sono a favore della ricerca sostengono che quei prodotti non conterrebbero gli antibiotici che ci sono invece nella carne, come se si dovesse dare per scontato che in tutte le carni ci siano gli antibiotici, ma nella produzione italiana, per fortuna, c'è un tale controllo che questo non avviene. Non ci dicono, invece, che cosa accade con tutti quegli intingoli chimici di cui abbiamo parlato prima. Altri dicono che questo serve per tutelare l'ambiente, ma ci sono alcuni studi che invece sostengono che attualmente questa produzione causa un'alta emissione di CO₂. Quello che però mi ha stupita è che a un certo punto in alcuni documenti si dica che certamente ci saranno delle conseguenze dal punto di vista del lavoro. Si spendono due righe per parlare di una cultura tradizionale e storica che ha fatto del nostro Paese un'eccellenza mondiale. Certo, ci saranno delle conseguenze sul lavoro, come in ogni atto che noi facciamo.

L'altro giorno guardavo un servizio su Rai 3, della trasmissione «Indovina chi viene a cena», in cui si parlava di un accordo siglato tra Europa e Marocco, che sicuramente è stato un ottimo accordo e ha evitato chissà quanti immigrati. Questo accordo, però, ha fatto sì che le arance marocchine invadessero i mercati di tutta Europa. Ovviamente i lavoratori in Marocco vengono pagati molto di meno e quindi veramente le arance marocchine, che vengono prodotte con meno attenzione rispetto a quelle siciliane, hanno invaso l'Europa e i nostri agricoltori siciliani hanno avuto un nocumento da un accordo che era nato per un fine positivo: evitare la povertà in Marocco. Ogni atto che facciamo, quindi, ha delle conseguenze.

Proprio per questa ragione non me la sento di andare contro il mio romantico Andrea, che è fiero di aprire la forma di formaggio e massaggia la mucca con l'acqua, perché penso che debba essere tutelato lui per primo. Poi, quando un giorno scopriremo che tutta questa carne è carne e che non arreca danni alla salute, lasceremo che il consumatore, dopo essere stato informato, scelga se salvare Andrea o salvare un laboratorio chimico; sarà la scelta del consumatore, per oggi io salvo Andrea. (*Applausi*).

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, colleghi, signor Ministro, non si può non essere d'accordo con l'intervento della senatrice Fregolent, che in fondo ha evocato quello che tutti noi abbiamo vissuto, viviamo, condividiamo. Come ha giustamente detto il Ministro nella sua replica, infatti, questo è il nostro Paese, un Paese in cui si mangia. In discussione non c'è solo il tema della nutrizione, che chiaramente non può essere sottovalutato, tuttavia si dice che in molti Paesi del mondo ci si nutre, mentre in Italia il mangiare ha a che fare con la cultura, con la famiglia, con i valori. Questo non

possiamo negarlo, dobbiamo portarlo avanti, riconoscerlo e conservarlo, perché fa parte del patrimonio del nostro Paese.

Con il disegno di legge in esame il Governo propone proprio di tutelare il patrimonio agroalimentare italiano, perché rappresenta la nostra società, la nostra cultura, la nostra economia, un complesso di valori che viene giustamente riconosciuto di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. È bene che anche le modifiche al testo apportate in Commissione introducano alcuni divieti: innanzitutto quello di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati e prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, cioè i mangimi sintetici. Chi non è intimorito anche da questi termini? Abbiamo infatti a che fare con un futuro che dobbiamo affrontare (perché dobbiamo farlo), tuttavia che la carne sintetica venga prodotta attraverso un procedimento biotecnologico, estraendo e poi lavorando cellule staminali da animali adulti o da embrioni di animali a me qualche timore lo infonde. Credo che in tutti noi ci sia qualche preoccupazione e sorga anche una grande domanda rispetto ciò che noi e i nostri figli dovremo affrontare. È dunque positivo che in questo testo, che sostanzialmente riporta le tesi del Governo, ci siano dei divieti come quello diretto agli operatori del settore alimentare e dei mangimi.

In Commissione è stato poi introdotto il divieto di utilizzare la denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, così come quello di utilizzare nomi che fanno riferimento alle specie animali, alla loro morfologia o anatomia. Allo stesso modo non potranno essere utilizzati nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali, questo perché noi non siamo assolutamente contro la ricerca, anzi abbiamo fatto vedere che si stanziano anche dei fondi perché la ricerca possa proseguire.

Allo stesso modo non siamo preoccupati. Prima ho sentito un intervento in cui si diceva che così l'Italia rimane indietro. No, l'Italia rimane avanti, dove è e dove vuole restare, con la qualità dei propri prodotti, dei propri allevamenti, del proprio cibo e del proprio patrimonio culturale ed enogastronomico. Non confondiamo il tema della ricerca, alla quale siamo favorevoli, con quella parificazione e confusione alla quale diciamo di no con chiarezza. È vero che bisogna dare da mangiare a tutti, però dobbiamo anche spiegare a tutti che le tradizioni, che fanno parte di un patrimonio di centinaia di anni, non possono essere cancellate. Io vengo da una provincia in cui lo spiedo bresciano è intoccabile; le peppole e i fringuelli fanno parte della vita di più generazioni e ancora facciamo fatica a spiegare perché non possiamo più consumarle, ma in cambio alcuni in Europa ci dicono che possiamo mangiare le cavallette e gli insetti. Questa cosa ancora non l'abbiamo capita, non la digeriamo e non la digeriremo mai. Ma anche in questa direzione dobbiamo andare, perché possano essere tutelate le nostre origini e le nostre tradizioni. E allora va bene che siano definite le autorità preposte ai controlli e che siano previste le sanzioni e le modalità per applicarle ai produttori che trasgrediscono.

Apro una piccola parentesi. Nessuna intenzione di mettere all'indice vegetariani o vegani, posto che ciascuno fa le scelte dietetiche e salutistiche che ritiene più opportune. Lo scopo evidente è quello di proteggere la produzione di carne, quella vera, quella tradizionale, non quella "artificiale" (perdonatemi il termine), perché la carne italiana e la sua commercializzazione vanno tutelate. Significa anche dare una più puntuale riconoscibilità ai prodotti alimentari che andiamo ad acquistare. Questo vale per tutti, come diceva la collega che mi ha preceduto. In un futuro, quando ci sarà anche la carne artificiale, sarà la scelta di ciascuno che indirizzerà i consumi, ma nella chiarezza, nella trasparenza e nella conoscibilità, non nella confusione o addirittura nella parificazione, perché pari non sono questi prodotti.

Questa riconoscibilità, che deve essere data ai prodotti alimentari che andremo ad acquistare e a consumare e che i nostri figli andranno a consumare, deve essere fatta adeguatamente. I vegetariani potranno continuare ad acquistare i prodotti, stando attenti a seguire le denominazioni che verranno date dai produttori di questi alimenti, ci mancherebbe. Ma bene fa il Governo - e noi sosteniamo questa azione - a tutelare la carne e i suoi produttori. Salvaguardiamo i produttori italiani, affinché producano e continuino a produrre carni sempre migliori e di qualità, ricordando le raccomandazioni di chi (la ricerca ed altri) ci invita a un consumo non eccessivo di carne animale, ci mancherebbe. Ma,

allo stesso tempo, certamente non demonizziamo chi cerca in altri alimenti le proteine e le vitamine così importanti per la nostra alimentazione.

Concludendo, poniamo una pietra miliare di chiarezza. C'è stato chi ha detto che questo provvedimento potrebbe essere pleonastico, inutile o eccessivo. Non è vero. Noi vogliamo dire chiaramente ai nostri produttori che li difendiamo e vogliamo dire chiaramente ai nostri concittadini che difendiamo la chiarezza e l'origine dei consumi alimentari nel nostro Paese, difendiamo quella tradizione che permette al nostro Paese di essere ai massimi livelli nel mondo in materia di alimentazione. Questo va difeso e questo lei deve fare, signor Ministro. Bene che l'abbia fatto e bene che il lavoro in Commissione sia andato in questa direzione. I senatori di Forza Italia sono ben convinti della bontà e della *ratio* dell'insieme di queste norme che il Governo ha messo in atto, quindi voteremo a favore del disegno di legge al nostro esame. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, quasi mi dispiace dover interrompere questo clima idilliaco che si è creato tra la maggioranza e una parte della cosiddetta opposizione.

Signor Ministro, un po' di realtà, purtroppo, anche a dispetto della sua lunga e devo dire appassionata requisitoria, va riportata in quest'Aula, perché rimane un dato di fatto: questo provvedimento rappresenta davvero un oltraggio al Paese e a questo Parlamento, che è stato tenuto impegnato per settimane a lavorare su un testo bandiera, forse il peggiore tra quelli prodotti finora dall'insediamento di questo Governo, a partire dal famigerato decreto *rave*.

Si tratta di un manifesto di ignoranza intriso di malafede, Ministro, e io non credo che alla sua intelligenza questo sfugga. Lascia davvero attoniti il fatto che un Governo, che dovrebbe difendere i propri cittadini dalle *fake news* si faccia invece promotore di *fake news* (*Applausi*) e contribuisca quindi ad alimentare quel clima complottista che sempre più purtroppo in Italia impedisce un dibattito sereno e serio sugli argomenti.

State vietando, infatti, ciò che ancora non esiste, ma che tutti i dati ci dicono che potenzialmente diventerà una fetta enorme del mercato italiano, internazionale e mondiale.

Proviamo dunque a fare un po' di chiarezza, perché avete anche scelto deliberatamente di utilizzare termini scientificamente scorretti e quindi falsi, che inducono in errore.

Proviamo a capire di che cosa parliamo. Stiamo parlando del processo produttivo della *cultivated meat*, la carne coltivata, che prevede la coltura di cellule isolate a partire da una piccola parte prelevata da un animale vivo, tramite prelievo di sangue o biopsia effettuata in anestesia locale, senza necessità di macellazione dell'animale stesso. Dal materiale ottenuto dal campione si isolano le cellule staminali e si ricreano in situazioni controllate le condizioni di crescita che fisiologicamente le cellule avrebbero all'interno del corpo dell'animale. Una volta ottenuto il quantitativo adeguato di cellule, esse sono lasciate maturare perché possano sviluppare e differenziarsi in cellule muscolari, in tessuto adiposo, in tessuto connettivo.

Le quattro fasi del processo produttivo della carne colturale, come indicato dalla ricerca della FAO e dell'OMS citata anche in quest'Aula e pubblicata a marzo 2023, sono rappresentate dall'approvvigionamento delle cellule, dalla produzione, dalla raccolta e dal trattamento alimentare. Questo è il processo che viene definito come agricoltura cellulare e le cellule vengono coltivate in un brodo ricco di nutrienti necessari a facilitarne la proliferazione. Questo brodo non contiene qualche sostanza magica o chimica o chissà che cosa, ma contiene acqua, proteine, carboidrati, grassi, vitamine e minerali.

La carne coltivata, ciò di cui stiamo parlando oggi, esiste attualmente in Europa solo a livello sperimentale, come lei sa bene, Ministro, mentre è già in commercio soltanto in USA, Singapore e in Israele. Si prevede, però, che l'introduzione sul mercato internazionale avverrà sì gradualmente, ma molto velocemente e sarà già disponibile su larga scala nel 2030.

La carne colturale è la sfida scientifica del prossimo decennio, quella sfida che con questo divieto preventivo, che voi istituite, state facendo perdere all'Italia. (*Applausi*). Altro che difesa degli interessi della Nazione.

È vero che è ancora in fase sperimentale, ma alcune stime sul suo potenziale esistono già, sono fornite dalla Mosa Meat, ma anche da nostri ricercatori, ricercatori italiani dell'università di Trento. Tali stime dicono che sono necessarie tra le due e le dieci settimane per ottenere un prodotto cellulare completo e, poiché la crescita delle cellule è esponenziale, da un singolo ciclo produttivo sarà possibile coltivare 100.000 *hamburger*.

Ci vogliono diciotto mesi per allevare un bovino, come lei sa, signor Ministro, dal quale vengono ricavati circa 1.500 *hamburger*. Da un campione biologico di un grammo sarà possibile quindi produrre 10.000 chilogrammi di carne di manzo: ciò significa che stiamo guardando ad una potenziale prospettiva per cui, prelevando dei campioni di cellule da sole 150 mucche, si potrà soddisfare l'intera attuale domanda di carne. Questo è il mercato potenziale cui si sta guardando.

Quest'anno ci sono 156 *startup* mappate; soltanto nel 2021 erano 107. Anche questo indica una grossa crescita di questo settore. In Italia c'è una sola *startup* che si occupa di coltura cellulare, la Bruno Cell, che nel 2021 ha partecipato, insieme a un'azienda statunitense, a un bando dell'ESA, l'Agenzia spaziale europea, per esplorare la possibilità di utilizzare la carne coltivata nello spazio. Infatti, signori miei, le ambizioni umane di colonizzare la luna e di compiere viaggi su Marte sono fondate anche sulla possibilità di avere un costo affrontabile per trasportare le derrate alimentari e avere la possibilità di coltivarle *in situ* è qualcosa cui il settore aerospaziale sta guardando, un altro settore dal quale state coscientemente tagliando fuori l'Italia, nuovamente alla faccia dei patrioti. (*Applausi*).

Però, Ministro, c'è molto di più: io l'ho sentita addirittura parlare di volontà popolare. Allora, mi consenta, perché è chiaro che lei faceva riferimento a quella famosa petizione di soggetti direttamente interessati ad impedire lo sviluppo di questo settore. Ebbene, quella famosa petizione ha raccolto - sì - circa mezzo milione di firme, che però rappresentano il 30 per cento dei loro iscritti e lo 0,8 per cento della popolazione italiana. Quello che lei ha fatto e questo Governo ha fatto non è stato ascoltare la volontà popolare, ma è stata un'azione lobbistica istituzionale. (*Applausi*). Nient'altro che un'azione lobbistica istituzionale a danno di quelli che sono i veri interessi del futuro di questo Paese.

Ancora, questo provvedimento illiberale rischia di essere anche incostituzionale per due ragioni: per la violazione dell'articolo 9 e per la violazione dell'articolo 41 della Costituzione. L'articolo 9 della nostra Costituzione, comma 1, dice che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica». Ho sentito sia lei, Ministro, che il presidente De Carlo affermare, a ragione, che in questo provvedimento non c'è alcun divieto di ricerca, ma se voi impedito - come fate con questo provvedimento - qualunque interesse di investitori pubblici e privati ad investire in questo tipo di ricerca, perché non c'è sbocco e non c'è il mercato per i prodotti di questa ricerca, voi la state soffocando. Quindi, affermare che non c'è il divieto, significa ancora una volta prendere in giro noi e anche i vostri elettori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, non la voglio ovviamente interrompere, infatti l'ho fatta terminare. Non è una questione di tempi, ma quando lei usa il termine «lobbismo», devo ricordare, a lei come ad altri, che si assume la responsabilità delle sue affermazioni.

MAIORINO (M5S). Il lobbismo non è una associazione a delinquere, andiamo a vedere sul vocabolario. È perfettamente lecito, però va detto.

PRESIDENTE. Non andiamo fuori tema.

MAIORINO (M5S). Respingo il suo appunto, Presidente. Non è una parolaccia e non è neanche un crimine.

PRESIDENTE. Non apra un dibattito, poi avremo modo di riflettere. Diciamo che questa Presidenza interviene anche prima, non solo se c'è turpiloquio. Prosegua; le integro il tempo che le ho sottratto.

MAIORINO (M5S). Dicevo dell'articolo 41 della Costituzione, che - come noto - tutela l'iniziativa economica privata, che è libera. Ora è evidente che questo provvedimento sta invece stroncando l'iniziativa economica privata sulla base di un pregiudizio, perché non c'è alcuna dimostrazione scientifica che questo prodotto sia dannoso alla salute. Noi sappiamo che l'articolo 41 prevede che l'impresa privata è libera, purché non danneggi la salute e l'ambiente. Voi non potete affermare che lo faccia, quindi di fatto state impedendo la libera impresa nel nostro Paese.

Ancora, ciò che si sa di questo possibile prodotto è, anzi, che possa far bene all'ambiente, alla salute

umana e al benessere degli animali; tutti gli indicatori vanno da questa parte e non il contrario, come affermate voi. Vedete, la vostra tattica ormai la conosciamo molto bene: voi accusate gli altri di essere ideologici, mentre non c'è nulla di più ideologico di questo divieto che ha - ribadisco - il suo unico fondamento in una politica di stampo "di interesse di pochi", perseguita in maniera metodica da questo Governo, a danno dei molti.

C'è un'altra verità che noi e anche voi conosciamo molto bene ed è che il settore zootecnico nazionale è responsabile del 70 per cento di tutte le emissioni derivanti dal settore agroalimentare e ogni anno alleva e uccide in Italia - io sono saltata dalla sedia quando ho letto questo dato, che confesso non conoscevo - 630 milioni di animali. Se voi pensate veramente che questo sia un sistema alimentare sostenibile significa che non avete presente davvero quali sono i dati reali.

Mi avvio alle conclusioni. Ho sentito durante questa surreale discussione in Aula la maggioranza vantarsi di essere all'avanguardia. Questa maggioranza è forse all'avanguardia, ma è all'avanguardia della retroguardia. Prendete in giro i vostri elettori promettendo di poter far tornare il mondo indietro a prima della rivoluzione tecnologica e a prima della rivoluzione industriale; probabilmente, ispirandovi ai vostri valori, vorreste tornare indietro anche a prima della Rivoluzione francese, prima che fosse sancita l'uguaglianza di tutti gli esseri umani e fossero definiti i diritti universali della persona. *(Applausi)*.

Affermate - sto per terminare, ma questo è davvero importante per definire la cifra di questo provvedimento - che i consumatori vanno tutelati e non truffati, quindi volete imporre un vocabolario vietando l'utilizzo di alcune parole e segnatamente quelle che si riferirebbero a prodotti di carne e che non possono essere usati invece per prodotti a base vegetale. Vietare delle parole viene fatto soltanto in sistemi dittatoriali e retrogradi *(Applausi)*; non viene fatto nelle democrazie avanzate. Questa è follia.

Aggiungo come nota quasi personale che bevo latte sintetico da venticinque anni, mi nutro di bistecche a base vegetale da quindici, e le mie analisi, facendo i dovuti scongiuri, sono perfette. Quindi mentite sapendo di mentire.

Voglio chiudere con un ringraziamento alla Lega antivivisezione italiana (LAV), alla Bruno Cell, ossia l'unica *startup* in Italia che sta studiando il processo di produzione della carne coltivata, e ai tanti, tanti docenti universitari che stanno dando il loro contributo perché, al di là della tossica cortina fumogena di *fake news* propalate da questo Governo che - quella sì - fa male alla salute di questo Paese *(Applausi)*, gli italiani possano accedere a fatti e dati reali.

Il mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, voterà decisamente contro questa vostra vergogna. *(Applausi)*.

[BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, c'è un attacco in corso al *made in Italy* a tavola e lo si evince anche da una parte dei senatori presenti in quest'Aula, che espone il nostro Paese a un rischio eccezionale e mai visto prima. Noi siamo in trincea e dobbiamo difendere in ogni modo la salute degli italiani e la nostra economia. Ricordo a chi non conosceva i numeri prima di oggi che la filiera zootecnica italiana vale 55 miliardi di euro e conta un totale di 550.000 addetti; non ci sono solo animali macellati, ma anche addetti che - lo ripeto - sono 550.000. Tutto questo viene messo a rischio da carne, latte e pesce sintetici.

Ricordo che, secondo un sondaggio Censis, l'84 per cento degli italiani si è dichiarato contrario all'idea di cibi prodotti in laboratorio: dalla carne, al latte, ai formaggi, al pesce. Ma il rischio esiste ed è alto, tant'è vero che recentemente la Food and drug administration americana ha sdoganato i polli sintetici, e l'EFSA potrebbe anche autorizzare entro la fine dell'anno in Europa i cibi prodotti dalla clonazione di cellule staminali. Inoltre, in Danimarca si sta introducendo il latte sintetico e in Germania sono pronti i pesci e il sushi realizzati in laboratorio. Il *made in Italy* a tavola, messo a rischio dalla diffusione del cibo sintetico, vale quasi quasi un quarto del prodotto interno lordo nazionale: 740.000 aziende agricole, 70.000 industrie alimentari, 330.000 realtà della ristorazione, 230.000 punti vendita al dettaglio e 10.000 agricoltori impegnati in Campagna Amica con la vendita diretta.

Per questo motivo condivido totalmente lo scopo del provvedimento fortemente voluto da questo

Governo. Ringrazio il ministro Lollobrigida, il sottosegretario La Pietra, il sottosegretario D'Eramo e anche i due presidenti di Commissione Zaffini e De Carlo, che hanno affrontato con determinazione e capacità questo argomento (*Applausi*), perché vogliamo dichiarare l'Italia come la prima Nazione libera dal cibo sintetico, intervenendo precauzionalmente a livello nazionale per tutelare gli interessi legati alla salute delle persone e al patrimonio gastronomico e agroalimentare del nostro Paese. Ne sappiamo ancora troppo poco e lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di questi alimenti sintetici.

Lo scopo di questo disegno di legge sta tutto nell'articolo 2, che stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare e distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, in base al quale, se viene individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio.

Il provvedimento prevede anche sanzioni amministrative per chi viola questi divieti. Fondamentale è l'emendamento - lo dico all'Assemblea - del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, di cui sono firmatario e il cui primo firmatario è il collega Gian Marco Centinaio, che ha condiviso l'emendamento con tutto il Gruppo, per la messa al bando del *meat sounding*, ulteriore artificio utilizzato per avallare e diffondere l'impostazione che si sta facendo sempre più strada, cioè quella di confondere e ingannare i cittadini e dar loro l'impressione che finto equivalga a vero, convincendoli che stiano acquistando prodotti che contengono anche proteine di origine animale, quando invece non è così. Di conseguenza, gli italiani non troveranno più sugli scaffali dei nostri supermercati etichette con nomi fuorvianti, come bistecca di soia o di *tofu*, *hamburger veg*, mortadella vegana o altro. Con questa modifica si vieta infatti l'utilizzo di nomi che fanno riferimento alla carne e ai suoi derivati, per prodotti trasformati, che invece contengono esclusivamente proteine vegetali.

Con il nostro emendamento vogliamo assicurare il diritto ad una informazione corretta dei cittadini, per tutelare la loro salute e i loro interessi, ma riconosciamo e difendiamo anche il valore culturale, socio-economico e ambientale dei nostri prodotti zootecnici e delle imprese produttrici. Siamo convinti infatti che chi vende prodotti con etichette ambigue compie una concorrenza sleale e anche per questo, con la nuova norma, rischierà pesanti sanzioni. Le terminologie alimentari - lo dico anche perché c'è un'industria importante nel campo vegano, vegetariano, eccetera - sono fondamentali. Sappiamo bene che nel nostro Paese i prodotti a base vegetale sono ricavati da materie agricole comuni, come i legumi, i cereali, i semi o le verdure, o dalle loro proteine isolate. Sono prodotti con ingredienti ritenuti unanimemente sicuri da tutte le autorità preposte alla sicurezza alimentare e che nulla hanno a che fare con i cibi sintetici, da laboratorio o da insetti. (*Applausi*). Perciò tuteliamo questi prodotti, ma un'etichettatura corretta può salvare il tutto.

I cibi sintetici, poi, non sono cibi, ma sono "prodotti Frankenstein", ingegnerizzati e realizzati con processi più simili a quelli di produzione dei farmaci e come tali devono essere valutati e sottoposti quindi al medesimo processo di verifica, molto più approfondito di quello del *novel food*. È da mettere in conto che stava passando in Europa, sul piano ambientale, il tentativo di assimilare le stalle alle nostre fabbriche: in realtà è il cibo artificiale ad avere un ulteriore impatto negativo. Una ricerca dell'università della California ha infatti elaborato un dato statistico, secondo cui la carne sintetica produce una quantità di anidride carbonica, emessa per ogni chilogrammo prodotto, da 4 a 25 volte superiore alla carne bovina tradizionale. Inoltre la carne coltivata non solo emette più CO₂, ma consuma anche più acqua, come è stato detto in precedenza, e usa più combustibili. Viene quindi da chiedersi perché l'Europa e anche una parte dei parlamentari del nostro Paese spingono così tanto sulla carne sintetica. I motivi per cui l'Europa sta facendo questo sono sostanzialmente due. Intanto alcune *lobby* produttive, tra le quali magnati e multinazionali, hanno puntato i loro investimenti in questo settore, che comincia con la carne e via via si estenderà a molte altre produzioni, che difendiamo con la nostra sovranità produttiva. Addirittura nei giorni scorsi abbiamo assistito a Facebook che ha bloccato la campagna informativa di chi parlava contro il cibo sintetico, dicendo che doveva utilizzare il termine "carne coltivata". Il secondo motivo è che questo tipo di produzioni rientra in una filosofia

che è più vicina alla cultura angloamericana.

C'è un abisso tra i sistemi di valori legati al cibo, come ha detto bene prima il Ministro: da una parte, quello dei Paesi mediterranei, Italia in testa, dove il cibo fa parte della cultura nazionale: è una tradizione, un'identità, un piacere da condividere a tavola. Al contrario, nei Paesi anglosassoni il cibo è considerato esclusivamente per la sua utilità. Dirò di più: in certi Paesi al mondo veniva considerato, già negli ultimi anni, come una *commodity*.

Questo non va bene, perché così si toglie la territorialità, si toglie la capacità di essere vicino alla gente che il cibo lo produce e perché così non difendiamo più chi lavora per produrre cibo sano e genuino. Ecco perché ho iniziato il discorso affermando che il nostro Paese è in trincea, una trincea che va difesa dalle follie dell'Unione europea e dall'attacco dei grandi interessi che mirano solo al profitto.

Dobbiamo difendere il benessere dei cittadini e la nostra economia, di cui l'agroalimentare rappresenta una fetta importante, ma anche la nostra cultura, la nostra identità, la nostra storia, che altrimenti non verrà più difesa. A questo proposito, voglio citare Ippocrate: fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. È tutto qui.

Noi siamo di fronte a un bivio. Conosciamo i benefici della dieta mediterranea, del cibo vero, del cibo naturale, la medicina che da millenni si prende cura di noi italiani, mentre non siamo certo sicuri degli effetti del cibo sintetico. Allora sia chiaro che noi scegliamo la dieta mediterranea, perché questo è il nostro cibo. Ciò che deve indirizzare l'azione di chi siede in queste aule è la tutela del benessere della popolazione italiana e credo sia chiara la scelta che noi siamo chiamati a compiere. Ebbene, per la difesa della nostra cultura e delle tradizioni di tutti i cittadini italiani, il Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà a favore di questo provvedimento, che indica lo stop al cibo sintetico e al *meat sounding*. (*Applausi*).

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signora Presidente, signor Ministro, innanzitutto ringrazio tutti i membri delle Commissioni. Il decreto-legge in esame, oggi rinominato in virtù anche di un emendamento proposto dal Partito Democratico ed approvato in Commissione, fa sì che noi abbiamo una riformulazione puntuale.

Il modello che noi vogliamo è la definizione esatta di ciò che facciamo, con una corretta definizione, non solo terminologica, ma che si deve riportare anche su tutte le etichette che definiscono le caratteristiche del prodotto. E come lo facciamo e lo chiediamo nell'etichettatura, dobbiamo farlo anche negli atti che siamo chiamati ad emanare.

Oggi più che mai, a fronte di una serie di fattori inerenti ad una più marcata globalizzazione del mercato, sia per quanto attiene alla vendita che alla produzione, si impone sempre con maggior forza, l'esigenza di migliorare il percorso della trasparenza sull'origine del prodotto, le sue qualità, i metodi di produzione, la sostenibilità, affinché ci sia la dovuta chiarezza e consapevolezza da parte del consumatore. Questo è uno strumento di valorizzazione dei nostri prodotti, perché i consumatori possono scegliere e scegliere consapevolmente ciò che sono chiamati a consumare.

Un principio, questo, che è condiviso dalle imprese e dai consumatori, che dimostrano una sempre maggiore, più attenta e crescente attenzione verso le filiere corte, alla qualità della produzione e alla sostenibilità ambientale. Il termine sostenibilità lo useremo spesso, perché è un elemento che dà valore ai prodotti e non è alternativo al prodotto stesso.

Si condivide il principio ricorrente di chi, giustamente, ritiene che l'attenzione agli aspetti immateriali del rapporto con il cibo, alle persone che ci sono dietro e che ci mettono la faccia, il lavoro e la fatica, alle caratteristiche organolettiche, all'equità della distribuzione dei margini economici lungo la filiera, ai territori e al rispetto degli ecosistemi, siano tutti aspetti ormai divenuti intrinseci nell'alimentazione umana in quanto tale.

Da qui non si torna indietro. Essi rappresentano valori condivisi dalla società in generale e non più la riserva simbolica di una nicchia ristretta di consumatori. Queste parole sono mutuare dal mondo agricolo, ma le facciamo nostre e credo che siano la luce e la via che dobbiamo perseguire nell'assunzione dei nostri provvedimenti.

Tutto ciò, del pari, non deve però comportare una diminuzione degli *standard* in materia di sicurezza alimentare e dei soggetti chiamati a garantirla. In questa materia, un ruolo fondamentale lo riveste l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Non ci si può sostituire a quest'autorità, a questi strumenti di controllo.

Nella fattispecie, ancora nessun *dossier* per la carne coltivata è stato depositato presso detto ente. La nostra posizione - lo voglio chiarire a nome del Gruppo - non è equivoca, ma è chiara e indiscussa ed è allineata anche con quella dei nostri amministratori, che condividono la *ratio* della norma. (*Applausi*). È la *ratio* indicata in tutti gli atti che sono passati dalle Commissioni, che è quella di sostegno alle produzioni locali, di filiera, tradizionali e sostenibili, le quali rappresentano la nostra storia, la cultura, la cucina, la tradizione dei nostri territori, i quali molto spesso, come già detto da altri, sono conosciuti nel mondo non solo per le bellezze storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche, ma anche per le loro produzioni. Tutto questo, però, non si contrappone a un'idea di futuro, di modernità dell'agricoltura e anche di evoluzione merceologica. Questo è il tema su cui spingere per valorizzare le produzioni, cioè far crescere la qualità e la sostenibilità della nostra agricoltura nella modernizzazione; le produzioni devono essere remunerate con il giusto prezzo per le imprese e per i lavoratori. Ci dev'essere una marginalità, oggi messa sempre più in discussione anche dall'andamento delle produzioni, conseguente ai cambiamenti climatici. Lo abbiamo detto durante la discussione sul provvedimento sull'agricoltore custode: la cerealicoltura è un settore essenziale, che vive un momento drammatico a causa delle rese, dei prezzi, della speculazione; è un momento drammatico che vivono gli allevamenti, che vive il vigneto Italia, che quest'anno è falciato da gravi malattie che fanno sì che un simbolo, un valore, un prodotto e un fatturato siano veramente messi a rischio.

Ma com'è nato tutto questo? È nato dall'esigenza di valorizzare le nostre denominazioni di origine, che sono circa 850. Sono circa 300 i consorzi, nati decine di anni fa da persone che non avevano nemmeno una formazione culturale, ma che sentivano l'esigenza di stare insieme per valorizzare questi prodotti. (*Applausi*). Queste persone, con la loro unità di intenti, hanno portato avanti quella qualità, quell'idea, quel sogno che hanno fatto bene alle loro attività, ma hanno fatto bene anche ai nostri territori e oggi fanno sì che possiamo dire di essere fieri del nostro *made in Italy*.

Dobbiamo migliorare la filiera e molte sono le azioni da compiere, che elencherò, senza dover dettare la linea, ma solo a titolo di contributo: bisogna agire sulla cultura della nutrizione e del benessere alimentare, con un'educazione alimentare anche nelle scuole e nelle mense delle scuole, come avviene in molti Comuni, che vanno incentivati; bisogna operare sulla normativa, affinché sia rispettosa della trasparenza e della corretta informazione; bisogna operare sulla valorizzazione e promozione territoriale dei consorzi, perché ci sia sempre maggiore integrazione tra prodotto, territorio e cultura; bisogna esplorare i nuovi mercati e l'*e-commerce*, che ha salvato i nostri produttori anche nel periodo del Covid.

Per fare tutto questo, però, bisogna mettere a punto un piano infrastrutturale potente da calare sui territori, affinché tutte le imprese agricole siano messe nelle condizioni di dialogare con il mondo e non siano isolate e confinate all'interno dei loro poderi. (*Applausi*). Questo è un tema che solleviamo tutte le volte, è un tema di competitività che necessita delle risposte che noi speriamo possano essere date.

Bisogna lavorare sull'ammodernamento delle imprese agricole, sull'agricoltura di precisione e anche sulla ricerca. Il miglioramento passa dalla transizione ecologica, che migliori il benessere animale e favorisca gli allevamenti estensivi e l'agricoltura di qualità, tema che attiene molto alla ricerca e alla gestione delle immissioni. Ci sono molte *startup* che stanno anche avendo risultati innovativi e promettenti e vanno sostenute. Bisogna ridurre lo spreco del riuso delle acque reflue e non; bisogna sviluppare e migliorare le varietà, nel rispetto dell'autonomia varietale. Questo sarà un tema essenziale, perché dal miglioramento della resistenza idrica e dalla malattia delle varietà passeranno molte delle nostre sfide conseguenti anche alla necessità di adeguarsi ai cambiamenti climatici, che stanno creando condizioni spesso a noi sconosciute e che mettono in difficoltà i nostri agricoltori.

Bisogna passare dall'efficientamento delle aziende (è positivo il provvedimento sull'agrivoltaico), ma con dei limiti, perché non sia lo strumento per il consumo del suolo e la cementificazione dei suoli

(Applausi) e non metta in discussione le scelte che i territori hanno fatto venti o trent'anni fa, quando hanno deciso di vivere la loro ruralità, il loro paesaggio, la loro storia e la loro cultura. Che non si acceda a queste misure per fare speculazione energetica, perché questo non sarà ammesso e non sarà possibile. *(Applausi)*.

Bisogna valorizzare la biodiversità produttiva, valorizzando anche i settori che talvolta sembrano essere minori. Penso al tema degli impollinatori, magari residuale, ma essenziale per la vita dei nostri territori e delle nostre produzioni. Penso altresì al tema della ricerca meccanica e gestionale per l'agricoltura di precisione, al tema della ricerca nella medicina veterinaria e al tema dello sviluppo e della ricerca nel settore dei prodotti fitosanitari e degli erbicidi: quando la ricerca supererà gli attuali erbicidi (parliamo del glifosato e di altri), rispetto ai quali sappiamo tutti che sono in campo autorevoli ricercatori e moltissime risorse, potremo dire che potremo cambiare l'agricoltura e che andremo verso un'agricoltura più sostenibile anche nell'ambito biologico. *(Applausi)*.

Dico questo perché nella stesura del testo in Commissione è mancata la parola «ricerca» *(Applausi)* e sono molto contento che dalla discussione parlamentare odierna, con gli interventi del Ministro, delle opposizioni e della maggioranza, questo tema sia uscito fuori e si sia fatta chiarezza. Noi però siamo legislatori e i legislatori traducono il loro voto nell'espressione legislativa, in una legge, i cui contenuti sono scritti, non rimangono negli intenti. Per questo, sarebbe stato opportuno lavorare in maniera più attenta, anche fermandoci, a un certo punto; talvolta, infatti, quando c'è un problema, noi in 9a Commissione siamo abituati a fermarci, riflettere e confrontarci, per poi ripartire. Pensando sempre di andare dritti senza mai volgere la testa a destra o a sinistra, a volte si rischia di prendere una strada che poi non porta il risultato sperato. Noi siamo stati collaborativi sul disegno di legge sull'agricoltore custode, perché ci crediamo: è quello il metodo di affrontare le questioni e le discussioni.

Per questo concludo il mio intervento dicendo che la ricerca è una parte dell'agricoltura, che non può esistere senza ricerca; allo stesso modo, la sostenibilità e l'ambiente sono parti dell'agricoltura, ma gli agricoltori sono essi stessi sentinelle dell'ambiente. L'agricoltura si deve avvalere anche di un piano di gestione faunistica, non distinguendo tra l'agricoltore e chi gestisce il sistema faunistico venatorio. Intendo dire che un sistema marcia bene se marcia unito, se non ci si divide e se sui provvedimenti talvolta ci si ferma, si fa un po' di chiarezza rispetto agli equivoci e si portano in fondo per il bene del Paese.

Per questo, con lo spirito che ci contraddistingue, concludo il mio intervento dicendo che il Gruppo Partito Democratico, come credo tutta l'Assemblea, è a fianco dei nostri agricoltori (c'è oggi e ci sarà sempre); esprimo quindi un voto di astensione, con la consapevolezza che un percorso potrà essere fatto, perché comunque la nostra agricoltura sia sostenuta, valorizzata nella sua storia, nella sua cultura, nella sua tradizione, nella sua biodiversità e nel valore che ci ha fatto dire di essere orgogliosi del *made in Italy*, grazie al lavoro delle donne e degli uomini che nel tempo ci hanno creduto e di cui oggi siamo beneficiari e dobbiamo essere custodi. *(Applausi)*.

[ZAFFINI](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (Fdl). Signora Presidente, ringrazio i ministri Lollobrigida e Schillaci, quanti hanno lavorato alla sintesi di questo testo legislativo; ringrazio altresì i numerosi consigli regionali e comunali che si sono espressi al riguardo.

Devo anche ringraziare, attraverso lei, signora Presidente, la collega Maiorino. Diciamo che, se non esisteva, bisognava inventarla, nel senso che il pericolo vero...

PRESIDENTE. No, senatore Zaffini.

[ZAFFINI](#) (Fdl). Che ho fatto? Ho detto "grazie".

PRESIDENTE. Allora, intanto lei si rivolge alla Presidenza.

[ZAFFINI](#) (Fdl). Ho detto "grazie" attraverso di lei, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Zaffini, gli spunti polemici, come lei sa...

[ZAFFINI](#) (Fdl). Posso parlare? Posso spiegare, Presidente?

[PRESIDENTE](#). Mi ascolti un momento. Colgo l'occasione per dire all'Assemblea che abbiamo tutto il tempo, che, come a tutti voi, viene reintegrato. Vorrei chiarire all'Assemblea che la polemica,

ovviamente, fa parte del Parlamento e della discussione, quindi questa Presidenza ne è garante. Parlarsi però singolarmente o, in un qualche modo, denigrare componenti di quest'Assemblea non lo ammetto, né da parte sua, né da parte di nessun altro, tant'è vero che ho richiamato la senatrice Maiorino. Lei avrà quindi tutti gli argomenti e sicuramente la *vis* per introdurre la giusta polemica ed emozione nel suo intervento. La prego di continuare e la ringrazio anche.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Grazie, Presidente, perché posso continuare. Vorrei spiegare il motivo del mio ringraziamento.

Il problema per noi della maggioranza, collega Maiorino, è che, condividendo molto spesso *in toto* i provvedimenti che vengono dal nostro Governo, come questo, si perde l'energia necessaria per sostenere il dibattito in Aula, condividendo completamente il provvedimento. Ci viene quindi naturale considerare poi scontato il nostro intervento in Aula. I suoi interventi invece, collega Maiorino, che hanno un carico...

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatore Zaffini, lei che è anche Presidente di Commissione.

ZAFFINI (*FdI*). Presidente, se lei mi fa parlare, io parlo. Se lei pensa che io debba dire quello che dice lei, allora mi fermo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Zaffini, come sa, si può parlare. Si rivolga alla Presidenza e vedrà che tutto procederà benissimo.

ZAFFINI (*FdI*). Posso continuare? Non so: se qualcuno mi autorizza, continuo; grazie.

Dicevo dell'aggettivazione esasperata negli interventi che ho ascoltato: posso citare "oscurantisti contro il progresso", posso citarlo, sì? "Bloccate la ricerca scientifica" (questo ce lo dice il Gruppo dei Verdi, fra l'altro, quindi non è solo la Maiorino, ma anche qualcun altro); "oltraggio al Paese"; "un testo di ignoranza istituzionale" e, in chiusura della dichiarazione di voto, "il MoVimento 5 Stelle voterà contro questa vergogna".

Allora, Presidente, io capisco che lei tenti di tenere il dibattito in Aula possibilmente più su toni politici e meno su toni di insulto. Queste affermazioni sono però uscite dall'opposizione, non dai banchi della maggioranza e tanto meno dai banchi di Fratelli d'Italia. Quando io ringrazio, lo faccio sentitamente, perché ci dà modo, come maggioranza, di trovare gli argomenti e l'energia necessaria per sostenere il dibattito d'Aula. Quindi grazie di esistere, dicevo.

Ora, per riportare un attimino il dibattito sul necessario livello di cultura, ricordo a me stesso e ai colleghi che l'unico protocollo fino a qui approvato, quello della Food and drug administration (FDA) americana, quello dell'azienda Upside Food, è un protocollo di produzione di carne cosiddetta sintetica, o anche detta carne coltivata, perché consiste in una coltura cellulare che inizia con il prelievo di cellule muscolari e di fibroblasti da un animale vivo. Le cellule vengono fatte crescere per selezionare quelle più adatte a proliferare in cellule staminali, ovvero cellule che hanno una grande capacità di proliferazione e di trasformazione in tipi differenti di cellule, quali quelle muscolari. Per farle crescere, le si alimenta con un mezzo nutritivo, che è il siero fetale bovino, molto prezioso, in quanto contiene fattori di crescita, ormoni e chelanti. Va sottolineato che l'uso del siero fetale di vitello, passaggio chiave per la produzione industriale di questo protocollo, non è sicuramente un metodo *cruelty free*, cioè non è indolore per la sua estrazione, né rassicura sul rischio di trasmissione di malattie come quelle da prioni, impossibili da diagnosticarsi in vita. Per nutrire le cellule si aggiungono amminoacidi, acidi grassi, zucchero, oligoalimenti e sali. Nelle diverse fasi di coltivazione, vengono aggiunti tripsina di maiale, nonché antibiotici e antimicotici, allo scopo di prevenire contaminazioni batteriche e fungine. Infine, per raggiungere l'immortalizzazione delle cellule di pollo - perché questo protocollo attiene alla produzione di carne di pollo - viene introdotto un cisgene, cioè un gene negativo che fa parte del corredo genetico del donatore.

È evidente che siamo di fronte a un cibo molto processato, un "cibo Frankenstein", come ha detto un nostro collega, per la presenza di numerosi farmaci e additivi, la partecipazione di tre specie animali e, infine, l'introduzione di un gene.

Nel momento della lavorazione industriale è plausibile che il prodotto andrebbe a complicarsi ulteriormente, con la necessità di utilizzare diversi additivi per conseguire il gusto e l'aspetto

desiderati. I diversi passaggi evidenziano che possibili contaminazioni da parte di virus e batteri provenienti dalle fonti animali di origine oppure ambientali su un prodotto sintetico riprodotto in larga scala potrebbero ampliarsi a quantità impressionanti.

Ho dato lettura di questi dati tecnici e scientifici per illustrare ai colleghi che questo tipo di produzione va molto oltre quello che viene definito in Europa come nuovo cibo, perché è in realtà più un farmaco che un cibo: non a caso, il testo di legge è firmato dal nostro Ministro dell'agricoltura e dal nostro Ministro della salute.

Il principio di precauzione che ho sentito più volte evocare ci induce a raccontare correttamente questa formula di produzione e a rivendicare ad oggi - e qui tranquillizzo anche rispetto ad alcune affermazioni che venivano probabilmente pronunciate come accuse, vale a dire "testo bandiera" o "provvedimento ideologico" - la possibilità che il Governo e la maggioranza segnino un confine rispetto a quello che il nostro elettorato, cioè gli italiani, considerano giusto o sbagliato.

Questo processo di produzione, ad oggi l'unico validato dalle autorità competenti, non ci tranquillizza rispetto alla necessaria precauzione e rispetto al fatto che, viceversa, dobbiamo difendere le nostre produzioni nazionali - cosa che facciamo e che faremo - il nostro stile di vita, la nostra alimentazione, la nostra industria zootecnica ed agricola, nonché le nostre produzioni e il nostro interesse nazionale. *(Applausi)*.

Quindi sì, è un testo bandiera; sì, è la nostra bandiera, che fa chiarezza rispetto a quello che reputiamo giusto - e su cui investiamo le istituzioni parlamentari per decidere sui provvedimenti adatti - e quello che reputiamo sbagliato.

Quello in esame è certamente un testo che attiene all'interesse nazionale e alla difesa delle nostre produzioni, così com'è vero che attiene alla nostra sicurezza alimentare.

Mi consenta, signora Presidente, di fare un parallelismo riguardo al dibattito, che parecchi dei presenti magari ricorderanno, sugli organismi geneticamente modificati. Tanti passaggi del dibattito odierno mi ricordano quello sugli OGM e sulla necessità di fare le pannocchie di mais lunghe un metro. Ricordo all'epoca gli interventi di autorevoli esponenti dei Verdi, come ad esempio, uno per tutti, Carlo Ripa di Meana, che fece un'autentica battaglia di vita contro gli OGM, perché giustamente difendeva le produzioni nazionali e la nostra capacità di stare nella nostra natura e nei nostri schemi di alimentazione.

Mi sorprende che oggi tutto questo sia ribaltato e che quel pezzo di politica e i rappresentanti di quel partito, che all'epoca giustamente difendevano la natura e il verde, oggi ci dicano che siamo oscurantisti e retrogradi e che fermiamo il processo. Ma quale processo? Scusate, il progresso. Io non lo reputo un progresso: un protocollo di produzione come quello che vi ho letto, che - lo ricordo - è l'unico oggi approvato dagli organismi regolatori mondiali, cioè la Food and drug administration, non è progresso, ma alta tecnologia alimentare; è ingegnerizzazione del cibo. Non ci appartiene o, quantomeno, non ci appartiene oggi, in questo momento storico. Non so domani quello che accadrà. Questa è una legge: se il progresso - che voi definite tale - veramente progredisce su percorsi maggiormente rassicuranti, che rispecchiano il principio di cautela, come per tutte le leggi essa sarà in quel momento riconsiderata e riaffrontata, ma ad oggi il quadro che ci si presenta è questo ed è altamente preoccupante.

Chiudo, dichiarando ovviamente il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, ma anche ribadendo il ringraziamento, Presidente, nei confronti del ministro Lollobrigida, del ministro Schillaci e - attraverso lei - anche nei confronti della collega Maiorino. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Abbiamo raggiunto l'allineamento retorico.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi)*.

Onorevoli colleghi, in relazione ai lavori della 5a Commissione, sospendo i lavori fino alle ore 16,30.
(*La seduta, sospesa alle ore 13,43, è ripresa alle ore 16,38*).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Seguito della discussione del disegno di legge:

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (Relazione orale) (ore 16,39)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 755.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del relatore.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Onorevoli colleghi, anche se la 5a Commissione permanente ha concluso i propri lavori, stiamo aspettando che venga effettuata la stesura materiale del parere.

Nel frattempo, la Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.0.200 (già 1.0.2) e 18.201.

Procediamo dunque all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ROJC (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 8.2 aumenta da 10 a 20 milioni, per gli anni dal 2023 al 2031, i fondi per monitorare gli ambienti chiusi sulla presenza del radon. Parliamo di scuole, di asili e anche di atenei e uffici. Provengo da una Regione in cui il radon è molto presente. Pertanto, trattandosi di un gas conclamato come cancerogeno, chiedo che si riveda la posizione riguardo a questo emendamento.

Perché - ci chiediamo - non attingere i fondi dalle cosiddette riserve speciali? Capisco sia un impegno finanziario pesante, ma qui si tratta di prevenzione nell'ambito della salute.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, colleghi, intervengo sull'emendamento 8.0.201, per il quale devo ringraziare il collega Scurria, che l'aveva presentato in Commissione, per poi essere «costretto» al ritiro, se posso usare questo termine.

Questo è un emendamento di buon senso.

PRESIDENTE. Senatore Lorefice, forse il termine «costretto» non è proprio il più adatto.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, mi rimetto alla sua clemenza per l'uso di termini impropri.

Questo emendamento tratta di Rete Natura 2000, creata anche a seguito di diverse direttive dell'Unione europea, e di come permetta di tutelare il grande patrimonio biologico della nostra Nazione.

Pertanto, questo emendamento ha un interesse di portata sicuramente nazionale, ma anche europea. D'altronde, signor Presidente, lei ci sta facendo fare una illustrazione preventiva degli emendamenti, senza che noi conosciamo ancora i pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Pertanto, non posso che limitarmi a un'illustrazione per grandi linee.

PRESIDENTE. Senatore Lorefice, mi scusi se la interrompo, ma voglio dirle che il Regolamento prevede che l'illustrazione avvenga prima che siano espressi i pareri da parte di relatore e Governo. Pertanto, ciò è normale e non vi è alcuna forzatura in tal senso.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, mi permetto di invitare i membri del Governo presenti, il ministro Ciriani e la sottosegretaria Castiello, che ci ha assistiti durante tutta l'attività di trattazione, a porre la giusta attenzione su questo provvedimento, anche se, trattandosi di un disegno di legge oneroso, attendiamo anche gli esiti della Commissione bilancio e del Ministero dell'economia e delle finanze sui profili di copertura. Riteniamo che il tema sia importante e che la maggioranza abbia l'opportunità di dimostrare con i fatti di tenere all'ambiente, alla natura e alla protezione degli ecosistemi. (*Applausi*).

[MARTELLA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, intendo illustrare il complesso degli emendamenti all'articolo 9-bis, che contiene una serie di norme particolarmente importanti che intervengono sull'annosa e complessa vicenda dell'ex Ilva, della quale ci siamo occupati non più di quattro mesi fa.

Devo dire che ci aspettavamo che il Governo presentasse un nuovo emendamento dopo il decreto di quattro mesi fa, ma non ci aspettavamo che questo avvenisse così presto e materializzando una serie di norme che oggi stiamo discutendo e che tra poco dovremo votare. Voglio mettere subito in evidenza che c'è un enorme problema di metodo, dal momento che non è possibile affrontare un tema così cruciale e per qualche verso drammatico come la vicenda dell'ex Ilva con un emendamento presentato all'ultimo momento dal Governo - dal ministro Fitto - con un tempo ridottissimo per poter presentare subemendamenti. E tutto ciò senza la possibilità di un reale confronto e di un reale coinvolgimento del Parlamento e, per esempio, della Commissione industria, che pure lungamente ha discusso di questo provvedimento qualche mese fa, e senza soprattutto alcun confronto con il territorio, con le istituzioni locali, con le organizzazioni sindacali, dell'impresa e con i cittadini.

Vi è, però, soprattutto un enorme problema di merito, perché l'emendamento dimostra ancora una volta, da parte del Governo, una totale mancanza di visione e un'assenza totale di politica industriale per un comparto fondamentale come quello della siderurgia. Insieme a questo, ancora una volta non viene compresa la dimensione del problema Taranto per poter determinare un processo industriale innovativo, un processo serio di transizione ecologica.

Devo ammettere, signor Presidente, che è sempre sgradevole citare sé stessi e io di solito non amo farlo. In questo caso, però, non posso esimermi, perché quattro mesi fa avevamo posto una serie di questioni che oggi si dimostra assolutamente vera. Mi riferisco al fatto che si trattava di un provvedimento di corto respiro che si limitava a stanziare risorse pubbliche di fronte a una situazione debitoria pregressa e però c'era il rischio di bruciarne ancora, per via di una gestione che ogni giorno appare più discutibile e inadeguata. Il decreto-legge di qualche mese fa - ricordo la discussione che ci fu in quest'Aula - avrebbe dovuto rappresentare per il Governo una svolta, la possibilità di una continuità aziendale. Tuttavia, alla luce di quello che stiamo vedendo e anche delle norme che oggi vengono presentate, la situazione è più grave di quella di quattro mesi fa: gli investimenti non ci sono stati e le scelte di allora oggi si sono rivelate un autentico fallimento. Noi allora avevamo proposto un percorso del tutto diverso, una soluzione alternativa e credibile rispetto allo scenario che si era venuto a creare.

Avevamo chiesto di presentare un accordo di programma anche per dare un riconoscimento pubblico legislativo alla sofferenza della vicenda che ha riguardato Taranto nel corso di questi anni. Ma quell'accordo di programma, che pure era stato evocato dal ministro Urso, è rimasto lettera morta. Avevamo chiesto un piano di investimenti che però non c'è stato, anzi si continua a ricorrere alla cassa integrazione. Avevamo chiesto di realizzare una nuova *governance*, ma non c'è stata neanche questa, e anzi con il decreto-legge in esame è stata rafforzata quella attuale. Avevamo chiesto di affrontare fino in fondo la sfida ambientale, perché elettrificazione e decarbonizzazione sono le strade che possono consentire a Taranto di ritornare centrale in Europa nella produzione di acciaio *green*.

Oggi, con le norme che sono state presentate, c'è il rischio di tornare indietro rispetto a tutto questo e di non affrontare quegli obiettivi di bonifica, di risanamento ambientale, di tutela della salute, di salvaguardia dei livelli occupazionali, di formazione dei lavoratori ai nuovi processi produttivi che sarebbe stato necessario fare.

Non solo. Allora avevamo chiesto di limitare lo scudo penale, anzi di evitarlo o almeno di limitare la sua ampiezza ai fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute. Con questi emendamenti quello scudo penale viene ampliato e viene reso possibile anche per le opere del piano di decarbonizzazione. Si tratta di un vero e proprio schiaffo alla città di Taranto e ai suoi cittadini.

Possiamo inoltre parlare di norme non concordate con il territorio, con le istituzioni locali, e che si configurano per quelle che sono, e cioè un accordo del Governo, forse un accordo del ministro Fitto con ArcelorMittal, esautorando completamente i ministri Urso e Pichetto Fratin che fino allora si sono occupati di questa materia (*Applausi*). Infatti, il piano per la decarbonizzazione viene centralizzato a Palazzo Chigi.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore. La invito a concludere.

MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, mi sembrava di avere dieci minuti.

PRESIDENTE. Vorrei pregarla di concludere il suo intervento in tempo per la commemorazione.

MARTELLA (PD-IDP). In conclusione davvero, la cosa più grave è che il piano per la decarbonizzazione venga assegnato alla società di gestione, e cioè a quel socio privato che tanto l'ha osteggiato. Sarebbe anche importante che il ministro Fitto prima o poi ci dicesse che cosa sarà del PNRR e se le risorse legate al piano di decarbonizzazione verranno spostate al fondo di coesione, perché, se così fosse, ci vorranno anni in più, almeno due, se le cose dovessero andare bene.

Concludo dicendo che noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che va ancora una volta nella direzione di correggere quello che il Governo ha proposto, perché vorremmo evitare che tutto questo si concludesse in un'ennesima occasione mancata, con il rischio di dover ritornare sulla questione. (Applausi).

Sul 31° anniversario dell'assassinio del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Senatrici e senatori, oggi, a quest'ora, trentuno anni fa, Paolo Borsellino cessava di vivere. Paolo Borsellino, un grande eroe italiano, un uomo che ha dedicato la propria vita al bene della comunità nazionale, affrontando a testa alta la criminalità organizzata, senza mai tirarsi indietro, senza mai cercare ribalte mediatiche. Il suo insegnamento è patrimonio comune e rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per tutti coloro che credono nei valori della legalità e della giustizia. Quel 19 luglio del 1992, insieme a Paolo Borsellino, persero la vita anche gli agenti della scorta, servitori dello Stato: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi, che è anche la prima donna della Polizia a perdere la vita in servizio.

Personalmente, per i valori che hanno sempre ispirato il mio impegno in politica e anche per il mio particolare attaccamento alla Sicilia, vivo quel 19 luglio come una profonda ferita, che non si rimargina. Ma sono certo che non è solo mio questo sentimento, il sentimento per un vile attacco al cuore dello Stato, di fronte al quale il nostro Paese seppe però trovare la forza di reagire con orgoglio, coraggio e dignità. Sono tanti i giovani che, da quel 19 luglio, da quella rabbia, da quell'indignazione, si sono avvicinati all'impegno civico per sconfiggere la criminalità in tutti i campi. Si rafforzò la convinzione che le mafie sono un cancro da combattere con determinazione, senza sconti, giorno dopo giorno.

Le idee di Paolo Borsellino devono andare avanti con il nostro impegno, con le gambe delle nuove generazioni. Quella di Paolo Borsellino è un'eredità pesante, ma importante, importantissima, che voglio riassumere con le sue stesse parole: «La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità».

Oggi con le nostre coscienze, con il cuore, con tutte le nostre storie di vita e di politica, pur diverse, sono certo, certissimo, che ci sentiamo tutti idealmente in questo momento presenti in via D'Amelio a onorare Paolo Borsellino. Sono esattamente trascorsi da pochi secondi i tempi, il minuto esatto in cui scoppiò quella tragica bomba, ed è in concomitanza di questo momento che vi prego di rivolgere un pensiero e osservare un minuto di silenzio per Paolo Borsellino e per tutti i caduti di mafia. (*Il Presidente e l'Assemblea osservano un minuto di silenzio*).

Vi ringrazio veramente di cuore. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 755 (ore 17,01)

TURCO (M5S). Signor Presidente, intervengo in merito a una serie di emendamenti che abbiamo presentato per cercare di correggere quanto proposto dal Governo: mi riferisco prettamente al tema e alla questione dell'Ilva.

Il Governo aveva già introdotto una serie di norme come lo scudo penale e un finanziamento di 680 milioni di euro senza pretendere garanzie, assicurando una continuità senza introdurre delle tutele ambientali e sanitarie.

In questo provvedimento, però, signor Presidente, il Governo si è veramente superato per una serie di

ragioni, innanzitutto calpestando la Costituzione e dimenticando che ci sono due diritti costituzionali, il diritto alla salute e il diritto dell'ambiente, che vengono completamente schiacciati dal provvedimento nella sua interezza, calpestando altresì la dignità di un territorio che è stato considerato dall'ONU un territorio di sacrificio.

Con il provvedimento in esame, gettato lì, senza averlo condiviso prima con le istituzioni territoriali e sociali e senza la possibilità di discuterlo in maniera esaustiva nella Commissione competente, il Governo condanna per altri dodici anni a una produzione esclusivamente a carbone, aumentando peraltro la produzione sino a 8 milioni, attivando tutti gli altiforni e senza introdurre alcuna tutela ambientale e sanitaria.

Il Governo si supera tuttavia anche nell'ambito della reintroduzione dello scudo penale, perché va oltre quello che aveva già introdotto in termini di scudo penale sugli amministratori a marzo, ed estende lo scudo penale anche al dopo decarbonizzazione. Questa è una vera e propria assurdità: è come se la decarbonizzazione non servisse a nulla, dato che si introduce poi lo scudo penale anche per il periodo post-decarbonizzazione.

Il Governo però va oltre, signor Presidente, perché con questo provvedimento consente la continuità produttiva anche in caso di confisca e, quindi, il diritto a uccidere, sia per lo scudo penale, sia per la possibilità di proseguire la produzione anche quando termineranno i tre gradi di giudizio e ci sarà quindi la confisca dello stabilimento. Il Governo - lo ripeto - con questo provvedimento dà diritto a continuare a produrre e, quindi, a uccidere.

Sul tema poi della decarbonizzazione, signor Presidente, con questo provvedimento il Governo dimostra tutta la sua incapacità a gestire il PNRR, nel cui ambito erano stati destinati 1,2 miliardi alla decarbonizzazione dell'Ilva, che doveva essere realizzata entro il 2026. Con il provvedimento in esame chiaramente il Governo elimina dal PNRR la decarbonizzazione dell'Ilva e la definanza.

Noi chiediamo due cose importanti al Governo: innanzitutto, come si andrà a finanziare la decarbonizzazione dell'Ilva, dato che il progetto di decarbonizzazione viene escluso dal PNRR e, in secondo luogo, quali saranno i tempi della decarbonizzazione, perché nel PNRR il territorio aveva la certezza che entro il 2026 la decarbonizzazione doveva realizzarsi.

Oggi, con questo provvedimento, abbiamo una doppia incertezza: non abbiamo più le risorse a disposizione (1,2 miliardi) e non abbiamo più i tempi della decarbonizzazione. Con questo provvedimento, Presidente, noi già prevediamo che il Governo concederà il riesame AIA (Autorizzazione integrata ambientale) che scadrà il 23 agosto. Con quel riesame noi stiamo dando la certezza che si produrrà solo ed esclusivamente a carbone.

In conclusione, ci sono altri due aspetti da considerare: non viene inserita alcuna tutela ambientale e sanitaria, perché anche con la decarbonizzazione noi non condizioniamo l'Autorizzazione integrata ambientale a una valutazione preventiva del danno sanitario e ambientale. Vi è poi il tema della giustizia, quello di aver depotenziato anche la magistratura. Vorremmo denunciarlo, perché in alcuni passi dell'emendamento governativo si toglie il potere alla magistratura di intervenire, laddove vi è una fabbrica che produce morte e malattia. Quindi, anche il conflitto di poteri tra Esecutivo e magistratura viene acuito con questo provvedimento, dando la possibilità allo stesso Presidente del Consiglio di andare a impugnare una sentenza della magistratura.

Per tutte queste ragioni noi abbiamo presentato una serie di emendamenti e ci auguriamo che vengano ascoltati e accolti dal Governo. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,07)

[BEVILACQUA](#) (M5S). Signor Presidente, sarò rapidissima nell'illustrare l'emendamento 12.200, che riguarda il potenziamento dell'organico dei Vigili del fuoco.

Con questo emendamento chiedo che venga posta attenzione alla situazione, in particolare delle isole minori della Sicilia, perché una quota di questo organico che verrà impiegato, assunto a tempo indeterminato, possa essere riservato alle isole minori della Sicilia che attualmente non dispongono di un presidio continuo sul territorio. Sto parlando di isole che si trovano anche a due ore e mezzo di navigazione che, non avendo a disposizione un presidio dei Vigili del fuoco per tutto l'anno, nei periodi in cui ne sono sfornite, rischiano veramente di essere abbandonate. Le popolazioni di quei

luoghi rischiano di essere abbandonate a se stesse nell'affrontare emergenze per le quali non hanno la possibilità di rivolgersi a un presidio sul territorio. Tenuto conto che i periodi dell'anno in cui il presidio non è presente sono proprio quelli in cui le condizioni metereologiche sono particolarmente avverse, è facile immaginare in che situazione si potrebbero trovare gli abitanti dell'isola, quando per esempio vengono sospese le navigazioni per le condizioni del mare.

Vorrei quindi invitare il Governo e la maggioranza a valutare l'opportunità di riservare una quota del numero di Vigili del fuoco che verranno integrati per le isole minori della Sicilia. (*Applausi*).

[ROJC](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, l'emendamento 18.204 interviene su una modifica approvata in Commissione che introduce all'articolo 10 del testo unico sull'immigrazione il nuovo comma 1-bis, che dispone come contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata per gli stranieri che si presentino sprovvisti dei requisiti per l'ingresso sia ammesso il ricorso al TAR. L'emendamento riporta la giurisdizione sui restringimenti al giudice ordinario, come d'altronde è già oggi, perché così ha stabilito la Corte di cassazione a Sezioni unite nel 2014. La scelta del Governo verso il giudice amministrativo, che è il giudice della violazione degli interessi legittimi, invece che al giudice ordinario della sezione peraltro specializzata in materia di immigrazione del tribunale, non è corretta. Il respingimento può infatti avvenire anche nei confronti dello straniero titolare di diritti soggettivi di ingresso, quali: libertà di circolazione e soggiorno per i familiari extra Unione europea di cittadini dell'Unione, diritto di asilo, diritto di salute (per esempio, visti d'ingresso per cure mediche), diritto all'unità familiare. (*Applausi*).

L'emendamento 19.0.200, invece, riguarda il settore della vendita diretta a domicilio, che in Italia costituisce un comparto in continua espansione, capace di ritagliarsi un ruolo sempre più rilevante all'interno del tessuto economico e occupazionale italiano, con un fatturato nel 2021 di 2,64 miliardi di euro, per circa 700.000 incaricati. La direttiva n. 2161 del 2019 sulla protezione dei consumatori ha prolungato da quattordici a trenta giorni il diritto di recesso solo per i contratti conclusi durante visite a domicilio non richieste, attraverso pratiche commerciali o di vendita aggressiva o ingannevoli. Nel gennaio 2023, il decreto legislativo n. 206 del 2005 ha recepito nell'ordinamento italiano la citata direttiva e conseguentemente ha aggiornato il codice del consumo. Tuttavia, in fase di recepimento, il legislatore ha scelto di prolungare a trenta giorni il termine di recesso per tutti i contratti stipulati, nel contesto di visite a domicilio non richieste, senza alcuna distinzione rispetto alle modalità con cui questi sono svolti. È una scelta che va in senso contrario, quindi, sia al dettato europeo in materia, sia alle richieste unitarie di tutto il settore.

La proposta in esame, quindi, allinea le disposizioni nazionali a quelle europee, richiamando più chiaramente gli articoli del codice del consumo in materia di vendite aggressive e ingannevoli. Questo è un emendamento proposto dalla maggioranza. A noi è piaciuto e non abbiamo compreso perché non lo si voglia più votare da parte della maggioranza, visto che amplia i diritti dei consumatori. (*Applausi*)

[DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, vorrei riformulare il mio emendamento 22.4 e uniformarlo agli emendamenti 22.201 e 22.202.

[NATURALE](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G25.200.

Questo ordine del giorno va su una linea parallela a quella del Governo nel voler difendere il *made in Italy* in campo ortofrutticolo, in quanto il settore è fortemente penalizzato dalle importazioni e da una contrattazione sfavorevole al primo produttore agricolo, che vede spesso, anzi quasi sempre, purtroppo, i prezzi di vendita non riuscire a coprire nemmeno i costi di produzione.

Ne parliamo sempre, ma è necessario vedere l'interesse e l'intenzione del Governo a risolvere in qualche maniera delle problematiche ormai da tutti riconosciute. In questo ordine del giorno si puntualizza quali sono gli interventi auspicabili, come un accesso non discriminatorio dei produttori agricoli alle piattaforme commerciali, favorendo gli accordi con la grande distribuzione, necessari per far sì che il prezzo possa essere equo per tutta la filiera. Quindi, parlare di filiere significa parlare anche del loro controllo, affinché il prezzo e gli utili siano distribuiti in maniera equa su tutta la filiera. Altrimenti la produzione va a discapito della qualità, della sostenibilità ambientale e anche della copertura e della coltivazione dei campi, perché si tratta di una professione che può essere facilmente

abbandonata, visti i cambiamenti climatici e le continue perdite di raccolto, che portano davvero a non avere un reddito nemmeno basilare per coprire i costi di produzione.

Per valorizzare la produzione nazionale è necessario dunque tener conto di questi aspetti. Quindi è pratica sleale anche lasciare i produttori agricoli alla mercé del mercato internazionale, che non vede garantiti i costi, anche per la manodopera differente e i costi di gestione, che in Italia sono superiori rispetto all'estero. Occorre inoltre favorire l'integrazione di attività caratterizzate dalla prossimità territoriale, per evitare costi inutili di trasporto, anche per rispetto dell'ambiente.

Il mio è un suggerimento al Governo, che spero voglia accogliere questo ordine del giorno, per dare un segnale importante al settore primario. *(Applausi)*.

Sulla grazia concessa dal Presidente egiziano a Patrick Zaki

[SENSI \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SENSI \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, è arrivata in questo istante la notizia alle agenzie che il presidente egiziano al-Sisi avrebbe proceduto al conferimento della grazia per Patrick Zaki. *(Applausi. L'Assemblea si leva in piedi)*.

Signor Presidente, vorrei esternare la gioia, se posso, di tutto il Senato per questo risultato e vorrei ringraziare tutti coloro che si sono adoperati in questi anni, mesi, giorni e nelle ultime ore perché tale esito avvenisse. Ci tenevo quindi a rappresentarlo al Senato. *(Applausi)*.

[TERZI DI SANT'AGATA \(Fdi\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TERZI DI SANT'AGATA \(Fdi\)](#). Signor Presidente, desidero, a nome di Fratelli d'Italia, associarmi con ogni calore a questa grande notizia, che è arrivata - come ha detto il senatore Sensi - grazie all'impegno, soprattutto, di tantissime persone, organizzazioni non governative, associazioni, opinione pubblica, che sono quelle che hanno poi sostenuto, da sempre, anche la conclusione, purtroppo troppo tardi, della vicenda che ha riguardato il nostro connazionale mai dimenticato, neanche per un secondo, Giulio Regeni.

Vorrei, in particolare, rivolgere un segnale di forte, attento e doveroso riconoscimento all'azione svolta dal Governo italiano, dal Governo del presidente Meloni, in questi mesi, e nelle ultime ore, che certamente fa seguito a un'azione diplomatica attenta, spesso non compresa (anche con la volontà di non comprendere), ma che, con la sobrietà e la riservatezza con cui si portano avanti le vere azioni negoziali, ha portato a un tale risultato.

Era da qualche giorno che si parlava di questo segno di grazia. Adesso si sgombra un'enorme nuvola nei rapporti fra Italia ed Egitto. Ed è veramente con grande soddisfazione che il Gruppo Fratelli d'Italia sottolinea l'importanza di un passo da parte egiziana così decisivo, ma così condiviso, senza clamori, senza battere pugni sul tavolo, senza alzare troppo le voci, ma facendosi valere in modo serio e determinato nei rapporti fra Stati, nei rapporti fra Governi. È una situazione questa che rischiava di creare delle difficoltà per il ruolo e la difficile presenza del nostro Paese nel Mediterraneo orientale e che finalmente si è risolta e non possiamo che compiacercene.

[SCALFAROTTO \(Az-IV-RE\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO \(Az-IV-RE\)](#). Signor Presidente, voglio unire la voce del nostro Gruppo a quella di tutti gli altri dell'intero Senato e credo del Paese, perché tutta l'Italia è stata in pena e in pensiero per Patrick Zaki, un ragazzo egiziano che correva dei rischi serissimi nel suo Paese; certamente un ragazzo che abbiamo tutti in qualche modo adottato, le cui sorti non erano più soltanto un puro fatto di politica interna nel quale non ci si poteva intromettere. Era sicuramente interesse dell'Italia, volontà dell'Italia che fosse restituito alla sua vita, alla sua famiglia, alle persone che gli vogliono bene e anche alla sua Università di Bologna.

Voglio riconoscere anch'io il lavoro del Governo e soprattutto il lavoro della Farnesina, il lavoro dei diplomatici della Farnesina che sempre, qualunque sia il Governo, di destra o sinistra, si distinguono sempre per essere tra i migliori del mondo. Voglio ringraziare personalmente l'ambasciatore Quaroni e tutto il suo *team* al Cairo, che hanno seguito il caso.

Voglio dire, però, che certamente questa soluzione positiva migliora e alleggerisce i rapporti tra Italia e l'Egitto, che sono stati colpiti - diciamo - chiaramente - dalla sentenza improvvisa di ieri, uno schiaffo in faccia al nostro Paese. Questo, però, non deve far rallentare il lavoro perché si giunga alla verità per Giulio Regeni. *(Applausi)*.

Non pensino il presidente al-Sisi e l'ambasciata egiziana qui a Roma che questo esito positivo, del quale ovviamente ci compiacciamo, abbia risolto anche l'altra questione, perché la necessità di giustizia per Giulio Regeni è importante. È importante che finalmente gli atti della procura di Roma siano recapitati a chi li deve ricevere e che il percorso della giustizia non si fermi.

Quindi, ben tornato Patrick, ma giustizia per Giulio Regeni. *(Applausi)*.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, anch'io, a nome del mio Gruppo, esprimo la felicità per questa notizia. Abbiamo seguito, nella scorsa legislatura, come Commissione per i diritti umani, il caso di Patrick Zaki; abbiamo avuto modo di parlare anche con il nostro ambasciatore in Egitto e abbiamo cercato di essere di aiuto nella gestione di questa difficile vicenda, anche perché è stato veramente difficoltoso coniugare la necessità di mantenere accesi i riflettori con quella di non urtare la sensibilità di un Paese che poteva sentirsi per questo messo sotto attacco.

Oggi, quindi, si conclude questo percorso, anche se effettivamente di situazioni come quelle di Zaki ve ne sono molte a livello mondiale e sono convinta che la Commissione per i diritti umani, nel momento in cui riavvierà il proprio lavoro, cercherà di portare il proprio contributo per far sì che i diritti umani possano essere rispettati in ogni parte del mondo. *(Applausi)*.

[LICHERI Ettore Antonio](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LICHERI Ettore Antonio](#) (*M5S*). Signor Presidente, anche a nome del Movimento 5 Stelle mi unisco alle felicitazioni per questa bellissima notizia che vuol essere il compimento di una lunga corsa. È quindi giusto plaudire a chi ha tagliato il traguardo, ma è giusto plaudire a un Paese intero, che in tutti questi anni, fin dal primo giorno di detenzione, ha adottato questo ragazzo. *(Applausi)*. Penso all'ambasciatore Michele Quaroni, al quale veramente dobbiamo dedicare un applauso, perché ha lavorato veramente di fino, come ha detto il presidente Terzi di Sant'Agata. *(Applausi)*. Penso anche alla Commissione per i diritti umani, alla nostra senatrice Montevicchi, che aveva veramente portato avanti e sostenuto la causa di Patrick Zaki. Credo che questo sia uno di quei casi in cui un Paese intero si unisce laddove c'è un'ingiustizia e dove questa viene cancellata proprio dall'unità del Paese. *(Applausi)*.

[CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, intervengo anch'io per ringraziare la nostra diplomazia che, con il suo lavoro svolto in silenzio ma con efficacia - perché in casi del genere non aiuta il clamore della stampa - è riuscita in questo risultato.

Vorrei anche rivendicare l'azione della Commissione esteri e difesa del Senato, che è andata in missione in Egitto qualche mese fa. *(Applausi)*. Era con me il vice presidente Licheri e abbiamo indicato agli egiziani esattamente questa strada. Ringraziamo il Governo egiziano per la saggia decisione presa.

Provo ad aggiungere una riflessione. Molto spesso noi occidentali dimentichiamo che per quei Paesi i diritti umani significano accesso all'acqua, alle cure e all'alimentazione e dimentichiamo che vi è una distanza abissale fra il livello di sviluppo di quei Paesi e quello del nostro. Talvolta ci rivolgiamo a quei Paesi con una certa aria di supponenza, cercando di spiegare loro come gira il mondo. Credo, però invece che, se ci sedessimo al loro fianco, facendo un lavoro graduale, come quello svolto con grande intelligenza dalla nostra diplomazia, riusciremmo a ottenere il rispetto dei diritti umani che chiediamo. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, anche noi del Gruppo Verdi e Sinistra ci associamo alla contentezza per questa notizia. Vorrei anch'io ringraziare la diplomazia che ha lavorato per un tale risultato.

Detto questo, però, credo sia molto importante anche il fatto che in questi anni molti di noi non hanno mai mollato la presa sul tema e hanno continuato a portare avanti la battaglia, facendo in modo che Patrick non si sia mai sentito solo. Questo ce lo ha detto lui stesso e, quindi, va ricordato.

In momenti del genere molto spesso tutti gioiamo e ci uniamo ed è un fatto importante. Questo risultato, però, è frutto di una battaglia che è stata portata avanti e che deve continuare, perché non bisogna mai dimenticare che quello stesso Governo e quello stesso Presidente non ci hanno dato la possibilità di dare una giusta risposta a quanto è avvenuto rispetto all'uccisione di Giulio Regeni. Noi dobbiamo quindi continuare a chiedere giustizia e verità e per questo sottolineo l'importanza del fatto che oggi quest'Assemblea, che si unisce per la bella notizia, debba mantenere l'unità per continuare la battaglia perché giustizia sia fatta, in particolare per la famiglia Regeni. (*Applausi*).

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, intervengo brevemente per ringraziare tutto il Parlamento e in particolare l'opposizione per questa bella pagina di unità nazionale e parlamentare, per il riconoscimento dato a questo Governo per aver portato avanti e realizzato il sogno di riportare a casa Patrick Zaki.

Vorrei altresì ringraziare il collega Scalfarotto per aver ricordato il caso di Giulio Regeni; purtroppo ieri qualche "voce dal sen fuggita" aveva dato la colpa della sentenza contro Patrick Zaki al Governo italiano, ma oggi la risposta migliore l'ha data il momento di unità nazionale registrato in Parlamento. (*Applausi*).

[MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, anche io a nome del Gruppo per le Autonomie mi unisco all'espressione di soddisfazione e contentezza per il provvedimento di grazia nei confronti di Patrick Zaki. Rivolgo altresì un grande ringraziamento alla diplomazia italiana, che ancora una volta ha dato una grande prova di sé nella capacità di tessere i rapporti, di mantenere salda l'attenzione e la concentrazione, fino ad arrivare a un risultato tanto atteso quanto a volte anche insperato, proprio perché le condizioni della detenzione avevano fatto temere il peggio e poi invece ci sono stati, per fortuna, gli arresti domiciliari fino al provvedimento finale.

Ringrazio, ovviamente, anche il Presidente egiziano per il provvedimento adottato che arriva a un giorno dalla condanna e ciò significa che sostanzialmente Zaki non farà carcere e anche questo è importante.

Non posso tuttavia non osservare, anche facendo seguito all'intervento della senatrice Craxi, che i Paesi del Nord Africa sono la nostra naturale controparte, sono dei *partner* commerciali importanti, sono strategicamente rilevanti sull'asse del Mediterraneo. Con loro dobbiamo cercare sempre di più di ragionare e discutere di diritti umani, ma anche di politiche commerciali, di strategie sui flussi migratori e quindi lavorare sinergicamente con loro per lo sviluppo del Mediterraneo, nel rispetto dei diritti di tutti. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17,32)

[CIRIANI](#), *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIRIANI](#), *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, naturalmente in attesa della ufficializzazione di quanto ci è stato comunicato tramite agenzie e dei commenti che spettano innanzitutto al Presidente del Consiglio e al Ministro degli affari esteri, non posso che aggiungermi ai sentimenti di felicità, di sollievo e di compiacimento che sono stati espressi nell'Aula del Senato da tutti i Gruppi parlamentari.

Questo che si profila è il ritorno a casa di un ragazzo a cui tutti abbiamo tenuto ed è un grande successo del Governo, ma in realtà anche degli Esecutivi precedenti, di tutti coloro che hanno lavorato

per la soluzione di questo caso umanitario. (*Applausi*). Ringrazio pertanto quanti, in particolare del corpo diplomatico, non hanno mai smesso di lavorare in silenzio, con grande tenacia e continuità. Se sarà confermato, come speriamo, questo è un grande successo del Governo, ma in realtà dell'Italia e del Paese intero.

Auspucando ancora una volta che questa notizia possa essere presto ufficializzata e confermata anche attraverso i canali diplomatici, aspettiamo - se lo vorrà - presto Patrick Zaki in Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza si associa ai sentimenti di soddisfazione espressi da tutti i Gruppi, augurandosi che le vicende abbiano il più concreto e rapido epilogo nel senso delle notizie che ci sono pervenute.

La Presidenza esprime anche apprezzamento per l'azione che certamente sia i Governi precedenti che l'attuale Governo, con il presidente Meloni e il vice presidente Tajani, hanno svolto per assicurare un tale risultato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [755](#) (ore 17,35)

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.200.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Garavaglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.0.200 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3-*bis*, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*bis*.0.200, presentato dalla senatrice Valente e da altre senatrici, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*bis*.0.201, presentato dalla senatrice Valente e da altre senatrici, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*bis*.0.202, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli

emendamenti.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.2 e 8.3 e parere favorevole sugli emendamenti 8.200, 8.0.200, se riformulato secondo le indicazioni della 5a Commissione, e 8.0.201, se riformulato come l'emendamento 8.0.200 (testo 2).

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.200, presentato dal senatore Matera e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 8.0.200 la 5a Commissione ha espresso parere condizionato ad alcune modifiche, accolte dal presentatore. Su questo stesso emendamento il senatore Scurria ha chiesto di poter aggiungere la propria firma.

Anche sull'emendamento 8.0.201 la 5a Commissione ha espresso parere condizionato a una riformulazione che lo modifichi nella versione dell'emendamento 8.0.200 come riformulato. Chiedo al presentatore dell'emendamento 8.0.201, senatore Lorefice, se intende accogliere la proposta di riformulazione.

LOREFICE *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

[PIRRO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'emendamento 8.0.201 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.200 (testo 2), presentato dai senatori Zanettin e Scurria, identico all'emendamento 8.0.201 (testo 2), presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.200, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, fino alle parole «presente codice»;».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.201.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.202.

[LOREFICE](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LOREFICE](#) *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei invitare i colleghi a leggere questo emendamento, che abbiamo già discusso ampiamente in Commissione.

Tale emendamento va a impattare soltanto su quelle zone che sono classificate come zona scolastica e zona residenziale urbana, come previsto dal codice della strada, nonché su quelle aree nelle quali sono presenti ospedali e attività sanitarie in genere.

Pertanto, rispetto ai due precedenti che avevano un impatto più ampio, specialmente in quelle viabilità cosiddette di scorrimento (quelle previste dal codice della strada a 70 chilometri orari), questo emendamento fa venir meno anche le osservazioni portate dal Governo e dalla Sottosegretaria per appoggiare o avvalorare la contrarietà.

Invito quindi i rappresentanti del Governo a valutare con attenzione questo emendamento, solo per la parte della lettera *b-bis*), perché stiamo parlando di ridurre non solo la velocità, ma anche le emissioni inquinanti alla cui riduzione ricordo che l'articolo in questione è legato. La procedura di infrazione va a impattare in particolare in aree del Nord Italia, come la Pianura Padana; parliamo nello specifico di qualità dell'aria in prossimità di scuole, ospedali e edifici di culto, dove ci sono bambini. L'impatto sulla salute delle persone è generale, ma in questo caso parliamo di istituzioni scolastiche, anche scuole primarie, dove ci sono dei minori.

Pertanto, vi chiedo se è possibile rivedere o accogliere l'emendamento 9.202, o proporre eventuali riformulazioni che possano rendere accoglibile la nostra proposta. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.202, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo *9-bis*, già illustrati, sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo *9-bis*.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento *9-bis.200*, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alle parole «commi 1».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento *9-bis.201*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento *9-bis.202*, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, fino alle parole «lettera a»).

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da *9-bis.203* a *9-bis.205*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.206, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9-bis.207, presentato dal senatore Turco, fino alle parole «*medesima lettera;*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9-bis.208.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.209, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, identico all'emendamento 9-bis.210, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.211, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.212, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.213, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.214, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.215, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.216, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9-bis.217, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «*numero 2)*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9-bis.218.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.219, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.220, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.221, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.222, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19-bis.223, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19-bis.224, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori, identico all'emendamento 19-bis.225, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.226, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.227, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.228, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.229, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.230, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.231, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.232, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.233, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.234, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.235, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.236, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.237, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.238, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.239, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori, identico all'emendamento 9-bis.240, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.241, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.242, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.243, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori, identico agli emendamenti 9-bis.244, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, e 9-bis.245, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.246, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.247, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, identico agli emendamenti 9-bis.248, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, e 9-bis.249, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.250, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a

Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.251, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.252, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.253, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.254, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.255, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.256, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.257, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, identico agli emendamenti 9-bis.258, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori, e 9-bis.259, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.260, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.0.200, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.0.201, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10, ad eccezione dell'emendamento 10.0.200, sul quale il parere è favorevole, con la seguente richiesta di correzione formale del comma 6 dell'articolo 10-bis. Si chiede,

cioè, di inserire la frase: «al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto» in luogo di: «al più tardi entro la data di pubblicazione del decreto-legge convertito con la presente legge».

[CIRIANI](#), ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al primo firmatario dell'emendamento 10.0.200, senatore Bergesio, se accetta la richiesta di correzione formale testé illustrata dal relatore.

[BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az). Sì, signor Presidente.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, chiedo di poter prendere visione della modifica apportata.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto della sua richiesta e invita gli Uffici a far pervenire a tutti i Gruppi il testo della correzione formale richiesta sull'emendamento 10.0.200.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dal senatore Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.9, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.200 (testo corretto).

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle all'emendamento 10.0.200 (testo corretto) e per ringraziare i presentatori e chi ha redatto il testo, che in qualche modo agevola la risoluzione di un problema annoso che tutti ben conosciamo. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). La modifica, quindi, è stata opportuna.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.200 (testo corretto), presentato dal senatore Bergesio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, già illustrati, sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), relatore. Signor Presidente, riguardo agli emendamenti 11.2, 11.200, 11.201, 11.202 e 11.203, c'è un invito al ritiro oppure il parere è contrario. Si tratta di una materia che è stata già oggetto di un emendamento presentato in 4a Commissione e sostenuto da sei Gruppi politici

e che quindi il relatore ritiene definitivo, come la soluzione migliore per risolvere il problema.

PRESIDENTE. Anche la 5a Commissione ha fatto delle osservazioni nel parere su questi emendamenti.

TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Mi pare che il parere della 5a Commissione andasse proprio in questo senso. In ogni caso, lascio a lei la verifica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sugli emendamenti 11.202 e 11.203 la 5a Commissione comunica che il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo degli identici emendamenti 11.200 e 11.201, ai quali evidentemente la stessa Commissione dà un parere non ostativo.

TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, è proprio questo il senso del parere che ho testé espresso.

PRESIDENTE. Lei sostiene che è stato già approvata in un'altra sede una proposta recante un principio analogo.

TERZI DI SANT'AGATA, relatore. In 4a Commissione è stato approvato un emendamento sottoscritto da sei Gruppi politici e dunque vale quell'emendamento.

PRESIDENTE. L'invito al ritiro è quindi dovuto al fatto che il principio sarebbe stato già affermato da un emendamento che è stato approvato.

Poiché non ho modo di verificarlo in questo momento, do credito alle parole del relatore, e poi i presentatori decideranno se ritirare o meno i propri emendamenti.

TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

LOMBARDO (Az-IV-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, intervengo solo per fare un po' di chiarezza.

Il relatore chiede di ritirare gli emendamenti e noi ritiriamo le proposte 11.2, 11.203 e 11.8 con l'avvertenza che a volte l'ottimo rischia di essere nemico del bene. Pertanto, per salvaguardare la riformulazione che prima veniva citata e che - lo ricordo - è stata approvata all'unanimità da parte di tutti i Gruppi, noi ritiriamo la richiesta che a nostro avviso andava fatta - poi lo spiegherò in dichiarazione di voto - e cioè di anticipare al 2023 e al 2024 il risultato buono che noi abbiamo raggiunto nella riformulazione.

Noi ritiriamo quindi gli emendamenti come richiesto e ovviamente auspichiamo, in una sorta di patto tra gentiluomini, che allo stesso modo la maggioranza proceda a ritirare i propri emendamenti.

PRESIDENTE. Il senatore Lombardo ha quindi ritirato l'emendamento 11.2. Chiedo pertanto ai presentatori se accolgono l'invito al ritiro degli emendamenti 11.200 e 11.201.

BUCALO (FdI). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.200.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.201.

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, intende accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento 11.202?

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, noi non ritiriamo l'emendamento 11.202, perché nel racconto fatto dal Presidente della 4a Commissione, che è anche relatore, manca una parte. Mi trovo inoltre a dovermi esprimere - lo dico già in anticipo al presidente Calandrini - sul commento rispetto alle riformulazioni che la 5a Commissione ha fatto degli emendamenti 11.202 e 11.203.

Procedo con ordine. È vero che tutti i Gruppi hanno presentato emendamenti su questa materia, che è il tentativo di provare a mettere ordine al personale precario Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). È anche vero, però, che non tutti i Gruppi hanno seguito le stesse indicazioni, né hanno raccontato le stesse soluzioni delle vicende che vive il personale Afam. Noi siamo stati contenti, quando il Governo ha proposto una riformulazione, partendo dagli emendamenti del senatore Lombardo, che però comprendevano anche il testo presentato dal Partito Democratico a prima firma del senatore Verducci, che da tempo segue la questione, e che erano completamente diversi dalle proposte di altre forze della maggioranza. A noi, però, è andato bene perché, partendo dal testo del senatore Lombardo, si è arrivati a una riformulazione che abbiamo considerato accettabile, a patto che

- e questo il Presidente relatore lo sa - il relatore si impegnasse in un ulteriore emendamento, che poteva trovare l'accordo di tutte le forze politiche, che è quello nella versione degli emendamenti 11.202 e 11.203.

Noi abbiamo presentato quei testi per precauzione, facendo un ragionamento del seguente tenore: è vero che il relatore ci ha promesso che avrebbe fatto il possibile, ma tutto può succedere. Ora è successo quello che noi non avremmo mai voluto vedere: da un accordo fatto, e quindi da un tentativo di lavorare insieme in Commissione, si è arrivati a un'ottima sintesi, rispetto alla quale mancava un piccolissimo traguardo in merito all'efficacia a partire dall'anno scolastico 2023-2024. A questo punto, ci troviamo con la bella sorpresa non solo di non avere l'emendamento del relatore su questo tema, ma di avere anche parere contrario sul testo; inoltre, la Commissione bilancio ha riformulato gli emendamenti 11.202 e 11.203 sulla base di altri due emendamenti che sono diversi dagli accordi che erano stati fatti.

Allora, io penso che al netto di tutto - e apprezzo le parole del collega Lombardo, che vuole portare a casa il risultato, e lo comprendo, perché nel testo il risultato c'è - esista anche una correttezza quando si lavora insieme, perché abbiamo bisogno di fidarci gli uni degli altri. Questa correttezza noi ve l'abbiamo manifestata, ma da parte vostra non c'è stata. (*Applausi*). Anzi, c'è stata una duplice scorrettezza, e mi dispiace dirlo. Quindi, non ritiriamo l'emendamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È una sua facoltà, ovviamente.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.202, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 11.203 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.6, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.9 (testo 2), presentato dal senatore Verducci e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 11.8 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.10, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.11, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

TERZI DI SANT'AGATA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.1 e 12.200.

CASTIELLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere

contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, si tratta di un emendamento che dà un incremento di dotazione al personale dei Vigili del fuoco. Ora, io penso che questo tema sia caro a tutti; c'è un'infrazione in corso anche su questo. Il Governo in questa direzione avrebbe dovuto fare uno sforzo. Ritengo che l'emendamento sia molto importante e dimostri anche l'impegno che il Governo vuole mettere a favore delle forze dei Vigili del fuoco. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 12.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[BEVILACQUA](#) (M5S). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BEVILACQUA](#) (M5S). Signor Presidente, vorrei solo ricordare che, con il voto contrario a questo emendamento, state dicendo "no" ai cittadini delle isole minori della Sicilia a un presidio permanente sulle loro isole, che per questioni di logistica sono nettamente svantaggiate in caso di emergenza. Non essendoci un presidio costante sull'isola, quella popolazione la abbandoniamo a se stessa. Quindi, prendetevi le responsabilità di questo voto contrario. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.200, presentato dai senatori Bevilacqua e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 13.0.2 e 13.0.1.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.0.2, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, fino alle parole «"31 dicembre 2026"», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 13.0.1.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1 (testo corretto), presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, fino alle parole: "2023-2024»;", su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 14.3 e 14.200.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.6.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, questo emendamento a me preme molto e avrei pensato di trovare una grande alleanza tra tutte le forze politiche presenti in Senato, perché è semplicissimo.

Esso prevede di sostituire le parole «le predette scuole statali e paraggiate» con le seguenti: «le scuole inserite nel sistema nazionale di istruzione».

L'articolo al quale la proposta emendativa fa riferimento, infatti, cerca di rispondere all'infrazione sulla ricostruzione di carriera dei docenti, che ha un percorso molto tortuoso e che il Governo non sana, dimostrando purtroppo, con la bocciatura anche dei due emendamenti precedenti, non solo di non volerlo sanare, ma anche di andare incontro ad altre infrazioni. Ha infatti stabilito che la ricostruzione della carriera del personale della scuola avverrà secondo regole che vanno a toccare i diritti acquisiti, perché si cambia completamente il calcolo. Non so se è stato considerato quale sarà il costo di tutti i ricorsi che verranno fatti, ma di questo parleremo.

L'emendamento in realtà chiede che anche le scuole paritarie - non sono le scuole pareggiate, perché il termine "pareggiate" è precedente alla legge n. 62 del 2000, che ha istituito la parità - vengano inserite a pieno titolo nel sistema nazionale di istruzione, facendo godere agli insegnanti delle scuole paritarie o che hanno prestato servizio anche nelle scuole paritarie gli stessi diritti riconosciuti agli altri insegnanti in termini di ricostruzione di carriera.

Se la maggioranza vota contro questo emendamento, che modifica una dicitura che - lo ripeto - non c'è più, perché le scuole pareggiate sono un'altra cosa dal 2000 in avanti, si certifica che le scuole paritarie sono di serie B, non volendo che possano godere dei diritti riconosciuti dalla legge n. 62 del 2000.

(*Applausi*).

Siccome il tema è complicato, avevo chiesto in Commissione di poterlo approfondire, offrendolo alla maggioranza, di cui conosco la sensibilità. Posso dire infatti che, quando siamo stati capaci di lavorare insieme, anche nelle leggi di bilancio, abbiamo costruito proposte emendative comuni e trasversali.

Mi chiedo dunque per quale motivo non ci sia ora la volontà di modificare questo termine, inserendo tutte le scuole certificate all'interno del sistema nazionale di istruzione; diversamente, rischiamo altri ricorsi, ma, soprattutto, una classificazione tra scuole che non penso sia più accettabile.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.6, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.7, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.201, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.10, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 15.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MALPEZZI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, abbiamo un altro elemento di grande criticità: all'interno di questo provvedimento si cerca di sanare un'ulteriore infrazione in cui è incorsa l'Italia. È l'infrazione che riguarda il *bonus* docente che era stato attribuito solo al personale di ruolo e non al personale precario.

Che cosa ha detto l'Europa? Attenzione: noi dobbiamo riconoscere tutti gli insegnanti esattamente allo stesso modo. Questa - ve lo dico - era una riflessione che era nata anche quando abbiamo approvato la legge n. 107 del 2015, cosiddetta buona scuola, senza che ce lo dicesse nessuno. E avevamo istituito questa norma, la cosiddetta carta docente, che garantisce 500 euro ad ogni docente per l'autoformazione. Avevamo detto di partire dal personale di ruolo, anche perché - prevengo qualsiasi critica - siamo stati gli unici che hanno assunto personale di ruolo docente per 100.000 unità: il più grande piano di assunzione.

Oggi l'Europa ci dice che è necessario che i 500 euro vengano dati anche al personale precario. Cosa fa il Governo? Non considera tutto il personale precario, ma considera quello che è sulle cattedre libere dal 1° settembre al 31 agosto, non considerando invece tutti i docenti che fanno supplenza anche dal 1° settembre al 30 giugno, e sono tante cattedre e tanti lavori che potremmo considerare completi e per tutto l'anno scolastico.

Allora, penso che la maggioranza anche qui, onde evitare nuovi ricorsi e nuovi contenziosi e quindi di dover far pagare il Paese, dovrebbe appoggiare questo emendamento e votare a favore.

[CALANDRINI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[CALANDRINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, vorrei chiarire un aspetto alla collega Malpezzi, perché conosce la stima che ho nei suoi confronti. Ha detto però un'inesattezza rispetto al tema della Commissione.

Sono saltato in un certo senso dalla sedia quando ha detto che la 5a Commissione non si può permettere di riformulare. Non è corretto quello che lei ha detto.

Stavo rileggendo il resoconto: noi abbiamo espresso sugli emendamenti 11.202 e 11.203 parere non ostativo condizionato, *ex* articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo degli identici emendamenti 11.200 e 11.201, ma la riformulazione si accetta in Aula, perché la nostra Commissione dà solo pareri finanziari. Quindi, non è corretto dire che la 5a Commissione ha consentito la riformulazione degli emendamenti, perché le ricordo che noi siamo in sede consultiva e non referente. Quindi, non possiamo toccare nulla in quella Commissione. Questo per chiarezza anche rispetto ai colleghi, altrimenti si rischia di dire cose che poi non sono vere nella realtà. (*Applausi*).

[MALPEZZI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Lei era intervenuta. Si è riaperta una discussione sull'articolo 11. Se vuole può parlare un minuto, ma comprenda che è un po' irrituale sia parlare dell'articolo 11, sia che lei riprenda la parola.

[MALPEZZI](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola anche se si tratta di un altro articolo.

Comprendo il presidente Calandrini, che ha voluto precisare e ha chiesto il tempo di avere il resoconto. Presidente Calandrini, magari colga l'occasione per ascoltare non dico me, ma quanto è stato detto in Aula quando si è parlato di questi emendamenti. Si trattava di due emendamenti rispetto ai quali ci veniva chiesto di riformulare le nostre proposte emendative, e quindi con una condizionalità ad avere il nulla osta, qualora fossero stati riformulati in quel modo. Sono due emendamenti completamente

diversi. Lei può dirmi "non lavoriamo nel merito", ma non era accettabile questo tipo di interpretazione qui in Aula non da lei, ma da chi avrebbe dovuto dirci come mai non ha presentato l'emendamento in quanto relatore. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.3, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.4, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TERZI DI SANT'AGATA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 18.

CASTIELLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.200, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.2, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 18.201 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.202, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.203, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.204, presentato dalla senatrice Rojc.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.4 (testo 2), presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.5, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.6, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha

espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 18-bis, già illustrato, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 18-bis.200.

PRESIDENTE. Relatore, a questo punto, per non complicarci la vita, le chiedo anche il parere sull'emendamento riferito all'articolo 18-ter, già illustrato.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 18-ter.200.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18-bis.200, presentato dalle senatrici Malpezzi e Rojc.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18-ter.200, presentato dalle senatrici Malpezzi e Rojc.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 19, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 19.0.200 e parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G19.200. *(Commenti)*.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, sull'emendamento Scurria, trasformato in ordine del giorno, il Governo dà un parere favorevole, previa riformulazione dell'impegno, di cui do lettura: «a valutare l'opportunità di prevedere forme sempre più avanzate di tutela dei consumatori da pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli».

[PRESIDENTE](#). Il presentatore accetta la riformulazione dell'ordine del giorno. *(Commenti)*. L'ordine del giorno è pubblicato nell'annesso: penso che lo abbiate anche voi, colleghi.

[MALPEZZI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatrice Malpezzi, vuole intervenire sull'ordine del giorno o sull'emendamento?

[MALPEZZI](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, voglio intervenire sull'ordine del giorno.

Può essere che mi sfugga qualcosa e quindi mi rimetto alla somma conoscenza dei meccanismi del Senato e del Regolamento. In Commissione, l'emendamento del senatore Scurria l'abbiamo fatto nostro, dopo che la maggioranza non lo ha ritirato, avendo avuto il parere contrario. Non riesco a capire come questo emendamento possa essere diventato un ordine del giorno del senatore Scurria e, quindi, mi rifaccio eventualmente a meccanismi che mi sfuggono e chiedo scusa. Non riesco però a capire come mai questo sia diventato un ordine del giorno di un senatore che quell'emendamento - mi spiace dirlo - non l'aveva più, perché non lo aveva ritirato e trasformato in ordine del giorno. Mi affido però alla grande conoscenza dei meccanismi regolamentari della Presidenza.

[SCURRIA](#) *(Fdi)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCURRIA](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, intervengo solo per spiegare, anche se penso che il relatore lo abbia già fatto.

C'è l'emendamento 19.0.200, a prima firma della senatrice Malpezzi, e quindi penso vada in votazione. Dopodiché, c'è un ordine del giorno, a firma mia e di altri senatori. Questo è tutto.

PRESIDENTE. Con una riformulazione chiesta dal Governo.

[SCURRIA](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, la riformulazione è stata chiesta e accettata.

PRESIDENTE. C'è stata anche una riformulazione ed è una procedura assolutamente consueta.

[MALPEZZI \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatrice Malpezzi, non può diventare un dibattito tra me e lei.

[MALPEZZI \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, non voglio risultare antipatica e petulante, ma non riesco a capire: l'ordine del giorno Scurria è figlio di quale emendamento? Noi in Commissione non abbiamo avuto la riformulazione? È stato presentato qui l'ordine del giorno, a partire da quale emendamento?

PRESIDENTE. Non è la trasformazione di un emendamento, ma è un ordine del giorno.

[MALPEZZI \(PD-IDP\)](#). Presentato per l'Assemblea.

PRESIDENTE. È un ordine del giorno presentato per l'Assemblea: si può fare. È stato stampato e distribuito nell'annesso e penso che lei ce l'abbia. È una facoltà che abbiamo, come parlamentari.

[MALPEZZI \(PD-IDP\)](#). Su un emendamento che oggi è presente nel fascicolo, che il presentatore, dopo il parere contrario del Governo, non ha ritirato, perché non ha fatto in tempo a trasformarlo in ordine del giorno in quella sede? Quindi voterà contro il suo emendamento e voterà un ordine del giorno?

Era per capire e per essere lineari: ora c'è linearità.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Malpezzi, per la Presidenza si tratta di un ordine del giorno ammissibile, che non deve essere figlio per forza di cose di un atto o di un emendamento della Commissione, perché l'Assemblea fa il suo esame. C'è stato un parere, il Governo ha anche condizionato il parere favorevole a una riformulazione che il presentatore ha accettato. Quindi, in termini parlamentari è una procedura assolutamente corretta; poi l'Assemblea decide.

[MALPEZZI \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, ha parlato tutte le volte che lo ha chiesto e anche di più.

[LOMBARDO \(Az-IV-RE\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Il senatore Lombardo, su questo punto, ha chiesto di parlare solo adesso.

[LOMBARDO \(Az-IV-RE\)](#). Signor Presidente, devo intervenire, altrimenti sembra che la senatrice Malpezzi racconti una cosa della quale non siamo stati testimoni.

Il punto politico è che qui non abbiamo un ordine del giorno presentato al posto di un emendamento. Abbiamo semplicemente un ordine del giorno che viene presentato in Aula. Il punto politico che stava segnalando la senatrice Malpezzi è che il proponente dell'emendamento voterà probabilmente contro il suo stesso emendamento. Questo è semplicemente un punto politico, perché era un suo emendamento che è stato presentato nel testo. È solo per dare chiarezza rispetto a quello che è avvenuto in Commissione.

[PRESIDENTE](#). Senatore Lombardo, lei dovrebbe avere imparato che l'ordine del giorno è cosa diversa da un emendamento, perché è un auspicio, la cui formula è: «impegna il Governo a valutare l'opportunità»; poi, il Governo ha posto delle condizioni.

È un qualcosa di molto diverso: un conto è un emendamento e un conto è un ordine del giorno. Altrimenti non avremmo, nel Regolamento, la distinzione tra emendamenti e ordini del giorno, che hanno una valenza meno incisiva degli emendamenti. Ci sono la formula «a valutare l'opportunità» e poi la riformulazione: insomma, credo che tutti sappiamo che gli ordini del giorno sono cosa diversa dagli emendamenti; dopodiché, siamo qua nell'esercizio della nostra attività e non per spiegare il Regolamento.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.200 (testo 2), non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.200, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 22.4, 22.200, 22.201 e

22.202 hanno tutti lo stesso obiettivo di migliorare ed estendere il programma di metanizzazione verso i piccoli centri e comunità montane che possono essere in difficoltà.

Il parere è favorevole per tutti e quattro gli emendamenti, con la riformulazione che li rende identici.

[PRESIDENTE](#). Quindi, il parere è favorevole a tutti gli emendamenti, nel testo riformulato. Mi par di capire che al momento solo il senatore Durnwalder abbia accettato la riformulazione per l'emendamento 22.4.

Chiedo agli altri presentatori se accettano la riformulazione nel senso indicato dalla Commissione bilancio.

[SATTA](#) (*FdI*). Signor Presidente, la accetto.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, forse non ho capito e mi sbaglio io, ma l'emendamento 22.201 era stato approvato in Commissione e, quindi, sono gli altri che si sono uniformati.

[PRESIDENTE](#). Quanto lei sta dicendo è corretto, per cui adesso dobbiamo stare attenti a cosa mettiamo in votazione per far sì che testi analoghi siano realmente analoghi. Quindi, il suo emendamento è già conforme alla modifica auspicata.

Il senatore Zanettin ha già manifestato di accettare l'invito alla riformulazione dell'emendamento 22.202.

A questo punto, per far capire all'Assemblea e a ciascuno di noi cosa stiamo facendo, essendo state accettate queste riformulazioni, abbiamo dei testi identici. In questo caso posso porre in votazione gli emendamenti 22.200 (testo 2), 22.4 (testo 2), 22.201 e 22.202 che risultano identici per effetto dell'accettazione della riformulazione da parte dei presentatori.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.200 (testo 2), presentato dal senatore Satta e da altri senatori, identico agli emendamenti 22.4 (testo 2), presentato dal senatore Durnwalder, 22.201, presentato dal senatore Dreosto e da altri senatori, e 22.202, presentato dal senatore Zanettin.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.200, presentato dal senatore Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.201, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, identico all'emendamento 24.202, presentato dal senatore Loreface e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.9, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.203, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, identico all'emendamento 24.204, presentato dal senatore Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.19, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, identico all'emendamento 24.20, presentato dal senatore Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24-ter, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24-ter.200, presentato dal senatore Basso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24-ter.201, presentato dal senatore Basso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 25, già illustrato, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno G25.200?

[NATURALE](#) *(M5S)*. Sì, signor Presidente, insistiamo per la votazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G25.200, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 25-bis.0.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione finale.

[DE POLI](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[DE POLI](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, oggi all'esame dell'Assemblea c'è un importante provvedimento che a una prima lettura può risultare poliedrico e *omnibus*, ma in realtà è uno strumento normativo estremamente utile per l'Italia. Parliamo del decreto-legge salva infrazioni che - come si evince dal nome stesso - ha l'obiettivo di scongiurare o quantomeno ridurre le procedure di infrazione già avviate da parte dell'Unione europea nei confronti dell'Italia e di evitare l'apertura di nuovi procedimenti rispetto a quelli già esistenti. Ringrazio il Ministro e il Governo che hanno proposto questo provvedimento che abbiamo esaminato in Commissione nelle ultime settimane.

Al momento le procedure di infrazione contro l'Italia attualmente in essere sono 82; con il decreto-legge in esame si interviene per chiudere otto processi di infrazione ed evitarne altri 12. Le procedure sulle quali si interviene afferiscono a diverse materie. Per questioni di brevità non spetta al sottoscritto citarLe tutte, ma vorrei evidenziarne solo alcune: dalle agevolazioni in materia di imposta di registro per l'acquisto della prima casa, per cui varrà il criterio non più di cittadinanza, ma di residenza, alla disciplina del personale volontario a tempo determinato del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle disposizioni che riguardano le modifiche al codice della strada. In questa fattispecie, fra l'altro, si prevede che Regioni e Province autonome, sentiti i prefetti, possano disporre la riduzione della velocità nelle strade extraurbane, nei tratti che attraversano centri abitati o in prossimità di queste. Viene inoltre data ai Comuni la possibilità di stabilire il tempo di permanenza massima nelle zone a traffico limitato (ZTL).

Sono queste le misure su cui vorrei soffermarmi e che certamente vanno nella direzione di ridurre lo

smog e quindi di migliorare la qualità dell'aria. Siamo di fronte a una rivoluzione culturale. Come ha pubblicamente detto il ministro Pichetto Fratin, si modifica il codice della strada non solo per motivi di sicurezza stradale, ma anche - come in questo caso - per ragioni legate alla tutela dell'ambiente.

Un altro dispositivo normativo sempre in materia di ambiente è quello che prevede divieti sugli abbruciamenti dei residui agricoli proprio per limitarne l'impatto sulla qualità dell'aria.

Se non fossimo intervenuti con il presente decreto-legge, l'Italia avrebbe rischiato un nuovo deferimento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea e purtroppo al pagamento delle relative sanzioni.

Cambiando completamente settore, alcune disposizioni previste dagli articoli 11, 14 e 15 riguardano rispettivamente il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle istituzioni AFAM, il riconoscimento per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola immesso in ruolo dall'anno scolastico 2023-2024 e l'estensione del riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, per un importo di 500 euro a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale sul posto vacante e disponibile. Sono norme che rappresentano un passo in avanti nella giusta direzione, una prima risposta importante per il personale del comparto della scuola, in ottemperanza alle disposizioni europee.

Concludo il mio intervento con un passaggio sullo sport. Siamo ben consapevoli di quanto l'attività sportiva svolga un ruolo chiave nelle nostre comunità come strumento di crescita oltre che di promozione del benessere e di uno stile di vita sano. Colleghi, come sapete, una disposizione prevista dal decreto-legge in esame modifica una norma della legge di bilancio: gli utili delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) non concorreranno a formare il reddito imponibile IRES o IRAP, a condizione che gli stessi utili siano destinati allo sviluppo di attività statutarie non commerciali. Credo sia un passo in avanti importante, anche perché - come ha detto il ministro per lo sport e i giovani Abodi - lo sport è la difesa immunitaria sociale delle nostre comunità (*Applausi*) ed è il migliore antidoto per promuovere inclusività e benessere sociale.

Inoltre, con questo provvedimento fra l'altro si stabilisce - e questa, a nostro avviso, è una novità di estremo rilievo - una metodologia di lavoro a livello istituzionale, attraverso il coordinamento con l'Unione europea e un confronto preventivo con la Commissione, che evita l'apertura di procedure di infrazione.

Per queste ragioni, come Gruppo Civici d'Italia-UDC-Coraggio Italia-MAIE, annunciamo il nostro voto favorevole. (*Applausi*).

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, Governo, colleghi, credo che oggi stiamo perdendo l'ennesima occasione per sanare alcune criticità, seppure vi siano degli elementi positivi che, come Alleanza Verdi e Sinistra, non disconosciamo.

Per esempio, l'articolo 11 tratta delle disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (procedura di infrazione n. 2014/4231). Si tratta di una norma particolarmente attesa, in quanto prevede il pieno riconoscimento del servizio pre-ruolo sia del personale amministrativo che del personale docente. Con tali modifiche, a decorrere dal 14 giugno 2023, a tutto il personale che abbia svolto servizio a tempo determinato o in un ruolo inferiore per più di quattro anni tale servizio deve essere valutato per intero e non per i due terzi, per la parte eccedente i quattro anni. Naturalmente il provvedimento non riguarda eventuali arretrati degli anni precedenti, per i quali la strada rimane quella del contenzioso.

Inoltre, è disposta l'estensione dell'imposta di registro agevolata prima casa per l'acquirente che si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o lavorava prima del trasferimento.

Novità, inoltre, ci sono anche nel settore dello sport. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI gli utili derivanti dall'esercizio di

attività commerciale non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali.

Tuttavia, risulta non ancora centrato il diritto di veder riconosciuta, al personale degli enti di ricerca, l'anzianità di servizio pre-ruolo svolta anche con contratti atipici. Pertanto, sarebbe stato opportuno modificare il provvedimento, senza alterare la finanza pubblica, prima della legge di bilancio, impegnandosi subito per le stabilizzazioni.

Avevamo chiesto, come altri Gruppi, di prevenire il probabile avvio di ulteriori procedure di infrazione attraverso la progressiva stabilizzazione del personale precario con almeno tre anni di servizio, tenendo altresì conto - da un lato - delle modifiche in tema di reclutamento previste dall'istituzione dell'abilitazione artistica nazionale e - dall'altro - delle notevoli responsabilità organizzative attribuite alle singole istituzioni AFAM.

Abbiamo chiesto che la carta di 500 euro l'anno prevista per l'aggiornamento dei docenti fosse concessa anche al personale docente a tempo, non distinguendo tra docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (termine del 31 agosto) e docenti con supplenza annuale su posto non vacante, ma di fatto disponibile fino al termine delle attività didattiche (termine del 30 giugno). Si tratta di oltre 130.000 posti, la maggior parte dei quali attiene ai contratti conferiti su posti dati in deroga sul sostegno, che sono in continuo aumento. Pertanto, al fine di evitare ulteriori discriminazioni e conseguenti contenziosi, crediamo sia necessario estendere il beneficio della carta elettronica a tutto il personale docente con supplenza annuale, sia esso su posto vacante, sia esso su posto non vacante, ma disponibile fino al termine delle attività didattiche. Ricordiamoci, colleghi, che gli insegnanti sono gli eroi del nostro tempo e non è giusto continuare a non valorizzarli.

Non ultimo, abbiamo chiesto che la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del sito dell'Ilva di Taranto rimanessero in seno al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (non più della transizione ecologica) e non alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I criteri di valutazione ambientale andrebbero definiti dal Ministero dell'ambiente e andrebbe rafforzato il finanziamento economico del processo di decarbonizzazione, che resta fermo al limite di 150 milioni di euro.

L'assenza ancora una volta di risposte certe, con la previsione di risorse e l'adeguamento dei fabbisogni per realizzare le stabilizzazioni nella pubblica amministrazione, non può che vederci in totale disaccordo.

Pertanto annuncio il voto contrario del mio Gruppo sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, ci troviamo ormai in pochi a discutere la conversione in legge di un decreto importante sotto vari profili e sotto diversi punti di vista.

Perdonatemi se, prima di entrare nel merito del provvedimento, farò un preambolo sul metodo. Non solo purtroppo ci troviamo davanti all'ennesimo decreto-legge e all'ennesima decretazione d'urgenza che comprime le prerogative di quest'Aula e della funzione dei parlamentari, ma lo strumento principale perché l'Italia si adegui agli obblighi derivanti dall'Unione europea esiste ed è la legge, secondo quanto prevede la stessa legge n. 234 del 2012.

Pertanto, come ribadito dal presidente della 4a Commissione Terzi Di Sant'Agata, mi auguro che il Governo si prenderà l'impegno di adottare la legge europea e la legge di delegazione europea, evitando la decretazione d'urgenza quando bisogna adeguarsi a degli obblighi europei. (*Applausi*).

Andiamo adesso nel merito del provvedimento, un provvedimento corposo che riguarda 38 articoli, di più dei 27 originali. Ci sono diverse cose positive, altre meno.

Innanzitutto con questo provvedimento noi chiudiamo diverse procedure di infrazione e di pre-infrazione e ci adeguiamo anche a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, riportando l'Italia a metà classifica dal punto di vista dei Paesi che si adeguano agli obblighi europei. Si tratta quindi di un passaggio importante e meritorio. Cito però il collega, senatore Filippo Sensi, quando in Commissione ha detto che è un provvedimento lardellato di discrezionalità politica.

Dico questo perché in Commissione più volte ho chiesto al ministro Pichetto Fratin e al ministro Fitto

come mai sia stata scelta la chiusura di alcune procedure di infrazione e non di altre. Scelte di questo tipo dovrebbero essere fatte sulla base non solo di ciò che è possibile chiudere attraverso un negoziato, ma anche della gravità delle infrazioni, alle quali ricordo che, *ex* articolo 260 del TFUE, alla dichiarazione di doppia condanna segue il pagamento da parte dell'Italia di sanzioni pecuniarie per mancato adeguamento agli obblighi europei. Su questo arriverò poi nella parte delle conclusioni a come - a mio avviso - dovrebbe essere legata invece la fase discendente, che è quella della quale stiamo parlando, con la fase ascendente, ma lo dirò alla fine.

Che cosa c'è dentro questo provvedimento? Ci sono tante cose. Ci sono temi come quello dell'Ilva, sul quale mi limito a dire che è la terza volta in nove mesi che il Governo interviene sull'Ilva e, siccome ogni volta che il Governo ha detto che era la volta risolutiva, suggerirei di avere un po' di precauzione quando si tratta dell'Ilva (*Applausi*), perché probabilmente con questo provvedimento non chiuderemo la procedura, o meglio chiuderemo la procedura, ma forse non risolveremo il tema che purtroppo riguarda tante persone.

Come Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope abbiamo votato contro un provvedimento che chiedeva la limitazione della velocità a 20 chilometri orari, massimo 30, e sapete perché lo abbiamo fatto? Quando si insegue l'ideologia *green*, si rischia di fare una cosa che non va, né per la tutela ambientale, né per la sicurezza delle persone. (*Applausi*).

Abbiamo votato a favore dei Vigili del fuoco e sarà difficile per la maggioranza spiegare perché il voto invece è stato contrario su un emendamento della senatrice Malpezzi.

Abbiamo votato a favore di un emendamento dei giudici onorari, perché non è possibile che persone che svolgono la funzione giurisdizionale, pur non avendo vinto un concorso da magistrato ordinario, quindi col titolo di giudici onorari, non abbiano riconosciute le tutele in termini di maternità, di paternità e di profili pensionistici. Questa è una vergogna. (*Applausi*).

Ma vorrei concentrare l'attenzione su due provvedimenti che mi stanno molto a cuore. Il primo riguarda il tabacco riscaldato: siamo soddisfatti che in sede di Commissione politiche europee del Senato sia stato sciolto il nodo relativo alla norma sul tabacco riscaldato per l'estensione del divieto di immissione sul mercato di prodotti con aromi caratterizzanti. È bene recepire correttamente le indicazioni dell'Unione europea, ma perché è importante farlo per noi? Questo ha un notevole impatto per la manifattura e l'agricoltura italiana. Ricordiamo che nella filiera agroindustriale del tabacco riscaldato *made in Italy* lavorano 40.000 persone, per la realizzazione di prodotti altamente innovativi, con un forte radicamento su territori che conosco molto bene, perché questo stabilimento si trova a Valsamoggia e ho presenziato alla sua inaugurazione quando il Presidente del Consiglio era Matteo Renzi.

C'è un'altra norma sulla quale voglio soffermare la mia attenzione e lo faccio rivolgendomi ai portavoce dei precari dell'alta formazione artistica e musicale che sono qui e ci stanno ascoltando, perché è un impegno che mi sono preso con loro e che ho cercato di portare avanti al massimo delle mie capacità. Qual è il tema, signor Presidente? L'Unione europea ci dice che non possiamo abusare di un contratto a tempo determinato, evitando la stabilizzazione di persone che lavorano nell'alta formazione artistica e musicale. Cosa abbiamo ottenuto? Voglio ringraziare pubblicamente il presidente della Commissione Giulio Terzi di Sant'Agata, le senatrici della maggioranza che sono presenti qui in Aula, anche la senatrice Bucalo e tutte le persone che sono intervenute. Quando ho detto prima che a volte l'ottimo è nemico del buono, volevo dire che noi qui abbiamo corretto un errore fatto con il decreto ministeriale n. 180 del 2023, che apriva a tutti la possibilità di partecipare a questi concorsi. Era un errore sotto diversi punti di vista, perché non conteneva la valorizzazione di chi continua a lavorare in un precariato endemico e strutturale nell'alta formazione artistica e musicale. Noi a queste persone dovevamo dire che non solo l'Italia ha sbagliato nell'abusare del contratto a tempo determinato, ma è stata causa di quella precarizzazione endemica che oggi andiamo a risolvere. (*Applausi*). L'avremmo risolto in modo pieno se avessimo anticipato tutto questo al 2023.

Tuttavia, piuttosto che tornare indietro rispetto al testo che all'unanimità, nel riconoscimento delle prerogative della funzione parlamentare, abbiamo ottenuto, mi sono sentito, in accordo con il presidente Terzi di Sant'Agata, di ritirare il mio emendamento, perché la parola data ha un valore nel

momento in cui la nostra priorità doveva essere salvaguardare quel testo 2 che è merito di tutti se abbiamo approvato in Commissione. (*Applausi*).

Qual è il nodo, Presidente, rispetto a questo tema? Che cosa manca? Manca il regolamento per l'abilitazione nazionale: è questo che manca. E l'idea di prevedere un concorso riservato per chi ha svolto queste attività non è solo un messaggio di fiducia nella politica e nelle istituzioni, e di dignità del lavoro svolto, ma ha anche un altro significato che per me è molto importante: riconoscere che chi lavora nell'alta formazione musicale non è un semplice divulgatore di sapere e di conoscenza, bensì un creatore di sapere e di conoscenza (*Applausi*), e come tale non deve essere attratto al sistema scuola, ma deve essere inserito nel sistema dell'università. È questo il punto che oggi noi affermiamo. Dobbiamo dire a tutte queste persone - sono tante, sono 1.700 che attendono questa risposta - che dovranno aspettare altri sei mesi; sì, purtroppo non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo adesso. Credo però che, dopo un'attesa fatta di decine di anni, aspettare sei mesi in qualche modo sia un male minore.

Signor Presidente, annuncio a nome di Azione e Italia Viva il voto di astensione. Avremmo voluto votare favorevolmente. Ringrazio il Presidente per aver fatto svolgere alla Commissione politiche europee la sua vera attività. Se fosse stato dato l'ok e il parere conforme sul tema dei Vigili del fuoco, sul tema dell'anticipazione del 2023, sul tema dei giudici onorari, avremmo potuto esprimerci in maniera positiva. Però - e con questo concludo - non è semplicemente lavorando sulla fase discendente degli obblighi dell'Unione europea che noi otterremo tutto ciò: occorre lavorare nella fase ascendente.

Voglio concludere con una citazione di un compianto sindaco di Bologna, che si chiamava Renzo Imbeni e che, se la politica italiana fosse stata più furba, l'avrebbe visto come Presidente del Parlamento europeo. Egli diceva che la sovranità nazionale si esercita consapevolmente nelle sedi europee e sovranazionali. Quando saremo arrivati ad assumere obblighi come direttive, regolamenti e decisioni, esercitando consapevolmente quella sovranità, allora probabilmente non avremo più bisogno di decreti salva infrazioni, perché vorrà dire che avremo imparato a difendere e a esercitare compiutamente quella sovranità a livello europeo. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, la finalità del provvedimento in esame - come è stato ribadito da molti degli oratori che mi hanno preceduto - è di ridurre il numero di infrazioni, posto che al momento dell'insediamento del Governo Meloni il numero di procedure pendenti nei confronti del nostro Paese era di 83, di cui 39 per violazioni del diritto dell'Unione e 24 per mancato recepimento di direttive. È per questa ragione che il Governo ha adottato lo strumento del decreto-legge: per diminuire questa lunga lista di inadempienze. Fino ad oggi ne sono state chiuse 11, mentre nel frattempo altre 10 si sono aggiunte a quelle precedenti. Ecco quindi che le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia oggi sono 82, mentre la media europea è di 66.

Con il disegno di legge in esame è stato però possibile anche adottare provvedimenti necessari a fronte degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento. Quindi la finalità è quella di ridurre il numero delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia ed evitare l'apertura di nuove procedure, ovvero che si aggravino quelle esistenti.

Di fronte alle 82 infrazioni aperte, il decreto-legge, dopo le opportune interlocuzioni del Governo con la Commissione europea, prevede di portare alla chiusura di otto procedure di infrazione, di otto casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato. Oltre a ciò, è prevista l'attuazione diretta di sei atti normativi dell'Unione europea.

Anche le misure introdotte in Commissione prevedono ulteriori interventi in materia di adempimento di obblighi europei. Come ha detto ieri il nostro Presidente e anche relatore Terzi di Sant'Agata, si arriva così complessivamente a 35 procedure risolte positivamente: questo porta l'Italia a raggiungere la media europea e a non trovarsi nella parte più negativa.

Il decreto-legge in esame serve anche ad evitare possibili sentenze di condanna per inadempimento

emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea; ricordiamo che dalle sentenze di condanna derivano anche sanzioni. Il valore delle sanzioni nei confronti del nostro Paese è arrivato a circa 1 miliardo di euro: una cifra assai ingente a carico del bilancio dello Stato. Evitare nuove contenziosi e nuove sanzioni avrà quindi anche un impatto positivo sui conti pubblici, posto che comunque il nostro ordinamento è tenuto ad adeguarsi a quello comunitario.

Questi dati così significativi ci consentono di sottolineare lo spirito autenticamente europeista di questo Governo, a fronte di chi invece alla vigilia paventava delle posizioni sovraniste che ci avrebbero posto in contrasto con gli organismi europei.

Durante l'esame in Commissione sono state accolte alcune proposte del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE. Un emendamento riguarda le assunzioni straordinarie dell'AFAM, per cui, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono indire procedure di reclutamento straordinario.

Un altro tema che abbiamo affrontato è quello della ricetta medico-veterinaria cartacea, che può affiancare quella elettronica in determinate circostanze. Il Governo ha recepito questa problematica, accogliendo un nostro ordine del giorno.

Un altro punto accolto dal Governo è quello del tabacco riscaldato, per il quale sono state recepite alcune puntualizzazioni normative, relative a lavorazione, presentazione e vendita. Quest'ultimo è un importante intervento normativo, al fine di recepire in modo corretto un provvedimento comunitario particolarmente importante per la filiera del *made in Italy*, che punta alla sostenibilità delle produzioni e dei consumi. La norma va anche nella giusta direzione di non scoraggiare l'innovazione nel comparto, con produzioni che guardino anche a un minor impatto sulla salute pubblica. È una norma che il nostro Gruppo ha voluto e che ha visto l'accordo di tutta la maggioranza, insieme al Governo, che in questi giorni ha lavorato con la Commissione, per definire la migliore formulazione possibile per trasporre quella direttiva delegata e per garantire una normativa nazionale chiara ed efficace, tenuto conto che l'Italia aveva espresso forti perplessità a Bruxelles sulla base delle definizioni di tale norma, anche relativamente al rispetto delle procedure decisionali unionali. Siamo soddisfatti di questa norma nazionale, che conferma l'attenzione di Forza Italia e della maggioranza all'allineamento agli obblighi comunitari, garantendo nel contempo la necessaria tutela del comparto produttivo nazionale e ponendo quindi una forte attenzione anche al corretto modo in cui recepiamo in Italia le norme che ci arrivano da Bruxelles.

Complessivamente, nel decreto-legge sono state trattate molte altre tematiche. Mi permetto di soffermarmi da ultimo, *ratione materiae*, sull'articolo 18-*bis* in tema di mandato di arresto europeo, inserito per adeguare l'ordinamento interno alle più recenti interpretazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea. La disposizione interviene prevedendo la possibilità di rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, affinché la pena sia eseguita nello Stato membro di residenza, anche con riguardo ai cittadini di Paesi terzi che dimorino o risiedano in Italia da almeno cinque anni. Ciò in quanto, secondo la Corte, è legittimo che lo Stato membro di esecuzione persegua il reinserimento sociale nei confronti delle persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento.

Signor Presidente, mi permetta, a conclusione del mio intervento, di ringraziare il presidente della Commissione Terzi di Sant'Agata, per il lavoro e il contributo, e anche il dottor Capuano e i collaboratori della 4a Commissione per il lavoro svolto e per la dedizione dimostrata, a supporto del nostro lavoro. Quindi confermo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[LOREFICE \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOREFICE \(M5S\)](#). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi: mi rivolgo almeno ai pochi colleghi rimasti in Aula ad ascoltare le dichiarazioni di voto. Signor Presidente, le chiedo un attimo di attenzione e approfitto della presenza del Ministro per i rapporti con il Parlamento, per mettere in evidenza ancora una volta l'uso improprio della decretazione d'urgenza.

Come ben sappiamo, all'interno dell'ordinamento nazionale c'è la legge n. 234 del 2012, che regola per bene due leggi: la legge europea e la legge di delegazione europea. Pertanto, anche

grazie all'innovazione apportata alla fine del 2021, con emendamenti del mio Gruppo politico a prima firma del senatore Licheri, siamo riusciti a prevedere nel nostro sistema normativo nazionale, due leggi europee l'anno e due leggi di delegazioni europea. Ora, per i ritardi del Governo in carica, ci troviamo a dover invece affrontare delle problematiche complesse, quali quelle legate alle procedure di infrazione in generale, con un decreto-legge che non ha neanche i requisiti dell'urgenza. Diciamo che ci sono dei precedenti, ma che risalgono alla XVII legislatura. Il Senato della Repubblica ha anche aggiornato il suo Regolamento, ma in Commissione ho ascoltato alcune giustificazioni, volte a dare un *assist* a questa scelta, che secondo noi non solo è inappropriata, ma continua a mortificare il Parlamento.

Nella scorsa legislatura c'era il collega Fazzolari, ora Sottosegretario alla Presidenza, che si alzava ogni qualvolta ne aveva l'opportunità, in Aula e in Commissione, additando gli allora Governi di turno perché comprimevano troppo la discussione in Aula. Voi cosa state facendo? Avete utilizzato una via impropria, quando c'è già la possibilità.

Pertanto, al di là di poter accettare, siamo a 10 mesi dall'inizio del nuovo Governo e ci auguriamo che, nel giro di breve tempo, il Governo ci porti la legge europea, all'interno della quale dovremmo andare ad affrontare temi complessi, ma con il Regolamento del Senato avremo la possibilità di farlo anche in maniera più snella. Ma è sicuro che, in questo modo, voi ci impediti di dare un contributo fattivo, perché è nell'interesse di tutti lavorare al meglio e trovare le migliori soluzioni possibili per evitare che le procedure di infrazione si trasformino in un peso economico per la Nazione.

Signor Presidente, membro del Governo, presidente Terzi di Sant'Agata, io ho fatto un'analisi attenta di tutti quelli che sono gli articoli e anche gli emendamenti contenuti nel decreto. Stranamente, al contrario di quello che ha detto anche il collega Zanettin, si parla quasi esclusivamente di precontenziosi, perciò solo due articoli, il 7 e l'8, hanno a che fare con sentenze. (E non è il film "Il 7 e l'8" di Picarra e Picone!).

Ricordo all'Aula - e i colleghi che seguono la questione lo sanno meglio di me - che vi è il precontenzioso, poi c'è la sentenza, ma solo dopo la seconda sentenza di condanna lo Stato membro deve sborsare soldi. Ripeto che il 90 per cento degli articoli riguarda un precontenzioso, mentre abbiamo tante altre procedure di infrazione, tra cui quella sui reflui industriali, dove invece abbiamo anche sentenze doppie, dove già paghiamo un bel po' di soldi (circa 60 milioni di euro l'anno). Dobbiamo puntare l'attenzione più su quello che sui precontenziosi. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo già prevenire? Bene. Lavoriamo anche sulla prevenzione, ma facciamolo nelle sedi deputate e fate lavorare per bene i parlamentari perché noi siamo pagati per questo.

Se mi permettete, passo a fare alcuni appunti su alcuni ordini al giorno che sono stati accolti in Commissione e di questo ringrazio sia il relatore che i colleghi ma anche i membri del Governo. Sono i temi che seguo dalla passata legislatura ed uno è legato all'incompatibilità tra professione dell'agente immobiliare e quella del mediatore creditizio. Noi eravamo riusciti, nella legge europea 2019-2020, che abbiamo chiuso nel 2021, a risolvere il problema legato all'infrazione. Solo che alla fine della scorsa legislatura, a Camere chiuse, sostanzialmente, con un colpo di mano è stata fatta una modifica che ha riaperto quella procedura.

Ora con questo ordine del giorno, mi permetto, tramite il Presidente, di ricordare al ministro Ciriani e al Presidente della mia Commissione, di stare attenti, perché ora il Governo si è impegnato con il primo testo utile, a porvi rimedio: io attendo con pazienza.

Il secondo ordine del giorno è quello legato alle cliniche odontoiatriche e ad un'annosa questione, che è legata all'ordinamento italiano che, in generale, dà la possibilità alle associazioni tra professionisti di fare una società finalizzata a massimizzare, a migliorare e rendere più efficace ed efficiente la propria azione. Per quanto riguarda l'odontoiatria in generale e le autodefinitive - non c'è un termine preciso - cliniche odontoiatriche, in Italia le società di capitale si possono permettere di avere a libro paga - perché di questo si tratta - a partita IVA, i dentisti, e di pagarli poco e male.

La finalità di una società che ha a capo un membro di capitale è il profitto, mentre noi vogliamo che nelle società di quella fattispecie, perciò in generale quando si tratta di salute pubblica, sia messa al centro sempre la salute dei pazienti e per noi la via maestra è solo quella di creare società tra

professionisti, perché gli odontoiatri sono anche tenuti a rispettare un codice deontologico. Ringrazio in particolare la sottosegretaria Castiello, perché è riuscita, anche in corso di seduta, a riformulare e accogliere un ordine del giorno pieno, in cui si impegna il Governo a porre rimedio nel primo provvedimento utile. Vi ringrazio per questo, ma il tema è trasversale. Penso che la salute sia un interesse e un obiettivo comune a tutti noi. (*Applausi*).

Il terzo ordine del giorno è legato a un altro tema importante. Ho sentito anche il Ministro di riferimento dire che ha a cuore la carriera dei ricercatori e dei tecnici degli enti pubblici di ricerca. Anche in questo caso, poiché dobbiamo pensare a evitare la fuga dei cervelli, la loro ricostruzione di carriera è importante. Abbiamo su questo delle procedure di infrazione con le quali ci hanno bacchettato più volte, non ci possiamo permettere di tenere delle menti eccelse con contratti a termine rinnovati per decenni, perché è ingiusto e immorale. Sono certo che il Governo abbia a cuore anche questa problematica, quindi anche in questo caso, occorrendo una copertura finanziaria, mi auguro che avremo la possibilità, specialmente nella legge di bilancio, di lavorare per i nostri ricercatori e per le nostre eccellenze, per evitare di dover parlare di fuga di cervelli: lavoriamo per quelli che abbiamo e teniamoceli stretti. Ministro Ciriani, conto su di lei per arrivare a un obiettivo comune.

Vorrei concludere su un tema spinoso, quello dell'ex Ilva, su cui è stata fatta una forzatura immane, con un emendamento arrivato ieri pomeriggio, con i testi per presentare i subemendamenti, e abbiamo dovuto chiudere senza risolvere la procedura di infrazione: si continua a bacchettare la popolazione di Taranto, perché non si risolve né il problema ambientale, né quello della salute. Costringiamo quei territori a dover scegliere se morire di fame o morire di cancro. Non possiamo trattare in questo modo quei territori, siti di interesse nazionale per le bonifiche. Io vengo da Gela e quelle manifestazioni le ho vissute e le vivo sulla mia pelle. Parlare con i genitori di bambini malformati è una cosa terrificante. Non giochiamo con la salute della gente. (*Applausi*).

In conclusione, vi posso soltanto dire che dobbiamo stare attenti. Il MoVimento 5 Stelle, proprio per questo emendamento, voterà contro il provvedimento, perché è ingiusto e immorale che si lucri sulla salute e sull'ambiente. (*Applausi*).

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signor Ministro, l'Europa è un'organizzazione complessa, con un sistema legislativo molto articolato. Questo sistema è stato messo in atto per garantire che gli Stati membri seguano le stesse regole e norme, in modo da creare un mercato unico e garantire la tutela dei diritti dei cittadini europei. Mercato unico significa armonizzazione delle legislazioni nazionali per permettere alle nostre imprese di essere competitive sul mercato globale. Questo è il primo punto su cui lavorare per creare il vero mercato unico che è stato istituito nel 1993. Ad oggi, però, non funziona così. Dobbiamo farci concorrenza tra di noi nello stesso mercato europeo con un *dumping* fiscale e salariale.

Questo sistema è diventato così complesso e ingombrante che sta diventando sempre più difficile per gli Stati membri conformarsi al diritto dell'Unione e inoltre sta portando a un aumento del numero di procedure di infrazione, che sono costose e dispendiose in termini di tempo per tutti gli interessati. Per risolvere questo problema è necessario semplificare il sistema legislativo dell'Europa, ridurre il numero di norme e regolamenti e rendere più semplice per gli Stati membri conformarsi al diritto dell'Unione. La tendenza, invece, sembra andare in direzione contraria, soprattutto viste le nuove tematiche, come quella ambientale, o cosiddetta *green*, e la transizione industriale: ci sono decine di regolamenti che impongono specifici limiti, spesso inapplicabili, viste le peculiarità dei diversi Stati membri, e che porteranno ad un inesorabile aumento delle procedure di infrazione e a storture del mercato interno.

Presenteremo un pacchetto di aiuti per le piccole e medie imprese, che comprenderà una proposta per un insieme unico di norme fiscali per fare affari in Europa, sarà chiamato Befit e renderà più facile fare affari nella nostra Unione. Lo ha annunciato direttamente la presidente della Commissione europea von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo del settembre 2022. Queste sono promesse, che ad ora hanno solo avuto l'annuncio a giugno del 2023 di un contributo

nazionale nel bilancio europeo versato dagli Stati e basato sul risultato lordo di gestione delle società. Ciò significa che non si tassano direttamente le imprese, ma gli Stati, tra cui l'Italia, dovranno dare un contributo in base al reddito che le stesse aziende avranno all'interno dell'anno fiscale. Sono quindi oneri aggiuntivi in più per il nostro Paese.

Gli oneri delle direttive europee, specialmente quelli del pacchetto Fit for 55, vanno a gravare sulle nostre aziende, specialmente le piccole e medie imprese che rappresentano il 99 per cento del tessuto imprenditoriale europeo. Le direttive europee vanno inoltre a gravare sulle nostre famiglie e sulle nostre amministrazioni pubbliche. Per queste ragioni, provvedimenti come quello in esame sono importanti per interrompere le procedure di infrazione e per non spendere ulteriormente soldi degli italiani per il mancato rispetto di queste direttive.

Vi porto ora alcuni esempi delle norme che abbiamo approvato con il decreto-legge salva infrazioni. Si intende dare attuazione alla direttiva europea che prevede il divieto di immissione sul mercato di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante e dei prodotti del tabacco contenenti aromi, che consentono di identificare l'odore e il gusto dei prodotti del tabacco interessati e la loro intensità di fumo. Da tale divieto, già esistente per le sigarette e il tabacco da arrotolare, erano esonerati i prodotti del tabacco riscaldato. All'interno dello stesso emendamento sono state quindi anche introdotte delle previsioni in tema di etichettatura, al fine di informare correttamente i consumatori sui rischi collegati al fumo. Successivamente è stato approvato un emendamento sul servizio di interrompibilità del carico elettrico che, oltre ad accogliere le forti preoccupazioni del sistema industriale, si pone in linea con quanto espresso dalla Commissione europea, che ha chiesto di rivedere il meccanismo, anche prevedendo l'abrogazione delle norme in questione in occasione della naturale scadenza della procedura.

Per quanto riguarda le quote latte, oggi abbiamo approvato direttamente in Aula un nuovo criterio di ricalcolo per il supplemento del latte per i soggetti destinatari di una sentenza definitiva che abbia annullato l'imputazione di prelievo supplementare e disposto il ricalcolo. Abbiamo inoltre disposto che, in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021, la riduzione degli interessi e dei costi a cui ha diritto il consumatore non si applica direttamente ai costi che siano stati qualificati come *una tantum*.

Per quanto riguarda i precari degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (i famosi AFAM), in Commissione abbiamo approvato un emendamento per cui a decorrere dall'anno accademico 2024-2025 i posti che residuano dalle immissioni in ruolo sono assegnati con una procedura concorsuale straordinaria. Con il Governo abbiamo provato ad anticipare tale disposizione all'anno accademico 2023-2024, ma siamo al 19 luglio, quindi è impossibile approvare questa procedura concorsuale per l'anno accademico che sta per iniziare.

Sempre in materia di scuola, sul riconoscimento del servizio pre-ruolo, al solo fine della partecipazione a procedure selettive, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se è stato svolto ininterrottamente dal 10 febbraio allo scrutinio finale.

Avviandomi alla conclusione del mio intervento, vorrei fare una sottolineatura e una precisazione. In Commissione abbiamo ritirato l'emendamento per il riconoscimento di carriera delle scuole paritarie perché necessita di una copertura.

Questo Governo ha fatto tanto, anche nell'ultimo decreto PA2. Conosciamo il problema delle scuole paritarie e naturalmente di tutti gli insegnanti. Tutti gli insegnanti devono essere uguali all'interno del sistema scolastico nazionale. Il problema naturalmente necessita di una copertura e quindi abbiamo valutato con il Governo di affrontare direttamente questa tematica nel prossimo provvedimento utile.

Questi sono solo alcuni degli esempi di infrazioni corrette in questo decreto. Ma le battaglie nella Commissione politiche europee continuano ogni settimana, con pareri contrari motivati contro direttive europee insensate contro il nostro sistema nazionale. Il più evidente è stato quello che abbiamo approvato il 19 aprile, quando abbiamo inviato alla Commissione europea, sulla proposta di regolamento degli imballaggi, un parere naturalmente contrario con delle osservazioni, perché andava direttamente contro il sistema Italia, che è basato su un sistema di riciclo. L'Italia è stata il primo Paese

europeo che ha direttamente attivato la procedura nove anni prima; ha raggiunto gli obiettivi nove anni prima rispetto a una direttiva europea che imponeva di raggiungerli nel 2025.

Di conseguenza possiamo concludere che l'Europa è un'istituzione che incarnava il sogno iniziale di uno spazio di convivenza pacifica per i popoli europei, ma si è trasformata negli anni in un mostro burocratico, caratterizzato da una mania regolamentare. Tali caratteristiche contribuiscono ad alimentare la diffidenza che i cittadini europei hanno verso le istituzioni comunitarie, viste come lontane dalla realtà e soprattutto inconciliabili con le differenti necessità e peculiarità degli Stati membri. È tempo di cambiare e i cittadini lo hanno capito, dando segnali forti nei Governi nazionali; lo faranno sicuramente anche alle prossime elezioni europee. (*Applausi*).

SENSI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, signor Ministro, senatrici e senatori, il decreto-legge salva infrazioni, che discutiamo oggi, è una risposta sbagliata a una domanda sbagliata. Non lo dico - credetemi - perché sono all'opposizione e, per definizione e liturgia, si critica a prescindere qualsiasi provvedimento proposto dalla maggioranza. Ci sta, è il gioco delle parti, ne sa qualcosa il Gruppo Fratelli d'Italia: coerentemente all'opposizione nel corso della scorsa legislatura, opposizione facile, ma nitida, sulla quale Giorgia Meloni ha costruito tanta parte del suo successo elettorale e la sua lunga marcia verso Palazzo Chigi. Ne sa qualcosa però anche il suo *junior partner*, la Lega, - permettetemi questo punto politico - che ha pagato salatissimo, a mio modo di vedere, esattamente il contrario, cioè la mancanza di coerenza, l'appoggio intermittente a Governi di segno opposto e una linea di difficile comprensione per gli elettori. Infatti ha vinto Meloni e non Salvini.

Ma torniamo, Presidente, al metodo del provvedimento: una risposta sbagliata a una domanda sbagliata, dicevo. Chiedersi come fare a evitare o a chiudere e a sanare le procedure di infrazione non è la domanda giusta, secondo me, che sarebbe invece: qual è il veicolo più efficace e utile, quello adatto, il più congeniale per sanare le procedure di infrazione? (*Applausi*).

E qui veniamo alla risposta sbagliata, perché in realtà lo strumento per questo tipo di finalità e per questa esigenza esiste ed è uno dei pochissimi appannaggio della Commissione alla quale appartengo, la affari europei, che, ramo cadetto, maneggia due provvedimenti principalmente: la legge di delegazione e la legge europea. Tuttavia, Ministro - per il suo tramite, Presidente - della legge europea, lo strumento fatto apposta per questo tipo di finalità, ancora nessuna traccia - forse, si vedrà - depauperando, anzi espropriando la Commissione, dunque il Parlamento, di provvedimenti che fanno la spola e la navetta tra istituzioni europee ed istituzioni italiane e che - ripeto - sarebbero identitari, come usa dire a destra, del lavoro di questa Commissione.

Mi chiedo: ma se i due provvedimenti cardine del nostro lavoro di commissari vengono meno, che ci stiamo a fare? (*Applausi*). A che serve la Commissione affari europei, che pure nella scorsa legislatura abbiamo difeso con le unghie e con i denti, rivendicando lo specifico europeo in Parlamento? Dite di essere convertiti all'Europa? Fate funzionare la Commissione affari europei, fatela lavorare. Consentiteci di usare gli strumenti a nostra disposizione, dateci la legge europea.

Sul merito, Presidente, ieri nel lavoro in Commissione (vado in ordine sparso) abbiamo visto la maggioranza negare maggiori risorse e investimenti ai Vigili del fuoco. Inviterei chiunque di voi, i più scettici sul cambiamento climatico, a uscire da questa bella Aula climatizzata e a farsi un giro per strada, dove vivono le persone e arde l'estate più bollente di sempre. Rivolgo la mia, la nostra solidarietà ai Vigili del fuoco (*Applausi*), chiamati a lavorare sulle forze in quest'estate rovente. Sappiate che i vostri fondi non sono stati bollinati; nell'Italia dei roghi, la destra scommette sul ponentino, magari funziona.

Abbiamo visto la maggioranza votare contro il riconoscimento dei docenti delle scuole paritarie, dopo anni e anni, con la destra che si stracciava le leggendarie vesti sulle paritarie. (*Applausi*). Ieri in Commissione - come ha ricordato benissimo la senatrice Malpezzi - neanche la terminologia gli andava bene.

Per la destra, sappia che, se insegna in una scuola paritaria, sei un docente di serie B, vali di meno: rassegnati. (*Applausi*).

Abbiamo visto la maggioranza trasferire al TAR il diritto di un ricorrente di fronte a un provvedimento di respingimento alla frontiera ad avere un pronunciamento di un giudice ordinario, uno slittamento sul piano dei diritti con conseguenze assai rilevanti, una delle misure più insultanti di questo decreto-legge, l'amministrativizzazione di un diritto e penso alla battaglia che ha fatto per noi Tatiana Rojc sul tema dei visti, con un emendamento che è sparito, diciamo così. (*Applausi*).

Sull'Ilva poi - lo abbiamo detto, lo ha detto il senatore Martella a più riprese nella discussione degli emendamenti - il provvedimento è totalmente slegato dal merito, calato all'ultimo minuto in Commissione, figlio di nessuno, tanto che sotto c'è uno scontro tra il ministro Fitto, il plenipotenziario della *premier* che mi spiace non sia presente, e il ministro Urso, uscito scornato da questa decisione del Governo, ma questa ve la vedete fra voi. (*Applausi*).

Quello che invece impatta sugli italiani è un provvedimento che, non solo il Partito Democratico, ma le istituzioni territoriali di Taranto ritengono un colpo di mano, con pesanti effetti sul tema della decarbonizzazione, il solito accentramento nelle mani del solito ministro Fitto - ma quante ne vuole, Ministro, quante ne vuole? (*Applausi*) - e con una sconfessione di quanto fatto l'altro ieri sotto il Governo Draghi, con la maggioranza che - ricordo - contava anche Forza Italia e la Lega: «Franza o Spagna», recita l'adagio. (*Applausi*).

Passando dal merito alla politica, signor Presidente, veniamo al punto di sofferenza maggiore di questo Governo, vale a dire esattamente l'Europa e questo provvedimento discrezionale, erratico, rabberciato - se ne farà una ragione il presidente Terzi Di Sant'Agata, che ieri ne difendeva la coerenza e ha tutta la mia solidarietà umana - ne è la fotografia più chiara e senza filtri.

Certo la natura di questa destra sta lì, per la sua storia, per una classe dirigente che mi pare un po' in difficoltà - per usare un eufemismo - nel salto dimensionale e quindi ogni tanto, spesso, anzi, riemerge, si riaffaccia e - come si dice a Roma, dalle mie parti - si ripropone come i peperoni.

Non voglio però rimproverarvi una metamorfosi repentina e spregiudicata e non penso certo che alcuni guai con l'Europa e con il *mainstream* europeo nascano tutto d'un botto con il Governo Meloni: sarei più stupido che ingiusto. Tuttavia, scusatemi, per amore di verità - non è un inciso, ma è il punto sull'Europa - credo, ad esempio, che l'affidamento della responsabilità del PNRR, passato dal MEF al ministro Fitto, sia stato sbagliato, perché in tutta Europa è il Ministero delle finanze a gestire il PNRR. (*Applausi*). Gli affari europei, infatti, non avevano e non hanno ancora il personale, i decreti, le risorse, la forza e l'autorevolezza di andare in Europa come dovrebbe andare un Paese come l'Italia.

Lo dico con grande rispetto e considerazione personale per il ministro Fitto - mi dispiace, ministro Ciriani, che non sia presente - sempre capace peraltro di scaricare a terra gli eroici furori dell'opposizione, con una retorica languida, rotonda, che qui funziona e molto, lo ammetto, non so però quanto a Bruxelles. Avere perso tutti questi mesi è stato un danno per il Paese, un'inutile perdita di tempo che si è scaricata e si scaricherà, non solo sulle rate del Piano, ma sulla sua efficacia e sulla sua utilità complessiva.

Non sto dicendo che sia una gigantesca unica occasione perduta, tutt'altro; però, se posso, vi abbiamo dato una disponibilità sincera a collaborare in Parlamento e a fare il massimo perché il PNRR sia e possa ancora essere uno straordinario successo. Non si tratta solo di venire ogni tanto in Aula o in Commissione a scambiarsi malizie o convenevoli; si tratta di riconoscere che questo Piano è uno sforzo collettivo e un'opportunità straordinaria per il nostro Paese.

Posso dire, Ministro, che nella vostra narrazione - oso dire nel vostro impegno - questa spinta, questa urgenza è completamente assente?

Posso dire che, nel fastidio verso le critiche, vedo una piccata versione del lasciateci lavorare, che non serve a nessuno, non a noi, non a voi e, soprattutto, non agli italiani?

Posso dire che, se il commissario Hahn vi chiede di correre sull'attuazione, la cabina di regia non è esattamente la risposta giusta?

La scommessa comune dovrebbe essere la stessa: presto e bene, se possibile con uno sforzo quotidiano a far comprendere come dietro l'ostico acronimo PNRR si nascondano il parco sotto casa, la fibra per vedere i film, i mezzi per spostarsi in città e fuori, le strade, il rinnovamento delle scuole, gli asili nido (*Applausi*) che liberano il tempo delle persone, ma non lo state facendo, non lo vedo, Ministro: beato

lei, se lo vede, noi no.

Oggi questa responsabilità è vostra, ve l'hanno consegnata gli italiani, che capiscono bene che perdere tutte queste opere, dilapidarle, sprecarle sarebbe una catastrofe nazionale, un fallimento, non solo italiano, ma europeo.

La stanga richiamata dal presidente Mattarella per tutti è esattamente questa, come stanno facendo altri Paesi, valorizzando e andando a vendere in giro per il mondo le trasformazioni rese possibili dal PNRR come occasione di investimento, di conversione, di crescita intelligente.

Dovreste e dovremmo avere la fame del Dopoguerra, la lena del boom, la capacità di risalire degli italiani, unica al mondo. Quello che vediamo, Ministro, sono mezze scuse, statistiche per dire che anche gli altri sono nelle peste, vaghe rassicurazioni, disturbo verso le critiche e i richiami, pletoriche riunioni in sala verde, ma non funziona così a Bruxelles. Non funziona così, ma non per un complotto globalista o per colpa degli eurocrati, che anzi mi pare si dispongano ad aiutare e molto, ma per la vostra difficoltà, la vostra lentezza, la vostra reticenza a entrare in gioco, a difendere - come fanno i grandi Paesi - i nostri interessi, quelli dei cittadini, in maniera decisa, concreta, collaborativa e intelligente.

Signor Ministro, in Europa abbiamo un gentiluomo che si chiama Paolo Gentiloni. (*Applausi*). Ho avuto il raro privilegio di collaborare con lui a Palazzo Chigi. Conosco il suo decoro, la sua dignità, il suo senso delle istituzioni e il suo sentimento per l'Italia. Ieri, in un'intervista a un vostro Sottosegretario, uno di quelli (non pochi) che vi fa e ci fa danno, ho letto un suo scomposto attacco al nostro Commissario italiano. Va bene, manca l'ABC, ma se non si distingue tra le persone e le istituzioni che quelle persone rappresentano, tra amici e nemici, non state facendo un buon servizio al vostro Governo, all'Italia e agli italiani. Fidatevi. (*Applausi*).

Potrei stare qui a ricordare i ritardi, la terza rata, la quasi certezza della quarta rata che arriverà nel 2024: non è questo il problema. Quello che dico è che non potete stare a mezza costa, europeisti ma riluttanti, sospesi tra il prima lepenista e le sirene dei popolari europei. Se il vostro cambiamento è autentico, dimostatelo. Avete lo strumento giusto, il PNRR, il MES - mi scuserà il senatore Borghi - e il negoziato sul Patto, la solidarietà Atlantica. Ma, se venite risucchiati dal passato, sarete pietrificati e sarà una catastrofe per tutti. Credere nell'Europa; per essere credibili in Europa bisogna crederci nell'Europa.

Signor Presidente, concludo: cominciate a fidarvi del Parlamento e dei suoi strumenti, come la legge europea. Prendete impegni, invece di porre mano alla decretazione d'urgenza, perché la perdita di tempo che questo comporta è un danno che non possiamo permetterci, perché l'orizzonte di un Paese come il nostro è più ampio di così, più largo di così, più alto di così, perché siamo un grande Paese e in Europa contiamo.

A nome del Partito Democratico, signor Presidente, per tutto questo, annuncio la nostra astensione sul provvedimento. Per le norme sull'Ilva dovremmo votare decisamente contro, così come per tante norme sbagliate sulla scuola, ma siamo una forza responsabile, abbiamo di fronte la scure delle infrazioni e faremo, come sempre, la nostra parte. (*Applausi*).

[SATTA \(Fdi\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SATTA \(Fdi\)](#). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, per prima cosa permettetemi un ringraziamento al relatore, al presidente Terzi di Sant'Agata, al Governo, ai membri della Commissione politiche europee e agli uffici tutti per il proficuo lavoro di questi giorni in 4a Commissione.

Il disegno di legge che ci accingiamo a votare concerne la conversione in legge del cosiddetto decreto salva infrazioni, che prevede l'adozione di provvedimenti necessari a fronte di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012. La finalità del decreto-legge è appunto nella necessità di ridurre al più presto il numero delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia e l'urgenza di evitare l'apertura di nuove procedure o l'aggravamento di quelle già esistenti.

Ricordo che al momento dell'insediamento del Governo Meloni il numero delle procedure di infrazioni

pendenti era di 83, a fronte di una media europea di 73. Da allora ne sono state chiuse ben 11, mentre altre 10 sono state aperte in relazione a risalenti situazioni di non conformità. Alla data odierna, dunque, il numero delle procedure aperte nei confronti dell'Italia, come risulta dalla banca dati EUR-Infra, è di 82, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 20 per mancato recepimento delle direttive, a fronte di una media europea di 66.

Con il decreto-legge in esame si procede quindi a stabilire disposizioni normative che consentiranno di agevolare la chiusura di un rilevante numero (circa 35) di procedure di infrazione, nonché di prevenirne di nuove, consentendo in numerosi casi di evitare di incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie a carico del bilancio statale. Si tratta di una quota di adempimenti ben superiore ad analoghi interventi effettuati in passato e tutti fanno seguito a positive interlocuzioni con la Commissione europea, ad ulteriore dimostrazione del costante e proficuo dialogo che il nostro Governo sta portando avanti con successo con le istituzioni europee. Quindi, un ottimo lavoro del Ministero degli affari europei e del ministro Fitto in particolare, il quale anche in questa circostanza ha dimostrato la sua competenza e al quale, anche per la sua costante disponibilità al confronto parlamentare, va il nostro apprezzamento.

Entrando nel dettaglio dell'articolato, ricordo che esso si compone di 27 articoli interessanti varie tematiche, con importanti provvedimenti spesso attesi da anni. Vorrei citare l'articolo che reca modifiche di carattere tecnico alla disciplina bancaria, introducendo un termine entro cui effettuare la valutazione sull'incapacità della banca di adempiere ai rimborsi dei depositi per cause connesse alla sua situazione finanziaria: si tratta quindi di un'ulteriore tutela dei risparmiatori.

Cito poi la norma che prevede che possano godere dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa i soggetti trasferiti all'estero per motivi di lavoro i quali abbiano risieduto e svolto la propria attività in Italia: è un esempio di una disposizione che va a sanare una procedura che risale al 2014.

Ricordo pure quanto previsto in tema di pubblicità nel delicato settore sanitario, per garantire una comunicazione funzionale e allo stesso tempo che non possa determinare un ricorso improprio a trattamenti sanitari con messaggi a carattere attrattivo e suggestivo. Questo sempre a tutela sempre dell'interesse dei pazienti.

Vorrei poi evidenziare anche le importanti norme di carattere ambientale, a dimostrazione della concreta e mai ideologica attenzione di questa maggioranza per l'ambiente e la salute. In particolare, ricordo gli articoli che recano: l'istituzione dei fondi per l'individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media del radon - il gas nobile prodotto dal decadimento dell'uranio naturale, altamente cancerogeno - superi nell'aria il livello di riferimento; la definizione delle priorità di intervento, come pure la prevenzione e il contenimento del radon negli ambienti chiusi. Menziono inoltre le misure in materia di circolazione stradale, finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria, con le modifiche del codice della strada. Le novità introdotte dal Governo riguardo l'Ilva di Taranto consentono di proseguire nell'attività di modernizzazione dello stabilimento siderurgico (a differenza di quanto strumentalmente sostenuto da qualche opposizione), in attuazione del piano di risanamento ambientale e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, coniugando la continuità dell'attività produttiva con la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e lavoratori.

Anche sulle tematiche del lavoro troviamo importanti novità: l'attesa normativa per il personale a tempo determinato delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, con un risultato peraltro condiviso con l'opposizione; il potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 350 vigili e 200 operatori, conformando così la legislazione italiana alle disposizioni europee in materia di lavoro a tempo determinato per la categoria del personale discontinuo del Corpo. Sempre con riguardo ai Vigili del fuoco, ricordo le disposizioni sull'assetto del personale volontario, con una riserva del 30 per cento dei posti disponibili nelle assunzioni straordinarie nella qualifica di Vigili del fuoco, a favore degli iscritti nella graduatoria dei volontari discontinui. (*Applausi*).

Sul tema della scuola ricordo le importanti e attese disposizioni in materia di riconoscimento del servizio effettivamente prestato per tutto il personale delle istituzioni scolastiche; le disposizioni in materia di carta elettronica del docente, con l'estensione del beneficio cui è associato un *bonus* di 500 euro anche ai docenti con contratto di supplenza annuale.

Significativi poi i provvedimenti previsti in materia di giustizia e sicurezza: tra questi, l'attuazione del regolamento dell'Unione sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.

Cito ancora le disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti per consentire l'interoperatività dei sistemi informativi europei per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza.

Di rilievo anche le disposizioni sul settore energetico, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Abbiamo introdotto una norma finalizzata ad assicurare la sicurezza del sistema elettrico italiano, che consente di mitigare il rischio di disalimentazioni diffuse, a tutela quindi dell'utenza. Sempre sull'energia, segnalo il riordino della normativa sull'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Infine, menziono la norma a tutela dei produttori agricoli in materia di pratiche commerciali sleali tra imprese della filiera agricola ed alimentare.

In conclusione, colleghi, questo importante provvedimento conferma la volontà del Governo di ridurre significativamente il numero complessivo delle procedure di infrazione pendenti sull'Italia (*Applausi*), avvicinandoci alla media europea di procedure per Stato membro. Il Governo è impegnato e determinato in questa direzione, come risulta anche dalla contestuale approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge di delegazione europea, trasmesso per l'esame alla Camera dei deputati. È importante sottolineare come ogni disposizione contenuta sia stata concordata preventivamente con la Commissione: un'ulteriore prova di un dialogo costruttivo e costante con le istituzioni europee. (*Applausi*).

Certamente, colleghi, questo provvedimento rappresenta un altro tassello di un complicato lavoro che il nostro Governo sta svolgendo con autorevolezza in Europa. A tal proposito, permettetemi di evidenziare la recente firma del *Memorandum* d'intesa fra l'Unione europea e la Tunisia.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 19,59)

(*Segue SATTA*). È un risultato, un successo, fortemente voluto e ottenuto dal nostro Presidente del Consiglio (*Applausi*), che rappresenta solo una parte di un'ampia strategia di accordi tra Unione europea e Nazioni africane, in cui si coniughi la cooperazione sul contrasto ai trafficanti a una forte accelerazione nei rapporti economici e nelle politiche di approvvigionamento di energia sostenibile. Così pure la recente importante apertura della Commissione al progetto della zona economica speciale per tutto il Mezzogiorno, in una prospettiva di lavoro e sviluppo del nostro meridione, non più di assistenza improduttiva.

Quindi, onorevoli colleghi, a dispetto di quanti prevedevano un'Italia esclusa ed emarginata in Europa, con il Governo Meloni l'Italia è protagonista, a testa alta e con le carte in regola (*Applausi*). È per questi motivi che annuncio il convinto voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*) (*Applausi*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MAZZELLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scorso *weekend* ho fatto visita a un mio concittadino gravemente malato, affetto da lesioni cerebrali causate da un'ischemia e con seri problemi cardiaci. Si chiama Andrea. Ebbene, nonostante le avverse condizioni di salute, nella morsa di un caldo cocente che sta flagellando l'Italia, quest'uomo, sotto sfratto a breve, dovrà abbandonare la propria abitazione, contando solo su una pensione di 300 euro al mese. Si è avvicinato a me e mi ha detto: «Cosa devo fare per sopravvivere? Sono solo e disperato». Mi ha implorato più volte, spiegandomi che ha spesso fatto richiesta di un alloggio popolare, senza ricevere alcuna risposta.

Ebbene, la sua storia è solo un tassello di un *puzzle* più grande, che unisce lungo lo stesso solco

migliaia di cittadini della mia terra. Basti pensare che, solo negli ultimi mesi, oltre 500 famiglie di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, hanno fatto domanda per ottenere un alloggio di edilizia pubblica popolare, il che accende un riflettore sull'emergenza abitativa che investe l'area vesuviana. A ciò si aggiunge lo stato di pericolo in cui vivono migliaia di residenti, costretti a vivere in case o palazzi fatiscenti, pericolanti e degradati. Purtroppo è notizia di pochi giorni fa che più di 80 persone sono state costrette ad abbandonare la propria abitazione a seguito di un crollo che ha visto protagonista un edificio di Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli: un episodio drammatico, che fortunatamente non ha provocato vittime, ma ha creato un'ulteriore emergenza abitativa.

Onorevoli colleghi, l'emergenza abitativa è una realtà che va affrontata con soluzioni rapide e concrete, nel rispetto dei tanti cittadini che versano in condizioni di povertà. Per questo motivo sto lavorando ad un disegno di legge che reca proprio l'obiettivo di introdurre nuovi strumenti di sostegno alla rifunzionalizzazione delle aree marginali e alla lotta contro l'emergenza abitativa. Onorevoli colleghi, fare finta che certi problemi non esistano, indossando i paraocchi, non aiuta a risolverli, ma li amplifica. Per questo motivo, già nelle prossime settimane presenterò la mia proposta di legge.

(Applausi).

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, voglio ricordare anch'io la figura di Andrea Purgatori, il giornalista che purtroppo ci ha lasciati, questa mattina, dopo una breve malattia. Andrea Purgatori è stato un personaggio importante, non soltanto per l'informazione italiana, ma penso per tutti gli italiani.

Le sue inchieste e il suo lavoro giornalistico sono stati probabilmente parte della nostra educazione civile, e non soltanto della nostra informazione, toccando spesso questioni che hanno interrogato il nostro Paese e che spesso hanno lasciato appunto la nostra comunità nazionale senza risposte, e per questo sono venuti incontro a un bisogno che spesso il Paese aveva.

La sua inchiesta sulla strage di Ustica, per esempio, credo che non soltanto sia stata un esemplare momento di informazione, ma abbia anche costituito un vero e proprio baluardo a difesa della verità e a difesa dei fatti. La voce di Purgatori, la sua capacità di condurci dentro la complessità e dentro anche i misteri di quelle vicende, di quella vicenda in particolare ma non solo, sono servite a dare a tutti noi anche una certa sicurezza rispetto alle scuse e alle menzogne evidenti che venivano avanzate da più parti.

Quindi, credo che il suo sia stato un lavoro fondamentale per la nostra comunità nazionale e per la nostra coscienza civile. Voglio ricordare anche il suo impegno ambientalista. Purgatori è stato anche presidente di Greenpeace. Però, c'è una cosa che vorrei in particolare sottolineare: tutto questo lavoro così intenso, questo lavoro così ficcante, questo lavoro così efficace è sempre stato svolto da Purgatori con un estremo garbo, con un'estrema civiltà, con un modo di porsi rispetto agli ascoltatori estremamente rispettoso. *(Applausi).*

Nel grandissimo rumore, nel grandissimo *can can* che è la nostra televisione, mi permetto di dire che spesso anche i programmi di approfondimento giornalistici fanno a gara per alzare il volume al massimo e per ottenere la massima attenzione sulla forza del rumore e non sulla forza dei fatti; aver perso quindi un *civil servant*, un servitore del nostro senso di civiltà, che ha portato avanti con la tenacia, con l'approfondimento e con lo studio il suo lavoro e non facendo leva sullo scandalo, sul rumore e sul fracasso, io credo che sia stato un duro colpo per il Paese, perché abbiamo perso non soltanto un grande lavoro di qualità, ma anche una lezione di stile e una lezione di civiltà del dibattito, che mai come in questo momento ci mancherà. Quindi, addio Purgatori, ci mancherai. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatore Scalfarotto, avevamo già avuto modo di ricordare Andrea Purgatori nella mattinata. Naturalmente l'Assemblea si unisce al cordoglio della famiglia e anche alle considerazioni relative al giornalismo di Purgatori.

[CASTELLONE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASTELLONE](#) (*M5S*). Signora Presidente, anche io esprimo cordoglio alla famiglia, agli amici e ai

colleghi di Andrea Purgatori. Oggi il nostro Paese perde una voce libera e coraggiosa; perde un uomo che era tante cose. Andrea Purgatori era un giornalista d'inchiesta, inviato storico del «Corriere della sera», autore di *reportage*, regista, sceneggiatore, scrittore, conduttore di trasmissioni televisive. È stato anche - come ricordava il collega Scalfarotto - presidente di Greenpeace.

Andrea si è occupato di tante inchieste su temi scottanti. Si è occupato di mafia, di terrorismo negli anni di piombo, si è occupato del caso Moro, della strage di Ustica. Ha raccontato tante guerre e, per questa sua capacità, per questo suo coraggio, anche per il rigore nelle sue inchieste, per il rigore con cui cercava la verità, Andrea ha ottenuto tanti premi: il Nastro d'Argento nel 1992 per il film «Il muro di gomma» sulla strage di Ustica, il premio Hemingway di giornalismo nel 1993, il Globo d'Oro nel 1994 e nel 2009, il premio Amidei per il film «Fortapàsc», che parlava di Giancarlo Siani.

Oggi Andrea manca alla sua famiglia e ai suoi colleghi. Andrea mancherà a chi, come me, è cresciuto con quella sua voce calma e rassicurante, che ti guidava verso la verità.

Andrea mancherà ai tanti giovani giornalisti che in lui avevano un modello da seguire e ai tanti giovani che con lui hanno condiviso tante battaglie ambientaliste. Andrea mancherà soprattutto ai suoi colleghi e al giornalismo di inchiesta, che è sempre fondamentale per la ricerca della verità, indipendentemente dal potente di turno. Anche per lui noi, come forza politica, continueremo a difendere il giornalismo di inchiesta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio per questa sottolineatura sul giornalismo di inchiesta, senatrice Castellone, che in questa fase storica è quanto mai opportuna.

NICITA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, qualche giorno fa, dopo circa ventiquattro anni, la corte d'assise ha condannato due responsabili per l'omicidio di Emanuele Scieri, giovane allievo paracadutista siracusano che fu trovato morto il 16 agosto 1999 e rispetto al quale una vicenda complessa di silenzi e di reticenze che è durata anni e che è passata per diverse archiviazioni è stata poi illuminata da una Commissione parlamentare fortemente voluta dal Partito Democratico, ma estesa poi a tutte le altre forze politiche, che con fatica, con 45 audizioni e il lavoro instancabile della sua Presidente, l'onorevole Sofia Amodio, ha portato ad una mole di evidenze tecniche che oggi, per riconoscimento esplicito del procuratore che se n'è occupato, hanno permesso di conseguire una prima condanna.

In quella circostanza - mi piace ricordarlo anche oggi, per una triste coincidenza con la morte di Andrea Purgatori - emerse con grande forza la reticenza che spesso abbiamo quando c'è un muro di gomma rispetto a una verità che in qualche modo un potere pubblico vuole nascondere. In quel caso, riguardava il nonnismo e la violenza nel mondo militare e uno degli aspetti tragici che poi quella Commissione d'inchiesta rivelò fu la circostanza che probabilmente sarebbe stato possibile salvare quel giovane allievo, in quanto le condizioni fisiche in cui versava a seguito della caduta dalla torre, che era stata indotta appunto da alcune azioni violente di nonnismo, permettevano di salvare quella vita, visto che la morte probabilmente è sopravvenuta, com'è stato riconosciuto, dopo diverse ore.

Questa vicenda ci lascia un insegnamento, ossia che, intanto, bisogna insistere - e questo lo si deve a quella Commissione di inchiesta, ma ai familiari e a tutti gli amici, ai giornalisti di inchiesta e a tutti coloro che combattono contro i muri di gomma - ma anche l'idea che uno Stato e una Patria sono forti anche quando rivelano le proprie fragilità e anche quando hanno il coraggio di dimostrare una verità scomoda; anzi, li forse sono più Stato e più Patria che altrove.

Mi preme allora ricordare qui che in quella pressoché unanime decisione della commissione di giustizia, ci fu solo un'astensione giustificata dalla motivazione, secondo la dichiarazione del portavoce, che in quel caso si trattasse in realtà di un pregiudizio della sinistra nei confronti della brigata Folgore. Queste furono le parole dell'allora portavoce di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, che mi dispiace non sia qui presente, che non votò e si astenne dalle conclusioni di quella commissione che invece oggi ha portato ad una prima verità giudiziaria.

Quello che ci resta e che va ricordato a quest'Assemblea è che quando queste persone muoiono e ciò accade in un contesto di omertà, i familiari e coloro che volevano loro bene si pongono il problema non solo e non tanto dell'ingiustizia e della verità, ma soprattutto di dare un senso alla loro morte e di

dire a quelle persone che sono importanti, specialmente quando di fronte hanno un forte potere che tende a ostacolare quella verità.

Questo è il messaggio prezioso: si può e si deve difendere la Patria anche riportando in vita la dignità delle persone che ne sono vittime, in questo caso Emanuele Scieri, figlio amato, siracusano, mai dimenticato, giovane allievo paracadutista, ragazzo italiano, patriota. *(Applausi)*.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, so che questa è una gentile concessione cui non avrei diritto, quindi la ringrazio doppiamente.

Vorrei dar voce al sindaco di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, da cui provengo. Egli mi ha inviato dei messaggi tra il disperato e l'avvilito e vorrei leggere quello di venerdì scorso e poi quello di questa mattina. Il primo è del seguente tenore: Buongiorno senatore Marton, invio anche a lei la nota che la direzione lavori pubblici mi ha girato oggi. In sintesi, il Ministero dell'università e della ricerca (MIUR), tramite la ministra, collega Bernini, ha fatto slittare una graduatoria su messa a norma della scuola e ci viene finanziata con fondi PNRR una riqualificazione di oltre 500.000 euro. Ottima notizia, se non fosse che abbiamo circa settanta giorni per progettare, bandire gara e assegnare. È una follia, siamo a fine luglio. Nel frattempo, va considerato che è cambiato il codice degli appalti e la nostra centrale unica di committenza non farà gare fino alla fine di settembre.

Sono passati due giorni e oggi mi ha riscritto dicendomi quanto segue: Buongiorno Bruno, il MIUR mi ha risposto che non ci saranno proroghe e saremo costretti a non accettare il finanziamento. Sarebbe bastata una proroga e avremmo potuto sistemare la scuola.

L'intervento precedente del senatore Sensi faceva proprio riferimento a questo. Il PNRR dà finanziamenti che servono proprio per le persone, per le scuole, per la carne viva delle persone. Disporre uno slittamento di queste liste e non dare poi il tempo fisico per progettare e bandire le gare è veramente una follia che noi parlamentari non possiamo permetterci e dovremmo fare in modo che il Governo possa dare una proroga affinché i fondi del PNR vadano in porto come si deve. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 20 luglio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 20 luglio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 20,13).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali ([651](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE)

n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nonché le disposizioni dell'Unione europea e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.100

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con i seguenti :

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento culturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-*quinquies*.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 1-*sexies*.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-*septies*.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-*octies*.

(*Mangimi*)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano, in quanto compatibili ed in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea, ai mangimi destinati agli animali da allevamento e di affezione.

Art. 1-*novies*.

(*Controlli e sanzioni*)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

1.101

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(*Oggetto e finalità*)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-*bis*.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento culturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-quinquies.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-sexies.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della

qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-septies.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-octies.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

1.102

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura

grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-*quinquies*.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 1-*sexies*.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-*septies*.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

1.103

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura

grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-*quinquies*.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-*sexies*.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-*septies*.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.»

1.104

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)

1. Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:

a) alla sicurezza alimentare;

b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;

c) alle emissioni di CO₂ in atmosfera derivanti dal processo di produzione;

d) analisi e gli impatti sulla salute umana;

e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato "Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati".

3. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.

Art. 2.

(Istituzione della Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca)

1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da un rappresentante dell'Istituto Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.

2. La Commissione nazionale ha il compito di:

a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici

rispetto a quelli da allevamento tradizionale;

- b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;
- c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;
- d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;
- e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui all'articolo 1.

4. La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 1. L'elenco è consultabile sul sito *web* del Ministero della salute.

5. La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 3.

(Linee guida per la valutazione ed analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati.

2. Le linee guida devono contenere l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.

3. Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui all'articolo 1 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.».

1.8

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.8

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare» inserire le seguenti: «la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze,»

G1.8

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato

impegna il Governo ad assicurare la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica, considerata la coerenza dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati e il

mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze.

(*) Accolto dal Governo

1.9

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini» inserire le seguenti: «a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015, l'educazione ad una sana e corretta alimentazione, a partire dalle scuole, la valorizzazione delle produzioni di alta qualità, a partire dalle varietà locali, e il contenimento dei consumi e degli sprechi pro capite,»

1.10

[Franceschelli](#), [Zambito](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a preservare il patrimonio agroalimentare» inserire le seguenti: «attraverso la giusta remunerazione degli agricoltori e allevatori, lo sviluppo progressivo dell'agroecologia, in particolare nelle aree interne del Paese, l'incentivazione e la valorizzazione degli allevamenti estensivi, anche al fine di ridurre il quantitativo delle importazioni di alimenti e mangimi per gli allevamenti di provenienza estera e premiare il consumo di foraggio di provenienza nazionale, di migliorare il benessere animale e la sostenibilità ambientale, nonché l'innalzamento della qualità e della varietà dei prodotti commercializzati, a partire dalla valorizzazione delle varietà locali, e».

1.11

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a preservare il patrimonio agroalimentare» inserire le seguenti: «attraverso lo sviluppo degli accordi di filiera e la valorizzazione dei distretti rurali e dei distretti del cibo al fine di favorire l'innalzamento della qualità e della varietà dei prodotti commercializzati, a partire dalla valorizzazione dalle produzioni locali, e».

1.12

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e a favorire la riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni di gas climalteranti del settore agroalimentare e la mitigazione del fenomeno della resistenza agli antimicrobici».

1.13

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Ai fini della presente legge si applicano» inserire le seguenti: «le disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2283 del 25 novembre 2015 e».

G1.100

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);

premessi che:

il provvedimento in esame è volto all'introduzione - nell'ordinamento interno - di un generalizzato divieto di produzione e di immissione sul mercato nazionale di alimenti e mangimi sintetici;

L'articolo 1, in particolare, indica al comma 1 le finalità della proposta normativa e al comma 2 chiarisce le definizioni utilizzate. Sul punto, le finalità che la proposta intende perseguire sono orientate alla tutela di interessi di vario tipo e precisamente la salute umana e il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia; tale seconda finalità viene qualificata come di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

nel contesto delle azioni di tutela del patrimonio agroalimentare rientra anche la protezione degli animali in allevamento ed il loro benessere;

considerato che:

gli animali che vengono allevati intensivamente sono spesso confinati in spazi ristretti, senza possibilità di muoversi e senza accesso alle condizioni di vita naturali. In alcuni casi, essi sono sottoposti a pratiche di selezione genetica che ne aumentano la crescita e la produttività, ma che causano - al contempo - problemi di salute e di benessere. La selezione genetica, inoltre, porta inevitabilmente alla perdita della diversità all'interno di una popolazione animale, rendendola più vulnerabile alle malattie e alle sfide ambientali;

L'obiettivo delle selezioni in campo zootecnico è quello di ottimizzare la produzione industriale delle razze animali con caratteristiche desiderabili ai fini della macellazione. Di converso, l'impatto sull'ambiente delle pratiche di allevamento ha una incidenza particolarmente rilevante soprattutto per quanto concerne la gestione dei rifiuti, la deforestazione e l'inquinamento delle acque. I rifiuti derivanti dalle attività di gestione, infatti, spesso si riversano in fiumi e laghi, causando la morte di pesci e di altri animali acquatici;

sul punto, il settore agricolo è responsabile del 10,3 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea. Quasi il 70 % di esse proviene dal settore dell'allevamento e consiste di gas a effetto serra diversi dalla CO₂ (metano e protossido di azoto);

considerato che:

i polli "broiler" sono frutto di una selezione genetica, crescono con estrema velocità e sviluppano eccessivamente petto e cosce, le parti destinate al mercato. Il loro organismo, dunque, non è in grado di sorreggere il peso innaturale raggiunto in breve tempo, con conseguenti problemi ai muscoli, agli arti, alle vie respiratorie e al cuore. I menzionati animali, a causa del fisico artificialmente modificato, mostrano non solo patologie cardiocircolatorie, ma anche ascite, dermatiti, oltre che serie difficoltà a raggiungere acqua e cibo in autonomia. Il fenomeno relativo agli alterati processi di crescita è esemplificato da una comparazione tra i dati del passato con quelli odierni. Fino agli anni '50, infatti, i polli raggiungevano il peso di 1,2 kg in 112 giorni. Ora, invece, in soli 35-45 giorni raggiungono il peso di 2,5 kg;

i tori "blu belga", frutto di un'azione selettiva iniziata nella metà del XIX secolo, mostrano un eccezionale sviluppo delle masse muscolari, con un rendimento della macellazione che può essere pari o superiore al 70%. Uno dei principali problemi legati alla muscolatura massiccia dei tori blue belga è la distocia, ovvero la difficoltà nel parto. A causa delle dimensioni accentuate, infatti, il parto di un vitello blue belga comporta numerose complicazioni, sia a danno della madre, sia a danno del vitello stesso. I tori in questione, inoltre, sono frequentemente soggetti a malattie muscolari, come la miopatia, che può causare la morte improvvisa. Questa malattia, nello specifico, è stata associata alla mutazione del gene della miostatina, che controlla la crescita muscolare dei bovini e, in generale, di altre specie;

considerato, altresì, che:

anche fuori dal territorio europeo, numerose pratiche di allevamento intensivo per l'ottenimento

di carni o di pesci destinati all'alimentazione umana hanno suscitato accesi dibattiti, specie per l'improprio utilizzo di tecniche per accelerarne la crescita;

negli ultimi anni, sono diventate popolari i video e le immagini di allevamenti cambogiani che ritraggono suini di grandi dimensioni, con una accentuata massa muscolare, soprannominati dai media "maiali hulk". Questi suini, appartenenti alla razza "duroc", selezionati per la capacità di crescere rapidamente, hanno difficoltà respiratorie, problemi articolari e muscolari, oltre che numerosi disturbi legati all'obesità quali diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari;

il salmone "AquAdvantage", commercializzato negli Stati Uniti, attraverso una modifica genetica, cresce più rapidamente rispetto agli altri ed è pronto per il mercato in massimo 18 mesi, in luogo dei consueti 32 mesi. Nonostante sia previsto l'allevamento in vasche a terra e senza comunicazione con corsi d'acqua, numerose associazioni ambientaliste e di consumatori oltreoceano, temono che gli eventi atmosferici eccezionali possano provocare delle fughe accidentali di uova dall'impianto di produzione dedicato, con gravi conseguenze per le popolazioni ittiche selvatiche. A questo si aggiungono le comprensibili preoccupazioni legate all'innaturale veloce accrescimento del salmone, tali da bollare l'esemplare come "pesce Frankenstein";

valutato che:

le anzidette pratiche di allevamento, con particolare riferimento a quelle perpetrate all'interno dei confini unionali, appaiono palesemente in contrasto con quanto disposto dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riconosce gli animali quali "esseri senzienti";

sul punto, la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti prescrive, in particolare, che agli animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili;

per quanto concerne il diritto interno ed i principi della nostra Carta fondamentale, durante la XVIII Legislatura, attraverso la proposta avanzata dal gruppo parlamentare MoVimento 5 stelle, culminata con la pubblicazione della Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, è stato introdotto il riconoscimento dei diritti degli animali in Costituzione. All'articolo 9, infatti, è ora esplicitato - nero su bianco - che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali;

tenuto conto che:

il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) definisce una strategia articolata che individua nel Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQBNA), approvato con decreto interministeriale 2 agosto 2022, uno degli elementi chiave per accelerare il processo di transizione verso un modello allevatorio più sostenibile, migliorare il benessere degli animali, innalzare la qualità delle produzioni agroalimentari, contrastare il fenomeno dell'antimicrobica resistenza (AMR) e rendere più trasparente il mercato agroalimentare;

il SQBNA prevede l'adesione volontaria da parte degli allevatori ad un disciplinare di produzione caratterizzato da una serie di impegni che vanno oltre i pertinenti limiti minimi di legge, e che prendono a riferimento la sanità animale, la biosicurezza, la gestione dell'intera fase allevatoriale e le emissioni nell'ambiente;

più in generale, la valorizzazione e la crescita della filiera zootecnica rappresenta uno dei punti cardine alla base della nuova PAC del periodo 2023-2027, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché della strategia "Farm to Fork", che si pone l'obiettivo di far transitare, nel medio periodo, tutti i produttori verso una produzione alimentare sostenibile;

quest'ultima strategia, nello specifico, prevede una riduzione del 50 per cento entro il 2030 delle vendite complessive nell'Unione europea di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura, oltre che un riesame della normativa in materia di benessere degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione, al fine di allinearla ai più recenti dati scientifici;

il miglioramento del benessere degli animali si traduce in un conseguente miglioramento delle condizioni negli allevamenti, della qualità degli alimenti, ed ha significativi riverberi positivi nella preservazione della biodiversità,

impegna il Governo a:

- 1) promuovere efficaci strategie di tutela per gli animali destinati all'alimentazione umana, anche in aderenza alla disciplina dell'Unione europea, in un'ottica di progressivo e costante innalzamento della salubrità e della qualità delle produzioni agroalimentari e di riduzione delle emissioni climalteranti;
- 2) assumere urgenti iniziative al fine di garantire agli animali allevati a fini alimentari un trattamento orientato ad evitare in qualsiasi modo dolore, stress e sofferenze inutili e di prevenire problematiche che possano direttamente ricadere nella sfera della tutela della salute pubblica;
- 3) intensificare le operazioni di controllo nel settore zootecnico, inclusive dell'esame degli aspetti ambientali, fisici, comportamentali e psicologici, al fine di verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni in materia di benessere animale, dalla fase dell'allevamento fino a quella del trasporto e della macellazione;
- 4) supportare e finanziare la ricerca di alternative sostenibili all'allevamento intensivo e alle pratiche di selezione, nonché studi volti alla diminuzione dell'uso di antibiotici negli allevamenti e alla prevenzione della diffusione di batteri resistenti nell'ambiente e nell'uomo;
- 5) prevedere, conformemente alla disciplina unionale, dei meccanismi incentivanti tesi a sostenere la transizione ecologica del settore agricolo ed aggiornare le risposte del comparto primario alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute;
- 6) adottare iniziative orientate a favorire una maggior consapevolezza dei consumatori e delle imprese di trasformazione in termini di idonea qualificazione dei consumi dei prodotti di origine animale e, al contempo, di bilanciato soddisfacimento delle esigenze nutrizionali e delle preferenze alimentari, per il perseguimento di obiettivi di equità e sostenibilità;
- 7) favorire, nelle opportune sedi istituzionali europee, l'introduzione nelle etichettature dei prodotti di indicazioni relative al benessere degli animali, con l'intento di migliorare la trasmissione del valore lungo la filiera alimentare;
- 8) sostenere, nelle opportune sedi, una revisione della legislazione sul benessere degli animali, aggiornandola alle attuali pratiche di selezione genetica, al fine di scoraggiare, in un'ottica preventiva, simili condotte lesive delle condizioni di salute negli allevamenti.

G1.101

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità del provvedimento, recante disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre che a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia. Il valore di tale processo è riconosciuto di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

considerato che:

il patrimonio agroalimentare italiano costituisce, dunque, uno dei punti di forza del nostro Paese; esso si compone di prodotti qualitativamente molto competitivi che soddisfano le aspettative di tipicità e reputazione, raggiungendo i più svariati mercati internazionali e registrando ottimi successi commerciali. Il detto patrimonio, dunque, ha una chiara valenza sociale e culturale oltre che economica;

alla protezione delle menzionate produzioni è necessario accostare anche un adeguato sostegno per le imprese che investono in moderni sistemi di valorizzazione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale;

al riguardo, infatti, i recenti incrementi dei prezzi delle derrate alimentari, la riduzione delle scorte, i cambiamenti climatici rendono sempre più urgente l'individuazione di adeguati interventi per contenere gli impatti negativi su tutta la filiera agroalimentare, considerando anche le proiezioni di crescita della popolazione mondiale;

il miglioramento dell'efficienza produttiva e qualitativa, la riduzione dei costi aziendali, l'ottimizzazione degli *input* e la riduzione degli impatti ambientali, la creazione di opportunità imprenditoriali, sono solo alcune delle potenzialità scaturenti dalla diffusione tecnologica nel comparto primario. Esse devono trovare pronta realizzazione a livello interno al fine di sviluppare il tessuto economico nazionale, considerato nella sua globalità,

impegna il Governo a:

promuovere, mediante lo stanziamento di idonee risorse, misure di sostegno a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

Approvato

(Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati)

1. Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.100

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con i seguenti :

«Art. 2.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 2-bis

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 2-ter.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.»

2.101

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 2.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 2-bis.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali

vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.».

2.102

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.».

2.8

[Franceschelli](#), [Zambito](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. È vietato agli operatori del settore alimentare di impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali, fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di loro inclusione nell'elenco dei *novel food* previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015 del 25 novembre 2015.

1-bis. Agli operatori del settore dei mangimi è vietato vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati che non rispettino le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.».

2.9

[Franceschelli](#), [Zambito](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, alle parole: «Sulla base del principio» premettere le seguenti: «Fatte salve le attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati».

2.10

[Franceschelli](#), [Zambito](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «del 28 gennaio 2002» inserire le seguenti: «previo accertamento presso le competenti sedi istituzionali europee dell'assenza di contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito dall'articolo 34 del Trattato sul Funzionamento dell'UE».

2.11

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «è vietato» con le seguenti: «è consentito».

2.13

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di inclusione dei medesimi nell'elenco dei *novel food* previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015».

2.103

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Alla rubrica, sostituire le parole: «costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati» *con le seguenti:* «derivati da colture cellulari».

G2.100

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Disposizioni in materia di divieto e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (AS 651-A),

premessi che;

nella sezione "Documenti acquisiti in Commissione", il contributo scritto dei Professori Luciano Conti, Stefano Biressi e altri, trasmesso alle Commissioni 9a e 10a riunite, evidenzia criticità rispetto agli aspetti di sicurezza del provvedimento in discussione e soprattutto la mancanza di una valutazione dell'impatto sulla ricerca e competitività del Paese;

i prodotti di carne a base di cellule coltivate sono equiparati ai cosiddetti "novel foods", ossia tutti quei prodotti e sostanze alimentari che prima di poter entrare in commercio in un Paese sono sottoposti ad uno scrupoloso, attento e scientifico iter di valutazione sia delle caratteristiche nutrizionali sia della loro sicurezza alimentare da parte degli enti regolatori preposti;

l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare, ente deputato ad esprimersi in materia di sicurezza alimentare, non ha ancora completato il percorso di valutazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;

con l'emergere dei primi processi di produzione di alimenti a base cellulare si sono incrementate le opportunità di progresso scientifico come lo sviluppo di linee cellulari stabili, la sostituzione del siero bovino fetale, la produzione su larga scala nei bioreattori ed altri sviluppi tecnologici maturati nell'ambito dell'ingegneria dei tessuti;

l'eventuale marginalizzazione dell'Italia in questo settore scientifico e l'esclusione come Paese da un'industria con alte prospettive di sviluppo economico costituiscono una fonte di forte preoccupazione da parte della comunità scientifica;

considerato che:

la mancanza di problematiche specifiche di sicurezza alimentare per i potenziali consumatori è ribadita in modo evidente nelle conclusioni riportate in un documento pubblicato a marzo 2023 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'agricoltura (FAO) in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

i pericoli associati alla generazione di tumori, all'utilizzo di ormoni, dei fattori di crescita, degli antibiotici e dei bioreattori non sono stati identificati dalla FAO e dalla OMS;

la carne coltivata, termine utilizzato dai ricercatori scientifici, non richiede test clinici perché non è un farmaco ma dell'applicazione dello stesso principio che regola gli integratori alimentari potrebbe risultare più salutare, in quanto il controllo sulle cellule e sui nutrienti potrebbe consentire una riduzione dei grassi saturi e un aumento dei livelli di antiossidanti;

l'evidenza scientifica prodotta dall'analisi del ciclo di vita (LCA) mostra che l'impatto ambientale della carne coltivata è minore rispetto alle carni convenzionali degli allevamenti intensivi e anche tenendo conto degli ambiziosi obiettivi di rendere gli attuali allevamenti più sostenibili;

la ricerca scientifica gioca un ruolo chiave nel rendere economicamente, tecnologicamente ed ambientalmente sostenibile la produzione e la commercializzazione della carne a base coltivata, impegna il Governo:

a prevedere una revisione del testo attuale del provvedimento legislativo in discussione che tenga in considerazione le ragioni scientifiche in materia di sicurezza alimentare nonché della necessità di innovazione e ricerca del Paese;

valutare l'opportunità, anche in considerazione delle premesse, di non limitare l'attività di ricerca scientifica per la carne coltivata che rappresenta la base di un progredire in termini di sostenibilità ambientale, innovazione industriale, sviluppo economico, sociale e tecnologico.

G2.101

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Disposizioni in materia di divieto e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (AS 651-A),

premessi che;

la mancanza di problematiche specifiche di sicurezza alimentare per i potenziali consumatori è ribadita in modo evidente nelle conclusioni riportate in un documento pubblicato a marzo 2023 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'agricoltura (FAO) in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare, ente deputato ad esprimersi in materia di sicurezza alimentare, non ha ancora completato il percorso di valutazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;

l'eventuale marginalizzazione dell'Italia in questo settore e l'esclusione come Paese da un'industria con alte prospettive di sviluppo economico costituiscono una fonte di forte preoccupazione da parte della comunità scientifica;

considerato che:

l'utilizzo generico del principio di precauzione all'interno del provvedimento legislativo non trova fondamento in quanto non esistono in commercio i prodotti alimentari a base di cellule coltivate che si intendono vietare e pertanto non esiste nessun rischio, neanche potenziale, che ne può prefigurare l'attivazione;

il divieto generalizzato è in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito all'articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che vieta agli Stati Membri di attivare misure volte a provocare una preclusione totale o parziale agli scambi delle merci;

l'evidenza scientifica prodotta dall'analisi del ciclo di vita (LCA) mostra che l'impatto ambientale della carne coltivata è minore rispetto alle carni convenzionali degli allevamenti intensivi che per ridurre il danno ambientale sugli ecosistemi naturali hanno l'opportunità di trasformare le pratiche intensive con l'integrazione della coltivazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;

vietare sia l'importazione che la produzione di intere classi di prodotti ha ripercussioni in termini di danni economici e di mancate opportunità di crescita economica per le aziende e gli imprenditori italiani coraggiosi e visionari che mirano a conquistare nuovi mercati,

impegna il Governo:

a prevedere una revisione del testo attuale del provvedimento legislativo in discussione che tenga in considerazione le ragioni economiche e di sicurezza alimentare nonché della necessità di innovazione tecnologica e di sviluppo sostenibile del Paese.

G2.102

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);

premessi che:

l'articolo 2 prevede il divieto per gli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;

il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002. Il richiamato regolamento stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

il citato articolo 7 prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;

le misure adottate sulla base del principio di precauzione devono essere proporzionate e prevedere le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell'Unione europea, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure devono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio individuato per la vita o per la salute e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente;

considerato che:

il principio di precauzione è uno dei cardini della legislazione europea in tema di sicurezza ed è citato esplicitamente nell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). All'uopo, la Commissione Europea, con la Comunicazione COM(2000) 1 final, ha chiarito in modo puntuale come esso debba essere inteso ed invocato. Tale Comunicazione esplicita le situazioni e le modalità con cui può essere attivato ovvero in presenza di un'ipotesi di rischio potenziale. La sua attivazione, inoltre, avviene a seguito di una valutazione scientifica le cui conclusioni mostrino come non sia impossibile ottenere il livello di protezione previsto in altro modo. Qualora fosse questo il caso, la sua adozione deve seguire dei principi di proporzionalità, non discriminazione, coerenza, l'esame dei vantaggi e degli oneri, l'esame della valutazione scientifica;

valutato che:

l'invocazione generica del principio di precauzione all'interno del disegno di legge in esame non trova fondamento anche perché, ad oggi, non esistono in commercio i prodotti che si intendono vietare e, pertanto, non esiste alcun rischio, nemmeno potenziale, che ne possa prefigurare l'attivazione;

le valutazioni scientifiche disponibili - quali, ad esempio, il report FAO e le consultazioni condotte dall'EFSA sul tema - non indicano rischi per la salute che non possano essere indagati e gestiti in fase autorizzativa ai sensi del Regolamento "Novel Food";

le azioni previste dalla norma non rispettano i principi di proporzionalità, non discriminazione, coerenza, così come non prevedono una analisi dei vantaggi e degli oneri, né modalità di esame e riesame della valutazione scientifica che ha portato all'invocazione del menzionato principio,

impegna il Governo a:

stante il preminente interesse relativo alla salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e del benessere animale, garantire un corretto equilibrio interpretativo del principio di precauzione, conformemente agli orientamenti comuni di cui alla "Comunicazione (COM(2000) 1 final) sul principio di precauzione".

G2.103

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);

premessi che:

l'articolo 2 introduce il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;

considerato che:

il predetto divieto generalizzato, così come formulato all'articolo 2 del testo in esame, oltre a non avere alcuna attualità in termini applicativi, appare in contrasto con conseguimento della libertà di circolazione dei beni all'interno dell'Unione europea;

sul punto, infatti, vale la pena evidenziare che attualmente non pendono richieste autorizzatorie per l'immissione nell'Unione europea di carne o di mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, cd. "coltivati";

valutato che:

a livello unionale, la libera circolazione delle merci è garantita attraverso l'eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative e dal divieto di adottare misure di effetto equivalente. I principi del riconoscimento reciproco, l'eliminazione delle barriere fisiche e tecniche e la promozione della standardizzazione sono ulteriori elementi introdotti per portare avanti il completamento del mercato interno;

l'adozione del nuovo quadro legislativo nel 2008 ha rafforzato la libera circolazione delle merci, il sistema di vigilanza del mercato dell'UE e il marchio CE,

impegna il Governo a:

al fine di evitare possibili future segmentazioni del mercato, garantire una corretta interpretazione nonché applicazione del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci, affrontando attivamente al riguardo gli ostacoli interni e impedendo che ne sorgano di nuovi.

G2.104

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);

premessò che:

il provvedimento in esame è volto all'introduzione - nell'ordinamento interno - di un generalizzato divieto di produzione e di immissione sul mercato nazionale di alimenti e mangimi sintetici;

l'articolo 2, in particolare, introduce, sulla base del principio di precauzione previsto dalla normativa europea, il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, di vendere, di detenere per vendere, di importare, di produrre per esportare, di somministrare o di distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

considerato che:

tra i responsabili delle principali attività ad alto impatto ambientale del settore agricolo figurano gli allevamenti intensivi - in particolare quello dei bovini - che, in base a stime della FAO, generano il 14,5% delle emissioni totali di gas serra;

è del tutto evidente che, specie per quanto concerne la carne, l'attuale modello produttivo non è parametrato alle cogenti esigenze del nostro pianeta, il quale sta attraversando una crisi climatica senza precedenti. È prioritario, dunque, individuare - in una visione ineluttabilmente anticipatoria - ogni possibile soluzione innovativa, eco-compatibile e non dannosa per la salute umana che possa produrre benefici ambientali;

al riguardo, nell'ambito di "Orizzonte Europa", il programma di finanziamento dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione (2021-2027), la Commissione sostiene la ricerca per migliorare le conoscenze sui potenziali impatti ambientali e sanitari di carni e prodotti ittici coltivati. Nel programma di lavoro 2023-2024 del polo tematico 6, ha preso il via un tema di ricerca da 7 milioni di euro, con l'obiettivo di sviluppare una base conoscitiva oltre che fattuale sui potenziali aspetti di sostenibilità della carne e dei prodotti ittici coltivati;

se è vero che è indispensabile una maggiore conoscenza e comprensione circa la capacità dell'agricoltura cellulare di rappresentare una fonte idonea di proteine, contribuendo in tal senso al raggiungimento degli obiettivi della strategia «Farm to fork», è altrettanto innegabile la necessità di non precludere all'Italia - in maniera del tutto aprioristica - l'accesso ai potenziali benefici di un settore nascente che ha tutti i requisiti per avere grande rilevanza a livello globale, oltre che promettenti risvolti per la sostenibile ottimizzazione delle risorse naturali;

valutato che:

secondo il diritto unionale, per "nuovo alimento" si intende un alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione europea prima del 15 maggio 1997. Ciò comprende una vasta gamma di prodotti, tra cui gli alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata. Nella menzionata esplicitazione, dunque, rientrerebbe anche la carne coltivata;

partendo dall'anzidetta definizione, sotto il profilo procedurale, il Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, definisce le regole per l'immissione dei nuovi alimenti sul mercato dell'Unione europea, fornendo un elevato livello di tutela per la salute umana e gli interessi dei consumatori. La procedura di autorizzazione di riferimento, dietro richiesta della Commissione, può comportare il coinvolgimento della Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Sono invece soggetti ad una disciplina diversificata gli alimenti

geneticamente modificati, agli alimenti usati come enzimi, additivi e aromi e i solventi da estrazione;
tenuto conto che:

in risposta ad un'interrogazione parlamentare, in data 24.11.2022, la Commissione europea ha asserito che "poche imprese attive nella produzione di carne/latte sintetico hanno ricevuto finanziamenti dell'UE per la ricerca e l'innovazione" e che "non sono previsti finanziamenti al di fuori di Orizzonte Europa per sostenere il progresso in questo settore";

in data 31.03.2023, il portavoce per la Salute dell'Esecutivo Ue, Stefan de Keersmaecker, ha dichiarato che la Commissione europea non ha ricevuto richieste per mettere sul mercato dei tipi di "cultured meat", la carne coltivata in laboratorio, nell'Unione europea;

stante l'assoluta assenza di richieste autorizzatorie a livello unionale, l'intervento legislativo proposto in Italia dal Governo in carica appare del tutto infondato, inappropriato sia a livello sostanziale, sia a livello temporale, oltre che potenzialmente lesivo delle prospettive di sviluppo nel territorio nazionale di un settore alimentare, oltre che delle iniziative di approfondimento conoscitivo, di studio e di ricerca;

tenuto conto, altresì, che:

a livello extra-europeo, la carne coltivata è oggetto di esame e valutazione da parte di altri Stati. La Food and Drug Administration (FDA) ha dato il via libera alla *start up* californiana "Upside Foods", per quanto riguarda i *nuggets* di carne di pollo coltivata, e alla società "GOOD Meat", per i processi di coltivazione di pollo e di altra carne da cellule animali senza sfruttamento o macellazione. Ancora prima degli Stati Uniti, Singapore ha autorizzato la commercializzazione di alimenti a base di carne coltivata, diventando il primo Paese al mondo ad approvare la vendita commerciale delle alternative proteiche alla carne tradizionale;

tenuto conto, infine, che:

la Fondazione "Umberto Veronesi", in data 31.03.2023, mediante un contributo sulla carne coltivata, ha reso noto che "dal punto di vista nutrizionale non sono presenti degli aspetti negativi da considerare. Dal punto di vista della sicurezza alimentare, crescendo in un ambiente controllato si riduce il rischio di malattie di origine animale e non c'è la necessità di impiegare antibiotici. Oltre a questo, diventa possibile confezionare un alimento in un unico luogo, evitando contaminazioni esterne",

impegna il Governo a:

- 1) promuovere ogni percorso scientifico innovativo - compreso quello attinente alla carne ed ai mangimi coltivati - volto ad apportare vantaggi all'ecosistema, al benessere degli animali e alla salute umana, in un'ottica di necessaria salvaguardia degli attuali assetti economici del settore primario e dei relativi livelli di redditività, nonché di attivo coinvolgimento degli operatori del comparto agroalimentare nei processi transitivi;
- 2) al fine di sostenere fattivamente l'evoluzione e lo sviluppo socio-economico del Paese oltre che una conveniente informazione a beneficio della collettività, fornire a livello nazionale la necessaria base fattuale di conoscenze, pratiche ed esperienze, relative alla carne ed ai mangimi coltivati, attraverso la divulgazione pubblica di studi e ricerche;
- 3) lungi dall'appoggiare forme di chiusura ai limiti dell'embargo commerciale e produttivo, sostenere i segnali e le opportunità del settore relativo alla carne e ai mangimi coltivati, attraverso l'adozione di opportune misure in termini di investimenti e di adeguati finanziamenti per l'allargamento del quadro conoscitivo in tema di *novel food*, con particolare riferimento ai profili di sicurezza alimentare, di monitoraggio dei processi di produzione, preparazione e trattamento, di valutazione degli eventuali effetti dannosi per la salute umana, nonché di analisi e gestione della possibilità di rischi;
- 4) adottare soluzioni innovative nel raggiungimento degli obiettivi della strategia «*Farm to fork*», attraverso la virtuosa coniugazione di azioni tese a diminuire le emissioni di gas a effetto serra, il consumo del suolo e l'abuso della vitale risorsa dell'acqua, con la difesa della sanità pubblica, degli

interessi dei cittadini e la preservazione del patrimonio agroalimentare.

G2.105

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);

premessi che:

l'articolo 2 prevede il divieto per gli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;

le menzionate produzioni si pongono quali strade innovative rispetto ai metodi tradizionali - sia di tipo intensivo, sia di tipo estensivo - di allevamento;

considerato che:

secondo il rapporto «Agroecologia e politica agricola comune (PAC)» del 2020 del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, l'agroecologia rappresenta un approccio integrato, sviluppato dal 1920 e affermatosi a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, che applica contemporaneamente concetti e principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, con lo scopo di renderli meno dipendenti da *input* esterni (materia ed energia), attraverso l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita;

l'agroecologia, dunque, costituisce un modello in grado di soddisfare i principali requisiti di sostenibilità del sistema agroalimentare, nonché un sistema in grado di assicurare - nello stesso tempo - la produzione di cibo in linea con il rispetto dell'ambiente, della salute e dei diritti degli agricoltori e dei consumatori. Per tale ragione, il paradigma dell'agroecologia è sempre più celebrato dal mondo produttivo, dalle istituzioni, dai ricercatori e da molteplici soggetti, individui o organizzazioni, attivamente coinvolti nelle iniziative del comparto primario;

valutato che:

l'uso indiscriminato, e spesso abusato, di pesticidi rappresenta un fattore di rischio elevato per l'ecosistema;

il glifosate, ad esempio, è notoriamente tossico per l'ambiente e per la vita acquatica. Tra le precauzioni d'uso dei diserbanti basati sul principio attivo del glifosate vi è invero il tassativo divieto di irrorare i bordi dei corsi d'acqua e delle zone umide, a causa della connessa accertata tossicità, anche a basse concentrazioni, sugli organismi acquatici. Eppure, le irrorazioni con questo principio attivo - che vengono effettuate lungo le strade, le linee ferroviarie o in campo agricolo - non si fermano di certo di fronte a canali e a collettori posti ai lati dei tracciati. È ormai ampiamente dimostrato come la perdita della biodiversità, causata dall'uso dei pesticidi, incida sulla produttività agricola. Inoltre, l'uso dei pesticidi contribuisce a provocare il fenomeno della desertificazione dei suoli, esponendo le scarpate sottoposte al diserbo (a causa della destrutturazione fisica e microbiologica del terreno) a frane e smottamenti, e al conseguente elevato rischio di incidenti stradali durante gli eventi piovosi e nelle ore notturne;

secondo gli ultimi dati ufficiali, un quinto del territorio italiano è a rischio desertificazione, mentre secondo i dati aggiornati dell'Istituto di ricerca, sviluppo e sperimentazione sull'ambiente ed il territorio, in alcuni territori del Sud del Paese il quadro è ancora più preoccupante, con una media del

processo di desertificazione tra il 30 e il 50 per cento in regioni come la Sardegna, le Marche, l'Emilia-Romagna, l'Umbria, l'Abruzzo e la Campania, e addirittura del 70 per cento in Sicilia;

la realtà agricola organizzata secondo criteri di eco-compatibilità costituisce il campo di indagine più appropriato per dare avvio a un rinnovamento culturale nella direzione dello sviluppo sostenibile. In questo contesto, l'agricoltura biologica ha un ruolo rilevante: secondo il "Rodale Institute", tale metodo usa il 45 per cento in meno di energia rispetto a quello convenzionale e fa un uso più efficiente dell'energia stessa, al contrario - ancora una volta - dei sistemi agricoli convenzionali che producono il 40 per cento in più di gas serra. I suoli biologici, inoltre, hanno una funzione di serbatoio di carbonio (cd. *carbon sink*), che è mediamente quantificabile in 0,5 tonnellate per ettaro/l'anno. In questo senso, l'agricoltura biologica offre agli agricoltori opzioni significative sia nelle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, sia in quelle di adattamento ai citati mutamenti;

considerato, altresì, che:

nel comparto zootecnico, l'applicazione dei principi dell'agroecologia comporta l'inclusione dell'allevamento in un processo di economia circolare all'interno delle aziende agricole, nel rispetto del loro benessere e dell'ambiente circostante,

impegna il Governo a:

promuovere, in tutto il territorio nazionale, la progressiva conversione ad un modello rurale di tipo «agroecologico», inteso come un sistema di produzione che, mediante un approccio sostenibile, integrato, resiliente e transdisciplinare, applica i concetti e i principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, mediante l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita.

G2.106

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (A.S. 651);

premesso che:

la rubrica dell'articolo 2 reca espressamente il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati;

considerato che:

sulle tematiche affrontate dal disegno di legge in parola, l'Esecutivo in carica ha adottato un atteggiamento strumentale, teso a penalizzare a priori le possibilità di mercato di un prodotto con potenziali caratteristiche positive;

nello specifico, vale la pena evidenziare che ad oggi, a livello unionale non è stata autorizzata la produzione e commercializzazione dei beni alimentari e mangimistici oggetto del disegno di legge in esame. Attualmente, infatti, i prodotti alimentari *cell-based* non sono commercializzati nell'Unione europea. Tali prodotti prima di poter essere immessi sul mercato dell'Unione europea devono essere sottoposti ad una procedura autorizzativa da parte della Commissione europea;

una volta presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione di uno o più prodotti appartenenti a specifiche categorie, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) effettua una valutazione della sicurezza includendo eventuali considerazioni nutrizionali. L'autorizzazione eventualmente rilasciata dall'EFSA ha per oggetto, in ogni caso, solo lo specifico prodotto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione e non può quindi essere estesa a prodotti simili o affini,

impegna il Governo a:

lungi dall'avallare forme di strumentalizzazione conoscitiva, promuovere campagne istituzionali tese a garantire, a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base divulgativa di

informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica in tema di alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

G2.107

[Sironi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 651-A, recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali"

premessi che:

con tale disegno di legge, all'articolo 2, viene sancito il divieto di impiegare, nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o comunque distribuire per il consumo alimentare, cibi o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati;

considerato che:

tra le motivazioni che muovono la ricerca verso la produzione di carne coltivata vi sono ragioni etiche ma anche ragioni di tutela ambientale e della salute delle persone;

l'allevamento intensivo è una delle fonti più inquinanti dell'ambiente, sia in riferimento alle emissioni di gas in atmosfera, sia per il riversamento di liquami nei terreni e nelle acque e richiede l'utilizzo di enormi quantità di acqua;

le colture di cereali destinati all'alimentazione degli animali detenuti negli allevamenti richiedono grandi spazi che vengono sottratti alla forestazione ai fini della mitigazione della presenza di inquinanti nell'aria;

l'eccessivo consumo di carne è dannoso per la salute dell'uomo e l'attuale offerta di carne supera quella che dovrebbe essere la risposta alla corretta domanda coerente con una dieta alimentare equilibrata,

impegna il Governo a:

a) promuovere una campagna alimentare educativa finalizzata ad una riduzione del consumo di carne volto al raggiungimento di un complessivo equilibrato e non eccessivo apporto di proteine animali;

b) verificare la possibilità di convertire in forestazione parte dei terreni agricoli destinati alla coltura di cereali per l'alimentazione degli animali detenuti negli allevamenti e parallelamente ridurre la quantità di impianti destinati agli allevamenti intensivi garantendone maggiore sostenibilità ambientale.

2.0.100

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Istituzione della Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca)

1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da un rappresentante dell'Istituto

Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.

2. La Commissione nazionale ha il compito di:

- a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici rispetto a quelli da allevamento tradizionale;
- b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;
- c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;
- d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;
- e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.

3. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati con particolare riguardo:

- a) alla sicurezza alimentare;
- b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
- c) alle emissioni di CO₂ in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
- d) analisi e gli impatti sulla salute umana;
- e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 3.

5. La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 2-ter. L'elenco è consultabile sul sito *web* del Ministero della salute.

6. La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 2-ter.

(Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio e la ricerca di alimenti e mangimi coltivati di seguito denominato "Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati".

2. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze

indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.101

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)

1. Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:

- a) alla sicurezza alimentare;
- b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
- c) alle emissioni di CO₂ in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
- d) analisi e gli impatti sulla salute umana;
- e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato "Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati".

3. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.».

2.0.4

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Linee guida per la valutazione ed analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute

umana degli alimenti coltivati.

2. Le linee guida devono contenere l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.

3. Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui al comma 4 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.

4. Il Ministro della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati.».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3.

Approvato

(Divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all'informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l'uso di:

a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;

b) riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un'anatomia animale;

c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;

d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma sulla composizione dell'alimento.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il cittadino che consuma in errore sulla composizione dell'alimento.

EMENDAMENTI

3.100

[Naturale](#), [Mazzella](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

3.101

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Autorità per i controlli e modalità di applicazione delle sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione e sanità dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri (CUFA), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge. Le autorità di cui al primo periodo svolgono le verifiche di rispettiva competenza con il supporto, ove necessario, del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

3. Per le violazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 sono quelle di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia.

EMENDAMENTI

4.100

[Cantalamessa](#)

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in relazione ai potenziali rischi per la salute umana sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.».

4.101

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 5.

Approvato

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alla violazione conseguono la confisca del prodotto illecito, l'applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo. Alle medesime sanzioni è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte di cui agli articoli 2 e 3.

2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge,

l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.100

[Maiorino](#), [Naturale](#), [Mazzella](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.101

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 5.100

Sopprimere l'articolo.

5.102

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, alle parole: «Salvo che il fatto costituisca reato» premettere le seguenti: «Fino alla data di autorizzazione al consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di inclusione dei medesimi nell'elenco dei novel food previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015».

5.103

[Franceschelli](#), [Zambito](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano, in ogni caso, alle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.».

G5.100

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (A.S. 651);

premesse che:

l'articolo 5 delinea il trattamento sanzionatorio - consistente in vari tipi di sanzioni amministrative - per la violazione dei divieti posti dagli articoli 2 e 3 del presente provvedimento;

nel documento depositato dal Comando Carabinieri per la tutela della salute in occasione del ciclo di audizioni del testo in esame sono esplicitate talune osservazioni, anche con riferimento al richiamato articolo;

considerato che:

l'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;

al riguardo, il concetto di provvisorietà di cui al menzionato articolo 7 apparirebbe non

pienamente in linea con la finalità espressa dall'articolo 1 del disegno di legge in esame di "preservare il patrimonio agroalimentare", considerato, quest'ultimo, come bene giuridico permanente e sottoposto a tutela di natura non provvisoria;

inoltre, il richiamo all'articolo 7 del regolamento 178/2002 imporrebbe un esplicito riferimento al "riesame entro un periodo di tempo ragionevole" delle misure adottate e quindi delle restrizioni previste dal disposto normativo, mentre nella proposta di legge in esame, all'articolo 5, si fa riferimento al rinvio ed aggiornamento delle sole sanzioni;

considerato, inoltre, che:

le due finalità espresse nell'articolo 1 del testo in esame, da una parte la tutela della salute umana e dall'altra la tutela degli interessi dei cittadini, nonché la salvaguardia del patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, potrebbero causare ambiguità sulla determinazione dell'Autorità competente a cui inoltrare il rapporto dei controlli, individuabile per materia, nel Ministero della salute (con le sue articolazioni territoriali, ASL, etc.) o nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

a ciò si aggiunge il fatto che, nella proposta in esame, ferme restando le prerogative di ciascun soggetto deputato al controllo, non si ravvisa l'individuazione di un organismo di coordinamento nel caso di coinvolgimento di diverse Autorità competenti;

valutato, infine, che:

nel documento depositato dal Comando Carabinieri per la tutela della salute in occasione del ciclo di audizioni del testo in esame, con particolare riguardo all'articolo 4 del testo originario, ora articolo 5, venivano rilevate criticità in ordine alle modalità di calcolo della sanzione amministrativa connessa con il "fatturato totale annuo realizzato nell'anno precedente" nel caso in cui il trasgressore sia una azienda di nuova costituzione e, pertanto, senza alcun riferimento al fatturato precedente;

veniva, inoltre, rilevato che a seguito dell'applicazione dei criteri sanzionatori previsti dal comma 1 dell'articolo 4 del testo originario, ora articolo 5, "potrebbero crearsi situazioni di disparità afflittive con particolare riguardo al minimo edittale, pari a euro 10 mila o 10% del fatturato nel caso in cui questo sia superiore a euro 60 mila. Infatti, aziende con fatturato inferiore ai 60.000 euro potrebbero pagare una sanzione amministrativa (pari a euro 10 mila) più afflittiva rispetto alle aziende con fatturato superiore ai 60.000 euro ma inferiore ai 100 mila euro";

sempre con riferimento all'articolo 4, il comma 2 del testo originario, ora articolo 5, comma 2, dispone che "per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso";

tale assunto, secondo le osservazioni del Comando Carabinieri per la tutela della salute presuppone che all'agente contravventore siano già state imposte, all'atto accertativo, quanto meno delle prescrizioni/diffide ad adempiere; concede ampia discrezionalità all'autorità competente (e quindi all'organo accertatore), sull'entità della sanzione da applicare. Quanto esplicitato potrebbe comportare: disparità di trattamento sanzionatorio in ragione di valutazioni dell'operatore basate su elementi "non oggettivi"; dare origine ad una serie di ricorsi amministrativi a seguito della presunta inesatta applicazione della somma contestata; sottoporre l'organo accertatore ad eventuali giudizi di responsabilità contabile;

nella stesura di proposte legislative di iniziativa governativa come quella in esame e, in generale, nella definizione di contenuti destinati ad avere efficacia legislativa nell'ordinamento, ivi inclusi quelli di tenore sanzionatorio, sarebbe opportuno scongiurare eventuali possibili problematiche di tipo interpretativo,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte, in sede applicativa, a

chiarire le problematiche di tipo interpretativo di cui in premessa che, oltre a sovraccaricare inopinatamente il volume operativo delle Autorità diversamente coinvolte, hanno la potenzialità di porre gli stessi destinatari delle suddette norme in una condizione di disparità afflittiva e di sostanziale incertezza dispositiva.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 6.

Approvato

(Rinvio alla legge n. 689 del 1981 e modalità di aggiornamento delle sanzioni)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

EMENDAMENTI

6.100

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

6.101

[Maiorino](#), [Naturale](#), [Mazzella](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

6.0.100

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del Made in Italy, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno

2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».

6.0.101

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.102

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rifinanziamento fondo nazionale per la suinicoltura)

1. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».

6.0.103

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

6.0.104

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.105

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti di cui all'articolo 2 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o

in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.»

6.0.106

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge, notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.».

6.0.107

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata alla procedura di notifica alla Commissione Europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 7.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.100

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari».

Tit.101

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali» *con le seguenti:* «derivati da colture cellulari».

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano ([755](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera b), numero 2), le parole: « n. 2) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) »;
alla lettera c), numero 1), sostituire le parole: « banca in liquidazione coatta amministrativa » con le seguenti: « previsto dalla Sezione III » e le parole: « o verso la quale » con le seguenti: « , o della banca per la quale ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023) - 1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63. Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
- b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
- d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
- e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.

3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa

transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.

5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla tariffa allegata al medesimo decreto, parte prima, all'articolo 1, » *sono sostituite con le seguenti:* « All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla ».

All'articolo 3:

alla rubrica, la parola: « Modifiche » *è sostituita dalla seguente:* « Modifica ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. (Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2023/2015) - 1. Al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *ee*) è inserita la seguente:

"*ee-bis*) 'ritiro': qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura";

b) all'articolo 18, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"*6-bis*. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni";

c) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis*. Le autorità di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882" ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « dopo la parola: "vecchiaia," è inserita la seguente: "anticipata," » *sono sostituite dalle seguenti:* « dopo la parola: "superstiti" sono inserite le seguenti: "o alla pensione anticipata" ».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 525, le parole: « decreto legge » *sono sostituite dalla seguente:* « decreto-legge » *e le parole:* « che possano » *sono sostituite dalle seguenti:* « che possa ».

All'articolo 7:

al comma 2, la parola: « adottato » *è soppressa e alle parole:* « entro centoventi giorni » *sono premesse le seguenti:* « da adottare ».

All'articolo 8:

al comma 1 e alla rubrica, la parola: « indoor », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « in ambienti chiusi »;

al comma 2, le parole: « Il Fondo è assegnato » sono sostituite dalle seguenti: « Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate » e la parola: « provincie » è sostituita dalla seguente: « province »;
al comma 3, dopo le parole: « al 2031 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 9:

al comma 1:

all'alinea, la parola: « nuovo » è soppressa;

alla lettera a), capoverso 1-bis, le parole: « circolazione stradale, » sono sostituite dalle seguenti: « circolazione stradale e ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299) - 1. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-octies dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del presente comma";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) al decimo periodo, le parole: "con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato";

2) il dodicesimo periodo è sostituito dai seguenti: "I criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene altresì l'indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti. È fatta salva la facoltà per il gestore dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo".

2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti:

"1-septies. Nei casi previsti dal comma 1-bis.1, qualora la prosecuzione dell'attività sia stata autorizzata dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario, ovvero il

commissario straordinario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-*bis*.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-*bis*.1. In questo caso, il giudice competente è il giudice dell'esecuzione.

1-octies. In caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;
- b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;
- c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-*bis*.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;
- d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;
- e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal comma 1-*septies*.

1-novies. Nei casi di cui al comma 1-*octies*, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del primo periodo, che sono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente

restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter utilizzare il bene, dopo che la confisca è divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-*bis*.1 del presente articolo ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-*bis*.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-*octies*, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del quinto periodo.

1-decies. Per le finalità di cui al comma 1-*octies*, lettera *c*), la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Camere una relazione sull'attività di verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo".

3. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-*bis*, commi 1-*septies*, 1-*octies*, 1-*novies* e 1-*decies*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";

b) all'articolo 53, comma 1-*ter*, le parole: "commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2," sono sostituite dalle seguenti: "commi 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*septies*, 1-*octies*, 1-*novies* e 1-*decies*,".

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano altresì alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA S.p.A. in applicazione dei criteri e delle modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla lettera *b*) del comma 1 del presente articolo.

6. Al fine di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e quelle di salvaguardia dell'occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, è ammessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

ovvero agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 29-*decies*, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-*octies* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 29-*octies* ».

All'articolo 10:

al comma 5, dopo le parole: « dell'allegato X » *sono inserite le seguenti:* « alla parte quinta » *e le parole:* « e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti » *sono sostituite dalle seguenti:* « , per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: « 485, comma 1, del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al » *e le parole:* « ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024" » *sono sostituite dalle seguenti:* « ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 »;

al comma 2, dopo le parole: « 569, comma 1, del » *sono inserite le seguenti:* « citato testo unico di cui al » *e le parole:* « ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024" » *sono sostituite dalle seguenti:* « ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 »;

al comma 3, le parole: « dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-*bis* è inserito il seguente:
"9-*ter*. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di

lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura" »;

alla rubrica, le parole: « Istituzioni di alta formazione » sono sostituite dalle seguenti: « istituzioni dell'alta formazione ».

All'articolo 12:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « predetto Corpo » sono sostituite dalle seguenti: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

al comma 5, dopo le parole: « commi 3 e 4 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « dall'anno 2032 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 13:

al comma 1, lettera b):

l'alinea è sostituito dal seguente: « nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente: »;

al capoverso Art. 12-bis, comma 2, dopo le parole: « le disposizioni » sono inserite le seguenti: « del regolamento »;

al comma 3, le parole: « n. 139 del 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 8 marzo 2006, n. 139, »;

al comma 5, dopo le parole: « all'articolo 12 » e « dell'articolo 12 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 »;

alla lettera b), capoverso 1, le parole: « riconoscimento di cui al presente capo » sono sostituite dalle seguenti: « riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione »;

alla lettera c), capoverso 1, le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive" »;

al comma 2, le parole: « dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 3, le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 », le parole: « dall'anno 2026 e a quelli » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni », le parole: « dall'anno scolastico 2023-24 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 » e le parole: « per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024 ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « e disponibile" » sono sostituite dalle seguenti: « e disponibile ».

All'articolo 17:

al comma 2, le parole: « paragrafo 1, » sono soppresse;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli attestati di cui al comma 1 sono distribuiti dai comuni ai cittadini dell'Unione europea aventi diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente in Italia nelle ipotesi previste rispettivamente agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 »;

al comma 4, dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « , ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche, »;

al comma 5, dopo le parole: « euro 200.000 » è inserita la seguente: « annui »;

alla rubrica, le parole: « regolamento UE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) ».

All'articolo 18:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto »;

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 1, le parole: « del 12 novembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « del 12 settembre 2018 »;

al numero 2), capoverso 1-quinquies, alinea, le parole: « Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26), del regolamento (UE) 2017/2226 »;

al numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: « Capo VI » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « codice del processo amministrativo di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al »;

alla lettera b), alle parole: « la comunicazione » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « ai viaggi"; » sono sostituite dalle seguenti: « ai viaggi,"; »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "i requisiti richiesti" sono inserite le seguenti: "dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio" »;

alla lettera d):

al numero 1), dopo le parole: « n. 68 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « punto 19 » sono sostituite dalle seguenti: « punto 19), »;

al numero 3):

al capoverso 2-quater, dopo le parole: « regolamento (UE) 2017/2226 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al capoverso 2-quinquies, primo periodo, le parole: « pertinenti il singolo caso » sono sostituite dalle seguenti: « pertinenti al singolo caso »;

al comma 2, alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Al regolamento di cui al decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « dall'articolo 17, » è inserita la seguente: « rispettivamente, » e le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) »;

al comma 4, la parola: « punti » è sostituita dalla seguente: « numeri »;
al comma 6, le parole: « lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, nonché alle lettere c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d) ».

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

« Art. 18-bis. - (Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di esecuzione del mandato d'arresto europeo) - 1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18-bis:

1) al comma 2, le parole: "la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risiede o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione";

b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari) - 1. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

2. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2-bis".

Art. 18-ter. - (Disposizioni in materia di carte di identità dei cittadini dell'Unione europea e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione - Caso ARES (2023) 2033572) - 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana" sono aggiunte le seguenti: "che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta

avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" ».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 3-bis:

le parole: « 3-bis. 1. Il giudice » sono sostituite dalle seguenti: « Art. 3-bis. - 1. Il giudice »;

al comma 1, le parole: « normativa unionale » sono sostituite dalle seguenti: « normativa dell'Unione europea »;

al comma 3:

il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2 »;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: « , primo comma » sono soppresse;

al numero 2), le parole: « 3 aprile 2011, n. 71 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 febbraio 2011, n. 71 ».

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), capoverso 18, dopo le parole: « regolazione per energia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « coerenti alle » sono sostituite dalle seguenti: « coerenti con le » e le parole: « e accumuli." » sono sostituite dalle seguenti: « e accumuli"; »;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: « è abrogato » sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2024 »;

al comma 2, dopo le parole: « regolazione per energia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », la parola: « europea » è soppressa e le parole: « 5 agosto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 6 ottobre 2022 ».

Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

« Art. 22-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019) - 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 5, primo periodo, le parole: "o a prezzo fisso" sono sostituite dalle seguenti: "e a prezzo fisso";

b) all'articolo 18:

1) il comma 4 è abrogato;

2) al comma 7, la lettera c) è abrogata.

Art. 22-ter. - (Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022) - 1. All'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 2-bis è abrogato ».

All'articolo 23:

al comma 1:

all'alinea sono premesse le seguenti parole: « Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE)

2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione), ».

alla lettera b), al numero 1), capoverso e), dopo le parole: « i prodotti » il segno di interpunzione « , » è soppresso e, al numero 3), capoverso n), la parola: « tecnica;" » è sostituita dalla seguente: « tecnica;" »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "4 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 9" »;

alla lettera d), numero 1), dopo le parole: « n. 185 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera h):

al numero 3), le parole: « fino a: internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « fino a: "internazionale" »;

al numero 4), le parole: « assoggettare" fino a » sono sostituite dalle seguenti: « assoggettare" fino a: »;

al numero 5), la parola: « a » è sostituita dalle seguenti: « fino a: » e le parole: « servizi di" » sono sostituite dalle seguenti: « servizi di" »;

al numero 6), capoverso 7, le parole: « paragrafo 2 e 8, paragrafo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, »;

alla lettera i):

al numero 1), all'alinea, dopo le parole: « il comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso e, al capoverso, le parole: « L'autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « 1. L'autorizzazione »;

al numero 3), le parole: « uso e » sono sostituite dalla seguente: « e »;

dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

« 4-bis) il comma 8 è abrogato »;

alla lettera l):

al numero 1), le parole: « è soppresso.; » sono sostituite dalle seguenti: « è soppresso; »;

al numero 2), le parole: « a "una volta" » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla fine del comma »;

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-bis) il comma 8 è abrogato »;

alla lettera m), le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il comma 6 è abrogato »;

alla lettera q), dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti: « , lettera a) »;

alla lettera r), il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) al comma 1, le parole: "dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "dell'operatore"; »;

alla lettera s), capoverso Art. 18:

al comma 2, dopo la parola: « autorizzazione » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: « L'operatore che » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 4, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

« c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;

d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2 »;

alla lettera t):

dopo il numero 5) è inserito il seguente:

« 5-bis) il comma 3 è abrogato »;

al numero 6), capoverso 5, dopo le parole: « cinque anni » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « e di esibizione » sono sostituite dalle seguenti: « e all'esibizione »;

alla lettera u):

al numero 2), dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al numero 3), capoverso 3-bis, alinea, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-bis) il comma 4 è abrogato »;

la lettera aa) è soppressa;

alla rubrica, la parola: « Adattamento » è sostituita dalla seguente: « Adeguamento ».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 84 del » sono inserite le seguenti: « codice della strada, di cui al »;

alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole: « n. 1071/2009 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, », dopo la parola: « autocarri » è inserita la seguente: « , trattori », le parole: « ed in proprietà » sono sostituite dalle seguenti: « e di proprietà » e dopo le parole: « avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea » sono aggiunte le seguenti: « , incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate »;

la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

« c) al comma 4:

1) all'alinea, la parola: ", inoltre," è soppressa;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t";

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i veicoli destinati al trasporto di cose";

4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive";

c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b) , è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:

a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;

b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti" »;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481" »;

dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

« e-bis) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Fuori dai casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.

7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731";

e-ter) al comma 8, le parole: "Alla suddetta violazione" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis" »;

i commi 2, 3 e 4 sono soppressi;

al comma 6, le parole: « di cui all'articolo 3-bis » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3 bis ».

Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

« Art. 24-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782) - 1. Al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Organismo di controllo", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Organismo";

b) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782";

c) all'articolo 2, comma 1:

1) l'alinnea è sostituito dal seguente: "Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), nonché le seguenti:";

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) regolamento: regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)";

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130";

4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) Organismo: organismo nazionale di applicazione di cui all'articolo 31 del regolamento";

d) all'articolo 3, comma 1, le parole: "L'Organismo di controllo, di cui all'articolo 30" sono sostituite dalle seguenti: "L'Organismo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Essa è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento (UE) 2021/782";

e) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. È responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto. Esercita le funzioni di cui agli articoli 6, paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo può:

a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento, per quanto ivi previsto;

b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai *tour operator* e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni;

c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, può presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto reclamo ritenuta non soddisfacente ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo";

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione";

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente decreto, con riferimento all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981";

2) al comma 5, dopo le parole: "la sicurezza" sono inserite le seguenti: "della circolazione";

3) al comma 6, le parole: "interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio" sono sostituite dalle seguenti: "interessati dal procedimento sanzionatorio e comunque acquisiti durante il medesimo procedimento sanzionatorio";

g) l'articolo 6 è sostituito dai seguenti:

"Art. 6. - *(Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti)* - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 11, 12, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18, ad eccezione del paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28, paragrafi 1, 3 e 4, 29 e 30 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il *tour operator* e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Con riferimento all'articolo 11, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. Ai fini della valutazione della violazione si tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Non è ritenuta prossima la modalità di vendita posta a una distanza superiore a un chilometro dalla stazione.

3. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle condizioni generali di trasporto.

Art. 6-bis. - *(Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e*

indennizzo) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 12, paragrafo 7, 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento, il venditore di biglietti, il *tour operator*, l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro";

h) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento. L'Organismo può ordinare la modifica della clausola derogatoria o restrittiva";

i) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati;

l) l'articolo 20 è sostituito dai seguenti:

"Art. 20. - (*Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta*) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il *tour operator* e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20-bis. - (*Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo*) - 1. In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 7 nonché agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.

Art. 20-ter. - (*Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni richieste dall'Organismo*) - 1. I destinatari di una richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, dall'Organismo, che forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non forniscono le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle violazioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'Organismo adegua i propri regolamenti alle modifiche di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. I regolamenti di cui al presente comma disciplinano i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 24-ter. - (*Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273*) - 1.

All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo

226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti *internet* istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta" ».

All'articolo 25:

al comma 1, lettera b), capoverso c), dopo le parole: « sempre considerato breve » sono inserite le seguenti: « . Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni ».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

« Art. 25-bis. - (Attuazione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato) - 1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) è inserita la seguente:*
"j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che è poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione";
- b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare" sono sostituite dalle seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";*
- c) all'articolo 12:*
- 1) al comma 1, le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua" sono sostituite dalle seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";*
 - 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".*
- 2. All'articolo 39-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:*
"e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione".
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte ».*

All'articolo 26:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « , a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede » sono

sostituite dalle seguenti: « e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede »; *alla lettera b), le parole:* « 200.000 euro a decorrere dall'anno 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, »; *alla lettera c), dopo le parole:* « per l'anno 2029, a » *è inserita la seguente:* « euro » *e dopo le parole:* « dall'anno 2032 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »; *alla lettera d), dopo le parole:* « per l'anno 2025 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e la parola:* « corrispondete » *è sostituita dalla seguente:* « corrispondente »; *al comma 2, le parole:* « , con propri decreti, ad apportare » *sono sostituite dalle seguenti:* « ad apportare, con propri decreti, ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Quando è disposta la sospensione di cui al comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine ivi indicato, che decorre da quando la sospensione diventa efficace. »;

b) all'articolo 96-bis, comma 1-bis:

1) alla lettera a), dopo le parole: « 96-bis.2, rimborsi » sono inserite le seguenti: « in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o »;

2) alla lettera c), le parole: « se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi » sono sostituite dalle seguenti: « se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2) »;

c) all'articolo 96-bis.1:

1) al comma 1, dopo le parole: « previsto dalla Sezione III » sono inserite le seguenti: « , o della banca per la quale è stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01 »;

2) al comma 5, lettera c), le parole: « compensazione di eventuali debiti » sono sostituite dalle seguenti: « compensazione dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti » e dopo le parole: « si producono gli effetti del provvedimento » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, o di quello »;

d) all'articolo 96-bis.2:

1) al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca è al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non risultino verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento adottato entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento è pubblicato sul sito *internet* della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* e i suoi effetti decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso. Il provvedimento non è adottato se la Banca d'Italia ha già adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1. »;

- 2) al comma 1, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 83, comma 1 », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « , ovvero del provvedimento di cui al comma 01 »;
- 3) al comma 4, dopo le parole: « gli effetti del provvedimento » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 01 o di quello »;
- 4) al comma 5, le parole: « rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi effettuati. Quando la banca è in liquidazione coatta amministrativa, il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza ».

EMENDAMENTI

1.200

[Garavaglia](#), [Pellegrino](#), [Murelli](#), [Centinaio](#), [Claudio Borghi](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Scurria](#), [Satta](#)

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato"».

1.0.200

[Lombardo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Modifiche alla legge 5 agosto 2022, n. 118. Procedura d'infrazione 2018/2175)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è abrogato.»

ARTICOLI DA 1-BIS A 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023)

1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63. Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;

b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

- c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
- d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
- e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.

3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.

5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

(Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075)

1. All'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla nota II-bis), comma 1, lettera a), le parole: « se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano » sono sostituite dalle seguenti: « se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10,95 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 3.

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. La Consob può trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonché relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei

dati personali è effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. ».

Articolo 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2023/2015)

1. Al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *ee*) è inserita la seguente:

« *ee-bis*) "ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis*. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni »;

c) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis*. Le autorità di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882 ».

EMENDAMENTI

3-bis.0.200

[Valente](#), [Malpezzi](#), [Rojc](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Articolo 3-ter.

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 631 è sostituito dai seguenti:

"631. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia assistenziale e previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni.

631-bis. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni."

2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, l'articolo 25 è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

3-bis.0.201

[Valente](#), [Malpezzi](#), [Rojc](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-ter.

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 631 è inserito il seguente: "631-bis. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni."

2. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

3-bis.0.202

[Valente](#), [Malpezzi](#), [Bazoli](#), [Rojc](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-ter.

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, con diritto all'indennità corrisposta nella misura dell'ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

ARTICOLI DA 4 A 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

(Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

1. All'articolo 18, comma 1, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne. ».

Articolo 5.

(Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl)

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, dopo la parola: « superstiti » sono inserite le seguenti: « o alla pensione anticipata ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3,024 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,097 milioni di euro per l'anno 2024, in 3,286 milioni di euro per l'anno 2025, in 3,574 milioni di euro per l'anno 2026, in 4,097 milioni di euro per l'anno 2027, in 4,773 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,258 milioni di euro per l'anno 2029, in 5,624 milioni di euro per l'anno 2030, in 5,694 milioni di euro per l'anno 2031 e in 5,765 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 26. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 525 è sostituito dal seguente: « 525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. ».

Articolo 7.

(Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

1. Al fine di assicurare l'individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

EMENDAMENTI

7.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni" con le seguenti: "15 milioni";*

b) *al comma 3, sostituire le parole: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025" con le seguenti: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025".*

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: "50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025," con le seguenti: "55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025,";*

b) *dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: "d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."*

7.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «entro 120 giorni» con le seguenti: «entro 90 giorni».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 8.

(Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione del radon in ambienti chiusi e per una efficace compatibilità delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualità dell'aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

EMENDAMENTI

8.2

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro"

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031," *con le seguenti:* "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 60.344.537 per l'anno 2023, a euro 98.141.617 per l'anno 2024, a euro 108.949.185 per l'anno 2025, a euro 89.846.599 per l'anno 2026, a euro 90.116.134 per l'anno 2027, a euro 90.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 90.770.245 per l'anno 2031,";

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:* "b-bis) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;"

8.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* "10 milioni" *con le seguenti:* "15 milioni";

b) *al comma 3, sostituire le parole:* "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031" *con le seguenti:* "15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031".

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* "euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031" *con le seguenti:* "55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025, a euro 84.846.599 per l'anno 2026, a euro 85.116.134 per l'anno 2027, a euro 85.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.770.245 per l'anno 2031,"

b) *dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:* "d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.200

[Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#), [Satta](#), [Scurria](#)

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzato a finanziare», *inserire le seguenti:* «la progettazione e», *e dopo le parole:* «prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi», *inserire le seguenti:* «, in particolare mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante,».

8.0.200

[Zanettin](#), [Scurria](#)

V. testo 2

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)

1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, di cui

all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché di agevolare la definizione della procedura di infrazione 2015/2163, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

8.0.200 (testo 2)

[Zanettin, Scuria](#)

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)

1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché di agevolare la definizione della procedura di infrazione 2015/2163, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle Regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

8.0.201

[Lorefice, Bevilacqua](#)

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)

1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare l'attuazione delle misure di conservazione e programmi specifici di verifica e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2023.

2. Al fine di coordinare le attività di cui al comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'assistenza tecnica in favore delle Regioni e Province Autonome per il corretto utilizzo del fondo, nel limite di 100.000 euro annui a valere sul fondo di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

8.0.201 (testo 2)

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#) (*)

Id. em. 8.0.200 (testo 2)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)

1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché di agevolare la definizione della procedura di infrazione 2015/2163, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle Regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9.

*(Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria.
Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)*

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.

1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.

1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).

1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142. »;

b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

« *9-ter.* I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.

».

EMENDAMENTI

9.200

[Di Girolamo](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come zona scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici."»

9.201

[Di Girolamo](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) all'articolo 142, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice».

9.202

[Di Girolamo](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) all'articolo 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come zona scolastica e zona residenziale urbana di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 58-bis) e 58) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e nelle zone limitrofe ai luoghi di culto e ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici».

ARTICOLO 9-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9-bis.

(Disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-octies dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del presente comma »;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) al decimo periodo, le parole: « con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi *in house* dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi *in house* dello Stato »;

2) il dodicesimo periodo è sostituito dai seguenti: « I criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono

individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene altresì l'indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti. È fatta salva la facoltà per il gestore dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo ».

2. All'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-*sexies* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*septies*. Nei casi previsti dal comma 1-*bis*.1, qualora la prosecuzione dell'attività sia stata autorizzata dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario, ovvero il commissario straordinario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-*bis*.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-*bis*.1. In questo caso, il giudice competente è il giudice dell'esecuzione.

1-*octies*. In caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;
- b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;
- c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-*bis*.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;
- d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;
- e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca

nei casi previsti dal comma 1-*septies*.

1-novies. Nei casi di cui al comma 1-*octies*, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del primo periodo, che sono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter utilizzare il bene, dopo che la confisca è divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-*bis*.1 del presente articolo ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-*bis*.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-*octies*, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del quinto periodo.

1-decies. Per le finalità di cui al comma 1-*octies*, lettera c), la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Camere una relazione sull'attività di verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo ».

3. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-*bis*, commi 1-*septies*, 1-*octies*, 1-*novies* e 1-*decies*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 »;

b) all'articolo 53, comma 1-*ter*, le parole: « commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2, » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*septies*, 1-*octies*, 1-*novies* e 1-*decies*, ».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano altresì alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA S.p.A. in applicazione dei criteri e delle modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

6. Al fine di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e quelle di salvaguardia dell'occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, è ammessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 29-*decies*, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-*octies* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 29-*octies* ».

EMENDAMENTI

9-bis.200

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere i commi 1 e 2.

9-bis.201

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

9-bis.202

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere la lettera a);

b) sopprimere i commi da 2 a 6.

9-bis.203 (

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere la lettera a);

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*bis*.1:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»;

b) al quarto periodo, le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: «si è ritenuto realizzabile» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice ha ritenuto realizzabile»;

2) il comma «1-*bis*.2» è abrogato;

c) *sopprimere i commi da 3 a 6.*"

9-bis.204

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. All'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*bis*.1:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»;

b) al quarto periodo, le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» sono sostituite dalle seguenti: «o per l'ambiente»;

c) al quinto periodo, alle parole: «Il giudice autorizza» sono premesse le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente,» e le parole: «si è ritenuto realizzabile» sono sostituite dalle seguenti: «è realizzato».

2) al comma «1-*bis*.2»:

a) le parole: «nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale,» sono soppresse;

b) le parole da: «, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del comma sono soppresse;

c) *sopprimere i commi da 3 a 6.*"

9-bis.205

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

9-bis.206)

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: "in caso di confisca degli impianti" fino alla fine del periodo.

9-bis.207

[Turco](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "1-octies, 1-novies e 1-decies" con le seguenti: "1-octies e 1-novies" e sopprimere le parole da: "Ai fini" fino alla fine della medesima lettera;

b) al comma 2:

1) al capoverso "1-septies", sopprimere le seguenti parole: "anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo";

2) al capoverso "1-octies" sostituire le parole da: "non impedisce il trasferimento" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "impedisce il trasferimento dei beni in sequestro";

3) sopprimere i capoversi 1-novies e 1-decies;

c) sopprimere i commi da 3 a 6.

9-bis.208

[Turco](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "1-octies, 1-novies e 1-decies" con le seguenti: "1-octies e 1-novies" e sopprimere le parole da: "Ai fini" fino alla fine della medesima lettera;

b) al comma 2:

1) al capoverso "1-septies", sopprimere le seguenti parole: "anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, il recupero, le attività di bonifica e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, è posto a carico del condannato ovvero dell'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali è stata disposta la confisca o del soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito. In tali casi è interdetta la prosecuzione dell'attività."

2) al capoverso "1-octies" sostituire le parole da: "non impedisce il trasferimento" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "impedisce il trasferimento dei beni in sequestro";

3) sopprimere i capoversi 1-novies e 1-decies;

Conseguentemente, sopprimere i commi da 3 a 6.

9-bis.209

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

9-bis.210

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Id. em. 9-bis.209

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

9-bis.211

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1)

9-bis.212

[Boccia](#), [Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: "sentito" con le seguenti: "d'intesa con";*

b) *sopprimere i commi da 2 a 6.*

9-bis.213

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: "Presidente del Consiglio dei ministri" fino a: "delle finanze" con le seguenti: "Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"

9-bis.214

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del" con le seguenti: "Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con"

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: "Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia" con le seguenti: "Ministro dell'economia"

9-bis.215

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: "e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione"

9-bis.216

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: "del gestore dello stabilimento ovvero"

9-bis.217

[Martella](#), [Boccia](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti: "1-bis. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, , entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, della regione Puglia, della provincia e del comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

1-ter. Il Tavolo di cui al comma 1-bis è finalizzato alla stesura, entro sessanta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;
- b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto e indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti;
- d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;
- e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;
- f) ripermetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;
- g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;
- h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;
- i) elaborazione di un piano di salvaguardia dell'occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;
- l) misure socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;
- m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il porto di Taranto;
- n) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;
- o) istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma."

9-bis.218

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2)

9-bis.219

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: "con il decreto di cui al decimo periodo" con le seguenti: "con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy"

9-bis.220

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sopprimere le parole da: "che contiene" fino alla

fine del periodo

9-bis.221

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: "E' fatta salva la facoltà" fino alla fine del periodo.

9-bis.222

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: "nel decreto di cui al medesimo decimo periodo" con le seguenti: "con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy"

9-bis.223

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1.1. I progetti di decarbonizzazione di cui al comma 1 sono integrati con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis.1)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 1.2, lettera a), del presente decreto.

1.2. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis)*, è inserita la seguente:

«*b-bis.1)* valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).»;

b) all'articolo 29-*ter*, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo 29-*duodecies*, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIAS,»."»

9-bis.224

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2

9-bis.225

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Id. em. 9-*bis*.224

Sopprimere il comma 2.

9-bis.226

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere il capoverso "1-septies"

9-bis.227

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso "1-septies", sostituire le parole da "è autorizzato" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "non è autorizzato a proseguire l'attività quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo"

9-bis.228

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso "1-septies", sopprimere le parole da: "anche quando" fino alle parole: "divenuto definitivo"

9-bis.229

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere il capoverso "1-octies"

9-bis.230

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso "1-octies", sostituire le parole da "non impedisce il trasferimento" fino alla fine della lettera e) con le seguenti: "impedisce il trasferimento dei beni in sequestro"

9-bis.231

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere il capoverso "1-novies"

9-bis.232

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso "1-novies", dopo le parole: "il corrispettivo della cessione" inserire la seguente: "interamente"

9-bis.233

[Boccia](#), [Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere il capoverso «1-decies»

9-bis.234

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso "1-decies", dopo le parole: "è effettuata" inserire le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"

9-bis.235

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, il capoverso "1-decies", sopprimere le parole: "e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR"

9-bis.236

[Boccia](#), [Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso «1-decies», sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «d'intesa con»

9-bis.237

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso "1-decies", dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Il comitato assicura il necessario coordinamento con la Direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente e può avvalersi, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, del supporto tecnico dell'Ispra, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

9-bis.238

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso "1-decies" sopprimere l'ultimo periodo.

9-bis.239

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3

9-bis.240

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Id. em. 9-bis.239

Sopprimere il comma 3.

9-bis.241

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera a)

9-bis.242

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera b)

9-bis.243

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4

9-bis.244

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Id. em. 9-bis.243

Sopprimere il comma 4.

9-bis.245

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Id. em. 9-bis.243

Sopprimere il comma 4.

9-bis.246

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole da: "non ancora definitivi" fino alla fine del comma

9-bis.247

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

9-bis.248

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Id. em. 9-bis.247

Sopprimere il comma 5

9-bis.249

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Id. em. 9-bis.247

Sopprimere il comma 5.

9-bis.250

[Martella](#), [Boccia](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Al decreto - legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: "su richiesta della medesima" sono aggiunte le seguenti: ", al fine di acquisire, entro il 31 dicembre 2023, la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ed assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché per il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.";

b) l'articolo 7 è abrogato."

9-bis.251

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono abrogati."

9-bis.252

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. L'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è abrogato."

9-bis.253

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente.»."

9-bis.254

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «Chiunque agisca al fine di dare» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque dia»;
- b) dopo le parole: «un provvedimento» sono inserite le seguenti: «del giudice»."

9-bis.255

[Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole da "si applicano" fino alla fine del comma con le seguenti: "non si applicano per i fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute."

9-bis.256

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori ovvero dell'ambiente.».

9-bis.257

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

9-bis.258

[Boccia](#), [Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Id. em. 9-bis.257

Sopprimere il comma 6

9-bis.259

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Id. em. 9-bis.257

Sopprimere il comma 6.

9-bis.260

[Martella](#), [Boccia](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 8, decreto - legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti, effettua la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019.

1-bis. Qualora dagli esiti della valutazione di cui al comma 1 emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della VIS, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS."»

9-bis.0.200

[Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Sostegno alle imprese dell'indotto)

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9-bis.0.201

[Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter

(Sostegno alle imprese fornitrici)

1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il le e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 10.

(Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito *internet* istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo.

4. Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.

5. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di cui al comma 1, nonché di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità.

6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le autorità competenti possono promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per le finalità previste dal comma 5, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale.

7. Le attività e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6 sono presi in considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di incentivazione e di finanziamento in materia di qualità dell'aria e di sviluppo rurale. I provvedimenti relativi al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2022, e al Piano Strategico nazionale della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027 assicurano una priorità al finanziamento di tali attività.

8. La disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

10.2

[Lombardo](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari, di sicurezza, nonché per ragioni agronomiche specifiche, con particolare riferimento ad emergenze fitosanitarie, individuate dalle singole Regioni, e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre».

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nelle zone individuate ai sensi del comma 1 le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto possono prevedere specifiche deroghe nei mesi autunnali e invernali».

10.4

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «da euro 300 a euro 3.000» con le seguenti: «da euro 1000 a euro 10.000».

10.7

[Naturale](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 5:

a) dopo la parola «filiera» inserire la seguente: «ecocompatibili»;

b) sostituire le parole «e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti.» con le seguenti: «e per altre finalità sostenibili, come la produzione di materiali e prodotti a basso impatto ambientale.»

10.5

[Naturale](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole da: «per fini energetici» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

10.9

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con dotazione pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome, per favorire l'acquisto di macchinari e strumenti dedicati."

Consequentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032" *con le seguenti:* "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 54.344.537 per l'anno 2023, a euro 92.141.617 per l'anno 2024, a euro 102.949.185 per l'anno 2025, a euro 83.846.599 per l'anno 2026, a euro 84.116.134 per l'anno 2027, a euro 84.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 84.770.245 per l'anno 2031, a euro 75.364.752 annui a decorrere dal 2032";

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:* "b-bis) quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;"

10.0.200

[Bergesio](#), [De Carlo](#), [Centinaio](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#)

V. testo corretto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092)

1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.

2. Per le finalità di cui al comma precedente Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti da Agea. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:

a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 4 ter, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2003 n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

b1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del

regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso;

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

b2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 % o a 15 000 kg, se questo valore è quello più basso;

V. tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 % della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale.

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

3. In sede di ricalcolo Agea applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 536/1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prive di effetto e vengono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.

5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8 quinquies comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*.

6. Possono, altresì, accedere al ricalcolo degli importi con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3, i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione del decreto legge convertito con la presente legge, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, escludendo dall'applicazione della presente norma coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti sia amministrativi che di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33 alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*, del medesimo decreto-legge.

7. A questo fine, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i produttori interessati presentano ad AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'Autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso; deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del comma 6.

8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare ad AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione, e il procedimento giurisdizionale pendente viene dichiarato estinto a spese compensate con decreto del Presidente del Collegio giudicante, ovvero del Giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che venga fissata udienza per la prosecuzione della controversia perché non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il Giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione. Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.

9. Qualora AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6.

10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiara falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, è punito ai sensi degli articoli 483 comma 1 e 640 bis del codice penale.

11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata, decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione degli interessi previsti nel comma 3 di tre punti percentuali.

12. Nei contenziosi pendenti che non vengano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nella eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti nel comma 2.

13. I termini di cui al comma 3-ter, dell'art. 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

10.0.200 (testo corretto)

[Bergesio](#), [De Carlo](#), [Centinaio](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#)

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092)

1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e

ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.

2. Per le finalità di cui al comma precedente Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti da Agea. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:

a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 4 ter, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2003 n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

b1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso;

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

b2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 % o a 15 000 kg, se questo valore è quello più basso;

V. tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 % della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale.

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

3. In sede di ricalcolo Agea applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 536/1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di

affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prive di effetto e vengono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.

5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8 quinquies comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*.

6. Possono, altresì, accedere al ricalcolo degli importi con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3, i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, escludendo dall'applicazione della presente norma coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti sia amministrativi che di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33 alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*, del medesimo decreto-legge.

7. A questo fine, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i produttori interessati presentano ad AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'Autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso; deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del comma 6.

8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare ad AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione, e il procedimento giurisdizionale pendente viene dichiarato estinto a spese compensate con decreto del Presidente del Collegio giudicante, ovvero del Giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che venga fissata udienza per la prosecuzione della controversia perché non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il Giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione. Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.

9. Qualora AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6.

10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiara falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, è punito ai sensi degli articoli 483 comma 1 e 640 bis del codice penale.

11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata, decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva

del prelievo supplementare, con una maggiorazione degli interessi previsti nel comma 3 di tre punti percentuali.

12. Nei contenziosi pendenti che non vengano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nella eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti nel comma 2.

13. I termini di cui al comma 3-ter, dell'art. 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 485, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto, ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024.

2. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 569, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera c), del presente decreto, ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024.

3. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

« 9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma. In materia di

computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 785.361 euro per l'anno 2023, 948.193 euro per l'anno 2024, 1.144.694 euro per l'anno 2025 e 1.341.196 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

EMENDAMENTI

11.2

[Lombardo, Versace](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ai fini del computo del servizio di insegnamento prestato si applicano le modalità di cui all'articolo 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124.»

11.200

[Bucalo, Pellegrino, Iannone, Matera, Scurria, Nastri, Satta, Murelli, Zanettin, Salvitti](#)

Ritirato

Al comma 3-bis, capoverso «9-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i primi due periodi con i seguenti:* «A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono riservare, all'interno delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, posti ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.»;

b) *sopprimere i periodi quinto, sesto e ottavo.*

11.201

[Zanettin](#)

Ritirato

Al comma 3-bis, capoverso «9-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i primi due periodi con i seguenti:* «A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono riservare, all'interno delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, posti ai

docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.»;

b) sopprimere i periodi quinto, sesto e ottavo.

11.202

[Malpezzi](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 3-bis, capoverso "9-ter", sostituire le parole: "2024/2025" con le seguenti: "2023/2024"

11.203

[Lombardo](#)

Ritirato

Al comma 3-bis, capoverso comma «9-ter», sostituire le parole: «2024/2025» con le seguenti: «2023/2024».

11.6

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di prevenire l'apertura di ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione europea, all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale";

b) le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2023".

4-ter. Dopo articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

"4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine

alle vigenti graduatorie."»

11.9 (testo 2)

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Malpezzi](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il comma 4-ter è soppresso.»

11.8

[Lombardo](#)

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter, le parole: "per titoli ed esami" sono sostituite con le seguenti: "per titoli ed esame orale" e le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "entro il 30 settembre 2023";

b) dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:

"4-ter.1. La selezione pubblica di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-ter.2. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-ter.3. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.

4-ter.4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, e comunque entro il periodo di vigenza delle graduatorie di cui al precedente comma, le stesse sono aggiornate - con le stesse modalità attuative previste dalle presenti disposizioni - con l'inserimento di coloro che abbiano nel frattempo maturato i requisiti previsti dal comma 4-ter.1 del presente articolo."»

11.10

[Malpezzi](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al personale con contratto a tempo determinato che occupa posti del personale docente e tecnico amministrativo delle istituzioni AFAM, liberi e vacanti e sui quali sono autorizzate le facoltà assunzionali in base alla vigente normativa di settore, è riconosciuta, a decorrere dall'a.a. 2022/23, la medesima progressione di carriera del personale con contratto a tempo indeterminato.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4-quater.

4-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

11.11

[Malpezzi](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono soppressi il quinto, il sesto e il settimo periodo.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4-quater.

4-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 12.

(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Al fine di garantire gli attuali *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, le dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore sono incrementate rispettivamente di 350 e di 200 unità. Conseguentemente, la dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è rideterminata secondo i suddetti incrementi.
2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 è autorizzata, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l'assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° ottobre 2023. Le medesime assunzioni avvengono mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le assunzioni nella qualifica di operatore, le modalità di svolgimento della selezione sono stabilite con apposito bando per accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le funzioni proprie della qualifica di operatore di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 5.367.150 per l'anno 2023, di euro 22.682.796 per l'anno 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per l'anno 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per l'anno 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dall'anno 2032.
4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 703.630 per l'anno 2023 e di euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4, pari complessivamente ad euro 6.070.780 per l'anno 2023, a euro 23.232.796 per l'anno 2024, a euro 24.544.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 24.814.310 per l'anno 2027, a euro 25.269.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421 per l'anno 2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dall'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

6. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023.

7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa alla annualità 2023, avvengono, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria dei concorsi pubblici banditi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

EMENDAMENTI

12.1

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "350 e di 200 unità" con le seguenti: "400 e di 250 unità";

b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 6.342.996 per l'anno 2023, di euro 26.806.941 per l'anno 2024, di euro 28.357.461 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 28.676.003 per l'anno 2027, di euro 29.214.357 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 29.449.043 per l'anno 2031 e di euro 30.151.643 annui a decorrere dall'anno 2032."

c) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 833.927 per l'anno 2023 e di euro 650.000 annui a decorrere dall'anno 2024.";

d) sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari complessivamente ad euro 7.176.923 per l'anno 2023, a euro 27.456.941 per l'anno 2024, a euro 29.007.461 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 29.326.003 per l'anno 2027, a euro 29.864.357 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 30.099.043 per l'anno 2031 e a euro 30.801.643 a decorrere dall'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 26."

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032" con le seguenti: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 51.450.680 per l'anno 2023, a euro 92.365.762 per l'anno 2024, a euro 103.411.871 per l'anno 2025, a euro 84.309.285 per l'anno 2026, a euro 84.627.827 per l'anno 2027, a euro 85.166.181 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.400.867 per l'anno 2031, a euro 76.103.467 annui a decorrere dal 2032";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) quanto ad euro 1.106.143 per l'anno 2023, ad euro 4.224.145 per l'anno 2024, ad euro 4.462.686 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ad euro 4.511.693 per l'anno 2027, ad euro 4.594.517 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ad euro 4.630.622 per l'anno 2031, e a euro 4.738.715 a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;"

12.200

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.".

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 13.

(Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale. »;

b) nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

« Art. 12-bis (*Disposizioni per il personale volontario*). - 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6. ».

2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola « fuoco » sono aggiunte le seguenti: « iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ».

3. Sono fatti salvi l'elenco del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e la graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini, rispettivamente, delle quote di riserva dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché delle eventuali assunzioni in deroga previste dalla vigente normativa.

4. In relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si applicano al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 del presente decreto e comunque entro il 30 ottobre 2024. Per assicurare la continuità dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale assunto nel ruolo di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, nominato allievo vigile del fuoco, continua a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario. Tale periodo viene computato ai fini dell'applicazione pratica prevista dal medesimo articolo 6 del

decreto legislativo n. 217 del 2005.

6. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023.

EMENDAMENTI

13.0.2

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

3. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) è soppresso.

4. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e", ovunque ricorrano, sono soppresse.

5. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

6. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 8.

8. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il

Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

13.0.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

3. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

4. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e", ovunque ricorrano, sono soppresse.

5. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

6. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.»

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 14.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 485:

1) al comma 1, dopo le parole « Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, » sono aggiunte le seguenti « immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, » e le parole « per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo » sono soppresse;

2) al comma 3, le parole « e negli stessi limiti fissati dal » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 5, le parole « e negli stessi limiti » sono soppresse;

b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione. »;

c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici. ».

1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: « Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive ».

2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 e confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, pari a euro 1.518.396 per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

EMENDAMENTI

14.1 (testo corretto)

[Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni :

a) alla lettera a), capoverso 1), sopprimere le seguenti parole: «a far data dall'anno scolastico 2023-2024»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento computato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124".».

14.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «a far data dall'anno scolastico 2023-2024»;*

b) *Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera».*

14.200

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «a far data dall'anno scolastico 2023-2024»;*

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al momento della prestazione» aggiungere le seguenti: «fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera»;*

c) *al comma 1, lettera c), capoverso "1.", aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 146, punto 8), del CCNL Scuola 2006-2009.».*

14.6

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Rojc](#), [Lombardo](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «e le parole "le predette scuole statali e pareggiate" sono sostituite dalle seguenti: "le scuole inserite nel sistema nazionale di istruzione"»

14.7

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Rojc](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Al personale docente di ogni ordine e grado, con contratto a tempo determinato, è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo."»

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, lettera c), capoverso «1.», aggiungere in fine il seguente periodo: «Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, con contratto a tempo determinato, è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo.»;*

b) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3), e lettera c), valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3-ter.*

3-ter. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

14.201

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Sensi](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso "1-bis"

14.10

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Rojc](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo le parole "vacanti e disponibili" inserire le seguenti "ovvero senza titolare".».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3-ter.

*3-ter. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»*

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843)

1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

EMENDAMENTI

15.3

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "annuale su posto vacante e disponibile" inserire le seguenti: "o supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche";

b) dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni."

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 1-quater.

*1-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»*

15.4

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «o supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni e al personale Ata della scuola.»

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 e 1 bis, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n.107 è incrementata di 50 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26 e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ARTICOLI DA 16 A 18 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 16.

(Designazione dell'Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001)

1. Alle formalità previste dall'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, provvede il Ministero della giustizia. A tal fine, il Ministero della giustizia, verificata l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, vi appone la formula esecutiva.

Articolo 17.

(Adeguamento al regolamento (UE) 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno)

1. Gli attestati rilasciati ai cittadini dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, muniti dei requisiti di sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, sono carte valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559.

2. Gli attestati di cui al comma 1 sono prodotti e forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS S.p.A.), secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, lettera b), e 6 del regolamento (UE) 2019/1157.

3. Con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e l'IPZS S.p.A. sono definite le caratteristiche tecniche e grafiche degli attestati di cui al comma 1, i costi di produzione e di distribuzione ai comuni e le relative modalità. Gli attestati di cui al comma 1 sono distribuiti dai comuni ai cittadini dell'Unione europea aventi diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente in Italia nelle ipotesi previste rispettivamente agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

4. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano l'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché, ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche, i diritti fissi e di segreteria che restano di spettanza del comune.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 120.000 per l'anno 2023 e a euro 200.000

annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 18.

(Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validità, nonché del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno 2002, anch'essi in corso di validità. »;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* L'ingresso in Italia può avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

1-ter. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.

1-quater. L'autorità di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (*entry-exit system-EES*) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo può essere resa anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità italiane in corso di validità, il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di uscita.

1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26), del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, sono:

a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;

b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226. »;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 è richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo le modalità previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento. L'autorizzazione è rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unità nazionale ETIAS (*European travel information ad authorisation system*) in attuazione del Capo VI del medesimo regolamento (UE) 2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unità nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia sono:

- a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;
- b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
- c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (*European travel information ad authorisation system-ETIAS*) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240. »;
- b) all'articolo 5, al comma 8-bis, dopo le parole: « contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso » sono inserite le seguenti: « , la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi » e dopo le parole: « al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, » sono inserite le seguenti: « di un'autorizzazione ai viaggi, »;
- c) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: « i requisiti richiesti » sono inserite le seguenti: « dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio »;

d) all'articolo 13:

1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: « legge 28 maggio 2007, n. 68, » sono inserite le seguenti: « ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata ovvero se lo straniero è un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, »;

2) al comma 2-ter, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « In tali casi, lo straniero può essere destinatario di un divieto di reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. »;

3) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

« 2-quater. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-ter.

2-quinquies. L'autorità di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter è disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti al singolo caso. L'autorità di frontiera informa altresì lo straniero che, nel caso in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalità telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7. L'autorità di frontiera comunica allo straniero che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del rintraccio in frontiera potrà far pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della rappresentanza

diplomatica o consolare italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni.

2-*sexies*. Contro il provvedimento di cui al comma 2-*ter* è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il provvedimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio. »;

4) al comma 14-*bis*, dopo le parole « divieto di cui al comma 13 » sono inserite le seguenti « , anche nel caso di espulsione disposta dal giudice, ».

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 8, al comma 1, il secondo periodo è abrogato.

3. L'accesso all'archivio comune di dati di identità (CIR - *Common Identity Repository*), istituito dall'articolo 17, rispettivamente, dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, è consentito, in conformità alle disposizioni previste dai citati regolamenti, alle autorità di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

4. I decreti di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), capoverso 1-*quinquies*, e 3), capoverso 2-*ter*, sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettere a), numero 2), capoverso 1-*bis*, c) e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.

EMENDAMENTI

18.200

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «1-quinquies» con i seguenti:

«1-*quinquies*. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4) del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità di frontiera gli uffici di polizia di frontiera e quali autorità competenti in materia di immigrazione i Questori e i Prefetti.

1-*sexies*. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno, le Divisioni investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) delle Questure, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure della Repubblica».

18.2

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso "2-ter" con i seguenti:

"2-*ter*. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, sono individuate quali autorità di frontiera gli uffici di polizia di frontiera e quali autorità competenti in materia di immigrazione i Questori e i Prefetti.

2-*quater*. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240, sono individuate quali autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo la Direzione centrale della polizia di prevenzione del

Ministero dell'Interno, le Divisioni investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) delle Questure, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure della Repubblica".

18.201

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente articolo:

"Art. 4-quater

(Visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari).

1. Il visto a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovi nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, e manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale e abbia i seguenti requisiti:

a) ha il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero ha i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 1, 1.1 e 1-bis dell'articolo 19 o si trova ;

b) risulta, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso o che una sua domanda di protezione internazionale non sia stata definitivamente rigettata in tali Stati, che non sia in tali Stati titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

c) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale;

d) abbia le caratteristiche dei beneficiari dei programmi umanitari indicati nel comma 2 ovvero abbia presentato domanda individuale esaminata ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

2. Il visto è rilasciato, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, attraverso la realizzazione di specifici programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti alle categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia, ovvero nell'ambito di appositi protocolli di intesa, stipulati tra i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ed enti italiani che presentino adeguati profili di affidabilità specificati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel quale può essere predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare ai sensi del presente comma e sono disciplinate le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla quale possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti. Il decreto e i protocolli di intesa devono essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.

3. Il visto è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide che ne presenti domanda di rilascio al

consolato italiano competente per il territorio dello Stato in cui si trova, esclusi gli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen e il Regno Unito, e che attesti con qualsiasi mezzo la sua situazione bisognosa di protezione ai sensi del comma 1:

a) sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR o di una sentenza di giudice italiano che accerta i presupposti per il rilascio del visto ovvero

b) sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

4. La domanda di visto ai sensi del comma 3 è presentata dallo straniero o dall'apolide, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, ed è redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo d'intesa coi Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Essa è inoltrata, insieme con la documentazione allegata, mediante modalità riservate e semplificate da essi individuate che comportino l'invio in via telematica ad apposito recapito telematico della rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati, inclusi quelli operanti nell'ambito dei programmi umanitari di cui al comma 2, o da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia. La domanda è esaminata esclusivamente dal personale diplomatico o consolare italiano ed è trattata con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. Il personale consolare o la Commissione nazionale per il diritto di asilo possono chiedere al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di produrre ulteriore documentazione a supporto della domanda o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza, con l'ausilio di interpreti messi a disposizione dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

5. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto, osservando anche eventuali criteri generali per l'esame di tali domande decisi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La decisione è comunicata mediante atto scritto e motivato che deve pervenire anche per le vie brevi o in via telematica allo straniero o all'apolide interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda di visto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della ricevuta di ricevimento di tale domanda nelle ipotesi indicate nella lettera a) del comma 3. Nell'ipotesi indicata nella lettera b) del comma 3 il termine perentorio è di trenta giorni dalla sua presentazione, prorogabili di altri quindici giorni allorché la rappresentanza comunichi al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di aver inviato anche per le vie brevi una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e operante anche col supporto di funzionari amministrativi con compiti istruttori nell'ambito del contingente del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere altamente specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il parere motivato deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali senza che la Commissione abbia inviato il suo parere negativo il visto deve essere rilasciato. I termini indicati nei tre periodi precedenti sono prorogati di ulteriori quindici giorni dall'invio all'interessato dell'eventuale richiesta indicata nel comma 4 di fornire documentazione aggiuntiva o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza. La comunicazione della risposta alla domanda deve essere tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, e ad essa devono essere allegati anche l'eventuale richiesta motivata di parere e il parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

6. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto

entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta. L'impugnazione è effettuata con ricorso presentato al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 e 3 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.

7. Il rilascio del visto è sempre comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza italiana rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio. Il rilascio del visto avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.

8. Lo straniero o l'apolide a cui è rilasciato ai sensi del comma 1 il visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari presenta domanda di protezione internazionale all'ufficio di polizia di frontiera presso un valico di frontiera internazionale sito in territorio italiano, che deve indicare nella domanda di visto. Qualora non disponga in Italia di sufficienti mezzi di sussistenza ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, neppure sulla base dell'eventuale sostentamento fornito nell'ambito dei programmi umanitari indicati nel comma 2 o dai soggetti che hanno favorito la domanda presentata ai sensi del comma 3, il consolato italiano deve farne immediata segnalazione anche per le vie brevi al Ministero dell'interno e al Servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione istituito ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, i quali provvedono al suo accompagnamento fin dall'ingresso ad una struttura di accoglienza afferenti a tale sistema. La competente Questura provvede in via prioritaria all'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e alla verbalizzazione della domanda, la quale è esaminata in via prioritaria ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio, n. 25, anche tenendo conto delle dichiarazioni fatte nella domanda del visto e della documentazione ad essa allegata, delle segnalazioni fatte dagli organismi internazionali o europei e dell'eventuale parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo."»

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)».

18.202

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).

18.203

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 2) sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al giudice ordinario competente per territorio. La procura al difensore può essere rilasciata con autentica sottoscrizione da parte del medesimo.»

18.204

[Rojc](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso " 1-bis", sostituire le parole: «al tribunale amministrativo regionale» con le seguenti: «alla sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, in composizione monocratica»

18.4 (testo 2)

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 14-bis è inserito il seguente articolo:

"Art. 14-ter
(Modulistica)

1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste dal testo unico e dal presente regolamento ai fini delle richieste di proroga dei visti di ingresso, delle presentazioni della dichiarazione di presenza e delle domande di rilascio, di rinnovo e di conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno e dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, inclusi i documenti che gli interessati devono produrre o allegare o inviare, anche telematicamente, ai competenti uffici per ognuna delle tipologie di domande, sono definiti in modo uniforme e conforme alle norme europee e alle norme internazionali generalmente riconosciute o a trattati o convenzioni internazionali, la cui ratifica è stata autorizzata con legge, mediante un apposito decreto del Ministro dell'interno, che deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale".

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: "e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)".

18.5

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, d'intesa col Garante per la protezione dei dati personali, sono integrate e aggiornate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di:

a) definire le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226;

b) definire le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (European travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del

regolamento (UE) 2018/1240;

c) provvedere alla completa ed effettiva attuazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) al fine di garantire uniformità di procedure e di modalità di rilascio di tutti i tipi di visti di ingresso.»

Conseguentemente:

- *nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: "e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)";*

- *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "1-quinques", sopprimere la lettera c);*

- *al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso "2-ter", sopprimere la lettera c).*

18.6

[Rojc, Giorgis, Malpezzi](#)

Respinto

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "All'Unità nazionale ETIAS (European travel information and authorisation system) presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, entro il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno sono in ogni caso assegnate le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento efficiente e tempestivo di tutte le funzioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente articolo."

ARTICOLO 18-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 18-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di esecuzione del mandato d'arresto europeo)

1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis:

1) al comma 2, le parole: « la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risiede o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione »;

b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Art. 19. - *(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari)* - 1. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di

emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

2. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-*bis*, comma 2-*bis* ».

EMENDAMENTO

18-bis.200

[Malpezzi](#), [Rojc](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo

ARTICOLO 18-*TER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 18-*ter*.

(Disposizioni in materia di carte di identità dei cittadini dell'Unione europea e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione-Caso ARES (2023) 2033572)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana » sono aggiunte le seguenti: « che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ».

EMENDAMENTO

18-*ter*.200

[Rojc](#), [Malpezzi](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo

ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 19.

(Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 185 è sostituito dal seguente:

« *185*. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle

società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali. »;

b) il comma 187 è abrogato.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

G19.200

[Scurria](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#), [Satta](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 755, di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premesso che:

in Commissione è stato discusso un emendamento che prevede l'inserimento di un nuovo articolo 19-*bis* nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. Tale articolo modifica l'articolo 52, comma 1-*bis*, del Codice del consumo, aggiungendo dopo le parole «prodotti ai consumatori», le seguenti: «al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli», e sopprimendo l'ultimo periodo;

considerato che:

secondo l'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'attuazione delle politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme sempre più avanzate di tutela dei consumatori da pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli, prolungando i termini di recesso nei casi in cui il contratto sia concluso nel contesto di visite non richieste.

G19.200 (testo 2)

[Scurria](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#), [Satta](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 755, di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premesso che:

in Commissione è stato discusso un emendamento che prevede l'inserimento di un nuovo articolo 19-*bis* nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. Tale articolo modifica l'articolo 52, comma 1-*bis*, del Codice del consumo, aggiungendo dopo le parole «prodotti ai consumatori», le seguenti: «al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli», e sopprimendo l'ultimo periodo;

considerato che:

secondo l'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'attuazione delle politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme sempre più avanzate di tutela dei consumatori da pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli.

(*) Accolto dal Governo

19.0.200

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Sensi](#), [Nicita](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Articolo 19-bis.

1. All'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "prodotti ai consumatori", sono aggiunte le seguenti: "al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli";

b) l'ultimo periodo è soppresso».

ARTICOLI DA 20 A 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 20.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019) 3110724)

1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis; »;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. - 1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa dell'Unione europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.

2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.

3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2 »;

c) all'articolo 4:

1) le parole: « dal precedente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 3 »;

2) le parole: « 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 » sono sostituite dalle seguenti: « 34 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis »;

d) all'articolo 12, secondo comma, dopo le parole: « obblighi alimentari » sono inserite le seguenti: « , di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile », e dopo le parole: « discendenti di età minore ovvero » sono inserite le seguenti: « portatori di handicap

grave o ».

Articolo 21.

(Modifica all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO)

1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 18 è sostituito dal seguente:

« 18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili, da assegnare con procedure di gara a ribasso, sulla base dei criteri tecnici definiti dalla società Terna S.p.A. coerenti con le esigenze di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica, cui partecipano utenti finali e accumuli »;

b) il comma 19 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2. La società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, può implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022.

Articolo 22.

(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-bis è abrogato.

EMENDAMENTI

22.200

[Satta](#), [Zedda](#), [Scurria](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#)

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22

(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4- bis. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni:

a) da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

b) che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015;

c) appartenenti alla regione Sardegna;

non sono da assoggettare all'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli.

Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l'economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un'infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell'ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinnovabili quali biometano ed idrogeno verde, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al comma precedente, differenzia con autonoma azione

amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni al fine di contemperarne i maggiori costi unitari.

Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".»

22.200 (testo 2)

[Satta](#), [Zedda](#), [Scurria](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#)

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione, all'incremento del grado di efficienza, e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile.".»

22.4

[Durnwalder](#)

V. testo 2

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni già metanizzati e da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, non sono da assoggettare all'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli. Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l'economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un'infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell'ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinnovabili quali biometano ed idrogeno verde, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al comma precedente, differenzia con autonoma azione amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni al fine di contemperarne i maggiori costi unitari.".»

22.4 (testo 2)

[Durnwalder](#)

Id. em. 22.200 (testo 2)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione, all'incremento del grado di

efficienza, e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile."».

22.201

[Dreosto](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#), [Centinaio](#), [Testor](#)

Id. em. 22.200 (testo 2)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione, all'incremento del grado di efficienza, e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile."».

22.202

[Zanettin](#)

Id. em. 22.200 (testo 2)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione, all'incremento del grado di efficienza, e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile."».

ARTICOLI DA 22-BIS A 24 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 22-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 5, primo periodo, le parole: « o a prezzo fisso » sono sostituite dalle seguenti: « e a prezzo fisso »;

b) all'articolo 18:

1) il comma 4 è abrogato;

2) al comma 7, la lettera c) è abrogata.

Articolo 22-*ter*.

(Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18

febbraio 2022, recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 2-bis è abrogato.

Articolo 23.

(Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso)

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione), al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano negli articoli da 1 a 24:

1) le parole « regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) »;

2) le parole: « regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) »;

3) il numero: « III-bis » è sostituito dal seguente: « IV »;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso; »;

2) alla lettera f), dopo la parola: « prodotti » sono aggiunte le seguenti: « di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso »;

3) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

« n) per "operatore" s'intende l'esportatore, l'importatore, l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica; »;

c) all'articolo 3, comma 2, le parole: « 4 e 8 » sono sostituite dalle seguenti: « 4, 5 e 9 »;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « L'Unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, »;

2) al comma 2, le parole: « uso e » sono sostituite dalle seguenti: « uso listati e »;

3) al comma 2-bis è aggiunto il seguente periodo: « Per le medesime attività, l'Autorità competente può altresì avvalersi del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185. »;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito » sono sostituite dalle seguenti: « per le autorizzazioni in materia »;

2) al comma 2, la parola: « individuali » è soppressa;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto. »;

4) al comma 3, le parole: « dello sviluppo economico » e « dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « delle imprese e del *made in Italy* » e « della cultura »;

5) al comma 5, dopo le parole: « si svolgono », sono inserite le seguenti: « con modalità telematiche o »;

f) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole da: « a duplice uso, » fino a « cooperazione internazionale, » sono sostituite dalle seguenti: « a duplice uso listati, di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali è vietato, a norma dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione e ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità competente, »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « all'Agenzia delle dogane e dei monopoli » sono sostituite dalle seguenti: « alle altre amministrazioni di cui al comma 1 »;

g) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono rilasciate dall'Autorità competente nella forma di autorizzazioni specifiche individuali, salva diversa previsione dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. »;

h) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'Autorità competente può subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti ovvero l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, nonché di quanto disposto dal presente decreto. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere vietata o subordinata ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice uso. »;

2) al comma 2, le parole: « al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, » sono soppresse;

3) al comma 3, le parole da: « a questi collegati » fino a: « internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica »;

4) al comma 5, secondo periodo, le parole da: « è da assoggettare » fino a « all'intermediario » sono sostituite dalle seguenti: « o di assistenza tecnica è da assoggettare ad autorizzazione per motivi di non proliferazione, l'Autorità competente comunica tempestivamente tale decisione all'operatore »;

5) al comma 6, le parole da: « all'esportatore » fino a: « esportazione o » sono sostituite dalle seguenti: « all'operatore la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione, di fornitura di assistenza tecnica o della prestazione di servizi di »;

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, quando sussistono motivi per sospettare che prodotti a duplice uso non listati o prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, gli operatori interessati alla esportazione dei prodotti medesimi, ovvero alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di

intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano senza indugio l'Autorità competente. »;

7) al comma 8, le parole da: « dell'esportatore » fino a « internazionale, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 7, comunica la stessa », e le parole: « l'esportatore o l'intermediario interessati devono presentare » sono sostituite dalle seguenti: « l'operatore presenta »;

i) all'articolo 10:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'autorizzazione specifica individuale è rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, ad un singolo operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o più beni fisici o intangibili o ad una o più operazioni di trasmissione di *software* e tecnologia o di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non è superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe. »;

2) al comma 2, le parole: « dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'operatore »;

3) al comma 3, lettera d), le parole: « e per i prodotti a duplice uso non listati » sono soppresse;

4) al comma 4, la parola: « , timbrata » è soppressa;

4-bis) il comma 8 è abrogato;

l) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: « analoghe autorizzazioni » sono sostituite dalle seguenti: « autorizzazioni individuali » e il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 2, le parole da: « tre anni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe. »;

3) al comma 5, lettera c), le parole: « uso o » sono sostituite dalle seguenti: « uso listati o »;

3-bis) il comma 8 è abrogato;

m) all'articolo 12, al comma 1, le parole: « , dei prodotti a duplice uso non » sono soppresse e il comma 6 è abrogato;

n) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole: « e di prodotti a duplice uso non » sono soppresse e le parole: « allegato III c » e « allegato II *octies* » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « allegato III, sezione C, » e « allegato II, sezione I, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « a duplice uso » è inserita la seguente: « listati »;

3) al comma 5, le parole: « dei commi 4 e 6 » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 4 »;

o) all'articolo 14:

1) al comma 1 le parole: « alle lettere c) e d) dell'articolo 12 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d), »;

2) al comma 3, le parole: « dell'originale » sono soppresse;

p) all'articolo 15, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per la cessione di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'operatore presenta domanda di autorizzazione al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per il tramite dell'Autorità competente, la quale comunica l'esito e le prescrizioni imposte a tutela dei materiali o delle informazioni classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto. »;

q) all'articolo 16, comma 3, lettera a), le parole: « nella parte 2 dell'Allegato II- *bis* » sono sostituite dalle seguenti: « nell'allegato II, sezione A, parte 2, »;

r) all'articolo 17:

1) al comma 1, le parole: « dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'operatore »;

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dall'Autorità competente, » è inserita la seguente: « anche »;

- 3) al comma 4, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, dopo la parola: « esportati, » è aggiunta la seguente: « importati, »;
- s) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
« Art. 18 (*Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso*). - 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.
3. L'operatore che, nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000 l'operatore che:
- a) omette di comunicare all'Autorità competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;
 - b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso;
 - c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
 - d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2 »;
 - t) all'articolo 19:
- 1) al comma 1, alinea, le parole: « da due a sei anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sei anni e »;
 - 2) al comma 1, lettera a) le parole da: « 4-bis » a « 4-sexies » sono sostituite dalle seguenti: « 5, 6, 7, 8 e 9 »;
 - 3) al comma 1, lettera b) il numero: « 4-bis » è sostituito dal seguente: « 5 »;
 - 4) al comma 1, lettera c) le parole: « 6-bis e 7-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « 13 e 18 »;
 - 5) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000. »;
 - 5-bis) il comma 3 è abrogato;
 - 6) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
« 4. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:
- a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
 - b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
 - c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2;
 - d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4.
5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli archivi della propria sede legale per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e all'esibizione della stessa su richiesta dell'Autorità competente. »;

u) all'articolo 20:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:

a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;

c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti.

2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. »

2) al comma 3, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e le parole: da uno a quattro anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quattro anni e »;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:

a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;

b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;

c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2. »;

3-bis) il comma 4 è abrogato;

v) all'articolo 21:

1) al comma 1, le parole « da due a sei anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sei anni e »;

2) al comma 2, le parole « da uno a quattro anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quattro anni e »;

z) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

« Art. 21-bis (Confisca obbligatoria).-1. Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. »;

bb) nelle premesse:

1) dopo le parole: « Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso » sono inserite le seguenti: « Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) »;

2) dopo le parole: « Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti » sono inserite le seguenti: « Visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o

per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) ».

Articolo 24.

(Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada)

1. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, può utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate. »;

c) al comma 4:

1) all'alinea, la parola: « , inoltre, » è soppressa;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t »;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i veicoli destinati al trasporto di cose »;

4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive »;

c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis*. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b) , è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:

a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma *4-ter* è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;

b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

4-quinquies. I documenti di cui al comma *4-quater*, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4 la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481. »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3. ».

e-bis) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

« 7. Fuori dai casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.

7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 »;

e-ter) al comma 8, le parole: « Alla suddetta violazione » sono sostituite dalle seguenti: « Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis ».

5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico nazionale in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

6. Ai fini di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile è individuata quale punto di contatto nazionale.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

24.200

[Lombardo](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso lettera "a)" con il seguente:

«a) i veicoli ad uso speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose di qualsiasi massa complessiva a pieno carico, tuttavia ai soggetti che li utilizzino per uso proprio non possono essere locati veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 6 t;»

24.201

[Rojc, Malpezzi, Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso «4-ter», lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: «, che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa».

24.202

[Lorefice, Di Girolamo, Bevilacqua](#)

Id. em. 24.201

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "4-ter", alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa.».

24.9

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: "nonché" inserire le seguenti: "i controlli da effettuare ai fini di cui al presente articolo e".

24.203

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e-bis), dopo le parole: "a tale uso", inserire le seguenti: "o in violazione delle prescrizioni contenute ai commi 2 e 3, nonché alle parti pertinenti della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, alle relative disposizioni nazionali di recepimento e alle eventuali limitazioni e modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6,".».

24.204

[Lombardo](#)

Id. em. 24.203

Al comma 1, lettera e-bis), capoverso comma "7", dopo le parole: «a tale uso» inserire le seguenti: «o in violazione delle prescrizioni contenute ai commi 2 e 3, nonché alle parti pertinenti della Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, come modificata dalla Direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, alle relative disposizioni nazionali di recepimento e alle eventuali limitazioni e modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6;».

24.19

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 6 agosto 2023. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601."

24.20

[Lombardo](#)

Id. em. 24.19

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 6 agosto 2023. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.»

ARTICOLI 24-BIS E 24-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 24-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782)

1. Al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Organismo di controllo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «

Organismo »;

b) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782 »;

c) all'articolo 2, comma 1:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: « Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), nonché le seguenti: »;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) regolamento: regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) »;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 »;

4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) Organismo: organismo nazionale di applicazione di cui all'articolo 31 del regolamento »;

d) all'articolo 3, comma 1, le parole: « L'Organismo di controllo, di cui all'articolo 30 » sono sostituite dalle seguenti: « L'Organismo » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Essa è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento (UE) 2021/782 »;

e) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. È responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto. Esercita le funzioni di cui agli articoli 6, paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo può:

a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento, per quanto ivi previsto;

b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai *tour operator* e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni;

c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, può presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto reclamo ritenuta non soddisfacente ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo »;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione »;

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente decreto, con riferimento all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981 »;

2) al comma 5, dopo le parole: « la sicurezza » sono inserite le seguenti: « della circolazione »;

3) al comma 6, le parole: « interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio » sono sostituite dalle seguenti: « interessati dal procedimento sanzionatorio e comunque acquisiti durante il medesimo procedimento sanzionatorio »;

g) l'articolo 6 è sostituito dai seguenti:

« Art. 6. - (*Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti*) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 11, 12, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18, ad eccezione del paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28, paragrafi 1, 3 e 4, 29 e 30 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il *tour operator* e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Con riferimento all'articolo 11, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. Ai fini della valutazione della violazione si tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Non è ritenuta prossima la modalità di vendita posta ad una distanza superiore a un chilometro dalla stazione.

3. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle condizioni generali di trasporto.

Art. 6-bis. - (*Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo*) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 12, paragrafo 7, 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento, il venditore di biglietti, il *tour operator*, l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro »;

h) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento. L'Organismo può ordinare la modifica della clausola derogatoria o restrittiva »;

i) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati;

l) l'articolo 20 è sostituito dai seguenti:

« Art. 20. - (*Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta*) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il *tour operator* e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20-bis. - (*Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo*) - 1. In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 7 nonché agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.

Art. 20-ter. - (*Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni richieste dall'Organismo*) - 1. I destinatari di una richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, dall'Organismo, che forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non forniscono le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle violazioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'Organismo adegua i propri regolamenti alle modifiche di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. I regolamenti di cui al presente comma disciplinano i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 24-ter.

(Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti *internet* istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta ».

EMENDAMENTI

24-ter.200

[Basso](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "3", dopo le parole: «per i settori speciali», inserire le seguenti: «nella misura strettamente necessaria,».

24-ter.201

[Basso](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "3", dopo le parole: «qualora sussistano i relativi presupposti» inserire le seguenti: «di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.».

ARTICOLO 25 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 25.

(Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI.)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. »;

b) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve. Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni »;

c) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale. ».

ORDINE DEL GIORNO

G25.200

[Naturale](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano";

premesso che:

l'articolo 25 reca modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, riguardante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari";

il citato decreto legislativo n. 198 del 2021 ha introdotto norme finalizzate a contrastare e impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, nonché a garantire un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, a partire dalla

individuazione di un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e di un elenco di pratiche che autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci tra le parti al momento della conclusione dell'accordo di fornitura;

considerato che:

il settore ortofrutticolo, frammento di rilievo dell'agricoltura nazionale, risulta caratterizzato da stagionalità e deperibilità molto marcate, forti fluttuazioni dei prezzi e da un considerevole frazionamento produttivo. Componenti che - unitamente alla crisi climatica in atto - limitano fortemente la capacità competitiva dell'ambito economico di riferimento e pongono in difficoltà le aziende agricole, la cui redditività risulta negativamente influenzata da un appiattimento verso il basso dell'offerta per l'acquisto dei prodotti stessi;

più, in generale, il comparto agricolo continua a soffrire forti criticità produttive. A ciò si aggiungono una notevole dipendenza dai processi biologici, l'esposizione a fattori meteorologici, la volatilità dei prezzi all'origine che si è andata amplificando negli anni nonché oscillazioni sempre maggiori delle produzioni che, inevitabilmente, si riverberano sui costi;

per quanto riguarda la catena del valore dei prodotti freschi, secondo i report di Ismea Mercati, su 100 euro di beni acquistati dal consumatore, il profitto per gli imprenditori agricoli è pari a 22 euro a cui, però, è necessario sottrarre ammortamenti e salari. La conseguenza è che l'utile finale per gli operatori del comparto risulta pari a 6,3 euro. Al contempo, l'utile per i settori commercio e trasporto è di 16,9 euro e quello degli altri settori si attesta a 6,8 euro;

nella filiera agricola e alimentare, i soggetti attivi nelle diverse fasi della produzione, della trasformazione, del *marketing*, della distribuzione e della vendita al dettaglio, dispongono dunque di un maggior potere contrattuale rispetto agli agricoltori che rivestono un ruolo di "contraenti deboli" nelle relazioni commerciali;

ne deriva la necessità di rafforzare i meccanismi di supporto per gli agricoltori, spesso costretti a piegarsi dinanzi alle distorsioni del mercato e a cedere i propri prodotti a prezzi eccessivamente ridotti, con inevitabili ripercussioni negative dal punto di vista della tenuta occupazionale, del benessere animale e della sostenibilità ambientale;

a fare maggiormente le spese di un siffatto quadro sono i micro produttori locali e le piccole imprese che, privi di peso negoziale, spesso patiscono le conseguenze nefaste delle attuali asimmetrie del mercato;

sul punto, rafforzare il corretto equilibrio delle relazioni commerciali significa anche incidere sulla possibilità di crescita dei consumi, in un rinnovato sistema di equilibrio e trasparenza,

impegna il Governo a:

1. stanti le particolari congiunture economiche, storiche e politiche, adottare ogni misura volta a rafforzare un accesso non discriminatorio dei produttori agricoli sulle piattaforme commerciali, favorendo - anche per il tramite degli strumenti già esistenti - gli accordi con la grande distribuzione organizzata e sostenendo azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

2. incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera agroalimentare, assicurando l'equilibrio nelle posizioni di forza commerciale, la modernizzazione e l'innovazione e preservando un tessuto rurale dinamico;

3. perseguire, con ulteriori impulsi propositivi, la valorizzazione della produzione nazionale, favorendo la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, la competitività del sistema produttivo interessato e conciliando, nel contempo, la sostenibilità ambientale e sociale con quella economica;

4. innovare le metodologie di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli in modo da tenere conto: del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi stimato sulla base dei dati forniti annualmente dagli enti e dagli istituti diversamente interessati, e in modo da

tenere altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi;

5. in un'ottica di organizzazione sistematica della crescita sostenibile dei mercati agricoli, potenziare iniziative volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare.

ARTICOLO 25-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 25-bis.

(Attuazione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j), è inserita la seguente:

« *j-bis*) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che è poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione »;

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: « ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare » sono sostituite dalle seguenti: « ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare »;

c) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: « I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua » sono sostituite dalle seguenti: « I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua ».

2. All'articolo 39-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera *e-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *e-bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte ».

EMENDAMENTO

25-bis.0.200

[Lombardo](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25-ter.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera j), inserire la seguente:

"j-*bis*) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione.

b) all'articolo 8, comma 7, sostituire le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare" con le seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

2) al comma 1, sostituire le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua", con le seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".

2. all'articolo 39-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire la lettera e-*bis*) con la seguente:

"e-*bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione."

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte.»

ARTICOLI 26 E 27 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 26.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031 e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile";

b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815

per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a euro 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 27.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 651 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100 (già 1.2), 1.101 (già 1.3), 1.102 (già 1.4), 1.103 (già 1.5), 1.104 (già 1.6), 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.0.100 (già 2.0.1), 2.0.101 (già 2.0.2), 2.100 (già 2.3), 2.101 (già 2.4), 2.0.4, 4.101, 5.100, 5.101, 5.102 (già 4.2), 6.100, 6.101, 6.0.100 (già 5.0.1), 6.0.101 (già 5.02), 6.0.102 (già 5.053), 6.0.104 (già 5.0.6) e 6.0.105 (già 5.0.7).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 651

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge prevede, in assenza di una specifica regolamentazione eurounitaria, disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

il disegno di legge è corredato dell'analisi tecnico-normativa e non dell'analisi di impatto della regolamentazione, pur recando la relazione illustrativa il riferimento a studi di impatto del settore zootecnico sull'ambiente e a studi sui rischi per la salute derivanti dal consumo di carne rossa;

nell'analisi tecnico-normativa si afferma, in particolare, che è "per nulla verificato quale sarà l'effetto che il consumo di alimenti sintetici potrebbe generare sulla salute umana";

l'assenza di una specifica disciplina europea relativa alla produzione e alla immissione sul mercato di alimenti sintetici ha indotto il Governo a intervenire a livello nazionale, secondo il principio di precauzione, a tutela degli interessi connessi alla salute e al patrimonio zootecnico e culturale;

l'analisi di impatto della regolamentazione andrebbe presentata anche con riferimento alle modifiche e integrazioni apportate dalle Commissioni riunite 9a e 10a in sede referente;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 755 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3-bis.0.200 (già 3.0.2), 3-bis.0.201 (già 3.0.1), 3-bis.0.202 (già 3.0.3), 8.2, 8.3, 9-bis.217 (già 9.0.100/19), 9-bis.223 (già 9.0.100/26), 9-bis.237 (già 9.0.100/41), 9-bis.250 (già 9.0.100/53), 9-bis.0.200 (già 9.0.100/64), 9-bis.0.201 (già 9.0.100/65), 10.9, 11.2, 1 1.6, 11.9 (testo 2), 11.8, 11.10, 11.11, 12.1, 12.200, 13.0.1, 13.0.2, 14.1 (testo corretto), 14.3, 14.200, 14.7, 14.10, 15.3, 15.4, 18.2, 18.200, 18.201 e 18.6.

Sull'emendamento 8.0.200, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole: «da parte delle Regioni», siano soppresse le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano,»;

- al comma 2, dopo le parole: «tra le regioni», siano soppresse le seguenti: «e le province autonome di Trento e Bolzano».

Sull'emendamento 8.0.201, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella versione dell'emendamento 8.0.200, come sopra riformulato.

Sull'emendamento 10.0.200, il parere è non ostativo nel presupposto che, in base alle osservazioni pervenute all'Agenzia delle entrate, non sono stati scontati effetti in termini di previsioni di entrata in relazione alle fattispecie oggetto della proposta emendativa.

Sugli emendamenti 11.202 e 11.203, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo degli identici emendamenti 11.200 e 11.201.

Sugli emendamenti 22.200 e 22.4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo degli identici emendamenti 22.201 e 22.202.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 755:

sugli emendamenti 9.200 (1a parte) e 9-bis.223, la senatrice Rossomando avrebbe voluto esprimere un voto di astensione mentre sugli emendamenti 18.200 e 9-bis.215, avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

sull'emendamento 24-ter.201, il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Centinaio, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rando, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Zanettin Pierantonio, Bongiorno Giulia

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphones e memorie digitali (806)

(presentato in data 19/07/2023);

senatori Bevilacqua Dolores, Pirro Elisa, Mazzella Orfeo, Trevisi Antonio Salvatore, Di Girolamo Gabriella, Loreface Pietro

Disposizioni in materia di definizione di età pediatrica e ampliamento della competenza assistenziale dei medici pediatri di libera scelta fino al compimento del diciottesimo anno d'età (807)

(presentato in data 19/07/2023);

Ministro della giustizia

Ministro della difesa

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (808)

(presentato in data 19/07/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Gov. Meloni-I: Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Adolfo

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (795)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 19/07/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Gasparri Maurizio

Disposizioni in materia di riconoscimento del diritto alla pensione ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità (539)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 19/07/2023).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 18 luglio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (n. 53).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 18 luglio 2023 - alla 1^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4^a, 5^a e 10^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 1^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera del 19 luglio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (n. 54).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera dell'11 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2020, per il progetto "FOOD4RESILIENCE - assistenza al miglioramento della sicurezza alimentare per il rafforzamento della resilienza della popolazione in stato di bisogno - Siria". Il predetto documento è trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Francesco Vaia, dirigente medico inquadrato presso l'IRCCS IFO di Roma.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione di nomina concernente la conferma del prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò nell'incarico di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura (n. 13).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione di nomina del dottor Mauro Mazza a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024 (n. 14).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 luglio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione di nomina del Prefetto dott.ssa Maria Luisa Pellizzari a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse (n. 15).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 17 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane per l'anno 2022.

Alla relazione sono allegati il Budget preventivo 2022, con relativa pianta organica, e il bilancio di esercizio 2022.

La predetta documentazione è trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 196).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro (COM(2023) 364 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale (COM(2023) 369 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di progetto di bilancio rettificativo n. 3 del bilancio generale 2023: aggiornamento delle entrate (risorse proprie) e altri adeguamenti tecnici inclusi l'istituzione e il finanziamento per il 2023 del nuovo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa e della normativa europea sui *chip* (COM(2023) 406 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sullo Stato di diritto 2023 - La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2023) 800 definitivo), alla 1a e alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro di valutazione UE della giustizia 2023 (COM(2023) 309 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 149 del 7 giugno 2023, depositata il successivo 18 luglio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (*Doc VII*, n. 34) - alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 luglio 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Agenzia del Demanio per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 109).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 18 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 42/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni»".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 195).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 18 luglio 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (COM(2023) 359 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 7a; la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di

protezione dei dati personali (COM(2023) 244 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto, già deferito per i profili di merito, è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 luglio 2023.

Mozioni

[DI GIROLAMO](#), [PIRRO](#), [LICHERI Sabrina](#), [LOPREIATO](#), [DE ROSA](#) - Il Senato,

premessi che:

il trattato di Città del Capo è un trattato multilaterale adottato nell'ambito della conferenza diplomatica tenutasi a Città del Capo tra il 29 ottobre e il 16 novembre 2001 e promossa dall'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), alla quale hanno partecipato 68 Paesi e 14 organizzazioni internazionali. Il trattato è composto dalla convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali (Convention on international interests in mobile equipment) e da tre protocolli riguardanti, rispettivamente, il materiale aeronautico, il materiale rotabile ferroviario ed i beni spaziali;

sia la convenzione che i protocolli hanno lo scopo di offrire un quadro normativo omogeneo per la registrazione delle proprietà, interessi di sicurezza, locazioni e contratti condizionali di vendita, nonché diversi strumenti giuridici in caso di insolvenza per le convenzioni di finanziamento;

tale quadro giuridico internazionale mira, come indicato nella relazione della Commissione delle Comunità europee (Commissione CE, SEC (2002) 1308, Bruxelles 3 marzo 2003), a "facilitare l'offerta di finanziamento dei beni aeronautici, aeromobili o parti di essi, attraverso la creazione di una garanzia internazionale particolarmente forte a favore dei creditori (venditori a credito, organismi finanziari che hanno finanziato tali beni) che accorda loro la prelazione assoluta su tali beni in un registro internazionale";

con la costituzione della garanzia internazionale, i finanziatori, attraverso l'iscrizione nel registro telematico internazionale, godono della possibilità di recuperare i beni aeronautici, ovvero gli aeromobili che, attraverso le loro organizzazioni, vengono dati in locazione (finanziaria od operativa, *dry lease*) alle compagnie aeree per consentire loro di effettuare i servizi di trasporto. La garanzia internazionale consente ai finanziatori, nell'accezione più ampia di veri e propri finanziatori o di locatori di aeromobili, una prelazione assoluta su tali beni anche in caso di insolvenza del debitore, ovvero della compagnia aerea;

la convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 2004 ed è stata firmata da 28 Paesi, mentre il protocollo riguardante gli aspetti inerenti al materiale aeronautico (Protocol on matters specific to aircraft equipment) è entrato in vigore il 1° marzo 2006 ed è stato ratificato inizialmente da otto Paesi, ai quali se ne sono successivamente aggiunti altri per un totale di 46 Paesi;

l'Italia ha firmato sia la convenzione che il protocollo sul materiale aeronautico il 6 dicembre 2001, ma non ha ratificato, ad oggi, tali strumenti. Ciò comporta che, nel mercato italiano, i finanziamenti di aeromobili, sia che si tratti di *leasing* finanziario o di *dry lease*, hanno costi più alti: i vettori aerei operanti in Italia non possono, infatti, accedere alla regolamentazione finanziaria relativa alle garanzie internazionali iscritte nel registro telematico, e laddove ciò avvenga sono costretti a registrare, per espressa richiesta del finanziatore (*lessor*), gli aeromobili in Paesi che hanno ratificato la convenzione e il protocollo, anziché nel registro aeronautico nazionale (RAN);

il 29 aprile 2009 si è concluso il procedimento di adesione da parte dell'Unione europea che, con decisione del Consiglio, ha reso possibile l'entrata in vigore nell'ordinamento europeo della convenzione e del protocollo sul materiale aeronautico a partire dal successivo 1° agosto;

considerato che:

gli articoli da 8 a 15 della convenzione e gli articoli IX e XVI del protocollo sul materiale aeronautico disciplinano l'efficacia e l'opponibilità ai terzi della garanzia iscritta nel registro internazionale e, in particolare, stabiliscono i rimedi di cui il creditore dispone per recuperare il possesso del bene anche in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti del debitore;

ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione, l'iscrizione al registro telematico, e la conseguente applicazione del regime di opponibilità ed efficacia a favore del soggetto erogatore del

finanziamento che ha provveduto ad iscrivere la relativa garanzia, è possibile solo se il debitore è situato in uno Stato contraente;

l'articolo IV, paragrafo 1, del protocollo dispone inoltre che la convenzione si applichi anche agli elicotteri e alle cellule di aeromobili facenti parte di un aeromobile immatricolato nel registro degli aeromobili di uno Stato contraente che sia lo Stato di immatricolazione, o qualora l'immatricolazione venga effettuata in applicazione di un accordo in forza del quale saranno registrati;

rilevato che:

il protocollo disciplina, all'articolo XI, le modalità di restituzione del materiale aeronautico che costituisce la garanzia del creditore per insolvenza del debitore ma, specifica chiaramente al paragrafo 1, che l'articolo possa essere applicato solo qualora uno Stato contraente che sia la giurisdizione principale dell'insolvenza abbia effettuato una dichiarazione in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo XXX;

all'atto dell'adesione, l'Unione europea non ha effettuato la specifica dichiarazione prevista dagli articoli XI e XXX, paragrafo 3, del protocollo sul materiale aeronautico, lasciando agli Stati membri la competenza sull'eventuale ratifica e recepimento della disciplina per i casi di insolvenza. Nelle more di tale recepimento si devono applicare le previsioni contenute nel regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza, come sostituito dal regolamento (UE) 2015/848;

considerato, infine, che:

la normativa internazionale consente ai proprietari di aeromobili e ai *lessor* di costituire sugli aeromobili dati in locazione ai vettori garanzie mobiliari che permettono al creditore di rimanere in possesso dell'aeromobile, consentendone dunque l'attività imprenditoriale nel settore aeronautico;

il mancato recepimento da parte dell'Italia dell'articolo XI del protocollo sul materiale aeronautico rappresenta uno dei maggiori ostacoli che i *lessor* e le imprese costruttrici di aeromobili rilevano, al fine di consentire ad una compagnia aerea in possesso di licenza italiana di operatore aereo di registrare l'aeromobile nel RAN gestito dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

la difficoltà a ratificare da parte dell'Italia è probabilmente dovuta al fatto che la convenzione è caratterizzata da meccanismi che possono discostarsi dai tradizionali principi del nostro ordinamento in tema di garanzie a favore dei creditori. Proprio in ragione della differenza tra gli ordinamenti di *common law* e *civil law*, la convenzione ha previsto un meccanismo di ratifica suscettibile di consentire agli ordinamenti di *civil law*, quale quello italiano, di aderire con alcune riserve;

affinché la disciplina possa trovare applicazione nel nostro ordinamento occorrerà, inoltre, adeguare le norme contenute nel codice della navigazione (di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni);

l'articolo 760 del codice, in particolare, richiede un'attesa dell'aeromobile in Italia di 60 giorni nel caso di richiesta di cancellazione dello stesso dal RAN, termine a tutela dei creditori entro il quale possono far valere i loro diritti proponendo la loro opposizione alla cancellazione all'ENAC, costringendo, di fatto, gli operatori del settore a rivolgersi alle autorità di aviazione civile di altri Paesi UE, che hanno procedure più rapide per le attività amministrative di registrazione e cancellazione anziché rivolgersi ad ENAC,

impegna il Governo:

1) a presentare alle Camere il disegno di legge di ratifica della convenzione di Cape Town e del relativo protocollo aeronautico, firmati a Cape Town il 16 novembre 2001, attivando in particolare ogni azione utile al recepimento della disciplina relativa ai rimedi per i casi di insolvenza di cui all'articolo XI del protocollo, concernente le garanzie internazionali su beni mobili strumentali, mediante specifica dichiarazione ai sensi dell'articolo XXX, paragrafo 3, del protocollo, con le eventuali riserve e dichiarazioni previste;

2) a provvedere al corrispondente riordino e adeguamento delle disposizioni contenute nel codice della navigazione in relazione alle procedure di registrazione e cancellazione degli aeromobili dal registro aeronautico nazionale.

(1-00064)

Interrogazioni

BIANCOFIORE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che nel periodo estivo, nonostante costituisca ormai reato nel nostro Paese, torna tristemente alla ribalta il fenomeno degli abbandoni degli animali domestici con relativo profluvio di denunce via *social network*, servizi televisivi e giornalistici che aiutano, ma non agiscono;

considerato che:

secondo l'ultimo rapporto Assalco 2023, gli animali domestici censiti nel nostro Paese ammontano a 65 milioni su 58 milioni di italiani;

nel 2022 sono stati 8,5 milioni gli italiani che hanno scelto di partire in vacanza solo in estate con il proprio animale da compagnia, dovendo superare difficoltà inaudite e indegne per una società civile avanzata;

divieti di accesso alle spiagge, ai siti archeologici, ai musei, ai cinema, ai parchi a tema e le restrizioni per il trasporto aereo rendono difficile per i padroni di animali d'affezione spesso partire o comunque poter trascorrere serenamente le proprie vacanze in loro compagnia con grave danno per il Paese, visto l'ingente flusso di danaro, peraltro, che gli animali domestici fanno girare;

secondo la rivista "Forbes", nel 2023 si stima che la *pet economy* genererà nel mondo oltre 370 milioni di euro;

con riguardo alle spiagge esiste un quadro frammentario e disomogeneo, per il quale rilevano in questa sede le ordinanze della Capitaneria di porto, che incidono sull'accessibilità delle spiagge, vietando l'accesso degli animali domestici a stabilimenti di balneazione privati in diverse zone litoranee e su queste vengono formulate le relative ordinanze comunali;

ciò, nonostante la libera disponibilità di molti balneari, ai quali la caduta dei divieti consentirebbe nuovi introiti utili, specie dopo la crisi che ha attanagliato la categoria, come il pagamento di un *ticket* e di tutti i relativi servizi come cucce, crocchette, sdraio, ciotole;

su quest'ultimo punto, a seguito di una ricognizione, per verificare l'effettiva sussistenza e reale incidenza di tali ordinanze di balneazione, sarebbe opportuno adottare una linea generale che, pur tenendo in debita considerazione le esigenze di igiene e tutela della sicurezza già garantita spesso dalla presenza di cani bagnini, sia intelligentemente permissiva;

tra gli esempi virtuosi che non trovano il divieto della Capitaneria di porto si segnala il caso della maggioranza degli stabilimenti balneari della Toscana, in particolare alcuni degli stabilimenti più noti della Versilia sono totalmente *pet friendly*, e così del Friuli-Venezia Giulia, regioni caratterizzate da una legge regionale *ad hoc*;

per quanto riguarda il trasporto di animali in aereo si rileva come non esistano regole generali comuni per l'accesso degli stessi a seguito del passeggero; ogni compagnia, infatti, può stabilire caratteristiche diverse, ad esempio, per la tipologia e le dimensioni del trasportino o per il numero degli animali accettati in cabina, ma lascia basiti che l'accesso sia consentito in base al peso, anche se di razza piccola con una sorta di *body shaming* anche per i nostri cuccioli o peggio si possa considerare così com'è oggi, l'animale riconosciuto internazionalmente come essere senziente, un bagaglio a mano da riporre sotto ai propri piedi e chiuso in un trasportino di massimo 55 centimetri di plastica rigida, anche per viaggi intercontinentali;

ciò nonostante, la maggior parte dei padroni chiede di poter acquistare il posto al fianco come già avviene per i treni, abolendo l'obbligo di stiva che si rivela un vero e proprio patibolo per gli animali. Troppe infatti le morti verificatesi nelle stive, dove l'animale viene lasciato solo, senza conoscere i rumori dell'aeroplano, spesso al freddo e comunque alla stregua sempre di un bagaglio;

sul punto si evidenzia come sia intervenuta la regolamentazione di tipo pattizio e volontaristico della IATA (International air transport association) che ha dettato delle linee guida estremamente rilevanti (anche preso atto del numero di aderenti all'organizzazione) sull'ammissibilità degli animali in aereo;

non essendoci alcun divieto o quadro normativo restrittivo, parrebbe utile l'avvio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di sensibilizzazione e incentivazione rivolta alle compagnie aeree, innanzitutto italiane, ma anche internazionali, che accettino di trasportare gli animali in condizioni adatte alle loro sensibilità, in modo da ampliare la platea dell'offerta, delle modalità di trasporto e del flusso turistico;

visti:

l'articolo 9, terzo comma, della Costituzione;

la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale dell'UNESCO di Parigi 15 ottobre 1978;

la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione animali da compagnia e *pet therapy* del 6 febbraio 2003;

l'accordo Stato-Regioni e Province autonome in materia di benessere degli animali;

la legge 4 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in generale, intenda favorire l'accessibilità degli animali d'affezione alle spiagge e al trasporto aereo con provvedimenti immediati "salva estate" per molti cittadini per i quali i propri animali sono veri e propri familiari e sollecitare campagne di sensibilizzazione rivolte alla IATA e alle singole compagnie aeree per consentire un trasporto civile e non crudele degli animali d'affezione, in linea con le leggi internazionali, europee e la Costituzione italiana.

(3-00594)

[BARCAIUOLO](#), [BALBONI](#), [FAROLFI](#), [LISEI](#), [SPINELLI](#) - *Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.* - Premesso che:

le eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna hanno richiesto l'adozione di misure urgenti e straordinarie a tutela delle famiglie e delle imprese colpite;

con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 3 maggio 2023, è stata disposta la mobilitazione straordinaria del servizio nazionale a supporto della Regione Emilia-Romagna, mentre con delibere del Consiglio dei ministri 4 maggio e 23 maggio 2023, è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in relazione al territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con un iniziale stanziamento per complessivi 30 milioni di euro, per far fronte alle prime e più urgenti necessità;

il Governo ha anche adottato il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, e il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, contenente disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatesi a far data dal 1° maggio 2023;

l'articolato di cui al decreto-legge n. 88 del 2023 è stato trasfuso in apposito emendamento governativo al decreto-legge n. 61 del 2023, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera dei deputati;

considerato che:

le gravi conseguenze prodotte dagli eventi calamitosi sui territori interessati, sulle famiglie, sulle imprese e sui beni pubblici e privati richiedono interventi straordinari di assistenza alla popolazione e per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione delle aree interessate;

i Comuni inseriti nell'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023 solo in parte coincidono con la porzione del territorio regionale dell'Emilia-Romagna colpito dagli eventi alluvionali del maggio 2023, si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per assicurare l'assistenza alle famiglie e alle imprese, nonché la ricostruzione pubblica e privata nei territori non compresi nell'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023 ma colpiti dagli eventi calamitosi del maggio 2023.

(3-00595)

[GERMANÀ](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il rilancio degli interventi infrastrutturali e in generale degli affidamenti pubblici rappresenta, specialmente nell'attuale fase congiunturale, un fattore decisivo per il rilancio di settori vitali dell'economia e per una più rapida uscita dalla crisi; la ripresa in termini accelerati degli interventi per la realizzazione, la manutenzione e la messa in sicurezza di opere pubbliche e di interventi di rigenerazione urbana può assicurare un contributo rilevantissimo anche per le prospettive occupazionali. Inoltre, la ripresa delle opere pubbliche offre un'occasione preziosa per riallineare il

nostro Paese ai maggiori *partner* europei quanto a dotazione infrastrutturale, in modo da colmare un divario che negli ultimi anni si è progressivamente accentuato;

semplificazione della disciplina dei contratti e dei requisiti di partecipazione alle gare, maggiore flessibilità nel delineare le modalità degli affidamenti da parte delle stazioni appaltanti, rimodulazione della responsabilità contabile-amministrativa e, soprattutto, divieto assoluto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie, detto "gold plating", sono stati alcuni tra i principi della delega che il Parlamento ha conferito al Governo per la riforma del codice dei contratti pubblici, realizzata con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

l'attuazione di questi principi attraverso un nuovo codice dei contratti pubblici ha portato a un complessivo snellimento delle procedure, grazie all'introduzione di misure come la riduzione delle fasi progettuali, la semplificazione dei procedimenti approvativi, la flessibilità nel ricorso al partenariato pubblico-privato, la qualificazione delle stazioni appaltanti, la revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici e la liberalizzazione dell'appalto integrato e del subappalto;

la revisione del sistema degli appalti pubblici costituisce l'obiettivo cardine della riforma 1.10 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e riveste un'importanza cruciale per il sistema economico e sociale del Paese;

in passato le riforme del codice dei contratti pubblici sono state associate a periodi di forte instabilità negli affidamenti pubblici, a causa delle incertezze legate al nuovo quadro regolatorio e alla mancata adozione di tutti gli atti attuativi necessari a garantire la piena operatività delle nuove regole;

il nuovo codice dei contratti pubblici è entrato in vigore il 1° marzo 2023 e ha acquisito efficacia il 1° luglio 2023, al fine di garantire pieno rispetto alle *milestone* M1C1-73 e M1C1-74 del PNRR;

il monitoraggio sull'attuazione delle nuove regole appare di fondamentale importanza specialmente in una fase quale quella attuale caratterizzata da un significativo rilancio degli investimenti sulle opere pubbliche legato, in particolare, alle risorse disponibili nell'ambito del PNRR e del PNC,

si chiede di sapere se, dal 1° luglio 2023, i dati disponibili relativi all'attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo al rilascio dei CIG e alla qualificazione delle stazioni appaltanti, consentano di essere ottimisti sull'operatività delle nuove regole e quali iniziative siano stati assunte dal Ministero al fine di chiarirne la portata applicativa rispetto agli affidamenti del PNRR.

(3-00596)

[PIRONDINI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, la procedura per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche prevede che l'accordo sottoscritto dalle parti collettive sia "sottoposto al controllo della Corte dei conti previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia";

a far tempo dal marzo 2014, in occasione dell'ultimo tentativo di rinnovo, le parti collettive hanno sottoscritto un accordo; tuttavia, a seguito dei rilievi avanzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, le medesime parti collettive, apportando alcune modifiche, ne hanno sottoscritto una nuova versione nel 2018, che veniva sottoposto all'esame del Ministero dell'economia e successivamente della Corte dei conti per i controlli previsti dalla normativa;

successivamente la Direzione generale dello spettacolo del Ministero della cultura, con nota del gennaio 2019, prot. n. 90, ha informato le parti collettive dell'avvenuto controllo degli organi preposti rammentando il necessario coinvolgimento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

valutato che:

a tutt'oggi il risultato di tale procedura è che l'accordo collettivo di rinnovo di un contratto collettivo nazionale sottoscritto in prima istanza nel 2014, e quindi nuovamente nel 2018, non trova applicazione ed è privo di efficacia giuridica;

il mancato rinnovo della contrattazione collettiva fa sì che, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, trovi ancora applicazione il contratto collettivo sottoscritto il 1° giugno 2000, al netto di pochi istituti contrattuali successivamente modificati;

considerato che:

i parametri contrattuali che sottostanno a tale assetto contrattuale appaiono ormai del tutto inadeguati alle numerose riforme che, dal 2000 a oggi, hanno totalmente riscritto la disciplina della gran parte degli istituti giuslavoristici nell'ordinamento italiano;
si rischia, in tal modo, di vanificare l'istituto stesso della contrattazione collettiva che invece è fortemente radicato nella gerarchia delle fonti che disciplinano il rapporto di lavoro;
considerato infine che:
con recente pronunciamento della Corte di cassazione a sezioni unite n. 5542 del 22 febbraio 2023 quest'ultima ha rimarcato il carattere "pubblicistico" delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei rapporti di lavoro di cui sono titolari aumentando le incertezze sulla disciplina che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti;
è noto come sia stata avviata e posta in essere, da ultimo, una trattativa con Ministero, Direzione generale dello spettacolo e parti sociali sul rinnovo del contratto,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo voglia farsi interprete e promotore del rinnovo contrattuale nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche assicurando il reperimento delle risorse e un'adeguata copertura finanziaria;
quali azioni intenda intraprendere, altresì, per garantire che detto rinnovo, una volta sottoscritto dalle parti collettive, abbia tempi certi di entrata in vigore;
quali azioni intenda intraprendere, d'intesa con il Governo, per fare chiarezza sulla natura "privatistica" o "pubblicistica" dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche e sulla conseguente disciplina applicabile.

(3-00597)

[UNTERBERGER](#), [SPAGNOLLI](#), [PATTON](#), [DURNWALDER](#), [MUSOLINO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

gli organi di polizia locale dei comuni, in particolare di quelli a forte presenza turistica, lamentano l'inesigibilità delle sanzioni pecuniarie per i verbali emessi per violazione del codice della strada da parte di locatari di veicoli a noleggio senza conducente provenienti dall'estero;

l'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in tema di responsabilità solidale per le infrazioni, prevede attualmente che, nell'ipotesi di noleggio, il locatario (quindi il turista), e non il proprietario (quindi la società di locazione), risponde solidalmente con l'autore della violazione;

il testo previgente dell'articolo 196, sulla cui interpretazione vi è giurisprudenza concorde (*ex plurimis*, Cassazione n. 1845/2018 e n. 9675/2019), nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente, non lo sostituiva al proprietario, ma lo aggiungeva a quello: la *ratio* della norma in questione era quella di rendere più agevole la posizione dell'amministrazione che contestava la violazione, poiché nel caso di noleggio "il rapporto di locazione riguarda solo il locatore ed il locatario ed il nominativo di quest'ultimo è noto solo al locatore" (Cassazione n. 1845/2018);

la norma, come sostenuto dalla Corte di cassazione, intendeva assicurare, "attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione" (Cassazione n. 9675/2019);

la modifica normativa intervenuta ai sensi dell'articolo 1, lettera *g-ter*, del decreto-legge n. 121 del 2021, che esclude la responsabilità del proprietario, di fatto comporta un'esclusione delle società di locazione dalla responsabilità solidale in caso di infrazioni, con conseguenti perdite per i Comuni che, non essendo in possesso dei dati relativi ai locatari dei veicoli o essendo in possesso di dati errati trasmessi dalle società di noleggio, non sono in grado di notificare le violazioni e quindi di esigere il pagamento delle sanzioni, specie quando si tratta di persone provenienti dall'estero;

considerato altresì che la condotta evasiva illustrata va avanti ormai da diversi anni e, mentre prima era supportata da una circolare del Ministero dell'interno (circolare 15 gennaio 1994 n. 300/A/48507/113/2), che, a parere degli interroganti, inspiegabilmente escludeva da ogni responsabilità le imprese locatrici, secondo una interpretazione dell'art. 196 del codice della strada più volte rigettata dalla giurisprudenza in materia, adesso è addirittura suffragata dalla legge che, per

effetto di una esclusione di responsabilità dei soggetti coinvolti, rende i Comuni inermi di fronte alle violazioni commesse sul proprio territorio, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica illustrata e se non intenda, in sede di esame del già annunciato disegno di legge del Governo sulla sicurezza stradale, intervenire in modifica dell'articolo 196 del codice della strada, al fine di ripristinare la *ratio* della norma in materia di responsabilità solidale, di fatto oggi vanificata, eventualmente anche attraverso la previsione di un meccanismo che obblighi le società di noleggio, che sono le uniche ad essere in possesso dei dati personali e delle carte di credito dei locatari, ad effettuare per loro conto il pagamento delle sanzioni, con addebito diretto degli importi eventualmente corrisposti ai Comuni sugli strumenti di pagamento prestati a garanzia del contratto di locazione.

(3-00598)

[PAITA](#), [GELMINI](#), [RENZI](#), [BORGHI Enrico](#), [CALENDA](#), [FREGOLENT](#), [LOMBARDO](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#), [VERSACE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -

Premesso che:

il trasporto ferroviario, inclusa l'alta velocità, registra negli ultimi mesi criticità di carattere strutturale; i guasti, malfunzionamenti e incidenti sono all'ordine del giorno, con conseguenti disagi per i passeggeri che sono costretti a subire deviazioni, cancellazioni e ritardi che spesso superano i 60 minuti;

sull'alta velocità il ritardo rappresenta ormai una costante cronica: più del 40 per cento dei treni non giunge a destinazione in orario, accumulando ritardi per circa 1.600 ore ogni mese;

cittadini e turisti si trovano costretti a organizzare i propri spostamenti dando per scontato l'insorgere di problemi sulla tratta, con inesorabili ripercussioni sulla mobilità e sul benessere dei passeggeri in termini di *stress*;

spesso tali disagi non danno nemmeno diritto a rimborsi o indennizzi, poiché le condizioni di riconoscimento risultano talmente difficoltose che in qualche modo confermano la consapevolezza, da parte degli operatori, che il ritardo in partenza e all'arrivo rappresenta una caratteristica ormai strutturale del trasporto su ferro;

in questa prima fase della stagione estiva queste difficoltà si stanno ulteriormente aggravando, con pregiudizio sia per l'immagine del Paese, che per l'economia in generale, soprattutto alla luce delle numerose rinunce al viaggio derivanti dall'accumulo di ritardi;

la situazione è peraltro aggravata da altri fattori, come le condizioni critiche del trasporto pubblico non di linea: file interminabili ai posteggi dei taxi (spesso sotto il sole) dovute a una carenza di mezzi denunciata da anni e che pregiudica viabilità e benessere cittadino, con tempi di attesa indegni per delle grandi città;

anche il trasporto aereo versa in condizioni critiche: ritardi, cancellazioni e riprogrammazioni sono ormai ipotesi costanti, che contribuiscono a rendere ancor più disfunzionale il sistema di trasporto del Paese nel suo complesso;

le gravi criticità rilevate in questi mesi si riverberano sulla vita dei cittadini che fanno affidamento sugli spostamenti soprattutto per le proprie esigenze primarie, impattando sulla qualità della vita e sull'economia in generale;

il fatto che nel 2023 l'Italia, una delle principali economie europee e mete del turismo mondiale, non possa fare affidamento su una mobilità ferroviaria, aerea e non di linea affidabile, adeguata e performante appare un assurdo inaccettabile: il corretto funzionamento del trasporto e la garanzia di mobilità rappresenta una priorità ineludibile, per lavoratori, imprese, cittadini, turisti e il Paese nel suo complesso,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia assumere per scongiurare la cronicizzazione dei ritardi e dei disagi sulle tratte ferroviarie, incluse quelle dell'alta velocità, nonché sul piano delle gravi carenze registrate nella mobilità nazionale a livello di trasporto pubblico locale non di linea e aereo.

(3-00599)

[RONZULLI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GASPARRI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [ROSSO](#),

[SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che la stagione estiva è iniziata e presenta una grande affluenza turistica italiana e straniera soprattutto nei luoghi di mare e nei laghi, con milioni di presenze e migliaia di natanti nelle nostre acque, si chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo intenda aumentare il controllo e il presidio di sicurezza sui grandi laghi, con particolare riferimento all'operato della guardia costiera.

(3-00600)

[MANCA](#), [BOCCIA](#), [CASINI](#), [DELRIO](#), [RANDO](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*. - Premesso che:

il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, è confluito nell'emendamento del Governo (n. 20.0100) presentato, alla Camera, al decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

complessivamente, i due provvedimenti del Governo stanziavano risorse del tutto insufficienti per affrontare le problematiche emergenziali e le rilevanti criticità legate agli interventi da porre in essere per avviare, in tempi rapidi, la ricostruzione dei territori colpiti dai fenomeni alluvionali, la ripartenza del settore imprenditoriale e produttivo e la definizione degli indennizzi alle famiglie;

rispetto agli impegni dichiarati dal Governo, allo stato attuale ancora non è stato definito un quadro chiaro e definitivo, in termini economici, finanziari e programmatici, del processo di ricostruzione; ciò rischia di creare un preoccupante e dannoso conflitto tra le istituzioni centrali e locali nella definizione delle misure necessarie per la ripresa delle attività nei territori alluvionati, nonché nell'individuazione degli interventi infrastrutturali, idraulici e idrogeologici, finalizzati alla messa in sicurezza del territorio;

a seguito del terremoto del 2012, in Emilia-Romagna è stato fin da subito definito un quadro chiaro degli obiettivi strategici da raggiungere, con il pieno coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali impegnati nei vari e complessi processi decisionali, per affrontare in maniera efficiente, efficace e rapida lo stato d'emergenza; la nomina del presidente della Regione a commissario straordinario ha reso tale processo più semplice. Delineare un modello di gestione dell'emergenza alluvione tenendo conto dell'esperienza maturata, che ha rappresentato un esempio virtuoso nel panorama nazionale, avrebbe sicuramente reso più agevole la ricostruzione;

al contrario, la scelta da parte dell'Esecutivo di procedere alla nomina di un commissario straordinario per la ricostruzione non individuato, come da prassi, nella figura del presidente della Giunta regionale del territorio colpito, oltre a rallentare l'*iter* degli interventi emergenziali e per la ricostruzione, non risulta collegata alla definizione di una cornice normativa capace di creare la necessaria sinergia tra la struttura commissariale e il complesso delle amministrazioni locali e regionali impegnate nella ricostruzione, con il rischio serio di generare ulteriori fasi di stallo e rallentamenti nell'opera di ricostruzione. Inoltre, la nomina del commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, nella persona del generale Figliuolo, è avvenuta a oltre due mesi dagli eventi, il 6 luglio scorso, lasciando nel frattempo irrisolte svariate emergenze;

considerato che:

la sola Emilia-Romagna ha quantificato in circa 9 miliardi di euro i danni subiti a causa dell'alluvione, stimando in circa 2 miliardi di euro le risorse necessarie per approntare i primissimi interventi;

ad oggi non è stata ancora affrontata, né sono state prospettate soluzioni ed interventi per fronteggiare la drammatica situazione di dissesto idrogeologico che ha colpito l'intero arco appenninico emiliano-romagnolo in conseguenza degli eventi alluvionali conseguenti al cambiamento climatico;

particolare preoccupazione destano le disposizioni in materia di ricostruzione privata, sia per il mancato riconoscimento del ristoro al 100 per cento dei danni subiti, sia per l'insufficiente dotazione di risorse per tale finalità. La dotazione del fondo per la ricostruzione è di soli 2,5 miliardi e lo stanziamento di competenza per il 2023 ammonta a soli 908 milioni di euro, tra l'altro sottraendole anche al fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Allo stato attuale, nessun importo è stato definito

per la ricostruzione pubblica per gli anni a venire;

sul fronte delle imprese vi è un'emergenza preoccupante, soprattutto per alcuni comparti fondamentali per l'economia nazionale per il consistente contributo al PIL, a partire da quello agricolo, che ha subito danni impressionanti, quantificati in circa 2 miliardi di euro; l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna ha quantificato in termini percentuali, pari al 42 per cento, la superficie agricola colpita dagli eventi alluvionali, con oltre 41.000 lavoratori interessati e circa 21.000 aziende agricole coinvolte;

per quanto riguarda l'agroalimentare, complessivamente le unità locali delle aziende alimentari e delle bevande presenti nei comuni coinvolti sono oltre 2.800 e sfiorano il 40 per cento del totale regionale. Gli addetti sono più di 23.000, quasi il 39 per cento del totale regionale del comparto; le coltivazioni ortofrutticole e vitivinicole colpite dall'alluvione rappresentano il 45 per cento circa della superficie ortofrutticola regionale, pari a quasi 80.000 ettari; un impatto notevole lo ha subito anche il settore zootecnico, con il coinvolgimento di allevamenti di suini, ovini, faraone, tacchini, polli, bovini, cavalli;

per l'annualità 2023, le risorse per la ripresa delle attività manifatturiere sono del tutto insufficienti anche solo per affrontare le prime emergenze di riattivazione dei cicli produttivi con macchinari e infrastrutture efficienti,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per quanto di competenza, al fine di velocizzare le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione di tutti quegli interventi infrastrutturali, di natura idraulica, idrogeologica, di messa in sicurezza del territorio, relativi alle reti di collegamento viarie e non solo, necessari a favorire una rapida ripresa e ripartenza delle attività economiche seriamente compromesse dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori emiliano-romagnoli e non solo;

quali iniziative intenda assumere al fine di garantire che siano stanziati tutte le risorse finanziarie necessarie, a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2024, per affrontare le conseguenze del dissesto idrogeologico dell'arco appenninico emiliano romagnolo e per la ricostruzione privata e pubblica, essendo le risorse attualmente stanziati dal Governo per tali finalità del tutto insufficienti;

se in relazione alla ricostruzione privata intenda attivarsi per garantire il riconoscimento del ristoro al 100 per cento dei danni subiti per i beni mobili e immobili, per ristorare gli enti locali che hanno già anticipato somme per tale finalità, e per semplificare e rendere immediate le procedure degli indennizzi e dei ristori;

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere per garantire agli enti territoriali coinvolti dall'alluvione, a partire dai piccoli comuni della fascia appenninica emiliano-romagnola, l'assunzione o la messa a disposizione di personale qualificato e di supporto alle attività di competenza, al fine di garantire un immediato rafforzamento della capacità amministrativa ed operativa degli enti medesimi;

quali provvedimenti intenda assumere, oltre a quanto previsto nei decreti-legge richiamati in premessa, per salvaguardare e garantire una rapida ripartenza delle attività imprenditoriali, soprattutto del comparto agricolo, non solo con riferimento ai danni immediatamente rilevati, ma anche includendo nelle prossime previsioni di stanziamento le conseguenze delle perdite di produttività futura e per scongiurare la chiusura di attività fondamentali per l'economia nazionale, a causa dei danni ai mezzi e alle strutture.

(3-00601)

[MARTELLA](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

come denunciato dal Movimento per la sanità pubblica del Veneto, a seguito della richiesta di aiuto da parte dei genitori, un ragazzo di 13 anni è stato ricoverato nel reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Chioggia (Venezia) a causa della mancanza di un'accoglienza alternativa compatibile con la sua età;

per un mese il ragazzo stato è stato in un reparto psichiatrico per adulti, luogo oggettivamente incompatibile con la sua età, secondo quanto prescritto dal servizio sanitario nazionale, che vieta il ricovero in promiscuità con adulti;

putroppo, quanto accaduto a Chioggia non rappresenta un'eccezione, ma risulta essere una costante su tutto il territorio regionale;

considerato che:

i giovani pazienti con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie sono di fatto lasciati soli a causa della carenza di servizi offerti dalla ULSS;

la Regione ha annunciato, in più occasioni, l'intenzione di istituire un reparto di neuropsichiatria infantile in ogni ULSS, ma ciò a tutt'oggi non è stato fatto con i conseguenti e prevedibili gravi disagi per i pazienti e le loro famiglie;

il crescente e allarmante numero di pazienti in età adolescenziale e pre adolescenziale con problemi psichici, dipendenze e manifestazioni antisociali necessiterebbe di un notevole potenziamento dei servizi pubblici per la loro presa in carico, nella consapevolezza dell'importanza dell'individuazione precoce dei fattori di rischio di disagio psicologico, in un'ottica non solo di cura, ma anche di prevenzione;

è necessario che la Regione dia finalmente applicazione a quanto previsto dalle schede sanitarie del 2019, dotandosi di un congruo numero di posti di neuropsichiatria infantile con spazi adeguati e compatibili con l'età dei giovani pazienti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e se non ritenga doveroso, in base alle proprie prerogative e competenze, attivarsi al fine di verificare quanto accaduto e di evitare che simili incresciose situazioni si ripetano;

quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di potenziare, nell'ambito del SSN, i servizi di neuropsichiatria infantile assicurando adeguata copertura e presa in carico di pazienti, che purtroppo risultano essere in numero crescente.

(3-00602)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[TERNULLO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il presidente della federazione armatori siciliani, Fabio Micalizzi, ha reso noto che in data 18 luglio 2023 il peschereccio "Orizzonte", della marineria di Siracusa, è stato "attaccato in acque internazionali" da "una motovedetta libica", che ha "esploso contro numerosi colpi di mitra";

dalle notizie dallo stesso riportate risulta che "L'equipaggio e il comandante del peschereccio sono stati miracolosamente in grado di mettersi in salvo, ma l'imbarcazione è ingovernabile";

il presidente Micalizzi ha evidenziato la necessità di fornire un intervento tempestivo ed adeguato per salvare il peschereccio e garantire la sicurezza di tutti i membri dell'equipaggio, comunicando che sul posto sta per arrivare una nave militare italiana;

secondo quanto riferito, il peschereccio sarebbe in balia del mare per la rottura del timone, danneggiato dai colpi di mitra. L'equipaggio avrebbe difficoltà a comunicare, perché non sarebbe più in possesso delle schede dei telefonini che sarebbero state sequestrate da militari libici. Anche il telefono satellitare sarebbe al momento inutilizzabile;

dopo il lancio dell'allarme da parte del peschereccio, sul posto sarebbe arrivato per una prima ricognizione un elicottero italiano e dovrebbe arrivare anche una nave militare italiana. Risulta altresì all'interrogante che Nino Moscuza, armatore dell'Orizzonte, "ha lanciato un appello disperato alla Federazione armatori siciliani per chiedere aiuto e attenzione da parte delle autorità italiane e dello Stato dopo che il suo peschereccio è stato oggetto di un gravissimo attacco in acque internazionali";

il presidente della FAS si è riservato il diritto di denunciare le autorità libiche e i membri dell'equipaggio della motovedetta, che risulta essere stata donata dall'Italia, per questo gravissimo attacco;

tale atto di violenza senza precedenti ha scosso profondamente la comunità marittima siciliana e richiede una risposta decisa e immediata da parte delle istituzioni italiane e internazionali, nella convinzione che il sostegno e la solidarietà di tutta la comunità sono essenziali per aiutare Nino Moscuza e l'equipaggio del peschereccio in questa situazione critica;

la cooperazione tra tutte le parti coinvolte è fondamentale per garantire la sicurezza e la giustizia in questa delicata vicenda,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;

se, ciascuno per quanto di competenza, ritengano di intervenire rapidamente per risolvere la grave situazione e garantire la sicurezza dei pescatori italiani in acque internazionali.

(3-00593)

[DIGIROLAMO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la nascita del gruppo Stellantis, avvenuta nel gennaio 2021 con la fusione dei gruppi Fiat Chrysler automobiles (FCA) e PSA, ha creato un soggetto rafforzato ma, allo stesso tempo, ha subito destato forti preoccupazioni sul futuro di tutta la filiera italiana dei fornitori e subfornitori;

sono note, ad esempio, le vicende del luglio 2021 relative al licenziamento via *e-mail* dei 422 dipendenti dello stabilimento GKN di Campi Bisenzio (Firenze), azienda *leader* nella produzione di semiassi ed elementi di trasmissione per il settore *automotive*, che per l'80 per cento riforniva la filiera FCA;

in Abruzzo il settore *automotive* rappresenta una rilevante risorsa economica-occupazionale, con i suoi 25.000 addetti, 8 miliardi di euro di fatturato e oltre il 15 per cento del PIL industriale;

a Sulmona (L'Aquila) l'azienda più importante, in termini di occupazione, è la Marelli, produttrice di sistemi di sospensione, che conta circa 550 dipendenti più l'indotto, e il suo maggior cliente, che copre l'80 per cento della produzione, è la ex Sevel di Atesa (ora Stellantis);

da un incontro fra le organizzazioni sindacali ed il *management* dell'azienda è emerso che la stessa prevede di aumentare di 45 unità il numero di esuberanti nei prossimi 12 mesi. Pertanto nel 2023 si conteranno 90 esuberanti, che saliranno a 135 nel 2024. Questo comporterà il prolungamento del contratto di solidarietà per tutto il prossimo anno;

per quanto riguarda il *plant* di Sulmona, fra Ducato e Auto, nel 2024 si prevede di produrre 200.000 autovetture in meno;

lo scorso 10 luglio diverse sigle sindacali hanno proclamato 4 ore di sciopero e un presidio presso lo stabilimento per richiamare l'attenzione di Governo e Regione sulla crisi della fabbrica Marelli di Sulmona, che rischia di avere pesanti ripercussioni sull'intero tessuto socio-economico abruzzese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e delle reali intenzioni del committente e in particolare se vi sia la possibilità di garantire la continuità del rapporto con la ex Sevel per le commesse del nuovo Ducato;

se e come intenda adoperarsi per la salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi della Marelli di Sulmona.

(3-00603)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CRISANTI](#), [RANDO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

la Costituzione italiana, all'articolo 10, primo comma, prevede che "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", e al secondo comma stabilisce che "La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali";

l'Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722, ha provveduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;

la Convenzione di Ginevra all'articolo 22 prevede al primo paragrafo che "gli Stati contraenti concedono ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso", mentre al secondo stabilisce che "per ciò che riguarda l'insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente circa l'ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati all'estero, l'esenzione delle tasse scolastiche e l'assegnazione di borse di studio, gli Stati contraenti concedono ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello

concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale";
il fondamento giuridico del sistema europeo di asilo è sancito dall'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che attribuisce all'Unione europea lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea, finalizzata ad offrire uno *status* appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il principio di non respingimento; tale politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, al protocollo 31 gennaio 1967 e agli altri trattati pertinenti;
premesso, altresì, che:
il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 39, concernente le disposizioni in materia di autorizzazione in corso di validità, previste dai commi 4-*bis* e 4-*ter* dello stesso articolo, prevede che "le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 5-ter non si applicano agli stranieri che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale (...) ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva";
l'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato), oltre a riconoscere alle commissioni territoriali la funzione di esaminare le domande di protezione internazionale, stabilisce, al comma 2, che "la commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi", e al comma 3, prevede che "Qualora la commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente. In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando: a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto; b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente; c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione";
l'articolo 28 disciplina i casi di trattazione prioritaria dell'esame delle domande;
nonostante la normativa in materia preveda la possibilità in casi straordinari di prolungare i termini da parte della commissione territoriale, la tendenza ad esaminare le pratiche va oltre i termini fissati dall'articolo 27;
in alcuni casi, le domande ricevono risposta anche dopo per due o tre anni e questo gravissimo ritardo pregiudica, a volte in modo non rimediabile, la possibilità per giovani richiedenti di continuare gli studi e di conseguire una laurea,
si chiede sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative urgenti intendano adottare al fine di garantire il diritto allo studio ai richiedenti la protezione internazionale, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione e dalla Convenzione di Ginevra.

(4-00580)

[CANTALAMESSA](#) - *Ai Ministri dell'interno e per lo sport e i giovani.* - Premesso che:
esistono pagine di *chat on line* alle quali si accede in maniera completamente anonima;
non è necessario registrarsi, non occorre indirizzo *e-mail*, né numero di telefono, né è necessario fornire un nome, basta digitare l'URL per iniziare una conversazione *on line* con sconosciuti e senza autorizzazione di alcun tipo;
ufficialmente l'utilizzo di questi siti per *chat on line* è consentito ai maggiori di 13 anni, ma il limite è facilmente aggirabile dal momento in cui basta premere un bottone in cui si garantisce la supervisione di un adulto e comunque non è richiesta alcuna verifica dell'*account*;
basta scegliere tra "solo testo", "solo video" o versione ibrida per entrare in un mondo del proibito dove un 12enne può imbattersi in un utente di 60 anni;
la BBC ha riportato come basti accedere un po' di volte ad alcune di queste piattaforme, attivando la modalità video, per vedere scene di sesso o atti di masturbazione di sconosciuti;

i primi a denunciare le piattaforme sono stati gli psicologi, dopo aver segnalato casi di minori coinvolti in abusi sessuali *on line*: sembra che dopo due minuti, in media, dall'inizio della conversazione l'utente si trovi catapultato in una "sex chat";
solo un mese fa, su "il Resto del Carlino" si riportava la vicenda di un 40enne arrestato dalla squadra mobile di Ancona e sospettato di pedofilia ai danni di una 13enne: i due erano entrati in contatto proprio grazie ad una di queste chat;
lo sfruttamento sessuale di minori da parte di tali siti è stato oggetto di un'indagine del relatore speciale delle Nazioni Unite;
a luglio 2020, il "New York Times" aveva pubblicato un articolo in cui denunciava la popolarità di uno di questi siti e contava circa 26 milioni di visite mensili; a gennaio 2021, secondo la società di dati "Semrush" le visite erano salite a 54 milioni e solo su "TikTok" i video taggati con questi siti contano 11 miliardi di visualizzazioni;
considerato che:
quello di questi siti è un mondo quasi completamente estraneo agli adulti, ma notissimo ai giovanissimi;
la preoccupazione di polizia ed esperti è già stata ampiamente denunciata;
sono diversi gli *youtuber* italiani che pubblicizzano queste chat,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza si intenda assumere allo scopo di approfondire la conoscenza dei siti ampiamente utilizzati in Italia, e se si intenda valutare eventualmente l'adozione di misure di limitazione dell'utilizzo di tali siti di chat, con particolare riguardo al loro impiego su dispositivi in dotazione ai minorenni.

(4-00581)

DE POLI - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il 13 gennaio 2023 è stato emanato il decreto direttoriale n. 23, con cui sono state approvate le regole applicative del decreto ministeriale n. 340 del 15 settembre 2022 recante disposizioni per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;
il pacchetto normativo riguarda il PNRR, missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica", componente 2 "energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile";
precisamente, l'investimento 1.4, sviluppo del biometano, secondo i criteri per promuovere l'economia circolare;
ritenuto che:
con l'assegnazione di contributi in conto capitale per gli investimenti e tariffe incentivanti per la produzione netta di biometano, per oltre 1,7 miliardi di euro, si è stimato di promuovere una capacità produttiva di circa 2 miliardi di metri cubi all'anno entro il 2024, 10 volte in più rispetto la produzione del 2018;
il valore strategico delle energie rinnovabili nelle sue forme più ampie dall'eolico al biometano rimane di assoluto "interesse nazionale", quale apporto imprescindibile anche in considerazione delle oscillazioni dei prezzi energetici conseguenti al variare degli equilibri geopolitici mondiali in continua evoluzione;
"l'impulso alla produzione di biometano vada nella direzione di accelerare il processo di decarbonizzazione dell'economia, contribuendo alla nostra sicurezza energetica anche con una produzione nazionale rinnovabile, legata alla forte vocazione agricola di una parte consistente del nostro territorio";
osservato che:
il *report* di "Renantis" sull'andamento dei prezzi dell'energia mostra una riduzione del 50 per cento del prezzo del gas nel primo trimestre 2023, ma si prevedono rincari in estate;
a fine inverno 2023, il livello degli stoccaggi di gas in Europa risultava pari al 55 per cento, lo stesso raggiunto durante il periodo di *lockdown*;
la considerevole quantità di gas immagazzinata faciliterà, quindi, il processo di approvvigionamento, iniziato ad aprile, in vista del prossimo inverno;
tuttavia, il PUN (il prezzo di riferimento dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana) sarà

probabilmente influenzato dalla riduzione del prezzo dal gas e dalla ridotta domanda industriale; nonostante, i prezzi siano ancora superiori alla soglia dei 100 euro al megawattora, a marzo è diminuito, infatti, ha raggiunto i 136,3 euro al megawattora, rispetto ai 308,7 dello stesso mese nel 2022, con una diminuzione di oltre il 55 per cento, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga utile intervenire assicurando ai piccoli e medi produttori privati di biogas che abbiano fatto gli investimenti utili a sostenere la domanda nazionale dei bisogni energetici in sinergia con la SNAM di ottenere gli aiuti previsti per loro intervenendo in modo più celere ed efficace possibile nell'attuazione della recente normativa, soprattutto per quanto attiene alla definizione dei prezzi minimi garantiti che per prassi avviene solitamente entro 180 giorni dall'approvazione della norma di riferimento;

se non ritenga utile garantire i sostegni finanziari e contributivi necessari non solo in vista del prossimo inverno 2024, ma di un arco temporale più lungo e determinato in modo da certificare concretamente già dalla programmazione l'autonomia e la sicurezza energetica più ampie possibili per il Paese.

(4-00582)

[LICHERI Sabrina](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

per velocizzare il conseguimento degli obiettivi contenuti nel piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica", con particolare riferimento all'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, sono state portate avanti delle politiche di semplificazione e deregolazione delle procedure di concessione delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di energia rinnovabile. Da ultimo, in questo senso sono intervenuti gli articoli dal 47 al 49-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, così come convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

in particolare, seppure alcune disposizioni contengono un riferimento al coinvolgimento del Ministero della cultura nel caso in cui le aree interessate dalla richiesta di autorizzazioni dalla costruzione degli impianti di produzione di energia rinnovabile ricadono nelle tutele previste dall'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, persistono delle gravi problematiche di conciliazione e di coordinamento con le politiche di valorizzazione culturale, paesaggistica e ambientale qualora queste ultime vengano deliberate a vario titolo dalle Regioni o dagli enti locali; considerato che:

nelle aree interne della Sardegna, con particolare riferimento alla località della Marmilla, l'Unione dei Comuni "Marmilla" ha più volte sottolineato il mancato coordinamento tra l'indiscriminata autorizzazione degli impianti eolici o fotovoltaici e le politiche di valorizzazione delle risorse culturali, naturali, paesaggistiche e rurali delineate con il progetto di sviluppo territoriale "Turismo e Vita in Marmilla", approvato dalla Giunta della Regione Sardegna con deliberazione n. 53/21 del 29 ottobre 2018 e sottoscritto in data 5 novembre 2018 tra la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia del Sud Sardegna e l'Unione di Comuni della Marmilla, che prevede una strategia di sviluppo locale finalizzata ad incrementare l'attrattività del territorio delle 18 amministrazioni comunali coinvolte;

il progetto di sviluppo territoriale, essendo incentrato sulla valorizzazione, ambientale, paesaggistica, naturale e rurale, necessita di una preservazione dei territori anche dalla costruzione indiscriminata degli impianti di produzione di energia rinnovabile in quanto suscettibili di pregiudicare la tutela delle attività agraria e dell'ecosistema naturale e paesaggistico;

valutato che:

i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni "Marmilla", per quanto concerne l'adozione di un processo di transizione energetica, si sono già attivati e si stanno attivando per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, coerentemente con i fabbisogni delle rispettive comunità e orientandosi verso uno sviluppo equo e sostenibile così come richiesto dagli stessi obiettivi del PNRR che hanno condotto a una deregolamentazione delle procedure per la concessione delle autorizzazioni necessarie per la costruzione di impianti di produzione di energia rinnovabile;

il processo di transizione ecologica non può avvenire mediante una sua imposizione nei confronti dei cittadini ma, per essere accettato e sostenuto, richiede un coinvolgimento della cittadinanza nonché

una condivisione con gli enti territoriali interessati,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della presenza di casi di inconciliabilità tra la realizzazione indiscriminata di impianti di produzione di energia rinnovabile e i fabbisogni turistici, culturali, produttivi e di sviluppo sostenibile dei singoli territori;

quali iniziative urgenti, anche di natura legislativa, intenda porre in essere al fine di garantire che la costruzione di impianti di produzione di energia rinnovabile non ostacoli la tutela paesaggistica, culturale e naturale dei territori che versano in una condizione analoga a quella descritta;

se non ritenga di favorire, in ossequio al principio di leale collaborazione, meccanismi di coordinamento, concertamento e dialogo tra enti locali, amministrazioni regionali, *stakeholder* e amministrazioni centrali al fine di coinvolgere i cittadini nei processi decisionali concernenti la costruzione di impianti di produzione di energia rinnovabile.

(4-00583)

[LICHERI Sabrina](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

la Fluorsid S.p.A. è un'azienda italiana, attiva nell'industria chimica e mineraria, impiegata nella produzione e nella vendita di fluoroderivati per la filiera dell'alluminio, con sedi produttive ad Assemini (Cagliari) e Treviglio (Bergamo), nonché in Norvegia e Regno Unito;

con riferimento alla sede di Macchiareddu (Cagliari), nel 2017, nell'ambito dell'inchiesta avviata dal pubblico ministero Marco Nocco, il giudice per le indagini preliminari Cristina Ornano ha emanato decreto con il quale si contestava alla Fluorsid: 1) grave contaminazione dell'aria per effetto della dispersione di polveri nocive provenienti dallo stabilimento; 2) grave contaminazione del suolo ascrivibile anzitutto alla diffusione delle polveri; 3) contaminazione delle falde acquifere di metalli pesanti e composti inorganici; 4) contaminazione da fluoro degli allevamenti nella località; 5) l'interramento e lo sversamento di rifiuti pericolosi quali fluorsilicati, fanghi acidi, amianto, olii, rifiuti di varia natura, nonché la lavorazione all'aperto di sostanze velenose all'ingestione come la criolite; 6) lo sversamento di cloruro, nonché il reiterato sversamento di fanghi acidi nella laguna di Santa Gilla; conseguentemente, il giudice ha emanato un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dirigenti e dipendenti della Fluorsid con l'accusa di disastro ambientale a causa del medesimo interrimento e sversamento di sostanze nocive. In particolare, sono stati evidenziati valori dei metalli pesanti nelle falde acquifere 3.000 volte superiore ai livelli consentiti;

il 16 maggio 2017, su disposizione della Procura della Repubblica e del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha posto sotto sequestro preventivo alcune aree degli impianti industriali in località Macchiareddu e, a seguito della collaborazione di alcuni indagati, sono state scoperte ulteriori discariche abusive di rifiuti industriali, successivamente sottoposte a sequestro penale;

nel dicembre 2018 dopo la conclusione delle indagini da parte della Procura della Repubblica, 10 indagati hanno raggiunto un accordo con il pubblico ministero per chiudere la vicenda penale con un patteggiamento. Contestualmente, la Fluorsid, costituitasi parte civile, ha deciso di accollarsi il costo integrale delle bonifiche ambientali per un totale di 22 milioni di euro;

il piano delle bonifiche da 22 milioni è stato considerato dal Tribunale di Cagliari, insieme alle multe pagate dagli indagati, un "ravvedimento operoso";

considerato che:

notizie recenti evidenziano come l'Ispettorato ripartimentale di Cagliari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, con comunicazione inviata in data 9 febbraio 2023 al commissario straordinario del Comune di Assemini, al sindaco di Uta, al sindaco di Monastir e al sindaco della città metropolitana di Cagliari, ha richiesto alle amministrazioni destinatarie di diffidare il responsabile della contaminazione dei siti in questione ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'esercizio delle eventuali attività sostitutive previste dall'articolo 250 dello stesso decreto legislativo. Inoltre, l'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, con comunicazione n. 211/22F del 21 marzo 2023, ha richiesto alla Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'attivazione dei poteri sostitutivi, ai sensi

dell'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo n. 152, al fine di porre in essere tutti gli interventi necessari per la conclusione delle bonifiche, anche avvalendosi dell'ISPRA o degli altri soggetti, pubblici o privati, anche coordinati tra loro;

risulta all'interrogante che nell'aprile 2023 l'autorità competente in materia forestale avrebbe inviato una comunicazione al Ministero dell'ambiente, ai sindaci di Assemini, Uta e Monastir, alla Regione autonoma della Sardegna, alla Città metropolitana di Cagliari e alla Procura della Repubblica di Cagliari, sollecitando l'avvio delle bonifiche mai effettuate, malgrado siano passati anni dalla sentenza del tribunale e dai patteggiamenti per disastro ambientale;

valutato che:

ad oggi, per quanto a conoscenza dell'interrogante, non risultano essere stati attivati i poteri sostitutivi in capo al Ministero, né tanto meno i poteri sostitutivi attribuiti agli enti locali;

l'omissione dell'avvio delle bonifiche delle aree interessate, alla luce dei danni ambientali accertati dal Tribunale di Cagliari, comporterebbe una reiterazione del pregiudizio arrecato dalla Fluorsid all'ambiente e ai cittadini residenti nelle aree circostanti o geograficamente limitrofe alla località in cui ha sede l'impianto stesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quale sia lo stato di avanzamento delle bonifiche disposte dal Tribunale di Cagliari;

quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di garantire la salvaguardia ambientale;

per quali ragioni, ad oggi, non siano stati ancora attivati i poteri sostitutivi come richiesto dal servizio Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Cagliari;

se non intenda dare immediatamente seguito alla richiesta dell'Ispettorato di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

(4-00584)

[GUIDOLIN](#), [MAZZELLA](#), [SIRONI](#) - *Ai Ministri dell'interno, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nella notte tra giovedì e venerdì 7 luglio 2023, intorno alle ore 1.20, la residenza sanitaria assistenziale "Casa dei coniugi", di proprietà del Comune di Milano e gestita dalla cooperativa Proges, ha preso fuoco;

l'incendio, nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, ha provocato 6 morti e 81 feriti, di cui 2 in terapia intensiva ricoverati al policlinico di Milano;

le prime ricostruzioni del pubblico ministero affermano che l'incendio è scaturito da un letto della stanza 605, l'unica ad essere stata direttamente interessata dalle fiamme; le vittime sono infatti gli ospiti della suddetta stanza e di quelle adiacenti, saturate dal fumo;

circa 150 persone, a causa dell'incendio, dovranno essere ricollocate in altre strutture; di queste, 80 sono inquilini di un altro padiglione che, anche se non interessato direttamente dall'incendio, è stato dichiarato inagibile dai Vigili del fuoco,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto accaduto;

se esista un monitoraggio nazionale sullo stato degli edifici volti ad ospitare anziani in modo permanente e sul rispetto delle norme di sicurezza, affinché episodi come quello descritto non abbiano a ripetersi;

visti i numerosi casi di abusi e cattiva gestione delle RSA, se non si ritenga opportuno rivedere e aggiornare le linee guida nazionali per gli accreditamenti presso le Regioni.

(4-00585)

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.